

ISTORIA GENERALE

DEL REAME DI NAPOLI.

O V V E R O

Stato antico , e moderno delle Regioni,
e Luoghi , che 'l Reame di Napoli
compongono , una colle loro prime
Popolazioni , Costumi, Leggi,
Polizia , Uomini Illustri,
e Monarchi .

O P E R A

DEL PADRE ABATE D. PLACIDO TROYLI

*Dell' Ordine Cisterciense , Patrizio della Città
di Montalbano , e Teologo della Fedelissima
Città di Napoli .*

T O M O Q U A R T O .

P A R T E T E R Z A .



IN NAPOLI MDCCLI.

Con Licenza de' Superiori.

BAYERISCHE
STAATSBIBLIOTHEK
MÜNCHEN

Bayerische
Staatsbibliothek
München

TITOLI DELL' OPERA:

TOMO IV. PARTE III.

LIBRO 12.	D elle Ragioni , che vanta la Sede Apostolica sopra del Reame di Napoli.	<i>fol.</i> 1.
Capitolo 1.	Se la Santa Sede acquistasse ragione alcuna sul Reame di Napoli per la donazione fattali da Costantino.	3.
Capitolo 2.	Se per le donazioni di Carlo Magno , di Lodovico Pio , e di altri Principi avesse la S. Sede acquistato dritto nel Reame di Napoli.	8.
Capitolo 3.	delle Investiture , loro Origine , e Progressi riguardo al Reame di Napoli.	16.
Paragrafo 1.	Dell' Origine , e Progressi delle Pontificie Investiture nel Reame di Napoli.	17.
Paragrafo 2.	Dello Studio , e Diligenza de Romani Pontefici in vantaggiare l' Apostoliche Investiture.	37.
Paragrafo 3.	Delle Pratiche , che fecero i Monarchi Napoletani per avere dalla Santa Sede l' Investitura del Regno.	55.
Capitolo 4.	della Venuta di varj Pontefici alla Conquista , Difesa , e Possesso del Reame di Napoli.	59.
Capitolo 5.	Di varj Eserciti inviati dalla Sede Apostolica alla conquista, ed ajuto del nostro Reame di Napoli.	69.
LIBRO 13.	D el Governo Civile della Città di Napoli , e degli altri Luoghi del nostro Regno.	74.
Capitolo 1.	Del Governo Civile della Città di Napoli , e degli altri Luoghi del Regno.	75.
Capitolo 2.	Delle Leggi Civili della Città di Napoli , e degli altri Luoghi del Regno.	83.
Paragrafo 1.	delle Romane Leggi quanto alla loro Origine , ed Accrescimento.	84.
Paragrafo 2.	Delle Leggi di Giustiniano , e de Basilici Greci.	98.
Paragrafo 3.	Delle Leggi Gotiche , e Longobarde.	105.
Paragrafo 4.	Dell' Osservanza delle Leggi Romane , e Barbare nelle Provincie nostrali.	108.
Paragrafo 5.	Delle Pandette Amalfitane , e loro osservanze nel Regno.	115.
Parag. 6.	Delle Leggi Municipali della Città , e del Regno di Napo'i.	121.
Cap. 3.	Delle Monete della Città di Napoli, e degli altri luoghi del Regno	134.
Paragrafo 1.	Del nome , origine , e materia delle Monete , coll' autorità di coloro , che le possono coniare.	136.
Paragrafo 2.	Delle Monete , che a Peso , e coll' Impronto praticavano gli Antichi.	141.
Paragrafo 3.	Delle Monete Romane.	145.
Paragrafo 4.	Delle Monete Greche.	150.
Paragrafo 5.	Delle Monete nostrali ne Secoli primieri.	155.
Paragrafo 6.	Delle Monete nostrali ne Secoli di mezzo.	157.
Paragrafo 7.	Delle Monete nostrali ne Secoli della bassa età.	164.
LIBRO 14.	D ella Polizia Regia riguardo al Reame di Napoli.	175.
Capitolo 1.	Dell' Autorità Regia in comune.	175.
Paragrafo 1.	Se debbasi dare Potestà Regia tra Cristiani.	176.
Paragrafo 2.	Della Facoltà Legislativa , che godono i Monarchi.	179.
Paragrafo 3.	Della Facoltà coercitiva , che hanno i Principi , anche colla pena di morte.	181.
Paragr. 4.	Della Facoltà , che hanno i Principi di far Guerra a' nemici.	182.

Capitolo 2. De Titoli , ed Insegne Regali in comune .	189.
Capitolo 3. Se il nostro Monarca debba dirsi Re di Napoli , e Sicilia .	200.
Cap. 4. De varj Regni , Provincie , e Cittadi , che in tempi diversi furono uniti alla Corona di Napoli ; e de varj Titoli , che perciò i nostri Monarchi adoperarono .	212.
LIBRO 15. Della Regia Polizia quanto alla Cappella , al Confessore , ed a Cappellani nel Regno di Napoli .	249.
Capitolo 1. Della Regia Cappella , e del Regio Confessore .	249.
Capitolo 2. De Cappellani della Regia Cappella .	254.
Capitolo 3. Del Regio Cappellano Maggiore .	261.
LIBRO 16. Della Regia Polizia quanto a' Ministri del Regal Palagio .	271.
Capitolo 1. Dell' Otto Uffizj della Corona .	272.
Cap. 2. Del Primo Ministro, de Configlieri di Stato, e de Segretarj Regj.	284.
Capitolo 3. De Ministri Economici del Regio Palazzo .	288.
Capitolo 4. Della Guardia del Regio Palazzo .	297.
LIBRO 17. Della Milizia Regale .	300.
Capitolo 1. Delle Milizie del nostro Regno .	300.
Capitolo 2. Degli Ordini Equestri del nostro Regno .	307.
Capitolo 3. Degli Uomini Illustri per il Mestiere dell' Armi nel nostro Regno .	319.
Paragrafo 1. De nostri Uomini Illustri nel Mestiere dell' Armi ne Secoli dell' Età primiera .	320.
Paragrafo 2. De nostri Uomini Illustri nel Mestiere dell' Armi per i Secoli di mezzo .	324.
Paragrafo 3. De nostri Uomini Illustri per il Mestiere dell' Armi ne Secoli della bassa Età .	328.
LIBRO 18. Della Polizia Regia quanto a' Ministri di Giustizia .	392.
Capitolo 1. Del modo, come anticamente si governavano le Città , e le Provincie del nostro Regno nelle Cause Civili , e Criminali ; come di presente si regolano .	393.
Capitolo 2. De Tribunali della Gran Corte, del Vicario , e della Gran Corte della Vicaria .	403.
Capitolo 3. Del Tribunale del Sagro Regio Consiglio .	408.
Capitolo 4. Della Regia Cancellaria , Collateral Consiglio , Regal Camera di Santa Chiara , e della Regal Giurisdizione .	415.
Capitolo 5. Del Tribunale della Regia Camera della Summaria .	419.
Cap. 6. Del Tribunale del Commercio, del Consolato, e del Tribun. Misto.	423.
Cap. 7. Del Luogo , in cui si tengono questi Tribunali ; e de Regj Archivj.	431.
Paragr. 1. Del Luogo , in cui si tengono i Regj Tribunali .	431.
Paragrafo 2. De Regj Archivj Napoletani .	438.
LIBRO 19. Del Regio Erario .	437.
Capitolo 1. Della Regia Tesoreria , de Percettori Provinciali , e del Tribunale della Sovrintendenza .	438.
Capitolo 2. Di quello , che annualmente contribuiscono al Re i Baroni , i Cittadini , ed i Luoghi del Regno .	441.
Paragrafo 1. Di quello , che sogliono contribuire i Baroni al Monarca .	441.
Paragrafo 2. Di quello , che contribuiscono oga' anno i Cittadini particolari al proprio Monarca in Regno .	450.
Paragrafo 3. De Donativi , che sogliono fare le Comunità del Regno al proprio Monarca .	480.
Capitolo 3. Delle Dogane , e Regie Gabelle .	482.
Capitolo 4. Della Regia Dogana di Foggia .	500.

I S T O R I A

GENERALE

DEL REAME DI NAPOLI.

T O M O T E R Z O.

Descrizione della Polizia così Ecclesiastica,
che Civile del nostro Regno.

*Delle Ragioni, che vanta la Santa Sede Apostolica
nel Reame di Napoli; del Governo Civile della
Città di Napoli, una colle sue Leggi,
e Monete; e della Polizia Regia
in tutta la sua grandezza.*

P A R T E T E R Z A.



ALLA Polizia Ecclesiastica alla Civile del nostro Regno il passaggio facendo; fa mestieri esaminar in primo luogo le Ragioni, che vanta la Sede Apostolica sovra del Reame di Napoli. Indi vedere, qual sia oggidì il Governo Civile della Città di Napoli, una colle sue Leggi, e Monete; e poi discorrere della Polizia Regia in varj Libri. Con essere il

LIBRO DODICESIMO

*Delle Ragioni, che vanta la Sede Apostolica
sovra del Reame di Napoli.*

PRiache perdiamo di vista la Polizia Ecclesiastica, di cui si è bastantemente discorso ne Libri antecedenti; ed avantiche incominciamo a maneggiare la Polizia Regale del nostro Regno; abbiamo stimato convenevole veder di passaggio le Ragioni, che vanta la Sede Apostolica sovra del medesimo. Che sebbene sia questo un tasto assai delicato; pure noi lo maneggeremo istoricamente colla solita indifferenza, e neutralità: con dividere il tutto ne cinque seguenti Capitoli. Primo, *Se la Santa Sede*

Tom. IV. P. III.

A

acqui-

acquistasse Ragione alcuna sul Reame di Napoli per la donazione fatta da Costantino Imperadore? Secondo: Se ciò si avverasse per le donazioni di Carlo Magno, di Lodovico Pio, o di altri seguenti Imperadori? Terzo: Delle Pontificie Investiture, loro Origine, e Progressi. Quarto: Della venuta di varj Pontefici alla Conquista, Difesa, e Possesso del Reame di Napoli. Quinto: De varj Eserciti, inviati dalla Santa Sede per la Conquista, Difesa, ed Ajuto del nostro Regno. Ed il tutto, che in appresso faremo per dire; debba intendersi col dovuto permesso, e censura tanto dell' autorità Regia, che Ecclesiastica: che non intendiamo offendere in picciola cosa che sia: ancorche la penna sdruciolasse talvolta in alcune parole poco confacenti al vero senso o per inavvertenza, o per aderire a detti altrui, o per ignoranza di veri fatti, o per non essere addovere spiegate. Come è accaduto nel Sesto Volume, o sia Parte II. del Tomo IV. ove a carte 217. spiegandosi le parole di Cristo: *Qua sunt Caesaris Cesari etc.* con inavvertenza si disse: *Non sono tenuti pagare il Tributo a Cesare, perche non sono suoi Sudditi*: invece di dire, *perche non li sono in ciò soggetti*. A carte 296. parlando di alcune Leggi dell' Imperadore Federico II., seguendo l' opinione di Matteo di Affitto; con essolui astrattamente soggiunti: *e come dice Matteo di Affitto; ai non potea egli fare, perche non era in suo potere di promulgar Leggi contro persone Ecclesiastiche*. A carte 299. discorrendo del Rito della Gran Corte; asserii: *Nel nuovo Concordato poi trà il Serenissimo Regnante Monarca Carlo di Borbone, e l' odierno Pontefice Benedetto XIV. il dì 8. Giugno 1741. fu tolto via il Rito della Gran Corte della Vicaria, introdotto dal Re Ladislao, e descritto come sopra: ordinandosi, che i veri Chierici godessero il Privilegio del Foro a tenore de Sagri Canon, come al Paragrafo 1. del Capo 3.* A RISERVA DE SOLI CHIERICI etc. Ignorando io il nuovo Dispaccio, che mi si dice esservi del Serenissimo Monarca: il quale restringe ciò ne' soli pubblici Chierici; e che io forsi intesi spiegare con i termini de veri Chierici. Ed a carte 399. discorrendo dell' Accettazione delle Leggi; scrissi: *Una delle differenze, che assegnano i Teologi fra le Leggi Civili, e le Leggi Canoniche, e questa: che le Leggi Civili dopo essersi da Principi promulgate, si devono da Popoli accettare, come insegnano Giuliano, e Graziano. E la ragione di tutto questo si è, che la facoltà Regia, e Legislativa fu da Popoli tramandata ne Principi, colla condizione di essere in loro arbitrio l' accettare, o nò le Leggi de medesimi Principi, come meglio spiegheremo nel Capo 2. del Libro 13. trattando delle Leggi del nostro Regno. Quando per lo contrario la facoltà Pontificia non ha dipendenza degli Uomini, ma fu da Cristo immediatamente comunicata a S. Pietro, ed in persona di costui agli altri Romani Pontefici: e perciò la facoltà legislativa in costoro non dipendendo da Popoli, non ha bisogno di essere da medesimi accettate le Leggi Canoniche, come ben distingue Alfonso di Castro, ed alla lunga l' insegna il Cardinal Gaetano: Il che non solo si disse in sentenza altrui (con essermi io riservato parlarne con maggior chiarezza nel Capo 2. del Libro 13.) non già per isminuire la piena autorità ne' Principi; ma anche fu il tutto rapportato riguardo alle Leggi Pontificie. Alle quali non si fa ingiuria col sottoporle al *Regio Exequatur*, e col non accettarsi senza il *Placito Regio*, come dall' intero contesto di detto luogo apparisce.*

CAPITOLO PRIMO.

Se la Santa Sede acquistasse ragione alcuna sul Reame di Napoli per la donazione fattali da Costantino Imperadore .

I. **M**olti Scrittori nostrali, poco, o niente versati nella scuola della Critica; in sentire, che 'l Regno di Napoli nell' Apostoliche Investiture si dice *Feudo della Santa Sede*; la fanno tosto da Dottori, e dicono, che non altronde i Romani Pontefici ebbero questo diritto, che dalla donazione fé l' Imperadore *Costantino* a *San Silvestro* Papa, giusta la formola, che ne rapporta *Graxiano* (a), in cui si dice: *Ut Pontificalis Apex non vilescat, sed magis quam terreni Imperii gloria, dignitas, & potentia decoretur; ecce sàm Palatium nostrum, quàm Romanam Urbem, & omnes Italia, sive Occidentalium Regionum Provincias, loca, & Civitates prefato Pontifici nostro Silvestro, universali Papæ, contradimus, atque relinquimus, & ab eo, & a successoribus suis per hanc Divalem nostram, & Pragmaticam Constitutionem decernimus disponenda, atque juri Sanctæ Romanæ Ecclesiæ concedimus permanuram*. E come che in questa formola di donazione, che *Graxiano* rapporta, segnata sotto l'anno 310. del comun Riscatto, molti anacronismi si discuooprano; altri si sono incegnati concepirla altramenti: trovandosene da quindici in sedici appo varj Autori, e spezialmente presso *Tiodoro Balsamone* (b), presso *Addonè di Vienna* (c), presso *Gotofredo di Viterbo* (d), e presso tutti gli altri Scrittori: tutte tra di loro diverse, e di tenore differente.

II. Sovra tutte però è degna di osservazione la formola, che *Ruggiero Pappasogna* ne registrò nella *Cronaca di Santa Maria del Principio*, in quella di *Santa Restituta*, ad altreve, che come cosa singolare dopo di *Marino Frezza* trascrive *Gianantonio Summonte* (e), col dire: *Torno a Costantino: il quale, essendo battezzato dal Sommo Pontefice Silvestro, fé quella immensa donazione alla Chiesa Romana, registrata nel Capitolo Constantinus dist. 96. come si legge nell' Historia di Santa Maria del Principio, che si conserva trà le Scritture di Santa Restituta; ed anco nella Cronica di Napoli al Capo 41. e nel Frezza de Subfeudis al capo 1. nel modo, che segue:*

Anno post Passionem Domini nostri Jesu Christi 280. presidente in Universali Ecclesia Silvestro Papa, 32. post Petrum, postquam Constantinus Imperator,

A 2

va-

(a) Cap. *Constantinus* dist. 26.

(b) *Tiodoro Balsamone* in *Comment. Photii* tit. 9. cap. 16.

(c) *Addone Viennense* in *Comment. sext. Ætatis*.

(d) *Gotofredo di Viterbo* in *Cronicon* part. 6. cap. 2.

(e) *Gianantonio Summonte* Tom. I. pag. 328.

varia squaloris lepra perfusus, meruit a dicto Beato Silvestro fonte Sacri Baptismatis purificari; fecit construi intra suum Lateranense Palatium Ecclesiam Salvatoris & donavit Matrì Ecclesie, sive dicto Papæ Silvestro Urbem Romanam, & totam Terram Campanie quantum est a Radicopheno ad Cepperanum, necnon Ravennam, Ducatum Spoletii, TERRAM COMITISSÆ MACTILDIS, Comitatum Brittonorii, Corsicam, Sardiniam, & TOTUM REGNUM SICILIÆ CITRA, ET ULTRA PHARUM, excepta Civitate Neapolis solum, quam ad opus suum pro Camera Imperiali retinuit: ut cum contingeret dictum Imperatorem velie ad altera marinas partes accedere, deinde redire ad Romanam Curiam; haberet Civitatem, in qua posset se recreare, & trahere incolatum. Presupponendo quivi i padroni di tal Formola, che Costantino il Grande fuisse Imperadore fin dall'anno 280. e non già dall'anno 306., e che allora anche fuisse Pontefice San Silvestro, e non mica nell'anno 314. Che la Terra della Contessa Matilde (vissuta in tempo di Papa Gregorio VII. e di Ruberto Guiscardo nel Secolo undicesimo) fuisse stata prima dell'Imperadore Costantino. E che il Regno di Sicilia citra, & ultra Pharum, istituito dal Re Ruggiero I. nell'anno 1130., si presupponghi prima di detta Concessione, ed avanti dell'anno 280. Cose degne a muovere il riso più tosto colla loro scioccagine, che a conviuere l'intelletto colla loro veridica narrativa.

III. Noi bensì, a poter meglio chiarire questo capo d'Istoria, che riguarda il Reame di Napoli; non controvertiamo, che Costantino Imperadore colla sua munificenza nel donare varie cose concedesse al Pontefice San Silvestro, ed alla Chiesa Romana dopo del suo Battesimo. Ma perche colla venuta de Barbari in Italia la Città di Roma fu più volte saccheggiata, e donata alle fiamme; si perderono gli antichi Monumenti, e non si puol chiarire la pretesa donazione, che si vuol fatta da questo Imperadore al lodato Pontefice San Silvestro; ancorche Incmaro (a), Arcivescovo di Rens, Leone IX. (b) Sommo Pontefice, e San Pier Damiani (c) ne facessero ne' Secoli di mezzo qualche commemorazione. Negandola apertamente i Critici di oggidì con Antonio Pagi (d) in quei termini, con cui Graziano la trascrive. Anzi il Cardinal Baronio (e), cotanto interessato per i vantaggi della Sede Apostolica; ingenuamente confessa, che negli Autori antichi non si trova memoria di questa donazione, in dicendo: *Quanquam plerique Romanorum Pontificum, ut Sanctus Gregorius, & Adrianus, necnon & Nicolaus, vel alii meminerint beneficia Constantini erga Sanctam Romanam Ecclesiam . . . nullus tamen ante Leonem IX. ejusdem donationis Edicti auctoritatem: a cujus citatione abstinendum putarint, quod illo non indigerent . . . Sed nec Im-*

(a) Incmaro epist. 3. cap. 13.

(b) Leone IX. epist. ad Michaëlem Imperatorem cap. 13.

(c) San Pier Damiani dissert. *Inter rogium Advocatum, & Romanum Ecclesie Defensorem.*

(d) Antonio Pagi in Critica ad Baronium, anno 324. num. 13. *Donatio Constantini prorsus supposititia est, ut ferè inter eruditos convenit.*

(e) Cardinal Baronio ad annum 2191. num. 63.

*peratores ejusdem Edicti meminisse , certum est , quantumlibet Ostbones pater ,
 & filius , antecessorum Principum , qui donaverunt Ecclesie Romanæ , Pipini ,
 & Caroli videlicet , mentionem habuisse inveniantur ; & Henricus Imperator
 eorundem , & prædecessorum Ottobonum .*

IV. Solo quì di certo possiamo noi dire quel tanto, che colla scorta di *Anastagio Bibliotecario* scrive a proposito l' *Abate di Fleury* (a) nelle parole seguenti: *Tutte le Vite de Papi, da San Silvestro, e dal principio del quinto Secolo per fino al fine del nono, sono ripieni di donativi, fatti dall' Imperadori, e da molti privati. E questi donativi non sono solamente di Vasi d'oro, e d'argento, ma di Case in Roma, e di Terreni in Campagna, ed in diverse Provincie dell' Imperio. Io mi contenterò dell' Offerte di Costantino, riferite da Anastagio sù l' antiche memorie, che ne restavano al suo tempo. Riferisce, che l' Imperadore fece, ed ordinò molte Basiliche. In primamente la Costantiniana, che è quella di Laterano, nella quale collocò questi donativi; un Tabernacolo d' argento di peso di duemila veuticinque libre: avendo dalla parte anteriore il Salvatore affiso sopra una sedia alta cinque piedi, di peso di centoventi libre; e di dodici Apostoli, ogn'uno di cinque piedi, di peso di novanta libre, con corone di purissimo argento. Alla parte di dietro era un'altra Immagine del Salvatore di cinque piedi del peso di cinquanta libre, e quattro Angeli d'argento, ogn'uno di cinque piedi, e centoquindici libre, ornati di gemme. Più, quattro Corone d'oro purissimo, cioè a dire Cerchi, che sostenevano dieci Candalieri, ornate di venti Delfini, ogn'uno di peso di quindici libre. Sette Altari di argento di duecento libre: sette Patene d'oro ogn'una di trenta libre: quaranta Calici d'oro d'una libra l'uno: cinquecento Calici d'argento di due libre: centosessanta Candelieri d'argento, quarantacinque de quali pesavano trenta libre l'uno, il rimanente di venti libre; e molti altri Vasi. Nel Battisterio la Tina era di porfido, tutta vestita d'argento al peso di tremila otto libre. Vi era una Lampade d'oro di trenta libre: nella quale ardevano duecento libre di balsamo. Un Agnello d'oro, per versar l'acqua, di trenta libre. Un Salvatore di purissimo argento di cinque piedi, che pesava centosettanta libre: ed alla sinistra un San Gio: Battista d'argento di cento libre: e sette Cervi d'argento, per versar acqua, ogn'uno di ottocento libre. Un Incensiere d'oro purissimo di dieci libre, ornato di quarantadue pietre preziose. Tutto ciò, ch'egli donò alla Basilica, e al Battisterio, ascendeva a seicentosessantotto libre d'oro, e diecinovemila seicento ventitrè libre d'argento. Costantino donò di più alla stessa Basilica, e al Battisterio in Case, ed in Terreni tredicimila novecento trentaquattro soldi d'oro di rendita annua, Tutto ciò alla sola Chiesa di Laterano.*

Ne fece ancora sette altre in Roma, San Pietro, San Paolo, Santa Croce in Gerusalemme, S. Agnese, San Lorenzo, San Pietro, e San Marcellino: e fece gran donativi a quelle, che aveva fatto San Silvestro.

(a) *Abate di Fleury, Costumi d' Israeliti, e Cristiani, part. 1. cap. 13.*

„stro . Fece parimente fabbricare una Chiesa in Ostia , una in Albano,
 „una in Capoa , ed una in Napoli . Quello , ch'egli donò a tutte queste
 „Chiese in Vasi d'oro, e d'argento, ascende a mille trecento quarantanove
 „Marchi , e quattro oncie d'oro ; e dodecimila quattrocento sessantasette
 „Marchi d'argento , che ascendono quasi a settecentottanta mila Lire,
 „senza la fattura .

„ La Chiesa di San Pietro in Roma avea delle Cafe in Antiochia,
 „e nelle Terre di Oriente . Avea de Beni in Tarso, in Cilicia, in Alef-
 „sandria, e per tutto l'Egitto . Nè avea persi nella Provincia dell'Eufra-
 „te: ed una parte di quelle Terre era obbligata a somministrare quantità
 „d'Olio di Nardo , di Storace , di Cannella , di Zafferano , e di altre
 „droghe preziose per l'Incensieri, e per le Lampadi .

V. Se poi fuori di queste cose avesse l'Imperadore *Costantino* donate Cit-
 tà , Regni , e Provincie alla Sede Apostolica ; dalla Storia Ecclesiastica
 non apparisce . Conoscendosi all'intutto apogrifa quella donazione , che
Graziano trascrive , siccome apparisce dalle varie riflessioni , che vi fanno
 il *Cardinal Cusano* (a) , *Pietro di Marca* (b) , *Gio: Morino* (c) , *Natale di Alef-*
sandro (d) , ed altri Critici . Essendo degne da notarsi tra l'altre quelle pa-
 role : *Decernentes sancimus , ut Ecclesia Romana principatum seneat eam su-*
pra precipuas Sedes Antiochenam , Alexandrinam , & CONSTANTINOPOLI-
TANAM ; quam etiam super omnes in universo Orbe terrarum Ecclesias Dei.
 Quando non solo non vi era in quei tempi il Patriarcato Costantinopo-
 litano ; ma ne tampoco trovavasi la Città istessa di Costantinopoli , fab-
 bricata dall'Imperadore *Costantino* quando si ritirò in Oriente .

VI. E per meglio conoscere la falsità di questa donazione ; basta atten-
 dere un poco al Testamento dell'Imperadore *Costantino* , con cui egli ,
 morendo , lasciò a *Costantino* suo primogenito le Gallie , e l'altre Regioni
 di là de Monti . A *Costante* secondogenito assegnò Roma , l'Italia , l'Africa,
 la Sicilia , l'Illirico , la Macedonia , e la Grecia . Lasciando a *Costanzo* ,
 figliuol minore , l'Oriente , l'Egitto , la Tracia , e l'Asia , come fu detto
 nel Libro 2. del Tomo III. al Numero 20. del Capo 1. Il che o non
 avrebbe avuto luogo, se il medesimo avesse pria donata Roma , l'Italia ,
 e le Provincie Occidentali al Romano Pontefice ; o tal donazione sarebbe
 stata da lui revocata col suo Testamento .

VII. Non dubitandosi per contrario , che i seguenti Imperadori avesse-
 ro goduto il dominio d'Italia , ed anche della Città di Roma con indipen-
 denza del Romano Pontefice . Avendo da *Teodoretto* (e) , che *Costanzo* Im-
 peradore scrivesse a *Liberio* Papa con questi accenti : *Nos , quoniam Christia-*
nus es , & Episcopus NOSTRÆ CIVITATIS ; idcirco te evocandum duximus ,
& admonendum , ut nefaria demencia ipsius Athanasii communionem abicias.
 E db

(a) Cardinal Cusano in Ecclesiastica Concordantia lib. 3. cap. 2.

(b) Pietro di Marca lib. 3. Concordiæ .

(c) Gio: Morino de Orig. & Progr. tempor. Principat. Roman. Pontif.

(d) Natale di Alessandro Sæc. IV. differ. 25.

(e) Teodoretto lib. 2. Hister. Ecclæs. cap. 16.

E diviso l'Impero in Orientale, ed Occidentale; la Città di Roma era la Sede dell'Imperadori di Occidente, al favellare di *Lionzio* (a) - Anzi, Papa *Agatone* (b) scrivendo a *Costantino Pogonato*, Imperadore di Costantinopoli; apertamente confessa, che la Città di Roma a quel Cesare si apparteneva.

VIII. E per quanto spettar possa al particolare del nostro Regno; si debbe eziandio presupporre, che tutte le Regioni, dalle quali oggidì vien composto il Reame di Napoli; in tempo di *Costantino* in quattro Provincie erano compartite, nella *Campagna*, nella *Puglia* colla *Calabria*, nella *Lucania* col Paese de *Bruzj*; e nella Provincia del *Sannio*, come addimostriamo nel Libro 2. del Tomo III. al Numero 17. del Capo 1. senza esservi per ombra il nome di *Regno di Sicilia ultra, & citra Pharum*: introdotto appo noi nell'anno 1130. in tempo del Re *Ruggiero*, e non già nell'Impero di *Costantino*, acciò questi l'avesse potuto donare alla Sede Apostolica, siccome taluni follemente si son dati a credere.

IX. E dove mai si dicesse, che *Costantino il Grande* avesse donato a *San Silvestro* Papa, ed agli altri suoi susseguenti Pontefici queste quattro Provincie; noi li rispondiamo, che essendo toccato l'Italia tutta in porzione a *Costante*, secondogenito di *Costantino*; anche in questa eran comprese le Provincie nostrali, giusta la Mappa Topografica da noi rapportata nel Libro 2. del Tomo III. al Numero 17. del Capo 1. E quando i Barbari invasero poco indi l'Italia; queste istesse Provincie furono possedute da *Odoacre*, da *Teodonico*, da *Totila*, e da altri Re Goti fino a *Teja*, a cui coll'armi *Belisario*, e *Narsese* Capitani dell'Imperadore *Giustiniano* le tolsero, siccome nel Libro 3. e 5. del Tomo III. additossi. Avendole appresso in buona parte i Longobardi involtate a Greci, ed i Normanni a gli uni, ed agli altri: senz'acche avessero tolta cosa alcuna alla Sede Apostolica. Altrimenti non avrebbero cessati i Romani Pontefici di fulminare dalla cima del Vaticano i loro Anatematismi contro de' predetti Normanni: come infatti lo fecero a causa di *Benevento*, e di *Troja*, che pretendevano esser loro. Il che non essendosi dalla Santa Sede praticato con i medesimi Normanni riguardo alle sovradette occupate Provincie nostrali; dà motivo di giustamente suspicare, che i Romani Pontefici non miravano a quei tempi le Provincie predette come Feudi alla Santa Sede appartenenti, mercè la donazione, che alla Chiesa Romana *Costantino* Imperadore fatta avea.

CA.

(a) Leonzio lib. de Sectis: *Ille, rebus hisce cognitis, excandescere cepit, & Romanum Principem Valentinianum adivit. Quippe, temporibus iis, unus ROMÆ Imperator erat, alter Byzantii.*

(b) Ex actis sextæ Synodi act. 4. *Sed dum de diversis Provinciis familiare nobiscum Concilium celebratur; & dum personas quasdam DE HAC SERVILI VESTRI SERENISSIMUS PRINCIPATUS ROMANA URBE, vel de proxima dirigere curemus.*

8 I S T O R I A N A P O L E T A N A
C A P I T O L O S E C O N D O .

Se per le donazioni di Carlo Magno, di Lodovico Pio, e di altri Principi avesse la Santa Sede acquistato dritto nel Reame di Napoli?

I. **E** Sclusa da mezzo la donazione di *Costantino* nel Capitolo precedente; non restano perciò abbattute le Ragioni della Santa Sede riguardo al Reame di Napoli. Peroche molte altre Concessioni rattrovansi, in cui apparisce, che alla Sede Apostolica fusse stato il medesimo donato. Essendovi molte Donazioni presso gli Autori de Secoli di mezzo, che in qualche modo l'additano. E queste sono per appunto quelle del Re *Pipino*, dell'Imperadore *Carlo Magno*, di *Lodovico Pio*, di *Carlo Calvo*, di *Arrigo IV.* di *Ottone il Grande*, e di *Guglielmo* Duca di Puglia. Delle quali andremo separatamente in questo Capitolo discorrendo, per meglio chiarire la verità del fatto.

Donazione del Re Pipino, padre di Carlo Magno.

II. La prima donazione, che ne' Secoli di mezzo si adduce in favore della Sede Apostolica riguardo al Reame di Napoli; è quella del Re *Pipino*, padre dell'Imperadore *Carlo Magno*: il quale, venuto in Italia, fece un'ampia donazione alla Chiesa di Roma, e concedè alla medesima tutto quello, che tolse al Re *Aisulfo*; e tra l'altro la *Duca di Benevento*, al raggugiare di *Lione Ostiense* (a): „ *Fecit inelytus Rex Pipinus cum filiis*
„ *suis Concessionem Beato Petro ejusque Vicario de Civitatibus Italix, &*
„ *Territoriis per designatos fines: a Lunis cum Insula Corizitta inde in*
„ *Suranum, Montem Bardonem, Vercetum, Parmam, Rhegium, Man-*
„ *tuam, & Montem Silicis: simulque Exarchatum Ravennæ, sicuti anti-*
„ *quitus fuit, cum Provinciis Venetiarum, & Histrix: necnon Ducatum*
„ *Spoletanum, atque Beneventanum Deinde idem Rex, una*
„ *cum Romano Pontifice in Italiam veniens; Ravennam, & alias viginti*
„ *Civitates, Aisulpho memorato sublatis, Apostolicæ Sedi subjecit. A*
qual donazione il nostro *Summonte* (b), calcando l'orme di *Gio. Villano Fiorentino*, aggiunse eziandio il Regno di Puglia colla Sicilia, in dicendo:
„ *Questa seconda venuta di Pipino in Italia viene anche descritta dal Vil-*
„ *lani Fiorentino nel nono Capitolo del secondo Libro, ove riferisce, che*
„ *Aisul-*

(a) *Lione Ostiense lib. 1. cap. 9.*

(b) *Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 408.*

„ Aistolfo tutto ciò fece coll'ajuto , e collegazione dell'Imperadore Co-
 „ stantino ; e perciò il Pontefice lo scomunicò , privandolo dell'Imperio ,
 „ e del Regno di Puglia , e di Sicilia , appropriandolo alla Chiesa Romana :
 „ stabilendo per decreto , che sempre fosse della Santa Chiesa . E Pipino
 „ ancora , dopo vinto , e superato Aistolfo , confermò per privilegio , che
 „ il Regno predetto fosse di Santa Chiesa .

III. A meglio però rispondere all'assertiva di rapportati Scrittori ; sia bene premettere , che essendosi l'Italia sottratta dall'ubbidienza di *Lione Isaurico* Imperadore ; Roma colli Luoghi adjacenti si sottomise alla divozione di Papa *Gregorio II.* : restando solamente per i Greci in Italia l'Esercato di Ravenna . Ed avendo Papa *Zaccheria* indotto *Rachis* Re de Longobardi a farsi Religioso ; *Aistolfo* di lui fratello , prendendò le redini del Regno ; occupò l'Esercato di Ravenna , e minacciò anche sorprendere la Ducea Romana . Laonde Papa *Stefano II.* , atterrito dalle di lui minaccie ; se ne andò in Francia dal Re *Pipino* . Il quale , ricevendolo amorevolmente ; li fece ivi la donazione de Luoghi sovradetti : e venuto poi in Italia , tolse ad *Aistolfo* Ravenna , Ancona , Ferrara , Imola , Faenza , Arimino , Cesena , Foro Pompilio , Foro Livio , Pifauro , Senogaglia , Urbino , Parma , Piacenza , e Modena , donandole tutte alla Santa Sede , come dicono *Addone Viennense* (a) , ed *Anastagio Bibliotecario* (b) : senza che questi rammentassero per sogno la Ducea di Benevento , e molto meno il Regno di Puglia , e di Sicilia , fantasticato da *Gianantonio Summonte* .

IV. E ciò stante ; con chiarezza apparisce , che *Pipino* non donò la Ducea di Benevento alla Santa Sede (e molto meno il Regno di Puglia , e di Sicilia) : perocchè nè *Aistolfo* l'avea tolta a Duchi Beneventani , che colà interrottamente signoreggiarono ; nè *Pipino* , venendo in Italia , l'occupò coll'armi . E dove mai per impossibile donata l'avesse alla Santa Sede ; li diede quello , che non era suo , ed in cui niun dritto vantava . Essendosi inganato *Lione Ossense* , con aggiugnervi eziandio Benevento : equivocando egli trà la donazione del Re *Pipino* , e quella dell'Imperadore *Carlo Magno* di lui figliuolo , della quale or ora parleremo .

Della donazione dell'Imperadore Carlo Magno.

V. Morto *Aistolfo* , li successe *Luitprando* nel Regno : il quale tosto ritornò alla Santa Sede quelltanto che'l Re *Pipino* donato l'avea . Ed a questi

Tom. IV. P. III.

B

fuc-

(a) Addone Viennense in Cronicon ad annum 727. *Insuper Pipinus Rex Ravennana , totamque Pentapolim Sanctis Apostolis Petro , & Paulo donavit .*

(b) Anastagio Bibliotecario in Vita Stephani II. *De quibus omnibus recensitis Civitatibus donationem in scriptis a Beato Petro , atque Sancta Romana Ecclesia , vel omnibus in perpetuum Pontificibus Apostolicæ Sedis misit possidendum . Que & usque hæcenus in Archivio Sanctæ nostræ Ecclesiæ recondita tenentur .*

fucceduto il Re *Desiderio*; fu in obbligo *Carlo Magno* portarsi contro di lui in Italia l'anno 773. Dove, vinto, ed incatenato il Re predetto; passò in Roma l'anno vegnente 774. e donò ad *Adriano I.* Sommo Pontefice tutto, e quanto l'avea donato il Re *Pipino* suo genitore: con aggiungervi eziandio *Spoleto*, e *Benevento*, siccome presso *Anastagio Bibliotecario* (a) si legge:

„ *At verò* quarta feria egressus prænominatus Pontifex cum suis Judicibus
 „ tam Cleri, quamque Militiæ, in Ecclesia Beati Petri Apostoli cum eo-
 „ dem Rege ad loquendum se conjungens; constanter eum deprecatus est,
 „ ut promissionem, quam ejus sanctæ memoriæ genitor Pipinus, quondam
 „ Rex, & ipse Præcellentissimus Carolus cum suo germano Carolomanno,
 „ atque omnibus Judicibus Francis fecerant Beato Petro, & ejus Vicario
 „ sanctæ memoriæ Stephano juniori Papæ, quando in Franciam pervenit;
 „ pro concedendis diversis Civitatibus, & Territoriis istius Italicæ Provin-
 „ ciæ, & contradendis Beato Petro, ejusque omnibus Vicariis possidendis
 „ in perpetuum adimpleret in omnibus. Cumque ipsam promissionem, quæ
 „ in Francia, & loco, qui vocatur *Carisianus* facta est, sibi relegi fe-
 „ cissent; complacuerunt illi, & ejus Judicibus omnia, quæ ibidem erant
 „ adnexa: & propria voluntate, bono, ac libenti animo aliam donationis
 „ promissionem, ad instar anterioris, ipse antedictus Præcellentissimus, &
 „ revera Christianissimus Carolus Francorum Rex adscribi jussit per *Aethe-
 „ rium*, religiosum, & prudentissimum Capellanum, & Notarium suum.
 „ Ubi concessit easdem Civitates, & Territoria Beato Petro, easque Be-
 „ to Pontifici **CONTRADI SPOPONDIT PER DESIGNATIONEM**
 „ **CONFINIUM**, sicut in eadem donatione contineri monstratur . . .
 „ necnon & **DUCATUM SPOLETANUM, ET BENEVENTA-**
 „ **NUM.**

VI. Bensì questa promessa della Duca di Benevento, che *Carlo Magno* fece a Papa *Adriano I.* fu in parole, non infatti: petoche egli in questa occasione non si portò, ne mandò soldati alla conquista di Benevento, ove trovavasi il Principe *Arrechi*, genero dell'imprigionato Re *Desiderio*: il quale si apparecchiò per assalire i Stati dal medesimo *Carlo* di già conquistati, siccome l'anzidetto Pontefice *Adriano* (b) li scrisse, ritirato che egli fu nella Francia. Laonde *Carlo Magno* in sentire, che *Arrechi* avea cercato agguato ad *Irene* Imperadrice di Costantinopoli per fare una guerra più poderosa; si vide nell'impegno di passare un'altra volta in Italia. E fermatosi egli in Roma, (ove fu coronato Imperadore da Papa *Adriano*;) spinse il suo figliuolo *Pipino* con tutto l'Esercito in Benevento. Allora quando, attimoritosi *Arrechi*, se ne passò in Salerno: lasciando *Grimoaldo* suo figlio nella difesa di quella Città. Con rendersi poco appresso tributario del novello Imperadore, e darli in ostaggio lo stesso *Grimoaldo* con altri No-
bili

(a) Anastagio Bibliotecario in Vita Adriani I.

(b) Adriano I. epist. xi. *Beneventani isti tempus vernum transire patiuntur, ne æstivo tempore, Deo illis contrario, vobis in perjurii reatum incurrant. Sed vestra Regalis Potentia sic illis in triumphis prætere satagat; ut illorum proterviam, proculdubio imminentem, sub pedibus suis conculet.*

bili Beneventani, secondo il favellare di *Aimone* (a). Senza però che *Pipino* spogliato l'aveffe di quella Signoria, ad oggetto che il padre la donasse alla Santa Sede. E dove *Grimoaldo* per la morte del genitore ritornò in Benevento; non volle saper altro di tributo. Solito a dire:

Liber, et ingenuus sum natus utraque parente:

Semper pro liber, credo, tuente Deo.

ficcome rapportammo nel Libro 6. del Tomo III. al Numero 31. del Capo 1. Ed avendo l'Imperadore *Carlo Magno* voluto donare Benevento alla Sede Apostolica; donò quello, che non era suo. E come *Ottone III.* Imperadore presso *Gio: Cristiano Lunig* (b) riguardo a questa donazione dicea: *Ergo, quod non habuit dedit: sic dedit quod nimirum dare potuit.* Maggiormente che l'Imperadore *Carlo Magno*, dividendosi l'Italia con *Niceforo*, Imperadore di Costantinopoli; fece, che la parte Occidentale da Napoli a Siponto si appartenesse all'Imperadore Greco: e l'altra parte Occidentale restasse per l'Imperadore Latino: servendo però la Duca di Benevento per termine all'uno, e l'altro Impero, come fu posto in chiaro nel Libro 5. del Tomo III. al Numero 5. del Capo 1. Laonde non potè mai *Carlo Magno* donare alla Chiesa queche suo non era.

VII. Che sebbene *Matteo Gizio* (c) afferischi, *Irene* mandò in Italia un Esercito in ajuto di *Arrechi Longobardo Duca di Benevento*, per muovere guerra al Papa. Questo fu difeso da *Carlo Magno*: che ritornando in Italia, pose al dovere *Arrechi*, ed ampliò lo Stato della Chiesa, dandoli *Orvieto*, *Viterbo*, *Piombino*, *Bagnarea*, *Toscanello*, *Sora*, *Arce*, *Aquino*, *Tiano*, *Capoa*, ed altri Luoghi; pure ciò non è vero: perocche quando l'Italia rubellosi a *Lione Isaurico* Imperadore, tra gli altri Luoghi nostrali, che si sottomiserò alla divozione di *Papa Gregorio II.*, furono *Cuma*, *Gajeta*, *Sora*, *Aquino*, e non ad qual altra Città, come dice *Carlo Sigonio* (d). Il quale novera eziandio tra questi luoghi la Città di *Capoa*: ma senza ragione: poiche *Capoa* fu sempre mai de *Longobardi*. Avendo poi *Gisulfo* Duca di Benevento tolte alla Chiesa *Sora*, *Arpino*, *Arce*, *Aquino*, ed altre Città, come fu detto nel Libro 6. del Tomo III. al Numero 8. del Capo 1. e perciò, non furono questi Luoghi occupati da *Carlo Magno*, e donati alla Chiesa, ancorche si trovino registrati nella donazione di *Lodovico Pio*, di cui or ora favellaremo.

B 2

Del-

(a) *Aimone* Hist. Franc. lib. 4. cap. 78. *Receptis itaque ad fidei Sacramentum Beneventanis, et Arigis Ducis obseditus duodecim cum Grimualdo filio, Pipinus Romanam rediit.*

(b) *Gio: Cristiano Lunig* Tom. I. *Codex Italiae Diplomaticus* pag. 8.

(c) *Matteo Gizio* in *Notis Cronologicis* ad annum 787.

(d) *Carlo Sigonio* de *Regno Italiae* ad annum 712. *Ita Roma Romanusque Ducatus a Graecis ad Romanum Pontificem propter nefandam eorum heresim impietatemque perrenit. Fuerunt autem haec Oppida, Roma cum Castellis In ista regione Campaniae Sora, Arces, Aquinum, Thebanum, et Capua.*

Della donazione di Lodovico Pio Imperadore .

VIII. La donazione poi , che fece *Lodovico Pio* Imperadore alla Sede Apostolica ; è affai più chiara , e vantaggiosa , come presso *Graziano (a)*, e *Gio: Cristiano Lunig (b)* : in cui si dice : „ *Ego Ludovicus*
 „ necnon Esarchatum Ravennatensem sub integritate cum Urbibus , Ci-
 „ vitatibus , Opidis , Castellis , quæ piæ recordationis Dominus Pipinus
 „ Rex , & bonæ memoriæ genitor Carolus Imperator Beato Petro Apo-
 „ stolo , & prædecessoribus vestris jam dudum per donationis paginam re-
 „ stituerunt Item , Insulam Corsicam , & Sardiniam , & SI-
 „ CILIAM sub integritate , cum omnibus adjacentibus
 „ Item in partibus Campaniæ SORAM , ARCES , AQUINUM , ARPI-
 „ NUM , THEANUM , CAPUAM , & Patrimonia ad potestatem , &
 „ ditionem nostram pertinentia , sicuti est PATRIMONIUM BENE-
 „ VENTANUM , & SALERNITANUM , ET PATRIMONIUM
 „ CALABRIÆ INFERIORIS , ET SUPERIORIS , ET PATRI-
 „ MONIUM NEAPOLITANUM , ET UBIQUE IN PARTI-
 „ BUS REGNI , atque Imperii , a Deo nobis commissi patrimonia esse
 „ nostra noscuntur .

IX. Noi però , a mostrare almeno adulterata questa donazione di *Lodovico Pio* Imperadore ; apportaremo soltanto *Natale di Alessandro (c)* : il quale discorrendo di detta donazione ; la dimostra falsa quanto alla Sicilia , al Reame di Napoli , alla Calabria , e ad altri Luoghi nostrali (oltre alla Ducea di Salerno , che non fu divisa da quella di Benevento , se nonche sotto *Lodovico II.* Imperadore nell'anno 851. quando la donazione sovradetta di *Lodovico Pio* si vuol fatta nell'anno 817. : Essendosi anche divisa la Calabria in Superiore , ed Inferiore , ovvero in Citra , ed Ultra sotto *Alfonsso di Aragona* , come si disse nel Libro 7. del Tomo 1. al Numero 1. del Capo 6. chiamatasi in tempo di *Lodovico Pio* il *Paese de Bruzj* , e non già la Calabria ; dicendo : „ *Ludovicus Pius* , anno 817. concessit
 „ Paschali Papæ I. Insulas Corsicam , & Sardiniam , & Siciliam . . .
 „ necnon Neapolim cum Calabria

„ Et quidem , quod spectat ad Sardiniam ; singularis illa , ac propria
 „ Ludovici Pii beneficentia fuit . Quod verò ad Siciliam attinet ; recte
 „ notat vir eruditissimus Joannes Morinus , SICILIÆ NOMEN in Edi-
 „ cto mendosè irrepsisse . ILLUD ETENIM REGNUM nusquam in
 „ Caroli Magni , aut filiorum ejus potestate fuit . SICILIÆ PRINCI-
 „ PATUS semper fuit penès Græcos ad annum 827. qua Euphemius qui-
 „ dam aliquarum hac in Insula Urbium , nomine Michaelis Balbi Græ-
 „ ciæ Imperatoris Prorex , Africanis Saracenis aditum aperuit: qui in Ca-
 „ la-

(a) Canon: *Ego Ludovicus* dist. 26.

(b) Gio: Cristiano Lunig Tom. II. *Codex Italiae Diplomaticus* pag. 692.

(c) *Natale di Alessandro* Sæcul. IV. dissert. 25. propos. 4.

„ labriam etiam irrepserunt, testibus Joanne Curopolata, & Cedreno. Ex
 „ inde Siciliae, & Calabriae Principatus Græcos inter, & Saracenos divi-
 „ sus fuit, donec Normanni, utrisque expulsis, Siciliae, Neapolisque
 „ Regna instituerunt. His Imperatores Teutonici ex Sveviae Domo succes-
 „ sores: istis Domus Andegavensis Principes; istis Aragoniae Domus; tùm
 „ Castellae; demùm *Austriaca*. E dove altro non fusse, non essendo stato
 mai *Lodovico Pio* nelle Regioni nostrali, ne avendone fatta la conquista;
 non potea donarle alla Santa Sede: altrimenti gli avrebbe dato quello,
 che non era suo.

Della donazione di Carlo Calvo Imperadore.

X. Quella donazione però, che *Natale di Alessandro* poco fa impugnava in persona di *Lodovico Pio* Imperadore; la vuole per vera riguardo a *Carlo Calvo*, figliuolo del predetto *Lodovico*: con volere da lui conceduto alla Chiesa la Città di Capoa, il Sannio, e le Provincie di Calabria: soggiugnendo nel luogo sovra-detto: *Carolus Calvus, Ludovici Augusti filius, in Romanam Ecclesiam beneficia confirmavit Ex quibus constat, Capuanam Civitatem, totumque Ducatum a Carlo Calvo, Galliae Rege, & Imperatore donatum esse Romanae Ecclesiae. Sed & Samnium, & Calabriae Provinciis aliisque Urbibus decessorum suorum erga Romanam Ecclesiam libertatem magnificam cumulavit.*

XI. Bensì dovea questo Autore riflettere, che mai *Carlo Calvo* si portò alla conquista delle Provincie del Sannio, e della Calabria, per indi donarle alla Sede Apostolica. Peroche la Calabria in quei tempi era posseduta da Greci, a cui *Carlo Magno* nell'accordio con *Niceforo* Imperadore ceduta l'avea: ed il Sannio era una porzione (come pure la Città di Capoa) in quei tempi del Principato di Benevento, posseduto pacificamente da Longobardi, e da essi passato a Normanni.

Della donazione di Ottone I. Imperadore.

XII. Non menò il *Cardinal Baronio* (a), che *Gio: Cristiano Lunig* (b) rapportano una donazione di *Ottone I.* Imperadore, in cui, come in quella di *Lodovico Pio*, si donano alla Santa Sede, Sorza, Arce, Aquino, Teano, colla Città di Capoa, come pure la Ducea Napoletana, la Calabria Superiore, ed Inferiore, la Città di Gajeta, quella di Fondi, e di Sicilia: *Item in partibus Campaniae Soram, Atces, Aquinum, Arpinum, Theanum, & Capuam: necnon Patrimonia ad potestatem, & ditionem nostram pertinentia, sicuti est Patrimonium Beneventanum, & Patrimonium Neapolitanum, & Patrimonium Calabriae Superioris, & Inferioris. De Civitate*

(a) Cardinal Baronio ad annum 962.

(b) Gio: Cristiano Lunig Tomo III. Codex Italiae diplomaticus pag. 694.

„ tate autem Neapolitana cùm Castellis , & Territoriis , & finibus , &
 „ Infulis suis sibi pertinentibus sicuti ad easdem respicere videantur . Nec
 „ non Patrimonium Siciliae , si Deus nostris illud tradiderit manibus . Si-
 „ mili modo Civitatem Cajetanam , & Fundum cùm omnibus suis per-
 „ tinentiis .

XIII. A questa nuova Concessione nell' istessa maniera rispondiamo, con cui più sovra nel *Numero 9.* si rispose all'altra di *Lodovico Pio*, a cui ella è uniforme . Soggiungendo di vantaggio, che sebbene questo Imperadore venisse due volte nelle Regioni nostrali con forte, e competente Esercito; pure la prima volta fu vinto, e disfatto da *Eugenio* Straticò de Greci, collegato con *Marino* Duca di Napoli, come si disse nel *Libro 4.* del *Tomo III.* al *Numero 4.* del *Capo 2.* E nella seconda fiata, ritornatovi con Milizia più numerosa; soltanto devastò la Campagna Napoletana, non già che potesse espugnare la Città di Napoli, ancorche ne avesse tentato l'assedio, come pure rapportammo nel *Libro 7.* del *Tomo III.* al *Numero 7.* del *Capo 3.*: e perciò non avea diritto sovra questa Ducea, ad oggetto di donarla alla Santa Sede. Ilche pure debbe affermarfi della Puglia, di cui non fu egli padrone: e perciò non era in suo arbitrio il darla alla Chiesa.

Della donazione di Arrigo IV. Imperadore.

XIV. Oltre alla donazione di Benevento, che *Arrigo II.* Imperadore fece alla Chiesa Romana in tempo di Papa *Lione IX.*, da cui n'ebbe in escambio rimesso il Censo, che li pagava annualmente per la Chiesa di *Bamberga*, che quivi non s'impugna, standone la Santa Sede oggidì in pacifico possesso, come dicemmo nel *Tomo III.* al *Capo 3.* del *Libro 6.*; vi è un'altra Concessione delle Provincie nostrali, che *Arrigo IV.* fece a *Pascale II.*, Sommo Pontefice: di cui *Severino Binio* (a) asserisce: *Jurejurando firmavit de Apostolici ejus vita, & honore, de membris, de mala captione, de Regalibus, etiam Patrimonii Beati Petri, ac nominatim de APU-LIA, CALABRIA, SICILIA, CAPITANATAQUE Provincia, factis Sacramentis.* Ma per mostrarne l'insufficienza; basta riflettere, che in tempo di *Pascale II.* Sommo Pontefice, che regnò dall'anno 1099. al 1118. già i Normanni erano padroni della Puglia, e della Calabria, senzache *Arrigo IV.* l'avesse a medesimi involate, per donarle alla Santa Sede.

Della donazione di Guglielmo, Duca di Puglia.

XV. Maggior ragione rispetto alla Ducea di Puglia, e Principato di Salerno potrebbe avere la Sede Apostolica per la donazione del Duca *Guglielmo*, nipote di *Ruberto Guiscardo*, se ella fusse veritiera, secondo quel tanto, che scri-

(a) *Severino Binio in Notis ad Concilium Lateranense I. pag. 144*

scrive *Matteo Gizio* (a) col dire: *Guglielmo Duca di Puglia morì in Salerno: e non avendo figliuoli, lasciò d'ogni suo avere Erede San Pietro, e Papa Onorio. E perciò forse Onorio scomunicò Ruggiero, Conte di Sicilia, venuto ad occupare il Regno di Puglia. Il che pure si afferma da Antonio Pagi* (b) nella sua Critica Baroniana, collo scrivere: *Verum jure jurando Honorius II. Ducis Apuliæ titulum Rogerio Comiti Sicilia negavit. Gualterius enim, Ecclesiæ Treverensis Diaconus, in vita Beati Caroli Boni Comitis Flandriæ, cap. 2., narrans Guillelmi II. mortem, scribit: Qui ut se periclitari cognovit; Salernitanum Archiepiscopum Ramualdum, & Trojanum Episcopum advocavit: atque quod antea dum incolumis esset fecerat, eorum quoque testimonio desiderans confirmari; quicquid mobilium, vel immobilium in terra possidere videbatur; Beato Apostolorum Principi Petro, ejusque Vicario Sanctissimo Papa Honorio (ex cujus ore sacro hoc ipsum frequenter audivi), jure perpetuo possidendum delegavit: ac deinde in confessione Domini ab hac luce migravit.*

XVI. Bensì *Ramoaldo Salernitano*, che viene chiamato testimonio di questa donazione da *Gualtiero* Diacono di Treveri presso del lodato *Antonio Pagi*; tutto l'opposto ci dice: volendo egli, che il Duca *Guglielmo*, lasciasse Erede il Conte *Ruggiero* de suoi Feudi. Ma perche questi ne prese il possesso senza l'Investitura della Sede Apostolica; *Papa Onorio* cercò farli guerra, per toglierli quella Ducea, siccome il Cardinal *Baronio* (c), tra scrivendo le parole di detto Cronista, con chiarezza lo rapporta, in dicendo: *Cum hoc anno Vvillelmus, Dux Apuliæ, & Calabria moreretur sine liberis; cumque Ducatum ejus invadere tentaret Rogerius Dux Sicilia; Honorius Papa, vocatis in auxilium Principibus Ecclesiæ fidelibus, contra ipsum proficiscitur in Apuliam. Quomodo autem ista se habuerint; sic accipe ex Cronico Ramualdi Episcopi Salernitani: Mortuus est autem Vvillelmus Dux apud Salernum morte communi, anno Dominicæ Incarnationis millesimo centesimo vigesimo settimo. Comes verò Rogerius, audita morte Vvillelmi Ducis, QUI EUM HÆREDEM INSTITUERAT; statim cum galeis Salernum venit, & a Salernitanis civibus honestè susceptus est. Quibus tenimenta, & possessiones, & antiquas consuetudines conservavit, & eos in suo recepit hominio: Turrim tamen majorem in eorum potestate reliquit. Qui in eadem Civitate ab Alphano, Caputaquensi Episcopo, est unctus in Principem. Dehinc Rhegium veniens; in Ducem Apuliæ est promotus, & sic in Siciliam rediit. Honorius autem Papa audiens, eum absque Sedis Apostolicæ autoritate, fidelitateque, juramento pollicita suscepisse; in eum arma movet ob Ecclesiæ jurium defensionem. E dove altro non fusse; il medesimo Pontefice *Onorio II.*, arrivato in Puglia, e pacificato col Conte *Ruggiero*; nè li diede l'Investitura, come rapporta *Pietro Diacono* (d), nel mentre asserisce: *Dux igitur Guillelmus cum ferè sexdecim Ducatum renisset annos; an-**

no

- (a) Matteo Gizio in Notis Cronologicis ad anno 1127.
- (b) Antonio Pagi ad eundem annum 1127. num. 6.
- (c) Cardinal Baronio ad annum 1127.
- (d) Pietro Diacono lib. 4. cap. 96.

no 1127. mortuus est , atque in ipso omnis Roberti Guiscardi Familia , que ex ipso descenderat , finita est . Defuncto itaque Duce , ROGERIUS HÆRES , & filius quondam Rogerii Siciliae Comitis , Ducatum occupat . Contra quem Apostolicus cum expeditione properat . Demum facta concordia , EIDEM CONFIRMAVIT DUCATUM .

CAPITOLO TERZO.

Delle Investiture , loro Origine ; e Progressi riguardo al Reame di Napoli.

I. **E** Selusi ne' due Capitoli precedenti i motivi di donazione , sovra de quali taluni Scrittori fondavano il diritto della Santa Sede riguardo al Reame di Napoli ; fa duopo ora passare alle Pontificie Investiture , in cui (se male non mi oppongo , ed errato non vado) puole la Chiesa Romana unicamente appoggiare ogni sua ben pesata ragione . Concioffiacosache , trovandosi i Romani Pontefici nell' invecchiato possesso di più Secoli (vale a dire dal Duca Ruberto Guiscardo , che nell' anno 1059. l' ebbe da Papa Nicolò II. fino al regnante Monarca Carlo di Borbone , che nell' anno 1738. similmente l' ottenne da Papa Clemente XII.) di dare somiglievoli Investiture a Monarchi Napoletani , ed anche a loro richiesta ; una cotal Consuetudine debbe averfi per legge inalterabile , all' insegnare di Tullio (a) . Ilche in materia di Feudi , e Dominj non si nega da Pietro Giannone (b) , dove asserisce : *I Principi del Secolo , se guarderanno i principj degli acquisti de loro Reami , e Monarchie ; pochi potranno giustificarli con titoli legittimi . Essi non troveranno , che quello loro arreca la ragione della guerra ; e molti troveranno usurpazioni , e rapine . Ma il lungo , e pacifico possesso di molti Secoli li fornisce di bastante ragione ; e fa ora , che giustamente si posseggano .* Ancorche poi , in parlando di queste Apostoliche Investiture , qualche cosa di vantaggio egli richiegga ne Romani Pontefici , che non voglia ne Principi secolari , col soggiugnere : *Così riguardando i Pontefici Romani in questa occasione come Principi , i quali possedendo in Italia molti Stati ; eransi attaccati agli interessi di quella ; ancorche non potessero mostrare titolo bastante , e legittimo di queste Investiture , come qui a poco vedrassi ;*

no

(a) Tullio lib. 2. de Inventione cap. 22. *Initium Juris ab Natura durum videtur . Quaedam autem ex utilitatis ratione aut prospicua nobis , aut obscura in Consuetudinem venisse . Post autem approbata quaedam aut a Consuetudine , aut a vero utilia visa ; Legibus esse firmata CONSUETUDINIS ENIM JUS ESSE PUTATUR ID , QUOD VOLUNTATE OMNIUM SINE LEGE VETUSTAS COMPROBAVIT . In ea autem jura sunt quaedam , ipsa jam certa propter vetustatem . Quo in genere & alia sunt multa , & eorum maxima pars , que Prætores edicere consueverunt . Quaedam autem genera juris jam certa Consuetudine facta sunt .*

(b) Pietro Giannone Tom. II. pag. 38.

no l'esserfi per più Secoli mantenuti in questo possesso, fà, che oggi non possono riputarsi affatto spogliati di queste ragioni. Ma all'incontro a i Vicarj di Cristo ciò, che i Principi del Secolo si riputa bastare, non sarà sufficiente. Essi dovrebbero entrare in iscrupolo, ed esaminare non tanto il tempo, ed il lungo possesso, ma l'origine, e riguardare la ragione, i titoli, ed i principj de' loro acquisti. Ma comeche per questa pretesa differenza, che assegna tra l' invecchiata Consuetudine de' Principi, e quella de' Romani Pontefici, niuna ragione egli assegna, e soltanto come a Giureconsulto vuol essere in ciò creduto; noi ad altri Forensi suoi pari lasciamo la risposta convenevole per una somiglievole proposizione.

II. A potere noi non però con maggior chiarezza discorrere di queste Apostoliche Investiture; divideremo in tre Paragrafi il presente Capitolo: mostrando nel primo l'origine, ed i progressi delle medesime: descrivendo nel secondo lo studio de' Romani Pontefici nel mantenersele: ed apportando nel terzo le pratiche de' Principi nostrali per averle: giacche *Pietro Giannone* alla sagacità de' Romani Pontefici, ed alla stupidità de' Popoli (e forse volea dire de' Principi,) queste Investiture riduce: „ *Il soggetto*, che abbiamo per le mani, per la novità, e stranezza, non ha bisogno di commendazione. Contiene le intraprese de' Pontefici sopra questo Reame, e per quali deboli principj abbiano finalmente conseguito, che sia Feudo della Chiesa Le gare degli altri Principi comperitori, la stupidità, e superstizione de' Popoli, il Secolo ignorante, e barbaro, ed all'incontro la loro somma accortezza, e diligenza, tutte queste cose unite insieme poterono togliere tutti gli ostacoli, ed impedimenti. Essi univano sovente all'arme temporali le spirituali, per le quali si rendono a Principi, ed a Popoli tremendi; e così s'avevano appropriata la facoltà di deporli da loro Regni, Signorie, ed inaltarli, e bassarli a loro talento: creare Duchi, e Conti, ed in fine vederli facitori anche di Re, e di Monarchi E la cosa si ridusse nell'ultimi Secoli a tale estremità; che non vi fu Principe d'Europa, che come Ligio, non prestasse omaggio alla Sede Apostolica Onde li Romani Pontefici per questi mezzi pervennero a far credere, che questo Regno fosse Feudo della Chiesa.

PARAGRAFO PRIMO.

Dell'Origine, e Progressi delle Pontificie Investiture nel Reame di Napoli.

III. IL primo gorgoglio delle *Pontificie Investiture* riguardo al Reame di Napoli, in tempo di *Ruberto Guiscardo Duca* di Puglia nel Secolo XI. propriamente si ravvisa. Peroche gli *Imperadori Romani*, anche dopo la divisione della Monarchia, a queste Investiture non soggiacquero. I *Re Gori*, che indi le nostre Regioni occuparono; simili Investiture dalla Santa Sede non ebbero. I *Longobardi*, che in lunga distesa la Duca di Benevento vi formarono; Investiture da Romani Pontefici non riceverono.

Gli altri *Greci* che le *Ducee* di *Gajeta*, di *Napoli*, di *Sorrento*, di *Amalfi*, di *Bari*, e di *Puglia* vi possederono; mai per via d'Investiture alla Sede Apostolica sottoposti si videro. Soltanto, come dissi, da *Normanni* in poi, (che vennero nelle *Province* nostrali nel *Secolo XI.* come rapportammo nel *Tomo III.* al *Capo 1.* del *Libro 9.*) si videro in campo queste *Investiture* Apostoliche, pria per il *Ducato* di *Puglia*, ed indi per il *Reame* di *Napoli*, e di *Sicilia*, come dalla *Storia* sì *Ecclesiastica*, che *Profana* pienamente si raccoglie.

IV. Anziche *Drogone*, frater maggiore di *Roberto Guiscardo*, da *Arrigo II.* Imperadore ebbe l'Investitura della *Contea* di *Puglia* l'anno 1046., allora quando questo *Monarca* passò in *Capoa*: e con *Drogone* anche *Raidolfo* ebbe l'Investitura della *Contea* di *Aversa*, come *Lione Ostiense* (a) ragguaglia: *Draconi Apulie*, & *Rainulpho Aversa Comitibus ad se convenientibus*, & *equos illi plurimos*, & *pecuniam maximam afferentibus*, *universam quam tunc tenebant Terram*, *Imperiali Investitura firmavit*: eol di più, che a questo riguardo ragguagliassimo nel *Libro 6.* del *Tomo III.* al *Numero 2.* del *Capo 3.* Dalche poi avvenne, che quando l'Imperadore *Lotario II.* e *Papa Innocenzio II.* ad onta del *Re Ruggiero I.* vollero creare in *San Severino* l'anno 1137. *Raidolfo* *Duca* di *Puglia*; una gran discordia nacque tra esoloro. Peroche l'Imperadore *Lotario* avendo su gli occhi l'esempio di *Arrigo II.* colli *Conti Drogone*, e *Raidolfo*; pretese, che a lui, e non al *Romano Pontefice* quell'Investitura si dovesse. E per contrario *Innocenzio II.* badando a ciò, che gli altri *Pontefici* avean fatto con *Roberto Guiscardo*, e con i di lui *Successori*; volea, che a lui fosse dovuta quell'Investitura. Ed a potere quella briga terminare; entrambi presero in mano lo *Stendardo*: e dandolo a *Raidolfo* *Conte* di *Airola*, l'investirono della *Ducea* di *Puglia*: riserbando per tempo più proprio l'esame delle ragioni, che all'uno, ed all'altro competere potessero, siccome *Ramualdo Salernitano* (b) lo rapporta, col dire: *Imperator* verò *Civitate* *Salerni* potitus, ac acceptis ab ea pro pecunia obfidibus; a *Civitate* recedens, apud *Sanctum Severinum* sua *Castra* locavit. *Ibique* habito *Apostolici* & *Baronum* consilio; *Comitem* *Raidolphum* *Ducem* *Apulie* ordinare disposuit. *Propter* quod inter *Apostolicum*, & *Imperatorem* maxima contentio est oborta. *Apostolicus* enim asserabat, *Investituram* *Ducatus* *Apulie* ad *ius* *Romani* *Pontificis* pertinere: & ob hoc a suis *Prædecessoribus* longo jam tempore firmiter observatum. *Imperator* è contrario affirmabat, hoc ad *ius* pertinere *Imperii*, & *Ducatum* *Apulia* debere *autoritate* *Imperatoria* ordinari. Sed quia uterque in *provincia* erant *itineris*, & *deficientibus* ad *præsens* utriusque *partis* *instrumentis*, & *rationibus*, *controversia* hæc ad *plenum* *definiri* non poterat; *communi* *consilio* ad *hunc* *finem* *concordie* *devenere*: ut *Apostolicus*, & *Imperator* per *Vexillum* *Comitem* *Raidolphum* de *Ducata* *Apulie* investirent; & postmodum, *habita* *opportunitate* *loci*, & *temporis*, *utriusque* *partis* *Allegationibus* *pleniùs* *exhibitis*, &

„ ostend-

(a) *Lione Ostiense* lib. 2. cap. 80.

(b) *Ramualdo Salernitano* ad annum 1137.

„ offensis , hæc controversia mediante justitia finiretur . Quod & factum
 „ est . Nam Apostolicus , accepto Vexillo a superiori parte , & Imperator
 „ ab inferiori , Comitem Raidulphum de Ducatu Apuliz investierunt . Quo
 „ facto , Imperator in Alemanniam rediit , Innocentius verò Romam in-
 „ travit . Senza essersi mai più in appresso di tal insorta controversia par-
 „ lato : peroche , a riserva de due trascritti esempj , mai gli Imperadori si
 „ sono framischiati nell' Investitura del Regno , lasciandone a Romani Pon-
 „ tefici pacifico il possesso , come meglio si metterà in chiaro nel Tomo V-
 „ in descrivendo la Vita di ciaschedun Monarca in particolare ; e costa da
 „ quel tanto , che ne ragguaglia *Bartolomeo Chioccarelli* nel Tomo I. de suoi
 „ Manoscritti Giurisdizionali : *De Investituris Regni Neapolitani* .

V. Facendoci poi più da vicino alla cagione , perche i Normanni si
 fecero *Ligj de Romani Pontefici* pria per il Ducato di Puglia , e poi per
 il Reame di Napoli ; presso de Scrittori nostrali come principio incontra-
 stabile si ritrova , che essi fecero tutto ciò , per avere un potente Difen-
 sore contro gli insulti , che poteano far loro tanto gli Imperadori d'Orien-
 te , quanto quei di Occidente . Attesoche , essendo di fresco capitati appo
 noi ; non si erano sì pienamente nel dominio della loro Signoria stabiliti , che
 non temessero poterne essere discacciati . Ecco come fra gli altri il nostro
Giannone (a) sopra di questo punto favella : *I Normanni , per assicurare me-
 glio i loro Stati ; procurarono impegnare i Papi nella loro difesa , particolarment-
 te contro gli Imperadori* . Quando per altro questo principio è assai debole ,
 e vacillante : attesoche non meno i Normanni , che i Goti , ed i Longo-
 bardi furono nell'istesso pericolo di essere sorpresi dagli Imperadori d'Oriente
 rispettivamente , e d'Occidente ; e mai ricorsero da Romani Pontefici per
 essere da loro sostenuti . Di più , i Normanni non solo più d'una volta ven-
 nero alle mani colli Greci , e cogli Eserciti Imperiali d'Occidente , senzache
 i Romani Pontefici dassero loro aggiuto , e soccorso ; ma eziandio molte
 fiate si cimentarono colli medesimi Pontefici , senza punto temere la loro
 possanza . Laonde l'origine delle Pontificie Investiture debbe altronde ri-
 cercarsi , e non dal timore de Normanni stimarle occasionate .

VI. Quindi , se male al parere altrui non mi oppongo ; son di opinio-
 ne , che avendo i Romani Pontefici rinovato l'Impero d'Occidente , dando-
 ne essi all'Imperadori l'Investitura , come addimostrammo nel Tomo III.
 al Capo 2. del Libro 7. nacque tra Principi Cristiani nel Secolo XI. una
 costumanza , e specialmente sotto Papa *Gregorio VII.* , che ogni Monarca of-
 feriva all'Apostolo *San Pietro* il suo Regno , per essere da lui protetto , e di-
 feso : e poi riceverlo dal Romano Pontefice in *Fuodo* col dovuto giuramen-
 to di Fedeltà , e di un annuo , e competente Tributo : siccome il Cardinal *Baro-
 nio (b)* l'addimostra con un frammento di Lettere , che il medesimo Papa
Gregorio VII. scrisse a *Demetrio* Re della Russia riguardo a questo partico-
 lare . Dicendo il Porporato anzidetto : „ *Pariterque Gregorius VII. ad De-
 „ metrium Russorum Regem , & ejus uxorem Legatos misit , ea præyia*
 „ *ot-*

C 3

(a) Pietro Giannone Tomo II. pag. 59.

(b) Cardinal Baronio ad annum 1075.

„ occasione , quod filius eorum Limina Apostolorum visitans , ipsi Gre-
 „ gorio declarasset , se de consensu parentum Regnum illud dono Sancti
 „ Petri per manus ipsius successoris Romani Pontificis obtinere velle ; exhi-
 „ bita eidem Beato Petro debita fidelitate . Cujus desiderio acquiescens
 „ Gregorius ; illius Regni gubernacula ei ex parte Beati Petri reddidit ;
 „ ea videlicet intentione , ut *Beatus Petrus eosdem Reges , ac Regnum ipso-
 „ rum sua apud Deum intercessione custodiret , & cum omni pace , honore , &
 „ gloria idem Regnum usque in finem vite tenere eos faceret . Et hujus mili-
 „ tia finito cursu , impetraret eis apud supernum Regem sempiternam gloriam .*
 „ Hæc Gregorius lib. 2. epist. 74. Quæ reddere volumus , **UT EO EXEM-
 „ PLO INTELLIGATUR , QUOMODO CONTINGERIT , PLU-
 „ RA REGNA OBLATA REPËRIRI APOSTOLICÆ SEDI : NEM-
 „ PE , CHRISTIANA REGUM PIETAS EFFICIEBAT , UT PER-
 „ SUADENTES SIBI , MAGIS PROTETIONE SANCTI PETRI ,
 „ APOSTOLORUM PRINCIPIS , QUAM ARMIS REGNA DE-
 „ FENDI ; OFFERRENT ILLA EIDEM BEATO PETRO : A QUO
 „ PER SUCCESSOREM EJUS ROMANUM PONTIFICEM AC-
 „ CIPERENT IN FEUDUM , PRÆSTITO EIDEM FIDELITA-
 „ TIS JURAMENTO .**

VII. Quindi anche Stefano Re d'Ungaria fe' il suo Regno tributario
 della Sede Apostolica , allo scrivere del medesimo Pontefice Gregorio VII. (a):
*Regnum Hungariæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ proprium est , a Rege Stephano
 olim Beato Petro cum omni jure , & potestate traditum .* Il Regno di Spagna
 anche divenne vettigale della Santa Sede , al dire del Papa predetto (b).
*Non latere vos credimus , Regnum Hispaniæ , ab antiquo proprii juris Sancti
 Petri fuisse , & adhuc pertinere . Comes de Roccio banc concessionem ab Apo-
 stolica Sede obtinuit , ut partem illam , unde Paganos expellere posset , sub con-
 ditione inser nos factæ passionis ex parte Sancti Petri possideret .* E Bertrando
 Conte di Provenza fece lo stesso in questi medesimi tempi della sua Si-
 gnoria , siccome il Cardinal Baronio (c) ne rapporta in questa guisa la
 rassegna : *Pro remissione peccatorum meorum offero , concedo , dono omnem ho-
 norem meum omnipotenti Deo , Sanctis Apostolis Petro , & Paulo , & Domino
 meo Gregorio Papæ VII. , & omnibus successoribus suis : itaut quicquid placue-
 rit deinceps Domino Papæ de me , & de toto honore meo , sine ullo contradic-
 fiat .*

VIII. Lo stesso si praticò poco indi cogli altri Regni , e Monarchie.
 Essendo il Regno di Polonia divenuto Feudo della Chiesa nell'anno 1041.
 al dire del Cardinal Baronio (d) . Il Regno d'Inghilterra divenne tale fo-

to

(a) Papa Gregorio VII. lib. 1. epist. 13.

(b) Lo stesso lib. 1. epist. 7.

(c) Cardinal Baronio ad annum 1081. num. 33.

(d) Lo stesso ad annum 1041. num. 11. *Eo tempore Regnum Po-
 loniæ factum est Romanæ Ecclesiæ , immo Vicario Jesu Christi Summo Pon-
 tifici feudale , & tributarium .*

to Papa *Alessandro II.*, come questo medesimo Pontefice (a) l'asserisce. Lo stesso del Regno di Scozia ci afferma Papa *Giò: XXII.* presso del *Rainaldo* (b). Il quale anche rapporta (c) la donazione, che fè *Pietro di Aragona* del suo Regno alla Sede Apostolica, e per lei a Papa *Innocenzio III.* col dire: *Cupiens principali post Deum Beati Petri, & Apostolicæ Sedi protectione muniri, tibi summo Pontifex Innocenti, & per te Apostolicæ Sedi offero Regnum meum: illudque tibi, & successoribus tuis in perpetuum, divini amoris intuitu, constituo censuale: ut ego, & successores mei specialiter ei fideles, & obnoxii teneamur.*

IX. Anzi non solo alla Sede Apostolica facevano i Monarchi tributari li loro Regni; ma anche a Patriarchi d'Oriente, ed a Monisterj Regolari in Occidente. Avendo noi da *Guglielmo* Arcivescovo di Tiro (d), che *Goffredo Buglione* non volle accettare il Regno di Gerusalemme senza l'Investitura del Patriarca d'Antiochia. Ilche fece puro *Boemondo* figlio di *Ruberto Guiscardo* Duca di Puglia col suo Principato di Antiochia: *Hic Regni sui Principatus humiliter ab eo suscipere voluit Investituram; ei arbitras se honorem impendere, cujus tamquam minister ille in terris vicem gerere videbatur.* Ed *Alfonso*, Re di Portogallo, fè tributario del nostro Monistero Cisterciense di Chiaravalle il suo Regno: siccome nella Cronaca del nostro Ordine si legge (e): „ *Et quia* (son del Monarca le parole) *jam me,* „ & omnia Beato Petro, & ejus successoribus vestigalem constitui; cui „ piens & nunc Beatam Dei Genitricem apud Deum habere advocatam; „ de consensu Vassallorum meorum, qui absque adjutorio externo me in „ solum regium constituerunt; meipsum, Regnum meum, Gentem meam, „ & Successores meos sub Beatæ Mariæ de Claravalle tutelam, defensionem, & patrocinium constituo. Mandando omnibus Successoribus meis, „ ut singulis annis Ecclesiæ Beatæ Mariæ de Claravalle in Diocesi Lingoniensi in Regno Franciæ tribuant in modum Feudi, & Vassallagii „ quinquaginta Marabatinos auri probati. Raggiugliando eziandio il Venerabil *Pietro* Abate di Cluni (f), che *Alfonso di Aragona* facesse il medesimo col suo Regno di Spagna con quel Monistero: *Magnificentissimus, & famosus Rex censualem se Regnumque suum Christi pauperibus, ejusdem Christi amore, fecerat: & tam a se, quam a patre suo Fredelanno, constitutum censum ducentas auri uncias singulis annis Cluniacensi Ecclesiæ persolvebat.*

X. Oltre all'anzidetto motivo, per cui si facevano anticamente i Monar-

(a) *Alessandro II.* epist. 8. *Anglorum Regnum sub Apostolorum manu, & tutela existit. Angli, piæ devotionis respectu, ad cognitionem Religionis annuam Pensionem Apostolicæ Sedi exhibeant.*

(b) *Rainaldo* ad annum 1320. num. 37. *Romani Pontifices, prædecessores nostri, Scotorum Regnum nemini voluerunt, nisi Romani Pontifici subesse.*

(c) Lo stesso ad annum 1204. num. 71.

(d) *Guglielmo* di Tiro *Histor. Terræ Sanctæ* lib.9. cap.15.

(e) Cronaca Cisterciense ad annum 1141.

(f) *Pietro* Cluniacense de *Miraculis* lib.1. cap. ult.

narchi Cattolici tributarj della Santa Sede (vale a dire, perche l'Apostolo *San Pietro* l'avrebbe protetti, e difesi ne loro bisogni;) un altro ve n'era, per cui Ligj divenivano de Romani Pontefici: cioeche, avendo pretesi gli Imperadori di Occidente riconoscere come loro suffeudatarj gli altri Monarchi di Europa; con dichiararsi Feudi della Chiesa le di loro Monarchie, e col ricevere da Romani Pontefici l'Investitura; gli Imperadori, per la riverenza, che alla Santa Sede tutto offequio portavano (da cui ancor essi l'Investitura riceveano) li lasciavano nella loro pace, e quiete, senza punto molestarli: siccome il *Gobellino* (a) riguardo al Regno d'Ungheria l'afferma; e del Regno di Scozia *Matteo Paris* (b) l'asserisce. E perciò Papa *Alessandro III.*, discorrendo del Regno di Portogallo, che il Re *Alfonso* avea fatto eziandio tributario della Santa Sede; al nostro proposito scrivea (c): *Sub nostra protectione suscepimus Regnum Portugallense, et omnia loca, quae de Saracenorum manibus eripueris: in quibus jus sibi non possunt Christiani Principes vindicare.*

XI. Ad imitazione adunque degli altri Monarchi Cristiani così di Oriente, che di Occidente, i Normanni venuti alla conquista delle Regioni nostrali, per i medesimi due enunciati motivi si fecero ligj de Romani Pontefici. Avendo da loro ottenuta l'Investitura *Onfredo*, *Ruberto Guiscardo*, *Rugiero*, e *Guglielmo* della Contea, e Ducea di Puglia; *Riccardo* della Contea di Averfa, e Principato di Capoa; e poi *Ruggiero I.* cogli altri suoi posterj dell'istesso Reame di Sicilia: correndo ancor essi la lizza degli altri Monarchi. Ma con questa differenza, che dove gli altri Principi coll'andar degli anni si sottraessero da una cotal suggestione; i Monarchi Napolitani sempre più onnosj a questo tributo si refero, come poco appresso andremo meglio spiegando. Essendosi soltanto in questo Secolo corrente veduto in procinto di ommetterli le ceamate Investiture. Conciossiacosache alla morte del Re *Carlo II.* nel 1700. divenuti Competitori nella successione del Reame di Napoli (come pure degli altri Stati appartenenti alla Corona di Spagna) il Re *Filippo V.* di Casa Borbone, ed il Re *Carlo III.* di Casa d'Austria; entrambi dimandarono alla Sede Apostolica l'Investitura del Regno. Nullaperodimanco Papa *Albano*, col nome di *Clem. IX.* allora Sommo Pontefice, per non far torto ad alcuno di essi; durante il suo Pontificato di quasi ventidue anni, tenne mai sempre sospesa questa Investitura. Né l'Imperadore *Carlo VI.* (divenuto di già padrone del Regno, e possessore dell'Impero) più di questa Investitura curayasi, bastandoli avere il pacifico pos-

(a) *Gobellio* in *Commentariis Pii II.* lib. 12. pag. 325. *QUI, GERMANICI JUGUM IMPERATORIS DECLINANTI, ROMANUS PONTIFEX CORONAM MISIT, gemitis, et auro preciosam: quae usque hodie quasi Sagra servatur. Nec Hungari verum existimant Regem suam esse, nisi qui ea fuerit coronatus.*

(b) *Matteo Paris* ad annum 1244. *DAVID, VOLENS COLLUM SUUM DE SUB JUGO DOMINI REGIS EXCUTERE; ad alas Papalis protectionis confugit. Spondens, se tenere Vallis partem, et contingentem, ab ipso Papa.*

(c) *Alessandro III.* epist. 15.

posseſſo del Regno . Eletto poi il Cardinal *Conti* in Sommo Pontefice col nome di *Innocenzio XIII.* ; queſti a conforti , e conſulta di Monſignore *Proſpero Lambertino* , (allora Segretario della Sagra Congregazione del Concilio , ed ora Sommo Pontefice , col nome *Benedetto XIV.*) nel meſe di Maggio 1722. diede ben volentieri queſta Inveſtitura al predetto Imperadore *Carlo VI.* acciò non ſe ne obliaſſe la memoria . Sapendoſi per eſperienza , che anticamente naſſieme col Reame di Napoli s'investiva anche la Sicilia dalla Santa Sede a nuovi Monarchi . Ma perche *Clemente IV.* Romano Pontefice avea già data l'Inveſtitura di Sicilia al Re *Carlo I. d'Angiò* quando li diede il Regno di Napoli ; e poi ricuſò donarla per non pregiudicarlo di lui ſucceſſore Re *Pietro di Aragona* , quando ſi rivolto quell' Iſola col decantato *Veſpero Siciliano* ; i Monarchi Aragoneſi in appreſſo non ſi curarono più dimandarla . Non avendoſi tampoco avuta il Re *Ferdinando il Cattolico* , che di bel nuovo la riunì al Reame di Napoli ; ne meno la cercarono in appreſſo gli altri Monarchi Auſtriaci , di lui Succeſſori . E perciò il noſtro regnante Monarca *Carlo di Borbone* , pria che aveſſe dalla Santa Sede l'anno 1738. l'Inveſtitura del Regno ; nell'anno 1735. volle in Palermo coronarſi Re di Sicilia : non eſſendovi colà biſogno dell' Apoſtoliche Inveſtiture , di già diſmeſſe , ed obliate .

XII. I primi Normanni , che ottennero le Pontificie Inveſtiture ; furono *Unfredo* Conte di Puglia , e *Riccardo* Conte di Averſa : da quali fatto prigione Papa *Lione IX.* ſotto Benevento l'anno 1053. ; queſti , per ottenere da eſſi la bramata libertà , diede loro l'Inveſtitura di quanto avean conquiſtato , e che poteſſero acquiſtare in appreſſo per la Calabria , e per la Sicilia , al dire del *Malaterra* (a) . Indi Papa *Niccolò II.* l'anno 1059. inveſtì *Roberto Guiſcardo* della Ducea di Puglia , al cantare di *Guglielmo Puglieſe* (b) . Con avere anche inveſtito *Riccardo* Conte d'Averſa del Principato di Capoa , al ſoggiungere di *Lione Oſtienſe* (c) . Poi di nuovo Papa *Aleſſandro II.* nel 1066. , e Papa *Gregorio VII.* nel 1080. confermarono la ſteſſa Inveſtitura a *Roberto Guiſcardo* , come dicemmo nel Libro 9. del Tomo III. al Numero 8. del Capo 3. Ed appreſſo *Ruggiero* figlio di *Roberto Guiſcardo* l'ebbe da Papa *Urbano II.* ; e *Guglielmo* figliuolo di coſtui l'ottenne da *Ge-*
la-

(a) Gaufrido Malaterra lib. 2. cap. 14. *Leo Papa omnem Terram , quam prevaſerant , & quam ulterius verſus Calabriam , & Siciliam lucrari poſſent ; de Sancto Petro hereditarij Feudo ſibi , & ſucceſſoribus ſuis poſſidendum conceſſit .*

(b) Guglielmo Puglieſe lib. 2. Hiſtor. Norm. *Finita Synodo , multorum Papa rogatu , Robertum donat Nicolaus honore Ducali : Et Papa factus eſt jurejurando jure fidelis . Unde ſibi Calaber conceſſus , & Appulus omnis Eſt locus , & patriæ dominatio gentis .*

(c) Lione Oſtienſe lib. 2. cap. 16. *His quoque diebus Melphi Nicolaus , & Riccardo Principatum Capuanum , & Roberto Ducatum Apulia , & Calabria atque Sicilia confirmavit .*

l'Anonimo Salernitano, trascritto dal Muratori (a), li dicea: *Quemadmodum Gregorius Papa tradidit Guiscardo avo tuo; & sicut Urbanus Papa cum Rogerio patre tuo prius, & postea tibi tradidit; sic & ego trado tibi eandem Terram cum honore Ducatus per illud idem donum, & consensum.*

XIII. Essendo poi succeduto Ruggiero nella Duca di Puglia a Guglielmo suo pronipote; ebbe da Papa Onorio II. l' Investitura di questa Signoria, come nel Numero 16. del Capitolo passato fu detto. E perche egli non contento del titolo Ducale, volle anche coronarsi Re delle Provincie nostrali, dopo averle ridotte in forma di Monarchia, ed unito alla medesima la Duca di Napoli, e l' Principato di Capoa; ebbe in primo luogo l' Investitura dell' intiero Regno dall' Antipapa Anacleto II. nell' anno 1130. (caldeggiando egli per allora lo Scisma di costui contro del vero Pontefice Innocenzio II.), siccome il Cardinal Baronio (b) ne trascrive dismezzato, e pieno di lagune il Diploma nel modo, che siegue.

„ Ecclesiam prædecessorum nostrorum Urbani, Paschalis venerandæ
 „ memoria Romanorum Pontificum, & innumeris deservivit obsequiis, Fe-
 „ licis etiam recordationis mater tua, viri sui nobilia vestigia subsequens,
 „ pro datis sibi à Domino facultatibus, eandem Dei Ecclesiam, larga
 „ liberalitatis manu officiosissimè honorare, & sustentare curavit. Tu
 „ quoque, cujus divina providentia inter reliquos Italiæ Principes amplio-
 „ ris sapientiæ, & potestatis prærogativâ excessit; prædecessores nostros
 „ magnificentius honorare, & abundantius deservire studuisti; personam
 „ tuam, & hæredum tuorum perpetuis gratiæ, & honoris titulis adorna-
 „ re, & exaltare decernimus. Concedimus igitur, donamus, atque au-
 „ torizamus tibi, filio tuo Rogerio, & aliis filiis tuis Coronam Regni Si-
 „ cilix, & Calabriæ, & Apulix, & universæ Terræ, quam tam nos,
 „ quam prædecessores nostri prædecessoribus tuis Ducibus Apulix, nomina-
 „ tis Roberto Guiscardo, Rogerio ejus filio dedimus, & concessimus;
 „ & ipsum Regnum habendum, & universam Regiam Dignitatem, & Ju-
 „ ra Regalia jure perpetuo habendum in perpetuum, & dominandum. Et
 „ Siciliam Caput Regni constituimus. Porro autorizamus, & concedimus,
 „ ut per manus Archiepiscoporum Terræ tuæ, quos volueris, juxta tuam
 „ voluntatem, assistentibus aliis Episcopis, quos volueris tu, & tui hæ-
 „ redes, in Regem inungimini, & in statutis temporibus coronemini.
 „ Item, omnes concessiones, donationes, & consensus, quos prædecessores
 „ nostri prædecessoribus tuis Roberto Guiscardo, Rogerio filio ejus, Wil-
 „ lelmo Ducibus Apulix, & tibi concesserunt, & donaverunt; & con-
 „ senserunt, donamus, concedimus, & consentimus tibi, & hæredibus
 „ tuis habendum, & possidendum in perpetuum. Donamus etiam, & au-
 „ torizamus tibi, & tuis hæredibus Principatum Capuanum cum omnibus
 „ tenimentis suis, quemadmodum Princeps Capuanorum tam in præfenti,
 „ quam in præterito tenuerunt. Honorem quoque Neapolis ejusque perti-
 „ nen-

(a) Lodovico Antonio Muratori script. rer. Italic. Tom. IV. pag. 931.

(b) Cardinal Baronio ad annum 130.

sentiarum ; & auxilium hominum Beneventi. contra hostes tuos largimur , & confirmamus . Tuis porrectis petitionibus annuentes ; concedimus Panormitano Archiepiscopo , ejusque Successoribus , & Panormitanae Ecclesiae consecrationes trium Episcoporum Siciliae , videlicet , Syracusani , Agrigentini , & Mazariensis , vel Cataniensis : ea ratione , ut supradictae Ecclesiae in Dioecesibus pro possessionibus suis à Panormitano Archiepiscopo , vel ip̄ ipsa Panormitana Ecclesia diminutionem aliquam non patiantur : de reliquis vero duabus pleniori nostro consilio reservamus . Hæc omnia supradicta per has nostras concessionem sic concedimus , tradimus , & autorizamus tibi , & tuis filiis habenda , & possidenda jure perpetuo , dum nobis , nostrisque Successoribus , homagium , & fidelitatem competentia nobis , & successoribus nostris tempore competentem , locoque non suspecto facias , vel faciant , juraveris , vel juraverint Si in nobis , vel in nostris Successoribus non remanserint ; non ideo honoris , vel dignitatis , seu Terræ suæ patiantur diminutionem . Tu autem Censum . . . & hæredes tui , videlicet , sexcentos schifatos , quos annis singulis Ecclesiae Romanae persolvere debes , si requisitus fueris . Quod si requisitus non fueris , facta requisitione , persolveras , nulla de non solutis habita occasione Si qua sanè impostorum Ecclesiastica , sæcularisque persona huic nostræ concessionem , vel donationem obviare tentaverit ; nisi satisfactione congrua respuerit , anathematis gladio feriatur Omnes verò has nostras concessionem , conditionem , & consensus servandis sit pax Domini nostri Jesu Christi . Amen .

„ Ego Anacletus Catholicæ Ecclesiae Episcopus .

„ Ego Matthæus Presbyter Eudoxiæ . Signum manus Petri Leonis , Romanorum Consulis . Et signum manus Rogerii fratris ejus : & signum manus Petri Uguiccionis filii : & signum manus Cencii Guidonis : & signum manus Petri Leonis de Fundis : & signum manus Abucii : & signum manus Joannis Aldiricii : & signum manus Milonis . Datum Beneventi per manum Saxonis S. R. E. Presbyteri Cardinalis , 5. Kal. Octobris , Indictionis novæ , Anno Dominicæ Incarnationis millesimo centesimo trigésimo . Pontificatus Domini Anacleti II. Papæ Anno primo .

XIV. Pacificatosi poi il medesimo Re Ruggiero col vero Pontefice Innocenzio II. ; ancor questi nell'anno 1139. diede a lui l'Investitura col seguente Diploma , dal Cardinal Baronio (a) similmente trascritto .

„ Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei , charissimo in Christo filio Rogerio , illustri , & glorioso Siciliae Regi , ejusque hæredibus in perpetuum .

„ Quos dispositio divini Consilii ad regimen , & salutem Populi ab alto elegit , & prudentia , justitia , aliarumque virtutum decore ornavit . dignum , & rationabile est , ut sponsa Christi Sancta , & Apostolica Romana mater Ecclesia affectione sincera diligit , & de sublimibus ad

Tom. IV. P. III.

D

„ su-

• (a) Cardinal Baronio ad annum 1139.

„ Sublimiora promoveat. Manifestum siquidem est argumentum, quod
 „ egregie memorie strenuus, & fidelis Miles Beati Petri Robertus Gui-
 „ scardus prædecessor tuus, Dux Apulie magnificus, & potentes hostes
 „ Ecclesie viriliter expugnavit, & imitabile probitatis exemplum reliquit.
 „ Pater quoque tuus illustris recordationis Rogerius per bellicos sudores,
 „ & militaria certamina inimicorum Christiani nominis intrepidus extir-
 „ pator, & Christiane Religionis diligens propugnator, utpote bonus, &
 „ devotus filius, multimoda obsequia matri S. R. E. impartivit. Unde,
 „ & prædecessor noster religiosus, & prudens Papa Honorius, nobilita-
 „ tem tuam de prædicta generatione defoscentem intuitus, plurimum de
 „ te sperans; & prudentia ornatum, justitia munitum, atque ad regimen
 „ populi idoneum te esse credens; valde dilexit, & ad altiora proxit.
 „ Nos ergo ejus vestigiis inhærentes, & de potentia tua ad decorem, &
 „ utilitatem Sanctæ Dei Ecclesie spem, atque fiduciam obtinentes; Re-
 „ gnum Siciliae, quod utique, prout in antiquis refertur Historiis, Re-
 „ gnum fuisse non dubium est; tibi ab eodem Antecessore nostro concessum,
 „ cum integritate Honoris Regi, & Dignitate Regibus pertinente, Ex-
 „ cellentiae tuae concedimus, & Apostolica auctoritate firmamus. Ducatum
 „ quoque Apulie, tibi ab eodem collatum, & insuper Principatum Ca-
 „ puanum integrè nihilominus nostri favoris robore communimus, tibi quoque
 „ concedimus. Et ut ad amorem, & obsequium Beati Petri, Apostolorum
 „ Principis, & nostrum, & successorum nostrorum vehementer adstringaris;
 „ hæc ipsa, Regnum Siciliae, Ducatum Apulie, & Principatum Capuae,
 „ hæredibus tuis, qui nobis, & successoribus nostris (nisi per nos, &
 „ successores nostros remanserint,) signam Homagii fecerint, & Fidelitatem,
 „ quam tu jurasti, juraverint, tempore videlicet competenti, & loco non
 „ suspecto, sed tuto nobis, & ipsis; æque salubrius duximus concedenda;
 „ eosque super his, quæ concessa sunt, Deo propitio, manutenebimus.
 „ Quod si per eos fortè remanserint; iidem hæredes tui nihilominus te-
 „ neant, quod tenebant sine diminutione. Censum autem, sicut statutum
 „ est, idest sexcentorum Schifatorum a te, & tuis hæredibus nobis, &
 „ successoribus nostris singulis annis reddatur, nisi fortè impedimen-
 „ tum interveniat: removere verò te impedimentum, nihilominus
 „ persolvatur). Tua ergo, fili charissime, interest, ita te erga honorem,
 „ atque servitium matris tuæ Sanctæ Rom. Eccl. devotum, & humilem ex-
 „ hibere; ita temetipsam in ejus necessitatibus exercere; ut de tam devo-
 „ to, & glorioso filio Sedes Apostolica gaudeat, & in ejus amore quies-
 „ cat. Si quæ sive Ecclesiastica secularisque Potentia huic nostræ Con-
 „ cessioni temerè contraire tentaverit; donec presumptionem suam congrua
 „ satisfactione coerceat, indignationem Dei omnipotentis, & Beatorum Pe-
 „ tri, & Pauli Apostolorum ejus incurrat: & quousque respuerit, an-
 „ thematis sententia percellatur, Amen.

Ego Innocentius, Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Ego Albericus, Ostiensis Episcopus.

Haimaricus S. R. E. Cardinalis.

„ Datum in Territorio Marianensi per manum H. Lancell. sexto Kales-
 „ das Augusti, Inditione secunda, Incarnationis Dominicæ anno mille-
 „ simo centesimo trigésimonono: Pontificatus vero Domini Innocentii Pa-
 „ pæ II. anno decimo.

XV. Sco;

XV. Scoperta in questa guisa l'Origine dell'Apostoliche Investiture per il Reame di Napoli; resta ora, che delli loro Progressi qualch'altra cosa soggiungiamo. Riguardo a che, debbe in primo luogo premetterli, che queste Investiture anticamente si davano per mezzo di uno Stendardo: mercé di cui l'investito veniva dichiarato *Gonfaloniero* della Santa Sede: siccome il tutto si raccoglie dall'Investitura della Ducea di Puglia, che Papa *Innocenzio II.* e l'Imperadore *Lotario II.* diedero a *Raidolfo*, Conte di Airola, giusta il rapporto fattone più sopra al Numero 4. dove si disse, che, *Apostolicus, accepit Vexillo ex superiori parte, Imperator ab inferiori; Comitum Raidolphum de Ducatu Apulia investierunt.*

XVI. Secondariamente sia bene saperli, che la Formola delle parole, con cui questa Investitura si donava; ella è la stessa, colla quale Papa *Gregorio VII.* nell'anno 1080. investì *Roberto Guiscardo* della Ducea di Puglia: alla sola riserva di alcune circostanze, che talvolta bisognava mutare, o lasciare, conforme il caso lo richiedea. Essendo la Formola del tenore seguente, come dal Libro terzo delle Pistole di questo Pontefice:

„ Ego Robertus, Dei gratia, & Sancti Petri, Apuliz, Calabriz, &
 „ Siciliz Dux, ab hac hora, & deinceps ero fidelis Sanctæ Romanæ Ec-
 „ clesiæ, & Apostolicæ Sedi, & tibi Domino meo Gregorio Universali Papæ.
 „ In consilio, vel facto unde vitam, vel membrum perdas, vel captus sis
 „ mala captione, non ero. Consilium, quod mihi credideris, & contra
 „ dixeris, nè illud manifestem; non manifestabo ad tuum damnum, me
 „ sciente. Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, tibi que adjutor ero ad tenendum,
 „ acquirendum, & defendendum Regaliam Sancti Petri, ejusque possessio-
 „ nes pro meo posse contra omnes homines, excepta parte Firmanz Mar-
 „ chiz, & Salerno, atque Amalphi, unde adhuc facta non est definitio:
 „ & adjuvabo te, ut securè teneas Papatum Romanum, Terram Sancti
 „ Petri, quam nunc tenes, vel habiturus es, postquam scivero tuæ esse
 „ potestatis; nec acquirere queam, nec etiam depredari præsumam absque
 „ tua tuorumque successorum, qui ad honorem Sancti Petri ordinati fue-
 „ rint, certa licentia, præter illam, quam tu mihi concedis, vel tui con-
 „ celsuri sunt successores. Pensionem de Terra Sancti Petri, quam ego te-
 „ neo, aut tenebo, sicut statutum est, recta fide studebo, ut illam annua-
 „ liter semper habeat Ecclesia. Omnes quoque Ecclesias, quæ in mea per-
 „ sistunt dominatione, cum illarum possessionibus dimittam in tua po-
 „ tate; & defensor ero illarum ad fidelitatem S. R. C. Et si tu, vel tui
 „ successores ante me ex hac vita migraveritis; secundum quod monitus
 „ fuero a melioribus Cardinalibus, Clericis Romanis, vel Laicis; adju-
 „ vabo, ut Papa eligatur, & ordinatur ad honorem Sancti Petri. Hæc
 „ omnia suprascripta observabo S. R. E. & tibi cum recta fide: & hanc
 „ fidelitatem servabo tuis successoribus ad honorem Sancti Petri ordina-
 „ tis, qui mihi, si mea culpa non remanserit; firmaverint Investituram
 „ a te mihi concessam. Actum Ciperani 3. Kal. Julii.

„ Ego Gregorius Papa investio te, Roberte Dux, de Terra, quam tibi
 „ concesserant antecessores mei sanctæ memoriæ Nicolæus, & Alexander.
 „ De illa autem Terra, quam injustè tenes, sicuti est Salernum, Amal-
 „ phia, & pars Marchæ Firmanz; nunc te patienter sustineo in confiden-
 „ tia Dei omnipotentis, & meæ bonitatis: ut tu postea ex inde ad hono-

rem Dei, & Sancti Petri ita te habeas, sicut & te agere, & me suscipere decet sine periculo animæ tuæ, & meæ. Actum ut supra.

„ Ego Robertus, Dei gratia, & Sancti Petri, Apuliæ, & Calabriæ, & Siciliæ Dux, ad confirmationem traditionis, & ad recognitionem fidelitatis, de omni Terra, quam ego teneo propriè sub dominio meo, & quam adhuc nulli ex Ultramontanis ita concessa ut teneant; promitto, me annualiter pro unoquoque jugo Bovum Pensionem, duodecim scilicet denarios Papiensis monetæ per soluturum Beato Petro, & tibi Domino meo Gregorio Papæ, & omnibus successoribus tuis, aut tuis, aut tuorum successorum nunciis. Hujus autem pensionariæ redditionis erit semper terminus, finito quoquo anno, Sanctæ Resurrectionis dies Dominicus: sub hac verò conditione persolvendus Pensionis obligo me, & meos sive hæredes, sive successores tibi Domino meo Gregorio Papæ, & Successoribus tuis.

XVII. In terzo luogo debbe notarsi, che l'annuo *Censo* da Normanni alla Santa Sede pagato; in tempo di *Ruberto Guiscardo* era di dodici danari della Moneta di Pavia (di cui favellaremo nel Capo 3. del Libro seguente, in discorrendo delle Monete del nostro Regno) per ciaschedun pajò di Buoi, che egli tenea nel suo Campo: *Promitto, me annualiter pro unoquoque jugo Bovum Pensionem, DUODECIM SCILICET DENARIOS PAPIENSIS MONETÆ.* Qual Censo in tempo del Re *Ruggiero* fu accresciuto a seicento *Schifati* (de quali anche discorreremo nel Capo 3. del Libro seguente) come nell'Investiture dell'Antipapa *Anacleto*, e del Pontefice *Innocenzo II.* nel Numero 14. e seguente rapportate: *Tu autem Censum, . . . hæredes tui, videlicet, SEXCENTOS SCHIFATOS annis singulis Eccl. Rom. persolvere debes.* E perche in tempo del Re *Guglielmo I.* all'Investitura del Regno si aggiunse ancora quella della Marca di Fermo, controvertita in tempo di *Ruberto Guiscardo*; il Censo predetto si accrebbe a mille *Scifati*: cioè seicento per il Regno, e quattrocento per la Marca di Fermo, come costa dal Concordato di detto Re *Guglielmo I.* con Papa *Adriano IV.* nell'anno 1156. che preso del Cardinal *Baronio* si legge in total guisa: „ *Profero, vos nobis, & Rogerio Duci filio nostro, & hæredibus nostris, qui in Regnum pro voluntaria ordinatione nostra successerint; concedetis Regnum Siciliæ, Ducatum Apuliæ, Principatum Capuæ cum omnibus pertinentiis suis; Neapolim, Salernum, Amalphim cum omnibus pertinentiis suis; Marchiam, & alia, quæ ultra Marficam debemus habere; & reliqua Tenimenta, quæ tenemus a prædecessoribus nostris, hominibus Sacrosanctæ Ecclesiæ jure detenta; contra omnes homines adjuvabitis honorifice manutenere. Pro quibus omnibus vobis vestrisque Successoribus; & S. R. E. Fidelitatem juravimus, & vobis Ligium Homagium fecimus, sicut continetur in duabus similibus Capitulationibus: quorum unum verò, Sigillo nostro signatum, penes vos habetur. Et Censum SEXCENTORUM SCHIFATORUM DE APULIA, ET GALABRIA; QUADRINGENTORUM DE MARCHIA, vel æquivalentibus in auro, vel argento nos; & nostros hæredes Romanæ Ecclesiæ statuimus annis singulis soluturos, nisi fortè impedimentum aliquod intercesserit: quò cessante, Censum ex integro persolvetur. Omnia verò prædicta, quæ nobis concessistis; sicuti nobis, ita & hæredibus nostris concedetis, quos pro voluntaria ordinatione nostra statuimus.*

XVIII. Per

XVIII. Per ultimo , intorno a queste Investiture , che a' Normanni i Romani Pontefici concedettero ; un'altra cosa riflettono i Dottori Legali del nostro Regno (e tra essi il celebre *Gajetano Argento* nella savia sua Consulta , che fece all' Imperadore *Carlo VI.* intorno alla successione delle Femine nella Monarchia) : cioè che le medesime Investiture per via di semplice *Pensione* , e di *Censo* furon date , non mica già per modo di *Feudo* . Conciossiacosache in niuna di essa si mentova il nome di *Feudo* , ma soltanto si adopra la voce di *Pensione* , e di *Censo* , che non toglie il pieno dominio : a somiglianza del *Censo* , che *Consegnativo* presso di loro si appella . Avendo anche i Monarchi di Spagna , di Aragona , di Provenza , di Prussia , di Ungaria , di Scozia , d' Inghilterra , di Portogallo , e di altre Signorie questi Censi , e Pensioni alla Chiesa Romana , e ad altri Monisteri pagati , come sovra dal *Numero 6.* in poi fu detto ; senza che essi fossero stati *Feudatarj* della Santa Sede , o delle Religioni Cisterciense , e Cluniacense . Tanto più , che i Normanni furono investiti da Romani Pontefici in quei Stati , e Dominj , che essi colla spada alla mano tolsero a' Greci , a' Longobardi , ed a' Saracini : non già che i Papi l' avessero dato qualche Regno , che prima si fusse alla Santa Sede appartenuto . Ed a fare , che in forma di *Feudo* avessero ricevuto la Sicilia , la Puglia , e la Calabria dalla Sede Apostolica ; abbisognava , che i medesimi Normanni , dopo averle conquistate , le avessero donate alla Chiesa Romana , ed indi da quella le ricevevano sotto nome di *Feudo* coll' annuo tributo . Il che finora non costa per mezzo de' documenti , per quanto io sappia ; nè dalla Storia così Ecclesiastica , che Profana si raccoglie . Al che anche richiedesi il consenso de' loro Vassalli , come costa da *Alfonso Re* di Portogallo : che per fare tributario del Monistero Cisterciense di Chiaravalle il suo Regno ; ebbe bisogno del consenso de' suoi Sudditi , come sovra nel *Numero 9.* fu rapportato . E quando *Pietro II.* d' Aragona concedè a Papa *Innocenzio III.* le Chiese di Regio Patronato della sua Monarchia ; i Baroni del Regno , e gli altri Vassalli in contrario se ne protestarono presso del *Mariana (a)* .

XIX. Di più , dicono essi , che i *Regni Feudali* (cheche sia de' *Regni Ereditarij*) non si possono conferire a capriccio de' Possessori , senza il permesso del Principe diretto : mutando in lui la successione , e chiamandolo il Secondogenito , escluso il Primogenito ; o donandolo alle Femine , esclusi i Maschi ; o dandolo a' Bastardi , o dividendolo a diversi . Volendo *Eredoto (b)* , che ordinariamente i Maggiori debbano anteporsi a' Mi-

no-

(a) Mariana lib. 10. de Rebus Hispaniæ : *Renunciavit Roma Rex etiam Jurapatronatus omnium Ecclesiarum sui Principatus . Verum enimvero , Nobiles Aragonum , Barcinonæque Principatus omnes de renunciatione Jurispatronatus , quod ei , & omnibus Populis Principatus nocitura videretur ; uno ore reclamaverunt . Sicque , voluntati , & renunciationi Regis de Jurepatronatus non assentiri , publicis instructionibus testati fuere .*

(b) Erodoto lib. 31. *Mos omnium Populorum esse , ut natu maximus Imperium habeat .*

norì : e che i legittimi debbano essere preferiti a' Bastardi (a) . Con insegnare altresì *Ugone Grozio* (b) , che sempre i maschi precedono le femine .

XX. Quando per l'opposto l'Antipapa *Anacleto* , investendone il Re *Ruggiero* ; li diede facoltà di lasciarlo a chi li pareva : *Concedimus igitur , donamus , & autorizamus tibi , filio tuo Rogerio , & aliis filiis tuis , SECUNDUM TUAM ORDINATIONEM IN REGNUM SUBSTITUENDIS , & heredibus tuis Coronam Regni Sicilia , & Calabriae , & Apuliae* . Il che anche fu concesso da Papa *Adriano IV.* a *Guglielmo I.* come sopra : *Omnia verò predicta , que nobis concessistis ; sicuti nobis , ita & heredibus nostris concedatis , QUOS PRO VOLUNTARIA ORDINATIONE NOSTRA STATUEMUS* . *Laonde Roberto Guiscardo* lasciò in testamento la Ducea di Puglia a *Ruggiero* suo secondogenito , e non a *Boemondo* suo primogenito , come fu detto nel Libro 9. del Tomo III. al Numero 2. del Capo 4. Ed il Re *Ruggiero* , ancorche lasciasse *Guglielmo I.* suo figliuolo erede del Regno ; pure ordinò in testamento , che essendo egli poco abile al governo ; si eligesse in *Morrea Roberto* , Conte di *Loritello* suo nipote , se debbe prestarsi fede a *Gianantonio Summonte* (c) , nel mentre asserisce : *Fè prima il suo testamento , nel quale istituì erede , e successore Guglielmo suo ultimo figliuolo , benchè appena lo giudicasse degno del Principato , ch'è tenoa . Onde , prevedendo il poco giudizio del figliuolo ; dispesè , che quando fusse scoverso poco atto al governo , si eligesse per Re Roberto Conte di Loritello suo nipote , figlio della sorella . Per la qual causa poi fu posto in disgrazia da Macone al Re Guglielmo : persuadendoli , che per questa disposizione del padre il Conte aspirava al Regno . Avendo anche il mentovato Guglielmo I. inembrato il Regno , con darne il Principato di Capoa ad *Arrigo* suo secondogenito , all'insegnare di *Ramualdo Salernitano* (d) . E *Guglielmo II.* al dire di *Collenuccio* (e) , dichiarò erede del Regno *Tancredi* , bastardo del suo sangue , quando vi era *Costanza* sua zia ; a causa di cui s'intorbidarono le cose in appresso . Essendo morto il buon *Guglielmo* , subito elessero per loro Re un figliuolo , riputato bastardo già di *Ruggiero IV.* chiamato *Tancredi* . Il quale *Guglielmo* , non avendo figliuoli , avea rinvocato da *Grecia* : e come nato dal suo sangue , l'avea in Corte onorevolmente tenuto . Ed avendo detto *Tancredi* un figliuolo chiamato *Ruggiero* ancor picciolino , lo fè imitolare Re insieme con lui .*

XXI. Quel-

(a) *Erodoto* lib. 3. de Imperio Persarum : *Nefas esse , illegitimum cum Imperio esse , superfluo legitimo herede .*

(b) *Ugone Grozio* lib. 2. de Jur. Pac. & Bell. cap. 7. num. 18. *Quartum est inter eos , qui pariter ad hereditatem admittuntur , sive quia auius sunt gradus , sive quia in favorem parentum gradum succedunt : preferantur maribus feminis .*

(c) *Gianantonio Summonte* Tom. 2. pag. 21.

(d) *Ramualdo Salernitano* in Cronicon : *Rex Guilelmus testamentum fecit : in quo Guilelmum filium suum majorem totius Regni heredem instituit . Henrico autem , alteri filio , Principatum Capue , quem concesserat , confirmavit .*

(e) *Pandolfo Collenuccio* lib. 2. cap. 3.

XXI. Quella stessa Polizia che nel Reame di Napoli avea praticata i Normanni; tennero in appreso anche i Sueni: giacche Innocenzio III. scrivendo all'Imperadrice *Costanza* preso del *Rainaldo* (a), li diede l'Investitura del Regno nella maniera appunto, che l'avea tenuto *Guglielmo I.* dilui fratello: *Credentes, quod proditionum Regum vestigia vestra serenitas in devotio, et obsequio Ecclesie imitetur; vobis, et heredibus vestris, qui sicut Dominus Rex Guillelmus quondam frater eius felicitis memoria Adriano Papae predecessori vestro exhibuit; nobis, et successoribus vestris, et Ecclesie Romanae Fidelitatem, et Homagium exhibere, et quae scribuntur valerint observare; concedimus Regnum Siciliae, Ducatum Apuliae, et Principatum Capuae cum omnibus pertinentiis suis, Neapolim, Salernum, Amalpbim cum partibus suis . . . Consue vero 600. Scabatorum vos, et heredes vestri statutis annis singulis solvuri.* Laonde poi l'Imperadore *Federigo II.* di lui figliuolo, mediante il suo testamento divise questa Monarchia: lasciando la Sicilia, e la Puglia a *Corrado*, ed il Principato di Taranto in una lunga distesa a *Manfredi*. Facendo tra figli così legittimi, che bastardi la graduazione in detta successione, come dal medesimo Testamento preso *Gio: Cristiano Lunig* (b): in cui si dice: *Statuimus itaque Conradum, Romanorum in Regem electum, et Regni Hierosolymitani heredem, dilectum filium nostrum nobis heredem in Imperio, et in omnibus aliis amplioribus, et quomodoque acquisitis, et specialiter in Regno vestro Siciliae. Quem si demerere contigerit sine liberis; ei succedat Henricus filius noster. Quo defuncto sine liberis; succedat ei Manfredus filius noster. Conrado autem manente in Alemania, vel alibi extra Regnum; statuimus praedictum Manfredum Bailum dicti Conradi in Italia, et specialiter in Regno Siciliae etc.*

XXII. Fin quivi però le cose andarono di piano, come sopra: ma poi, morto *Federigo II.* Imperadore, e successivamente il Re *Corrado* di lui figliuolo; queste incominciarono a mutar faccia. Perocche Papa *Innocenzio IV.* pretesse, che il Regno di Napoli fusse devoluto alla Santa Sede, non ostante che *Corrado* avesse lasciato *Corradino* suo figliuolo erede del Regno: Laonde, avendo voluto il Principe *Manfredi* prenderne il possesso a nome del detto *Corradino* suo nipote; l'anzidetto Pontefice proibì con Censure, ed Interdetti a Napoletani, e ad altri Regnicoli di prestarli ubbidienza, come viene il tutto ragguagliato da *Matteo Spinelli di Giovenazzo* nel suo Effemeride Napoletano (c), trasportato in Latino da *Daniello Papabroubio*: in cui si legge: *Princeps vero Manfredus, qui ad Regni gubernationem remanserat; ut cognovit mortem fratris, movit Neapolim versus. Cum autem pervenisset ad Montem Fuscam; intellectum est, quod Papa Innocentius IV. miserat Neapolim, et ad omnia Opida Baronum Regni, ne cui alteri quam Apostolicae Sedi praestarent obedientiam, quia Regnum erat ad Ecclesiam devolutum. Quapropter, misit Princeps Comitum Casertanum, qui montem Neapolitanorum exploraret. Venit Comes Neapolim 7. Januarii. Cui Civis in Literis marzapante responderunt, iudicio se*

(a) Rainaldo ad annum 1198. num. 67.

(b) Gio: Cristiano Lunig Cod. Ital. Diplom. Tom. II. pag. 910.

(c) Matteo Spinelli ad annum 1291.

affectos eam diuturni Interdicti, & Excommunicationis: proinde certum sibi esse, nemini prestare obedientiam, nisi qui veniret eum Investitura, & benedictione Papali.

XXIII. E perche il Principe *Manfredi* cercò in mille modi impossessarsi del Regno in nome di suo nipote; *Clemente IV.* Sommo Pontefice lo investì sotto nome di *Feudo* nell'anno 1265. a *Carlo I. di Angiò*, e colle condizioni, che i Mascoli si preferissero nella successione alle Femine; che i Maggiori si anteporessero a Minori; che i Legitimi escludesero i Bastardi; che il Regno non potesse mai più unirsi all'Imperio; che si accrescesse il Censo annuale; e mille altri patti, che presso del *Rainaldo (a)* si leggono del tenore seguente:

Clemens IV. Regnum Siciliae citra, & ultra Farum, excepta Civitate Beneventana, INFEUDAVIT Carolo I. Regi Franco pro se, & descendentibus masculis, & feminis legitimis; sed masculis extantibus, feminae non succedant; & inter masculos primogenitus regnet. Quibus omnibus deficientibus, vel contrafacientibus; Regnum ipsum revertatur ad Ecclesiam Romanam.

Quod debeat prestare Juramentum Fidelitatis, & Ligium Homagium, facere Ecclesiae.

Quod non patiatur se inungi in Regem, & Imperatorem Romanorum, vel Regem Theutoniae, sed Dominum Lombardiae, vel Tusciae, vel majoris partis earundem eligi, sub poena *Caducitatis*, si infra quatuor menses non renunciaret.

Quod Imperium Romanum, Regnum Theutoniae, Tusciam, & Lombardiam non occupet.

Quod si contingat, eum eligi in Imperatorem; filium suum successurum a manibus Romani Pontificis emancipet, & Regna renunciaret; nihil juris in eo retinens.

Quod Rex major 18. annis possit administrare; minor vero non, sed Regnum in custodia Romanae Ecclesiae remaneat: itaque, expensis necessariis pro haerede, & custodia Terrae deductis, residuum convertatur in utilitatem haeredis, & conservetur.

Quod filia femina, nupta Imperatori, vivente patre; eo defuncto, si haeres existat, non possit succedere. Et si, delato sibi Regno, Imperatori nupserit; cadat a Jure Regni.

Quod Regnum Siciliae nunquam possit uniri Imperio.

Quod teneatur solvere CENSUM OCTO MILLIUM UNCIARUM AURI IN FESTO BEATI PETRI, ET PAULI, ET UNUM PALAFRENUM ALBUM, PULCRUM, ET BONUM.

Quod debeat solvere Romanae Ecclesiae 5000. Marchas Sterlingorum singulis sex mensibus.

Quod in subsidium Terrarum Romanae Ecclesiae, ad requisitionem Pontificis, teneatur mittere 300. Equites bene armatos (ita ut unusquisque habeat saltem tres equos suis sumptibus), per tres menses quolibet anno: seu commutetur in navale praesidium.

Quod

(a) Rainaldo ad annum 1265. *cap. 12.*

Quod debet stare destinationi Romani Pontificis super Finibus Beneventi facienda .

Quod præstet securitatem Beneventanis per totum Regnum, & eorum privilegia servet, & liberè de propriis bonis disponere permittat.

Quod in Terris Romanæ Ecclesiæ nihil unquam sibi quocumque titulo possit acquirere, nec aliquam potestatem, aut rectoriam obtinere.

Quod Ecclesiis Regni restituantur omnia ablata.

Quod omnes Ecclesiæ, & eorum Prælati gaudeant Ecclesiastica Libertate: nec aliquod regium teneantur expectare Consensum, aut Consilium, excepto Jure Patronatus.

Quod Causæ Ecclesiasticæ coram Ordinariis tractentur, & etiam per appellationem ad Sedem Apostolicam.

Quod revocet omnia Statuta contra Ecclesiasticam Libertatem.

Quod Clerici nec in civili, nec in criminali Causa coram Judice sæculari conveniantur, nisi super Feudis civiliter.

Quod non imponat Talias Ecclesiis.

Quod in Ecclesiis vacantibus nulla habeat Regalia, fructusque.

Quod Exules Siciliæ reducantur in Regnum ad mandatum Ecclesiæ.

Quod nullam faciat confederationem cum aliquo contra Ecclesiam.

Quod habeat mille Equites Ultramontanos paratos pro negotio Fidei, sub irritatione INFEUDATIONIS à Romana Ecclesia, & sub conditionibus *supradictis*.

XXIV. Le condizioni sovradette, colle quali fu dato il Reame di Napoli a *Carlo I. di Angiò* nell' anno 1265.; furon anche rinovate da *Papa Niccolò IV.* nell' Investitura, che diede a *Carlo II. di Angiò* nell' anno 1297. Lo stesso fece *Papa Clemente V.* col Re *Ruberto* nell' anno 1309.; e *Papa Clemente VI.* colla Reina *Giovanna I.* nell' anno 1344. In guisfatale che il *Diritto Ereditario*, che ebbero i Monarchi Normanni, e i Svevi sovra del Regno, lasciandolo a chi li piaceva, e come li piaceva; sotto degli Angioini fu cambiato in *Diritto Feudale*, e *Gentilizio*, senzache i predetti Monarchi ne avessero disposto a loro bellaggio, ma li fu necessitato osservare quei Patti, e Condizioni, con cui l' ebbe dalla Santa Sede la prima volta *Carlo I. di Angiò*: non ostante che egli non avesse semplicemente ricevuto il Reame di Napoli dalla Sede Apostolica, ma l' abbisognasse toglierlo a forza d' Armi dalle mani del Re *Manfredi*; difenderlo dall' Armi nimiche del Re *Corradino*; e soffrire la perdita della Sicilia per opera del Re *Pietro di Aragona*: senzache in queste considerabili azioni il Romano Pontefice l' avesse somministrata assistenza veruna di danaro, di armi, o di altro bisognevole.

XXV. E quindi fu poi, che avendo voluto *Carlo II.* destinare *Ruberto* suo secondogenito successore nel Regno ad esclusione di *Carlo Martello*, suo figlio maggiore, ovvero di *Caroberto* figliuolo di costui, che rappresentava le ragioni del padre nella successione; non potè farlo da se, come tra Normanni lo fece *Ruberto Guiscardo*, lasciando la Duca di Puglia a *Ruggiero* suo secondogenito, ad esclusiva di *Boemondo* suo figliuol maggiore; e come fece il Re *Ruggiero*, che chiamò *Ruberto*, Conte di Loritello, suo nipote, alla successione del Regno coll' esclusiva di *Guglielmo* suo figliuolo, se questi fusse sperimentato inabile il governo, come si disse sovra

nel Numero 10. ; ma l'abbisognò ricorrere a Papa Bonifacio VIII. come a Signor diretto della Monarchia: il quale con suo decreto ordinò, che quegli li succedesse nella Corona, che in tempo di morte li fusse più vicino in sangue: il quale era Ruberto suo figlio, ad esclusiva di Caroberto di lui nipote. Ecco il Diploma del mentovato Pontefice, rapportato dal Rainaldo (a), tutto confacente al nostro caso:

Carissimo nostro Filio Carolo, Regi Sicilia Illustri

Nos igitur super hos cum provida consilii deliberatione pensantes, & advenientes attentius, quod regimen ipsum tibi non dederit Majores, sed ex concessione Apostolica Sedis pervenit; cum diligentia debita ejusdem Concessionis verbis inspectis, & capitulo maxime de successione loquente; consultationi tue respondentes, aperte de ipsorum Fratrum nostrorum consilio declaramus: quod de predictis liberis maribus in eodem gradu per eandem lineam concurrentibus, Primogenitus: & de duobus feminis, Primogenita: & mare, & femina in eodem gradu similiter concurrentibus, masculus omnibus aliis præferatur; IS AUTEM DE PRÆDICTIS LIBERIS PRIMOGENITUS INTELLIGATUR, ET IN EODEM REGNO SIT TIBI SUCCESSOR, ET HÆRES; QUEM MORTIS TUÆ TEMPORE PRIOREM GRADU, ET MAJOREM NATU REPERIRI CONTINGERIT: nulla in contrarium interpretatione, vel fictione Juris admitta, cum declarationem hujusmodi ipsius Concessionis expressa verba recipiant. Essendosi servito Papa Bonifacio VIII. di questa formola di dispensa, per non mostrarsi apertamente contrario a Caroberto Re d' Ungheria, e figliuolo del Re Carlo Martello, a chi in vigore di legge la successione si appartenea.

XXVI. Così ancora, avendo voluto il Re Alfonso di Aragona dichiarare suo successore nel Reame di Napoli Ferdinando, figliuol naturale; non poté farlo da se solo, come il Re Guglielmo II. l'avea fatto con Tancredi, giusta quelltanto, che rapportammo nel Numero 10.; ma vi necessitò la dispensa della Santa Sede, che in tempo di Callisto IV. contrastò a Ferdinando tal successione, come il citato Rainaldo (b) anche l'afferma: *Accepto de Alfonso Regis obitu nuntio Callistus; tuere Romana Ecclesia jura decrevit; Regnumque Neapolitanum ad Sedem Apostolicam devolutum pronuncia- vit: cum Alfonso illud transferre ad spurium jure non posuisset.*

XXVII. Anche in tempo de Svevi Federigo II. accoppiò lo Scettro Imperiale colla Corona del nostro Regno: quando all'Imperadore Carlo V. abbisognò la dispensa Apostolica per farlo, stante la proibizione, che Papa Clemente IV. avea sovra di ciò interposta nella sovradetta Investitura di Carlo I. di Angiò. Rapportando Gio: Cristiano Lunig (c) il diploma, con cui Papa Clemente VII. dispensò con esso lui, in dicendo: *Nos autem cum eodem Carolo, cum quo alias sel. rec. Leo Papa X., secundum carnem frater patruelis, & prædecessor noster, ut Regnum Neapolitanum una cum Imperio retinere possit, per suas Literas dispensavit; pro posteriori cautela, ut Regnum*

(a) Rainaldo ad annum 1297. num. 53.

(b) Lo stesso 1458. num. 31.

(c) Gio: Cristiano Lunig Cod. Ital. diplom. Tom. III. pag. 166.

quam Neapolitanam una cum Imperio, quoad vinceris, retinere liberè, & iuribus intactis; quibuscumque Constitutionibus, ac Literis, necnon Statutis, & Consuetudinibus Apostolicis, ac Legibus Imperialibus, ceterisque contrariis nequaquam obstantibus, auctoritate, & tenore praesentium de speciali dono gratiae dispensamus. Il che pure da Papa Innocenzo XIII. nell' anno 1722. fu praticato coll' Imperadore Carlo VI. quando l' investì del Regno, giusta il rapporto di Pietro Giannone (a), col dire: Per la competenza di Spagna, e dell' Imperio sopra del Reame di Napoli, come Clemente XI. non volle dare a Leopoldo per il figlio l' Investitura, così tampoco a Luigi per Filippo. Onde dal 1666. quando Alessandro VII. la diede a Carlo II. non s' ebbe mai più, senonche a Maggio 1722. da Innocenzo XIII. con averci spedita Bolla simile a quella di Leone X. per Carlo V. colla quale fu dappo dispensato alla legge dell' antiche Investiture: le quali proibivano al Re di Napoli l' essere Imperadore, o Re de Romani: e s' intendevano estradusi dal Regno, accettando la Corona Imperiale.

XXVIII. Anche in appresso fu proibito da Romani Pontefici alle Donne la successione del Reame di Napoli dopo la Reina Giovanna I. per il di cui Governo molti inconvenienti accadde nella Monarchia, come appare dall' Investitura del Re Alfonso I. di Aragona, e del Re Ferdinando di lui figliuolo; a' quali fu proibito chiamar femine nella di loro successione. E per maggiormente stabilire ciò; determinossi, che i maschi collateralmente fino al quinto grado escludessero le femine, che provenivano da linea diretta in qualsivoglia grado. Dicendo il Bodino (b) a questo proposito: *Nemo est, qui nesciat, quales sagaciter de se ipsa existavit Regina Johanna*. . . . *At cum Senatus Cardinalium Republicam Christianam, & potissimum Italiam tot, ac tantis clades, tot bella pertulisse intelligeres; idque propter Gnicopraxiam; perpetua lege venisset, ne deinceps ad feminas Imperium Neapolitanum perveniret: ut quidem exceptum est in Tabulis Fidelitatis, & Possessionis, quae excepta Alphonsus Rex Aragonum, anno 1445. Idque repetitum Ferdinando Rege, inaugurato anno 1458., nè scilicet ad Regnum feminis aditus pateret quoad masculi, etiam collateralium propinquorum superstites essent ad quatuor usque propinquitatis gradum.* Ancorche poi Papa Alessandro VI. avesse in ciò dispensato nell' Investitura, che diede a Ferdinando il Cattolico, ed alla Reina Isabella di lui conforte; dichiarando amendue Sovrani del Regno di Napoli; e disponendo, che anche le femine in mancanza di maschi si succedessero: Ferdinando, & Elisabeth Hispaniarum Regi, & Reginae praesatis cum titulo Ducis, & Ducisse Calabriae, & Apuliae pro eis infimul dum viverint, & altero ejus Regis, vel Reginae Hispaniae discedente, pro illo, qui ex eis remanserit, suisque Liberis successoribus, TAM MASCULIS, QUAM FEMINIS, ex legitimo Matrimonio natis, & nascituris. . . . *Ira tamen quod masculi feminis, & majores minoribus in eodem gradu praesentantur.*

XXIX. Il Censo similmente, che in tempo del Duca Ruberto Guiscardo,

E 2

era

(a) Pietro Giannone Tom. IV. ad Carolum VI. Imper.

(b) Bodino lib. 6. Republicae.

era di soli dodici danari di Pavia per ciascuno pajo di Buoi ; che tenea nel Campo ; e sotto del Re *Ruggiero I.* era di seicento Scifati (accresciuti a mille in tempo del Re *Guglielmo I.* per la Marca di Fermo , che se gli aggiunse ,) come sovra nel *Numero 17.* , nell' Investitura sovra detta , che *Papa Clemente IV.* diede a *Carlo I. di Angiò* si accrebbe ad otto mila onze d'oro : oltre il dono straordinario di cinquantamila Marche , ed il soccorso in caso di bisogno , di trecento soldati a cavallo . Per la qual cosa il Re *Carlo I.* , trovandosi in Roma nell' anno 1276. e non avendo pronta tal somma per soddisfarla alla Santa Sede ; scrisse in Napoli a' suoi Ministri , acciò impegnassero la Corona reale , ed unissero detto denaro , come rapporta *Bartolomeo Chioccarelli (a)* , col dire : *Il Re Carlo I. scrive da Roma a 10. Giugno 1276. a' suoi Tesorieri in Napoli , che impegnino a' Mercanti la sua Corona grande d'oro , e tante delle sue gioje , ed oro , che abbia in prestito 8000. onze d'oro ; e ce lo mandino subito in Roma ; acciò si possa pagare alla Sede Apostolica per il Censo del Regno di Sicilia di quell'anno . Qual Censo durò in appresso sino al Re Cattolico , a cui Papa Giulio II. nell'anno 1510. graziosamente lo rimise ; come da una Bolla particolare (b) di questo Pontefice , in cui si dice : *Autoritate Apostolica , tenore presentium , CENSUM OCTO MILLIUM UNCIARUM AURI , & omnem , & quamcumque pecuniarum summam , ad quam nobis , & dictæ Ecclesiæ ipsum Regnum Siciliae citra Farum , & Jerusalem hæcenus tenuerunt usque ad presentem diem occasione dicti Censu , & quavis alia causa forsitan obligati existant ; necnon INTEGRAM SUMMAM DUCATORUM QUINQUAGINTA MILLIUM MARCHIARUM STIRLINGARUM pro jure dictæ Investituræ tam Ferdinando Regi , quam ejus liberis , hæredibus , & successoribus masculis , & feminis , natis , & nascituris , præfatis ex nostra ; & successorum nostrorum Romanorum Pontificum autoritate , presentibus Litteris liberaliter , & gratuitè remittimus , donamus , & elargimur . Ipsosque Ferdinandum Regem , liberos , hæredes , & successores suos ratione dicti Regni Siciliae citra Farum , & Jerusalem a prædicto octo millia unciarum auri , & cujuscumque alterius annui Censu , & 50. m. Marchiarum Stirlingarum , quando in dicta devotione , & obedientia perseveraverint , ab illorum solutione , & a PALAPHRENO prædicto de triennio in triennium , ut præmittitur , assignando , absolvimus , quietamus , & liberamus .**

Il che fu poi di nuovo rinnovato nell' Investitura data all' Imperadore *Carlo V.* Ed ancorche avesse promesso toglierlo *Papa Clemente VII.* nel suo Concordato coll' Imperadore *Carlo V.* giusta il Diploma , che *Gio: Cristiano Lunig (c)* ne rapporta , in cui tra l' altro si dice : *Item , quod pro beneficio dictæ Sanctitatis teneatur ipsi Cæsareæ Majestati , & suis in Regno successoribus , novam Investituram facere de dicto Regno Neapolitano , eidemque remittere omnem Censum impostum per ultimam Investituram : retinens tantummodo Equum album in signum recognitionis ;* pure non fu tolto , ma ridotto a' ducati sei mila l' anno una colla China : e 'l di più , che sovra a sei mila ducati si suo-

- (a) Bartolomeo Chioccarelli Tom. I. de Investituris Regni Neapolitani.
 (b) Bulla Julii II. Apostolicæ Sedis providentia , 7. Idus Augusti 1510.
 (c) Gio: Cristiano Lunig Tom. II. Cod. Ital. Diplom. pag. 235.

si suole da Napoli inviare in Roma; serve per le Feste, ed altro, che si fanno dal Contestabile: il quale per lo più ha la cura di presentare tal China col Tributo anzidetto in una Cedola, o sia fede di credito al Papa, che l'attende nella Chiesa di San Pietro; ne fa rogar l'atto; e vi frapone la clausula: *pro hac vice tantum, dummodo non transeat in exemplum*. E perchè il Re Filippo II. non l'avea pagato nell'anno 1555.; Papa Paolo IV. cercò dichiararlo decaduto del Regno, secondo Bartolomeo Chioccarelli (a), e Pietro Giannone (b): col dire: *Papa Paolo IV. un dì in pubblico Concistoro fece fare istanza dal suo Procuratore Fiscale, e da Silvestro Aldobrandino Avvocato Concistoriale, dimandando doverli il Regno dichiarar devoluto alla Santa Sede: alla quale istanza egli rispose, che a suo tempo vi averebbe data provvidenza. Ma questo fatto non si restrinse alla sola Istanza Fiscale: poichè si procedè più innanzi con farsene Processo, e si venne infino alla Sentenza, emanata a 25, Giugno 1555. come presso del Chioccarelli in fine del Tomo I. de M. S. Giurisdizionali, Bensì non fu promulgata tal Sentenza.*

PARAGRAFO SECONDO.

Dello Studio, e Diligenza de Romani Pontefici in vantaggiare l'Apostoliche Investiture.

XXX. **N**egare non si puole da chi è pratico nella Storia, che i progressi dell'Apostoliche Investiture nel Reame di Napoli dallo studio, e diligenza de Romani Pontefici avessero conosciuto l'efordio: stanteche essi, facendo a luogo, ed a tempo buon uso delle loro ragioni; operarono in modo, che queste da Tributi, e da Pensioni, come erano da principio; passassero dappoi in diritti Fiscali: ed il Regno, che sul nascente suo efordio di propria natura era Ereditario, e Naturale; coll'andar degli anni si fe Gentilizio, e Feudale. Ancorchè su di ciò dassero eziandio la loro mano i Monarchi medesimi del nostro Regno, come vedremo nel Paragrafo seguente.

XXXI. E che in fatti in tal guisa sia passata la cosa; eccone gli esempj. In tempo di *Ruberto Guiscardo*, di *Ruggiero* di lui figliuolo, e di *Guglielmo* di lui nipote, per la Ducea di Puglia il semplice tributo di dodici danari di Pavia per ciascun pajo di Buoi aratorj si pagavano alla Sede Apostolica, e nulla più. In quella guisa che anche il Re d'Ungheria, il Re d'Inghilterra, il Re di Portogallo, e gli altri Monarchi Cristiani in quei tempi pagavano questi Censi. Poi, morto il *Duca Guglielmo* senza figli, e lasciando *Ruggiero* Conte di Calabria; *Papa Onorio II.* subito pretese, che

la

(a) Bartolomeo Chioccarelli loco cit.

(b) Pietro Giannone lib. 33. cap. 1.

la Duca fuffe devoluta alla Santa Sede : movendo un Efercito contro al detto Conte *Ruggiero*, ed obbligandolo a prendere da lui la nuova Investitura , come dice *Pietro Diacono* (a). Ed avendofi egli voluto coronare Re de fuoi Stati ; fe l'accrebbe il Censo fino a feicento Scifati dall' Antipapa *Anacleto*, e dal Pontefice *Innocenzio II.* come fopra .

XXXII. In tempo del Re *Guiglielmo il Malo* , effendofi rubellati a coftui i Baroni del Regno con *Ruberto* Conte di Loritello , che aspirava alla Corona , come fu additato nel Numero 20. ; quefti in Benevento fi ricoverarono . E Papa *Adriano IV.* , che con effoloro fi ritrovava ; al Sovraggiugnerli il mentovato Monarca ; col rappacificarli , e fottometterli a lui , cercò anche approfittarfi in tal occasione in quei diritti fpirituali o che il Re di Sicilia ofcecitava per allora ne fuoi Dominj , o che quivi abtrimenti erano in ufo : riducendo il Concordato ne Puncti fequenti , come leggiamo proffo del *Cardinal Baronio* (b) :

De Capitulis illis , de quibus inter Majestatem nostram , & vos contraversa vertebatur ; quod subscriptum est , observari .

De Appellationibus quidem , ita : Si aliquis Clericus in Apulia , & Calabria , & aliis Terris , quae Apuliae sunt affines , adversus alium Clericum de Causis Ecclesiasticis querelam habuerit , & a Capitulo , aut Episcopo , vel Archiepiscopo suo , seu ab alia Ecclesiastica persona sua Propinqua non poterit emendari ; liberè tunc , si voluerit , ad Ecclesiam Romanam appellet .

Translationes in Ecclesiis fiunt , si necessitas , aut utilitas Ecclesiae aliquem de una Ecclesia ad aliam vocaverit , & vos , aut vestri successores concedere volueritis .

Consecrationes , & Visitationes liberè Romana Ecclesia faciat Apuliae , vel Calabriae Civitatum ut voluerit , aut illarum partium , quae Apuliae sunt affines , Civitatibus illis exceptis , in quibus Persona nostra , vel nostrorum haeredum in illo tempore fuerit , remoto malo ingenio , nisi tam voluntate nostra , nostrorumque haeredum .

In Apulia , & Calabria , & in partibus illis , quae Apuliae sunt affines , Romana Curia liberè Legationes habeat . Illi tamen , qui ad hoc a Romana Ecclesia fuerint delegati , possessiones Ecclesiae non devastent .

In Sicilia quoque Romana Ecclesia Consecrationes , & Visitationes habeat . Et si de Sicilia personas aliquas Ecclesiastici ordinis vocaverit ; Magnificentia nostra , nostrorumque haeredum pro Christianitate facienda , vel pro suscipienda Corona , remoto malo ingenio , restituet quas providerit retinendas . Caetera quoque ibidem habeat Romana Ecclesia , quae habet in aliis partibus Regni nostri , excepta Legatione , & Appellatione , quae , nisi ad petitionem nostram , & haeredum nostrorum ibi non fiens .

De

(a) *Pietro Diacono* lib. 4. cap. 96. *Dux igitur Guilielmus cum ferè sexdecim Ducatum renisset annos ; anno 1127. mortuus est ; atque in ipso omnis Ruberti Guiscardi finita est Familia , quae ex ipso descenderat . Dejuncto itaque Duce , ROGERIUS HAERES , & filius quondam Rogerii Siciliae Comitis , Ducatum occupat . Contra quem Apostolicus cum Expeditione properat . Demum facta concordia , eidem confirmavit Ducatum .*

(b) *Cardinal Baronio* ad annum 1146.

De Ecclesiis, & Monasteriis Terra nostra, de quibus Romana Ecclesia quasi nota fuit, sic fiat: Vos quidem, & vestri Successores in eis habeatis eas, quae in ceteris Ecclesiis, quae sub potestate nostra consistunt, solita sunt accipere Consecrationes, & Benedictiones a Romana Ecclesia: & debitas insuper, & factas ei census exolvant.

Da Electionibus quidem ita fiat: Clerici convenient in personam idoneam, & illud inter se secretum habeant, donec personam illam Excellentiae nostrae pronuncient. Et postquam persona Calixtadini nostrae fuerit designata; si persona illa de proditoribus, & inimicis nostris, vel haereticorum nostrorum non fuerit, pro qua non debent assensum; assensum praestabimus . . . datum ante Benvenentum per manus Majoris Magni Admirati, Anno Dominico Incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo sexto, mense Junii, quarta Indictionis.

XXXIII. Alla morte di *Guiglielmo II.* senza figli, i Siciliani elessero *Tancredi*, bastardo della casa Normanna, colla precedente annuenza del medesimo Re *Guiglielmo*. In qual occasione Papa *Clemente III.* facendo buon uso del tempo, in cui alcuni Siciliani si mostravano mal contenti della persona di *Tancredi*; trasferì la Corona reale dalla Casa Normanna in quella de *Svevi*: investendo il Regno a *Costanza*, figlia del Re *Ruggiero*, che maritossi ad *Arrigo VI.* Imperadore. E poi, rimasta la medesima vedova col suo picciolo figliuolo *Federigo*; al dimandare l' Investitura, che fece a Papa *Innocenzio III.* per detto suo figliuolo; costui vedendo il bisogno dell' Imperadrice di somiglievole Investitura, per li turbidi, che si svegliavano nel Regno; la colse nelle strette, e non volle contentarla, se prima non rinunziò in tutto al Concordato, che *Guiglielmo II.* avea fatto, come sovra con Papa *Adriano IV.* all' assere di *Stefano Balazio* nella di lui Vita presso del Muratori (a): Post mortem Henrici Imperatoris Imperatrix Constantia direxit incontinenti Nuntius cum muneribus ad Dominam Innocentium: devotissime postulans, ut Regnum Siciliae, Ducatum Apuliae, & Principatum Capuae cum ceteris adjacentiis sibi, & filio suo concedere dignaretur, secundum formam, quam praedecessores ejus concesserant illam praedecessoribus suis. Ipse vero sagacissimas Pontifex, diligenter attendens, quod privilegium Concessionis, indultum primo ab Adriana, & revocatum postea à Clemente super quatuor Capitulis, videlicet, Electionibus, Locationibus, Appellationibus, & Conciliis derogabant non solum Apostolica Sedes, verum etiam Ecclesiastica Libertati; mandavit Imperatrici, ut illis Capitulis renunciarer omnino, cum ea non esset aliquatenus concessurus. Tentavit illa muneribus propositum ejus immutare: quod cum efficere non quisset; missis honorabilibus Nuntiis, Anselmo Neapolitano Archiepiscopo, Syracusanensi Archidiacono. Thoma Justitiano, & Nicolao Judice: qui post tractatum diuturnum, obtinuerunt, Concessionis privilegium innovari, Capitulis illis omnino remoto, sub Censu, Fidelitate, & Homagio contractis.

XXXIV. Tra gli altri Romani Pontefici non però Papa *Innocenzio IV.* più studioso, ed attento si vide in maneggiare l' Apostoliche Investiture del Reame di Napoli. Il quale destinato, alla cura del Regno dal Re *Corrado*

(a) Lodovico Antonio Muratori Tom. III. Script. rer. Ital.

rado per il suo picciolo *Corradino* ; entrò nella pretenzione , che il Regno fusse già decaduto alla Santa Sede non ostante , che vi fusse l' Erede , abbenche fanciullo di due anni tra le fascie , siccome *Nicolò Janfilla* (a), allora vivente , lo scrisse col dire : *Cumque inter alia , quæ dictus Rex Conradus de filio , & Regno suo in ultima voluntate disposuerit , filium suum manibus , & gratiæ Sedis Apostolicæ submittendum esse mandasset ; Papa Innocentius IV. qui Sedi Apostolicæ præerat , ex Regis dispositione quandam sumens occasionem , asserens , Regnum Siciliae ad Ecclesiam Romanam spectare ; Regnum ipsum vindicare intendebat .* Ed avendo il Marchese *Bertoldo di Osna-bruch* , allora Balio del Regno , avistato all' anzidetto Pontefice ciò , che il Re *Corrado* avea in testamento disposto , implorando su di ciò la di lui protezione ; egli li rispose con questi termini precisi : *Se habere velle Regni possessionem , atque dominium promittens Regi pupillo , cum ad pubertatem veniret , de jure si quid haberet in Regno , gratiam esse faciendam .* E perche il Marchese *Bertoldo* dipose in questo mentre il Governo del Regno , succedendoli in ciò il Principe *Manfredi* fratello del Re *Corrado* , e zio del pupillo *Corradino* ; ancor con questi si spiegò *Innocenzio* , che volea portarsi in Regno , per vedere da vicino gli interessi del Re pupillo . Il che li fu da *Manfredi* accordato , purchè il tutto si facesse senza suo pregiudizio del Re *Corradino* . Ed essendoli dal Papa promesso ; egli uscì all' incontro del medesimo , e lo ricevè ne confini del Regno con tutti quei segni di singolarissima stima , che conveniva . Proseguendo lo Storico nel dire : *Princeps ad eum Nuncios misit : Si idem Summo Pontifici prorsus placeret ; paratum se obtulit idem Princeps eundem Sanctissimum Patrem in Regnum recipere sine præjudicio Regis , quam suo in omnibus salvo . Sub cujus autoritate petitionis exposte finaliter tractatum est , quod Papa sine præjudicio pupilli Regis , & Principis , cum juris utriusque processione , & permissione Principis ingrederetur Regnum . Ad majorem sui devotionem ad Sacrosanctam Ecclesiam ostendendam ; Princeps Summo Pontifici obviam processit usque Ceperanum : & Papa Regnum intrante , Princeps Stratoris ei officium exhibens ; frenum tenuit quoad usque ad Portam Garigliani transiret .*

XXXV. Entrato egli poi nel governo del Regno , e facendola da assoluto Monarca più tosto , che da semplice Amministratore , come col Principe *Manfredi* convenuto avea ; incominciarono tosto le grossezze tra di loro . E perche Papa *Innocenzio* bilanciava le forze di *Manfredi* superiori alle sue , anche avuto riguardo a' foccorsi , che *Corradino* potea mandarli da Alimagna ; penzò far capo in *Carlo Conte di Provenza* , fratello di *San Lodovico Re di Francia* , che allora passava per un prode , e valoroso Capitano in Europa : facendoli premura di passare in Italia ad occupare il Regno di Napoli , siccome l' anno precedente ancor vivente il Re *Corrado* , avea con essolui maneggiate le pratiche : giacche questi , venuto in Regno , avea incominciato a fare delle tirannie , e a deludere le speranze , che egli allora concepute avea di poterlo occupare per la Santa Sede , come

(a) Nicolò Janfilla de gestis Conradi , & Manfredi .

me l'apporta il Rainaldo (a), col dire: „ *Reerudit Fridericiana persecutio in filio Conrado anno Cbristi 1253. Indictione 3. Qui non modo parentis immanitatem equare, sed superare visus; Apuliam, Siciliam rapida victoria subegit. Neapolim, Beneventum, & Capuam, quae Pontificis clientiae se addixerant; arduissima cinctas obsidione, ad deditionem compulsi: nullisque Concordiae legibus servatis, manibus exiit. At, ne Conradus reliquos clientes Ecclesiae perderet; Innocentius ad frondandam illius Principis tyrannidem, cum Italia sustinendo bellum civilem non sufficeret; externa auxilia imploravit, & Carolo Andegavia, & Provinciae Comiti Siciliam à Conradi manibus eripiendam obtulit.*

XXXVI. Ma perche per allora non potè conchiudersi nulla, stanteche il Re San Lodovico si trovava impegnato nella Guerra Sagra d'Oriente; in questo mentre si cercò di stringere almeno il trattato, mediante i forti maneggi, che ivi fece il Maestro Alberigo da Parma, Cappellano, e Notaio del Papa, che in Francia come Nunzio Apostolico si rattroyava. Proponendo costui al Conte predetto il Reame sotto quei patti, e condizioni, che dal medesimo Rainaldo trascrivessimo più sopra nel Numero 23. Le quali essendo la base di queste Investiture, e di tutte le contese trà la Corte di Napoli, e di Roma; di nuovo qui la descriveremo, in quella guisa, che le rapporta Giovanni Cristiano Lunig nel Tomo IV. *Codex Igale Diplomaticus* a carte 411., un poco più alla lunga del Rainaldo. Avendo noi sempre per l'addietro citati i capi di questa Concessione colle parole del medesimo Autore, e non coll'altre, come sopra, compendiate dal Rainaldo. Maggiormente che queste prime condizioni furono in appresso in alcune cose mutate, e variate, o perche il Principe, a cui si presentavano, non volle accettarle; o perche la medesima Santa Sede l'andò in altra guisa modificando, ed accrescendo, come poco appresso spiegheremo. Essendo esse del tenore, che siegue.

Ha sunt Conditiones petendae in Concessione Regni Siciliae, Ducatus Apuliae, Capitanatae, & Calabriae, & Principatus Capuae, & totius Terre, quae est citra Farum usque ad confinia Terrae Ecclesiae IN FEUDUM: excepta Civitate Beneventana cum juribus, & districtibus suis, nobili Viro Carolo Andegaviae, ac Provinciae Comiti per Magnificum Albericum, Domini Papae Notarium Legatum Sedis Apostolicae faciendam: super quibus concordatum est hinc inde.

„ In primis, idem Comes in ipsa Concessione praestabit eidem Legato, recipienti nomine Domini Papae, & Ecclesiae Romanae, iuramentum „ Fidelitatis. Eidem Domino Papae faciet homagium ligium cum fuerit in ejus praesentia. Et tam ipse, quam haeredes sui legitimi Regnum, „ & Terras praedictas tenebunt à Domino Papa, & Ecclesia Romana IN „ FEUDUM. Ita tamen, quod si contingat, Regnum ad foeminam devenire; illa non nubat adversario Ecclesiae, nec Imperatori, aut filio, „ aut

Tom. IV, P. III.

F

(a) Rainaldo ad annum 1253. num. 1.

„ aut fratri ejus , aut alteri , de cujus electione ad Romanum Imperium
 „ agatur, absque consensu Domini Papæ , & Romanæ Ecclesiæ .

„ Item , Regnum Imperio nullo modo subdatur , seu sibi unquam
 „ tempore in eadem persona aliquatenus uniatur .

„ Item , revocabit omnes Constitutiones , seu Leges per quondam
 „ Fridericum, dudum Imperatorem, vel Reges Siciliae, sive per Conradum
 „ ejus filium editas contra Ecclesiasticam libertatem : & in Instrumento
 „ Fidelitatis , quod præstabit ; addetur , quod privilegia Apostolicæ Se-
 „ dis à Regibus , & Principibus , vel aliis Christianis concessa su-
 „ per Regno , aut rebus sitis in ipso , illibata servabit . Alia verò pri-
 „ vilegia , æquitatem continentia , servabit : Unde Statuta , aut Constitutio-
 „ nes aliquas edet , aut etiam promulgabit , per quæ juri , aut libertati
 „ Ecclesiæ derogetur .

„ Item , electiones , provisiones , postulationes , & confirmationes Ca-
 „ thedralium Ecclesiarum , Monasteriorum , & aliorum Locorum Religio-
 „ forum tam in Prælatibus , quàm Clericis , & aliis personis Ecclesiasticis
 „ liberè fiant , secundùm quod Canones mandant , & maxime Statuta
 „ Concilii Generalis . Denunciatio tamen mortis Prælati Regi fiat , si
 „ fieri consuevit . Sed ejus consilium , vel consensus in prædictis non re-
 „ quiratur nec ante electionem , nec post electionem .

„ Item , restituantur omnes Episcopi , & alii Prælati , & Clerici , &
 „ aliæ personæ Ecclesiasticæ ad Sedes , & Loca sua .

„ Item , restituat quicquid occupatum est hæstendè per Fridericum , &
 „ Ministros suos , seu alios quoscumque de Castris , Juribus , Possessionibus ,
 „ Hominibus , cujuscumque conditionis existant , & aliis rebus im-
 „ mobilibus , & mobilibus , quæ extant , & ad manum suam , vel suo-
 „ rum devenerint , vel ad eos , qui erunt in sua potestate , Prælatorum ,
 „ Templorum , Hospitalium , & aliorum Religiosorum Ecclesiarum , vel
 „ Ecclesiasticarum personarum . De occupatis autem per Reges Siciliae ab
 „ antiquo , justitia plena sit .

„ Item , generaliter omnes de Regno , vel extra Regnum , cujuscumque
 „ conditionis existant , vel ordinis , sive mares , sive fœminæ , sive Civi-
 „ tates , sive Castra , sive quæcumque loca Ecclesiæ adhærentes , ad quod
 „ aliqui in eodem Regno jure pertinent ; recipiet ad gratiam suam , ipsos-
 „ que assidabit : nisi , postquam Regnum cœperit , ei , vel Regno suo ad-
 „ vesentur . Et eis omnia bona sua , stabilia , mobilia , quæ extant ,
 „ & erunt in sua potestate , plenè restituat : & bona eis imposita , ad vo-
 „ luntatem Domini Papæ relaxabit .

„ Item , pro Civitate Beneventana , hac vice reficienda per Beneventa-
 „ nos ; exponet pro lignaminibus omnia nemora Regni , & omnem ma-
 „ teriam ad ædificium opportunam : puta , lapides , arenam , quæ *Pucro-*
 „ *lana* vocatur , cœmentum , & similia , absque juris præjudicio singula-
 „ rum personarum ad unam dietam propè Beneventum pertinentium . Præ-
 „ stabit eis securitatem per totum Regnum : nisi in Terra sua de novo
 „ delinquant , propter quod de jure justitia ad eum pertineat . Privilegia
 „ quoque dictæ Civitati à Regibus , & Principibus concessa , illibata ser-
 „ vabit . Omnia Statuta per Fridericum , seu quoscumque Siciliae Reges

„ fa-

facta contra libertatem Civitatis ejusdem , revocabit : & in omnibus ,
 & per omnia , quod ea , quæ libertatis fuerint , cæteris Regnicolis paci-
 ficabit tandem . Nec alia Statuta , seu Leges condet imposterum , per
 quæ Civitati eidem directè , vel indirectè possit præjudicium generari .
 Nec è conversò eadem Civitas condet Statuta aliqua , per quæ Regi ,
 vel Regno præjudicium generetur . Et pro Apostolicæ Sedis , & Beati
 Bartholomæi reverentia , ipsius Civitatis Patroni , fidentias ab omnibus
 faciet , & admittet eidem . Fidentiarum remissio , est concessio libertatis ,
 ut Cives Beneventani possint liberè proprias Terras , & Vineas excole-
 re , earumque frugus , & fructus colligere ; & easdem Terras , & Vi-
 neas vendere , & de ipsis ad suam voluntatem disponere sine aliqua exa-
 ctione , vel munere , seu datione ,

Item , in quolibet quinquennio dabit Rex Domino Papæ unum Pa-
 lastridum album , pulcrum , & bonum in recognitionem veri domini
 Regni ejusdem .

Item , in Regnum ipsum nullus succedat , qui non fuerit de legitimo
 Matrimonio procreatus .

Item , idem Comes usque ad Festum omnium Sanctorum proximè
 venturum personaliter , viriliter , & potenter cum exercitu iter arripit
 ad negotium prosequendum . Et si quidem humanitè de ipso contingat ;
 unus , vel duo Capitanei , viri strenui , & potentes , in forti manu ,
 in nomine filii , vel filiarum teneantur ad omnia , & singula supradi-
 cta .

Item , Beneventum , cum omnibus suis juribus , & pertinentiis Eccle-
 siæ remanebit .

Item , Hæredes , qui non erunt legitimæ ætatis , si pater præmoreretur ;
 in custodia Romanæ Ecclesiæ remanebunt ; & Regnum à Lega-
 to Apostolicæ Sedis , & uno Comite pro parte Hæredis administrabitur .
 Ita quod , expensis necessariis pro Hærede , & custodia Terræ dedu-
 ctis ; residuum conservetur in utilitatem Hæredis , nisi Rex aliter ordi-
 naverit . De proventibus Regni , & custodia id fiat , quod prædictus Le-
 gatus cum eodem Comite ordinabit . Potestas autem collocandi in ma-
 trimonium Hæredem pertinebit ad amicos , propinquiores cognatos , aut
 ad illum , vel illos quibus Rex duxerit committendum , salvo omnino
 conventionibus suprascriptis .

Item , nullam confederationem , passionem , vel societatem faciet cum
 aliquo Imperatore , vel Rege , seu Principe , vel Barone , Saraceno ,
 Christiano , vel Græco , aut Provincia , seu Civitate , Communitate ,
 vel Loco extra Regnum suum contra Romanam Ecclesiam , vel in dam-
 num Ecclesiæ .

Item , Exulantes pro Ecclesia restituantur ad propria , & ad debita
 jura sua , in proprio Regno existentia .

Item , restituat omnes captivos , & obsides , qui tenentur in Regno ,
 Romanos , Regniculos , & alios de Terra Ecclesiæ , Tuscos , Longobardos , &
 illos de Tarriviana Marca liberati bona fide pro posse suo . Super Com-
 mitatibus verò Fundano , & Sorano , & Salpian , & Tressant , necnon
 & aliis , quæ sunt in Regno , Ecclesiæ Romanæ , aut aliis Ecclesiæ Ro-

manz a Principibus, Regibus, & Fidelibus concessa; salvum sit jus Ec-
 clesie Romanæ, & ipsorum Fidelium omnino. Nec per Regni concess-
 sionem, Comitatum, seu concessoram eorundem, unquam quoad pro-
 prietatem, seu possessionem præjudicium generetur: Regio in iis omni-
 bus jure salvo.

XXXVII. Questi Patti, e Condizioni, furono liberamente accettati da
 Carlo Conte di Provenza. Ma fuori de medesimi ve ne furono dell' altri, in
 cui il medesimo incontrò repugnanza a sottoscriverli; volendo, che il Pa-
 a li moderasse. Il che non volle il Legato accordarli. Soggiungendosi
 ivi.

*Iste infra scriptæ sunt Conditiones, quas infra scriptus Comes moderari pe-
 tit: sed idem Dominus Papa moderationem aliquam non admittit, immo vult,
 quod remaneant sic omnino.*

Item, Comes promittet, quod nullus Clericus, vel persona Ecclesiasti-
 ca ejusdem Regni in civili, vel in criminali Cauſa conveniatur civili-
 ter; vel criminaliter: sed omnes Ecclesie, & Ecclesiasticæ per-
 sonæ omnimodè erunt liberæ, & in nulla Regi, seu Principi subjace-
 bunt.

Item, nullas Talleas, vel Collectas imponet Ecclesiis, Monasteriis,
 Clericis, & viris Ecclesiasticis, & rebus eorum.

Item, in Ecclesiis vacantibus Rex, seu Princeps nulla habebit Re-
 galia. Hanc concesserunt ejusdem Comitatus Nuncii, postquam Regum privi-
 legia bullata bulla aurea inspexerunt. Super reliquis verò, illis omnino amo-
 tis, de quibus hic non fit mentio: placeat Domino Papæ, ut taliter proceda-
 tur. Prædictus Legatus inducet Comitatem, & rogabit eum affectuosè, ex par-
 te ipsius Domini Papæ, ut placeat sibi, quod si dictum Regnum, (quod ab-
 sit) ad personam pervenerit extraneam; quod Ecclesie Romanæ mille un-
 ciæ auri ad minus pro levamine in signum Domini persolvantur.

Item, quod pro eodem Regno solvat idem Comes annuatim eidem Ec-
 clesie, Censum nomine, duo millia, vel ad minus mille Marcas.

Item, quod serviet Domino Papæ, & Ecclesie Romanæ in expensis
 propriis per sex menses de quingentis militibus in Terris Ecclesie, vide-
 licet, Marchia Anconitana, Ducatu Spoletano, Patrimonio Beati Petri,
 Campania, & Maritima.

In Sardinia verò serviet in Navigio ad æquivalens quodcumque Do-
 minus Papa, vel Ecclesia Romana ibi guerram habuerit, & fuerit re-
 quisitus.

Item, promittet, quod pro reedificatione Beneventi, & specialiter
 Ecclesiarum, & Locorum Religiosorum, & Palatii Domini Papæ decem
 millium unciarum auri, cum habuerit Regnum in pace, subsidium ex-
 hibebit. Quod si præfatus Comes has conditiones admittere (quod non
 creditur) recusaret omninò; vult idem Dominus Papa, quod dictus Le-
 gatus nihilominus ad ipsius Regni, aut aliarum Terrarum Concessionem,
 & Investituram sine alia dilatione procedat: itatamen, quod idem Co-
 mes ad Censum se obliget consuetum. Cæterum idem Comes ad idem
 negotium prosequendum petiit, quod habeat quodlibet anno ab Ecclesia
 mutuum quadringentarum millium librarum Turonensium, quousque
 Ter-

„ Terra fit acquisita : de quibus infra Kalendas Septembris proximè ven-
 „ turi solvantur 200. millia Parisiis , vel in Nundinis Campaniæ , aut in
 „ Provincia : alia autem 200. millia solvantur statim quod erit in Regno,
 „ vel ante , si necesse fuerit : ac de necessitate credatur bonæ fidei Comi-
 „ tis .

XXXVIII. Questo Concordato però non ebbe il suo effetto nell' anno 1254. come l'avea avuto nell' anno precedente 1253. sì perche *San Luigi* Re di Francia a ciò non aderiva , perche vi era il Re *Corradino*, legittimo Signore del Regno , e non stimava convenevole spogliarlo del retaggio paterno ; sì anche perche la Camera Apostolica non voleva pagare le quattrocentomila Marche richieste dal Conte . Laonde essendosene morto poco indi Papa *Innocenzio IV.* rimase sospeso l' affare fino all' anno 1265. quando si pose in effetto in tempo di Papa *Clemente IV.* come poco appresso rapportaremo . Il quale aggiunse dell' altre condizioni : e son quelle appunto , che dal *Rainaldo* trascrivessimo più sopra nel Numero 23.

XXXIX. Con tutto questo però , che Papa *Innocenzio IV.* non ridusse in effetto il suo intrapreso Trattato ; non son mancati degli Autori in censurarlo , per avere cercato spogliare un pupillo del suo Regno , qual era l' innocente *Corradino* : quando come semplice Amministratore nel medesimo egli portato si era . E perciò lo stesso *Corradino* , in sentire appresso , che il Re *Carlo I. di Angià* si era impossessato del suo Regno per opera della Santa Sede ; pria di portarsi quivi in persona per tentarne il riacquisto , sè precorrere un ben lungo Manifesto : in cui non meno degli altri seguenti Pontefici , che del mentovato *Innocenzio* fortemente si querela . Rapportandosi egli da *Gio: Cristiano Lunig* a Carte 938. del Tomo II. con questo titolo : *Conradi II. , vulgò Conradini , Sicilia Regis Manifestum : in quo non tantum injurias a Pontificibus Maximis sibi illatas commemorat ; verum etiam causas , cur Sicilia Regnum a Summis Pontificibus sibi ereptum , armata manu aucupare labores : prolixè exponit de anno 126. . . .* Qual Manifesto , ancorche per la polizza della frase , per la forbitezza del dire , e per le sue rettoriche invettive non sembri proporzionato alla rusticità di quel Secolo , ma dimostri , che sia stato ne' tempi più bassi da altro Scrittore architettato ; pure per semplice erudizione di chi legge, ho stimato quivi trascriverlo : vedendolo meritevole di essere eternato nella memoria de Studiosi per la sua eleganza , e per la sua nobil composizione , e non per altro , che possa offendere la Santa Sede .

„ Ex abundantia cordis os loquitur ; & injuriæ nobis illatæ violentia re-
 „ serat ostium labiorum : qua nequivimus nullatenus ulterioris patientiæ
 „ silentio præterire . Salva tamen in omnibus , & per omnia Catholicæ
 „ Ecclesiæ sanctitate , quam vultu sacro , & debita reverentia , toto cor-
 „ de , & corpore quod ad nostram cautelam : ulterius versutias , & infi-
 „ dias auctas , fastusque partis ulteriùs meritò formidantes ; coram Deo ,
 „ qui corda scrutatur omnium , & coram vobis Christianis omnibus publi-
 „ cè protestamur .

„ Cùm enim Magnus Rex Conradus divæ memoriæ carissimus pater
 „ noster , testamento solemniter condito quondam tempore mortis suæ ,
 „ nos tenellum infantem in cunabulis vagientem , nondum nutris ab ube-

ribus ablactarum , in manibus Sanctæ Matris Ecclesiæ reliquisset , sperans ut nos benignè susciperet in brachiis caritatis , susceptum tractaret benigniùs , & tractatum fideliter honoribus promoveret .

Audite qualiter Summus ille Pontifex , qui tunc erat , Dominus Innocentius nocuit innocenti . Nam , repente , plus quam decuerit Papam , currens , & ardentibus desideriis æstuans ; quod a patre nobis in pace remanserat , & a nobis pacificè tenebatur , hæreditarium Regnum nostrum , quod dudum antiquitus progenitores nostri propriis aspersis sanguinibus quæsitum possidere diutiùs , & possessum variis decoraverunt ornatibus , ipsum eripiens de manu Manfredi , tunc Principis Tarentini , invasit ; qualiter cum Exercitu numerofo , & sub prætextu liciti , qui se nostrum Baliaum prætendebat ; totum suo Dominio vindicavit confestim . Verumtamen apprehensa possessione , pravum nefariæ intentionis propositum manifestans , & dicti Regni , tanquam in ejus Regem , totam in se transferens potestatem ; paulatim ibi nomen delere nostrum , extinguere fidem nostram , & jura pupilli Regis suffocare satagebat . Adeo quod jam ibi non sinebatur fieri de nobis mentionem omnino . Terras nostras magnificè distribuere cœpit in suos consanguineos , & nepotes , velut qui corrigias partitur amplas in corium alienum .

Ecce qualiter , proh dolor ! nobis exercuit pietatem . Ecce quomodo nostræ tutelæ decenter officio satisfecit . O sæva patris acerbitas ! qui filium sine fraude doli sui , suis curis expositum , sine cura posposuit . Qui filium , innoxium scilicet , obnoxium potius exhæredationis pœnæ perpetua condemnavit .

Postmodum cum ille noster patruus Manfredus Princeps Tarentinus , qui fortè bona fide pro nobis a principio laborarat , sufferre diutiùs tantam nequitiam nequivisset ; potenter reassumpsit denique causam nostram , & sub specie fidelitatis nostræ , sub nostri nominis titulo , Baliaus per multos bellicos strepitus , post dicos conflictus , post altercationes innumeras , Regnum ipsum , non præter eorum injuriam directorum , ab Ecclesiæ manibus violenter eripuit , & illud aliquandiu ex parte nostra retinuit . Qui tandem , suadentibus sibi prosperis , quæ frequenter hominum animos solent ad insolentiam alterare ; oblitus sui sanguinis , oblitus Domini naturalis , fidem in perfidiam permutans ; reciprocavit ad se negotium dicti Regni . Mentitus est Regniculis mortem nostram : & sophisticatedans in eo dominium ; pseudum regem se fecit . Ubi , nobis ex hujusmodi fraudulentia supplantatis ; fuit error pejor prior : nam graviores rem fecit in eo nobis adversitas præterita , & recidiva . O dolor ! o nefas ! o misera conditio pupillorum , quibus inde plus offensionis nascitur , unde defensio sperabatur ! O cæca cupiditas domini temporalis , quam Summi Pontifices , & consanguinei leviter ad iniquam fallaciam secundantur abstulerat !

Excessu prædicto taliter a prædicto Manfredo perpetrato ; licet bonæ memoriæ *Alexander* , qui in Sede Apostolica præsidebat , contra illum graviter indignatus , non quod a nobis inique Regnum nostrum , sed ah eo extorserat Regnum nostrum ; in ejus confusionem intendere voluit : & pro spiritu motus (ut creditur) ad nos super ipso tractatu Verabilem direxit spiritum Verulanum . Nihilominus tamen , eodem præ-

sen-

„ sente nobis , ad suggestionem forte fratrum , de nobis curam gerentium ;
 „ contra nostram voluntatem , per Nuncios suos , & Literas Reges , &
 „ Principes alios ad ejusdem Regni commercium invitabat .

„ Post ejusdem Alexandri mortem , *Urbano* , qui nobis extitit inurbanus ,
 „ ad Pontificatus officium elato ; dum inter eum , & ipsum Principem de
 „ pace diutius ageretur , ventumque foret ad punctum ; finaliter confirman-
 „ da Concordia credebatur . Profectò , secundum ipsius formam , idem A-
 „ postolicus , æquus pater , jus nostrum prædictum sibi , & suis hæredibus
 „ concedebat . Ultra quod stipulabatur eidem , ut contra nos in Regni de-
 „ fensionem , juxtà posse suum , Ecclesia non deesset ; ut ob ita ligatam
 „ simul geminam nostrorum potentiam fidelium Baliolorum , ad ejus Regni
 „ Solium resurgere non possumus . Ah Deus ! non sufficiebat eidem Baliis
 „ pupillum exhæredasse solummodo , nisi conjurati sic invicem , perpetuò
 „ deprimerent exhæredem . Cum ergo tractatus ipse (sicut Domino placuit)
 „ caderet imperfectus , sive incompletus , & idem Summus Pontifex in
 „ excidium ejusdem Principis exardesceret ; non personam nostram , cui
 „ Regnum rationabiliter debebatur , (quæ magis accommoda , magis ap-
 „ ta , magisque sufficiens extitisset : unde , sopita discordia quievisset Po-
 „ pilus Christianus pace tranquilla) , at , veluti qui non venerat mitte-
 „ re pacem , sed gladium ; delectatus scandalis , ex quibus effusio sangui-
 „ nis sequeretur , hominem extraneum , & in Regno prædicto penitus alie-
 „ num , *Carolus* scilicet , in nostri præjudicium , ad nostrum negotium
 „ innovavit : animans ipsum consiliis , & auxiliis contra illum . Quam ,
 „ post ejus felicem obitum , iste Sanctissimus P. N. D. *Clemens* (non ele-
 „ mentiam ; sed inelementiam operans) in nobis crexit in Regno prædi-
 „ cto nequiter nostrum temerarium antiregem : Qui demum per omne ne-
 „ fas Regnum ipsam obtinuit , & nobis incognitum non extitit .

„ Sed audite , (proh Deus) perfidiam , per Deum , & hominem de-
 „ testandam . Nam , *Carolus* Saracenos *Noceriz* , contra quos Dominus
 „ Papa fumendam Crucem fecerat prædicari ; in quorum Gentis excidium
 „ multi seducti fuerant , & adducti ; salvos illesosque servavit , & Chri-
 „ stianos Regni prædicti miseros non solum exhaustis rebus , sed occidit
 „ innumeros cum mille generibus tormentorum . Aperite oculos , & vide-
 „ te , qualiter isti sub specie recti mundum decipiunt , & illudunt . Vi-
 „ detè , si eis iterum in eodem negotio sit credendum . Videre quomodo
 „ Cruce Christi fallaciter in Christianorum perniciem abutuntur . Heu !
 „ heu ! quantis injuriis , quantis dolis hæreditas nostra conversa est ad
 „ alienos , & Regnum nostrum transit ad indebitum possessorem .

„ Postquam autem in ipsum Manfredum irruit ira Dei propter in nos
 „ commissum peccatum , ut firmiter opinamur ; fuit per ipsum *Carolus*
 „ superatus , & etiam interemptus : Regno prædicto nobis , & sibi cum
 „ sua persona , prodita culpa sui , direpto . Dum nos intra sepem Imperii
 „ lateremus , jacentes humiliter attoniti , & absconditi sub obscuro , fa-
 „ ctis , & dictis neminem offendentes , tanquam pupillus verè ab omni-
 „ bus desperatus , & etiam inhonoratus ; idem Pontifex Generalis rimatus
 „ est ad instar solliciti venatoris . Et ubi nos in Germania viventes in-
 „ venit ; ferens abominabilem vitam nostram , ac verens , ne aliquando
 „ caput altiùs levaremus ; velut qui quærit in ovo pilum , ut habeat

nocendi materiam, & occasionem inveniatur malignandi; pro eo quod nobis in Litteris Regni nostri Siciliae Titulus scriberetur; intendebat (ut audimus, licet tantam malitiam non crederemus) in nos puerum innocentem, inculpabilem, infontem de pharetra sua sagittam immittere, & Excommunicationis sententiam fulminare. Non reputans esse satis, quod contra Deum, & omnem iustitiam, ablatum fuerit nobis Regnum; nisi Titulus tolleretur.

Ah Deus! quomodo sic universi Pontifices in nostri Juris injuriam juraverunt! Ah Deus! quomodo nullam in eis iustitiam, nullam misericordiam poterimus invenire? Ah Deus! si hoc in viridi, in arido quid fiet? Si hoc in nostra pueritia passi sumus; quid ab eis hic in antea praestolabimur? Ah! huc etiam idem Pater a persecutionum instantia non desistens, sed omnem viam, & modum excogitans, quibus nos posset perpetuo conculcare; si dici licet, extendit ad illicitam manum suam, falcem mittens in nostram messem. Praedictum Carolum per totam Italianam Romani Imperii Vicarium statuit, in nostram injuriam manifestam, ut vires nostras opprimeret, & accessum nostrum ad Regnum facilius impediret, Sed dum ad id deficit in potestate autoritas, & in autoritate potestas; inane pro certo redditur nomen, & officium Magistratus. Quid, inquam, mali fecimus, Sancta mater Ecclesia? Quare in nos tuum devotum filium, olim pupillum tuae tutelae commissum, per tuos Restores sic aperte novercaris? In quo te unquam, o Venerande Pater, laesimus; quod ita, conversus in novercam, nos multimode persequeris, & injuste forte gravem offensam reputas, quod vivimus super Terram? denique non vivere nequivimus omnino: & contra tot molestias, & pressuras, ignorantes penitus quid facere debeamus; ille Deus, qui non relinquit in se sperantes, ecce suam nobis aperuit viam.

Nam innumeri nostri Fideles tam de Imperio, quam de Regno zelo nimio fidelitatis accensi; in nostrum adiutorium surrexerunt: reponentes pro nobis non solum bona, sed etiam personas, ut nos ad recuperationem jurium nostrum magnifice incitarent. Qui, apertis thesauris suis, pretiosa munera nobis obtulerunt: aurum scilicet Regi magno pro stipendio Gentis nostrae nobis ad affluentiam ministrantes. Nos itaque cognito, quod omnimode necessarium erat nobis; apprehendimus arma, scutum, & gladium ad bellum, & militum copiis armavimus iustitiam causae nostrae, ut si Deus annuerit; temporibus nostris releveretur. Non ut adversus Pontificem Generalem contrarium aliquid cogitemus, quem patrem reputamus, & dominum, ut nos filium, & devotum relatione debita recognoscat, ut deceret; sed in Carolum, carum amicum nostrum, nostrorum jurium injuria detentorem, nostram volumus omnino potentiam experiri; machinationibus secum pro iustitia nostra ludere, & de nostris cum eo iuribus in gladiis disputare. Deus enim, respiciens de caelo iustitiam, abominetur superbiam: ferensque de sancto suo Throno sententiam judicet aequitatem.

Vestram igitur dilectionem deprecamur attente quoad possumus, quatenus super his amodo, quam vobis nudam, claramque describimus veritatem, penes vestram conscientiam habeatis nostram innocentiam in-

„tufatam: & ad falsam suggestionem forsitan aliquorum, si de nobis ali-
 „quid asseratur, non credatis. Immò nobis in hac iustissima causa ve-
 „strum dare velitis auxilium, consilium, & favorem: eundemque Sum-
 „mum Pontificem ut prodesset nobis, utinam per vestras Literas exhor-
 „tantes, ut erga nos se gerens benignè, furorem suum mitiget; & intui-
 „tu vestro, mitigans metus suos; conceptam contra nos iram indigna-
 „tionis indignè, dignetur, vobis intercedentibus, *dissuadere*.

XL. Morto poi poco appresso in Napoli Papa *Innocenzio IV.* senza ef-
 fettuare il suo trattato con *Carlo di Angiò* Conte di Provenza, come in
 vantaggio dell' Apostoliche Investiture sovra del Reame di Napoli col suo
 studio, e diligenza meditato aveva, ed ivi medesimo ordinato in Romano
 Pontefice *Alessandro IV.*; ancor questi colla dovuta attenzione cercò miglio-
 rare le predette Investiture. Conciossiacosache veggendo egli i progressi,
 che *Manfredi* in Puglia facea; in Roma ritirossi. Incominciando da ivi a
 far maneggi col medesimo Principe per mezzo del Cardinale *Ottaviano*, Le-
 gato Apostolico, in offerirli il Regno per se, e suo nipote *Corradino*, alla ri-
 serva della Provincia di Terra di Lavoro, che volea per la Chiesa; giu-
 stache *Nicolò Janfilla (a)* lo rapporta (ed è il Concordato, di cui favel-
 lava poco fa *Corradino* nel suo Manifesto:) *Cum ergo Legatus Apostolicus Se-
 dis adversantem sibi fortunam, & Principis prosperitatem videret, & ex mul-
 tis argumentis convinceretur, quod ex fortissima necessitate erat, ut Princeps
 victoriam, & dominium haberet; volens consulere tam sibi, quam aliis, qui
 in Fogia per obsidionem Principis intolerabiliter opprimebantur; misit Nuncios
 ad Principem de Concordia facienda: sicque factum est, quod tractatu hinc in-
 de habito; ad hanc Princeps, atque Legatus Concordiam devenerunt: videlicet,
 ut Princeps pro parte sua, & Regis Conradi, nepotis sui, Regnum teneret,
 excepta Terra Laboris, quam Princeps Ecclesia concessit tenendam.*

XLI. Ma perche poi a Papa *Alessandro IV.* questa Concordia (di già con-
 chiusa tra il Legato Apostolico, e 'l Principe *Manfredi*) non finì di pia-
 cere, perche sperava maggior distesa nel Regno; lasciato il Principe da
 parte, mandò Legati Apostolici in Inghilterra coll' Investitura del Regno
 a *Edmondo* figliuolo del Re *Arrigo III.* come rapporta il *Rainaldo (b)*, e
 presso di *Gio. Cristiano Lunig (c)* se ne legge il Diploma con questo titolo:
*Bulla Alexandri IV. in qua Edmundo, Angliæ Regis filio, Regnum Siciliae citra
 Pharam in Feudum contulit 5. Id. April. 1255.* E perche *Arrigo III.* genito-

Tom. IV. P. III.

G

re

(a) Nicolò Janfilla de Gestis Friderici, Conradi, & Manfredi.

(b) Rainaldo ad annum 1255. num. 8. *Non admissam ab Alexandro IV.
 Concordiam a Manfredi, & ejus Legato factam; ipsum, Innocentii IV. exemplo,
 Sicilia Regnum a Friderici posteris, ob præteritam perduellionem, in regiam An-
 glorum Familiam, Sedi Apostolicæ deditissimam, transferre mediatum, Bononien-
 sem enim Episcopum rebus adhuc integris, ac Legato potens adhuc Exercitus
 succimo; ut facilè Manfredus obruendus censeretur: in Angliam misisse con-
 stat, ut, tollato Anulo, solemnè ritu Edmundum Regis filium florentissimo Re-
 gno indueret: confirmantque publicè edita Instrumenta.*

(c) Gio. Cristiano Lunig Tom. III. pag. 914.

re del novello Principe si trovava anche impegnato per la Guerra Santa ; non volle , che il figliuolo accettasse questa Investitura , perche egli non avea forze vevoli a sostenerlo in Italia ; il mentovato Pontefice drizzò a lui un altro Breve , con cui vivamente l' esortava a far accingere il di lui figliuolo a questa impresa , giacche egli ne l' avea data pienamente l' Investitura , come dal Diploma istesso del lodato *Lunig* (a) : di cui questo è il titolo : *Ejusdem Pontificis Breve ad Henricum III. Anglia Regem , in quo eum , ut nomine Edmundi filii sui , declarati Sicilia Regis , sibi suisque Successoribus , necnon Romana Ecclesia Juramentum fidelitatis praestet , exhortatur 12. Kal. Julii 1255.* Delche tampoco si fece cosa alcuna : perche *Arrigo* , come si disse , non avea perciò forze bastevoli . E rapporta *Matteo Paris* (b) , che egli sarebbe in questo condesceso , se gli Inglesi li davano vevoli ajuti . A qual oggetto se egli convocarli in un pubblico Parlamento , con far ivi ancora comparire *Edmondo* suo figliuolo vestito alla Pugliese , per maggiormente animarli al soccorso , ed acciocche per loro cagione il Reame di Napoli non si perdesse . Ma niente concludendo gl' Inglesi ; il Trattato di Papa *Alessandro IV.* andò in fumo .

XLII. Svanito pertanto il Trattato , che Papa *Alessandro IV.* avea intrapreso colla Corte d' Inghilterra , ad oggetto di render Feudale , e Gentilizio il Reame di Napoli , che fino a quei tempi era stato Naturale , ed Ereditario ; Papa *Urbano IV.* che li succedette nel Ponteficato , per non mostrarsi meno diligente de suoi predecessori , per mezzo del Maestro *Alberigo* suo Cappellano , e Notajo , che per anche si rattrovava in Francia ; se esporse al Re *San Lodovico* , che accettasse l' Investitura di questo Regno in persona di qualcheduno de tre suoi figli , *Giovanni* Conte di Nivers , *Pietro* Conte di Alcuon , e *Ruberto* Conte di Chiaromonte . Ma il Santo Re , sapendo non solc , che era ancora vivente *Corradino* , a chi si dovea il Regno per retaggio paterno ; ma che Papa *Alessandro IV.* l' avea investito a *Edmondo* figlio del Re d' Inghilterra ; non volle saperne nulla , come soggiugne il *Rainaldo* (c) . Perloche l' anzidetto Pontefice , veggendo che la remora , per cui Re di Francia avea rinunziata la sua offerta , era l' Investitura , che Papa *Alessandro IV.* suo predecessore avea data al figlio del Re d' Inghilterra ; riscrisse appo il detto *Gio: Cristiano Lunig* (d) ad *Arrigo* Re d' Inghilterra ; o che effettuasse il precedente Trattato , o che affatto vi rinunziasse : *Urbani IV. Breve ad Henricum Anglia Regem conscriptum , in quo ejus in occupando Sicilia Regno , filio ipsius in feudum collato , negligentiam non solum reprehendit ; verum etiam se Regnum illud alteri in feudum , nisi ab eadem desinat , collaturum interminat. 5. Kal. Augusti anno 1262.* E quel Re , nauseato delle procedure della Corte Romana in variare tanti soggetti , ed

(a) Gio: Cristiano Lunig loc. cit.

(b) Matteo Paris ad annum 1255.

(c) Rainaldo ad annum 1262. num. 20. *Cum verò Sicilia Regnum Francie deferret Albericus Nuncius ; Sanctus Ludovicus , cujus purissima conscientia ne minimam quidem labeculam scienter pati poterat ; nonnullam tantis religionem , nam aliqua injustitia subesset , Siciliam admittere ? Si ab illius jure Conradinus excidisset ; jam in Edmundum Anglia Regis filium transfusa esset .*

(d) Lunig loc. cit.

in apporre tante condizioni nell' Investitura del Regno predetto; rinunziò con suo figlio ad ogni ragione, che avere maij vi potesse in virtù dell' Investitura di Papa *Alessandro IV.* fatta a *Edraondo* suo figliuolo. E Papa *Urbano*, avutane l' esclusiva; riprese il Trattato di Papa *Innocenzio IV.* con *Carlo*, Conte di Provenza, fratello di *San Luigi Re* di Francia. Ma perche sul principio la Santa Sede voleva rinovare la Convenzione avuta da Papa *Alessandro IV.* col Principe *Manfredi*, di restare la Terra di Lavoro in beneficio della Chiesa Romana; *Carlo* rinunziò per la seconda volta a questo Trattato: volendo riservare solamente per la Sede Apostolica la Duca di Benevento, e soddisfarli l' annuo Censo: non ostante che *Beatrice* sua moglie lo confortasse ad accettare l' impresa, con offerirli le sue Gioje, e tutto il suo Tesoro per la spedizione. Non potendo ella soffrire, che di tre sue sorelle, una fosse Reina di Francia, un'altra d' Inghilterra, e la terza di Germania; ed ella, che avea avuta maggior dote di quelle, rimasta già Erede di Provenza, e Linguadoca; non avea altro Titolo, che di Contessa. Ma morto *Urbano IV.* nel mentre che si cercava venire a capo di tal Concordato, restò anche per allora sospeso l' affare.

XLIII. Alla perfine poi, succeduto *Clemente IV.* a Papa *Urbano IV.* nel Governo Apostolico; costui in ogni conto volle venire a capo di quell' impresa, che andarno più volte avean i suoi Antecessori tentata. Quindi egli dichiarò in primo luogo decaduto *Edmondo* d' Inghilterra da ogni dritto sovra del Reame di Napoli, in virtù di quell' Investitura, che Papa *Alessandro IV.* dato gli avea, come dalla sua Bolla presso *Gio: Cristiano Lunig (a)* con questo titolo: *Clementis IV. Bulla, in qua Henricum III. Anglie Regem, ejusque filium Edmundum veros Regni Sicilia possessores nunquam fuisse declarat 4. Kal. Martii 1267.* e nello stesso tempo concluse il Trattato con *Carlo di Angiò*: Conte di Provenza; con quei nuovi Patti, e Condizioni, che dal *Rinaldo* trascrivemmo più sovra nel Numero 23.: limitandoli, e moderandoli in ciò, che al Conte non piacevano. Ed ecco come quelli quattro Pontefici *Innocenzio IV.* *Alessandro IV.* *Urbano IV.* e *Clemente IV.* furono industriosi, e diligenti in rendere feudale, e gentilizio il Reame di Napoli, quanto prima era stato ereditario e naturale. E perciò di tutti quattro costoro querelossi *Corradino* nel suo sovra scritto Manifesto, censurandoli per poco caritativi: giacche li tolsero il Regno, e lo donarono a *Carlo* Conte di Provenza.

XLIV. Passato adunque agli *Angioini* sotto condizione di Feudo il Reame di Napoli, con essersi tolto a *Sorvi* da sovradetti Romani Pontefici; i Papi seguenti non tralasciarono di migliorare in questo anch' essi le Ragioni della Sede Apostolica. E tra quelli uno si fu *Mattino IV.* Sommo Pontefice: il quale nell' assenza di *Carlo I. di Angiò* dal Regno, e nella minore età di *Carlo II.* di lui figliuolo, non solo mandò il Legato Apostolico nel Governo del Regno, a timore del Concordato col medesimo Re *Carlo I.* ma vi fece molte Leggi vantaggiose per la libertà, ed immunità Ecclesiastica: come pur fece in appresso *Onorio IV.* Sommo Pontefice, nel mentre

(a) Gio: Cristiano Lunig Tom. II. pag. 242.

che *Carlo I.* era morto , e *Carlo II.* si trovava prigioné in Sicilia : giusta quel tanto che rapporta alla lunga il *Regense Moles (a)* , e noi faremo per dire nel Capo Secondo del Libro seguente , trattando delle leggi Napoletane .

XLV. Postasi adunque in possesso la Santa Sede di trasferire a suo talento il Reame di Napoli da un Monarca ad un altro , considerandolo come Feudo della Chiesa Romana ; ad imitazione di Papa *Clemente IV.* che da *Corradino Svevo* lo trasferì in *Carlo I. di Angiò* , come sovra ; anche Papa *Urbano VI.* volle fare lo stesso : togliendolo alla Reina *Giovanna I.* , che avea contro di lui fomentato lo Scisma di *Clemente VI.* e dandolo a *Carlo III.* della Pace . E perche la Reina *Giovanna* a conforti di *Clemente VI.* fece la donazione del Regno , e la cessione di sue ragioni a *Luigi di Angiò* ; ecco perciò accesa una fiera Guerra nel Regno , che vi durò per moltissimo tempo , ed occasionò una miseria intollerabile nel medesimo .

XLVI. Anche alla morte della Reina *Giovanna II.* pretese Papa *Eugenio IV.* che il Regno fusse divoluto alla Santa Sede , non ostante che quella vi avesse chiamato *Alfonso I. di Aragona* per succedere . Alla morte di cui Papa *Callisto III.* fece maggiore sforzo per escluderne *Ferdinando* di lui figliuolo , come bastardo , a tenore del sovra detto Concordato di *Carlo I. di Angiò* colla Santa Sede : cavando egli fuori un Editto , con cui proibì a' Napoletani di darli possesso , e prestarli ubbidienza , come presso *Gio. Cristiano Lunig (b)* si legge sotto questo titolo : *Mandatum Callisti III. Pontificis Maximi , ne Populus Neapolitanus cuiquam Principi Sacramento se obstringat , inhibitorum , datum 4. Idus Julii 1458.* Quando peraltro Papa *Eugenio IV.* a petizione del Re *Alfonso* di lui genitore preventivamente legittimato l'avea . E se l'anzidetto Pontefice *Callisto* così presto non se ne moriva , liberando *Ferdinando* da nuove brighe ; certamente la cosa si farebbe al sommo imbrogliata .

XLVI. E per non essere con altri esempj più lungo su di questo particolare ; debbe per ultimo avvertirsi , che anche *Alessandro VI.* Sommo Pontefice tolse a *Federigo di Aragona* il Regno , sul pretesto , che avesse segreta corrispondenza col Turco ; e lo divisè per metà a *Luigi XII.* Re di Francia , ed a *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna , come dalla Bolla , che anche trascrive il *Lunig (b)* sotto questo titolo : „ *Bulla Alexandri VI. Pontificis Maximi , in qua Fridericum Siciliae Regem , Regno Siciliae citra Farum sito , privavit , ac Ludovico XII. Galliae Regi , Neapolim , & Cajetam Civitates , unà cum Terra Laboris , atque Aprutiana Provincia , necnon eorum juribus , atque annexis ; Ferdinando Catholico autem , & Isabellae Hispaniarum Regibus Calabriam , atque Apuliam in feudum contulit 7. Kalend. Julii 1501.*

XLVII. Dalli tanti documenti finora additati , colli quali l'industria , e la diligenza de' Romani Pontefici si addimostra , che essi in ogni occasione adoprarono per vantaggiare le Ragioni della Santa Sede riguardo al

Rea-

(a) Regente Moles Paragr. 1. de Collectis num. 8.

(b) Gio. Cristiano Lunig 19c. cit. pag. 13121.

Reame di Napoli ; abbastanza chiarito resta , che almeno da *Corradino* in poi la Chiesa Romana considerò questo Regno come suo *Feudo* : avendolo da tale investito i Romani Pontefici a gli altri seguenti Monarchi : facendovi delle *Leggi* municipali , e trasferendolo ora da *Corradino* a *Carlo I. di Angiò* , ora dalla *Reina Giovanna I.* a *Carlo III. della Pace* , ed ora da *Federigo di Aragona* a *Luigi XII. Re di Francia* , ed a *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna : facendolo anche *feudale , e Gentilizio* , quando prima era *Ereditario , e Naturale* .

XLVIII. Egli è ben vero però , che vi sono stati molti Autori istorici , politici , e giuristi , (tra quali il mai abbastanza lodato *Gajetano Argento* nella sua Consulta all' Imperadore *Carlo VI.* intorno alla successione delle *Femine* nel Regno ,) i quali hanno fortemente sostenuto , che non ostante l' Investiture fatte , come sovra , dagli anzidetti Romani Pontefici del Reame di Napoli come a *Feudo Gentilizio* ; egli ancora per un altro verso si puole considerare *Ereditario* , e *Naturale* . Cioè , dal rifletterfi , che il misero *Corradino* , essendone stato violentemente spogliato , e senza niuna sua colpa ; quando morì decollato in mezzo del Mercato di Napoli , per mezzo del suo Guanto ne dichiarò *Erede Don Pietro di Aragona* marito della *Reina Costanza* , figliuola del Principe *Manfredi* suo Zio : da cui indi passò questa ragione in persona del Re Cattolico , e da costui all' Imperadore *Carlo V.* Peroche , sebbene il Re *Carlo I. di Angiò* colla spada alla mano , *ipso jure belli* involasse il Regno a *Manfredi* ; pure lo tolse ad un *Invasore* , non al suo legittimo Principe , qual era il pupillo *Corradino* , a cui il Zio *Manfredi* a tradimento invologli . Ed essendo ancor egli pupillo , ed incapace di commettere mancanza , per la quale si potesse dichiarare dalla Santa Sede *dicaduto* dal Regno ; potea benissimo dichiararsi legittimo Re di Napoli , ed alla sua morte lasciarlo a *Don Pietro di Aragona* , marito di una sua sorella cugina . Il quale poi col decantato *Vespero Siciliano* divenne *Padrone* di quell' *Isola* , e successivamente ne tramandò a *Ferdinando il Cattolico* il possesso . Laonde costui dopo averli diviso con *Luigi XII. Re di Francia* il Regno , ed avere occupata a costui poco indi la di lui porzione ; non volle mai più restituirgliela , sul motivo anzidetto , che egli possedea il Reame di Napoli , come pervenutoli da suoi antecessori Re di Sicilia , non già perchè il Pontefice *Alessandro VI.* l' avesse fra di loro diviso , come ragguaglia l' Autore de *Principatibus Italiae* nell' anno 1631. mentre favella del Reame di Napoli : *Nec certior in eo fœdere conservando , quam in reliquis Ferdinando fides fuit . Nam contra dotales Tabulas ipse mox se totum Regnum ex SUCCESSIONE ALFONSI I. Ferdinandi spurii patris , excluso Germanæ uxoris jure possidere palam professus est .*

XLIX. Anche il Re *Alfonso* si avvalse di questa ragione contro *Luigi di Angiò* , adottato per figlio della *Reina Giovanna II.* : siccome con termini assai chiari lo rapporta *Bartolomeo Fazio* (a) , in dicendo : „ *Dum Ludovicus Andegavensis Regnum invasisset contra Joannam Reginam ; & Alphonsus Rex Aragonum a Joanna esset vocatus , & in successionem Regni*

(a) Bartolomeo Fazio in vita Regis Alfonsi I.

gni adeptus ; is Legatum Ludovico misit , ut a Regno cum exercitu discederet , aliàs se se auxilio Regina venturum . Se quidem invitum arma adversus eum susciperet : sed eos , qui se se in suam fidem , & tutelam dederint , non posse destituere . Quod si antiqua Jura repeterent ; intelligeret Ludovicus ad se magis , quam ad eum id Regnum jure pertinere : quod per Aragonum Reges , quibus ipse successerat (ad quos Regnum id per Constantiam , Manfredi Siciliae Regis filiam , quae Petri Minoris Aragonum Regis uxor fuit) ad se perveniret : Carolumque , qui primus expulso Manfredi , Regnum invasit ; nullo justo titulo Regnum tenuisse , quod ante eum Henricus Imperator Rogerii I. Siciliae Regis gener Regnum illud haereditarium legitimo jure tenuerit . Essendo si anche l' Imperadore Carlo V. servito di questa ragione in una sua Apologia contro la Francia , che presso del *Reggente Moles (a)* con questo titolo si legge : *De Justitia Tituli , & Possessionis Regis nostri Catholici Hispaniarum super hoc Regno Siciliae citra Favam .*

L. Io però, se dovessi bilanciare questa addotta ragione nel suo peso intrinseco ; non crederei trovarla di quel valore , che l' altri la stimano . Perocche , sebbene sia vero , che *Corradino* come a fanciullo innocente a torto fu spogliato del Regno , non essendo per allora capace di commetter maneanza ; pure il Re *Carlo I.* non lo tolse a lui , ma coll' arme alla mano , *in jure belli* l' involò a *Manfredi* : il quale l' avea già tolto al nipote , e se n' era incoronato Monarca . Dipoi , essendo *Corradino* divenuto maggiore , in portandosi alla testa di un fiorito Esercito contro del Re *Carlo* ; anch' egli fu da costui vinto , e disfatto , *in jure belli* spogliato di quelle ragioni , che mai potesse vantare sul Reame di Napoli . Non essendo tampoco certo , che *Corradino* , morendo decollato in Napoli , col Guanto , dal palco gittato , avesse istituito erede delle sue ragioni *D. Pietro di Aragona* , genero del Re *Manfredi* suo Zio , che poi fu Re di Sicilia , quando quell' isola si rubellò al Re *Carlo* col Vespero Siciliano , ed acclamò lui per Monarca . Perocche , sebbene il *Bifoldo (b)* nella sua Storia dicesse : *Raccolto detto Guanto da un Cavaliere Aragonese , presente alla Tragedia di Corradino ; portato a Costanza sua cugina , ed al Re Pietro di lui marito ; pure Pandolfo Collenuccio (c)* riferisce , che *Corradino* mandò quel Guanto a *D. Federigo di Castiglia* suo nipote ; ed a caso fu portato a *D. Pietro di Aragona* , come egli soggiugne : *Corradino , dette queste parole , trattosi un Guanto da mano , lo buttò verso il Popolo quasi in segno d' Investitura , dicendo ; che lasciava suo Erede D. Federigo di Castiglia , figliuolo di sua Zia . E scrive Pio II. Pontefice , che quel Guanto fu raccolto da un Cavaliere , e portato poi al Re Pietro d' Aragona .* E dato alla fine , che la cosa fuisse passata nella medesima maniera , che in opposto si pretende ; è cosa ben conta nella Storia del Regno , che *Alfonso I. di Aragona* , entrò nelle ragioni , che quegli potea mai vantare sul Reame di Napoli , come Erede istituito dal Re *Corradino* . Ed *Alfonso* morendo

(a) Annibale Moles paragr. 26. num. 55.

(b) Bifoldo cap. 8. ad annum 1269.

(c) Collenuccio lib. 4. Histor. Neapol.

rendo senza figli legittimi ; in lasciando *Giovanni* suo nipote erede della Sicilia (da cui poi nacque *Ferdinando il Cattolico* , avo di *Carlo V.* per parte di *Giovanna* sua figlia) ; tutte le sue ragioni sovra del Reame di Napoli le trasfusse in *Ferdinando* suo figlio naturale , da cui nacque *Federigo di Aragona* : a chi tolse il Regno *Papa Alessandro VI.* e lo divise metà a *Luigi XII.* Re di Francia , e metà a *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna . E stante che anche *Ferdinando di Aragona* ebbe in *Fouduum* da *Pio II.* Sommo Pontefice il Regno , come l'aveano avuto tutti gli altri Monarchi Napoletani da *Carlo I. di Angiò* infino a lui , e dopo lui l'hanno avuto gli altri Regnanti fino al presente Monarca *Carlo di Borbone* ; il Possessorio interrotto di cinque Secoli a favore della Santa Sede su di questo , sembra assorbire ogni ragione , che in *Petitio* si potrebbe in contrario allegare .

P A R A G R A F O T E R Z O .

Delle Pratiche , che fecero i Monarchi Napoletani per avere dalla Santa Sede l' Investitura del Regno .

LI. **A**llo studio , e diligenza de' Romani Pontefici in vantaggiare sempre più l' Apostoliche Investiture sovra del Reame di Napoli ; possiamo aggiugnere ancor noi le *Pratiche* , ed i *Maneggi* , che fecero i Monarchi Napoletani per averla dalla Santa Sede , e riconoscere il Regno come *Feudo* della Chiesa Romana , non ostante che essi ne godessero pacificamente il possesso: alla sola riserva di *Carlo I. di Angiò* , e di *Carlo III. della Pace* , i quali , per conseguirne il dominio , furono astretti dimandarle a' Romani Pontefici . E quantunque tutto ciò sia stato bastantemente chiarito ne due Paragrafi antecedenti ; pure soggiungeremo qui alcuni Fatti , che maggiormente confermano quell' tanto , che finora detto abbiamo .

LII. E , lasciati da parte i doni , ed i maneggi dell' Imperadrice *Constanza* con *Papa Innocenzio III.* per avere l' Investitura del Regno a favore di *Federigo* suo figliuolo , come additossi più sovra nel *Numero 33.* (quando peranche il Regno avea natura di *Ereditario* , e non di *Feudale*) ; fu duopo riflettere alle pratiche di *Carlo II. di Angiò* presso *Bonifacio VIII.* per avere *Ruberto* suo secondogenito nella successione del Regno all' esclusiva di *Caroberto* figlio di *Carlo Martello* suo primogenito . Il quale per ottener questo ; operò in modo appo quel Pontefice , che egli medesimo dichiarò non essere già *ereditario* il Regno , ma *Feudale* di Santa Chiesa : e perciò si appartenne al Papa determinare chi dovesse succedere nella Monarchia , come additammo più sovra nel *Numero 25.*

LIII. Indi , il medesimo *Rè Ruberto* , essendo stato dichiarato da *Arrigo VII.* Imperadore decaduto dal Regno ; con dar questi la facoltà a chi che sia d' invaderli le Terre , e con muoversi di persona con poderoso Esercito a farli guerra , stante i continui incomodi ; che li dava in Lombardia ,

dia, come si legge presso *Bartolomeo di Lucca* (a) nella sua Storia Ecclesiastica; non potè egli da questo turbine liberarli, che precipitosamente li veniva addosso; se nonche col far dichiarare da *Papa Clemente V.*, che il Reame di Napoli era Feudo della Chiesa, ed in nulla sottoposto all'Imperadore, come dalla Bolla, che trascrive il *Lunig* (b) con questo titolo: *Bulla Clementis V. adversus hostes Regis Roberti, Regnique Siciliae Invasores promulgata 9. Julii 1313.*; e costa ancora dalla *Clementina Pastoralis* (c), in cui l'anzidetto Pontefice dichiara nulla, irrita, e cassa la Sentenza dell'Imperadore *Arrigo VII.* comeche emanata contro un Feudatario della Chiesa.

LIII. *Carlo III. di Durazzo*, volendo escludere la *Reina Giovanna I.* dal Regno, ed averne egli l'Investitura; rappresentò a *Papa Urbano VI.* che il Regno predetto era già divoluto alla Santa Sede, ed apparteneva prevederlo al Romano Pontefice: come dalla Bolla di detto *Urbano VI.* presso del *Lunig* (d): in cui tra l'altro si dice . „ *Sane porrecta nobis TUÆ*
 „ *FILIALIS DEVOTIONIS PETITIO CONTINEBAT*; quod cum
 „ *Regnum Siciliae cum tota Terra citra Pharum usque ad confinia Terra-*
 „ *rum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, quæ de præfato Regno Siciliae esse di-*
 „ *gnoscitur, ad DISPOSITIONEM, ET OBEDIENTIAM NO-*
 „ *STRAM, ET APOSTOLICÆ SEDIS, AD QUAM SPECIA-*
 „ *LITER PERTINET, plenè, ac liberè sit devolutum*
 „ *pro parte tua fuit nobis humiliter supplicatum, ut hujusmodi Regnum,*
 „ *& Terram, tibi, & tuis hæredibus IN FEUDUM CONCEDERE,*
 „ *de speciali gratia dignaremur. Nos &c.*

LIV. Il Re *Ferdinando il Cattolico*, dopo avere involata a *Luigi XII.* Re di Francia quella parte del Regno, che *Papa Alessandro VI.* assegnata l'avea; convenne con essolui di sposare la *Reina Germana* di lei nipote: col patto, e condizione, che morendo costei con figli (era di già morta la *Reina Isabella* da lui in primo luogo sposata) l'intero Regno fusse di costoro; ma morendo ella senza eredi; l'antica porzione del Regno (assegnata al Re *Luigi*, come sovra) ritornasse alla Francia. Ma non facendo in fatti figliuoli questa *Reina*, perche forse un poco avanzata negli anni; dispiaceva al Re *Ferdinando* di dovere restituire alla Francia la porzione di detto Regno. E perciò, dopo aver posto in campo, che egli possedea il Regno, come Eredità pervenutali dal Re *Pietro di Aragona*, siccome fu notato più sovra nel Numero 48.; ricorse da *Papa Giulio II.* chiedendoli di dichiarare nulla, irrita, e cassa la Convenzione da lui fatta con *Luigi XII.* Re di Francia, perche conchiusa sovra un Feudo della Chiesa Romana; in cui essi senza
 auto-

(a) *Bartolomeo di Lucca ad annum 1313. Eodem anno 1313. Imperator bandiavit Regem Robertum, & privavit Terris Imperii, & omni homine & quicumque vellet, de ejus bonis possit capere; & absolvit omnes Milites, & Barones suos a Juramento Fidelitatis.*

(b) *Gio: Cristiano Lunig Tom. II. Codex Italiae diplomaticus pag. 1080.*

(c) *Clementina Pastoralis de sent. & re judic.*

(d) *Gio: Cristiano Lunig l. c. pag. 1140.*

autorità della Santa Sede non poteano metter mano . Il che li fu volentieri accordato: dandone poi a lui l'intera Investitura quel Pontefice sotto quei medesimi Patti , e Condizioni , che primamente era stato dato a *Carlo I. di Angiò* da *Papa Clemente IV.* come il *Mariana* (a) lo ragguaglia, col dire : „ *Ferdinandus* a *Papa* , ut Pontificia potestate ipsi , & posteris „ *Regnum Neapolitanum, TANQUAM ROMANÆ ECCLESIAE BENEFICIUM CONFIRMARET* , postulat Id decretum „ monere , præsertim Rege inaudito , erat planè difficile , neque exemplum fatis probabile . Ad artes converso animo ; pronunciare visum est : Pontificium Beneficium irritum videri redditum dupliciter : honorario Vedigali ab eo Rege , uti erat justum , nunquam rappresentato ; præterea , *ABSQUE PONTIFICIS VENIA , CUJUS EÆ PARTES ERANT DE REGNO NEAPOLITANO SUPERIORI FORTERE CUM FERDINANDO FACTO* : dignum videlicet abdicatione facinus . Hac pronunciata Pontifex Sententia ; quo erat confessus , *Regnum Neapolitanum Ferdinando , & Successoribus traditum* confirmavit ea lege , ut *Petri , & Pauli festo die annuas octo millia uncias auri in Pontificium Aerarium inferret ; quolibet triennio Equum candidum daret ; in præsentem 50. aureos tantundem cum Successores primum Reges essent a Pontificibus disti . Enimverò repetitis in Ferdinando eæ leges sunt , in nihilo mutatae , quibus Carolo , ejus nominis Primo , id Regnum fuerat a Pontificibus traditum .*

LV. Le Pratiche alla fine , che per mezzo de loro Ambasciadori fecero il *Re Filippo V.* ed il *Re Carlo III.* presso di *Papa Clemente XI.* per aver da lui l' Investitura del Regno ; sono ben conte presso *Giuseppe di Rosa* (a) ; *Pietro Garzone* (b) , ed altri moderni Scrittori , perche accadute a nostri giorni . Il *Conte di Lamberg* Ambasciadore dell' Imperadore *Liopoldo* addimandò questa Investitura a *Papa Clemente XI.* per il *Re Carlo III.* ; ed il *Duca di Uzeda* Ambasciadore di Spagna col *Cardinale di Gianfone* , Ambasciadore di Francia , la richiedè per il *Re Filippo V.* Ma l' anzidetto Pontefice non volle concederla ne all' uno , ne all' altro : facendo sentire da *Monsignor Gualtiero* Nunzio Apostolico al Re di Francia , che essendo morto il *Re Carlo II.* senza Eredi , il Regno era divoluto alla Santa Sede : la quale non volea più investirlo a chi che sia . Con fare anche intendere al *Conte di Lamberg* per mezzo di *Monsignor Passionei* Segretario della Cifra , come pure al *Duca di Uzeda* , mediante una pubblica Scrittura , che il non pagarli da Pretensori l' annuo tributo alla Santa Sede , non dovesse ascrivarsi a minimo pregiudizio della medesima . Non essendo stato possibile tampoco , che egli prendesse dall' uno , e dall' altro la China , come buona parte di quattordici Cardinali (da lui scelti in una Congregazione particolare per questo Punto) si sforzarono persuaderglielo coll' esempio di *Papa Alessandro VI.* , che ricevè dal *Re Luigi XII.* di Francia , e da

Tom. IV. P. II.

H

Fer-

(a) Mariana lib. 29. cap. 24.

(b) Giuseppe di Rosa Tom. II. Istoria di Europa pag. 482.

(c) Pietro Garzone Tom. II. pag. 109.

Ferdinando il Cattolico unassieme le Chinee per l' Investitura del Regno : atto l' Presumpcio del Regno diviso non era, secondo lui, applicabile al Regno intero, che ad uno si dovea investire.

LVII. Intanto il *Duca di Uzeda*, vedendo escluse le sue dimande ; cercò con industria praticare una stratagemma , e si fu, che trovandosi il Papa col Sagro Collegio nel Vaticano a cantare il Vespero la Vigilia di San Pietro, in tempo, che si suol dare la Chinea ; ed il Cardinal Camerlengo , essendo nella Sala Feudale per esiggere in quel dì i Censi dovuti alla Camera Apostolica ; fè entrare con industria un Carro ordinario nel Cortile di San Pietro con a dietro un Cavallo bianco , che poi fè subito bardare nobilmente coll' Armi del Papa : e nel medesimo tempo fè salire nella Sala Feudale il Procuratore di Spagna : il quale presentò al Porporato la Cedola del Censo , e li mostrò dalla finestra la solita Chinea nel Cortile. E perche il Camerlengo non volle senz' ordine del Papa accettar quella Cedola ; il Procurator sudetto fe la Protesta di aver pagato l' annuo censo per il Reame di Napoli, e tosto si parti : lasciando sciolta , e saltante la Chinea dentro del Cortile. Però questa industria fu inutile : perche l' Ambasciadore dell' Imperadore, ragguagliato del fatto ; si portò con sollecitudine dal Papa , e si protestò con essolui , che giacche non avea voluto ricevere la sua Chinea ; ne tampoco accettasse quella di Spagna. E il Pontefice predetto, che non volea mostrarsi parziale con niuno de due Pretensori ; fè tosto riportare in casa dell' Ambasciadore di Spagna la descritta Chinea.

LVIII. Queste Pratiche de Monarchi Napoletani, per essere investiti del Regno dalla Sede Apostolica, ancorche sotto titolo di *Feudo*, accoppiate alle diligenze studiosse, che i Romani Pontefici nell' occasioni più proprie adoprano per meglio stabilire la qualità feudale del medesimo Regno in favore della Chiesa Romana; fanno a mio giudizio una ritorta di ragione cotanto gagliarda a favore della Santa Sede, che difficilmente rompere si puole : non ostante che l' Apostoliche Investiture sul principio fossero state un fit di stoppia, consistenti in una semplice Pensione, che non potea cambiare la natura del Regno da *Naturale*, ed *Ereditario*, in *Feudale*, e *Gentilizio*. Ma concorrendo oggidì in favore della Chiesa Romana tanto la pretenzione de Sommi Pontefici in volere questo Regno per *Feudo* della Sede Apostolica ; quanto l' annuenza de stessi Monarchi in riceverlo per tale, ed anche in dimandarlo alla Santa Sede, facendosi *Ligj* della medesima ; credo, che sia negozio finito, senza esservi cosa in contrario, che possa farli più ostacolo.

CAPITOLO QUARTO,

Della Venuta di varj Pontefici alla Conquista, Difesa, e Possesso del Reame di Napoli.

L Essendosi posto in chiaro ne' due precedenti Capitoli del Libro presente, che la Santa Sede per via di Donazione non acquistò dritto alcuno sopra del Reame di Napoli; e mostratosi altresì nel Capitolo terzo, che soltanto in virtù dell' Apostoliche Investiture ella vanta le sue ragioni sopra del medesimo; resta ora qui a discutere un altro Punto, e si è, se mai per mezzo dell' armi, *in jure belli* i Romani Pontefici conquistato l' avessero. Essendo conto nella Storia Ecclesiastica, e Profana, che molti Papi con Eserciti armati ora in persona, ed ora per mezzo de' loro Legati Apostolici si portarono alla Conquista, Difesa, e Possesso di questo Regno. Onde noi per rendere più illuminato questo capo di Storia, che pure si appartiene al Reame di Napoli; qui discorreremo della Venuta, che vi fecero in persona colli loro Eserciti i Romani Pontefici, e nel seguente favelleremo del Passaggio, che da Roma anche vi fecero i Legati Apostolici,

II. E quanto al primo: sebbene nell' anno 876. *Giovanni VIII.* Sommo Pontefice si fusse portato nella nostra Campagna con fiorito Esercito, somministratoli dall' Imperadore *Lodovico Balbo* (con dire *Pietro Giannone* (a) a tal proposito; *Gio: VIII.*, *avvisato del tutto, ricorse all' Imperadore: il quale inviandoli in aggiunto *Lamberto Duca di Spoleto*, e *Guido suo fratello*; il Papa stesso in quest' anno 876. portossi con medesimi in Napoli: e fu la prima volta, che si vide il Papa in testa dell' Armata:) pure ciò non fu per assalire la Città di Napoli, o il nostro Regno, che per allora non vi era; ma per distaccare *Sergio Duca di Napoli*, e *Gualfrido Principe di Salerno* dalla Lega, che essi conchiusero aveano colli Saracini in detrimento della Cristianità, e dello Stato Ecclesiastico, come fu detto nel Libro 4. del Tomo III. al Numero 45. del Capo 5., e 'l medesimo *Giannone* lo soggiunge con asserire: *E distaccò Gualfrido Principe di Salerno dalla Lega. Non avendolo voluto far Sergio Duca di Napoli, che avea discacciato Atanasio suo Zio del Vescovo. Onde scomunicò Papa Giovanni, e li mosse contro Gualfrido.**

III. Dopo *Papa Giovanni* si portò nelle Provincie nostrali *Lione IX.* Sommo Pontefice l' anno 1053. accompagnato dalle Milizie di *Arrigo I.* Imperadore, a fine di discacciarne i Normanni, che di già incominciavano a farsarvi il piede. Ma vinto, e fatto da questi prigionie, come dice *Armano*

H 2.

Con-

(a) *Pietro Giannone lib. 8. cap. 1.*

Contratto (a), e noi lo rapportammo nel Libro 6. del Tomo III. al Numero 14. del Capo 3: altra ragione non ripostò per questo conflitto a favore della Chiesa Romana, che di essere il primo tra Pontefici in dare l' Investitura a' medesimi Normanni delle loro Conquiste, per esser posto da essi in libertà, siccome nel luogo anzidetto si soggiunse, e più sovra nel Numero 12. eziandio additossi.

IV. Un altro Pontefice, che armato in Puglia dimenossi; fu Papa *Onorio II.* allora quando, morto il Duca *Guglielmo* senza figliuoli, il Conte *Ruggiero* suo parente si dichiarò successore nello Stato. Contro di lui si mosse il predetto Pontefice con numeroso Esercito per intorbidarne il possesso, come rapportammo più sovra nel Numero 16. del Capitolo 2. ed il Cardinal *Baronio (b)* similmente l' afferma. Ma poi, dandone egli medesimo l' Investitura al Conte predetto; se ne ritornò in Roma senza fare in Puglia progresso alcuno.

V. In appresso Papa *Innocenzio II.* due volte contro del Re *Ruggiero*, fautore dello Scisma dell' Antipapa *Anacleto II.*, vi venne: la prima volta nell'anno 1137. assieme con *Lotario II.* Imperadore: alloraquando, presa la Città di Salerno, ed investito *Raidolfo* Conte di Airola della Duca di Puglia, pretese, che da lui, e non all' Imperadore si dovesse dare questa Investitura. Ma, essendo stato *Lotario* di sentimento opposto; concorsero amendue in quell' atto, come fu dissimpegnato più sovra nel Numero 4. del Capitolo 3. E la seconda fiata vi venne nell'anno 1139. Alloraquando, morto di già l' Antipapa *Anacleto*, e divenuto egli unico Padrone di Roma; congregò innumerevoli Milizie, e portossi in Regno contro del predetto Re *Ruggiero*: prendendo sul principio San Germano, ed altri luoghi di San Benedetto in quei contorni. In qualmente sovraggiugnendo da Sicilia il Re *Ruggiero* col suo figliuolo, anche di nome *Ruggiero*; questi nel primo incontro a Galluccio lo fé Prigioniero. Laonde, costretto egli dalla necessità, diede al Re *Ruggiero* l' Investitura del Regno, e libero ritornò in Roma senza riportare altro vantaggio sovra del medesimo, secondo *Ramualdo Salernitano (c)*, che al proposito asserisce: *Papa verè Innocentius, mortuo Anacleto, dominio Urbis positus; magnum Exercitum de Romanis, & Campanis congregavit. Et Terram Regis ingressus; Sanctum Germanum, & totam ferè Terram Sancti Benedicti occupavit, & Galluzum Castrum obsedit. Quod audiens Rex Rogerius, Rogerium filium suum, Ducem Apuliae, contra eum cum magno Exer-*
ci-

(a) *Armano Contratto ad annum 1055. Ipse quoque Dominus Papa in quodam ab eis Castello obsessus; cum, expugnata jam munitione, necessitate coactus, communionem ejus prius interdictam reddisset; acceptus ab eis, Beneventum cum honore reductus est; ibique tempore aliquanto detentus, nec redire permixsus?*

(b) *Cardinal Baronio ad annum 1127. Cum hoc anno Vvillielmus Dux Apuliae, & Calabriae moreretur sine liberis; cumque Ducatum ejus invadere tentares Rogerius Dux Siciliae; Honorius Papa, vocatis ad auxilium Principibus Ecclesiae fidelibus; contra ipsum proficiscitur in Apuliam.*

(c) *Ramualdo Salernitano ad annum 1139.*

cita è Sicilia missi. Qui, veniens, Castrum ab obsidione liberavit, Romanos vicit, DOMINUM PAPAM, ET MULTOS CUM EO NOBILES ROMANOS CÆPIT. Quem Rex è vestigio profecutus: ad pedes Domini Papæ voluit humiliter satis accedere. Sed ipse, utpote vir constans, & egregius, eum primò recipere noluit. Tandem, discurrentibus inter eos nunciis, & de pace componenda tractantibus; Dominus Papa, habito consilio Cardinalium; propter multos Civis Romanos, qui cum eo capti erant, Regem in gratiam recepit: & recepto ab eo Sacramento, & Homagio; ipsum per Vexillum de Regno Siciliae, & Ducatu Apuliæ investivit. Eo tempore Comes Rauldolphus, qui Dux dicebatur; occasione Flebetomiæ Troje mortuus est.

VI. Anche Adriano IV. Sommo Pontefice con Esercito armato in Puglia portossi, allora quando quei Baroni nell' anno 1154. si rubellarono al Re Guglielmo il Mala: occupandoli molte Città, e Luoghi nel Regno. Ma sovraggiungendoli quel Monarca, e sbaragliandoli; il Papa, che si era ricoverato con molti di essi in Benevento; soltanto ne riportò, ed ottenne da lui quella Convenzione, che trascrivemmo nel Numero 30. del Capitolo passato, senza che fusse stato di altro vantaggio questa di lui venuta in Puglia. Dicendo Ramualdo Salernitano (a) a tal proposito: Interea circa Nativitatem Domini Anastasius mortuus est. Anno Domini 1154. successit Nicolaus, natione Anglus, & Adrianus IV. appellatus est. Quo audito, Rex Guillelmus Nuncios ad eum de pace procuranda transmisit, sed obtinere non potuit. Postmodum circa Quadragesimam Rex Salernum venit, & ibi usque ad Pascha est commoratus. Quo cognito, Adrianus Papa Henricum Cardinalem SS. Nerei, & Achillei ad eum misit: quem Rex recipere noluit, sed Romam redire præcepit, eoque in Literis Apostolicis, quas Regi portabat; Papa ipsum non Regem, sed Guillelmum Dominum Siciliae nominabat. Pro quo factò Adrianus, & tota Curia Romana contra Regem turbata est, & commota. . . . Multi etiam de Baronibus Apuliæ rebelles effecti; guerram maximam in Apulia excitaverunt. Papa verò CONGREGATO EXERCITU, cum Roberto Capuano Principe, & Andrea de Ripacandida Terram Laboris ingressus, eam violenter occupavit, & a Beneventanis est cum honore susceptus. . . . Quo cognito, Rex Guillelmus, prout melius potuit, per mare, & terram congregavit Exercitum, & recto itinere Brundisum venit. . . . Dehinc per marinam Apuliæ rediens, omnes Civitates maritimas cepit, & totam Terram, quam perdidit, sine bello recuperavit. Ipse autem recto tramite Beneventum venit, quò inimici, & rebelles ejus in auxilium Domini Papæ confugerant; Robertus verò Capuanorum Princeps, dum præ timore Regis vellet aufugere, & jam Garilianum Fluvium pertransiret; Riccardus de Aquila Comes Fundanus, qui homo ejusdem Principis erat; postis insidiis, ipsum cepit, & Regis Bajulis assignavit. Sicque sub hoc tempore, proditionis genere, gratiam Regis, quam perdidit, recuperavit. Rex autem prædictum Principem incarceratum in Siciliam transmisit. Comitem Robertum, Andream de Ripacandida, & reliquos inimicos suos, qui Beneventum ad Dominum Papam confugerant; ejusdem Papæ præcibus, liberos, & illæsos cum rebus suis de regno exire permisit. Ipse

ve-

(a) Ramualdo Salernitano ad annum 1154.

verò multis Nunciis intercurrentibus, & Capitalis pacis hinc inde dispositis; cum Papa conciliatus est, Nam Adrianus Papa cum Cardinalibus suis ad Ecclesiam Sancti Marci, quae prope Calorem Fluvium sita est, veniens; Regem Guillelmum, ad pedes suos humiliter accedentem, benignè recepit. Qui factò Juramento, ut moris est; Ligius homo Papa devenit: & Papa ipsum per unum Vexillum de Regno Siciliae, per aliud de Ducatu Apuliae, per tertium de Principatu Capuae investivit. Quo factò, Adrianus Papa in Campaniam rediit.

VII. Tra gli altri Pontefici però, che nelle conquiste del Regno con Esercito armato si portarono; il più celebre fu Papa Innocenzio IV., il quale ebbe la sorte di sottometterlo quasi tutto alla sua ubbidienza; vi ebbe il dominio; e vi morì da Monarca. Onde merita, che di lui qui si faccia una più che ordinaria commemorazione, giusta il racconto, che alla lunga ne tesse Nicolò Janfilla nella Vita, che scrisse in quei tempi di Federigo, di Corrado, e di Manfredi.

VIII. Morto adunque il Re Corrado a dì 21. Maggio dell'anno 1154. nella Città di Lavello in Puglia; lasciò per Balio del Regno, e del suo picciolo Corradino, dimorante in Germania colla Reina Isabella sua madre, Bertoldo Marchese di Osnabruch: raccomandandolo altresì al Romano Pontefice, che per allora era il predetto Innocenzio IV. Ma perchè questi pretesse voler egli governare il Regno; ragunando a tal effetto Milizie per entrarvi armato; il Marchese Bertoldo, che non seppe sul principio farsi buon Popolo; vedendosi incapace di resistere alle forze del Papa, rinunziò in beneficio di costui il suo impiego: *Cum autem aliqui de Regno* (sono le parole dello Storico) *ad partes Ecclesiae inclinare cupissent, & praedicto Marchioni non erat tanta potentia, quod tam gravi dissidio urgenti posset obistere; videns Marchio se in tanta difficultate perplexum, cum summus Pontifex IAM EXERCITUM CONGREGARE CAEPISSET; Baluatus officium se assumpsisse penituit, & ex tunc onus incaute susceptum, non sine pudore deponere existimavit.* Ed ancorche dopo di lui fusse entrato Manfredi in tal ufficio, obbligato in ciò da suoi parteggiani; pure anch' egli si vide nel bisogno di cedere alla forza di Papa Innocenzio IV. che poi ricevé con segni di straordinaria stima all'entrar nel Regno, come dicemmo nel Numero 34. del Capitolo passato.

IX. Pria però, che Papa Innocenzio IV. entrasse nel Regno; sè precorrevvi Guglielmo Cardinale di Sant' Eustachio suo parente, come Legato Apostolico. Il quale, appena arrivato, incominciò a farla da Principe Assoluto, come soggiunge lo Storico citato. Il quale rapporta, che nel menere il Papa pose piede nel Regno; al di lui Crocifero calse la Croce dall'alta: il che si ebbe a poco buon augurio. *In ipso autem Papae ingressum in Regnum res mira contingit. Nam Crux, quae ante Pontificem de consuetudine dignitatis Apostolicae ferebatur; capitulo funis Cruxera circumspiciente abscisso, de manu illius, qui illum portabat, statim post transitum Pontificis in terram cecidit.*

Sic ergo Summus Pontifex ingressus est Regnum: praemisso Legato Sedis Apostolicae Guillelmo Sancti Eustachii Diacono Cardinali, viro quidem juveni, & ipsius Papae consanguineo. Caput autem statim ipse Legatus, non tanquam Rector, aut Gubernator Regni agere; sed, tanquam Regni Dominus, pupilli Regis

gio jura subvertere, & a Comitibus & Baronibus, & aliis tamquam Rex jura menta fidelitatis exigere, nullo jure Regis, & Principis salvo: sibi quae tamquam Regi Siciliae intendi ab omnibus faciebat. Laonde non passò molto ed incominciaron per questo oggette a muoversi le discordie tra il Principe Manfredi, e Papa Innocenzio IV. non ostante che ancor egli gli avesse in Napoli prestata ubbidienza: alloraquando, arrivatovi, da tutti i Baroni volle l'Omaggio, come rapporta Matteo Spinelli di Giovenazzo (a), che anche intervenne a questa cerimonia: Anno 1253. post mortem Conradi in die Sancti Petri, mense Junio, ingressus est Neapolim Innocentius Papa, SUMPSITQUE POSSESSIONEM NOMINE ECCLESIAE, & scripsit Brevia Baronibus, atque Opidis dominiis totius, ut venirent ad praestandam sibi obedientiam. Tantum autem omnes tenebat cadum regiminis Saracenorum, & Theuronicorum, ut ad istius rei nuncium universa Apulia exultaverit gaudio. Eo tempore ego eram annorum 23. morabarque Barletta: atque ut viderem Curiam Pontificiam, ivi Neapolim cum Domino Jassolino de Marra, illuc tendenti ad obedientiam Papa pro Barlettanis professandam. Die 27. Julii venit Princeps Tarentinus ad praestandam Papae obedientiam: de quo omnes mirabantur, eoquod esset frater Regis Conradi, & debebatur esse Tutor filii ejus, in Alemannia morantis.

X. Molti altri segni di sovrana Giurisdizione esercitò in Napoli, e nel Regno il mentovato Pontefice: istituendo Giustizieri per le Provincie; assegnandovi le sue Milizie; facendone partire le Truppe Tedesche, e cose somiglievoli, che si possono leggere presso del rapportato Matteo Spinelli. Dando anche alla Città di Napoli Privileggio di stare sempre in appresso sotto la divozione della Santa Sede, in caso, che il Regno dovesse ad altri investirsi. In confermandoli anche le sue antiche Consuetudini, come dallo stesso Diploma (poco peraltro onorevole per l' Imperadore Federigo, e per i di lui figliuoli) rapportato da Gio: Cristiano Lunig (b) colla data de 13. Dicembre 1254. (se pure non vogliamo dirlo apogrifo: volendosi morto il dì 13. Dicembre questo Papa). In cui tra le molte cose si dice: *Sublato namque Frederico quondam Romano Imperatore, ac Siciliae Rege de medio, qui austeritate Pharao, Herodes impietate, servitiaeque Nero, praedictum Regnum continuo afflictionis jugo depresserat, & furoris gladio laniabat; ut eadem Civitas, & Regnum ipsum ad statum reducatur liberum, & tranquillum, & a pristina oppressionis eriperetur oneribus, quae adhuc pestilentis reliquiae, videlicet, filii, paterna malitia successores, eidem inferre Regno more praeterito, utpote genimina viperina venenosa egressa de colubro. . . . Nos igitur volentes propterea ejusdem Civitatis honorem praedictae Sedis donis sublimibus, & perpetuis ampliare; vestris in hoc precibus assensu benevolo concurrendo; personas vestras, & Civitatem ipsam in devotionem Sedis persistentes ejusdem cum omnibus bonis communibus, de Fratrum nostrorum consilio statuentes, ut eadem Civitas perpetuo praefatae Sedis remaneat. Ita quod Romana Ecclesia semper absque ullo medio, retinens illam sibi sicuti Terram Campaniae, vel Maritimae; nunquam eam a suo excludat gremio, neque aliquando ipsam, vel*

jus

(a) Matteo Spinelli apud Ludovicum Muratorium Tom. VII. pag. 1057.

(b) Gio: Cristiano Lunig Tom. IV. Codex Italiae Diplomaticus pag. 406.

jus quodcumque in ea, seu pertinentiis, aut in Territorio ejus cuiquam, sive Imperatori, sive Regi, sive Duci, aut Principi, vel Comiti, sive cuicumque alia persone concedat

Rationabiles Consuetudines approbatas dudum in Civitate ipsa, & pacificè observatas usque ad tempus, quo jam dictus Fridericus suas Constitutiones edidit; nec non & Ordinationes post ipsius Friderici obitum inter Milites, & Populares Civitatis ejusdem, & pro bono, & pacifico ipsius Civitatis Statu ad honorem Ecclesiæ factis, super quibus Instrumenta esse confecta dicuntur; nos de speciali gratia confirmamus.

X. In queste circostanze di cose, e nel mentre, che 'l Papa la faceva da Monarca assoluto in Napoli, anche dispensando Feudi, e dandone a' suoi parenti, ed amici l' Investitura; il Principe *Manfredi*, ancorche si nudrisse di crepacuori, pure, perchè non avea forze vavevoli di farli guerra offensiva, dissimulava al possibile, e Papa *Innocenzio IV.* anche da amico lo trattava. Ma gli accidenti, che sono inevitabili nel Mondo; occasionarono una mortale inimicizia tra costoro. Trovandosi Papa *Innocenzio* alquanto indisposto in Napoli; penzò mutar aria, ed andarsene in Teano. Il Principe *Manfredi*, per usarli un atto di attenzione; si condusse colà a visitarlo. Al ritorno poi, mentre caminava per la Campagna, e doveva passare per un luogo stretto; vide da lontano sovra un rialto quantità di gente schierata, che l' aspettava in quel varco. E dimandando chi potea essere; li fu risposto, che era *Borrello di Agnone* suo nimico, per averli occupato alcuni feudi nel Monte Sant' Angelo, senza che Papa *Innocenzio IV.* l' avesse fatta niuna giustizia, essendo il *Borrello* sua creatura. Sentendo ciò *Manfredi*, e non volendola far da vile in ritornare indietro; si cuoprì coll' elmetto il capo: e fatta montare la sua Gente sovra de Corsieri, che seco portava; seguì a quella volta il camino. Ed ecco che il *Borrello* attimoritosi da questa mossa del Principe, si pose a fuggire: ed uno de seguaci di *Manfredi* sovraggiungendolo nella corsa; con un colpo di lancia lo trafisse, e lo privò di vita, senza peraltro che il Principe stuzzicato l' avesse: perchè egli altro non bramava, senonche il passaggio libero per quell' angusto e sospetto sentiere. Ecco come *Nicolò Jansilla* registra il fatto: *Inter hæc Summus Pontifex cum esset apud Theanum, quadam corporis infirmitate deductus, & diceretur, quod Bertoldus Marchio de Honebruch de Apulia veniret ad Curiam Summi Pontificis; Princeps volens in occursum dicti Marchionis procedere; petita eundem a Papa, & Curialibus licentia, processit. Cumque per modicum viæ a Civitate processisset; visa est quedam acies Equitum in quodam loco eminenti exclarata consistere super angustum viæ transitum, quo Princeps cum sua comitiva tunc transiturus erat. De quibus cum nesciretur in primo aspectu qui essent; fuit qui diceret, Burrellum esse cum comitiva sua: qui pluries inter alia, quæ fuerat de Principe oblocutus; ipsam etiam personam Principis offendere conatus erat. Certa ergo habita est comitiva ex his, qui processerant, quod ex loci inæqualitate, in quo erat idem Borrellus, ad offensionem Principis in loco illo angusto ejus transitum expectaret; dictum fuit ab aliquo de comitiva Principis, quomodo videbatur locus idoneus requirendi Borrellum, si se Vassallum Principis cognosceret de Terra, quam de Honore Montis Sancti Angeli teneret; cum præsertim ipse videretur in offensionem Principis, quem sæpe minatus fuerat, præparatus. Princeps autem, nè prædictum locum angustum*

sum incautè transiret, & posset sibi forsan ex incautela evenire periculum, cum esset inermis; Galeam sibi ad munimen capitis tantùm dari fecit, & capiti suo superposuit. Alii quoque de comitiva sua, quos insolentia Burrelli prædicti multoties in Principis nominis, & honoris obreftationem turbaverat, & ad tante ultionem injuriæ locum sibi videbant, & tempus oblatum; descendunt de roncevis, quos equitabant, & destreros ascenderunt. Quod cum aspexisset Burrellus, & sui; in fuga protinùs se proruperunt.

Quidam ex comitatu Principis, NON EX EJUS MANDATO, sed ex zelo ultionis injuriæ tantùm, nimis animosè processerunt, & prædictum Burrellum, & suos, evaginatedis gladiis sequuti sunt. Princeps verò, qui honori suo se satisfactum fore de fuga tantum ipsius Burrelli contentus erat, & propter reverentiam Summi Pontificis, tunc ab illius interfessione temperatum esse voluisset; milites, & domicellos suos, prædictum Burrellum insequentes, voluit quidem revocare, & non potuit. Immo cum Burrellum versus Theannum fugeret, & jam ictum lanceæ fugiendo recepisset in dorso; propter insolentiam suam, quam omnes noverant, credebantque, quod ipse Burrellus personam Principis offendisset, & ideo fugeret; subito surrexit clamor in populo, rumorque increbuit, quod Principem percussisset. Sicque factum est in fugam illam, quod Burrellus in Civitate Theanensi ab insequentibus eum, qui de Principis injuria dolebant; vulneratus fuit, atque peremptus.

XII. Per questa inaspettata morte di Borrello, temendo il Principe Manfredi lo sdegno di Papa Innocenzio IV. a cui egli era molto caro; stimò convenevole ritirarsi in Puglia. Ma il Papa, che cercava occasione di romperla contro di lui; credendo, che 'l delitto fosse meritevole d' ogni straordinario castigo; li spinse appresso il Legato Apostolico colle sue Truppe, e con essolui anche il Marchese Bertoldo, che in questa occasione si diede al partito del Papa. Ed infatti, arrivato il Legato in Puglia; occupò subito Foggia, Troja, ed altri luoghi, che stavano alla divozione di Manfredi. Questi nonperò, ragunando all' infretta le sue Squadre; si rivoltò contra al Legato, lo battè, e lo sconfisse: giungendone in Napoli la notizia in tempo, che Papa Innocenzio IV., ivi ritiratosi, era già morto, secondo Nicolò Jansilla (a): ancorche il Sigonio (b) volesse, che alla noti-

Tom. IV. P. III.

I

zia

(a) Nicolò Jansilla in Vita Manfredi: „ His itaque taliter gestis, & „ talem quippe Principem apud Fogram assecutam victoriam; prædictus „ quidem Legatus Apostolicæ Sedis, de Troja rediens cum Papali Exercitu „ Neapolim; ad Summum Pontificem properabat. Qui cum tanta festina- „ tione ibat; quod Marchioni Bertoldo, qui pridie ab ipso fuerat missus „ ad Papam, in via se adjunxerit: & deinde ambo simul Neapolim ve- „ nientes, invenerunt, quod ipsis diebus, videlicet, Idibus Decembris Pa- „ pa defunctus erat. Tantus autem Cardinalibus, & aliis de Romana Cu- „ ria ex illa victoria Principis rumor accessit; quod, viso Legato, & Mar- „ chione, omnes voluerunt de Neapoli recedere, & in Campaniam redire. „ Ad magnam autem instantiam, & reconfortationem Marchionis ipsius „ steterunt: & in unum collecti, ad electionem novi Summi Pontificis Car- „ dinales de mane procedentes; elegerunt Dominum Raynaldum, aliàs „ Raymundum, Episcopum Ostiensem: vocatusque est Papa Alexander.

(b) Carlo Sigonio de Regno Italiæ ad annum 1253. „ Ea nuncio ac-

„ ce-

zia di tal rotta egli si ammalasse , e poco indi se ne morisse . Ed i Cardinali , atterrito ancor essi , volevano subito partirsi per Roma ; ma a' conforti del Legato , e del Marchese , che in tempo vi sovraggiunsero ; e perchè il Governatore della Città pose per ogni dove le guardie ; entrarono in Conclave , ed elessero *Rinaldo di Anagni* in Sommo Pontefice col nome di *Alessandro IV.* Ancorche altri Autori , come discordano nel giorno , che morì Papa *Innocenzio IV.* così non convengono circa il tempo , in cui fu eletto Papa *Alessandro IV.*

XIII. Morto Papa *Innocenzio*, fu seppellito nell'Arcivescovado Napoletano , vicino alla porta , che da dentro la Chiesa passa nel Seminario . E come dice il *Chioccarelli (a)* , da *Umberto* Arcivescovo di Napoli , li fu eretto il Tumolo coll'Iscrizione di molti versi Leonini : che poi fé rinovare l' Arcivescovo *Annibale di Capua* con nuova giunta , nel modo che siegue .

His Superis dignus requiescit Papa benignus .

Loetus de Flisco , sepultus tempore prisco .

Vir sacer , & rectus , sancto velamine tectus .

Ut jam , collapso Mundo , temeraria passo :

Sancta ministrari , Urbs posset quoque reedificari .

Concilium fecit , veteraque Jura refecit .

Hæresis illisa tunc extitit , atque recisa .

Mania erexit , ritè sibi credita vexit .

Stravit inimicum Christi colubrem Fridericum .

Januam de nato gaudet sic glorificato .

Laudibus immensis , tu quoque Urbs Parthenopenis ,

Pulchra decore fatis , dedit hic tibi plura gratis .

Hoc titulavit ita Humbertus Metropolita .

Innocentius IV. Pont. Max.

De omni Christiana Republ. optime merito .

Qui Natali Sancti Joannis Baptistæ

Anno MCCXLII. Pontifex renunciatus :

Die Apostolorum Principis sacra coronatus ,

Cum purpureo prius Pileo Card.

Exornasset ; Neapolim ,

A Con-

„ cepto , Innocentius ægrotare Neapoli cœpit , neque ita multo post 7. Idus
 „ Decembris ingravescente morbo interiit . Quo facto , Bartholomæus Ta-
 „ bernarius , Prætor Neapolis , portis Urbis occlusis , Cardinales abire vo-
 „ lentes retinuit , & sine mora Successorem instituire jussit . Ita post dies
 „ 13. Rynaldus Anagninus , Episcopus Ostiensis , Pontifex est declaratus ,
 „ qui in Domini Natalitiis consecratus , Alexandri IV. nomen accepit .
 (a) Bartolomeo Chioccarelli ad Archiepisc. Neapolit. pag. 162.

*A Conrado everfam , S. P. restituendam
Curasset ; innumerisque*

*Aliis præclarè et prope divinè gestis ,
Pontificatum suum*

*Quam maximè illustrem reddisset ;
Anno MCCLIII. Beata Lucia Virginis
Luce lucefcit .*

*Annibal de Capua Archiepiscopus Neapol.
In Sanctissimi Viri memoriam , aboletum
Vetustate Epigramma R.*

XIV. Anche Papa *Alessandro IV.* entrò nel possesso del Regno alla morte di Papa *Innocenzio IV.* : ricevendo gli omaggi , e le congratulazioni da tutti li Magnani , e Baroni del Regno, alla riserva del Principe *Manfredi* : il quale , non ostante gli impulsi , che li diedero i congiunti , e gli amici , non volle in conto alcuno umillarsi con essolui , come dice *Niccolò Janfilla* . Dal che offeso Papa *Alessandro IV.* ; lo fece in primo luogo citare nella Corte Romana , per giustificare la sua condotta intorno alla morte di *Borrello* ; e dall' avere mosse le armi contro del Legato Apostolico . Questi li rispose , che niuna ingiuria avea con ciò fatta alla Sede Apostolica: a vendo difese le ragioni del suo nipote . „ *Cum autem Princeps* (sono le parole dell' Autore citato) *per Comitum Acerræ cognatum suum , & Riczardum Filangerium , ad mittendos Nuncios Papæ non potuisset induci ; venit ad eum quidam Episcopus , a Sede Apostolica missus , citavitque ipsum ex parte Summi Pontificis , ut in festo Purificationis Beatæ Mariæ proximè futuro ad Curiam Romanam accederet , responsurus de interfessione Burrelli de Anglono , & de injuria quam Apostolicæ Sedi intulerat , expellendo Legatum , & Exercitum Ecclesiæ de Apulia . Princeps verò ad citationem ejusmodi factam , respondit per Literas suas Summo Pontifici , excusans se rationabiliter de iis , quæ sibi obiiciebantur ; & qualiter nullam injuriam Romanæ Ecclesiæ fecerat , nepotis sui , & suam justitiam defendendo .* Ma Papa *Alessandro* di ciò non contento : raccogliendo nuove Milizie , l' inviò contro il Cardinale *Ubal dini* , che al primo suo arrivo sè de molti progressi in Puglia : prendendo quasi tutte le Città della riviera , le quali stavano alla divozione del Principe *Manfredi* . Bensì queste Vittorie del Legato , ed il possesso del Pontefice , che godea nel Regno ; furono di poca durata .

XV. Peroche , ripigliando le sue forze *Manfredi* ; ridusse a mal partito le cose del Legato sotto di Foggia . Ed egli , temendo cose peggiori ; cercò far pace con *Manfredi* , conchiudendo con essolui una Convenzione di lasciarli tutto il Reame , alla riserva di Terra di Lavoro , che volea per la Santa Sede . Nel che condescese il Principe , come fu detto nel Numero 40. del Capitolo passato . Ma di ciò non contento Papa *Alessandro IV.* ; venne tratto tratto a perdere l' intero possesso del Regno . Atteso *Manfredi* , portandosi in Sicilia per ragunare maggior numero di Soldati , sè ivi sparger voce , che il Re *Corradino* era morto in Germania : ed i Popoli ciò creden-

do; acclamato, e coronarono lui per Monarca: tra quali anche quei del nostro Regno concorsero, come prosiegue il *Janfilla* nel dire: „ *Interim* autem dum in Siciliam Princeps iret; venit rumor in Regnum, quod nepos ejus Rex Conradus, filius quondam Regis Conradi, in Alemannia obiisset. Quo rumore audito; Comites, & alii Magnates Regni, Prælati etiam Ecclesiarum in Siciliam ad Principem profecti sunt. Singularum quæque magnarum Civitatum Nuncii ex parte Civitatum suarum ad Principem profecti sunt, unanimiter omnes petentes ab eo, ut Princeps, qui usque tunc pro parte prædicti Regis Conradi, & suum Regnum rexerat, & in tanta pace constituerat; ipsius Regni gubernaculum, & Coronam tanquam Rex, & ipsius Regni verus hæres acciperet. Qua petitione unanimiter sibi facta ab omnibus; idem Princeps per concordem omnium Comitum, & Magnatum, ac etiam Prælatorum Regni electionem in Regem electus; Coronam Regni Siciliæ in majori Ecclesia Panormitana juxtà consuetudinem, & ritum prædecessorum suorum Regni Siciliæ accepit.

XVI. A questa nuova, ed inaspettata acclamazione del Principe *Manfredi* cascarono a fascio per terra tutte le concepute speranze di Papa *Alessandro IV.* di potersi più mantenere nel possesso del Reame di Napoli, ancorche egli pochi giorni dopo la sua elezione quivi trattenuto si fosse, con andarsene subito in Roma, lasciandovi il Legato Apostolico per il governo. Ed abenche le Truppe della S. Sede si fossero tutte ritirate in Napoli; pure, perche la Camera Apostolica non li mandava le dovute paghe; quel Comune si rese ancor egli a *Manfredi*, e ne uscirono le Milizie del Papa: che assai afflitte se ne ritornarono in Roma. Volendo di vantaggio *Matteo Spinelli* (a), che *Manfredi* anche la Contea di Fondi involò alla Santa Sede, che *Federigo II.* Imperadore donata gli avea. Ed in questa guisa finì il dominio, e possesso del Romano Pontefice, che per un anno, e mezzo (vale a dire dalli 24. Giugno 1254. per tutto Dicembre 1255.) tenuto avea parte in persona di Papa *Innocenzio IV.* e parte in persona di Papa *Alessandro IV.* Dicendo *Matteo Spinelli*, poco fa lodato: „ *Principio* Octobris Rex Manfredus misit Legatos Neapolim, ut se ei redderent.

Die 7. venit D. Donatillus de Statio Materanus, tulitque ei responsum Neapolitanorum, quod non possunt amplius stipendium militibus solvere, quia erant ad extremam penuriam redacti: quoniam verò tam frigidè agebat Papa; nolebant iterum devastari propter spem vanam, sicut eis acciderat tempore Innocentii Papæ.

Festo Sanctæ Lucie venit Barlettam nuncius de redditione Neapolis, quodque Rex promississet omnes benè tractare. Tunc omnes Milites Papæ, Regno egressi, remanserunt afflicti.

Festo Sancti Andreæ intellectum est, quod Rex venisset Capuam, & Sinuessam, fecitque venire septem vexilla Armatorum. Itaque ademit Ecclesiæ Comitatum Fundanum, quod eidem donaverat Imperator *Fridericus*.

C A-

(a) Matteo Spinelli ad annum 1255.

CAPITOLO QUINTO.

Di varj Eserciti inviati dalla Sede Apostolica in conquista, ed ajuto del nostro Reame di Napoli.

I. **O**ltre alli Romani Pontefici , che di persona si portarono nella conquista del Reame di Napoli , come si è posto in chiaro nel Capitolo precedente ; anche molti Eserciti colli loro Legati Apostolici o per conquistarlo , o per difenderlo , o per foccorso de Monarchi Regnicoli vi pervennero. Laonde di questi in ultimo luogo ci resta di favellare : per vedere se per questa via avesse la Santa Sede acquistato nuovo dritto sovra del Regno medesimo .

II. E su di questo debbe saperfi , che il primo Esercito inviato dalla Santa Sede nella conquista del Regno ; fu quello , che vi mandò *Celestino III.* alla morte del Re *Guglielmo II.* , se debbe prestarfi credenza a *Pandolfo Collenuccio* (a) nel dire : „ *Essendo* morto il buon Re *Guglielmo* ; parendo a „ *Clemente III.* allora Pontefice , che il Regno di Sicilia fusse ricaduto alla „ Chiesa ; deliberò di ricuperarlo per la Sede Apostolica . La qual cosa intendendo i Baroni del Regno ; o per amore , che portassero alla memoria „ di *Guglielmo* , ed alla Casa di Normannia , o per non esser soggetti a „ Pontefici , che naturali non sono , e poco sogliono curare la vita de Sudditi ; „ subito elessero per loro Re un figliuolo , riputato bastardo già di *Ruggiero IV.* chiamato *Tancredi* : il quale *Guglielmo* , non avendo figliuoli , „ avea rivotato da Grecia : e come nato del suo sangue , l'avea in Corte „ onoratamente tenuto . Ed avendo detto *Tancredi* un figliuolo , chiamato „ *Ruggiero* , ancor picciolino ; lo fece intitolare Re insieme con lui . Per „ la qual cosa , avendo *Clemente* mandato l' Esercito alla ricuperazione del „ Regno ; tutta la Puglia , e la Calabria mise sotto sopra . Imperoche , „ volendo riacquistarla , e *Tancredi* controponendoseli ; ogni cosa fu di rapine involta , e d' incendj , e di rovine . Bensi ; alla riserva di queste rapresaglie ; l' Esercito Pontificio non riportò altro vantaggio sovra del nostro Regno , da cui nascesse dritto a favore della Santa Sede .

III. Morta in appresso l' Imperadice *Costanza* , che Papa *Clemente III.* per dispetto del Re *Tancredi* fè maritate all' Impetadore *Arrigo IV.* investendoli il Reame di Napoli , e di Sicilia ; si vide per la seconda volta l' Esercito Pontificio nel Regno in difesa del fanciullo *Federigo* , rimasto sotto la cura , e baliato di Papa *Innocenzio III.* Avea l' Imperadice *Costanza* alla morte dell' Imperadore *Arrigo* suo Sposo , bandito dal Regno *Marcoaldo Sinscalco* dell' Imperio , che nella Sicilia faceva cose assai strane , ed ambiva to-

(a) Pandolfo Collenuccio lib. 3. Compend. Histor. Regn. Neapol.

togliere il Reame al picciolo *Federigo*. Alla morte però della medesima Imperadrice, questi, che si ritrovava nella Marca di Ancona colli suoi soldati Tedeschi, (avendoli lasciato quel governo in proprietà l'Imperadore *Arrigo*;) subito calò in Regno, pretendendo il Baliao del medesimo. E perchè quivi trovò *Diopoldo*, fatto Conte dall'Imperador *Arrigo*; ed assieme con lui *Oddone* Conte di Laviano, fratello di *Diopoldo*; questi si unirono ad essolui, e cominciarono a mettere in rivolta tutto il Regno. Laonde Papa *Innocenzio III.* fu costretto mandarli contro un Esercito sotto di un Cardinale Legato Apostolico, e di *Gualtiero da Brenda* (il quale poi fu ucciso in Sarno dal detto *Diopoldo*, come rapportammo nel Libro 8. del Tomo I. al Numero 20. del Capo 3.) che pose in fuga *Marcoaldo*, facendolo passare in Sicilia, dove morì; e dopo lungo spazio di tempo fè anche appartarne *Diopoldo*, che egli assai infesto per il picciolo *Federigo* sperimentò: siccome alla lunga, e con distinzione ragguaglia il tutto *Riccardo di San Germano* nella sua Cronaca, che scrisse intorno alle gesta del medesimo *Federigo II.* Imperadore, di cui egli era Notajo. Dicendo quanto al Legato Apostolico, e suo Esercito (a): „ In „ Regis tunc pupilli auxilium dicitus Innocentius Papa quandam dirigit Ja- „ cobum, Andriæ postea Comitem, consobrimum suum militari Exercitu: „ cum quo unum misit de Cardinalibus, quem ipsi consobrino suo, & to- „ to Exercitui præfecit. Qui campestri bello ipsum Marcualdum devicit, & „ fugavit Gualterius, Bernensis Comes, in odium Theoto- „ nicorum, in Regnum mittitur ab Innocentio. Qui apud Capuam congreg- „ sus cum ipso Diopuldo, vicit, & fugavit eundem.

V. Nel mentre che l'anzidetto Imperadore, divenuto già adulto, si era per Gerusalemme incaminato; *Rainaldo* Conte di Spoleto, lasciato da lui Governatore del Regno; colle sue Truppe invase alla Santa Sede la Marca di Ancona. Laonde Papa *Gregorio IX.* per difendere li suoi Stati; dopo averlo scomunicato, veggendo, che per questo verso niente profittava; anche li spedì contro un Esercito col Cardinale *Gio: Colonna*, e con *Gio: di Brenda*, Re di Gerusalemme, Socero del medesimo *Federigo*: il quale, disgustatosi col Genero, si era in Roma ritirato. In qual occasione i Soldati del Papa tolsero a lui la Città di Gajeta: che poi al ritorno dell'Imperadore da Gerusalemme li fu restituita con tutto il suo occupato, come rapportammo nel Libro 5. del Tomo III. al Numero 8. del Capo 2. Dicendo quanta a questa Pontificia Spedizione *Riccardo di San Germano* (b) dove sovra. „ *Gregorius* Papa in Ducem ipsum, pro eoquod Marchiam in- „ traverat, & admonitus sæpiùs, ut ipsam, exiens, in pace dimitteret, „ hoc ipse Dux facere noluit; Excommunicationis sententiam promulga- „ vit; ejsdem Excommunicationis vinculo innodans omnes sequaces ejus. „ Cumque nec sic revocare possit eundem; vim vi repellere licitum pu- „ tans; ad Marchiæ defensionem, quæ Ecclesiæ suberat; materiali gladio „ yifus est contra ipsum (qui jam pro parte Marchiam ad opus Imperato- „ ris cœperat occupare) procedere: & tunc Joannem Columnam Cardina- „ lem cum copioso militari, & pedestri Exercitu dirigit contra eum.

Anno

(a) Riccardo di San Germano ad annum 1198. & seqq.

(b) Lo stesso ad annum 1228.

Anno 1229. Hi, mense Januario, die 18. per Ceperanum venientes in Regnum Clavesignati; Insulam Pontis Salarati, quæ Regni erat ostium, quam quidem Adenulfus Balsanus pro Imperatore tenebat, primitus expugnantes; cum se tenere non posset, per vim cœperunt . . . Inde Papalis Exercitus, firmata obsidione super Cajetam; machinis, & viribus suis vehementer impugnant. Et licet occupaverint Civitatem; Arcem tamen vi capere nequierunt: his, qui erant in ea, se pro Cæsare tuentibus contra eum.

V. Alla morte di *Carlo III. della Pace* il Pontefice *Urbano VI.* che bramava dichiarare Re di Napoli suo nipote; fè qualche pratica segreta contro la Reina *Margherita*, e del di lui picciolo figliuolo *Ladislao*. Ma perche i Sollevati discacciarono via della Città la sudetta Reina col suo figliuolo, che in Gajeta ritirossi, e chiamarono il medesimo Pontefice in Napoli; e gli per la difficultà, che prevedea, se percorrere la Crucciata contro li ditentori della Città di Napoli: destinandovi anche il Cardinale *Ramondello di Nola*, Arcivescovo della Città, per Legato Apostolico. Ed in questo mentre, fattesi venire molte Truppe da Inghilterra, volea esservi di persona. Però essendo insorte delle contese tra i Capitani; si sospese questa nuova spedizione, ed il Regno non ne ricevè detrimento alcuno, come scrive *Sozomeno di Pistoja (a)*, rapportato dal *Muratori*, col dire: „ *Urbanus* Papa VI. concitavit Neapolitanos post mortem Regis Caroli. Qui postea facientes commotionem, & tumultum contra Reginam Margheritam, & Ladislaum filium suum parvulum; obtinuerunt multas libertates Gabellarum, & Exactionum: & constituerunt sex Neapolitanos Gubernatores Regni. Qui vocaverunt dictum Urbanum Papam; promittentes, eum facere Dominum, si iret illuc. Et licet promiserit; tamen dubitavit illuc ire, & non posset superare dictam Reginam, & parvulum filium suum . . . Et dicta Regina cum filio, munitis prius Arcibus Civitatis, profecta fuit Gajetam de mense Junii 1387. Urbanus Papa, post expulsionem Reginæ Margharitæ, & filii, valde turbatus fuit, quia auxilio quorundam Baronum volebat nepotem suum facere Regem Neapolis.

Dominus Ramondellus de Nola, Cardinalis Neapolitanus, Legatus Papæ Urbani VI. cum Equitibus de Apulia, & aliis Baronibus amicis Reginæ Margaritæ, & Papæ Urbani castramentati fuerunt circum circa ipsam Civitatem Neapolis . . . Urbanus Papa præconizavit Crucem contra Dominum Ottonem de Brunsvich, & Dominum Thomaſium de Sancto Severino, occupantes Civitatem Neapolis: concedens illam Indulgentiam, quæ datur illis pro recuperatione Sepulcri Christi. Et tamen propter hoc nullus ivit.

Urbanus Papa die 2. Augusti Perusio discessit cum Exercitu Anglicorum, intentione eundi Neapolim, & eam occupare. Et postquam fuit prope Narnim cum Curia sua; Schisma fuit inter principales Exercitus Anglicorum: quia promiserunt ire ad stipendium Florentinorum: unde duo millia Equitum abierunt. Etiam postea ex dubitatione Papa reversus fuit *Romam*.

VI. An-

(a) Sozomeno di Pistoja in Speculo Historiæ apud Muratorium Tom. XVI. pag. 1130.

VI. Anche in tempo della Reina *Giovanna II.* il Pontefice *Paolo V.*, sdegnato contro di lei, che non avea pagato lo stipendio a *Muzio Sforza*, ed agli altri Capitani da lui mandati in ajuto, e che poi per travagliarli maggiormente chiamò *Braccio da Peruggia*; mandò in foccorso di *Sforza* ottocento Cavalli, sotto la direzione del famoso *Tartaglia* di Lavello: il quale in Castello a Mare sul principio ridusse a mal partito l' Esercito della Reina, e di *Braccio*. Però adottato poco appresso *Alfonso d' Aragona* dalla Reina predetta, e questi portatosi in Napoli; fece, che le Truppe Pontificie non si avanzassero nel Regno. Dicendo *Gianantonio Campano* (a) riguardo alle Truppe Pontificie: „ *Dum hæc a Brachio geruntur; Sforzia, magnis coactis copiis, Cantalupum, ad arcendum Campania hostem, pervenerat. Huc cæteros Pontificis Duces, Præfectos, Centuriones, & quicquid obiiici hostibus posset, unum in locum collocaverat. Tot deinde simul Duces in agrum Suessanum, inter paucos Italix fertilissimum, contenderunt. Erant in hostium Castris Jacobus Caldora, Fabritius Campanus, Micheleletus, & Sfortia, Cötignolani omnes, & tunc clari viri, & postea multo clarissimi Duces Dum hæc in Campania geruntur, Tartalia, cum octingentis Equitibus auxilio missus a Pontifice, cum Sfortia conjunxit.*

VII. Quando il Re *Alfonso di Aragona* ebbe le sue rotture con *Rinato di Angiò*, e da Milano dopo la sua prigionia nè ritornò alla conquista del Regno, che dalla Reina *Isabella* moglie di *Rinato* si possedea sotto l'assistenza di *Giacomo Caldora*, Capitano di molto grido; Papa *Eugenio IV.* mandò contro di *Alfonso* predetto il Patriarca *Vitelleschi* con cinque mila Cavalli, e quattro mila Fanti. Il quale fece de molti progressi nel Regno, sino a disfare sotto Montefusco *Gianantonio Ursino*, Principe di Taranto, con farlo prigionie; abenche poi lo lasciasse in libertà per comando del Papa, non ostante che questi seguisse, e caldeggiasse per allora il partito del Re *Alfonso*. Dicendo *Lorenzo Buonincontro* (b) ne' suoi Annali: „ *Anno salutis 1437. Patriarcha Vitellescus, mandato Pontificis, ivit in Regnum contra Alfonso Regem cum ferme quinque mille Equitum, & quatuor mille Pedum. Cæpit primò Venafrum deditone Francisci Pandonij. Deinde Alifium, & Pedimontem. Deinde Vairanum diripuit: & tandem Neapolim ad Isabellam Reginam ire statuit Deinde ivit contra Principem Tarenti Joannem Antonium Ursinum, junctis sibi Jacobo Caldora, & quibusdam aliis Isabellæ Copiis. Adortus in agro Beneventano apud Montem Fuscum Castra Tarentini; invadit, fugatque, Princeps ipse captus. Quem, mandante Pontifice, dimisit, & ad suas partes attraxit. Ob idque Patriarcha Cardinalis factus est. Bensi questa Vittoria del Patriarca *Vitelleschi* fu il principio di tutti li suoi disadvantages: peroche, *Giacomo Caldora*, isdegnato contro di lui per questa nuova confederazione col Principe di Taranto suo giurato nimico; si allontanò da lui, e fece, che il Re *Alfonso* si andasse tratto tratto rinforzando, e divenisse assoluto padro-*

(a) Gianantonio Campano in Vita Brachij lib. 5.

(b) Lorenzo Buonincontro ad annum 1437.

drone del Regno , come dice il *Collenuccio* (a).

VIII. In tempo similmente del Re *Ferdinando di Aragona* , quando egli era bersagliato da *Giovanni di Angiò* , e da *Gianantonio Ursino* ; il Pontefice *Pio II.* l'inviò validissimi soccorsi di Milizie sotto il comando di *Simonetto* . Il quale peraltro ebbe malissima fortuna in questa sua spedizione : peroche , avendo voluto per forza il Re *Ferdinando* attaccare la battaglia col Nemico sotto la Città di Sarno ; egli vi restò morto , come ragguaglia *Trifano Caracciolo* (b) nel dire : „ Anno 1460. Pius Pontifex a Romano „ agro Simonetum cum valida Equestri manu ad Ferdinandum misit . . . „ Regii milites repulsi , multi inter se arctius implicantur , adeout , „ paululum quidem , locorum angustia impediti , ingruentium a fronte ho- „ stium impetum ferre potuerunt . Funduntur igitur continuo , & in fu- „ gam resistentibus nonnullis , effusè vertuntur . Fugiendo , passim capiun- „ tur ; moxque Regia Castra diripiuntur . Simonetus in medio pugnantium fu- „ rore exanimis sine ullo vulnere repertus est . Qui ætate , & corpore gra- „ vis , ac labore , & calore confectus , cecidisse creditur .

IX. Per ultimo Papa *Clemente VII.* nel mentre l'Imperadore *Carlo V.* era impegnato nella Guerra di Milano ; mandò il suo Esercito , unito a quello di *Monfignor di Valdimonte* , ad assalire il nostro Regno , come dice *Gianantonio Summonte* (c) colle parole seguenti : „ Il Papa , considerando il „ vitupero ricevuto da Colonnesei suoi Vassalli , per averli saccheggiato il „ Palazzo , & assediato nel Castello , e sotto buona fede ; non paren- „ do a lei ferver loro la Tregua di nuova fatta , ma castigarli , e risen- „ tirsi anche coll' Imperadore , in travagliarlo nel Regno , mentre era „ occupato nella Guerra di Milano , non ostante gli Stati , che avea da- „ ti a Don Ugo ; determinò muoverli Guerra . Ed avendo scomunicato , „ e privato del Cappello il Cardinal Pompeo Colonna , capo di quella fa- „ zione ; chiamò di Francia Monfignor di Valdimonte , che era della Fa- „ miglia Angioina , per farlo Re di Napoli . Costui se ne venne ad un trat- „ to con grossa Armata , Ed essendo molto potente per mare , e per terra ; „ prese ad un tratto Salerno con tutta quella Riviera : e passatone alla „ volta di Napoli ; ebbe il Mongada all' incontro : col quale venuto alla „ le mani ; l'urtò , facendolo ritirare in Città . Orazio Baglione da un- „ altra parte , mandato dal Papa colle sue Bande nere ; ne pose in ruina „ lo Stato de Colonnesei , e s' unì poi con Francesi . In questo mentre es- „ sendo venuto da Spagna Don Carlo de la Noja con trenta Navi ; smon- „ tò in Gajeta con sei mila Fanti Spagnuoli . Ed avendo perciò ripreso gl' „ Imperiali ardimento ; ne passarono su lo Stato della Chiesa , e si fermò „ sopra Frosolone la Guerra : che fu dalle Bande nere valorosamente dife- „ so . Anzi ne furono ributtati gl' Imperiali a dietro con molto danno , e „ forzati ritirarsi nel Regno . Onde (come nota il Dolce nella Vita dell'

Tom. IV. P. III.

K

„ Im-

(a) Pandolfo Collenuccio pag. 184.

(b) Trifano Caracciolo de Varietate fortunæ .

(c) Gianantonio Summonte Tom. IV. pag. 45.

» Imperadore) si cominciò a praticare la *Pace*.
 X. Quindi deggiamo noi conchiudere , che quantunque molti Pontefici si fossero condotti nel Reame di Napoli con Eserciti armati , come fu detto nel Capitolo passato ; ed altri vi avessero inviate le loro Milizie sotto de Legati Apostolici , e di altri Capitani , siccome finora in questo Capitolo abbiain divisato ; pure essi mai a forza d'armi conquistarono il Regno , acciò potessero dire che *Jure belli* ne divennero padroni . Costando altresì da quanto si pose in chiaro ne due primi Capitoli di questo Libro , che ne l' Imperadore *Cesantino* , nè *Carlo Magno* , nè altro Monarca avesse donato alla Santa Sede con giusto Titolo il Reame di Napoli , acciò i Romani Pontefici ne fossero stati *Signori Naturali* , e come tali l' avessero poi investito a Re del medesimo . Soltanto questi per via di *Censo* , e di *Tributo* vi s'introdussero in tempo de Normanni , e de Svevi ; e poi nel governo degli Angioini incominciarono a goderlo come Feudo della Chiesa . Qual dritto non impugnanoseli da nostri Monarchi , i quali ne l' addimandano sotto questi termini l' Investitura ; resta che in cotal guisa , e non in altra maniera il Reame di Napoli debba stimarsi Feudo della Sede Apostolica , secondo il mio basso intendimento .

LIBRO TREDICESIMO.

Del Governo Civile della Città di Napoli , e degli altri Luoghi del nostro Regno .

DEscrittasi pienamente in nove Libri precedenti la Polizia Ecclesiastica del nostro Regno ; fa duopo , che ora della *Polizia Civile* del medesimo discorriamo . E perche il *Governo della Città di Napoli , e degli altri Luoghi del Regno* ha un ombra di Repubblica in se stesso ; priache vegniamo alla Polizia Regale , in questo Libro diremo del medesimo qualche cosa : aggiungendovi le Leggi , e le Monete , che peraltro dipendono per lo più da Monarchi : con restringere in tre Capitoli il tutto . Primo : *Del Governo Civile della Città di Napoli , e degli altri Luoghi del Regno* . Secondo : *Delle Leggi Civili della Città di Napoli , e di altri Luoghi del Regno* . Terzo : *Delle Monete antiche , e moderne della Città di Napoli , e di altri Luoghi del Regno* .

CAPITOLO PRIMO.

Del Governo Civile della Città di Napoli, e degli altri Luoghi del Regno.

I. **A**ncorchè al rinascimento de' Principi Sovrani perdessero le Città nostrali, come pure tutte le altre d' Italia, e quasi dell' Orbe intero (alla riserva delle vere Repubbliche, che restarono tali, e si mantengono nel loro antico piede,) la primiera forma di Repubblica; passando il loro antico Dominio, e Governo in persona delli loro rispettivi Monarchi; pure si ravvisa nelle medesime una tal ombra di libertà, mediante la quale cadauna di esse con indipendenza del proprio Monarca si governa, e si regge: facendo il suo Comune; conservando il nome di Università, ed avendo i propri Fondi: con destinare le Personeabili, e capaci al regolamento delle cose pubbliche; senza in ciò dipendere dal Principe, e senza offendere in questo la di lui Sovranità. Quale noi qui chiamiamo *Governo Civile*; e di cui con una lunga Dissertazione va discorrendo il dotto Lodovico Antonio Muratori (a), col dire tra il molto: *Inquirendum mihi statuo, cum antiquis Sæculis in Italicis Urbibus, quamquam ille Regibus, aut Imperatoribus parerent, & ab eorum Magistratibus regerentur, aliqua tamen forma fuerit COMMUNIS, sive COMMUNITATIS? Nos enim ita appellamus Universitatem, & Corpus Civium, cui sunt proprii Magistratus, proprii Reditus, & Jura multa, & Privilegia in Regimine Urbium. Postquam sese Principibus tradiderunt Civitates liberae in Italia, perevit adhuc perdurare nomen Communitatis, & Universitatis Civium, suisque illis nihilominus non levis auctoritas: atque erant, & adhuc sunt latifundia; vectigalia, & tributa ad idem Commune spectantia. Praeerat, & imperabat eundem Princeps. Sed supremum illud Jus, Vectigalia, & Auctoritas minime obstabant, quin & Communitas, & Respublica suis, quamquam subiecta Principi, juribus, & privilegiis uterentur. Complures ex Urbibus Italicis adhuc retinent eundem honorem, publicos fundos, & vectigalia: atque in plerisque Nobiles tantum Viri, & Jurisconsulti adhibentur ad Regimen Communitatis, sive Universitatis Civium.* Il che egli va comprovando con molte dottrine, ed esempi, anche riguardo al tempo degli Imperadori Romani, de Goti, de Longobardi, e di altri Sovrani.

II. Quindi, dovendo noi favellare di questo *Civil Governo* nel presente Capitolo; della Città di Napoli più che d'ogn' altro Luogo discorreremo: stante che ella, come Capitale, e Città Metropoli del Regno, sotto gli occhi dello stesso Principe una Polizia più particolare, e ragguardevole

K 2

su

(a) Lodovico Antonio Muratori *Rerum Memorabilium Italicarum* Dissert. 18.

sù di questo genere osservar si vede . Ancorchè ella anticamente sotto de Normanni , e de Svevi (i quali non aveano Città fissa in Regno , ma ora in una , ed ora in altra soggiornavano , quando da Palermo , che era propriamente la Reggia ; il passaggio vi faceano ,) si fuisse governata a somiglianza dell'altre Città delle Provincie . Riconoscendo ella primamente l'origine di sua grandezza dall'Imperadore *Federigo II.* , che per *Univerfità delli Studj* per l'una , e l'altra Sicilia la scelse . Di poi *Innocenzio IV.* Sommo Pontefice li diede maggior lustro , alloraquando si portò nel Regno , ed ivi fisse la sua Sede , con esservi anche morto . Ed alla perfine *Carlo I. di Angiò* , venendo alla conquista del Regno ; a somiglianza del mentovato Pontefice , ivi , e non altrove collocò la sua Reggia . Il che poi fu eziandio praticato da tutti gli altri Monarchi seguenti : onde da ciò ella divenne Capitale , e Metropoli del Regno .

III. Dall'essere divenuta adunque la Città di Napoli Reggia de Monarchi , e Capitale del Regno ; venne a conseguire una nuova formola di Governo , differente dall'altro , che tutte le Città delle Provincie osservano . Gonciosiacofache , il Re *Carlo I. di Angiò* , dopo avere separata la Nobiltà dalla Plebe , invitando tutti i Baroni del Regno per farvi il soggiorno , ed essere presenti a pubblici Parlamenti , che v'intendea tenere ; divise la Nobiltà in cinque Sedili , o sieno Piazze , in quello di *Nido* , in quello di *Capoana* , in quello di *Montagna* (al quale l'altro antico di *Forcella* si unì , e perciò in questa Piazza si eliggono due Eletti per il Governo della Città .) , in quello di *Porto* , ed in quell'altro di *Portanova* (de quali discorreremo più alla lunga nel Capo 5. del Libro 20.) : con assegnare alla Plebe la Piazza della *Sellaria* , ed il ragunamento nel Convento di *Sant'Agostino della Zecca* . I quali Sedili , e Piazze che sieno , quando si uniscono frà di loro ; rappresentano l'intera Città , al dire di *Vincenzo de Franchis (a)* : e ciascheduna Piazza può essere rappresentata da un solo Nobile , o Plebeo , quando gli altri , già chiamati , non volessero intervenirvi , secondo *Francesco Rocco (b)* .

IV. Ciascheduna Piazza Nobile vien rappresentata da sei , ivi ascritti , e dal Comune della medesima a sorte prescelti : alla riserba della Piazza di *Nido* , dove cinque soltanto se ne scelgono : con fare l'intero numero di

(a) Vincenzo de Franchis decis. 217. num. 8. *Omnia hæc Sedilia simul sum fidelissima Platea Populi congregantur , & Civitatem hanc fidelissimam representant.*

(b) Francesco Rocco de Officio Platearum Civit. Neapol. num. 2. *Civitas Neapolitana distincta conspicitur in sex Quarteriis , & illa vocantur PLATEÆ : quarum quinque sunt Nobilium , & appellantur CAPUANÆ , NIDI , MONTAGNÆ , PORTUS , PORTANOVÆ , quibus certæ Familie , earumque descendentes sunt adscriptæ : & postrema ex dictis sex Plateis est POPULARIS . Hæc autem distinctio exordium sumpsit tempore Regis Caroli I. qui illam decrevit ad meliorem ejusdem Civitatis regimen , & ut tutius regnaret . Distantque distinctionem deinde approbavit Rex Ladislaus . Representatur autem qualibet ex dictis Plateis , s; ex Nobilibus vocatis , & non accersitis , unus tantummodo interfuerit .*

di *Ventinove*. I quali si sogliono ragunare nel Palagio di San Lorenzo (dove propriamente la Città risiede;) e si dice il *Ragunamento de Cinque, e Sei*. Senza però che i medesimi avessero il Voto decisivo sovra dell' inforte Controversie; ma soltanto si appartiene a medesimi il rappresentare al Comune di ciascheduna Piazza il Punto principale, che si tratta, per conchiudersi il tutto colla pluralità de Voti. Volendo altresì il predetto *Francesco Rocco (a)*, che ciascheduna di dette Piazze tiene alla sua divozione, e custodia una Porta della Città, che in tempo di Guerra, di Peste, o di altro bisogno deve con ispeciale attenzione guardarla.

V. Fuori delli *Cinque, e Sei Nobili* di ciascheduna Piazza, come sovra scielti a sorte dell' Urna, in cui si mettono le cartelle col nome di tutti li *Complatearj*; nell' istessa maniera ciascheduna di esse scieglie uno, che debbe in quell' anno essere *Eletto della Città*, per aver cura dell' Annona (onde gli Eletti della Città sono sette: vale a dire sei Nobili, ed un Popolare: stanteche Seggio Montagna ne sceglie due, per essere unito al medesimo il Seggio di Forcella): un altro *Deputato* per il danaro, per le Vie, per l' Acque, per le Fortificazioni della Città; uno per *Capitano a Guerra*, ed un altro per *Sindico* della Città per il suo giro. E scielgono eziandio i *Tavolarj* della Città, i *Rivisori* dell' Amministrazione della detta Città, e i *Deputati de Privilegj* della medesima, con tutti gli altri Uffiziali, che vi abbisognano: come alla lunga il medesimo Autore (b) ragguaglia il tutto.

VI. La Piazza del Popolo poi diversamente dall' altre de Nobili si regola. Ella viene da ventinove *Ottine* rappresentata. Le quali sono le seguenti: l' *Ottina di San Gennaro all' Olmo*, quella delle *Casse Nove*, quella della *Ruwa Catalana*, quella della *Sollaria*, quella di *Nido*, quella di *Forcella*, l' *Ottina di Capoana*, l' *Ottina di Sant' Angelo a Segno*, quella di *Donnalvina*, quella di *San Giuseppe, e Carità*, l' altra del *Mercato Vecchio*, l' *Ottina di Sà Spirito di Palazzo*, l' *Ottina di Santa Maria Maggiore*, quella delle *Vergini*, quelle delle *Fissole, e Bajano*, l' *Ottina della Loggia di Genova*, quella della *Selice*, quella della *Scalesia*, quella di *S. Gio: a Mare*, l' altra del *Mercato Grande*, quella della *Spezieria Antica*, l' *Ottina della Ruwa Toscana*, l' *Ottina della Porta del Capuso*, l' *Ottina dell' Armieri*, quella di *S. Pietro Martire*, l' *Ottina di San Gio: Maggiore*, quella di *Santa Catarina Spina Corona*, quella della *Vicaria Vecchia*, e quella di *Porto*. Volendo *Camillo Turino (c)*, che siccome otto Nobili anticamente componevano un Tocco, o una Strada, con rappresentare la loro propria Piazza; così possono otto Popolari comporre

(a) Francesco Rocco loc. cit. *Quilibet ex dictis Plateis habet ejus Comptensorium, districtum, & unam Portam Civitatis. Quae quidem Porta semper in earum sunt protectione, & custodia: Sed tempore belli aliisque exigentibus publicis necessitatibus, talis custodia majorem educit effectum, auctoritatemque.*

(b) Lo stesso Francesco Rocco loc. cit.

(c) Camillo Turino origine de Seggi cap. 16.

porre una Strada , ed una Piazza , in occasione , che si dovesse l'intero Popolo ragunare . Laonde da questo novero di otto Popolari , che possono rappresentare una Strada , ed una Piazza ; ebbe in Napoli la sua origine il nome dell' *Ottine* : che altro non dinota , se nonche una Contrada di Popolari .

VII. Giusta il novero di queste ventinove Ottine si scelgono da Sua Maestà ventinove *Capitani di Strada* (quanti sono per appunto i Nobili delli cinque Seggi , come sovra) , cadauno per ciascheduna Strada , a tenore della determinazione del Re *Federigo* (a) nell' anno 1498. *Item , quod Capitanei , seu Capita Platearum eligantur , & ordinentur per nostram Majestatem , & Successores nostros* . E dove questi ventinove Capitani , o almeno quindici di essi (chiamati , e non esclusi gli altri , che intervenirvi non possono , o non vogliono) coll' Elettò del Popolo convengono assieme nella Piazza della Selleria , ovvero nel Chiofiro di Sant' Agostino ; tutta la *Città Popolare* rappresentano , come asserisce *Francesco Rocco* (b) .

VII. Questi Capitani dell' *Ottine* sono in grandissima stima presso de' Popolari nelle loro rispettive Piazze : e dove insorgono rumori , ed altro in queste *Ottine* ; al comparire de' sovra detti Capitani , tosto si acquietano le risse , ed i tumulti , Essendo essi per lo più Dottori , o Mercadanti , che civilmente ne vivono : e perciò al di loro apparire ogn' uno si rimette , siccome *Virgilio* (c) in cose somiglievoli lo dicea . Avendo eziandio cadauna *Ottina* il suo *Capodieci* , che è come un *Mastrodatti* del Capitano , scielto del ceto della *Mastranza* . Facendo egli le *Testimonianze* , e le *Fedi* di *Cittadinanza* intorno alla *Vita* , e *Costumi* di coloro , che cercano *Passaporti* in occasione ; di uscire dal Regno , con portarli alla sottoscrizione del Capitano . Il quale , non conoscendo talvolta la persona ; si scriverve : *Ex Relatione* . Invigilando ancora questi *Capodieci* su quello , che possa occorrere nella *Strada* , con farne *relatione* a Capitani . Dandò altresì a medesimi distinto ragguaglio di quelle *Casse* povere , e delle *Zitelle* di marito , che sono nell' *Ottina* , acciò questi in tempo di *Doti* , di *Maritaggi* , o di *Limosine* le notziassero a *Governatori* di *Luoghi Pij* , e specialmente a quei della *Santissima Annunciata* , che essi eliggono ; per farli proporzionatamente

(a) Tom. I. Capitul. & Privileg. Regn. Cap. *Fidericus* pag. 47.

(b) *Francesco Rocco* loc. cit. *Platea verò Popularis congregatur in Edibus Sancti Augustini , postis in Platea , qua vulgo dicitur SELLARIA : & constituitur talis Platea ex numero viginti novem duobus , vulgò CAPITANEIS denominatis ; illique representant vigintinovem Oðinas : in quibus vigintinovem Oðinis partitur Platea Popularis* .

(c) *Virgilio* lib. I. *Aeneidum* .

... magno in populo cum saepe coorta est
Seditio , sevitque animis ignobile vulgus :
Jamque faces , & saxa volant , furor arma ministrant ;
Tum pietate gravem , ac meritis si forte virum , quem
Conspexere , silent : arrectisque auribus astant :
Ille regis dictis animos , & pectora mulcet .

ne foccorrere ne loro bifogni.

VIII. Dove poi le Piazze Nobili a relazione de loro Cinque, e Sei Deputati, come sovra, scielgono da ciascheduno Sedile (alla riserva del Seggio di Montagna, che ne scieglie due, come sovra) annualmente un Personaggio per il governo della Città, e per il Provvedimento dell' Annona, che i *sei Eletti Nobili* si chiamano; li ventinove Capitani dell' Ottima, con diece altri *Consultori* assegnati a' medesimi, e cinquantotto *Procuratori*, che scielgono le Piazze istesse colli loro Capitani; uniti tutti assieme nella Piazza della Sellaria, ovvero nel Chioffro di Sant' Agostino, scielgono per via di voti sei valevoli Suggesti del Ceto Civile, ed in un foglio li rappresentano al Monarca: il quale ne prende uno a suo piacere, e lo destina *Eletto del Popolo*, come rapporta *Gianantonio Summonte* (a). Volendo ancor egli (b) altresì, che dal Vicerè *Don Pietro di Toledo* a questa via incominciassero i Monarchi, o i loro Viceregnanti a prescegliere l' *Eletto del Popolo*: il quale prima si eligeva dalla Piazza istessa, a tenore de Capitoli del Regno. Essendosi allora diposto *Francesco Piatto*, e prescelto *Antonio Marziale*.

IX. Questo *Eletto del Popolo*, e gli altri sei Nobili, come sopra, vengono per lo più due volte la settimana nel Palazzo di San Lorenzo: dove dispongono di tutte quelle cose, che appartengono al buon governo della Città, e specialmente al provvedimento dell' Annona: dando essi il prezzo alle vittovaglie; proibendone l' estrazione fuori di Regno; e facendo Bandi penali su di questo, a tenore della facoltà loro concessuta dal Re *Ladislao*, e confermatasi dal Re *Federigo* l' anno 1486. (a). Essendo essi i *Procuratori della Città*, secondo la concessione del Re *Ladislao* sovralodato: *Omnia alia faciatis, que ad PROCURATIONEM, commodum, & utilitatem diſſa Univerſitatis ſpediare noſcuntur; ſicuti melius viſum fuerit.* Ed acciocchè i Venditori non alteraſſero i prezzi ſtabiliti alle coſe vendibili, e non vendeffero cibi di cattiva condizione; cadauno di queſti Eletti un meſe per giro ſi conduce per la Città, viſitando i Peſi, e Miſure de venditori de Viveri, e riconoſcendo la qualità de Comeſtibili, ſe ſieno a dovere, o alterati ne prezzi. E trovandovi delinquenti; li caſtigano con pene proporzionate alle di loro mancanze.

X. Egli è vero però, che per quello ſi appartiene alla proviſta dell' Annona; gli Eletti della Città dipendono dal conſiglio, e parere di un Miniſtro Togato, che oggidì è il Signor Marcheſe *Don Nicolò Fraggianni* Capomota della Regia Camera di Santa Chiara, e Delegato della Regal Giurisdizione, che *Preſetto dell' Annona* vien chiamato: ſenza di cui non poſſono gli Eletti determinare coſa veruna, come dice *Francesco Rocco* (d) nelle parole ſeguenti: *De Annona cura, ejuſque regimine, Sereniſſimorum retro Placitiſ, atque Reſcriptiſ, noſtriſ Elettiſ præclariffimæ Civitatiſ demandata,*
aut

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 227.

(b) Lo ſteſſo Tom. IV. pag. 215.

(c) Capitolo *Vobis Sex*, & Capitolo 37. pag. 18.

(d) *Francesco Rocco de Annonæ Præfecti Instituto* Parag. 7.

aut commendata, praesidet quidem a latere Consiliarius, vel Regiam Cancellariam Regens, ANNONAE PRAEFECTUS nuncupatus, ut liquet ex Capitalis nostrae Civitatis octavo, & nono, praescriptis a Federico II. Rege sub die 27. Januarii 1495. quibus, expetente nostra Civitate, decernitur, quod huiusmodi Annonae Praefectus praesit in Tribunali Electorum Hinc tradiderunt nostrates, quod in cunctis negotiis ab ipsis Electis pertractandis, interesse debet Annonae Praefectus, nec aliquo concludi queit absque tali interveniu.

XI. Oltre alla sovrintendenza dell' Annona, anche quella della Salute si appartiene a questi Eletti: i quali destinano i *Deputati della Salute*, acciò essi prendino tutti quei espedienti, che sono necessarij per tenere lontani dalla Città ogni sospetto di Contagio, come da Capitoli del Re Federico nell' anno 1597. (a): *Quod in casu Pestis, omnia tractentur, & concludantur in Ecclesia Sancti Laurentii per sex Electos. Executio autem conclusionis cum interveniu, & autoritate Officialis nostri fiat.* Dispensandosi perciò nella Città la Fede della Salute per coloro, che in tempi sospetti di contagio voleffero andar fuori di Regno,

XII. L' Eletto del Popolo poi, oltre alle Prerogative anzidette, comuni eziandio agli altri Eletti Nobili; molte altri Privilegj goder si vede: e specialmente in procurar egli tutti i Viveri per l'abbondanza della Città: facendoli anche venire da Paesi lontani, e forestieri, quando de medesimi si scarseggiasse nel Regno. Avendo Nicolò Columbo Eletto della Città nell'anno 1744. fatti venire da Inghilterra i Grani, de quali vi era penuria in Napoli, per esserne stata scarsezza nelle Provincie nostrali. Spettando al medesimo eziandio dar il prezzo alle cose comestibili: regendo a tal ogetto di continuo Tribunale in sua Casa, per terminare summariamente, ed in voce tutte quelle differenze, che alla giornata inforgono tra i Venditori de comestibili, e delle cose appartenenti alla Graschia. Con destinar egli similmente i Consoli per ciaschedun Arte de comestibili: acciò ancor questi riconoscessero le differenze inforte tra Compratori, e Venditori. E quando in tempo di Guerra, o di altro bisogno debbe congregarsi la *Milizia Urbana*; il medesimo Eletto del Popolo vi destina i Tribuni, ed egli n' è il Capitano: con tutto il di più, che rapporta Francesco Rocco (b) a tal proposito nel dire: „ *Præterea Electus Plateæ Popularis aliis peculiaribus exornatur facultatibus: & præcipua est, quia in sua domo singulis diebus reddit Jus omnibus venditoribus rerum comestibilium, vel ad ubertatem spectantium, ut constat in Capitulo 22. fol. 35. inter Capitula, & Privilegia Neapolis ex concessione Regis Catholici.*

„ *Insuper, Capitulationes statuit: Leges pro bono regimine Plateæ Popularis promulgat: Pœnas pecuniarias praescribit: Transgressores damnat; Revenditores punit: & etiam cementes frumentum, hordea, legumina,*
„ *& alia*

(a) Pragm. 29. Regis Friderici inter Capitula Regni.

(b) Francesco Rocco loc. cit. num. 109.

» & alia bona comestibilia per 25. milliaria circa Civitatem pro illis re-
 » vendendis in hac Civitate pœnis plectit. Quod prædicto Electo concessit
 » Rex Catholicus.

» Amplius, Electus Popularis providet Civitatem de omnibus rebus come-
 » stibilibus, itaut Cives ubertate abundant. Quod sancivit Rex Ferdinan-
 » dus II.

» Item, Electus Popularis creat Consules omnium artium ipsis subdito-
 » rum : ac etiam sua autoritate concluduntur Capitulationes super regimi-
 » ne ipsarum artium.

» Tempore Belli in hac Civitate congregat Cives aptos ad arma , in
 » Cohortes scindit , Tribunos eligit , Domino Prorege tamen consulto ,
 » ut ipsi in Bello ferviant : ditorumque militum ipse Electus Popularis
 » Dux est , ut constat ex pluribus Privilegiis a retro Regibus elargitis , ut
 » observat Tutinus de orig. & fundat. Sedilium fol. 264. Idemque obser-
 » vavimus in anno 1640. tempore Præsidatus Domini Ducis Medinæ de
 » las Torres , quando Classis Gallica , tunc inimica , petiit Portum hujus
 » Civitatis : qua occasione Electus Popularis cum suis Cohortibus militum
 » introduxit tormenta bellica in Turrim Sanctæ Mariæ de Monte Carmelo,
 » ex qua custodivit Civitatem ; & nonnullas circumvallationes construxit
 » in diversis locis .

XIII. Fuori degli enunciati sette Eletti per lo buon governo della Cit-
 tà di Napoli , si suole anche dalle Piazze nobili per giro scegliere il SIN-
 DACO , colla totale esclusiva della Piazza Popolare , che non ha parte
 alcuna in questa elezione . L' ufficio del quale non si volge intorno all' an-
 nona , e governo della Città ; ma in altri straordinarj impieghi : come suol
 essere in occasione di pubblici Parlamenti , in venuta de Monarchi nel Re-
 gno , nella nascita , e morte de Sovrani . In qual caso , dovendosi fare
 pubblica dimostranza ; egli rappresenta l' intiero Regno , e tutto il Baro-
 naggio del medesimo . Fornito di tale onorevole Sovranità , che occupa il
 primo luogo sovra tutti i Baroni del Regno , anche se questi fossero di
 Regio Sangue : e precede eziandio alli sette Uffizj del Regno : Dicendo Gian-
 antonio Summonte (a) a questo proposito : *Tengono i Cinque , o sei del Seg-
 gio anco prerogativa di creare il Sindaco : Dignità , che rappresenta tutto il Re-
 gno in molte occorrenze . Il quale precede a tutti gli Uffiziali , e Titolati del
 Regno , se ben fossero di Sangue Reale . Si eligge il Sindaco in giro da i cin-
 que Seggi da Nobili di quello , dove in quell' occorrenza conviene eliggerli . L'
 Uffizio dura pochissimi giorni , secondo la causa per cui fu eletto . Essendo la
 sua Carica di ricevere insieme con li sei Eletti della Città il proprio Re , e suoi
 Vicarj : accompagnandolo nel Domino , e dandoli il giuramento dell' osservanza de
 Capitoli , e Privilegj della Città . Interviene in nome del Regno ne i generali
 Parlamenti : ne i quali riferisce la volontà di tutti in risposta di quello , ch'
 è proposto dalla Maestà del Re , o del Vicerè in suo nome . Interviene di più
 nell' Funerali Regii , e simili : ne' quali è sempre eletto un Sindaco .*

XIV. Vuole eziandio Francesco Rosso (b) , che in tempo di pubblica
 Tom. IV. P. III. L Ca-

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 220.

(b) Francesco Rosso loc. cit. num. 11.

Cavalcata, il Sindaco v' alla sinistra del Monarca con precederli gli altri Baroni, ed Uffiziali, ed indi seguirli i Ministri Togati, secondo l'ordine, che egli descrive: *Syndicus (qui dicitur Rector, & Gubernator Civitatis, Pater Patrie, omnisque potestas Civitatis in ipso est transfusa), primum locum post Dominum Proregem obtinet in solemnibus Equitatu. Ideoque non tedit recensere ordinem solitum in huiusmodi Equitatu. Nimirum, primò Continui apparent: postea Barones, seu Titulati cum aliis Equitibus: Tertio loco Civitatis Electi: quartò Septem officia Regni: idest Magnus Cancellarius, Magnus Comesstabulus, Magnus Siniscalcus, Magnus Camerarius, Magnus Justitiarius, Magnus Admiratus, & Magnus Prothonotarius. Deinde Vicerex cum Syndico ad laevam, undique Satellitibus stipatis, Sceptiferis praeceuntibus: & bi quidem armatam representant Militiam. Sequitur deinde Togatorum ordo: & immediate post Proregem incedunt Regentes Cancellariae cum Consiliariis Status. Qui hoc jure praecedendi inter se ununtur: ut scilicet Consiliarius titulo insigniti Regentes praecedant: titulo verò desituti Regentes subsequantur. Deinde Praesidens Sacri Consilii, Locumtenens Regiae Camerae Summariae, Thesaurarius, Regens Magnae Curiae Vicariae, Secretarius Regni: tunc Regii Consilarii; postea Praesidentes Regiae Camerae: post sequuntur Judices Vicariae Criminales, & Civiles, Advocati Fiscales Magnae Curiae Vicariae, & similiter Regiae Camerae: quorum qui primus in id munus assumptus est, in omnibus locis praecedere debere, judicatum est. Deinde Auditor Campi, & Judices Siciliae, ut ponit Sargentus de Neap. Illustr. cap. 14. num. 1.*

XV. Allincontro poi nell' altre Città, e Luoghi cospicui del Regno non meno li SEI ELETTI alla somiglianza di Napoli, ma anche il SINDACO per il Governo Civile del Pubblico, o sia dell' Università si sogliono deputare: con fare tra essi il Sindaco la prima figura, non ostante che in alcuni Luoghi, giusta la loro costumanza, il Sindaco si scegliesse dal Ceto Civile, e gli Eletti dal Ceto Nobile. Eligendosi questi con pluralità da voti di quei Cittadini, che convengono in pubblico Parlamento, e non mica già a somiglianza di Napoli si scelgono cinque Eletti da cinque Sedili Nobili, ed un altro dalla Piazza Popolare: atterò, questa divisione di Nobili, e Popolari in diverse Piazze (alla riserva di quelle Cittadi, che hanno i loro Seggi ferrati), ancorche si offervi per quello spetta agli Onori, e Pesi comuni; pure da un sol Popolo (che Nobili, e Plebei comprende) l' Università si rappresenta. E perciò l'Imperadore Carlo V. in una sua Prmatica (a) dell' anno 1536. dispose, che il Sindaco, e gli altri Uffiziali di cadauna Università si debbano scegliere, e nominare da tutti coloro, che hanno la voce nella Comunità predetta. *Volumus etiam, ut Syndici, & alii Officiales Universitatis eligantur liberè per Cives ipsarum Universitatum: intervenientibus tamen iis, qui secundum dictarum Universitatum consuetudinem intervenire debent, & secundum ordinem, & modum in ipsa Universitate servari consuetum. Et Officiales ipsi debeant confirmari per eos, ad quos confirmatio de jure, vel antiqua, & legitima consuetudine spectat.* E sebbene questi Uffiziali dell' Università per

(a) Pragmatica 2. de Administr. Universit.

per il Regno possino fare Statuti sovra l' Annona , con avere la piena cura ne' loro rispettivi luoghi , come l' hanno gli Eletti della Città di Napoli ; pure non hanno la Giurisdizione a somiglianza degli Eletti Napoletani , all' insegnare di *Matteo di Afflitto* (a) . Essendo varie le Præmatiche nel Titolo de *Administratione Universitatis* emanate da Monarchi , e da loro Viceregnanti intorno all' Elezione , e modo di Governo per i Sindaci , ed Eletti dell' Università del Regno .

CAPITOLO SECONDO.

Delle Leggi Civili della Città di Napoli , e degli altri Luoghi del Regno .

I. **A** Ncorche noi nel Tomo I. al Capo 3. del Libro 8. avessimo pienamente favellato delle Leggi , che osservarono in queste Regioni nostrali i primi Abitatori delle medesime ; nel Libro 8. del Tomo II. al Paragrafo 1. del Capo 3. avessimo discorso delle *Leggi delle dodici Tavole Romane* ; nel Tomo III. al Capo 4. del Libro 3. avessimo parlato delle *Leggi Gotiche* ; e nel Capo 8. del Libro 6. avessimo ragugliate le *Leggi Longobarde* ; pure, per darli a chi legge una esatta e piena contezza di quelle Leggi , che si osservarono nel Regno di Napoli , e nell' altre Regioni nostrali ne Secoli di mezzo , ed in quelli della bassa età ; fa duopo qui epilogar di nuovo l' une , e l' altre sotto varj Paragrafi : giacche al dire di *Platone* (b) gli Uomini per via di Leggi soltanto si addimeficano . E come insegna *Marco Tullio* (c) ; la quiete , e la tranquillità di ogni Repubblica unicamente dalle Leggi dipende . Che sebbene questo argomento esceda la nostra capacità , e l' presente Istituto (maggiormente , che vi sono stati vâlevoli Personaggi , che ne hanno con felicità , e chiarezza parlato) ; pure perche è parte di una compiuta Istoria anche delle patrie Leggi favellare ; noi , per adempire a questo dovere , ci sfor-

L 2

za-

(a) *Matteo di Afflitto in Proæm. Constit. Regni : Et hæc procedunt in Universitatibus non habentibus Jurisdictionem : Cum omnis Jurisdictio super omnibus Civitatibus , & Terris , & Castris Regni est Domini Regis , & illorum , qui habent eam a Rege , ut dicit hic Andreas .*

(b) *Platone lib. 3. de Legibus : Necessè est Lèges hominibus ponere , ut secundum Lèges vivant . Nam , si absque his viverent ; nihil a feris atrocissimis discreparent . Cuius rei causa est , ut quæ ad publicum humanæ vitæ bonum conferunt , sufficienter cognoscant : & si cognoscit , ut optimum id , quod novit ; semper agere possit , & valeat .*

(c) *Marco Tullio lib. 2. de Legibus : Constat profectò , ad salutem Civium , Civitatumque incolumitatem , vitamque quietam , & beatam conditas esse Leges .*

zaremo apprendere dagli altri qualche dalla nostra parte non sappiamo ; Con dividere il presente Capitolo in varj Paragrafi : discorrendo in primo luogo delle *Leggi Romane* : indi delle *Leggi di Giustiniano* , e de *Basilici Greci* : appresso delle *Leggi Gotiche* , e *Longobarde* : e poi dell' *Uso di queste nelle Regioni nostrali* , una colle *Pandette Amalfitane* , e coll' altre *Leggi Municipali* del nostro Regno .

PARAGRAFO PRIMO.

Delle Romane Leggi quanto alla loro Origine , ed Accrescimento .

II. **S** Ebbene i Romani avessero da Greci apprese le loro Leggi, come addimostrammo nel Tomo II. al Capo 3. del Libro 8. in discorrendo delle Leggi delle dodici Tavole; pure queste in tal guisa sovra le Grece si avanzarono, e sovra l'altre di qualsivisa Nazione; che non solo *Claudiano* (a) chiamò *Roma Madre di tutte le Leggi*; ma anche in opinione di *Carlo Molineo* (b) si refero *comuni* a tutte le Cristiane Genti. Dicendosi bensì *Ragion Civile de Romani*; giacche all' insegnar di *Tullio* (c), il *Jus Civile* è proprio quello, che in una Città, in una Patria si osserva. E perciò le *Costituzioni Napoletane* anche *Ragion Civile Napoletana* chiamar si possono. Laonde di queste *Leggi Romane* abbisogna in primo luogo favellare.

III. E per venire all' Origine di dette Leggi; debbe saperfi, che ne' primi Secoli (che dell' *Età dell' Oro* venivano detti) non si davano Leggi tra gli Uomini di quei tempi; e quando insorgeva picciola differenza fra di loro; le persone, che presso de medesimi avean capacità migliore; colla loro autorità pacificamente la terminavano, come *Seneca* (d) l' insegna.
Cre-

(a) *Claudiano* lib. 3. de laudibus Stelliconis :
Armorum, Legumque parens, quæ fundit in omnes Imperium; primique dedit cunabula Juris.

(b) *Carlo Molineo* in *Consuetudinib. Parisiens.* *Jus Romanorum tam æquum esse, & rationi consentaneum; ut omnium ferè Christianarum Gentium usu, & approbatione COMUNE SIT EFFECTUM.*

(c) *Marco Tullio* in *Topica* cap. 2. *Jus Civile est æquitas, constituta iis, qui ejusdem Civitatis sunt, ad res suas obtinendas. Ejus autem æquitatis utilis est cognitio. Utilis ergo est Juris Civilis scientia.*

(d) *Seneca* *Epist.* 80. *Illo ergo sæculo, quod aureum perhibebatur, penè Sapientes fuisse Regnum, Possidonius indicat. Hi continebant manus, & infirmiores a validioribus tuebantur: suadebant, dissuadebantque, & utilia, atque inutilia monstrabant. Horum prudentia, nè quid deesset suis, providebat.*

Cresciuti poi i vizj nel Mondo , ed incominciata la Tirannide ad aver piede nella Città , e ne' Regni ; fu duopo delle Leggi , che davano i Savj delle Nazioni , secondo l' Autore lodato (a) . Essendone stati molti di questi Legislatori nelle Regioni nostrali : con averle date *Parmenide* , e *Zenone* a quei di Velia : *Aristocrate* , *Elicone* , *Fizio* , e *Tiateto* a' Popoli di Reggio : *Zeleuco* a' Locresi : *Pitagora* a' Crotoniati , e Metapontini : *Archita* a Tarentini : *Caronna* a' Sibariti ; e altri ad altre Cittadi , come additammo nel Tomo I. al Capo 3. del Libro 8. Venendo chiamate le medesime *Leggi inanimate* da *Archita Tarantino* (b) , perche scritte : a differenza delle *Leggi animate* , che erano i Principi : i quali colla sola voce governavano i loro Popoli .

IV. Il Popolo Romano adunque nel suo esordio nascente niuna Legge animata riconobbe : e soltanto osservava la Legge animata , che era l' arbitrio de suoi Monarchi , il quale li serviva di regola , e di norma , come dice *Giustino Istorico* (c) Epitomatore di *Pompeo Trogo* . Poi , quando si videro tratto tratto crescere i Popoli ; *Romolo* , e gli altri seguenti Monarchi molte Leggi li prescissero , come fu detto nel Libro 8. del Tomo II. al Numero 2. del Capo 1. Quali Leggi raccolte , e disposte in ordine da *Sesto Papirio* ; si chiamarono *Ragioni Civili Papiriane* , all' insegnare di *Pomponio Giureconsulto* (d) . Abenche elle non fossero state di pochissima durata : peroche , discacciati i Monarchi , furono abolite le loro Leggi , al fogggiugnere dell' Autore lodato (e) . Che sebbene dopo di ciò i Patrizj avessero cercato di servirsi in appresso della loro Legge animata ; i Plebei non però entrarono nell' impegno di volere le Leggi scritte : nè fu possibile di procedersi altrimenti , come rapporta

Tito

(a) Seneca loc. cit. *Postquam , surreptibus vitiiis , in tyrannidem Regna versa sunt ; opus esse cepit Legibus : quas & ipsas inter initia tulere sapientes , Solon , qui Athenas æquo jure fundavit ; inter septem ævi sapientia notos annumeratus fuit . Licurgum si eadem ætas tulisset ; sacro illo numero accessisset octavus . Zeleuci Leges , Caronneque laudantur .*

(b) Archita Tarantino apud Stobeum : *Lex alia animata , nempe Rex est : alia inanimata , scilicet , scripta .*

(c) Giustino Istorico lib. 1. cap. 1. *Principio rerum Populus nullis Legibus utebantur : arbitria Principum pro Legibus erant .*

(d) Pomponio lib. 1. de Orig. Jur. leg. 2. tit. 3. „ *Initio Civitatis nostræ Populus sine certa Lege , sine certo Jure primum agere instituit , omniaque manus Regis gubernabantur . Postea , aucta aliquo modo Civitate , Romulus leges quasdam Curiatas ad Populum tulit , tuleruntque & sequentes Reges : quæ omnes conscriptæ extant in Libro Sexti Papirii , qui fuit illis temporibus , quibus Tarquinius , Demerati Corinthii filius , ex principalibus viris . Is , quem diximus , Liber appellatur* „ **JUS CIVILE PAPIRIANUM** : non quia Papirius de suo quicquam „ ibi adjecerit ; sed quia Leges sine ordine latas in unum composuit .

(e) Lo stesso loc. cit. *Exactis deinde Regibus , Lege Tribunitiana , omnes Leges hæ exoleverunt : iterumque cepit Populus Romanus incerto magis jure , & consuetudine aliqua uti .*

Tito Livio (a) . Sapendosi per bocca di *Aristotile* (b) , che le Leggi animate sogliono talvolta degenerare in tirannide .

V. Quindi , nel vedere il Senato , che il Popolo in ogni conto voleva servirsi delle Leggi scritte ; per non escitare torbidi nella Patria , prescelse i *Decemviri* ; li quali , dopo avere girata la Grecia tutta (ed anche la nostra Magna Grecia) , con osservare li di loro Istituti ; composero le LEGGI DELLE DODICI TAVOLE , come dicemmo nel Libro 8. del Tomo II. al Paragrafo 1. del Capo 3. Con essere queste le Leggi Romane , cotante lodate da *Tullio* (c) , ed a quelle de Greci unicamente anteposte .

VI. L' eccellenza però , che queste Leggi Romane sovra delle Greche vantavano ; fare non potea , che le medesime oscure non fossero , e poche conte alle persone popolari : con aver bisogno di Espositori , i quali le rendessero chiare , e manifeste alla Plebe . Laonde si avea bisogno del Collegio de Pontefici , a cui propriamente si appartenea la di loro interpretazione , come dice *Pomponio* (d) . Ancorchè in sentenza di *Tullio* (e) questo Col-

(a) *Tito Livio* lib. 1. „ *Regem*, aut *Magistratum* hominem esse , a quo impetres ubi jus , ubi injuria opus sit: esse gratiæ locum , esse beneficium ; & irasci , & ignoscere posse ; inter amicum , & inimicum discernimen nosse . *Leges* rem surdam , & inexorabilem esse : salubriorem , & meliorem inopi quam potenti . Nihil relaxamenti , vel veniæ habere , si modicum excesseris . Periculosum esse sola innocentia vivere . . . Vicit tamen Plebis sententia , *Leges* Reipublicæ novæ esse ferendas .

(b) *Aristotile* lib. 3. *Polit.* cap. 12. *Ubi Lex imperat* , Deum præesse : cum *Lex* sit imago Dei , ratioque pura , & ab omni affectu libera . *Ubi verò homo imperat* ; affectum , & immanem belluam adjungi : quæ ira , odio , cupiditate posset agitari .

(c) *Tullio* 1. de *Oratore* cap. 44. *Bibliothecas omnium Philosophorum uno duodecimo Tabularum libello autoritatis pondere , & utilitatis ubertate superare* . Percipiendis etiam illam ex cognitione juris lætitiæ , & voluptatem ; quod quantum præstiterint nostri majores prudentia cæteris gentibus ; tum facile intelligetis , si cum illorum *Lycurgo* , & *Dracone* , & *Solone* nostras *Leges* conferre volueritis . *Incredibile est enim quàm sit omne Jus Civile* , præter hoc nostrum , inconditum , ac penè ridiculum : de quo multa solum in *Sermonibus* quotidianis dicere , cum hominum nostrorum prudentiam cæteris hominibus , & maximè Grecis antepono .

(d) *Pomponio* de *Orig. Jur.* leg. 2. tit. 3. *Omnium tamen harum & interpretandi scientia* , & actionis apud Collegium Pontificum erant : ex quibus constituebatur quis quoquo anno præses privatis . Et *Populus* prope centum annis hac consuetudine usus est .

(e) *Cicerone* lib. 2. de *Legibus* cap. 19. *Pontificem neminem bonum esse* , nisi quis *Jus Civile* cognoscat . Totumne ? Quid ita ? Quid enim ad Pontificem de jure parietum , aut aquarum , aut ullo modo ? Ergo quod cum Religione conjunctum est . Id autem quantum est ? De *Sacris* credo , de *Votis* , de *Fo-ris* , de *Sepulcris* , & si quid hujusmodi est .

Collegio spiegasse soltanto quelle Leggi , che al Culto divino , ed alle cose Sagre si appartenevano . Ilche anche da *Alicarnasseo* (a) si addita in quelle sue parole : *Pontifices a profano etiam, & imperito Vulgo consulantur de Cultu Deorum, ac Geniorum, aliisque Religionibus* . Laonde i predetti Pontefici , per approfvecciarli del loro impiego ; talmente nascode , e nel bujo dell'oscurità le cose Sagre teneano , senza farne a Plebei niun barlume trapelare ; che questi a gran prezzo da medesimi l'apprendeano . Dovendo essi manifestare al Popolo quando aveansi a celebrare le Calende , quando le Feste , e quando le pubbliche Azioni : prolungandole , abbreviandole , e mutandole come , e quando loro piaceva . E quando i Consoli , ed i Magistrati erano ad essi di gradimento ; li prolongavano a loro bellaggio le Calende di Gennajo (alloraquando si prendea il possesso delle pubbliche Cariche) : ed all'incontro l'abbreviavano a quei , che il loro genio non secondavano . E perche il Pontefice *Appio Claudio* avea in qualche modo perfezionato il Libro de Fasti , in cui tutti i giorni festivi , e le cose spettanti al Popolo eran col suo ordine disposte ; *Cneo Flavio* , di lui Scriba , destramente rubandoglielo ; lo diede al Popolo , acciò sapesse da se quando dovea celebrar le Feste , e le Calende , senza più dipendere da Pontefici . Ilche riuscì di tanto piacere a quella Plebe ; che lo sublimò a primi onori della Patria : e fece , che questo Libro il *Jus Civile Flaviano* si appellasse , per testimonianza del sovra lodato *Pomponio* (b) .

VII. Offeso il Collegio de Pontefici da questo tratto di *Cneo Flavio* ; cercò meditarne la vendetta . E che fece ? ridusse in Note tutto il Codice delle Leggi , come dice *Marco Tullio* (c) , ad ogettoche niuno intender le potesse senza il loro Magistero . Avendo noi rapportato nel Libro 6. del Tomo I. al *Numero 24.* del Capo 4. che cose mai fossero queste Note ; dove rimettiamo il Leggitore , per averne più fresca la memoria : Con averle proibite in appresso *Giustiniano* Imperadore , al dire di *Samuele Petisco* (d) per gli errori , e cavillazioni , che dalle medesime nascevano .

VIII. A

(a) Dionigio Alicarnaseo lib. 2. *Rerum Romanarum* .

(b) Pomponio loc. cit. *Postea cum Appius Claudius composuisset, & ad formam redeuisset has Actiones; Cneus Flavius, Scriba ejus, Libertini filius, surreptum Librum Populo tradidit. Et adeo gratum fuit id munus Populo; ut Tribunus Plebis feret, & Senator, & Aedilis curulis. Hinc, Liber, qui Actiones continet; appellatur JUS CIVILE FLAVIANUM, sicut ille Jus Civile Papyrianum. Nam nec Cneus Flavius de suo quidquam adjecit Libro.*

(c) Cicerone pro Murena cap. 10. *Irati itaque Pontifices, quod sunt veriti, ne, alterum ratione promulgata, & cognita, sine sua opera, lege possent agi; Notas quasdam composuerunt, ut omnibus in rebus ipsi interessent.*

(d) *Samuele Petisco* in *Lexicon V. Notæ* : „ *Erant & Notarum ple. ni Juris Civilis libri: quarum varia, & facili interpretatione cum multi in fraudem adducerentur; magnæ etiam indicantibus discentibusque tenebræ effunderentur; Imperatores, quemadmodum Isidorus 1. 22. scribit, ex Legum Codicibus sustulerunt. Et sanè Justinianus disertè prohibuit*

VIII. A chiarire poi le cose oscure di queste Leggi Romane, che anche a Pontefici non apparteneano; molte persone del ceto Civile si applicavano, al dir di *Pomponio* (a), che GIURECONSULTI eran chiamati: ed i loro Pareri, o Chiose, che in queste Leggi faceano, INTERPRÆTATIO PRUDENTUM si diceano. Quali peraltro in tre cose propriamente consisteano: nel *Rispondere*, nello *Scrivere*, nell'*Avvertire*. Cioè che, dimandati questi Giureconsulti, che cosa in Legge era di tal Causa stabilito? essi o *rispondeano* in voce; o *scriveano* il loro Parere a Giudici. *Avvertendo* i loro Clienti di quello dovean fare, o dovean fuggire, secondo il favellare di *Paolo Manuzio* (b). Ed ancorche *Tullio* (c), facendo le parti di *Murena*, alloraquando dalla Milizia pretendea passare al Consolato, contrastandoli il posto *Servio Sulpizio* Giureconsulto; addimostrasse, tenere in poco conto i Giureconsulti; pure ivi soggiugne (d), che in Roma

„ buit, quidquam in suis Libris Notis scribi, nè quà malignis interpretationibus imperitisque verborum evertendorum ansa præberetur. Testamenta autem Notis scribi, longè ante in Paganorum causis improbatum fuerat.

(a) Pomponio loc. cit. „ *Juris Civilis sententiam plurimi, & maximi viri professi sunt. Sed eorum, qui maximæ dignitatis apud Populum fuerunt; in præsentem mentio habenda est, ut appareat a quibus, & qualiter hæc Jura orta, & tradita sint. . . . Titio Coruncano, Sexto Papirio, Appio Claudio, Cajo Scipione Naffica, Sexto Elio, Publio Attilio, Publio Elio, Marco Catone, Publio Mutio, Sexto Pompeo (Gnei Pompeii zio), Lucio Crasso, Gallo Aquilio, Balbo Lucio, Quinto Mutio.*

(b) Paolo Manuzio in Notis ad Orat. Tullii pro Murena: *Tribus verbis Jurisconsultorum consuetudinem expressit. RESPONDENT enim de Jure consulentibus, cum dicunt: Hoc in lege scriptum est; hoc Jus postulat. Id Responsum vel voce tantum; vel, si rudior & imperitor esset is qui consuleret; SCRIPTUM dabatur. . . . Item, CAVERE, de iisdem propriè usurpatur. Cavent enim cum aliquem consilio juvant, atque instruunt, sive is litiget, sive contrahat.*

(c) Tullio pro Murena: „ *Si mihi, vehementer occupato, stomachum moveritis; triduo me Jureconsultum proſtebor. Etenim, quæ de SCRIPTO aguntur; scripta sunt omnia: neque tamen quidquam tam augustè scriptum est, quò ego non possim qua de te agitur, videre. Quæ consoluntur autem; minimo periculo RESPONDETUR. . . . Nam cum permulta clarè Legibus essent constituta; Jureconsultorum ingenii, pleraque corrupta, atque depravata sunt.*

(d) Lo stesso loc. cit. „ *Jàm verò ipsa Juris Civilis scientia per se quantum asserat iis, qui eis præsent, honoris, gratiæ, & dignitatis quis ignorat? Itaque ut apud Græcos infimi homines, mercedula adducti, ministros se præbent in judiciis Oratoribus; sic in nostra Civitate contra amplissimos quisque, & clarissimos vir. . . . Senectuti verò celebrandæ, & orandæ quid ampliùs potest esse perſugium, quàm*

„ in-

ma erano in grandissima stima ; applicandosi in questo impiego i soli Nobili (a differenza de Greci , presso de quali erano in dispregio) ; allora quando già invecchiati , ed incapaci a frequentare il Foro , si metteano in Casa ad interpretare le dette Leggi .

IX. Egli è ben vero però , che questi Giureconsulti anticamente autorità di Legge colle loro Risposte non faceano ; avendosi esse come Leggi non iscritte . Anzi furon tanti questi Giureconsulti ; che *Augusto* Imperadore li dovè proibire : ordinando , che le Risposte di coloro solamente servissero in Giudizio ; che aveano dal Principe la facoltà di fare queste Interpretazioni , come rapporta *Pomponio Giureconsulto* (a) . E come osserva *Arturo Duck* (b) ; nelle Pannette di *Giustiniano* si rattrovano registrate le Risposte , ed Interpretazioni di questi soli Giureconsulti , che fiorirono dopo *Augusto* , e che con autorità pubblica in tal mestiere s'impiegavano ; non già di quei , che prima di *Ottaviano* per loro volontà privata a ciò si appigliavano , con insegnare eziandio *Gianvincenzo Gravina* (c) , che erano di tal autorità queste Risposte dopo l'Impero di *Augusto* ; che i Giudici non poteano dalle medesime allontanarsi . Essendo , a mio parere ,

Tom. IV. P. III.

M

come

„ interpretatio ? Equidem mihi hoc subsidium jam ab adolescentia com-
 „ paravi , non solum ad causarum usum Forenses , sed etiam ad decus ,
 „ & ornamentum senectutis : ut cum vires (quod ferè jam tempus adven-
 „ tat) deficere cœpissent ; ista ab solitudine Domum meam vindicare .
 „ . . . Est enim sine dubio Domus Juriconsulti totius oraculum
 „ Civitatis .

(a) *Pomponio* loc. cit. „ Ante tempora Augusti , publice respondendi
 „ jus non a Principe dabatur : sed qui fiduciam Studiorum suorum ha-
 „ bebant , consulentibus respondebant . Neque Responsa ubique signata
 „ dabant , sed plerumque Judicibus ipsis scribebant , aut testabantur , qui
 „ illos consulebant . Primus Divus Augustus , ut major Juris autoritas
 „ haberetur ; constituit , ut ex autoritate ejus responderent . Et ab illo
 „ tempore peti hoc pro beneficio capit .

(b) *Arturo Duck* lib. 3. cap. 2. num. 13. „ Post Consultationes Prin-
 „ cipum sunt Responsa Prudentum sub Imperatoribus post Augustum . . .
 „ Hi sunt illi Juriconsulti , ex quorum Responsis , & aliis Scriptis ce-
 „ leberrimam habemus Juris Romani partem in Pannectis compræhen-
 „ sam . De scriptis verò priorum Jurisconsultorum in Republica libera
 „ pauca sunt .

(c) *Gianvincenzo Gravina* de Orig. Jur. num. 43. „ Tantum autem
 „ inde Jurisconsultorum autoritas valuit ; UT IMPERARET ETIAM
 „ SENTENTIIS JUDICUM : quibus minimè recedere licuit ab opi-
 „ nione illa , quam aut nemo Jurisconsultorum palam oppugnasset , si
 „ unum tantum haberet Autorem ; aut omnes unanimes approbarent
 „ Cœterum quia tanta erat Jurisconsultorum in Judiciis autoritas , Prin-
 „ cipum imperio fundata ; consueverunt Responsa ob signata tradi Judi-
 „ bus : nè , si res paruisset , eventus Causæ ante Judicis sententiam pa-
 „ lam fieret .

come i Voti de Consultori riguardo a quei Giudici, che non sono laureati in Ragion Civile. E perciò esse si davano chiuse a Giudici, acciocché non si sapesse l'esito della Causa priache questa fusse giudizialmente terminata.

X. Oltre alle Leggi delle dodici Tavole, ed all' Interpretazioni, e Risposte de Prudenti, come sovra spiegate; vi furono eziandio presso de Romani i PLEBISCITI: i quali non erano altri, se nonche le Leggi, che la Plebe col loro Tribuno faceva, e specialmente, alloraquando, venuta in discordia colla Nobiltà, si ritirò nel Monte Gianicolo, e vivea separatamente da quella. Che sebbene queste predette Determinazioni non si avessero potute chiamare Leggi propriamente, perche non v' intervenne la Nobiltà nella loro promulgazione; essendo quelle le vere Leggi, che coll' intervento di tutto il Popolo si faceano, come dice l' Imperadore Giustiniano (a); pure essendosi framezzato *Ortenzio* trà la Plebe, e la Nobiltà; frà l' altre sodisfazioni, che diede alla Plebe; una si fu, che le Leggi fatte in tempo della passata scissura, dovessero anche i Nobili nella loro osservanza obbligare, come trà gli altri lo rapporta *Gio: Eneccio* (b). Aggiungendosi di vantaggio, che intavvenire il Senato non potesse stabilirle senza l' intervento del Tribuno, il quale tutta la Plebe rappresentava: giacchè questa difficilmente ragunare assieme si potea quando si doveano promulgar le Leggi. E perciò il Tribuno della Plebe alla porta del Senato se ne stava; ed ogni decreto, che ivi faceasi: si dovea al medesimo esibire, per osservarlo, se era, o no di pregiudizio alla Plebe. E trovandolo, che stava addovere; lo segnava colla lettera T. per ottenere il suo vigore, altramenti non potea obbligare chi che fusse.

XI. Anche i Pretori facevano i loro Editti, che EDICTA PRÆTORUM si chiamavano. Che sebbene i Pretori durassero per un anno solamente, ed erano in obbligo giurare l' osservanza delle Leggi Romane, senza alterarle in cosa alcuna; pure, perche nel principio del Governo emanavano i loro Editti (che *Bandi Pretorj* oggidì si chiamano, e si pubblicano da Giudici nell' ingresso del loro Governo per le Città, e Luoghi del nostro Regno), colli quali pubblicavano ciò, che doveano osservare

(a) Giustiniano in Institut. tit. 2. de Jur. Natur. Civil. & Gent. *Lex est, quod Populus Romanus, Senatorio Magistratu interrogante, veluti Consule, constituebat. Plebiscitum est, quod Plebs, Magistratu interrogante, veluti Tribuno, constituebat. . . . Sed & Plebiscita, lege Hortentia lata; non minus valere, quam Leges ceperunt.*

(b) *Gio: Eneccio lib. 1. Antiq. Roman. tit. 2. num. 17. „ Quamvis verò Plebiscita non ab universo Populo, sed a sola Plebe conderentur; tamen non Plebem tantum sed & Patricios obligabant. Id quod, post multas Patriciorum tergiversationes cautum est lege primùm Horatia anno V. C. 304.; deinde Publilia anno 414., lata a Q. Publilio Dictatore; ac denique, cum Plebs anno 466. in Janiculum secessisset; lege Hortentia, lata a Q. Hortensio Dictatore.*

vare nell'atto di giudicare; talvolta l'alteravano riguardo a ciò, che i Predecessori ne loro Editti emanato aveano, come dice *Dione Cassio* (a), *Perloche*, *C. Cornelio* Tribuno della Plebe, ed i *Consoli C. Pisone*, e *M. Glabrione*, per ovviare alla confusione, che da tanti Editti Pretorj nascevano; proibirono espressamente a Pretori di servirsi d'altri Editti fuori di quei, che aveano gli altri Pretori emanati, come insegna *Eineccio* (b). Indi *Adriano* Imperadore se raccogliere da *Salvio Giuliano* tutti questi Editti, e l'aggiunse alla Ragion Civile de Romani, secondo *Gianvincenzo Gravina* (c): e perciò ottennero vigor di Legge, al dire di *Giustiniiano* Imperadore (d).

XII. E perche anche gli Edili aveano la cura dell'Annona, della Città, de Giuochi, di tutte le Cose vendibili, e de Luoghi Sagri; ancor essi incominciarono ad emanare Editti, che EDITTI EDILIZI si diceano: ed erano riguardo a quelle cose, in che essi esercitavano Giurisdizione, siccome presso *Plauto* (e) si osserva. Avendo questi Editti Edilizj la stessa autorità, che godeano gli Editti de Pretori, secondo *Giustiniiano*

M 2

Im-

(a) *Dione Cassio* lib. 2. cap. 36. *Neque enim Prætores id jus, quod ad contractus dirigendos positum erat, observabant: neque scripto juri steterant, sed sæpe numero variaverant, crebròque per gratiam, & odium certorum hominum, veluti fieri absolet, multa gerebantur.*

(b) *Eineccio* loc. cit. num. 23. „ *Cùm verò generalia Edicta subinde mutarentur, nec levis inde nasceretur Juris confusio; obviam huic Prætorum licentiæ itum est lege Cornelia, lata A. V. C. 687. a C. Cornelio Tribuno Plebis, C. Pisone, & Man. Glabrione Coss.: qua cautum est, ut Prætores ex Edictis perpetuis jus dicerent, neque per integrum annum quidquam in iis immutarent. . . . Quamvis verò Prætores initio Magistratus in Leges jurarent; revera tamen Leges Edictis suis evertent sub specie æquitatis.*

(c) *Gianvincenzo Gravina* de orig. & progr. Jur. Civil. m. 38. *Totum Jus, quæ lex annua (ut Ciceronis verbis utar) ante Adrianum erat, & novi Prætoris autoritate suscitabatur; postea Adriani jussu, distinctum titulis, digestumque fuit a Salvio Juliano, ut in corpus Juris Civilis referretur; Prætoresque jus dicerent non amplius ex annuis, sed ex perpetuis, & immutabilibus Edictis. Qui libri dicti sunt DIGESTORUM EDICTORUM. Julianus autem non solum contexit Edicta vetera; sed iis Interpretationes adjunxit simul cùm Edictis novis: quæ in nostris Legibus NOVÆ CLAUSULÆ vocantur; isque Edicti Prætoriani ordinator appellatur a Justiniano, & Edicti perpetui subtilissimus conditor.*

(d) *Giustiniiano* loc. cit. *Prætorum quoque Edicta non modicam obtinent Juris autoritatem. Hoc etiam JUS HONORARIUM solemus appellare: quòd, qui honores gerunt, idest, Magistratus, autoritatem huic Juri dederunt.*

(e) *Plauto* Capt. IV. 2. vers. 44.

Euge, Edictiones Edilicias habes.

Imperadore (a). Perche, come dice *Gianvincenzo Gravina* (b), gli Edili supplivano talvolta le veci de Pretori: e dove mancavano gli Edili; i Pretori faceano le loro parti.

XIII. All'altre sovradette Leggi, si aggiunsero eziandio i SENATUSCONSULTI: i quali altro non erano, che determinazioni prese da Senatori coll'intervento del Tribuno della Plebe. E sebbene dopo il discacciamento de Regi; il Popolo Romano riservasse a se l'uso delle Leggi, come dice *Alicarnasseo* (c), e le dterminazioni del Senato non aveano vigor di Leggi; pure perche poi cresciuto a smifura il Popolo, questi non potea da se intervenire alla creazione delle Leggi; fu disposto, che i Senatori le determinassero coll'intervento del Tribuno, secondo *Giustiniano Imperadore* (d). Qual Tribuno, dicendo ad alta voce VETO, non aveano veruna osservanza quelle determinazioni. Ma, mettendovi egli la Lettera T. otteneano proprietà di Leggi, al dire di *Gianvincenzo Gravina* (e). Antorche questo dovesse intendersi prima degli Imperadori, non già in tempo di costoro: alloraquando *Tiberio Imperadore*, per disporre a suo piacere delle Leggi; diede al Senato cotale facoltà con indipendenza dal Tribuno della Plebe, all'insegnare di *Gio: Eneccio* (f).

XIV. A

(a) Giustiniano Imperadore loc. cit. *Proponunt & Aediles Curules Edictum de quibusdam Causis: quod & ipsum Juris honorarii portio est.*

(b) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 39. *Edictum Aedilium non minus quam Praetorium Jurisconsultorum commentariis exornari meruit, ut partem JURIS HONORARII constituerit. De quibus enim edicebat Aedilis, edicere poterat & Praetor: & deficientibus Aedilibus, judicium transferebatur ad Praetorem.*

(c) Dionigio Alicarnasseo lib. 6. pag. 329. *Populus omnia in Senatus potestate posuit, praeter Magistratum creationem, LEGUM LATIONEM, & bellum deponendi inferendique arbitrium.*

(d) Giustiniano Imperadore lib. 2. *Instit. tit. de Jur. natur. civil. & gent. Senatusconsultum est, quod Senatus jubet, atque constituit. Nam cum auctus esset Populus Romanus in modum, ut difficile esset, in unum eum convocari Legis faciendae causa; aequum visum est, Senatum vice Populi consuli.*

(e) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 21. „ *Addebatur & T. Littera: qua significabatur idem & Tribunos Plebis censuisse: sive non esse intercessum. . . . Senatusconsultis conficiendi impedimento erant INTERCESSIONES Tribuni Plebis, pro potestate sibi sacra lege tributa. Quamvis enim Tribuni essent ex minoribus Magistratibus; obistere poterant omnibus, edita voce, VETO. . . . Quod si Senatus cum Populo conveniret; tum Leges ex S. C. condebantur.*

(f) Eneccio loc. cit. num. 45. „ *Tiberius, Princeps astutus; tyrannicisque artibus magis, quam quisquam alius instructus; novum commentus est leges ferendi morem. Ut enim Populo jus omne eriperet; Comititia e Campo transtulit in Curiam: idest, & honorum conferendorum arbitrium, & Leges non amplius Populi suffragiis, sed*

„ Sc-

XIV. A tutte queste enunciate Leggi Romane in ultimo luogo si aggiunsero le Determinazioni Imperiali, che CONSTITUTIONES PRINCIPUM si addimandarono: quantunque fossero queste per via di Epistole, per via di Rescritti, o per via di Editti, come dice l'Imperadore Giustiniano ne suoi Istituti (a). Dividendo altresì Gianvincenzo Gravina (b) le dette Costituzioni de Principi in *Prammatiche Sansioni*, e *Comandi*: in *Editti*, e *Mandati*: in *Decreti*, in *Epistole*, ed in *Rescritti*. Con volere, che le PRAMMATICHE SANSIONI fossero quelle cose, che alle dimande di qualche Collegio, Città, o Provincia l'Imperadore determinava. E se comandava; *Jussioni* diceansi: se proibiva; *Sansioni*. Gli EDITTI eran quei, che senza dimanda altrui dal Principe si pubblicavano, per manifestare a Popoli i suoi sentimenti. I MANDATI eran quei, che si facevano a Rettori delle Provincie, e ad altri Magistrati della Repubblica: i quali, se eran pubblici; si dicean *Commonitorj*: se privati, *Secreti* appellavansi. I DECRETI faceansi dagli Imperadori nelle determinazioni delle Cause altrui colla consulta de Giurisperiti. L'EPISTOLE si scriveano a Ministri per Cause pubbliche, a cose appartenenti allo Stato. Ed i RESCRITTI erano le Risposte de medesimi alle Suppliche altrui, ed alle Lettere di quei Magistrati, che da fuori li consultavano.

XIV. E per averfi un ragguaglio più chiaro dell'autorità Legislativa degli Imperadori; hanno voluto molti, che i Popoli per far cosa grata al loro Principe, con una comune determinazione, che LEGGE REGIA appellossi; tutta la loro facoltà nel medesimo trasferirono, come dalla trascritta autorità di Giustiniano si deduce; e prima di lui l'affermò anche Ulpiano (c). Anzi l'Imperadore Federigo II. lo registrò in una delle sue Costituzioni del Regno (d), col dire: *Non sine grandi consilio, et deliberatione perpensa, condende Legis jus, et imperium in Romanum Principem LEGE REGIA transulere Quirites*. Con volere ivi Matteo di Affit-

„ Senatorum sibi obnoxiorum sententiis subjecit Ex eo tem-
 „ pore rariùs Leges latæ ad Populum: ast, ed frequentius prodierunt
 „ Senatus Consulta, quibus plerumque præmittebatur Oratio Principis
 „ Unde sæpè, *Oratione Principis cautum dicitur, quod erat*
 „ *Senatusconsulto constitutum.*

(a) Giustiniano loc. cit. *Sed et quod Principi placuit, Legis habet vigorem: cum LEGE REGIA, quæ de ejus Imperio lata est; Populus ei, et in eum omne imperium suum, et potestatem contulerit. Quodcumque ergo Imperator per Epistolam constituit, vel cognoscens decrevit, vel Edicto præcepit, Legem esse constat. Hec sunt, quæ Constitutiones appellantur.*

(b) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 119. & seqq.

(c) Ulpiano Dig. de Constit. Princ. leg. 1. *Quod Principi placuit, legis habet vigorem: utpote, cum LEGE REGIA, quæ de Imperio ejus lata est; Populus ei, et in eum omne suum imperium, et potestatem conferat.*

(d) *Constitutio Non sine grandi.*

fitto (a), e con essolui molti altri Scrittori, che in virtù di questa Legge si spogliarono affatto i Popoli di quel diritto, che era proprio loro, senza potere in appresso far dell'altre Leggi. E perche la Legge Regia, enunciata di sovra, non si rattrova come dice la Chiosa (b) sù le riportate parole di Giustiniano ne suoi Istituti; molti dubitarono presso Eneccio (c), che in tempo di Romolo ciò si facesse; ancorche altri la volessero in tempo di Augusto Imperadore.

XV. Bensi, come questa Legge non si può ridurre al tempo di Romolo, stante che le Leggi de Monarchi furono abolite in tempo della Repubblica, come fu avvertito più sovra nel Numero 4. quando il Popolo Romano si pose in possesso di far egli le Leggi; così non puol dirsi, che in virtù della medesima si fusero spogliati i Popoli della facoltà legislativa, come osserva Gianvincenzo Gravina (d), e con essolui il lodato Eneccio (e). Conciòsiacòche, sebbene voglia Dione Cassio (f), che il Popolo Romano dalse ad

(a) Matteo di Affitto ibidem: *Juxtà hoc querit Andreas: an dicta translatio potestatis Legis condendæ in Imperium, sit taliter facta, ut totaliter Quirites nullam habeant ulterius potestatem legis condendæ? Et concludit, quod illa translatio fuit totaliter per abdicationem a se totalis Jurisdictionis, quam in seipso Populus Romanus a se habebat, & non ab alio.*

(b) Glossa super Istitutis Justiniani loc. cit. *Hanc Legem Regiam non habemus.*

(c) Eneccio antiq. Rom. lib. 1. tit. 2. num. 63. *As, ea de Lege dici non potest quantæ enatæ sint inter eruditos controversiæ. Eam Horomannus eandem esse putat cum ea, quæ de Regno Romuli lata fuit; quam Regiam etiam vocat Livius 34. 6.*

(d) Gianvincenzo Gravina de Ort. & Progr. Jur. Civil. num. 114. *„ Neque hoc decreto exutum perpetuo fuisse potestate sua Populum, atque Senatum existimaverim, ut assentandi studio Ulpianus, aut Tribunianus uter eorum fuerit (interpretatur) contra omnium temporum, atque rerum gestarum testimonia, quibus Populo atque Senatui jus Magistratum, & Comitiorum asseritur.*

(e) Gio: Eneccio Antiq. Roman. lib. 1. tit. 2. num. 66. *„ Cave verò existimes, ab ipsa Lege Regia in servitutem se addidisse Romanos, seque omne omnino abdicasse imperio. Minime gentium. Quamvis enim id colligant ex Dione 53. p. 582. L. 1. D. de Constit. Princ. & L. 32. D. de leg.; falsissimum tamen id esse, universa docet historia, Sanè post omnia illa S. C. in gratiam Augusti facta, Caligulæ Senatus vacationem legis Papiæ Poppeæ caducariæ dedit, teste Dione 59. p. 747. Quid verò opus erat hac legis solutione, vel indulgentia, si jam Lege Regia Imperatores legibus omnibus fuerant soluti?*

(f) Dione Cassio lib. 53. & 54. *„ Anno 730. Augusto X. C. Nerbano Consulibus, Calendis Januarii, Senatus juramento confirmavit se, ejus Acta approbare Omni cum legum necessitate Senatus liberavit, ut verò cum plena potestate, perfectique sui juris, legibusque solutus, vel non agere omnia pro suo posset arbitrio*

„ An-

ad *Augusto* la facoltà di promulgare tutte quelle Leggi , che voleva ; pure ciò si stima falso dal citato *Eineccio* , perchè il Senato dopo di *Augusto* diede a *Caligola* Imperadore la facoltà di disporre a suo modo della Legge *Papia Poppea* . Il che non sarebbe stato bisogno , se il Popolo Romano prima avesse trasferito in *Augusto* tutta la sua facoltà legislativa .

XVI. Si aggiunge a tutto questo , che il medesimo Senato , e Popolo Romano quella facoltà , che avea data ad *Augusto* , in appresso la concedè a *Tiberio* , a *Claudio* , ed a *Vespasiano* Imperadori , siccome costa da un frammento di detta Legge Regia rattrovata in una Lamina di bronzo nella Basilica Lateranense , secondo *Samuele Petisco* nel suo Lessico sotto la voce *Lex Regia* , (la quale anche si rapporta da varj altri Scrittori presso di lui , come pure da *Gianvincenzo Gravina* , e da *Gio: Eineccio* poco appresso da soggiungerli) : *Pars Legis in tabula aenea in Basilica Lateranensi , sic incisa legitur , que in Vespasiani gratia a S. P. Q. R. lata , vel potius renovata est* (*QUÆ ETIAM AFFERTUR a Gurber. de Offic. Dom. Aug. lib. 1. cap. 51. Urfin. ad l. Regiam, Manutio de Legib. cap. 2. Hotman. Antiq. Roman. lib. 1. cap. 1. pag. 249.*) Questo frammento è del tenore , che si segue :

Fœdusque cum quibus volet facere , liceat ita , uti licuit divo Augusto , Ti. Julio Cæsari Augusto , Tiberioque Claudio Cæsari Aug. Germanico .

Utique ei Senatam habere , Relationem facere , Senatufconsulta per relationem , discessionemque facere liceret ita , uti licuit Divo Aug. Ti. Julio Cæsari Aug. Tib. Claudio Cæsari Aug. Germanico .

Utique cum ex voluntate , auctoritateque , jussu , mandatuve ejus , præsentive eo Senatus habeatur ; omnium rerum jus perinde habeatur , servetur , ac si a lege Senatus edictus esset , habereturque .

Utique quos Magistratum , Potestatem , Imperium , Curationemve cuius rei petentes Senatui , Populoque Romano commendaverit , quibusque suffragationem suam dederit , promiserit , eorum Comitjs , quibusque extra ordinem ratio habeatur .

Utique ei fines Pomerii proferre , promovere cum ex republica censerit esse ; liceat ita , uti licuit Ti. Claudio Cæsari Aug. Germanico .

Utique quæcumque ex usu reipublicæ , majestate divinarum , humanarum , publicarum , privatarumque rerum esse censebit ; ei agere , facere jus , potestasque sit ita , uti Divo Aug. Tiberioque Claudio Cæsari , Aug. Germanico fuit .

Utique quibus Legibus , Plebisve Scitis scriptum fuit , nè divus Aug.

Tiberiusve , Julius Cæsar , Aug. Germanicus tenerentur ; iis Legibus

Plebisque Scitis Imp. Cæsar Vespasianus solutus sit . Quæque ex qua-

que Lege Rogatione Divum Augustum , Tiberiumque , Julium Cæsarem

Aug. Tiberiumque , Claudium Cæsarem Aug. Germanicum facere oportuit ; ita omnia Imp. Cæsari Vespasiano Aug. facere liceat .

» Uti-

» Anno V. C. 735. hæc cum decrevissent ; contenderunt ab ipso , ut emendaret omnia suo arbitrio , ac leges quas vellet ferret .

„ Utique quæcumque ante hanc rogatam Legem acta , gesta , decreta,
 „ imperata ab Imperatore Cæsare , Vespasiano Aug. jussu , mandatorve ejus
 „ a quoque sunt ; ea perinde justa , rataque sint , ac si Populi , Plebisve
 „ jussu acta essent .

Sanctio .

Si quis hujus Legis ergo adversus Leges , Rogationes , Plebisque Sci-
 „ ta , Senatufve Consulta facere oportebit , non fecerit ; hujus Legis er-
 „ go id ei nè fraudi esto , nève quid ob eam rem Populo dare debeto ,
 „ neve cui de ea re actio , neve judicatio esto , neve quis de ea apud se
 „ agi finito .

XVII. Stante adunque questo frammento di Legge Regia (che perle-
 gitimo , ed indubitato ammettono i moderni Scrittori appo Gio: Eineccio (a) , e Gianvincenzo Gravina) ; già apparisce , che il Popolo Roma-
 no non si spogliò dell' intiera facultà legislativa , per darla ad Augusto ;
 altrimenti non l' avrebbe potuta dare appresso a Vespasiano Imperadore . Indi
 dicono il Gravina (b) , e l' Eineccio (c) , che questo frammento di Legge
 fusse un ristretto di quelle facultadi , che il Popolo Romano diède ad Augu-
 sto , ed agli altri seguenti Imperadori : a somiglianza di un Privilegio per-
 sonale , che , estinto un Imperadore , abbisognava concederlo di nuovo ad
 un altro : senza darlo a Nerone , ed a Caligola , come osserva il detto Gian-
 vincenzo Gravina (d) ,

XVIII. Che-

(a) Gio: Eineccio Antiq. Roman. lib. 1. tit. 2. num. 67. „ Cæterum
 „ Regiæ illius Legis sub auspicio Imperii Vespasiani repetitæ bene lon-
 „ gum fragmentam , in dubium a nonnullis vocatum ; Hotomannus , plu-
 „ resque doctissimi viri , & nuper etiam clarissima Romanæ Antiquitatis
 „ lumina Blanchinus , Fabrettus , necnon postea Justus Ecchardus , qui
 „ ipse hoc monumentum descripsit , & luculenta explicatione illustravit ;
 „ agnoverant . Illorum Epistolæ , hanc in rem scriptæ , extant apud Jan.
 „ Vincent. Gravin. de Orig. Jur. Civ. pag. 231. & seq.

(b) Gianvincenzo Gravina de Orig. Jur. num. 114. „ Cujus Decreti
 „ fragmentum esse illud Capitolinum , quod Legis Regiæ nomine produci-
 „ tur . Ea enim , ni fallor , erat recensio , & enumeratio singularium fa-
 „ cultatum ex susceptis Magistratibus in Principem immigrantium , quæ
 „ publico Populi monumento consecrabantur . Quod Augusto primum tri-
 „ butum , translativum deinde fuisse arbitror , atque ad sequentes Prin-
 „ cipes descendisse .

(c) Eineccio loc. cit. in fine Tituli 2. Hoc est Monumenti illius quanti-
 vis pretii fragmentum : ex quo satis apparet , quod supra ostendimus , Legem
 Regiam ex multis S. C. in honorem Augusti , Tiberii , Claudii , aliorumque Im-
 peratorum factis , fuisse constatum .

(d) Gianvincenzo Gravina de Rom. Imper. num. 25. „ En Legem pro-
 „ duximus , quæ superest , integram , & simul cum facultatibus , autores ,
 „ & modos earum conferendarum . Dic modò fodes , quid in Imperatorem
 „ his

XVIII. Cheche sia però della Legge Regia ; egli non ha dubbio , che gli Imperadori Gentili da *Adriano* a *Costantino* molte Leggi promulgarono : quali sotto nome di **COSTITUZIONI IMPERIALI** raccolsero *Ermogeniano* , e *Gregorio* , formandone i loro Codici . Ancorche *Eineccio* (a) sia di opinione , che *Gregorio* propriamente componesse il suo Codice , comprendovi le Costituzioni de primi Imperadori , da *Adriano* in poi : e che *Ermogeniano* vi aggiungeffe quelle di *Diocleziano* , e di *Massimiano* . Avendo *Teodosio* Imperadore ridotte le Costituzioni de Principi Cristiani nel suo Codice : e poi da tutti i tre enunciati Codici l' Imperadore *Giustiniano* compose il suo , di cui discorreremo nel Paragrafo seguente . Con avere eziandio *Ariano* composto il Codice di *Alarico* , Re de Goti , in cui anche racchiuse i Codici di *Gregorio* , di *Ermogeniano* , e di *Teodosio* coll' Istituzioni di *Cajo* , colle Sentenze di *Paolo* , e col Corpo di *Ulpiano* : come viene rammentato dal *Du-Fresne* (b) , e da altri Scrittori .

XIX. Queste adunque furono tutte le Leggi , che composero la **RA-
GION CIVILE ROMANA** , le Leggi di *Romolo* , e degli altri Re seguenti : le Leggi delle *Dodici Tavole* , che i *Decemviri* compilarono : i *Plébisciti* , che da se compose la Plebe : i *Senatusconsulti* , che coll' intervento del Tribunale della Plebe promulgavano i Senatori : le *Risposte de Prudenti* , ed *Interpretazioni de Giureconsulti* : gli *Editti de Pretori* , e degli *Edilj* ; e le *Costituzioni Imperiali* , siccome eziandio lo ripete *Giustiniano* Imperadore (c) ne suoi Istituti . Riserbandoci per appresso di mostrare l' uso , e l' osservanza di queste Leggi nella Città di Napoli , e negli altri Luoghi del nostro Regno . Avendo in appresso i Principi incominciato da se a promulgare le proprie leggi colla totale indipendenza de Popoli .

Tom. IV. P. III.

N


PA-

„ his verbis confertur , quod non a Populo proficiscitur , & ad eundem ,
 „ sublato Imperatore , non revocetur ? An his collatis potestatis popu-
 „ laria jura exhaustantur ? An opus erat , easdem facultates iterum tra-
 „ dere novis Cæsaribus per Legis Regiæ repetitionem , si ea lege in per-
 „ petuum a Populo ad cæteros creandos Principes abscesserant ? Quid con-
 „ tulisset Tiberio , Claudio , Vespasiano Populus , qui jam ab Augusto
 „ jus omne suum in perpetuum exuisset ? Cur porro Caligula , & Nero
 „ hac in lege pretereuntur , quorum alterius Acta Senatus resciderat , al-
 „ terius memoriam uti hostis patriæ damnaverat ; quasi minimè compotes
 „ harum facultatum , si jure suo legitima jussa , justasque leges edidif-
 „ sent ?

(a) *Eineccio* in Proëmio ad *Antiq. Roman. num. 19. Non præter rem suspicari mihi videor , Codicem Hermogenianum nonnisi supplementum Gregoriani fuisse : adeoque , præter ea , que Gregorius omiserat Superiorum Principum ; Rescripta Diocletiani solum , & Maximiani , ut & ejus Successorum Constitutiones complexum esse usque ad annum Christi 312.*

(b) *Du-Fresne Glossar. Lat. v. Lex Romana Tom. II. pag. 269.*

(c) *Giustiniano de Jur. Natur. & Gent. par. 2. Constat autem Jus nostrum , quo utimur aut scripto , aut sine scripto . Scriptum est Lex , Plebiscitum , Senatusconsultum , Principum Placita , Magistratum Edicta , Responsa Prudentum .*



PARAGRAFO SECONDO.

Delle Leggi di Giustiniano , e de Basilici Greci .

XX. **I**ntorno alle Leggi di *Giustiniano* Imperadore poco quivi ci resta da dire: non altro essendo le medesime, se nonche le *Leggi Romane antiche*, da noi descritte nel Paragrafo antecedente, che *Giustiniano* da due mila, e più Volumi, che erano & in miglior ordine ridusse: componendone quattro semplici Corpi, il *Digesto*, il *Codice*, gli *Istituti*, e le *Novelle*, all' insegnare di *Paolo Diacono* (a) detto il *Varnefrido*; e di *Ermanno Contratto* (b). Ancorche *Procopio* (c), *Evagrio* (d), ed altri, ultimamente seguiti dal Padre *Natale di Alessandro* (e); volessero, che *Giustiniano* si movesse ad intraprendere una fatica sì immensa, mercé la direzione, ed assistenza di *Triboniano*, non già per fare cosa grata alla Repubblica Letteraria de Giureconsulti; ma per ambizione di gloria, della quale molto vago addimostrossi.

XXI. A comporre adunque quest' Opera; della diligenza, e studio di *Triboniano* si servì l' Imperadore *Giustiniano*: il quale con altri Giureconsulti

(a) *Paolo Diacono de Gestis Longobardorum lib. 1. cap. 25. Leges quoque Romanorum, quarum prolixitas nimia erat, & inutilis dissonantia; mirabili brevitate correxit. Nam omnes Constitutiones Principum, quæ undique in multis Voluminibus habebantur, intra duodecim libros coarctavit: illudque quoque Volumen CODICEM JUSTINIANI appellare præcepit. Rursusque singulorum Magistratum, sive Judicum Leges, quæ usque ad duo milia penè Librorum erant extensæ; intra quinquaginta Librorum numerum redigebat: eumque Codices DIGESTORUM, seu PANDECTARUM vocabulo nuncupavit. Quatuor etiam INSTITUTORUM LIBROS, in quibus breviter universarum Legum sextus comprehenditur, noviter composuit. Novas quoque Leges, quas ipse statuerat; in unum Volumen redactas, idest Codicem, NOVELLA nuncupari sancivit.*

(b) *Armano Contratto in Cronicon ad annum 540. Ipse Leges Romanas infinitas, abbreviatas collexit: & Leges, quæ Justinianæ dicuntur, composuit.*

(c) *Procopio lib. de Arcana Historia.*

(d) *Evagrio lib. 4. Histor. Eccles. cap. 30. & 32.*

(e) *Natale di Alessandro Sæcul. VI. cap. 7. art. 2. Nihil non movit in Republica Justinianus, ut nomen suum propagaret. Nam statim Magistratum formis, Legumque, ac Militarium ordinum abrogatis: alias innoxit, non jure, non publico commodo adductus, sed ut omnia nova, & de suo nomine dicerentur.*

ti vi si accinse . Ancorche di lui , e dell' Opera variamente ne parlino gli Autori , *Lorenzo Valla* (a) esalta al sommo la Composizione dell' Opera , come pure *Giacomo Cujacio* (b) ; e 'l nostro *Gianvincenzo Gravina* (c) non cessa di lodare la prudenza di *Tribuniano* in questa faticosa Compilazione ; dando su la voce a *Suida* , che cercò malmenarlo ne suoi scritti . Per lo contrario poi , *Gio: Eineccio* (d) , premendo le orme di *Suida* , e di *Francesco Ottomanno* (e) , mostra non avere quel concetto di lui , in cui gli altri lo tengono : prendendosela anche egli contro del *Gravina* , che tanto l' esalta . E *Deciano* (f) lo censura , che levasse da mezzo le Leggi delle Dodici Ta-

N 2

VQ-

(a) *Lorenzo Valla* lib. 3. *Elegant. Me perlegisse quinquaginta Digestorum libros ex plerisque Jurisconsultorum excerptos ; relegisse libenter , & quaedam cum admiratione : quod nescias , utrum diligentia , vel gravitas , prudentia , vel aequitas , scientia , an orationis dignitas praestet . Et hac ipsa in uno quoque illorum ita sunt egregia , & perfecta ; ut vehementer dubites , quem cui praefendum putes ; & his nihil addi , ademque posse videtur tam eloquentiae , quam latinitatis , & elegantiae : sine qua caeca omnis doctrina est , & illiteralis in Jure Civili .*

(b) *Giacomo Cujacio* in Paratitolo de Digesto mandati : , *Cohærent , digestaque sunt omnia arte mirabili , non tam ingenio Triboniani , quam Juliani , Hermogeniani , & veterum Prudentum , quorum ille vestigia secutus est . Et qui aliam desiderant , vel comminiscuntur artem ; sunt imperitissimi , & improbissimi , neque quid sit ars sciunt , nec artem Digestorum .*

(c) *Gianvincenzo Gravina* de Orig. & Progr. Jur. Civ. num. 137. *Commodum nunc de compositore Jure Triboniano differemus : ne in variis judiciis , quæ de hoc apud Autores inveniuntur , studiosus aut hæreat , aut labatur . Hic , si talis fuisset , qualis traditur a Suida ; minime dignus erat , cui Justinianus tantæ fidei Opus concrediderit , qualis emendatio fuit , atque digestio Juris Civilis . . . Testimonium sane non tam Triboniano pudendum , quam ipsi Suidæ , qui autoritate redarguitur Procopii , se longè majoris fidei . . .*

(d) *Gio: Eineccio* in Proæmio Antiq. Roman. num. 29. *Nec Opera Justinianus usus est virorum huic labori parium , sed Dorothei , Theophilii , aliorumque hujus commatis Jurisconsultorum , & maxime Triboniani , cujus indolem post Suidam in voce Tribonianus , vivis coloribus depinxit Francisc. Hotomannus in Antitriboniano cap. 11. & 12. pag. 146. Et cum hujus viri imprudentia , & sublata fides ex ipsis Operibus eluceat ; meritò miramur , Jo: Chiffletium de utriusque Juris architectis , & Janum Vincentinum Gravinam de Ort. & Progr. Jur. Civ. tanto moli- mine ejus causam egisse .*

(e) *Deciano* in Apologia contra Alciatum : *Justinianus , & Tribonianus , compositis Pandectis , ipsa Jurisconsultorum scripta , & Leges duodecim Tabularum tolli mandarunt , & deleri : quæ jactura ab omnibus defenda est .*

vole, e di tanti altri Giureconsulti.

XXII. L' Ordine poi, che tenne *Giustiniano* in comporre i Volumi delle Leggi, fu questo. Egli nell' anno secondo del suo Impero, che fu il 528. del comun Riscatto; da *Triboniano*, e da altri Giureconsulti, secondo *Eineccio* (a), fé comporre il CODICE GIUSTINIANEO: in cui si restrinsero i Codici di *Gregorio*, e di *Armogeniano* (divisati più sovra nel Numero 18.), nelle quali erano le Costituzioni degli Imperadori Gentili da *Adriano* a *Costantino*; ed il Codice di *Teodosio il Giovane*, in dove erano compilate le Costituzioni de' Principi Cristiani: il quale era in grandissima stima in tempo di *Alarico* Re de' Goti, e di *Carlo Magno* Imperadore, al dire di *Gianvincenzo Gravina* (b): ancorche di presenti serva solo a meglio interpretare il Codice di *Giustiniano*. Quale poi si perdè affatto, secondo *Egidio Parrino* (c), senza ritrovarsene vestigio: ed in questa guisa si obliarono eziandio i Codici di *Gregorio*, e di *Armogeniano*: senza averli più di loro memoria.

XXIII. In appresso poi se compilare le PANDETTE, o sia il DIGESTO, come *Egidio Parrino* poco fa lodato asserisce. In cui faticarono diecisette Giureconsulti, secondo *Eineccio* (d). I quali scelsero dalle Risposte de' Pruden-

(a) *Eineccio* loc. cit. num. 28. *Hujus ergo viri Opera, auspiciisque Justiniani Ann. Chr. 524. Idib. Febr. primo loco prodiit CODEX JUSTINIANEUS PRIOR: qui quam, parum diligenter fuerit a Decemviris huic Operi presertis collectus; vel inde patet, quod postea una litura videretur inducendus.*

(b) *Gianvincenzo Gravina* de ort. & prog. Jur. Civil. num. 131. *Prima cura fuit superiorum Imperatorum colligere Constitutiones, quas antea vagas, atque confusas, privato studio, nullaque autoritate publica in peculiarem Codicem conjecerat Gregorius anno Christi 272. initio ducto ab Adriano usque ad Valerianum, & Gallienum. Unde Gregorianus Codex fuit appellatus. Hunc excepit Hermogenianus Codex, cujus autor Hermogenianus, qui sequentium Imperatorum usque ad Constantinum Constitutiones collegit. Postremus procedit Codex Theodosianus: in quem, Theodosii Junioris jussu, Constitutiones Imperatorum usque ad Imperium ipsius Theodosii congestæ fuerunt. Cui magnam auctoritatem tribuerat Alaricus Gothorum Rex, & postea tribuit Carolus Magnus. Nunc autem qualiscumque temporis injuria superest, non tam ad jubendum, quam ad Justinianeum Codicem explicandum habet auctoritatem. Ex his Codicibus, aliisque Constitutionibus exortis, Justinianus Codicem confecit suum.*

(c) *Egidio Parrino* in Vita Justiniani: *Hunc quidem in novis digerendis Volutionibus ordinem servavit. Nam, antequam bella gereret Justinianus, CODICEM ILLUM, QUI A NOBIS DESIDERATUR, ex tribus veteribus, Gregoriano scilicet, Hermogeniano, & Theodosiano Codicibus edidit. Dein, bellis ab eo gestis, ex multis Legum millibus quinquaginta Digestorum libros contraxit.*

(e) *Eineccio* loc. cit. num. 29. *Deinde 17. viris datum negotium conciliandi Pandectas, vel Digesta, quæ Tribonianus, ejusque socii quicquid ex Jurisconsultorum Scriptis excerpserant, conjecerunt. Sed quam parum diligenter in hoc quoque labore defuncti sint; & brevitatis temporis ostendit* (intra trien-

denti , da Plebisciti , da Senatusconsulti , e dagli Editti de Pretori , e degli Edili cinquanta Libri : consumando tre anni in questa Compilazione : e perciò alquanto confuso , secondo il lodato *Eineccio* . Volendo altresì il *Gravina* (a) , che *Giustiniano* avea assegnati loro dieci anni di tempo , perche si doveano epilogare da duemila Libri , e trecentodiecimila Versi , o sieno Sentenze . Laonde , per solleccitarsi in questo ; presero le Sentenze de più moderni Scrittori , ed a' loro tempi assai più vicini , lasciando gli antichi , che poteano dare maggior lustro all' Opera . Chiamando *Digesto* tal Opera , perche anche molti Giureconsulti antichi in tal guisa nominarono l' Opere loro , come *Giuliano* , *Alfeno Varo* , *Giovenzio* , *Celfo* , *Ulpio Marcello* , *Cervidio Scevola* , e *Paolo* : per esser ivi digerite le decisioni , e dispute della Giurisprudenza . Ed appellandolo ancora PANDETTE , per avere così intitolate le Opere loro *Ulpiano* , e *Modestino* , in cui tutta la Giurisprudenza si addimostrava .

XXIV. Terminata la Compilazione delle Pandette ; fece comporre il predetto *Giustiniano* li quattro Libri degli ISTITUTI dallo stesso *Triboniano* , da *Tiofilo* , e da *Doroteo* : ne quali , come *Gio: Diacono* più sovra dicea , *breviter universarum Legum textus comprehenditur* . Ancorche al dire del dotto *Arturo Duk* (b) queste Istituzioni , abbenche composte dopo delle Pandette ; furono un mese prima delle medesime pubblicate ; acciò servissero di lume alle medesime .

XXV. Do-

triennium enim tantum opus absolvens) & parum commodè excerpenti methodus , & ordo rerum perturbatissimus , nè ad edicti quidem perpetui seriem per omnia reductus

(a) *Gianvincenzo Gravina* loc. cit. num. 132. *Cum autem veterum Jurisconsultorum Volumina cum ad numerum , & molem advenissent , ut adolescentium studium , & industriam exuperarent , jamque DUO MILLIA LIBRORUM JUVENTUTI PERVOLVENDA TRADERENTUR , ET TRECENTIES DECEM MILLIA VERSUUM , SIVE SENTENTIARUM , at Gothofredus Junior exponit ; Justinianus , ut hoc opus juventuti allevaret anno Imperii sui quarto , Triboniano mandavit , ut simul cum aliis insignioribus Jurisperitis ex veterum Jurisconsultorum libris caperet ea tantum , quæ usum haberent Huic autem labori Justinianus decennium præfixit . Tribonianus verò , sui potiùs ex celeritate gloriam , quam posteris utilitatem ex operis maturitate petiturus ; decennium ad quadriennium contraxit Inque , plerisque Operibus veterum Jurisconsultorum exclusis , ea consulit , quæ proximiori erant ætati , moribusque suis Unde subductis primæ Jurisprudentiæ capitibus , extinctaque originum luce , eam Juri Civili nubem effudit , ut vix veterum Historicorum , Poetarum , & Oratorum lectione , atque eruditorum Interpretum industria , & acumine diluatur .*

(b) *Arturo Duk* lib. 1. cap. 4. num. 14. *Institutiones componi mandavit Justinianus post Pandectas compositas . Quas tamen uno mense editæ sunt ante Pandectas , septimo Imperatoris anno . Continet autem hic liber elementa Juris Romani , facili , ac continuo stylo conscriptus . Quem Cujacius omnium librorum Juris Civili nitidissimum , compositissimum , facillimum , nulloque penè Interprete indigentem prædicat .*

XXV. Dopo di queste Istituzioni il medesimo Imperadore nell'anno 534. fè rinovare il CODICE, che fu detto *Codex repetitæ prælectionis*: in cui s'impiegarono cinque Dottori; non essendo riuscito di soddisfazione il primo, come dice *Gio: Eneccio (a)*. Ed in esso anche inserì cinquanta sue Costituzioni, secondo la Cronaca Alessandrina, trascritta da *Antonio Pagi (b)*. Le quali furono altrettante decisioni in materie Giurisdizionali, come dice il *Gravina (c)*: dandosi a questo Codice tutta l'autorità, e togliendosi al primo, che si pose in oblio.

XXVI. L'ultima parte della Legge Civile, che *Giustiniano* Imperadore pubblicò; le NOVELLE comprende: che furono l'ultime Costituzioni fatte da lui dopo la nuova Compilazione del Codice, e pubblicate nell'ultimo anno del di lui Impero, secondo *Gianvincenzo Gravina (d)*. Chiamandosi ancora AUTENTICO questo volume: perchè chi lo tradusse dal Greco in Latino; lo trasportò con fedeltà, e schiettezza, all'asserire di *Arturo Duck (e)*. Avendo in queste Novelle determinato l'Impera-

(a) Eneccio loc. cit. num. 31. „ *Cùm enim prior ille Codex parum placeret, & in multis Pandectæ ab eo discederent; denuo, Quinqueviris ejus emendationem commendavit. Unde prodit CODIX REPETITÆ PRÆLECTIONIS, promulgatus anno 534. qui etiam num extat.*

(b) Cronicon Alexandrinum apud Pagium in dissert. Ipatie. de Consulibus, pag. 301. *His Coss. Justinianus Codem renovatus est, adjunctis novis post primam Codicem Constitutionibus; jussusque est, antiquato priore, suam obtinere vim, sive auctoritatem 4. Kal. Junii Indict. XIII.*

(c) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 134. „ *Verùm quia de quinquaginta Juris controversiis variæ veterum Jurisconsultorum discrepantesque sententiæ prodierunt; nè super his mentes Judicum incerto jure jactarentur, eas dissentiones composuit Justinianus, quinquaginta Constitutionibus, singularum controversiarum definitiones continentibus, quas Codici suo insertas per titulos distribuit; eodemque tempore priorem Codicis editionem emendavit, novamque protulit auctiorem, & emendatiorem, quam solam publica auctoritate munivit, abrogata priori. Quam posteriorem editionem, ut a priori distingueret; CODICEM REPETITÆ PRÆLECTIONIS appellavit.*

(d) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 135. *Post editum Codicem, reliquo Imperii tempore varias Constitutiones edidit, novum jus afferentes, quas vel ob id, vel quod post absolutum corpus Juris processerunt, NOVELLAS appellarunt, Etque sparse prius, utpote oblata occasione conditæ; in unum Volumen cojerunt anno Christi 566. In Imperii Justiniani 39. qui vitæ suæ fuit extremus; quarum quæ apud nos juris habent auctoritatem, sunt novaginta octo.*

(e) Arturo Duk lib. 1, cap. 4, num. 15. *Harum verò Novellarum plurimæ græcè sunt editæ a Justiniano, pauca latine; quas enumerat Antonius Augustinus. Et quia a græco sermone translatae sunt verè, & fideliter; appellatae sunt vulgò AUTHENTICUM; quod sunt fuscæ, & indubitatae facti.*

peradore *Giustiniano* molte cose sagre , per avere anche in ciò la gloria presso de' posteri , al dire del Padre *Natale di Alessandro (a)* .

XXVII. Intorno poi a chiamarsi *Autentico* questo libro delle *Novelle* ; debbe avvertirsi , che l' **AUTENTICHE** sono differenti da queste *Novelle* : e sono propriamente alcune *Costituzioni* scelte dalle medesime *Novelle* , ed aggiunte al *Codice* nel Secolo Sesto , al dire di *Eineccio (b)* . Con avervi gli Editori del medesimo accoppiate anche molte *Costituzioni* dell'Imperadore *Federigo II.*

XXVIII. Queste sono le *Leggi* , che compose l'Imperadore *Giustiniano* , e che sono oggidì in uso nelle Scuole , e ne Tribunali : il *Codice* (a cui v'è annesso l' *Autentico*) , le *Pannette* , o sia il *Digesto* , l' *Istituzioni* , e le *Novelle* . L' autorità , e l' uso delle quali per quanto si appartiene alle *Regioni* , che compongono oggidì il Regno di *Napoli* ; si spiegherà un poco più appresso . Bastando perora intorno alle medesime sapere , che anticamente tre *Università* in tutto l'Impero Latino ritrovavansi , nelle quali la *Giurisprudenza Romana* si leggea , (ancorche molti altri Studj per la *Rettoria* , per la *Filosofia* , e per altre scienze state vi fossero così in *Oriente* , come pure in *Occidente*) : quella di *Beriro* , Città *Metropoli* della *Fenicia* , quello di *Costantinopoli* , e quello di *Roma* : nelle quali queste *Leggi* pubblicamente s' insegnavano , al dire del nostro *Gravina (c)* . Ancorche nell' *Occidente* poca durata avessero avuta : peroche i *Goti* , ed i *Lombardi* le posero in disusanza , come asserisce l' *Eineccio (d)* . E mancata per

(a) *Natale di Alessandro* Sæcul. VI. cap. 7. artic. 2. *Novella Justiniani Constitutiones 167. enumerantur : in quibus nonnulla sunt de personis , & rebus Ecclesiasticis . . . Licet verò de rebus , & personis Ecclesiasticis Leges tulerit Justinianus ; in ipsum esset iniquior , qui assereret , ipsum Ecclesiæ autoritatem usurpasse . Veteres enim Canones renovavit dumtaxat , aut Legibus suis , veluti quibusdam supplementis interpretatus est ; novas Ecclesiæ regulas non præscripsit . Id unum quippe fuit ejus consilium , ut vetustitatis vindicem , atque Ecclesiasticæ disciplinæ assertorem se præstaret .*

(b) *Gio: Eineccio* loc. cit. num. 33. *AUTHENTICÆ, ex Novellis desumptæ , adjectæque Codicis jam Sæculo VI. ; à Gregorio Magno, Epist. 11. 54. & Ivone Carnot. part. 3. cap. 195. citantur . Unde nec ab Irnerio sunt , ut vulgò creditur ; nec a Juriconsultis Papiensibus , qui tamen forsitan eos auxerunt .*

(c) *Gianvincenzo Gravina* de Ort. & Progr. Jur. Civil. num. 138. *Erant sanè jam ante Justinianum in toto terrarum Orbe tres amplissimæ Civitates delectæ , ubi Jurisprudentiæ Scholæ patebant : Berytus nempe Phœnicæ metropolis , Constantinopolis , & Roma , interdiciis ubique locorum Scholis aliis .*

(d) *Gio: Eineccio* in *Proëm antiq. Roman.* num. 35. „ *Post Justiniani tempora in Occidente non adeo magnum Juris Justiniani usum fuisse comperio . Vvisigothi Codicem Theodosianum compilationi Justinianæ præferbant . In Italia , quò Longobardorum arma non pertigerunt ; Codex tantùm , & Novellæ in aliquo pretio erant . Postmodum*

per i tremuoti la Città di Berito, e sotto l'Imperadore *Zenone* datosi fuoco la Biblioteca di Costantinopoli, con incenerirvisi da settecento mila Libri; la Giurisprudenza di questo Imperadore incominciò ad andare in oblio.

XXIX. Anzi in Grecia gli Imperadori seguenti, o per invidia di *Giustiniano*, o per averli un Compendio più acconcio di Giurisprudenza Civile; furon poste in oblio queste Leggi. Conciossiacosache *Basilio Macedone*, divenuto Imperadore d'Oriente, desiderando la brevità in queste Leggi, e la chiarezza; ridusse in compendio li quaranta Libri, ed in Lingua Greca il Codice di *Giustiniano*, che dal suo nome **BASILICI** chiamò: non avendo bensì potuto perfezionar l'Opera, prevenuto dalla morte. Quale poco appresso venne a perdersi, secondo *Gio: Eneccio (a)*. Dipoi *Lione il Filosofo*, figliuolo di *Basilio*, continuando le fatiche del genitore; ne aggiunse altri venti Libri, presi dalle Pandette, e dalle Novelle di *Giustiniano*, che *Legge Imperatorio* appellò. Ed alla fine *Costantino Porfirigenito*, figlio di *Basilio*, e fratello minore di *Lione*, perfezionò queste Leggi col nome di *Ripetita Prelazione*: che sono le Greche Leggi, passate sotto nome di **BASILICI**, ed osservati in Oriente fino a tantoche li Turchi si refero padroni di Costantinopoli: quando finirono le Leggi, e l'Impero de Greci in quella Regione, secondo *Gianvincenzo Gravina (b)*.

P A-

„ dum a Francis permissum Italis jure vel Longobardico, vel Romano,
 „ vel Franco uti.

(a) Gio: Eneccio loc. cit. num. 36. *Postea Basilii Macedo novam Collectionem instituit, desiderans in Justiniano corpore brevitatem; perspicuitatem ordinemque concinnum. Sed morte prævensus, nonnisi Epitomen edidit Codicis Justiniani.*

(b) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 138. „ *Post Justinianum, ejus*
 „ *Jus in Oriente reddebatur usque ad annum Christi 867. nempe usque*
 „ *ad Basilium Macedonem Imperatorem: qui ut, Justiniani nomine depres-*
 „ *so, suum attolleret; exclusa prorsus latina, & Justiniana Juris edi-*
 „ *tione, novum Corpus, è Græcis digestorum, Codicis, & Novellarum*
 „ *versionibus, idemque brevius, atque contractius extulit, perduxitque*
 „ *usque ad quadraginta libros: absolutum postea libris sexaginta a Lione*
 „ *filio . . . eosque in aliam formam Constantinus Porphyrogenita*
 „ *mutavit Suppræssis autem Justiniani libris, Basilico-*
 „ *rum autoritas in Oriente usque ad finem Græci permanfit Imperii, nem-*
 „ *pe ad annum 1452. interiitque illius usus cum Constantino Paleco-*
 „ *logo, qui per Turcas fuit Imperio expoliatus.*

PARAGRAFO TERZO.

Delle Leggi Gotiche , e Longobarde.

XXX. **D**Alle Leggi Romane, non men Latine, che Greche, a quelle de Barbari il passaggio ora facendo; ritroviamo, che queste riguardo alle Regioni nostrali in *Gotiche*, *Longobarde*, e *Normanne* dividere si possono. Ma perche quelle de Normanni furono tutte nostre; ne parliamo a parte nel Paragrafo quinto; favellando quì solo di quelle de Goti, e de Longobardi.

XXXI. E rispetto alle Gotiche; oltre ciò, da noi notato nel Tomo III. al Capo 4. del Libro 3.; per isfuggire gli equivoci, debba con attenzione notarsi, che i Goti si divisero in due Ordini: alcuni furono Orientali, governati dalla Famiglia *Amali*, che *OSTROGOTI* si dissero, e col Re *Teodorico* passarono in Italia: altri erano Occidentali, diretti dalla Famiglia *Baldi*, e *VVESTROGOTI* si appellarono: i quali da principio passarono in Aquitania, fermandosi in Tolosa; e poi s'inoltrarono nelle Spagne, dove trassero per lungo tempo la mora.

XXXII. Discorrendo de Vvestrogoti di Spagna; non vi è dubbio, che essi molte Leggi composero, e specialmente il Re *Evarico*, come rapporta *San' Isidoro (a)*. Che sebbene *Alarico* di lui figliuolo componesse un nuovo libro di Leggi, prese dal Codice di *Tiodoso* Imperadore, come nella pubblicazione di detto libro si legge: *Anianus, vir spectabilis ex precepto Gloriosissimi Alarici Regis hunc Codicem de Theodosianis Legibus, atque sententiis Juris, vel diversis libris electum, Aduris anno 22. eo regnante edidit, atque subscripsit*; pure *Liovigildo*, figliuolo di costui, rinovò le Leggi di suo nonno, al fogggiugnere di *San' Isidoro (b)*; e proibì usarsi nel suo Regno Leggi Romane, come da un suo Editto inferito nelle Leggi Gotiche (c). Il che pure fece in appresso *Recisvido* di lui figliuolo,

Tom. IV. P. III.

O

co-

(a) *San' Isidoro in Cronicon ad Annum 504. Sub hoc Rege Gotbi Legum instituta scriptis habere cœperunt: nam antea tantum moribus, & consuetudine tenebantur.*

(b) *Lo stesso ad annum 608. In legibus quoque ea, quæ ab Evarico inconditè edita videbantur, correxit: plurimas leges prætermittas adjiciens, plurimas superfluas auferens.*

(c) *Leggi Gotiche lib. 3. cap. 9. tit. 3., Alienæ Gentis legibus, ad exercitium utilitatis imbui & permittimus, & optamus: ad negotiorum verò discussionem & resultamus, & prohibemus. Quamvis enim eloquiis paleant; tamen difficultatibus hærent. Adeo enim sufficiat ad justitiæ plenitudinem & perscrutatio rationum, & competentium ordo verborum; quæ Codicis hujus series agnoscitur continere. NOLU-*
MUS

come dalle Leggi predette (a).

XXXIII. Riguardo poi agli *Ostrogoti*, che vennero in Italia con *Teodorico*, e che nelle Regioni nostrali anche si distesero, come dicemmo nel Libro 3. del Tomo III.; varie sono le opinioni de Scrittori. *Gianvincenzo Gravina* (b), *Arturo Duk* (c), ed altri vogliono, che questi Goti insieme colli Longobardi colle loro barbare Leggi togliessero lo splendore alle Leggi Romane. Per lo contrario *Carlo Sigonio*, *Pietro Giannone*, e *Lodovico Antonio Muratori* (da noi trascritti nel Libro 3. del Tomo III. al Numero 2. del Capo 4.) afferiscono, che i medesimi in niente alterarono le Leggi de Romani. E costa da una Lettera del Re *Teodorico* presso *Cassiodoro* (d), e da un'altra del medesimo Principe appo *Graziano* (e). Che sebbene il medesimo *Teodorico* emanasse un Editto di 154. Capi di Leggi; pure, come nel fine del medesimo si dice, questo fu preso dalle Leggi Romane: *Nec cujuslibet dignitatis, aut substantiæ, aut potentia, aut cinguli, vel honoris persona contra hæc, quæ salubriter statuta sunt; quolibet modo credat esse veniendum, quæ EX NONNULLIS LEGIBUS, ET VE-*
TE-

„ **MUS, SIVE ROMANIS LEGIBUS**, sive alienis Institutionibus
„ amplius connexari.

(a) Ibidem cap. 10. *Nullus prorsus ex omnibus Regni nostri, præter hunc librum, qui nuper est editus, atque secundum seriem hujus omnimode translatus, alium librum quocumque negotio in judicio offerri pertinet.*

(b) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 139. „ *Italia majestate simul, & legibus exuta suis; jugum imperii, legumque subiit Barbarorum: pro Romani splendore, atque humanitate juris, belluinas, atque ferinas Longobardorum leges accepit. Et quas regiones Jus Atticum in Romanos mores traductum, & ex prisca omnium Sæculorum sapientia conflatum diù rexerat; postea usque ad Lotarii tempora occuparunt Visigoticæ, Longobardicæ, Francicæ, & Burgundiones pendendæ leges, sive potius barbarici ingenii libidines.*

(c) Arturo Duk lib. 1. cap. 4. num. 11. „ *Italiam tenuerunt Gothi per 60. annos post Justinianum. Quibus pulsus per Longobardos in ulteriorem Galliam, Reges eorum per 200. annos Italia potiti sunt. Hi nullas patiebantur Leges, nisi a se conditas, GOTICAS, Francicas, Alemanicas, aliasque, quas adhuc habemus in Codice Legum antiquarum: quæ & si in plurimis sanè justa sunt, & laudandæ; sapiunt tamen barbariem earum Gentium. Et Leges Longobardorum (quæ cæteris excellentiores habitæ sunt;) barbaræ, afininæ, & fex potius, quam Lex ab Interpretibus nostris sunt appellatæ.*

(d) Cassiodoro lib. 1. Ep. 27. *Si exterarum Gentium mores sub lege moderantur; SI JURI ROMANO SERVIT quicquid sociatur Italiæ; quanto magis decet, ipsam Civitatem, Sedem legum, in reverentiam plus habere?*

(e) Graziano dist. 10. can. 12. *Certum est Magnificentiam vestram leges Romanorum Principum, quas in negotiis hominum custodiendas esse præcepit; multo magis circa reverentiam Beati Petri Apostoli, pro felicitatis augmento velle servari.*

TERIS JURIS SANCTIMONIA pro aliqua parte collegimus . Laonde , per conciliar noi queste due contrarie opinioni ; diciamo con *Francesco Rapolla* (a) , che sebbene i Goti conservassero intatte le Romane Leggi ; pure, in pubblicare i loro Editti, ed in osservare le loro Consuetudini, qualche varietà indussero nella Giurisprudenza Romana .

XXXIV. Per quello , che a *Longobardi* si appartiene ; non ha dubbio, che sebbene essi da principio vivessero colle proprie *Consuetudini* ; molte appresso ne pubblicassero sotto del Re *Rotari*, come dice *Paolo Diacono* (b) , e noi lo rammentammo nel Libro 6. del Tomo III. al Paragrafo 1. del Capo 8. Con avere eziandio i Duchi di Benevento date alla luce le loro Leggi, e specialmente *Grimoaldo* : il quale riformò l' Editto troppo rigoroso del Re *Rotari* , e nell' anno 668. lo ridusse a termini più andanti, come dal contrario suo Editto presso del chiaro *Carlo Sigonio* nel Regno d' Italia (c) : *Ego Grimoaldus, Vir Excellentissimus, Rex Gentis Longobardorum, anno, Deo propitio, sexto Regni mei, mense Julio, indictione secunda, per suggestionem Judicum, omniumque consensum, qua illis dura, & impia in hoc Editto visa sunt, ad meliorem sensum renovare praevidimus.*

XXXV. E perche i Longobardi furono di varie Nazioni, secondo *Paolo Diacono* (d) ; allo stabilirsi le loro Leggi scritte secondo le varie costumanze , che aveano ; si fece una ragunanza di cose diverse tra di se medesime . A' segno tale che *Lotario I.* Imperadore emanò un Editto, con cui ordinò, che ciascheduno si eligesse sotto quali Leggi vivere dovea, se sotto le Romane, o sotto le Longobarde, ovvero sotto le Leggi Saliche (e) : *Volumus, ut sanctus Populus Romanus interrogetur, QUALI LEGE VULT VIVERE? ut tali lege, quali vivere professi fuerint, vivant; illisque denunciatur, ut unusquisque tam Judices, quam reliquus Populus sciat, quod si offensionem contra eandem Legem fecerint; eidem legi, qua profitentur vivere, per dispensationem Pontificis, ac nostram subiaceant.* E la cosa giunse a tal segno ; che, come osserva *Carlo Sigonio* (f) , in una stessa casa il marito osservava Leg-

O 2

gi

(a) *Francesco Rapolla de Jure Regni in Prologo num. 5. „ Gothorum quidem Reges, quamvis Romanarum legum auctoritatem confirmassent; tamen fieri non potuit, ut aliquid novi Juris, partim ex more, & consuetudine Nationis, partim ex Edictis, quæ ad rem facere existimabant, non induceretur: & propterea ab his primis initiis varietatem aliquam Jurisprudencia acciperet.*

(b) *Paolo Diacono lib. 4. cap. 44. Hic Rotari Rex Longobardorum Leges, quæ sola memoria, & usu retinebantur, Scriptorum serie composuit, Codicemque ipsum EDICTUM voluit appellari.*

(c) *Carlo Sigonio lib. 2. ad ann. 668.*

(d) *Paolo Diacono lib. 2. cap. 16. „ Certum est autem, tunc Alboin multos secum ex diversis, quos vel alii Reges, vel ipse ceperrat Gentibus ad Italiam adduxisse: unde usque hodie, eorum in quibus habitant Vicos, Gepidos, Bulgaros, Sarmatas, Pannonios, Svedos, Noricos, sive aliis hujusmodi nominibus appellamus.*

(e) *Legum Longobardarum lib. 2. tit. 57.*

(f) *Carlo Sigonio lib. 8. ad annum 1007. „ In quibus illud animad-*

,, ver-

gi diverse dalla moglie , ed il padre dal figlio .

XXXVI. Quindi , affermare noi possiamo , che quantunque i Longobardi colle nuove Leggi non avessero tolte via le leggi Romane ; pure le confusero , e l'imbrogliarono colla brutalità di questa nuova Giurisprudenza . La quale , sebbene con tutto lo sforzo difesa da molti , e specialmente da *Pietro Giannone (a)* , che non puole soffrire in essa la taccia di esser Leggi *asino* , come *Arturo Duk* , e *Gianvincenzo Gravina* , più sovra nel *Numero 33.* l'appellavano ; nulla però di manco li viene una cotal censura ratificata da *Luca di Penna (b)* , dal *Cardinal de Luca (c)* , e da molti altri .

P A R A G R A F O Q U A R T O .

Dell' Osservanza delle Leggi Romane , e Barbare nelle Provincie nostrali .

XXXVII. **P** Remessasi la piena contezza delle Leggi Romane , e Barbare nelli tre antecedenti Paragrafi ; resta adesso vedere , se le medesime fossero state in pratica nelle Provincie nostrali , che compongono oggidì il Reame di Napoli . E per dare su di questo un più distinto ragguaglio ; debba avvertirsi , che la Città di Roma , dopo essersi resa padrona di queste nostre Regioni ; si governò per lunga pezza di tem-

„ versione dignum ; cum horum temporum consuetudo ferret , ut omnes
 „ ederent , qua quisque lege vivere vellet , Romana , Longobardica , aut
 „ Salica ; Bonifacium patrem Longobardam , Metildim verò filiam Sali-
 „ cam , quod ex eorum tabulis , quæ plurimæ in Ecclesia Mutinæ asser-
 „ vantur , cognoscitur . Quod in patre , & filio , non idem in viro , &
 „ conjuge observatum . Unde in eodem tabernaculo per hæc tempora sic
 „ scriptum inveni . *Marta , quæ professa sum vivere lege Romana ; sed nunc*
 „ *pro ipso viro meo lege Longobardorum vivere videor ; qui professus est ex*
 „ *natione sua lege vivere Longobardorum .*

(a) Pietro Giannone lib. 4. cap. 3.

(b) Luca di Penna leg. *Conductores* lib. 11. Codicis : *Rationabiliter Jus Romanorum tanquam rationabilius licet tempore prius est Longobardico , quod rationabiliter ASININUM dicitur , licet tempore posterius , præferendum .*

(c) Cardinal de Luca de Const. Leg. observ. 202. „ *Communicationis*
 „ nunc civili Orbe , tunc penitus barbaro existente , atque sine illis civi-
 „ libus , atque canonicis Legibus , quas hodie habemus , vivente , alias-
 „ que non habente scriptas Leges , nisi illas barbaras , paramque rationa-
 „ biles , quæ ASININÆ ab aliquibus non immeritò appellantur ; a Lon-
 „ gobardis , dum Italiæ dominationem haberent &c.

tempo da libera Repubblica ; e poi , sottomesa dagli Imperadori , veniva da questi diversamente governata . Nel mentre che ella viffe da Repubblica (allora quando non vi erano le *Costituzioni de Principi* , e molto meno i Codici di *Teodosio* , e di *Giustiniano* , le Novelle , e gli Istituti , e le Risposte de Prudenti non aveano pubblica autorità ; onde solo le Leggi delle dodici Tavole , e gli Editti de Pretori , comè pure i Plebisciti , ed i Senatusconsulti erano in uso) ; le sue Leggi appo noi non pervennero : perche allora le Città nostrali o erano Municipj , o Colonie , o Federate , che tutte viveano colle loro proprie Leggi , come fu detto nel Libro 2. del Tomo I. trattando di queste rispettive Cittadi . È molto meno nella Città di Napoli , dove al cantare di *Stazio* (a) si vivea lontano da strepiti Forensi , e dall' altercazioni Legali :

Pax secura locus , et desidis otia vitæ ,

Et nunquam turbata quies ; somnique perfecti :

Nulla Fori rabies , aut stricte jurgia Legis .

Morum jure viris ; solum , et sine fascibus equum .

XXXVIII. La difficoltà adunque si riduce al tempo degli Imperadori , allora quando si dismisero i Municipj , le Colonie , e le Città federate , e tutti i Luoghi nostrali , ridotti in Province , venivano da Correttori , da Consolari , e da Presidi governati : i quali feco da Roma portavano il Libro delle Leggi , e de *scoddati* , composti per lo più dagli Editti de Pretori , e di quei Statuti , che 'l Senato tal volta fatti avea rispetto a queste destinate Province , e l' Imperadori determinarono la prima volta , che vi destinarono i Ministri , come dice il *Nieupoort* (b) , e noi similmente lo rapportammo nel Libro 1. del Tomo III. al Numero 14. del Capo 5. Bensì , essendo state queste Leggi un regolamento più tosto per quei Ministri nel giudicare , che una Giurisprudenza per coloro , che la voleano apprendere (essendo stato in Roma solamente lo Studio delle Leggi Civili , e non altrove per l' Italia) ; da ciò non puol dedursi , che le Leggi Romane in queste occasioni si fossero dilatate per le Province nostrali .

XXXIX. Altrimenti deggiamo noi discorrere delle *Costituzioni de Principi Cristiani* , nel Codice di *Teodosio* comprese (vale a dire quelle di *Costantino* , e di tre di lui figliuoli , *Costantino* , *Costanzo* , e *Costante* : di *Giuliano* , di *Gioviniano* , di *Valentiniano* , di *Valente* , di *Graziano* , di *Valentiniano* il Giovane , di *Teodosio* il Grande , di *Arcadio* , di *Onorio* , di *Valentiniano III.* ; e di *Teodosio* il Giovane) : essendo state queste tanto da Goti , quanto

(a) *Stazio* lib. 3. *Sylvar.* cap. 5.

(b) *Nieupoort* de Rit. Antiq. Rom. sect. 2. cap. 14. Paragr. 3. „ *Consulares* Provinciarum Jus porro dicebant (honestioribus quibusdam Provincialibus in Judicium adscitis) ex Legibus , quas Imperator cum primum Regionem illam in Provincie formam redigisset , ex decem primum Legatorum sententia ei imposuerat ; vel ex eis , quæ postea de ea Provincia in Urbe late erant ; vel demum ex suis Edictis , quæ quia ex Edicto Prætoris Urbani favebantur ; *Translativa* dicebantur , & sæpe Edictis Urbis erant similia . Licet tamen multa , quæ olim singulari jure in Urbe recepta erant , ad Provincias non porrigerentur .

to da Longobardi in Italia osservate, come additammo più sovra nel Numero 28. e 33. E perche queste Nazioni ugualmente signoreggiarono nelle Provincie nostrali; fecero ben essi, che quivi il detto Codice si osservasse.

XL. Riguardo al Codice di *Giustiniano* alle di lui Pandette, Istituzioni, e Novelle; oltre a *Francesco d'Andrea* (a), vuole *Pietro Giannone* (b), che mai furono in Italia osservate, e molto meno nelle Provincie nostrali. Ecco le di lui parole: „ *Quantunque* Giustiniano per queste insigni sue „ Opere avesse nell'Oriente oscurata la fama di Teodosio . . . nul- „ ladimanco nell'Occidente, e nell'Italia precisamente, diversa fu la lor „ fortuna. Poiche essendo stati questi libri da Giustiniano pubblicati negli „ ultimi anni del Regno d'Attalarico, mentre ancora durava la Domina- „ zione de Goti; non furono in Italia, nè in queste nostre Provincie ricevu- „ ti: nè qui, come in altro Terreno, poterono essere piantate, e metter „ profonde radici: ma si tenner gli antichi Codici, e gli altri antichi Li- „ bri de Giureconsulti: ed il Codice di Teodosio niente perdè di stima, e „ di autorità . . . E quantunque alla fine negli ultimi anni del „ suo Imperio avesse riportato de medesimi Goti intiera vittoria . . . „ con tutto ciò non andò guari, che l'Italia passò sotto il dominio de „ Longobardi: i quali seguendo l'esempio de Goti, non altre Leggi rico- „ nobbero, se non le proprie, e quelle de *Roma* P.

XLI. Cheche sia però dell'opinione altrui; noi siamo nella certa sen- tenza, che le Leggi dell'Imperadore *Giustiniano* tanto nell'Italia, quanto nelle Provincie nostrali divulgate, ed osservate si fossero. Avendo in primo luogo la pubblicazione di dette Leggi per l'Italia, come dalla *Prmatica* impresa dietro le Novelle, e rapportata da *Carlo Sigonio* nell'anno 563., in cui si dice: „ *Jura insuper, & Leges, Codicibus nostris in-* „ *sertas, quas jam sub Edictali programme IN ITALIAM DUDUM* „ *MISIMUS; OBTINERE sancimus: sed & eas, quæ postmodum pro-* „ *mulgavimus Constitutiones jubemus sub Edictali propositione vulgari ex* „ *eo tempore, quo sub Edictali programme vulgatæ fuerunt, ETIAM* „ *PER PARTES ITALIÆ OBTINERE; ut una, Deo volente, facta* „ *Republica; Legum etiam nostrarum prolatetur auctoritas.* Che quantun- que dopo il discacciamento de Goti, e la promulgazione di queste Leggi in Italia vi capitassero i Longobardi, e nuove Leggi y'introducessero; pure i medesimi non penetrarono nell'Esarcato di Ravenna, e nella Ducea Romana; ne tampoco furono in *Gajeta*, in *Napoli*, in *Sorrento*, in *Amalfi*, nella *Puglia*, in *Provincia d'Otranto*, e nelle *Calabrie inferiori*: onde quivi almeno le Leggi di *Giustiniano* conservare si poterono.

XLII. Di vantaggio, i Longobardi non distrussero punto la *Ragion*
Ci-

(a) Francesco di Andrea in disputatione: *An fratres*, cap. 2. num. 22. *Sub nostris Principibus Longobardis, primisque nostris Regibus Normanis neque actu, neque habitu aliàs apud nos fuisse leges, quàm Longobardorum.*

(b) Pietro Giannone Tom. I. pag. 198.

Civile Romana, ma colle loro barbare Leggi l'accoppiarono, come dicemmo più sopra nel Numero 35.: vivendo quivi chi colle Leggi Romane, chi colle Leggi Longobarde. Il che specialmente correva nella Città di Napoli: perochè Gregorio II. Duca di detta Città, facendo il suo Capitolare nell'anno 915. con Atanulfo Conte di Capoa (da noi trascritto nel Libro 7. del Tomo I. al Numero 14. del Capo 7.) vi pose un patto espresso, di doverli giudicare le nuove differenze tra loro colle Leggi Romane, e Longobarde, come nel Paragrafo 1. *Est factum fuerit absque nostra voluntate, JUDICABIMUS VOBIS SECUNDUM LEGEM ROMANORUM, AUT LONGOBARDORUM, absque malitiosa occasione.* Il che pure si ripete nel Paragrafo 4. Rapportando altresì Lione Ostiense (a), che, insorto litigio nell'anno 1017. tra il Monistero di Montecafino, e 'l Duca di Gajeta; il Principe di Capoa lo compose colle Leggi Romane, e Longobarde.

XLIII. Aggiungasi a tutto questo, che le Leggi di Giustiniano erano già divulgate per l'Italia ne Secoli di mezzo: rammentandole Gio: VIII. Sommo Pontefice (che visse nell'anno 872.) a Vescovi di Spagna presso Ivone di Sciatres (b). Lo stesso fece Alessandro II. (che fiorì nel 1061.) appo Graziano (c). E San Pier Damiani (d) anche l'affermava (il quale anche visse nell'anno 1072.) come pure il Padre San Bernardo (e) ne suoi Libri di Considerazione a Papa Eugenio III.

XLIV. Ed in particolare riguardo al Codice, ed alle Pandette del medesimo Imperadore, Lodovico Antonio Muratori (f) rapporta una Scrittura del Capitolo di Arezzo nell'anno 752. contro del Vescovo di Siena, in cui si cita tanto il Codice, quanto il Digesto, col dirvisi: *Sacrilegio proximum est nè dùm Sanctorum, verum etiam quorumlibet hominum Sepulcrorum violationem, nemini Jurisperito non est indubitatum: Potestatesque loci si hoc vendicare neglexerint; infamia laborare, ut in CODICIS libro nono,*

ti-

(a) Lione Ostiense lib. 2. cap. 35. *Quo facto, decretum a Judice est, tam ex ROMANIS LEGIBUS, QUAM EX LONGOBARDIS, nequaquam posse Cajetanis Terras illas aliquatenus pertinere.*

(b) Ivone Carnotense part. 3. cap. 98. *Unde nostra Serenitas, cum prescriptis Episcopis, inspectis Legibus Romanis, ubi habebatur de Sacrilegiis; invenimus ibi, a JUSTINIANO IMPERATORE legem compositionis compositionem in quinque libras auri optimi.*

(c) Can. *Sanctam Sedem* 35. quæst. 4. *Sæculares leges, quas JUSTINIANUS IMPERATOR promulgavit, de successione cognatorum.*

(d) San Pier Damiani lib. de Parentelæ gradibus cap. 5. „ Vos de-
„ nuo, Judices alloquor, vos de lege vestra convenio . . . , Vos,
„ inquam, Legisperiti, qui jura scrutamini Quapropter ad
„ vestros CODICES recurrite quia forsitan excidit, ad me-
„ moriam revocate. Ait namque ubi supra idem JUSTINIANUS.

(e) San Bernardo lib. 1. de Consider. cap. 10. *Quotidie perscrepant in palatio tuo Leges: sed JUSTINIANI, non Domini.*

(f) Lodovico Antonio Muratori diss. 44. de Literarum fortuna in Italia.

titulo de Sepulchro violato Ergo Senensis Episcopus non potest petere jura Ecclesie non sue : cum etiam in eo , quod ratum habuit , mandasse intelligeretur , ut in DIGESTIS ratihabitio mandato comparatur Quod autem hæc quæstio procedere debeat ; nonus CODICIS liber testatur , tit. ad legem Juliam , de vi publica , & privata Liber quoque DIGESTORUM concordat , ut prius de criminali disceptetur .

XLV. Gli Istituti del medesimo Imperadore vengono rammentati tanto da San Pier Damiani (a), col dire : *Illud etiam in testimonium deducebant, quod JUSTINIANUS SUI INSERUIT INSTITUTIS* ; quanto da Attone (b) Vescovo di Vercelli (che visse nell'anno 945.), collo scrivere : *Romani quoque Principes , totius penè Monarchiæ dominatores , quorum Leges etiam nobis Sacerdotibus in multis convenit observare ; talia Instituta de Conjugiis dedere : Sed si qua (§. si qua Instit. de Nupt.) per adoptionem soror tibi esse cæperit ; quandiu quidem constat adoptio : sanè inter te , & eam nuptie consistere non possunt* . E rispetto alle Novelle ; vuole il Padre Natale (c), che San Gregorio Papa le rammentasse in una sua Pistola . Scrivendo altresì Gio: VIII. Sommo Pontefice (d) ad alcuni Vescovi : *Apostolica auctoritate jubemus , ut nemo vestrum eum excommunicet antequam ad legis examen perveniat . Scitote , quemadmodum in centesimo capitulo Concilii Africani legitur ; similiter in SECUNDO NOVELLARUM JUSTINIANI LIBRO* .

XLVI. Riguardo poi alle Provincie nostrali ; ancorche noi non avessimo documenti chiari , e specchiati , i quali dimostrassero , che il Codice , le Pandette , gli Istituti , e le Novelle di Giustiniano osservate vi si fossero ; pure con una veemente congettura affermare lo possiamo . Perocchè , dove in molti Luoghi d'Italia sotto lo stesso dominio de Longobardi queste Leggi si osservarono ; moltopiù doveano aver luogo in Gajeta , in Napoli , in Sorrento , in Amalfi , in Puglia , ed in Calabria , ove alla Greca semplicemente si vivea , ed in cui i Longobardi il loro Regno non distesero . Avendo noi altresì dalla Cronaca Cassinese (e) che l' Abate Desiderio (il quale poi nell'anno 1088. fu Papa , col nome di

Vit-

(a) San Pier Damiani loc. cit. sub initio.

(b) Attone in epist. ad Azonem apud Lucam Dacherium Tom.VIII. Spicileg. pag. 113.

(c) Natale di Alessandro Sæc. VI. cap. 7. art. 2. , *Porro cum Ecclesia Orientalis , tum Occidentalis Novellas Constitutiones Justiniani amplexa est . De Orientali nullum est dubium ; de Occidentali verò id constat ex Sancto Gregorio Magno : qui Joannem defensorem , abentem in Hispanias , monet , quid sequi debeat in judicio , quod illi delegaverat ; initio Commonitorii profert Novellam 123. quæ penè totius Juris synopsis complectitur , ipsamque interpretatur lib. 11. ep. 54.*

(d) Gio: VIII. epist. 163.

(e) Pietro Diacono lib. 3. cap. 63. *Non solum autem in edificiis , verum etiam in Libris describendis operam Desiderius dare permaximam studuit . Codices namque permultos in hoc loco describi præcepit : quorum nomina hæc sunt : INSTITUTA JUSTINIANI , NOVELLÆ EJUS , &c.*

Vittore III.) trà gli altri Libri , che ragunò nella Libreria di quel suo Monistero , vi furono gli *Istituti* , e le *Novelle* dell' Imperadore *Giustiniano*. Dalche chiaramente apparisce , che le Leggi di *Giustiniano* non furono incognite nelle Regioni nostrali , come vuole il *Giannone* .

XLVII. Per quanto poi possa appartenere alli **BASILICI GRECI** ; ancorche il *Cardinale di Luca* (a) ne stimasse inutile la Ristampa in Parigi l'anno 1647. ed il Comento che vi fecero *Cujacio* , *Antonio Conzio* , *Gottifredo* , ed altri ragguardevoli personaggi , perche promulgate in Oriente da poiche si era rinovato l'Impero Latino in Occidente ; non potevano quivi avere autorità alcuna ; pure con *Pietro Giannone* (b) l'opposto noi diciamo: Vale a dire , che sebbene in Roma (dove il detto Porporato scrivea) , non avessero potuto giugnere questi Basilici ; pure nelle Regioni nostrali , che soggiacquero a Greci ; anche dopo la rinovazione dell' Impero Latino , vi poterono penetrare , giusta il discorso del citato *Giannone* nel dire :
 » Egli è però verisimile , che piuttosto nell' ultima Calabria s' avesse
 » qualche uso de Basilici , giacche in Taranto Gio: Sambuco ritrovò
 » l'Ecloga de Basilici : ed il Galateo n' accerta , che in Otranto nel Mo-
 » nastero de Monaci di San Basilio molti Libri Greci furono , anche do-
 » po espugnata Costantinopoli ritrovati , e trasportati poi in Roma nel-
 » la Biblioteca Vaticana . Onde è da credere , che in Napoli , e nell'al-
 » tre Città , a Greci sottoposte , avessero tenuta più forza le novelle
 » Costituzioni promulgate dopo Giustiniano dagli ultimi Imperadori d' Or-
 » niente , e queste loro ultime compilazioni , onde formossi il *Jus Greco* ,
 » che i Libri di *Giustiniano* . Ancorche io non sappia uniformarmi a lui
 » in qualche soggiugne : E che forse le *Consuetudini Napoletane* da queste ulti-
 » me Leggi de Greci , non già dall' antiche (come suspicò il *Summonte*) trassero
 » la loro origine . Perocche , sebbene i Greci in Puglia , in Terra d' Otranto ,
 » ed altrove per la seconda volta si cacciassero (i Basilici forsi introducen-
 » dovi) in Napoli però in questa seconda fiata non posero piede : e perciò
 » quei Popoli non poterono da loro Basilici formar le proprie *Consuetu-
 » dini* .

XLVIII. Discorrendo poi delle Leggi *Gotiche* ; non ha dubbio , che queste penetrassero nelle Regioni nostrali , per avervi dominato i Monarchi di quella Nazione (almeno rispetto a coloro , che viveano alla *Gotica*) : ancorche fossero state di pochissima durata: non essendosi prolungato più di sessant'anni il governo de Goti in Italia . Volendo il dovere , che i Re Goti , dominando in queste Provincie , come fu detto nel Tomo III. al Capo 2. del Libro 3. v' introducessero eziandio le proprie Leggi . Tanto più , che il Re *Teodorico* scrivendo al Preside del Sannio presso *Cassiodoro* (c) , li dicea : *Intra itaque Provinciam Samnii si quod negotium Romano cum Gotho est , aut Gotho emerferit cum Romano ; LEGUM CONSIDERATIONE DEFINIAS . Nec permittimus indiscreto jure vivere , quos uno voto volumus vindicare .*

Tom. IV. P. III.

P

XLIX. Lo

- (a) Cardinal di Luca de Servitutibus in Add. num. 10.
- (b) Pietro Giannone Tom. I. pag. 465.
- (c) Cassiodoro lib. 3. epist. 13.

XLIX. Lo stesso diciamo delle Leggi Longobarde : cioè che esse ebbero la loro osservanza nelle Provincie nostrali più che le Romane : essendo passate appo noi per **JUS COMUNE** , giusta la Costituzione *Puritatem* (a) del Re *Guglielmo II.* (per abaglio all' Imperadore *Federigo II.* aggiudicata) in cui si dice : „ *Secundo* , jurabunt , quod facient justitiam , „ *judicando primò secundùm sacras Regni Constitutiones* . Et ubi est „ casus , quod non loquitur Constitutio ; judicabunt secundum Consuetudines approbatas . Et ubi non est Consuetudo aliqua approbata , quæ „ comprehendat casum , de quo agitur ; **SECUNDUM JUS COMUNE LONGOBARDICUM** . Et ubi deficit Jus commune Longobardicum , judicabunt secundum *Leges Romanorum* . Essendo anche notevole il fatto raccontato da *Andrea Bonelli* (stato Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio in tempo dell' Imperadore *Federigo II.*) nel Trattato , che compose intorno alla differenza tra le Leggi Longobarde , e Romane , eol dire : „ *Vidi enim sæpe magnos Advocatos* , in Jure Romano valde „ expertes , verecundatos a minimis Advocatis Jus Longobardicum scientibus : & præcipuè cum nuper quadam die in Foro contentioso manerem ; quidam optimus Advocatus dum multa de Jure Romano pro suo cliente allegasset ; insurrexit quidam Advocatellus , & ostendit Longobardorum Jus in contrarium Judici , quod subtus cappam tenebat absconditum : & sic Advocatellus in causa obtinuit . Nam in casu illo Jus Longobardicum discrepabat a Romano . Ille autem magnus Advocatus remansit frigidus , & verecundus , videns se ab impari , & tam de facili superari , cum esset in contrarium Jus Longobardicum . Et illa hora ceppi in animo cogitare hoc opusculum . Præbuit enim Advocatellus ille causam huic opusculo , sicut *Calphurniana* præbuit causam *Ediſſo* .

L. Dalche non solo si deduce , che le Leggi de Longobardi ebbero piede nel nostro Regno , e vi prevalerono piu che le Leggi Romane , giacchè in mancanza delle Costituzioni , e Consuetudini del Regno servivano per Jus comune nel medesimo ; ma anche apparisce , che le sudette vi durarono sotto de Normanni , e Svevi . E se è vero il Privilegio , che il Re *Carlo II. di Angiò* diede alla Città di *Lucera* il dì 10. Gennaio 1302. (da noi in parte trascritto nel Libro 8. del Tomo III. al Numero 17. del Capo 3.) , anche per allora stavano in uso le Leggi predette . Dicendosi ivi trà l' altro : *Et quia de bono , & bono fore dignoscitur , ut Gens , & Populus , qui Regi subijciuntur , Lege vivat ; statuimus , ut dicti Cives , & incolæ Civitatis ejusdem perpetua regulentur , & vivant secundum Jura consuetudina Regni hujus , & vigore Constitutionis Imperialis , Capitula Regia , ET JURA ETIAM LONGOBARDA : & in illorum defectu secundum Jura Civilia Romanorum* . Anzi , come osserva *Pietro Giannone* (b) , fin a' tempi di *Matteo di Affitto* durarono le Leggi Longobarde nel nostro Regno : dicendo egli : „ In tutte le Università d' Italia sotto il Re *Ferdinando*

(a) Constitutio *Puritatem* tit. de præstand. Sacram. a Bajul. & Camerar.

(b) Pietro Giannone lib. 28. cap. 4.

„ nando tutto lo studio , e tutta l' applicazione delle Cattedre era sopra
 „ i Libri di Giustiniano . . . Quindi avvenne , che in questo Secolo
 „ la Legge Longobarda fosse non men dalle Cattedre , che dal Foro af-
 „ fatto estermata , ed abborrita , e che finalmente cedesse alla Roma-
 „ na . . . E narra Matteo Afflitto , che sebbene dagli Avvocati
 „ vecchi avea inteso , che la Legge Longobarda nel Foro avesse qualche
 „ tempo prevaluta alla Romana ; nulladimanco , che a suoi tempi , e
 „ quando fu Giudice di Vicaria , e quando fu Presidente di Camera ,
 „ e Consigliere nel Sagro Consiglio , mai ciò avvenne , ma tutto il con-
 „ trario , Insegnando altresì buona parte de Giureconsulti nostrali , che
 in materia di Feudi il Jus Longobardo vi abbia oggidì vigore . Dic-
 cendo il *Capece* (a) tra gli altri : *Et quamvis Jus Longobardorum , non ser-*
vetur in Regno , nisi ubi viget consuetudo ; tamen circa Feudorum successionem ,
hoc est Jus commune , & observandum .

PARAGRAFO QUINTO.

Delle Pandette Amalfitane , e loro Osservanza nel Regno .

LI. **P**ER meglio chiarire il modo , come le Leggi Longobarde an-
 darono in disusanza per l' Italia ; fà mestieri quì discorrere
 delle *Pandette Amalfitane* , dall' Invenzione delle quali si pose in piedi lo
 Studio delle Leggi di *Giustiniano* : nella medesima Italia , all' insegnare di *Arturo*
Duk (b) . E perchè diversamente da quello , che la verità della Storia ri-
 chiede , i Scrittori han favellato dell' invenzione di queste *Pandette* , e del
 loro uso ; noi intraprenderemo ad esaminarne da capo il Fatto : essendo
 cosa che appartiene alla Storia del nostro Regno .

LII. E riguardo a questo particolare , oltre a *Carlo Sigonio* (c) ,
Arturo Duk (d) , ed altri esteri Scrittori ; tra nostri Autori , il *Cardinal*
de

P 2

(a) *Capece Invest. Feud. pag. 219. col. 2.*

(b) *Arturo Duk lib. 2. cap. 4. „ Leges Longobardicæ in Italia , &*
in hoc Regno valebant usque ad Lotarium Imperatorem , a quo Jus
Civile Romanorum restitutum tantam sui apud omnes admirationem
excitavit ; ut ab eo tempore Jurisconsulti nostri Leges Longobardorum
contemnere videantur : & quoties in eorum mentionem incidunt ; Jus
Longobardicum , barbaricum , asinum , lex sine ratione , fex , & non
lex , per homines barbaros , & ratione carentes conditum , ab iis ap-
pellatur .

(c) *Carlo Sigonio lib. 11. Regni Italiæ ad annum 1137.*

(d) *Arturo Duk lib. 1. cap. 5. num. 13.*

de Luca (a), Gianvincenzo Gravina (b), e Pietro Giannone (c) hanno con diversi altri stimato, che nell'anno 1137. venuto Lotario II. Imperadore in Salerno contro del Re Ruggiero, e con essolui l'Armata Navale de Pisani; questa in assediare Amalfi, tra le altre Spoglie vi trovò un Corpo di Pandette (quali il Poliziano (d) ed altri presso Pietro Giannone vogliono per il proprio originale: da taluni creduto, che fosse propriamente quell'istesso, che questo Imperadore fece compilare): che dimandò in premio all'Imperadore Lotario, e seco portò in Pisa: donde si dissero Pandette Pisane. Ancorchè dappoi, soggiogata da Fiorentini nell'anno 1416. la Città di Pisa, queste Pandette furono condotte in Firenze nella Biblioteca de Medici (dove io pure l'hò vedute), chiamate dallora in poi Pandette Fiorentine. E perche Lotario le volle osservare, e vi conobbe il ristretto delle Romane Leggi; ordinò che si leggessero da Irnerio in Bologna. In qual occasione si posero in piedi di bel nuove le Leggi di Giustiniano in Italia, e si diedero in obbligo quelle de Longobardi.

LIII. In questa guisa gli Autori sovraddetti descrivono l'Invenzione, e l'uso delle Pandette Amalfitane, che indi Pisane, e poi Fiorentine si appellarono. Bensì il Configliere Donatantonio d'Asi in un Opera, che diede alla luce nell'anno 1722. in Napoli (di cui nella seconda Parte fu Rivisore Pietro Giannone) con questo titolo *Dell'uso, ed Autorità della Ragione Civile nell'Imperio Occidentale*; insegnò, non esser vera questa opinione: ed a lui anche aderì il Padre Guido Grandi Abate Camaldolense, e Lettore di Matematica in Pisa in una letteraria contesa, che ebbe nell'anno 1726. coll'insigne Cattedratico della Giurisprudenza Civile Don Bernardo Tanucci (oggi di Ministro ben degno, e Segretario di Giustizia del nostro Monarca per il Regno di Napoli, e di Sicilia), siccome rapporta Lodovico Antonio Muratori (e). Il quale mutò sentenza in questa circostanza di cose, come egli medesimo lo scrive colle seguenti parole: „ *In hac & ego Sententia eram cum Prefationem scripsi in Leges Longobardicas, a me editas Parte II. Tomo I Scriptorum Rerum Italicarum. Ibi quoque communem hactenus sententiam amplexus fui, statuentem, Pandectas, sive Digestorum libros; in Italia per aliquos ante saecula neglectos, aut deperditos, tandem in depopulatione Amalphis, anno 1137. sive ut Pagius contendit 1135. a Pisaniis fuisse repertos: quorum antiquissimus, & venerandus Codex Pisas tunc advectus nunc Florentiae asservatur. Et sane huc usque traditum, & creditum est, tantummodo circa eadem tempora Digestorum studium, & usum in Scholas penetrasse: cum antea, qui* „ le-

(a) Cardinal de Luca de Servitutibus, discurs. 1. num. 11.

(b) Gianvincenzo Gravina de Ort. & Prog. Jur. Civil. num. 140.

(c) Pietro Giannone lib. 11. cap. 1. par. 1.

(d) Poliziano lib. 10. Ep. 1. *Justiniani cum Archetypum esse.*

(e) Lodovico Antonio Muratori dissert. 44. de Literarum Fortuna in Italia.

„ legibus Romanis in Italia vivebant, Codice quidem Justiniano ejusque
 „ Novellis, ac Institutionibus non autem Digestis uterentur. Verum,
 „ D. Guido Grandius Camaldolensis Abbas, & publicus in Pisano Ly-
 „ ceo Matheos Professor, vix tum ex Mathematica, tum ex erudi-
 „ tione sua ubique clarissimus, in Epistola ad Cl. virum Josephum A-
 „ veranum anno 1726. hæc omnia in dubium revocavit, & pro suo
 „ quidem more judiciose, atque nervose (qua de re inter prælauda-
 „ tum Abbatum Grandium, & Bernardum Tanuccium, tunc in Acade-
 „ mia Pisana doctissimum juris Interpretem controversia efferbuit.)
 „ Sed ut ante Grandium Donatus Antonius Astensis, anno 1722. Nea-
 „ poli Librum edidit, non dum mihi inspectum, cujus titulus: *Dell’*
 „ *Uso, e Autorità della Ragione Civile nelle Provincie dell’ Imperio Occiden-*
 „ *tuale*: in quo contendit, falso proditum hactenus fuisse, Pandectas,
 „ olim Pisanas, nunc Florentinas, Pisanis ad Amalphium in prædam
 „ contigisse: statuens, eorum usum in Italia perdurasse, ac fuisse longe
 „ antequam Pandectarum Codex Pisanus *agnosceretur*. Con volere,
 „ eziandio Gio: Eineccio (a), che questa sentenza si pose in campo nel se-
 „ colo XIV. senza averfene prima memoria alcuna.

LIV. A chiarire poi questa nuova opinione; senza fermarci nell’ in-
 composibilita della Storia, che i Pisani avessero avuto in dono da *Lotario*
 Imperadore queste Pandette; e che poi il medesimo ordinasse di leg-
 gerli in Bologna (in qual caso *Pandette Bolognese*, e non *Pisane* dire si
 doveano); deggiamo avvertire, che due volte i Pisani vennero appo noi, ed
 assediaron Amalfi: la prima volta nell’ anno 1136. quando presero in
 fatti la Città, e la saccheggiarono: con esserne stati poco indi discac-
 ciati dal Re *Ruggiero*, a cui i medesimi faceano guerra, come dal
 frammento di una Cronaca Pisana, rapportata da *Ferdinando Ughellio* (b):
 in cui si dice: „ Anno 1136. fecerunt Pisani Stolum mirabile, homi-
 „ num multitudinem continentem, contra Rogerium, Siciliae Comi-
 „ tem, qui faciebat se vocari in tota Terra sua Regem Siciliae. Hic
 „ Exercitus Pisanorum cepit Amalphiam cum Civitatibus, in unum
 „ positis, quatuor. Sed Civitatibus captis, de consilio eorundem capti-
 „ vorum, factum est, ut irent obsidere Arcem, quæ dicitur *Le fratte*:
 „ ubi magna parte Exercitus Pisani existente; venit Exercitus mili-
 „ tum, & peditum præfati Comitum, & fugavit Exercitum Pisanorum,
 „ qui erat *ibi*. Laonde, se in questo primo affedio di Amalfi ritrova-
 „ rono i Pisani il decantato Libro delle Pandette; l’ Imperadore *Lotario*
 non

(a) Gio: Eineccio *Histor. Jur. Civil. Roman. num. 414.* „ *Tota illa*
 „ *Historia de repertis Amalphi Pandectis, & restituta ea occasione Juris*
 „ *Romani studio admodum suspecta est. Primo enim id Veterum ne-*
 „ *mo tradit: & vir doctissimum Lud. Anton. Murator. Script. rer. Ital.*
 „ *Tom. XI. ad Fr. Raynerii de Grancis Pisani Poema de Præliis Tu-*
 „ *sciæ quod in sæculo XIV. est, observat: hunc primum fuisse, qui lib.*
 „ *4. Pandectas memorat, in depopulatione Urbis Amalphantæ repertas*
 „ *Pisafque translatas.*

(b) *Ferdinando Ughellio Tom. X. pag. 96.*

non vi ebbe parte alcuna , perchè non era con esso loro .

LV. La seconda volta , che i Pisani vennero in Amalfi contro del detto Re *Ruggiero* ; fu nell' anno vegnente 1138. quando in fatti vi capitò l' Imperadore *Lotario* con Papa *Innocenzio II.* , accompagnato dal nostro Padre *San Bernardo* . In qual occasione gli Amalfitani non si fecero assediare , e molto meno saccheggiare , mercè lo sborzo di grossa somma di danaro , che diedero a Pisani , come rapporta l' Autore della Storia Beneventana (*d*) nel dire : „ *Hæc inter Pisanorum Excercitus* , „ *sicut juraverat , cum centum navigiis armatis ad Civitatem pervenit* , „ *Neopolitanam . Nec mora , jussu predicti Imperatoris , super Civitatem* „ *Amalfitanam festinat ; cogitans igne ferroque eam devastare . CIVES* „ *AUTEM AMALFITANI, CONSILIO SALUTIS INVENTO,* „ *PECUNIA MULTA DATA , AD IMPERATORIS , ET PI-* „ *SANORUM PERVENIT FIDELITATEM* . Perloche in questo secondo assedio di Amalfi non poterono i Pisani rattrovarvi le Pandette , per non avervi fatta rapprefaglia alcuna .

LVI. A questo in secondo luogo anche si soggiugne , che per aver avuta occasione i Pisani di dimandare all' Imperadore *Lotario* le Pandette , in Amalfi rattrovate ; abbisognava , che n' avessero avuta preventiva la contezza : altrimenti non l' avrebbero essi a quell' Imperadore richiester perchè essi come uomini addetti alla Milizia ; a danari propriamente , e non a Carte andavano appresso . E perciò , essendoli conte ; non furono colà per la prima volta ritrovate , come riflette a proposito *Gio. Eineccio* (*b*) .

LVII. Di vantaggio diciamo , che non solo le Pandette eran cognite in Italia fin dal Secolo VIII. perchè allegate dal Capitolo di Arezzo contro del Vescovo di Siena , come fu detto sopra nel Numero 44. ma anche s' insegnavano in Bologna fin dall' anno 1032. (un secolo prima di *Lotario* Imperadore) , se vogliamo credere a *Roberto del Monte* (*c*) dove dice : *Lanfrancus Papiensis , & Garnerius Socius ejus , reperti apud Bononiam Legibus Justiniani Imperatoris , operam dederunt eas legere , & aliis exponere* . Con aver anche cantato un *Anonimo* (*d*) presso del *Marsori* sovra lodato .

. *falsa tacebo ,*
Quaque oculis meis vidi potius referabo
Docta suas secum duxit Bononia Leges .

LVIII. Di più , *Corrado Urspergense* (*e*) asserisce , che *Irnerio* fin dal tem-

(a) Cronicon Beneventanum ad annum 1137.

(b) Eineccio loc. cit. *Deinde nescio quid Pisanos movere potuit , ut Librum hunc pro navate opere pretio accipere voluerint , nisi , ei jam tum aliquis apud Italos honor fuisset .*

(c) Roberto del Monte ad Cronicon Sigeberti anno 1032.

(d) De Bello & Excidio Urbis Comensis sub anno 1119.

(e) Corrado Urspergense in Cronicon ad annum 1126. *Eisdem temporibus Dominus Wernerius Libros Legum , qui dudum neglecti fuerant*

tempo della Contessa *Matilde* insegnò le Leggi di *Giustiniano* in Bologna (il che pure dall' *Eineccio* (*a*) si afferma), la quale morì nell' anno 1115. secondo il Cardinal *Baronio* (*b*). Anzi vuole *Odofredo* (*c*), che *Irnerio* prima insegnò in Ravenna , e poi in Bologna . Con asserire eziandio *Ottone Moreno* (*d*) Autore singrono di quei tempi , che *Federigo I.* Imperadore convocando un generale Parlamento in Roncaglia l' anno 1158. ad oggetto di pubblicare le Costituzioni de Feudi , e delle Regalie , vi sè intervenire quattro Spositori di Ragion Civile dall' Università di Bologna , che furono *Bulgaro* , *Martino* , *Giacomo* , ed *Ugone* stati colà Discepoli di *Irnerio* . Dal che si deduce , che *Irnerio* prima del 1138. interpretò le Leggi di *Giustiniano* in Bologna , non già che lo facesse per comando dell' Imperadore *Lotario* dopo essersi ritrovate in Amalfi l' anno 1138. le Pandette : perche i quattro suoi sovradetti Discepoli non potevano essere cotanto celebri nel 1138. , dopo soli venti anni dal ritrovamento delle Pandette , che meritassero essere chiamati dall' Imperadore in quella pubblica Assemblea .

LIX. Per gloria di Amalfi non però , ed in grazia di quei Autori , che voglion ivi ritrovate da Pisani le consapute Pandette ; possiamo qui probabilmente asserire , che quantunque fossero state in Bologna prima di tal tempo le Pandette di *Giustiniano* lette , ed interpretate da *Irnerio* ;
que-

„ rant nec quisquam in eis studuerat , ad petitionem Matildis Comitissae renovavit , & secundum quod olim a divae recordationis Imperatore Justiniano compilati fuerant , paucis forte verbis alicubi interpositis , eos distinxit .

(a) *Eineccio* loc. cit. Denique & *Irnerius* , ante repertum illum Codicem , Jus Civile Bononiense docuit anno 1128. cui ipsi Bononienses in Epistola ad *Nicosium* faventur .

(b) Cardinal *Baronio* ad annum 1115. Mortua est hoc anno ipsa Matildis Comitissa .

(c) *Odofredo* in Anth. *Qui res* C. de Sac. Eccles. num. 3. Et debetis scire vos , Domini , sicut nos fuimus instructi a nostris majoribus , quod Dominus *Irnerius* fuit primus qui fuit ausus dirigere cor suum ad Legem istam . Nam Dominus *Irnerius* erat Magister in Artibus , & Studium fecit Ravennae : & collapsa ea , Studium fecit Bononiae . Et Dominus *Irnerius* studuit per se sicut potuit ; postea cepit docere in Jure civili .

(d) *Ottone Moreno* , Cronica di Lodi ad annum 1158. Interea Dominus Imperator in Roncaglia Colloquium in S. Martino proximo veniente maximum se constituit habiturum : praecipitque omnibus fere Italiae Principibus , atque Civitatum Consulibus , ut ipsi Colloquio interessent . Ad quod & quatuor Principales Legis Doctores , & Dominos *Bulgarum* , *Martinum* , *Grosium* , sive *Jacobum* , atque *Hugonem* de *Portaravagnana* Magistrum interesse fecit . Istorum autem quatuor , & quamplurimorum aliorum fuit Dominus *Guarnerius* . Doctor antiquior .

queste non però erano in molte parti viziate , e piene di lagune , che abbisognò ad *Irnerio* in qualche modo supplire , come il *Virispergenſe* più ſovra nel *Numero* precedente dicea : *paucis fortasse verbis alicubi interpolatis* . Laddove ritrovato da *Pisani* in *Amalfi* l' anno 1136. queſto nuovo Corpo di *Pandette* più purgato , e più eſatto , condotto in *Piſa* loro Patria , e nell' anno 1416. in *Firenze* : ſervi di norma a' *Studioſi* nelle coſe dubie , ed oſcure , come oſſerva *Arturo Duk* (a) : non giacchè dal ritrovamento delle medefime ſi fuſſe poſto in non cale la memoria delle *Leggi Longobarde* , e rinovato lo *Studio della Giuriſprudenza Latina* . Concioſſiaſoſache lo *Studio della Legge Civile* , che da *Ravenna* fu traſportato in *Bologna* prima di *Lotario Imperadore* ; fuori delle citate *Pandette* (ritrovate , come ſi pretende in *Amalfi*) , comprendeva eziandio il *Codice* , gli *Iſtituti* , e le *Novelle* , come dice *Otoſredo*) b) : quali *Libri* non furono ritrovati in *Amalfi* , ma altrove , ed in conſeguenza in ſieme con qualche altro Corpo di *Pandette* .

LX. E dove alla perfine voſſimo concedere a' medefimi *Autori* , che in tempo dell' *Imperadore Lotario* ſi fuſſero queſte *Pandette* ritrovate , con averne egli comandato il pubblico *Studio* nella Città di *Bologna* ; da ciò non ſi puole inferire , che anche in *Napoli* , e nelle *Provincie noſtrali* ſi foſſero poſte in uſo le *Leggi di Giuſtiniano* . Perocche *Ruggiero* , *Re di Sicilia* , nimico giurato di *Lotario* , non avrebbe mai permiſſo , che le *Leggi* di queſto *Imperadore* ſi fuſſero oſſervate nel ſuo Regno ; ſiccome non ſi oſſervano quivi quelle degli altri *Imperadori* , all' aſſerire di *Matteo di Afflitto* (c) . E perciò *Guglielmo II.* nella *Coſtituzione Puritatem* , rammentata più ſovra nel *Numero* 39. preſcrive , che in mancanza delle *Regie Coſtituzioni* , e delle proprie *Conſuetudini* ſi debba

(a) *Arturo Duk* lib. 1. cap. 4. num. 10. *Illud tamen communiter receptum est: ex Libro Florentino omnes, qui hodie extant. Digestorum libros fuisse conscriptos, & ad eum in omnibus Juris Controversiis esse recurrendum. Atque ita Doctores Italici antiqui (ut Bartolus, Alexander, & Socinus) solebant semper controversias suas ex pandectis Pisanis judicare, eis que obtemperabant.*

(b) *Otoſredo* in l. *Querebatur D. ad legem ſalcidiam* : „ *Postmodum Studium fuit translatum a Ravenna in Civitatem istam Bononiensem: cum quo libri fuerunt portati. Fuerunt portati hi libri: Codex, Digestum vetus, & novum, & Institutiones. Postea fuit inventum Infortiatum sine tribus partibus. Postea fuerunt portati tres libri: & ultimo liber Autenticorum inventus est.*

(c) *Matteo di Afflitto* quaest. 20. super *Constit. Regn. num. 3.* „ *Tunc illæ Leges Imperatorum factæ sunt; postquam Regnum pervenit ad Ecclesiam, & ab Ecclesia ad Reges; & servantur, quatenus ipse Rex vult, ut dicitur in Constitutione Regni Puritatem, quæ permittit, quod, cessante Constitutione Regni, & Jure Longobardorum, præterquam in Criminalibus, Judices debent judicare secundum Jus Romanum. . . . Et hæc Leges servantur in Regno, in quantum sunt rationabiles, vel in quantum Rex permittit.*

ba ricorrere alle Leggi Longobarde ; ed in difetto di queste alle Leggi Romane . Qual ordine , perchè comandato dal Principe ; era a quei tempi esattamente osservato , come dice *Luca di Penna* (a) , E quantunque molti oggidì vogliono le Leggi Romane per Jus comune nel Regno ; pure , come ben riflette il *Cardinale di Luca* (b) ; questa opinione è infondata da due in tre Secoli a questa via , non giacchè l' Imperadore *Lotario* fin dall' anno 1138. così disposto l' avesse .

PARAGRAFO SESTO.

Delle Leggi Municipali della Città , e del Regno di Napoli .

LXI. **P**ostasi in chiaro ne Paragrafi antecedenti l' origine delle Leggi Romane , Greche , Gotiche , e Longobarde ; e spiegate abbastanza la pratica delle medesime per il nostro Regno ; resta per fine discorrere delle LEGGI MUNICIPALI del medesimo : giacchè essendo in esso i Principi ; questi hanno eziandio la facoltà di fare da per se le proprie

Tom. IV. P. III.

Q

(a) *Luca di Penna* in *l. Conductores C. lib. 11. „ Sed quid in Regno Siciliae , quod est Ecclesiae , an sint in eo Romanae Leges omnino observandae ? Videtur quod non . Immo , etiam Longobardae Leges Romanis Legibus veniunt praeferendae ex Constitutione Puritatem Cum enim in ordine literae praeferatur in Constitutione ipsa Jus Longobardum Romano Juri ; ergo & in observatione . Ordo enim literae ordinem observationis ostendit ff. ad treb. haered. §. ult. de li. & pot. Gallus .*

(b) *Cardinale di Luca de Servitut. disc. 1. n. 12. „ Clarius verò in dicta Civitate , & Regno Neapolitana , ubi dictum Lotarii Edictum nullam vim habuit : cum receptum sit , illius Regni Regem in nihilo recognoscere Imperatorem , ut bene probat Borrellus in Tractatu de praesentia Regis Catholici cap. 47. num. 13. cum seqq. dictarumque Legum usus generalis est satis modernus : cum ante duo ultima saecula , & ante antiquos Regnicolas recepta esset propositio , quod ibi generaliter videbatur Jure Longobardorum potius , quam jure communi Romanorum , nisi specialis usus istarum Legum in Loco probaretur . Apud modernos verò , & a modernis temporibus prodiit contraria propositio , ut scilicet generaliter vivi praesumatur Jure Romanorum , nisi probetur specialiter , in Loco vivi illo Longobardorum , ut constat ex deductis per Minadom conf. 1. num. 27.*

prie leggi , secondo *Luca di Penna* (a) , *Matteo di Afflitto* (b) *Arturo Duk* (c) , e tutti gli altri comunemente .

LXII. E comechè da *Ruggiero Normanno* furono ridotte le Provincie nostrali in forma di Regno, come fu detto nel Tomo III. al Capo 5. del Libro 9. ; lasciamo da parte le Leggi di *Roberto Guiscardo* Duca di Puglia, e di *Ruggiero Conte di Sicilia* : i quali molte ne fecero , come rapporta *Ugone Falcando* (d) nella Vita di *Guglielmo il Malo* . A cui rubellatisi i Baroni del Regno ; vollero , che rinovasse le Leggi di costoro : *Ut his aliisque perniciosiss legibus antiquatis ; eas restituat Constitutiones , quas avus ejus Rogerius Comes , a Roberto Guiscardo prius introduxerat , observaverit , & observari præceperit* . Ancorchè di queste se ne sia affatto persa oggidì la memoria .

LXIII. Venendo adunque al Re *Ruggiero* ; egli per buon governo del suo Regno fece molte Leggi sotto nome di *Costituzioni* , che poi ragunò l'Imperadore *Federigo II.* e le pubblicò nel Libro delle *Costituzioni Napoletane* , come diremo appresso . E sono le seguenti .

La *Costituzione Disputare* tit. *de Sacrilegio Regum* .

Molte *Costituzioni* nel titolo *de Arbitrio Regis* .

La *Costituzione Si quis raperet* , tit. *De raptu* , & *violentia Monialium* .

Officiales Reipublicæ)

Le *Costituzioni* . *Officiales qui*) tit. *de Pœna Peculatus* .
Justitiarior)

Le *Costituzioni* . *Si Judex* .) tit. *de Pœna Judicis* , qui
Judex si accepta pecunia) male judicavit .

La

(a) *Luc. di Penna* in l. *Conducores* lib. 11. C. *Rex quoque plus Juris habet in Regno , quam Imperator in Imperio : nam ex successione est , & Imperator ex electione* .

(b) *Matteo di Afflitto* quæst. 2. in *Constit. Regni* num. 1. „ *Secundùm tangit hic Glossa , & Andreas ; utrum Rex hujus Regni potest facere Legem , sive Constitutionem contra Legem positivam Romanorum ? & breviter dicunt , quod sic : cum hodie Reges de facto in Regnis suis vicem Imperatoris obtineant . Maximè quia hodie videtur a longissimis temporibus Imperium esse diminutum . Et dicit Baldus , quod Imperium non est integrum : cum nec Rex Franciæ , nec Rex Sici-liæ , nec Rex Hispaniæ , nec Rex Aragoniæ , nec Rex Angliæ , nec Rex Portugalliæ , nec Rex Navarræ , nec Rex Armeniæ , nec Rex Hungariæ , nec Rex Cipri , nec Commune Venetiarum obediunt Imperatori . Et ideo dico , quod omnes Reges Mundi , qui sunt liberi ab Imperio , vel privilegio , vel præsumptione tantè temporis , in cujus contrarium memoria hominum non extat ; possunt facere Constitutiones , sed Leges contra Jus positivum Romanorum .*

(c) *Arturo Duk* lib. 2. cap. 4. num. 5. *Reges verò Neapolis , & Sici-liæ esse liberos ab omni Imperatoris potestate , & habere jura supremorum Principum ; omnes agnoscunt : eosdemque quoad subditos suos exercere jura supremorum Principum , & posse Leges contra Jus Romanum constituere .*

(d) *Ugone Falcando* in Vita *Guillelmi I.*

- La Costituzione, *Scire volumus* tit. *De Juribus rerum Regalium*.
- La Costituzione, *Erroris eorum*, tit. *De his, qui debent accedere ad Ordinem Clericatus*;
- La Costituzione, *Sancimus*, tit. *de Matrimoniis contrahendis*.
- La Costituzione, *Pervenit*, tit. *De administrationibus rerum Ecclesiasticarum post mortem Prælatorum*.
- La Costituzione, *In locis Demanii*, tit. *De prohibita in terris Demanii constructione Castrorum*.
- La Costituzione, *Observent*, tit. *De Injuriis Curialibus personis, sive quibuslibet aliis irrogatis*.
- La Costituzione, *Quisquis*, tit. *De probabili experientia Medicorum*.
- La Costituzione, *Divina*, tit. *De nova militia*.
- La Costituzione, *Constitutione*, tit. *De Honore Militari, Judicis, & Notarii*.
- La Costituzione, *Adulterinam monetam*, tit. *De eudantibus Monetam*.
- La Costituzione, *Qui Literas*, tit. *De Falsariis*.
- La Costituzione, *Qui Nummos*, tit. *De ratione Monete*.
- La Costituzione, *Qui falso Instrumento*, tit. *De falsis Instrumentis membris*.
- La Costituzione, *Qui falsitatem*, tit. *De falsitate cujusdam in testibus producendis*.
- La Costituzione, *Testamentum*, tit. *De celantibus Testamentum*.
- La Costituzione, *Qualitas persone*, tit. *De Judiciis*.
- La Costituzione, *Mala*, tit. *De Beneficiis*.
- La Costituzione, *Poculum*, tit. *De correctione poculum amatorum porrigentium*.
- La Costituzione, *Si coram*, tit. *De pena Adulterii*.
- La Costituzione, *Quamvis Uxorem*, tit. *De prohibita questione feminae*.
- La Costituzione, *Quæ passim*, tit. *De summa conversione inter bona feminae questuose*.
- La Costituzione, *Repudium*, tit. *De Repudiis concedendis*.
- La Costituzione, *Lenas*, tit. *De Lenis*.
- La Costituzione, *Matres*, tit. *De Matribus, suas filias exponentibus*.
- La Costituzione, *Si Maritus*, tit. *De pena uxoris in adulterio deprehensa*.
- La Costituzione, *Maritum*, tit. *De pena Mariti, ubi adulter aufugit*.
- La Costituzione, *Qui sciens*, tit. *De venditione liberi hominis*.
- La Costituzione, *Qui dolose*, tit. *De Incendiariis*.
- La Costituzione, *Qui de alto*, tit. *Qui rannum de alto proijciens, vel se precipitans, & hominem occidit*.

LXIV. Fece ancora il Re Ruggiero molte LEGGI FEUDALI ad uso di Francia: nelle quali era disposto, che i Primogeniti dovessero succedere ne Feudi; a differenza delle Leggi Longobarde, in cui ordinavasi, che i fratelli vi dovessero ugualmente succedere; o veramente colui, che più aggradiisse al genitore, Dicendo Pietro Giannone (a) a tal proposito: Ruggie-

Q²

(a) Pietro Giannone lib. 11. cap. 5. par. 1.

„ giero, facendo le prime leggi nel Regno, v' introdusse li feudi ad uso di
 „ Francia, donde uscì la distinzione de Feudi *De Jure Longobardorum*, &
 „ *Francorum*; perche Ruggiero si ferviva di Capitani Franzesi, ad altri Ufficia-
 „ li. *Dicendo Ugon Falcano*: *Transalpinos maximè cum ab Normannis originem*
 „ *daceret, sciretque Francorum gentem belli gloria cæteris anteferri; plu-*
 „ *rimum diligendos elegerat, & propemodum honorandos. E siccome in*
 „ *Francia li Primogeniti succedono ne Feudi; così ordinò Ruggiero, che si prati-*
 „ *casse nel Regno. Con essersi poi in tempo del Re Carlo I. sempre più confer-*
 „ *mata questa consuetudine, come dicemmo nel Libro 6. del Tomo III. al*
 „ *Numero 7. del Capo 8.*

LXV. Il Re *Guglielmo I.* figliuolo del Re *Ruggiero*, che per li suoi pochi buoni portamenti fu cognominato il *Malo*; anche fece le sue Leggi: le quali furono poi cassate, giustache si raccoglie da *Ugon Falcano*, trascritto più sovra nel *Numero 62.* Dicendo pure *Gianantonio Summonte (a)*, che nella Congiura de Baroni „ fù mandato un Ambasciatore a Matteo „ Bonello da parte del Re, a dimandarli quel che volea dire tanta mol- „ titudine di gente; e se egli era ancora nella compagnia de Congiurati, „ e consentiva alle loro deliberazioni? Il Bonello rispose, che della Con- „ giura non sapeva cosa alcuna: ma ben si maravigliava, ch'egli aves- „ se posto in disperazione tanti Signori, e tanto Popolo; che come più „ volte offesi da lui si fussero voltati alla violènza, ed al furore: e per- „ che l'avea fatto legge, che i padri non potessero maritare le loro fi- „ glianze senza licenza del Re, e simili, ed altri Statuti contrarii all' „ usanze antiche; era cosa intollerabile, e pareva, ch'avesse del tirannico. „ Ma, s'egli avesse levato via tutte le Costituzioni, che parevano ini- „ que, & usasse le leggi, che furono ordinate da Roberto Guiscardo, e „ dal Conte Ruggiero suo avolo; potrebbe vivere senza sospetto, e pe- „ ricolo *alcuno*. Laonde probabilmente si suppone, che queste Leggi fus- „ sero state da lui rivate; o che almeno *Guglielmo II.* di lui figliuolo l' „ avesse affatto abolite: giacchè nelle Costituzioni del nostro Regno niuna se ne rattrova, che portasse il titolo di questo Principe.

LXVI. *Guglielmo II.* però (il quale a differenza del padre, si cogno- minò il *Buono*), molte Costituzioni fece, che da *Federigo II.* Imperadore furono compilate colle altre del nostro Regno: e sono:

La Costituzione, *Statuimus*, tit. *De Usurariis puniendis*.

La Costituzione, *De Personis*, tit. *Ubi Clericus in Maleficiis debeat puniri*.

La Costituzione, *Officia*, tit. *Ut Justitiarius alium suo loco ordinare non possit*.

La Costituzione, *Crebra*, tit. *De Juramentis non remittendis a Bajulis*.

Le Costituzioni, *Officiorum*,
Magistros Camerarios,) tit. *De Officio Camerarii*.
Præsenti Lege,)

La Costituzione, *Dobane*,) tit. *De Officio Secreti*.
Justitiarios,)

La

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 53.

La Costituzione, *Puritatem*, tit. *de præstando Sacramento a Bajulis*, & *Camerariis*.

La Costituzione, *Magistri Camerarii*, *ibidem*.

La Costituzione, *Quæstiones*, tit. *De Quæstionibus inter Fiscum*, & *Privatos*.

La Costituzione, *Locorum Bajuli*, tit. *De cognitione Cause coram Bajulis Curie regie*.

La Costituzione, *Bajulus*, tit. *De fure capto per Bajulum*, *Iustitiaro assignando*.

La Costituzione, *Regie Majestatis*, tit. *De mutatione*, & *recommendaione pecunie*.

La Costituzione, *Si quis Clericus*, tit. *De Clericis conveniendis*, *de Possessionibus*, *quas non tenent ab Ecclesia*.

La Costituzione, *Fratres*, tit. *De fratribus obligantibus partem feudi pro dotibus sororum*.

La Costituzione, *Castra*, tit. *De novis Edificiis*.

La Costituzione, *Servos*, tit. *De Servis*, & *ancillis fugitivis*.

La Costituzione, *Pecunia*, tit. *De pecunia inventa in rebus alienis*.

LXVII. Del Re *Tancredi*, e del Re *Guglielmo III.* di lui figliuolo anche si crede, che avessero promulgate alcune leggi. Ma perchè *Arrigo VI.* Imperadore presuppone, che essi fossero stati usurpatori del Regno, il quale si appartenea a *Costanza* sua moglie, (e perciò li mosse fiera guerra); è facile, che l'Imperadore *Federigo II.* in compilare le leggi del Regno, avesse tralasciate quelle degli enunciati Monarchi, a causa dello stesso motivo.

LXVIII. L'anzidetto *Arrigo VI.* Imperadore, padre di *Federigo II.*, e marito della Reina *Costanza*, comeche poco tempo stiede nel Regno, e sempre coll'armi alla mano; è credibile, che non componesse legge alcuna: perchè nella Compilazione delle leggi Napoletane non se ne rattrova niuna di questo Monarca.

LXIX. *Federigo II.* Imperadore di lui figliuolo nonperò, oltre alle Leggi comuni per tutto l'Impero, che nell'*Autentico* si leggono, come dicemmo sovra nel *Numero 27.*; molte altre ne fece per comodo, ed utile del Regno: pria promulgate in varj Luoghi delle Provincie, e poi quassieme pubblicate in Melfi in una generale Assemblea nell'anno 1231. dopo averle fatte compilare in tre Libri da *Pietro delle Vigne*, siccome in fine delle Costituzioni predette (a somiglianza degli Imperadori antichi, che *Costituzioni* le loro Leggi chiamavano) si legge: *Accipite gratanter, o Populi, Constitutiones istas, tam in Judiciis, quam extra Judicia posituri; quas per Magistrum Petrum de Vineis Capuanum, Magnæ Curie nostræ Judicem, & fidelem nostrum mandavimus compilari. Actum in solemnibus Consistorio Melfiensi, anno Dominicæ Incarnationis 1231. mense Augusti, Indictionis 4.* Giugnendo le Costituzioni predette (compresevi quelle del Re *Ruggero*, e l'altre del Re *Guglielmo II.* come sovra) sino al novero di duecentottantotto, giusta le Rubriche in esse apposte. Ancorche egli le dicesse di tutti li Monarchi suoi predecessori: con darli vigore di Leggi per tutto il Regno di Sicilia, come ivi: *Præsentes igitur nostri nominis Sanctiones in Regno nostro Sicilia tantam vim volumus obtinere. Quas,*
cas-

cassatis in Regno prædicto Legibus, & Consuetudinibus antiquis, adversantibus his nostris Constitutionibus, inviolabiliter ab omnibus in futura præcipimus observari. In quas præcedentes omnes Regum Siciliae Sanctiones, & nostras, quas observari decernimus, jussimus esse transfusas, Laonde Matteo di Affitto (a) con Andrea d' Ifernìa (i due primarij chiofatori di queste Costituzioni,) potè fondatamente asserire, che le dette Costituzioni sieno propriamente la Ragion Civile Comune del nostro Regno; atteso alle medesime il già detto Imperadore diede vigor di Legge per tutta la Sicilia.

LXX. Di *Corrado*, e di *Manfredi*, figli, e successori dell' Imperadore *Federigo II.* nel Regno, niuna Costituzione noi abbiamo; perocchè, se essi mai promulgate ne avessero; il Re *Carlo I. di Angiò* non le averebbe confermate, avendoli avuti per usurpatori del Regno (siccome credesi, che facesse *Federigo* medesimo colle Leggi di *Taucredi*, e di *Guglielmo III.* come sovra). Non avendo tampoco confermate quelle Leggi, che l'Imperadore *Federigo* emanò dopo essere stato dal Concilio di *Lione* privato del Regno, come asserisce *Pietro Giannone* (b) nelle parole seguenti:
 „ Nel Regno adunque di *Carlo* niente fu mutato intorno all' autorità delle Leggi Romane, e Longobarde: e non pur queste, ma le Costituzioni di *Federico* volle inviolabilmente che si osservassero: quelle, che dell' Imperadore furono promulgate in tempo, che non era stato ancora dal Concilio di *Lione* privato nell' anno 1271. Ed annullò tutte le Donazioni, Locazioni, Concessioni, Atti, e Privilegi conceduti da *Federico* dopo la sua deposizione, da *Corrado*, e da *Manfredi*, e loro Ufficiali, che non si trovassero da lui confermati; riputandoli Principi intrusi, e tiranni, come quelli, che erano stati privati del Regno dalla Sede Apostolica, la quale n'avea lui investito.

LXXIII. Poi il medesimo Re *Carlo I. di Angiò*, avendo formate molte altre Leggi per il buon regolamento della Città, e Regno di *Napoli*; non volle darli titolo di Costituzioni, come *Ruggiero*, *Guglielmo II.*, e *Federigo II.* ad imitazione degli antichi Imperadori fatto aveano; ma le chiamò **CAPITOLI DEL REGNO**, a somiglianza de' Monarchi Francesi, da quali egli conosceva la sua discendenza; usandosi colà i Capitolari di *Carlo Magno*, di *Lodovico Pio*, e di altri sovrani. Onde, fuori delle Costituzioni del Regno, vi è un altro Corpo di Leggi Municipali, che Capitoli si chiamano, uguali nell' autorità alle Costituzioni sovradette. Quali Capitoli giungono al novero di 296., per esservi incluse tutte le Leggi di detto *Carlo I.*, di *Carlo II.*, del Re *Ruberto*, di *Carlo Duca di Calabria*, quando fu Vicario del Regno in assenza del Re *Ruberto* suo padre; poche della Regina *Giovanna I.*, alcune del Re *Lodovico* di lei marito; una del Re *Ladislao*, ed un'altra della Regina *Isabella*, moglie del Re *Rinato di Angiò*, e di lui Vicario nel Regno. I quali Capitoli furono poi

(a) Matteo d' Affitto quest. 1. in Constitut. Regn. num. 3. *Disse Constitutiones SUNT JUS COMMUNE IN REGNO, ut dicit Andreas in Constit. in fine, de eo qui sibi, & heredibus suis.*

(b) Pietro Giannone lib. 20. cap. 8.

poi commentati da *Luca di Penna*, da *Sebastiano*, e da *Domenico di Napoli*.

LXXII. Trà i Capitoli del nostro Regno, anche quei di Papa *Onorio IV.* si annoverano: i quali **CAPITOLI DI PAPA ONORIO IV.** comunemente si dicono, e che noi alla distesa trascriveremo nel Capo 2. del Libro 19. Intorno a quali (per togliere da mezzo tutti gli equivoci, in cui sogliono incesar molti) debbe saperfi, che essi sono di due ordini: alcuni soltanto confermati dal predetto Pontefice; ed altri da lui propriamente stabiliti. I primi furono quei, che fece *Carlo II.* Principe di Salerno, Vicario del Regno in assenza di *Carlo I. di Angiò* suo padre nel Piano di *San Martino* (o in *Apruzzo* come vuole *Annibale Moles*, poco appresso da trasciversi; o in *Calabria*, secondo *Matteo di Affritto* (a), e *Gianantonio Summonte* (b) con altri), e li pubblicò a dì 30. Marzo 1283. de quali il nominato Pontefice ne confermò alcuni, che favorivano l'Immunità Ecclesiastica: e quei appunto, che rapporta il Re *Ferdinando di Aragona* in una sua Prämatica (c) colla data di 25. Marzo 1469. I quali si devono dire propriamente Capitoli di *Carlo II. di Angiò*, e non di *Papa Onorio IV.* ancorchè egli confermati gli avesse.

LXXIII. I secondi Capitoli furono quei, che fece il mentovato Pontefice in tempo, che era morto *Carlo I. di Angiò*, e *Carlo II.* di lui figliuolo si trovava prigione in *Palermo*: alloraquando, per togliere molti gravami, da quali veniva il Regno oppresso; pubblicò detti Capitoli colla data de 22. Settembre del 1285., e l'invio per l'osservanza a *Gerardo Cardinale di Palma* Vescovo di *Sabina*, e Legato Apostolico nel Regno. Quali Capitoli erano stati pria maneggiati da *Papa Martino IV.* col Principe *Carlo II.* allora che era Vicario del Regno per l'assenza del padre; e poi pubblicati, come sovra da detto *Papa Onorio IV.* successore di *Martino IV.* in tempo che era morto il Re *Carlo I.*, e si trovava prigione il detto Re *Carlo II.* come dicono *Andrea d'Isernia* (d) il *Napodano* (e), e trà molti altri (rapportandone il *Rainaldo* (f) la Bolla per intero, da cui a suo luogo, come sovra, ancor noi la trascriveremo), il Regente *Annibale Moles* (g) con tutta chiarezza lo descrive, in dicendo:
 „ Cum de ipsi Capitulis, ex multis Papæ Honorii prædicti sæpiùs mentio
 „ fiat; sciendum est, quod cum in anno 1284. die 7. Februarii vita esset
 „ sanctus Rex Carolus I. & eo tempore Carolus ejus filius unigenitus re-
 „ periretur carceratus penes Regem Aragonum; tunc Martinus IV. Pon-
 „ tificex Legatum misit Regno Gerardum, Episcopum Sabinensem, Cardina-
 „ lem

(a) Matteo di Affritto in *Const. Honorem* lib. 3. columna 1.

(b) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 306.

(c) Pragmat. 2. de Clericis seu Diaconis Selvaticis.

(d) Andrea d'Isernia in tit. *Quæ sint Regalia*, paragr. *extraord. collectio* num. 63.

(e) Napodano in *Exord. Consuetud. Regni. Verbo Carolus*.

(f) Rainaldo ad annum 1285.

(g) Moles in *Decis. Reg. Camer. paragr. de Collectis* num. 8. & seqq.

lem de Palma : qui aliqua Capitula , concernentia favorem Jurisdictionis Ecclesiasticæ , in Regno dedit , convocatis omnibus Prælatiſ Regni in Civitate Melphix die 28. Martii prædicti 1284. Pontificatus Domini Martini anno 4. Hæc ergo Capitula non ab Honorio , ſed a Martino ejus præceſſore fuerunt facta . Mortuo tamen Martino IV. anno ſequenti 1285. ; ſtatim poſtea fuit electus Honorius : qui Bailum conſtituit in Regno pro Carolo II. , ut ſupra dictum eſt carcerato : & iſ fuit Robertus Comes Artuenſis , filius Philippi Regis Francorum : qui Regnum hoc una cum Gerardo Cardinali gubernavit . Et eo tempore Honorius Capitula prædicta edidit : quæ eidem Roberto Regni Bailo , & eidem Gerardo Cardinali ſunt directæ , ut ex dictorum Capitulorum præſatione apparet , ſub datum die 2. menſis Septembris anni 1285.

„ Advertendum inſuper eſt , quod aliqua pars iſtorum Capitulorum Papæ Honorii reperitur impreſſa in libro Pragmaticarum Regni , ut apparet in Pragmatica Regis Ferdinandi I. edita ſub anno 1469. die 25. Maji , In qua Pragmatica inferitur quædam Bulla Honorii
 „ Id advertendum dico , quod iſta verè non ſunt Capitula Papæ Honorii , ſed ſunt Capitula edita per Regem Carolum II. , tempore quo vivebat Carolus I. ejus pater , & ipſe erat primogenitus , & Princeps Salernitanus : qui ut Vicarius patris edidit multa Capitula in Planitie Sancti Martini in Povincia Aprutii , ſub datum die penultimo Martii 11. Indictionis anno 1283. ut apparet ex data ultimi Capituli iſtorum Capitulorum incipientis : *Item , ſtatuiſmus , quod Conſtitutiones novella* . In his ergo Capitulis in Planitie Sancti Martini editis , plura conſtituit in favorem Eccleſiarum Regni , & pro earum immunitate , & libertate , ut ex iſtorum decurſu eſt videre . Quæ demum ab eodem Honorio fuerunt confirmata eodem die , & tempore , quo alia Capitula fuerunt edita , ſcilicet , die 22. Septembris 1285. inſerta prædictorum Capitulorum ſubſtantia . Sunt ergo verè hæc Capitula Caroli II. per prædictum Honorium Pontificem *confirmata* .

LXXIV. Riguardo all' oſſervanza di queſti Capitoli di Papa Onorio nel Reame di Napoli ; *Pietro Giannone* (a) moſtra tutto l'impegno di farli vedere di niun vigore appo noi , e di eſſere ſtati rivotati da Papa Nicolò IV. Suceſſore di Onorio , come nelle parole ſeguenti : „ Evvi gran contraſto tra noſtri Scrittori , ſe mai queſta Bolla di Onorio foſſe ſtata ricevuta in Regno , ed aveſſe avuto in quello forza ed autorità alcuna di Legge . Furon moſſi alcuni di dubitare nel vedere che i noſtri Profeſſori , come Andrea Iſernia , Angela , Baldo , Luca di Penna , Pares de Puteo , Aretino , Soccino , Afflitto , Capece , Loſſredo , Camerario , e tanti altri ſovente nell' Opere allegano li Capitoli in quella contenuti . Ma niuno quanto al Rainaldo nelli ſuoi Annali Eccleſiaſtici ſi ſforza in grazia de Romani Pontefici di moſtrare , che ella nel Regno aveſſe avuto tutto il vigore , ed oſſervanza . E certamente

(a) Pietro Giannone Tom. III. pag. 108.

„ mente mentre durò la prigionia del Principe Carlo non meno il Cardi-
 „ nal di Parma , che il Conte di Artois la fecero valere nel Regno .
 „ Ma sprigionato che fu il Principe Carlo , ed incoronato Re da Ni-
 „ colò IV. successor di Onorio ; essendo egli ritornato in Napoli nel
 „ 1289. conoscendo di quanto pregiudizio fosse la Bolla di Onorio alle
 „ sue ragioni , e preminenze Regali ; ancorche per non disgustar quel
 „ Pontefice , tanto suo benefattore , non li parve di espediente rivocarla :
 „ non permise però , che avesse nel suo Regno vigore alcuno . E scrive
 „ Pietro Piccolo da Monteforte , antico , e famoso Dottore de suoi tem-
 „ pi , che Carlo II. per riverenza , che bisognava allora avere di quel
 „ Pontefice , l' avesse richiesto , che si contentasse di sospenderla : e che
 „ Papa Nicolò l' avesse già *sospesa* .

LXXV. A noi però , per affermare il contrario , basta l' autorità
 di tanti Scrittori , da lui citati , e riepilogati dal *Regente Moles* (a) : il
 quale fida sovra tutti ad *Andrea d' Ifernìa* , che vivea in tempo del Re
 Carlo II. , e meglio di *Pietro Giannone* potea saperne il vero . Dicendo
 egli così : „ *Hæc Capitula Papæ Honorii , TANQUAM JURA RE-*
 „ *GNI FUERUNT SEMPER ALLEGATA . Quia Andreas de Ifer-*
 „ *nia (qui vixit temporibus ipsius Caroli II. ut ipsemet testatur in Const.*
 „ *Regni Quamplurimum , & vixit etiam usque ad tempora Roberti Re-*
 „ *gis , ejusdem Caroli Successoris , ut meminit Afflictus in Constit. Re-*
 „ *gni Dilationes) , perpetuo allegat hæc Capitula tanquam Regni vali-*
 „ *da Jura , & observanda . Nec modicæ autoritatis fuit apud me dictum*
 „ *Angeli , & Baldi in eorum Consilio 110: incip. Santissima , & Illu-*
 „ *strissima Regina : in quo Consilio , tractando materias Successionis Feu-*
 „ *dorum in Regno ; dicit , quod Capitulum Papæ Honorii servatur in*
 „ *Regno , ut in col. fin. prope finem V. Præterea Capitulum Honorii . Et*
 „ *alii Doctores etiam antiqui , qui immediate post Andream , Angelum ,*
 „ *& Baldum floruerunt in Regno , idem dixerunt : ut Lucas de Penna ,*
 „ *qui de prædictis Capitulis meminit , & supradicta post Andream affir-*
 „ *mavit l. 1. C. de Judiciis ; Parisius etiam de Puteo id affirmat in princi-*
 „ *pio sui operis de Sindicatu sub tit. de Accessibus Baronum §. Accidit.*
 „ *Recensiores nostri idem affirmant , ut Afflictus in cap. 1. Imperator*
 „ *Lotarius , num. 23. ubi affirmat , Capitula prædicta esse in viridi ob-*
 „ *servantia : & quod vidit ea allegari in Sacro Consilio , quia facta*
 „ *fuere de ordine Caroli II. ut ex Proæmio prædictorum Capitulorum*
 „ *apparet . Loffredus etiam de prædictis Capitulis meminit in cap. 1.*
 „ *hic finitur lex , in col. fin. : dicens , quod in Relevis fit deductio Adoxæ*
 „ *forte ex dispositione Capitulorum Honorii . Et Capycius in Investitu-*
 „ *ra Feudali in V. Collectis , & ultimo Camerarius in repet. cap. Impe-*
 „ *rialem de prohib. Feud. alien. per Federicum fol. 7. col. 2. V. Quid-*
 „ *quid Capitula . Se poi a chi legge non fa specie l' autorità di tanti rag-*
 „ *guardevoli Scrittori , e voglia aderire al sentimento di Pietro Giannone ;*
 „ noi non abbiamo che altro dirli .

Tom. IV. P. III.

R

LXXVI. Sol.

(b) Annibale Moles loc. cit. num. 19.

LXXVI. Soltanto però li soggiungiamo, che il medesimo Re Carlo II. ne comandò l'osservanza al Giustiziero di Basilicata l'anno 1291. come dal di lui Registro (a), in cui si dice: „*Carolus II.* . . . Ju-
 „*sticiario Basilicatæ* . . . Cum Santissimus in Christo Pater, &
 „*Dominus Summus Pontifex* super statu, & regimine Regni Capitula
 „*certa edidit*, ab olim per nostrum Colaldum publicata; devotioni ve-
 „*stræ fideliter*, & expresse mandamus, quatenus, sicut personam no-
 „*stram diligitis*, nec Regni hæredibus, vel eis aut nostro honori, & pro-
 „*fectui derogari cupitis*; Capitula eadem, quatenus ad vos spectat,
 „**TENACITER OBSERVETIS, ET FACIATIS PER QUOS-**
 „**CUMQUE OFFICIALES CURIÆ, TAM SECRETOS, VIÆ-**
 „**SECRETOS, CASTELLANOS, ET FORESTERIOS, QUAM**
 „**QUOSLIBET ALIOS INVIOLABILITER OBSERVARI.** Sci-
 „*turi, quod si secus inde per vos, vel illos fieret, contra transgressores*
 „*ad penam debitam procederetur.* Datum Fogiæ instante die 13. Martii
 „*14. Indictionis.* E la pretesa rinvocazione di Papa Nicolò IV. fu soltanto
 riguardo alle Censure, che in detti Capitoli contro de trasgressori si com-
 minavano, giusta le parole della Bolla, che il Rainaldo (b) ne allega:
Volentes tue, & successorum salubriter providere quieti; penas predictas in
præfata Ordinatione sine Provisione contentas, & earum effectum ex nunc su-
spondimus de Apostolicæ plenitudine potestatis, donec aliter per Sedem Aposto-
licam contingerit ordinari. Né altro di questo disse Pietro Piccolo, dal me-
 desimo Giannone allegato: *Dicta Capitula Honorii suspensa fuerunt per Pa-*
pam Nicolaum IV. ad instantiam Regis Caroli II. SED DICTA SUSPENSIO
EST QUOAD PÆNAS IN EIS APPOSITAS.

LXXVII. Finita la linea de Monarchi Angioini in questo Reame; an-
 che il Volume de Capitoli restò terminato, senza aggrungerfene degli al-
 tri. Peroche, entrati gli *Aragonesi* nel governo del Regno; questi all'uso
 di Spagna, lasciarono i Capitoli, e presero a pubblicare le PRAMMATI-
 CHE: incominciando da *Alfonso I. di Aragona*, e seguitando fino al regnan-
 te Monarca *Carlo di Borbone*: per avere anche gli Austriaci calcate le or-
 me degli Aragonesi: come pure fecero il Re *Filippo V.* e l'Imperado-
 re *Carlo VI.* Divise queste Pramatiche in diversi Volumi, che per esser
 ovvie nel nostro Regno, non ci prendiamo altra pena intorno alle mede-
 sime.

LXXVIII. Oltre ai tre enunciati Corpi di *Costituzioni*, di *Capitoli*, e di
Prammatiche, che compongono l'intera Ragion Civile del Reame di Na-
 poli; vi sono li RITI DELLA GRAN CORTE DELLA VICARIA, gli ARRESTI DELLA REGIA CAMERA DELLA SUMMARIA, le CONSUETUDINI PARTICOLARI DI CADAUNA CITTA' DEL REGNO, ed i SENATUSCONSULTI DEL SACRO REGIO CONSIGLIO: de quali se ne spera avere quanto prima il CODICE CAROLINO, intorno a cui si stà travagliando, come orora spiegar-
 remo.

LXXIX. I R-

(a) Registrum Caroli II. de anno 1291. pag. 349. lit. A.

(b) Rainaldo ad Annam 1285. num. 56.

LXXIX. I Riti della Gran Corte della Vicaria altro non sono , che Leggi per ben regolare i Processi , e le Cause ne' Regj Tribunali : ancorche dello stesso vigore , che le Costituzioni , i Capitoli , e le Prammatiche . Essi furono promulgati da Carlo Duca di Calabria , mentre era Vicario Generale del Regno in assenza del Re Ruberto suo padre . Indi furono accresciuti dal Re Ladislao , dalla Reina Giovanna II. , e dalla Reina Isabella , moglie del Re Renato , e Vicaria del medesimo nel Regno , come dal Rito 299. dell' anno 1436. *Isabella Dei Gratia Jerusalem , Siciliae, Regina, Andegaviae, Bari, Lotaringie Ducissa, Pontis Marchionissa, Provinciae Zenoniane, Folqualqueriae, Pedimontis Comitissa, pro Serenissimo Illustrissimo Principe Domino conjuge nostro Reverendissimo Domino Renato, eadem gratia ditorum Regnorum Rege, VICARIA GENERALIS . . . Datum in Regio nostroque Castello Capuane Neapolis per manus nostrae Isabelle Reginae anno Domini 1436, die 14. mensis Aprilis 14. Indictionis Regnorum vero dicti Domini Regis 2.* Quali Riti furono poi commentati da Prospero Caravita , dal Regente Rovito , dal Regente Petra , e da molti altri .

LXXX. Gli Arresti della Regia Camera della Summaria (a quali anche i RITI DELLA REGIA CAMERA si aggiungono) sono quelle Leggi , colle quale si regolano gli Affari del Regio Patrimonio , le Regalie , i Dazj , le Gabelle , le Dogane , le Collette , i Rilevj , e cose somiglievoli , in cui possa il Regio Fisco avervi interesse . Essendo stati questi Riti pria inventati da Normanni , e poi accresciuti da Svevi , dagli Angioini , dagli Aragonesi , e dagli Austriaci . Con essere stati compilati i primi in tempo del Re Ruberto , secondo Pietro Giannone (a) , coll' opera di Andrea d' Ifernìa , che fu Maestro Razionale della Regia Camera sotto del medesimo Re , e poi Luogotenente di essa in tempo della Reina Giovanna I. Onde s' intitolano : *Ritus Domini Andreae de Ifernìa super Univerfis Juribus Dobanarum, aliarum Regni Siciliae Gabellarum* . Avendoli poi commentati il Regente Annibale Moles .

LXXXI. Le Consuetudini poi sono quelle Leggi Municipali , che ciascheduna Città per costumanza invecchiata de Popoli si prescrisse : le quali furono le prime fra gli uomini al dire di Tullio (b) , e di Matteo d' Afflitto (c) . Avendosene molte di queste Consuetudini nel Regno : fra le quali tengono il primo luogo le CONSUETUDINI NAPOLETANE , che il Re Carlo II. se compilare da Filippo Minutolo Arcivescovo di Napoli . Attesoche , allegandosi anticamente in Giudizio una Consuetudine , se ne dovea formare il Processo informativo , secondo Pietro Giannone (d) , non essendo esse per allora ridotte in iscritto . Con volere

R 2

an-

(a) Pietro Giannone lib. 22. cap. 6.

(b) Tullio lib. 2. de Inventione cap. 22. *Consuetudinis enim Jus esse putamus id, quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobavit Quaedam autem genera Juris jam certa Consuetudine facta sunt.*

(c) Matteo di Afflitto quæst. 6. in Constit. Regni num. 3. *Consuetudines prius fuerunt in Mundo, quam Leges.*

(d) Pietro Giannone lib. 22. cap. ult.

ancor egli , che sieno prese dagli *Ufi Greci* antichi , ed anche dalle *Novelle di Giustiniano* Imperadore (Avendo eziandio il dotto Giureconsulto *Giacomo Castelli* in una sua erudita *Dissertazione* , recitata nell' *Accademia* del Sig. Presidente D. *Francesco Ventura* ne' mesi passati , fatto vedere , che le predette *Consuetudini* sieno di Rito Latino , Greco , e Longobardo : e fin da' tempi antichi in Napoli usate , colla fiducia di poterne dare quanto prima la compiuta spiega alla luce) . Dicendo egli a tal proposito : „ *Napoli* avea „ le sue *Consuetudini* , ma in voce , le quali allegate in giudizio , do- „ vea prendersi il *Processo* informativo sopra di esse , e vedere se li te- „ stimonj trovavansi diversi . Onde Carlo II. diede a Filippo Minuto- „ lo *Arcivescovo* di Napoli , assai celebre in quei tempi , la cura , ac- „ ciò con altri Giureconsulti le riducesero in iscritto , ed il Re Carlo le „ confermò . Le quali sono secondo l' uso de Greci , che in Napoli avea- „ no anticamente abitato : come dall' analogia , e da molti vocaboli an- „ cor ritenuti di quella Nazione si vedono . Abenche altri le vogliono prese dalle *Leggi de Longobardi* , come additossi nel *Libro 6. del Tomo III. nel Numero 7. del capo 8. .* Efsendovi state in Regno queste *Consuetudini* fin dal tempo di *Guglielmo II. : il quale* nella sua *Costituzione Puritatem* , ordinò , che le *Regie Costituzioni* si avessero per le *Leggi primarie* del Regno : poi in loro mancanza le *Consuetudini* : indi le *Leggi de Longobardi* , e poi la *Ragion Civile de Romani : Judicando primo secundum Sacras Regni Constitutiones . Et ubi est casus quod non loquitur Constitutio, judicabunt SECUNDUM CONSUETUDINES APPROBatas* , siccome rapportammo più sopra nel *Numero 49.* Con averle anche presuppote *Federigo II. Imperadore* nel pubblicare le sue *Costituzioni : Quas, cassatis in Regno predicto Legibus , & CONSUETUDINIBUS ANTIQVIS adversantibus bis nostris Constitutionibus, inviolabiliter ab omnibus in futurum precipimus observari* : come pure fu detto sopra nel *Numero 71. .* E perciò *Papa Innocenzio IV.* nel privilegio che diede a' *Napoletani* , rinovò loro quelle *Consuetudini* , che *Federigo II.* annullate l'avea : *Rationabiles Consuetudines, approbatas dudum in Civitate ipsa , & publice observatas usque ad tempus quo jam dictus Fridericus suas Constitutiones edidit , de gratia speciali confirmamus* : giusta il rapporto fattone nel *Libro 12. al Numero 10. del Capo 4. LXXXII.* Anche la Città di *Bari* osserva oggidì le sue antiche *Consuetudini* , dalle *Leggi de Longobardi* ricavate ; e dal Re *Ruggiero* confermate , come dicesi nel *Proemio delle medesime* : „ *Ab Urbe condita , &* „ a primis *Barü* incunabilis majores nostri constanti animo pro republica „ consulentes ; sicuti Urbem ex omni parte muris , & turribus vellarunt , „ ita voluerunt eam quibusdam munire Sanctionibus : ut quemadmodum „ erat celeberrima armis , ita floreret moribus , & Institutis . Quas etiam „ *Rogerus* inelytæ recordationis , fortissima manucapta Urbe , & direptis „ mænibus , laudavit , & servavit illesas : immo potius sub inelyto favo- „ re firmavit , & eis perlectis , demum robur suæ Constitutionis indulfit . Avendo faticato molto intorno alle medesime *Andrea da Bari* , ed il *Giudice Sparro* per ridurle in polizia , e perfezione . Con dire altresì *Vincenzo Massilla* nella *Lettera Dedicatoria a' Sindaci* di quella Città : *Videbam ab annis quingentis , & ultra eas compilatas : ex fonte explosi Juris Longobardi , ut plurimum excerptas .* Il che pure di *Salerno* , di *Analfi* ,
e di

e di altri Luoghi del Regno, una con *Arturo Duk* (a), afferma *Pietro Giannone* (b). Bensì perche queste non sono scritte; hanno bisogno di Processo informativo per mettersi in chiaro.

LXXXIII. Parlando poi delli *Senatus Consultu del Sagro Regio Consiglio Napoletano*; sia bene premettere, che quantunque le Sentenze, e Decisioni, che si fanno in Cause Civili nel Sagro Regio Consiglio, sieno di somma considerazione, e non si possa dalle medesime appellare; pure esse non hanno da se autorità di legge. Però il regnante nostro Monarca *Carlo di Borbone*, riformando i Regj Tribunali con una sua ben lunga Prammatica sotto il dì 14. Marzo 1738. nel numero primo del Paragrafo terzo ordina, e comanda, che tutte le quattro Ruote del Regio Consiglio di Santa Chiara si debbano giuntare quattro volte l'anno tra di loro: ed alla proposizione di qualcheduno di quei quattro Capi di Ruota in giro dibattere dovessero un Punto legale di quei, che si controvertono nel Foro. Il quale poi; come *Principio di legge* si dovesse tenere in tutto il Regno: „ Come si considera, che la lunghezza delle liti in buona „ parte derivasi dalle discussioni delle controvertite opinioni d'infiniti „ Articoli non menò delle Leggi comuni, che anche delle Leggi municipali „ di questo Regno; ordiniamo perciò, che quattro volte ogn' anno si „ debbiano unire tutte le quattro Ruote del Sagro Consiglio nella „ giornata, che per tale effetto si destinerà dal Presidente medesimo: ove si „ debba da uno de Capi di Ruota in giro proporre un Articolo, come so- „ pra controvertito: quale dall' intiero Sagro Consiglio debba decidersi: „ e deciso che sarà, se ne debba fare rappresentanza a noi, affinché „ se altrimenti non ci sembrerà; possiamo approvare una tal decisione. „ Ed approvata che sarà; si debba secondo una tal decisione giudicare „ in casi simili in tutti i Tribunali del Regno. In qual maniera parche si sieno rinnovati nel Sagro Regio Consiglio Napoletano i *Senatusconsulti* degli antichi Senatori Romani.

LXXXIV. Per rendere poi più celebri, e cospicue queste leggi Napoletane; il lodato Serenissimo nostro Monarca ha ordinato la Compilazione del nuovo *CODICE CAROLINO*, (presa dal suo nome l'etimologia), mercé la cura, e diligenza del dotto, e primario Cattedratico de Regj Studj Napoletani *Giuseppe Pascale Cirillo*, coll' assistenza di molti ragguardevoli Consiglieri togati, e coll' intervento del Principe di San Nicandro Consigliere di Stato: colla fiducia, che si possa quanto prima perfezionare per il maggior regolamento de Regj Tribunali; e per vedere in miglior forma ridotte le Leggi del nostro Regno.

CA-

(a) Arturo Duk lib. 1. cap. 4. num. 16. *Quamvis vero Leges Longobardorum in aliquibus hujus Regni locis observentur, ut Salerni, Amalphiæ, & Gralibi; tamen non habent aliam vim, quam ex Consuetudine. Ideoque affirmantur Civitatem aliquam uti Jure Longobardico; incumbit probatio: sicut ea que sunt facti semper probari debent.*

(b) Pietro Giannone lib. 28. cap. 5.

CAPITOLO SECONDO.

Delle Monete della Città di Napoli , e degli altri Luoghi del Regno .

I. **A**D un ardua impresa mi accingo, con volere in questo Capitolo discorrere delle *Monete Napoletane*, e degli altri luoghi del Regno. Conciosiacciò che, sebbene le Monete della bassa Età sieno assai conte, per quello che *Cesare Antonio Vergara* ne scrisse in un suo Libro particolare, intitolato: *Monete del Regno di Napoli da Ruggiero primo Re fino all'Augustissimo Regnante Carlo VI.*; pure, per quanto spetta alli Secoli primieri, ed a quei di mezzo, è assai oscura la Storia, per la mancanza de monumenti, che la possono unicamente chiarire. E perchè il traffico delle Monete in ogni ben ordinata Repubblica si considera come parte principale della Storia, che intorno alla medesima si compone; per adempire ancor io a questo dovere, mi sforzerò al possibile di dare quel ragguaglio intorno alle Monete antiche del nostro Regno, che mi farà permesso dal mio corto intendimento. Ancorche mi cerziorassero amici di credito, che in Napoli oggidì vi sieno degli Autori ragguardevoli, i quali alla gagliarda travagliano per meglio chiarire quest'argomento.

II. E tanto maggiormente mi farà animo in questo; quanto che si tratta delle semplici *Monete*, che anticamente si ufavano in Napoli, ed in altri Luoghi nostrali (oltre alle moderne, che con ogni facilità si possono descrivere) per il semplice commercio, o traffico che sia; e non già de *Medaglioni*, o *Gettoni*, ne quali gl'Impronti di Principi, e di altri insigni Personaggi si veggono: atteso questi (difficili per altro a spiegarli) da *Tiodoro Erizio* (a) non si vogliono per Monete ufuali, e traficabili; ma che servirono per memoria di qualche fatto celebre d'Incoronazione, di Maritaggio, di Trionfo, o altro. Ancorche *Lodovico Savoto* (b) distingua le Medaglie picciole dalle grandi; con volere le prime per vere Monete; e le seconde per antiche memorie. Il che anche possiamo noi dimostrare dalla Sagra Scrittura: nella quale si fa menzione della Moneta, in cui era intagliata l'effigie di *Cesare Augusto*,
non

(a) Tiodoro Erizio tract. de Numismatibus.

(b) Lodovico Savoto de Nummis antiquis part. 1. cap. 1. „ *Ceterum*, melior pars Antiquariorum ea tantum Numismata excipiunt, „ quæ vulgo *Medaliones* appellantur, sive quæ pondere, magnitudine, & „ crassitie reliquis longè præstant, & tempore Imperatorum usa fuerunt, „ illorum virorum memoriæ conservandæ gratia, qui non Principali digni- „ tate, sed doctrinæ, atque Imperii potentia reliquos mortales antecel- „ lant, veluti Pythagoræ, Apulei, Apollonii Tyanei, aliorumque, qui „ armorum fama, atque sapientiæ gloria his inferiores non habebantur.

nonostante che fusse stata Moneta , che si pagava per annuo censo a quell' Imperadore , come presso *San Matteo* (*a*) . Avendo eziandio dal Codice di *Teodosio* (*b*) , che nelle Monete d' oro di costui vi era la sua Immagine impressa . Il che pure si afferma dal Re *Teodorico* presso *Cassiodoro* (*c*) . E ciò , per non essere da chicche sia tostate , all' insegnare del medesimo . (*d*) In volendo eziandio *Fulvio Orsino* nel suo Trattato dell' antiche Famiglie Romane (illustrato da *Antonio Agostino*) che *Augusto* Imperadore , dopo aver superato *Marcantonio* nella Battaglia Azzica , fece scolpire il nome di molte Famiglie private , per eternarne a posterì la memoria : accoppiandole con Sacerdoti , con Magistrati , con Trionfi , con Azioni .

III. A potere non però con ogni chiarezza procedere in questa materia ; divideremo in più Paragrafi il presente Capitolo : spiegando in primo luogo la loro Etimologia , Origine , e Materia , una coll' Autorità necessaria per coniarle . Indi dimostreremo , come a Peso primieramente praticavasi , e poi coll' Impronto . In terzo luogo discorreremo delle Monete Romane , e Greche , e loro varj nomi . Ed in ultimo luogo parleremo delle Monete Napoletane , e degli altri Luoghi del Regno sotto varj tempi : cioè ne Secoli antichi , in quei di mezzo , e negli altri della bassa Età . Con essere i primi fino al tempo di *Costantino* Imperadore : i secondi infino a Normanni , e Svevi ; ed i terzi fino a' nostri giorni .

P A .

(*a*) *Matthæi* 22. vers. 17. *Dic ergo nobis , quid tibi videtur : licet censum dare Cæsari an non ? Cognita autem Jesus nequitia eorum , ait : Quid me tentatis hypocritæ ? Ostendite mihi Numismata Censuum . At illi obtulerunt ei denarium . Et ait illis Jesus : CUJUS EST IMAGO HÆC , & superscriptio ? Dicunt ei , Cæsaris .*

(*b*) *Teodosio* in C. tit. 7. lib. 12. *Quod si quisquam scire velit pondus solidi aurei , NOSTRAM EFFIGIEM habentis , &c.*

(*c*) *Cassiodoro* lib. 7. ep. 7. *Ut figura Vultus nostri metallis usualibus imprimatur .*

(*d*) Lo stesso lib. 7. *Variarum form. 30. Omnino Monete debet integritas queri : ubi & Vultus noster imprimitur , & generalis utilitas invenitur . Quidnam erit tutum , si in nostra peccetur Effigie ?*

PARAGRAFO PRIMO.

Del Nome, Origine, e Materia delle Monete: coll' Autorità di coloro, che le possono coniare.

IV. **Q**Uella, che noi chiamiamo *Moneta* oggidì; gli Antichi in loro Lingua primiera *Pecunia* diceano. E ciò per due capi, primo perchè le Pecore, e gli altri Animali correvano anticamente per Monete, secondo *Giacomo Spiegel* (a), il *Nieuport* (b), ed altri (il che pure si deduce dalla Sagra Scrittura (c), in cui *Giacobbe* comprò un Podere con cento Agnelli): secondo perchè le Pecore, e gli animali si imprimevano nelle Monete, all' insegnare di *Plinio* (d); e di *Plutarco* (e): Con chiamarsi *Nummi* eziandio, perchè *Numa Pompilio* la prima volta col suo Impronto li conio, e li diede a Latini, secondo *Sant' Isidoro* (f). Dicendosi ancora *Moneta*, perchè ci ammonisce dell' Autore, che conio, e del valore, che contiene in sè stessa, al dire di detto *Giacomo Spiegel* (g). Non essendo proprio il nome di *Danaro*, atteso un tal vocabolo dinotava anticamente il novero di dieci Assi, come nel Paragrafo seguente spiegheremo.

V. Intorno all' *Origine* delle Monete, è varia de Scrittori l'opinione: pe-

(a) *Giacomo Spiegel* in *Lexico Juris Civilis* V. *Pecunia*: *Pecuniam antiqui a PECORE deduxerunt: quod universa eorum facultas in Pecorum fructu esset.*

(b) *Nieuport* sect. 6. cap. 1. paragr. 3. „ *Antiqui Romani, ut etiam aliarum Gentes, pecunia signata usi non videntur: sed vel permutatione mercium, præcipue Pecoris, (ut in §. 20. Instit. de empt. & vend.) unde etiam verba emendi, græcè hoc significant: dato agno, aliquid permutato; dato equo, dato asino.*

(c) *Genesis* 33. vers. 19. *Jacob emit partem Agri, in qua fixerat tabernacula, a filiis Hemor patris Sichem, centum Agnis.*

(d) *Plinio* lib. 33. cap. 3. *Pecunia a nota Pecudis nomen sortita est: quod primum as nota Pecudis signatum fuit.*

(e) *Plutarco* in *Problemate*, cap. 39. *In vetusto Numismate non alia fuit nota, quam Ovis, & Bovis.*

(f) *S. Isidoro* lib. 16. *Orig.* cap. 17. *Nummi autem a Numa Romanorum Rege vocati sunt: qui eos primum apud Latinos imaginibus notavit, & titulo nominis sui præscripsit.*

(g) *Giacomo Spiegel* loc. cit. V. *Moneta*: *Moneta dicta, quod nos signi impressione vel auctoris, vel pretii moncat.*

perocche *Lucano* (a) propriamente l'aggiudica ad *Isono* primo Principe della *Tessaglia*.

*Primus Thessalicae rexor telluris Itonus
In formam calidæ percussit pondere Massæ,
Fudit & argentum flammis, aurumque moneta,
Fregit, & immensis coxis fornacibus æra.*

Quando il *Spiegel* (b) è di opinione, che prima di *Omero* non vi furono le Monete in *Grecia*. Perche questi, discorrendo della permutazione delle cose, non rammenta in modo alcuno le Monete predette. Laddove *Alberto di Rosa*, citato da *Matteo di Afflitto* (c), asserisce, che *Tare*, padre di *Abramo* conio quei trenta danari, con i quali *Giuda* vendè *Cristo* nostro Signore. E noi, ancorche non crediamo a queste menzogne; diciamo, che probabilmente poterono essere in quei tempi le Monete: atteso dove nella *Genesi* si dice, come sovra, che *Giacobbe* comprò un Podere per cento *Agnelli*; negli *Atti Apostolici* (d) si legge, che li comprò con danaro. E perciò osserva *Giambattista Du-Amel* (e), che presso gli *Ebrei* la voce *Agnello* ugualmente dinotava la *Pecora*, e la *Moneta*. Il che egli comprova con quelle parole di *Giobbe* (f) dove dicesi, che dopo li di lui infortunj ogni Amico dedit ei *Ovem unam*, quando il testo *Ebraico* legge: *Dederunt unusquisque Nummum unum, scilicet aureum*. Onde egli soggiugne: *Quidam Nummum intelligunt ovis signo percussum*. E perche *Omero* fu dopo l'eccedio di *Troja*, e questo incendio fu in tempo del Re *Latino*, ed in tempeche presso gli *Ebrei* regnava il Giudice *Labbon*, secondo il calcolo di *Sant' Agostino* (g), molti Secoli dopo *Giacobbe*, e *Giobbe*; fa

Tom. IV. P. III.

S.

duo-

(a) *Lucano* lib. 8. ver. 402.

(b) *Spiegel* loc. cit. „ *Pecunia enim, & signatum æs ad usum com-*
„ *paranda necessaria, quæ moneta Numisma dicitur; non reperitur intro-*
„ *ducta ab Homero, qui nec minimarum quidem rerum exquisitas men-*
„ *tiones, Camerario teste, omisit; & permutationem rerum diligenter*
„ *perscripsit.*

(c) *Matteo di Afflitto* quæst. 18. in *Constit. Regn.* „ *Dicit Albertus*
„ *de Rosa in rubr. ff. de contrahend. emptor. quod primi denarii, qui fue-*
„ *runt facti in mundo; fuerunt illi 30. denarii, de quibus Judas vendidit*
„ *Christum Judæis. Et qui fecit illam Monetam, FUIT THARE PA-*
„ *TER ABRAHÆ.*

(d) *Astorum* 7. vers. 16. *Positus est in Sepulcro, QUOD EMERAT*
PRETIO ARGENTI a filiis Hemor.

(e) *Giambattista Du-Amel* in cap. 33. *Genes.* vers. 19. *Vox hebraica*
Agnem significat, & Monetam, aut fortè impressa erat Agni figura: Unde
& a Latinis Pecunia dicta est; quod ea uterentur vice Pecudum, cum quibus
alias merces antea solebant permutare.

(f) *Job.* ult. vers. 11.

(g) *Sant' Agostino* de *Civ. Dei* lib. 18. cap. 16. *Troja eversa est; re-*
gnante jam Latino, Fauni filio, ex quo Latinorum Regnum dici cœpit: Apud
Hebræos Labdon.

duopo conchiudere , che prima di *Omero* , e forse prima di *Isono* , Re di Tessaglia , fussero state le Monete nel Mondo .

VI. Riguardo alla *Materia* delle Monete , diciamo ; che sebbene taluni pensato avessero , che l' *Oro* , e l' *Argento* soltanto si fosse anticamente coniato ; pure , è certissimo , che anche di *Rame* le Monete ne primi tempi si facevano , come da Versi di *Lucrezio* , poco fa rapportati si raccoglie ; le Leggi delle dodici Tavole Romane appo *Tullio* (a) l' affermano ; e *Pollione* nella Vita di *Dionigio Siracusano* (b) lo rammenta . Occorrendo negli antichi Monumenti assai spesso queste Lettere A.A.A.F.F. che comunente da Scrittori s' interpretano *Auro* , *Argento* , *Aere* , *Flando* , *Ferundo* . Anzi , secondo *Ovidio* (c) , e *Sant' Isidoro* (d) pria le Monete di *Rame* , e poi quelle di *Argento* , e di *Oro* furono usate . Osservando soltanto *Lodovico Savoto* (e) , che nelle Città antiche per lo più Monete di *Rame* si coniarono . Quando per l' opposto i Principi , e Monarchi Greci Monete di *Oro* , e di *Argento* facevano , e rare volte di *Rame* .

VII. Quello però , che finora detto abbiamo ; si deve intendere della materia ordinaria , di cui si componevano le Monete ; perche (oltre al Ferro , che secondo *Cesare* (f) si usava nelle Brettagne) , in caso di bisogno la *Materia* era diversa , di *Cuojo* , di *Creta cotta* , di *Legno* , di *Carta pesta* , e talvolta di *Nocchie* , e di *Lupini* , come rapporta *Lodovico Savoto* (g) . Il che pure si afferma dal *Cedreno* riguardo a *Numa Pompilius* .

(a) *Tullio* lib. 3. *Legum* cap. 3. *Minores Magistratus Æs , Argentum , Aurum publicè signant* .

(b) *Pollione* in Vita *Dionysii* cap. 31. *Cubi sunt ejus Nummi aeri , aurei , argentei* .

(c) *Ovidio* lib. 1. *Factorum* vers. 221 .

Era dabant olim : melius nunc omen in auro est .

Prisæaque concadit vixta Moneta novæ .

(d) *Sant' Isidoro* lib. 12. *Orig.* cap. 17. *Antiquissimi , non dum Auro , Argentoque invento , Ære utabamur . Nam prius ærea pecunia in usu hominum fuit : post argentea , deinde aurea subsecuta* .

(e) *Lodovico Savoto* de *Nummis antiquis* part. 4. cap. 15. *Numismata ærea Principum , vel Regum Græcorum multo esse natiora , quam argentea , & aurea : & Numismata ærea Civitatum multo frequentius occurrunt , quam argentea* .

(f) *Cesare* de *Bell. Gallico* lib. 9. *Comment.*

(g) *Lodovico Savoto* loc. cit. cap. 4. , *Non solum metalla , sed etiam , aliæ quandoque res Monetæ usui apud veteres inservierunt : veluti CO-
RIUM , TERRA COCTILIS , AMBRA NIGRA , LIGNUM ,
CORTICES ARBORUM , CARTA CRASSIOR , SAL , CORAL-
LUM , CONCHÆ , NUCES MINORES , LAPILLI , ET POR-
CELLANA ALBA , ut Budellius , & Bornitus quamplurimis Histo-
ricorum testimoniis fuscè probant . Muretus , Turnebius , Lambinus , &
Hotomanus LUPINOS quoque ad eundem usum adhibitos , jisque Co-*

,, mæ-

pilio (a). E del Re *Guglielmo I. il Malo* vuole il *Maurolico* (b) che di Cuojo le facesse. Ilche pure dell'Imperadore *Federigo II.* lo rapporta il *Collennuccio* (c) alloraquando nell'Assedio della Città di Faenza, l'anno 1240. li mancò il danaro: col dire: „ *Una cosa degna di memoria fece* „ in questo assedio *Federico*, referita dal Beato *Antonino Arcivescovo* „ nelle sue *Croniche*; la quale non mi pare che sia da pretermettere. „ Avea *Federico* consumati, per le grandi spese occorse, tutti li suoi *Denari*, *Gioje*, ed *Argenti*: e voleado trovar rimedio al bisogno in che „ l'Esercito si ritrovava; FECE FORMARE UNA MONETA DI „ *CORAME*: la quale avea da un lato la sua Effigie, dall'altra l'A- „ quila Imperiale: e postofeli per decreto il valore di un *Augustano d'oro*; „ comandò per tutto, che quella *Moneta* di *Corame* a quel prezzo da „ tutti i *Venditori*, e *Compratori* in quella guerra si spendesse: promet- „ tendo per pubblico *Edicto*, che finita la guerra, qualunque si trovasse „ avere di quelle *Monete*, ed alla *Camera Fiscale* le portasse; le faria „ scambiare, e restituire per ciascheduno di esse un *Augustano d'oro*. „ E tutto fu inviolabilmente osservato.

VIII. E qui si dee alla sfuggita avvertire, che quantunque nel nostro Regno si adoprina per danaro le *FEDI DI CREDITO*; non perciò le *Carte* appo noi corrono per *Monete*, come aani sono li *Biglietti* valeano in *Francia* per danari in tempo del *Regente Filippo Duca di Orleans*, durante la minore età del regnante Re *Luigi XV.* Essendo quelle testimonianza di *Fede pubblica*, che fanno gli *Uffiziali* de *Banchi* in questa Città, di tenere presso di loro la *Moneta* enunciata in tal *Carta*: pronti ad esibirla a chiunque li presenterà quella *Fede*. Deposinandosi in pubblici *Banchi* le *Monete*, acciocche sieno colà più sicure, che non sono in *Casa*, come dicono il *Cardinal di Luca* (d), e *Francesco Rapolla*.

S 2

„ mazos olim usos fuisse, contendunt. Unde Plautus in Pænulo:

Agite, inspicite, aurum est, è profectò spectatores Comicum:

Macerato hoc pingues sunt in Barbaria boves.

(a) Cedreno in *Numam*: *Nama primus Romanis asses ordos, licera A. signatos, largitus est: quamvis necessitatibus suis ante hac CORIACEIS, LI- GNEIS, TESTACEIS permutis usus esset.*

(b) *Francesco Maurolico Sican. Histor. lib. 3. n. 203.*; „ *Hunc eundem* „ *Guillelmum* tantæ avaritiæ fuisse nonnulli scribunt; ut, collecto „ undique auro, & argento, sibi que reposito; *CORIACEAM MONE-* „ *TAM* expendi jussit.

(c) *Pambolfo Collennuccio pag. 90.*

(d) *Cardinal di Luca de Cred. & Deb. disc. 25. num. 2. Intelligendum tamen venit in illis Bancis, qui per Principem, vel Supremum Magistratum in officium deputati sunt: quasi quod, deponentes sequantur Fidem publicam, qua causa est privilegij, ut probat textus in l. si ventri §. quod in bonis ff. de priv. credit. ibi: Qui pecunias ad mensam, fidem publicam secuti, deposuerunt. Et Campsores nostri temporis subsecuti sunt loco Nummulariorum, sed Argentariorum, de quibus allegatum jus loquitur.*

la (a). Il quale chiama *Apoca Bancaria* la girata di tal danaro, che si fa per escomputo di debito da colui, che dipositolla. Dovendosi ergere i pubblici Banchi per autorità Regia, e con fondo di un milione per dote, acciò la Fede pubblica in niun modo violata restasse. Ancorche, non ostante questa osservata cautela, avessimo noi veduto mancare in Napoli nell'anno 1702. il Banco della *Santissima Annunciata*, e rimaner debitore quasi di tre Millioni, con danno notabile di tutti quei, che il loro danaro vi avean riposto: Rimasti dopo il fallimento di detto Banco gli altri seguenti: il Banco del *Monte della Pietà*, il Banco di *San Giacomo*, il Banco dello *Spirito Santo*, il Banco del *Santissimo Salvatore*, il Banco di *Sant'Eligio*, il Banco del *Popolo*, ed il Banco de *Poveri*: de quali discorre con distinzione il Canonico *Carlo Celano* nelle sue Notizie di Napoli, e ne favella eziandio l'anzidetto *Cardinal di Luca* (b)

IX. Riguardo poi all' *Autorità di coloro, che possono le Monete coniare*; diciamo, che anticamente ogni Città libera, la quale vivea in forma di Repubblica; conia le sue Monete. E perciò Napoli, Capua, Pozzuolo, Reggio, Taranto, e tutte le Città delle Regioni nostrali, che oggidì il Reame di Napoli compongono, avean anticamente le loro Monete, come divideremo ne Paragrafi seguenti. Quando poi entrarono i Monarchi, ed i Principi nell' assoluto dominio delle Provincie; incominciaron essi a coniar le Monete, colla privativa riguardo alle Città suddite: con darli il *Valore*, e con imprimervi il loro *Ritratto*, che in tempo de *Consoli*, e degli altri Magistrati non vi era, all' insegnare di *Marquardo Freero* (c); ma intagliavasi in esse qualche *Giroglifico*, o altro, che gli aggràdiva. Usando i Principi intagliarvi il proprio Volto; acciò niuno ardisse tofarle, come più sovra nel *Numero 2.* dicea il Re *Teodorico*. Intendendo qui noi sottò nome di *Principi* anche quei *Titolati*; i quali non conoscevano sovra di se altri Monarchi. E perciò Napoli, Sorrento, Amalfi sotto de loro Duchi, Benevento, Capua, e Salerno sotto de loro

(a) Francesco Rapolla de Jurè Regni lib. 5. cap. 6. num. 1. *Cum Mensæ Nummulariorum apud nos dicerentur BANCHI; cumque in his privatorum pecuniæ securitatis gratia deponerentur; qui debitores sibi cavere volebant, antea pecuniæ debitæ faciebant depositum in uno ex publicis Banchis, et postea per Chirographum mandabant Nummulariis, ut eam pecuniam solverent suo nomine Creditoribus: et quia mandatum dirigebatur Banco, sive Administratoribus illius; idcirco illud mandatum, in scripturam redactum, dicitur capit APOCA BANCALIS, quod ex eo satisfactum esset Creditoribus per solutionem factam in publico Banco: et illud Mandatum habebatur tanquam confessio, sive receptio pecuniæ, jam solutæ.*

(b) Cardinal di Luca loc. cit.

(c) Freero lib. 1. rei Monetariæ veterum Romanorum cap. 2. *Ea forma, ex quo in Principem omnis potestas translata est; Vultum ferè Principis habet cum Inscriptione. At, stante Republica, Consulium Nomina, non tamen Vultus, sed Romæ plerumque galeatæ, alteriusque pro arbitrio Nummis imprimebatur.*

ro Principi le proprie Monete adopravano , come più appresso spiegaremo : non ostante che gl' Imperadori Greci , e Latini per l' altre Regioni nostrali per allora signoreggiato avessero . E quantunque l' Imperadore *Carlo Magno* , allo scrivere dell' *Anonimo Salernitano* , avesse ordinato a *Grimoaldo* Principe di Benevento , d' imprimere il suo Nome Imperiale nelle di lui Monete : *Ut Cartas , Nummosque sui Nominis caracteribus superscribi semper juberet* ; pure questi , al soggiugnere di *Erchemberio* , dopo qualche tempo non volle farne più nulla : *In suis Aureis ejus nomen aliquando figurari placuit ; mox pacta pro nibilo duxit observanda* .

PARAGRAFO SECONDO.

Delle Monete , che a Peso , e coll' Impronto praticavano gli Anticbi .

X. **A**lla contezza del Nome , dell' Origine , della Materia , e dell' Autore delle Monete , di già spiegata nell' antecedente Paragrafo un'altra notizia aggiungere qui possiamo , e si è ; che anticamente non meno presso de' Romani , che appo i Greci , e gli Ebrei la Moneta dar si solea a Peso , che perciò *ÆS APPENSUM* si chiamava come si ricava da *Tullio* (a) . Poi s' introdusse l' Impronto nella medesima , ed *Æs Signatum* incominciò a dirsi , secondo *Pietro Annato* (b) . Ed acciocche presso degli Ebrei non si adulterasse il Peso di detta Moneta , sminuendolo nella quantità ; se ne riservava una nel Tempio , che *Pondus Sanctuarii* veniva appellato , & *Pondus Templi* , secondo il favellare della Sagra Scrittura : alla misura della quale si pesavano le altre per sperimentare , se erano giuste o no (c) . Laonde di queste Monete a Peso , e coll' Impronto abbisogna dare qualche notizia nel presente Paragrafo .

XI. E

(a) *Tullio* in *Marcum Antonium* : *Ut jam appenderetur pecunia, non numeraretur* .

(b) *Pietro Annato* in *Appar. ad Theolog. Posit. lib. 2. art. 14. Tunc enim Pecunia non erat Figura signata, sicut nunc, SED AD PONDUS APPENDEBATUR : hoc est, tunc Judæi, æque ac Romani, rudem æris, argenti, vel auri massam ad certum Pondus libratam, & æstimatam adhibebant loco pretii, & pecuniæ. Sed quia temporis successu factum est, ut loco æris appensi cæptum sit UTI ÆRE SIGNATO levioris Ponderis; valor cujuscumque Monetæ desumi cæpit non tantum a materia Monetæ, quæ paulatim magis, ac magis imminuta est, sed a Figura Monetæ impressa* .

(c) *Leviticì* 30. vers. 23. & 25. *Hoc autem dabit omnis, qui transit ad nomen, dimidium sici, JUXTA MENSURAM TEMPLI . . . Omnis æstimatio SICLO SANCTUARIJ ponderabitur* .

XI. E riguardo alla Moneta per via di Peso, che, come dicemmo, *Æs appensum* si chiamava; presso de Romani l' *Asse*, o sia la *Libra* (*Asse*, e *Libra* una cosa stessa erano) era il Peso più grande quanto al suo valore: il quale poi divideasi in dodeci *Oncie*. Laonde presso de Giureconsulti una intiera Eredità anche *Asse Ereditario* si chiama; e dovendosi tra molti compartire, in dodeci *Oncie* si divide. In qual senso *San Gregorio Papa* (a) scrivea a *Fortunato* Vescovo di Napoli, che *Ruffica* Matrona di detta Città avea lasciato quattro oncie della sua Eredità ad un Monistero di Monache nella Regione Ercolense al Vico Lampadaro. Chiamandosi la mezza *Libra* il *Sestante*, la terza parte della *Libra Triente*, e la quarta *Quadrante*. Le due *Libre Dipondio* appellavansi: ed il peso di dieci *Libre* diceasi il *grave Peso* secondo *Alessandro Sardo* (b). Il quale anche divide la *Libra* predetta in *Latina*, *Attica*, e *Greca*. Con essere la *Latina* quella, che in *Oncie*, come sopra si divide. Vendendosi eziandio presso de Romani il *Liquore*, o sia l' *Olio* a *Libra* dentro di un *Corno* diviso con dodici segni, quante erano l' *Oncie*, che la componevano, secondo *Ambrogio Calepino* (c). Valutandosi appo loro dodeci *Oncie* di Rame per un *Oncia* di Argento, e dodeci *Oncie* di Argento per un *Oncia* di Oro, come dice *Pietro Annato* (d); e noi meglio lo spiegheremo nel Paragrafo seguente, discorrendo delle Monete Romane.

XII. La *Libra Attica*, (che anche *Ateniese* diceasi, e di cui per qualche tempo la Città di Napoli servivasi, come dipendente da Atene); veniva *Mna* in *Lingua Greca* chiamata, come pure in *Lingua Ebraica*, (giusta che

(a) *San Gregorio Papa* lib. 2. *Epist.* 59. *Ruffica per ultimum voluntatis sue arbitrium in Civitate Neapolitana in domo propria in Regione Herculensi, in Vico qui Lampadarius dicitur, Monasterium Ancillarum Dei constituit: & pro voto suo QUATUOR UNCIAS totius substantiæ sue dimisisse suggestit.*

(b) *Alessandro Sardo* in tract. de Nummis: „ *Libra fuerunt LATINA, ATTICA, GRECA. Libram Latinam ex duodecim Unciis faciunt AS Libræ pondus, ex duodecim Unciis, teste Varrone. TRIENS tertia pars Assis, ex quatuor Unciis, QUADRANS quarta pars ex tribus Unciis: propterea a Plinio alio nomine dicitur Triuncis. DIPONDIIUM bilibræ referunt Varro, Plinius, & Priscianus. GRAVE ÆS ex denis Libris constituit Sextus Pompejus.*

(c) *Ambrogio Calepino* V. *Libra*: *Erat autem Libra mensuralis, teste Galeno lib. 1. de Composit. Medic. MENSURA CORNEA, qua oleum admetiebantur Romani, interfecta lineis quibusdam, dividitibus ipsam in duodecim partes.*

(d) *Pietro Annato* loc. cit. *Una drachma auri duodecim argenti drachmas valebat: cum proportio auri ad argentum sit duodecupla: itaut una auri uncia duodecim valeat argenti uncias: sicut una libra duodecim libras.*

Che presso *San Luca* (a) si legge : *Dedit eis decem MNAS* , *Et ait ad illos* , *negotiamini dum venio . . . Domine* , *MNA tua decem MNAS acquisivit :*) Dicendosi *Mina* in Lingua Latina , secondo *Alessandro Sardo* (b) . Con dividere gli *Ateniesi* questa *Libra* in tante *dramme* : volendovi settantacinque *dramme* per fare una *Libra Attica* , secondo il menzionato Scrittore .

XIII. La *Libra Greca* (che *Enboica* eziandio chiamavasi , e fu comune all'altre Città nostrali , le quali da altre Regioni di *Grecia* , e non d'*Atene* dipendeano) , anche *Mna* , e *Mina* , come l' *Ateniese* veniva chiamata : però da quella differiva , perchè costava di cento *Dramme* : quando l' *Ateniese* era di settantacinque . Onde *Rennio Fannio* (c) cantava :

*Accipe præterea parvo quam nomine Graii
Mnam vocitant : nostri Minam dixere priores .
Centum hæ sunt Drachmæ . Quod si modò dempseris illis
Quatuor ; efficias hanc nostram denique Libram .*

XIV. Anche gli *Ebrei* aveano la loro *Libra* , come presso *San Giovanni* (d) si legge : *Maria autem accepit Libram unguenti Nardi pistici pretiosi* . Che *Siclo* nel *Levitico* (e) dicevasi : *Hoc autem dabit omnis , qui transit ad nomen , dimidium SICLI juxta mensuram Templi* ; e presso *San Matteo* (f) veniva *Statere* chiamata : *Vade ad mare* , *Et mitte hamum* , *Et piscem , qui prius ascenderit ; tolle : Et aperto ore ejus , invenies STATEREM : illum sumens , da pro me Et te* . Con essersi anche divisa in *Dramme* presso quella Nazione , come si ricava dal secondo libro de *Maccabei* (g) , *Vir fortissimus Judas , collatione facta , duodecim millia drachmas argenti misit Jerusalem* . E presso *San Luca* (h) quella Donna Evangelica dicea : *Congratulamini mecum , quia inveni drachmam , quam perdideram* .

XV. La *Dramma* poi , di cui componeasi la *Libra* ; era l' ottava parte di un *Oncia* . Talche riducendo in *Dramme* la *Libra Latina* ; veniva ella composta da novantasei *Dramme* , siccome la *Libra Ateniese* costava di settantacinque *Oncie* , e la *Greca* comune di cento *Dramme* , come sovra *Fannio* cantava . Costando altresì ogni *Dramma* di tre *Scrupoli* ogni *Scrupolo* di sei *Gliandette* , che *Silique* venivan chiamate , o di quattro *Lupini* ; ed ogni *Siliqua* di quattro *Grani d'Orzo* . In guisa tale che uno *Scrupolo* costava di 24. *Grani d'Orzo* : un *Oncia* pesava 566. *Grani* : la *Libra Latina* di 6912. *Grani* : la *Libra Attica* di 5400. , e la *Libra Greca* di

(a) Luca 19. vers. 13.

(b) Alessandro Sardo loc. cit. *Libram Atticam ex 75. drachmis faciunt Priscianus in libro de Nummis* , *Et Rhennius Fannius in Carmine de Ponderibus : bancque MNAN appellari a Græcis , MINAM a Latinis , ajunt.*

(c) Rennio Fannio in Carm. de Ponderibus .

(d) Joannis 12. vers. 3.

(e) Levitici 30. vers. 27.

(f) Matthæi 17. vers. 27.

(g) 2. Machab. 12. vers. 43.

(h) Luca 15. vers. 5.

di 7200. giusta il calcolo , che ne fa *Alessandro Sardo* (a) . Riferbandoci noi di ridurre in Moneta questi Pesi nelle Paragrafo seguente .

XVI. Rispetto poi alle Monete coll' Impronto coniate , che *ÆS SIGNATUM* , come sovra diceansi ; è anche da sapersi , che negli *Assi Romani* sempre da una parte scolpivasi la Figura di *Giavo Bifronte* , al dire di *Alessandro Sardo* (b) : e dall' altra parte una *Prora di Nave* . Ne *Trienti* , e *Quadranti* vi era la *Nave intiera* intagliata . Nelle Monete di argento , che *Bigati* , e *Quadrigati* chiamavansi , i *Cocchi* tirati da due , o da quattro Cavalli , incisi vi erano . E perche i Greci in forma di Repubblica , e senza Principi anticamente viveano ; anch' essi i Geroglifici nelle loro Monete improntavano . E se vi ponean talora il Volto di qualche Uomo ; o questo dinotava qualche loro Nume , o rappresentava qualche Personaggio , per valore , e per lettere ragguardevole , come osserva *Lodovico Savoto* (c) . Volendo altresì *Alessandro Sardo* (d) , che gli *Ateniensi* (da quali dipendeano i *Napoletani*) negli *Tetroboli* di Rame aveano la testa di *Giove* da una parte , e due *Nozzole* dall' altra . Nelli *Trioboli* dall' una e l' altra parte il *Volto di Giove* : e ne *Dioboli* dall' uno , e l' altro prospetto vi aveano la *Civetta* . Nelle Monete poi di Argento , che *Bovi* diceansi ; aveano per ordinario un *Bue* , e dall' altra o la *Testa di Giove* , o di qualche altro insigne Filosofo , come poco fa insegnavà *Lodovico Savoto* . Dal che viene eziandio a spiegarsi quella Moneta , che apporta *Giulio Cesare Capaccio* nell' *Antichità di Pozzuolo* , e che da lui trascrive *Pompeo Sarnelli* (e) nella sua Guida de Forestieri per Napoli : in cui si vede il *Sole* da un prospetto , e nel rovescio la testa di *Vergilio* con questa Iscrizione VIR-
GI-

(a) *Alessandro Sardo* in tract. de Nummis : „ *Fannius* Unciam ex octo
„ drachmis constituit : Drachmam ex sex Siliquis , vel ex quatuor lupi-
„ nis Siliqua continet quatuor hordea . Ergo Scripulum fuit
„ ex 24. Hordeis . Uncia ex 566. ; Libra Latina , quam *Italicam* Priscia-
„ nus vocat , ex 6912. ; Libra Attica ex 5400. Libra Græca ex 7200.

(b) Lo stesso *Sardo* loc. cit. Nota *Assis* fuit ex altera parte *Janus geminus* , ex altera *Rostrum Navis* . In TRIENTE , & QUATRIENTE erant *Naves* . A Figura cœlaturæ disti fuere *BIGATI* , & *QUADRIGATI* .

(c) *Lodovico Savoto* de Nummis antiquis part. 1. cap. 1. *Cæterum melior pars Antiquariorum ea tantum Numismata excipiunt , quæ cusa fuerunt illorum Virorum memorandæ gratia , qui non Principali dignitate , sed doctrina , atque imperii potentia reliquos mortales antecellunt : veluti Pythagoræ , Apuleii , Apollonii Tyanei , aliorumque , qui imperii fama , & sapientiæ gloria , his inferiores non habebantur .*

(d) *Alessandro Sardo* loc. cit. *Pollux* autem , constituens drachmam ex sex obolis ; ostendit , *Obolum* fuisse semiscrupulum , ex quatuor chalcis : & a nummo Atticos Nummos *DIOBOLUM* , *TRIOBOLUM* , & *TETROBOLUM* : qui insculptam haberet *Jovis* faciem , in altera duas *Nozzas* : sicuti *Trioboli* nota fuit *Jovis* facies in utraque parte : *Dioboli* autem *Nozzas* . Apud eundem *Pollucem* *BOS* , ex bove insculpto , *Ateniensis* , vel *Deliacus Nummus* .

(e) *Pompeo Sarnelli* pag. 344.

GILIUS MARO . Il che potè avvenire facilmente, a cagion che si vivea allora in Napoli , ed in Pozzuolo alla Greca : onde di leggieri poterono quei Popoli incidere in qualche Moneta il volto del medesimo , che allora veniva creduto il Principe de' Poeti : non già che egli fusse stato Re di Napoli , ed ivi coniato avesse le Monete , come taluni follemente han creduto . Avendo eziandio il Siclo degli Ebrei avuta l' *Urna della Manna* da una parte coll' Iscrizione *Siclus Israël* ; e dall' altra la *Verga di Aronne* colle seguenti parole : *Jerusalem Sancta* , come rapporta *Pietro Annato* (a) . Con avere in appresso gli Imperadori Romani (divenuti già padroni di un Mondo intiero) tolte tutte queste figure , e postovi il loro Volto , come sovra nel *Numero 2.* fu detto ,

PARAGRAFO TERZO.

Delle Monete Romane.

XVII. **P**ER meglio chiarire la qualità delle Monete , che in peso, ed in cognio tanto i Romani aveano anticamente , quanto i Greci ; fa duopo , che dell' une , e dell' altre qui separatamente favelliamo ; per far indi con maggior franchezza il passaggio alle Monete , che in Napoli , e nell' altre Città nostrali ne Secoli trasandati erano in pratica .

E per quanto si appartiene alle *Monete Romane* ; queste , come sovra additossi , prima erano in Peso , e poi coll' Impronto : dividendosi in Libbre , ed in Oncie . Con essere parte di *Rame* , parte di *Argento* , e parte di *Oro* . La Moneta di Rame fu istituita da *Numa* , successore di *Romolo* : la quale era divisa in ASSE , in SESTANTE , in TRIENTE , ed in QUADRANTE . Vale a dire in Libra , in mezza Libra , in un Terzo , ed in un Quarto di Libra , come fu spiegato più sovra nel *Numero 12.* Bensì l' *Asse* , che valea una Libra , quando davasi a peso ; ridotto in conio , si sminuì nel prezzo : valutandosi la decima parte di un *Danaro* di argento , o sia di un Giulio Romano , e di un Carlino Napoletano , come dice *Pietro Annato* (b) . E perciò Cristo Signor nostro presso *San*

Tom. IV. P.III.

T

Mat-

(a) Pietro Annato in *Apparat. Sacr.* lib. 2. art. 14. *Siclus fuit ita figuratus , & consignatus , teste Aria Montano ; ut haberet ex una parte Urnam cum Manna cum hac inscriptione , SICLUS ISRAEL . Ex altera vero parte habebat Virgam Aronis floridam cum hac Inscriptione : JERUSALEM SANCTA . Qui Siclus , licet figura signatus , debebat etiam esse justis ponderis .*

(b) Lo stesso lib. 2. paragr. 14. *As , seu Pondo non duodecim eris uncias continet , sicut tunc ; sed fit parva moneta aerea , unum valens dumtaxat Bajocum Italicum , seu medium Obolum Hebraeum , seu decimam partem Julii Italici , vel Regalis Hispanici , sive Drachmæ Atticæ , sive Denarii .*

Matteo (a) afferiva : *Nonne duo Passares Asse veniunt ? Anzi*, vuole *Alessandro Sardo (b)*, che in tempo della prima Guerra Cartaginese, scarfeggiando la Repubblica Romana di Moneta ; l'Asse, che si era cresciuto a mezz' oncia per comando di *Fabio Massimo* Dittatore ; fu avanzato al prezzo di un' Oncia intiera . Quale poi *Papirio Corsore* ridusse di nuovo a mezz' Oncia .

XVIII. La Moneta di Argento, che DANARO diceasi ; era del valore di dieci Bajocchi Romani, o di dieci Grana Napoletani, secondo *Giacomo Spiegel (c)*. Facendosi del medesimo anche memoria nella Sagra Scrittura, come presso *San Matteo (d)* : *Nonne ex DENARIO convenisti mecum ?* e presso *San Luca (e)* : *Duo debitores erant cuidam Fœneratori: unus debebat Denarios quingentos, & alius quinquaginta*. Con essere stati la prima volta i Denari di argento inventati in Roma da *Servio Tullio*, secondo *Alessandro Sardo (f)*, ed ivi poi alterati a misura degli Assi in tempo della Guerra Punica . Poi perchè *Fabio Massimo* in questa occasione li fece coniare coll' impronto di un *Cocchio* tirato da due, o da quattro Cavalli ; BIGATI, e QUADRIGATI si chiamarono .

XX. Dopo la Moneta di Rame, e di Argento quella di Oro appo i Romani s' introdusse, e propriamente nell' anno 542. di Roma, quarantadue anni, dopo che si era coniatà la Moneta di Argento, all' insegnare

(a) Matthæi 10. vers. 9.

(b) *Alessandro Sardo de Nummis : Primo autem bello Punica cum Republica impensis non sufficeret, ait Plinius ; constitutum, ut Asses sextantarii pondere ferirentur, quinque partium lucro facto . Postea Annibale urgente, Asses unciales facti Q. Fabio Massimo Dittatore . Mox semiunciales lege Papyriana . Hinc Assis secundus sextarii ponderis, SEXTANS appellatur a Varrone : & Asses semiunciales videntur appellari a Sexto Pompejo BREVES NUMMI EX ÆRE . Et Triens Papirianus ex quatuor scriplis SEXTULA nuncupatur a Varrone .*

(c) *Giacomo Spiegel in Lexico Civili V. Denarius : Denarius inde nomen traxit, quia primo decem Asses valebat .*

(d) Matthæi 20. vers. 13.

(e) Lucæ 7. vers. 41.

(f) *Alessandro Sardo de Nummis : „ Nummam argenteum Romæ primum CONFLATUM A SERVIO REGE, refert Charius Grammaticus : SIGNATUM, si Plinio credimus, a Q. FABIO, quinque annis ante primum bellum Punicum . A figura cœlaturæ dicti fuere BIGATI, & QUADRIGATI, ut asserit Pompejus . A numero autem æneæ monetæ, cujus pretium tenebant, SEXTERTII, Quinarii, & Denarii . Itaque & Varro, & Volosius, & Priscianus scribunt, Denarium vocari, quod denos æris Asses valeret, Quinarium quod quinos ; sextertium quasi semis tertium Nummum . Verùm, quando, Annibale urgente, Asses facti fuere unciales, teste Plinio : placuit, Sextertium permutari quaternis Assibus ; Quinarium octonis, Denarium sexdecim . Inde Denario notam XVI. præscriptam tradit Volusius .*

gnare di *Plinio (a)*. Essendosi chiamati NUMMI D'ORO queste Monete, e talvolta DANARI DI ORO, secondo *Pietro Annato (b)*: Il quale vuole, che un danaro di Oro valeva dieci danari di Argento: siccome il danaro di Argento valea dieci Assi di Rame.

XX. Volendosi poi meglio capire di qual prezzo la Libbra d'Oro anticamente presso de' Romani stata fosse, e di qual valore rispetto alla Moneta corrente; eccone il computo, secondo l'addotta autorità di *Plinio*, che vuole una Libbra d'oro composta di novecento Sesterzj: quando il Sesterzio costava di quattro Assi di Rame.

Una Libbra d'Oro, era composta di *Scrupoli* ----- 45.

Quarantacinque Scrupoli di 20. Sesterzj l'uno facevano il novero di *Sesterzj* ----- 900.

Novecento Sesterzj, di 4. Assi per ciascheduno, o sieno Bajocchi, e Grana, faceano Assi ----- 3600.

Tremilaseicento Assi di Rame, ridotti in denari di Argento, o sieno Giulj, e Carlini; faceano *Denari* ----- 360.

Trecentosessanta Danari, ridotti in tanti Scudi, o Ducati di dieci Giulj, e Carlini l'uno; faceano *Scudi* ----- 36.

Sicche una Libbra d'Oro era da principio Scudi trentasei: Un Oncia d'Oro era di trenta danari, o sia di tre Scudi, o Ducati. Ancorche *Budeo (c)* volesse, che la Libbra di Argento si fusse in quei tempi valutata cento Danari, vale a dire dieci Scudi. E perchè la Libbra d'Oro si stimava dieci volte più della Libbra di Argento (altri la vogliono per la metà della Libbra d'Oro, e perciò di Scudi 18. Siccome la Libbra di Rame di Giulj 15.) veniva a far il valore di cento Scudi. Con essere stata a proporzione di dieci Giulj, o Carlini la Libbra di Rame.

XXI. Cheche sia però delle Monete primiere degli antichi Romani, che insieme colla loro Repubblica andarono in obbligo; riguardo alle Monete de' Secoli di mezzo (vale a dire dall'Imperadore *Costantino* a *Normanni*, e *Svevi* del nostro Regno); diciamo, che sotto degli Imperadori s'introdussero i SOLDI D'ORO, e poi incominciarono i SOLDI DI ARGENTO, che durarono sino al tempo de' Longobardi, secondo *Ludovico Antonio Muratori (d)*. Il quale vi vuole eziandio per allora la MONETA

T 2

NETA

(a) *Plinio lib. 37. cap. 3. Tam Aureus Nummus post annum 42. percussus est, quam argentus: itaut scrupulum valeret sextertius vicenti: quod efficiet in Libras ratione sextertiorum, qui tunc erant sextertios nongentos.*

(b) *Pietro Annato lib. 2. paragr. 14. Alius erat Nummus vel aureus, vel argenteus: aureus decem valebat argenteos; unde DENARIUS dictus. Argenteus vero decem valebat Cupri Asses, & DENARIUS pariter vocatus.*

(c) *Budeo lib. 4. Libra Argenti centum denariorum Romanorum erat.*

(d) *Ludovico Antonio Muratori dissert. 28. de diversis Pecuniæ generibus: „ Ut apud Romanos, ita & apud Italos Reges, Gothos, & Longobardos, Francos, & Germanos triplici pecuniæ specie publicè cum commercium peragebatur: AUREA scilicet, ARGENTEA, atque*

NETA DI RAME , ed un'altra MONETA MISTURATA DI ARGENTO , E DI RAME : ciocche di presente pure si pratica in varj Luoghi d'Italia , alla riserva del nostro Regno , dove non è in uso . Essendo stato lo stesso in quei tempi il *Soldo* , che il *Nummo d'Oro* , all' insegnare di *Giacomo Spiegel* nel suo *Lessico Civile* (a) .

XXII. Riguardo poi al *valore* di questi Soldi d'oro , non si puol dare certezza alcuna : essendosi egli mutato giusta il volere , e bisogno de' Principi , come dice il *Muratori* (b) . Ancorchè *Giacomo Gotofredo* (c) di opinione fusse , che in tempo dell' Imperadore *Costantino* ottantaquattro Soldi facefsero una *Libra* d'oro ; e *Cassiodoro* (d) affermasse , che un *Soldo* costasse di seimila *Danari* . Quando in tempo di *Valentiniano I.* Imperadore settantadue Soldi facevano una *Libra* d'oro , come *Giacomo Spiegel* poco fa l'osservava .

XXIII. La *Libra d'Argento* anche varioffi appo i Romani ne' Secoli di mezzo : essendosi ella valutata cinque Soldi , al rapporto dello *Spiegel* (e) e meno di un oncia d'oro : la quale era di sei Soldi , giacchè settantadue Soldi facevano una *Libra* d'oro . Che , ridotti in oncie , entravano sei per oncia , come è ancora oggidì presso di noi l' *Oncia* d'oro : cioè di sei du-

„ que ÆREA . Aliquando etiã fuerunt & Nummi , quales ævo nostro ,
 „ EX ÆRE , ET ARGENTO MIXTI . Nullum autem usitatus
 „ Nummorum genus antiquius fuit , quã SOLIDORUM . Erant Aurei
 „ primò , deinde fuerunt & Argentei : eorumque appellatio ante Constan-
 „ tini tempòra invaluit . Vide Codicem Theodosianum . Ibi non una in
 „ lege Solidorum mentio habetur : ibique de eorum pondere , & æstima-
 „ tione non semel agitur . Certum est , tunc non nisi Aureos fuisse : idque
 „ evincunt diserta Imperatorum verba . Quare , qui solidum tunc dicebat ;
 „ Aureum significabat .

(a) *Giacomo Spiegel* V. *Solidus* : *Solidus substantivè pro Aureo sumitur ; qui in Cæsarum Constitutionibus , l. quoties , C. de suscept. lib. 10. ita taxatum legimus ; ut 72. Aurei Libram conficerent . Licet Aureus , qui hodie in usu est , minoris sit æstimationis : cum 96. ex eis Libra contineat .*

(b) *Lodovico Antonio Muratori* loc. cit. *Instabilis Solidorum semper æstimatio fuit , & arduum propterea negotium nobis risè materiam banc pertractare . Ingentem sanè pretii monetarii mutationem necesse est invexerit tempus , & hominum cupiditas .*

(c) *Giacomo Gotofredo* in l. unic. tit. 24. de oblat. votor. lib. 7. Cod. Theodof.

(d) *Cassiodoro* lib. 1. epist. 20. *Sex millia denariorum Solidum esse voluerunt .*

(e) *Giacomo Spiegel* loc. cit. „ *Libram Argenti constituerunt quinque Solidi : dicente Imperatore : Jubemus pro Argenti summa , quam quis sbe-
 „ sauris fuerat illaturus ; inferendi Auri accipiat facultatem : ut PRO SINGULIS LIBRIS Argenti , QUINQUE SOLIDOS INFERRAT . C. de Argent. pret. quod thesaur. infert. lib. 10. Libram Aurei 72. Aurei con-
 „ stituunt l. quotiescumque C. de suscept. Præpos. & Arch. lib. 10.*

ducati Napoletani , e di sei scudi Romani . Laonde il Soldo d'oro , era dello stesso valore , che lo Scudo Romano , ed il ducato Napolitano . Con essere altresì la *Libra di Argento* di dodici Scudi Romani , e di dodici Ducati Napoletani : in valutandosi ogni oncia uno Scudo , o un Ducato .

XXIV. Venuti poi i Longobardi in Italia ; ed incominciando a coniare le loro Monete in Pavia , in Lucca , in Ravenna , in Benevento , ed altrove ; anche Roma incominciò a fare le sue Monete nuove , come osserva il *Muratori (a)* : lasciando i Soldi Imperiali , ed usando le sue Monete . Con avere parimente *Adriano I.* Sommo Pontefice (quale finì di vivere nell'anno 772.) coniate le sue , come dicemmo nel Libro 7. del Tomo III. al Numero 9. del Capo 1. Facendo lo stesso gli altri seguenti Pontefici , ed introducendovi eziandio le Monete forestiere , e specialmente i *Fiorini di Firenze* , e le *Marche di Milano* , siccome *Giacomo Grimaldo (b)* da altro Scrittore lo raccoglie . Il quale visse nell'anno 1256. ; e ne rapporta distinta la Tavola , fino a mentovare le Monete , che allora corraano nel Reame di Napoli , colle parole seguenti : „ *Joannes de Cabrospina , Decretorum Doctor , & Aposto-*
 „ *cæ Sedis Notarius ad partes Poloniæ , & Hungariæ . Sedente Innocen-*
 „ *tio IV. Papa , hoc est , circiter annum 1256. Pontificiæ Cameræ Sche-*
 „ *dam exhibuit , indicantem , quænam tunc foret variorum Nummorum*
 „ *æstimatio .*

„ *Florenus censualis debiti valet decem solidos , denarium unum Tur-*
 „ *pitorum antiquorum .*

„ *Grossus unus XII. denarios Turpitanos ,*

„ *Libra Auri 96. Florenis .*

„ *Marca Auri 59. Florenis .*

„ *Uncia Auri in Auro 8. Florenis .*

„ *Uncia Auri in Argento 5. Florenis .*

„ *Marca Auri valet duas partes Libræ Auri .*

„ *Marca Argenti valet duas partes libræ Argenti .*

„ *Libra Argenti valet 75. Grossos*

In Regno Sicilia , citra Pharum maximè :

„ *Uncia est 60. Carlenorum Liliatorum .*

„ *Tarenus est duorum Carlenorum .*

„ *Carlenus valet 10. Grana .*

„ *Granum valet 8. denarios .*

P A-

(a) *Lodovico Antonio Muratori dissert. 27. „ Caput Imperii Romam*
 „ *vel post in Orientem translata a Costantino Sedem , vetustam retinuit*
 „ *prerogativam publicæ Monetæ , nunc appellata la Zecca . Monetæ , in-*
 „ *quam , prerogativam servasse deprehenditur , saltem usque ad tempora*
 „ *Eraclii Augusti . Habentur Numismata Imperatorum post Magnum Con-*
 „ *stantinum , uti & Gothorum Regum , cum Signo Romanæ Urbis , in*
 „ *qua fuerit percussa : nempe R. P. quod sonat Romæ Percussa : aut RM.*
 „ *sive ROM. quod idem significat ; aut ROPS. idest ; Romæ Pecunie*
 „ *signata .*

(b) *Giacomo Grimaldo lib. de Sudario Veronicæ .*

PARAGRAFO QUARTO.

Delle Monete Greche .

XXV. **A** Somiglianza de Romani anche i Greci aveano le loro Monete di *Rame* , di *Argento* , e d' *Oro* , tanto in peso , quanto a conio : ancorchè difficili a spiegarfi , come dice *Lodovico Savoto* (a) , perchè essi trovavansi divisi in diverse Repubbliche , delle quali ciascheduna per lo più faceva le sue Monete . E perchè molte Città nostrali furono da Greci popolate ; fa mestieri dar qui eziandio qualche contezza delle *Monete Greche* , per meglio poi capire le Monete delle nostre Regioni .

XXVI. Tra le *Monete di Rame* , che aveano li Greci ; l' *OBOLO* era il più usuale : il quale secondo *Alessandro Sardo* (b) divideasi in *Calco* , *Dicalco* , e *Pentacalco* . Essendo il *Calco* l'ottava parte dell' *Obolo* , il *Dicalco* il valore di due *Calchi* , ed il *Pentacalco* la valuta di cinque *Calchi* . Con essersi per contrario l' *OBOLO ATENIESE* moltiplicato in *Diobolo* , *Triobolo* , ed in *Tetrobolo* . Avendo il *Tetrobolo* la faccia di *Giove* da una parte , e due *Nottole* dall' altra : il *Triobolo* la faccia di *Giove* dall' un , e l' altro prospetto ; e l' *Diobolo* la *Nottola* dall' uno , e l' altro verso , come dicemmo più sovra nel *Numero 17* . Con essersi stato eziandio l' *Obolo Ebraico* , come abbiamo dal *Levitico* (c) ; il quale , secondo *Pietro Annato* (d) , era maggiore dell' *Obolo Ateniese* ; atteso questi costava di sei quadrini , (vale a dire tre *Tornei* della Moneta di rame *Napoletana*) e quello degli *Ebrei* valeva due *Assi* di rame . Trovandosi anche ne *Secoli di mezzo* l' *OBOLO D' ORO* , rammentato soltanto da *Cencio Camerario* (e) nel libro de *Censi* della Chiesa Romana , composto nell' anno

1192.

(a) *Lodovico Savoto de Nummis antiquis part. 4. cap. 15. Difficile est Numismatum Græcorum , præcipuè ab Urbibus , et Principibus Græcis , percussorum æquè certam , et perfectam habere notitiam ac Latinorum : tum quia major illorum est paucitas , quam Latinorum , tum quia non æquè communia sunt , ac Romana .*

(b) *Alessandro Sardo Tract. de Nummis : In Græcia , Pollux refert , ex Ære Chalcon octavam partem Oboli fuisse ; Dichalcon ex duobus Chalchis , Pentechalcon , ex quinque .*

(c) *Levitici 27. vers. 25. Siclus niginti Obolos habens .*

(d) *Pietro Annato lib. 2. art. 14. „ Obolus alius est Atticus , five Atheniensis , alius Hebræus Obolus Atheniensis est sex æreolorum : æreolum verò est septem minutiarum , & minutia manent indivisa . Obolus autem Hebræus erat genus ponderis , seu monetæ valens vigesimam partem Sicli argenti , five duos Asses .*

(e) *Cencio Camerario de Cens. Rom. Eccles. In Episcopatu Muranensi Monasterium Sancti Salvatoris ; de Guglieto, S. Angeli de Lombard. Diocesi. Obolum unum aureum .*

1192. in cui si dice, che il Monistero di San Salvatore, Diocesi di Muro, e quello di Guglieto in Diocesi di Sant' Angelo de Lombardi, pagavano un Obolo d' Oro per annuo Cenfo alla Camera Apostolica.

XXVII. Riguardo alla *Moneta di Argento*, era celebre presso de Greci quella, che **DRAMMA** comunemente chiamavasi. La quale in *Attica*, ed in *Egina* divideasi: la prima era semplice, e che col nome di *Dramma di Argento*, e di *Bue* chiamavasi, (perche signata coll' Impronto del Bue:) la seconda *Didramma* appellavasi, e *Dramma grande* dall' Ateniesi dicevasi, perche composta di due Dramme: con esser la prima composta di sei Oboli di rame, e la seconda di dodici. Essendo anche stata presso costoro il *Tidramma*, composto di tre Dramme: il *Pentagramma* composto di cinque Dramme, il *Tetrogramma* di sei; il *Pentacontogramma* di dieci Dramme, ed il *Numisma* di cento Dramme, secondo *Alessandro Sardo* (a): e vale a dire di dieci scudi: stantechè ogni Dramma valutavasi un Paolo di Moneta Romana, ed un Carlino di Moneta Napoletana. Avendo anche gli Ebrei avuta la loro *Dramma*, come nel libro secondo de *Maccabei* (b), e la *Didramma*, come presso *San Matteo* (c).

XXVIII. Riguardo poi alle *Monete d'Oro*, i Greci aveano in primo luogo il **CRISO**, il quale costava di due Dramme, secondo *Alessandro Sardo* (d). Indi vi fu la **MINA**, che valea cento Dramme, ovvero cento Giulj Romani; e cento Carlini Napoletani. A differenza della *Mina Ebraica*, che valeva il doppio, secondo *Pietro Annato* (e).

XXIX. La *Moneta d'Oro* più grande però, che aveano i Greci; era il

(a) *Alessandro Sardo* in *Tractatu de Nummis*, *Drachmam* ex argento Fannius fecit ex tribus Scripulis, Polux ex sex Obolis. A Prisciano nuncupatur *Argenteus*, & *Drachma Attica*. Nam *Drachmam Ægineam*, quam Athenienses **MAGNAM** dixere; decem Obolos habuisse testatur idem Pollux, & **DIDRACHMAM** nominat, cujusmodi est Siclus apud Fannium, & Priscianum, & apud eundem Pollucem **BOS**, ex Bove insculpto, sed **DELIACUS NUMMUS**. Præterea ipse Pollux nominat **TRIDACHMAM**, **DETRADRACHMAM**, & *Cyrenensium* **PENTADRACHMAM**. **NUMISMA** Plutarcho constitit ex centum Drachmis, scribens: *Tigranem seminumismata dedisse singulis militibus Pompeii*: quas Appianus dixit, *quinquaginta Drachmas*.

(b) 2. *Machabæorum* 12. ver. 43. *Vir fortissimus Judas duodecim milia DRACHMAS ARGENTI misit Jerosolymam*.

(c) *Matthæi* 17. ver. 23. *Cum Jesus venisset Capharnaum; accesserunt qui DIDRACHMA accipiebant, ad Petrum, & dixerunt ei: Magister vester cur DIDRACHMA non solvit?*

(d) *Alessandro Sardo* loc. cit. *Chrysus aureus*, autore Plutarcho, fuit ex pondere *Didrachmæ*. *Staterem fecisse Minam Græcam, idest, centum Drachmas*, ait Pollux.

(e) *Pietro Annato* loc. cit. *Erat Mina illa alia Attica, alia Hebraica: Mina Attica 25. continebat Siclos; Hebraica verò, quia duplo major, 50. sed utraque centum Drachmas*.

Il *Talento*, siccome l' *Obolo* era la più piccola, al cantar di *Fannio* (a) :

— *Summum docilis perhibetur pondus Athenis.*

Nam nihil his Obolo minus, majusque Talento.

Ancorche il *Talento* non solo fuisse stato d' *Oro* appo i Greci, ma anche di *Argento*, e di *Rame* (essendo anche stato il *Talento* d' *Oro*, e di *Argento* presso degli Ebrei, come dalla *Sagra Scrittura* (b) con chiarezza si ricava). Con esserne stato il *Talento* d' *Oro* per ordinario di seicento scudi : quello di *Argento* di sessanta ; e quello di *Rame* di sei : giacchè il *Talento* d' *Oro* valea dieci volte più del *Talento* di *Argento* ; e questo altrettanto rispetto al *Talento* di *Rame*, come dice *Alessandro Sardo* (c). E ciò sul presupposto, che il *Talento* costasse di sessanta Mine, secondo dice *Pietro Annato* (d), ed ogni Mina di dieci danari ; come in fatti era il *Talento* Ateniese, Ancorche gli altri delle varie Nazioni avessero avuto prezzo diverso tra di loro. Ed *Alessandro Sardo* (e), tessendo il Catalogo de *Talenti*, che si usavano in diverse Città ; vuole tra l' altro, che il *Talento* Siciliano ora fosse di ventiquattro, ora di dodici Nummi (valutato il Nummo per dieci scudi, come sovra nel Numero 28. fu avvertito) : il *Napoletano* di sei *Dramme* (valutandosi la *Dramma* per un carlino, come eziandio additossi nel luogo citato) ; quello di *Siracusa* di tre *Dramme* ; e quello di *Reggio* di un *Vittoriato*.

Siculum Talentum antiquum ex 24. Nummis constabat.

Siculum posterius ex 12. Nummis, juxta Pompejum :

Alexandrinum ex 12. Drachmis.

Neapolitanum ex 6. Drachmis.

Syracusanum ex 3. Drachmis.

Rbeginum ex Vittoriato.

Uni-

(a) Rennio Fannio in *Carminibus de Ponderibus.*

(b) 1. Paralipomenon 22. vers. 14. *Ecce ego jam paupertate mea preparavi impensas Domus Domini AURITALENTA centum millia, & ARGENTI MILLE MILLIA TALENTORUM.*

(a) *Alessandro Sardo* in *Tract. de Nummis* : „ *Unum Talentum Auri dabatur pro decem Argenteis. Nam Aurum decuplum præstantius Argento esse, docet Pollux cum auctoritate Menantri : qui quod Talentum appellavit, mox dicit Decalentum. Et docet Livius, Senatum de mille Talentis, quæ M. Fulvius Nobilior Ætolo jussum dare populo Romano ; nihil mutasse, nisi si pro Argento Aurum dare vellet, pro Argenteis decem Aurum unum.*

(d) *Pietro Annato* lib. 2. art. 14. „ *Talentum erat pariter certi generis Numisma omnium maxima, continens Minas 60. Quæ Minæ cum essent apud varios varæ pro diversitate Drachmarum ; ita & Talentum erat apud varios multiplex, & varium. Aliud enim erat Euboicum, aliud Ptolemaicum, aliud Syrium, aliud Tyrium, aliud Antiochenum, aliud Babylonicum. Sed inter illa omnia duo celeberrima fuere, Atticum, videlicet, & Hebraicum. . . . Talentum quodlibet constabat 60. Minis, quælibet Mina 100. Drachmis.*

(e) *Alessandro Sardo* loc. cit.

Uniformandosi anche *Festo Pompeo* (a) a tutto ciò riguardo al Talento Napoletano, col dire: *Talentum Neapolitanum sex denarium*; quale *Fulvio Orsino* si sforza interpretare: *sex millium denariorum*, che sarebbero 600. ducati a somiglianza del Talento Ateniese.

XXXI. Quando poi gl'Imperadori ne Secoli di mezzo trasferirono da Roma in Costantinopoli la loro Sede; anche ivi coniarono alcune Monete d'Oro, che, tramandate in Italia, furono dette BIZANZJ, e BIZANTINI, di cui si fa sovente memoria ne Censi della Camera Apostolica, e tra gli altri, li rammenta il *Tritemio* (b). E come osserva il *Muratori* (c); nel Regno nostrale si chiamavano SOLDI COSTANTINIANI, e COSTANTINATI, valutati per uno Scudo d'Oro. Con volere eziandio *Camillo Tutino* (d), che il Re di Tunisi pagava annualmente al nostro *Re Carlo di Angiò* il Tributo di trentaquattro mila trecento trentatre Bizanzj; con ridurre il Bizanzio a due Tari, e mezzo di Oro (de quali *Tari d'Oro* per il nostro Regno favellaremo più appresso), senza spiegare, se il *Tari d'Oro* fusse stato di sei carlini, per fare il Bizanzio di carlini quindici (giacchè lo Scudo d'Oro, a cui si conformava in Roma, ed altrove il Bizanzio, era di quindici Paoli); o di Carlini quattro, per fare la valuta di dieci Carlini, quanto si stimava il *Bizanzio d'Argento*, che s'introdusse ne' Secoli della bassa età, all' affermare del lodato *Muratori* (e).

Tom. IV. P. III.

V

XXXII. Con-

(a) *Festo Pompeo* V. *Talentum*.

(b) *Tritemio* ad Annum 1125. *Super hæc omnia Comes sepe dictus Apostolicum privilegium acquisivit, & constituit, ut UNUS AUREUS, QUEM BIZANZIUM DICIMUS; singulis annis Romam ad Altare Sancti Petri ab Abbate persolveretur.*

(c) *Lodovico Antonio Muratori* diss. 28. De divers. pecun. gener. „ *Præterea Byzantii, sive Byzantii olim fuere Aurei Nummi a Græcis* „ *Imperatoribus Constantinopoli percussi, quorum pretium abuebat a du-* „ *catis aureis Venetis, sive ab Hungaris, cæterisque Aureis, Germani-* „ *cæ Nationi familiaribus, & Florenis aureis Florentinis. SOLIDOS* „ *BYSANTICOS simpliciter, atque interdum AURI SOLIDOS BY-* „ *SANTICOS reperimus in antiquis Chartis, præsertim Regni Neapoli-* „ *tani, & finitimarum Regionum, eorumque frequens mentio est in Cro-* „ *nico Vulturvensi. Ibi enim vide commemoratos in Charta anni 882.* „ *CENTUM AURI SOLIDOS COSTANTINIANOS, quos non* „ *alios a Byzantiis fuisse puto. In Charta existenti in Archivio Caven-* „ *si donationis Guaimarii IV. Salernitani Principis anno 1051, Ecclesiæ* „ *Sancti Felicis in Lucania, Obligavit se, & suos hæredes componere Cu-* „ *rodibus ipsius Ecclesiæ ducentos auri Solidos Constantinianos.*

(d) *Camillo Tutino* De Admir. Regn. pag. 64. *Tributum Tunesi deb-* „ *bitum Regi Siciliae anno quolibet est Bisantium trigintaquatuor millia tre-* „ *centorum triginta tribus, Quorum BISANSIUM VALET TARENOS, AURI* „ *DUOS, ET DIMIDIUM.*

(e) *Ludovico Antonio Muratori* loc. cit. „ *Fuerunt nihilominus, pro-* „ *ce-*

XXXII. Coniofono ancora i Greci Imperadori i SCHIFATI, che nella noſtra Puglia, e Calabria furono in uſo, fatti in forma di uno ſciſo, al dire del *Du-Cange* preſſo del *Muratori* (a). I quali per lo più erano d' Oro: ſtantechè *Innocenzio II.* Sommo Pontefice, dando al Re *Ruggiero* l' Inveſtitura del Regno; glie la donò con l' annuo Cenſo di ſeicento Schifati: *Tu autem SEXCENTOS SCHIFATOS annis ſingulis Eccleſie Romanæ perſolvere debes*, come rapportoſſi nel Libro 12. al Numero 14. del Capo 3.

XXXIII. Ebbero eſſi fimilmente le ROMANINE, che erano Monete di Argento, coniate da *Romano* Imperadore, (di qual nome tre regnarono in Oriente *Romano Porſirogenito* dal 958. al 963. *Romano* dal 1028. al 1034., e *Romano Diogene* dal 1068. al 1071.) al dire del *Muratori* (b). Trovandoſi rammentate queſte Monete da *Falcone Beneventano* (c) nell' aſſedio, che fece il Re *Ruggiero* della Città di Bari. Con aver poi queſto ſteſſo Monarca coniate per il noſtro Regno le ſue Monete, col nome di ROMASINE, al rapporto del medefimo Autore (d), che a mio credere, erano le ſteſſe che le Romanine, ancorchè aſſai cattive nella qualità. Eſſendo elle ſtate di Argento, perchè otto Romasine facevano un Ducato, e valevano da dodici Grana, e mezzo l' una. E fuori delle Romasine conio ancora i FOLLI D'ORO corriſpondenti nel prezzo ad una Romasina: che forſi era di Oro eziandio valutata quindici Carlini. Non potendo eſſere il Folle d' Oro di dodici grana, e mezzo, quanto valea la Romasina di argento. Ancorchè preſſo de Greci i FOLLI fuſſero ſtati di rame, valutati un Obolo per ciaſcheduno, ſecondo il *Muratori* (e). Il quale anche colà li vuole di argento.

P A-

„ cedente tempore, BYSANTII quoque ALBI, uti Du-Cangius ani-
 „ madvertit, atque ideo ex argento conflati. Atque hi Byſantii po-
 „ ſteriorum temporum fuere ejuſdem pretii, atque Scuta Romana, quo-
 „ rum ſinguli decem Juliis conſtant.

(a) Lodovico Antonio Muratori loc. cit. „ *Scyphatorum* quidem cur-
 „ ſus præfertim fuit in Apulia, & Calabria Ideo verò Scy-
 „ phati appellati videntur hujusmodi Nummi; quod ad formam Scyphi
 „ cuſi fuerant, uti Du-Cangius eſt opinatus.

(b) Lodovico Antonio Muratori loc. cit. *Michelatos*, *Michaelis Angu-
 ſti nomine ſignatos*, & ROMANATOS a Romano Græcorum Imperatore,
 ita appellatos, novimus In Apulia, & Calabria ſæculo Chriſti
 XII. uſitata fuit pecunia ROMASINA ex nummis vilis metalli.

(c) Falcone Beneventano ad annum 1139. *Barenſes*, obſidione preſſo
 a Rogerio Rege; emerunt panem unum ſex ROMANINIS.

(d) Lo ſteſſo ad annum 1140. *Invenit Rex Rogerius ducatum octo Ro-
 masinas valentem: qui longè plus æris, quàm argenti præferebat. Idem
 quoque percuffit FOLLERES AUREOS, Romasinam unam appetriatos.*

(e) Muratori loc. cit. *Svidas FOLLEM non alium, quam Obolum fuiſſe,
 ſcribit. Ærei plerique Folles fuere: Sed & argenteos fortaſſe non deſuiſſe.
 Et hujus quidem Græcæ pecuniæ, hoc eſt, Follium, ſive Follariorum, an-
 tiquiſ-*

danari: Dicendo il primo , *Casilino murem venisse ducentis Nummis* ; ed il secondo *ducentis Denariis* .

XLII. Dove poi si portarono da Grecia Popoli più culti ad ergere Cittadi nelle maremme deserte delle Regioni nostrali , fabbricandovi Pozzuolo , Napoli , Velia , Pesto , Reggio , Locri , Cotrone , Sibari , Eraclea , Taranto , Brindisi , ed altri Luoghi , vivendo in esse da Republichi ; ciascheduna Città coniossi la sua propria Moneta , come puole offervarsi presso *Uberto Golzio (a)* : il quale in varie Tavole rapporta le Monete di cadauna Città Greca nostrale col suo *Impronto* , e colla sua *Iscrizione* : anche di Cales , e di Sveffa (CALENO , SVESSANO) ancorche colle Lettere Latine , conforme osserva *Lodovico Savoto (b)* a tal proposito .

XLIII. Però quantunque in queste Monete diversi Geroglifici si vedessero (non essendosi peranche introdotti gli Imperadori , che incominciaron a coniarvi il loro volto) ; pure , buona parte di esse coll' *Impronto delle Monete Ateniesi* si scorge , e specialmente col BUE BARBATO , che era il segno della *Dramma di Argento* : col VOLTO DI GIOVE , e colla CIVETTA , che erano gli *Oboli* , i *Dioboli* , ed i *Trioboli di Rame* , come fu detto più sovra nel *Numero 17.* : col nome soltanto diverso di quella Città , che l'adoprava , e qualche picciolo distinto per divisa : come di una *Corona* in capo del Bue , una *Palma* trà i piedi , un *Ape* sotto del ventre , una *Lira* dietro del medesimo , e cose somiglievoli . Veggendosi ugualmente il BUE BARBATO nelle Monete di *Napoli* ; in quelle di *Pesto* , in quelle di *Pozzuolo* , in quelle di *Cales* , in quelle di *Sveffa* , in quelle di *Menturno* , in quelle di *Turio* , in quelle di *Sibari* , in quelle di *Arpi* , in quelle di *Reggio* , in quelle di *Taranto* , ed anche in quelle di *Siracusa* in *Sicilia* , e di *Marseglia* in *Francia* . Ilche in parte eziandio si ragguaglia da *Bernardo Monfaucon (c)* . Andando perciò errati *Giulio Cesare Capaccio* , *Antonio Caracciolo* , *Gianantonio Summonte* , il *Celano* , il *Sarnelli* , e quasi tutti gli altri Scrittori Napoletani , che vogliono tal Moneta per l' *Impresa della Città di Napoli* : ribattezzando il *volto di Giove* per la *testa di Partenope* ; ed il *Bue Ateniese* , per il *Dio Ebbone* , come riportammo nel *Libro 1.* al *Numero 19.* del *Capo 4.*

XLIV. Quando poi le Regioni nostrali sotto al dominio de Romani pervennero ; ancorche in-tempo de Consoli avessero ritenute le proprie Monete,

(a) *Uberto Golzio lib. 1. Siciliæ , & Magnæ Græciæ Historia.*

(b) *Lodovico Savoto de Numm. Antiq. part. 4. cap. 15. Quædam etiam Numismata occurrunt , Inscriptionem latinam habentia , in quibus legitur : ROMANO , SVESSANO , MINTURNENSI , literis latinis : quæ tamen præ Græcis habentur .*

(c) *Bernardo Monfaucon Thef. Rom. Antiq. lib. 5. cap. 7. num. 2. ?leapolis Symbolum habet Caput : a tergo Equum marinum alatum : in postica verò facie Taurum humano Capite , seu Minotaurum a Victoria coronatum . Idem Symbolum invenitur in Nummis Nola , & Æserniarum . In Nummo , qui inscribitur CALENO , Minotaurus itidem visitur cum Lira .*

nete , ufandole con indifferenza infieme con quelle della Repubblica , ad oggetto di mantenere colla medefima il Commercio ; pure , entrati gli Imperadori nel governo della Monarchia , fi poſe termine alle Monete Greche nelle medefime : avendo queſti preteſo che il dritto di coniar Monete ad eſſi ſoli ſi appartenefſe , coniadole col loro proprio Volto . Le quali furono comune appo noi fino alla venuta de Barbari in Italia : quando ogni coſa ſi vide andare in rivolta , e tra queſte eziandio le Monete , come in appreſſo foggiugneremo .

PARAGRAFO SESTO.

Delle Monete noſtrali ne Secoli di mezzo.

XLV. **I** Primi Barbari , che dopo la caduta dell' Impero Latino ſi portarono nell' Italia , e giugnendo nelle Provincie noſtrali , vi coniarono le loro Monete ; furono i GOTI : i quali non meno di Oro , che di Argento , e di Rame le fecero , come ricavafi da una Formola del Re Teodorico preſſo di *Caffiodoro* (a) . Le quali peraltro non furono di molto pregio , al dire di *Lodovico Savoto* (b) . Effendovi ſtati in quei medefimi tempi li *Bizanzj Greci* nelle noſtre Regioni (deſcritti già nel Numero 31.) , come vuole *Marquardo Freero* (c) ; e vi durarono eziandio in tempo de Longobardi ; trovandoſi mentovati nel Capitolare di *Radelchi* , Principe di Benevento , con *Sichendolfo* Principe di Salerno , dell' anno 851. (da noi già traſcritto nel Libro 6. del Tomo III. al Numero 6. del Capo 4.) in cui nell' Articolo 20. ſi dice : *De Nobilibus componant nobis tria*

(a) *Caffiodoro* lib. 7. variar. cap. 32. „ *Omnino Monetæ debet integritas quæri , ubi & vultus noſter imprimitur , & generalis utilitas invenitur . Quidnam erit tutum ſi in noſtra peccetur effigie ; & quam ſubjectus corde venerari debet , manus ſacrilega violare feſtinat ?* . . .

„ *AURI flamma , nulla injuria permixtionis albefcat : ARGENTI color gratia candoris arrideat : Æris rubor in nativa qualitate permaneat . Ponderis quin etiam conſtitutum danariis precipimus ſervari .*

(b) *Lodovico Savoto* in *Tract. de Numm. antiq. part. 4. cap. 22. Numismata* , quæ Gothica dicuntur ; nullus ferè habentur pretii , niſi habeant Literas , & Inſcriptiones , quæ facile legi poſſint . Nullam ab altera habent elegantiam : ſed ruditas illorum ſatis arguit artificum , a quibus fabricata ſunt imperitiam .

(c) *Marquardo Freero* *De re Monetaria Germanici Imperii* lib. 2. cap. 1. „ *Gothos autem Reges Monetam ſuo vultu , & nomine ſignafſe , dubium eſſe non poteſt ex Caffiodori Formulis . Sed omnibus his tamen auſtiores , & frequentiores puto fuiſſe BYZANTIOS illos , de quibus diximus ; etiam cum Cæſarum Conſtantinopolitanorum autoritas apud Pontifices Romanos immutata eſſet , & penè eviſiſſet .*

eria millia VISANTOS . E nell' Articolo 27. *Tunc dabimus Domino nostro Imperatori VISANTEOS AUREOS* : e vi durarono fino a tempo de Svevi: atteso Papa Onorio III. dando un Privilegio al mio Monistero Cisterciense di Santa Maria del Sagittario in Provincia di Basilicata l'anno 1216. l'obbligò al Censo di due Bisanzj d' Oro per ogn' anno : *Ad intuitum verò hujus perceptæ a Sede Apostolica libertatis , BIZANZIOS AUREOS duos singulis annis Lateranensi Palatio persolvatis .*

XLI. In questi tempi furono eziandio i SCHIFATI , de quali favellammo più sovra nel Numero 32. Essendo essi durati in tempo de Normanni , e de Svevi nelle Provincie nostrali : giacche si trovano nel Libro de Censi della Chiesa Romana , composto l'anno 1192. , come si disse sovra nel Numero 27.

In Episcopatu Cassanensi Ecclesia Sanctæ Mariæ de Camillano II. Schiphatos .

In Episcopatu Bisinianensi , qui est Domini Papæ ; Monasterium Sanctæ Mariæ de Sambucino , unum Schiphatum . Ipse Episcopatus unum Schiphatum .

In Episcopatu Venusino Ecclesia Sancti Nicolai de Morbano unum Schiphatum .

Dicendosi lo stesso delle ROMANINE , da noi eziandio rapportate più sovra nel Numero 33. Che sebbene il Re Ruggiero le proibisse nell'anno 1140. per testimonianza di *Falcone Beneventano* (a) ; pure si rammentano nel Libro de Censi della Chiesa Romana , compilato , come sopra da *Cencio Camerario* l'anno 1192. sotto *Celestino III.* Sommo Pontefice ; in cui riguardo all' Arcivescovo di Benevento si legge :

In Archiepiscopatu Beneventano Domus Templi quatuor Romanatos .

Ecclesia Sancti Thomæ tres Romanatos .

Ecclesia Sancti Leonis tres Romanatos .

Con affermarsi il medesimo de FOLLI (anche descritti da noi più sovra nel Numero 38.) : rapportando il *Grutero* (b) un Marmo rattrovato nella Terra di Boccino dell' antica Lucania , in cui si rammentano i Folli :

In quem induxi Sarcophagum :

In quem dum receptum fuerit corpus meum ;

Nulli unquam liceat accedere , neque venari Ossa mea ,

Non filius , neque nepotes , neque de affinitate ullus .

Si quis autem infringere , vel aperire ausus fuerit ;

Is tunc inferet pœnæ nomine Reipublicæ FOLLES mille .

Sane , Nevia Prisca ,

Si permanserit usque in DIEM FINITIONIS SUÆ ;

Recipiatur ibi juxtà maritum suum .

Essen-

(a) *Falcone Beneventano* ad annum 1140. *Rex Rogerius in Ariana Civitate Edictum terribile indixit totius Italiæ partibus abhorrendum , & morti proximum , & egestati : Scilicet , ut nemo in toto ejus Regno vicentium ROMASINAS RECIPIAT , vel in Mercatibus distribuat .*

(b) *Grutero* pag. 810. num. 10.

Essendovene un altro confimile nella Città dell' Aquila avanti la Porta di Santa Maria di Rojo , che dice così : e mostra effere base di qualche Statua.

Dedicata III. Kal. Jul.

*Urso , & Polemio conf.
Ob cujus dedicationem
Dedit plebi urbana
Ad epulum convivii*

Panem , & Vinum , Taurus II. Verbeces XV.

Præterea & Arca eorum FOLLES M. . . .

*Ex quorum usuris per singulos annos Convivium
Dedicationis sibi exhibeant.*

XLVII. Dopo de Goti giunfero in Italia i Longobardi : i quali stamparono le loro Monete in Pavia , in Lucca , in Milano , ed in Traviggio , come rapporta Lodovico Antonio Muratori (a) : oltra quelle coniate da Duchi di Benevento , e da Principi di Salerno , delle quali or ora favellaremo . Le MONETE DI PAVIA erano di argento , e valevano quattro Monete di Rame , che si stampavano in Lucca . Facendosi di queste Monete commemorazione nel Giuramento di Fedeltà che fece Ruberto Guiscardo a Papa Gregorio VII. , da noi trascritto nel Libro 12. al Numero 16. del Capo 3. , in cui si dice : *Ego Robertus promitto , me annualiter pro unoquoque jugo bovum pensionem , duodecim scilicet denarios PAPIENSIS MONETÆ persoluturum Beato Petro , & tibi Domino meo Gregorio Papæ , e legendosi nel Libro de Censi della Chiesa Romana .*

In Episcopatu Sorano , quod est Domini Papæ , Monasterium Sancti Domini 12. DENARIOS PAPIENSES , & centum brachia Panni .

La MONETA DI LUCCA era di Rame , secondo Marquardo Freero (b) ; e valea poco più di una Pubblica nostrale , giacchè sei Monete di Lucca facevano una Moneta di Pavia (che era un Carlino di argento) secondo il libro de Censi della Chiesa Romana , riguardo alla Chiesa di Lodi , *Pro Synodatico solvant nunc tantum tres Lucenses pro singulis denariis Papiensibus ; cum tamen Denarius Papiensis valeat sex Lucenses .* LA MONETA DI MILANO era in tante Marche di Oro , e di Argento : essendo la Moneta di Argento di otto oncie la Libra : e quella di oro di altre otto oncie , secondo il citato Marquardo Freero (c) , e la semplice Marca di argento

(a) Lodovico Antonio Muratori diss. 27. de Moneta , seù Jure condendi Nummos : *Non tantum Ticini , regnantibus Longobardis , sed & apud Mediolanenses , Luca , & Terovisi cusos fuisse Nummos .*

(b) Marquardo Freero lib. 2. cap. 3. *Lucensis Moneta AEREA usualis .*

(c) Lo stesso loc. cit. „ *Marca argenti ottonaria , quam Nummulariam libram appellamus ; valet Libras Turonicas 11. cum quatuor Solidis . Tantum enim valent octo uncie argenti : hoc est , octies 24. Solidi .* „ *Marca auri valet 134. Turonicas cum octo Solidis .* „ *Illud docet uncia auri octonario multiplicata .*

gento quattro scudi e mezzo : quella di oro quattordici , secondo l'*Anonimo Milanese* (a) : Con essere stata usuale nel nostro Regno questa Moneta in tempo de Normanni , al dire del *Reggente Moles* (b) . E Papa Innocenzio IV. offerendo a Carlo I. di Angiò il Reame di Napoli ; glie l'esibì con questa condizione : *Quod debeat solvere Romanæ Ecclesiæ 5000. MARCAS STERLINAS singulis sex mensibus* : come rapportammo nel Libro 12. al Numero 23. del Capo 3. Non avendo noi certezza alcuna delle MONETE TRIVIGGIANE ; e se si fussero mai praticate nel nostro Regno .

XLVIII. In questi tempi medesimi s'introdussero appo noi le MARBOTINE : le quali , secondo *Marquardo Freero* (c) , erano Monete Spagnole , e forse , come io suspico da i Goti colà introdotte , e portate eziandio da essi in Italia , e nelle Provincie nostrali . Atteso nel Libro de Censi della Chiesa Romana si legge :

In Episcopatu Squillacensi Monasterium de Curra unum Marabatinum .

In Archiepiscopatu Brundusino Ecclesia Sancti Thomæ cum Hospitali , a Logotheta edificato , unum Marabatinum .

In Episcopatu Theatino Monasterium de Majella unum Marabatinum .

Essendo state eziandio di Oro , e di Argento queste Monete , secondo *Girardo Grimaldo* (d) . Con essersi poi nel Secolo XIII. introdotti i FIORINI DI FIRENZE , con un Fiore da una parte , e coll' Effigie di San Giambattista dall' altro , al dire di *Ludovico Antonio Muratori* (e) valutati uno scudo d' Oro ; simile a scudi di Oro di Venezia , e di Genova , che

(a) Anonimo Milanese de Moneta ab Archiep. Mediol. cusa : *Varia fuit Mediolanensis Moneta . Prima Moneta dicebatur MARCA AURI , & valebat 14. Florenos (scilicet , Aureos) . Alia fuit MARCA ARGENTI , que valuit quatuor Florenos cum dimidio .*

(b) Regente Moles Tit. de Collectis num. 56. *Ulterius , sciendum est , quod sub Regibus Normannis Ærarii regii introitus , atque subventiones per apprerium exigebantur : hoc est pro quibuslibet 12. MARCHIS Introitus tres solvebantur Floreni .*

(c) Marquardo Freero loc. cit. *Maravadinus Hispanicus Nummas cujus mentio in cap. 14. de Privil. DUO MILLIA MARABATINORUM .*

(d) Girardo Grimaldo Hist. Regn. Castellæ . *Marabitus decem denariorum : & sex Coconati valent unum Marabitium : & 25. Marabiti valent Sciliatum , Marabitus auri valet 24. Marabitos argenti , sive unum Florenum minus duodecim denarios .*

(e) Ludovico Antonio Muratori differ. 28. „ *Sed aliquid tandem mihi dicendum de celeberrima specie Italicæ pecuniæ , hoc est , de FLORENIS . Anno 1252. ex Joanne Villano lib. 6. cap. 53. Histor. cœpit Populus Florentinus percutere Nummos aureos , quos Florenos , (alii verò Ducatos appellaverunt) : ea de causa quod in altera parte Nummi Lilium inscriptum foret : atque in altera Effigies Sancti Joannis Baptistæ . Hæc prima institutio Floreni Aurei .*

che ZECCHINI noi chiamiamo ; e *Roberto Canale* (a) vuole prima de Fiorini di Firenze : tutti comuni però nel nostro Regno .

XLIX. Tutto ciò presupposto intorno alle Monete forestiere , che nelle Provincie nostrali ebbero luogo ne Secoli di mezzo ; fa duopo adesso favellare delle Monete , che vi coniarono i nostri Principi . Tra quali furono in primo luogo il PRINCIPE DI BENEVENTO , ed il PRINCIPE DI SALERNO (il che pure in appresso si crede del PRINCIPE DI CAPOA , ancorchè non se n'abbiano i monumenti) . Volendo il Muratori (b) , che anche durante il Regno de Longobardi in Italia , i Duchi di Benevento coniaffero le di loro Monete : con apportarne una del Duca *Gregorio* , il quale visse nell'anno 740. comè vedemmo nel Libro 6. del Tomo III. al Numero 24. del Capo 2. Non dubitandosi punto , che distrutto il Regno de Longobardi nell'anno 774. , ed *Arrechi* fattosi Principe Assoluto di Benevento coll' autorità , ed insegne Regali ; facesse coniar egli , ed indi i suoi successori le proprie Monete . Avendo dall' *Anonimo Salernitano* (c) , che *Carlo Magno* ordinò al Principe *Grimoaldo* , figlio di *Arrechi* , di dover mettere il suo Regal Nome nelle proprie Monete . Il che , sebbene lo facesse *Grimoaldo* per qualche tempo ; poi non volle farlo più in appresso al soggiugnere di *Erchemberto* (d) . Rapportando eziandio il medesimo Muratori (e) una Moneta di *Gisulfo* Principe di Salerno .

L. I DUCHI DI NAPOLI , che erano Padroni assoluti in quella Signoria ; anch' essi coniarono le loro Monete , e per lo più coll' Effigie del

Tom. IV. P. III,

X

del

(a) Roberto Canale *Ducati aurei a Venetis primò* , & GENUENSIBUS percussi .

(b) Lodovico Antonio Muratori diss. 28: „ *Præter hæc tres Italici Regni Urbes , Ticinum , videlicet , Mediolanum , & Lucam , olim DUCES QUOQUE , ET PRINCIPES BENEVENTANI PECUNIAM CUDISSE DEPREHENDUNTUR . Splendida namque fuit Barbaricis temporibus illius Ducatus dignitas , amplitudo , atque Pecunia , utpotè , qui potiore partem Regni nunc Neapolitani complectebatur . Attamen dum stetit Longobardorum Regnum sub suis Regibus , nunquam induxerim animum ad credendum , licuisse Ducibus illis signare Nummos ; nisi ex iis unum nobis in stemmate Genealog. Reg. Longobard. servasset Angelus Breventanus . Visitur ibi effigies hominis ; cum Cruce , & duabus Stellis , & in postica altera Crux cum monogrammate , idest cum literis OGRE. scæ GREO. quod idem Breventanus interpretatur Gregorius .*

(c) Anonimo Salernitano ad annum 778. *Chartas Nummosque sui nominis characteribus superscribi semper juberet .*

(d) Erchemberto *In suis Aureis ejus nomen aliquando figurari placuit : mox postea pro nihilo duxit observanda .*

(e) Muratori loc. cit. *Nonus Nummus æreus , in Museo Chiappinio Placentie asservatus , ad Gisulfum Salerni Principem spectat . Ejus effigies inspicitur in epigraphæ GISULF. in postica Urbis aspectus , superpositis literis CIVITAS SAL.*

del glorioso *San Gennaro*: delle quali otto il *Muratori* (a) ne trascrive (apportate peraltro da *Cesare Antonio Vergara* nel Libro intitolato: *Monete del Regno di Napoli da Ruggiero Primo Re fino all'Augustissimo Regnante Carlo VI.*) sette di Rame, ed una di Oro: in due delle quali vi è l'Iscrizione Greca della Città, e Latina del Santo; ed in due altre solamente il nome de *Duci*, e *Consoli*: vale a dire del *Duca Sergio*, e del *VESCOVO ATTANAGIO*, del tenore che siegue, lasciando per brevità l'altre *Monete* consimili senza *Duci*, e senza la Città predetta.

Primus æreus, incertum est: quo tempore fuerit cufus. Ibi effigies visitur Sancti Januarii Martyris, ac celeberrimi Neapolitanorum Patroni, cum literis SCS. JAN. In postica Crux cum literis S. T. idest *Salutis Trophæum*.

Secundus æreus, quo anno percussus fuerit, ignotum est. Ibi ejusdem Sancti Martyris effigies conspicitur cum literis Græcis NEAIKAIC, idest *Neapolis*.

Quartus aureus eundem Sanctum Januarium exhibet stotatum cum literis SIS. In pectore, & in limbo SANCTUS JANUARIUS. Postica Crucem habet, cum epigraphe Græca NOAITAN. hoc est *Neapolitanum*.

Quintus æreus effigiem, parum a præcedenti dissimilem, præfert cum literis SCS. JANU. In averfa facie visitur imago *Sergii Ducis Neapolitani*, Globum terraqueum, Cruce superposita ornatum, sinistra gestantis. Additur, & Asteriscus. Ad latera dispositæ sunt Literæ SERGIUS DUX

Septimus æreus, effigiem Sancti Januarii præcedentibus similem nobis ostendit: cum literis SCS. JAN. In postica sculpta habetur imago Episcopi cum literis ad latera positis: ATHA. EPS. idest *Athanasius Episcopus*. Is est *Athanasius Junior*, *Neapolitanus Episcopus* simul, & *Dux*, qui anno Christi 880. propter fraudes, & vitia non pauca famosus evasit.

LI. Anche in *CAPOA*, anche in *AMALFI*, anche in *SORRENTO*, e forse in *GAJETA* (dove ne Secoli di mezzo si vivea in forma di Repubblica, o di assoluto dominio) soleano coniarfi le proprie *Monete*, ad soggiugnere del *Muratori* (b): ancorche ivi si fossero praticate eziandio le *Monete* de *Luoghi vicini*. (In *PUGLIA*, in *CALABRIA*, in *BARI* correano a mio credere: le *Monete Greche*, giacchè ivi il sovrano Dominio appartenea all'Imperadore di *Costantinopoli*.) Dicendo egli così: *Alias quoque, non dum a me visos, procudisse mihi creduntur Principes Salernitani, & CAPUANI* Præterea
verisimile mihi videtur *SURRENTINOS*, & præsertim *AMALPHITANOS* olim *Pecuniam* signasse, autor est *Franciscus Panfa*

(a) Lodovico Antonio Muratori dissert. 28.

(b) Lo stesso Muratori loc. cit.

„ fa Jurisconf. in Histor. Amalph. TARENOS AUREOS ab Amal-
 „ phitanis fuisse percuffos ; uti & MAJORES AUREOS , in quorum
 „ altera facie vifitur Leo cum literis GLORIA ROMANORUM : &
 „ in altera *Rhinoceros* cum epigraphe : QUIES REIPUBLICÆ. Tradit
 „ etiam , Joannem Baptistam Mansum , Marchionem Villæ , & Patri-
 „ cium Amalphitanum , vitam celebrem in postremis Tabulis suis reli-
 „ quiffe Nummum , Amalphi percuffum , in quo hæc infcriptio legebatur :
 „ MANSO DUX , ET PATRICIUS . Hic anno Christi 892. Reipu-
 „ blicæ Amalphitanæ præfuit .

LII. Ed in fatti , che il TARI fia stato in Amalfi coniato ; non fi mette in controversia , ancorchè *Marquardo Freero* (a) , mal pratico delle nostre Regioni , l' ascrive a' Siciliani , ed a' Pugliesi . Conciossiacosachè l' Imperadore *Federigo II.* interdiffe con suo Editto nell' anno 1222. i Tari nuovamente coniatu in Amalfi , al rapporto di *Riccardo di San Germano* (b) . Non ostanteche io fia di opinione , che egli proibiffe i Tari di argento , colà nuovamente zeccati , non già gli antichi d' Oro : atteso il medesimo in una sua Costituzione del Regno (c) ; trattando della mercede , che si deve a' Medici ; riduce il tutto in tanti Tari d' Oro : *Iste Medicus vifitabit egrotos suos bis in die : a quo non recipiat per diem , si pro eo non egreditur Civitatem , vel Castrum , ULTRA DIMIDIUM TARENUM AURI . Ab infirmo autem , quem extra Civitatem vifitat ; non recipiat per diem ULTRA QUATUOR TARENOS cum expensis suis .* E di più Papa Onorio IV. ne suoi Capitoli , che fece per il Regno nell' anno 1285. (da noi additati nel Numero 74. del Capitolo 2. e da trasciversi nel Capo 2. del Libro 19.) si fa de medesimi espressa commemorazione , in dicendovisi : *Ejusdem provisionis Editto præcipimus ; ut pro Literis Regiis , & Sigillo nihil ultra ipsius Regni consuetudinem exigatur . Videlicet , pro Literis Justitiæ nihil omnino ; pro Literis verò Gratiæ , in qua non est Feudi , vel Terræ concessio ; nihil ultra , quam DUOS TARENOS AURI ab impetrante solvatur .*

X 2

P A.

(a) *Marquardo Freero* lib. 2. cap. 3. *Tarenti , Siculorum Moneta , & Apulorum .*

(b) *Riccardo di San Germano* in *Cronicon Anno 1222. Imperator sua statuta per Regnum dirigit in singulis Civitatibus , Castellis , & Villis , ut singula Mercimonia vendi debeant ad denarios novos Brundusi , CASSATIS TARENIS NOVIS AMALPHIÆ , juxta arbitrium sex bonorum hominum cujuscumque Terræ ad hoc juratorum .*

(c) *Constitutio Quia .*

PARAGRAFO SETTIMO.

*Delle Monete nostrali per i Secoli della
bassa Età.*

LIII. **D**Ove ne Secoli della bassa età le Provincie nostrali furono ridotte in Monarchia da Principi Normanni; le Monete antiche de Greci, e de Romani, de Goti, e de Longobardi incominciarono ad obliarsi: introducendovi i Monarchi predetti le proprie Monete, che per Regio dritto a loro appartenea coniare. E per mantenere il commercio coll'altre Regioni vicine, ed il Traffico colle Nazioni straniere; vi si continuarono le Monete a peso, come tra l'altre furono il *Talento*, la *Libra*, e l' *Oncia*, così d'oro, che di argento, delle quali appo i nostri Storici si fa spesso memoria. Leggendosi del Re *Tancredi* presso *Riccardo di San Germano* (a), che se dispensare più talenti d'oro dal Conte dell' *Acerra* suo cognato in beneficio de Popoli per tirarli alla sua divozione. Rammentando egli ancora (b) l' *Oncie* d'oro, fatte esiggere dall' *Imperadore Federigo II.* da tutto il Regno, per far guerra a Saracini di Sicilia. Con averli eziandio le *Libre* in un privilegio, che *Ugone* Conte di *Brenda*, presso dell' *Summonse* (c) diede al Monistero de *Santi Nicolò*, e *Cataldo* in *Lece*.

LIV. E per quanto si appartiene alle Monete di cadaun Monarca in particolare del nostro Regno; *Cesare Antonio Vergara* nel suo Libro intitolato: *Monete del Regno di Napoli da Ruggiero Primo Re sino all' Augustissimo Regnante Carlo VI.* minutamente il tutto descrive: apportando in primo luogo gl'Impronti di tutte le Monete di cadaun Monarca, così di Oro, come di Argento, e di Rame; e poi la dovuta spiega soggiugnendovi. Laonde su di questo particolare non ci occorre dir altro, se non che

(a) *Riccardo di San Germano* ad Annum 1081. *Tancredus Richardo Acerrarum Comiti, cujus soror sua conjux erat, de qua geminam suscepit prolem; AURI TALENTA PLURIMA expendenda transmisi: quibus omnes de Principatu & Terra Laboris, eidem Regi contrarios flexit ad mandatum ipsius.*

(b) Lo stesso ad Annum 1223. *Hoc anno pro stipendiis militum, & servientium, quos ad debellandos Saracenos Siciliae statuerat; certam pecuniae summam per totum Regnum mandavit colligi Fredericus Imperator. Et tunc per quendam Judicem Urbanum de Teano collectae fuerunt de Terra Sancti Benedicti UNCIAS AURI CCC.*

(c) *Gianantonio Summonte* Tom. II. pag. 246. *Habere similiter, & percipere debeant praeter praedictos 400. ducatos, alias LIBRAS 27. annuatim de redditibus Fluminis ipsius.*

che rimettere chi legge all' Autore accennato , per averne più chiara contezza . Con notare noi qui soltanto qualche cosa , che potesse dar la mano alla miglior conoscenza delle medesime; ed aggiungervi quelle , che dopo di lui si sono coniate , o in qualche modo la di lui notizia sfuggirono .

LV. E rispetto a NORMANNI ; il Re *Ruggiero I.* , che ridusse in forma di Monarchia le nostre Regioni ; nell' anno 1140. zeccò il **DUCATO DI ARGENTO** , ed i **FOLLARIDI RAME** in tre maniere , come asserisce *Falcone Beneventano (a)* . Avendo avuto il Ducato di Argento l' impronto dello stesso Re da una parte coll' epigrafe **ROGERIUS COMES** ; e dall' altra l' effigie della Vergine col Bambino in seno , e l' Iscrizione , **MARIA MATER DOMINI** . Quali Monete , per rapporto del *Vergara (b)* lodato , furono coniate nell' istessa maniera dal Re *Guglielmo I.* , dal Re *Guglielmo II.* , e dal Re *Tancredi* : alla riserva della propria effigie , e del proprio nome . Con avere eziandio il Re *Guglielmo I.* adoperate le *Monete di Cuojo* , come fu detto sovra nel *Numero 8.* il che pure si fece dall' Imperadore *Federigo II.* come ivi si soggiunse .

LVI. In tempo de **SVEVI** , (tra quali , *Arrigo VI.* Imperadore niuna nel suo governo ne zeccò , per quanto si raccoglie dal *Vergara* sovra-detto) , l' Imperadore *Federigo II.* tra le molte Monete , che fece , come presso l' Autore lodato (c) , nell' anno 1231. in Brindesi , ed in Messina fece coniare gli **AUGUSTALI D' ORO** , valutati uno scudo di quel metallo , e quindici Carlini di nostra Moneta di argento ; o per la quarta parte dell' Oncia di oro , al dire di *Riccardo di San Germano (d)* . Avendo questi Augustali l' Aquila , colle lettere **FEDERICUS** da una parte , e dall' altra l' effigie dell' Imperadore predetto coll' epigrafe : **CÆSAR AUGUSTUS IMPERATOR ROMANORUM** . Quali Monete du-

(a) *Falcone Beneventano ad Annum 1140. , Rex Rogerius in Ariana Civitate Edictum terribile indixit , totius Italiae partibus abhorrendum , & morti proximum , & ægestati : scilicet , ut nemo in toto ejus Regno viventium Romasinas recipiat , vel in Mercatibus distribuat . Et mortali consilio accepto , Monetam suam introduxit : unam verò , cui DUCATUS nomen imposuit , octo Romasinas valentem : quæ magis , magisque ærea , quam argentea probata tenebatur . Introduxit etiam TRES FOLLERES ÆREOS , Romasinam unam appetriatos . De quibus horribilibus Monetis totius Italiae populus paupertati , & miseriae positus est , & oppressus .*

(b) *Cesare Antonio Vergara pag. 3.*

(c) *Lo stesso pag. 13.*

(d) *Riccardo di San Germano in Cronicon : „ Anno 1223. Nummi aurei , qui AUGUSTALES vocantur , de mandato Imperatoris in utraque Sicilia , Brundusii , & Messanae cuduntur . . . & qui libet Nummus aureus recipitur , & expenditur pro quarta parte Unciæ : Annotata figura Augustalis erat , habens ab uno latere Caput Hominis cum media facie , ab alia Aquilam .*

durarono lungo tempo nel nostro Regno : essendovi state in tempo di Carlo , Duca di Calabria , figlio del Re Ruberto , che in uno de suoi Capitoli (a) li mentova , col dire : *Si quis salem, vel tales dictorum Carolenorum detulerit, vel accusaverit incisores; illis convictis de crimine, viginti lucrabitur AUGUSTALES*. Con avere eziandio lo stesso Federigo fatti coniare gl' IMPERIALI DI ARGENTO , al soggiugnere del medesimo Riccardo (b) : valutati quindici grana l' uno , e la decima parte di un Fiorino , secondo l' Autore Anonimo di Milano (c) : oltre li DANARI , che lo stesso Riccardo (d) addita ; e le Monete di Rame , rapportate dal Vergara (e) . Quali Monete non furono alterate dal Re Corrado , e dal Re Manfredi , ancorchè questi le loro proprie Monete zeccassero col loro impronto .

LVII. Sotto degli Angioini non però la polizia delle Monete notabilmente nel nostro Regno mutata si vide . E perche Carlo *I. di Angiò fìsse in Napoli la sua Sede , come fecero tutti i Monarchi seguenti ; quivi ancora si piantò la Regia Zecca : con fabbricarsi a tal oggetto un magnifico Palagio sovra la Piazza del Pendino , all' incontro la Chiesa di Sant' Agostino , che anche della Zecca da questa fabbrica vien denominata . Ancorchè poi l' avesse rinnovato , e ridotto in miglior forma Don Ferdinando Zunica , Vicerè del Regno nell' anno 1682. come dal Marmo , che sovra la porta della Cappella dentro del Cortile s'è porre ; bastantemente appare .

D. O. M.

(a) Capitolo Jam. sèpe .

(b) Riccardo di San Germano ad annum 1236. *Hoc anno Brundufi, jussu Imperatoris, novi IMPERIALES cuduntur, & veteres cassati sunt.*

(c) Anonimo Milanese de Moneta ab Archiep. Mediolan. cusa : *Quarta Moneta dicebatur IMPERIALIS, habens Imperatoris imaginem, & superscriptionem: & erat de ARGENTO purissimo. Decem solidi Imperialium valebant unum Florenum.*

(d) Riccardo di San Germano : Anno 1228. mense Januario DENARIi novi Brundufni per Ursonem Castellum dati sunt in S. Germano .

(e) Cesare Antonio Vergara loc. cit.

D. O. M.

REGIAM HANC DOMUM MONETARIAM,

SACELLO EXTRUCTO,

SACRAM, ut par erat, reddidit:

A PRIVATIS sejunxit ædibus;

SENIO confectam instauravit:

PROTRACTO ædificio, ampliorem fecit.

NOVA CUDENDI FORMA,

PAUCISSIMIS INDIGENTE OPERARIIS,

CINCINNATUM, ab incisura immunem,

ÆNEUM Reipublicæ administravit Nummum

AURI Argentique posthoc imprimendi.

ROTUNDUM in vicem,

EXCELLENTISSIMUS Dominus

D. FERDINANDUS Joachim Fax-Sardo de Requensens, & Zunica,

MARCHIO de los Velez.

REGIAS IN HOC REGNO GERENS VICES

CURA, Studio, & Sollicitudine,

REGLÆ Camera Summarie

D. ANTONIO de Gajeta, Equite Neapolitano

ET ORDINIS Calatravæ, a latere Consiliario,

REGIAM Cancellariam Regente, Locumtenente

ANNO DOMINI 1681.

LVII. Il Re Carlo I. adunque, tra l'altre Monete, che zeccò; una fu il GIGLIATO D'ORO, equivalente a Zecchini di Venezia, ed a Fiorini di Firenze, di quindici Carlini nostrali. Chiamandosi *Gigliato*, perchè da una parte avea il Giglio di Francia, al dire di *Lodovico Antonio Muratori* (a), e da un'altra la Croce, con queste lettere: CAROLUS DEI GRATIA REX SICILIÆ, ET DUCATUS APULIÆ, DUX CAPUÆ. Con avere coniate ancora varie MONETE DI ARGENTO, secondo il *Vergara* (b): vale a dire, il CARLINO, dal suo nome, il DUE CARLINI, o sia TARI, il MEZZO CARLINO, ed il QUARTO DEL CARLINO: per darli l'equivalente alla Moneta Papale, che era divisa in *Cavallocci*, in *Faoli*, in *Grossi*, ed in *Mezzi Grossi*. Essendovi state eziandio le sue MONETE DI RAME, specialmente il GRANO, il TORNESE, ed il DANARO. Onde *Giacomo Grimaldo* (c), rapportando una Tavola di Monete, fatte raccogliere da Papa Innocen-

zio

(a) Lodovico Antonio Muratori dissert. 28. „ Neque cum Florenis confundendi LILIATI, sive, GIGLIATI AUREI, nempe, Nummi a Carolo I. Siciliæ, & Apuliæ Rege eodem Sæculo XIII. percussi, & sic appellati, quod & ibi Liliium, Francorum Regum Insigne fuisset inscriptum.

(b) Cesare Antonio Vergara pag. 31.

(c) Giacomo Grimaldo de Sudario Veronicæ.

zio VI. nell'anno 1356. ; riguardo alle Monete del Regno , dice così:

*In Regno Siciliae , circa Pharum maxime ,
Uncia est 60. Carolenorum Liliatorum .
Tarenum est duorum Carolenorum .
Carolenus valet decem Grana .
Granum valet octo Danarios .*

Essendo stato il TORNESE Moneta Francese , di già coniatà in Tours: secondo il Muratori (a) . Ed il GRANO era la seicentesima parte dell' oncia d' Oro , che pesa seicento vaghi di Grano , a parere di Giambattista Paccinichelli (b) . Il quale , discorrendo delle Monete nostrali , asserisce : „ La Moneta di Rame in tempo de medesimi Monarchi Normanni, „ e Svevi , chiamavasi Grano , mezzo Grano , Danaro , un Cavallo . Il „ Grano di 12. Cavalli , il mezzo di 6. , il Danaro di 2. , il Cavallo di „ uno . Diceasi Grano , corrispondente ad un ACINO D' ORO : mentre „ 600. Acini stabilivan l' Oncia di valor di sei ducati , siccome ha ben „ osservato negli antichi Registri l' erudito Antiquario Signor D. Marcel- „ lo Bonito , Marchese di San Giovanni .

LVIII. Le Monete anzidette ; che il Re Carlo I. di Angiò introdusse nel Regno ; vi furono mantenute da seguenti Monarchi così ANGIOINI, che ARAGONESI fino all' Imperadore Carlo V. ancorchè ciascheduno de predetti Monarchi il loro Impronto vi facesse coniare . Così Carlo II. di Angiò si vede in una Moneta collo Scettro , e col Mondo in mano , e coll' Epigrafe seguente : CAROLUS II. DEI GRATIA JERUSALEM ET SICILIAE REX . Ed intorno alli Gigli nell' altro prospetto HONOR REGIS JUDICIUM DILIGIT . Seguendo a fare lo stesso il Re Ruberto , la Reina Giovanna I. , il Re Carlo III. della Pace , Lodovico II., il Re Ladislao , la Reina Giovanna II. , Renato di Angiò , Alfonso I. , Ferdinando I. , Alfonso II. , Ferdinando II. , Federigo I. , Carlo VIII. di Francia, Lodovico XII. di Francia , Ferdinando il Cattolico , e la Reina Giovanna d' Aragona insieme col picciolo suo figliuolo Carlo V. , come presso del citato Vergara .

LIX. Il Re Alfonso I. di Aragona soltanto conidò una Moneta , che dal suo nome si disse ALFONSIANA : della quale il Summonte (c) asserisce , che egli la fece dalla Statua d' Oro di San Michele Arcangelo , che era sù del Monte Gargano , da lui medesimo fatta colare , e da una Conca d' Oro , in cui fu ivi battezzato Carlo III. della Pace , e che il medesimo se poi rifare di Argento . Con essere stata questa la DOPPIA D' ORO che la prima volta introdussero gli Aragonesi nel Reame di Napoli : valutata Carlini 26.

LX. Il Re Ferdinando I. di Aragona fece anch' egli la MONETA D'ORO

(a) Muratori Dissert. 27. *In ora Italicae Genus fuit olim familiaris vox TORNESE ; quo nomine , TURONENSES NUMMI designantur .*

(b) Giambattista Paccinichelli , *Il Regno di Napoli in prospettiva* , in Exordio .

(c) Gianantonio Summonte Tom. III. pag. 338.

D'ORO per la metà di quella coniatà dal Re *Alfonso* suo padre , e col valore di tredici Carlini . Quale sotto della *Reina Giovanna* , madre di *Carlo V.* fu sbassata a dodici Carlini : indi da *Don Gio: di Aragona* , Vicerè del Regno , fu mutata nello SCUDO RICCIO , col valore di undici Carlini e mezzo . Appresso dal Duca di *Medina Cali* fu a cresciuta al prezzo di 24. Carlini ; e dal nostro Monarca *Carlo di Borbone* a Carlini ventisei e mezzo , uguale al Zecchino di Venezia . Veggendosi in esso da un prospetto le Armi di Spagna da un Aquila coronate , e dall'altro il mezzo Busto del Re *Carlo II.* sovra una base di Palma , che le sue foglie nel di lui capo distende col motto : REVIVISCIT ; essendosi egli zeccato nell'anno 1695. dopo una di lui grave infermità . Con avere eziandio il medesimo Re *Ferdinando* coniatà un'altra Moneta d'Argento , che si disse il CORONATO DELL'ANGELO , per due capi : primo , perche anch'egli , a somiglianza del padre , liquefece quella Statua di argento , che costui in vece di quella di Oro avea nel Gargano restituita , con tutti gli altri Vasi Sagri di quel Santuario , ed ogn'altro , che i particolari del vicinato per tema della guerra avean colà dipositato (quale per altro , finita la guerra , fè ivi ugualmente restituire ,) formandone l'anzidetta Moneta , al dir di *Gianantonio Summonte (a)* . Secondo , perche in essi da una parte vi era l'effigie dell'Arcangelo San *Michele* con questo motto : JUSTA TUENDA , e dall'altra il suo Impronto , coll'Epigrafe seguente : FERDINANDUS DEI GRATIA REX SICILIÆ ; JERUSALEM , ET UNGARIÆ . Tralasciando la Moneta d'Oro , che egli zeccò allorquando fu coronato in Barletta dal Legato Apostolico di *Pio II.* Sommo Pontefice : in cui da una parte vi era la Croce della Duca di Calabria , colle parole : FERDINANDUS , &c. , e dall'altra la sua effigie assisa in trono collo Scettro alla destra , Pomo alla sinistra ; e con a fianco destro il Legato Apostolico , ed al lato sinistro il Prelato , che fece la cerimonia della Coronazione , col motto : CORONATUS , QUIA LEGITIME CERTAVIT :

LXI. Le Monete del Re *Alfonso II.* così di Oro , che di Argento , molte furono , che in questa guisa *Gianantonio Summonte (b)* le rapporta :
 „ La moltitudine s'udiva a gran voce gridare : Viva il Re *Alfonso* , viva
 „ il Re *Alfonso* : La cui Moneta fino al mio tempo si è veduta andar
 „ in volta . E quelle di Oro eran di tre maniere : cioè una di valore di
 „ cinque ducati , chiamata la SIRENA , che da una parte avea la testa
 „ del Re coronato col suo nome attorno ; e dall'altra parte vi era scol-
 „ pita la Sirena coll'Iscrizione , che dicea : CORONATUS , UT LE-
 „ GITIME CERTETUR . L'altra era di due Ducati , ed avea da una
 „ faccia il volto del Re coronato col suo nome attorno ; e dall'altra fac-
 „ cia era l'ARMELLINA col motto del Re Ferrante : MALO MORI ,
 „ QUAM FŒDARI . La terza Moneta d'Oro era di un Ducato colla
 „ medesima impresa . Le Monete di Argento erano di tre maniere : cioè

Y

„ CO-

(a) *Gianantonio Summonte* loc. cit.

(b) Lo stesso Tom. III. pag. 493.

„ CORONATI di 11. grana; ch'erano di due sorte. Il primo avea da
 „ una faccia la Croce di Gerusalem col nome del Re attorno; e dall'al-
 „ tra faccia era l'efficie del Re sedente in Maestà: il quale avea dalla
 „ sua destra un Cardinale, e dalla sinistra un Arcivescovo, che lo co-
 „ ronavano, con tal Iscrizione attorno: CORONATUS QUIA LE-
 „ GITIME CERTAVIT. L'altra Moneta era di simil valore, come
 „ si è detto, che da una parte si scorgeva il Re sedente in Maestà con
 „ lo Scettro, e'l Mondo nelle mani; col Cardinale, e Arcivescovo,
 „ che'l coronavano, con questa Iscrizione: MANUS TUA, DOMI-
 „ NE, CORONAVIT, ET UNXIT ME: dall'altra era San Mi-
 „ chele Arcangelo con la lancia, che scriveva il Dragone, che gli era sotto
 „ i piedi, con tal Iscrizione: ALFONSUS II. DEI GRATIA REX
 „ SICILIÆ, HIERUSALEM, ET UNGARIÆ. L'altra era di
 „ cinque grana: qual si nominava ARMELLINA, coll'Armellino scol-
 „ pito, e col motto, che già si è detto, del Re Ferrante: e dall'altra
 „ faccia avea l'Insegne Aragonesi col nome del Re attorno. L'altra era
 „ di Rame, nominata CAVALLO: perche da una faccia era scolpito
 „ il volto del Re col suo nome attorno; e dall'altra era un Cavallo,
 „ con tal Iscrizione attorno: ÆQUITAS REGIS LÆTITIA PO-
 „ PULI.

LXII. Venuto il Re *Carlo VIII.* da Francia a togliere al Re *Alfonso II.* il Reame di Napoli (qual egli rinunziò a *Ferdinando* suo figlio); in Chieti, e nell'Aquila fé le sue Monete di Argento, nelle quali si vedeano da un prospecto li Gigli di Francia coll' Iscrizione intorno: CAROLUS DEI GRATIA REX FRANCORUM; e dall'altro roverscio una Croce, e col detto AQUILANA CIVITAS, ovvero CIVITAS TEATINA.

LXIII. Partito poi dal Regno il Re *Carlo VIII.*, e ritornatovi da Sicilia il Re *Ferdinando II.*; questi fé coniare una Moneta in tempo di sua Coronazione con un Libro in mezzo delle Fiamme, da una parte accompagnato dal motto: RECEDANT VETERA; e dall'altra una Corona coll' Epigrafe: A DOMINO DATUM EST ISTUD.

LXIV. Succeduto poi al Re *Ferdinando II.* il suo Zio *Federigo di Aragona*, ed a costui involato il Regno, che si divisero trà loro *Lodovico XII.* Re di Francia, e *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna; ciascheduno di questi due Monarchi vi conio le sue Monete. Il Re *Lodovico*, vedendo le gare, che eran quivi trà Spagnuoli, e Francesi, fé coniare nella sua il proprio semblante da una parte coll' Iscrizione: LUDOVICUS FRANCORUM REGNIQUE NEAPOLITANI REX, e dall'altra l'Armi di Francia col motto: PERDAM BABILONIS NOMEN. Il Re *Cattolico* per contrario, alludendo allo stesso motto di *Lodovico XII.*, in una parte della sua Moneta fé incidere un mazzo di Gigli con un Giogo di sopra con questo motto: TANTO MOTA, e dall'altra le Armi di Spagna coll' Epigrafe: FERDINANDUS DEI GRATIA REX ARAGONIÆ, ET UTRIUSQUE SICILIÆ.

LXV. La Reina *Giovanna di Aragona*, figlia del Re *Cattolico*, e madre dell' Imperadore *Carlo V.* nella di lui minore età fé riconiare lo SCUDO RICCIO di dodici Carlini, come dicemmo sopra nel Numero 60. coll'Ar-

coll'Armi di Spagna da una parte , e queste lettere : JOANNA , ET CAROLUS , e la Croce di Gerusalemme dall' altra , col di più de titoli : DEI GRATIA HISPANIÆ REGES , ET SICILIÆ . E l'Imperadore suo figliuolo in appresso fè coniare quattro Monete di Rame , cioè il QUATTRO CAVALLO , il TRE CAVALLO , il DUE CAVALLI , ed il CAVALLO : in cui era da una patte la Croce di Gerusalemme col motto : REX JUSTUS , e dall'altra due Colonne coll' Epigrafe : PLUS ULTRA .

LXVI. Di poi , fermi già , e stabiliti i Monarchi AUSTRIACI nel possesso del Regno ; v'introdussero una nuova polizia di Monete , e sono quelle appunto , che presentemente abbiamo . L'Imperadore Carlo V. oltre alle Monete di Rame , poco fà mentovate , fè zeccare il DUCATO DI ARGENTO , detto corrottamente il CIANFRONE coll' Armi di Spagna da una parte , e coll' Epigrafe : CAROLUS V. ROMANORUM IMPERATOR , REX AUSTRIÆ ET UTRIUSQUE SICILIÆ : e dall'altra HILARITAS POPULI . Facendo eziandio coniare nella stessa maniera il MEZZO CIANFRONE di Carlini cinque , che poi il Duca d'Alba Vicerè del Regno fè alzare nell' anno 1537. a Carlini sei , ed il Cianfrone a Carlini dodici , secondo Gianantonio Summonte (a) . Avendo fatto zeccare ancora il TARI' , il CARLINO , le ZANNETTE di cinque Grana , e la CINQUINA di cinque Tornesi .

LXVII. Il Re Filippo II. oltre lo SCUDO RICCIO d' Oro , di undici Carlini , e mezzo , fè coniare il DUCATO d' Argento di Carlini dieci , il TARI' , ed il CARLINO , con ritirarsi tutte l'altre Monete di Argento ritagliate , come dalla Prammatica del Conte di Benvenuto Vicerè del Regno a 12. Giugno 1609. Facendo ancora il QUATTRO CAVALLO di Rame , che oggidì pure abbiamo , col Cornocopia di Uve , e di Spighe da una parte , e l' motto dall'altra PUBLICÆ COMMODITATI . Essendosi finiti il DUE CAVALLO , ed il CAVALLO , da lui ancora fatti coniare .

LXVIII. In tempo del Re Filippo III. il di lui Vice Regnante DUCA DI OSSUNA fè coniare il CIANFRONE di Carlini cinque , il QUINDICI GRANA , il QUATTRO CAVALLI , e DUE CAVALLI . E l' Vicerè Duca Borghia fè zeccare il TRE CINQUINE , ed il QUINDICI GRANA .

LXIX. Sotto del Re Filippo IV. poi si moltiplicò la Moneta tanto di Rame , quanto di Argento nel nostro Regno : atteso nell' anno 1622. si conio la PUBBLICA di Rame , col motto PUBLICA COMMODITAS , valutata allora due Grana , e poi sbassata a tre Tornesi . Essendosi zeccato ancora la MEZZA PUBBLICA colla Croce , che poi da due Tornesi calò a nove Cavalli . Essendosi stampato nell' anno 1630. l'altro NOVE CAVALLI colla Torre . Nell' anno 1625. si conio il TRE CAVALLO colla Croce di Gerusalemme , e col motto : IN HOC SIGNO VINCES : e nell' anno 1626. il TORNESE col Toson d' Oro . E per-
ché

(a) Gianantonio Summonte Tom. IV. pag. 283.

chè nell'anno 1648. segul la sollevazione di *Maso Amello*, quando *Arrigo di Lorena*, *Duca di Gbisa*, da Francia si portò in Napoli per ajuto de sollevati; questi fè coniare una Moneta di Argento; che oggi non abbiamo, valutata quindici Grana, che da una parte avea lo Scudo con queste quattro lettere S. P. Q. N. vale a dire *Senatus, Populusque Neapolitanus*, con intorno l'Epigrafe: ENRICUS DE LORENA DUX REIPUBLICÆ NEAPOLITANÆ: e dall'altra parte l'effigie di San Gennaro con questo motto: SANCTE JANUARIE, REGÈ, ET PROTEGE NOS. Fece indi coniar la PUBBLICA di Rame, colle stesse lettere nello Scudo S. P. Q. N., e col nome suo: imprimendo nell'altra parte tre Spighe con un Canestro di Frutta, ed il motto intorno PAX, ET UBERTAS 1648. Così pure fece colli DUE TORNESI, poicche vi fè incidere le lettere S. P. Q. N. e'l suo nome da una parte: ed un Canestro di Spighe, e di Frutta dall'altra coll' Epigrafe HINC LIBERTAS 1648. Essendovi stato ancora il *Tornese* col nome della Repubblica, e del *Duca di Gbisa* da una parte, ed un Grappolo d'Uva dall'altra col motto LÆTIFICAT 1648. Quali Monete di Rame il Re *Filippo IV.* fè lasciare per compiacimento del Popolo nel Commercio civile della Città di Napoli, e del Regno. Facendo ancor egli in questo medesimo anno 1648. rinovare il CIANFRONE, il TARI', il CARLINO di Argento, e'l DUE TORNESI di Rame colle Armi di Spagna da una parte, e coll' Effigie del medesimo Re *Filippo* dall'altra.

LXX. In tempo poi del Re *Carlo II.*, perche le Monete di Argento eran ridotte a pochissimo peso nel Regno, per essere state notabilmente tostate; il Marchese del Carpio *Don Gaspar de Haro* nell'anno 1683. cercò rinovarle, coniano in primo luogo il DUCATONE, valutato Grana cento, il quale tiene da una parte l'impronto del Re *Carlo II.*, e dall'altra uno Scettro coronato con due Globi a fianco, col motto UNUS NON SUFFICIT, che è il tredici Carlini di oggidì. Fece il MEZZO DUCATONE (oggi sei Carlini, e sei Grana) di Grana cinquanta, coll'effigie del Monarca da una parte, e colla Fortuna dall'altra, assisa sopra di un Globo, colla Palma in una mano, e coll' Armi di Spagna, e di Sicilia dall'altra. Fece il TARI' di grana venti (oggi ventisei) col Globo da una parte, che dinota il sito del Regno di Napoli: accompagnato da due Cornocopi, che la Giustizia, e l'Abbondanza significano, e l'impronto del Re dall'altra. E fece il CARLINO (oggi tredici Grana) coll'effigie del Re da un prospetto, e con un Leone dall'altro, col suo motto: MAJESTATE SECURUS. Monete tutte corrispondenti a quelle del Papa, il Ducato alla *Piastra Romana*, il mezzo Ducato alla *mezza Piastra*, il Tari al *Cavalletto* di Bologna, ed il Carlino a *Paoli*, e *Giulj*.

LXXI. E perchè le Monete sovradette furono stimate di gran peso, ma di poco prezzo; il Conte di *Santo Stefano*, Vicerè del Regno, nell'anno 1688. ne fece coniare altre tre, alquanto più scarse di peso, il TARI' (oggi Grana ventiquattro) di Grana venti, coll' Armi di Spagna da una parte, e coll'effigie del Re *Carlo II.* dall'altra; il CARLINO coll'istessa divisa (oggi dodici grana); e'l GRANA OTTO (oggi il Carlinello) coll'immagine del Re da una parte, e colla Croce fornita di raggi dall'altra, col suo motto: IN HOC SIGNO VINCES. Con aver nell'anno seguente

gnente 1689. coniate altre due Monete, il DUCATO (oggi dodici Carlini) di dieci Carlini, e l' *Mezzoducato* di Grana cinquanta (oggi sei Carlini) collo stesso impronto del Carlino, e delli due Carlini; cioè coll'Armi di Spagna da una parte, e col sembiante del Re Carlo II. dall'altra.

LXXII. Non andò guari però, e proprio nell'anno 1691. che 'l medesimo Vicerè accrebbe il prezzo tanto alle sue Monete, quanto a quelle del *Marchese del Carpio*: inalzando il Ducato di questo a Carlini tredici, il mezzo Ducato a Carlini sei, e mezzo, il Tari a ventisei Grana, e 'l Carlino a tredici. Così pure fece colle sue, alzando il Ducato a dodici, il mezzo Ducato a sei Carlini; il Tari a ventiquattro Grana, il Carlino a dodici, e l'otto Grana a dieci. Coniando di nuovo il DIECI CARLINI, il CINQUE CARLINI, il DUE CARLINI, ed il CARLINO col volto del Monarca da una parte, e col Tosone dall'altra. Facendo eziandio il DUE TORNESI di Rame coll'Armi di Spagna da un roverscio, e coll'effigie del Monarca dall'altro: il TORNESE, coll'impronto del Re da una banda, e col Tosone dall'altra: ed il TRE CAVALLI coll'impronto Reale da una parte, e colla Croce intornata di raggi dall'altra con questo motto: IN HOC SIGNO VINCES, che anche di presente abbiamo. Avendo il *Duca di Medinaceli* coniato lo SCUDDO RICCIO DI ORO nell'anno 1695., come dicemmo sovra nel Numero 60.

LXXIII. Il Re Filippo V., venendo in Napoli nell'anno 1702., anche vi conio le sue Monete di Argento: vale a dire il CINQUE CARLINI, il TARI, ed il CARLINO tutti di uno stesso impronto, coll'effigie di detto Monarca senza Corona in capo da una parte, e coll'Epigrafe: PHILIPPUS V. D. G. REX HISP. ET NEAP., e coll'Arme di Spagna, inquartate con Gigli di Francia, dall'altra, e col motto HILARITAS UNIVERSA. Con fare nella medesima maniera nell'anno regnante 1703. il DUE TORNESI di Rame.

LXXIV. Anche il Re Carlo III. divenuto Padrone del Reame di Napoli l'anno 1707. fé coniare il CARLINO col suo impronto da una parte, e coll'Epigrafe: CAROLUS III. D. G. REX HISPANIÆ, ET NEAPOLIS, e dall'altra le Armi Reali col motto: FIDE, ET ARMIS. Poi eletto Imperadore; fé coniare nell'anno 1713. il DIECI, il CINQUE, ed il DUE CARLINI colle medesime impressioni, e coll'Epigrafe: CAROLUS VI. ROMANORUM IMPERATOR HISP. UTR. SIC. REX 1713., oltre il CARLINO colla sua effigie da una parte coll'Iscrizione: CAROLUS DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR; e dall'altra colla Croce di Gerusalemme, e col motto: IN HOC SIGNO VINCES. E perche nell'anno 1716. l'Imperadrice ELISABETTA sua moglie li procreò un figlio maschio; fé zeccare il DUE CARLINI, ed il CARLINO di equal impronto, cioè col busto dell'Imperadore, coronato di allori, insieme coll'Imperadrice da una parte, e coll'Epigrafe: CAROL. ET ELISAB. IMPP., e dall'altra una *Pallade* armata di lancia nella destra, e con un Bambino alla sinistra con questo motto: PROPAGO IMPERII 1716.

LXXV. Finalmente il nostro regnante Monarca CARLO DI BORBO-

BONE , ed Infante di Spagna , nell'anno 1734. , entrando vittorioso in Napoli ; fè coniare due Monete di Argento (non avendo finora fatto zeccare Monete di Rame) , il DODICI , ed il SEI CARLINI , tutto di uno stesso impronto , cioè coll' Armi Reali di Spagna in quartate co' Gigli di Parma , e colle Palle di Toscana da una parte , e coll' Epigrafe : CAROLUS REX NEAPOLIS , HISPANIAE INFANS ; e dall' altra il Monte Vesuvio fumante con un Nettuno alla di lui falda , e col motto : DE SOCIO PRINCEPS . Qual Moneta fu riconiata nell' anno scorso 1750. colla Testa del Re , in vece del Vesuvio da una parte , e colla divisa Impresa dall' altra . Poi , passato in Sicilia , per coronarsi ; fè ivi nell' anno 1734. coniare l' ONCIA d' Oro , valutata Carlini trenta , col suo busto in una parte , e coll' Iscrizione : CAR. D. G. SIC. ET HIER. REX , HISP. INF. , e dall' altra una Fenice col motto : RESURGIT 1735. Vi fè ancora coniare il CARLINI DODICI , da un prospetto coll' Aquila di una testa , e col motto : FAUSTO CORONATIONIS ANNO 1735. F. N. ; dall' altro l' impronto del Re coll' Iscrizione CAROLUS D. G. SIC. , ET HIER. REX , HISP. INF. Fè coniare il SEI CARLINI col suo impronto , ed Iscrizione , da un prospetto come sopra ; e colla Croce adorna di Fiori alle punte , e tre Corone , col motto anzidetto : come fece pur fare il TRE CARLINI nell' anno 1736. Avendo il QUATTRO CARLINI di questo medesimo anno l' Aquila , come al dodici Carlini . Quali Monete ancorche in Sicilia coniate ; sono anche al nostro Regno comuni . Indi nell' anno 1747. , essendosi nato il Principe *Don Filippo* , fè coniare centomila Ducati di CARLINI , allusivi alla stessa nascita , colla sua effigie da una parte , e della Reina *Maria Amalia* , coll' Epigrafe : CAROLUS UTRIVSQUE SICILIAE REX , ET MAR. AMALIA REG. , e dall' altra parte la *Forzezza* , che in forma di Donna appoggia il suo sinistro braccio ad un pezzo di Colonna , e coll' altro sostiene il Real Principino sul destro suo ginocchio , col motto di sopra : FIRMATA SECURITAS ; e di sotto : CAR. AMAL. PHILIP. POPUL. SPES , NAT. A. 1747. E per fine nell' anno scorso 1749. fè coniare tre altre Monete d' Oro , il SEI , il QUATTRO , ed il DUE DUCATI con ugual impronto : cioè colla sua effigie da una parte , e colle lettere , CAR. D. G. UTR. SIC. ET HIER. REX , e dall' altra le Armi di Spagna , in quartate da quelle di Parma , e di Toscana , e cinte col Tosone (aggiuntevi anche l' Ampolle del Sanguine di *San Gennaro* , la Mitra , ed il Pastorale) coll' altre lettere , HISP. INF. 1749. M. M. (vale a dire *Marchese Mezzara* Sovrintendente della Zecca) . Con essersi di presente dato l' ordine di riconiarsi le Monete di Rame , che si averanno quanto prima . E queste propriamente sono le Monete di Napoli , e non i semplici CAVALLUCCI (coniatì dal Re *Alfonso II.* , e dall' Imperadore *Carlo V.*) come *Marquardo Freero* più sopra nel Numero 39. volca .

LIBRO QUATTORDICESIMO.

Della Polizia Regia riguardo al Reame di Napoli.

DOpo avere bastantemente favellato della Polizia della Città di Napoli, e degli altri Luoghi del nostro Regno nel Libro passato, considerando i medesimi Luoghi, come a tante Repubbliche indipendenti dal dominio de Principi Sovrani; fa duopo adesso favellare della Regia Polizia riguardo allo stesso Regno. Ma perche questa materia comprende più cose, capaci da se a riempire più Volumi; noi la divideremo in più Libri: ristringendo questo solamente in quattro Capitoli: Primo, *Dell' Autorità Regia in comune*. Secondo: *De Titoli, ed Insegne Regali in comune*. Terzo: *Se il nostro Monarca debba dirsi Re di Napoli, o Re di Sicilia*. Quarto: *Di varj Regni, Signorie, e Cittadi, che in varj tempi furono unite alla Corona di Napoli; e de molti Titoli, che perciò adoprarono i nostri Monarchi*.

CAPITOLO PRIMO.

Dell' Autorità Regia in comune.

I. **P**RIACHE dell' Autorità Regia del nostro Monarca in particolare noi trattiamo: abbisogna dare una occhiata all' *Autorità Regia in comune*: considerando brevemente alcuni dritti, che a ciaschedun Monarca convengono, per gittare da ciò un lampo di cognizione sù gli occhi a Sudditi, intorno alla maniera, che debbano il proprio Monarca temere, ed amare. E perchè all' Autorità anzidetta si appartiene eziandio il formar le Leggi, il castigar i Colpevoli, ed il fare la Guerra a Nimitici; perciò divideremo in quattro Paragrafi il Capitolo presente, ad oggetto di apportare con chiarezza, e distinzione il tutto.

PARAGRAFO PRIMO.

Se debbasi dare Potestà Regia tra' Cristiani.

II. **A**Ncorche nello stato della Giustizia primiera non si fusse data Autorità sovrana frà gli Uomini, all' insegnare di Sant' Agostino (a); essendo essi stati destinati da DIO più tosto Pastori di pecore, e di armenti, che Monarchi, e Sovrani di loro stessi; pure perchè dallo sregolamento della Giustizia originale per la prima colpa di Adamo si riempì il Mondo di sceleraggini, e di scostumatezze: e per metter freno alle furbarie, e ladronecci, fu bisogno introdurvi l' Autorità Regia, all' asserire di San Gregorio (b). Che sebbene i Ministri Protestanti della Transilvania l' anno 1568. nella loro Antitesi *Christi veri, & falsi*, tuttociò negassero riguardo a' Cristiani, col dire nel Capo settimo: *Christum falsum habere in sua Ecclesia Reges, Principes, Magistratus gladii; Christum verum nihil tale in sua Ecclesia pati posse*; pure non si puol dubitare, che essi abbinò da DIO la piena Potestà nell' Orbe: dicendo egli ne Proverbj (c): *Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt: per me Principes imperant, & Potentes decernunt iustitiam*. E perciò anche l' Apostolo San Paolo (d) dicea: „ *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita* „ *sit: NON EST ENIM POTESTAS, NISI A DEO. Quae autem* „ *sunt a Deo, ordinata sunt. Itaque, qui resistit Potestati, Dei ordi-* „ *natione resistit. Nam Principes non sunt timori boni operis, sed ma-* „ *li. Vis autem non timere Principem? Bonum fac, & habebis laudem* „ *ex illo: DEI ENIM MINISTER EST TIBI IN BONUM. Si* „ *enim malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat; vin-* „ *dex in iram ei, qui malum agit. Ideo necessitate subditi estote, non* „ *solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim & tri-* „ *buta praestatis, MINISTRI ENIM DEI SUNT, in hoc ipsum ser-* „ *vientes.*

III. E quel-

(a) Sant' Agostino de Civ. Dei lib. 19. cap. 15. *Rationalem, factum ad imaginem suam, voluit Deus nisi irrationabilibus dominari: non hominem homini, sed hominem pecori. Inde primi iusti pastores magis pecorum, quam reges hominum constituti sunt: ut hinc etiam insinaret Deus, quid ordo postularet creaturarum, & quid meritum exigeret peccati.*

(b) San Gregorio Papa lib. 21. Moral. cap. 11. *Omnes homines natura aequales genuit: sed variante meritorum ordine, aliis alia dispositio occulta postponit. Ipsa autem diversitas, quae accessit ex vitio, rectè est a divinis iudiciis ordinata. Et quia non omnis homo iter vitae aequaliter graditur, factum est, ut alter regatur ab altero.*

(c) Proverbiorum 8. vers. 27.

(d) Ad Romanos 13. vers. 1.

III. E qualche de' Monarchi finora detto abbiamo , debba ancora intenderfi de' loro *Ministri inferiori* : atteso , non potendo essi da se badare all'intero governo del Regno , bisogna, che si avvalgano di altri *Ministri inferiori* nell' amministrazione della giustizia . Lodando per questo capo la Sagra Scrittura (a) il Re *Giosafatto* , perche „ *constituit Judices Terræ* „ in *cunctis Civitatibus Juda* munitis per singula loca . Et *præcipiens Judicibus* : videte , ait , quid faciatis , **NON ENIM HOMINIS EXERCETIS JUDICIUM , SED DOMINI** : & quodcumque judicaveritis , id redundabit . Sit timor Domini vobiscum , & cum diligentia cuncta facite . Non est enim apud Dominum Deum nostrum iniquitas , nec perfonarum acceptio , nec cupido *munerum* . Con avere anche detto Cristo Signor nostro (b) a *Pilato* (*Ministro* già dell' *Imperador Romano*) : *Non haberes potestatem adversus me ullam , nisi tibi datum esset desuper* .

IV. Che sebbene al gridare , che fece il Popolo Ebreo al Profeta *Samuele* , con dirli (c) : *Constituere nobis Regem , ut judicet nos , sicut & universæ nationes habent* ; fusse ciò a lui , e a Dio dispiaciuto : *Displicuit sermo in oculis Samuelis* : eo quod dixisset : *da nobis Regem , ut judicet nos* . Et oravit *Samuelem Dominum* . Dixit autem Dominus ad *Samuelem* , *audi vocem populi in omnibus , quæ loquuntur tibi : non enim te abjecerunt , sed me , ne regnem super eos* ; pure ciò non avvenne , perche egli disapprovava la Regia Polizia (altrimenti non glie l'averebbe conceduta , se fusse stata mala in festessa) ; ma perche cessava la primiera Polizia in quel Popolo , che *Teandrica* , e *Deivirile* chiamano i Teologi , ed i Santi Padri : ed introduceasi un'altra formola di Governo , umana in festessa , e d' inferior condizione rispetto alla prima . Conciossiacòsachè Iddio governava da per se sul principio quel Popolo , ordinando per mezzo di un Angelo , di un sogno , di qualche Profeta , o in altra maniera a' *Ministri subalterni* del medesimo ciocche nelle contingenze fare si dovea . Quando poi sotto de' Monarchi , e de' *Principi* egli non si prese altra cura di lui , lasciandone a questi totalmente il governo . E perciò , lamentandosi della lor mala concepita idea , disse a *Samuele* , come sovra : *non enim te abjecerunt , sed me , ne regnem super eos* . Gittandoli su gli occhi il dritto Regio , a cui in appresso farebbero foggiaciuti , mercè di quel tanto , che i Monarchi avrebbero da loro esatto , e da cui erano stati esenti per il passato .

V. Nè debbono su questo ascoltarfi *Gio: Vicleffo* (d) , e *Gio: Uffo* (e) nelle loro dannate Proposizioni , mentre vogliono , che ne *Principi* buoni , e Santi risplende solamente questa sovrana Giurisdizione , estinguendosi ne cattivi per una semplice loro colpa mortale : atteso , non sapendosi dagli uomini

Tom. IV. P. III.

Z

mini

- (a) 2. Paralipomenon 19. vers. 5.
 (b) Joannes 19. vers. 11.
 (c) 1. Regum 8. vers. 5.
 (d) Gio: Vicleffo art. 15. *Nullus est Dominus civilis , nullus est Prælatius , nullus est Episcopus dum est in peccato mortali* .
 (e) Gio: Uffo art. 30. *Nullus est Dominus civilis , nullus est Prælatius , nullus est Episcopus , dum est in peccato mortali* .

mini , chi tra noi sia in grazia , e chi nò all' insegnare dell' *Ecclesiaste* (a) ; con ammetterfi una cotale perniciofa opinione verrebbe a toglierfi da mezzo qualsivoglia Potestà Regia dal Mondo . Quando per contrario , Cristo (come sovra) conobbe questa Potestà nell' empio *Pilato* ; la Sagra Scrittura la confessa per vera nel Re *Ciro* empio , e scelerato (b) , ed in *Nabuccadonosorre* (c) di pessima condizione ; e *Sant' Agostino* (d) con evidenza lo dimostra .

VI. E da questa sana teorica s' inferisce , che avendo Iddio data a Monarchi (anche a cattivi , e malvaggi) la Sovranità nel Mondo , acciò col timore mantenessero in freno i scapestrati , e caparbi ; i Popoli loro sudditi debbono in tutto mostrarfeli ossequiosi , ed ubbidienti , senza aprir bocca contro di loro in cose ancorche picciole , come Dio comandò agli Ebrei nell' *Efodo* (e) . *Diis tuis non detrabes* , *Principi populi tui non maledices* . E l' Apostolo *San Paolo* insegnava a *Tito* suo discepolo (f) . *Admonete illos* , *Principibus* , *Præpotestatibus subditos esse* : con porgere continue preghiere all' Altissimo per la loro conservazione , e salute , al soggiugnere del medesimo Apostolo a *Timoteo* (g) . *Obsecro igitur* , *primum omnium fieri obsecrationes* , *ordinationes* , *gratiarum actiones pro omnibus hominibus* , PRO REGIBUS , ET PRO OMNIBUS , QUI IN SUBLIMITATE SUNT . Volendo *San Girolamo* (h) , che pecca gravemente chi manca di fede al suo Principe .

P A-

(a) *Ecclesiaste* 9. vers. 1. *Nescit homo , utrum amore , vel odio dignus sit* .

(b) *Isaia* 45. ver. 1. *Hæc dicit Dominus Christo meo Cyro , cujus apprehendi dexteram , ut subjiciam ante faciem ejus gentes , et dorsa Regum vertam , et aperiam coram eo januas , et portæ non claudentur . Ego ante te ibi , et gloriosus terra humiliabo ut scias , quia EGO DOMINUS , QUI VOCO NOMEN TUUM , DEUS ISRAEL* .

(c) *Danielis* 2. vers. 37. *Tu Nabuccodonosor , Rex Regum es , et DEUS CÆLI REGNUM , ET FORTITUDINEM ; ET IMPERIUM DEDIT TIBI* .

(d) *Sant' Agostino de Civ. Dei* lib. 5. cap. 24. *Etiams talibus malis dominandi potestas non datur , nisi summi Dei providentia , quando res humanas judicat talibus dominiis dignas . Nam de Deo dictum est : Qui regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi* .

(e) *Exodi* 22. vers. 28.

(f) *Ad Titum* 3. vers. 1.

(g) 1. *Timothei* 2. vers. 1.

(h) *San Girolamo in Canone Qui culpatur* 23. quæst. 1. *Principibus , et Potestatibus fidem , reverentiam servari oportet , et quam qui non exhibet , apud Deum premia habere non potest* .

PARAGRAFO SECONDO.

*Della Facoltà Legislativa, che godono
i Monarchi.*

VII. **A**Ncorche la facoltà di stabilire le Leggi si fusse appartenuta a' Popoli anticamente, come dicemmo nel Libro 8. del Tomo I. al Paragrafo 1. del Capo 2.; pure, o perche in virtù della Legge Regia in Roma fu trasferito negli Imperadori questo dritto (in sentenza di molti) o perche essi per altro verso n'acquistarono il dominio; o perche in fatti Iddio coll' autorità sovrana comunicò insieme a' Principi questa ragion Legislativa, dicèndo ne' Proverbj (a): *Per me Reges regnant, & LEGUM CONDITORES jussa decernunt*; e indubitato oggidì presso tutte le Nazioni dell' Orbe, che i Monarchi abbiano la piena facoltà di promulgar Leggi per il buon governo de loro Sudditi, e per il maggiore regolamento de loro Popoli. Soltanto si controverte, se le loro Leggi possono obbligare in coscienza i Popoli alla di loro osservanza: peroche, oltre a Gio: Calvino (b), che dice: *Leges Civiles non obligant in conscientia*; abbiamo Almarico, e Gersone, Autori Franzesi, che insegnano l' opposto, perche l' autorità temporale de Principi le cose terrene non oltrepassa, ed alle spirituali non arriva.

VIII. Noi però su di questo diciamo con *San Bernardo* (c), che quando il Principe comanda cosa giusta, e doverosa nelle sue Leggi; siamo in coscienza tenuti ad osservarla. Tanto più che l' Apostolo *San Paolo* (d), scrivendo a' Romani, dicea loro: *Subditi estote non solum propter iram, sed etiam PROPTER CONSCIENTIAM*; e scrivendo eziandio l' Apostolo *San Pietro* (e): *Subjecti igitur estote omni humanae creature PROPTER DEUM: sive Regi quasi precellenti, sive Ducibus tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem verò bonorum, quia SIC EST VOLUNTAS DEI*. E la ragione di tutto ciò si assegna da *San Tommaso* (f),

Z. 2

per-

(a) Proverb. 8. vers. 15.

(b) Gio: Calvino lib. 4. Instit. cap. 10. Paragr. 5.

(c) San Bernardo de præcep. & dispens. cap. 8. *Sive Deus, sive homo Vicarius Dei, mandatum quodcumque tradiderit, pari profectò obsequendum est cura, pari reverentia deferendum, ubi tamen Deo contraria non præcipit homo.*

(d) Romanorum 13. vers. 2.

(e) 2. Petri 2. ver. 13.

(f) San Tommaso 1. 2. q. 96. ar. 4. *Reges humana, si jussa sunt, habent vim obligandi in foro conscientia a Lege æterna, a qua derivantur, secundum illud Proverbiorum 8. Per me Reges regnant, & Legum conditores jussa decernunt.*

perche il Principe colla Legge giusta opera secondo la Legge divina, ed eterna, mentre richiama i Sudditi dal male, e l'indirizza per la via della Giustizia.

IX. A conoscere poi quando la Legge umana sia giusta per obbligare in coscienza, e quando ingiusta, per non peccare chi la controviene; questo principio insegna Sant' Agostino (a): vale a dire, che quando la Legge umana è uniforme alla Legge di Dio, allora debbe dirsi Legge giusta: quando per contrario si allontana dalla Legge di Dio; allora non solo è ingiusta, ma non può ne meno dirsi Legge; essendo corruttela più tosto, che Legge: come più alla lunga insegna San Tommaso (b).

X. Bensì, ancorche la Legge fusse giusta in se stessa, non può obbligare i Sudditi in coscienza, se non venga accompagnata dall'inalterabile condizione, che sia stata bastantemente promulgata, e venuta a notizia de Sudditi. Avendosi quanto alla pubblicazione dalle medesime Leggi Civili (c): *Leges sacratissime, que constringunt hominum vitas, intelligi ab hominibus debent*. E per quanto possa appartenere all'accettazione delle medesime Leggi; ancorche dica Paolo Giuriconsulto (d): *Ipsæ Leges nulla ex causa nos tenent, quàm quod iudicio populi receptæ sunt*; e si abbia dalla Legge Canonica (e): *Leges tunc instituuntur, cum promulgantur: firmantur, cum moribus usentium approbantur*; pure però oggi è andato in disusanza: ed i Principi sono nel possesso di semplicemente pubblicarle, senza una tale accettazione.

XI. Queste Leggi così promulgate, e notificate; anche obbligano li stessi Legislatori alla di loro osservanza: ancorche non vi fusse autorità in terra, che possa in ciò astringerli, come insegna San Tommaso (f). E perciò non solo Teodosio Imperadore dicea: (g) *Digna vox est maiestate Regnantis, Legibus se Principem alligatum profiteri*; ma anche Sant' Isidoro (h) affermava, che: *Iustum est, Principem legibus obtemperare suis: nunc enim Jura ab omnibus custodienda existimes, quando ipse illis reverentiam præbet. Principes legibus teneri suis: nec in se convenis frustrare jura, que in subiectis constituunt*.

P A-

(a) Sant' Agostino lib. 1. de lib. arb. cap. 5. *Si lex humana in aliquo a Lege Naturali discordat; jam non erit lex, sed legis corruptio*.

(b) San Tommaso loc. cit.

(c) L. Leges C. de Leg. & Constit.

(d) Paolo Giuriconsulto in l. De quibus, par. 1. Dig. de Legibus.

(e) Can. In istis dist. 4.

(f) San Tommaso loc. cit. „ *Princeps dicitur esse solutus a lege quantum ad vim coactivam legis. Nullus enim proprie cogitur a seipso. Lex autem non habet vim coactivam nisi Principis potestate. Sic igitur Princeps dicitur solutus a lege, quia nullus in ipsum potest iudicium condemnationis facere, si contra leges agat. Sed quantum ad vim directivam legis Princeps subditur legi propria voluntate*.

(g) Leg. 4. C. de Leg. & Constit.

(h) Sant' Isidoro lib. 3. de Summo bono cap. 52.

PARAGRAFO TERZO.

*Della Facoltà Coercitiva, che hanno
i Principi anche colla pena
di morte.*

XII. **V** Ogliono gli Eretici *Valdesi*, ed *Anabatisti* presso del Cardinale *Bellarmino* (a), che sebbene possino i Principi castigare i loro Sudditi con pene temporali, quando sono colpevoli; non possono però punirli colla *pena della Morte*, senza contravenire al divino comandamento *Non occider*. Con insegnar pure i *Manichei* appo *Sant' Agostino* (b), che ne meno gli Augelli, le Fiere, i Pesci si possono uccidere, senza macchiarsi di omicidio. Il che per altro fu errore de *Pitagorici*: i quali, ammettendo la trasmigrazione dell' Anime da un Corpo ad un altro, avean ribrezzo di uccidere un Animale, per il dubbio, che l' Anima di un Uomo fosse in quell' Animale passata: onde *Giovenale* (c) cantava:

— *pectora, brachia, vultum
Crediderint genus esse cibi. Quid diceret ergo,
Vel quò non fugeret, si hæc monstra videret
Pythagoras; cunctis animalibus abstinuit, qui
Tanquam homine, ventri indulsit non omne ligumen.*

XIII. Però, quanto agli Animali, ciascheduno, ancorche privato, ha il permesso da Dio di ammazzarli: avendoli creati l' Altissimo per servizio dell' uomo, come insegna *Sant' Agostino* (d), e come abbiamo dalla Sagra Scrittura (e): *Terror vester sit super cuncta Animantia terre, & super omnes Volucres cæli cum universis, quæ moventur super terram. Omnes Pisces maris manus vestre traditi sunt; & omne, quod movetur, & vivit, erit vobis in cibum. Quasi olera universa tradidi vobis omnia.*

XIV. E per quello che s'appartiene agli Uomini; i Principi, che han-
no

(a) Cardinal Bellarmino lib. 3. de Laicis cap. 9. *Non licere Principibus, aliisque secularibus Magistratibus occidere quemquam in Republica, aut alicujus Subditi mutilare membra.*

(b) Sant' Agostino lib. 6. contra Faustum cap. 6. *Quia animalium anime membra sunt Dei; & ideo impium est, eorum carnibus vesci, aut illa interficere.*

(c) Giovenale Satyr. 15.

(d) Sant' Agostino de Civ. Dei lib. 1. cap. 20: *Cum audimus, NON OCCIDES; non accipimus, hoc dictum esse de Frutetis, quia nullus est ei sensus: nec de Irrationabilibus, quia nulla nobis ratione sociantur. . . . Justissima enim ordinatione Creatoris vita, & mors eorum nostris usibus subditur.*

(e) Genesis 9. vers. 2.

no la sovrana potestà della Spada, possono ucciderli quando sono diligenti, come dicono *San Girolamo (a)*, e *Sant' Agostino (b)*. Avendo noi il precetto di Dio nell' Esodo (c): *Qui percusserit hominem volens occidere eum, morte morietur*. E dove Pilato disse a Cristo, presso *San Giovanni (d)*: *Mibi non loqueris? nescis, quia potestatem habeo crucifigere te, & potestatem habeo dimittere te?* Il Redentore li rispose: *Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper*. E ciò per la ragione, che essendo la Repubblica un Corpo mistico di varie persone; col ferro della Giustizia si debbono recidere quelle membra putride, ed incarcerite, che possono attaccar li malori alle membra buone, come appunto si pratica nelle membra del Corpo naturale.

XV. A fare però, che 'l Principe, provveduto di autorevole sovrantà, possa lecitamente condannare un suo Suddito a morte; necessita, che questi sia colpevole in se stesso, e meritevole di tal castigo: altrimenti sempre si controverrà al Divin comandamento, *Non occides*. Peroeche Iddio li ha data la potestà della spada riguardo a' malfattori, e non rispetto de buoni. Dicendo loro il medesimo nell' Esodo (e): *Insontem, & injustum non occides, quia aversor impiam*: ed affermando altresì l' Apostolo *San Paolo (f)*, che il Principe *non sine causa gladium portat: Dei enim minister est: VINDEXT IN IRAM EI, QUI MALE AGIT*. Laonde; trattandosi di morte, debbono i Principi andare con tutta quell' avvedutezza, che si richiede, acciò da Giudici non divenghino Omicidi.

P A R A G R A F O Q U A R T O .

Della Facoltà, che hanno i Principi di far Guerra a' Nemici.

XVI. **T**utti quei Autori, che nel Paragrafo antecedente negavano chiche sia, per non controvenire il Divin comando *Non occides*; vogliono di comun parere, che egli non possa muover Guerra a' Nemici: perchè in tal occasione anche gli Uomini si uccidono. Onde i Manichei presso

(a) San Girolamo in caput 22. Jeremite: *Homicidas, & Sacrilegos, & Fornicarios punire; non est effusio Sanguinis, sed legum ministerium.*

(b) Sant' Agostino lib. 22. de Civ. Dei cap. 21. *Neque contra hoc preceptum faciunt, quo dictum est: NON OCCIDES; qui gerentes publicæ Potestatis personam, sceleratos morte punierunt.*

(c) Exodi 21. vers. 12.

(d) Joannis 19. vers. 10.

(e) Exodi 23. vers. 7.

(f) Romanorum 13. vers. 5.

Sant' Agostino (a) diceano : *Omne Bellum tam in veteri tam in novo Testamento esse prohibitum : ideoque Moses , Josue , David , aliique Duces Mosai- cae Legis , qui Bella gesserunt , damnati fuerunt ; suntque pro hoc improbandi.* Altri poi han detto , che nel Vecchio Testamento ciò era permesso , non già nella Legge Vangelica . Così *Cornelio Agrippa (b)* : *Artem bellandi a Christo esse prohibitam .* Così *Erasmo (c)* : *Bellum fuisse Judeis toleratum , Christianis verò a Christo , & Apostolis interdictum .* Ristringendo per contrario *Martino Lutero (d)* questa facoltà ne Principi riguardo a foli Turchi : *Preliari adversus Turcas , est repugnare Deo vistanti iniquitates nostras per illos .*

XVII. Riguardo però agli Ebrei , non occorre dubitarne : perocché Iddio molte volte comandò a *Mosè* , a *Saulle* , e ad altri suoi Ministri di far Guerra agli Amalaciti , agli Ammoniti , ed a' Popoli nimici del suo eletto , come ne son piene le sagre Carte . Quando per l' opposto egli non puol comandare cose ingiuste , al dire di *Sant' Agostino (e)* . Lodando perciò l' Altissimo il Regal Profeta *(f)* , con dire : *Benedictus Dominus Deus meus , qui docet manus meas ad praelium , & digitos meos ad bellum .* Con epilogare altresì l' Apostolo *San Paolo (g)* le glorie di tutti quei Capitani del Vecchio Testamento , i quali diedero saggio del proprio valore in Guerra contro i nimici del Popolo di Dio : *Deficiet enim me tempus enarrantem de Gedeon , Barac , Sampson , Jephie , David , qui per fidem vice- rant Regna , effugaverunt aciem gladii , FORTES FACTI SUNT IN BELLO , CASTRA VERTERUNT EXTERORUM .*

XVIII. E per quanto si appartiene alla Legge Vangelica , ancorché ciò non possa inferirsi con chiarezza dalla medesima , alla riserva di quello , che *San Giovanni* rispose a' Soldati *(h)* , quando *interrogaverunt eum Milites , dicentes : quid faciemus & nos ?* in dicendoli : *neminem concutiatis , aut calumniam faciatis : & CONTENTI ESTOTE STIPENDIIS VESTRIS ;* e di quello che scrivea l' Apostolo *San Pietro (i)* : *Subjelli estote omni humanae creaturae , propter Deum , sive Regi quasi praecellenti , sive DUCIBUS tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum , laudem verò bonorum ;* pure la ragione è chiara , perocché se possono i Principi punire i malfattori nel Regno , per mantenere la pace , e la quiete tra' Sudditi ; possono anche far Guerra a quei Popoli , che anche pretendono intorbidare li loro Stati , e Dominj coll' inquietitudini , e vessazioni . Perocché , per mezzo

- (a) Sant' Agostino lib. 22. contra Faustum cap. 74.
- (b) Cornelio Agrippa de vanitate Scientiarum cap. 79.
- (c) Erasmo in caput 3. Lucæ chiliad. 4. centur. 1. adag. 1.
- (d) Martino Lutero art. 34.
- (e) Sant' Agostino lib. 22. contra Faustum cap. 75. *Mali aliquid jubere non posse ; nemo qui ei servit ignorat.*
- (f) Psalmi 134. vers. 1.
- (g) Ad Hebræos 11. vers. 32.
- (h) Joannis 3. vers. 14.
- (i) 1. Petri 2. vers. 13.

mezzo della Guerra si cerca , non si turba la Pace , all' insegnare di Sant' Agostino (a) , e secondo l' Adagio comune : *Si vis Pacem , para Bellum* .

XIX. Quanto che finora detto abbiamo ; dovrà intendersi di una Guerra giusta , e doverosa : perche della Guerra ingiusta non vi è Autore , che ne parli con lode . Intendendo per GUERRA INGIUSTA quella , in cui concorrono tre condizioni , secondo Sant' Agostino , San Tommaso , ed altri Teologi : l' Autorità in chi la muove ; la Causa doverosa per muoverla ; e l' Intenzione retta nell' eseguirsi : senza delle quali ogni Guerra è ingiusta , ed indoverosa .

XX. E riguardo all' Autorità in chi la muove ; non ha dubbio , che questa debba essere Sovrana , come dice Sant' Agostino (b) : „ *Interest* , „ *quibus causis quibusve Autoribus homines gerenda bella suscipiant* . Ordo tamen ille naturalis mortalium , paci accomodandus hoc poscit , ut suscipiendi belli **AUTORITAS** , **ATQUE CONSILIUM** pœnens Principem sit : exequendi autem iussa bellica ministerium milites debent paci , salutique *communi* . E la ragione si è , che l' inferiore , offeso da un altro suo pari , ha il Principe superiore , da cui può ricorrere per la dovuta soddisfazione , come insegna San Tommaso (c) : cosa , che non può fare il Principe Sovrano .

XXI. All' Autorità sovrana deve aggiungersi la giusta Causa , mediante la quale il Principe supremo colla spada possa vendicarsi il torto fattoli da un altro Potentato , giacchè non ha Giudice sovra di se , a cui debba ricorrere . E perciò Sant' Agostino (d) dicea : *Iusta Bella definiuntur solent , quæ ulciscuntur injurias , si quæ Gens , vel Civitas , quæ bello petenda est , vel vindicare neglexerit , quod a suis improbe factum est ; vel reddere , quod per injuriam ablatum est* . Non potendosi fare la Guerra per il solo motivo di togliere ad altri i proprj Stati , al soggiugnere dallo stesso Santo (e) : *Inferre bella finitimis , & inde in cætera procedere , ac Populus sibi non molestos sola Regni cupiditate contere , & subdere , quid aliud , quàm grave latrocinium nominandum est ?*

XXII. Quando poi v' interviene la giusta causa ; non solo il Principe offeso può muovere la Guerra a chi usò oltraggiarlo ; ma anche chi offende li suoi Amici , li suoi Parenti , li suoi Colleghi : i quali in questa occasione si

Aima-

(a) Sant' Agostino epist. 189. ad Bonifacium : *Pacem habere debet voluntas , Bellum necessitas , ut liberet Deus a necessitate , & conservet in pace* . Non enim pax queritur , ut bellum excitetur ; sed bellum geritur , ut pax acquiratur : *Esse ergo etiam bellando pacificus , ut eos , qui expugnas , ad pacis utilitatem vincendo perducas* .

(b) Sant' Agostino lib. 22. contra Faustum cap. 75.

(c) San Tommaso 2. 2. quæst. 40. art. 1. *Non enim pertinet ad personam privatam Bella movere , quia hæc potest jus suum in iudicio Superioris persequi* .

(d) Sant' Agostino quæst. 10. in Josue .

(e) Lo stesso de Civ. Dei lib. 4. cap. 6.

stimano una cosa istessa col loro Principale, all' insegnare di *San Tommaso* (a). Avendo noi dalla Sagra *Genesis* (b), che *Abramo* uscì in Guerra per difendere *Lotto* suo fratello cugino: *Cum audisset Abraham, captum videlicet Lot fratrem suum; numeravit expeditos vernaculos suos trecentos decem, & octo, & persecutus est usque Dan. Et divisit sociis, irruii super eos nocte, percussitque eos.* Avendo anche *Giosafatto* Re di *Giuda*, prese l'armi contro *Mesa* Re di *Moab*, per difendere *Jora* Re d' *Israele* suo amico (c): *Egressus est igitur Rex Joram in die illa de Samaria, & recessit universum Israel: misitque ad Josaphat Regem Juda, dicens: Rex Moab recessit a me, veni mecum contra eum ad praelium. Qui respondit: Ascendam: qui meus est, tuus est: populus meus, populus tuus, & equi mei, equi tui.*

XXIII. Anziche non solo gli Amici, ed i Parenti si possono chiamare per ajuto in una guerra giusta; ma anche i Turchi, i Saracini, gli Eretici, i Gentili, ogni qualvolta occasione di scandalo non vi fuisse. Leggendo noi, che *Giuda Maccabeo* (d) si collegò colli Romani, gentili di Rito, e idolatri di Superstitazione: „ *Et elegit Judas Eupolemus, filium Joannis filii Jacob, & Jafonem filium Eleazari, & misit eos Romam constituere cum illis amicitiam, & societatem, & ut auferrent ab eis jugum Græcorum, quia viderunt, quod in servitutem premerent Regnum Israel. Et abierunt Romam viam multam valde, & introjerunt Curiam, & dixerunt: Judas Machabæus, & fratres ejus, & populus Judæorum miserunt nos ad vos, statuere vobiscum societatem, & pacem, & conscribere nos Socios, & amicos vestros. Et placuit sermo in conspectu eorum.* Però quando i Principi Cristiani da per loro avessero forse bastevoli in fare a chi che sia la Guerra; per evitare lo scandalo ne' Sudditi, e ne Fedeli, si devono astenere da fomiglievoli Alleanze. Sapendosi dalla Sagra Scrittura (e), che *Aza*, Re di *Giuda*, avendo chiamato *Benedad* Re di *Siria* in suo ajuto contro di *Baasa* Re d' *Israele*; il Signore li mandò un Profeta a riprenderlo: *In tempore illo venit Hanani Propheta ad Aza Regem Juda, & dixit ei; quia habuisti fiduciam in Rege Syria, & non in Domino Deo tuo; idcirco evasit Syria Regis exercitus de manu tua. . . . Stultus igitur egisti, & propter hoc ex presenti tempore adversum te bella consurgent.*

XXIV. Le Cause giuste, che possono rendere legitima una Guerra; sono per lo più le seguenti, all' insegnare de Teologi,

Tom. IV. P. III.

A a

Pri-

(a) *San Tommaso* loc. cit. Circa *justam causam belli adverte, quod quia Amici, & Socii unum censentur; ideo justa causa indicendi bellum est pro ultione Sociorum. Nec minus potest Socios, & extraneos ad bellum gerendum Princeps imitari, quàm ad exercendam justitiam inter Ministros extraneos conducere.*

(b) *Genesis* 14. vers. 14.

(c) 4. *Regum*. 3. vers. 6.

(d) 1. *Machabæorum* 8. vers. 17.

(e) 2. *Paralipomenon* 16. vers. 7.

Primo, se si trattasse *ricuperare* i proprij Dominj, che di ragione se li devono: siccome il Re *Davide*, eletto Monarca d'Israele dopo la morte di *Saulle*, perche *Ishobet* figlio di costui volle contrastargliene il possesso; egli li mosse fiera guerra, come si legge nel Libro secondo de Regi (a): *Facta est ergo longa concertatio inter Domum Saul, & inter Domum David: David proficiens, & semper seipse robustior, Domus autem Saul decrescens quotidie.*

Secondo, se si fosse fatta *ingiuria* all' Ambasciadore del Principe, che rappresenta la di lui persona: in qual caso l'ingiuria si presuppone fatta al medesimo Principe: il quale colla Guerra può vendicarne l'oltraggio. Come appunto praticò lo stesso Re *Davide* con *Anone* Re degli Ammoniti: il quale fè tagliar la barba, e 'l mantello a' suoi Ambasciatori, pensando di essere andati da spia nella sua Reggia, quando questi gliel'avea mandati per condolerli della morte del di lui genitore. *Quod cum nunciatum esset David; misit Joab, & omnem exercitum bellatorum . . . fugeruntque Syri a facie Israel. Et occidit David de Syriis septingentos currus, & quadraginta millia equitum, & Sobath principem militia percussit, qui factim mortuus est (b).*

Terzo, dall' aver dato costui *aiuto* al nimico del Principe, che muove la Guerra. Avendo perciò *Davide* mosso Guerra a *Sira* Re di Damasco, che diede aiuto ad *Adarazer* Re di Soba, con cui egli combattea, come nel secondo Libro de Regi (c): *Et percussit David Adarazer, filium Robob Regem Soba, quando profectus est, ut dominaretur super flumen Euphratem . . . Venit quoque Syra Damasci, ut praesidium ferret Adarazer Regi Soba. Et percussit David de Syria viginti duo millia virorum; & posuit David praesidium in Syria Damasci: factaque est Syria David serviens sub tributo.*

Quarto, se taluno movesse *discordie* nella Repubblica, ed inquietasse ne suoi Stati il proprio Principe: come fè il Re *Davide* con *Seba*, di cui dice la Sagra Scrittura (d): *Accidit quoque, ut ibi esset vir Belial, nomine Seba, filius Boabri, vir Jemineus, & cecinit buccina, & ait: non est nobis pars in David, neque haereditas in filio Isai: revertere Israel in tabernacula tua. Et separatus est omnis Israel a David secutusque est Seba . . . Ait autem David ad Abisai: nunc magis afflicurus est nos Seba filius Boabri, quam Absalon. Tolle igitur servos Domini tui, & persequere eum, ne forte inveniat Civitates munitas, & effugiat nos. Joab autem, & Abisai frater ejus, prosequi sunt Seba filium Boabri.*

Quinto sarebbe causa giusta di muover Guerra, se l'altro, a chi si fa; non volesse *osservare* i patti convenuti, e pagare i tributi a quali era obbligato. Siccome fu la Guerra mosso da *Jora* Re d'Israele, e da *Giosafatto* Re di Giuda contro *Mesa* Re de Moabiti, che ricusò pagare a

Jora

(a) 2. Reg. 3. vers. 1.

(b) Ibid. 10. vers. 1.

(c) Ibid. 8. vers. 3.

(d) Ibid. 20. vers. 1.

Jora il tributo annuo di centomila Agnelli, e di centomila Montoni, come si ha nel quarto Libro de Regi (a) : *Porro Mofa Rex Moab nutrebat pecora multa , & solvebat Regi Israel centum millia Agnorum , & centum millia Aristorum cum velloribus suis . Cumque mortuus fuisset Aebab , pravaricatus est fedus , quod habebat cum Rege Israel .* Col di più rapportato più sovra nel Numero 22.

Sefto, quando si muove la Guerra a chi cerca *predare*, ed *invadere* li beni, che si appartengono alla Monarchia : come è piena la Scrittura Sagra di somiglievoli efempj, e specialmente di quello di *Giuda Maccabeo*, di cui si legge (b) : „ *Judas vero , & qui cum illo erant , introibant lænter in Castellam : & convocantes cognatos , & eos , qui permanferant , de Judæismo affumentes , eduxerunt ad fe sex millia virorum , & invocabant Dominum , ut respiceret ad populum , qui ab omnibus calcabatur , & misereretur Templo , quod contaminabatur ab impiis : misereretur etiam Civitati , quæ effet illico complananda At Machabæus congregata multitudine , intolerabilis Gentibus efficiebatur : & superveniens Castellis , & Civitatibus improvifus , succendebat eas : & opportuna loca occupans , non paucas hostium strages dabat .*

Settimo, può essere giusta una guerra quando si muove contro coloro, che *proseguono* i scelerati, i quali inquietano l'altri, senza castigarli a dovere, come dice *Sant' Agostino* (c). Avendo noi altresì dalla Sagra Scrittura (d), che non per altra causa le undici Tribu d' Israele distrussero la Tribu di Beniamino, senonche perche i Popoli di Gaban non vollero dar loro nelle mani quei Malfattori, i quali coll'opprimere carnalmente la moglie di un Levita, ammazzata l'aveano : „ *Convenitque universus Israel ad Civitatem quasi homo unus , unoque consilio : & miserunt nuntios ad omnem Tribum Benjamin , qui dicerent : cur tantum nefas in vobis repertum est ? tradite homines in Gabaa , qui hoc flagitium perpetrarunt , ut moriantur , & auferatur malum de Israel . Qui noluerunt fratrum suorum filiorum Israel audire mandatum : sed ex cunctis Urbibus , quæ fortis suæ erant , convenerunt in Gabaa , ut illi ferrent auxilium , & contra universum populum Israel dimicarent . Viri quoque Israel surgentes , venerunt in Domum Dei , hoc est in Silo , consuleruntque Deum , atque dixerunt : quis erit in exercitu nostro Princeps certaminis contra filios Benjamin ? Quibus respondit Dominus : Judas fit dux vester . Statimque filii Israel , surgentes mane , castramentati sunt juxta Gabaa : & inde procedentes ad pugnam contra Benjamin , Urbem oppugnare ceperunt .*

Ottavo, se si negasse il *passaggio* alle Truppe per una Strada pubblica,

A 2 2

CO-

(a) 4. Reg. 3. vers. 4.

(b) 2. Machab. 8. ver. 1.

(c) Sant' Agostino in quæst. 10. in Josue. *Iustum esse Bellum adversus Civitatem , quæ vindicare etiam neglexerit quod a suis improbè factum est .*

(d) Judicum 20. vers. 11.

come offerva *Sant' Agostino* (a) ; e come praticarono gl' Israeliti con *Sen Re* degli Amorrej : di cui dice il Libro de Numeri (b) : „ *Mise autem* „ *Israel nuntios ad Sehon, regem Amorrhæorum, dicens: Obsecro, ut* „ *transire mihi liceat per Terram tuam: non declinabimus in agros, &* „ *vineas: non bibemus aquas ex puteis: via regia gradiemur, donec* „ *transeamus terminos tuos. Qui concedere noluit, ut transiret Israel per* „ *fines suos: quin potius, exercitu congregato, egressus est obviam in desertum,* „ *& venit in Jafa, pugnavitque contra eum: a quo percussus est in ore* „ *gladii, & possessa est Terra ejus ab Arnon usque Jeboc, & filios* „ *Ammon Tulit ergo Israel omnes Civitates ejus, & habi-* „ *tavit in Urbibus Amorrhæi.*

XXV. Quando poi intervive l' Autorità legittima nella Guerra, e vi concorre eziandio la legittima Causa; acciò ella sia giusta per ogni verso; deve esservi ancora la *giusta intenzione*. Vale a dire, che il Principe non deve muoverla per fine privato di vendicarsi, o di dilatare i confini del suo Regno; ma per mantenere la pace in esso, e la quiete ne suoi Sudditi, come scrivea a' Cavalieri Templarj il mio Padre *San Bernardo* (c); e come per autorità di *Sant' Agostino* l'afferma *San Tommaso* (d). Però, in questo caso si manca alla Carità, e non alla Giustizia, come soggiunge l'*Angelico* (e) senza essere tenuto a restituzione di roba, e rifacimento di

(a) *Sant' Agostino quæst. 40. in Numeros: Notandum est, quemadmodum justa bella gerebantur. Innoxius enim transitus, qui jure humane societatis patere debebat.*

(b) *Numerorum 21. vers. 21.*

(c) *San Bernardo ad Milites Templi cap. 1. „ Ex cordis affectu, „ non ex belli eventu pensetur vel periculum, vel victoria Christiani. Si „ in voluntate alterum occidendi, te potius occidi contingerit; MORIE-* „ *RIS HOMICIDA. Quod si prævales, & voluntate superandi, vel* „ *vindicandi fortè occidis hominem; VIVIS HOMICIDA. Infelix vi-* „ *storia, quæ superans hominem succumbit vitio. Et ira tibi, aut su-* „ *perbia fortè dominante, frustra gloriaris de homine superato.*

(d) *San Tommaso 2. 2. quæst. 40. art. 1. Tertio requiritur, ut sit in-* „ *tentio bellandi recta: qua scilicet intenditur vel ut bonum promoveatur, vel* „ *ut malum vitetur. Unde Augustinus de Verbis Domini: Apud veros Dei cul-* „ *tores etiam illa bella peccata non sunt, quæ non cupiditate, aut crude-* „ *litate, sed pacis studio geruntur, ut mali coerceantur, & boni sublimen-* „ *tur. Potest autem contingere, uti sit legitima auctoritas indicendi bellum, &* „ *causa justa; nihilominus propter pravam intentionem bellum redditur illicitum.* „ *Dicit enim Augustinus in libris contra Faustum. Nocendi cupiditas, ulciscen-* „ *di crudelitas, implacatus, & implacabilis animus, feritas rebellandi, li-* „ *bido dominandi, & si quæ sunt similia; hæc sunt, quæ in bellis jure* „ *culpantur.*

(e) Lo stesso loc. cit. „ *Circa reſtitutionem intentionis, ſcito, quod* „ *quemadmodum carnifices Judicum, ſi ex odio, vel feritate occidunt* „ *damnatos juſtè; peccant quidem mortaliter, ſed non tenentur ad reſtitu-* „ *tio-*

di danni: come farebbe obbligato, se non v' intervenisse una giusta causa, o non avesse l' autorità di farlo.

XXVI. Alla perfine poi una Guerra giusta per Autorità, per Causa, e per Intenzione puol divenire ingiusta per i capi seguenti: *Primo*, se si mancasse di fede a' Nimici, e si violassero quei patti tra essoloro convenuti, come *Sant' Ambrogio* (a) asserisce. *Secondo*, se si facesse male a quelle Persone, che del Principe guerriero inimiche non sono. In qual senso dicea *San Giovanni* (b) a' Soldati: *Neminem concutiatis, neque calumniam faciatis*; perche riguardo a costoro non vi è causa giusta. *Terzo*, se si offendessero nella Repubblica nimica quelle persone, che non devono soggiacere al rigore della Guerra: come sono i Preti, i Religiosi, i Pellegrini, e altri di questa fatta, all' affermare d' *Innocenzio III.* (c) Sommo Pontefice. *Quarto*, con offendere nella Repubblica nimica quelle persone, che sono incapaci per la Guerra, come sono i Vecchi, i Fanciulli, le Donne, giusta il comando dato da Dio all' Israeliti nel *Deuteronomio* (d): *Cumque tradideris Dominus Deus tuus Civitatem in manu tua; percuties omne quod in ea masculini generis est in ore gladii, ABSQUE MULIERIBUS, ET INFANTIBUS.*

CAPITOLO SECONDO.

De Titoli, ed Insegne Regali in comune.

I. **A**Ll' Autorità sovrana, che godono ugualmente tutti i Monarchi dell' Orbe; possiamo qui noi aggiugnere i *Titoli*, e l' *Insegne*, che da medesimi si posseggono: non già per maggior possanza, e vigore, ma per maggior lustro nella di loro persona, e per maggior riguardo rispetto a' Sudditi. E sotto nome di *Titoli*, non intendiamo favellare di quei che s' adoprano in Francia, in Ispagna, in Germania, ed altrove; perche questi escedono il nostro Istituto: nè tampoco di quei, che godono i no-

fri

» tionem læsis ex morte, nec vestium occiforum; ita Milites bellum justè
» exercentes, & concessa auferentes, quamvis pessimo animo faciant;
» peccant, sed non tenentur ad restitutionem.

(a) Sant' Ambrogio lib. 1. de Officiis cap. 29. *Fides etiam hostibus servanda est. Ut, si constitutum sit cum hoste aut locus, aut dies prælii; adversus Justitiam putetur aut loco prævenire, aut tempore.*

(b) Lucæ 3. vers. 14.

(c) Cap. *Innovamus*, extra de Tregua, & Bello: *Innovamus, ut Presbyteri, Monachi, Conversi, Peregrini, Mercatores, Rustici euntes, & redeuntes, & animalia quibus arant, & semina portant ad agrum, securitate congrua latentur.*

(d) Deuteronomii 20. vers. 13.

stri Monarchi Napoletani , e de'quali gli altri antecessori si servivano , come di *Re di Gerusalemme* , di *Re d' Ungheria* , o di altri Luoghi , da essi conquistati , atteso di questi favellaremo separatamente nel Capitolo quarto : ma parleremo solamente di quei Titoli , che posson convenire ad ogni Monarca , come di *Maestà* , di *Signore* , di *Principe* , o di altro che fusse . Cosippure sotto nome d' *Insegne Regali* anche comprenderemo la *Corona* , lo *Scettro* , il *Manto* , il *Globo* , il *Soglio* , ed altro , che ad ogni Sovrano comune si vede .

II. E riguardo a questo particolare , lasciando da parte quel tanto che additammo nel Libro 8. del Tomo I. al Paragrafo 1. del Capo 1. intorno alla Polizia Regia de Sovrani antichi di queste nostre Regioni ; diciamo soltanto con *Gio: Seldeno (a)* in quell' Opera assai dotta , coll' Iscrizione : *Tituli Honorum* , che quantunque sieno varj i Titoli , che in diverse Regioni dell' Orbe da Sovrani si adoperano , come di *Duca* in Moscovia , di *Principe* in Transilvania , di *Conte* nel Palatinato del Reno , di *Marchese* in Moravia , di *Signore* in Turchia , e di altri in altri luoghi ; pure quei d' *Imperadore* , e di *Re* , secondo la polizia corrente , comprendono propriamente in se stessi tutti i gradi di Sovranità , ancorche i medesimi quanto all' origine parte *Ereditarij* , e parte *Elestorali* fossero : quei riconoscendo la propria Autorità dal Sangue di coloro , che colla Spada i proprj Regni conquistarono ; questi dall' immediata volontà de Popoli , i quali , riguardando al di loro merito , con voto comune li sublimano in quei Posti .

III. Il nome d' *Imperadore* preso de Romani si dava anticamente a quei Capitani , che con somma gloria conduceano gli Eserciti in battaglia , come spiegammo nel Libro 8. del Tomo II. al Numero 24. del Capo 4. Poi *Giulio Cesare* fu il primo , che l' adopò in segno di sovrano dominio , al dir di *Sifilino (b)* , essendo in Roma odiato quello di *Re* , che in primo luogo si era preso da *Romolo* , e da suoi successori fino a *Tarquinio Superbo* , a somiglianza de Re di Giuda , e d' Israele ; ancorche l' autorità Regia nel Nome solamente fosse diversa , e nella Corona : del resto era la stessa negli Imperadori , e ne Regi . Con esser passato poi questo nome d' Imperadore a tutti i successori di *Giulio Cesare* , secondo *Livino Ulfio (c)* , accoppiato insieme col medesimo il cognome di *Cesare* . Essendosi chiamati *Principi della Gioventù* quei Giovani , che da loro parenti venivano destinati successori nell' Impero , all' insegnare di *Cornelio Tacito (d)* .

Con

(a) Gio: Seldeno Tit. Honor. par. 1. cap. 2. num. 2.

(b) Sifilino in Vita Julii Cæsaris : *Decretum publicè fuit , ut Cæsar IMPERATOR cognominaretur : non quemadmodum Imperatores dicuntur ii , qui ex magno prælio victoriam reportaverunt : sed quomodo ii , qui summum Imperium habent .*

(c) Livino Ulfio in Vita Jul. Cæsar. *Nomen autem IMPERATORIS a Julio , quemadmodum etiam CÆSARIS , tanquam peculiare summi Imperii cognomentum ad omnes deinceps Imperatores dimanavit .*

(d) Cornelio Tacito in Annalibus : „ *Augustus* , defuncto Marcello , „ generum sumpsit Tiberium Neronem : & Claudium , & Drusum privi- „ gnos Imperatoris nominibus auxit ; integra etiam domo sua . Nam

„ ge-

Con avere *Octaviano* al nome d'Imperadore, e di *Cesare* accoppiato eziandio quello di *Augusto*, secondo *Svetonio Tranquillo* (a), e *Sifilino* (b) lodato.

IV. Mancato poi in Occidente l'Impero Romano, ed i Goti, ed i Longobardi sovragnontivi; fu dismeso il nome d'Imperadore, che una Sovranità grandissima dinotava (ripreso soltanto in appresso da *Carlo Magno* Re di Francia, e poi passato in Germania per contraffegno di uno piucchè ordinario dominio), quello di RE da medesimi si assunse, come dice il *Seldeno* (c), o dal reggere, che faceano i Popoli; o dalle Regioni, che conquistarono. Essendo questi di due ordini: alcuni, che dipendono dagli Imperadori di Germania, come il Re di *Boemia*, il Re di *Prussia*; altri, che non hanno, che fare con esolui, come il Re di *Spagna*, il Re di *Francia*, ed altri. Essendo i primi soltanto *Ligj* di Cesare, e non i secondi: con ricever quei dal medesimo Imperadore la Corona, allo scrivere di quell'Anonimo Franzese (d) nella sua Opera intitolata: *Divisio Mundi*, stampata a Parigi l'anno 1539. Il quale anche vuole, che per crearsi uno di questi Re ligj dell'Imperadore, basta, che egli abbia quattro Ducce contermini tra di loro, ed in ogni Città delle medesime un Arcivescovado (il che peraltro non si verifica in *Boemia*, dove il solo Vescovado di *Praga* rattrovasi), ed ogni Arcivescovado dieci Vescovadi.

V. Il nome di *SIGNORE* al solo Sommo Dio per altro meritamente dovuto (, ancorche da *Augusto* si fusse ricusato, perche pieno di adulazione, come dice *Svetonio* (e);) volendo il *Tornebio* (f), che ne

me-
 „ genitos *Agrippa Cajum*, & *Lucium* in familiam *Cæsarum* adduxerat:
 „ nec dum posita puerili prætexta, *PRINCIPES JUVENTUTIS* ap-
 „ pelli, destinari *Consules*, specie recusant's flagrantissimè cupiebat.
 „ Quod deinde reliqui Imperatores retinuerunt; ut quem vellent succes-
 „ sorem habere adoptarent; Principem Juventutis nuncuparent . . .
 „ sic Nero Princeps Juventutis a *Claudio* dictus est.

(a) *Svetonio* in *Octavianum* num. 7. *Postea Cæii Cæsaris*, & *AUGUSTI* cognomen accepit . . . non tantùm novo, sed ampliori cognomine, quod loca quoque religiosa, in quibus augurato quid consecratur, *AUGUSTA* dicuntur.

(b) *Sifilino* loc. cit. *Postmodum*, *Octavianus* etiam *AUGUSTUS* cognominatus est: quo nomine reliqui etiam post eum Imperatores appellati sunt.

(c) *Seldeno* part. 1. cap. 2. num. 4. *Diviso autem Imperio*, novis ex causis differentia illa inter Regem, & Imperatorem affectata rediit.

(d) *Divisio Mundi*: Princeps, qui vult Terram suam Regnum fieri; habeat quatuor Ducatus conterminos, & quisque Ducatus quatuor Civitates: neque alius habeat eas, quam ipse. Unaquæque verò Civitas habeat Archiepiscopatum, & unusquisque Archiepiscopatus decem Episcopatus, quas Provincias appellamus: aliàs Rex minimè creari poterit: Atque sic Rex creatur ab Imperatore, coronaturque ab aliis, qui sunt superiores, vel etiam quomodo Imperator vult eum in Terra sua coronari.

(e) *Svetonio* in *Augustum* cap. 43. *Augustus* autem *DOMINI* appellationem, ut malè dictum, & opprobrium semper exhorruit.

(f) *Tornebio* ibidem: „ *Domini* appellatione variè usi sunt Romani,

„ de

meno da Servi si facean chiamare *Signori* i Romani , ma Padri di *Famiglia* : e questi non Servi , ma *Familiari* venivan detti) ; pure *Domiziano* volle chiamarsi *Signore* , e *Signore Dio* , al dire del medesimo *Tranquillo* (*a*) , e di *Aurelio Vittore* (*b*) . Laonde gli altri Monarchi lo praticarono in appresso : e noi oggidì in Napoli comunemente lo doniamo al nostro Re : incominciando le nostre *Suppliche* col Titolo di *Signore* .

VI. Col titolo di PRINCIPE anche *Augusto* Imperadore chiamar si fece , al dire di *Cornelio Tacito* (*c*) : essendosi egli chiamato il *Principe del Senato* : che era una cosa medesima col titolo di Re , ancorche sotto termini diversi , al riflettere di *Gio: Seldeno* (*d*) . E perciò *Arrechi* Duca di Benevento , per non dare ombra alcuna agli occhi d' Italia , quando vestì il Manto , adoprò lo Scettro , e la Corona ; si contentò appellarsi *Principe* , e non Re ; abenchè gli andamenti fossero tutti di Monarca , come dicemmo nel Libro 6. del Tomo III. al Numero 29. del Capo 2. Essendo stato egli il primo , che adoprassè il nome di *Principe* in Italia ne Secoli di mezzo , e nelle Provincie nostrali .

VII. Del titolo di MAESTA' si debbe altrimenti discorrere : perche egli da principio fu proprio della Repubblica Romana : la quale con questo titolo e *Riverenza* , e *Timore* da Popoli esiggeva , al cantare di *Ovidio* (*e*) .

Hinc facta MAJESTAS , quæ Mundum omnem ,

Quaque die partu est edita , magna fuit .

Nec mora , confedit medio sublimis Olympo ,

Aurea purpureo conspiciente Sinu .

Confedere simul PUDOR , & METUS ; omnes videres

Numen ad hanc vultus composuisse suos .

Poi fu usato dagli Imperadori ne loro Rescritti . E ne' Secoli di mezzo , o sul principio della bassa età l' *Imperadore* , e quattro Monarchi solamente l' adopravano : il Re di *Gerusalemme* , il Re di *Napoli* , il Re di *Francia* , e 'l Re d' *Inghilterra* , Dicendo *Andrea Giuseppe Gizio* (*f*) nel suo Discorso

„ de imperio quidem adeo id nomen odiosum apud ipsos fuit ; ut (quod
 „ *Macrobius* , & *Seneca* tradiderunt) etiam in re domestica , quod omnem
 „ dominiis invidiam omnem Servis contumeliam detraherent ; Dominum
 „ *Patremfamilias* , *Servos Familiare*s appellare consueverunt .

(*a*) *Svetonio* in *Domitianum* num. 13. *DOMINUS* , & *Deus noster* sic fieri jubet .

(*b*) *Aurelio Vittore* in *Diocletianum* : *Domitianus primus omnium , Caligulam post , Domitianumque DOMINUM palam dici passus , & adorari se appellarique uti DEUM .*

(*c*) *Cornelio Tacito* *Augustus , cuncta discordiis civilibus fessa , nominibus PRINCIPIS sub Imperium accepit .*

(*d*) *Gio: Seldeno* *Tituli Honorum* par. 1. cap. 2. num. 2. *Principis enim nomen assumpserunt , ut evitarent invidiam , quam Regis conciliaisset appellatio .*

(*e*) *Ovidio* lib. 5. *Fastorum* .

(*f*) *Andrea Giuseppe Gizio* pag. 32 .

fo Istorico, Politico, e Giuridico del Titolo, e Dignità Dispotale, stampato l'anno 1697. „ Il Titolo di MAESTA', solamente si dava all' Imperadore Occidentale, ed a i quattro Re Maggiori del Mondo; i quali „ sono il nostro Re di Napoli, quel di Gerusalemme, quel di Francia, „ e quel d' Inghilterra, che a tutti gli altri Re precedeano . . . ed „ a tutti gli altri Re davasi il titolo d' ALTEZZA . Il quale fu costumato fra gli altri da i Re di Castiglia, da i Re di Aragona, e da „ quei di Portogallo, e di Navarra . Il titolo di *Maestà*, usato come Imperadore da Carlo V., passò poscia nel suo figliuolo il Re Filippo II. „ che il titolo assunse di *Maestà*, allorache con singolarissimo, e non più „ udito esempio tutti e quattro uniti si videro nella sua persona i titoli „ de quattro mentovati Regni, che le *Maestà* costumavano. Posciache, „ rinunciatili i due di Napoli, e di Gerusalemme dall' Imperador suo padre; ebbe ancor gli altri due della Reina Maria sua moglie. „ Onde s' intitolarono *Reu*, & *Regina Anglia, Francie, Neapolis, & Hierosolymæ*. E se Scipione Mazzella (a) dice il vero; Carlo di Angiò fu il primo a coronarsi coll' Imperial Corona, e col titolo SACRA REGIA MAESTA'.

VIII. L' addizione di SAGRA alla *Maestà* del Regnante, fu originata dall' Unzione, che coll' Opobalsamo si fa a' Monarchi. Essendo stati soliti i quattro lodati Re ungersi anticamente, cioè quello di Gerusalemme, quello di Napoli, quello di Francia, e quello d' Inghilterra: i quali eziandio pubblicamente si coronavano, siccome il *Seldeno* (b) dall' antico Rituale Romano lo raccoglie, col dire. „ *Cum multi sint Reges, qui nullatenus Unctionis munere decorantur: adeo verum est, ut olim non nisi quatuor Reges, præter Imperatorem, unctos esse dicant Jurisconsulti: videlicet HIEROSOLYMITANOS, GALLOS, ANGLOS, SICULOS. Habetur id ex vetusto Provinciali Romano; cujus tamen MSS. in Regum horum enumeratione variant. Constantissima tamen traditio istos quatuor servat. In meo Exemplari sic lego:*

De Regibus Catholicorum, & Christianorum.

„ *Et sunt quidam coronandi, & quidam non. Tamen illi QUI CORONANTUR, DEBENT UNGI: & tales habent privilegium ab antiquo, & de consuetudine. Alio modo non debent coronari, nec inungi sine istis: & si faciunt; ipsi abusuntur indebite. Et sic incipiunt nomina Christianorum Fidelium hoc modo:*

Rex Hierosolymorum coronatur, & inungitur.

Rex Francorum Christianissimus coronatur, & inungitur.

Rex Anglorum coronatur, & inungitur.

Rex Siciliae coronatur, & inungitur.

„ Apud Gentiles, & Judæos, ut sacræ, & profanæ testantur Historiæ; „ manifestum est, Regum unctionem adeo usu receptam fuisse; ut solemniter declarare Regem, & ungere Regem fuerint synonyma apud Orientales.

(a) Scipione Mazzella pag. 475.

(b) Gio: Seldeno part. 1. cap. 8. num. 1.

tales . Che sebbene *Pietro Giannone* (a) stimasse come una pura Cerimonia questa Unzione , col dire : *Molto meno potranno sostenere le loro pretenzioni per la Coronazione , ed Unzione , che Carlo ricevé per Lione : perche crediamo oggimai essere a tutti notissimo , queste essere pure Cerimonie ; pure Ruberto Grossetest , Vescovo di Lincolne* (b) , richiesto da *Arrigo III.* Re d'Inghilterra a spiegarli , che cosa dinotasse questa Regia Unzione ; con una lunga Lettera li fa vedere , che colla medesima i sette Doni dello Spirito Santo s'infondono nel cuore del Principe unto . Il dono del *Timore* , per governare i Sudditi senza privata passione . Il dono della *Pietà* , per compassionarli , e sovvenirli ne bisogni . Il dono della *Scienza* , a promulgar Leggi , e Sentenze giustissime . Il dono della *Forzezza* , per tenere lontana dal Regno ogni cosa avversa , fino ad incontrar la morte per amore de Sudditi . Il dono del *Consiglio* , per ben apprendere le cose del Mondo , ed ordinarle in vantaggio del Regno . Il dono dell' *Intelletto* , per conoscere le cose fallaci di questa terra . Il dono della *Sapienza* , per ordinare le sue operazioni a Dio .

IX. Il primo tra Principi Cristiani ad esser unto , e coronato fu *Giustino II.* Imperadore per mano di Papa *Giovanni I.* come l'asserisce *Anastagio* (c) , e noi lo rapportammo nel Libro 7. del Tomo III. al Numero 4. del Capitolo 2. Tra Principi delle nostre Regioni , fu *Arrechi* , Signore di Benevento , come da *Erchemberto* l'afferma *Lione Ostiense* (d) . E tra Monarchi Napoletani , il primo fu *Ruggiero* , secondo la Bolla dell' Antipapa *Anacleto* , a lui diretta : *Porro autorizamus , & concedimus , ut per manus Archiepiscoporum Terre tue , quos volueris , juxta tuam voluntatem , assistentibus aliis Episcopis , quos volueris ; tu , & tui heredes in Reges INUNGEMINI , & in statutis temporibus coronemini* . Volendo il *Summonte* (e) , che *Eugenio III.* concedesse al medesimo Re *Ruggiero* l'Insegne Vescovili , col dire : „ *Trovo in una Epistola descritta dal Sigonio , la quale scrissero li Romani all' Imperador Corrado : narrandoli i maltrattamenti , che presupponevano temere da Eugenio ; ove tra l' altre cose , per ridurre l' animo di Corrado contro al Papa , li dicono , che quello avea concesso a Ruggiero la Verga , l' Anello , la Dalmatica , la Mitra , e Sandali , tutte l'Insegne Vescovili ; de quali abbiamo visto per i Scrittori coronarsi i Re di questo Regno nel tempo , che si coronano , che veramente è una bellissima particolarità , per sapere l'origine*

(a) *Pietro Giannone* lib. 6. cap. 4.

(b) *Roberto Grossetest* Epist. 127.

(c) *Anastagio* Bibliotecario ad *Joannem I.* *De ejus manibus cum gloria coronatus est Justinus Augustus* .

(d) *Lione Ostiense* lib. 1. cap. 9. *Hic Arichis primus Beneventi PRINCEPEM se appellari jussit : cum usque ad illum diem qui Benevento presuerunt , Duces appellarentur . Nam , & ab Episcopis UNGI se fecit ; & CORONAM sibi imposuit : atque in suis Chartis , Scriptum in SACRATISSIMO nostro Palatio , in finem scribi præcepit* .

(e) *Gianantonio Summonte* Tom. II. pag. 20.

„ gine della concessione di queste Insegne al Re *Ruggiero* . Se questo però sia vero; non voglio esserne io mallevadore . Soltanto presso *Tristano Caracciolo* (a) io leggo , che essendo stato coronato il Re *Alfonso II.* dal Cardinal *Borgia* Legato Apostolico di Papa *Alessandro VI.* nell' anno 1494. egli fu vestito colla *Dalmatica* , a somiglianza di Diacono . Con rapportare eziandio *Andrea Gataro* nella sua Storia di Ravenna presso del *Muratori* (b) , che quando *Urbano VI.* Sommo Pontefice coronò in Roma il Re *Carlo III. della Pace* ; li fè cantare il Vangelo nella Messa (è certamente colla *Dalmatica* , come lo suol cantare l' Imperadore quando si trova in Roma ; e Re di Francia l' Epistola) : „ *Posso* il Reame in quiete , e stato „ pacifico , con soddisfazione di tutti li Baroni ; deliberò Carlo di andare „ in Roma a visitare il Papa : e fece invitare molti Baroni , che li facef- „ sero compagnia : i quali andarono di buona voglia , e furono più di due „ mila Cavalli . E giunti , furono da Papa *Urbano* benignamente rice- „ vuti , ed onorati Dopo il Papa celebrò Messa presente il „ Collegio de suoi Cardinali , e quei Baroni del Regno , ed altri assai . „ Inginocchiato Carlo a piedi del Sommo Pontefice con quella riverenza „ debita alla S. Chiesa , untolo coll' Olio santo , il coronò con una ric- „ ca Corona d' oro . Da poi li comandò , e li fece cantar l' *Evangelo* , giu- „ rando fedeltà in mano del Papa , e Censuario di S. Chiesa , ed a quella „ sempre essere ubbidiente , e favorevole . In volendo ancora lo stesso „ *Gianantonio Summonte* (c) , che quando il Legato Apostolico coronò in „ Napoli la Reina *Giovanna* , moglie del Re *Ferdinando I. d' Aragona* , li diede pure la *Dalmatica* : *Dopo il Cardinale li pose la Dalmatica di drappo di Seta bianca riccamata* .

X. Dalli Titoli all' INSEGNE REGALI il passaggio facendo ; queste nella *Corona* , nello *Scettro* , nel *Globo* , nel *Soglio* , e nel *Manto* si restringono : quali appunto (alla riserva del *Globo*) erano anticamente quelle , che adopravano i primi Re di Roma , al dire del *Nieupoort* (d) , e con cui *Scipione* presso *Tito Livio* (e) ornò *Massenissa* : *Scipio Concionem advocari iussit : ibi Massenissam , primum Regem appellatum , eximissique ornatum laudibus ; aurea CORONA , aurea patera , SELLA curuli eburnea , & SCIPIONE eburneo , TOGA picta , & palmata tunica donat* .

XI. E per quanto si appartiene alla *CORONA* ; lasciando tutto ciò , che dicemmo intorno alla medesima nel Libro 8. del Tomo III. al Para-

B b 2

gra-

(a) *Tristano Caracciolo* ad *Alfonsum II. Chrismate perunctus , DALMATICATUS processit Corona autem , DALMATICAQUE indutus remanserat* .

(b) *Andrea Gataro* apud *Muratorium* Tom. XVI. *Script. rer. Italic.*

(c) *Gianantonio Summonte* Tom. III. pag. 495.

(d) *Nieupoort* antiq. *Rer. Rom.* sect. 1. cap. 2. paragr. 1. *Insignia Regum fuerunt , CORONA aurea , SCEPTRUM , & SELLA : tunc TRABEA , sive Toga purpurea , immixto albo ; Liçores duodecim cum Fascibus , & Securibus* .

(e) *Tito Livio* lib. 20.

grafo 7. del Capo 4. trattando de Premj Militari; riguardo alla *Regia Corona* (di cui anche dicemmo qualche cosa nel Libro 6. del Tomo I. al Numero 18. del Capo 2.) vuole il *Cassaneo* (*a*), che il Re senza la Corona non acquistò il vero dominio nella sua Monarchia: *Honorantur in hoc Principes, quia coronantur, maximè Reges, quibus datur Corona pro gloria, seu victoria gloria, notatur in l. 1. Cod. de Athletis lib. 10. Nec debet Rex se sine Diademate, idest, Corona aurea, Regem nominare, notat Lucas de Penna in l. unic. C. de rei postul. lib. 10.* E sebbene molti Monarchi Greci, ed i Re di Persia avessero usato il *Diadema* (distinto peraltro della Corona, come nota il *Seldeno* (*b*); ancorche altri confondano questi due nomi diversi, e li prendano per una cosa istessa), che era un Panno di Porpora, intorniato con alcune fasce bianche, come del Re *Sisace* cantò *Silio* (*c*), quando da *Scipione* fu invitato a sua tavola:

*Induitur Clamidem, Regniq; infigne vetusti
Gestat læva decus: cinguntur tempora Victæ
albeneæ.*

e di *Alessandro Magno* l'afferma *Quinto Curzio* (*d*) col dire: *Purpuream Diadema distinctum albo gestabat*; non è però vero, che altrove non vi fossero state per i Monarchi le Corone d' Oro, ornate di gemme, come vuole *Scipione Mazzella* (*e*), descrivendo la Coronazione de Monarchi Napoletani: „ Quanto poi alla Corona Reale secondo l'uso de tempi nostri, gli Antichi non se ne servirono punto; ma in cambio di Corona, aveano i Re lo Scettro, il Saggio, il Manto tessuto di porpora, e d'oro, e portavano in capo il Diadema, che era una fascia di Tela bianca, con la quale si cingeva la testa de i Re, per invenzione cred'io de' Egizj, e de' Ebrei: i quali, costumando d'ungere i Re loro su le tempia; gli avvolgevano un velo attorno, acciocche l'Unto sagro non se ne levasse. Conciossiacosache *Massanissa* fu ornato da *Scipione* colla Corona d'oro, come nel numero precedente affermava *Tito Livio*. Avendo noi altresì dalla Sagra Scrittura (*f*), che 'l Re *Davide* tolse al Re degli Ammoniti la Corona d'oro, adornata di gemme, e se la pose sul capo, come fecero in appresso gli altri Monarchi della Giudea. Onde

San,

(a) *Cassaneo Glor. Mund. part. 5. consider. 22.*

(b) *Gio: Seldeno part. 1. cap. 8. num. 2. „ De Regum, Imperatorumque Coronis, vel Diadematibus, ut ut nomina hæc promiscue usurparint olim; differt tamen Diadema a Corona, qualis fuit olim, vel nunc est. Mitra fuit olim ex serico lino, vel materia simili.*

(c) *Silio Italico lib. 16.*

(d) *Quinto Curzio lib. 3.*

(e) *Scipione Mazzella pag. 498.*

(f) *2. Regum 12. ver. 30. „ Congregavit itaque David omnem populum, & profectus est adversus Rebath. Cumque dimicasset; cepit eam, & tulit Diadema Regis eorum de capite ejus PONDO AURI TALENTUM, HABENS GEMMAS PRETIOSISSIMAS, & impositum est super caput David.*

San Clemente Alessandrino (a) lasciò scritto : *Veteres Judaeorum Reges habuisse Diademata ex auro , & gemmis* . Potendosi dire al di più , che gl' Imperadori Romani anticamente non l' ufassero per odio , che portavano a quei primi Re indi discacciati . Avendola adoprata in Napoli soltanto Claudio Imperadore , al dire di Dione Cassio (b) , perche trovavasi in una Città libera .

XII. Anche rispetto alle Corone predette fia bene notare , che le medesime oggidì sono di due maniere , alcune che *Imperiali* si dicono ; altre che *Regie* si chiamano (anticamente però quelle de Monarchi in forma di un semplice Cerchio si faceano : atteso quelle con i raggi erano de Numi , e specialmente del Sole , come il Seldeno (c) rapporta) . Le Corone Imperiali sono chiuse dalla parte di sovra ; quelle Regie aperte , secondo lo Speidelio (d) . Con volere Scipione Mazzella (e) , che il Re Carlo I. si fusse coronato colla Corona Imperiale : *Carlo di Angiò fu il primo a coronarsi coll' Imperial Corona , e col titolo di Sagra Regia Maestà* . Ilche pure si afferma da Andrea Giuseppe Gizio (f) : il quale sostiene , che i Re di Napoli fussero i primi ad usare la Corona Imperiale . Ecco le di lui parole : „ *Uforno li Dispoti la Corona chiusa al di sopra , simile a quella degl' Imperadori , in quei medesimi tempi , ne quali aperta veniva ufata da tutti i Re , ed in specialità dagli accennati quattro maggiori . Po- sciache Francesco Re di Francia , il Primo di tal nome , fu che l' Imperial Corona dell' Imperadore Carlo V. emulando ; chiuse la sua colle bacchette , e femicitcoli (o come i moderni Armeristi chiamano *Cofalo*) per contrafegno di supremo Impero : ed a sua imitazione appresso tutti gli altri Regnanti dal nostro Regno di Napoli in fuori , che essendo mai sempre stato in fin dal Re Carlo I. con Imperial Corona dal Sommo Pontefice , e da suoi Legati incoronato ; parche , sopravanzando perciò gli altri tre suoi compagni , ragionevolmente possa in primo luogo nel ruolo di questi quattro Re maggiori del Mondo registrarfi : benche per dignità sian tali non per potenza : siccome l' Imperadore non per potenza , e forze , o per ambiezza delli Stati , ma per la dignità il Supremo Capo sia di tutto il Mondo Cristiano nel temporale , e politico . Essendo stata anche chiusa , ed all' Imperiale la Corona , con cui il nostro Re-*

gnan-

(a) San Clemente Alessandrino in *Pædagogico* lib. 2. cap. 17.

(b) Dione Cassio lib. 6. *Privatus Neapolim vivens ; in musicis ludis pallium , & soleas , in gymniciis purpuram , & AUREAM CORONAM induit* .

(c) Gio: Seldeno *Tituli Honorum* par. 1. cap. 8. num. 2.

(d) Speidelio V. *Corona* num. 94. *Verum est , Coronam Imperialem esse supernè operatam , cæterorum verò Regum , ac Principum Coronæ radiatæ desuper patent : vel (ut verius dicam) supernè patebant , non ita pridem . Quamvis abusive ab uno temere capta , omnes ferè Regiæ Coronæ aliter nunc habeant* .

(e) Scipione Mazzella pag. 475.

(f) Andrea Giuseppe Gizio del *Titolo , e Dignità Dispotale* pag. 35.

gnante Monarca *Carlo di Borbone* fu incoronato in Palermo il dì 3. Luglio 1734. Dicendo *Giuseppe Senatore* (a) nel suo Giornale Istórico: *Questa*
 „ majestosa , ricchissima , e ben ideata Corona era di forma piramidale ,
 „ composta di un Cerchio covertò : sù del quale estolleansi cinque curve
 „ Aste , che sostenevano un Globo all' intutto sferico , rappresentante il
 „ Mondo , che in suo punto al di sopra avea ben lavorata Croce di oro.
 „ Il suo peso era in tutto oncie 19, cioè , oncie 5. diamanti , oncie 13. oro,
 „ ed oncia una argento , che serviva di ligatura a 361. , quanti erano
 „ i mentovati diamanti , che l' adornavano : trà quali , avvengache ben
 „ grossi , e di ogni perfezione tutti fossero ; uno ve n'era nell' asta di mez-
 „ zo , che tutti gli altri sopravanzava , perche 168. grani avea di peso :
 „ però non di tutta perfezione , che in esso ricercavasi . Il valore poscia
 „ di questa maravigliosa Corona ascendeva ad un milione , e duecento
 „ mila pezze . Il saggio Inventore , ed Artefice , che formolla ; fu Clau-
 „ dio Imbert d' Avignone , che già al servizio del Re ritrovavasi .

XIII. Se però fossero veri quei Rami de Monarchi Napoletani , che rapporta il *Summonte* nella Vita di ciascun di essi , e che dice averli fatti incidere da alcune Pitture antiche ; io su di ciò sarei di contrario parere al *Mazzella* , ed al *Gizio* lodati , che da *Carlo I. di Angiò* in poi avessero i Monarchi del nostro Regno adoprata la Corona Imperiale ferrata di sopra , quando innanzi la portavano con i raggi , ed aperta . Conciossiache in dette Figure il Re *Ruggiero* si vede colla Corona fornita di raggi sopra di un Berettonè , e chiusa di sopra . Il Re *Guglielmo I.* si ravvisa col Cerchio ingemmato , e con raggi , ma chiuso di sopra . Il Re *Guglielmo II.* colla Corona Imperiale , e non alla Regale , ancorche con i raggi semplici , e non gioiellati come quei della Corona di *Federigo II.* Imperadore (veggendosi senza Corona il Re *Taucredi* , e *Guglielmo III.* : con portar il Cimiero alla militare l'Imperadore *Arrigo VI.*) . Portandola anche chiusa , e gioiellata il Re *Corrado* , ed il Re *Manfredi* , come l' adoprano in appresso gli Angioini , e gli Aragonesi , giusta i loro Ritratti , che in detta Opra si scorgono .

XIV. Lo SCETTRO poi (che in mano a tutti i Monarchi Napoletani ne sovracitati Ritratti si vede) assai più antico della Corona , e del Diadema ne Regnanti si vuole , siccome nel Libro 6. del Tomo I. al Numero 18. del Capo 2. addimostrossi . Denotando egli la *Giustizia* , che i Sovrani tengono in pugno per amministrarla a Sudditi , secondo *Bartholomeo Cassaneo* (b) , Con giurare ancor essi in virtù del medesimo come è celebre l' Epigramma di un Autore anonimo ; presso del *Seldeno* (c) intorno allo Scettro di *Alessandro Magno* , con dire :

Magnus Alexander bellum mandavit Athenis ;

Infestus populo totius Urbis erat ,

Ibat

(a) Giuseppe Senatore Giornale Istórico pag. 367.

(b) Cassaneo part. 5. cons. 23. *In Sceptro etiam honoratur Rex : quod significat Justitiam* , c. *Constantinus* , dist. 96. c. *Regnum* 25. q. 5.

(c) Gio: Seldeno p. 1. cap. 8. num. 3.

*Ibat Aristoteles cautè tentare Tyrannum ,
 Si prece vir tantus flectere posset eum .
 Quem procul intruens , SCEPTRUM capitisque salutem
 Testans ; non faciam , si quà rogabis , ait .
 Mutat Aristoteles causam subtiliter : Urbem
 Obsideas , frangas mania , Maritè , petam .
 Penituit jurasse Ducem , bellumque roganti .
 Dat pacem , lusus calliditate viri .*

XV. Rispetto al GLOBO , o sia Mondo , e Pomo d'Oro , che si veg-
 gono portare tal volta i Monarchi ; non è molta antica la di lui origine.
 Volendo Sant'Isidoro (a) , che Augusto Imperadore l' inventasse , per dinotare
 la soggiogazione del Mondo intiero da lui fatta : con avervi l' Imperadore
 Costantino sovraggiunta la Croce , secondo il favellare di Niceforo (b) . Ef-
 sendo anche celebri i Carmi di Gotofredo da Viterbo sovra il Globo di Ar-
 rigo VI. Imperadore , e Re di Napoli , padre di Federico II. , che di-
 cono :

*Aureus ille GLOBUS , Pomum , vel Palla vocatur ,
 Unde figuratum Mundum gestare putatur .*

Quando coronatur , Palla ferenda datur .

Significat , Mundum formam perbibere rotundum :

Intus habet plenum terrestri pondere fundum .

Quem tenet arcanum Palla ferente manu .

Hæc fuit ex terris Mundi collecta quaternis ,

Ut foret Imperii manibus gestanda supernis .

Hæc tulit Imperium Julius arte suum .

Taliter hunc Mundum gestat manus una rotundam

Regis , includit sic omnia climata pugnus .

Taliter omne quod est , regia pompa tenet .

Crux superest Pomo , Cæli superinstita dono .

Suscipe corde bono , Rex , quæ tibi mystica dono .

Tuque sedente Throno , prospice , quid sit homo .

Crux , & Palla simul pariter connexa tenentur .

Hæc magis , illa minus per te reverenda videntur .

Hæc ferit , hæc sanat , hæc perit , illa manet .

Si mundana cupis pugno concludere Regna ;

Significata Crucis tibi sint reverenter habenda .

Servulus esto Dei , qui tua Sceptra regit .

Volendo altresì Scipione Mazzella (c) , che Carlo I. di Angiò anticamente
 in

(a) Sant' Isidoro lib. 19. Orig. cap. 3. *Pilam in signa constituisse fertur
 Augustus , propter Nationes sibi in cuncto Orbe subjectas ; ut Malus figuram
 Orbis ostenderet .*

(b) Niceforo lib. 4. Histor. cap. 49. *In columna statuam suam , ex æro
 factam , collocavit : quæ dextera manu ingens AUREUM MALUM continet ;
 atque ipsi Malo VENERANDA CRUX ab eo infixæ .*

(c) Scipione Mazzella pag. 475.

in Napoli lo portasse : ancorche ne Ritratti de Monarchi nostrali dal *Summone* apportati , nè *Carlo di Angiò* , nè altro col Mondo in mano si veggia : e soltanto nelle Monete antiche *Sergio* , Duca di Napoli , si scorge col Globo in pugno , come rapporta il *Muratori* (a) , e noi lo trascriveremmo nel Libro precedente al *Numero 49.* del *Capo 3.*

XVI. Intorno al SOGLIO niente ci resta da dire : essendo egli comune a tutti i Monarchi , come l'abbiamo dalla Sagra Scrittura (b) , in cui si legge : *Rex qui sedet in SOLIO Judicii, dissipat omne malum iniqui sui suo* . Con dire la Chiosa in una delle *Clementine* (c) .

Rex Solium , Doctor Cathedram , Judexque Tribunal Possidet , ac Sedem Præsul , Prætorque Curule .

Chiamandosi Trono da Greci , all'asserire del *Cassaneo* (d) ; e dinota la Sovranità nel Principe .

XVII. Della PORPORA , o sia MANTO REGALE , avendone bastantemente favellato nel Libro 6. del Tomo I. al *Numero 19.* del *Capo 2.* niente qui a noi resta da soggiungere ,

CAPITOLO TERZO.

*Se il nostro Monarca debba dirsi Re di Napoli ,
o Re di Sicilia .*

I. **A**ncorche la presente Controversia sia tutta speculativa in festività , e niente abbia dello Storico ; pure perche molto agitata trà Scrittori Napoletani , e Siciliani (volendo i nostri , che debba chiamarsi *Re di Napoli* , come infatti viene appellato in tutte le Corti di Europa) , e pretendendo quei , che abbia da dirsi *Re di Sicilia* , come nell'anno 1735. si sforzò mostrare in un suo Discorso Istórico , stampato in Palermo , *Antonio Mongitore* ; non sarà fuori di proposito chiarirla qui brevemente , avanti d' inoltrarci nella *Polizia Regia* di questa istessa Monarchia .
E co-

(a) Lodovico Antonio Muratori Dissert. 28. *Quintus æreus Nummus ; Effigiem præfert cum literis SCS. IAN. In averfa facie vifitur Imago Sergii, Ducis Neapolitani , GLOBUM TERRAQUEUM , Cruce superposita ornatum , finiftra gestantis .*

(b) *Proverbiorum 20. vers. 8.*

(c) Glosfa in Clem. *Dudam de Sepulchris .*

(d) Bartolomeo Cassaneo p. 5. conf. 32. *Quilibet Rex , seu Princeps in Regno suo in CULMINE sedere debet : cum Princeps fit Regni Dominus , l. deprecatio , ad l. Rhod. de Jact. & REGALE CULMEN appellatur , l. bene a Zenone C. de quadr. præscript. e. Principes sæculi 25. q. 5. Dicitur TRHONUS Græcè , quod Latini Solium dicunt .*

E comeche a meglio deciferare l' Articolo la contezza di molte cose si richiede ; quindi

II. In primo luogo deggiamo presupporre , che sebbene si controversa trà gli Autori , se la Sicilia sia stata anticamente attaccata al continente di questo Reame di Napoli , come lo vedemmo nel Libro 1. del Tomo I. al Paragrafo 3. del Capo 2. pure è certissimo che quell' *Isole Trinacria* anticamente chiamavasi : e poi dal passaggio , che vi fece il Re *Siculo* dalle costiere di Calabria , dove era anticamente la Sicilia ; venne ad appellarsi *Sicilia* , come anche fu detto nel Libro 4. del Tomo 1. al Numero 10. del Capo 2. E perche i Greci , discacciati dalla Puglia , e ritirati in Sicilia , con tenere alla di loro divozione la Calabria , da colà mandavano un Patrizio a governare le Regioni nostrali , che ad essi ubbidivano ; come nel Libro 4. del Tomo III. al Numero 40. del Capo 4. additossi ; da indi si originò la denominazione delle *due Sicilie* , di quà , e di là del Faro : della quale si servirono i Romani Pontefici (e *Clemente IV.* in particolare) nell' Investitura che diedero a nostri Monarchi di questi due Regni , come osserva *Filippo Ferraro (a)* . Quando peraltro *Pio II.* (*b*) l' hà per un abuso di favellare , non già che stasse ben detto nel suo proprio senso : atteso il Reame di Napoli mai chiamossi Regno di Sicilia .

III. Secondariamente debbe premettersi , che siccome i Greci diedero il nome di Sicilia alla nostra Calabria ; così alla Puglia li diedero il nome d' *Italia* , come pure addimostrossi nel Libro 4. del Tomo III. al Numero 6. del Capo 4. Il perche intitolandosi di poi *Ruggiero Re d' Italia* ; sotto nome d' *Italia* la Puglia intendea .

IV. Terzo debbe avvertirsi , che quando i Normanni vennero appo noi ; in primo luogo la Puglia conquistarono , godendola con titolo di *Contea* , come fu detto nel Tomo III. al Capo 2. del Libro 9. Poi *Ruberto Guiscardo* , dilatandone i confini ; prese il titolo di *Duca* , come ivi al Paragrafo 3. del Capo 3. si foggiunse : con averne avuta dalla Santa Sede l' Investitura sotto il suo annuo Canone .

V. Avvertendo ancora in quarto luogo , che quantunque *Ruberto Guiscardo* godesse la Puglia con titolo di *Ducea* , come la possederono in appresso *Ruggiero* suo figliuolo , e *Guglielmo* suo nipote ; pure l' uno , e gli altri la goderono in forma di Regno , e di assoluta Monarchia : sì perche la possederono coll' Investitura della Santa Sede ; sì anche perche la te-

Tom. IV. P. III.

C c

neano

(a) Filippo Ferraro in Lex. Geograph. V. Sicilia : *Rex Regni Neapolitani UTRIVSQUE SICILIAE inscribitur : quod tamen non ante Clementem IV. Pont. Max. apud aliquem legitur .*

(b) Pio II. epist. 12. *Quod verò & Italiae portio , quae quondam Magna Graecia dicebatur , Siciliae nomen habuerit ; non legi unquam , nec audivi , nisi nunc : quod mihi absurdum videtur . Nec satis causae praebet , quod Reges Siciliae , qui Neapolim tenuerunt , duo Regna fecerunt , alterum ultra Pbarum , alterum citra . Nam hoc Regnum Apuliae , illud Regnum Siciliae dicebatur , non utriusque Siciliae .*

neano con indipendenza di altro Principe superiore. Niente facendo al caso il titolo di *Duca*, e non di *Re*: atteso anche *Arrechi* pria *Duca*, e poi Principe di Benevento si disse, e non mai *Re*: non offante, che adoprassero Scettro, e Corona, come accennammo nel Numero 6. del Capitolo precedente. Anche la Signoria di Venezia con titolo di *Ducea* si governa: e la Monarchia di Moscovia ha mai sempre goduto un *Duca* per Sovrano. Atteso il nome di *Duca* dinota alle volte dominio supremo, al dire di *Gio: Seldeno* (a). E perciò presso molti Scrittori la Puglia viene stimata per Regno: come presso *Gio: Semeca* (b), che visse nell'anno 1269.; presso *Alessandro Tartagna d' Imola* (c), che fiorì nell'anno 1477.; e presso l'Autore della Cronaca Sanese (dal *Muratori* (d) rapportata) che dice: Anno Domini 1383. a dì primo lo *Duca d' Angiò*, zio carnale del *Re di Francia*, fue incoronato dello **REAME DI PUGLIA** dall' *Antipapa*, quale era in Avignone.

VI. Quinto, debbe notarfi, che *Ruberto Guiscardo*, oltre la Puglia, conquistò ancora la *Calabria*, e la *Sicilia*: che sotto nome di Contea diede poi in governo a *Ruggiero Bosso* suo fratello, siccome dicemmo nel Libro 9. del Tomo III. al Paragrafo 1. del Capo 3. Avendo il Conte *Ruggiero* goduta liberamente questa Signoria, e senza Investitura della Santa Sede. E perchè ella trovavasi divisa mezza di quà, e mezza di là del Faro; (vale a dire dallo Scoglio di Scilla, ove era anticamente il Faro, o sia Fanale per sicurtà de Naviganti in tempo di notte): incominciossi a chiamare *Sicilia cistra*, e *ultra Pharum*: anche in tempo del *Re Ruggiero*, e del *Re Guglielmo I.*, come si disse nel Libro 3. del Tomo III. al Numero 11. del Capo 4.

VII. In questo luogo si deve avvertire, che il secondo *Ruggiero*, figlio di *Ruggiero Bosso*, rimase pria Conte di *Calabria*, e di *Sicilia* per la morte del padre, e poi *Duca* di *Puglia*, per la morte di *Guglielmo* discendente dall' altro *Ruggiero*, figlio di *Ruberto Guiscardo*; non contentandosi del semplice titolo di *Duca*, volle assumere quello di *Re*, coronandosi tre volte le tempia col Regal Diadema: una volta per mano di *Lodovico Crasso*,

(a) *Gio: Seldeno* Tit. Honor. p. 1. cap. 2. num. 7. Nomen DUCIS (propterea titulus honoris est, et potestatis eminentis, et absoluta) duo significat: primum ABSOLUTAM SIGNIFICAT POTESTATEM, quae potius modestia locutionis, quam natura, differt a summo Regis titulo. Deinde significat Dignitatem eximiam, ministerialem, vel feudalem, Superiori subditam.

(b) *Gio: Semeca* in Glossa ad Canonem, quod autem, 16. q. 7. Dic ergo, quod qui Ecclesiam consequitur a laico, ipso jure suspensus est: nisi a Papa habeat laicus Investituras, sicut REX APULIAE.

(c) *Imola* Tom. IV. conf. 74. num. 10. Quod Reges, et Principes Seculares, qui ex consuetudine, de cujus initio memoria non existit, habeat potestatem conferendi in Regnis suis Praebendas; quod jure possunt facere, quia talis consuetudo tribuere sibi videtur privilegium. Et ponitur exemplum in Rege Hungariae, et Rege Angliae: et potest etiam poni in REGE APULIAE.

(d) *Muratori* Tom. XV. script. rer. Italic.

fo Rè di Francia , al passaggio che egli fece per Sicilia , ritornando da Terra Santa , secondo *Bernardo Tesoriero* presso del *Muratori* (a) : la seconda volta da se nel 1129. , giusta *Alessandro Telesino* (b) ; e la terza fiata , per ordine dell' Antipapa *Anacleto II.* nell' anno seguente 1130. come meglio spiegheremo nel Libro 1. del Tomo V. al Paragrafo 3. del Capo 2. in descrivere la Vita di questo Monarca .

VIII. Settimo , si deve avvertire , che il Re *Ruggiero* , accoppiando sotto del suo dominio la Puglia , e la Sicilia ; queste due Regioni sempre unite ne stiedero tanto sotto di lui (che *Re dell' una , e l' altra Sicilia si disse*) , quanto sotto degli altri seguenti Monarchi , *Guglielmo I.* , *Guglielmo II.* , *Tancredi* , *Guglielmo III.* , *Arrigo VI.* , *Federigo II.* , *Corrado* , e

C C 2

Man-

(a) *Bernardo Tesoriero de Acquisitione Terræ Sanctæ apud Muratorium* Tom. VII. pag. 659. „ *Ludovicus* Francorum Rex , dum reverteretur a Jerusalem , vento impellente Siciliam versus , venit Panormum : a quo „ *Rogerus* , qui noviter Insulam ipsam Siciliæ contra Saracenos bellando „ obtinuerat , hac astutia coronatus est in Siciliæ Regem . Dum enim „ *Ludovicum* Regem recepisset hospitio , & in ostensione divitiarum suarum ipse *Rogerus* Regi thesauros suos aperuisset ; accepta *Rogerus* de „ industria insigni Corona , rogavit Regem , ut eam accipiens capiti suo imponeret . Rex autem credens , *Rogesium* joco , non serio hoc petiisse , capiti *Rogerii* imposuit . Quo facto , *Rogerus* coronatus , genua flexens , gratias illi egit , qui eum coronasset in Regem : professus , quod „ a sublimiori inter Christianorum Reges coronari non potuisset .

(b) *Alessandro Telesino* lib. 2. cap. 1. „ *Cum* Dux *Rogerus* , per „ omnia lætis potitus successibus , totas *Boemundi* Terras , omnemque „ Ducatum integrum potentissimè obtinere videretur , nec non *Capuanorum* „ *Princeps* , *Magisterque* Militum *Neapolitanus* , omnisque Terra , „ quæ erat usque penè fines *Anconitanæ* Urbis , bellorum cunctis contrarietatibus sopitis , sibi subderetur ; sæpissima sibi , ac familiari quorundam cæpit suggeri collusione , videlicet , ut ipse qui tot Provincias , Siciliæ , „ *Calabriæ* , *Apuliæ* , cæterisque Regionibus , quæ penè Romam usque habentur , Domino cooperante dominaretur ; nequaquam uti *DUCALIS* , *SED REGII* illustrari culminis honore deberet „ Horum itaque amica , atque laudanda suggestio cum intra semetipsum „ multifariè tractando versaretur , velletque ex inde certum ratumque habere consilium , *Salernum* regreditur . Extra quam non longè , convocatis ad se aliquibus Ecclesiasticis peritissimis , atque competentibus personis , necnon quibusdam Principibus , Comitibus , Baronibus , simulque aliis , qui sibi sunt visi probatoribus viris ; patefecit eis examinandum secretum , & inopinatum negotium . At illi rem ipsam sollicitè perscrutantes ; unanimiter tandem uno ore laudant , concedunt , decernunt , immo magnopere præcibus insistunt , ut *Rogerus* Dux in „ Regiam Dignitatem apud *Panormum* , *Siciliæ* Metropolim promoveri debeat In die Nativitatis Domini in Ecclesia Archiepiscopali Rex inungitur .

Manfredi; i quali più delle volte *Re di Sicilia* semplicemente ne loro *Re* scritti si appellavano. Poi, ribellandosi i Siciliani col loro decantato *Vespero* al *Re Carlo I. d' Angiò*; quell' Isola si divise dal Reame di Napoli sottomettendosi a' *Re Aragonesi*, che furono *Pietro I.*, *Giacomo*, *Federigo II.*, *Pietro II.*, *Lodovico*, *Federigo III.*, *Maria*, *Martino I.*, *Martino II.*, e *Ferdinando*. Quando per lo contrario il Reame di Napoli veniva governato dagli *Re Angioini*; che furono *Carlo I.*, *Carlo II.*, *Ruberto*, *Giovanna I.*, *Carlo III.*, *Ladislao*, *Giovanna II.*, e *Rinato di Angiò*. Quali *Monarchi* anche *Re di Sicilia* si dissero, come poco appresso soggiugneremo; chiamandosi il medesimo Regno nell' Investiture Apostoliche *Sicilia citra Pharam*, Quando poi il *Re Alfonso I.*, che era già *Re di Sicilia*, fu invitato dalla *Reina Giovanna II.* alla conquista, e possesso del Reame di Napoli; un'altra volta questi due Regni si unirono frà di loro sotto uno istesso *Monarca*, che fu *Alfonso* predetto, il quale si intitolava *Rex Siciliae citra, & ultra Pharam*. E perchè poco indi egli morì senza figli legittimi; di belnuovo i due mentovati Regni si divisero: avendo il medesimo lasciato il Reame di Napoli a *Ferdinando di Aragona*, suo figliuolo bastardo; e l' Isola di Sicilia a *Giovanni*, *Re di Navarra*, suo fratello, che poi la lasciò a *Giovanna* sua unica figliuola, e questa al suo figliuolo *Ferdinando il Cattolico*. Passando il Reame di Napoli nello stesso tempo da *Ferdinando I. di Aragona*, ad *Alfonso II.*, poi a *Ferdinando II.*, indi a *Federigo II.*, ed in ultimo luogo a *Ferdinando il Cattolico*, che lo riunì un'altra fiata al Regno di Sicilia: ed in tal guisa pervennero questi due Regni a *Carlo V.*, a *Filippo II.*, a *Filippo III.*, a *Filippo IV.*, a *Carlo II.*, a *Filippo V.*, ed a *Carlo III.*. Il quale per qualche tempo diede quell' Isola al *Duca di Savoia*, e poi di nuova se la riprese, donandoli in contracambio l' Isola di Sardegna: e perciò anche unita al Reame di Napoli sotto del regnante *Monarca Carlo di Borbone* oggigiorno si rattrova.

IX. Per ultimo, avvertir si deve, che quantunque *Paolo I.* Sommo Pontefice, scrivendo a *Pipino* *Re di Francia*, chiamasse con titolo di *Re* il *Duca di Napoli*, come ancora quello di *Gajeta* presso del *Muratori* (a); pure mai *Napoli* ebbe *Re* apparte, ma sempre *Duca*, e *Console*, come fu posto in chiaro nel Tomo III. per l'intero Capitolo 4. del Libro 4. E quantunque da *Carlo I.* in poi fermassero i *Monarchi* la loro *Reggia* in *Napoli*; niuno di essi si chiamò *Re di Napoli*, come si vede ne loro *Titoli*, rapportati con distinzione da *Scipione Mazzella* (b). Soltanto *Carlo VIII.* *Re di Francia*, si dicea ne *Rescritti Carolus VIII. Dei gratia Rex Francorum, NEAPOLITANORUM, & Jerusalem*. E *Lodovico XII.* intitolavasi: *Ludovicus Dei gratia Francorum, NEAPOLITANORUM, & Jerusalem Rex, Dux Mer-*
dio-

(a) Paolo I. apud Muratorium Tom. III. Part. II. script. rer. Italic. pag. 148. In Embolism verò direxit nobis a Deo prosecta Excellentia Vestra, prefatum nos Desiderium admonuisse, REGES NEAPOLITANOS, ET CAJETANOS constringere ob restituenda patrimonialia Prosectori vestro B. Petro, illic Neapoli sita.

(b) Scipione Mazzella pag. 471.

diolani. Con trovarsi anche adoprato questo titolo da *Filippo V.* nelle Monete di Argento: coniate alla sua venuta in Napoli l'anno 1702. *Philippus V. D. G. Rex Hispan.*, & NEAPOL. Il che fece ancora il Re *Carlo III.* ne suoi Carlini del 1707. *Carolus III. D. G. Rex Hispanie*, & NEAPOLLIS. E' il Regnante Monarca *Carlo di Borbone* nelli sei, e dodici Carlini del 1734. anche si disse: *Carolus Rex NEAPOLIS, Hispanie Insans*. Ancorche *Pio II.* (trascritto più sovra nel Numero 2.) avesse voluto, che Re di Puglia si avessero dovuti chiamare i Monarchi di questo solo Reame, e non di Napoli (dalla sola Città); o di Sicilia *citra Pharam*. Ilche pure si afferma dal *Cardinal di Luca* (a).

X. Dalle tante necessarie premesse venendo ora al punto della principale Controversia; è similmente da saperfi, che *Antonio Mongitore* non solo nel suo citato Discorso Istorico *Sù l'antico Titolo di Regno concesso all'Isola di Sicilia*, stampato in Palermo l'anno 1735. si sforza mostrare, che il presente Monarca debbe dirsi *Re di Sicilia*, e non mica *Re di Napoli*; ma anche nella *Biblioteca Siciliana* (b) motivò lo stesso, in dicendo; *Normanni Proceres, pulsus Saracenis, Regno Neapolitano haud novum nomen constituere, & Siciliae nomen nostrae tantum Insulae appellatum asservarunt*. E tra molti altri Siciliani Scrittori, *Agostino Inveges* (c), dopo avere ne suoi Annali di Palermo trascritta l'Investitura dell'Antipapa *Anacleto*, con cui dichiarò *Ruggiero* Normanno Re di Sicilia; al proposito asserisce: *Ma ciò più chiaramente si raccoglie da più cose. Prima dalle Lettere Reali di Ruggiero, de due Guglielmi, di Arrigo VI., di Federigo II. Imperadori, e di Manfredi in più notizie, riportate da Pirri; ove si vede, che questi sei Re sempre distinsero questi due Titoli, Re di Sicilia, e Duca di Puglia a questo modo: ROGERIUS REX SICILIAE, DUCATUS APULIAE, ET PRINCIPATUS CAPUAE. Ed ancorche in un Privilegio della Chiesa di Messina, due di Patti, ed in uno di Cefalù si legge: Rogerius Siciliae, & Italiae Rex, Ducatus Apuliz, & Princeps Capuae; ed in uno di Mazzara si scrive: Rogerius Siciliae, Calabriae, & Apuliae Rex; pure la sottoscritta Reale ordinaria, come bene notò Summonse, è quella di sopra.*

XI. Tutti i motivi poi, che questi, e somiglievoli Scrittori apportano in comprova della loro opinione; si restringono in questi; che il Reame di Napoli, compreso nelle sue dodici Provincie; è all'intutto distinto dall'Isola di Sicilia: perche *Ruggiero*, il quale diede forma di Regno a queste Regioni; *Re di Sicilia*, e *Duca di Puglia* s'intitolò: che mai

(a) *Cardinal di Luca de Regalibus disc. 127. num. 2. & seqq. Per adoptionem factam a Regina Joanna II. de Alfonso Aragonum, non per viam antiquae unionis, sed quolibet ejus naturam retinente, sub eadem Corona unitam fuit, nuncuparique cepit Regnum Siciliae citra Pharam. Denique verò apud Feudistas, & in Investituris Apostolicis Regnum Apuliz. A quodam verò moderno tempore vulgò Regnum Neapolitanum, ob residentiam, quam Reges in ea Civitate facere consueverunt.*

(b) *Antonio Mongitore Biblioth. Sicul. paragr. 2. num. 4.*

(c) *Agostino Inveges ad annum 1130.*

mai la Puglia si chiamò *Sicilia* presso degli antichi Geografici , ma fu sola Isola di Trinacria : e perchè *Ruggiero* , fissando in Palermo la sua Regia , ed inviando da colà gli Uffiziali della Corona a governare la Puglia , il Principato di Capoa , e la Ducea di Napoli ; mirò queste Regioni , come Feudi annessi alla sua Monarchia di Sicilia , e non come membri principali di quel Regno .

XII. Noi però , atteso le circostanze dello Stato presente , e la proprietà della Controversia , se *Carlo di Borbone* , nostro degnissimo Sovrano , debba dirsi RE DI NAPOLI , o RE DI SICILIA ; siamo di parere , che *Re di Napoli* , e non *Re di Sicilia* debba appellarsi : ancorchè , come a Sovrano dell' uno , e l' altro Regno , *Re delle due Sicilie* giustamente si dichi : come specialmente s' intitolo ne' *Carlini* , contati nell' anno 1747. in occasione della nascita del Regal Infante : *Carolus utriusque Siciliae Rex* , & *Mar. Amalia Reg.* Le ragioni di tutto ciò sono le seguenti .

XIII. *Primo* , perchè la Ducea di Puglia assai innanzi della Sicilia fu ridotta in forma di Monarchia da *Ruberto Guiscardo* colle Pontificie Investiture , e coll' annuo Canone alla Santa Sede , come si premise più sopra nel *Numero 4.* Uguagliandosi il titolo di Duca a quello di Re ne Dominj assoluti , giustache fu soggiunto nel *Numero 5.* Quando per contrario la Dinastia di Sicilia unita alla Calabria , con semplice titolo di Contea , senza Investitura Apostolica , e senza Canone alla Santa Sede da *Ruggiero Bosso* , fratello di *Ruberto Guiscardo* era posseduta , come eziandio si premise nel *Numero 6.* E *Ruggiero II.* figlio del *Bosso* , da semplice Conte di Sicilia , e di Calabria passò al titolo di *Duca di Puglia* dopo la morte del *Duca Guglielmo* , nipote , e discendente di *Ruberto Guiscardo* , come fu soggiunto nel *Numero 7.* Laonde , se il Regno di Napoli (compreso già sotto quello di Puglia) fu assai più antico di quello di Sicilia ; ragione vuole , che il nostro Monarca *Re di Napoli* , e non già *Re di Sicilia* appellar si debbe . Non mancando altresì Autori , i quali dicono , che *Ruggiero* , figlio di *Ruberto Guiscardo* , si coronasse eziandio *Re di Puglia* , come il *Cardinal di Luca* (a) lo rapporta , ancorchè non avesse avuta sussistenza la di lui Monarchia , perchè creta senza Investitura della Santa Sede . Il che stante ; il Regno di Puglia è assai più antico di quello di Sicilia .

XIV. *Secondo* perchè , attendendo noi alla prima Coronazione del *Re Ruggiero* , fatta in lui da *Lodovico VI.* *Re di Francia* , come si premise nel *Numero 7.* egli incominciò allora a chiamarsi *Re d' Italia* , come additosi nel *Numero 3.* ; costa dalla Cronica Pisana , trascritta dal *Mura-*
tori

(a) Cardinal di Luca de Præminentiss disc. 32. *Cæterum autem , juxta unam opinionem Rogerius I. Normannus , auctoritate sua , & de facto APULIÆ , SEU ITALIÆ REGIS NOMEN ASSUMPSIT : vel juxta alteram , Rogerius II. Scilicet Comes auctoritate Anacleti Antipape , obtenta etiam postmodum confirmatione Innocenzii II. , REGIUM NOMEN ASSUMENDO ; utriusque Siciliae citra , & ultra Pharusum Rex effectus est .*

tori (a) (in cui si legge: Anno 1136. fecerunt Pisani Stolum mirabilem , hominum multitudinem continentem , contra Rogerium , Sicilia Comitum , qui faciebat se vocari in tota Terra sua REGEM ITALIÆ) : e si afferma dallo stesso Antonio Mongitore (b) : il quale nel suo Discorso Istoricò asserisce: In secondo luogo dee avvertirsi per cosa verissima , che Ruggiero chiamossi RE D'ITALIA . Il che egli tra l'altro comprova con una Epigrafe della Campana esistente nella Cattedrale di Palermo , in cui si legge : Anno ab Incarnatione 1136. Indiſt. 14. fusa Panormi . Rogerius Sicilia , ITALIÆQUE Rex , Comitibus Rogerii filius , dextera Bionis , iundi , ac Divæ Mariæ discari jussit . Intendendosi sotto nome d'Italia il Regno di Puglia , come fu avvertito nel Numero 3. Laonde poi , avendo egli sottomessa l'Africa alla sua divozione ; si fè intagliare su la Spada questo verso :

APPULUS , ET CALABER , SICULUS MIHI SERVIT , ET
AFER

dando il primo luogo alla Puglia , il secondo alla Calabria , il terzo alla Sicilia , il quarto all'Africa . Il che pure si fece da Federigo II. Imperadore nella pubblicazione delle Costituzioni del Regno : nel di cui Esordio egli si dice : *Federicus Imperator Romanorum Caesar semper Augustus , ITALICUS , Siculus , Jerosolymitanus , Arelatenſis , felix , victor , triumphator .*

XV. Quando poi Ruggiero a conforti de suoi si risolvè coronarsi per la seconda volta Monarca nell'anno 1129. , come *Alessandro Teleſino* dicea più sovra nel Num. 7. ; non chiamossi Re della sola Sicilia , nè fece ciò ad istanza de soli Siciliani ; ma lo fece rispetto a tutte le Regioni , che possedea . Dicendo il *Teleſino* nel luogo predetto . *Ipse , qui tot Provinciis , SICILLIÆ , CALABRIÆ , APULIÆ , cæterisque Regionibus , quæ penè Romam usque habentur , Domino cooperante dominaretur : nequaquam vel Ducalis , sed Regis illustrari culminis honore deberet .* E questo trattato non in Palermo , ma in Salerno si concluse coll' intervento de Magnati , Vescovi , e Savj di Puglia . „ *Horum itaque amica , & laudanda suggestio , cum intra semetipsum multifarid tractando versaretur , velletque exinde certum ratumque habere consilium ; SALERNUM REGREDITUR .* Extra quem „ non longe , convocatis ad se aliquibus Ecclesiasticis peritissimis , atque „ competentibus personis , necnon quibusdam Principibus , Comitibus , Baronibus , simulque aliis , qui sibi sunt visi probatoribus viris ; patefecit „ eis examinandum secretum . I quali peraltro conchiusero , che di tutte le Regioni a lui soggette si dovesse egli dichiarare Re : „ *Qui non tantum Siciliam , paterna hæreditate , verùm etiam CALABRIÆ , APULIÆ , cæterarumque Terrarum , quæ non solam ab eo bellica obtinerentur virtute ; sed & propinquitate generis antecedentium Ducum jure sibi succedere debent .* Nam , si Regni Solium in eadem quondam Patrum Civitate ad regendum tantum Siciliam certum est extitisse , & „ nunc ad ipsam per longum tempus defecisse videtur ; valdè dignum , & „ ju-

(a) Lodovico Antonio Muratori Tom. V. pag. 108.

(b) Antonio Mongitore pag. 60.

„ iustum est , ut in capite Rogerii Diademate posito ; REGNUM IP-
 „ SUM NON SOLUM IBI MODO RESTITUATUR , SED IN-
 „ CÆTERAS ETIAM REGIONES , QUIBUS JAM DOMINARI
 „ CERNITUR , DILATARI DEBEAT . Ed ancorche si fusse eletto
 Palermo per Capo di questo nuovo Regno; ciò non solo avvenne, perche ivi
 prima della Repubblica Romana stavano i Re di Sicilia, come presuppone il
Telefno lodato; ma perche, come il *Summonte* (a) asserisce: *Ruggiero ordinò che*
Palermo fusse la sua Reggia, e di tutti gli altri suoi Successori: acciò di là
potessero tenere in freno li Saraceni, che erano in Sicilia, prontissimi alla ri-
bellione per la vicinistà degli altri, che erano in Africa: e perciò tutti i Re,
ebe successero fin a Carlo I.; per lo più fecero la loro residenza in Palermo.

XVI. Volendosi poi aver riguardo all' Investitura, che diede l' Anti-
 papa *Anacleto* al mentovato Re *Ruggiero*, (che anche trascrive *Agostino In-*
veges, e noi la rapportammo nel Libro 12. al Numero 14. del Capo 3.)
 questa al dire di *Pietro Diacono* (b), fu della Puglia, della Calabria, e
 della Sicilia: *Petrus præterea Cardinalis Rogerio Duci Apulie Coronam tri-*
buens, & per privilegium Principatum Capuanum, & Ducatum Neapolitanum
cum APULIA, CALABRIA, & SICILIA illi confirmans, Regemque consti-
tuens; ad suam partem adtraxit. Ilche pure si rileva dalle parole dell' In-
 vestitura sovradetta: in cui si dice lo stesso, che il Regno predetto co-
 stava della Sicilia, della Calabria, e della Puglia: e la Sicilia si dichia-
 rava Capo del Regno, non già per l' intiero Regno. Anzi, se si attende
 alle parole predette; per Regno verrebbe ad intendersi la sola Puglia: perche
 l' Antipapa predetto confermò a *Ruggiero* quel tanto, che gli altri Papi avean
 dato a *Ruberto Guiscardo*, ed a *Ruggiero* di lui figliuolo; che fu il solo Re-
 gno di Puglia, e non mica già la Sicilia: „ *Concedimus igitur, donamus,*
 „ & autorizamus tibi, filio tuo Rogerio, & aliis filiis tuis. Coronam
 „ Regni SICILIÆ, CALABRIÆ, ET APULIÆ, & universæ Ter-
 „ ræ, quam tam nos, quam prædecessores nostri PRÆDECESSORI-
 „ BUS TUIS DUCIBUS APULIÆ NOMINATIS, ROBERTO
 „ GUISCARDO, ROGERIO EJUS FILIO DEDIMUS, ET CON-
 „ CESSIMUS Et Siciliam CAPUT REGNI constitui-
 „ mus.

XVII. Nè è vero quel tanto che l' *Inveges*, ed il *Mongitore* asserisco-
 no, che *Ruggiero* si fusse detto ne suoi Rescritti Re di Sicilia, e Duca
 di Puglia: in qual caso la *Ducea di Puglia* veniva considerata, come un
 Feudo separato, ed alla Corona di Sicilia annesso, come eran pure il *Prin-*
cipato di Capua, e 'l *Ducato di Napoli*. Atteso egli non si sottoscrisse:
Rex Siciliae, & Dux Apuliae (in qual caso il titolo di Re sarebbe cascato
 nella sola Sicilia, e quello di Duca nella sola Puglia): ma si disse *Rex Si-*
ciliae, & Ducatus Apuliae: che vale a dire, Re dell' Isola di Sicilia, e
 della Ducea di Puglia: con essere il suo Regno ugualmente composto della
 Sicilia, e della Puglia: E soltanto si puole asserire, che il Principato di
 Ca-

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 20.

(b) Pietro Diacono lib. 4. cap. 97.

Capoa , e la Duca Napoletana erano Feudi adjacenti alla sua Corona : perche quando *Ruggiero* s' incoronò Monarca , e n' ebbe dall' Antipapa *Anacleto* l' Investitura , in Capoa vi era il Principe *Ruberto* , ed in Napoli il Duca *Sergio* , i quali per allora erano semplici *Tributarj* del Re *Ruggiero* , come il *Telefino* sovra nel *Numero* 7. lo dicea : „ *Necnon Capuanorum Prin-*
 „ *ceps* , *Magisterque Militum Neapolitanorum* , *bellorum cunctis contra-*
 „ *rietatibus sopolitis sibi subderentur*. Soggiungendo ancora l' Antipapa *Anacleto*
 nella sua Investitura : *Donamus etiam* , & *autorizamus tibi* , & *tuis hæredibus*
 „ *Principatum Capuanum cum omnibus tenementis suis* , quemadmodum Prin-
 „ *cipes Capuanorum TAM IN PRÆSENTI* , quàm in præterito tenuerunt.
 „ *Honorem quoque Neapolis* , ejusque pertinentiarum largimur , & *confirma-*
 „ *mus*. E perciò *Rex Siciliae* , *q Ducatus Apuliae* , *Princeps Capuae* , *q Dux*
Neapolis per lo più s' intitolava : mettendo Napoli , e Capoa come Feudi
 adjacenti alla Corona ; Sicilia , e Puglia , come parti primarie del Regno .

XVIII. Niente facendo al caso l' opposizione , che presso de' Scrittori antichi il nome di *Sicilia* all' Isola sola di Trinacria si aggiudica , e non già alla Puglia ; atteso , per le riflessioni da noi fatte più sovra nel *Numero* 2. , anche la Puglia passò per nome di *Sicilia* ne' secoli di mezzo . E la cosa andrebbe bene , se *Ruggiero* fosse stato solamente padrone della Sicilia , e non della Puglia : perche incoronandosi *Re di Sicilia* , sarebbe stato solamente *Re di quell' Isola* , e non della Puglia : ma essendo stato Signore dell' una , e dell' altra ; in dirsi *Re* , si appellò tale riguardo ad entrambe queste Regioni .

XIX. Lo stesso diciamo , dall' avere mandati *Ruggiero* li suoi Uffiziali da Sicilia in Puglia : cioè che egli fece questo , perche traeva la sua dimora in Palermo , e da colà non potendo invigilare sugli interessi di Puglia ; vi mandava i suoi Ministri per riguardarla più da vicino : non già , che questa non fusse parte principale della sua Monarchia . In quella guisa , che i Monarchi Austriaci hanno inviati i loro Vicerè per tanti anni da Spagna in Napoli , ed in Palermo , non perche questi non fossero Regni della loro Monarchia , ma perchè erano lontani dalla loro Residenza . Anzi se dall' aver tenuta la sua sede in Palermo il Re *Ruggiero* e da colà mandati i suoi Ministri in Puglia , avesse inogo l' argomento del *Mongitore* ; la stessa ragione dovrà ora militare in nostro favore : poichè facendo in Napoli il soggiorno *Carlo di Borbone* , nostro Serenissimo Monarca , e da quel mandando i suoi Vicerè a governare la Sicilia (come pure il Giudice della Monarchia , che è come un Consultore del Vicerè ; ancorche per abbaglio noi l' avessimo detto Governatore della Monarchia Spirituale nel Libro 9. del Tomo III. al *Numero* 19. del Capo 5.) *Re di Napoli* presentemente , e non *Re di Sicilia* dir si debbe , se non lo vogliamo chiamare *Re delle due Sicilie* .

XX. Cresce in terzo luogo l' argomento in nostro favore , sul motivo che essendosi rubellata la Sicilia al Re *Carlo I. di Angiò* col suo *Vespere Siciliano* ; quell' Isola si separò dal Reame di Napoli , passando sotto il Dominio degli Aragonesi restando solamente questo sotto il comando degli Angioini , come si premise nel *Numero* 8. . In qual tempo i monarchi Napoletani seguitarono a chiamarsi *Re di Sicilia* : prendendo essi l' Apostoliche Investiture , e pagando l' annuo Censo alla San-

ta Sede . Cosa che non fecero li Re Aragonesi , perchè i Romani Pontefici , per affezione , che portavano a Monarchi Angioini , non vollero in ciò pregiudicarli , con darne agli Aragonesi l' Investitura . Laonde quel Regno dall' ora in poi fu posseduto con indipendenza della Santa Sede : e perciò il nostro Monarca *Carlo di Borbone* non potendo per allora ottenere l' Investitura rispetto al Reame di Napoli ; nell' anno 1734. si andò ad incoronare in Sicilia . E perchè da *Ruggiero* al Re *Carlo I. di Angiò* il Regno di Sicilia fu posseduto coll' Investitura Apostolica , e coll' annuo Canone alla Santa Sede ; che dopo la separazione dell' Isola di Sicilia dal Reame di Napoli , passarono questa Corona (dove oggidì l' una e l' altro si trovano annesse ;) fà duopo asserire, che le vere condizioni dell' antico Regno in quello di Napoli , e non in quello di Sicilia si rattrovano .

XXI. Lo stesso noi dire deggiamo riguardo al Titolo di *Re di Sicilia*: cioè che essendo rimasta una irconciliabile nimicizia trà Monarchi Angioini , ed Aragonesi dopo la separazione di Sicilia dal Regno di Napoli ; *Bonifacio VIII.* Sommo Pontefice coll' ajuto di *Carlo senza Terra* Figlio del Re di Francia , divenuto mezzano , e paciere trà di loro ; non solo conciliò *Carlo II.* Re di Napoli con *Federigo II.* Re di Sicilia ; ma anche *Giacomo* , e *Federigo* trà di loro , che litigavano l' eredità paterna del Re *Pietro I. di Aragona* : dando a *Giacomo* il Regno di Aragona , a *Federigo* quello di Sicilia , e quello di Napoli al Re *Carlo II.* , che per allora si trovava prigione in Sicilia , e fu posto in libertà . Ordinandosi di vantaggio , che *Carlo II.* si dovesse chiamare *Re di Sicilia* , e *Federigo* dovesse dirsi *Re di Trinacria* . Laonde il titolo di Re di Sicilia in tal occasione divenne proprio del Re di Napoli , e non di quello , che signoreggiava nell' Isola predetta . Ecco come *Francesco Pipino* (dal *Muratori* (a) trascritto) al Capo decimonono della sua Cronaca il tutto ci afferma : „ *Reliquis autem Carolus I. filium sibi æquivocum , tunc captivum , qui etiam genuit Robertum , qui in presens regnat - Retentus est autem Carolus usque ad tempora Pontificatus Bonifacii Papæ , qui fuit anno Domini 1294. Quibus temporibus Carolus cognomento Sine Terra , Philippi hujus nominis V. Francorum Regis Filius , vocatus ab eodem Bonifacio ad recuperandum Siciliæ Regnum , pro armis pacem inter Jacobum Aragonorum Regem , Petri sepæ dicti filium , ab hac luce privati , & Ecclesiam Romanam composuit . In qua compositione actum est , quod idem Jacobus Carolum Caroli Regis jam defuncti filium relaxaret . Ipse verò Jacobus Regnum Aragonum , Fridericus verò frater ejusdem Jacobi Regnum Siciliæ , quibus ab Ecclesia genitor eorum privatus fuerat per Martinum Papam , licite possideret . Et nè idem Princeps Carolus , Caroli Filius , licet Regno patris non possideret , prorsus a nomine regio esset exclusus ; REGEM SE SICILIÆ INTITULARI DEBERET ; Fridericus vero SE REGEM TRINACRIÆ APPELLARET . Quod & factum est . Pulcre autem de titulari variatione in uno eodemque Regno decretum fuisse dignoscitur . Qual Convezione durò fino a tempi della Reina *Giovanna I.* : la quale per tema del Re d' Ungheria suo cognato , si pacificò col Re di quel-*

(a) Francesco Pipino apud Muratorium Tom. IX. pag. 689.

quell' Isola , e li diede sotto un annuo Canone il Titolo della medesima , come dice *Arrigo Spondano* (a) nella sua Giunta agli Annali del *Baronio* . Laonde da questi , e da somiglievoli rispetti il Regno di Napoli sempre più avanzandosi sovra quello di Sicilia ; di gran lunga in dietro lasciollo .

XXII. Che sebbene *Alfonso I.* riunisse di nuovo questi due Regni nella sua Monarchia (il che fece ancora in appresso *Ferdinando il Cattolico*, come nel *Numero 7.* si premise), pure non li riunì a somiglianza del Re *Ruggiero* , facendone uno ; ma li dominò insieme come due Regni separati . Ed ancorche egli fusse stato Re di Sicilia avanti di passare alla conquista del Reame di Napoli ; pure fece tale stima di questo , che pria intitolavasi Re di Napoli , e poi di Sicilia : dicendosi ne suoi Rescritti : *Alfonfus Dei gratia Rex Aragonum SICILIAE CITRA , ET ULTRA PHARUM , Valentiae , Jerusalem , Hungariae , Majoricarum , Sardiniae , Corsicae , Comes Barchinonae , Dux Athenarum , & Neopatria , ac etiam Comes Rossilionis , & Ceritania* , siccome *Scipione Mazzella* (b) lo rapporta .

XXIII. Quindi , dalle tante enunciate prerogative del Regno di Napoli rispetto a quello di Sicilia : di essere stato prima il Regno di Puglia , sotto nome d' *Italia* , di quello della Sicilia : di avere *Ruggiero* insieme unito sotto nome di un Regno la Puglia , e la Sicilia , dicendosi Re di Puglia , e di Sicilia : dall' essersi poi diviso il Regno di Puglia da quello di Sicilia , chiamandosi il Monarca del primo Re di Sicilia , e quello del secondo Re di Trinacria : dal essere stata la Sicilia tributaria del Reame di Napoli : dall' essere il Regno di Napoli tributario alla santa Sede mercè dell' Apostoliche Investiture , e non il Regno di Sicilia , ancorche questo fosse stato tale da *Ruggiero a Carlo I. di Angiò* : dall' essere stato a quello riunito dal Re *Alfonso* sotto nome di Sicilia *citra Pharum* : dall' essere Sede de Monarchi , che colà inviano i loro Ministri per governarlo : dall' essere ancora stato in primo luogo conquistato dal regnante Monarca *Carlo di Borbone* : di essere più grande dell' Isola di Sicilia (abbracciando il Regno di Napoli il circuito di 1568. miglia , e quello di Sicilia di 680.) , e di chiamarsi per antonomasia il Regno per tutta l' Italia , come osserva *Niccolò Toppi* (c) ; fa duopo conchiudere , o che il no-

D-d 2

stro

(a) *Arrigo Spondano ad annum 1347. Joanna Regina Neapolitana* timens sibi a Rege Hungariae , fratre Andreassi Joannae viri , quem ipsa strangulaverat , pacem cum Rege Siciliae constituit : Qua Jus omne Siciliae ei permittit : Sicutus Vestigal annuum , & auxiliares copias promittit contra Regni Neapolitani invasores , ut inquit *Fazellus* .

(b) *Scipione Mazzella pag. 472 .*

(c) *Niccolò Toppi Tom. I. Orig. Tribun. Urbis Neapol. praesud. 4. num. 4. & 5. Considerandum est , quod nostrum Regnum , sive Regni Populi , statim a quolibet cuiuscunque Nationis pronunciatum ; de isto nostro , quasi per antonomasiam , & excellentiam intelligitur : id quod nulli concessum est Unde magna ratione , quando in Italia dicitur REGNUM ; subintelligitur hoc nostrum , uti unicum , majorisque qualitatis .*

stro Sovrano debba dirsi *Re di Napoli*, presa la dinominazione dalla Città Metropoli, secondo *Gianantonio Maggini* nella sua Geografia (*Apud Historicos nunc Neapolitanum, a PRIMARIA EJUS URBE, nunc Regnum Apulia, nunc verò Sicilia-citra Pharum appellatur*); o chiamandosi semplicemente *Re di Sicilia*; sotto tal nome debba intendersi la Sicilia *citra Pharum*, che è il Regno di Napoli: alla riserba di quando voglia appellarsi *Rex utriusque Siciliae*, con abbracciare l' uno, e l' altro Regno, di cui è legittimo Signore. E parlando qui noi della *Polizia Regia*, intendiamo discorrere del solo Regno di Napoli, dove soggiorna il Monarca, risiede la Corte Reale, a rattrovanfi gli Uffiziali della Corona: senza avere cosa alcuna in comune coll' Isola, e Regno di Sicilia; di cui an- che è diversa la Polizia.

CAPITOLO QUARTO.

De varj Regni, Provincie, e Cittadi, che in tempi diversi furono unite alla Corona di Napoli; e de' varj Titoli, che perciò i nostri Monarchi adoprarono.

I. **A** Ncorche il Reame di Napoli oggidì si distenda solamente nel circuito di 1568. miglia, come fù detto nel Libro I. del Tomo I. al Numero 21. del Capo I. senza aver altro dominio a se annesso, alla riserva dell' Isola di Sicilia, e de' Presidj di Toscana; non perciò i nostri Monarchi antichi non ebbero altre Signorie alla loro Corona annesse, pervenuteli o da retaggio, o da essi colla spada in guerra conquistate, o da altri per gratitudine a' medesimi donate. Che sebbene descrivendo le Vite in particolare de' Monarchi nostrati nel Tomo V. favellaremo separatamente di questi dominj, mostrando chi l' ebbe, e chi li perdè; pure non sarà fuori di proposito metterli qui ben anche in prospettiva: non meno per far campeggiare lo spirito guerriero de' nostri Regnicoli, di cui si servirono i Monarchi in molte Conquiste, senza adoprare altre Forze forastiere; che per fare meglio capire i Titoli, che a misura di queste Signorie adoprarono i nostri Principi, alla riserva di quei Titoli effimeri, che essi talvolta usarono, come era quello, che 'l Re *Ruggiero* agli altri proprj aggiungeva: *Christianorum Adjutor*, & *Clypeus*: quello di *Guglielmo I.* di lui Figliuolo, *Christianorum Defensor*; quello di *Federigo II.* Imperadore *Felix, Victor, Triumphator*: quello del Re *Alfonso* nell' Arco del Castel Novo *Regum Princeps Pius, Clemens, Invidus*. A somiglianza de' Monarchi antichi, tra quali Nabuccodonosorre diceasi il *Re de Regi*, *Alessandro Magno* il *Re del Mondo*, *Ciro* il *Vindicator de Dei*, *Demetrio* l' *Espugnatore delle*
Citt-

Cittadi, Annibale il *Domator de Regi*, Giulio Cesare il *Capitan dell'Orbe*, Dionigio il *Nimico degli Uomini*, il Gran Tamurlano l' *Ira di Dio*, ed Attila il *Flagello di Dio*.

II. E, tralasciando da parte le Conquiste, che *Ruberto Guiscardo* fece in Grecia, le quati non furono unite alla Signoria di Puglia, avendole egli assegnate a *Boemondo*, come si disse nel Libro 9. del Tomo III. al Paragrafo 4. e 6. del Capo 3.; dell' altre soltanto discorreremo, che da *Ruggiero* in poi furon fatte: disponendole con quell' ordine di Cronologia con cui i nostri Monarchi le ottennero.

Del Regno di Tunisi, di Tripoli, e di Algieri.

III. Una delle celebri Imprese, che fecero i Re di Sicilia sul principio della loro nascente Monarchia, fu quella di *Tunisi*, di *Tripoli*, e di *Algieri*, che refero tributarij alla loro Corona. Gloria per la prima volta dovuta al Re *Ruggiero*, il quale, dopo avere stabilita la sua Monarchia, passando in Africa coll' Armata: sottomettè *Tripoli di Barbaria*, *Africa*, *Passo*, e *Cassa*, come rapporta il *Summonte* (a). Laonde il Re di Tunisi divenutosi Tributario, fece perciò il Re *Ruggiero* intagliare sù la sua spada quest' Epigrafe:

APPULUS, ET CALABER, SICULUS MIHI SERVIT,
ET AFER.

Chiamandolo perciò il Marchese *Giarratana* (b) nella sua Giunta a *Gafrido Malaserra*, RE DI TRIPOLI, E D' AFRICA. E da ciò avvenne, come *Pietro Giannone* (c) asserisce; che la Chiesa *Tripolitana d' Africa* si rendesse suffraganea a quella di Palermo. Ancorche questa suggezione non fusse durata piùche trent' anni, dal 1145. quando *Ruggiero* fece quella conquista, sino all' anno 1175. alloraquando *Abdul Mumen*, Re di Marocco, assediando la Città di Africa; *Majone* Ammirato del Re *Guglielmo I.* (in cui la trascuraggine di quel Re il tutto fidava) non curò di soccorrerla, come soggiunge il *Summonte* (d). Volendo bensì questo Autore (e) che poi *Guglielmo II.* la ritogliesse a *Giuseppe* nuovo Re di Marocco: Dopo il Re *Guglielmo* mosse guerra a *Giuseppe* Re di Marocco: e vinto, e presa la sua figliuola, non volle mai consentire al riscatto di essa, per finche non gli

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 16.

(b) Marchese Giarratana lib. 4. cap. ult. apud Muratorium Tom. V. pag. 603. *Huis successit ille hominum maximus, a Deo dilectus, & benedictus Rogerius, mundi admirato, virtutum omnium splendor, & pro Regibus heros sapiens, primus tamen Comes, postea dignus Dux feracis Apulie, ad ultimum Rex Siciliae, TRIPOLIS AFRICAE potentissimus.*

(c) Pietro Giannone Tom. I. pag. 220.

(d) Gianantonio Summonte loc. cit., & pag. 55.

(e) Lo stesso pag. 64.

gli fu restituita la Città d' Africa , la quale Abdun Mamen avea già tolta a Guglielmo suo padre . Per la qual vittoria egli acquistò un gran nome .

IV. Carlo I. di Angiò, andando in soccorso di San Lodovico Re di Francia suo fratello , che in Africa trovavasi circondato da Saracini , e dalla peste mal concio ; dopo la morte di costui tentò l' Impresa di Barberia, riuscendoli in primo luogo di sottomettere la Città di Tunisi . Ed avrebbe con facilità tirato innanzi il corso de' suoi trionfi , se la *Politica di Stato* non gli avesse frastornato il progresso . Conciossiacosache, trovandosi con esolui nel Campo Filippo , figliuolo del morto San Lodovico , e di lui successore nella Corona , il Re di Navarra , e quello d' Inghilterra , vi entrò la gelosia , e la pretenzione di doverli dividere queste nuove Conquiste . E Carlo , per disfarli da questo briga , si contentò rendere suo Tributario il Re di Tunisi , e ritirarsi ne' suoi Stati , come dice il Summonte (a) . Volendo il Tutino (b) , che questo Tributo ascendesse a trentatre mila scudi , e che durò sino a tanto i Siciliani non si rubellarono a lui col loro decantato *Vespro* imperciocchè allora i Tunisini , per il timore del Re Carlo , non si curarono pagarli più l' annuo Tributo . E se si crede al Collenuccio (c) , il Re Alfonso , con prendere l' Isola delle Zerbi , si rese di nuovo per molti anni tributario Busifero Re di Tunisi . Ecco le di lui parole : Alfonso , essendo bellicoso , ed avido di gloria , e per questo inimicissima dall' ocio ; in quel tempo , che stette assente dal Regno di Napoli , per le cose , che tra lui , e la Regina Giovanna successora , fece due Imprese per mare contro gl' Infedeli di Barberia , pigliando in prima l' Isola di Zerbi , detta anticamente Lotophagi . La quale , essendo congiunta con ponte a Terraferma ; egli tagliò il ponte , per torre la via del soccorso Ed essendo assalito da Busifera , Re di Tunisi , lo disfece . Per la qual cosa , presa l' Isola , Busifera se li fe' tributario , e per molti anni il Tributo li pagò .

V. Ultimamente l' Imperadore Carlo V. nell' anno 1535. fece di bel nuovo tributario della sua Corona il Re di Tunisi , sottomettendo la Goletta , e Tunisi . E benchè il Tributo di ventimila scudi annui , di sei Cavalli morelli , e di dodici Falconi si desse alla Corona di Spagna , e non a questa di Napoli ; pure se ne deve in buona parte la gloria a Napoletani , che , all' avviso di andare colà in persona l' Imperadore ; non solo molti Nobili ivi si portarono per farsi corona , ma anche oltre

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 269.

(b) Camillo Tutino Ammirati pag. 64. *Tributum Tunisi , debitum Regi Siciliae anno quolibet , est Bisansiorum trigintiquatuor millia trecentorum triginta tribus . Quorum Bisansium quodlibet valet Tarenos auri duos , et dimidium . Et sic , reductis ipsis Bisansis ad Tarenum aureum , sunt Tarenorum trigintatria millia viginti tribus . Quibus Tarenis , reductis ad Uncias auri , sunt Unciae duomillia octingenta triginta tribus . Collecta igitur Bisansiorum dictorum summa pro tribus annis , pro quibus Tributum ipsum debetur dicto Regi ; ascendit ad Bisansiorum centum millia . Summa dictorum Tarenorum pro eisdem tribus annis unciarum octo millia trecentis tribus unum .*

(c) Pandolfo Collenuccio pag. 204.

oltre della Squadra delle Galee approntata in Napoli, *Don Pietro di Toledo* ne fabbricò una a sue spese: *Pietrantonio Sanseverino*, Principe di Bisignano, a di lui imitazione ne fabbricò un'altra: e così ancora il *Principe di Salerno*, il *Duca di Castrovillari*, il *Duca di Nocera*, il *Marchese di Castelvetere*, ed il *Marchese della Valle*. Avendo avuto il foyvano Comando dell' Armata il *Marchese del Vasto*, e quello della Fanteria Italiana il Principe di Salerno, che si rese assai glorioso colle Truppe Napoletane; ancorche nell' attacco vi restassero morti il *Conte di Sarno*, il *Conte di Anversa*, *Cesare Berlingiero*, *Cofanzo di Cofanzo*, *Ottavio Monaco*, ed altri Cavalieri Napoletani: discacciandosi da quel Trono *Arientino Barosso*, e collocatovi *Mulasser*, che l' annuo Tributo a Cesare promise. Abbenche poi rubellatosi a costui *Amida* suo figliuolo, e discacciato dal Regno; lo fé pervenire in Napoli l' anno 1444. dal Vicerè *Don Pietro di Toledo* per addimandarli soccorso. Ilche accordatoseli, ritornò in Africa; dove venute alle mani col figlio, vi restò vinto, e morto. E sebbene ancor questi si rendesse tributario dell' Imperadore; pure poco indi quel Regno di nuovo se li rubellò, non ostante che *Don Giovanni d' Austria* un'altra volta lo sottomettessè. Essendosi in questa occasione portato in Napoli l' Imperadore *Carlo V.* in contrasegno di gratitudine: siccome presso *Gianantonio Summonte (a)*, e *Pietro Giannone (b)* si legge. Riferbandoci noi di parlarne più alla lunga nel Libro 6. del Tomo V. in favellando di questo Imperadore, e de suoi Viceregnanti.

Di Corsù, di Durazzo, e di altre Città di Grecia.

VI. Non contento il Re *Ruggiero* di aver fatto assaggiare a Mostri dell' Africa gli effetti del suo valore; volle ancora, che lo sperimentassero i Greci, e specialmente *Manuel Comneno* Imperadore di Costantinopoli: allora quando essendosi portato in Palestina *Lodovico VI.* (detto il *Pio*), Re di Francia per la conquista di Terra Santa, li dimandò soccorso, nel mentre trovavasi da Saracini circondato: e *Ruggiero* l' inviò in aiuto una poderosissima Armata (vuole il *Summonte (c)*, che egli vi andò di persona: „ e passatone in Costantinopoli; su gli occhi dell' Imperadore „ ne pose in ruina i Borghi della Città. E ne passò tant' oltre vittorioso, „ che 'l Palaggio di quello ne combattè, e colse di sua mano per gloria i „ pomi del giardino tirando frezze d' argento, e d' oro.) Qual Armata giunse in tempo, che il Re *Lodovico* era stato fatto prigionie da quei barbari, e lo sciolse da lacci, come dice *Paolo Emilio (d)*: prendendo in que-

(a) Gianantonio Summonte Tom. 4. pag. 89. & 160.

(b) Pietro Giannone lib. 32. cap. 2.

(c) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 16.

(d) Paolo Emilio in Vita Ludovici VI. „ *Gregorius*, Prætor Roge-
„ rii Siculi Regis, majori numero navium superveniens; in prætoriam
„ Constantinopolitani navem sagittas aureis spiculis præfixas conjecit;
„ ac

questa occasione *Corfù*, *Atene*, *Tebe*, *Corinto*, *Mutino*, ed altri Luoghi di quell' Impero. Ancorche poco appresso, sovragiunta l' Armata Veneziana in favore dell' Imperadore *Conno*, questi ricuperasse le Città perdute. Onde avvenne poi, che rubellatisi i Baroni di Puglia al Re *Guglielmo I.*, l' Imperadore sovradetto inviò un Armata navale con soldati, danaro, e con tutto il bisognevole in soccorso de Sollevati, per vendicarsi dell' onta di *Ruggiero* di lui padre. Ma *Guglielmo* avendo trionfato de Baroni rubelli, spedì la sua Armata in Grecia, che sottomise *Egrippo*, ed altri Luoghi vicini, con disfare quella dell' Imperador *Emmanuele*, come rapporta *Ramualdo Salernitano* (a).

VII. Morto poi *Manuello Conno*, e rimasto nell' Impero *Alessio* di lui figliuolo, perche questi era ancor fanciullo, *Andronico* suo Zio, sotto spezie di volerlo ajutare, prese le redini del governo, e sè proditoriamente ammazzarlo. Dal che mosso a sdegno il medesimo Re *Guglielmo II.* mandò *Tancredi* (che poi fu Re di Sicilia) colla sua Armata in Levante, e prese ad *Andronico* le Città di *Durazzo*, di *Tessalonica*, e non so qual altre: quali poi, ucciso *Andronico*, li furono riprese da *Ifacio Angelo* nuovo Imperadore, che all' improvviso colle sue forze assalì i Soldati del Re *Guglielmo*, al rapporto di *Pietro Giannone* (b). Dicendo egli così: „ *Guglielmo* in quest' anno 1185. ragunò una buona grande Armata, e ci „ ordinò Capitano il Conte *Tancredi*, che fu il quarto Re di Sicilia, „ inviandolo a' danni della Grecia sotto la scorta di *Margaritone* suo Ammiraglio: il quale prese, e saccheggiò *Durazzo*, e *Tessalonica*, e molti „ altri Luoghi, ove gli adirati Siciliani commiserò ogni sorta di crudeltà, senza aver riguardo a cosa alcuna: non avendo ardire *Andronico* „ d'uscir loro all' incontro, e porger alcun riparo a tanti danni. I Greci vedendosi sì crudelmente afflitti da Siciliani, e che *Andronico* „ stava di non molto curarsi de' loro travagli; cominciarono ad odiarlo, in manierache, tumultuando in *Costantinopoli*, tosto lo disposero „ dall' Imperio Surse tosto ad occupare la Signoria *Angelo* „ *Ifacio*, il quale, ragunate come poté meglio le forze de Greci, diede sopra i Siciliani con tanto empito, che posteli in fuga, li discacciò „ alla fine da quelle Regioni, come rapporta *Niceta Coniata* loro Scrittore.

VIII. Sotto degli Angioini però ritornarono di nuovo *Corfù*, *Durazzo*, ed

„ ac se ad bellum, & pacem paratum ostendit. Hujus virtute, fideque liberatus Ludovicus; in Siciliam, atque Provinciam navigavit.

(a) *Ramualdo Salernitano* ad annum 1154. „ Non multo post tempore magnum Stolum præparavit, & ipsum cum Stephano Admirato in Romaniam (Constantinopolitanam Regionem) misit. Qui in Egrippum veniens, magnum Stolum *Emmanuelis* Imperatoris ibidem præparatum invenit. Cum quo viriliter decertavit, & ipsam devicit; multos de Græcis cepit, stolum compressit, Egrippum, & vicinas Civitates expoliavit, & sic victor in Siciliam rediit.

(b) *Pietro Giannone* Tom. I. pag. 288.

ed *Atene* al Dominio di questi Monarchi : volendo taluni , che *Carlo I.* conquistate l'avesse . Bensì io credo , che *Balduino II.* , e *Filippo* Imperadori di *Costantinopoli* , discacciati da quella Signoria , l'avessero a lui donate , non potendole da *Francia* governare , dove si ritirarono . *Attefo Andrea Giuseppe Gizio* nel suo Discorso Istoricò del Titolo , e Dignità Dispotale , favellando di *Filippo* Principe di *Taranto* , asserisce : Egli
 „ nell' anno 1292. prese per isposa *Tomare* , figliuola , e poscia crede
 „ di *Niceforo d' Angelo* , Duca , e Disputa d' *Etolia* , e dell' *Acarnania* , o sia della superiore , ed alta *Romania* . E nell' anno 1298.
 „ avendo avuta per cessione del Re *Carlo* suo padre il Principato dell'
 „ *Acaja* , e d' altri stati nella *Grecia* , acquistati del Re *Carlo I.* suo
 „ avolo per donazione di *Balduino II.* , e di *Filippo* , entrambi Impera-
 „ dori di *Costantinopoli* ; divenne ancor egli Principe , e Disputa di
 „ quelle .

IX. La Città di *Atene* stiede per lunga pezza sotto del Dominio degli *Angioini* : poi si perdè sotto la Regina *Giovanna I.* : ed indi , ricuperata da *Carlo III. della Pace* , tornò a perdersi per causa degli *Acciajoli Fiorentini* , i quali ni aveano avuto dalla sovradetta Regina il governo . Diccendo il *Summonte (a)* a tal proposito : Dopo la morte di questa Regina ,
 „ ritrovandosi *Ranieri Acciajoli* Governadore della Città di *Atene* in
 „ Levante , lasciato ivi da *Nicolò Acciajoli* suo Zio ; avendo intesa la
 „ morte della Regina , si usurpò quello stato (secondo il *Ferrari*) , fa-
 „ cendosi chiamar Duca d' *Atene* . Dopo la di lui morte quei Popoli ri-
 „ tornarono all' ubbidienza di *Carlo III.* nuovo Re , Ma , successa la
 „ morte di *Carlo* ; *Francesco* figlio di *Ranieri* ricuperando lo Stato , se
 „ ne istitolò ancor lui Duca : e godutolo molti anni , ne fù privato da
 „ *Maumetto II.* di tal nome , Imperador de *Turchi* . Avendo poi ripreso
 „ *Alfonso di Aragona* il titolo di Duca di *Atene* , come fù additato nel
 „ Numero 22. del Capitolo passato ; ed indi adoprato gli altri Monarchi
 „ nostrali .

X. La Duca di *Durazzo* , investita dal Re *Carlo II. di Angiò* ad uno de suoi figli per nome *Giovanni* , e poi passata a *Carlo III. della Pace* , che anche da ciò **DUCA DI DURAZZO** primamente chiamavasi ; dal *Summonte (b)* , dal *Giannone (c)* , e da altri si vuole persa in tempo della Regina *Margherita* , moglie del medesimo *Carlo III.* , in occasione , che ella a di 18. Settembre 1383. fé arrestare una Nave Veneziana , entrata nel Porto di *Napoli* carica di Drappi senza le cautele necessarie : laonde i Veneziani l' occuparono in contracambio *Corfù* , e *Durazzo* fino a quel tempo dalli Re di *Napoli* posseduti . Bensì il *Rainaldo (d)* , è di parere,
 Tom. IV. P. III. E e che

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 470.

(b) Lo stesso Tom. II. pag. 492.

(c) Pietro Giannone lib. 8. cap. 2.

(d) Rainaldo ad annum 1391. num. 4. *Interea Occidentis discordiæ bellum in Oriente accendere , ac plures Terras , quæ Latinis parebant , in exitium conecere . Amissus tunc est Dyrrachinus Principatus , Gal-*
 „ lorum

che *Lodovico di Angiò*, per far dispetto al Re *Ladislao*, e per isminuirlo di forze, glie le fece involare da un Signore di Durazzo: a cui appresso le tolse *Giorgio Stratimiro* Principe di Rascia, e le sottomise alla Santa Sede, per conforti di Papa *Bonifacio IX.*

Del Regno di Gerusalemme.

XI. **S**E li nostri Principi Normanni dilatarono, come sovra, in Grecia, ed in Africa le di loro Conquiste; li Monarchi Svevi in Asia le diftesero: trà quali l' Imperador *Federigo II.* aggiunse alla Corona di Napoli il *Regno di Gerusalemme*: laonde fino a' nostri giorni *Re di Gerusalemme* i *Re di Napoli* s' intitolano, e da Napoli l' ebbero eziandio li *Re di Spagna*. Essendo però stato *Federigo II.* colui, che in primo luogo assunse tal titolo, con dirsi *Federicus II. Romanorum Cæsar semper Augustus, Italicus, Siculus, JEROSOLYMITANUS, Arelatenfis.* E perche alquanto scabroso si rende questo capo di Storia; per maggior illuminazione del fatto.

XII. Debbaasi qui in primo luogo premettere, che avendo i Cristiani conquistata la Città di Gerusalemme nell' anno 1099., e discacciati da colà i Saraceni, vi collocarono i Monarchi di Nazione Latina. Il primo de quali fù *Goffredo Buglione*, Duca di Lorena: a cui succedè *Balduino I.* suo fratello: a questi *Balduino II.* suo cugino, indi succedè *Folcone Conte di Angiò* genero di *Balduino II.*: a costui suo figlio *Balduino III.*: poi *Almerico* Re di Cipro, fratello dell' ultimo Re, appresso *Balduino IV.* figlio di *Almerico*. E perche questi se ne morì senza figli maschi, li succede *Balduino V.* figlio di *Guglielmo* Marchese di Monferrato, che avea sposata *Sibilla*, figliuola di *Almerico*, e sorella di *Balduino IV.* Ed essendo morto *Balduino V.* senza figli; *Sibilla* si rimaritò con *Guido Lusignano* Re di Cipro, e procreò *Elisabetta*, che fu moglie di *Corrado* Marchese di Monferrato, indi Successore nella Monarchia di Gerusalemme: e questi poi morto, a *Gio: di Brenna* di nuovo rimaritossi: da cui nacque *Jola* sposa dell' Imperadore *Federico II.*, e madre del Re *Corrado* (morta poi l' Imperadrice sovradetta nel Castel del Monte, e seppellita nella Chiesa Cattedrale d' Andria.) Laonde per questo verso l' Imperador *Federigo* divenne Re di Gerusalemme. Che Sebbene molti Scrittori nostrali volessero, che *Gio: di Brenna* avesse Sposata *Maria*, figlia d' *Isabella*, e da questa fosse nata *Jola* moglie dell' Imperadore *Federigo II.*; pure è probabile, che

„ lorum culpa, cum Ludovicus Andegavensis, ut plures hostes in Ladis-
 „ laum concitaret; isto fœdere, Dyrrachium in prænobilis cujusdam Dyr-
 „ rachini, qui ad Antipapæ partes declinaverat, redigendum curaverat.
 „ Cujus insignis Civitatis e Schismaticorum tyrannide liberandæ cupidus
 „ Bonifacius IX.; Georgium Stratimiri, Rasciæ Principem Catholicum
 „ per literas sollicitavit, ut Dyrrachium sibi subjiceret, atque ad Ecclē-
 „ siæ Romanæ obsequium reduceret.

che *Jola* fù figlia di *Isabella* , come lo rapporta *Bernardo Tesoriero* (a) nella sua Storia di Terra Santa . Ancorchè la prima opinione sia più certa .

XIII. Secondariamente debbe avvertirsi , che la Reina *Isabella* madre di *Jola* già Imperadrice , oltre a costei , ebbe eziandio altre tre figliuole , *Alisa* maritata ad *Ugo* Re di Cipro figlio di *Guido* della prima moglie ; *Sibilla* , che fu sposa di *Lione* Re di Armenia , morta senza figli ; e *Melisena* , data per moglie al Principe d' Antiochia ; da cui nacque una figliuola per nome *Maria* .

XIV. Terzo , sia bene saperfi , che discacciato *Gio: di Brenna* per opera de Saraceni dal Trono di Gerusalemme ; si portò in Italia dall' Imperadore *Federigo II.* , a cui dando per isposa *Jola* sua figliuola , li cedè li dritti sovra la Corona di Gerusalemme . Onde egli andato colà nell'anno 1128. con potente Armata , ebbe dal Soldano di Egitto il suo Regno di Gerusalemme sotto alcuni patti , e condizioni , come dice il *Collenuccio* (b) . Laonde dopo la di lui morte questo Regno fu assegnato al Re *Corrado* , che nacque dall' Imperadrice *Jola* : e da *Corrado* passò a *Corradino* : adoprandone anche il titolo *Manfredi* , che diceasi : *Manfredus Dei gratia Siciliae , & Jerusalem Rex , ac Tarenti Princeps* . Però , estintasi in *Corradino* la linia di *Jola* , primaria erede di quel Regno : *Ugo* di Lofignano Re di Cipro , che avea sposata *Alisa* ; Re di Gerusalemme intitolossi : e perciò una col Regno di Cipro passò poi quel Titolo nella Repubblica di Venezia .

XV. Da questo passo avanzato di *Ugo* Re di Cipro , in occupare il Regno di Gerusalemme , sursero le pretenzioni di *Maria* , figlia di *Melisena* Principessa di Antiochia , la quale ne pretendea il dritto per parte di sua madre , ancorchè questa fusse stata posteriore ad *Alisa* , maritata al Re di Cipro (morta senza eredi *Sibilla* , moglie di *Lione* Re d' Armenia , e perciò si estinsero le ragioni di costei sovra la Corona di Gerusalemme :) con avanzarne le sue querele in Roma a Papa *Gregorio X.* , per aver egli concessso liberamente ad *Ugo* Re di Cipro il Titolo di Re di Gerusalemme . Laonde il Pontefice rimise l' esame di questo affare alli Vescovi di *Betselemme* , di *Nazarette* , e di *Pania* : i quali giudicarono a favore di *Maria* : non ostante che il Patriarca di Gerusalemme in questo

E c 2

(a) Bernardo Tesoriero de Acquis. Terr. Sanct. cap. 107. apud Muratorium Tom. VII. pag. 844. „ Post hæc Rex Joannes Hispanias adiit: „ cui Rex Castellæ apud Burs obviam veniens , grandi eum excepit lætitia , & sororem suam cum magno dotalitio dedit uxorem . Quam „ secum ducens , Apuliam reversus est , & FILIAM SUAM , QUAM „ EX REGINA HELISABET HABUERAT , QUÆ FUERAT „ UXOR MARCHIONIS DE MONFERRATO , Imperatori dedit uxorem Inter hæc filia ipsius Regis , Imperatoris uxor , enixa puerum vita defungitur . Cujus obitus Regem turbavit patrem : „ in hoc tamen consolationem resumens , quod hæredem reliquerat .

(b) Collenuccio lib. 4. Histor.

stesso tempo con autorità propria coronasse *Ugo* Re di Cipro in Monarca di Gerusalemme . Dalche maggiormente offesa *Maria* sovradetta , si condusse in persona dal Sommo Pontefice in Roma , per allegare le sue ragioni . Il forte delle quali consisteva in questo , che *Sibilla* rimaritando con *Guido di Lusignano* Re di Cipro , e dando per isposa *Alisa* sua figlia ad *Ugone* , figlio del primo letto di detto Re *Guido* ; di buon accordo tutti costoro *Sibilla* , ed *Alisa* , *Guido* , ed *Ugo* cederono le Ragioni della Corona di Gerusalemme a *Gio: di Brenna* , padre di *Jola* maritata poi all' Imperadore *Federigo II.* : per la quale cessione aveano perduto il dritto sovra quella Monarchia , con essere rimasto soltanto a *Melisena* sua madre , che non vi avea rinunziato . E perche nel mentre la Principessa *Maria* giunse in Roma , vi capitò ancora *Carlo I.* di *Angiò* Re di Napoli ; ella fè cessione a questo Monarca di tutte quelle ragioni , che li competevano in quel Regno: dandoli il Re *Carlo* in contraccambio altri feudi , come rapporta il *Sannuto* (*a*) .

XVI. A tenore di questa donazione , legitima per altro , in virtù delle ragioni , che assistevano alla Principessa *Maria* (secondo giudicato aveano i tre Vescovi della Palestina , dal *Rainaldo* (*b*) rapportati , e secondo la comune opinione de Giuristi , come poco fa il *Sannuto* dicea , che che in contrario ne dica *Gianantonio Summonte* (*c*) , e con essolui *Pietro Giannone* (*d*) colle medesime impresse parole) il Re *Carlo* , mandò subito *Ruggiero Sanseverino* con sei Galee a prendere il possesso di quel Regno: che li riuscì facile , mercè l'ajuto de Cavalieri Templari , che erano in Gerusalemme , come soggiugne il *Sannuto* (*e*) sovradetto . Con avere la Prin-

(*a*) *Sannuto* lib. 3. p. 12. cap. 15. *Prædicta Domina 1277. perfecit quod antea tractaverat: et coram pluribus Cardinalibus, et Prælatibus, et majori parte Curie, donavit tanquam hæres legitimus Regnum Jerusalem (sicuti pluries ostensum, et declaratum fuerat per Judices, Dominos Legum, et Magistros decretorum, Advocatos, et Sapientes) omnia quæcumque Jura habebat, et habere poterat in Regno prædicto Carolo Regi Sicilia. Prædictus autem Rex donationem præfatam recepit, et facta sunt Instrumenta dictæ donationis per plures Notarios publicos, roborata nihilominus Sigillis plurium Cardinalium, et Prælatorum, qui personaliter præfato interfuerunt negotio. Deinde prædicta Domina Rex possessiones, et cætera donaria dedit, quibus illa meritis contenta fuit: sicque Regni Jerusalem jus ad Regem Carolum devolutum est.*

(*b*) *Rainaldo* ad annum 1272. num. 18.

(*c*) *Gianantonio Summonte* Tom. II. pag. 280.

(*d*) *Pietro Giannone* lib. 20. cap. 2. parag. 1.

(*e*) *Sannuto* loc. cit. „ *Mittitur itaque ex parte Regis Caroli Rogerius Comes Sancti Severini Bailus Regni Jerusalem, et applicuit Tolemaidam cum sex Galeis 1277. octava die Junii. Statim autem in adventu ipsius Balianus de Ebelin Dominus Arsus, evacuato Castro, illi cessit. Ille vero cum suis Castrum intrat, sumitque Terræ dominium cum auxilio Templariorum, suorunquæ complicum.*

cipessa *Maria* confermata questa Cessione a *Carlo II. di Angiò* a 16. Maggio 1294. per l'estrazione che ella fece di molte Vittovaglie del Regno, come ne rapporta il Chirografo *Bartolomeo Chioccarelli* (a). Laonde da questo verso pervenne a Re di Napoli la seconda volta il titolo di *Re di Gerusalemme*: ancorche altri volessero che perseverasse il primo dritto nelli Re di Spagna in virtù della Cessione, che fece *Corradino* al Re *Pietro di Aragona* suo parente, come rapportammo nel Libro 12. al Numero 48. del Capo 3.

XVII. Non andò guari però, che il *Soldano di Babilonia* involando a Cristiani la Città di Gerusalemme, ed i Luoghi adjacenti; li Re di Napoli ne perdettero dallora in poi il dominio. In guisa tale che il Re *Ruberto* colla Reina *Sancia* sua moglie, deplorando la sciagura di quei Luoghi Santi, che bagnati già dal Sangue del Redentore, erano divenuti preda di quei Barbari; col maneggio più alto della regia sua Potenza, e collo sborzo de' suoi più straricchi tesori fece in modo, che il Soldano sovradetto li concedesse il dritto di mandare colà dodici Religiosi Francescani con tre Secolari di loro servizio, e mantenerveli a sue spese per il culto dovuto al Santo Sepolcro, e degli altri Luoghi Sagri, ove si erano operati i Misteri di nostra salute: fabbricando loro sul Monte Sion un Convento, come costa dal Breve di Papa *Clemente VI.* diretto a quei Religiosi nell'anno 1342., come presso *Luca Wadigno* (b), Laonde il Jus-patronato de' Luoghi Santi di Palestina è proprio de' Monarchi Napoletani, fondato dal Re *Ruberto magnis sumptibus, in laboribus gravibus pro se, in successoribus suis*, come l'anzidetto Pontefice asserisce nel Breve mentovato.

Delle Contee di Forcalquerio, di Provenza, e del Piemonte.

XVIII. Ancorche il Re *Carlo I. di Angiò* avesse accoppiato alla Corona di Napoli il Regno di Gerusalemme, come poco fa dicevamo; pure vi aggiunse di vantaggio la Contea di *Forcalquerio* (vale a dire di *Lingudoca*), quella di *Provenza*, e l'altra di *Piemonte*, che ebbe in dote la Contessa *Beatrice* sua moglie da *Raimondo Berlingieri* di lui padre. Essendosi egli perciò intitolato; *Carolus Dei gratia, REX JERUSALEM, Sicilia, Ducatus Apuliae, Principatus Capuae, Alma Urbis Senator, Princeps Acaje, Andegaviae, PROVINCIAE, FORCALQUERII, in Corciadoni Comes, ac Romani Imperii in Tuscia per Sanctam Romanam Ecclesiam Vicarius Generalis.* Con aver poi il Re *Carlo II.* nell' 1306. unite tutte queste Contee in una,
giu-

(a) Bartolomeo Chioccarelli Tomo I. de Investituris Regni Neapolitani.

(b) Luca Wadigno in Annal. Francisc. Tom. VII. pag. 260. nov. Edit.

giusta il Diploma , che ne apporta Gio: Cristiano Lunig (a) con questo titolo : *Caroli II. Siciliae Regis Diploma , in quo Pedemontis Comitatum cum Forquelquerii , & Provincia Comitatus mutuum in unum corpus redegit 14. Februarii 1306.*

XIX. Bensì questi Feudi stiedero uniti alla Corona di Napoli sino al tempo della Reina *Giovanna I.* : la quale in tempo della sua fuga da Napoli, perseguitata da *Lodovico Re d' Ungheria* suo cognato , in primo luogo smembrò dalle sovradette Contee lo *Stato di Avignone* , che vendè a *Papa Clemente VI.* nell'anno 1348. , al dire di *Stefano Balluzio* (b) , e del *Rainaldo* (c) : non ostante che il *Summonte* (d) , seguito dal *Giannone* (e) , volesse che l'anzidetta Reina donasse alla Santa Sede quella Signoria , per averne coronato *Lodovico* novello suo Sposo . Quando il medesimo *Summonte* trascrive l'autorità di *Matteo Villani* , il qual vuole , che il prezzo di questa vendita fuisse arrivato a trecentomila Fiorini d'Oro (non parlandone del prezzo il *Balluzio* , ed il *Rainaldo*) , dicendo così : *Però Matteo Villani vuole , che la Regina per bisogno di danari vendè la Città d' Avignone al Papa per 300. mila Fiorini d' Oro.*

XX. Vuole però il *Rainaldo* (f) , che la Città di *Avignone* primamente fuisse stata conquistata da *Federigo II.* Imperadore : *Utque Parisius refert , excrebescerat adeo tunc ejus potentia , ut Willelmum Regem omnino deprimeret , & Cabocium Legatum Provincia sua deturbaret ; plures Civitates suis partibus irretiret ; atque etiam Arelatum , & AVENIONEM , misso praesidiario milite , adductisque Sacramento civibus , suae subjiceret servituti .* Per la qual cosa , anche il consenso dell'Imperadore *Carlo IV.* volle *Papa Clemente VI.* , che in questa vendita intervenisse , come l' Autor predetto ivi soggiugne .

XXI. Quan-

(a) Gio: Cristiano Lunig *Codex Italiae Diplomaticus Tom. II. pag. 1058.*

(b) *Stefano Balluzio Tom. I. ad Clementem VI. Idem Dominus Ludovicus , atque Regina de redeundo in Regnum sedula inter se , & suos consultatione revolvunt , Sed sine qua mundana quoque deficiunt , eis deficiente pecunia ; cogitabant consilia , quae stabilire non poterat . . . Quod dictus Pontifex , circumspectus , & providus , velut argus advertens ; opportunis exquisitis tractatibus , & cautis intermediis viis , Civitatem Avinionensem , qua praeter Urbem , ad Romanam Curiam alendam , & sustinendam , pensatis omnibus , nullam prorsus aptiorem agnovit ; omni modo , & jure meliori quo potuit , EMIT A REGINA PRAEDICTA PRO PRETIO AD INVICEM CONVENTO .*

(c) *Rainaldo ad annum 1348. num. 11. In signum adeptae possessionis , & translationis dominij eorundem , de Domo communi , sita juxta Ecclesiam Sancti Petri Avinionensis , Arma dictae Reginae , in ea affixa , amota fuerunt , & in ipsorum loco , Arma ipsius Papae apposita , & affixa .*

(d) *Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 433.*

(e) *Pietro Giannone Tom. II. pag. 232.*

(f) *Rainaldo loc. cit. num. 31.*

XXI. Quando poi la predetta Regina *Giovanna I.*, avanti di morire, fu ristretta in duro carcere da *Carlo III. della Pace*; ella in vendetta del ricevuto affronto fè donazione delle Contee sovradette, e dello stesso Regno di Napoli a *Lodovico I. di Angiò* secondogenito di *Giovanni II.* Re di Francia. Il quale dall' Antipapa *Clemente VI.* fu tosto dichiarato Re di Napoli, ed occupò la Provenza, e gli altri Luoghi alla medesima adiacenti, come rapporta *Gianantonio Summonte* (a); e noi con distinzione additeremo nel Tomo V. coll' occasione di descrivere la Vita de sovradetti Monarchi. Laonde, quantunque *Carlo III. della Pace* s' intitolasse ne suoi Rescritti *Carolus III., Dei gratia, Rex Ungarie, Jerusalem, Sicilia, PROVINCIÆ, FORQUALQUERII, ac PEDIMONTIS Comes*, pure queste Signorie non furono nè da lui, nè da *Ladislao*, o da altro possedute: e soltanto si videro di nuovo innestate alla Corona di Napoli alloraquando qualche secondogenito della Casa di Francia (come *Lodovico II.* di Angiò, *Lodovico III.*, e *Rinato*) si disse Re di Napoli. E perciò *Alfonso di Aragona*, al vedere, che la Regina *Giovanna II.* disredato lui adottò per figlio *Lodovico III.*, fremendo contro del medesimo di rabbia, andò colla sua Armata navale ad incendiarli *Marfeglia*, Capitale della Provenza, come dice *Lodovico Crivello* nella Vita di *Sforza Visconte* presso del *Muratorii* (b).

Della Dignità Senatoria del Re Carlo I. in Roma, e del suo Vicariato in Toscana.

XXII. Il Re *Carlo I.* al Regno di Gerusalemme, ed alle Contee di Provenza, di Linguadoca, e del Piemonte, da lui accresciute alla Corona di Napoli, aggiunse eziandio altri Titoli: tra quali furono speciosi quei di esser egli stato *Senatore in Roma*, e *Vicario Generale del Romano Impero per la Santa Chiesa in Toscana*. Onde egli tra l' altro diceasi: *CAROLUS, DEI GRATIA, ALMÆ URBIS SENATOR, ET ROMANI IMPERII IN TUSCIA PER SANCTAM ROMANAM ECCLESIAM VICARIUS GENERALIS*. Laonde per potere con chiarezza questi Titoli capire, fa duopo spiegarne separatamente il contenuto.

XXIII. E

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 456.

(b) Lodovico Crivello apud Muratorium Tom. XIX. pag. 701. *Alfonso ulionem adversus Ludovicum cogitans, paratam Classem conscendit: inde Tyrrenum latus ad navigans; Marfilinam vetustissimam Urbem improvisus invadit. . . . Hanc igitur, improvisa vi aggressus Alfonso, postquam aliquandiu infeliciter ad ipsas Portus fauces a Civibus repugnatum esset; profigatis iis, numero, & armorum usu imparibus, quia pia pro tutela patrie arma induerant, universam tandem diripit. Nec diripuisse contentus, incendit. Atque inde, repetita navigatione, in Tarraconensem patriam est delatus: Divi Ludovici Corpus, & cætera Sacra plurima, vasaque aurea, & argentea secum deferens.*

XXIII. E riguardo al Titolo di *Senatore*, è da sapersi, che quando i Romani si rubellarono a *Lione Isaurico Imperadore*, e si sottomifero a *Papa Gregorio IV.*, dandoli il sovrano dominio della Città; furono in somma discordia colli seguenti Pontefici per rispetto del Governo Politico nelle Cause Civili di quei Abitatori, come alla lunga rapportano *Onofrio Panvinio (a)*, *Flavio Blondo (b)*, e *Giambattista Fenzonio (c)*. Essendosi alla perfine convenuto tra di loro, di deputare un insigne Personaggio, ma Estero, in *Senatore* colla piena, e sovrana facoltà nelle Cause Civili. Ed essendo capitato in Roma *Carlo di Angiò*; il Papa, ed il Popolo fissarono in lui lo sguardo, e lo scielsero per *Senatore*, come il *Collenuccio (d)* asserisce: „ Era partito da Marsilia Carlo con trenta Galee, ed avea in-
 „ viato per terra le sue genti Francesi sotto il governo di Guido di Mon-
 „ forte, fatta la Pasca di Resurrezione: e dopo alcun pericolo di Mare, e
 „ dell' Armata di Manfredi, arrivò a salvamento nelle foci del Tevere
 „ nel mese di Maggio 1264. ed indi a Roma. Ove ricevuto onorevolmen-
 „ te dal Papa, e dal Popolo, fu creato *Senatore di Roma*. Che sebbene *Ni-
 colò III.* Sommo Pontefice togliesse al Re *Carlo* questa dignità, addo-
 sandola alla sua propria persona; pure, succedutoli poco indi *Martino IV.*,
 questi glie la diede di bel nuovo, per testimonianza del *Fenzonio (c)* sovra-
 detto. Con avere io veduto nel gran Salone del Campidoglio in Roma la
 di lui Statua con questi versi, accomodativi per ordine di *Papa Sisto IV.*,
 dopo che ritrovossi seppellita ne Sassi.

*Ille ego præclari tuleram qui sceptræ Senatus,
 Rex Siculis Carolus jura dedi populis.*

Obrutus heu jacui saxis, fumoque: dederunt

Hunc tua conspicuum tempora, Sixte, locura.

Hæc me Matthæus posuit Tuscanus in Aula

Et patriæ, & gentis gloria magna sue.

Is dedit & populo post me bona jura Senator

Insignis titulis, dotibus, atque animi.

Anno Domini 1481. 3. semestri.

XXIV. Anche il Re *Ruberto* ottenne da *Papa Clemente V.* questa di-
 gnità

(a) *Onofrio Panvinio* lib. 1. *Fastorum*, capite de *Patriis*, & *Senato-
 ribus*.

(b) *Flavio Blondo* lib. 2. *decad.* 7.

(c) *Giambattista Fenzonio* *Annotat.* ad *Statuta Urbis Romanæ* lib.
 1. cap. 3.

(d) *Pandolfo Collenuccio* pag. 110.

(e) *Fenzonio* loc. cit. „ *Qui tamen Pontifex Senatorium munus,
 „ quod Regibus, & Principibus demandari consueverat; a Carolo Rege Si-
 „ ciliz ad se transtulit, & ipse solus sustinuit. Qua de re extat decreta-
 „ lis ejusdem Nicolai cap. Fundamenta de elect. in 6. Verum Martinus
 „ IV. proximus Nicolai III. successor, Carolum Siciliz Regem ad se
 „ venientem benignè suscepit, & Senatoria dignitate a Nicolao priva-
 „ tum restituit.*

gnità Senatoria, al dire di *Bartolomeo di Lucca* (a): ed il *Re Carlo III. della Pace* l' ebbe da *Urbano VI.* Sommo Pontefice, per testimonianza di *Arrigo Spondano* (b). E perchè poi il *Re Ladislao*, divenuto padron di Roma, diede l' istessa carica a *Giannotto Boccatoro*, esclusone *Paolo Orfino*, che vi aspirava; questi li cagionò la perdita di quella Capitale, come il *Summonte* (c) lo testimonia in dicendo: „ *Fè Ladislao Castellano di Roma Riccardo di Sangro, e Senator Giannotto Boccatoro, Barone di molte Terre in Apruzzo. A 23. di Luglio il Re ritornò in Napoli: e mentre in quella estate andava trattenendosi in piacere, li venne avviso, che Roma se gli era ribellata, perchè Paolo Orfino sdegnato, che il Re avesse anteposto Giannotto a lui nell' ufficio di Senatore, ed anco per non soffrire, che quello usasse molto rigore contro Romani; indusse il Popolo a prender l' armi, ed andare in Campidoglio, e far prigione il Senatore.* „

XXV. Rispetto poi al *Vicariato del Re Carlo per la Toscana*, anche saper si debbe, che per le discordie di *Papa Gregorio IX.* coll' Imperadore *Federigo II.* le Città d' Italia si divisero in fazioni, alcune seguendo le parti del Pontefice, ed altre aderendo a Cesare. Quei Popoli, che al Papa si unirono; *Guelfi* furon detti, e *Gibellini* coloro, che il partito di Cesare seguirono, come rapporta *Arrigo Spondano* (d). E perchè i Fiorentini eran tra di loro divisi in fazioni, con essere i *Gibellini* difesi da *Manfredi*, il quale colle sue forze obbligò i *Guelfi* a fuggire di Città; quattrocento di coloro ben armati, ed a cavallo uscirono all' incontro del *Re Carlo*, quando veniva in Roma, e li furono raccomandati da *Papa Clemente IV.*, come dice il *Collenuccio* (e). Dipoi ritornato in Roma il *Re Carlo*, e dichiarato Senatore di quella Città; il Pontefice predetto lo pubblicò ancora *Vicario Generale dell' Impero per la Toscana*, secondoche il *Summonte* (f) coll' autorità di *Matteo Spinello da Giovenazzo* lo rapporta, di-

Tom. IV. P. III.

Ff

cen-

(a) Bartolomeo di Lucca ad annum 1313. Eodem anno 1313. post mortem Imperatoris Henrici VII. Dominus Clemens Robertum SENATOREM constituit Urbis.

(b) Arrigo Spondano ad annum 1381. Carolus Dyrrachus, ab Urbano Pontifice ab Ungaria evocatus; Italiam armatus intrat. Romæ a Pontifice SENATOR CREATUR, & Rex Neapolis coronatur.

(c) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 539.

(d) Arrigo Spondano ad annum 1223. „ Quæ jam olim in turbis Italicis, & Germanicis vigerunt dirissimæ Guelforum, & Gibelinorum factiones, & post sopitæ videbantur; nunc a Federico Imperatore revereæ sunt. Quibus omnes ferè Italiæ Civitates ad multa sæcula vexarentur: dùm QUI PONTIFICI ADHÆRERENT, GUELPHI; QUI IMPERATORI GIBELLINI DICERENTUR. Quas tamen Gregorius Papa omni conatu sedare laboravit, missis ad eos variis Concionatoribus. Platina, Blondus, Æmilius, & alii.

(e) Pandolfo Collenuccio pag. 97. & 110.

(f) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 213.

cendo : „ *Nell' anno 1267.* nota lo Scrittore , che il Re Carlo ritornò in
 „ Roma , & il Papa li diede la Rosa , *lo fe Vicario dell' Imperio* , e se
 „ ne fe la festa per tutto il Reame Occorse poi , che i Guel-
 „ fi Fiorentini avendo preso ardire per la Vittoria di Carlo ; presero l'
 „ armi contro la Fazione Gibellina , & indussero a fuggire dalla Città di
 „ Firenze il Conte Guido Novello , che vi stava per Manfredi : e tosto
 „ mandarono al Re per Genti , e per un Capitano , che di sua parte pren-
 „ desse di loro il governo . Alla qual richiesta li mandò Guido di Mon-
 „ forte con ottocento Cavalli ; al quale diedero la Signoria della lor Città
 „ in nome del Re per dieci anni : e li mandarono l' Elezione libera con
 „ piena potestà , col mero , e misto imperio per solenni Ambasciatori . A
 „ quali rispose , che egli da Fiorentini non voleva altro , che 'l core , e
 „ la loro buona volontà . Però a lor prieghi prese la Poteità semplicemen-
 „ te : e per il Regimento vi mandò poi d' anno in anno i suoi Vicarj , sic-
 „ come il Villani a cap. 15. del lib. 7. al medesimo anno . Ed ecco , come
 il Re *Carlo* s' intitolò *Alme Urbis Senator* , *in Romani Imperii in Tuscia per*
Sanctam Romanam Ecclesiam Vicarius Generalis .

Dell' Impero di Costantinopoli , del Principato di Acaja , e del Dispotato di Romania .

XXVI. Perche nella Storia de Monarchi Napoletani si fa sovente com-
 memorazione dell' *Imperadore di Costantinopoli* , del *Principe di Acaja* , e del
Dispota di Romania ; fa duopo spiegarne qui in breve il tutto , ed avver-
 tire , che di questi tre Titoli , il secondo solamente fu adoperato dal Re
Carlo I. di Angiò : il quale intitolavasi : *Carolus Dei gratia , Rex Jerusa-*
lem , Siciliae , PRINCEPS ACHAJÆ , &c. essendo gli altri due stati
 praticati da suoi nipoti , figliuoli del Re *Carlo II.* : perche l' Impero di
 Costantinopoli non fu unito propriamente alla Corona di Napoli , come
 nè meno il Dispotato di Romania . Atteso , sebbene il Re *Carlo I.* avesse
 posta all' ordine una poderosa Armata navale per passare in Costantino-
 poli , ed indi discacciarne l' Imperador *Michele Paleologo* ; pure ne fu fra-
 stornato da *Gio: di Procida* , che l' ordì in questo mentre la perdita dell' Iso-
 la di Sicilia , come avverte il *Collenuccio* (a) . Essendo in quella maniera
 istessa pervenuto a lui il *Principato di Acaja* , secondo la quale li perven-
 nero Durazzo , Atene , ed altri Luoghi della Morea (essendo lo stesso pres-
 so de Scrittori geografi la *Morea* , che 'l *Principato di Acaja*) , come dicem-
 mo più sovra nel Numero 8 .

XXVII. E per maggior chiarezza dell' *Impero di Costantinopoli* , e del
Dispotato di Romania sia bene sapersi , che avendo avuto *Carlo II. di An-*
giò molti figliuoli ; a cadauno di essi il suo Titolo diede . Il primo fu
Carlo Marcello , dichiarato Re d' Ungheria . Il secondo *San Lodovico* , Fra-
 te

(a) Pandolfo Collenuccio

te Conventuale di San Lorenzo, ed Arcivescovo di Tolosa . Il terzo *Ruberto*, poi Re di Napoli . Il quarto fu *Filippo* Principe di Taranto, e dell' *Acaja* . Il quinto *Giovanni*, semplice Chericco, morto in età giovanile . Il sesto *Trifano*, Principe di Salerno . Il settimo *Giovanni*, Duca di Durazzo, e d' *Albania*, Signor dell' Onore di Monte Sant' Angelo, e Duca di *Gravina* . E l'ottavo fu *Pietro* Conte di *Gravina*, dopo la morte di *Giovanni* . Essendosi questo *Giovanni* seppellito nella Chiesa di San Domenico Maggiore di Napoli con questa Iscrizione nel Tumolo, secondo *Cesare di Engenio* (a) .

*Dux Duracensis de Regali stirpe Joannes,
Atque Comes dignus Gravinae, mente benignus,
de Albanorum Dominus Corruptor, & Oram
Angeli Montis Sancti Dominator Honoris*

Con essere da questo *Giovanni* nato poi *Carlo di Durazzo*, che ebbe *Marie* per moglie, sorella della Reina *Giovanna I.*, e che poi fu fatto morire da *Lodovico* Re d' *Ungheria*, come dirassi nella Vita della Reina sudetta .

XXVIII. *Filippo* poi, Principe di Taranto, e dell' *Acaja*, nell' anno 1292. sposò *Tomara*, figliuola unica di *Niceforo Angelo*, Duca, e Disputa dell' *Etolia*, e dell' *Acarmania*, o sia della *Romania superiore*, come il *Summonte* (b) asserisce : „ Nell' istesso tempo anco il Re conchiuse il „ Matrimonio di *Filippo* suo quartogenito (che poch' innanzi l' avea creato Principe di Taranto) con *Tomara*, figliuola del Disputo di *Romania* : e mandò suoi Ambasciatori a prenderla, come costa per i Libri „ dell' Archivio nel Regiuro L. B. 2292. fol. 205. con queste parole: *Berardus „ de Sancto Georgio legatus ad partes Romanie cum potestate capiendi in uxorem Philippi Tarentini Principis Tomaram filiam Domini Nigiphori Disputi, Comini Ducis, & Aquine Despotae, Ducissae Cominae, ejus conjugis* . Onde per questo verso venne anche *Filippo* ad esser Disputa di *Romania* : con aver avuto dalla *Disputa* (così diceasi la moglie del Disputa, siccome Reina si chiama la moglie del Re) due figli, *Carlo* (che morì nella Battaglia di *Montecatino* l' anno 1317. mandato colà insieme col padre dal Re *Ruberto* suo Zio per difesa de *Fiorentini*, come meglio diremo nella Vita di questo Monarca) ; e *Filippo*, che fu poi sposato dal padre a *Violante di Aragona*, secondo *Rocco Pirro* (c) : il quale anche promosso al genitore senza figliuoli . Essendo stato il nome di *Disputa* un titolo somiglievole a quello de Re presso i *Greci*, secondo il *Lionclavio* (d) : ed i Primogeniti degl' Imperadori di *Costantinopoli* anche *Disputi* venivan chiamati, al dire di *Martino Crusio* (e) .

Ff 3

XXIX. Mor-

(a) *Cesare di Engenio* Caracciolo Napoli Sacra Tom. I. pag. 287.(b) *Gianantonio Summonte* Tom. II. pag. 326.(c) *Rocco Pirro* Sicil. Sacr. Tom. I. pag. 64. *Violante, que Philippo Romanie Disputa, Philippi Tarentini Principi filio nupsit*.(d) *Lionclavio* in Annalib. Ottoman. pag. 238. *Principes Graecorum se quoque Despotas nominaverunt, praesertim Bulgari, Servitque: licet visdem interdum videatur in Graecorum Historiis Regio quoque censeri titulo*.(e) *Martino Crusio* in Turcoegrecia, sive Hist. Polit. Constantinop. pag. 52. lib. 1.

(Hisp.

XXIX. Morta indi la *Dispina Tomara* ; il Principe *Filippo* passò alle seconde nozze con *Caterina*, vedova di *Carlo de Valois*, fratello del Re di Francia : la quale, perche figlia primogenita di *Filippo Aldisforense* (figlio ancor questi di *Baldasino II.* ultimo Imperadore di Costantinopoli, discacciato dal Trono da *Michele Paleologo* l'anno 1261.) ; vantava il dritto sovra l'Impero di Costantinopoli, ed *Imperadrice* si chiamava. Laonde anche *Filippo* Principe di Taranto, dall'essere marito di questa Imperadrice, venne a dirsi *Imperadore*. Con avere per questa albagia creato un Re nell'Asia minore, ed un *Dispota* nella Romania; siccome *Pietro Giannone* (a) ne rapporta il Diploma: dando eziandio a costoro le *Scarpe rosse*, che erano il distintivo di somiglievoli Monarchi, giusta il rapporto di *Girolamo Ranusio* (b). Ed essendo egli morto nell'anno 1332. il dì 26. Dicembre; fu eziandio seppellito nella Cappella della Santissima Annunciata in San Domenico Maggiore, vicino a *Giovanni* Duca di Durazzo suo fratello colla seguente Iscrizione, per testimonianza di *Cesare d'Engenio*(c), che esprime tutt'i suoi Titoli.

*Hic pius, & fidus, hic Martis in agmine sydus,
Philippus, plenus virtutibus, atque serenus.*

*Qui Caroli natus, Franca de Gente secundi,
Regis fecundi, Regina matre creatus
Ungariae: sive vir nata semine diva.*

Regis Francorum Catherine profrenuorum:

*Qua Constantinopolis exitit Imperator,
Atque Tarentini Princeps dominatus amator.*

*Jure tamen patris strenuus, ac istibus acris
Achajæ Princeps: cui Romania deinceps,
Tanquam Despoto titulo fuit addito noto.*

Inclutus, & gratus tumulo jacet hic intra beatus

Ejus, qui magno Solio migravit in anno

Christi milleno trecenteno, ter, quoque deno

Bino, December erat ejusdem sexta vicena

Facta dies inerat, Indicta quintaque dena.

XXX. Dall'Imperadrice *Caterina* procreò *Filippo* molti figliuoli maschi. Il primo de quali fu *Ruberto*, che vivente la madre s'intitolò semplicemente *Principe d'Acaja*, e *Dispota di Romania*. Poi, morta la genitrice nel 1346. prese eziandio il Titolo d'*Imperadore di Costantinopoli*, e di *Principe dell'Acaja*. Il secondogenito fu *Filippo* Conte dell'*Acerra*, il quale alla

*Designatus Rex (Hispaniarum Princeps)
(Gallorum Delphinus) nominantur.
(Græcorum Despotes)*

(a) *Pietro Giannone* lib. 26. cap. 1.

(b) *Girolamo Ranusio* de Bello Constantinopolitano lib. 3. pag. 142.
*Despotam creavit, & PURPUREOS CALCEOS, Augustorum Insigne, cæteris
vetitor, honoris causa utendum; fruendum concessit.*

(c) *Cesare di Engenio* loc. cit.

morte di *Ruberto* suo fratello maggiore senza figli, prese tutti gli di lui Titoli, cioè d'Imperadore, di Dispota, e di Principe. Il terzo figliuolo fu *Lodovico*, che poi sposò la Reina *Giovanna I.* per industria di *Caterina* sua madre, non ostante che ella fusse stata già destinata per *Filippo* fratello maggiore.

XXXI. *Ruberto* però, pria di morire, avido di riacquistare l'Impero di Costantinopoli; si portò in Grecia con grossa Armata, e con molti Cavalli, e Fanti, somministratili da *Lodovico* Re di Napoli, suo fratello. Ed obbligato di ritornare in Taranto; lasciò ivi suo Luogotenente, e Capitan Generale *Lionardo del Tocco*, (figlio di una sua sorella naturale, che fatta avea il Principe *Filippo* suo padre), con dichiararlo Conte di Cefalonia, come dicono i due fratelli *Scevola*, e *Luigi di Santa Marta* (a): *Roberts, desideran conquerir l'Empir de Costantinople, qui lui appartenoit, Duche de sa mere, il s'achemina in Grece . . . il fit Comte de Cefalonie Leonard Tocco, le quel fut laissé pour lui Lieutenant, & Capitaine General en ce Pais, quan il s'achemina dans le Royame de Naples, en esperance de retourner pour achever le Conqueste.* Essendo stato questi quel *Lionardo del Tocco* (onde ebbe origine la Famiglia de' Principi di *Montemileto*) cotanto lodato da *Gianvincenzo Ciarlante* (b), e che in somiglievole occasione diede segni di straordinario valore, sino a divenir egli il Principe dell'Acaja, e Dispota di Romania: ancorche altri altrimenti riguardo a Stati del Principe *Filippo* volessero, che non è del nostro presente istituto deciderlo specialmente che il detto *Filippo* Principe di Taranto: dall'Imperadrice *Caterina* oltra alli tre figli maschi: di sovra enunciati, ebbe fra l'altre femine *Margherita*, maritata a *Francesco del Balzo*, Conte di Montescaggiofo, e poi Duca d'Andria: la quale dopo la morte de' fratelli prese il titolo d'Imperadrice, come costa da un privilegio, che *Francesco del Balzo* diede a Tarantini, rapportato dal *Summonte* (c): in cui nel titolo si legge: *Franciscus de Bautio, Dux Andriae, & Comes Montis Cavenfis, ac Baroniarum Bisetta, Theani, & Missani, & MARITUS IMPERATRICIS.* Ed il di loro figliuolo *Giacomo del Balzo* si disse Imperadore di Costantinopoli, Principe dell'Acaja, e Dispota di Romania, oltra l'essere stato Principe di Taranto. Laonde nella di lui Tomba, dentro la Chiesa di San Cataldo in Taranto si legge questa Epigrafe, rapportata da *Filiberto Campanile*:

*Hoc tuus, Andria, Dux Franciscus Baucia proles
Extraxit Templum: Jacobi tegis ossa Tarenti
Principis. Huic mater Caroli de stirpe secundi.
Imperii titulis, & Baucii sanguine claro:
Hic Romania, & Despotus Acajus Urbes
Subjecis bello*

Volendo pure il *Rainaldo* (d), che 'l Principato di Acaja, dopo la morte

- (a) Samarteni Storia della Casa di Francia Tom. II. pag. 444.
 (b) Gianvincenzo Ciarlante Histor. Samnii lib. 4. cap. 31. pag. 414.
 (c) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 398.
 (d) Rainaldo ad annum 1387. num. 8. Cum Acaja ad Ladislaum,
 Ja-

te di *Giacomo del Balzo* pervenisse al Re *Carlo III. della Pace* : da cui poco appresso *Papa Urbano VI.* lo dichiarò decaduto , e l' incorporò alla Santa Sede . E ricuperatosi poco indi dal Re *Ladislao* ; il di lui rivale *Lodovico II.* per farli dispetto lo vendé a Cavalieri di Rodi .

Del Regno di Ungaria .

XXXII. Al Re *Carlo II. di Angiò* si deve la gloria di aver unito il Regno d' *Ungaria* alla Corona di Napoli , col prendere in consorte *Maria* sorella di *Ladislao III.* Re di quel Regno , che poi se ne morì senza figli , e lasciò sua germana erede della Corona . Laonde egli fu il primo ad intitolarla Re d' *Ungaria* : *Carolus II. Dei gratia , Rex Jerusalem , Sicilia , UNGARIÆ , &c.* Con esserli *Carlo III. della Pace* chiamato Re d' *Ungaria* in primo luogo : *Carolus III. Dei gratia Rex UNGARIÆ , Jerusalem , Sicilia , &c.* E *Ladislao* anche le Provincie di quel Regno adopò per Titoli : *Ladislauus Dei gratia , Ungaria , Sicilia , Dalmatia , Croassie , Roma , Servie , Galitia , Lodomaria , Cromaria , Bulgaricque Rex , &c.* Quali Titoli furono in appresso adottati dagli altri Monarchi nostrali , come pare da quei delle Spagne per ragione del Regno di Napoli , a cui da principio furon uniti .

XXXIII. Ma perche il Re *Carlo* nell' anno 1290. ritrovavasi già Re di Napoli , quando per la morte di *Ladislao III.* vacò la Corona di *Ungaria* , e pervenne alla Reina *Maria* sua moglie , senza poter egli lasciare questa Reggia , e passarvene colà ; con provido consiglio il dì 8. Settembre dello stesso anno 1290. dichiarò *Carlo Martello* suo primogenito Re d' *Ungaria* , e lo fé coronare in Napoli dal Legato Apostolico : ed indi ammogliatolo colla figliuola di *Ridolfo* Imperadore ; con un seguito grandissimo di Baroni , e Cavalieri Napoletani lo fé passare in Germania alla Sposa , e da colà in *Ungaria* . Donde nell' anno 1300. , in occasione di andare in Roma all' Anno Santo , si portò in Napoli per vedere il vecchio Re *Carlo* suo padre : lasciata la Reina *Isabella* sua moglie col suo figliuolo *Caroberto* (vale a dire *Carlo Ruberto*) in *Ungaria* . Ma ò fusse giunto l' ultimo giorno di sua vita ; ò perche *Ruberto* per gelosia di regnare lo facesse in fatti avvelenare , come vuole il *Summonte* (a) ; chiuse quivi l' occhi alla luce nell' anno vengente 1301. E perche in fatti *Ruberto* coll' ajuto del Re *Carlo* suo padre , e di *Papa Clemente V.* fu dichiarato Re di Na-

Jacobi de Baucio successione speharet ; Urbanus VI. Paulam , Archiepiscopum Patravensem , illius Principatus nomine Ecclesie , cui de sententia advocator Carolum laza illud addixerat ; administrationem suscipere jussit Scribit enim Bofus , Rodiorum Equitum Magistrum superiori anno a Ludovico Andegavensi , ac Maria matre Principatum Acaje toemisse : Dehincque mandata Dominico Neapoli Praeceptoris , ut illum totius Sacri Ordinis Equestris nomine in suam redigeret potestatem , atque administraret .

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 552.

Napoli alla morte del genitore coll' esclusiva di *Caroberto* Re d' *Ungaria* , che pretendeva in questo Regno la primogenitura di *Carlo Marsello* suo padre il medesimo Re *Ruberto* , mosso da scrupolo di coscienza, volle che *Giovanna* sua nipote , figlia maggiore di *Carlo* Duca di *Calabria* , suo unigenito premortoli senza maschi , sposasse *Andrea* figlio di *Caroberto* , per riunire in lui le Corone di *Napoli* , e d' *Ungaria* . E stanteche *Andrea* fu poco indifatto morire dalla Reina *Giov:* sua moglie , come dicono , *Lodovico* di lui fratello , rimasto Re di *Ungaria* , si portò in *Napoli* per vendicar gli oltraggi del Re *Andrea* , con farne fuggire in *Avignone* la Reina *Giovanna* , ed impossessarfi egli del Reame , che unì alla Corona di *Ungaria* . Poi , partitosi all' improvviso per *Ungaria* ; diè luogo alla Reina *Giovanna* di ritornare in *Napoli* , e di dividerfi un'altra fiata questi due Regni .

XXXIV. Morto indi il Re *Lodovico* senza maschi ; lasciò a *Maria* sua figliuola il Regno di *Ungaria* : la quale si maritò a *Sigismondo* Marchese di *Brandeburch* , figliuolo di *Carlo IV.* Imperadore , colla condizione di portar ella sola la Corona (in quella guisa , che oggidì *Maria Teresa d' Austria* s' intitola Reina di *Ungaria* , senza avervi che fare *Francesco Stefano* Imperadore , di lui marito) : onde il Re *Maria* chiamossi . E perchè gli *Ungari* mal volentieri soffrivano un forastiero , qual era *Sigismondo* , per loro Padrone ; i Magnati del Regno invitarono *Carlo III. della Pace* Re di *Napoli* , a prendere il possesso di questa Signoria : mandandoli una nobile Ambascieria , acciò si degnasse ascoltare le loro suppliche . Laonde obbligato in questa guisa il Re *Carlo* da predetti ; abbracciò il partito , e passò in *Ungaria* , non ostante le preghiere in contrario della Reina *Margherita* sua moglie , presaga dell' infortunio , che li sovrastava . Ed andato egli colà , in fare una visita al Re *Maria* , ed alla Reina *Isabella* ; di lei madre , fu proditoriamente da un *Ungaro* ferito nel Capo . Ed avvelenatafeli dalle Reine sovradette la piaga , finì infelicemente di vivere nel mese di *Febbrajo* 1386 . , come dice l' Anonimo della *Cronaca Estense* presso del *Muratori* (a) . Laonde , sebbene avesse egli riunite le Corone

ne

(a) *Cronaca Estense apud Muratorium Tom.XV. pag.295. Anno 1385.*
 „ die 10. mensis Septembris Dominus Carolus Rex Apuliz discessit de
 „ Neapoli , & ivit Hungariam ad accipiendam Coronam Hungariz : DE
 „ QUO REGNO CORONATUS FUIT DE CONSENSU REGI-
 „ NARUM , ET BARONUM 1385. Licet prius Regni ipsius institu-
 „ tus fuisset Gubernator .

„ Anno 1386. die 7. Februarii Dominus Carolus , Rex Apuliz , &
 „ Hungariz , PRODITORIE FUIT IN CAPITE VULNERATUS
 „ per quondam Balassum Hungarum in camera Reginarum Hungararum ,
 „ presentibus , & consentientibus , & ordinantibus ipsis Reginis , D. Ni-
 „ colao Comite Palatino , Episcopo quinque Ecclesiarum , Domino Geor-
 „ gio , Domino Almarico , & quibusdam aliis proditoribus : & sequenti
 „ die mandaverunt , ipsum Regem carcerari in Castro Misagræ , in quo
 „ Castro venenatus fuit die 24. Februarii : ex quo mortuus est .

ne di Napoli , e di Ungaria nella sua persona ; tal unione fu di pochissimi giorni , e non di molta durata .

XXXV. Sdegnati da ciò gli Ungari ; mossero una fiera tempesta di rubellione al Re *Maria* , ed al di lui Sposo *Sigismondo* . E morta in appresso *Maria* , i Partegiani dell' assassinato Re *Carlo* alzarono bandiera à favore del Re *Ladislao* di lui figliuolo : incarcerando nel tempo istesso il Re *Sigismondo* , Quindi il Re *Ladislao* non meno per vendicare la morte del padre , che per riunire la Corona di Ungaria all' altra di Napoli , comunicato il tutto con *Bonifacio IV.* Sommo Pontefice , come dice il *Rainaldo* (*a*) ; si accinse all' impresa : facendolo il Papa accompagnare da un suo Legato Apostolico . Ed arrivato a *Zara* in *Dalmazia* fù Coronato Re d' Ungaria dall' Arcivescovo di *Strigonia* , secondo *Sozomeno di Pistoja* presso del *Muratori* (*b*) . Ma in sentire , che molti Ungari , mettendo in libertà *Sigismondo* , acclamavano costui per Monarca ; senza far altro se ne ritornò in Napoli . E sebbene il nostro *Giannone* (*c*) , con altri Scrittori nostrali asserischi , che egli prima di partirsi da *Dalmazia* , vendesse *Zara* a' Veneziani (vuole ancor egli , che due volte *Ladislao* passò in Ungaria : il che non costa dagli altri Scrittori , che discorrono di questo affare) ; pure ciò si niega da *Arrigo Spondano* (*d*) :
 g non

(*a*) *Rainaldo* ad annum 1403. num. 13. *Communicato cum Pontifice consilio , Pannoniam adire constituit . Commendavit meditata consilia Bonifacius , ut hereditarium Regnum Ladislaus ab extero peteret Angelum itaque Tituli S. Laurentii in Damaso Presbyterum Cardinalem Legatum in Ungaria , Sclawonia , Dalmatia , Croatia , Rascia , Vpallachia , Bulgariaque creavit , plurimaque auctoritate instruxit , ut Ladislao Regi ad recuperandum Regnum præsidio esset ; & Principes , & Populos ad illius obsequium Religionis uti traheret .*

(*b*) *Sozomino di Pistoja in Speculo Historico apud Muratorium Tom. XVI. pag. 1130. „ Anno 1130. Ladislaus Rex Apulizæ , & Neapolis a „ majori parte Dominorum , & Baronum Ungariæ vocatur in Regem Ungariæ , recusando Regem Sigismundum de Bohemia , quem carcere mancipaverant . Unde dictus Rex Ladislaus cum Exercitu suo ivit Jadrâm : „ & ad eum venerunt multi Domini , & Barones , & Prælati Ungariæ , „ & ibidem die 5. mensis Augusti AB EPISCOPO STRIGONIÆ , AD „ QUEM PERTINEBAT DE JURE , FUIT CORONATUS REX „ UNGARIÆ . Et deinde cum mitteret Comitem Tricarici de Sancto „ Severino , & multos Ungaros ad capiendam possessionem Regni Ungariæ ; multi Domini , & Barones mutaverunt voluntatem suam in „ contrarium , & potius voluerunt Sigismundum in Regem . Quare Rex „ Ladislaus , putans se deceptum ab Ungaris ; cum suo Exercitu rediit „ in Apuliam , & Regnum suum .*

(*c*) *Pietro Giannone lib. 33. cap. ult.*

(*d*) *Arrigo Spondano anno 1403. num. 3. „ Ladilaus autem spe sua „ frustratus , Neapolim regressus est . Priùs tamen , ut ajunt , in com- „ pensationem sumptuum Expeditionis , vendita Venetis Jadera , quam il-*
 „ li

e non è confacente a quel tanto , che 'l medesimo *Ladislaò* scrisse al Re *Sigismondo* presso del *Bonfinio* (a) , il quale compose la Storia di Ungharia . Essendo di questo tenore la Lettera di *Ladislaò* .

Ingenue fateor , Sigismunde Rex , me à Proceribus Ungaris diù , ac impensius sollicitatum , invitum tandem ad promissum mihi Regnum in Dalmatiam usque venisse : subsedisse ibi diù , donec rei exitum conspicerer : ut quid ipsa fortuna , ac varia Ungarorum studia sibi vellet ; veluti in specula prospectarem . Inconstantiam , dolosque hujus Gentis plane novistis . Utrum in patre idipsum non fuisset expertus . Nihil hi Regum novitate ducunt antiquitus : & tunc maxime gestiunt , quando in certamen ex arte Reges committunt ex hac re questum faciunt . Excusatum igitur me habebis : quia Expeditionem istam ultro non accepi ; acceptamque idcirco cunctantius gessi ; ut divinam quoquo modo voluntatem elicerem , unde mortalis potestas ubique tribuitur . Proinde tibi , quod è tot ærumnis ipse Deus asseruit , Regnum sponte cedo , post hæc me officiosum amicum , immo affinem tui studiosissimum in cæteris rebus agnosces . Mihi autem nihil gratius unquam facere poteris , quam si ab his , qui Regum novitate lætantur , eas pœnas exegeris , quas de te sumere conati sunt . Ed in questa guisa il Regno d' Ungharia restò diviso della Corona di Napoli .

Delle Conquiste , e Vicariato del Re Ruberto in Toscana , in Lombardia , ed in altri Luoghi d' Italia .

XXXV. **A** Ncorche il Re Ruberto i seguenti Titoli adoprassè : *Roberthus Dei gratia , Rex Jerusalem , & Sicilia , Ducatus Apulia , Principatus Capua , Provincia , & Forqualquerii , ac Pedimontis Comes* , come presso *Scipione Mazzella* (b) ; pure non hà dubbio , che egli ebbe quasi tutta la Lombardia , ed altri Luoghi d' Italia sotto la sua divozione , non ostante che gli Autori nostrali , descrivendo la di lui Vita , niuna comemorazione di ciò faceffero . Laonde per darne a chi legge qualche contezza , anderemo qui brevemente le di lui Conquiste raggugliando .

XXXVI. Intorno a che dee saperfi , che per le discordie de Guelfi , e de Gibellini , che in Italia regnavano ; non solo lo Stato di Firenze ne sentì i travagli , con esserfi colà destinato Vicario Generale *Carlo I. di Angiò*

G g

giò

» li Urbem maxime expetebant : pretio centum millium Florenorum auri . Quod etiam in posteriora tempora nonnulli referunt , quasi interim Ladislaus eam tenuerit . Quæ tamen videntur refelli posse ex Literis , quas dicitur idem Ladislaus ante quam discederet , ad Sigismundum scripsisse .

(a) Bonfinio in Histor. Hungar.

(b) Scipione Mazzella pag. 471.

Giò , come notammò più sovra nel *Numero 25.* , e poi in luogo del Re Carlo II. vi andò *Ruberto* di lui figliuolo , come rapporta il *Summonte* (a); ma anche tutte le Città di Lombardia , ed altri Luoghi adjacenti si videro in rivolta : specialmente allor che *Arrigo VII.* , eletto già Imperadore, fu invitato da Gibellini a passare in Italia , e prendere in Roma la Corona Imperiale. Dalche , mosso Papa *Clemente V.* , destinò *Ruberto* Re di Napoli Vicario Generale nello Stato della Chiesa , siccome il citato *Summonte* (b) lo rapporta , col dire : „ *Essendo* morto Alberto Imperadore , fu creato Re de Romani Henrico della Casa di Lusimburgo : e coronato in Aquisgrana , tutti i Gibellini mandarono a sollecitarlo , che venisse a coronarsi in Roma. E perche lo Stato suo in Germania era di poco importanza , bisognava colle ricchezze d' Italia sostenere il decoro Imperiale. Fè perciò Dieta , ove furono tutti i Principi di Germania : contentandosi , che quella Nazione li pagasse un Esercito , col quale potesse venire a coronarsi in Italia. Il Papa , che l' intese ; dubitando , non venisse ad occupare lo Stato Ecclesiastico , ed a ponere la Sede dell' Imperio in Roma ; credè *Vicario Generale* di tutto lo Stato della Chiesa *Roberto* : il che molto piacque al Re , accrescendoli non tanto pericolo , quanto potenza , e riputazione . E perciò mandò subito Gilberto Santiglia , Barone Catalano , con 200. Lanze in Romagna , e con alcune Fanterie , che a lui parve bastassero a tener in freno i Gibellini di Rimini , Faenza , e Forlì , acciocche alla venuta dell' Imperadore non facessero qualche movimento . Inviò anco buona banda di Gente a Diego della Rar , che a nome suo militava per Fiorentini : & in ultimo fè cavalcare Giovanni Principe dell' Acaja suo fratello in Roma con 600. Uomini d' Arme , e con alcune bandiere di Fanti , acciò con la parte Orsina fortificasse la Città , e Borghi , per troncare i disegni dell' Imperadore . Scrisse a tutte le Terre Gulse d' Italia , che si ponessero in Arme , per difendere loro , e lo Stato Ecclesiastico . Il Principe giunto in Roma attese a fortificarla con molta diligenza .

XXXVII. In questa occasione il Papa sottomise al di lui governo la Città di Ferrara con un annuo Canone , come dice *Bartolomeo da Lucca* (c) . Laonde egli , scrivendo a quei di Padoa presso *Albertino Mussato* (d) dal *Muratori* nel Tomo X. a carta 634. registrato ; li dice così .

Robertus Dei gratia , Rex Jerusalem , & Siciliae , Ducatus Apuliae , & Principatus Capuae , Provincie Forqualquerii , ac Pelimontis Comes , Nobilibus , ac discretis Viris Potestati Anciani , & Comuni Paduae dilectis amicis , ac divotis suis salutem , & sincerae devotionis affectum .

Sincerae charitas pii Patris Domini Clementis Sanctae Romanae Ecclesiae

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 359.

(b) Lo stesso pag. 376.

(c) Bartolomeo di Lucca in Chronicon. Anno 1313. mense Januarii Ecclesia concedit Dominium Ferrariae Regi Roberto annuo Censu ad ejus arbitrium .

(d) Albertino Mussato de Gestis Italarum Lib. II. rubrica 4.

„ clesſæ Summi Pontificis de persona noſtra tanquam ſui , & ipſius Ec-
 „ clesſæ præcipui filii , ac devoti interne confidens , CIVITATEM FER-
 „ RARIÆ CURÆ NOſTRI REGIMINIS CERTO MODO COM-
 „ MISIT , & adminiſtrationis gubernacula expreſſione conceſſit . . .
 „ Quocirca dilectionem , & amicitiam veſtram requirimus , & hortamur
 „ quatenus advertentes ſinceritatem intentionis noſtræ hujusmodi ; velitis
 „ Vicario , & aliis Officialibus noſtris Civitatis præfatæ ; veluti repre-
 „ ſentantibus imaginem noſtræ præſentis , ad honorem ipſius S. R. Ma-
 „ tris Eccleſiæ , noſtrorumque pariter auxiliis , & favoribus opportunis
 „ aſſiſtere , ac eas veſtri Exſortii , ſi & prout opas extiterit , adhibi-
 „ tione *juvare* &c.

XXXVIII. Ad imitazione della Città di Ferrara , anche *Parma* , an-
 che *Cremona* , anche *Breſcia* , *Bergamo* , *Lodi* , *Crema* , ed altre Città di
 Lombardja ſotto la protezione , e dominio del Re *Ruberto* ſi ſottomiſe-
 ro , ſiccome il *Muffato* (a) l' apporta in dicendo : „ *Affectus* longo bello
 „ Gibertus de Corrigia , perſequentibus exulibus , qui , Vico-Sancti Do-
 „ minici occupato , adiuti a Matthæo Vicecomite , cæteriſque Imperialis
 „ partis , aſſiduis incurſionibus PARMENSES FINES turbabant ; Ro-
 „ berto Apuliæ Regi , Civitatem protegendam ſuppoſuit . Dominiumque
 „ ejus , ac Gubernationem tradidit pridie nonas Martias , accepto Regis
 „ præſidio intra Urbem . Hujus quoque exemplo deſeſſi bellicis tædiis
 „ CREMONENSES , extrinſeciſque BRIXIENSES , PERGAMENSES ,
 „ LAUDENSES , & CREMENSES extorres , cùm communi alloquio
 „ Parmæ habito , idem ſubeundum dominum *decrevere* .

XXXIX. La Città di *Milano* non però le parti dell' Imperadore , e
 de Gibellini ſeguitar ſi vide . Ed ancorche il Re *Ruberto* aveſſe cercato
 di volerla ſottomettere , mandandovi *Ugone del Balzo* per farne l' aſſe-
 dio ; pure queſti in un incontro , che ebbe con *Lucchino* figliuolo di *Ma-
 teo Viſconſe* , vi reſtò morto , e la ſua Gente sbaragliata , al dire di *Buo-
 nincontro Morigia* (b) . *Ea tempeſtate* , Robertus Rex miſit unum de Pre-
 „ ſedis ſuiſ nomine Ugonem de Balzio , virum bellicoſum , & fortem
 „ cum quingentis de Provincia militibus in Lombardiam in præſidium
 „ Guelforum , ad debellandum Matthæum Vicecomitem Mediolori , & ami-
 „ cos ejus . . . Et equitavit Luchinus Matthæi filius cum 400.
 „ militibus Theutonicis ibi . Erat autem inter eos flumen , quod Tanerus
 „ dicitur , ſupra quod erat pons . At Ugo cum ſuis audacter tranſivit
 „ pontem , Luchinus autem occurrit ei , & percussit eum , & multos quo-
 „ que cum eo .

XL. Reſtò da queſto infelice ſucceſſo il Re *Ruberto* molto rammarica-
 to , e ne meditò la vendetta ; diſponendoli di andare in perſona nell' aſ-
 ſedio di *Milano* , in occasione che dovè paſſare in *Genova* , chiamato
 da quel Comune per averne il comando , ſiccome lo Scrittore Anonimo
 della .

G g 2

(a) Lo ſteſſo *Muffato* loc. cit. lib. 12. rubrica 5.

(b) *Buonincontro Morigia* lib. 2. cap. 23. *Crònicon Mutinenſis* .

della Storia di Pistoja presso del Muratori (a) colle seguenti parole l'afferma : „ Li Genovesi pensarono dare la Terra al Re Uberto , ed essi li venisse a difendere . E quando ebbero così ordinato ; mandarono quanto più presto poterono loro Ambasciatori , e Sindichi al Re Uberto in Napoli a darli la Terra .

„ Quando gli Ambasciatori , e Sindichi furono giunti in Napoli , senza alcun dimora n'andorno innanzi al Re , e esposonli la loro Ambascieria . Lo Re la intese graziosamente , come quel Signore , che molto desiderava d' avere la Signoria di Genova : ed accettolla molto allegramente . Ed incontinente fece apparecchiare molte Navi , e fornirle di Cavalli , e di Baroni , e di molta alta gente : e scrisse incontinente al Comune di Firenze , e tutti gli altri amici di Toscana , significando come li Genovesi s'erano dati a lui , e come egli intendeva d' andarvi , e levar loro l' oste da dosso : e che piacesse a loro mandare a Genova quell' ajuto di gente , che potessero a cavallo . Il disegno però di detto Monarca andò in vuoto : perocche Matteo Visconte prevenendolo in questo , si unì tosto co' Pisani , e con quei di Savona : ed appena arrivato il Re Ruberto in Genova , con poderosa Armata per Mare , e per Terra , lo strinse sì bene dentro le mura di quella Città , che colla fame ridusse il Popolo in estremo bisogno , e col periglio il medesimo Principe a mal partito . E fu la di lui salute , e di Genova , che due Navi Napoletane , spinte da empito sproporzionato di vento , penetrarono cariche di grano in quel Porto : sovra delle quali , imbarcatosi fè vela subito per Napoli , come rapporta Buonincontro Morigia (b) . Donde , per vendicarsi l'inguria , fè in modo col Pontefice , che Matteo Visconte fusse scomunicato , come Eretico , e la Città di Milano si sottomettesse all' Interdetto , al foggungere del predetto Autore (c) .

XLI. I Pi-

(a) Lodovico Antonio Muratori Tom. XI. pag. 434.

(b) Buonincontro Morigia lib. 2. cap. 24. *Facto Pisanorum , et Savonesium navium armatorum auxilio ; veloci apparatu per mare , et per terram obsessus est Rex in Januam , et clausa est ita Civitas pluribus mensibus , et defecerunt victualia in Civitate ; ita ut , qui intus erant , perirent fame , et immeret Rex . Illis diebus duae naves grossae omnique victualia fornita , quae veniebant de Apulia itura Januam ; propter quod intellexerunt obsidionem Civitatis , sinuerunt navigare . Cum flarent ; quae cuncta laedit , scilicet Fortuna , cunctorum domina , boreis imperavit . Qui terribili iudicio moverunt ab obsidione naves , velaque confregerunt , et constricta itinera sparsè infinitis miliaribus passuum in mare fecerunt , et contra navigantium posse , eadem hora ad Portum Januae deductae sunt . Et delectatus est Rex in adventu earum : et dimisso armatorum praesidio , sine mora per mare reversus est in Apuliam .*

(c) Lo stesso lib. 3. cap. 2. *Robertus Rex , postquam de obsedio in Janua sibi facto evasit ; contra Mattheum , magnis ejus precibus , et quorumlibet , quos habebat in Curia Romana amicorum intercessionibus , summum Pontificem sollicitare cepit , quasi Mattheus a multis de Lombardia Guelse Factionis cum consilio , et favore dicti Regis dicto Summo Pontifici accusatus esset*

XLI. I Pisani nonperò , che in questa guerra a' Milanefi uniti si erano ; collegandosi di nuovo con i Lucchèsi contro de' Fiorentini , protetti, e difesi dal Re *Ruberto* ; peggior travaglio a costui apportarono . Peroche sebbene il Re predetto avesse in primo luogo inviato colà *Pietro* , cognominato l' *Audace* , Conte di Gravina , suo fratello minore , e poi *Filippo* , Principe di Taranto , con *Carlo* suo figliuolo (natoli da *Tomara* Dispina di Romania , come fu detto sovra nel Numero 28.) , e con molti Cavalieri , e Soldati ; pure per poca accortezza de' Comandanti , furono vilmente disfatti , e sbaragliati da *Ugozione della Fajola* Capitan de' Pisani il dì 29. Agosto 1315. sotto *Montecatino* , colla morte di *Pietro* Conte di Gravina , e di *Don Carlo* , figlio del Principe di Taranto . Peroche , essendo essi di gran numero , e di molto valore ; si pensavano prendere il Nemico a pugni , ed a calci , e perciò si avviarono contro di lui alla sfilata , passando un Fiume confusamente , e senz' ordine di Battaglia , (trovandosi in quel giorno febbricitante in letto , e gravamente ammalato *Filippo* , Principe di Taranto) . Laonde *Ugozione* , che li osservò da lontano in tanto disordine ; squadronò con tutta esattezza le sue poche milizie , e ricevè a piè fermo l' Oste nimica . E perche l' Ala destra , comandata dal Principino *Don Carlo* , si potè mettere in Ordinanza ; disfece tosto il Corno sinistro degli Avversarj , che veniva governato da *Francesco* figliuolo di *Ugozione* : ancorche questi due giovani Comandanti , stando a fronte trà di loro , e volendo dar saggio più che ordinario del loro coraggio , vi restassero tutti due estinti . L' Ala sinistra non però , che confusamente veniva comandata da *Pietro* l' *Audace* , Conte di Gravina ; incontratosi col Corno destro de' Pisani , diretto da *Ugozione della Fajola* , fu tantosto disfatta , ed il Conte *Pietro* , trasportato dal Cavallo in una padula vicina , non si trovò nè morto , nè vivo : onde trionfò il Nemico , e vi mancò poco , che non vi restasse prigionie *Filippo* , Principe di Taranto ; il quale seguì l' Esercito ancorche febbricitante , ed alla di lui disfatta si salvò in un luogo ivi vicino : dove *Ugozione* l' andò ad assediare , ed a gran fatica la notte vegnente potè porsi in salvo , secondo *Guglielmo Albrigeto* (a) nella sua Storia anche , trascritta dal *Muratori* nel Tomo XI. della sua Opera .

XLII. I

esset de pessimis criminibus , & de hæresi , licet non foret noxius . Citatus ergo fuit , quod comparere deberet personaliter in Curia coram Domino Papa , vel ejus Vicario : qui allegationes , & defensiones suas per solemnes Procuratores , & Ambasciatores in Curia mandavit . Sed , ipsi non intellexit , in hæc tanquam hæreticus , & Sanctæ Mariæ Ecclesiæ inobediens , excommunicatus , & in Civitate Mediolani , & in Comitatu Interdictum Papa posuit .

(a) Guglielmo Albrigeto de Novitatibus Paduæ , & Lombardiæ lib. 2. cap. 2. Princeps quidem (scilicet Princeps Tarenti , frater Roberti) , reliquis gentibus quasi totis , quæ erant 20. millia , & plures , ponderatis thesauris , vestigalibus , trabanis , papilionibus , balistis , grossis , & parvis , & aliis bellicis armis , & apparatis suis , in fugam conversus , effugit in Montesummano non longè a loco ubi fuerat conflictus . Quæ audiens Ugotio , Castra

XLII. I Pisani non però, ed i Lucchesi dopo sì nobil trionfo, temendo qualche nuovo assalto dal Re *Ruberto*; disposero subito *Ugozione* dalla Carica (affittissimo peraltro di aver perduto *Francesco*, suo amato figliuolo in quella Battaglia), e mandarono una solenne Ambasceria al medesimo Monarca in Napoli, dimandandoli perdono del loro trascorso, occasionato dal semplice zelo di difendere i loro stati, non già, che avessero avuto in mente far quella strage del di lui Esercito. Inviandoli altresì in questa occasione il cadavere estinto del Principino *Don Carlo*, suo nipote, e dimandandoli la sua pace, e la sua amicizia, che li fu da *Ruberto* gentilmente accordato: siccome lo cantò *Rainerio di Pisa* (a) nel suo Poema, anche trascritto dal *Muratori*,

Mittunt Pisani : quamvis sua lingua perissent
Annuit & rapidi . Jungas tua fœdera nobis .
Quid , Roberte , vigil , sapiens , cunctaris in Orbe ,
Claudere ? Nec Petrum volumus , Carolumque necare
Nos (p̄d crede tuis) , tantùm sed nostra tueri .
Cur proprios capiunt , viâtos inferre Catino ,
Cum manes obsessum nostro sub robore Castrum ?
Et posuere . Fidem spondent : pax inde sequuta est .
Æquora Robertus promittit salpa marinis .
Pisani suum Fœdus , capiuntque sequuntur
Redditur & Caroli gelidis sub corpus in armis ,
Aurea Neapoli remeant cum Lilla Patris .
Hæc capiunt , firmant : sic pax post cuncta manebat .

Del Regno d' Adria , e di Roma .

XLIII. Anche *Lodovico I. di Angiò*, adottato per suo figlio dalla Regina *Giovanna I.*, e dichiarato successore del Regno, quando questa si trovava racchiusa in una carcere per comando del Re *Carlo III. della Pace*, come fu detto più sovra nel Numero 21., aggiunse alla Corona di Napoli il Regno d' *Adria*. Peroche l' Antipapa *Clemente VII.*, ungendolo Re del Reame di Napoli, lo volle anche rendere cospicuo, con formare un altro Regno di tutte le Città appartenenti alla Chiesa, (alla riserva di Roma, di Benevento, e di altri Luoghi, detti del Patrimonio di San Pietro) col nome di *Regno d' Adria*; e ne investì *Lodovico*. Che sebbene i Scrittori nostrali non facciano di ciò commemorazione alcuna; pure *Gio: Cristiano Lunig* (b) ne trascrive per intero la Bolla, e la restringe sotto questo titolo:

fra sua figi fuisse circa dictum locum . Et nocte illa proxima , tanquam lepus a venatore persecutus ; metu neque viam , neque locum tenens , exiit de Castro , & sic confusus ivit Florentiam .

(a) *Rainerio di Pisa* in Poemate apud *Muratorium* Tom. XL pag. 282.

(b) *Gio: Cristiano Lunig* *Codex Italiae Diplomaticus* Tom. II. pag. 1168. num. 95.

tolo: *Listre bullate* (Constituti in suprema) *Clementis VII. in quibus REGNUM ADRIÆ* (videlicet prout comprehendit Provincias *Marche Anconitanæ* , *Romanndiola* , *Ducatus Spoleti* , *Massæ Trabari* , necnon *Civitate Bononiam* , *Ferrariam* , *Ravennam* , *Perusum* , *Tudertum* , cum eorum omnibus Comitatus , & districibus , excepta Urbe Roma cum ejus districtu , & Provinciis Patrimonii Sancti Petri in Tuscia , Campania , & Maritima , ac Sardinia , necnon & Ducatu Beneventano) , Terrarum Ecclesiæ Romanæ partem in Italia complectens , instituebat , ac Ludovico Andegvensi Duci , & Joanne I. Sicilia Reginae adoptato tribuebat , 15. Kal. Maii 1382. cum Juramento Ludovici de hujusmodi Regno tenendo sub obedientia Sanctæ Romanæ Ecclesiæ , & cum conditione , quod , moriens sine heredibus , hujusmodi Regnum Adriæ revertatur ad Apostolicam Sedem . Ma comeche la condotta di questo Principe nell'acquisto del Reame di Napoli , posseduto da Carlo III. della Pace , infelice ; e di niun vigore sperimentossi , e dall' Antipapa Clemente VII. , e non dal vero Pontefice Urbano VII. una somiglievole concessione egli ottenne ; non bisogna far della medesima un gran conto per vantaggio della Corona di Napoli .

XLIV. Rispetto poi al Regno di Roma , debbe anche sapersi , che il Re *Ladislao* , secondo *Scipione Mazzella* (a) , Monarca di quella Signoria intitolossi : *Ladislavs* , *Dei gratia* , *Ungaria* , *Jerusalem* , *Sicilia* , *Dalmatie* , *Croatia* , *ROMÆ* , *Servia* , *Galitia* , *Lodomeria* , *Comania* , *Bulgariaeque Rex* . Trovandosi colli stessi titoli la Reina *Giovanna II.* di lui sorella nell' introduzione a' Riti della Gran Corte della Vicaria : *Joanna II.* , *Dei Gratia* , *Ungaria* , & *Jerusalem* , & *Sicilia* , *Dalmatie* , & *Croatia* , *ROMÆ* , *Servia* , *Galicie* , *Lodomeria* , *Comania* , *Bulgariaeque Regina* , *Provincia* , *Forquelquerii* , & *Pedimontis Comitissa* . Bensì , a mio credere , quivi dovrebbe leggerfi *Romania* , e non *Rome* : intendendosi con ciò la Provincia di Romania appartenente al Regno di Ungaria , a chi anche spettavano la Croazia , la Dalmazia , la Bulgaria , e l'altre , di cui s' intitola il Re *Ladislao* . Adoprando egli quel nome di Roma in mezzo all' altre Provincie d' Ungaria , e non come di un Regno separato .

XLV. Però , rispetto a Roma debbe sapersi , che *Ladislao* se ne rese assoluto Signore , come dicono comunemente gli Storici . Egli nell' anno 1404. , creato il nuovo Pontefice *Innocenzio VII.* si portò in Roma per visitarlo , ma il fine si fu di metter discordie tra il Papa , ed il Popolo : e , peccando egli nel torbido , rendersi padrone di quella Capitale , come gli avvenne . Peroche nell' anno seguente 1405. ; discacciato infatti il Pontefice , i seguaci di *Gio: Colonna* acclamaron subito il Re *Ladislao* : il quale con sollecitudine sè ritornò in Roma . Ma , non essendo stato dal Popolo applaudito , anzi contrastato il governo coll' Armi ; vi ebbe la peggio , e se ne ritornò in Napoli , come dice *Sozomeno di Pistoja* (b) nel suo Spec-

(a) Scipione Mazzella pag. 471.

(b) Sozomeno di Pistoja in Speculo Historico : „ Anno 1404. Bonifacio IX. Innocentius successit . Ad hunc igitur Pontificem Ladislaus , „ inter primas gratulationes Romam profectus , cum honestissimam salu- „ tandi

Specchio Istórico . Poi nell' anno 1407. partito da Roma il nuovo Pontefice Gregorio XII. per andare al Concilio : *Ladislaò* coll' implicita annuenza di costui si portò subito con poderoso Esercito ad occuparla . E quantunque *Paolo Orsino* li facesse da principio qualche resistenza ; poco indi questi si diede al di lui partito , ed egli v'è il pubblico ingresso da Monarca sotto dorato Baldacchino , portato da otto Patrizj Romani , per testimonianza del *Rainaldo* (a) . Con avere in questa occasione dilatati i confini del suo Dominio , occupando *Peruggia* , *Ortona* , *Todi* , *Affiss* , *Rieti* , e molti altri Luoghi dello Stato Ecclesiastico , come dice *Ettore Pignatelli* (b) in un suo Diario scritto a penna , rapportato dallo stesso *Rainaldo* nel luogo sovradetto .

XLVI. Non contento però *Ladislaò* di queste nuove Conquiste; bramò essere dichiarato *Imperadore di Roma* , siccome ne fece a quel Popolo premurose l' istanze . E perche questi ricusava di secondare in ciò le di lui brame; fè egli ricamare nella sua Vesta le seguenti parole : *Aùt Cesar , aùt nihil* : persuadendosi in questa guisa accendere quel Popolo nel desiderio di soddisfare . Ma vano fù ogni suo sforzo , come scrivea in quei medesimi tempi

Tio-

„ tandi gratulandique prætexeret causam ; esset autem revera augendi Re-
 „ gni cupiditas ; Romanos nec prius quietos , sua presentia in Pontificem
 „ concitavit . Ipse verò mentem erexit ad Urbem Romanam capiendam
 „ Motis perturbationibus ; & fugato a Roma Pontifice ,
 „ Romani anno 1405. omnes Curiales , qui remanserant , & Domum Pa-
 „ pæ depredati fuerunt , & aliqui interfecti . Et Joannes Columna , qui
 „ cum Populo fuerat ad expoliandum Papæ Palatium , ibidem remansit
 „ ad habitandum , & incitavit Regem *Ladislaum* ad veniendum Romam
 „ & ad capiendam administrationem ejus . Qui statim venit cum exerci-
 „ tu suo , & hospitatus est in Sancto Petro . Sed a Populo Romano non
 „ alacriter susceptus fuit , & statim pugna fuit inter Romanos , & exer-
 „ citum Regis , & factus fuit victor Populus Romanus . Unde dictus
 „ Rex , Roma abiens , reversus fuit ad partes suas .

(a) *Rainaldo* ad annum 1405. num. 3. *Ladislaus Siciliae Rex* , qui dementi ambitione ductus , Romam sibi subjicere exoptabat ; collectis Equitum quindecim millibus , Peditumque octo , cum instructa valida Classe , primum OSTIAM cepit : deinde ADMOTIS URBI CASTRIS , quam *Paulus Ursinus* militari presidio tuebatur ; post leves velitationes , confectis nonnullis passionibus , atque ad partes suas pellecto eodem *Paulo Ursino* ; a ROMANIS MORE TRIUMPHALI ADMISSUS EST die 25. Aprilis : cui umbraculum intexto auro octo Romani Patritii prætenderunt .

(b) *Ettore Pignatelli* apud *Rainaldum* loc. cit. Fama est , quod Dominus *Ladislaus Rex Siciliae* , nuper mittendo de Roma usque Perusum mille quingentos equites , cepit possessionem Civitatis Perusii , & ejus fortalitorum : item *Ortona* , *Ameliana* , *Interamensis* , *Tudertina* , *Affissi* , *Reatina* Civitatum jam habet possessionem sine lite , sine bello . Et dicitur etiam quod processurus sit ipse Rex ad capiendum reliqua Ecclesia prædicta , & Romani Imperii jura .

Tiodoro di Niem (a) . Anzi essendosi egli partito da Roma per ritornare in Napoli, lasciando *Giannotto Boccartorto* per Senatore di quella Città; *Paddo Orfino*, che bramava somiglievole impiego, vedendosi posposto a colui, sè rivoltare la Città, e sè perderne a *Ladislao* il dominio, come additammo più sovra nel Num. 24. : facendo sottomettere il Popolo alla divozione di Papa *Alessandro V.*, che allora trovavasi in Bologna, al dire del *Rainaldo* (b) .

XLVII. Non andò guari però e *Ladislao* di belnuovo per la terza volta padrone di Roma divenne: perche, essendo nato lo scisma trà *Gregorio XII.*, *Gio: XXIII.*, ed *Alessandro V.* per il Papato; il Re sovradetto assistendo al partito di Papa *Gregorio XII.*, sè, che questi li cedesse Roma, ed altre Città dello stato Ecclesiastico; come dice *Sozomeno da Pistoja* (c), Autore di quei tempi medesimi, colle parole seguenti: Anno 1409. a Nativitate, Florentini die 7. Februarii, inducti a Cardinalibus, qui erant Pisani, & ab Oratoribus Regis Franciæ, subtraxerunt obedientiam Papæ Gregorio XII. Ego Sozomenus, hujus Chronicæ Autor, vidi omnia; & præfens fui. *Ladislao Rex dum supradicta gerebantur, omni sollicitudine dedit operam, ut Concilium non fieret Pisani, & Gregorius remaneret Papa. Et dictus Gregorius Papa concessit dicto Regi Romam, & Marchiam, Bononiam, Faventiam, Forlivium, Perusum, & omnes Terras Ecclesiæ: cui Papa numeravit 25. millia Florenorum. Ladislao Rex die 12. Martii venit Romam cum maximo exercitu, & ibi moratus fuit usque ad diem tertium Aprilis: & inde movit exercitum in Agrum Senensium.*

XLVIII. Non contento *Ladislao* di queste Conquiste, pretese aver eziandio lo Stato di Siena, e di Firenze. Ma questi Popoli, unitisi insieme, e postisi in armi; li fecero vigorosa resistenza, chiamando anche i Veneziani in loro ajuto, ed inducendo Papa *Alessandro V.* a far venire *Lodovico II. di Angiò* al possesso del Regno di Napoli, con dichiararne decaduto *Ladislao*. Ilche, sebbene l'apportasse qualche disturbo; pure il mal maggiore li venne da Sanesi: conciossiache, trovandosi egli coll'Esercito in Buonconvento non lungi da Siena, e quivi invaghitosi della figliuola

Tom. IV. P. III.

H h

(a) Tiodoro di Niem tract. 6. cap. 31. *Ladislao, Rex Sicilia, fortiter instare videtur, quod fiat à vestigio Rex Romanus. Romani verò (sed forè nùm fide, vel simulatè?) respondens: Cesarem habemus super nos: nolumus te regnare. Et lib. 3. cap. 48. Ladislao, ut hostis Imperii, Terras illius, quas potest destruxit, sèa capit; & sibi subjicit violenter. Et jam diù est quod concepit in mente, sibi velle ipsum Imperium quomodolibet usurpare. Unde proverbium in ejus veste: AUT CÆSAR, AUT NIHIL.*

(b) Rainaldo ad annum 1410. num. 16. *Prona in ejus Pontificis fuerunt fidelium voluntates. Inter quos Romani, qui superiori anno excusserant Ladislai Regis Neapolis jugum, atque ad Pontificum obsequium proruperunt; portarum Urbis claves, ceterasque Imperii Urbani insignia Alexandro, Bononiæ agenti, detulere.*

(c) Sozomeno da Pistoja in Speculo Historico ad annum 1409.

gliuola di un Medico ; costei per istratagemma del padre attaccò il *Fuoco Sagro* nelle parti genitali del Re: per il che, infermatosi gravemente ; a grandi stenti vivo arrivò in Napoli : dove tosto finì di vivere , secondo il *Rainaldo* (*a*) , e *Tiodoro di Niem* (*b*) .

XLIX. Morto *Ladislao* , i Romani si posero subito in libertà , non ostante che la *Reina Giovanna II.* , entrata in possesso del Regno in luogo del fratello , ne rinovasse le pretenzioni , e ne ottenesse l' intento . Attesochè , trovandosi nel Concilio di Costanza i trè pretendenti del Papato , *Gregorio XII.* , *Gio: XXIII.* , e *Benadetto XII.* (succeduto questi a *Papa Alessandro V.*) per determinarvi la contesa ; la Città di Roma trovavasi senza Pontefice , divisa in fazioni , e sotto di un Legato Apostolico . Quando la *Reina Sovradetta* , sprigionando *Paolo Orfino* (che *Ladislao* avea portato in Napoli : per ucciderlo , come *Tiodoro di Niem* poco sovra dicea) , lo mandò suo Viceregnante in Roma ; e questi con tutto lo suo sforzo sottomise quella Capitale al di lei dominio , al dire del *Rainaldo* (*c*) . Abbenche poi , eletto in Somma Pontefice *Martino V.* di Casa *Colonna* , la *Reina Sovradetta* , per guadagnarli la di lui benevolenza , li restituì il tutto , secondo *Pietro Giannone* (*d*) che dice : „ *Papa Martino V.*

„ in-

(*a*) *Rainaldo* ad annum 1414. num. 6. *Inter medias secundos successus cum Italiae Imperium Ladislaus affectaret ; morbo correptus ex illico genitalibus a Scorto Perusino veneno , sive IGNE SACRO divinitus immisso ; Neapolim reversus est , octavoque Augusti die interit .*

(*b*) *Teodoro di Niem* in *Vita Joannis XXIII.* „ *Dum sic omnes apud nos mutarent , timerentque ipsis diebus ipsi Curiales ; ecce gratum nuncium receperimus , scilicet , quod ipse Rex Ladislaus , extans tunc in eodem exercitu , gravi , & incurabili infirmitate tactus , retrocedere propterea , & ad Urbem redire disposuisset , prout & fecit . Et prope Urbem intrans navim , & secum ducens captivum Paulum Ursinum , quem habebat valde exosum , & interficere nitabatur ; per mare versus Neapolim iter arripuit . Ubi , postquam cum vehementibus doloribus , quibus torquebatur in corpore , & præcipue IGNE SACRO IN MEMBRO VIRILI , pervenerat ; infeliciter obiit .*

(*c*) *Rainaldo* ad annum 1415. n. 15. „ *Mulsi dominium Urbis ambiebant ; sed nullus alius , quam Joanna , Ladislai Regis Neapolitani soror : quæ a morte fratris , qui non semel Romam occupaverat ; eam ad se pertinere existimabat Alii aliquantulum repressi ; donec Paulus Ursinus , ab Joanna Regina jam conjugata , dimissus advolasset , & TITULO PROREGIS PRO EADEM REGINA SALUTATUS , acquirendæ pro ipsa illa Regina Urbi omnia fecisset tanto cum impetu ; ut nec a Legato violando , neque a necessariis suis sibi temperaverit . Legati etiam Apostolici Domum diripuit : Franciscum Ursinum , pro Ecclesiæ juribus depugnantem , in carcerem conjecit : Paulum Palenum capite imminuit : nihilque eorum omisit , quæ in potestatem Urbis redigendæ existimabat opportuna .*

(*d*) *Pietro Giannone* lib. 27. cap. 2.

„ intanto da Mantova era venuto a Fiorenza ; onde la Regina Giovanna II. elesse Sergianni Caracciolo , che in suo nome andasse a darli
 „ Ubbidienza , e a rassegnarli quelle Fortezze , che Ladislao avea lasciato con presidj nello stato della Chiesa ; Antonio Colonna andò insieme con lui ; ed avanti , che fossero a Firenze , Sergianni li rassegnò
 „ la Fortezza d' Ostia , il Castel Sant' Angelo , e Civita Vecchia , e poi passò a Fiorenza . Così di quanto Ladislao avea conquistato nello Stato di Roma , ne fece Giovanna dono al Pontefice *Martino* . Ancorche andasse errato quest' Autore (se male a lui non mi oppongo) nel soggiungere : *Ma non per questo lasciò ella d' intitolarsi Regina di Roma , come suo fratello . Orz. è , che ne suoi Diplomi , e Capitoli si legge anche frà i suoi titoli , ROMÆ REGINA* . Atteso , come fu detto più sopra nel Numero 44. il nome di Roma in questi titoli non debbe intendersi per la Capitale dell' Orbe , ma per la Provincia di Romania nel Regno d' Ungaria .

De Regni , che aggiunse il Re Alfonso alla Corona di Napoli ; della Duca di Milano ; e de Presidj di Toscana .

L. Frà i nostri Monarchi , che aggiunsero Regni , e Signorie alla Corona di Napoli , il primo fuo *Alfonso di Aragona* senza dubbio meritosi ; peroche egli , oltre all' Isola di *Zorbi* , che tolse agli Africani , come si disse sopra nel Numero 4. oltre alla *Duca di Milano* , che ebbe in testamento dal Duca *Filippo* ; oltre a *Presidj di Toscana* , che involò a Fiorentini ; vi accoppiò ancora i *Regni Gencilizj* , che possedea : facendo , che quello di *Napoli* si mettesse in primo luogo trà i suoi Titoli ; poi quello di *Sicilia* , indi quelli di *Valenza* , di *Sardegna* ; e di *Corfica* : dicendosi egli (come *Scipione Mazzella* (a) lo rapporta :) *Alfonfus Dei gratia , Aragonum , Siciliae citra , & ultra Pbarum , Valentiae , Jerusalem , Ungariae , Majoricarum , Sardiniae , Corficae , Comes Barchinonis , Dux Athenarum , & Neopatrie , ac etiam Comes Rosciglionis , & Ceritane* . Abbenche poi , morendo senza figli legittimi ; lasciasse tutti questi enunciati Regni a suoi fratelli , e nipoti , alla riserva del solo Regno di Napoli , che diede a *Ferdinando* suo figlio naturale . Laonde dopo la di lui morte i Regni sovradetti si separarono dalla Corona di Napoli .

LI. Per quanto poi si appartiene alla *Duca di Milano* ; sia bene sapere , che *Filippo Maria Visconte* , ultimo di questa Famiglia in tal Signoria , morendo senza figli , lasciò *Alfonso* Re di Aragona erede in quel Ducato , come dice *Lorenzo Buonincontro* (b) . Ma comeche poi *Carlo* Duca

H h a

ca

(a) Scipione Mazzella pag. 471.

(b) Lorenzo Buonincontro in Annalibus Anno 1447. Philippus Maria Mediolani moritur , in quo Vicecomitum Imperium finitum est . RELIQUIE TAMEN HAEREDEM ALFONSUM ARAGONUM ; qui eodem anno misit Mediolanum Raymundum Barulum Hispanum , ea spe , ut Mediolanense Imperium jure hereditario possideret .

ca di Orleans , nato dalla forella di Filippo , aspirava a quella Signoria , e 'l Conte Francesco Sforza , che avea una figlia bastarda del medesimo Duca sposata , anche ne pretendea il Dominio ; il Comune di Milano in fazioni si divise , chi il Duca di Orleans acclamando , chi il Re Alfonso , e chi il Conte Francesco : aspirando altri alla libertà ; e cercando i Fiorentini (spalleggiati da' Veneziani) rendersene padroni sino a far l' assedio della Città di Milano . Ma alla perfine venuti a rottura i Veneziani con Fiorentini , e dando favore quei al partito del Conte Francesco Sforza , a cui mandarono Soldati , e danaro in rinforzo ; fu duopo , che per allora anche Alfonso cedesse le sue ragioni a favore di costui , come direm nel Tomo V. al Capo 1. del Libro 4. descrivendo la Vita di tal Monarca .

LII. Sdegnato il Re Alfonso contro de Fiorentini , li portò la guerra dentro il di loro proprio Stato . E quantunque essi (abbandonati già da' Veneziani) chiamassero Rinato di Angiò contro del detto Re Alfonso , con prometterli Soldati , e danaro ; pure il predetto Monarca ora da se , ed ora per mezzo di Ferdinando suo figliuolo molti Luoghi li tolse , come asserisce il Buonincontro (a) , e con esso lui Gio: Simonetta (b) . In qual occasione li prese Piombino , l'Isola del Giglio , Castiglione , Pescara , e Gavarra , che non volle più restituirli , ancorche nella Pace generale l' avesse rilasciati gli altri Luoghi , come dopo Gianantonio Summonte (c) , anche l' avverte Pietro Giannone (d) col dire : „ Fattasi poi la Pace tra 'l Re , ed „ i Fiorentini con gli altri Potenti d' Italia , Alfonso l' accettò con „ questa condizione , che rimanesse sotto il suo Dominio Castiglione „ della Pescara , il Giglio , lo Stato di Piombino , e Gavarra : ciò , „ che fu accordato . Ma i Fiorentini vollero , che in questa Pace s' in- „ cludesse anche Rinaldo Orsino , Signore allora di Piombino , con ri- „ conoscere il Re per Sovrano , a cui pagasse per tributo ogn' anno un „ Vaso d' oro di 500. Scudi . Qual tributo passò poi a' Successori di Ri-
naldo

(a) Lorenzo Bonincontro loc. tit. *Deinde Alfonsus Bellum Florentinis movit Igitur per Senensem in Volaterranum agrum profectus ; expugnavit Castrum Novum , Ripam maritimam diripuit . Deinde cepit Castellanem , Piscariam , & Insulam Fluvii .*

(b) Gio: Simonetta , de rebus gestis Francisci I. Sfortia: Vicecomitis , Mediolanensium Ducis: Anno 1452. *Alfonsus , simulansibus quotidie Venetorum Legatis ; in ipso prope estatis initio Ferdinandum filium suum cum potentissimo exercitu in Etruriam mittendum constituit Et primo aggressus Folanum Opidum , obsedit . Cujus oppugnationi acriter intendens ; Cortonensem , Aretinorum , finitimorumque agros ob Florentini exercitus paucitatem , multis incursonibus devastabat . Id vero Oppidum , etsi fortis militum presidio , Zenone Cremensi praefecto , munitur ; tamen cum variis tormentorum ictibus , cuniculorumque artibus diu , multumque oppugnasset ; desperantibus de subsidio Opidanis , per deditionem tandem accepit .*

(c) Gianantonio Summonte Tom. III. pag. 88. 91. & 121.

(d) Pietro Giannone lib. 26. cap. 6.

naldo Urfino ; ed oggidì al Duca di Sora , che anche *Principe di Piombino* s' intitola .

LIII. In tempo poi dell' Imperadore *Carlo V.* ricadde a lui lo Stato di Siena , ed egli lo lasciò a *Filippo II.* suo figlio , giusta il Presidente *Tuanio* (*a*) . Il quale , perche dovea grossa somma di danaro a *Cosmo Medici* , Duca di Firenze ; gli assegnò in compenso lo stato predetto di Siena : riserbandosi per se *Port' Ercole* , *Talamone* , *Monte Argentario* , *Orbitello* , e *Piombino* , come soggiunge l' Autore predetto (*b*) : trascrivendone ancora per intero *Bartolomeo Chioccarelli* (*c*) lo Stromento di vicendevole Cessione , e di Concordia , stipolato a 3. Luglio 1557. in cui oltre i Luoghi sovradetti aprò del Re *Filippo* , si aggiugne eziandio il *Porto di Santo Stefano* . Quali Luoghi col soprannunciato Stromento confermati furono al Re *Filippo III.* dall' Imperadore *Ridolfo II.* il quale pretese , che lo Stato di Siena con i Luoghi enunciati fusse Feudo Imperiale , che in tenuta , e non in proprietà potea l' Imperadore *Carlo V.* donare al Re *Filippo II.* suo figlio , come dal nuovo di lui Diploma presso del lodato *Chioccarelli* (*d*) . E perche *Filippo II.* , avendo guerra con *Francesi* in Italia , pose in questi Luoghi un grosso presidio di Soldati , ad oggetto di mantenere la comunicativa trà il Regno di Napoli , ed il Ducato di Milano ; ecco a qual oggetto *Presidj di Toscana* i medesimi Luoghi si dissero , come osserva *Pietro Giannone* (*e*) . Riferbandoci noi di favellare nel Tomo V. al Capo 5. del Libro 6. delle vicende a cui questi Presidj soggiacquero in tempo della Guerra sovradetta trà il Re *Filippo II.* , ed il Re di Francia .

LIV. Morto indi il Re *Carlo II.* , ed in sua vece succeduteli l' anno 1700. il Re *Filippo V.* ; questi di tutti i Presidj di Toscana assoluto padrone divenne : a' quali anche aggiunse *Porto Longone* , e l' *Isola di Elva* . Poi, venute le Armì *Alemane* l' anno 1707. alla conquista del Reame di Napoli ; anche de Presidj sovradetti s' impossessarono , alla riserva di *Porto Longone* , e dell' *Isola d' Elva* , che restarono in possà del Re *Filippo V.* : con avere ivi vicino il Gran Duca di Toscana *Porto Ferrao* , ed il

(a) Presidente *Tuanio* lib. 25. *Dictionem Senensium jure Imperii ad se devolutam* , *Philippo filio concessit* .

(b) Lo stesso lib. 28. „ *Tandem ea lege conventum* , ut *Cosmus* , & „ *liberi ejus Philippo beneficio Senensem Ditionem acciperent* , uti cam „ *ipse a Cesare parente acceperat* , exceptis **HERCULIS PORTU** , „ **TALAMONE** , **MONTE ARGENTARIO** , **ORBITELLO** , & „ **PLOMBINI ARCE** , quam sibi *Philippus servabat* . Et ita „ *res om-* „ *ne alienum* , tam *Cæsari olim a Cosmo comodatum* , quam in belli „ *sumptus factum* , quod ipsi a *Philippo filio debebatur* , *dissolutum in-* „ *telligitur* .

(c) *Bartolomeo Chioccarelli* Tom. XVIII. *de Civitate Senensium concessa Duci Florentiæ* .

(d) Lo stesso loc. cit.

(e) *Pietro Giannone* lib. 33. cap. 2.

ed il *Porto di Livorno*. E perche poi nell' anno 1718. , per la pace di Londra (confermata in Vienna , e ratificata dal Re *Filippo V.* a 30. Aprile 1725.) , trà la Francia , Inghilterra , e l' Imperadore fu conchiuso , che dovesse darsi al Principe *D. Carlo Sebastiano* (oggidì glorioso Re di Napoli) la *Ducea di Parma* , e *Piacenza* , come Feudi Gentilij della *Reina Elisabetta* di lui madre (al presente goduti dal Principe *Don Filippo* degnissimo fratello di costui , giusta la Pace di *Aquisgrana* dell' anno 1748.) ; a tenore dell' Articolo quinto fu anche convenuto , che l'anzidetto Principe dovesse succedere ne' Stati del *Gran Duca di Toscana* , ed in conseguenza alli due cennati Porti , cioè a quello di *Livorno* , ed all' altro di *Porto Ferraro* ; con assegnarli eziandio il Re *Filippo* suo Padre *Porto Longone* , e l' *Isola d' Elva* , come ivi : *Virtute renuntiationis ab Hispaniarum Rege in universas Italiae Ditiones , Regna , & Provincias , quae olim ad Reges Hispaniae pertinebunt , factae ; ipse Rex praefato Principi filio suo URBEM PORTUS LONGI , UNA CUM EA PARTE INSULAE ILVAE , quam in illa aetate tenet ; cedet , tradetque , quam primum dictus Princeps , extincta Magni Ducis Haereditate posthac , Avendoli anche l' Imperadore ceduti gli altri Presidj di Toscana descritti di sovra . Onde venuto poi egli alla conquista , e possesso del nostro Regno , non solo unì alla Corona di Napoli *Orbitello* , *Piombino* , *Port' Ercole* , *Santo Stefano* , *Mont' Argentario* , e *Talamone* , che passavano sotto nome di *Presidj di Toscana* ; ma eziandio *Porto Longone* , e l' *Isola d' Elva* , che oggidì pacificamente possiede . Non avendo potuto aggiungerli *Porto Ferraro* , e *Livorno* , perche prima di morire *Don Gio: Gastone* , ultimo di Casa Medici , e de' *Gran Duchi di Toscana* , fu in obbligo di rinunziare a quei Stati in virtù di un nuovo Trattato di Pace , conchiuso nel 1739. , di cui poco appresso favelleremo .*

Del Ducato di Bar , e di Lorena .

LV. Avendo il Re *Carlo I. di Angiò* unito alla Corona di Napoli il Contado di Provenza , di Forquelquerio , e di Piemonte , con averne anche goduto il Titolo gli altri Angioini della seconda linea , come *Lodovico I.* , *Lodovico II.* , e *Lodovico III.* a tenore della cessione fattali dalla *Reina Giovanna I.* come fu detto più sovra nel *Numero 21.* ; alla morte di *Lodovico III.* senza figli il dì 15. Novembre 1454. in Cosenza , tutti questi Feudi passarono a *Rinaldo di Angiò* , fratello di *Lodovico III.* per donazione della *Reina Giovanna II.* E perche egli divenne poco appresso *Duca di Lorena* , e di *Bar* ; anche questi Feudi furono da lui uniti alla Corona di Napoli . E perciò la *Reina Isabella* di lui consorte , trovandosi in Napoli , ed ordinandovi alcuni Riti per la Gran Corte della Vicaria in assenza di suo marito ; in quello , che incomincia : *Quantum est possibile* , adopra il titolo di Duchessa di Lorena , e di Bar : *Isabella Dei gratia , Jerusalem , & Siciliae Regina , Andegaviae , BARI , & LOTARINGIAE DUCISSA , Pontis Marchionissa , Provinciae Zenonianae , Forqualquerii , & Pedimontis Comitissa .* Quali titoli anche si adoprarono dal Re *Rinaldo* : il quale , se-

con-

condo Scipione Mazzella (a) intitolavasi : *Renatus , Dei gratia , Ungariae , Jerusalem , & Siciliae Rex : Andegavia , BARI , ET LOTARINGIÆ DUX : Pontis Marchio , Comitatumque Provinciae Forqualquerii , Cenonium , & Pedimontis Comes* . Poi morto Rinato con Carlo suo fratello , e preventivamente il di lui figliuolo Giovanni in Puglia ; tutti questi Domini ricaddero a Lodovico XI. Re di Francia , come rapporta Arrigo Spondano (b) , senza che mai più si fossero veduti uniti alla Corona di Napoli .

Delle Ducee di Parma , e di Toscana .

LVI. Essendo passato il Regno di Napoli in potere del Re Cattolico dopo d'estinzione de' Re Aragonesi , e possedetosi dagli altri Monarchi Antisiani come uno degli altri Regni di Spagna ; si estinsero quei Titoli , che i nostri Monarchi soleano per il passato adottare : soltanto il regnante Monarca Carlo di Borbone (figlio di Filippo V. Re di Spagna , e perciò detto *Infante di Spagna* , chiamandosi colà Infanti li Secondogeniti) venuto in persona alla conquista del Regno , e fissata la sua Reggia in Napoli ; ne rinovò l' antica sembianza , ed intitolossi : *Carolus Dei Gratia , aeternusque Siciliae , & Jerusalem Rex , Infans Hispaniae , Dux Parmae , Placentiae , Castri , & Roncillonis , ac Magnus Princeps hereditarius Tusciae* .

LVII. Intorno a' quali fa duopo saperli , che nella Pace stabilita in Londra nel mese di Agosto 1718. tra Luigi XIV. Re di Francia , Carlo VI. Imperadore , e Giorgio Re d' Inghilterra (ratificata in Madrid nel mese di Aprile 1725. dal Re Filippo V.) fu convenuto , che i Stati di Parma , e di Piacenza (a' quali vanno uniti Castro , e Ronciglione esistenti nello Stato Ecclesiastico) , ereditarij della Reina Elisabetta di Spagna , dopo la morte del Duca possessore senza figli maschi , si fossero assegnati a D. Carlo Sebastiano , figlio di costei , e del secondo letto del Re Filippo V. : e dopo la morte del Gran Duca di Toscana , se li dovessero dare tutti quei Stati : con aggiugnervi il Re suo padre Porto Longone , e l'Isola d'Elva , come fu detto più sovra nel Numero 53. Leggendosi nell' Articolo quinto del Trattato predetto .

Articulus V. Quia verò eo casu , quo Magnum Hetruriae Ducem , prout etiam Ducem Parmae , Placentiaeque , eorumque Successores absque liberis masculis discedere contingat , ipsa ratio successionis in Ditiones ab eos possessas novum facile bellum in Italia excitare posset , ob diversa videlicet successionum jura

(a) Scipione Mazzella pag. 472.

(b) Arrigo Spondano ad annum 1481. *Diem clausit aetate admodum proveccha Renatus Audium , & Provinciae Comes , nuncupatus Rex Siciliae , Neapolis , & Jerusalem , & Aragoniae . In nepotem Ludovicum Francorum Regem transfert jura Regni Siculi , & in fratrem Carolum Comitem Cenomanorum , & Provinciae jura omnia . Provinciam , suprema Renati senioris voluntate , ad Regem pervenisse , multa junioris Renati Lotaringi , sui ex filia neptis , exphalatione . Sanè ab obitu praedicti Caroli , qui paulopost contigit , Francorum epibus accessit omnino Provincia , nec est amplius ab iis evulsa .*

*iura , quæ præfens Hispaniarum Regina , nata Duciffa Parmenfis , poft decef-
fum priorum ante fe hæredum ex una ; ex altera verò parte Imperator , &
Imperium in dictos fubi Ducatus competere , utrinque obtendunt . Quò itaque
gravibus ejuſmodi contentionibus , & iis , quæ inde naſcuntur malis , tempo-
ſtivè obviatur ; conventum fuit , ut Status , feu Ducatus a præjatis Magno
Duce Hetruricæ , Parmæque , & Placentiæ Ducu modò poſſeſſi ; futuris in perpetuum
retrò temporibus , ab omnibus Partibus contrahentibus agnoſcantur ,
& habeantur pro indubitatis Sacri Romani Imperii Feudis masculinis . Viciffim
Sua Majeſtas Cæſarea per ſe , ceù Caput Imperii , conſentit , ut ſi quando ca-
ſus aperture dictorum Ducatum ob deficientiam hæredum mafculorum contingat ;
filius dictæ Hispaniarum Regine primogenitus , hujusque descendentes ma-
ſculi ex legitimo matrimonio nati , iisque deficientibus , ſecundus , aut alii poſt
geniti , ejuſdem Regine filii , ſi qui naſcentur , pariter unà cum eorum poſte-
ris mafculis ex legitimo matrimonio natis , in omnibus Provinciis ſuccedant .
Quem in finem , cum etiam Imperii conſenſus opus fit , Sua Majeſtas Cæſarea
pro eo obtinendo omnem operam impendit : eoque obtento , Literas Expedati-
væ , Inveſtituram eventualem continentes , pro dicto Regine filio , vel filiis ,
eorumque descendantibus mafculis legitimis , in debita forma expediri , eaſque
Regi Catholico mox , vel ſaltem poſt duos meſes a commutatis Ratiſicationis
tabulis tradi curabit : abſque ullo tamen damno , aut præjudicio , ſalvaque per
omnia Principum , qui dictos Ducatus in præſens obtinent , poſſeſſione .*

LVIII. È perche la Linia Maſcolina Farnefe in Parma era di già mancata , e quella de Medici in Firenze pendeſſa dalla ſola vita del Gran Duca *D. Gio: Gaſtone* ; il Conte di *Carny* , Generale dell' Armi di Spagna , preventivamente condottosi in Italia ; in nome , e parte dell' anzidetto Principe *D. Carlo* il dì primo Novembre 1731. dopo avere preſtato il Giuramento di Fedeltà al Gran Duca di Toſcana *Gio: Gaſtone I.* in mano del *Marcheſe Capone* , Generale dell' Armi di Toſcana , preſe il poſſeſſo delle Fortezze , che in quello Stato ſi rattrovavano : con prenderlo in Parma il dì 28. Dicembre 1731. la Ducheffa *Doroſtea Soſia* , madre della Reina di Spagna per l' anzidetto ſuo nipote : il quale poco indi arrivò in Italia , portatovi da una Squadra Ingleſe , che lo sbarcò in Livorno. Ed ecco come il noſtro Monarca *Duca di Parma* , e *Principe ereditario di Toſcana* s' intitola .

LIX. È comeche il detto Principe *D. Carlo* nell' anno 1733. paſſò alla conquista del Reame di Napoli ; e , ſottomeſſolo , nell' anno vegnente 1734. ſi conduſſe in Palermo , dove ſi coronò Monarca delle due Sicilie ; anche egli aggiunſe alla Corona di Napoli le Ducee di *Parma* , e di *Toſcana* : ancorche di queſt' ultima in ſolo Titolo ne aveſſe , non il pieno Dominio , eſſendo per allora anche vivente il Gran Duca *Gio: Gaſtone I.* Con àvere nell' anno 1739. perduto eziandio il poſſeſſo di *Parma* , e *Piacenza* . Imperciocche , eſſendoli accefa in Italia , e nel Reno una gran Guerra per la Conquiſte , che fece il detto Principe *D. Carlo* del Regno di Napoli , e di Sicilia , che eran in quel tempo poſſeſſuti dall' Imperadore *Carlo VI.* ; per iſmorzarne l' incendio , fu conchiuſo in Vienna un Trattato di Pace tra il Re di Francia , e l' Imperadore il dì 18. Novembre 1738 (accettato eziandio , e ratificato dal predetto noſtro Sovrano *Carlo di Borbone* il dì 21. Aprile 1739.) con cui determinoſſi , che i due Regni di Napoli , e

di Sicilia con i Presidj di Toscana a questi pacificamente restassero , ed all'incontro , che egli rinunziasse all' Imperadore la Ducea di Parma , e di Piacenza ; come pure lo Stato ereditario di Toscana a *Francesco Stefano III.* Duca di Lorena , il quale rinunziava vicendevolmente al Re di Francia la Ducea di Bar , e di Lorena . Laonde al nostro Monarca è rimasto oggidì il solo Titolo di *Duca di Parma* , e di *Gran Principe Ereditario di Toscana* . Ed ecco posti già in chiaro tutti i *Feudi* , e *Signorie* , che in varj tempi furono uniti alla Corona di Napoli , ed i *Titoli* , che adoprarono i nostri Monarchi ne loro Rescritti .

LIBRO QUINDICESIMO.

Della Regia Polizia quanto alla Cappella , al Confessore , ed a Cappellani nel Reame di Napoli .

DOvendo ora favellar noi in questo , e ne Libri seguenti della Regia Polizia riguardo al Reame di Napoli ; ragion vuole , che di quella in primo luogo parliamo , che intorno al divin culto si raggira . E perciò della *Regia Cappella* , del *Regio Confessore* , e de *Regj Cappellani* col di loro *Cappellano Maggiore* in tre Capitoli diversi in questo Libro discorreremo , con essere il

CAPITOLO PRIMO.

Della Regia Cappella , e del Re- gio Confessore .

I. **D**Al primo tempo , che i Principi temporali si diedero alla seguela della Cattolica Religione , ma sempre tra di loro si osservò la pratica di avere una Cappella nel proprio Palazzo , e per ascoltarvi la Santa Messa , e per farvi recitare i Divini Uffizj , siccome di *Constantino Imperadore* , lo testimonia *Eusebio Cesariense* (a) . Volendo altresì

Tom. IV. P. III,

I i

Sozo-

(a) *Eusebio Cesariense in Vita Constantini lib. 1. cap. 17. In Palatio QUANDAM VELUTI ECCLESIAM DEI CONSTITUIT . Præibant cunctis , qui in Ecclesiam illam erant adscripti , et Sacros Codices in manu sumens , Oracula a Deo edita attento animo meditabatur . Post hæc solemn-*
nes

Sozomeno (a), che anche andando in Guerra, soleva questo Principe portar seco i Sacerdoti col Tabernacolo, acciò ivi similmente le divine Laudi si celebrassero. Con dire *Vallafrido Strabone* (b), che i Sovrani di Francia furono soliti portar seco in Guerra la *Cappa del glorioso San Martino*, da cui i Chierici, che la custodivano *Cappellani* furono detti. *Quemadmodum sunt in Palatiis Comes Palatini, qui secularium causas ventilant; ita sunt, & illi quos summos Cappellanos Franci appellant, Clericorum causis prelati. Cappellani Minores ita sunt, sicuti hi, quos Vassos Dominos Gallica consuetudine nominamus. DICTI SUNT AUTEM PRIMITUS CAPPELLANI A CAPPA BEATI MARTINI, quam Reges Francorum ob adiutorium victoriae in praelium solebant secum habere. Quam ferentes, & custodientes cum caeteris Sacellorum Reliquiis, Cappellani coeperunt vocari. Credendo io altresì, che anche da ciò si fusse Cappella il luogo chiamato, dove questa Cappa si custodiva; e poi in tutta la Chiesa Latina Cappella quei Luoghi Sagri si dicevano, nelli quali gli Uffizj divini, ed i Sacrificj per i Monarchi nelli loro proprj Palazzi si celebravano.*

II. A somiglianza degli altri Principi Cristiani, anche i Monarchi nostrali ebbero le loro *Regie Cappelle*. Che quantunque *Pietro Giannone* in una sua Scrittura Legale a favore del Vescovo di Capaccio contro l' Abate di Sant' Eligio d' Altavilla si fusse ingegnato mostrare, che anticamente quelle soltanto si reputavano per *Regie Cappelle*, che erano ne Palagi de Monarchi in quelle Città, ove essi la loro mora traevano; pure *Oratio Ignazio Vitagliano* in un'altra sua dotta Allegazione, pubblicata in Napoli l'anno 1738. col titolo: *L' antico dritto de regj Cappellani d' Onore*; fa vedere, che tanto i Re Normanni, quanto i Monarchi Svevi, ed Angioini, fuori delle Regie Cappelle nelli loro Palazzi, molte altre per il Regno ne teneano. Avendo tra gli altri il Re *Ruggiero* fondata in Reggio quella di Santa Maria della Cattolica, non ostante che egli soggiornasse in Palermo. L' Imperadore *Federigo II.* eresse quella di *Altamura*. Ed abenche il Re *Carlo I. di Angiò* fermando la sua Reggia in Napoli, eresse nel Castel Novo la sua Regia Cappella col titolo di *San Sebastiano*; pure *Carlo III.* di lui figliuolo, fuori di questa, fondò un'altra Regia Cappella in *San Niccolò di Bari*, ed appresso un'altra in *Lucera di Puglia*. Ed il Re *Ruberto* anco la Chiesa della *Croce di Palazzo* in Napoli unì alla sua Regia

nes precos cum Auditorum totu meditabatur Diaconos, a Deo consecratos ministros, qui vite gravitate, & reliquis virtutibus ornati essent, socius Domus custodes ordinati sunt.

(a) Sozomeno lib. 1. cap. 8. *In Palatio extruxit Oratorium, & Tabernaculum Ecclesia figuram exprimens. Cum contra hostes praelio contenderet secum circumferre consuevit, ad eum finem, ut neque sibi in solitudine vitam agentem, atque exercitui deesset Aedes Sacra, in qua quidem deberent Deum laudibus offerre, & Sacra Mystera percipere. Nam Sacerdotes, & Diaconi, qui secundum Ecclesia institutum ista munera obirent, Tabernaculum assidue secuti sunt.*

(b) *Vallafrido Strabone de Rebus Ecclesiasticis cap. 27.*

gia Cappella , con farli godere li stessi privilegj , ed onori , che si godeano in quella del Regio Castello , come dal Diploma , che sovra di ciò ne apporta *Luca Vvadigno* (a) negli Annali de Minoriti . Credendo io altresì , che da ciò avessero origine le tante *Chiese Regie* per il Regno , dotate , o fondate da nostri Monarchi , come vedemmo nel Capo 4. del Libro 7.

III. Ed infatti i Principi di Benevento , e di Salerno nel *Capitolare* , che fecero trà di loro l'anno 851. (da noi trascritto nel Libro 6. del Tomo III. al Paragrafo I. del Capo 4.) espressamente dimostrano che essi le *Regie Cappelle* ne' loro Palazzi aveano (essendo stata in Salerno quella Chiesa , che oggidì *San Pietro in Corte* si appella) : dove non meno Canonici , e Clerici servivano , ma anche Monaci , ed Abbatì , come ivi si legge

Quarto : Omnia rerum Sanctorum Ecclesiarum , Episcopatumque vi-
delicet & Monasteriorum sub Regia Aegestium , seu Xenodochiorum ,
ibi census rationes reddantur de singulis suis substantiis , ubi Capita
sunt earum

EXCEPTIS CANONICIS ABBATIBUS-
QUE AD PALATIUM PERTINENTIBUS ; nam Abbatum res ,
que ad Palatium pertinent , in cujus divisione ipsae venerint , ille eas
habeat , in cuius fuerint parte

Quinto . Et omnes Monachi , & Monachae redeant ad sua Monaste-
ria , ubi prius habitaverant . Exceptis illis , qui per virtu-
tem aliorum illuc introjerunt , AUT IN PALATIO SERVIUNT :

Sesto : Episcopi autem , & omnes Clerici de quocumque gradu Cle-
ricatus , vel sine gradu , redeant ad suos Episcopatus cujuscumque Dice-
cesis fuerint , absque omni injusta dilatione .

EXCEPTIS
CLERICIS , QUI IN PALATIO SERVIUNT .
Settimo : Similiter fiat de Clericis singulorum Abbatum , EXCE-
PTIS ILLIS CLERICIS , QUI IN REBUS ABBATUM AD
PALATIUM PERTINENTIBUS , MORANTUR .

IV. Quando poi i Viceregnanti de Monarchi Austriaci in Regio Pal-
lazzo fuori del Castello in Napoli fabbricarono ; *D. Pietro Antonio di*
Aragona nell' anno 1681 vi fé erigere quella superba , e magnifica Cap-
pella (da noi descritta nel Libro 2. di questo IV. Tomo al Numero 6.
del Capo 5.) , che oggidì vi si vede , consagrada dal Vescovo di Molfetta ,
come dal Marmo sulla porta della medesima esistente .

Li b. 2. c. 1. Aedes

(A) *Luca Vvadigno* in *Additione Tom. III.*

Ædes hæc Regia
 Excellentissimi Domini D. Pietri Antonii
 ab Aragonia
 Neapolitani Regni Proregis
 Pietate ac Studio

A Melitensi inauguratur Antifite.
 Admiranda planè egregii Principis religio!
 Sacellum, quod regalius; et & sacratius foret;
 E Sacro reddidit Sacratissimum.
 Die nono Aprilis A.D. MDCLXVIII.

V. In questa Regia Cappella si fanno tutte quelle Sagre Funzioni, che si esercitano nell' altre Chiese; con tenervisi nel Ciborio il Venerabile, farvisi pubbliche Esposizioni, cantarvisi Divini Offizj, e cose somiglievoli; a riserva dell' *Abside*, che non vi si gode, come dalla Bolla dell' odierno Pontefice Benedetto XIV. colla data de 6. Luglio 1741. che *Convenit* incomincia, e la facoltà, o Giurisdizione del Cappellano Maggiore riguarda, come meglio spiegheremo nel Capo 3. dicendosi nell' Articolo primo della medesima.

Primo: Ut Regia Capella, in Regali Palatio Neapoli existens, omnia, & singula Jura, & prærogativas, EXCEPTO TAMEN JURE ASYLI, quibus publicæ Ecclesiæ fruuntur, habeat, & potestatur, in eaque liceat Divina Officia, horasque Canonicas ad Breviarium, & Missalis Romani regulam, & formam, Romanumque morem, & usum recitare, & Missas per unam horam ante Auroram, & unam post Meridiem celebrare, seu recitari, & celebrari facere: in eaque Sacram Eucharistiam in Sacra Custodia, seu Tabernaculo decenter, & cum debito honore, & veneratione retinere, illamque pro gratiarum actione, vel ad Divinam opem implorandam, vel pro alia quacumque necessaria causa, & in Festo Corporis Christi, & per totam ejus Octavam publicæ Fidelium venerationi exponere, & in uno ejusdem Octavæ die circa eandem Capellam processionaliter deferre; in quinta autem, & Sexta Feria majoris Hebdomadæ Sacrum Domini nostri Jesu Christi Corpus in Sacra Custodia, seu Urna reponere, & pro religioso Ecclesiæ more, Monumentum, Sepulcrumque ejusdem Christi Domini, luminaribus adhibitis, representare. Præterea, non solum in eadem Regia Capella, sed & in omnibus Capellis Castrorum, seu Fortalitiorum, Sacra Olea, & tempore navigationis, Oleum Extremæ Unionis in regis Triremibus, & Navibus bellicis congruo honore, & reverentia servare, & custodire.

VI. Riguardo poi al *Regio Confessore*, anche saper si deve, che tanto il Re, quanto la Reina se lo possono eligere a loro piacere, senza che egli fosse approvato dal Vesovo Ordinario del luogo ovunque si ritrova

trova, bastando soltanto, che l'approvi il Cappellano Maggiore, per comunicarli l'Esercizio giurisdizionale delle Chiavi; come si ha dalla Sovracitata Bolla di Papa *Benedetto XIV.* diretta al Cappellano Maggiore, in cui si dà a lui la facoltà anche riguardo a Familiari del Palazzo.

Osavo: Insuper, ut idem Cappellanus Major, pro tempore existens, Regum, Reginarum, ac Filiorum, & Singulorum utriusque sexus ipsorum Familiarium ubicumque Rex, aut Regia Curia, seu Aula fuerit, etiam Ruri recreationis causa, qui eis actu inservientes sint, & eorum impensis, uti Familiars continui, Commensales, Viventes, & aliorum omnium, qui in regio Palatio, & Viridario, & in Navali, seu in interiori Portus parte, vulgo *Darsena*, & in Castris, seu Fortalitiis clausis Neapolitanæ Civitatis, ejusque adjacentiis, nempe in Castro Novo, in Castro Ovi, & in Castris S. Herani, Bajæ, & Hischiæ, & in omnibus aliis locis supra nominatis, ejusdem Cappellani jurisdictioni subiectis, morantur, & degunt; donec, & quousque in eisdem locis commorentur, Animarum curam gerat eque ac si eorum Rector, & proprius Parochus existeret, & per se, vel alium, seu alios Presbyteros sæculares, nel quorumvis Ordinum Regularium, de superiorum suorum licentia, prævio tamen examine, ab eodem Cappellano approbatus, & **SALVA REGI, ET REGINÆ FACULTATE ELIGEDI SIBI PROPRIUM CONFESSARIUM ARBITRIO SUO** ex Presbyteris ab eodem Cappellano Majore approbatis; supradictorum omnium Confessiones audire, eisque Sacramenta administrare, etiam in mortis articulo, & tempore Interdicti, eorum corpora Ecclesiasticæ tradere Sepulturæ, dummodo ipsi causam Interdicto non dederint, neque per eos steterit, quo minus Interdicto *pareatur*.

VII. Il Regio Confessore dimora perordinario nel Regio Palazzo, e secondo l'uso di Francia, a lui solo è permesso entrare nell'Appartamento Regale, o nella Regia Cappella in tempo che il Monarca si rattrova in Orazione. Il che pure vien conceduto in Francia all'*Elemosniere*, come dice il *Tommasino*: (a), quale Ufficio di *Regio Elemosniere* oggidì non si trova in Napoli, supplendosi in caso di bisogno dal Cappellano Maggiore; ma vi è stato però in tempo del Re *Ruberto*: perche si trova nell'Archivio della Regia Zecca il Registro di questo Monarca dell'Anno 1317; come presso *Ottavio Ignazio Vitagliano* (b), nella sua Sovralodata

ta

(a) Lodovico Tommasino Par. I. Lib. II. cap. 112. num. 9. *Ex Commentariis de rebus Philippi III. Philippi Pulchri, & Philippi Longi, Magni Elemosnario, & Confessario Regio erat cubiculum cuique suum in Palatio, vel in Hospitio Regis, ubi quatuor alia esse debebant, præter cubiculum ipsius Regis. Individuos enim sibi coherere volebant Reges Christianissimi eos interdium noctuque, per quos Animæ suæ salus procurabatur, ne quo opprimeretur inopinato casu. Itaque toto Regno hæc duo Officia maximo in honore habebantur, propter munera illa, quæ penes Regem obeunt.*

(b) Ottavio Ignazio Vitagliano: *L' Antico Diritto de Regj Cappellani d' Onore* pag. 40.

ta scrittura, in cui il soldo per il suo mantenimento, e de Regj Cappellani annotandosi, si dice: *Pro gagiis, & expensis eorum, & Familiarium suorum ad rationem de Uncia una, Tarenis novem pro quolibet Dilectorum Clericorum per mensem. . . . Magistro Cappellæ Regalis, BLEEMOSINARIO REGIO, & aliis Capellanis, Clericis, & dimidiis Clericis ejusdem Capellæ Realis; pro Stallagio equorum eorum ad rationem de Tareno uno, & Granis Decem pro quolibet eorum per mensem.*

VIII. Anche il *Predicatore Evangelico*, può a suo piacere presciegliere il Re nella sua Regia Cappella, come si dispone nella citata Bolla di Papa *Benedetto XIV.*; in cui si legge.

„ *Sexto*: Quotiescumque verò in eadem Regia Capella, & Ecclesia „ Parochiali Sancti Sebastiani (in aliis autem Ecclesiis cum Rex „ aut Regina, aut Prorox presentes aderunt, & Episcopus Loci „ in eadem Ecclesia present non reperitur) Verbum Dei annunciare opus „ fuerit, IN EJUS ARBITRIO SIT, QUEM CUMQUE VELIT „ ET IDONEUM CENSUERIT, EVANGELII CONCIONATOREM ACCERSIRE sive Secularem, sive Regularem, dummodo is, „ ab hujusmodi Prædicationis officio, si Sæcularis sit, a suo Ordinario, „ & ab Episcopo loci, si verò Regularis, a suo Superiori Regulari „ spensus, & interdictus non fuerit.

CAPITOLO SECONDO.

De Cappellani della Regia Cappella.

I. **P**Resupposti nel Capitolo precedente, che i Principi Cristiani da *Costantino* in poi ebbero le loro Cappelle, e trà questi anche i Monarchi nostrali; in conseguenza ne viene, che anche i loro Cappellani ebbero, i quali servivano nelle medesime, come fanno oggidì, trà quali anche furono Religiosi, e Religiosi di primo rango; trovandosi nella Cronaca Cassinese (a), che l'Abate di quel Monastero era Cappellano dell'Imperadore; scrivendo *Eotario* Imperadore all'Abate *Guibardo*, e dandosi fra gli altri titoli quello di Cappellano; *Guiberto, Casinensi Jerarcha, & Romani Imperii Cancellario, CAPPELLANO, & Principi Pacis*. Onde *Lodovico Tommasino* (b) asserisce, che gli Abati, e Monaci di altissima stima erano per lo più anticamente i Cappellani de Principi, specialmente che i medesimi Cappellani erano i *Secretarij*, ed i *Moraj* de Regnand, secon-

(a) Cronica Cassinese lib. 4. cap. 125.

(b) *Lodovico Tommasino* part. 1. lib. 2. cap. 111. num. 8. *In causa quoque id erat, quam obrem in Palatinum Clerum Abbates, Monachique cooptarentur, qui nihilum in eum confluere quisquid oner Clericos Monachosque vel eruditione præcelleret, vel sanctitate.*

secondo il Du Fresne (a), ed Ermando Ugone (b). E perciò nella Vita di Papa Adriano I. riferisce Anastagio, che Carlo Magno li fè la celebre sua donazione, per mano di un suo Cappellano: *Carolus Rex adscribi iussit per Esberium Religiosum, ac prudentissimum Capellanum*. E nella Storia della Chiesa Gallicana (c), trattandosi dell'erezione del Vescovado di Brema, fatta dal medesimo Imperadore, si legge: *Hildefrandus, Archiepiscopus Coloniensis, ac SACRI PALATII CAPELLANUS RECOGNOSUIT*. Avendo ancor io osservato un Privilegio conceduto dal Conte Ruggiero l'anno 1096. al Monistero di Santo Stefano del Bosco in Calabria, con questa sottoscrizione: *Rogerus Comes, Adelais Comitissa, Malgerius filius Comitiss Rogerii, Gerardo Capellano meo, Fulcone fratre ejus Capellano meo: Geremia de Sancto Egidio Capellano meo*. E vuole altresì Gianantonio Summonte (d), che quando il Re Carlo II. disciolse il Matrimonio, contratto da sua figlia in minore età con Filippo di Tuffiaco, Signore della Terza, il tutto fè passare per le mani di Pietro suo Cappellano: Poco innanzi avea sposata Leonora sua terzogenita a Filippo di Tuffiaco, Signore della Terza. . . . Fu questo sponzalizio dichiarato invalido per la minor età della fanciulla, perciocche, avendo ella supplicato il Pontefice Bonifacio VIII., che l'avesse assoluta dal giuramento, delegò Filippo Arcivescovo di Napoli. . . . Il quale, essendoli costato per testimonj, e dall'aspetto di detta Leonora, che nel mese di Agosto venturo feniva undici anni, l'assolvè dal giuramento in presenza di Pietro Cappellano del Re, come si legge nel Libro unico coverto di tavole fol. 5. Con essere oggidì i Cappellani della Regia Cappella di Napoli tutti *Pronotarj Apostolici* per disposizione di Monsignor Cespes (e) Cappellano Maggiore: *Electus in Capellanum, procurare debet Statim Probatoriarj Apostolici facultatem*.

II. Erano eziandio *Consiglieri* del Principe i Cappellani anticamente. Laponde Pietro di Blois (f) riprese il Cappellano del Re Guglielmo II., che non sapea tenere a freno il suo Re, nel provvedere la Chiesa di Agrigento, che volea dare ad un suo amico, incapace di quel posto: *Intendit episcopare fratrem Comitiss, & ipsum, reclamante Capitulo, violenter intrudit. Ovis tua est, & in periculum tuum istius Ovis custodiam suscepisti. Periculosum est tibi, si in consoris officium convertas ministerium pastorale*.
Di-

(a) Du Fresne V. Cappellani: *Capellani ab ipsis Regni Francici initiis CANCELLARIORUM, ET NOTARIORUM MUNUS OBIBANT: qui eis praeerant Archicapellani, Archicancellariorum etiam fungebantur officio*.

(b) Ermando Ugone de prima Scribendi Origine pag. 129. *Capellani ERANT SCRIBÆ REGII*.

(c) Histor. Concil. Gallican. Tom. III. pag. 644.

(d) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 359.

(e) Monsignor Gio: Cespes in Istitutis Reg. Cappell. Neapol. cap. 3.

(f) Pietro de Blois epist. 10.

Dicendo *Lodovico Tommasino* (a) sovra questo fatto: *Excanduit quam iusti, tam vehementer Petrus Blesensis adversus Capellanum Junioris Guilelmi Sicilia Regis, datis ad eum Literis, quod Regiæ non moderatus esset, non intercessisset intemperantiæ, in nupera maxime Episcopi Agrigentini electione.* Avendo anche noi dal *Cardinale di Luca* (b), che *Callisto III.* Sommo Pontefice, prima di esser Papa, era Cappellano, e Consigliero del Re *Alfonso di Aragona* in Napoli. Facendosi eziandio con attento squitino la scielta di questi Cappellani, perche essi per lo più venivano eletti in Vescovi delle Chiese vacanti, siccome de Cappellani degli Imperadori Constantinopolitani l'afferma il lodato *Tommasino* (c). Con apportare *Ferdinando Ughellio* (d) nella sua Italia Sagra una Lettera del Re *Carlo II.* al Cardinal Legato della Santa Sede (quale per altro trovasi eziandio nel Registro di questo Monarca all'anno 1299. lit. A. pag. 14.), in cui raccomanda l'Abate di Santo Stefano del Bosco suo Cappellano per il Vescovado di Mileto, al confronto di altri Concorrenti: „ *Vacante jam pri-*
 „ *dem Ecclesia Militensi, de religioso viro Fratre Andrea Abbate Sancti*
 „ *Stephani de Bosco, DILECTO CAPELLANO, Familiari, & Fi-*
 „ *deli nostro, & de Manfredo de Cifonio, Canonico Militensi est electio.*
 „ *discorditer celebrata Propter quod Paternitatem vestram*
 „ *precamur, ut si Canonum aliquod non obsistat, dignumque duxeris,*
 „ *quod de præfato Abbate dictæ Militensis provideantur Ecclesiæ, velitis*
 „ *annuere.*

III. Qui però deve avvertirsi, che i Cappellani della Regia Cappella Napoletana sono in due ordini: alcuni di essi si dicono *Cappellani di Onore*, ed altri *Cappellani Onorarij*. I primi per il semplice onore, e senza interesse veruno servono il Principe; i secondi ne ricevono il soldo. Quei vanno con Rocchetto, e Mantelletta, questi colla sola Cotta; onde vengono reputati come gli Eadomedarij rispetto i Canonici delle Chiese Cattedrali. I primi sono eletti con Lettere Patentali *ad formam Regiæ Cancellariæ*, ed i secondi con un semplice Biglietto della Segretaria di Sta-

to

(a) Lodovico Tommasino part. 2. lib. 3. cap. 37.

(b) Cardinale di Luca Relat. Cur. Roman. disc. 32; num. 11. *Res*
 „ *Alfonfus I. Aragonensium Rex, inter alia, quæ commendabiliter or-*
 „ *dinavit, fecit novam erectionem præfati majoris Tribunalis Consilii*
 „ *pro causis appellationum ab aliis inferioribus Hæc, & alia*
 „ *præfatus Rex explicuit cum opere, & consilio Alfonsi Borgiæ ejus*
 „ **MAJORIS CAPELLANI, ET INTIMI CONSILIARII:** qui de-
 „ *inde Archiepiscopus Valentinus, & Cardinalis creatus, sedem quoque*
 „ *Petri sub nomine Callisti III.*

(c) Lodovico Tommasino part. 1. lib. 2. cap. 132. num. 8. *Eodem* te-
 „ *stimonio Constantinopolitanos Imperatores ornat Nicephorus, Gregoras,*
 „ *quod Palatii sui Clero aggregarent pios quosque, & eruditione celebri-*
 „ *res Clericos, ut hi quasi gradus essent unde ad Episcopales, & ad Pa-*
 „ *triarcales ipsas sedes promoverentur.*

(d) Ferdinando Ughellio Tom. I. Ital. Sac. pag. 955.

to, e Guerra. Li Cappellani di onore sono al numero di ventiquattro; li Cappellani mercenarij sono otto, con un Sagristano, due Maestri di Cerimonie, e due Chierici. Essendo per altro stati otto anticamente i Cappellani di onore, giusta la Concessione fattae da Papa *Bonifacio VIII.* il dì 22. Giugno 1294. al Re *Carlo II.* Poi Papa *Benedetto XI.* il dì 21. Novembre 1303., ad istanza del medesimo Monarca, l'accrebbe a dodici, come presso *Bartolomeo Chioccarelli (a)*. Con volere altresì *Luca Wadigno (b)*, che il Re *Ruberto* vi tenesse eziandio dodici Frati Minori, con i quali si alzava la notte a cantare le divine Laudi. Sotto degli Austriaci finalmente si accrebbero sino al numero di ventiquattro, come sovra a caufache, fattasi la divisione de Vescovadi Regj da Papalini, ventiquattro ne toccarono al Re di sua Nomina. Laonde, per avere ciascheduno Vescovado Regio il suo Economo in tempo di Sede vacante, furono scelti ventiquattro Cappellani di onore, a quali si sogliono queste Economie dispensare, secondo Monsignor *Gio: Cespes (c)* nelli suoi Statuti per la Regia Cappella.

IV. Egli è ben vero però, che oltre li sovradetti Cappellani per il Regio Palazzo, molti altri ne tiene il Monarca sotto nome di *Cappellani Regj* nelle Fortezze, negli Eserciti, nelle Galee, e negli Ospedali, i quali, sebbene per l'addietro fussero stati di un numero eccessivo, pure alla fine Papa *Benedetto XIV.* nella sua Bolla delli 6. Luglio 1741. diretta a Monsignore Cappellano Maggiore *Don Celestino Galiano* (stato prima Religioso, ed Abate Celestino, indi Arcivescovo di Taranto, ed ora Arcivescovo Titolare di Tessalonica) l'ha ridotti al solo numero di cento, come ivi:

„ Ad hoc verò, ut præfatorum Exemptorum numerus in immensum,
 „ & plusquam oportet non augeatur, & nimium præjudicium inferatur
 „ Jurisdictioni Ordinariorum, eidem Capellano Majori vigore suarum fa-
 „ cultatum non licere alios Clericos, & Capellanos designare, & depu-
 „ tare, nisi eos, qui actuali servitio Ecclesiarum, Exercituum, regia-
 „ rumque Navium necessarii sunt. Qui in Castris, seu Fortalitiis totius
 Tom. IV. P. III. K k „ Re-

(a) Bartolomeo Chioccarelli Tom. II. MSS. Jurisd. pag. 26.

(b) Luca Wadigno in Annal. Minor. ann. 1343. num. 14., Ut verò, aliquo modo suo potiretur desiderio, intra Palatium Sacellum amplum in interiori recessu constituit, in quo duodecim Minoritæ divinum perolvebant pensum, cum quibus ille sæpissime conveniebat; & nocte media ad Matutinum surgebat, Minoritico Habitu indutus.

(c) Monsignor Cespes cap. 2. Capellanorum Honoris olim duodecim erat numerus, nunc ordinarius est vigintiquatuor per augmentum, & novum numerum Episcopatum: quamvis alie cause olim fuerint infortuendorum; aliis hic differendi locus non datur. Essiguntur isti nobiles sanguine, virtute, & moribus, dum præcedit Informatio, aliter dicta Diligentia, seu Consulta. Ex istis exivere olim, qui totum Orbem tamquam splendissimi Solès, Doctrinæ puritate, & Religionis sincero lumine irradiarunt; hodieque prædeant, & prodire possunt.

Regni, ejusque pertinentiis, duo, vel tres in unoquoque Castro, seu Fortalio debent. In Exercitibus autem, Triremibus, Navibus, aliisque Lignis maritimis, quæ Regi actu inserviunt, itemque in Hospitalibus Militum, & Classiariorum, illi solum, qui non modò actu inserviunt, sed etiam stipendia a Rege percipiunt. In Capella autem Regia, & in Castris, seu Fortalitiis in Civitate Neapolitana existentibus, solum Capellani, Scholares, & Clerici, qui actu inserviunt; ita tamen, ut Scholarium numerus, actu Regiæ Capellæ inservientium, ultra decem, & Ecclesiæ Parochiali Sancti Sebastiani ultra quatuor, non egrediantur: Omnium autem aliorum Capellanorum, & Clericorum, comprehensis etiam Capellanis honorariis, numerum nonaginta: ita ut omnes Capellani, Scholares, & Clerici, Regiæ Capellæ servitio additi, Castrorum, seu Fortalitionum Urbis Neapolitanæ, ejusque adjacentium, connumeratis etiam Capellanis honorariis, centum numerum non excedant. Præter quem numerum, si eidem Carolo Regi, ejusque successoribus alios addere necessarium visum fuerit, id speciali dumtaxat ipsius Regis rescripto fiat.

V. Anticamente questi Regi Cappellani stavano sottoposti a loro Vescovi Diocesani, come si raccoglie dal Concilio di Chiaromonte dell'anno 1095. (a) Poi furono fatti esenti da tal Giurisdizione, secondo Gio: Gersone (b). Avendo Papa Innocenzio III. (c) ristretta l' autorità di costoro, riguardo a quei soli Cappellani, i quali fossero ancora Benefiziati, e che abbino Cura d' Anime, siccome pure lo determinò il Sagro Concilio di Trento (d). In qual caso debbano essere riconosciuti da loro Vescovi per quello che riguarda la Cura dell' Anime. Potendo essi liberamente attendere alle loro Cure, ed intervenire soltanto nella Regia Cappella allorquando il Monarca vuole esservi per sua divozione, in qual caso sono esenti dalla propria Residenza, ed il servizio, che si presta al Re nella di lui Cappella, viene stimato come fatto nella propria Chiesa, giusta la dichiarazione del Clero Anglicano l'anno 1316. sotto del Re Odoardo II., registrata negli Atti de Concilj Generali (e). In quella guisa, che

(a) Concilio di Chiaromonte can. 18. *Ut nullus Presbyter Capellanus aliusque laici esse possit, nisi consensu sui Episcopi.*

(b) Gio: Gersone Tom. I. pag. 205. *Ubi est, quod nullus Principum laicorum Capellanum habeat, nisi ab Episcopo datum, in casu ab Episcopo dependendum, vel corrigendum.*

(c) Cap. *Cum Capella extra de Privilegiis: Mandamus quatenus, IN QUANTUM EXEMPTI SUNT EJUSDEM RATIONE CAPELLÆ, Apostolicis privilegiis defensas reverenter. Sed IN QUANTUM RATIONE PAROCHIALIUM ECCLESiarUM, vel aliàs rationem suam respicere dignoscantur, officiis tui debitum in eisdem liberè prosequeris.*

(d) Concilio di Trento sess. 24. de reform. cap. 11. *Et quoad Capellanos regios, juxta Constitutionem Innocentii III. quæ incipit: Cum Capella: subiecti, existant.*

(e) Tom. IX. Concil. Gener. Part. II. pag. 2465. „ *Res, & anto*
„ *cel*

che non sono tenuti i Canonici intervenire al servizio del Coro, quando si trovano impiegati presso del loro Vescovo.

VI. Quanto che de' Cappellani delle Regie Cappelle finora in comune detto abbiamo, con maggiore fondamento si avvera della Regia Cappella Napoletana: perocchè il Re Ruggiero, erigendo la sua Cappella di Santa Maria della Cattolica nella Città di Reggio, vi pose questa espressa condizione, di farla esente dalla Giurisdizione Vescovile: „ Cum moram traherem in Civitate Messana, & in mente recolerem de Catholica Ecclesia Civitatis Regii, tanquam præordinata a nobis; liberamus eam ab hodierno die, & hora ad omni Ecclesiastica Testatione; ut nullus Archiepiscopus, sive Episcopus, sive aliquis eujuscumque gradus Ecclesiasticus sit; habeat potestatem, & dominium in prædicta Ecclesia Catholica Sanctæ Virginis Genitricis Græcorum, sed totaliter volumus, hanc esse liberam, & exemptam, & Capellam Majestatis nostræ. Si militer Protopapam illum ordinamus promoveri a nostra Majestate: come dal Diploma trascritto da Ottavio Ignazio Vitagliano (a). E Papa Bonifacio VIII. concedendo a Carlo II. di Angli i Cappellani per la Regia Cappella di Napoli, che si dona colla stessa condizione: „ Nos, tuis supplicationibus inclinati, auctoritate præsentium tibi indulgemus, ut octo Clerici tui, qui tuis ad præsens insistent obsequiis, vel in futurum insistent; quosque ad hoc duxeris nominandos; fructus, redditus, & proventus Beneficiorum suorum Ecclesiasticorum, etiam dignitates, vel Personatus existant, & Curam habeant animarum, quæ nunc obtinent, & quæ ipsos obtinere contingerit in futurum; cum ea integritate percipere valeant quotidianis dumtaxat distributionibus exceptis, in quibus eadem existunt Beneficia, vel existant, personaliter residerent. Nec interim ad faciendam personalem Residentiam teneantur, neque ad id a quoquam valeant coartari, non obstante si Clerici ipsi non fecerint in Ecclesiis ipsis primam personalem Residentiam consuetam, quam facere tenerentur, a tuis obsequiis recedentes; come presso del Chioccarelli (b). Il quale ivi anche apporta il Privilegio di Papa Benedetto XI. colla data de' 21. Novembre 1303. ad istanza del predetto Re Carlo II., e l'altro di Papa Clemente V. a petizione del Re Roberto nell' anno 1310. che confermano lo stesso: Trascrivendo eziandio il Diploma di Paolo III. Sommo Pontefice, con cui il dì 28. Novembre 1535. s'è esenti questi Regj Cappellani da ogni Dazio, Imposizione, e Gabella, che a nome della Santa Sede mai in avvenire imponere si potesse.

Kk 2

VII. An-

„ cessores sui a tempore, cujus contrarii memoria non existit, usi sunt,
 „ quod Clerici, suis immorantes obsequiis, dum obsequiis illis intende-
 „ rent, ad Residentiam in suis Beneficiis faciendam minimè compellantur.
 „ Nec debet dici, tendere in præjudicium Ecclesiasticæ Libertatis, quod
 „ pro Rege, & Republica necessarium invenitur.

(a) Ottavio Ignazio Vitagliano, l' Antico dritto de' Regj Cappellani d' Onore pag. 32.

(b) Bartolomeo Chioccarelli Tom. II. MSS. Juris. pag. 72. & seqq.

VII. Anticamente questi Regj Cappellani, per disposizione dell'Imperadore *Federigo II.*, e del Re *Carlo II.*, venivano riconosciuti ne loro mancamenti dal Gran Cancelliero del Regno, siccome *Marino Frezza* (a), il *Reggente di Costanzo* (b), ed il *Castiglio* (c), comunemente l'affermano. Poi, il Re *Alfonso di Aragona*, stimando ciò improprio, con suo regal Dispaccio, sotto il dì 29. Giugno 1445. ordinò, che stassero sottoposti al Cappellano Maggiore, allora *Fra. Domenico de Enarris*, quale Istituto fu confermato da Papa *Lione X.* il dì 3. Novembre 1511. come presso del *Chioccarelli* (d). Che, sebbene l'odierno Pontefice *Benedetto XIV.* nella sua Bolla, diretta al Cappellano Maggiore, colla data delli 6. Luglio 1741, annullasse questo Breve di Papa *Lione X.*, pure, come egli diede al Serenissimo nostro Monarca, la facoltà di elegersi a suo piacere il suo Cappellano Maggiore, così concede a costui la piena Giurisdizione sovra i Chierici, Cappellani, Scolari, ed altri della Regia Cappella, delle Fortezze, delle Galee, e degli Ospedali, come ivi.

Secundo insuper, ut dictus Carolus Rex, ejusque in Regno Neapolitano Successores facultatem habeant nominandi, & eligendi Sacerdotem Sæcularem, vel Regularem, ab Episcopo suo approbatum, & in Romanæ Ecclesiæ communionem viventem, qui munere Cappellani Majoris in toto Regno Neapolitano fungi, & pro majore Officii sui decore, Habitu, seu Veste Prælatitia, quam in Romanâ Curia Prælati sive Regulares, sive Sæculares gestare solent, pro sua conditione, & statu sui, absque tamen gestatione Crucis in pectore, more Episcoporum, nisi sit in eadem dignitate Episcopali constitutus, possit. Et insuper AB OMNI ORDINARIA JURISDICTIONE EXEMPTUS, dumtaxat nobis, & Sedi Apostolicæ immediate subiectus, existat. Tum etiam, ut eidem Carolo Regi, ejusque in Regno Successoribus, vel eorum Prærogibus, vel per se ipsos, vel per dictum Cappellanum Majorem alios inferiores Capellanos, & Scholares eligere, & deputare liceat pro servitio tam Regiæ Cappellæ, quam pro indigentia Hospitalium, Militum, & Classiariorum, regionum Castrorum, seu Arcium, Exercituum, Triremium, Navium, aliorumque hujusmodi Lignorum maritimarum, actu, & revera Regi inservientium. Hujusmodi vero omnes Clerici, & Sacerdotes regio servitio adscripti, eo durante, a Locorum Ordinariorum Jurisdictione prorsus exempti, solum præfato Cappellano Majori subiecti sint, quemadmodum per præsentem exemptos, & respective subiectos esse declaramus, &c.

CA-

- (a) Marino Frezza de subfeudis lib. 1.
- (b) Reggente di Costanzo libro de familia, & Domibus Dominicis.
- (c) Castiglio decif. 140. & 142.
- (d) Bartolomeo Chioccarelli loc. cit.

CAPITOLO TERZO.

Del Regio Cappellano Maggiore.

I. Anche la dignità di *Cappellano Maggiore* è stata mai sempre ragguardevole, e di sommo preggio nelle Corti de Grandi, come dice il *Muratori* (a). Venendo egli chiamato col nome di *Archicappellano* presso del citato Scrittore, e di *Lodovico Tommasino* (b). Con volere altresì *Pietro Giannone* (c), che *Maestro* della Regia Cappella appo noi egli anticamente si chiamasse: *Dopoiche i Principi Cristiani vollero avere nel real Palazzo il proprio Oratorio, fuisse in conseguenza il primo Prete del Clero Palatino, e poi in Napoli sotto gli Angioini fino a Ladislao* MAGISTER REGIÆ CAPELLÆ, MAGISTER SACRATÆ CAPELLÆ, PROTHOCAPELLANUS lo disse: e presso de Greci PROTOPAPA. Leggendosi in fatti nel Registro del Re Carlo I. di Angiò (d): *Joannes de Manclais PROTHOCAPELLANUS sue Regiæ Majestatis*. In un Diploma della Reina Gio: II. (e). *Eundem fratrem Andream MAGISTRUM SACRATÆ CAPELLÆ nostre, barum serie de certa nostra scientia duximus ordinandum*. Ed in un altro del Re Alfonso di Aragona (f). *Venerabilem in Christo Patrem Dominicum de Xarbis de Aragonia ordinamus MAJOREM CAPELLANUM in Magistrum Capellæ nostre Regalis prædictæ*.

II. Anticamente ne Regi Palazzi si eleggevano Vescovi, ed Arcivescovi in *Cappellani Maggiori*, come ricavasi da *Anastasio* (g), rispetto alla
Cap-

(a) Lodovico Antonio Muratori diss. 4. de Officiis Domus Regiæ: „Plures etiam Capellanos numerabat Aula Regia, qui Sacris operabantur, Divinaque Officia statis temporibus in Capella Regia canebant. „Hisce præerat ARCHICAPELLANUS, seu ARCHIPRESBYTER Franciæ, seu PRIMICERIUS SACRÆ CAPELLÆ, cujus autoritas ingens, cujus dignitas eximia fuit.

(b) Lodovico Tommasino part. 1. lib. 2. cap. 100. num. 6. „Archipresbyteri dici non poterant, qui erant Episcopi, Archiepiscopi vocari non poterant, qui erant Abbates, qui eas Functiones exercebant; ac nec Episcopi quidem omnes. Utriusque ergo maximè consentanea visâ est ARCHICAPELLANI appellatio.

(c) Pietro Giannone lib. 22. cap. 6. par. 2.

(d) Regestum Regis Caroli I. de anno 1269. Lit. B. pag. 180.

(e) Luca Vvadigno in Append. Annal. Minorit. Tom. II. pag. 55.

(f) Chioccarelli Tom. II. pag. 75. MSS. Jurisd.

(g) Anastasio Bibliotecario in Vita Adriani I. *Misti obviam ei Hildebaldum ARCHIEPISCOPUM, & CAPELLANUM, & Aseboriam Comit-*

Cappella dell' Imperadore *Carlo Magno* , allora Re di Francia , che mandò *Ildebaldo* Arcivescovo , e suo Cappellano all' incontro di Papa *Adriano I.* Essendosi poi colà dismessa questa regia Polizia , per non ispogliare le Chiese Cattedrali de loro proprj Pastori, ed esentar questi dalla loro Residenza , all' asserire d' *Incmaro (a)* . Bensì sotto degli Austriaci molti Vescovi , ed Arcivescovi si numerarono nella Regia Cappella di Napoli in Cappellani Maggiori ; come dalla Relazione , che fece il Cardinale di *Gran Vela* , Vicerè del Regno , il dì 29. Dicembre 1571. al Re *Filippo II.* intorno a' Gravami , che si pretendeano fatti alle Chiese del Regno da suoi Viceregnanti , giusta le querele di *S. Pio V.* Sommo Pontefice per mezzo del Cardinale *Alessandrino* nella Corte di Madrid : „ Essendo venuto in Napoli la „ Maestà del Re Cattolico nell'anno 1505. la sopradetta Maestà creò per suo „ Cappellano Maggiore il Rev. P. Gio: Maria Poderico Vescovo di Nazareth „ ed al detto Vescovo di Nazareth successe il Rev. Gio: Roffo Arcivescovo „ di Cosenza alli 9. di Dicembre 1526. per mandato di Carlo la Noxa „ Vicerè del Regno. Al medesimo successe nell' anno 1528. Don Carlo „ Aragona per mandato del Principe di Oranges , A questo successe il „ Reverendo Tommaso Caracciolo , Vescovo di *Trivento* . Avendo ancor noi a nostri giorni veduto l' odierno Don *Celestino Galiano* da Arcivescovo di Taranto passare in Cappellano Maggiore per comando dell' Imperadore *Carlo VI.* Ancorche poi , per meglio disimpegnoare la sua Carica , rinunziasse la Chiesa Arcivescovile di Taranto , e prendesse quella Tirolare di *Tesalonica* .

III. La *Facoltà* de Cappellani Maggiori nelle Corti de Grandi assai ampia anticamente divisavasi ; atteso , oltre la cura , che essi aveano delle Regie Cappelle , e la superiorità rispetto a' Cappellani inferiori , erano eziandio i Giudici di quelle Cause Ecclesiastiche , che ne regj Palazzi si aggitavano ; non proponendosi a' Monarchi suppliche , o altro rispetto ad affari Ecclesiastici , senza prima passare per l' occhio de Cappellani Maggiori , siccome *Incmaro (b)* riguardo alla Corte di Francia , *Lodovico Antonio Muratori* rispetto alle Corti d' Italia per l' Età di mezzo (c) , ed in ordine all' altre di Europa il *Tommasino (d)* lo rapportano . Discorrendo anche alla lunga intorno alla Giurisdizione del Cappellano Maggiore di Napoli *Pietro Gian-*

(a) Incmaro in Opusc. de Ordine Palatii Regii Tom. II. pag. 206.
 „ A Tempore verò Pipini , & Caroli interdum per Presbyteros , interdum
 „ per Episcopos , Regia voluntate , & Episcopali consensu . Sed per Dia-
 „ conos , vel Presbyteros magis , quam per Episcopos hoc Officium exer-
 „ citum extitit . Quia Episcopi continuas vigilias supra gregem suam de-
 „ bent assidue verbo , & exemplo suo vigilare , & non diutius secundum
 „ Sacros Canones a suis abesse Parochiis .

(b) Incmaro Tom. II. pag. 208.

(c) Ludovico Antonio Muratori , Difert. 7. de Comitibus Palatii , seu Palatinis .

(d) Lodovico Tommasino Part. 1. lib. 2. cap. 112.

Giannone (a) : con annoverare fra gli altri suoi impieghi, la *Cura de Regj Studj*, l' *Exequatur a' Decreti della Corte di Roma*, e la *Cognizione di tutte le Cause delle Chiese Regie*, e delle *Staurite*, che in gran numero si rattrovano per il Regno. Ergendo perciò egli Tribunale separato, come si legge presso di *Gianantonio Summonte (b)*. E riguardo a' Regj Studj, e Giurisdizione ne' Benefizj de' *Jurepatronatus Regj*, l'odierno Pontefice nella sua Bolla, che *Conventis* incomincia, colla data delli 6. Luglio 1741., asserisce: *Salvis tamen omnibus juribus, prærogativis, privilegiis, ac facultatibus in Scholaris, Lectores, aliasque personas Regie Universitatis Studiorum Neapoli existentibus: idem etiam quoad causas, & Personas, Rectores, seu Possessores nonnullorum Beneficiorum, & Ecclesiarum, vel eisdem Ecclesiis inservientes, quæ ad nominationem, seu præsentationem, aut Jus Patronatus Regium spectant, ab immemorabili tempore eidem Cappellano Majori, ut asseritur, competentibus, quæ per presentes, neque approbamus, neque eis ullatenus derogare intendimus.* E comeche in materia di Cause litigiose più delle volte debbono interporri Decreti, al detto Cappellano Maggiore si assegna dal Re per Consultore un Consigliero togato del Sagro Regio Consiglio di Santa Chiara, da cui si ricorre in caso di gravame alla Regal Camera di Santa Chiara, ove anche si rimettono tutte le Consulte, che riguardano il Regio *Exequatur a' decreti*, e Bolle, che vengono da Roma, e da quella si approva, e si riprova il tutto.

IV. Per questa Giurisdizione sì grande del Cappellano Maggiore, molti torbidi nati sono per l' addietro trà il Regno, ed il Sacerdozio, a ragion de' Vescovi, che si sentivano gravati ne' loro dritti, veggendo diminuire la di loro autorità riguardo a' Cappellani Regj, ed alle Chiese di Regal Fondazione (trà le quali celebri sono quella di Altamura, di San Niccolò di Bari, e di Lucera in Puglia). Laonde il Santo Pontefice Pio V. inviando il Cardinale *Alessandrino* suo nipote dal Re *Filippo II.* in Madrid, trà i quaranta Capi di Gravami riguardo alla Giurisdizione Ecclesiastica nel Reame di Napoli, che a quel Monarca propose, ed in cui le determinazioni del Sagro Concilio di Trento venivano violate; questi vi furono in ordine al Cappellano Maggiore, che il Re *Filippo* rimise al *Duca d' Alcalà*, Vicerè del Regno, per esserne appieno informato.

Quanto alla *Sessione 22. cap. 8.* ci ha fatto intendere, che non si permette alli Vescovi, come Legati della Sede Apostolica, visitare li Collegj, Luoghi Pij, Confraternità di Laici, Ospedali, ancorche siano immediatamente soggetti alla Sede Apostolica, nè meno le Cappelle, le Chiese delle Castella, e Fortezze, se bene siano Beneficj Curati, nè li Sacerdoti di quelle permette siano visitati dalli Ordinarij.

Quanto alla *Sessione 24. cap. 11.* si aggrava, che non si riceve, ed osserva il Decreto Tridentino, che tratta de' Cappellani Regj, che non servono attualmente, poichè la Corte con protezione Reale li difende dalli Vescovi,

(a) Pietro Giannone lib. 22. cap. 6. paragr. 2.

(b) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 191.

come esenti dalla loro Giurisdizione, e soggetti al Cappellano Maggiore, il quale, e li medesimi tenendo Beneficj Parochiali, e Curati, pretendono non stare obligati alla Residenza. Anzi quando li Vescovi pronunciano sentenza contra di loro di privazione, per non aver fatta residenza, la rinvoca, e fa rinvocare dal Cappellano Maggiore.

Così medesimo si aggrava quanto alla Sessione 25. cap. 3. che il Cappellano Maggiore trà li Soldati di Palazzo, e Castella di questo Regno fa publicar Carta di Scommunica sopra cose perse, e rubate.

Quanto alla Sessione 24. cap. 1. e Session 23. cap. 25. si aggrava, che il Cappellano Maggiore di sua propria autorità abbia spogliati gli Ordinarij dalla Giurisdizione Ecclesiastica, che teneano nelle Castella, e Fortezze del Regno, esercitando in quelle tutto quella, che esercitano li Vescovi nelle loro Diocesi, e che esorcita pure Giurisdizione Ordinaria, come Prelato, che tiene Chiese a nominazione di sua Maestà.

V. Ma perche il Duca d'Alcalà in quei giorni morto era; il Cardinale di Gran Vela succedutoli nel governo, in ragguagliare il Monarca sovra tutti i quaranta Capi di Gravami trasmessili, come sovra; riguardo al Ventesimo, che concerneva la Visita de Luoghi Pii Laicali, e delle Chiese dentro le Castella, e Fortezze, li rispose così.

„ Intorno al ventesimo, dico alla Maestà Vostra, che per quanto
 „ mi sono informato, mai si è proibito, ne si proibirà, che li detti
 „ Ordinarij abbiano visitato, o volessero visitare Chiese, e Luoghi imme-
 „ diatamente soggetti alla Sede Apostolica, la quale quà si serve, e ri-
 „ verisce, come è di ragione, e Vostra Maestà comanda. Ed il simile
 „ si dice del visitar i Sacerdoti. Di più V. M. sarà informata, che
 „ in questa Città vi sono molti Ospedali, Confraternite, Estaurite, ed
 „ altri Luoghi, nelli quali si esercitano opere di Carità, e pie dall'entra-
 „ de, e beni, che hanno, quali sono stati instituiti, conservati, ed
 „ aumentati da laici, e che si sono sempre retti, e governati da Con-
 „ gregazioni di Laici, senza intramettersi giammai in cose Spirituali.
 „ Poiche senza scrupolo alcuno, si di ragione, che di osservanza, queste
 „ simili Congregazioni sono immediatamente soggette alla Regal Giuris-
 „ dizione della M. V., e lo contrario, che si praticarebbe, faria in di-
 „ minuzione, e pregiudizio di detta Regal Giurisdizione, e faria far co-
 „ sa nuova in questo Regno, Oltrache detti Laici amministratori potria-
 „ no da questo offendersi, di maniera tale che in poco tempo si diffu-
 „ sariano le opere pie, che vi si fanno, che faria un gran pregiudizio
 „ della povertà. E circa le Cappelle, e Chiese delle Fortezze, e Ca-
 „ stella, dico a V. M., che in questo Regno il Cappellano Maggiore
 „ have per tempo molto più, che immemorabile tutta la Giurisdizione
 „ Vescovile non solo nel Real Palazzo di V. M., ma anche in tutti li Stipen-
 „ diarij di V. M. così di mare, come di terra, ed in tutte le Fortezze di questo
 „ Regno. Talche qualche si presuppone, è derogare alla Real Giurisdizione
 „ per quanto tocca a questa parte, alla quale sua Beatitudine, ed il Sacro Con-
 „ cilio di Trento non hanno avuto intenzione di far pregiudizio.

VI. Per quanto toccava al ventesimo terzo Gravame de Cappellani Re-
 gi, che attualmente non servivano, li rispose in tal guisa:

Intorno al Capo ventesimo terzo, dico alla M. V., che quelli sono

„ crea-

„ creati Cappellani Regj di V.M. di poi lo Sacro Concilio di Trento, sono
 „ creati coll' espressa Clausula : *dummodo actu serviant* , non ostante l'an-
 „ tica forma , la quale era di altra maniera . E di più è stata per il
 „ quondam Duca d' Alcalà espedita Provisione , notificando alli Cappella-
 „ ni Regj , che assistessero al servizio , altrimenti non goderebbero , ec-
 „ cettuati da questo li Vescovi , li quali sono obbligati alla residenza del-
 „ le loro Chiese . E niuno Cappellano Regio goderà dell' esenzione della
 „ Cappella , se attualmente non serve , ed il Cappellano Maggiore ha
 „ sempre usato la sua Giurisdizione . E quando altrimenti fusse , saria
 „ rimuoverlo dalla Real Cappella della M. V. Ed il medesimo Concilio
 „ degli altri servienti ha ripetuto questo essere convenevole .

VII. Riguardo al *ventesimoquinto* Gravame , che congerneva la Giu-
 risdizione del Cappellano Maggiore in pubblicare Scomuniche trà Soldati ;
 si spiegò nella maniera , che siegue :

Sul Capo ventesimoquinto , se nel medesimo si ragionasse più parti-
 „ colarmente di quello si propone alla M. V. , io avrei avuto commodo
 „ d' informarmi , ed avvisare V. M. come comanda . Però sotto tale ge-
 „ neralità non potrò dire altro alla M. V. , solo che è notorio da tempo
 „ più che immemorabile , come ho detto , che il Cappellano Maggiore è
 „ quello , che nel Palazzo Reale della M. V. , e tutte le Fortezze , e Ca-
 „ stella del Regno hà sempre esercitato , ed esercita tutta la Giurisdizione
 „ Vescovile . E come i Vescovi Ordinarij hanno nella loro Diocesi pub-
 „ blicato , e pubblicano Scomuniche generali a rivelare le cose rubate , ed
 „ altre perpe : lo può anche fare il Cappellano Maggiore nel Real Palaz-
 „ zo di V. M. , ed in tutte le Fortezze , e Castella del Regno . Il che
 „ non è inventato da esso , nè ordinato per la M. V. , ma cosa solita ,
 „ sempre così osservata .

VIII. E rispetto al *quarantesimo* Gravame , di esercitare il Cappellano
 Maggiore Giurisdizione Vescovile nelle Castella , e nelle Regie Fortez-
 ze sovra de' Soldati in Cause Matrimoniali , e sovra quei Laici , che liti-
 gassero con Chierici della Regal Cappella ; si avanzò a risponderli in que-
 sta guisa :

Intorno al Capo quarantesimo , presupponendosi , come si è detto ,
 „ che da tempo molto più , che immemorabile in questo Regno il Regio
 „ Cappellan Maggiore have tutta , ed intiera la ragion Vescovile nel Real
 „ Palazzo di V. M. nelle Regie Castella , e Fortezze , e nelli Stipendia-
 „ ti della M. V. tanto di mare , come di terra , della quale osservanza ,
 „ come notoria , non accade dubitarsi , ed è bastantissima per legitimo ,
 „ e canonico titolo . E deputando la M. V. sempre per Cappellano Mag-
 „ giore persona Ecclesiastica , e Prelato ; risulta , che tutte queste cose ,
 „ che di sopra si dicono , cessano con soddisfazione di Sua Beatitudine ,
 „ Della quale mai si è dubitato , che sia d' intenzion ferma , che non s'
 „ innovi in tempo di V. M. alcuna cosa , massimamente così fondata
 „ come questa . Perche , se il Cappellano Maggiore intende le Cause tra
 „ Laici , e Chierici (purchè detti Chierici siano della Cappella attual
 „ servienti) , e Cause , o altri incidenti Matrimoniali (purchè siano di
 „ Stipendiati di V. M.) , e si deputano Cappellani (non Apostati , ma
 „ uomini da bene) ; ciò si fa nelle Castella , nelle Fortezze , e nelle com-

„ pagnie de Soldati , nelle Galee , senza licenza dell' Ordinario ; poichè
 „ effo è Ordinario in detti luoghi , e simili perfone . E se dà licenza a
 „ detti Cappellani di udire le Confessioni de Soldati , riservando a se li
 „ Casi Vescovili , e se intende Cause contro Prelati , i quali fuffero della
 „ Real Cappella , e se a' Soldati , che sono in Fortezza , con causa le-
 „ gitima , ed approvata da Canonici concede licenza di mangiar Carne ne
 „ giorni proibiti , non per questo usurpa la Giurisdizione Ecclesiastica , ma
 „ con bastante fondamento fa , ed esercita questo in Luoghi , e Persone a
 „ sua Giurisdizione soggetti , come fanno gli altri Ordinarj , e Prelati nel-
 „ le Diocesi ad essi competenti . Facendo di più relazione alla M. V. ,
 „ che il presente Regio Cappellano Maggiore esercita la sua Giurisdizione
 „ con tutta quella candidezza , che a buon Prelato , dotto , e da bene ,
 „ come ad effo si conviene . Da Napoli a ultimo Marzo 1572 .

Nostro Signor guardi sua Regal Persona .

Umilissimo Vassallo e Cappellano Antonio Perenotto
 Cardinal di Gran Vela .

Tomase Salernitano .

D. Hernando Monte libro 19c.

IX. A queste risposte , che diede il Cardinal di Gran Vela al Re Filippo
 II. , e che il Monarca predetto fè pervenire alla Corte di Roma ; non si
 acquetò la Sede Apostolica , ma avanzonne assai presanti le nuove istanze
 all' Ambasciadore *Don Gio: de Zunica* , acciò egli disponesse in Madrid il
 Re *Filippo* per darvi la dovuta providenza , sino ad istituirsi in Roma una
 Congregazione particolare , che terminasse questa pendenza . Laonde quell'
 Ambasciadore scrisse caldamente tanto alla Corte di Madrid , quanto alla
 nostra di Napoli , a cui il Collateral Consiglio fece questa particolar Ri-
 sposta :

„ Quanto alla Giurisdizione del Cappellano Maggiore , diciamo a Vo-
 „ stra Eccellenza , che è fondata in una osservanza , e quasi possessione im-
 „ memorabile : la quale niuno dubiterà , che non abbia forza di privi-
 „ legio , e d' Indulto di Sua Beatitudine . La qual osservanza , e posses-
 „ sione si fondò , e provò giuridicamente , e per persone vecchissime , e si
 „ comprovò quest' immemorabile per molte Provisioni spedite per li Sere-
 „ nissimi Re di questo Regno da anni centocinquanta in circa , dove fa-
 „ ceano creazione di Cappellani Regj con espresa dichiarazione di Esen-
 „ zione dalla Giurisdizione Vescovile . Di più si trova su di questo un
 „ Breve di Clemente VII. di felice ricordanza , concesso ad istanza di
 „ Don Loise de Icart , Castellano allora del Castel Nuovo .

„ E per fondare al presente (oltre di quello di sopra si è detto) , che
 „ in questo Regno sia stata perpetua osservanza , che li Serenissimi Re , i
 „ quali *pro tempore* sono stati , tutti hanno tenuti la sua Regia Cappella ,
 „ ed in particular con molti Cappellani , e con essi un Cappellano Mag-
 „ giore , il quale , nominato e posto dal Re , ha conosciuto libera-
 „ mente le Cause Civili , e Criminali delli detti Cappellani , e firmate tut-
 „ te le Provisioni Regie , che si spediscono dalla Maestà Sua in cose toc-
 „ canti la Materia Ecclesiastica , essendosi di ciò fatta diligenza nelli Re-
 „ gistri , tanto negli antichi a tempo delli Re Francesi , che cominciaro-
 „ no a regnare più di 300. anni a dietro , li quali si conservano nell'Ar-
 „ chi-

chivio della Regia Zecca, come anco visto di più gli altri Registri del-
li Serenissimi Re di Aragona, che cominciano dall'anno 1439. e 1440.
quali si conservano nell' Archivio della Regia Cancelleria di questo Re-
gno, in quali si trova, che *continuatis temporibus*, sono stati in questo
Regno li Cappellani Maggiori colla Giurisdizione, come sopra. Soggiun-
gendovisi tutto e quanto abbiamo notato ne quattro Periodi anteceden-
ti.

X. Non ostante però la gelosia della Corte di Roma, e le querele della medesima intorno a questa Giurisdizione cotanto dilatata del Cappellano Maggiore, sempre si è veduto il medesimo proseguire nel possesso de suoi ennciati dritti, sino a tanto che l'odierno Pontefice *Benedetto XIV.* ha posto fine a queste controversie con una sua Bolla speciale, che incomincia, *Convenit*, sotto la data delli 6. Luglio 1741. portando per titolo: *Santissimi in Christo Patris Benedicti XIV. Pontificis Maximi Constitutio super Jurisdizione, & Facultatibus Capellani Majoris Regni Neapolitani*, la quale in quattordici Articoli conferma al detto Cappellano Maggiore tutti quei dritti, e prerogative, che a ragione del suo impiego legittimamente li competono, non ostanteche rivoCASE nella medesima tutti gli altri Privilegj, Grazie, e Concessioni degli altri Pontefici, e specialmente da Papa *Lione X.* dispensate a' precedenti Cappellani Maggiori, alla sola riserva della Sovrintendenza ne Regj Studj, come sopra nel *Numero 3.*

XI. Nel primo Articolo di questa lunghissima Bolla si concede al Serenissimo Monarca la facoltà di far celebrare i divini Sacrificj, recitare i divini Uffizj nella sua Regia Cappella, di tenervi l'Eucaristia nel Ciborio, e gli Oli Sagri, e farvi il Sepolcro, l'Esposizione, la Processione, e le altre Ecclesiastiche Funzioni, come fu trascritto nel *Numero 5.* del Capo Primo.

XII. Nel secondo Articolo si concede al predetto Monarca di tenere in detta Cappella, come pure nell'altre delle Regie Fortezze, nelle Galee, e negli Eserciti i suoi Cappellani, sottoposti al Cappellano Maggiore (al quale dona gli Abiti Pontificali, caso non fusse consagrato Vescovo), ed esenti dalla giurisdizione de loro Ordinarij, siccome apparisce il tutto dalla lettura di questo Articolo, rapportato nel *Numero 7.* del Capo 20.

XIII. Nel terzo Articolo si restringe il novero de sudetti Cappellani a quello di cento, colla facoltà al Principe di eliggerne altri in caso di bisogno, siccome lo trascrivemmo nel *Numero 4.* del Capitolo passato.

XIV. Nel quarto Articolo dona al predetto Cappellano Maggiore la direzione della Regia Cappella: li conferma l'uso degli Abiti Pontificali: li dà il permesso di dispensare Indulgenze, e dar la Benedizione, come in tutte l'altre Chiese, ove fusse presente il Re, o la Reina, in dicendovi:

Quarto praterea volumus, quod ad eundem Capellanum Majorem, pro tempore existentem, pertineat directio, & superintendencia circa celebrationem divinorum Officiorum, aliarumque Ecclesiasticarum Functionum, quae in eadem Regia Cappella peragi consueverunt, & tam in ipsa, quam in Ecclesia Sancti Sebastiani, sita in Arce, sive Castro Novo, etiam si Episcopalis dignitate non sit insignitus, Mitra, Anulo, & Baculo Pastoralis, ac aliis Pontificalibus Insignis hujusmodi uti, necnon solennem Benedictionem post Missam, Vesperarum, &

tutinorum , & aliorum divinatorum Solemnia super Populum tunc interesse non impertiri , & ducentorum dierum , si præsens Rex , vel Regina fueris , si autem Prorex , centum dierum de injunctis sibi , aut quomodolibet debitis penitentis Indulgentiam , & Remissionem , ab omnibus Fidelibus , ibi præsentibus , verè contritis , & confessis , consequendam , auctoritate Apostolica concedere , & publicare possit . In aliis verò Ecclesiis , nisi coram Rege , aut Regina , aut Prorege , & dummodò Episcopus Loci , in eadem Ecclesia præsens non adsit , qui per seipsum ea peragere desideret , ac velit , & insuper in Cathedralibus , & Metropolitanis , nisi ab Ordinario licentia obsecuta , Pontificia exercere nequeat .

XV. Nel quinto Articolo si concede al medesimo Cappellano il permesso di far celebrare li divini Uffizj alla presenza de Monarchi in qualsivoglia Chiesa , alla riserva delle Cattedrali , e delle Metropoli :

Quinto : Liceat autem eidem Capellano in quibuscumque Collegiatis , Parochialibus , & aliis inferioribus Ecclesiis secularibus , & quorumvis Ordinum Regularium , etiam Monialium , in eodem Regno constitutis , non autem in Ecclesiis Cathedralibus , seu Metropolitanis , nisi de expressa suorum Ordinarium licentia , ad quas eundem Regem , vel Reginam , aut Proregem , pro tempore existentem , devotionis , aut alia ex causa declinare contingerit , per se , aut alios Capellanos , cum Scholaribus , & Capellæ prædictæ Ministris divina Officia , & Missas tam privatas , quam Solemnes celebrare , aut celebrari facere .

XVI. Nel sesto Articolo si dona il permesso al detto Cappellano Maggiore di poter eleggere a suo piacere il Predicatore Apostolico nella Regia Cappella , e dove il Re , o la Reina si rattrova , siccome lo rapportammo nel Numero 8. del Capo 1.

XVII. Nel settimo Articolo si concede a lui la facoltà di ordinare , o far le Dimissorie a' Chierici della Regia Cappella , e della Parochial Chiesa di San Sebastiano esistente dentro il Castel Novo , con assolvere i medesimi Chierici dalle loro Censure , se mai vi fussero incorfi .

Septimo : Si verò Capellanus Major sit in Episcopali , vel Archiepiscopali dignitate constitutus , prædictis Scholaribus Regiæ Capellæ , & Ecclesiæ Parochialis Sancti Sebastiani dumtaxat conferre primam tonsuram , & deinceps ad omnes Ordines Minores , atque etiam ad Ordines Majores , seu Sacros , juxta Sacrorum Canonum præscriptionem , & Apostolicarum Constitutionum regulas promovere , sin minus , datis Literis testimonialibus super eorum etate , vita , & moribus , titulo ordinationis , & idoneitate scientiæ , eos remittere ad proprios Ordinarios , ab ipsis promovendos . Si autem non sunt Episcopi , & Ordinationes non habent , a quocumque alio Episcopo in Regno Neapolitano existente , dummodo non sit Episcopus Titularis , & prænominati Scholares habeant omnes , & singulas qualitates , Clericis præmovendis in Regno Neapolitano præscriptas in novissimis Concordatis inter Sedem Apostolicam , & didum Carolum Regem , & insuper in supradicta Regia Capella , aut Ecclesiæ Parochialis Sancti Sebastiani per triennium continuum actu inservierint . Præterea , per se , aut alios , a se deputatos ejusdem Regiæ Capellæ Capellanos , Scholares , & Clericos , citra tamen Membrorum mutilationem , aut enormem lesionem , sententiam Excommunicationis incurrerint , & hujusmodi sententia ligati Missas , & alia Divina Officia , non tamen in contemptum Clavium , celebrando , Irre-

*gularitatem aliquam contraxerint; ab eadem Sententia Excommunicationis, in-
iuncta eis pro modo culpæ aliqua penitentia salutari, in forma Ecclesiæ cor-
sua, absolvere, & super Irregularitate prædicta dispensare, omnemque in-
bilitatis, & infamiae maculam, sive notam per eos propterea contractam,
absolvere liberè, & licitè possit, & valeat, ac respectivè possint, & va-
leant.*

XVIII. Nell' Articolo Ottavo, non solo si dà al Monarca, ed alla Reina la facoltà di eligerfi il Confessore a proprio piacere; ma si concede l' autorità al detto Cappellano Maggiore di deputar egli i Confessori alla Famiglia Regale, ovunque ella si rattrovi, come dal tenore di questo medesimo Articolo, da noi trascritto nel Numero 6. del Capitolo 1.

XIX. Nell' Articolo nono si concede l' autorità di far contraere Matrimonj da Regj Familiari nella Regia Cappella, e nella Chiesa di San Sebastiano dentro del Castel Novo, ed ivi ammettere al Battesimo li figliuoli de medesimi Familiari.

Nono: Matrimonj etiam celebrandis, factis priùs demunciationibus, seù proclamationibus a Concilio Tridentino requisitis, si uterque contrahens in locis præsignatis habitent, & morentur. Si verò Mulier ibi domicilium non habuerit, denunciationes, seù proclamationes pro parte mulieris fiant, & Matrimonium celebretur in Parochiali Ecclesia, intra cujus fines ipsa mulier commoratur. Si autem aliqui ex ipsis exteri fuerint, capta priùs per Loci Ordinarium informatione, ac ab eodem Decreto gratis obtento, quod inter eos licitè Matrimonium celebrari valeat, similiter idem Cappellanus Major, vel alius, seù alii ab ipso deputandi, nulla alterius Parochi licentia requisita, solemniter interesse. Insuper, Filios infantes in iisdem locis natos, necnon Judæos, seù Turcas, sufficienter tamen priùs catechizatos, quos in eorundem Regum præsentia baptizari oportuerit, aut prædicti Reges tenere, vel suscipere voluerint, baptizare. Ita tamen, ut baptizatorum, parentumque, & compatrum, & commatrum, necnon Matrimonio simul junctorum nomina describantur in Libro, quem idem Capellanus Major, vel quisque Capellanus Curatus in singulis prædictis locis habere, & penès se retinere debeat, ex quo ad omnem Ordinariorum Locorum, & partium requisitionem, Fides, seù Attestatus in forma solita tradatur.

XX. Nell' Articolo decimo, si dona al medesimo Cappellano Maggiore la facoltà di dare i Confessori a' Soldati, ed a' Marinari, e di prescrivere il modo di contraersi negli Eserciti i Matrimonj.

Decimo: Capellanos, & Presbyteros juxtà numerum, ac modum supra stabilitum, ad audiendas Confessiones pro militaribus Copiis, tam regijs propriis, quàm auxiliariis, tam in Regno utriusque Siciliae, quàm extra, ubicumque ab eis iter faciendum, vel morandum esse contigerit, tum etiam pro servitio Triremium, & regiarum Navium, & personarum in eis existentium, deputatos, prævio examine, cæterisque servari solitis, approbare, & omnia Parochialia Sacramenta existentibus Militibus in actuali itinere, & expeditione contra Hostes, per eorundem administrare facere. Si autem Milites in Stationibus sint, præfati Capellani teneantur exhibere Literas patentes ejusdem Capella-

„ ni

„ ni Majoris super eorum approbatione Locorum Ordinariis , seu eorum
 „ Vicariis Generalibus , si praesentes adsint , si verò absentes , Parochiis
 „ in quorum Parochiis Castra , seu Stationes Militum praedictorum posi-
 „ tae sunt , a quibus licentia , Parochialia munera peragendi , impertiri,
 „ & nullatenus , iisdem Literis inspectis , denegari possit . Matrimonia
 „ autem coram Paroco loci cum interventu Capellani Militum celebrentur,
 „ & quoad alia omnia Sacramenta , & Functiones Parochiales peragan-
 „ tur a Parochis locorum , dummodo vocati , interesse non recusent , si autem
 „ interesse noluerint , liceat Capellano Militum easdem Functiones obire
 „ cum dimidia parte emolumentorum , quae de jure integra ad Parochum
 „ loci spectarent , eademque omnia pro Militibus Stationariis praescripta,
 „ quoad Milites in Castris , seu Fortalitiis Regni non clausis existentes ,
 „ & proprium Parochum non habentes , omnino *serventur* .

XXI. Nell' *undicesimo* Articolo si dona facoltà al Cappellano Maggiore di poter egli dispensare con Soldati ne' casi di Eresia , e di Apostasia nel mentre s' inviano per la Guerra , nel modo , che siegue :

Undecimo : Eosdem autem Milites , & Officiales tempore tamen actualis dumtaxat belli , actu existentis contra Hostes , a crimine Haereticis , Apostasiae a Fide , vel per se , vel per alios absolvere , ea tamen lege , & conditione ut hujusmodi facultas in Italia , ejusque Insulis adiacentibus quoad eos dumtaxat locum habere debeat , qui nati sunt in locis , ubi haereticis impune grassatur , nec unquam errores judicialiter abjuraverint , vel Sanctae Romanae Ecclesiae reconciliati fuerint .

XXII. Nel *dodicesimo* Articolo , si dona a lui la facoltà di dispensare a' Soldati di mangiar la carne in giorni proibiti .

Duodecimo : Omnibus insuper personis utriusque sexus , in militibus Copiis existentibus , dum actualis expeditio contra Hostes habetur , tam Quadragesimali , quam aliis anni temporibus , & diebus , quibus esus Carnium , & Ovorum , Casei , Butyri , & aliorum Lacticianiorum est prohibitus , eisdem Ovis , Caseo , & Butyro , & aliis Lacticianiis , atque etiam Carnibus , excepta tamen , quoad carnes , Hebdomada Sancta , & omnibus diebus Veneris , & Sabbati totius anni , & servata forma Jejunii , quatenus pro locorum , temporum , & personarum conditione fieri potest praescripta in nostris Literis , novissimè editis sub datum Romae die 30. Maii 1741. utendi , & velcendi licentiam *impendere* .

XXIII. Nel *sedicesimo* Articolo si concede facoltà al medesimo Cappellano Maggiore di poter benedire le Navi , e le Regie Bandiere .

Decimotertio : Insuper Triremibus , & Navibus pro Regis usu , & servitio noviter constructis , tam etiam Vexillis , aliisque rebus hujusmodi , ad Militiam spectantibus , Benedictionem in forma Ecclesiae solita *impertiri* .

XXIV. E nel *quattordicesimo* , ed ultimo Articolo , se li donò la facoltà di dispensare a' giorni di Festa con Soldati , e Familiari del Re , come pure a' casi riservati ,

Decimoquarto , Et demum omnibus supranominatis personis utriusque sexus , ejusdem Cappellani Majoris curae commissis , ab observa-

» tio-

„ rione diei festi , si aliquod urgens opus in supra designatis locis , nem-
 „ pe , in Regia Aula , & Palatio , in Castris Clausis Civitatis Neapolita-
 „ næ , in Navali , sed in interiori Portus parte , vulgò *Darsena* , in
 „ Hospitalibus Classiariorum , & Militum , aliisque hujusmodi facere
 „ necesse fuerit , dispensationem , cum obligatione tamen audiendi Mis-
 „ sam , & aliquod aliud pium opus , quod tempus , & occupatio , &
 „ personarum conditio sinet obeundi , concedere . Illos insuper per se ,
 „ vel per alios Ecclesiasticos viros probos , & prudentes visitare , & cor-
 „ rigere , atque in eisdem omnimodam Jurisdictionem Ordinariam , atque
 „ omnia alia , quæ pro bona Animarum cura , directione Archiepiscopi ,
 „ & Episcopi , & aliorum Locorum Ordinarii in suis respectivè Diaces-
 „ bus facere consueverunt , iis dumtaxat exceptis , quæ ad exercitium Ord-
 „ nis Episcopalis pertinent , quæ in Regia Aula tantum , ubi Rex , &
 „ Regina , sed Prorex totius Regi moratur , & in Ecclesia Sancti Se-
 „ bastiani , ab eo , si sit Episcopus , peragi posse , volumus , & con-
 „ stituimus libere facere , & exercere , eisdemque omnibus , & singu-
 „ lis a quibuscumque eorum peccatis , criminibus , excessibus , & delictis
 „ quantumvis gravibus , & enormibus etiam Episcopis , & Locorum Ord-
 „ inariis reservatis , de quibus ore confessi , & corde contriti fuerint ,
 „ salutari penitentia , prò modo , & gravamine culpæ imposita , debi-
 „ tam absolutionem , vel per se , vel per alios imponere , & elargiri ,
 „ liberè , & licitè possit , & valeat , autoritate Apostolica , Scientia , &
 „ potestate prædicta concedimus , & indulgemus .

LIBRO SEDICESIMO.

Della Regia Polizia quanto a' Ministri del Regal Palagio :

Bartolomeo Cassaneo (a) de Regj Ministri nel suo trattato discorrendo , in quattro ordini li divide : in quei , che assistono alla Regia Persona : in quei , che sovrintendono al Regio Erario : in quei , che la servono nella Milizia : ed in quei , che amministrano la Giustizia , qual divisione ancor noi seguendo , in questo , e ne' Libri seguenti , parleremo de' *Ministri Palatini* in primo luogo , poi de' *Soldati* , indi de' *Ministri di Giustizia* , ed in appresso di quei del *Regio Erario* : dividendo il Libro presente in quattro Capitoli : Primo *Degli otto Uffizj della Corona* . Secondo *Del primo Ministro , de' Consiglieri di Stato , e de' Segretarj Regj* . Ter-

(a) Bartolomeo Cassaneo Gloria Mundi Part. IV. in præfatione : *Officiales namque Principum sunt in quarruplici distinctione : Quidam sunt circa Personam Principis : Quidam circa Aerarium Principis : Quidam circa Justitiam Principis : Quidam circa militiam .*

CAPITOLO PRIMO.

Degli otto Uffizj della Corona .

I. **A**ncorchè gli otto Uffizj della Corona al Governo del Regno più tosto , che al servizio del Regal Palagio a loro tempo appartenuti si fossero , pure noi qui li noveriamo , perchè anticamente tutti gli Uffizj della Corona aveano a se subordinati gli Uffizj del Regal Palazzo . Dicendo a tal proposito *Pietro Giannone* (a) . Anticamente tutti gli Uffiziali della Corona aveano subordinati gli Uffiziali del Palazzo , chi in uno , chi in un altro genere , e teneano questi in Palazzo il Sostituto , che diceasi *Primicerius Officij* , col titolo di *Spettabile* , quando quei della Corona aveano quello di *Illustre* , e nella Corte dall'Imperadore , e Re di Francia diceansi *Conti Palatini* , giacchè la Corte del Re in Latino *Comitatus* diceasi . Poi per distinguersi dalli Conti delle Province , i Conti Palatini *Comites Palatii* si dissero , & *Magistri Palatii* . Appresso molti si sottrassero di stare sottoposti agli Uffizj della Corona , stando sottoposti al Re per dirittura . Ma il Gran Siniscalco , che in Francia *Maestro di Casa* si chiama , non avea proprio Impiego fuori di Palazzo , come il Contestabile alla Guerra , il Giustiziero alli Tribunali , il Camerlingo alle Finanze , ma nel Palazzo del Re il pubblico Impiego per tutto il Regno tenea . Onde gli Uffiziali di Palazzo , a lui sottoposti , mai si essentaronò .

II. Ed in fatti nella Notizia dell' Imperio con questo Titolo : *Notitia Dignitatum omnium tam Civilium , quam Militarium in partibus Orientis & Occidentis* , comentata da *Guido Pancirolo* , tanto per quello d' Oriente , quanto per l' altro d' Occidente buona parte di questi Uffizj , che della Corona , e del Regno noi diciamo , all' Imperial Palagio si assegnano . Dicendosi ivi (b) *In Palatiis vero utriusque Imperij , Comites , Officiorum Largitionum , Rerum Privatarum , Quaestor , Praefectus Sacri cubiculi , Censensis , Primicerius Notariorum , & Scriptorum Mazisiri morabantur* . Il che pure si dice da *Lodovico Antonio Muratori* (c) nella sua dissertazione : *De Officiis Domus Regiae* . Siccome nel decorso di questo Capitolo lo riportaremo , con notar egli ancora nella Corte de Principi di Benevento gli Uffizj seguenti , oggidì alquanto ignoti : *Erant autem Principibus Beneventanis Dignitates quaedam Palatinae , quarum nomina aut a Latino-*

(a) Pietro Giannone lib. 21. cap. 6. part. 1.

(b) Notitia Imperij cap. 2.

(c) Lodovico Antonio Muratori Dissert. 4.

tinorum , aut a Græcorum Imperatorum Aula mutuati fuerant , uti
 „ Comitis Palatii , Protospatrii , Gastaldii , Topoteriti , Porterii , Theſaurarii ,
 „ Referendarii , Abionarii , Veſtiarii , vel Veſterarii , Vice Domini , Pingerna ,
 „ Baſilici , Candidati , Stratigi , aliaque huiusmodi Munera . Ita ipſi quoque
 „ Italiæ Principes jam tunc cùm Regibus magnificentia certabant .

III. Anzi gli enunciati Uffiziali del Palazzo , e della Corona anche dalla Sagra Iſtoria ſi raccolgono , e da quello , che del Re Salomone nel terzo Libro de Regi (a) ſi dice ſotto queſto titolo: NUMERANTUR PRINCIPES , ET PRÆFECTI SALOMONIS . Dove in primo luogo ſi mentova il Sacerdote , corriſpondente al Cappellano Maggiore de noſtri tempi , Azarias filius Sadoc Sacerdotis . Indi ſieguono i Scribi , che a Secretarij Regj ſi poſſono comparare : Eliboreph , & Abia filii Sifa Scriba . Poi veniva l' Uffiziale de Comentarj , che Protonotario dir ſi potrebbe : Joſaphas filius Abilud a Commentariis . Seguendo dopo il Capitano degli Eſerciti , che noi Conteſtabile chiamiamo : Banajas filius Joade ſuper Exercitum . Vi erano gli Aſſiſtenti del Monarca , quali Conſiglieri di Stato preſſo noi ſi dicono : Azarias , filius Nathan , ſuper eos , qui aſſiſtebant Regi . Eſſendovi ſtato l' Amico del Re , che al Primo Miniſtro comparar ſi puote : Zabul , filius Nathan , Sacerdos , Amicus Regis . Indi veniva il Prepoſito del Palagio , che Siniscalco , o Maggiordomo preſſo di noi ſi appella : Et Abiaſar Prepoſitus Domus . Vi era il Teſoriero , o Finanziere ſotto nome di Prepoſito de Regj Tributi , come ivi : & Adoniram , filius Abda , ſuper Tributa . Ed in fine avea dodici Prefetti dell' Annona per il Regno , che Queſtori , o Perceſſori delle Provincie poteſſimo noi dire : Habebat autem Salomon duodecim Præfectos ſuper omnem Iſraël , qui præbebant Annonam Regi , & Domui ejus . Per ſingulos enim Menſes in anno ſinguli neceſſaria miniſtrabant .

IV. Gli Uffizj poi della Corona Napoletana furono Sette per il paſſato , i quali nelle pubbliche Funzioni aſſiſtono al Monarca veſtiti di Porpora , e di Regale Ammanto , nella maniera , che il Summonte aſſerisce (b) : Vi ſono di più i Cavalieri , i quali , godendo i Sette principali Uffizj del Regno , nelle pubbliche Solemnità Regie aſſiſtono appreſſo il Re veſtiti di Porpora con queſt' ordine , come ſcrive il Frezza nel 3. libro de Subſeudis , num. 16. Il Gran Conteſtabile , il Grand' Ammirante , ed il Gran Protonotario ſedono ordinariamente a man dritta . Il Gran Giuſtiziero , il Gran Camerario , il Gran Cancelliero con l' iſteſſo ordine ſedono a ſiniſtra : ed il Gran Siniscalco ſede fra i piedi di Sua Maieſtà . E l' Autore Anonimo de Principatibus Italiæ (ſtampato in Lione l' anno 1631.) deſcrivendo queſti Sette Uffizj del noſtro Regno , aſſegga il Soldo a ciaſcheduno di eſſi , con dire .

De præcipuis Officiis Publicis in Regno Neapolitano .

1. Magnus Militiæ Magiſter , quem vulgò Conteſtabilem vocant , qui , tempore belli tantum eligitur , & vice Regis omni Militiæ imperat . Creatur autem a Rege , qui ipſi baculum aureum tradit cum hoc Elogio : Accipe hunc

Tom. IV. P. III.

M m

Sa-

(a) 3. Regum 4.

(b) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 274.

Sacrum Baculum ad profigandos , & arcendos Populi mei Inimicos . *Stipendium illius Ducis ducatorum 2190.*

2. Præfctus Maris *Stipendium in singulos menses ducentos 100. item a singulis Navibus unum Carlinum , aliaque emolumenta .*

3. Magnus Justitiarius *Stipendium illius annuum ducatorum 2190. præter emolumentum 2000. ducatorum , quos percipit a licentia portandi Gladium .*

4. Magnus Camerarius *hujus stipendium ducatorum 2190. præter varia emolumenta , quæ percipit ut minimum 2000. ducatorum .*

5. Maganus Cancellarius *Stipendium illius 2190. ducatorum , emolumenta pene paria .*

6. Magnus Protonotarius *Stipendium illius 2190. ducatorum , præter emolumenta , quæ ad 1500. ducatos dicunt ascendere .*

7. Magnus Senescalcus *Stipendium illius 2190. ducatorum .*

V. A questi sette antichi Uffizj della Corona aggiunse l'ottavo il nostro Serenissimo Monarca Carlo di Borbone , detto *Gran Prefetto del Commercio* , che poi concedè al *Marchese Montallegro* (come in appresso meglio spiegheremo) , ed in sua mancanza , da assegnarsi ad un Nobile di Seggio di Nido . Essendosi gli altri sette dispensati ad alcune Famiglie Nobili , e per lo più con ereditaria Successione . Così l' Uffizio di *Contestabile* , si gode dal Principe di Paliano di Casa *Colonna* ; quello di *Gran Cancelliere* dal Principe di Avellino di Casa *Caracciolo* ; quello di *Gran Giustiziero* in tempo dell' Imperadore Carlo VI. fu posseduto dal Principe di Bisignano di Casa *Sanseverino* ; poi alla venuta dell' Armi Spagnuole fu dato al Duca di Laurenzano di Casa *Gaetano* , ed alla morte di costui al Duca di Bovino di Casa *Guevara* . Quello del *Gran Camerario* , per l'addietro si è posseduto dal *Marchese del Vasto* , di Casa d' *Avalos* . Il *Gran Protonotariato* per il passato si è goduto dal Principe di Melfi di Casa d' *Oria* ; oggidì dal Monarca conceduto al *Marchese di Arienzo* , *Don Lelio Caraffa* . L' Uffizio di *Gran Siniscalco* fu posseduto dal Principe di Cariati di Casa *Spinelli* ; poi dal Serenissimo regnante Monarca Carlo di Borbone fu dato al Duca di Sora di Casa *Buoncompagno* ; ed appresso al Principe di Aragona di Casa *Naselli* . Vacando il *Grande Ammirante del Mare* .

VI. L'origine di questi Sette Uffizj della Corona , (alla riserva dell'ottavo , del *Gran Prefetto del Commercio* , introdotto a nostri giorni , come appresso vedremo) fin dal tempo de *Normanni* , e molto più dal tempo de *Svevi* in poi nel nostro Regno ammettere si debbe: perocchè dall' ora in appresso incominciarono i Monarchi nostrali . E *Gianantonio Summoste* , in descrivere la Vita di cadauno Re , in fine della medesima rapporta separatamente il nome di coloro , che somiglievoli Uffizj esercitarono . *Laonde* rimettendo chi legge a tutto ciò , che il predetto intorno a questo particolare rapporta , soltanto qui ragguaglieremo qualche cosa intorno alla proprietà di ciascheduno di detti Uffizj , anche riguardo all'ottavo introdotto dal Serenissimo Monarca , come sovra .

Del Gran Contestabile .

VII. Il nome di *Contestabile* in due sensi prender si può : in quanto presiede alla Regia Scuderia , ed in questo senso *Cavallerizzo Maggiore* chiamar si debbe , ed in quanto comanda alle Milizie , in qual caso , lo diciamo *Gran Maresciallo* . Giusta la prima denominazione viene ad essere Uffizio del Regio Palazzo , e secondo l' altro significato debbe dirsi Uffizio della Corona . Dubitando *Lodovico Antonio Muratori* (a) , se in tempo de Longobardi il nome di *Contestabile* significasse il Cavallerizzo Regale , o il Sovrano Comandante dell' Armi , ancorche avesse per certo , che sotto de Principi di Benevento vi fusse stato il Cavallerizzo maggiore , e perche ne' secoli seguenti il Cavallerizzo maggiore governava gli Eserciti , perciò anche tal nome passò a' Marescialli . Essendo stato peraltro comune all' Impero Greco , e Latino il *Magister Militum* , ed il *Magister Equitum* , tanto riguardo a chi comandava la Fanteria , quanto rispetto a chi sovrafedea alla Cavalleria , qual impiego non solo si legge riguardo al Re *Davide* nella Sagra Scrittura (b) , ma anche rispetto alla Milizia celeste , di cui *San Michele* se ne stima il Principe (c) . Con parlare qui noi del *Contestabile* quanto a questo significato , atteso , come a *Cavallerizzo Maggiore* ne favelleremo nel Capitolo terzo .

VIII. Nel nostro Reame di Napoli , non solo in tempo del Re *Ruggiero* vi fu il *Contestabile* , atteso il *Summonte* (d) nella di lui Vita asserisce . E prima che discenda a' *Titolati* , riferirà quelli , de quali si avvalse *Ruggiero* per i Sette Officj supremi del Regno : Fu il *Gran Contestabile Roberto* , Conte di *Loricello* , nipote del Re , figlio di sua sorella , ma anche l' avea il Principe di *Capoa* . Atteso donando *Ruggiero Sanseverino* al Monistero della Santissima Trinità della Cava l' anno 1114. alcuni averi , si dice nello Stromento : *Ego Petrus Judex coram , & in presentia Domini Roberti Capuanorum Principis , ac Domini Jordani germani , & CONTESTABILIS ipsius Principis* ,

M m 2

co-

(a) *Lodovico Antonio Muratori* dissert. 4. „ *Regio Stabulo Præfatus erat , quem Comitem Stabuli vetustissima Monumenta appellant . An eo nomine censeretur sub Longobardis Regibus , qui hac dignitate fungebatur , incertum est . Illud extra controversiam est , sub Principibus Beneventanis ex genere Longobardorum , munus hoc , & nomen reperiri . Anonymus Salernitanus Paralipomen. cap. 29. Grimoaldum Storafejz , Principem Beneventi , dixisse tradit Beneventano cuidam Stabulum nostrum peto , & qualem volueris equum , exinde tolle . At ille ad Comitem Stabuli adivit . Subsequentibus Sæculis , quod Comites Stabuli Militares etiam Copias repperent , causam præbuit appellandi Comestabulum , qui turmæ uni militari præfesset .*

(b) 2. Regum 8. vers. 16. *Et regnabat David super omnem Israël Joab autem filius Serpie erat super Exercitum .*

(c) *Danielis 10. vers. 21. Michaël Princeps vester .*

(d) *Gianantonio Summonte* Tom. II. pag. 34.

come lo rapportammo nel Libro 9. del Tomo III. al Numero 17. del Capo 6. Ancorchè poi sotto de Monarchi Austriaci questo Ufficio di *Contestabile* dismesso si vedesse, poichè mancati i proprj Monarchi nel Regno, i quali questi Uffiziali presso di se teneano, e sostituitivi da i Re di Spagna i Vicerè col titolo di *Luogotenente*, e di *Capitan Generale*, i medesimi non ebbero più bisogno de *Contestabili* per somiglievole impiego, restato solo il titolo al *Contestabile* predetto, e la sua provisione, come il sovracitato *Gianantonio Summonte* (a) l'asserisce: „ *L'Ufficio* di *Contestabile* non è altro, che *Luogotenente* del Re nelle Guerre per Terra, provvedendo quanto a quello fa bisogno. Ma essendò a nostri tempi la Giurisdizione trasferita nella persona del Vicerè del Regno, che perciò s'intitola *Luogotenente*, e *Capitan Generale* del Re, il *Gran Contestabile* nè ha solo la dignità con la sudetta provisione. Ed oggi, che rattrovasi in Napoli il Monarca *Carlo di Borbone*, il Governo supremo delle Armi si esercita dal Duca di *Castropignano* di Casa d'*Eboli*.

Del Gran Giustiziero.

IX. Anche in tempo de Normanni s' introdusse l' Ufficio del *Gran Giustiziero* nel Regno, per amministrare Giustizia a' Popoli tanto in cause civili, che criminali. Avendo da *Riccardo di San Germano* (b), che *Andrea*, Conte di Andria, per essere stato *Gran Giustiziero* del Re *Guglielmo II.*, pretendeva esser eletto Re alla di lui morte, e perciò si oppose a *Tancredi*. Essendo stati soliti i Monarchi del nostro Regno dare una tal Carica a loro Primogeniti, i quali *Vicarj del Regno* si diceano. Soliti gli altri Principi dare al *Conte Palatino*, o sia al *Primo Ministro* tal impiego, non ostante che il Re *Davide* da se amministrasse tal Ufficio, come si dice nella Sagra Scrittura (c). Poi confusosi il Tribunale del *Vicario* con quello della *Gran Corte*, tutta la Carica del *Gran Giustiziero* passò al *Reggente della Vicaria*, secondo *Gianantonio Summonte* (d); che dice: *L'Ufficio di Gran Giustiziero è quello, che ha da mantenere, e ministrare la Giustizia tanto in Civile, come in Criminale, la cui origine fu similmente nel tempo de Normanni. Al presente quest' Ufficio è trasferito nella persona del* Reg-

(a) *Gianantonio Summonte* Tom. I. pag. 275.

(b) *Riccardo di San Germano* in *Cronicon* ad annum 1190. „ *Erat autem ea tempestate in Apuliz finibus Rogerius quidam, Andriæ Comes, qui se non reputabat disto Regi inferiorem, cum tempore memorati Regis Gulielmi totius Regni MAGISTER JUSTITIARIUS FUERIT, & in Apulia plenum tunc dominium exercebat. Hic percussus invidia de Tancredi Comitis promotione in Regem, turbare ad eum convertos prae viribus cepit.*

(c) 2. *Regum* 8. vers. 15. *Et regnavit David super omnem Israël; & faciebat quoque David Judicium, & Justitiam omni Populo.*

(d) *Gianantonio Summonte* Tom. I. pag. 275.

Reggente della Vicaria . Oggidì esercitato dal Principe di Centola di Casa Pappacoda .

Del Grand' Ammirante .

X. Siccome il Comandante della Milizia Terrestre *Gran Contestabile* si chiama , così il Direttore dell' Armata Navale *Grand' Ammirante* si appella , ed in tempo della Repubblica Romana *Præfectus Classis Maritimæ* si dicea . Volendo *Camillo Tusino* nel suo Libro degli *Ammirati* , che da Saracini avessero i Normanni appreso questo nome , presso de quali *Ammirati* propriamente si diceano i Comandanti delle Navi , ed il capo di essi *Grand' Ammirante* . Il che ricavasi eziandio dalla Cronaca Cassinese (a) , in cui , discorrendosi della Guerra che ebbe in Sicilia *Ruberto Guiscardo* Duca di Puglia , gli Uffiziali Saracini col nome di *Ammirati* vengono descritti . E perciò *Majone* in tempo del Re *Guglielmo il Malo* diceasi *Ammirato degli Ammirati* , secondo *Lione Ostiense* (b) , con far anche commemorazione di costui *Riccardo di San Germano* (c) nella sua Cronaca . Ancorche poi , mancati i Re in Napoli i Monarchi Auftriaci avessero comunicata tutta l' autorità del Grand' Ammirante al Generale delle Galee :
che

(a) Cronica Cassinese lib. 3. cap. 44. „ *Cum igitur Panormitanæ Civitatis regimen Vultuminus ADMIRATUS retineret , quidam ex Servis ejus Balchus nomine contra eum insurgens , honore eum , patriaque privavit . Pulsus verò ille Sicilia , ad supradicti Ruberti Ducis confugit auxilium . Tunc navali Dux collecto exercitu , Siciliam Christo ducte expugnaturus ingreditur , contra quem Saraceni cum valido exercitu congregientes , juxtà Civitatem Messanam sine mora , Christo favente , superati sunt . Messana verò capta , ejusque ADMIRATO interfecto , Dux cum mille equitibus , totidemque peditibus ad Castrum Joannis pervenit , adversus quem Baltahot , SARACENORUM ADMIRATUS , cum quindecim millibus equitum , & centum millibus peditum properans , bellum iniit mirum , & omnibus retro temporibus inauditum ; cum ex Christianis non equitum , vel peditum aliquis vulneraretur , vel moreretur , ex Paganorum multitudinem interfectorum numerus vix colligi potuit .*

(b) *Lione Ostiense loc. cit. Obiit Leo , pater MAGNI ADMIRATI ADMIRATORUM .*

(c) *Riccardo di San Germano ad annum 1154. Rex verò Gulielmus , celebrata Festivitate Paschali , Scitinio Cathanienfi Archiepiscopo , quem Cancellarium fecerat , Apuliæ administrationem committens , cum ADMIRATO in Siciliam rediit Quo audito Barones Siciliæ , & ipsi pariter guerram contra Regem in Sicilia commoverunt . Rex autem , congregato exercitu , contra eos venit , qui eum expectare timentes , in Buteria se receperunt . Et cum aliquanto tempore eos obfedisset , mediante MAYONE ADMIRATO , eis condonavit , & in suam gratiam illos recepit .*

che oggidì fottò del regnante Monarca Carlo di Borbone è il Cavaliere di Malta D. Michele Reggio Siciliano, Consigliero di Stato, e che in tempo della Guerra di Velletri, per l' assenza del Sovrano, fu Vicerè in Napoli. Dicendo il Summonte (a) quanto a questo particolare: *L' Ufficio del Grande Ammirante è antichissimo fino al tempo del Gran Costantino, e Carlo Magno fè di tutti i Saraceni d' Italia quattro Capitani, chiamandoli Ammirati, cioè Capitan Generale della Regal Milizia per Mare. A nostri tempi questo Carrico è trasferito nella persona del Capitan Generale della Galee, ed al Grand' Ammirante gli è rimasto l' Amministrazione della Giustizia così Civile, come Criminale sopra gli Uomini marinari.*

Del Gran Camerario.

XI. Il Gran Camerario è lo stesso, che colui, che ha la cura del Regio Patrimonio, secondo il Muratori (b), il quale (come sopra nel Numero 2. rapportossi) sotto nome di Tesoriero lo ragguaglia nel Palazzo degli antichi Principi di Benevento. Senza trovarsi nella Storia antica del nostro Regno, per quanto io abbia letto, memoria alcuna di tal nome, e soltanto si crede, che dagli Angioni introdotto vi fusse, perchè in Francia si pratica tal vocabolo insieme con quello di Finanziere. Avendo avuto gli Imperadori per questo impiego il Conte delle Sagre Largizioni, ed il Conte delle Cose Private, secondo Giacomo Rebuffo (c). Con asserire Bartolomeo Cassaneo (d), che il Conte delle Cose Private tenea la cura di quelle Rendite, e di quei Emolumenti, che di loro natura si apparteneano al proprio Principe, e l' Conte delle Sagre Largizioni amministrava quelle Rendite Fiscali, che s' impiegavano per soldo delle Milizie, e per altre pubbliche spese. Essendosi poi la facoltà del Gran Camerario-

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 279.

(b) Lodovico Antonio Muratori Dissert. 4. de Offic. Dom. Reg. Camerarium vero, qui Camere, seu Fisco Regio praesert, habere Francorum Reges.

(c) Giacomo Rebuffo in l. praecipit, & in l. 1. C. de Comitibus Largitionum lib. 12. Princeps duo habebat Patrimonia, & ad gubernationem istorum praeponebantur duo Comites, scilicet, Comes Sacrarum Largitionum, & Comes Rerum Privatarum.

(d) Bartolomeo Cassaneo part. 6. consid. 17. Officium Comitibus Rerum Privatarum erat, ut gubernaret Res Fiscales, quae appropriabantur ad commodum Principis, nec convertebantur ad utilitatem publicam. Et iste constituebat Procuratorem Caesaris, qui sibi reddebat computum. Officium vero Comitibus Sacrarum Largitionum erat colligere Tributum, & applicabatur in Thesaurario, seu Fisco, ex quo solvebantur stipendia militaria, nec convertebantur in utilitatem Principis. Etiam iste Comes Sacrarum Largitionum habebat specialem potestatem in custodiam ipsius Theauri, & reddebat rationem Praefecto Praetorio.

merario trasferita in Napoli in Persona del Luogotenente della Regia Camera , oggidì il Marchese Don Matteo di Ferrante . Dicendo il Summonte (a) a tal oggetto : *L' Ufficio del Gran Camerlengo è di aver cura del Patrimonio del Re , però a nostri tempi è trasferito nella persona del Luogotenente della Regia Camera , ed il Gran Camerario ne ha solo il Titolo con la solita Provvisione , ed anco certi emolumenti . Anzi oggidì fuori del Luogotenente della Regia Camera , vi è ancora il Finanziere , o sia il Presidente della Regia Azienda , che è il Marchese Don Giovanni Brancaccio , come meglio spiegheremo in appresso , trattando de Regj Secretarj , e de Regj Tribunali .*

Del Gran Protonotario .

XI. Non ha dubbio , che l' Ufficio del Protonotario sia stato antico in Italia , ed importava lo stesso , che il *Secretario Regale* , come ricavasi da una Formola di Cassiodoro (b) , in cui si dice : „ Non est dubium , „ ornare subjectos Principis Secretum , dum nullis æstimantur necessaria „ posse committi , nisi cum fuerint magna fide solidati . Publicum est quidem omne , quod agimus , sed multa non sunt ante scienda , nisi cum fuerint Deo auxiliante confecta , quæ tantò plùs debent oculi , quantum amplius desiderantur agnosci . Regis consilium solos decet scire gravissimos Sed quoniam te probatis moribus institutum veneratrix bonæ conversationis sollicitudo nostra respexit , ab illa Indizione NOTARIUM TE NOSTRUM ESSE CENSEMUS , &c. Che quantunque Lodovico Antonio Muratori (c) nella sua citata Dissertazione *De Officiis Domus Regiæ* , confonda l' Ufficio del Gran Protonotario (che i Greci chiamano *Protocartolario* , e *Locatore*) con quello del Gran Cancelliero , pure nel nostro Regno questi due impieghi furon mai sempre diversi tra di loro , conferiti a persone differenti , e secondo Gianantonio Summonte (d) : *L' Ufficio del Protonotario è di leggere avanti del Re i Memoriali , e Petizioni , creare i Notari , e Giudici a Contratto , e legitimare i Bastardi , e nelli Parlamenti generali egli è il primo a parlare , come il Frezza nel libro 1. de Officio Iocorhetæ , & Prothonotarii , num. 1. 6. 9. & 16. Qual Ufficio a nostri tempi il Gran Protonotario vi ha solo il titolo con la solita Provi-*

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 275.

(b) Cassiodoro lib. 6. Variar. cap. 16.

(c) Lodovico Antonio Muratori dissert. 4. „ *Imperatoribus itidem fuit Archicancellarius unus , & plures sub eo Cancellarii , qui & Notarii , & Cartularii appellati , de quibus nullus mihi Sermo futurus est , cum ejusmodi munera non minus vetustis , quam nostris temporibus nota , & florentia inveniantur , & passim occurrant in Regum Diplomatum Prothonotarii munus idem a nonnullis fuisse creditur , atque Archicancellarii .*

(d) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 275.

visione : perciocche una parte di esso è trasferita al Segretario del Regno , ed alla Cancelleria , che è il leggere i Memoriali avanti il Vicerè : il rimanente si esercita dal Vecce-Protonotario eletto dal Re , il quale è stato solito in comandarlo ad Officiali supremi , ma a nostri tempi viene esercitato dal Presidente del Sagro Regio Consiglio . Volendo altresì Camillo Salernitano (a) , che anticamente il Protonotario , o fusse Locoteta del Regno , firmava i decreti , e Provisioni , che ne Regj Tribunali si spedivano , ed egli dava la licenza di Avocare , e di Medicare , perche non vi era il Collegio de Dottori in quei tempi nella Città di Napoli , trovandosi nella Storia Napoletana dagli Angioini in poi praticato questo Uffizio , e non prima .

Del Gran Cancelliero .

XIII. Sotto nome di *Gran Cancelliero* intende *Bartolomeo Cassaneo* (b) il *Segretario di Gabinetto* , che autentica i Rescritti del Principe , soggiungendo (c) , che a lui si appartenghi il sigellare i Regj Diplomi , e can-

- (a) Camillo Salernitano præfat. ad Constitutiones Regni „ *Carolus II.*
 „ Rex habuit in ejus consilio viros sapientes, celeberrimosque , & signan-
 „ ter Bartholomæum de Capua familiarem paternum , PROTHONO-
 „ TARIUM , ET LOGOTHETAM REGNI HUIJUS . Hic erat
 „ Regis intimus . Et ex quo tunc , sicut hodie , Tribunalia non aderant,
 „ PROTONOTARIUS EXPEDIEBAT OMNIA , ET SUB EJUS
 „ NOMINE DATÆ PROVISIONUM NOTABANTUR . Ipse da-
 „ bat licentiam advocandi , ut vidimus in quodam libro Regiæ Siclæ,
 „ ubi quamplures , qui licentiam advocandi , & medendi habuerunt , no-
 „ minantur . Et ideo Constitutio Advocatorum facit mentionem de li-
 „ centia , quia tunc pauci reperiebantur Doctores Tunccenim
 „ Collegium Doctorum Neapoli , vel in Regno fuisse , non legitur .
 (b) Bartolomeo Cassaneo Part. VI. Glor. Mund. consider. 9. „ In cubi-
 „ culo Principis quidam Magnificentissimus gerebat Officium , qui Cartu-
 „ larius vocabatur , Et hujus sortè inter cætera erat Officium , ut Co-
 „ dicilli , idest , Literæ Commissionis Officiorum , quæ diversis Magistra-
 „ tibus mandabantur , & quæ erant subscribendæ manu , seu Chirogra-
 „ pho Principis , per eum expedirentur . Et hi hodie *Secretarii* (vel ele-
 „ gantius , a *Secretis* , hoc est , cui secreta committuntur) dicuntur .
 „ Quia secretiora , vel quæ nullis , vel paucis committuntur , scribunt ,
 „ distant , & explicant , quæ scilicet Princeps Secretò , puta , in Cubi-
 „ culo (quod vulgò dicitur *le Cabinet*) jubet , & ordinat . Libellosque
 „ putà , Epistolas , & Petitiones secretè Principi legunt , & explicant .
 (c) Lo stesso Part. VII. consid. 7. „ *Cancellarii* Officium est , Rescripta
 „ & Privilegia per Regem concessa , aut concedenda , Sigillo Regio mun-
 „ niri , sed apud se est , quod prius , quam communiatur , corrigit , &
 „ cancellat , de quo Policrat. in initio sui libri inquit .

Hic est (inquit) , qui leges Regni cancellas iniquas

Et

cancellarli in quello , che non v`a a dovere , il che nel nostro Regno ebbe origine da *Federigo II.* Imperadore , allora quando istituì lo Studio Generale in Napoli , ed abbisognò fuggellare i Privilegj di coloro , che ivi si dottoravano . Con aver poi la Reina *Giovanna II.* fatto ereditario l'Ufficio in Casa de *Caraccioli* di Avellino ; dicendo *Gianantonio Summonte* (a) a questo proposito ,, L'Ufficio del Gran Cancelliero ebbe origine ,, dall' Imperadore *Federico II.* nell' anno 1244. , il quale havendo ordinato lo studio in Napoli , ordinò anco il Gran Cancelliero , e suo Segretario ; l' Ufficio del quale è di sigillare tutte le Lettere , e Privilegj Regj . Dopo nell' anno 1428. havendo la Regina *Giovanna II.* ordinato il Collegio de Dottori , istituì lor Capo il Gran Cancelliero , con potestà di esaminar quelli , che vogliono ascendere al grado del Dottorato , e ritrovato idoneo , li dona il Grado . Al presente buona parte di questo Ufficio è trasferito nella persona del Segretario del Regno , nondimeno il Gran Cancelliero tiene la solita Provvisione , ed è Capo del Collegio de Dottori , e gode degli *Emolumenti* . Ancorche l' Ufficio di autenticare i Rescritti del Principe sia stato nel Gran Cancelliero fin da tempi del Re *Ruggiero* nel Regno , secondo *Ugone Falcando* (b) , il quale , parlando di questo Monarca , asserisce : *Majorem quoque Barensem humili ortam genere , qui cum primum in Curia Notarius existisset , gradatim ad Cancellariatum pervenit dignitatem .*

Del Gran Siniscalco .

XIV. *Gianantonio Summonte* (c) trattando del *Gran Siniscalco* , asserisce , che il suo Ufficio sia lo stesso , che quello di Maestro di Casa , e che s' introdusse in Regno dal Re *Carlo II. di Angiò* , essendo queste le sue parole : ,, L' Ufficio del Gran Siniscalco non è altro , che Maestro della Casa del Re , colla Jurisdizione sopra i Creati della Casa Reale , con aver cura di provvedere quella di tutte le cose del Vitto ordinario , e nelle Feste li conviene servire il Re a Tavola . L' origine di questo Ufficio nel Regno fù da *Carlo II.* , come il tutto nota il *Frezza lib. 1. de Officio Magni Senescalchi num. 1. 2. 3.* . A nostri tempi questo Ufficio è solo di titolo con la solita Provvisione , perciòche non si esercita ne per se , ne per altro , per non essere il Re presente . Però l' Ufficio di *Gran Siniscalco* è più antico del Re *Carlo II. di Angiò* nel nostro Regno , avendolo avuto anche il Re *Guglielmo I. il Malo* , al dire dell'

Tom. IV. P. III.

N n

Ano

*Et mandata pii Principis equa facit ,
Si quid obest Populo , aut legibus inimicum ,
Quidquid obest per eum definit esse nocens .*

- (a) *Gianantonio Summonte* Tom. I. pag. 276.
 (b) *Ugone Falcando* pag. 26.
 (c) *Gianantonio Summonte* Tom. I. pag. 276.

Anonimo Salernitano (a). Volendo altresì Lodovico Antonio Muratori (b), che gli Imperadori, e gli altri Re d' Italia avuto l' avessero, coll' impiego propriamente di tringiare nella Tavola del Re, e con essere sottoposto al *Maestro di Casa*, non che fusse lo stesso col *Maestro di Casa*, come asserisce il *Sammonite* lodato, e prima di lui l' affermò *Bartolomeo Cassaneo* (c). Essendo anche stato solito il Re *Ruberto* dare al suo *Gran Siniscalco* il Comando dell' Armi, secondo *Bartolomeo di Lucca* (d); il che pure si praticava in Francia secondo il citato Muratori. Esercitandosi oggidì in Napoli l' Uffizio di Siniscalco in Tavola del Re da uno di quei due Gentiluomini di Camera, che sono di giorno di tutto servizio al

(a) Anonimo Salernitano, ad Annum 1154. Quo factò Adrianus Papa in Campaniam rediit. Rex autem de inimicis suis quosdam de Regno expulit, quosdam in carcerem posuit. Deinde Simonem SENESCALCUM, cognatum Majoris Admirati, Magistrum Capitaneum Apulie constituit. Ipse vero, tanta potitus victoria, cum Admirato in Siciliam rediit.

(b) Ludovico Antonio Muratori disser. 4. „ Præterea in Alamannorum lege tit. 79. Siniscalchi munus memoratur, & in Francorum veterum monumentis, ad quem curæ Domus, seu Familiæ Dominicæ spectasse creditur, sub Majori Domus, quasi is fuerit, qui nunc *Maestro di Casa* appellatur. . . . Attamen, ut advertit Bignonius, Siniscalchi munus minimè diversum fuit ab Architricino, sive Dapifero, aut a Principe Coquorum. Nam in Annalibus Francorum pag. 16. Tom. II. Duchefnii ad annum 776. legitur: *Missus exercitum suum Rex in partibus Britannie, una cum Misso suo Andulfo SINESCALCO*. Atque hæc eadem describens Eginardus in Annalibus Francorum ad annum 786. ait de Britannorum rebellione: *Missus illuc regia MENSÆ PRÆPOSITUS Andulfus, perfidæ gentis contumaciam mira celeritate compressit*. Ad hæc Regino Pruniensis Abbas ad annum eundem tradit: *Missum a Carolo Magno exercitum in Britanos una cum Misso suo Odalpo, PRINCIPE COQUORUM*. Ergo habes, quo munere olim Siniscalchi fungentur. Ideoque confirmatur ex Italica voce *Sealco*, significante Præpositum Mensæ. . . . Vix autem dubitandi locus est, quin & Reges Italiæ, & reliqui Cæsares nomen hoc, & dignitatem in suam Palatium invenerint.

(c) Bartolomeo Cassaneo Part. IV. confid. 7. *Inter omnia Officia domestica Palatii, seu Hospitii Domus Regalis majus Officium, & dignius inter omnia Officia Magni Magistri, qui in vulgari nostro dicitur LE GRANMAISTRE, & in Sicilia dicitur MAGNUS SENESCALCUS, & in Aragonia MAJOR DOMUS.*

(d) Bartolomeo di Lucca in Cronicon: Anno 1313. *Imperator bandi-vit Regem Robertum, & privavit Terris Imperii, & omni honore. . . . Eodem anno SENESCALCUS Regis Roberti prævalet contra partem Imperii in Pedemonte, & contra Marchionem Montisferrati, magnamque gentem cepit, & occidit.*

al Monarca (essendovi altri due di mezzo servizio , che assistono all' Anticamera sino a tanto che gli altri due vanno in loro Casa a desinare) , servendo l' altro di Coppiero nel solo atto di bere del Re (dando la Dama di servizio da bere alla Reina) col ginocchio piegato , mentreche il Coppiero prende dalla Credenza la Coppa , e la dona a costui insieme col Bicchiere , e Carrafine di Acqua , e di Vino , che deve in primo luogo assaggiare . Correndo l' obbligo al Gentiluomo di Camera tringiante , andare colli Paggi , e colla Guardia del Corpo in Cocina a prendere le Vivande ogni qualvolta si debbano tringiare . Dalche apparisce , che l' Ufficio di *Gran Sinescalco* è differente da quello di *Maestro di Casa* ; perocche il *Maestro di Casa* , che già rattrovasi nel Regio Palazzo non trincia nella Tavola del Re .

Del Gran Prefetto del Commercio .

XV. Riguardo all' Ufficio del *Gran Prefetto del Commercio* niun Autore antico possiamo noi qui rapportare , per essere stato istituito a' nostri giorni dal regnante Monarca *Carlo di Borbone* , il quale , avido di veder accresciuto il Commercio nel Regno , il dì 30. Ottobre 1739. con una sua Regal Prammatica pose in piedi nella Città di Napoli il *Supremo Magistrato del Commercio* , annoverando fra gli altri Uffizj del Regno il di lui *Gran Prefetto* , con darne il Titolo al Marchese *D. Giuseppe Gioacchino di Montallegre Duca di Salza* . Istituendo per Capo , e Presidente di questo Tribunale il Marchese *D. Francesco Ventura* (stato già Reggente del Collateral Consiglio in tempo del Governo Alemano) con tre Ministri nobili il *Duca di Termini* , il *Duca di Fragnito* , e 'l *Duca di Orogliano* , con altri tre Ministri Togati il Marchese *Don Matteo di Ferrante* , il Marchese *Don Carlo Ruoti* , e *D. Pietro Condegna* ; e con altri tre Ministri Mercadanti , *D. Gennaro Antonio Brancaccio* , *D. Donato Cangiano* , e 'l *Duca Brunasso* , Eletto del Popolo , col Referendario *D. Anna Giambattista Vaucouleur* , e col Segretario *D. Gio: Ruggiero* . E perche a 2. Maggio 1740. fu ammesso alla Nobiltà di Seggio di Nido il *Gran Prefetto Marchese di Montallegre* , perciò il Re concesse un Privilegio a detta Piazza , che in avvenire sempre dal suo Ceto si dovesse scegliere il *Gran Prefetto del Commercio* . Vegliando questo Tribunale sopra le Cause litigiose , che riguardano il Commercio per Mare , e per Terra , che il *Duca di Alba* , Vicerè del Regno , avea cercato anche promuovere mediante una Consulta della Regia Camera della Summaria sotto il dì 7. Giugno 1628. , in cui si cercò fare *Scala Franca* per le Navi , e per le Mercanti la Città di Napoli . Il che poi fu stabilito , e pubblicato il dì 26. Novembre 1633. con altra Prammatica (a) dal Vicerè *D. Bernardo Montalvo Duca di Montroy* . Con avere la Regia Giunta del Commercio rinovato lo stesso il dì 13. febbrajo 1692. per Napoli , e per Nisita , come dalla Prammatica (b) , che incomincia : *Attendendosi da questa Regia Giunta , orretta*
 N a 2 per

(a) Prammatica 8. de Vectigalibus , & Gabellis Tom. III. tit. 167.

(b) Prammatica 49. sub eodem titulo 169. in Addit. Tom. IV. pag. 49.

per ordine di Sua Maestà , che Iddio guardi , per la ristorazione , ed ampliazione del Commercio nel presense Regno con istabilire la SCALA FRANCA sotto varj Capi Però essendosi sul principio di Agosto 1746. per giusti motivi dal Regnante Sovrano dismesso l'anzidetto Tribunale del Commercio , venne eziandio il Gran Professo di esso a mancare , restando come prima sette gli Uffizj del Regno .

CAPITOLO SECONDO.

Del Primo Ministro , de Consiglieri di Stato , e de Segretarj Regj .

I. **N** un Monarca si è mai trovato al Mondo , il quale non abbia tenuto nella sua Reggia qualche Ministro di accreditata esperienza , a cui appoggiato avesse il più gravé de suoi affari . Il Re Faraone in Egitto ebbe Giuseppe , figlio di Giacobbe , a cui confidava i negozj più importanti della Corona , come leggesi nella Sagra Scrittura (a) . Assuero Re di Persia avea il suo Amano , come nel Libro di Ester (b) abbiamo , e gli Imperadori Romani ebbero il loro Conte Palatino , che noi Primo Ministro diciamo , con esercitar egli Giustizia da parte del Principe nell' Imperial Palazzo , e con anche dispenzar Grazie in nome del Monarca , siccome Cassiodoro (c) , scrivendo a Papa Giovanni I. di se stesso riguardo alla Corte di Teodorico Re de Goti , l' affermava . Volendo altresì il Muratori (d) ,
che

(a) Genesis 41. vers. 40. Tu eris super Domum meam , & ad tui oris imperium cunctus populus obediet absque tuo imperio non movebit quisquam manum , aut pedem in omni terra Aegypti .

(b) Ester 3. vers. 1. Posthaec Rex Assuervus exaltavit Aman , & posuit Solum ejus super omnes Principes , quos habebat .

(c) Cassiodoro lib. 11. epist. 2. Sum quidam JUDEX PALATINUS , sed vester non desinam esse discipulus , nam tum justa gerimus , si a vestris regulis minimè discedamus .

(d) Ludovico Antonio Muratori dissert. 7. de Comitib. Palat. seu Palatin. „ Comitum Palatii , sive Palatinorum munus praestantissimum fuit „ antiquis temporibus , sed nullum mihi eorum vestigium occurrit in Italia sub Regibus Longobardis . Inventa est , ut puto , ejusmodi dignitas „ in Italicum Regnum a Regibus , & Imperatoribus Francis , apud quos „ in usu erat , vel a saeculo eræ vulgatæ sexto . Eminebat in Palatio „ Francorum Regum , quippe ad Comitum Palatinum , tanquam supremum Moderatorem Justitiæ , pertinebat adjudicare Regni Causas tum „ civiles , tum criminales ; sive ad eum in prima , ut ajunt , Instantia „ de

che senza il permesso del Conte Palatino non poteansi dare suppliche al Sovrano, dovendole quegli in primo luogo osservare, per vedere se erano degne di avanzarsi al Monarca. Leggendosi presso del *Costanzo* (a), che il Re *Carlo I. di Angiò* diede a *Guido di Monforte* questo impiego: *Carlo I. di Angiò, venuto in Napoli, creò Guido di Monforte CONTE PALATINO, che era la maggiore dignità, che a quel tempo potea darfi, perche avea la cura della persona, e della Casa del Re.* Con qual nome anche viene nominato *Carlo di Durazzo* in tempo della *Reina Giovanna I.* da *Domenico di Gravina* nella sua *Cronaca* (b).

II. Quindi il nostro regnante Monarca *Carlo di Borbone*, venuto alla conquista del Regno di Napoli l'anno 1734., e coronatosi Re dell'una, e dell'altra Sicilia, ebbe per suo Primo Ministro *Don Manuello Benavides*, Conte di Santo Stefano, che seco venne da Spagna con titolo di *Maggiordomo Maggiore*. Indi partitosi costui nell'anno 1738. per Madrid, fu in sua vece eletto per tale impiego il Marchese *Giuseppe Giacobino Montallegre*, Duca di Salas. E nell'anno 1746. occupò il Posto sovradetto l'odierno Signor *Don Giovanni Fogliani di Aragona*, Marchese di Pellegrino. Ancorche oggidì le Cause forensi si sieno rimesse a' Tribunali di Giustizia, e soltanto sono rimaste per il Primo Ministro quelle Cause, che al Governo Politico si appartengono, e che non hanno bisogno di termine, e sentenza, ma bensì di uno spedito, e sollecito provvedimento.

III. Oltre al Primo Ministro, vi sono i *Consiglieri di Stato*, che assistono eziandio al nostro Monarca, e che con essolui determinano gli affari più pressanti della Corona. Essendovi stati i medesimi anche in tempo delli Vicerè del Regno, de quali il *Summonte* (c) asserisce: „ *Mi sono compiaciuto cominciare dal Supremo Tribunale, qual è detto Consiglio di Stato, il cui Capo è il Vicerè del Regno, i suoi Consiglieri sono al numero circa venti, e sono eletti dal proprio Re: Uomini di grandissima stima, come Regj Ufficiali, Signori Titolati, e Cavalieri nobilissimi, esperti così al maneggio delle cose di Guerra, come nelle ragioni di Stato della Regia Maestà. Questo Tribunale adunque si unisce nel regio Palazzo, ove si tratta non solo di quello, che appartiene alla Guerra,* „ ma

„ deferantur, sive devolvantur per Appellationem Verum,
 „ nulla causa ad regalem Audientiam deferabatur, quæ priùs non subisset
 „ examen Comitum Palatini, ut ipse decerneret, si, vel ne foret progredi
 „ ad Principis Thronum.

(a) Angelo di Costanzo pag. 21.

(b) Domenico di Gravina in *Cronicon*: *Videntes autem culpam, scilicet, Regina primò, uxor sua, Imperatrix; Carolus Artus, filius eius, & multi alii, qui præciebant proximum sibi esse tempus Coronationis, cogitaverunt illum perdere, priusquam Sceptrum reale reciperet. Sciebant firmiter perditionem eorum, juxta Vexillum, quod de novo parari mandaverat Dux prædixus. Ipse autem Dux Andreas semper consilio Ducis Duracii utebatur. Sed PALATINI superbia, & vanagloria fuit impulsio sue necis.*

(c) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 163.

„ ma anco alla Corona, ed allo Stato del Re. E mancando il Vicerè nel
 „ Regno, resta in suo luogo il Decano di essi Consiglieri. L'origine di
 „ questo Tribunale a noi non è nota, però che si giudica sia antichissi-
 „ mo, poiche tutti i Principi del mondo si sono serviti di simile Conse-
 „ glio per conservazione de loro Stati.

IV. Allor che Carlo II. Re di Napoli nell'anno 1295. istituì Vicario del
 Regno Carlo Martello suo figliuolo, tra gli altri Consiglieri di Stato, che
 l'assegnò, fuvvi ancora l'Arcivescovo di Napoli Filippo Minusola, come
 dalla Costituzione de Ordinatione Consilii Cancellariae, & Curia presentis Re-
 gis Vicariae: trascritta da Camillo Tutino (a), in cui si dice: Carolus II.
 „ Carolo Primogenito suo Meditantes attentius de his, qui
 „ in gesta dicti Officii Vicariae vobis assistunt, consultè providimus, quod
 „ infrascripti de Consilio, & Familia nostra vobiscum ad subscripta rema-
 „ neant, & per vos, ut scribitur, debeant retineri: videlicet, in CON-
 „ SILIIS Venerabilis in Christo Pater Philippus, Archiepiscopus Neapolita-
 „ nus, Nobilis Vir Joannes de Monte Forte Comes Squillacii, & Mon-
 „ tis Scabiosi, Regni Siciliae Camerarius, Raymundus de Baucio filius
 „ Comitis Avellini, Gotofredus de Miliaco Senescalcus, Guilelmus Exten-
 „ dardus Marefciallus, Raymundus de Anelhis Admiratus praedicti, Regni
 „ Siciliae, Guido de Alemania Miles, Guilelmus de Panciano Miles, &
 „ Thomas Stellatus de Salerno Juris Professor tenens locum Pro-
 „ thonotarii dicti Regni, Frater Mattheus Rogerii de Salerno, & Magi-
 „ ster Albertus Clericus, & Familiaris noster.

V. Il Sovrano Consiglio di Stato, che tiene presso di se il nostro Serenissi-
 mo Monarca, e di cui qui favelliamo, in due membra si divide, in Consi-
 glieri di Stato, i quali le cose Politiche della Corona determinano, ed in
 Ministri di Guerra, che di affari di Guerra trattano. Dell' uno, e dell'
 altro Consiglio è Capo il Monarca. Il Consiglio di Stato si regge cinque
 volte la Settimana, la Domenica, il Lunedì, il Mercoledì, il Giovedì,
 ed il Venerdì, occupando il Martedì, ed il Sabato il disbrigo delle Lette-
 re per le Poste, e non si possono tenere Consigli di Stato. Il Consiglio di
 Guerra si tiene giusta il bisogno. Essendo composto il Consiglio di Stato
 dal medesimo Re, dal Marchese Fogliani Primo Ministro, dal Duca di Castro-
 pignano Generale dell' Armi, dal Generale delle Galee Don Michele Reggio,
 dal Principe Don Lorenzo Corsini, dal Principe di Aragona, Maggiordomo
 del Re gio Palazzo, dal Principe di San Nicandro, e dal Principe di Ardo-
 re.

VI. Fuori de foyradetti Consiglieri di Stato, vi sono quattro Segretari
 del Regal Dispaccio, i quali a giro un giorno per uno (due giorni della Set-
 timana propone il Segretario di Giustizia) propongono gli affari delle pro-
 prie Segreterie in Consiglio di Stato. Il Segretario di Stato, e Guerra, che
 è Primo Ministro Marchese Fogliani, il Segretario di Giustizia Marchese D. Ber-
 nardo Tanucci, il Segretario della Regal Azienda, Marchese D. Gio: Brancaccio,
 e il Segretario delle materie Ecclesiastiche Marchese D. Gaetano Maria Brancose,
 qua-

(a) Camillo Tutino pag. 4.

quali Segretarj di Stato , e del Regal Dispaccio , come sopra , dopo aver assistito la mattina alla Tavola del Re , sogliono anche proporre alcune Cause al Monarca , che *Consiglietti di Stato* si dicono , ne quali intervengono il Re , la Reina (non intervenendo questa ne pieni Consigli di Stato , che si tengono la mattina) , il Primo Ministro , ed il Segretario , che propone : entrando i quattro Segretarj predetti uno dopo l'altro a discorrere col Principe . Il che anche si pratica , quando il Re dimora nella Villa di Portici , si trova nella Gaccia , e fuori di Città : cioè che allora si tiene il semplice *Consiglietto di Stato* , composto dal Re , dalla Reina , dal Primo Ministro , e da quel Segretario , che è di giornata , o per se , o per altro Sussituto ; fuor che il Primo Ministro , che mai manca , e sempre è a fianco del Re , fuori , e dentro la Città di Napoli .

VII. Il *Consiglio di Guerra* , di cui anco è Capo il Monarca , vien composto da tutti i primarj Uffiziali della Milizia . Però l'ordinario , che si dice *Giunta di Guerra* , per gli affari di Guerra , e Marina , e si tiene in Casa del Generale dell' Armi , vien composto dal Capitan Generale *Duca di Castropignano* , come *Presidente* , da tre Ministri Militari , che sono il Capitan Generale *Don Niccolò di Sangro* , del Tenente Generale *Conse di Mahony* , e dal Capo di Squadra delle Galee *Don Antonio Zelaya* , Con esservi ancora due Ministri Tògati , coll' Avvocato fiscale , ed il suo Segretario .

VIII. Oltre a' sovradetti Consiglieri di Stato , e di Guerra , suole anche servirsi il Serenissimo Monarca de Regj Consiglieri della *Regal Camera di Santa Chiara* , cioè de Capi delle quattro Ruote del Sagro Regio Consiglio , che contengono tre volte la Settimana in Casa del Presidente del Consiglio stesso al dopo pranzo , per disbrigare gli affari della Regia Cancelleria (che pria del *Collateral Consiglio* diceasi) , a' quali trasmette il Monarca le suppliche più intricate de Sudditi , che non si possono di leggieri risolvere dal Consiglio di Stato , e questi accorti , e prudenti Ministri , intese talvolta le Parti in contraddittorio Giudizio , fanno *Consulta* al Monarca (non formando essi in ciò *Sentenza*) intorno al modo , come debbe contenersi in tale affare . Dipoi il Segretario di quella Segreteria , a cui l'affare si appartiene , legge tal *Consulta* nel supremo Consiglio di Stato in quel giorno , che si tocca proporre , e venendo approvata dal Monarca , e da suoi Consiglieri di Stato , si rescrive alla Camera Regale , che la Maestà Sua si è uniformata alla loro Consulta , la quale poi si pubblica , ed acquista vigore di *Sentenza* . Se poi il Supremo Consiglio vi trova qualche difficoltà , si rescrive alla medesima Camera Regale , che la Maestà Sua non si è uniformata alla loro Consulta , e questa si mette in oblio , come mai fusse stata fatta .

IX. Di più questi quattro Segretarj di Stato , e del Regal Dispaccio (a differenza del *Segretario di Gabinetto* , per le Lettere , che agli Ambasciatori , ed ad altri Personaggi di rango dal Monarca si scrivono , che suol esser per lo più il primo Ministro , come lo più inteso degli affari della Corona) ciascheduno di essi in un certo tempo del giorno , nelle loro rispettive Segreterie ascoltano le suppliche , le dimande , e le querele de Vassalli di Sua Maestà , con ricevere essi i Memoriali , che s' indirizzano al Re (non potendoli ricevere i Ministri subalterni) , e la mattina seguente , prima , o dopo del Consiglio di Stato , entrando nel Gabinetto

Re-

Regale , propongono al Monarca quei ricorsi , che stimano più rilevanti , per riceverne gli oracoli intorno al modo , come debbano in ciò regolarli . E perche le Segreterie predette sono quattro , come sovra , nella *Segreteria del Dispaccio di Stato , Guerra , e Marina* si sbrignano gli affari , che appartengono allo Stato , alla Guerra , ed alla Marina , ed alle Cariche militari . Nella *Segreteria del Dispaccio di Grazia , e di Giustizia* , si disbrignano i Memoriali di Giustizia , e quei di Grazia , o sieno di Proviste di Pubblici Uffizj , di Configlieri , di Giudici di Vicaria , di Presidi , ed Uditori delle Provincie , e di Regj Governatori , e Giudici per il Regno . Nella *Segreteria del Dispaccio della Regale Azienda* si discutono gl'interessi del Regal Patrimonio , o sia del Regio Fisco , e vi si provvedono le Cariche , de Presidenti , di Regj Percettori , e di altri Ministri appartenenti alla Regia Camera della Summaria . Nella *Segreteria del Dispaccio Ecclesiastico* si trattano i ricorsi , che da Persone Ecclesiastiche si fanno al Monarca , e vi si provvedono i Vescovadi Regj , ed altri impieghi Ecclesiastici , soliti a dispensarsi dal Sovrano . Laonde in questa guisa si procede senza confusione , e ciascheduno ricorrente sa in qual Segreteria debba far capo per il disbrigo de suoi Memoriali , o di altro , che si tratta .

CAPITOLO TERZO.

De Ministri Economici del Regio Palazzo .

I. **O**Ltre agli Uffiziali della Corona , del Primo Ministro , de Configlieri di Stato , e de Regj Segretarj espressati ne due Capitoli precedenti , che regolano gli affari politici , militari , e di giustizia , vi sono eziandio i *Ministri Economici* nel Regio Palazzo , che della Regal Persona , e della di lei Casa tengono la cura , i quali sebbene molti sieno , pure i primarj si riducono al *Maggiordomo* , al *Maestro di Camera* , al *Cavallerizzo Maggiore* , al *Maresciallo* , al *Montiero Maggiore* , al *Corriere Maggiore* , al *Protomedico* , tenendo essi sotto di se molti altri Uffiziali subalterni ; il che anche si osserva nella Corte della Reina , in cui le Dame suppliscono per lo più molte cose , che da Cavalieri si adempiscono col Re , specialmente l'Uffizio di *Maestro di Camera* , che colla medesima si esercita dalla Principessa di Colobrano *Donna Caterina Carassa* , coll' altre Dame di Corte . Avendo ella di vantaggio il suo *Bracciere* , che oggidì è il *Principe di Francavilla Imperiale* . Laonde di questi Ministri soggiugnemo nel presente Capitolo qualche cosa , ancorche da se ovvj sieno somiglievoli Uffizj .

Del

Del Maggiordomo.

II. Comeche l' Uffizio di Maggiordomo, o sia di *Maeſtro di Casa del Re* (eſercitato per l' addietro dal *Duca di Sora Buoncompagni*, ed oggidì dal *Principe di Aragona Naſelli*) viene da molti confuſo con quello del *Gran Siniscalco*, ſecondoche fu additato nel *Numero 16. del Capo 1.*, tutto ciò che ivi da varj Scrittori per il *Gran Siniscalco* rapportammo, ſi può eziandio intendere del Maggiordomo. Soggiungendo qui ſolamente col *Muratori* nella ſua diſſertazione (a) *de Officiis domus Regiae*, che queſto impiego in Italia fu di grandiffima ſtima in tempo de *Re Longobardi*, ed affai più ſotto de *Sovrani Franzefi*, peroche dove in tempo de *Longobardi* prendeaſi egli tutta la cura del *Regal Palagio*, ſotto de *Franzeſi*, alla riſerva della *Corona*, in tutto al *Monarca* ſi raſſomigliava. In quella guiſa appunto, che *Faraone* in *Egitto* a *Giuſeppe* dicea (b): *Tu eris ſuper domum meam, & ad cui oris imperium cunctus populus obediet, uno tantum Regni ſolio te precedam*. Avendo oggidì in *Napoli* il Maggiordomo non meno la cura del *Regio Palazzo*, che di tutti coloro, che ivi ſi trovano ſtipendiati per il *Regal Servizio*, eſercitando con eſſoloro la piena *Giuriſdizione*, a ſegno tale che, ſe alcuno di quei *Servienti* delitto commetteſſe, o aveſſe differenza con altro, il Maggiordomo deve riconoſcerne la *cauſa*, e caſtigare chi manca a ſuoi doveri, licenziando gli *inſufficienti*, e ammettendo al *Regal Servizio*, chi idoneo a tal impiego da lui ſi ſtima.

III. Della *Corte Nobile* del *Regio Palazzo* ſtanno ſottopoſti al Maggiordomo i ſeguenti *Uffiziali*.

Il *Primo Guardaroba*, che tiene la cura degli *Arazzi*, degli *Argenti*, e degli altri regj *Utenſilj*, il quale nella *Notizia dell' Imperio Magiſter Scriporum* viene chiamato, e nella *Sagra Scrittura* (c) il *Prepoſito delle Gaze* nel *Palagio della Reina Candace*, Volendo il *Caffaneo* (d), che *Giam-*

Tom. IV. P. III.

O o

bet-

(a) *Lodovico Antonio Muratori diſſert. 4. Aula Regum Longobardorum ſuum habuit MAJOREM DOMUS: non qualem ex ſumma inertia Francorum Reges Merovincie ſtirpis habuere, qui videlicet, dempto nomine Regis, omnem Regiam poteſtatem, atque autoritatem abſorberet; ſed Praefecturam in Palatio, ſeu Oeconomiae, ac Familiae Regiae: nam id ei munus adjuñctum puo . . . Hinc autem habemus, multum dignitatis, & autoritatis fuiſſe Majoris domus apud Reges Longobardos, quando is Judex ſedebat inter Episcopos.*

(b) *Genesis 41. verſ. 40.*

(c) *Aſtorum 8. verſ. 27, Et ecce vir Aethiops, Eunuchus, potens Candace Reginae Aethiopyum, qui erat ſuper omnes GAZAS ejus.*

(d) *Bartolomeo Caffaneo Par. VI. confiſ. 6. Reperiuntur etiam alii, qui Comites Curae Palatii dicuntur, qui curant de ornatu, ſcilicet, Cultricijs, Linteaminibus, & Utenſilibus domus Imperialis, ſeu Regalis: & praedicti omnes*

bellano in Francia si dicesse .

Il *Primo Coppiero* , il quale nella Sagra Scrittura (*a*) *Pingerna* vien chiamato , come pure presso l' *Anonimo Salernitano* (*b*) .

Il *Primo Trinciante* , o sia lo *Scalco* , ancorche uno de due Cavalieri di Servizio trinciaste alla Tavola del Re , ed un altro li dasse a bere , come dicemmo nel *Numero 16.* del *Capo 1.*

Il *Dapifero* , che le *Vivande* alla *Tavola del Re* accompagna , il quale *Tribuno delli Scolari* vien chiamato da *Bartolomeo Cassaneo* (*c*) . Abenche ciò si adempischi in Napoli dal Cavalier Trinciante , come nel luogo anzidetto si disse . Il *Regio Panettiero* , che *Magister Pistorum* vien chiamato nella Sagra Scrittura (*d*) , trovandosi nel Registro del Re *Carlo II. di Angiò* (*e*) , *Rinaldo Galardo Milite* , *Panetterio* ; ed in quello del Re *Roberto* (*f*) *Giacomo Vulcano Maestro Panettiero Regio* .

IV. Tra gli Uffiziali ignobili del Regio Palazzo stanno sottoposti al Maggiordomo i *Cuochi* , i *Scudieri di Cucina* , gli *Aggiutanti* , e li *Maestri Cuochi* , i *Prepositi della Cucina Regale* , li *Ripostieri* ; i *Sotto Guardarobieri* , i *Prepositi della Panetteria* , della *Copperia* , della *Frutteria* , della *Bucelleria* , della *Cafetteria* .

Della Gente bassa stanno sottoposti al Maggiordomo tutti coloro, che ne' sovradetti Uffizj sono di servizio, e sono di Livree in Palazzo.

Del

omnes habent diversos ordines inter se . Quidam sunt in primo ordine , quidam in secundo , quidam in tertio , & GAMBELLANI in Gallia vocantur .

(*a*) *Genesis 40. vers. 1. His ita gestis , accidit , ut peccarent duo Eunuhi PINCERNA Regis Aegypti , & Pistor Domino suo . . . Respondit Joseph Pincernae : haec est interpretatio Somnii . Tres propagines vres adhuc dies sunt , post quos recordabitur Pharao ministerii tui , & restituat te in gradum pristinum , dabisque ei Calicem juxta officium tuum , sicut ante facere consueveras .*

(*b*) *Anonimo Salernitano apud Muratorium Tom. II. Part. II. pag. 118. Cum PINCERNA Imperatoris Ludovici II. cum aureo poculo vinum detulisset Landulpho Episcopo Capuano , is exiguum sumpsit , & statim Pincerna poculum reddere voluit . At , Imperator adjecit : vestro famulo poculum redidite , sitque vobis donatum .*

(*c*) *Bartolomeo Cassaneo loc. cit. Ex Officiis Sacri Palatii quidam sunt , qui habent cogitare de Epulis dicti Palatii , qui & Praepositi , & Tribuni Scholarum de jure vocantur .*

(*d*) *Genesis 40. vers. 16. Videns PISTORUM MAGISTER , quod prudenter somnium dissolvisset , ait : Et ego vidi somnium , quod tria canistra Farinae haberem super caput meum .*

(*e*) *Registrum Caroli II. de anno 1291. lit. A. pag. 182.*

(*f*) *Registrum Regis Roberti de anno 1325. lit. B. pag. 229.*

Del Maestro di Camera .

V. Il *Maestro di Camera*, che presso degli Imperadori chiamavasi *Præpositus Sacri Cubiculi*, e presso de Re di Francia *Gran Ciambellano*, al dire del *Cassaneo* (a) (di cui anche si fa memoria nel Registro del Re *Ruberto* (b), e di altri Monarchi Angioini) nella Corte di Napoli, *Sermilliero di Corps*, comunemente vien appellato, qual impiego, dopo del *Duca di Turchi Doria*, si esercita oggidì dal Duca *Don Giuseppe Miranda Ponce di Leone*. Tenendo egli sotto di se tutti quei Cavalieri, e Gentiluomini di Camera di Esercizio, che al novero di settanta, e più, prescelti dalla prima Nobiltà di Europa (vale a dire della Nazione Spagnuola, della Francese, e dell' Italiana, compresi il Regno di Napoli, e l' Isola di Sicilia) per settimana servono al Monarca, e che l' assistono alla Tavola, lo spogliano all' andare a letto, lo vestono nel levarsi, l' accompagnano nell' uscire di Palazzo (in qual guisa fanno anche le Dame di servizio colla Reina sotto la Cameriera Maggiore Madama la Principessa di Colobrano). Essendovi anche i *Gentiluomini di Camera di Entrata* dello stesso, e forsi di maggior numero, i quali sebbene non sieno di attual servizio del Re, possono non però entrare nell' Anticamera, e far corona al Principe ogni volta, che loro piace. Bensì essi entrano solamente nell' Anticamera, dove stanno i Generali; non mica già nell' Anticamera, ove è la Guardia del Corpo, e dove entrano i Gentiluomini di servizio.

VI. All' anzidetto *Sermilliero di Corps* si appartiene apparecchiare gli Abiti, la Spada, e gli altri ornamenti bisognevoli per vestire il Re, che egli dona alli due *Gentiluomini di Camera d' Esercizio*, i quali poi li mettono addosso del Monarca. In oltre dovendosi dare Udienza dal Sovrano, a lui spetta assistere all' Anticamera, e passare l' *Imbasciada*; stando perciò a lui sottoposti il *Primo Gentiluomo di Camera*, il *Segretario dell' Imbasciade*, il *Maestro delle Cerimonie*, i *Paggi Nobili*, che servono senza soldo, gli *Aggiutanti di Camera*, che nel Palazzo di Costantinopoli *Decuriones Cubiculariorum* si diceano. Stando soggetti a questi *Aggiutanti* gli altri *Camerieri inferiori*, che servono per accomodare il letto, per ispazzare la Camera, e per farvi gli altri servizi necessarj, che *Valletti di Camera* vengono chiamati da *Bartolomeo Cassaneo* (c).

O o 2

Del

(a) Bartolomeo Cassaneo Part. VI. confid. 8. *Videtur, quod post istum Magnum Magistrum sit PRÆPOSITUS SACRI CUBICULI*.
Isti *Præposito Sacri Cubiculi Imperatoris equiparari potest Magnus Ciambellanus Regis Francie*, vocatus le GRAN CHAMBELLAN, qui præest Cubiculo, hoc est *Camera Regie*.

(b) *Registrum Regis Roberti de anno 1324. Et 1325. lit. B. pag. 3.*
Pietro Stella Ciambellano Regio.

(c) Bartolomeo Cassaneo loc. citi: *Post Præpositum Sacri Cubiculi sunt*
Cu-

Del Cavallerizzo Maggiore .

VII. Passato il *Gran Contestabile* dalla sovrintendenza della Regia Stalla al governo degli Eserciti, la cura della Scuderia si diede al *Cavallerizzo Maggiore* (oggi il *Principe di Stigliano Colonna* , dopo del *Principe Lorenzo Corsini* , che tal Carica occupava prima di andare Viceré in Sicilia, essendo Cavallerizzo della Reina il *Principe della Rocca Filomarino*), il quale anche *Gran Scudiere* in Francia si chiama, secondo *Bartolomeo Cassaneo* (a) . E come dice il *Muratori* (b) , nella Corte de Longobardi *Stratore* veniva appellato . Peroche a lui si appartiene tenere la Staffa, quando il Re voglia cavalcare, standoli sempre appresso, ed occupando il primo luogo dopo del Re fuori di Palazzo (in Palazzo però il primo luogo si tiene dal Maggiordomo, e nell' Anticamera Regale dal Maestro di Camera) , andandosi in Carozza, o a Cavallo .

VIII. Al Cavallerizzo Maggiore stanno sottoposti tutti gli altri *Cavallerizzi inferiori* , e tutti gli altri , che tengono la cura della Scuderia, o sia della Regia Stalla , tutti i *Cocchieri* , tutti i *Cavalcanti* , i *Famigli* , i *Regj Ferracocchi* , *Banderai* , *Sellai* , *Ferrai* , e simili , come altresì i *Volanti* , che precedono il Re in sortire da Palazzo , ed i *Paggi di Valigia* , che a cavallo marciano con essolui divantaggio , a lui appartenendosi la cura delle Regie Razze delle Giumente, ed anche i Custodi delle medesime vengono riconosciuti da lui , siccome *Gianantonio Summonte* (c) l' afferma in dicendo : „ Il Cavallerizzo del Re tiene ancor il suo Tribunale nella propria Casa con la Giurisdizione Civile , e Criminale sopra gli Uffiziali della Razza Regale , come Cavalcatori, Massari , e Ministri tanto nella Cavallerizza di Napoli, sita trà il Ponte del Se- „ be-

Custodes , vel Fabricatores Lecti , qui habent sub se plures , & sunt illi , qui vocantur le Chiambrinos , aut VALETS DI CHAMBRE .

(a) Bartolomeo Cassaneo Part. VI. consider. 10. In Palatio , seu Hospitio Principis est alius Officiarius , qui COMESSACRI STABULI vocatur , & apud nos MAGNUS SCUTIFER dicitur . Hic plures sub se habet , quorum est Praefectus , qui dicitur sunt Stratores , hoc est , qui praesunt equis ferrandis , & Sellis , & Frenis . Et inter illos Stratores est primus , secundus , & tertius Ordo , secundum quod placet Principi in suo Statu ordinare .

(b) Lodovico Antonio Muratori dissert. 4. Stratoris quoque munus occurrit in Longobardorum Palatio . Hujus cura erat , strare , & parare Equos Regi , ipsique adesse , & manum praebere dum Equum ascenderat , & equitantem ponere sequi . Itaque ad Stratorem spectabat Stapedam (nunc la Staffa) tenere Principi equum insidenti . Ac propterea Imperatores ipsi pro reverentia Sancti Petri dedignari minime fuerunt , Stapedem tenere Romano Pontifici , & Stratoris officio tunc fungi .

(c) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 170.

» beto , e la Chiesa di Santa Maria di Loreto , come in quella di Pa-
 » glia , e di Calabria , l' Appellazioni del quale si decidono nella Regia
 » Camera .

Del Marefciallo .

IX. Sotto nome di *Marefciallo* alcuni han voluto il *Contestabile* , altri il *Cavallerizzo Maggiore* , stanteche al *Manefcalco* si appartiene il guarire i *Cavalli* . Laonde *Pietro Giannone* (a) dicea : *I Scudieri della Stalla del Re , chiamati Stratores in Francia Marefcialli , e dal Tutino Maeftri di Cavalleria* . Però il *Muratori* (b) faggiamente riflette , che fe bene l' *Uffizio* di *Manefcalcheria* avesse sortito il suo nome dalla *Stalla Regale* , pure quando il *Contestabile* , ed il *Manefcalco* incominciarono a prendere l' *impiego* dell' *Atmi* , ed essere *Condottieri* di *Eserciti* , il nome di *Marefciallo* fu diverso da quello del *Contestabile* , e del *Cavallerizzo Maggiore* , come anche additossi nel *Numero 9.* del *Capitolo 1.* Avendo parimente apportato colà al *Numero 11.* , che *Ruggiero* Conte di *Andria* , fu *Marefciallo* del Re *Guglielmo II.* , il di cui *impiego* si era di governare gli *Eserciti* . E perciò *Riccardo di San Germano* (c) dicea , che *Arrigo VI.* Imperadore ad istanza del medesimo *Ruggiero* , mandò il suo *Marefciallo* con molti *Soldati* alla conquista del *Regno* . Con trovarsi soventi nelli *Registri* de *Monarchi* *Angioini* , e presso *Gianantonio Summonte* (d) la memoria de *Marefcialli* . Ed oggidì che vi è il *Contestabile* nel *Regno* sotto nome di *Capitan Generale* (qual è appunto il *Duca di Castropignano*) vi sono eziandio i *Marefcialli* di *Campo Conte di Mabony* , *Don Nicolò di Sangro* , *Don Francesco Espinosa* , e non sò chi altro . A differenza di *Don Gio: Caraffa* , *Marefciallo* in tempo del *Governo Alemanno* , perocche egli era *Generalissimo* dell' *Armi* sotto nome di *Marefciallo* . Quando oggidì i *Marefcialli* sovradetti sono *subalterni* del *Capitan Generale* .

Del

(a) *Pietro Giannone* lib. 21. cap. 6.

(b) *Lodovico Antonio Muratori* dist. 4. „ *Verò quoque simile est* „ *Marefcialchi Officium , & nomen in Augustorum , & Regum Aulis* „ *minime fuisse desideratum , si tamen hoc munus non idem fuit cùm stabuli* „ *Comite , olim enim præfecti equis erant Marefcialchi humili munere ,* „ *qui ad Militiam deinde translati , nostrorum temporum Marefciallis no-* „ *men dedere .*

(c) *Riccardo di San Germano* ad annum 1190. *Rogerus , Andria* „ *Comes misit quamcito ad Henricum Alemannie Regem , quod veniret , vel* „ *mitteret , Regnum Siciliae , sibi jure uxoris pertinens , quod Tancredus occupa-* „ *verat , recepturus . Qui absque more periculo , quendam Henricum Testa , IM-* „ *PERII MARESCALCUM , in multitudine gravi misit in Regnum .*

(d) *Gianantonio Summonte* Tom. II. pag. 321. 366. 410. 621.

Del Montiero Maggiore.

X. Avendo sempremai i Monarchi del nostro Regno avute le loro cacce riservate, come nel Capo 8. del Libro 2. lo dissi impegnammo, vuo- po era, che anche avessero il loro *Montiero Maggiore* (oggi il *Duca di Bovino Guevara*), che avesse la cura de' *Cacciatori*, e della *Caccia*, e de' *Gani*, e di quanto a questo impiego si appartiene, come ancora de' *Falconieri*, e de' *Guardiani delle Foreste*, ed altri, secondo *Lodovico Antonio Muratori* (a), e *Pietro Giannone* (b) col dire: „ *Sotto il Gran Cacciatore* (in *Costantinopoli* chiamato *Primus Venator*, che noi diciamo *Montiero Maggiore*) erano il *Gran Falconiere*, il *Maestro dell' Acque*, e „ *delle Foreste*, come ne *Capitoli del Regno de Magistris*, & *Foresteris*, „ & *Officialibus eorum, de Forestis antiquis*, & *novis* I *Gen- tituomini di Caccia*, quei, che accompagnano il *Re alla Caccia*, ef- „ sendo stati *Plebei li Cacciatori Regj*. Toccando al medesimo *Montiero Maggiore in Napoli* di dar *licenza di portare lo schioppo*, ma fuori di quei *Luoghi*, in dove si possa disturbare la *Caccia Regale*. *Dispensandosi da lui ancora le Patenti di portare Armi per tutto il Regno*, sotto nome di *Regj Cacciatori*.

Del Corriero Maggiore.

XI. L' *Uffizio di Corriero Maggiore*, o sia del *Maestro delle Poste*, (dal *Duca di Fragnita*, di *Casa Montalto* oggidì esercitato) molto antico nel *Regno* non è, peroche, sebbene fusse stato nella *Corte di Costantinopoli* l' *Uffizio dello Ostellerio*, pure questi ad altro non serviva, che per disporre i *Luoghi*, dove *Cesare* avea da pernottare ne' suoi viaggi. Il che peraltro, nel viaggiare del *Monarca* per il *Regno* anche si pratica dal *Corriero Maggiore*. Volendo *Filippo di Comines*, *Signor di Argentone* (c), che *Luigi XI.*, *Re di Francia*, avesse inventato l'uso delle *Poste*, essendosi gli antichi *Romani*, e gli altri *Principi* serviti de' propri *Corrieri* per *inviar le Lettere da un luogo ad un altro*. E dapoiche l' *Imperadore Carlo*

(a) *Lodovico Antonio Muratori* *Dissert. 4. Ad hæc ferè certum videtur, minime fuisse in Italico Palatio desiderator, qui Venationi, & Aucupio præessent, Falconarii, & Venatores iis nomen erat* In *Epistola Caroli Magni ad Pipinum filium, Italiae Regem, hæc ait: Pervenit ad aures Elementæ nostræ, quod aliqui Duces, & eorum juniores, Gaskaldii, Vicarii, & Centenarii, seu reliqui Ministræles, FALCONARII, VENATORES, Mentionatica, & Peraverada accipiant. Hæc utique de Palatii Italici Ministerialibus scribit inclytus Imperator.*

(b) *Pietro Giannone* *lib. 21. cap. 6.*

(c) *Filippo di Argentone* *lib. 5. cap. 29.*

10 V. fè questa usanza praticare per li suoi Stati d'Italia; il *Cardinal di Gran Vela*, Vicerè del Regno, oltre all' uso de *Corrieri*, per il porto delle Lettere, introdusse nell' anno 1580. quello de *Procacci* per lo trasporto della Roba nelle Provincie nostrali, che sottomise al *Maestro delle Poste*, o sia al *Corriero Maggiore*, all' insegnare di *Lodovico Von-Hornigk (a)*, e dell' *Autore Anonimo* nel suo Libro stampato in Milano l' anno 1616. col titolo: *Itinerario delle Poste*. Laonde al *Corriero Maggiore* (che tiene il suo proprio Tribunale) stanno sottoposti tanto i *Corrieri*, e *Procacci*, quanto gli *Osti*, de Luoghi, ove si cambiano le Poste da otto in otto miglia.

XII. Nel nostro Regno molti sono i *Corrieri*, ed i *Procacci*, che colla Valigia delle Lettere, e che col Carico delle Robe in varj Luoghi ogni Settimana s' incaminano. Per *Roma* partono due volte le Lettere, il Martedì la notte col *Corriero*, ed il Sabato nella notte seguente con altro *Corriero*: partendo il *Procaccio* col suo Caricaggio il Sabato mattina, siccome fa eziandio il *Procaccio* di *Basilicata*, e di *Chieti*; a quali per la Strada sovraggiungono *Corrieri* colle loro Valigie delle Lettere, e glie le consegnano, per condurle essi dove sono destinati. Andandò il semplice *Corriero* nelle *Calabrie*, che porta similmente le Lettere per la Sicilia. Partendo anche il Sabato i *Procacci* di *Lecce*, e di *Foggia*, con andare addirittura per via di *Corrieri* le Lettere in *Bari*, in *Lecce*, in *Foggia*, e *Manfredonia*. Partendo pure il Sabato mattina i *Procacci* di *Sora*, di *Campobasso*, di *San Germano*, e di *Arpino*, che insieme col Caricaggio portano seco le Lettere, non essendovi *Corriero*, che li raggiunga. E quando il Re vuol mandare sue Lettere in Francia, in *Ispagna*, ed altrove, spedisce i suoi *Corrieri* particolari; i quali non prendono Lettere di privati, ma la sola Regia Valigia seco portano.

Del Protomedico .

XIII. Trà i primi Ministri del Regio Palazzo anche il Protomedico vien noverato da *Teodosio* Imperadore nel suo Codice (b), e da *Bartolomeo Cassaneo* (c) nel Libro, che de *Gloria Mundi* compose. Essendo stati i Medici anticamente di Sangue nobile, atteso non solo il *Summonte* (d) nella Vita

(a) Lodovico Von-Hornigk lib. de *Regalium Postarum Jure*.

(b) Codice Teodosiano lib. 16. de *Medicis*, & *Professoribus*: *Universi, qui in Sacro Palatio inter Archiatros militant, & Comitivam. primi Ordinis, vel secundi adepti sunt.*

(c) Bartolomeo Cassaneo Part. VI. conf. 12. „ *In Palatio, seu Regia Principis, sunt & alii, qui de persona ejus curant, ut sunt MEDICI. Et sunt in hoc Officio tres Ordinari, primus, videlicet, secundus, & tertius, & quilibet eorum habet unum præcipuum, etiam Summum Medicum, & Superiorem, qui vocatur PRINCEPS MEDICORUM, Et tales vocantur Archiatri, ut in l. Medicos in princ. C. de Profess. & Medic. lib. 12.*

(d) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 471.

Vita della Reina *Giovanna I.* asserisce: *Carlone Scondiro Protomedico del Regno*; ma anche altrove (a) rapporta una sentenza della medesima Reina, in cui si legge: *Ranzellus Caracciolus Ar. & Med. Doct. Carolus Scanditus Protomedicus* . . . *Marinus Tomacellus Judex ad Contractus, Notarius Leonellus de Summa Judex*. E nella Chiesa Maggiore di Napoli si legge una Lapide sul Sepolcro di *Berardino Caracciolo* Arcivescovo Napoletano, del tenore seguente:

Hic jacet Corpus Venerab. in Christo Patris
 Domini, & Domini nostri Berardini Caraccioli Rubei de Neapoli, Dei gratia Archiepiscopi Neapolis, & utriusque Juris Doctoris, ac Medicinæ Scientiæ periti, Qui obiit anno Domini M. CC. LXII. III. Nonas Octobris. Joannes Caracciolus Rubeus nepos fieri fecit.

XIV. E perchè il *Protomedico* in Napoli, non solo è il primo Medico nella Corte del Re (oggi *Don Francesco Buoncore*) ma anche il *Protomedico* di tutto il Regno, tiene il suo Tribunale apparte sovra tutti i *Medici*, *Cerufici*, *Speziali*, *Barbieri*, e *Levatrici* (o vogliamo dir *Mammane* col vocabolo comune) del Regno, per dove manda ogn'anno li suoi *Sustituti*, per vedere, se alcuno medicasse senza privilegio, e se i *Medicamenti* sieno di tutta perfezione. E trovando, che i *Medici*, i *Cerufici*, i *Barbieri*, e le *Levatrici* esercitassero il mestiere senza privilegio, o i *Speziali* non avessero *Medicamenti* proporzionati, in tal caso li castiga, e li punisce, come alla lunga il *Summonte* (b) lo rapporta. Essendo itato anticamente triennale il di lui Uffizio in Napoli, e nel Regno, ma oggidì, che è Medico del Re, è perpetuo nell' Impiego. Egli anticamente poteva essere *Regnicolo*, poi nella *Sollevazione di Mase Anello* sotto del Re *Filippo III.* nell'anno 1647. il Popolo dimandò al *Duca d'Arcos*, *Vicerè del Regno*, che da indi in poi fusse stato nativo della Città di Napoli, col di più, che nell' *Articolo trentesimo* delle *Grazie* accordateli, si legge: „ *Item*, che il *Regio Protomedico* abbia da essere nativo Napoletano, o oriundo tantum, con l'istesse prerogative, ed emolumenti, che se li davano anticamente. Però a rispetto dell' otto, e due delli „ *Speziali di Medicina*, possono essere non solo *Napoletani oriundi*, ma „ anche *Regnicoli*, non ostante si fosse altrimenti disposto: ma in parità „ di *Voti*, siano sempre preferiti i *Napoletani*. E detto *Protomedico* unito con li otto, e due del Collegio dell' arte della medicina debbano „ tassare le *Liste*, e l' *Esecuzioni* di esse si facciano per li *Giudici competenti*, e detti otto, e due non possono essere assunti in detto Uffizio,

(a) Lo stesso *ibid.* pag. 459.

(b) *Gianantonio Summonte Tom. I.* pag. 194.

„ se non dopo tre anni scorsi , claso l'anno della prima Amministrazione;
 „ ne : *Concediamo* *ſc.*

CAPITOLO QUARTO.

Delle Guardie del Regio Palazzo.

I. **M**Ai sempre i Principi , e per decoro della loro Maestà , e per sicurezza della propria Persona , hanno tenute le *Guardie* nel Regio Palazzo . Per lo che *Virgilio* (*a*) descrivendo la pubblica comparfa di *Enea* , e di *Evandro* , gli assegna due Soldati di Guardia con due *Masini* :

Necnon *ſc.* *gemi Custodes limine ab alto*
Procedunt , grossumque Canes comitantur berilem
Filius huic Pallas , Olli comes ibat Achates .

E di *Salomone* afferma la Sagra Storia (*b*) , che avea sessanta valorosi Soldati per la custodia del suo letto in tempo di notte : *Leſulum Salomonis sexaginta Fortes custodiunt ex fortissimis Israël , omnes tenentes gladios , ſc.* *ad bella doctissimi : uniuscujusque ensis super femur suum propter timores nocturnos .* Con volere *Tito Livio* (*c*) , e *Dionigio Alicarnasseo* (*d*) , che *Romolo* , dopo aver fatto uccidere *Remo* suo fratello , si pose la Guardia del Corpo di trecento persone sotto nome di *Celeri* . Avendole la Corte di Francia divise in tre Ordini , al dire di *Barolomeo Cassaneo* (*e*) . Secondo

Tom. IV. P. III.

P p

la

(a) Virgilio lib. 8. Æneid. vers. 461.

(b) Cantorum 3. vers. 7.

(c) Tito Livio lib. 1. dec. 1. *Trecentos Romulus , armatos ad CUSTODIAM CORPORIS , quos Celeres nominavit , non in bello solum , sed etiam in pace habuit .*(d) Dionigio Alicarnasseo lib. 1. Antiquit. Roman. „ *Romulus cum* „ *Senatum ex viris gravioribus centum constituisset , intelligeretque se ar-* „ *mata juventute AD CORPORIS CUSTODIAM , & ad ea quæ* „ *instarent operam indigere , trecentos viros , quos ex clarissimis Familiis ,* „ *robore præstantissimos , selegit , eosque a Curiis eodem modo , quod Se-* „ *natores declarandos curavit ; ex singulis Curiis denos circa se perpetuo* „ *habuit . Celeres autem dicti sunt Hunc morem mihi vide-* „ *tur accepisse a Lacedemoniis , comperto , quod apud illos generosissimi* „ *quoque juvenum erant in Regia Custodia , quibus in prælio Reges ute-* „ *bantur protectoribus , equestri , atque pedestri pugna idoneis .*(e) Barolomeo Cassaneo Part. VI. confid. 11. „ *Alii reperiuntur Of-* „ *ficiales Hospitii Principis , qui dicuntur Domestici , & Commensales ,* „ *scilicet . PROTECTORES PERSONÆ PRINCIPIS , quorum quidam* „ *sunt , qui eum sequuntur , quidam verò , qui eum præcedunt , quidam* „ *qui*

la di cui polizia anche si regola la Corte di Napoli, che pure divise in tre Ordini le tiene. E si trova fatta menzione delle medesime da *Matteo Spinelli di Giovenazzo* nel suo Effemeride Napoletano, in cui, discorrendo egli della Vita del Re *Manfredi*, nella propria nazia favella asserisce: „ Lo „ juorno seguente appa a succedete grand' errore, chà in presentia de lo „ Re uno Saracino, ch'era *Capitano de la Guardia de lo Re*, dette una „ sponzonata a Messer Mazzeo Gieffo de Napole Cavaliero, e Messer „ Mazzeo si voltao, e le dette tale schiaffo, che lo scommao di sangue, „ e si posero mano all' arme li *Saracini de la Guardia*, e li *Napoletani*.

II. Nella Corte adunque di Napoli in tre Ordini le *Regie Guardie* distinte si veggono; alcune sono destinate alla custodia del Regio Palazzo, che di notte, e di giorno vegliano innanzi le Porte del medesimo, per le Scale, e per i Corridori segreti; che *Guardie Italiane*, e *Guardie Svizzere* si chiamano. Essendo esse di due intieri Reggimenti, uno di Italiani, del quale, dopo del *Principe di Colobrano Caraffa*, vi è oggi giorno Colonnello il *Duca di Castropignano Eboli*, ed un altro di Svizzeri, di cui è Colonnello *Don Giuseppe Antonio Iscendi*, coll' obbligo di dovere stare due intiere Compagnie in giro di Guardia al Regio Palazzo, una di Italiani, ed un'altra di Svizzeri di notte, e di giorno, insieme colli loro rispettivi Uffiziali, che hanno alcune stanze nel primo piano di Palazzo, dove dormono di notte; con assistere anche di continuo gli Uffiziali di Guardia alla Tavola del Re, quando si trovano in Palazzo. Precedendo tra questi due Reggimenti, quello degli Italiani all' altro de Svizzeri. E quando il Re trovavasi nel Campo di Velletri l'anno 1744, si vuole, che fusse insorta qualche briga tra il *Principe di Colobrano* (allora Colonnello delle *Guardie Italiane*), e l' *Conte di Gages* primario Comandante delle Truppe Spagnuole, avendo preteso il Conte, che appartenea a suoi Soldati il guardare per allora il Quartiere Reale; quando per l' opposto il Principe pretendea, che spettasse a lui questo impiego, per avere arrollato il suo Reggimento, acciò servisse di Guardia al Monarca. Lavonde la Maestà Sua, per togliere da mezzo queste brighe, ordinò, che un giorno fusse custodito dalle *Guardie Spagnuole*, ed un altro dalle *Guardie Italiane*.

III. La

qui cum de nocte custodiunt. Et tales Protectores dicuntur *Agentes in Rebus*, & habet quilibet eorum unum Præpositum, qui Princeps Agentium in Rebus nuncupatur. Et sunt centenarii, aut ducentenarii, ut sunt in Curia Christianissimi Regis Franciæ illi Milites, qui dicuntur vulgo, LES CENT GENTILS HOMINES DE CHEZ LE ROY, qui habent Capitaneum, qui potest dici Primicerius, seu Princeps Agentium in Rebus. Et illi etiam Sagittarii Equites qui dicuntur LES DEUX CENS ARCHERS, qui etiam habent Capitaneum, quem Primpilo fortè non indecenter comparamus. Sunt & alii Protectores, & Custodes Corporis Principis, qui vulgariter dicuntur LA GARDE DU ROY (ut sunt communiter quidam Helvetii), & propriè eos *Statores*, *Latorones*, & *Somatophylaxes* dicimus: & gerunt Hastile, quod ALA-BARDAM vocant.

III. La Seconda Guardia Reale è quella de *Svizzeri Alabardieri*, composta per lo più di cento persone, di cui è Capitano il *Duca d'Andria Carassa*, i quali coll' Alabarda alla mano fanno la Guardia nella prima Sala di Palazzo, e quando il Re in forma pubblica gira per la Città, questi vanno intorno alla di lui Carroz: facendoli anche ala nelle Chiese, dove egli, o la Reina si porta a orare; servendo anche essi nelle Segreterid per portare i regi Dispatci a quei Ministri, a quali vanno diretti.

IV. Il terzo Ordine delle Regie Guardie è quello, che *Guardia del Corpo* si chiama, composto di cinquanta persone, tra quelle, che custodiscono il Re, e la Reina, sotto del loro Capitan delle Guardie *Don Lelio Carassa*, Marchese di Arienzo. Chiamandosi *Tracolle* eziandio queste Guardie, per la divisa, che portano i medesimi a traverso del corpo, per sospenderes in essa la Carabina quando cavalcano. Essi non solo accompagnano il Re parte avanti, e parte dietro a cavallo; all'uscire di Casa colla Carabina attaccata alla tracolla, colle Pistole avanti cavallo, e colla Spada sguainata in mano, ma anche di giorno colla Carabina in sulla spalla, e colla Spada a fianco guardano l'Anticamera del Re, come pure quella della Reina, e di notte custodiscono il Gabinetto dove dorme il Monarca con sua Moglie: racchiuse le porte di detta Stagza (in cui dal Quarto Regale del Re, e da quello della Reina ugualmente si passa) dal Maggiordomo del Re da una parte, e dalla Guardamajor della Reina da un'altra: senzache potessero aprirvi con altre Chiavi i Gentiluomini di servizio, e di Entrata, ancorche portassero tutti la *Chiave d'Oro*, per contraddistintivo di goder l'onore di servire il Re da Gentiluomo, o di Esercizio, o di Entrata; ma soltanto con chiave confimile il Re dalla parte di dentro.

V. Tra le molte Guardie di Corpo, che i Monarchi tengono, ed han tenuto per loro custodia, fu assai nobile, e maestosa quella, che nell'anno 1702. il Re *Filippo V.* elesse in Napoli, conciossiache ella fu composta de primi Cavalieri, e Cadetti Napoletani. Descrivendola in questa guisa *Antonio Bolifone* nel suo Libro intitolato: *Giornalo del Viaggio d'Italia dell'Invitto, e Glorioso Monarca Filippo V.* in cui egli descrive così questa Guardia: *Alli 3. Maggio 1702. (venuto già in Napoli) dichiarò il Re per Guardie del suo Corpo il Reggimento di Cavalleria Napoletana, la cui gente era stata, prima di venire sua Maestà, assoldata in Napoli. Si componeva questo Reggimento di dieci Compagnie, i Capitani delle quali erano il Principe di San Severo Sangro, il Principe della Valle Piccolomini, il Duca di Sarno Medici, il Marchese di Giulia Nova Acquaviva, il Principe della Guardia Carassa, il Principe di Belvedere Carassa, Don Giambattista Brancaccio, Don Giambattista Caracciolo, Don Fabrizio Ruffo, e Don Antonio della Marra. E perche essi si dolcano, che il Colonnello, il Tenente Colonnello, e Sargente Maggiore di detta Compagnia erano forastieri, il Re sapendolo, consentossì, che li detti Capitani se ne elegero altri a loro soddisfazione, pensando egli portarsi in Milano il Reggimento. Onde nominarono Don Gaetano Coppola per Colonnello, il quale, rinunziando, il Re diede la Carica a Don Francesco Gaetano d'Aragona de Duchi di Laurenzano, ch'avea servito più tempo l'Imperadore Leopoldo, e morto Carlo II. si era ritirato in Napoli. Fe-*

ce Tenente Colonnello Don Ottavio de Medici, Capitano di una Compagnia anzidetta, figlio del Principe di Ottajano, e Sargente Maggiore D. Tiberio Caraffa Capitano di Cavallo in Milano, fratello del Principe di Belvedere, ed un delli dieci Capitani.

LIBRO DICIASSETTESIMO.

Della Milizia Regale.

Bartolomeo Cassaneo (a) discorrendo della Milizia Regale, la divide in tre Ordini, nell' Ecclesiastica, nella Palatina, e nella Militare armata. Collocando tra la Milizia Ecclesiastica gli Ordini Equestri, tra la Palatina quei degl' Ordini dal Monarca istituiti, e nella Militare armata i semplici soldati. E perche noi non abbiamo Ordini Equestri nel Regno, ancorche vi sieno molti Cavalieri di Malta, di Calatrava, di Alcantara, e di altri somiglievoli Ordini; perciò discorreremo de soli Ordini Regj, e de Militi armati. Con dividere in tre Capi il Libro presente. Primo *Delle Milizie del nostro Regno*. Secondo *Degli Ordini Equestri*. Terzo *Degli Uomini Illustri per il Messiere dell' Armi*.

CAPITOLO PRIMO.

Delle Milizie del nostro Regno.

I. **N**iente della Milizia antica delle Provincie nostrali qui ci occorre di dire, avendone appieno favellato nel Libro 8. del Tomo II. ove rapportammo con distinzione la *Scelta delli Soldati*, gli *Ordini diversi della Milizia*, le *Armi offensive*, e *defensive de Soldati*, le *Macchine Militari*, le *Insegne*, gli *Strumenti*, il *Campo*, il *Cibo*, lo *Stipendio*, il
 Ri-

(a) Bartolomeo Cassaneo Part. IX. confid. 3. *Plura Militum genera reperiuntur quoad nos. Quidam enim sunt Milites MILITIAE ECCLESIASTICAE, qui licet sequantur arma, tamen sunt Milites Ecclesiae, ut sunt Ierosolymitani Equites. . . . Alii sunt MILITES ORDINIS, seu TORQUATI apud nos, qui sunt Milites existentes a latere Principis, qui proprie, & maxime habent vi illius Ordinis quandam dignitatem, seu prerogativam ultra Militiam simplicem de per se. Alii sunt MILITES ARMATAE MILITIAE simpliciter, & de per se.*

Rigore, gli *Esercizj*, i *Premj*, le *Corone*, ed i *Trionfi militari*. Laonde tutte queste cose si tralasciano, per non ripetere inutilmente quello, che ivi fu abbastanza spiegato; ma solamente parleremo del numero grande delle *Milizie*, che per mare, e per terra ebbero anticamente le *Regioni nostrali*, e di quelle, che al presente nel Regno si mantengono.

II. E riguardo a questo particolare, non può dubitarsi, che ne' *Secoli primieri* le *Regioni*, di cui oggidì il Reame di Napoli si compone, avessero contato un numero ben grande di *Soldati*; avvegnache, essendosi quasi ogni *Città* mantenuta in forma di *Repubblica*, gli abbisognava un numero competente di *Milizie*, per non essere da' *mimici* sorpresa. Il che pure vien confermato dalle tante *Guerre* succedute con *Romani*, con *Alessandro Epirota*, con *Pirro* Re dell' *Epiro*, con *Annibale Cartaginese*, e con altri *Popoli*, contro de quali le *Nazioni nostrali*, come i *Sanniti*, i *Lucani*, i *Bruzj*, li *Japigi*, i *Pugliesi*, i *Campani*, gli *Irpini*, i *Frentani*, i *Peligni*, i *Marruccini*, i *Marsi*, gli *Equi*, i *Vestini*, i *Precuzj*, mai sempre stiedero in armi, verificandosi allora il detto di *Seneca* nel suo *Ercole Furioso* alla *Tragedia terza*: *Omnis in ferro est salus*. E quando i *Romani* portarono la *Guerra* ne' confini dell' *Orbe*, alla riserva di quattro loro *Legioni*; che a trenta mila *Soldati* non arrivavano, la maggior parte delle *Milizie Ausiliarie*, tanto in *Cavalli*, che in *Fanti*, furono delle *Regioni nostrali*, siccome nel *Libro 8.* del *Tomo II.* al *Paragrafo 2.* del *Capo 4.* il dimostrammo; bastando solamente qui trascrivere l' *autorità* di *Polibio* (a), il quale descrivendo la *Guerra*, che i *Romani* ebbero con i *Galli Senoni*, rapporta in questa guisa le *Truppe ausiliarie*: *Latiorum octuaginta millia peditum, equitum quinque millia*; *Samnitium septuaginta millia peditum, equitum septem millium*, *Japygium, Messapiorum quinquaginta millia peditum, equitum vero sexdecim millia*, *Lucanorum, peditum triginta, equitum tria millia*, *Marforum autem, Marrucinorum, ac Frentanorum*; *præterea, Vestinorum peditum viginti, equitum quatuor millia. Erant quoque per id tempus in Sicilia, circa Tarentum Legiones due præsidii gratia constitutæ. Harum singulæ habebant pedes quatuor millia, equites ducentos. Insuper Romanorum, Campanorum multitudo erat circiter ducenta, quinquaginta millia peditum, equitum viginti tria millia.*

III. Ne' *Secoli* di mezzo non però, quando i *Barbari* inondarono l' *Italia*, ed i *Goti*, i *Longobardi*, i *Saracini*, i *Greci*, i *Normanni* sotomifero queste *Regioni*; le *Milizie paesane* non furono molte, atteso le *straniere Nazioni*, che con duro giogo l' opprimevano, non permisero, che i *Popoli* in armi fossero, esigendo essi da costoro i *tributi*, e i *dazj* per mantenere i *Presidj* di loro nazione ne' luoghi primarj delle *Regioni*. Bensì in quei luoghi, dove godeasi qualche picciola libertà; il vigor dell' *armi* sempre più campeggiava, come apparisce dalla *Città* di *Napoli*, in cui i *Cittadini armati* fecero mai sempre vigorosa resistenza a' *Longobardi* di *Benevento*, di *Capoa*, e di *Salerno*, siccome il dimostrammo nel

To-

(a) Polibio lib. 2.

Tomo III. al Capo 7. del Libro 6.

IV. Introdottisi poi i Monarchi nel Regno, tanto sotto i Normanni, e Svevi, quanto in tempo degli Angioini; e degli Aragonesi, il Mestiere dell'Armi oltremodo vi si vide fiorire; siccome può dedursi dalle tante Guerre, che vi ebbero e con Tedeschi, e con Ungari, e con Francesi, e con altre Nazioni. Testimoniando anche lo stesso le tante Conquiste, che fecero i nostri Monarchi in Africa, in Grecia, in Toscana, ed altrove, come additammo nel Capo 4. del Libro 14.; essendosi serviti i medesimi de' proprj Soldati in queste Spedizioni, ed Imprese, senza avvalersi di Milizie forastiere.

V. Mancati di poi i Monarchi nel Regno, per tenere gli Austriaci fissata nelle Spagne la loro Reggia; mancarono eziandio le Milizie appo noi, alla riserva del Semplice Terzo Napoletano. (fornita peraltro la Cavalleria di ottimi Capitani nostrali, che in tutte le occorrenze militari si resero immortali, come vedremo nel Capitolo terzo), che in questa maniera descrive Agostino Nicolai (a), nel mentre discorre de' tumuli di Maso Anello in Napoli: *Per il presidio di questo Regno suole il Re Cattolico tenervi il Terzo di Gente Spagnuola, chiamato comunemente il TERZO DI NAPOLI, in fine al numero di tre mila Fanti sotto di un Maestro di Campo pure Spagnuolo, e di più mille, e seicento Fanti, ripartiti per le Torri, e Piazze delle maremme del Regno. Di CAVALLERIA vi sono sedici Compagnie d'Uomini d'Armi, i quali in tutto fanno il numero di mille Cavalli, e militano sotto sedici Baroni principali del Regno. Oltre a questi, vi sono quattrocentocinquanta Cavalli Leggeri, divisi in cinque Compagnie, e parimente comandati da Baroni principali del Regno.*

VI. Da ciò, che il Nicolai asserisce (ilche anche si rapporta dall'Autore Anonimo de *Principibus Italiae*; discorrendo del Reame di Napoli); bastantemente si raccoglie, che la Fanteria esistente in Napoli, e nelle Fortezze del Regno in tempo de' Monarchi Austriaci, era tutta Spagnuola, e da Uffiziali Spagnuoli comandata, la Cavalleria non però era comandata da Capitani Regnicoli, divisa in *Catastrati*, e *Cavalli Leggeri*; con essere i primi gli *Uomini d'Armi* con corazza di acciaio, e con altri fomiglievoli finimenti; anche riguardo al Cavallo, che però quantunque sicuri, e franchi di essere feriti nel corpo, erano però gravi nel muoversi, e bisognosi di buncio forte per fare strage, e mettere in isbaglio gli Eserciti nimici, siccome nel Tomo II. al Capo 4. del Libro 8. ragguagliossi. Tenendo essi tre Cavalli al proprio servizio, uno per se, uno per il servo, ed un altro di rispetto, guidato dal servo a cavallo; se mai li venisse a mancare sotto il primo, che cavalcava. E di questi parlava Papa Clemente IV. col Re Carlo I. di Angiò nell' Investitura che li diede: *In subsidium Terrarum Romanae Ecclesiae, ad requisitionem Pontificis, teneantur mittere 300. Equites bene armatos, isaut unusquisque HABEAT SALTEM TRES EQUOS suis sumptibus per tres menses quolibet anno.* Venendo sotto nome di *Cavalli Leggeri* la Milizia Equestre, che non era gravata di

(a) Agostino Nicolai pag. 9.

di tanto peso , ed i Soldati , che la montavano , non eran forniti di Corazza .

VII. Fuori però dell'enunciate Milizie , tanto di Fanteria Spagnuola , quanto di Cavalleria Napoletana , che sotto de Monarchi Austriaci dimoravano in custodia delle nostre Provincie , i di loro Luogotenenti Generali , e Vicerè del Regno , ne introdussero due altre Regnicole , una di *Cavalleria* , che della SACCHETTA diceasi (avutosi riguardo ad una Sacchetta , che portavano i Soldati pendente innanzi la Sella) , ed un'altra di *Fanteria* , nominata del BATTAGLIONE , de quali *Lionardo Riccio (a)* asserisce : *Et Soldati del Battaglione* , e dell' *Infanteria* istituiti furono dal Duca d'Alcalà Vicerè , come dalla *Prammatica 2. de Militibus* , cioè , cinque per ogni cento Fuoghi dalli 18. in 40. anni , con eliggerli dalli Sindici , ed Eletti , Pragm. 2. num. 2. Pragm. 20. §. 1. , e che abbiano la facoltà almeno di 100. ducati , e non fosse stato fuogho , ed abbia padre , e madre . . . Poi anche fu ordinato che li Fuoghi potessero essere Soldati . E nell' anno 1669. nella nuova Numerazione fu ordinato , che l' *Università* , la quale avea soli 17. Fuoghi , desse un Soldato .

Li *Soldati a Cavallo* , e della *Sacchetta* , istituiti prima dal Cardinale Granvela , e poi da Don Giovanni de Zunica meglio stabiliti nell' anno 1586. *Pragm. 6. de Militibus* , anche dalle *Università* si eliggevano , uno per 100. Fuoghi . Poi nella nuova numerazione del 1669. uno da ogni settantacinque Fuoghi .

Gli *Uomini d'Armi* anche si eliggevano dall' *Università* , ma di questi , che volontariamente alla *Milizia* si ascrivevano . Ma poi il Vicerè Medina Celi li ridusse uno per cento Fuoghi , quando prima erano vaghi , e godevano quei , che prima erano ascritti , per non gravare l' *Università* . Volendo perciò *Scipione Mazzella* nella sua *Descrizione del Regno* , che il Duca d'Alba nell' anno 1556. nella guerra mosata da Papa Paolo III. ebbe 20. mila *Fanti* , 700. *Uomini d'Armi* , e 1700. *Cavalli Leggeri* . E come vuole *Pietro Giannone (b)* , arrivarono talvolta a trentamila Soldati , in dicendo : Don Antonio Perenotto Cardinale di Granvela fu il primo , che pose in effetto nel Regno la *Milizia* , detta del Battaglione , istituita dal Duca d'Alcalà suo Predecessore . Era quella composta di Soldati , che a proporzione de Fuoghi erano tenute l' *Università* del Regno somministrare : Non avevano soldo in tempo di Pace , ma solo alcune *Franchigie* , ed in occasione di Guerra tiravano le *Paghe* come tutti gli altri . Il loro numero era considerabile , arrivando a 25. , e talvolta a 30. mila Persone , avendo li loro *Capitani* , e li loro *Uffiziali Minori* .

VIII. E perchè nella Città di Napoli non si vive per Fuoco , ma per Gabella , e non essendo facile il numerarsi il Popolo , con prendere da ogni venti Fuochi un Soldato , e da ogni cento un Uomo d'Armi , e da settantacinque un Cavallo , come si praticava negli altri Luoghi del Regno ;

quivi

(a) Lionardo Riccio in *Addit. ad Cervellinum cap. 10.*

(b) Pietro Giannone Tomo IV. pag. 253.

quivi s' introdusse la *Milizia Urbana*, consistendo ella in Persone Nobili, in Civili, ed in Artisti di ciascheduna delle ventinove Ottine della Città; nelle quali, bisognando, ogni ventiquattro ore si mettono in armi tre, o quattro Nobili, due Civili, e da venti Artisti, i quali girano di continuo per la loro Ottina: mandandosi da Capi di dette Ottine per i loro Capodieci i Biglietti a Nobili, e Civili, ed il semplice avviso agli Artisti il giorno precedente, che debbono montare la Guardia. Avendo i Nobili l'autorità del comando nella propria Ottina; ancorche l'Eletto del Popolo sia il loro comun Capitano, siccome dicemmo nel Libro 13. al Numero 12. del Capo 1. E nell'anno 1734. alla partenza degli Alemanni dal Regno, e venuta del regnante Monarca *Carlo di Borbone*, si diede il caso di vedere in Napoli questa *Milizia Urbana*, che pose in piedi il *Viceré Visconti*, e mancò poco, che non si rinnovasse nell'anno 1744. allora quando il nostro Sovrano andò in Velletri a fronteggiare le Milizie Tedesche: ma poi non vi fu di bisogno, ed insorse (come si vociferò) qualche differenza trà il Viceré *Don Michele Reggio*, che volea destinare alle Battuglie un Capitano Spagnuolo a sua elezione; e l'Eletto del Popolo *Niccolò Columbo*, il quale non volle ciò accordarli, per non pregiudicare alle sue ragioni.

IX. Anche l'*Armata Navale* del nostro Regno è stata considerevole in varj tempi; peroche, parlando de' Secoli primieri, quando da Greci erano abitate le Città delle nostre maremme; allora senza dubbio queste erano fornite di Navi. Laonde la Repubblica Romana, che da principio ne scarcheggiava; per far argine in mare a' Cartaginesi, da Napoli, da Taranto, e da Locri ebbe i suoi Legni, al dire di *Polibio* (a). Indi i nostri Monarchi, così Normanni, e Svevi, che Angioini, ed Aragonesi, in varie loro spedizioni per Africa, Grecia, ed altrove delle proprie Navi si servirono. Dicendo tra l'altri il *Collenuccio* (b) del Re *Alfonso di Aragona*: *Edificò Navi d'inusitata grandezza, le quali in mare non Navigli, ma Castelli, e Città parevano*. Ed *Antonio Panormita* (c) rapporta, che tra l'altre meraviglie di questo Monarca, egli fece *multas rare magnitudinis Naves, quæ maria aliquando navigasse memorantur*.

X. Sotto de' Monarchi Austriaci, quando essi teneano i Luogotenenti nel Regno; lo Stuolo delle *Galee* fu considerevole: avendone portate quarantotto *Don Giovanni d'Austria* nella spedizione di Lepanto. Dicendo *Do-*
me-

(a) *Polibio lib. 2. Romani maritimarum rerum prorsus ignari, ac nò lembum quidem habentes contra Carthaginenses; pressò fuere, qui per id tempus concessere omne principatum maris, partem olim a majoribus suis, & quasi hæreditario jure sibi relictum tenebant, Tarentinorum, & Locrensum, & Neapolitanorum Navibus quinquaginta, remis instructis, ac Triremibus &c.*

(b) *Pandolfo Collenuccio pag. 203.*

(c) *Antonio Panormita de Dicitis & Factis Alfonsi Regis cap. 42.*

menicantonio Parrino (a) a tal proposito : *Si partì questo Principe con 34. Navi di Guerra comandate da Gio: Francesco di Sangro , allora Marchese ; poi Duca di Torre Maggiore , 30. Vascelli di carico , e 100. Galee , frà le quali ve ne furono 48. della Squadra di Napoli . Ancorche poi si fosse smi- nuito il numero predetto , e variato , secondo la diversità de tempi , co- me dice Agostino Nicolai (b) colle parole seguenti : „ Le Forze maritime „ del Regno per lo più consistono in un numero considerevole di Galee ; „ le quali comandate ogn'una dal suo Capitano per lo più Spagnuolo ; „ militano sotto d'un Capitano Generale dello Stuolo : il quale , ben- „ che di provision Reale , soggiace anch'egli a gl'ordini del Viceré men- „ tre si trova nella Città , e Regno di Napoli . Il numero delle Galee in „ tempo di Don Pietro di Girona , Duca di Ossuna , che governava que- „ sto Regno per Filippo III. , arrivò in fino a trentacinque , senza gran „ quantità di Navigli d'ogni sorta . Oggidì per li varj successi , e per la „ lunghezza delle Guerre sono ridotte solo a diciassette . Il numero però sì „ delle Galee , come de Vascelli cresce , o scema secondo i bisogni , ed „ occasioni di difese più , o meno urgenti sì del Regno , come dell'altri „ Stati del Re Cattolico in Italia ; a quali d'ordinario s'aggiungono le „ Galee delle Squadre di Sicilia , e di Sardegna , e quelle di Genova , „ che a stipendio del Re Cattolico militano sotto li Stuoli del Duca di „ Turfì , Marchese Spinola , ed altri particolari di quella Repubblica .*

XI. A nostri giorni però , tanto sotto degli Alemani , quanto del re- gnante Monarca Carlo di Borbone li Legni di Corso sono notabilmente smi- nuiti , poiche in tempo de primi si numeravano solamente cinque Galee , e due , o tre Vascelli da Guerra ; ed ora si numerano cinque Galee , quat- tro Vascelli da Guerra (due grandi , e due più piccioli) , quattro bellissime Galeotte , e due Sciabecchi (uno de quali non è ancora gittato in acqua) ; oltre due Tartane armate in corso , che girano i Mari per tenerli purgati da Corsali .

XII. La Milizia Terrestre così di Fanteria , come di Cavalleria del nostro Regno sotto dell'Imperadore Carlo VI. all'intutto mancar si vide : conciossiacosache , facendovi egli calare dalla Germania tutti i Soldati insieme colli loro Uffiziali (anzi con fare eziandio venire da colà le Vesti , le Armi , e quanto bisognava per il di loro total guarnimento) fè , che si dismet- tessero i Soldati del Battaglione , gli Uomini d'Armi , e la Cavalleria della Sacchetta , che i Spagnuoli introdotti vi aveano . Dando con ciò occasione a Pietro Giannone (c) di lamentarsene , col dire : *Ma ora di que- sta Milizia appena sono rimasti a noi i vestigj . Non abbiamo più soldati , tutti siamo Pagani , e la Milizia ora è ristretta ne Stranieri , che ci governano : in mano di costoro sono le Armi , ed a noi solamente è rimasta la gloria d'ubbidire .* Ed ancorche si prendevano gli Uffiziali della medesima dal Regno il soldo per venticinque mila Soldati , coll'obbligo di mantenervi essi la Milizia

Tom. IV. P. III.

Q 9

di

(a) Domenicantonio Parrino Teatro Istoric Tom. I. pag. 2313.

(b) Agostino Nicolai Rivoluzione di Mase Anello pag. 10.

(c) Pietro Giannone Tom. IV. pag. 233.

di loro Nazione , pure i Soldati predetti non arrivavano a tredici , o quattordici mila , siccome il *Principe Caraffa di Belvedere* mandato dalla Città di Napoli in Vienna nel 1734. lo pose in considerazione all' Imperadore *Carlo VI.*: scusandosi perciò il Comune di Napoli di non poter fare resistenza da per se alle Armi Spagnuole , che tuttavia si avvicinavano al Regno ; peroche avendo questo mai sempre sborzato tutto il bisognevole per il necessario mantenimento di venticinque mila Soldati Alemani , non si conosceva tenuto di soggiacere a nuovo dispendio per assoldar Milizie , quando i di lui Comandanti se ne appropriavano i soldi , e non vi manteneano i soldati . In quella guisa appunto , che l' Autore Anonimo de *Principibus Italiae* discorrendo del nostro Regno a suo tempo , dicea :

„ *Quis autem hoc Regnum vix ab ullo hoste tentari , aut invadi potest ,*
 „ *qui non per mare subsidia sibi comparare valeat , Rex Hispaniæ jam-*
 „ *dudum per Ministros suos magnum Triremium numerum sibi compara-*
 „ *vit . Verùm id a peritioribus observatum invenio , pacis tempore non*
 „ *modò terrestres Copias negligenter haberi , & longè infra numerum præ-*
 „ *scriptum consistere , sed etiam Triremes . Proreges enim aliique Regii*
 „ *Ministri stipendia militum in proprium emolumentum solent convertere ,*
 „ *& servitiis nauticis ad alias operas abuti . Vix autem dici potest quàm*
 „ *licenter Proreges aliique Ministri Hispani plebem exhauriant , & quan-*
 „ *tas paucis annis , quibus præsumunt , opes sibi conquirant .*

XIII. Venuto poi nell' anno 1734. il presente Monarca al possesso del Regno ; di bel nuovo è risorito appo noi il vigor delle Armi : conciossiache avendo la Maestà Sua posto in piedi un fiorito Esercito poco meno di trentamila Fanti , e tremila Cavalli ; alla riserva di quei primarij Uffiziali , che seco menò da Spagna , quasi tutte le Cariche Militari l'ha dispenzate a Regnicoli , e fà che questi si vadino perfezionando nel mestiere dell' Armi . Imperocche , oltre l'aver egli dato al *Duca di Castropignano* , e successivamente al *Marescial di Sangro* , nostri Regnicoli , il supremo comando dell' Armi , ed istituiti altri Cavalieri nazionali per Comandanti nel Reggimento delle Guardie Italiane ; nell'anno poi 1743. posta in obbligo l'antica Milizia del Battaglione (di cui favellammo più sovra nel *Numero 7.*) , ne pose in piedi un'altra col nome di *Miliziotte* , numerosa di dieci mila Soldati , e divisa in dodici Reggimenti , giusta le dodici Provincie ; per li quali i dodici *Colonnelli* furono scelti da primarij Baroni di ciascheduna rispettiva Provincia , siccome i *Capitani* , e gli *Alfieri* dalla primaria Nobiltà di dette Provincie : essendo stati destinati solamente i *Maggiori* ad arbitrio della Maestà Sua , ed i *Tenenti Colonnelli* , acciò essi avessero istruita colle dovute regole militari questa nuova Milizia nel maneggio dell' Armi : essendosi scelti questi nuovi Soldati di diciotto in quaranta anni , da figli di Famiglie numerose , di persone benistanti , e coll'obbligo di ducati cento a parenti per l' Armi , e per le Vesti , in caso che questi disertassero : con traersi per sorte dalla Buffola coloro , che doveano assoldarsi , dopo essersi posti in essa tutti i nomi di quei , che in ciascheduna Patria si conosceano capaci di andare alla Guerra , e con farsi l'estrazione in presenza de' proprij Parochi , acciò non vi fusse sospetto di frode . Ed avendo le Armi Tedesche , comandate dal *Principe Lobkowitz* , tentato d' invadere il Regno nell' anno 1744. , il nostro Serenissimo Monarca

Car-

Carlo di Borbone portandosi di persona ad incontrarle , con fermare il suo Campo in Velletri ; menò seco alcuni di questi nuovi Reggimenti : i quali, ancorche principianti nella Milizia, diedero nulladimeno faggio ben degno del loro innato valore in diversi cimenti, ne quali si ritrovarono coll' Osto nimica : a cui il Monarca non fece guadagnare un palmo di terreno, e l'obbligo di ritornarsene in dietro : laonde la Milizia Napoletana è mai sempre fiorita , fiorisce , e fiorirà nel Regno .

CAPITOLO SECONDO.

Degli Ordini Equestri del nostro Regno .

I. **L**A prima origine degli *Ordini Equestri* si deve a *Romolo* propriamente , il quale dividendo il Popolo Romano in tre Ordini ; uno di essi chiamò *Ordine Patrizio* , un altro *Ordine Equestre* , ed un altro *Ordine Plebeo* , siccome nel Libro 6. del Tomo I. al Numero 40. del Capo 2. lo rapportammo , e siccome *Aufonio* cantava :

Marsia Roma triplex , Equitatu , Plebe , Senatu .

E di poi tutti coloro , che col Cavallo andavan in Guerra *Equiti* si dissero : i quali peraltro non potevan essere se non che del secondo Ordine , acciocche poi , dopo dieci Campagne militari, passassero a pubblici Impieghi della Repubblica , come similmente fu detto nel Libro 8. del Tomo II. al Numero 14. del Capo 4. Donde il nome di *Cavaliere* passò forse a Baroni del nostro Regno , i quali hanno l'obbligo di seguire il Re a cavallo in guerra : e perciò *Soldati Equestri* propriamente si dicono , come più appresso trattando dell' *Erario Regale* lo disimpegnaremo .

II. Fuori di quest' Ordine Equestre i Monarchi , ed i Principi ne introdussero un altro particolare , cioè di dar essi il *Cingolo Militare* , e la *Spada* a taluni con dichiararli *Miliri* , mediante una pubblica Cerimonia , che facevano in Chiesa : nella quale il Vescovo faceva giurare al nuovo Cavaliere di dover esser fedele al suo Principe ; altri Cavalieri lo riconoscevano , e l'esaminavano se era sano di corpo , ed abile al cavalcare (i quali appresso anche i Speroni d' oro li calzavano) ; la Reina (per lo più presente alla cerimonia) faceva prendere dalle sue Damicelle il Cingolo militare dall' Altare , che dopo averlo presentato al Re lo cingeano al nuovo Milite ; indi il Re facendo prendere la Spada dall' Altare , gli la ponea a fianco , con esortarlo ad essere buon Cavaliere (ed era quello , che *Pietro di Blois* (a) scrivea : *hodie Tyrones enses suas recipiunt ab Altari*) . A somiglianza appunto di ciò , che in visione fece il Profeta *Geremia* con *Giuda Maccabeo* , di cui si legge nella Sagta Scrittura (b) : *Extendisse autem Je-*

Qa 20 re-

(a) *Pietro Blesense* epist. 94.

(b) 2. *Machab.* 15. vers. 157

remiam gladium aureum, & dedisse Judæ, dicentem: ACCIPE SANCTUM GLADIUM, MUNUS A DEO, IN QUO DEJICIES ADVERSARIOS POPULI MEI. Con rapportarne la Formola Gianantonio Summonte (a) giusta quel tanto, che prima di lui Francesco Sanfovino scritto ne avea, e con ripeterla eziandio Pietro Giannone (b) a tenore di ciò, che Gio: Salisburgenſe nel ſuo Policratico inſegnato avea. Anzi prima di ogn'altro ne ſcriſſe Cornelio Tacito (c), il quale, parlando degli antichi Germani, gli aggiudica queſta uſanza, col dire: *Arma ſumere non ante cuiquam moris, quam Civitas ſuffecturus probaverit. Tum in ipſo Concilio, vel Principum aliquis, vel pater, vel propinquus ſcuto, frameaque juvenem ornant. Hæc apud illos toga, his primus juvenis honos. Ante hoc, Domus pars videntur, mox Reipublicæ.*

III. Queſto Cingolo Militare non ſolea darſi anticamente ſe non che a perſone Nobili, o almeno a figliuoli di Militi, come coſta da una Coſtituzione del Re Ruggiero (d), e da un'altra dell'Imperadore Federigo II. (e) riguardo al noſtro Regno. Ilche pure fu rinovato dal Re Carlo II. di Angiò, come leggeſi ne ſuoi Regiſtri (f): *Quod nullus poſſit accipere Militarem Cingulum, niſi ex parte patris ſaltem fit miles.* E perche in fare ſomiglievoli Cerimonie vi correva della ſpeſa conſiderevole, il Re Guglielmo II. (g), e l'Imperadore Federigo II. (h) ordinarono in due altre loro riſpettive Coſtituzioni, che i Vaſſalli foccorreſſero i loro Baroni in queſto caſo. E quando il Re dovea dare queſto Cingolo a qualche ſuo figliuolo, o a qualche ſuo fratello, faceva la Taſſa di dodeci mila Oncie d'oro per il Regno, ſecondo Andrea d'Iſernia (i); il che fu ſtimato co tanto ragionevole, che Papa Onorio IV. facendo la riforma delle Gabelle, che l'Imperadore Federigo II. avea impoſte nel Regno; frà le quattro, che vi laſciò, la terza fu queſta: *Tertius eſt pro MILITIA SUA, ſeu fratris ſui conſanguinei, ſive alicujus ex liberis ſuis, cum hujusmodi fratrem ſuum, vel aliquem ex iisdem liberis militari Cingulo decorabit,* come coſta dalla di lui Bolla, che incomincia: *Juſtitia, & Pax* ſotto la data de 20. Ottobre 1285.

IV. I Principi Longobardi non ufavano dar eſſi il Cingolo militare a loro

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 209.

(b) Pietro Giannone lib. 20. cap. 3. par. 1.

(c) Cornelio Tacito de Moribus Germanorum cap. 13.

(d) *Conſtitutio Divine* de nova Militia.

(e) *Conſtitutio Conſtitutione præſenti* loc. cit.

(f) Regeſtrum anni 1294. lit. M. pag. 344.

(g) *Conſtitutio Quamplurimum* de Adjutoriis exigendis pro faciendo ſuo milite.

(h) *Conſtitutio Comitibus* ibidem.

(i) Andrea d'Iſernia in *Conſtit. Quamplurimum: Si pro faciendo fratre milite velit Rex ſubventionem, imponat eam ſecundum quantitatem ab Honorio declaratam, & expreſſam, videlicet duodecim millia unciarum in toto Regno Sicilia.*

loro figliuoli , ma volevano , che qualche Principe forastiero glie lo donasse . Anzi non ammettevano i loro figliuoli alla propria tavola , se questi non erano stati ancora ornati col Cingolo sovraddetto , e decorati col titolo di Milite , siccome presso *Paolo Diacono* (a) lo dicea il Re *Ardovino* , allora quando dimandato da suoi Longobardi , perche non ammettesse *Albovino* suo figliuolo a tavola ; li rispose : *Se hoc facere minimè posse , nè rium Gentis infringeret . Scitis enim , inquit , non esse apud nos consuetudinem , ut Regis cum patre filius prandeat , nisi prius a Rege Gentis exteræ arma suscipiat .* E perciò del figliuolo di *Sichendolfo* Principe di Salerno rapporta l' *Anonimo Salernitano* (b) , che stiede per qualche tempo nella Corte dell' Imperadore *Lodovico II.* ad oggetto di aver da lui il Cingolo militare : *Sed dum adolescens factus fuisset ex more ipsi dictus Rex Arma donavit , atque cum honore Salernum misit .*

V. I Principi Normanni non però , comeche provenienti da Francia , dove una somiglievole costumanza rattrovavasi ; indifferentemente questa Cerimonia praticarono : il che pure fecero in appresso i Monarchi Svevi , come le sovracitate Costituzioni lo dimostrano . Apportando *Alessandro Telefino* (c) , che il Re *Ruggiero* , dandolo a due suoi figliuoli , lo donò eziandio a quaranta Cavalieri . Con asserire ancora *Paolo Panza* (d) nella Vita di Papa *Innocenzio IV.* , che l' Imperadore *Federigo II.* l' anno 1245. colle proprie mani nella Città di Cremona lo donasse a *Federigo* Principe di Antiochia suo figliuolo . Il che pure *Matteo Spinelli* (e) ragguaglia del Re *Manfredi* , siccome fa ancora il *Giannone* : il quale , dopo aver detto , che in queste nostre Provincie , per i molti Cavalieri , che i Monarchi creavano , si pose in tanta riputazione l' Esercizio militare , che non vi era Gentiluomo , che non procurasse questo Onore , e s' esercitasse perciò nella Milizia , onde venne il Regno a fornirsi di bravi , e valorosi Capitani ; favellando in particolare del Re *Manfredi* , soggiugne : *Il Re Manfredi* (narra *Matteo Spinelli* di Giovenazzo) *coronato , che fu Re in Palermo ; essendosene passato in Calabria , creò per quelle Città molti Cavalieri , e poscia andò in Napoli .*
Nell'

(a) Paolo Diacono de Gestis Longobardorum lib. 1. cap. 23.

(b) Anonimo Salernitano cap. 80.

(c) Alessandro Telefino lib. 4. cap. 5. *Rex Rogerius duos liberos suos ad Militiam promovit , Rogerium scilicet Ducem Apuliae , & Tancredum Barensem Principem . Ad quorum laudem , & honorem , quadraginta Equites cura eisdem ipsis MILITARI CINGULO DECORAVIT Habebat autem Rex Rogerius & alios duos liberos adolescentiores , forma speciosissimos , morumque honestate præclarissimos , necnon ad SUSCIPIENDUM MILITIÆ CINGULUM jam utrosque adultos .*

(d) Paolo Panza pag. 42.

(e) Matteo Spinelli ad annum 1255. ,, Die 11. Septembris transivit Rex Manfredus in Calabriam , dimisitque magnam partem Teutoniorum , qui erant in Regno . Transiens autem per Calabriam in Principatum , in omnibus Oppidis , per quæ iter erat , multas partiebatur gratias , & COMPLURES EQUITES CREABAT .

Nell' ingresso solenne , che vi fece armò trenta Cavalieri . E portatosi poi nell' anno 1253. nella Città di Chieti , nella Festa di Natale cinse molti Cavalieri di varie Città d' Abruzzo .

VI. Lo stesso fu praticato dagli Angioini nel nostro Regno, e specialmente dal Re Carlo I. : di cui , come pure degli altri , soggiugne il Giannone (a) nel dire : „ Ma non altro de nostri Principi usò tanta magnificenza , e profusione in armar Cavalieri in Napoli , e nel Regno, quanto Carlo I. di Angiò . Non vi occorreva pubblica solennità , che Carlo con fontuose Feste non volesse crearne Nè la munificenza di questo Re si ristinse a soli Nobili , ma ammise anche a questa onoranza que' del Popolo di Napoli , e del Regno, che s'erano distinti , o per il lor valore , o per altre prerogative . Ad esempio di Carlo fecero lo stesso tutti gli altri Re Angioini suoi successori , come Carlo II. suo figliuolo , che nell' anno 1296. coll' occasione dell' Incoronazione di Carlo Martello in Re d' Ungaria , armò in Napoli più di 300. Cavalieri . Così Roberto suo nipote dopo la sua Coronazione diè il Cingolo a molti Napoletani , e del Regno ancora ; siccome nell' anno 1309. ad alcuni d' Aversa ; nell' anno 1310. a molti di Salerno , di Capoa , e d' Ifernìa Così fecero gli altri Re della seconda Stirpe d' Angiò , come Carlo III. , Luigi III. , Ladislao , ed altri , avendo tutti conservate le vestigia di Carlo il Vecchio .

VII. Che sebbene egli poi dalla moltitudine di questi Cavalieri voglia avvilito l' Ordine Militare , e da ciò introdotti gli Ordini Equestri particolari coll' Insegna di qualche Collana d' oro , di qualche Veste particolare , o di altra divisa , che piacque a' loro Istitutori di darli , con soggiugnere : *Dalla facilità , e dal disprezzo , che poi n' avvenne , nacque l' origine de' particolari Ordini di Cavalleria : poiche da tanta moltitudine se ne sottrassero i più principali , e segnalati Cavalieri , e si ridussero ad una picciola Banda , o Truppa : per la qual cosa s' inventarono certi nuovi Ordini , e Milizie di Cavalieri , ne' quali si ritennero solamente quei di più merito o per valore , o per lignaggio , non ricevendovi coloro , che non aveano altra prerogativa , o titolo , che di semplici Cavalieri ; pure , a mio credere , egli va in questo errato dal vero : perochè gli Ordini Equestri in particolare , de quali intraprendiamo qui adesso a trattare , non furono da medesimi Cavalieri istituiti , e dopo da Monarchi Angioini , ma furono introdotti da Principi Cristiani fin da tempi di Costantino Imperadore , siccome l' afferma Giacomo Gretsero (b) ; e noi lo rapportammo nel Capo 6. del Libro 6. in trattando di ciascheduna Regola in particolare , sotto de quali questi Ordini ascritti si ritrovano :*

(a) Pietro Giannone loc. cit.

(b) Giacomo Gretsero lib. 2. de Cruce cap. 57. *Ante hos omnes (idest Ordines Militares Cruce signatos) Crucis insigniis utebantur Milites militiae Constantianae , a Constantino Imperatore instituta , & ad Imperatores Constantinopolitanos , jure velut hereditario , transmissa , ad cujus imitationem , & similitudinem confirmati fuisse videntur Ordines illi Militares , qui posteris seculis varios habuerunt Parentes , & Fundatores .*

no ancorche gli Ordini Equestri , delli quali qui ci resta da favellare , non furono da nostri Monarchi istituiti sotto Regole particolari : perche non furono introdotti per la Milizia propriamente , ma per far corona a' Principi , e rendere più maestose le di loro pubbliche comparse . Veggendosi tra questi anche Cardinali , e Vescovi annoverati , e noi a nostri giorni abbiamo veduti tra il numero de *Cavalieri di San Gennaro* (istituito dal nostro Monarca *Carlo di Borbone*) il *Cardinale Belluga* , il *Cardinale Acquaviva* , l'Arcivescovo di Capoa *Don Mondillo Orfino* , e l'Arcivescovo di Palermo *Don Domenico Rossi* . Ancorche per lo contrario non si negasse , che molti di quest' Ordini fossero stati istituiti sotto qualche Regola particolare , ed i loro Cavalieri si fossero insieme insieme obbligati di andare alla Guerra , e di essere fedeli al di loro Principe , come dalla descrizione de medesimi , che adesso ne faremo , in buona parte apparisce .

Ordine del Nodo .

VIII. Tra gli Ordini Equestri , che sotto varj Monarchi nel nostro Regno fiorirono ; l'*Ordine del Nodo* in primo luogo si annovera , che dal *Costanzo* (a) , e dagli altri Scrittori nostrali anche si vuole per il primo nell'Italia . Quando peraltro , oltre a' Cavalieri *Teutonici* , che l'Imperadore *Federigo II.* introdusse nel nostro Regno , dandoli la Badia di *San Leonardo* in Puglia , come dicemmo nel Libro 6. al Numero 27. del Capo 6. (con esservi stati eziandio i Cavalieri *Templarj* , e gli *Ospedalarj* in tempo del Re *Ruberto* , come ivi si soggiunse) ; *San Domenico* avea istituito in Lombardia l'Ordine de *Soldati di Gesù Cristo* , come ivi pure al Numero 50. rapportammo , Quest' Ordine fu istituito nell'anno 1352. dal Re *Lodovico II.* marito della Reina *Giovanna I.* , al dire di *Cesare di Engenio Caracciolo* (b) colle parole seguenti : „ *Luigi* di Taranto secondo marito della „ Regina *Giovanna* nel 1352. nel giorno della Pentecoste in memoria „ della sua Coronazione ordinò una bellissima Compagnia detta del NO- „ DO , nella quale si scrissero da sessanta Signori , e Cavalieri Napoletani „ di diverse Famiglie , li più valorosi di quei tempi : i quali erano detti „ comunemente i *Cavalieri Erranti* Era l'Insegna di questa „ Compagnia un *Laccio di Seta* , ornato di *Pelle* assai vago , e pom- „ poso , il quale s'annodava dal Re nel braccio di quel Cavaliere , che „ entrava in detta Compagnia (benché il *Costanzo* , ed il *Summonte* di- „ cono , che s'annodava nel petto) ed insieme col braccio s'annodava „ anche il cuore di chi lo portava alla fedeltà sua , perche quel Cavaliere „ che riceveva il *Nodo* ; era tenuto , ed obbligato sotto certa forma „ di giuramento , e di perpetua fede , ed anche per legge dell'Ordine , di „ servire fedelmente il Re suo . Et il valor , e fortezza di costoro non „ solo si mostrava nella Guerra di Napoli , ma in tempo di pace , con „ buona licenza del Re , n'andavano errando per l'Italia , & altrove , fa-

„ cen-

(a) Angelo di Costanzo lib. 6. Histor. Neapol.

(b) Cesare di Engenio Caracciolo Neapol. Sacr. pag. 670.

„tendo sempre atti degni, e valorosi. Furono di quest' Ordine il Princi-
 „pe di Taranto fratello maggiore del Re, Guglielmo del Balzo Conte
 „di Nola, Luigi Sanseverino, Guarello del Tocco, Giovannello Bozzu-
 „to, Francesco di Loffredo, Roberto Seripanno, Matteo Boccapanola,
 „Giovanni di Burgenza, Cristoforo di Costanzo, Roberto di Diano, ed
 „altri. Et intanto crebbe la fama, e la riputazione di tal Ordine: che
 „molti Cavalieri supplicavano il Re, che dovesse accettarli in tal Com-
 „pagnia, fra quali fu Bernardo Visconte Duca di Milano. Tutti questi
 „Cavalieri andavano riccamente vestiti a modo del Re, vestendosi cia-
 „scuno di loro la *Giornea* usata in quei tempi. E quando alcuni di det-
 „ti Cavalieri facea alcuna valorosa operazione, & atto nobile di sua
 „persona; per segno del valor suo, portava il Nodo disciolto nel braccio
 „*sinistro*.

IX. Egli è ben vero però, che *Filippo Buonanno* (a) nel suo Libro de-
 gli Ordini Equestri, e Militari, che diede alla luce l'anno 1711. descri-
 vendo quest' Ordine, ne rapporta la figura col Laccio nel petto, e non già
 nel braccio, giusta la pittura, che se ne scorge in Napoli nel Palazzo del-
 la Reina *Giovanna*. Veggendosi ivi questi Cavalieri con una Veste rossa,
 a somiglianza di una Zimarra di Prete, senza maniche, e colla beretta
 dell' istesso colore, però senza pizzi, o fiocchi, ed il Laccio nel petto,
 come si disse. In soggiungendo egli, che quest' Ordine fusse stato posto
 sotto la Regola di *San Basilio* da Papa *Clemente VI*. Ecco le di lui parole:
 „*Nobilissimi* hujus Ordinis apud Neapolitanos exordium fuit, cum Lu-
 „dovicus inferioris Pannoniæ Rex bellum intulisset Regiæ Joannæ, qua
 „Regni erat hæres, post varios tumultus, & belli vices, pax inita fuit
 „anno 1351. & Ludovicus, Tarentinus nuncupatus, jussu Clementis VI
 „Pontificis Maximi, Rex coronatus fuit, in matrimonium ducta Regina
 „Joanna. In cujus rei memoriam, ab eodem novus Equestris Ordo institutus
 „est, quem *Nodi* ipse Rex appellavit. Quamobrem sexaginta viri urbis pri-
 „marii (septuaginta fuisse refert Pater Andreas Mendo) & alii singulari virtute
 „præditi, *Nodo* è serico purpureo cum auro intexto, & margaritis, PECTO-
 „RE STRICTE CINGTO (quamvis alii dicant, brachio supra *Toga*
 „albam insigniti fuerint) cum quadam jurandi formula, ut indicant,
 „tali *Nodo* non tantum brachio, sed & cor in amicitiam devinciri . . .
 „Eidem Ordini Summus Pontifex Regulam Sancti Basilii præscripsit; &
 „defensionem fidei, & obedientiam Regi Neapolitano commendavit. Ve-
 „stem eo tempore vocari *Giornea* refert Justinianus. Dum autem inquire-
 „rem, cujusnam formæ illa esset? perhumanus, & eruditus vir D. Do-
 „minicus Georgii misit ad me Iconem, hic expressam, acceptam ab an-
 „tiquo pariete Palatii, quod Neapoli dicitur Regiæ Joannæ, extra Ur-
 „bis mœnia extructum; in quo Rex ipse depictus videtur cum Regina,
 „ejus Ordinis Equitibus stipatus, omnes vestem, & biretum gestant ru-
 „beum ejus formæ, quem *Ico* ostentat. Rex autem auro exornatam *ber-*
 „*ber*.

Or-

(a) Filippo Buonanno pag. 87.

Ordine della Stella.

XI. Un altro Ordine Equestre, che della *Stella* si dice, (incerto per altro quanto all' anno, e quanto all' Autore (vuole il *Caracciolo* (a), che si fusse introdotto nel nostro Regno, e quello appunto che il Re *Giovanni* istituì in Francia l' anno 1351. sotto nome della *Compagnia della Stella*; e che pure avea istituito *Odoardo III.* Re d' Inghilterra nell' anno 1350. sotto nome della *Garziera*, dedicata a Santi Maggi, col motto *Monstrant Regibus Astra viam*. Sul motivo, che nella Chiesa Arcivescovile di Napoli si legge una Lapida nel Sepolcro di *Giacomo Bozzuto*, in cui si dice, che egli fu Cavaliere della *Stella*. Ma questa congettura non basta a convincere, che un Ordine di Regni forestieri si fusse anche introdotto nel Reame di Napoli: avendo potuto averlo altrove *Giacomo Bozzuto*, e portatolo in Napoli: siccome oggidì il *Principe di Ardore* porta quì la divisa dell' Ordine di *Sà Spirito*, datali in Francia dal Re *Luigi XV.* Potendosi dire altresì, che il *Bozzuto* nè da Francia nè da Inghilterra avesse quest' Insegna, ma da Sicilia, dove nell' anno 1595. il *Marchese di Tirace* anche ve l' istituì contro de' Corsali Turchi: dando a suoi Cavalieri una *Stella* in mezzo di una Croce per sua Impresa, come dicono *Ridolfo Butero* (b), e *Filippo Buonanno* (c). E perciò, essendo stato dell' Isola di Sicilia quest' Ordine; non dobbiamo noi aggiudicarlo al Reame di Napoli: stante niuno Autore Napoletano rapporta, che egli sia stato appo noi istituito.

Ordine della Nave.

XII. Questo nuovo Ordine della *Nave* fu istituito in Napoli da *Carlo III. della Pace* l' anno 1381., dapoiche egli avea fatta morire la Reina *Giovanna I.*, e fatta incoronare la Reina *Margherita* sua Consorte, per tranquillare l' animo de' Napoletani. Fingendosi in essa la *Nave di Giasone* spedita alla conquista del Vello d' Oro. colla più fiorita Gioventù di Grecia, che navigò in Colco. Volendo egli essere di questi Argonauti (che al numero di 300. vi si ascrissero) il Principe, e collocando l' Ordine sotto la protezione di *San Nicolò* Arcivescovo di Mira, a cui fè edificare una Chiesa alla vicinanza del Mare, che oggidì si chiama *San Niccolò della Dogana*. Con ordinare altresì a suoi Cavalieri, di dover fare ogn' anno una Festa sontuosissima in onore del Santo. Ma morto egli poco indi in Ungheria, ed insorti i nuovi tumulti nel Regno; venne tantosto quest' Ordine a mancare, siccome il *Caracciolo* (d), e *Nicolò Partenio Giannattasio* (e) l' affermano

Tom. IV. P. III.

R. r.

mano

- (a) Engenio Caracciolo loc. cit.
- (b) Ridolfo Butero in *Histor. Sicul. ad annum 1595.*
- (c) Filippo Buonanno loc. cit. pag. 111.
- (d) Cesare di Engenio Caracciolo loc. sup. cit.
- (e) Niccolò Partenio Giannattasio dec. 3. lib. 25. pag. 118.

mano . Veggendosi la Figura di questi Cavalieri appo *Filippo Buonanno* (a) col Manto alla Regale di color celeste, e con gigli d'oro trapuntato . Qual Paludamento con un laccio fiocato di seta bianca, e rossa, attaccato al collo, v'è fino a terra calando : ornata di sotto con alcuni nastri . Con portare in testa una Beretta nera, e con in fronte una picciolissima Nave in una laminetta d'oro scolpita : con un'altra Nave, un poco più grande nella Clamide, con una Croce sovra di un pomo inalborata, e coll'Iscrizione : *Eques Navis in Regno Neapolitano* .

Ordine dell' Argata .

XIII. Morto il Re *Carlo III. della Pace* in Ungaria nell'anno 1388., e venuto il Re *Luigi di Angiò* in Napoli; la Reina *Margarita* col suo picciolo figliuolo *Ladislao* si ritirò in *Gajeta* : donde facendo scorrere sovente le sue Galee per infestare il Porto di Napoli, che si rattrovava senza Legni, alla riserva di due Bergantini, e di una semplice Nave Catalana; molti Nobili del Seggio di Portanova, che seguivano il partito del Re *Luigi*, e si preforo a petto di voler difendere il Porto, e la Riviera da simili infestazioni; sovra di una Nave istituirono una Compagnia, che dell'ARGATA si disse : avendo per insegna sul braccio sinistro una *Argata ricamata d'oro in Campo rosso*, somiglievole a quella di canne, o di legno, in cui le Donne raccolgono il Filato, e che *Arcoiaio* i Toscani l'appellano . Volendo concid dinotare, che siccome il Filato tratto tratto si vede mancare in quell' *Argata* : così il Regno della Reina *Margherita*, e del picciolo suo figliuolo *Ladislao*, si vedea sminuito, giusta il rapporto di *Cesare di Engenio Caracciolo* (b) . Ma perche il Regno di *Lodovico* venne più tosto a finirsi, che quello del Re

La-

(a) *Filippo Buonanno* loc. cit. pag. 86. *Alium præterea Ordinem Navalem instituit Carolus III. Regni Neapolitani Rex circa annum 1382. cum ob coronationem uxoris Regine Margarite, & ut merorena tolleret Civitati, qua ob varios tumultus, & bella, ac propter necem Regine Joanna, squalore plena erat; varios ille decrevit ludos, & ludicra certamina, in quibus ipse se se præclare gessit; novosque voluit instituere Equites, qui Navales nuncuparentur, & eorum Princeps esse voluit: ut Argonautas imitantes; digna tanto labore gesta patrarent. Ordinis, in quo 300. Equites numerabantur; Prothetorem Sanctum Nicolaum, Myra Episcopum elegit. . . . Vestis, qua Equites induebantur; ampla Clamys erat serica coloris carulei, auris liliis depicta. Illa circa collum alligabatur duplici funiculo, & flacco sericis filis albo, & rubro composito. Ejus simbria in terram usque extensa, tenuis sericis alba, & rubra exornabatur. Capus Bireto serico villoso nigro operiebatur, quod Navim, in lamina aurea exculptam ostendebat. Navim insuper supra Clamydem, acu pictam, gerebant; cujus malo globus cum aurea Cruce imminuebat.*

(b) *Cesare di Engenio Caracciolo* pag. 672.

Ladislao ; questa Compagnia (che peraltro non ebbe il Re *Luigi* per suo Autore , ma alcuni Cavalieri privati , e non poté dirsi vero Ordine Equestre) , venne tosto a finire , come dice *Filippo Buonanno* (a) , che ne rapporta la Figura .

Ordine della Leonza .

XIV. Siccome i parteggiani del Re *Luigi* istituirono la Compagnia dell' *Asgata* contro la *Reina Margherita* , come nel Numero precedente si disse ; così altri Cavalieri del medesimo Soglio di *Portanova* ben affetti alla mentovata *Reina* , istituirono la Compagnia della **LEONZA** , al dire di *Cesare di Engenio* (b) , coll' Insegna di una *Lionessa* di Argento , ligata con uno laccio d'oro ne piedi , e nelle branche . Danotando con questa Impresa (che portavano nel petto) la pazienza della *Reina* sovradetta , che quantunque ligata , e ristretta , non mancava nella generosità all'essere di magnanima , e di generosa *Principessa* . Ancorchè questa Compagnia non meritasse tampoco il nome d' *Ordine Equestre* , perchè istituita da privati Cavalieri , e non dal Re *Ladislao* , o dalla *Reina Margherita* di lui madre , come vuole il Padre *Filippo Buonanno* (c) .

Ordine della Luna .

XV. Quell' Ordine però , che della **LUNA** si disse ; fu vero Ordine , istituito da *Giovanni di Angiò* , figliuolo di *Rinato* , Re di Napoli , secondo *Cesare di Engenio* (d) . Ancorchè *Filippo Buonanno* (e) lo volesse istituito dal medesimo Re *Rinato* nella Città di *Messina* . Ma senza ragione , perchè il Regno di *Sicilia* era posseduto in quei tempi da Monarchi *Aragonesi* , senza aver punto che fare col Reame di Napoli , governato dagli *Angioini* . Dicendo egli : *Nobilissima Andegaventium Familia signum Ordinis Equestris habuit in brachio LUNAM ARGENTEAM CRESCENTEM , cujus militia principatum sibi , & successoribus suis sumpsit Renatus , Regni Neapolis , Siciliaeque Rex . Hic , more inter Principes recepto , Ordinem Lunae crescentis instituit in Civitate Messanae , pluribus ejusdem Urbis Nobilibus Torquem aureum honorificentissimè conferens , liliis , & stellis campo suum , in quo cum Luna crescente illud erat Axioma : DONEC TOTUM IMPLEAT . Hunc Ordinem Clemens VI. approbavit . Ejus finis erat , contra hostes fidei pugnare , Paganos extirpare , & mortuos sepellire . In cum neminem optari fas erat , nisi primum in pugna fortitudinis suae specimen dedisset .*

R r Qui

- (a) *Filippo Buonanno* pag. 39.
- (b) *Cesare di Engenio* loc. cit.
- (c) *Filippo Buonanno* loc. cit. pag. 67.
- (d) *Cesare di Engenio Caracciolo* fol. 673.
- (e) *Filippo Buonanno* pag. 71.

Qui admistebantur, futuros se socios periculorum spondebat. Sed sub Pio II. hoc Institutum deletum fuit, propter rationes a pluribus scriptoribus relatas. Che però al Caracciolo in questo noi aderiamo: il quale asserisce, che Giovanni di Angiò, figlio del Re Renato ne fu l'Autore: con avervi trà molti anche ascritto Ruberto Sanseverino, figlio di Giovanni Conte di San Severino. Ma perchè gli ascritti a quest'Ordine si obbligavano a correre la stessa fortuna del loro Principe; Ruberto Sanseverino, che vi si trovava annoverato, per non seguire più le parti di Giovanni di Angiò, ne volle l'assoluzione da Papa Pio II. Il quale, conoscendo superstizioso quest'Ordine quanto al predetto suo voto, l'annullò, come dice l'Engenio. Avendo avuta per insegna i Cavalieri di quest'Ordine, come si disse, oltre una mezza Luna di argento sul braccio, una Collana d'Oro al collo lavata a gigli, ed a stelle colla mezza Luna pendente, in cui era il motto: DONEC TOTUM IMPLEAT.

Ordine dell' Armellino.

XVI. Il Re *Ferdinando di Aragona* fu quello, che istituì l'Ordine Eque-
stre dell' **ARMELLINO**: in cui tra molti ascrisse anche *Ercole d'Este*
Duca di Ferrara, al dire del *Pigna (a)*. Egli, insidiato a morte da *Ma-
rino Marzano*, Duca di Sessa, e Principe di Rossano suo cognato; aven-
dolo prigioniero, non volle farlo morire, come i suoi Corteggiani lo con-
sultavano. E per manifestare al Mondo questo suo sentimento, di non
volersi macchiar le mani nel sangue del Cognato; istituì l'*Ordine dell' Ar-
mellino*, con un semplice Tosone d'Oro, da cui pendeva un Armellino
col motto: **MALO MORI, QUAM FEDARI**. Giacche questo Ani-
maletto, o sia Topo selvaggio, non altrimenti si prende ne Monti Alpi-
ni, senonche con isporcarseli la bocca della tana, dove egli fuggendo in-
seguito, non osa entrarvi, per non macchiare il suo candore in quel fan-
go: contentandosi più tosto restare preda de Cacciatori, che ricevere lordu-
ta nella sua pella. Dicendo il *Buonanno (b)*, che quest'Ordine non fu
confermato da Romani Pontefici, e la prima Dignità del medesimo fu trasfe-
rita ne Re di Spagna, dopo il dicadimento de Monarchi Aragonesi in Napoli.
*Cum Marinus Marzanus, Rossani Princeps, non solum belli cum Joanne Ande-
gavensi; Calabriae Duce, causa fuisset; sed Ferdinandum Aragonie, Regni Nea-
politani Regem, interimere machinatus fuisset, quamvis ejus cognatus fuisset;
in carcerem detrusus fuit. Quem interimere Rex facile potuisset, sicut Consi-
liarii hoc illi suadebant; sed noluit. At, ut hoc clementiae consilium omnibus
patetaceret; Ordinem instituit; in quo, qui adscripti erant, Monile aureum*
in

(a) *Pigna lib. 8. Histor. Famil. Hestens. Quia Rex ipse de sua deque Pontificis approbatione cum Hercule egit, & rem confecit; misso Ferrariam Jo: Antonio Carrasa, per quem Alpini Muris Pellem, Equestris ipsius Ordinis Insigne, transmisit, &c.*

(b) *Filippo Buonanno pag. 84.*

in pectore gestabant cum imagine Muris Punici , undique corno circumdati , & vulgò dicebatur Ordo Armellini cum Lemmate : MALO MORI , QUAM FREDARI . Quo Emblemate manifestè offensum fuit , Ferdinandum noluisse alieno sanguine seipsum maculare , quamvis reum Marinum agnovisset , nè vindicta criminis reus evaderet . Hoc aureo Torque deinde Equites , & Principes insigniti fuerunt . Nullam tamen Pontificiam approbationem hunc Ordinem legimus : quamobrem potius inter Ordines Equitum , quàm Militum numerandum esse , Eques Justinianus affirmavit . Indumento Ordinis proprii non utebantur hi Equites : quare Imaginem damus solo Torque decoratam . Ejus prima dignitas translata fuit ad Reges Hispania , in quorum ditione Regnum Neapolitanum numeratur .

Ordine di San Michele .

XVII. Non ha dubbio , che l' Ordine di San Michele fu istituito in Francia l' anno 1469. dal Re Lodovico XI. , come rapporta Filippo Buonarroti nella sua Opera degli Ordini Equestri , e Militari . Portando i Cavalieri del medesimo Ordine una Tonica di seta rossa fino alle gambe di sopra un Paludamento di damasco bianco fino alli piedi , foderato di Armellini con alcune Conchiglie d' oro nell' estremità , ed al Collo una Collana composta di Conchiglie d' oro , somiglievoli a quelle , che portano i Pellegrini . Che vanno in San Giacomo di Galizia , ligate tra di loro con alcuni laccetti d' oro , da cui pende l' Imagine di San Michele Arcangelo , col diavolo sotto de piedi , e col Motto : IMMENSI TREMOR OCEANI . Col dire il medesimo : Praclarum Romanorum morem nobilitandi Torque aureo apud Gallos traduxit Ludovicus XI. cum anno 1469. Ordinem Sancti Michaelis Ambosiae (vulgò Amboise) instituit , & Symboli loco Equites insigniuit Torque aureo ex Cochleis inter se haerentibus , & Imaginem Dvni Michaelis , Daemonem e celo expellentis , appensa additaque Epigraphe Immensi tremor Oceani . Poi , perche Lodovico XII. Re di Francia divenne padrone di Napoli , e della metà del Regno , allora quando , discacciato Federigo di Aragona , se lo divise col Re Ferdinando il Cattolico ; egli decorò con quest' Ordine molti Cavalieri Napoletani : i quali , alla partenza de Francesi , ebbero a restituirli il Tosone , secondo Cesare d' Engento , che dice : Furono in diversi tempi di tal Ordine molti principalli Signori , e fra gli altri lo stesso Ludovico , Carlo Duca di Vienna , fratello del Re , Luigi di Lucemburgo , cugino del Re , Gio: Duca di Borbone , e d' Avergne fratello cugino del Re , Trojano Caracciolo secondo Principe di Melfi , Duca d' Ascoli , Marchese d' Atella , Conte della Fortezza , e Gran Siniscalco del Regno di Napoli , in compagnia di Berardino Sanseverino , Principe di Bisignano , Andrea Matteo Acquaviva Duca d' Atri , e Principe di Teramo , e Gio: Antonio Carassa , Duca di Madaloni riceverono la medesima Collana da Ludovico XII. Re di Francia , e XVIII. Re di Napoli . Ma poscia , ricadendo il Regno di Napoli al Re Cattolico ; il Principe di Teramo colli sopradetti del medesimo Regno resero la Collana al Re di Francia alli 12. Novembre 1511. siccome si legge in una Lettera , che si serva nel Protocollo di Notar Cesare Malfitano dell' anno predetto fol. 101.

Or-

Ordine del Toson d'Oro.

XVIII. Ancorche l'Ordine Equestre del TOSON D'ORO, fosse stato in Fiandra istituito l'anno 1430. da *Filippo il Buono*, Duca di Borgogna, avendo per insegna una Collana d'oro con una Pecora pendente dello stesso metallo, che in latino *Ordo Velleris aurei* vien chiamato, come lo riportammo nel Libro 6. al Numero 71. del Capo 6.; pure perche la principale dignità di quest'Ordine (creduto peraltro il più illustre di quanti l'Europa ne conta) per ereditaria successione ricadde a' Re delle Spagne, sotto de quali anche cadde il Reame di Napoli, dopo che finirono di regnarvi gli Aragonesi, e cessarono gli Ordini particolari, che appo noi, come sovra, per l'addietro fiorirono; questi Monarchi in appresso anche in Napoli lo tramandarono: non decorando essi il fiore della Nobiltà Napoletana in altra maniera, se nonche col *Toson d'Oro*: e perciò noi tra gli altri nostri Ordini Equestri qui lo collochiamo: per avere eziandio a nostri giorni il Re *Filippo V.*, e l'Imperadore *Carlo VI.* a molti Cavalieri Napoletani trasmessi questi Tosoni. Cessati di presente e per il nuovo Ordine di San Gennaro, che il regnante Monarca vi ha introdotto; e perche il Regno di Napoli non è più dipendente dalla Corona di Spagna. Ritenendolo solo *Luigi Sanseverino*, Principe di Bisignano, *Diego Pignatelli*, Duca di Montelione, e *Adriano Caraffa*, Duca di Trajetto, per quanto io sappia.

Ordine di San Gennaro.

XIX. Tra gli altri pregi, che il regnante Monarca *Carlo di Borbone* ha rinovati nel Reame di Napoli in farne la Conquista, ed in fissarvi la sua Reggia, meritevole di ogni lode è l'Ordine Equestre di SAN GENNARO, che v'istituì il dì 3. Luglio 1738. con farne egli Capo, e Gran Maestro, ed ascrivervi il Principe *Don Filippo*, il Cardinale *Don Luigi*, suoi fratelli; *Federigo*, Principe Regale di Polonia, suo cognato, i Cardinali *Lodovigo Belluga*, e *Trojano Acquaviva*, Monsignore *Don Moudillo Orsino*, Arcivescovo di Capua, Mosignor *D. Domenico Rossi* Arcivescovo di Palermo, il Duca di *Santo Stefano*, allora suo Primo Ministro, il Principe *Lorenzo Corsina*, suo Cavallerizzo Maggiore, il Principe di *Paliano*, *Conestabile Colonna* (da cui poco appresso l'Imperadore *Carlo VI.* per onta si fé restituire il Toson d'Oro, che pria mandato gli avea: stimandolo incompatibile con quello di San Gennaro, datoli dal Re di Napoli: laonde il Re *Filippo V.* li mandò un altro Tosone da Spagna:) e molti altri, spezialmente della sua Corte sino al numero di settanta-sette. I quali coll' Abito Equestre nel giorno del Santo, e di altra pubblica funzione, e spezialmente in darli l' Abito a qualche nuovo Cavaliere, fanno un bel vedere: portando essi una Sottana di argento, e al di sovra il Paludamento alla Regale di color chermesi, foderato a fior di lino, e trapunto a gigli d'oro, coll' estremità di nobil sicamo, e colla collana d'oro simile a quella del Tosone, coll' Impronto del *Glorioso San Gennaro*, e sue Ampolle di Sangue invece della Pecora. Portando essi negli altri giorni

un *Nastro cbermeſi* ben largo a traverso del corpo, coll' impronto in ricamo dello ſteſſo Santo corriſpondente al petto.

XX. Queſto adunque è l' Ordine Equeſtre , che oggidì fiorisce in Napoli , ed a cui è aſcritta la primaria Nobiltà Napoletana , gli Uffiziali più nobili di Palazzo , i Capi della Milizia , e delle Guardie , e tanti altri . Laonde non hanno più luogo i lamenti di *Pietro Giannone* (a) nel dire , che la ſola Milizia Togata oggidì è rimasta nel Reame di Napoli : *In decorso di tempo , avendo perduto Napoli , ed il Regno. il pregio d' eſſer Sede Regia per la lontananza de noſtri Re ; non ſolo l' Ordine de Cavalieri rimane oggi affatto eſtinto ; mà anche ſono eſtinti tutti quegli altri nuovi Ordini di Cavalleria : e ſolo il nome di Milite è rimasto negli Uffiziali perpetui di Toga del Re , come a' Reggenti della Cancelleria , al Preſidente del Conſiglio , al Luogotenente della Camera , ed a tutti i Conſiglieri , e Preſidenti di Camera : i quali dal Re nella loro creazione ſono decorati di queſto titolo , come quelli , che militano ancor eſſi . E ficcome i primi erano cinti di Spada ; così queſti ſono ornati di Toga . Alla qual Milizia ſono ammeſſi non pur i Nobili , ma anche quei del Popolo di Napoli , e dell' altre Città del Regno , purchè ſieno Dottori . Ond' è , che ficcome ne' tempi di Carlo , e degli altri Re Angioini ſuoi ſucceſſori tutti erano inteſi nell' arte della Guerra ; così oggi tutti alla Milizia togata drizzano i loro deſiderj : ed il loro numero non pur pareggia , ma è di lunga mano maggiore di quello de Cavalieri , che fiorirono in tempo de Re dell' illuſtre Caſa d' Angiò . Non hanno (come diſſi) più luogo queſti lamenti : attesoche godendo di nuovo il Regno il ſuo proprio Monarca , queſti fa , che alle Toghe di Miniſtri , ſi aggiunghino eziandio le Spade de Soldati , e l' Inſegne de Cavalieri .*

CAPITOLO TERZO.

Degli Uomini Illuſtri per il Meſtiere dell' Armi nel noſtro Regno .

I. **A** Potere degnamente lodare gli Uomini del noſtro Regno , *Illuſtri* per Forze , e valore nel Meſtiere dell' Armi ; un chiaro modello ce ne appreſta la Sagra Scrittura , che in diſcorrendo di *Gioſue* , e di *Caleb* , aſſerisce nel Libro dell' Eccleſiaſtico (b) : *Fortis in bello Jeſus Nave , ſucceſſor Moysi in Prophetis : qui fuit magnus ſecundum nomen ſuum , maximus in ſalutem electorum Dei , expugnare inſurgentes hoſtes , ut conſoqueretur hereditatem Iſraël . Quam gloriam adeptus eſt , in tollendo manus ſuas , et jaſſando contra civitates rhombpheas ? Quis autem illum ſic reſtitit ? . . . Et in diebus Moysi miſericordiam fecit ipſe , et Caleb filius Jephone , ſtare*

con-

(a) Pietro Giannone lib. 20. cap. 3. par. 2.

(b) Eccleſiaſtici 16. verſ. 1. & ſeqq.

contra hostem. Et ipsi duo constituti, a periculo liberati sunt a numero sexcentorum millium peditum. Scrivendo pure l' Apostolo *San Paolo (a)*, e dicendo agli Ebrei: *Deficiet me tempus enarrantem de Gedeon, Barac, Samson, Jephie, David, Samuelem . . . qui effugaverunt aciem gladii, fortes facti sunt in bello, castra verterunt exterorum.* Laonde, per epilogare in questo Capitolo tutti quei Capitani celebri, che in varj tempi illustrarono le Provincie nostrali; lo divideremo in tre Paragrafi nel modo, che siegue.

PARAGRAFO PRIMO.

De nostri Uomini Illustri nel Mestiere dell' Armi ne Secoli dell' Età primiera.

II. **D**All' avere ne primi Secoli del Mondo, e dell' Età primiera (i quali *Secoli Eroici* anche vengono appellati) le nostre Regioni poste tante Milizie in Campagna, ed armati tanti Uomini in Battaglia, come più sovra nel *Numero 2.* del Capitolo 1. in parte additossi; far a meno non si potea, che con essiloro Capitani celebri stati non vi fussero, i quali nell'azioni militari li guidassero. Maggiormente che i Romani (i Popoli più avezzi, ed i più arditi nel mestiere dell' Armi), per soggiogare le nostre Provincie, ed altre poche dentro l' Italia, che allora fino al Fiume Rubicone si stendea; cinquecento anni vi consumarono, secondo la testimonianza di *Lucio Floro (b)*. E ciò non per altra cagione, se nonche per la resistenza, che ne Soldati nostrali incontrarono, ed in conseguenza ne di loro buoni Capitani che li regolavano.

III. Che sebbene di essi niuna memoria noi abbiamo nelle Storie antiche; pure ciò non accadde per il poco valore de nostri scelti Capitani; ma per la scarsezza de Scrittori in quei tempi, valevoli a registrarne gli eventi. E quando poi incominciarono le Storie; la Repubblica Romana avea preso già piede nelle nostre Regioni, ed i Scrittori, che ne ragunavano i fatti; badavan solo a decantar le glorie di Roma, e de suoi Cittadini, come fu detto nel *Numero 11.* dell' Introduzione di questa nostra Istoria. Anziche essendo stati i Consoli Romani coloro, che comandavano gli Eserciti (in buona parte composti dalle nostre Truppe ausiliarie).

(a) Ad Hebræos 11. vers. 32.

(b) Lucio Floro lib. 2. cap. 1. *Domita subactaque Italia, Populus Romanus quingentesimum annum agens, cum bona fide adolevisset; sed quid est robur, si qua juventa, tum verè ille robustus, et juvenis par Orbi terrarum esse cepit. Itaque (mirum, et incredibile dictu), qui prope quingentis annis Domi luctatus est, (adeo difficile fuit dare Caput Italiae), his ducentis annis, qui sequuntur, Africam, Europam, Asiam, totum denique Orbem terrarum bellis victriciisque peragravit.*

rie), le azioni più segnalate a medesimi si aggiudicavano, non a Capitani subalterni, che forsi le facevano.

IV. Del resto poi negar non si può, che in quei primi Secoli le nostre Regioni non avessero avuti Capitani per bravura, e coraggio assai rinomati, ancorche ne giacesse seppellita nella tomba dell' obbligo la di loro memoria. Sembrando incredibile, che i *Cumani* non avessero avuti Capitani di sommo gridò nel mestiero dell' Armi, nel mentre riportarono per mare, e per terra segnalate vittorie contro de Siracusani, e de Tirreni, come rapportammo nel Libro 5. del Tomo I. al Numero 13. del Capo 5. Non essendo tampoco credibile, che *Ninso*, e *Carilao* non fossero stati celebri Capitani in Napoli, mentre furono scelti per opporsi all' Esercito Romano, che ivi si portò, per farne l'assedio: ed essi seppero sì bene guidare la propria condotta, che senza esporre la Patria a quelle sciagure, che sogliono seco apportar le Guerre; con istratagemma sovraffina fecero uscire dalla Città due mila Soldati Nolani, e quattro mila Sanniti, che vi eran di presidio; ed introdussero colà in loro vece i Romani, con cui si federarono, come fu detto nel Libro 4. del Tomo III. al Numero 42. del Capo 1. Così pure non debbe dirsi sformito di valor militare *Egea*, Prefetto della Napoletana Cavalleria, che fuori le mura di detta Città venne a giornata campale con *Annibale*, come ivi al Numero 43. si soggiunse. Rendendosi ancora malagevole a crederci, che *Decio Maggio* non fosse stato in Capoa gran Soldato, mentre fece presso quel Popolo tutto il suo sforzo, per non farvi entrare *Annibale*, come fu detto nel Libro 7. del Tomo I. al Numero 54. del Capo 3.: come pure lo fu *Perolla* figliuolo di *Pacullo Calavio*, che voleva *Annibale* ammazzare in un pubblico Convito, se il Padre non lo tratteneva, giustache ivi si soggiunse nel Numero 55. Lo stesso dire deggiamo di *Taurea Jubello*, cotanto favorito da *Annibale*: il quale vedendo la frage, che il Console *Fulvio* fece de Nobili Capuani; e dubitando, che trà questi non avesse ammazzato lui; dopo aver uccisa la moglie, e sue figliuole col proprio pugno, acciò non divenissero preda de Soldati Romani; portatosi innanzi del Console predetto, e denudatosi il petto, si uccise colla sua medesima spada, come ivi al Numero 62. lo rapportammo. Essendosi ancora segnalati quei cinque Cavalieri Capuani, che per vendicare gli oltraggi, che i Romani fatti aveano nella loro Patria, andarono ad attaccar fuoco alla Città di Roma, come fu soggiunto nel Numero 65.

V. Lo stesso dir si puo di quel *Giovane Nolano*, che *Marcello* volle in sua compagnia; e di chi *Livio* (a) scrisse: *comitate Marcelli ferocis juvenis animus adeo est mollitus, ut nemo inde Sociorum rem Romanam fortiùs, & fidelius juverit*. Con affermarsì lo stesso di *Vibio* Prefetto de Peligni, il quale occasionò la Vittoria al Console *Fulvio* sotto Benevento contro di *Annone* Capitano di *Annibale*, con gittare la Bandiera del suo Ripartimento dentro del Vallo, e delle Trincee nimiche, acciocche i suoi Soldati, per difenderla, animosi vi accorressero, come avvenne, e come lo rapportammo nel luogo predetto al Numero 17. del Capo 14. Soggiungendo ivi

Tom. IV. P. III.

53

al

(a) Tito Livio lib. 23.

al Numero 25, il valore di *Ponzio l' Imperadore de Sanniti*, e figliuolo di *Erennio* (anche valoroso Capitano all' asserire di *Tito Livio*), il quale in una valle delle Forchè Gaudine racchiuse due Consoli Romani *T. Veturio Calvinio*, e *Sp. Postumio*, con farli passare sotto di un Giogo con tutto il di loro Esercito spogliato dell' armi, e delle vesti. Meritando altresì ogni lode *Biaggio di Salpi*, il quale per guadagnarsi la grazia del Console *Marcello*, tagliò a pezzi buona parte della Cavalleria di *Annibale* ivi esistente, giusta il ragguaglio fattone nel medesimo Libro 7. al Numero 7. del Capo 11.

VI. Di *Archita Tarantino* dubitare non si può, che fosse stato un gran Soldato, mentre *Tommaso Garzoni* (a) di lui asserisce: *Archita Tarantino, ed Eudossio ridussero a perfezione l' Arte Militare, e ritrovarono molti Istrumenssi per traboccar Case, e Mure.* E devesi eziandio il vanto di ottimi Soldati a *Nicone*, e *Filomeno Tarantini*, i quali con le loro stratagemme militari introdussero le Milizie Cartaginesi in Città, non ostante il numeroso Prefidio Romano, che vi era, come nel Libro 7. al Numero 18. del Capo 9. rapportossi. Senza qui tralasciare il valore di quel Soldato *Lucano*, che con un colpo di spontone generosamente ammazzò nel Fiume *Acri Alessandro Re degli Epiroti*, giusta il ragguaglio fattone nel Libro 3. del Tomo II. al Numero 6. del Capo 1.

VII. Anche a questo istituto potrebbero molto contribuire la forza, ed il valore degli *Aletti*, specialmente di *Milone Crotoniata* (il quale eziandio con cento mila suoi Soldati disfece trecento mila Soldati Sibariti, come dicemmo nel Libro 7. al Numero 30. del Capo 8.), di *Timafiteo* suo competitore, di *Failo*, di *Egone*, di *Eutimio*, e di altri, mentovati nel Libro 7. del Tomo II. al Numero 6. del Capo 4. Ma per darsi una idea chiara, e specchiata a chi legge intorno al valore degli antichi nostri Capitani, debbe rivolgersi la mente alla *Guerra Sociale*: in cui i Sanniti, i Marfi, gl' *Irpini*, i *Lucani*, i *Pugliesi*, i *Peligni*, i *Frentani*, i *Marrucini*, e gli altri Popoli nostrali, volgendo le armi contro de' Romani; due Consoli d' incomparabil valore si scelsero, *Q. Poppedio Silone*, Capitano de' Marfi, e *Q. Pepio Musilo*, Capitano de' Sanniti, con sette altri primarij Comandanti, *T. Aufranio*, *P. Ventidio*, *M. Egnazio*, *M. Lamponio*, *C. Judacilio*, *Irio Asinio*, e *Vexio Catone*: i quali armati d' incredibile valore, fecero una guerra implacabile alla Repubblica Romana, con ucciderli da quattro Consoli rinomati, ed innumerabili altri Capitani, oltre le rotte, che diedero, e li molti fatti d' Armi che ebbero con *Sesto Cesare*, con *P. Lentolo*, con *T. Didio*, con *Licinio*, con *Cornelio Silla*, con *Marco Marcello*, con *P. Rutilio Lupio*, con *Cn. Pompeo* (padre di *Pompeo il Grande*), con *Q. Cepio*, con *C. Perpenna*, con *C. Mario*, e con *Valerio Messala*, siccome alla lunga da *Appiano Alessandrino* lo trascrivemmo nel Tomo II. per l' intero Capo 4. del Libro 3.

VIII. A questi celebri Capitani si può aggiungere *Marco Bebio Svevio Marcello* della Città del Guasto in Apuzzo, a cui la Patria inalzò la Sta-

{a) Tommaso Garzoni Piazza Universale pag. 107.

Statua Equestre, che ivi oggigiorno si vede avanti la Chiesa di Sant'Agostino, con questa Lapida:

M. Baebio M. F. Q. N. Arn. Svetrio
 Marcello. Equo. publico
 Aed. Q. IIII. Vir. I. D. IIII. Vir. Quinque II.
 Patrono. Munic. Flam. Divi
 Vespasiani
 M. Baebius. Svetrius. Marcellus
 Et. Svetria. Rufa. Patri. optimo
 Huic. Decuriones. Funus. publicum
 Statuam. Equestrem. Clipeum
 Argenteum. Locum. Sepulturae
 Decreverunt. et. Urbani. Statuam. pedestrem.

IX. Anche *Marco Mario* cotanto famigerato nella Storia Romana (di cui anche favellammo nel Libro 1. del Tomo I. al Numero 5. del Capo 5.) nella Città di Arpino conobbe con *Cicerone* i suoi natali, e fu nel mestiero dell' Armi singolarissimo: trovandosi per sua gloria il Marmo seguente nella Città di Benevento:

M. Mario. M. F. Stel. Titio
 Rufino. Cos. Leg. Leg. I.
 Minor. P. F. Agrippinensium.
 Proc. Prov. Siciliae. Cur.
 Merito. Præt. Trib. Tur.
 Mar. Equ. Rom. Trib. Latini
 Leg. I. All. P. F. IIII. Viro
 Stilitibus Judic. et. Def.
 Cum. Hellade. et. Tertio
 Parentibus. Ep.

X. A medesimi Capitani si puol anche aggiugnere *Marco Agrippa*, genero di *Ottaviano Augusto* Imperadore: il quale servì a *Cesare*, suo focero per lunga pezza di tempo da Generale dell' Armata Navale, che ragunò nel Porto di Cuma, da lui fabbricato, come si disse nel Libro 1. del Tomo I. al Numero 14. del Capo 3. Perche come dice il *Capone* (a) nella sua *Agrippina Minore*, anche in Arpino egli conobbe i suoi natali e fu concittadino di *Tullio*.

Ss 2.

XI. Per

(a) Capone pag. 214.

XI. Per maggior gloria delle nostre Regioni , di cui oggidì si compone il Reame di Napoli ; possiamo aggiugnere trà i di loro Uomini Illustri nel mestiero dell' Armi per i Secoli primieri tutti quei Imperadori Romani , che in esse conobbero i proprj natali : giacche ne Secoli tralandati lo stesso era *Imperadore* , che *Condottiero di Eserciti* , come dicemmo nel Libro 8. del Tomo II. al Numero 24. del Capo 4. Volendo *Giambattista Paccichelli* nell' Efordio del suo Regno di Napoli in prospettiva , che degli Imperadori Romani antichi *Augusto* nacque in Turio , *Adriano* in Atri , *Vitellio* in Lucera , *Galba* in una Villa vicino Fondi , *Vespasiano* ne Sabini nel Vico di Falacrine , *Pescendio* in Aquino , *Lambero* in Valva de Peligni . Con avere anche noi mostrato nel Libro 7. del Tomo I. al Numero 50. del Capo 8. , che *Augusto* in fatti nacque in Turio : al Numero 26. del Capo 2. , che *Galba* nacque in Fondi (dove fu fama , che nascesse ancora *Tiberio* Imperadore , come ivi si soggiunse) : al Numero 33. , che *Pescendio* nacque in Aquino : al Numero 16. del Capo 16. , che *Adriano* nacque in Atri : al Numero 35. del Capo 9. , che *Marcaurelio* nacque in Lecce . Avendosi da *Svetonio (a)* , che *Vitellio* fusse di Lucera : e da lui medesimo (*b*) , che *Flavio Vespasiano* nascesse ne Sanniti . Che sebbene egli dicesse ne *Sabini* , pure il *Tornebio* da molti antichi Manoscritti ammenda in *Samnibus* : con apportare eziandio *Cassiodoro (c)* , che *Severo* Imperadore nascesse nella Lucania .

P A R A G R A F O S E C O N D O .

De nostri Uomini Illustri nel Mestiere dell' Armi per i Secoli di mezzo .

XII. **N**E Secoli di mezzo , a dir il vero , pochi *Uomini Illustri* per il Mestiere dell' Armi si contarono nelle Provincie nostrali : e ne furono cagione i Barbari : i quali , inondando queste Regioni , tolsero a proprj Abitatori l' uso dell' Armi , con presidiar essi le Fortezze , e gli altri Luoghi necessarj . Essendo stati celebri tra Goti appo noi *Totila* , e *Teja* (non essendovi venuto in persona il Re *Teodorico*) per le tante Guerre ,

(a) *Svetonio Tranquillo in Vitellium cap. 1. , & seq. Tempore deinde Samnitici belli praesidio in Apuliam misso , quosdam ex Vitelliis subsedisse Nuceria Cateram P. Vitellius Domo Nuceria , sive ille Stirpis atisque , sive pudendis parentibus*

(b) Lo stesso in *Vespasianum cap. 1. Flavius Vespasianus natus est in Sabinis ultra Rietem in Vico modico , cui nomen est Phalacria .*

(c) *Cassiodoro in Cronicon ad Annum 461. His Consulibus , Majoranus , immissione Ricimonis extinguitur , ac Severum , NATIONE LUCANUM , succedere facit in Regno .*

re , che con Greci vi ebbero , siccome nel Tomo III. al Capo 2. e 3. del Libro 3. il dimostrammo . Tra *Longobardi* , oltre al Re *Autari* , che di tutte le Regioni appo noi conquistate formò la Ducea di Benevento , che poi diede a *Zotone* , come fu detto nel Libro 6. del Tomo III. al Numero 5. del Capo 1. : furono celebri *Arrechi* primo Principe di Benevento , e *Grimoaldo* di lui figliuolo , che con *Pipino* , figlio dell' Imperadore *Carlo Magno* , grandissime rotture , e guerre ebbero , come ivi pure si soggiunse , e propriamente nel Numero 28. del Capo 2. Essendo stato eziandio Capitano di sommo grido *Romoaldo* , figliuolo di *Grimoaldo* , Re de Longobardi : il quale non solo in Benevento sostenne bravamente l' Assedio , che *Costanzo* Imperadore di Costantinopoli vi pose , ma eziandio disfece lo stesso Cesare alle vicinanze di Formia , come raggugliossi nel Libro 5. del Tomo III. al Numero 5. del Capo 3. Con essersi fatto ancora sperimentare di ammirabil coraggio il Principe *Adelchi* nel carcerare in Benevento l' Imperadore *Lodovico II.* , ed in obbligarlo con giuramento in appresso di mai più ritornare in quei suoi Dominj , giusta il racconto anche fattone nel Libro 6. del Tomo III. al Numero 11. del Capo 2. E tra *Greci* , oltre a *Melo* , e *Dato* , Capitani valorosi in Bari , i quali chiamarono i Normanni in Italia , siccome fu dimostrato nel Libro 9. del Tomo III. al Numero 7. del Capo 1. fu celebre *Simbatico Patrizio* , che discacciò i Longobardi da Benevento , come si disse nel Libro 5. del Tomo III. al Numero 7. del Capo 3. Il che purè debbe affermarfi di *Eugenio Straticò* , che , unito a *Marino* Duca di Napoli ; pria fé grandissima resistenza ad *Ottone I.* Imperadore ; e poi disfece *Ottone II.* di lui figliuolo , siccome nel Libro 7. del Tomo III. al Numero 7. del Capo 3. additossi .

XIII. Tra i *Duchi di Napoli* , oltre a *Marino* sovralodato , vi fu *Gio:II.* detto il *Cumano* , che fu ottimo Soldato , e tolse a' Longobardi la Città di Cuma , restituendola alla Santa Sede , a cui i medesimi involata l'aveano , come dicemmo nel Libro 4. del Tomo III. al Numero 15. del Capo 5. Vi fu *Cesario* Console , che molte rotte diede a' Longobardi , come dalla Lapida del di lui Sepolcro , ivi soggiunta sotto il Numero 22. Vi fu pure il Console *Buono* , rapportato al Numero 32. Vi fu *Sergio I.* che discacciò i Saracini dall' Isola di Ponza ; dalla Licosa , e da Roma , come ivi al Numero 37. Vi fu *Gregorio I.* , che li discacciò da Gajeta , come nel Numero 39. Vi fu *Gregorio II.* , che li fé disloggiare dal Garigliano , come nel Numero 48. E sovra tutti , vi fu *Sergio VI.* , che sostenne valorosamente gli assalti , che diede più volte alla Città di Napoli il Re *Ruggiero* : e che poi morì nella rotta , che al medesimo Monarca diede *Raidolfo* Conte di Airola , come nel Numero 55. in chiaro si pose .

XIV. Tra *Normanni* finalmente innumerabili furono i Capitani di straordinario valore : senza per ora annoverar tra essi il Re *Ruggiero* con i suoi figli , e nipoti , dei quali parleremo nel Paragrafo seguente . Tale in primo luogo fu *Raidolfo* , Conte di Averfa , che mandò i dodici Capitani alla conquista della Puglia , come fu detto nel Libro 9. del Tomo III. al Numero 2. del Capo 2. E tra questi fu celebre *Guglielmo Braccio di Ferro* , primo Conte di Puglia , come ivi al Numero 10. Indi seguì *Drogone* fratello di *Guglielmo* , come nel Numero 11. , e poi *Onfredo* terzo fratello , che disfece l' Esercito di Papa *Lione IX.* , e fé prigionie lo stesso

Pon-

Pontefice sotto Benevento, come ivi al Numero 12. pure additosi. Effendovi stato appresso *Ruberto Guiscardo* quarto fratello, le di cui gesta gloriose furono ivi descritte per l'intero Capitolo 3. Ove pure di *Ruggiero* Conte di Sicilia, e di Calabria, fratello di *Ruberto Guiscardo*, e padre del Re *Ruggiero*, fu bastantemente favellato.) Ed a lui si accoppiò il figliuolo *Boimondo*, Principe di Antiochia, cotanto celebre presso di *Torquato Tasso* nella sua Gerusalemme liberata, una con *Tancredi* di Conversano: de quali anche si favellò nel luogo anzidetto sotto il Capitolo 4. Con aver di questi l' Autor predetto eziandio cantato (a).

*Vien poi Tancredi, e non è alcun frà tanti
(Tranne Rinaldo) o feritor maggiore;
O più bel di maniere, e di sembianti,
O più eccelfo, e intrepido di core.*

XV. Tra i nobili Capitani Normanni, possiamo annoverar ancor noi *Giroaldo Pepe*: di cui anche se ne rattrova la discendenza, ed il casato in Conturso, Terra antica del Principato Citra, della quale egli ne fu Signore, dopo avere da colà, e da luoghi adjacenti discacciati i Saracini: esseudo stato egli discendente di *Rollone*, Duca di Normannia, e che poi con *Guglielmo Braccio di Ferro* pervenne in Puglia: cognominato tale dalla Contea di *Pepe* in Normannia, secondo la descrizione, che ne fa *Gio: Retonio* (b), insieme con i progressi fatti in Conturso, da cui discese in appresso il celebre Giureconsulto *Bartolomeo Pepe*, seppellito in San Domenico Maggiore di Napoli, decorato da *Marcantonio Pepe* di lui figliuolo, e Signore di Conturso, con un nobile Avello, e con questa Iscrizione: *Bartholomeo Pepi Jurisconsulto, qui claros gessit summae continentiae, et aequitatis laude Magistratus, Parenti optimo, Hieronymoque germano fratri in omnibus vitae partibus integerrimo.*

Marcus Antonius Pepe, Dominus Contursi, Sancti Angeli Fasanelle, Optati, Optatelli, et aliorum benemerentibus

Anno Domini MDLXXX.

EG

(a) Torquato Tasso. Canto 1. Stan. 45.

(b) Gio: Retonio de Orig. & Success. Northomann. Rollo vero, qui dotis nomine, primus Northomanniae Dux fuit, ex Gilla uxore, Guglielmu cognomento Longaspata genuit, atque alios duos, CAROLUS PIPER, sive PIPERIUS, EX PIPENSIS COMITATUS DOMINIO. Nihilominus, relicta pro modo Guglielmi Longaspata successione; ex quo nostri Northmanni Principes, aliique provenerunt; ad dictum Carolum Piper, sive Pipir, et alii Pipirium, ejusque congressum devenire oportet. Ex isto inclyto Barone, et Pipirensis Comite cum Popa Salvatensis Comitissae filia; uxore, Robertum, et Odoriseum Pipir nuncupatos genuit. Qui Odoriseus cum Gissa Andegaviensi conjugis, Carolum, Joannem, Lanfridum, et Drogonem Pipirenses procreavit. Ex Joanne Anselmus, et Riccardus Pipir. Qui omnes praedicti ex Northmannia cum Guglielmo Fortebrachio, suo consobrino, in Italiam transiit. Cujus filius GIROALDUS PIPER TRES DUCES BARBAROS, SIVE MAUROS OCCIDENS; CONTURSUM EJUSQUE OPIDA ACQUISIVIT.

Essendo stato poi questo *Marcantonio Pepe* il padre di *Ortensia Pepe*, che con dote assai doviziosa si maritò con *Claudio Capece* Nobile di Seggio di Nido, al dire di *Filiberto Campanile* (a), e dell'altra figliuola, *Porzia Pepe* di nome, che isposò *Belisario Acquaviva di Aragona* de Conti di Conversano, secondo il *Zazzera* (b). Essendo in San Francesco delle Monache di Napoli una Lapida, che il tutto conferma, col dire:

*Incomparabili Heroinarum, & Sororum pari
D. Hortensia, & D. Portia, Marci Antonii Pepe
Conturii, multorumque Oppidorum Domini
Filiabus inclitis.*

*Quarum altera clarissimum Equitem
Claudium Capicium in maritum sortita,
Alterà à D. Belisario Aquaviva de Aragonia
Neritonensium Ducem*

Splendidissimis nuptiis in uxorem accepta;

*D. Paulus Regii Consiliarii Hortensii Pepe R. Cam. Sum. Præsidentis filius,
Et Hieronymus Pepe, Hortensii patruelis Juris V. C.*

*Lutii Pepi Jurisconsulti Partenopei patroni insignis,
Marci Ansonii patruelis nepotes*

Qui soli ex eadem Familia, Florentiæ splendida,

In Regno Neapolitano superstites vigent,

In Nominis, Sanguinis dilectionem,

Sibi, suisque Majoribus, & Posteris posuere.

Con esservi stati pure altri nobili Parentati in questa Famiglia Pepe (della quale passò poi un ramo in Firenze, come vuole *Filadelfo Mungos* (c), non già che da colà fosse pervenuto in Regno, come altri affermarono) colle Famiglie *Capeceminutolo*, *Mormile*, *Strambone*, *Liguoro*, e somiglievoli di Seggi Napoletani. Maritata eziandio *Donna Cecilia Pepe* a *Don Carlo Petra* Reggente del Supremo Collateral Consiglio; ed entrambi genitori del fu Cardinale *Vincenzo Petra*, come egli ne' suoi Riti della Gran Corte (d) l'afferma. E perche in Conturso anche si radicò la Famiglia *Rosa*, capitata in Regno coll'Imperadore *Federigo II.* al dire di *Biaggio Altimari* (e), e di *Pietro Ansalone* (f), e che fiorì in Armi, in Toghe, ed in Lettere, specialmente in tempo de' Monarchi Aragonesi, de quali *Antonio di Rosa* fu impiegato in varie Ambasciarie; con essere stato padrone de' Feudi di *Pietrafesa* (figlio egli di *Riccardo Rosa*, e di *Catarina Pietrafesa*, anche di Famiglia nobilissima, e Padrona di molti Feudi) di *San Cipriano*, del *Castel del Tito*, di *Panno*, di *Montagna*, di *Castel Glorioso*.

(a) *Filiberto Campanile* Famiglia *Capece*.

(b) *Zazzera*, Famiglia *Acquaviva* ad *Belisarium*.

(c) *Filadelfo Mungos* Teatro Geneologico pag. 47.

(d) *Carlo Petra* Rit. 166. num. 146. Rit. 177. num. 11. & Rit. 258. num. 26.

(e) *Biaggio Altimari* pag. 441.

(f) *Pietro Ansalone* pag. 360. num. 40.

fiofo, di Pietra, e del Saffo, al dire di Carlo de Lellis (a); si unirono colla insieme queste due Famiglie, e ne provenne la Rosapepe, rappresentata ivi oggidì da Don Valeriano Rosapepe, e da Don Gennaro di lui figliuolo. Veggendosi nell' Armi gentilizie di detta nobile, e decorosa Famiglia la Rosa, Insegna di questa Famiglia; ed una Sbarra posta in un Campo piano, impresa dell' altra Pepe.

PARAGRAFO TERZO.

De nostri Uomini Illustri per il Mestiere Dell' Armi ne' Secoli della Bas- sa Età.

XVI. **S**È mai fiorirono Capitani per il Mestiere dell' Armi ne' Secoli della bassa Etade o per l' Italia, per l' Europa tutta a modo di parlare; questi certamente nel nostro Reame di Napoli fissarono la loro Sede: dove i nostri Monarchi ergendo la propria Reggia, diedero campo a' Soldati di mostrare pienamente il proprio coraggio; a tenore dell' Epigramma di Scaligero, più volte ripetuta nel decorso di quest' Opera:

Parthenope varii statuit discrimina Mundi.

Quia tria diverso tempore saecula dedit.

Aurea Pythagoras communis commoda vitae,

Et docuit Sophiae Graecia Magna procos.

Alter succedens studiorum molliter aetas,

Admisit Musas debiliore sono.

**TERTIA VULNIFERI QUÆSIVIT PREMIA FERRI;
ATQUE EQUITUM SOLA POTUIT TENERE DECUS.**

Sic ex privata, & serva Regina supersum;

Roma, quod es, fueram: quæ modò sunt, quod eras,

E siccome de Marfi riguardo all' antica Repubblica Romana Appiano Alessandrio (b) affermava: *Est enim gens hæc pugnacissima. Ferunt, nunquam aliàs de his triumphatum visum: nam ad id temporis nec sine Marfis, nec de Marfis triumphatum fuit;* così de Napoletani affermò Filippo Briezio (c), riguardo alla Milizia Spagnuola, colla quale negli ultimi due Secoli furono associati: *Incolæ Neapolitani generosi sunt omnes, & fortes, atque luculentam Hispanorum Regi navant operam in omnibus bellis. Et si bi deficerent; Equestris Militia Hispanorum plenè jaceret.* Scrivendo pure il Biondo (d)

(a) Carlo de Lellis pag. 736.

(b) Appiano Alessandrio lib. 1. Bell. Civil.

(c) Filippo Briezio lib. 4. Geograph. Part. II. cap. 7.

(d) Biondo ad Gregorium X. Summum Pontificem.

e dicendo : *Nullus majoribus ex omni Italia , quàm Neapolitanorum viribus servata est. Roma , & Barbari sunt expulsi .*

XVII. Ma perche molti sono questi Uomini Illustri per il maneggio delle Armi ; a volerli con distinzione apportare , se ne comporrebbero più volumi , e di gran lunga supererebbero la capacità di questo semplice Paragrafo ; noi per darne a chi legge qualche contezza , ne additeremo alcuni primarj sotto di quei Monarchi , per i quali essi militarono , giusta l'ordine cronologico de tempi . Potendosene presso gli Autori , che di proposito ne scrissero , avere più diffusa la contezza . Riserbandoci eziandio soggiugnere nel Tomo V. qualche cosa in particolare , riguardo a proprj Monarchi , nel mentre descriveremo a ciascheduno la Vita .

Degli Uomini Illustri per Armi in tempo de Normanni .

XVIII. Quattro Monarchi propriamente di Nazione Normanna signorreggiarono nel nostro Regno , *Ruggiero , Guglielmo il Malo , Guglielmo il Buono , e Tancredi* : atteso sebbene vi fusse stato il Re *Guglielmo III.* , nipote del Re *Tancredi* ; pure questi appena salutato Re di Sicilia , ne fu discacciato da *Arrigo VI.* Imperadore , e non poté dare saggio alcuno del suo innato valore , siccome avean fatto gli altri Monarchi suoi predecessori . Conciosiache il Re *Ruggiero I.* fu un ottimo , ed esperto Capitano : il quale , dopo avere conquistate tutte le Provincie nostrali , riducendole in forma di Monarchia ; il Regno di Tunisi in Africa tributario si rese , e molte conquiste fece in Grecia , come dicemmo nel Libro 14. al Numero 3. del Capo 4. Onde su la Spada intagliar si fece :

Appulus , & Calaber , Siculus mihi servit , & Afer .

Il Re *Guglielmo I.* di lui figliuolo , ancorche fusse trascurato nel governo del Regno , lasciandolo in arbitrio di *Majone* da Bari suo Grande Ammirato ; pure nel mestiere dell' Armi era esperto , siccome lo sperimentarono i suoi Baroni tumultuanti in Puglia , ed in Sicilia , non ostante il patrocinio , che questi godeano di *Manuele Comeno* , Imperadore di Costantinopoli : il quale con soldati , e danari si pose a difenderli . Atteso il Re *Guglielmo* sorprendendoli all' improvviso in Puglia ; e disfece l' Armata dell' Imperador Greco , e prese di loro la meritata vendetta , come ivi al Numero 6. si soggiunse . Anche il Re *Guglielmo II.* fu buon Capitano , come lo appalesano le tante conquiste fatte in Grecia , e la disfatta in guerra di *Giusseppe* Re di Marocco , come ivi pure lo rapportammo ; avendo egli avuto per Capitano *Tancredi* suo nipote , che poi li succedè non meno nel Regno , che nel valor militare .

XIX. Sotto del Re *Ruggiero* , oltre di *Sergio VI.* Duca di Napoli , di cui favellammo più sovra nel Numero 13. , fiorirono *Ruberto* Principe di Capoa , che disfece lo stesso Re *Ruggiero* nel Territorio di Nocera , e *Raidolfo* Conte di Airota , che per la seconda volta lo disfece in Rignano di Puglia , come toccammo nel Libro 4. del Tomo III. al Numero 52. del Capo 5. , e meglio si metterà in chiaro nel Tomo V. al Capo 1. del Libro I. , descrivendo la Vita del predetto Monarca .

Tom. IV. P. III.

T t

XX. In

XX. In tempo del Re *Guglielmo I.* si ritrovò *Majone* di Bari, Grande Ammirato, uomo di coraggio, e di valore. Vi fu *Ruberto*, Conte di Loritello, nipote del Re *Ruggiero*, e da lui chiamato alla successione del Regno, se *Guglielmo* fusse riconosciuto per inabile alla Corona, come rapporta il *Summonte* (a): onde fu, che *Guglielmo* lo perseguitò fino alla morte. Vi fu anche *Simone*, Conte di Policastro (creduto questo un bastardo del Re *Ruggiero*), il quale servì da Capitano allo stesso Re *Guglielmo*, al soggiugnere di *Gianantonio Summonte* (b).

XXI. Nel Regno del Re *Guglielmo II.* fiorì tra gli altri *Tancredi* di lui nipote, a quale egli diede il governo dell'Armi. E dove ancor questi divenne Monarca; vi furono *Ruggiero*, Conte d'Andria, che al medesimo *Tancredi* guerra fece; e *Riccardo*, Conte dell'Acerra, e cognato di *Tancredi*, il quale non solo a tradimento prese, ed uccise *Ruggiero*, Conte d'Andria; ma anche fe' una vigorosa resistenza all'Imperadore *Arrigo VI.* nell'assedio di Napoli, obbligandolo da colà partirsi; e togliendoli ancora tutto, e quanto avea in Terra di Lavoro il medesimo conquistato, secondo il ragguaglio, che ne fa *Riccardo di San Germano* (c).

De Capitani Illustri in tempo de Svevi.

XXII. Anche i Svevi quattro Monarchi ebbero nel nostro Regno, *Arrigo VI.* Imperadore, *Federigo II.*, *Corrado*, e *Manfredi*, tutti valorosi, e prodi Capitani. *Arrigo* due volte venne coll'Armi nel Regno; ed abbeneche la prima volta ne fusse stato discacciato da *Riccardo*, Capitano del Re *Tancredi*; pure tornandovi la seconda fiata in tempo del Re *Guglielmo III.*, di leggieri lo superò, ed il al suo comando lo sotomise, come diremo nella di lui Vita. L'Imperador *Federigo* poi, ancorche poco ben affetto alla Santa Sede, fu non però un ottimo Capitano, come lo

(a) *Gianantonio Summonte* Tom. II. pag. 21.

(b) Lo stesso loc. cit. pag. 30. & 31.

(c) *Riccardo di San Germano* in *Cronicon*: Anno 1181. *Diebus verd Andriae Comes in Apulia remanens, firmata Rocca Sanctae Agatae, quam tunc ipse tenebat; de suis confusus viribus, se in Asculo recepit contra Regem. Quod dictus Acerraram Comes intus circumposita obsidione coartans, cum sebere illunt praecibus, & promissis non posset; vocatum ei ad colloquium quadam die, proditorie cepit, & miserabili morte damnavit.* Anno 1191. *Henricus Imperator super Neapolim vadens, eam postea obsidione coartat, coadjuvantibus ei Comitibus, & Baronibus Principatus cum viribus suis. In qua cum se contra eum recepisset Acerraram Comes pro saepe dicto Rege, satis strenue defendit eam. Tunc Salerni Civitas ipsi Imperatori se reddidit, ubi Imperatricem consortem suam moraturam transmisit, & ipse Civitatem ipsam Neapolim crebro aggreditur, & impugnat. Cumque nec viris, nec viribus pugnando proficeret, superveniente aegritudine, digressus est ab inde, vel incertus.*

lo testimoniano le tante sue guerre in Germania, in Italia, ed in Gerusa-
lemme; onde nel di lui Avello, in Palermo si legge tra l'altro:

Qui mare, qui terras, populos, & regna subegit,

Cesarum nomen subito mors improvisa fregit.

Justitia lumen, lex veri, normaue Regum,

Hic jacet, ut scripsit Frider. in Orbe secundus.

Il di lui figliuolo *Corrado* ancorche di corta vita, e crudele; pure fu bel-
licofo, e forte, come lo sperimentò Napoli nella sua distruzione da lui
fattane, giusta quel tanto, che fu detto nel Libro 2. al Numero 27. del
Capo 1. Potendo lo stesso affermare del Re *Manfredi*, come dalle tante
guerre, e disfatte, che diede all' Esercito di Papa *Innocenzia IV.*, da noi
accennate più sopra nel Capo 4. del Libro 12.

XXIII. Sotto dell' Imperadore *Arrigo VI.* tra Capitani nostrali (essendosi
egli servito per lo più di Capitani Tedeschi, come fecero ancora gli altri
Monarchi Svevi, e siccome *Nicolò Janfilla (a)* del Re *Manfredi* asserisce,
che di Capitani Lombardi servito si fusse, perchè di Lombardia era sua
madre) niuna di gran grido se ne rattrova, alla riserva di *Pietro Conte di Celano*,
e di *Bernardo Conte di Loreto*, e di *Conversano*: i quali ebbero la cura
di trasportare da *Jesi* (dove al passaggio per la Marca l'Imperadrice *Co-*
stanza (gravata si era) in *Sicilia* il picciolo *Federigo* a morte perseguitato
da *Marcardo*, che al Regno aspirava, siccome lo ragguaglia *Riccardo di*
San Germano (b). E sotto dello stesso *Federigo*, oltre al detantato *Pietro*
Conte di Celano, e *Riccardo Conte di Fondi*, che in tempo della di
lui fanciullezza difesero il Regno, per commissione di Papa *Innocenzio III.*
si loggiugnero dello stesso Autore (a) fiorirono tra gli altri *Ruggiero*
dell' Aquila, *Tommaso di Caserta*, e *Giacomo Sanseverino*: i quali per aver
una di ottimi Capitani, erano di sospetto, e di gelosia allo stesso Impera-
dore: e perciò egli, combattendo contro de Saracini in *Sicilia*, li chiamò
ivi sotto onorato pretesto di darli il governo dell' Armi. Ed essendoci questi
andati in buona fede, e senza le loro Milizie, *Federigo*, li fece arrestare, e li
spogliò de loro Stati, come rapporta lo stesso *Riccardo (d)*. Essendo stato

T. t. 27

que-

(a) *Nicolò Janfilla in Vita Manfredi: Inter haec Manfredus cum qui-*
busdam Lombardis Comitibus, & maximò cum Gualvano, Jordano, & Bar-
tholomeo, & cum quodam Theobaldo de Amibaldia, Cive Romano, secretum
fecit consilium, & ab eis prudenter, an intendant suam contra hostes irruere,
sciscitatur.

(b) *Riccardo di San Germano in Cronicon: Anno 1197. Imperatrix filium*
suum in Marchia apud Hefim Civitatem reliquit, sub ducatu Petri Comitis Celo-
ni, & Bernardi Laureti Comitis, & Cupersani ad se adduci jubet in Regnum.

(c) Lo stesso loco citato: Anno 1208: *Innocentius Papa in Vi-*
gilia Sancti Joannis Baptistæ, mense Junio, venit in Sanctum Ger-
manum. Tunc venientes ad ipsum Petrus de Celano,
& Richardus Fundanus, Comites, cum eis de successu Regis Friderici
statuit, & de defensione Regni in hunc modum: videlicet, ut ipsi Co-
mites sint Magistri Capitanei, qui supra his omnibus intendant a Saler-
no usque Ceperanum, sicut a mari usque ad mare motus dicitur tractus terræ.

(d) Lo stesso loc. cit. Anno 1223. *Imperator Saracenos in Sicilia*
arctat

questo *Giacomo Sanseverino* colui, che andò in soccorso di *Gualtiero Coste* di *Brenda*, assediato da *Diopulpo* nella Città di *Marcina*, giusta il ragguaglio, che se ne diede nel Libro 7. del Tomo I. al Numero 17. del Capo 5.

De-Capitani Illustri in tempo degli Angioini della prima Linea.

XXIV. Nella prima Linea degli *Angioini* tre Monarchi si contarono, *Carlo I. di Angiò*, *Carlo II.*, ed il Re *Ruberto*; tutti e tre famosi Capitani. Conciossiacosache *Carlo I.*, okre l' avere militato con *San Lodovico*, Re di Francia suo fratello in Soria, e reso il Regno di Tunisi a se tributario, come fu detto nel Libro 14. al Numero 6. del Capo 4. (sottomettendo altre Città in Grecia, come ivi al Numero 8. si soggiunse), due Eserciti fioriti con due Monarchi Svevi *Manfredi*, e *Corradino* vinse, e difese. *Carlo II.* molte Guerre col Re di Sicilia soffersè; ed il Re *Ruberto* dalle continue Guerre, che ebbe con i Gibellini di Lombardia, e con *Arrigo VII.* di loro fautore, nome di glorioso Capitano venne a conquistare. A segno tale, che *Paolo Giovio* ne suoi Elogj *Virorum bellica virtute Illustrium*, stima migliore il *Ruberto* nel maneggio dell' Armi, che il Re *Carlo I.* di lui nonno, con dire nel suo Elogio.: *In Roberto, Neapolitano Rege bellici spiritus indefessa vis, quæ in Carolo una summa fuisse traditur, plurimum enituit. Sed Carolum, inimicorum cadibus gaudentem, saepeque ferum, & inexorabilem, moderatione, clementia, lenitateque animi Robertus omnino superavit.* Ed *Antonio Francesco Rainiero* non meno per il valore del Re *Ruberto* in far fronte all' Imperadore *Arrigo VII.*, che per il di lui sapere, e munificenza, cantò:

Adsis tenera Parthenopes Decus
Syrenes, Sacer & Pieridum chorus,
Et Tuscia Charites, &
Flavi Numina Tybridis,
Dum Regem tunica tectum adamantina
Robertum canimus, Caesaris impiis
Pellentem agmina, ut absos
Nimbos exiliens notus.

Ille

33 arctat, & obsidet: quorum partem, ut modicam sibi subjectam, ad partes mittit Apuliz, monaturam apud Luceriam, reliquis se in montanis
 33 tenentibus contra eum. Propter quod Rugerium de Aquila, Thomam de Caserta, Jacobum de Sancto Severino filium Comitis Tricaricensis, Regni Comites, vocat ad servitium suum in Sicilia. Qui in
 33 comitatu, & in manu brevi euntes ad ipsum; capi eos, & teneri fecit, & eorum Terras per Henricum de Morra Magnum Justitiarium
 33 recipit ad opus suum.

*Ille ille horrifono barbarus imperu
Terrarum dominata hanc , & superum domum
Ferro perdere , & igni
Tentabat (facinus ferum .)*

*Ast , illum impavido Rex pius agmine
Sifcens , indomite fræna licentia
Injecit , trepidam Urbem , &
Servans purpureos Patres .*

*Quin & præcipiti plenum opus Alæ ,
Civilesque acies , sciffaque Etruria
Sedans pectora , dictus
Dux est , & patriæ pater .*

*Unde , his pro meritis , impatiens jugi
Quæque altè innumeris jurat , dat Urbibus
Gens Etrusca , securas
Nato , atque imperium dedit .*

*Salve , o bellipotens progemes , Deum ,
Templa immunia , qui marmoribus sacris
Conditis thuricrema , alti
Æquent quæ juga Caucafi .*

*Tu Pindi auricornum è vertice Apollinem
Seberthi irrigua ad murmura vitrei
Ducis , Parthenope alma , ut
Discat Pierum melos .*

*Cum vatem cythera nobilem eburnea
Petrarcham thalamo suscipis aureo ,
Quem mox delphica laurus
Cinxit Romuleo in Foro .*

*Hæc illi , auspice te , munere contulit
Roma , alterix Studiorum , & Latium feron
Unde Arnus vaga clavo
Lambis fidera vertice .*

XXV. Sotto del Re Carlo I., oltre a tanti valorosi Cavalieri , a qual egli diede il Cingolo Militare , come nel Numero 6. del Capitolo passato rammentammo , e Gianantonio Summonte (a) il distinto Catalogo ne rapporta ; molti gloriosi Capitani fiorirono , ed Uomini Illustri per il mestiere dell' Armi : i quali abbenche Francesi di origine , che con essolui alla conquista del Regno si portarono ; pure perche molti di essi appo noi si fermarono la loro schiatta perpetuandovi , e dal Monarca molti Feudi in premio delle loro fatiche ne riportarono , perciò con giusto motivo tra i Capitani valorosi del nostro Regno noi li collochiamo . Uno di questi fu Guido Monforte Contestabile della Regia Armata , il quale dalla generosità di Carlo ebbe in titolo di Contea Monforte , Tripalda , Forino , Cicala , e Nola per l'annua rendita di 300. oncie d'oro . Un altro fu Simone Monforte

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 273.

forte figliuolo dell'anzidetto *Guidone*, anche valoroso Soldato, che fu investito della Contea di *Avellino*, della *Padula*, di *Calvi*, di *Francolise*, e di *Lauro*. Vi fu eziandio *Guglielmo Belmonte* grand' Ammirante, che ebbe la Contea di *Caserta* con tutti i Luoghi adjacenti. Vi fu *Guglielmo Stendardo* Marefciallo del Regno, a cui il Re *Carlo* donò *Arienzo*, *Sant' Antimo*, i *Casali* di *Pomigliano*, di *Pepone*, di *Santa Maria*, di *Pontice*, il *Castello d' Arpaja*, e non sò qual altro Luogo, *Fuvi Beltrano del Balzo*, che ottenne *Arce* in *Abruzzo*, e molti altri Luoghi. Avendo avuto *N. Cantelmo* *Sora* con altri Luoghi, come presso l' enunciato *Summonse* (a).

XXVI. Trà Cavalieri Napoletani, al soggiugnere del medesimo Autore, si segnalò molto sotto del Re *Carlo di Angiò* nel mestiere dell' Armi *Corrado Capece*: il quale avendo militato sotto del Re *Manfredi*, scampò dalla rotta avuta dal suo Monarca, e fuggì in *Sicilia*: poi venuto il Re *Corradino* in *Italia*, passò in *Pisa*, e colle *Galee* di quella Repubblica venne a fare sollevazione nelle riviere di *Napoli*, e in altri Luoghi maritimi. Si segnalò ancora *Francesco Loffredo*: il quale avendo pria militato con *San Lodovico* Re di *Francia* in *Soria*; indi fu scelto dal Re *Carlo* per suo Capitano in *Puglia* contro de sollevati a favore del Re *Corradino*. Fuvvi ancora *Ruggiero Sanseverino*, dichiarato dal Re *Carlo* Conte di *Marsico*: il quale molto conferì alla conquista del Regno a favore di detto Monarca: da cui fu poi mandato a prendere il possesso del Regno di *Gerusalemme*, quando l'ottenne da *Maria* Principessa d' *Antiocchia*, come fu detto nel Libro 14. al Numero 16. del Capo 4. E vi fu *Pietro Ruffo* Conte di *Catanzaro*, discacciato da *Manfredi* ad istanza de suoi rivali; e poi restituito ne Feudi dal Re *Carlo*.

XXVII. Sotto del Re *Carlo II.* fiorirono i Principi Regali di lui figliuoli, che furono tutti bravi Capitani, come *Carlo Martello* dichiarato Re d' *Ungharia*, *Ruberto* succeduto a lui nella Corona di *Napoli*, *Filippo* Principe di *Taranto*, *Raimondo Berlingiero* Duca d' *Andria*, *Trifano* Principe di *Salerno*, *Giovanni* Duca di *Durazzo*, *Lodovico* Duca di *Gravina*, e *Pietro* Conte di *Gravina*, mentovati nel luogo sovradetto al Numero 27. E trà gli altri Capitani vi fu *Guglielmo Stendardo* statò Marefciallo sotto del Re *Carlo I.*, come si disse sovra al Numero 24., e poi Contestabile in tempo di *Carlo II.* Leggendosi nel di lui Sepolcro, esistente nella Chiesa di *San Lorenzo* della Città di *Napoli*, alla destra dell' Altare Maggiore, questa Epigrafe:

Strenuus, ingenuus, vir prudens, ut leopardus,
Regius, egregius jacet hic ut florida nardus.
Hic est Extandardus Gulielmus nomine: Numen
Transitus ad lumen, precor, ut non sit tardus,
Bella Comestibulus Regni pugnando subegit,
Atque Marefcallus, quem lapis iste tegit.
Gallia quem genuit, Carolus Rex fovit honoris
Culmine: qui meruit Deus ut ornet veste decoris.

Essen-

(a) Lo stesso loc. cit. pag. 240.

Essendovi stato ezlandio *Gianni Pipino* di Barletta, il quale obbligò i Saracini di Lucera in Puglia o a fortire da quella Città, o a riceverè il Battesimo, mercè di una disfatta campale, che li diede, come rapportammo nel Libro 8. del Tomo III. al Numero 26. del Capo 4. Veggendosi il di lui Sepolcro nella Chiesa di San Pietro a Majella in Napoli colla seguente Iscrizione:

*Innumeris annis bonitas memoranda Joannis,
Hujus Pipini, cujus laus consona fini,
Spargitur accepta, grato dulcore referta.
Nobilissim norma, virorum lucida forma,
Consilio pollens, procul & temeraria tollens,
Nunquam delira Regni directio mira,
Regnum doctrina, jacet hic prostrata supina.
Criminibus munda, caeli potitura jucunda,
Per quem barbarica damnata Gente subacta,
Gaudet Luceria, jam nunc Christicola facta,
Anno milleno trecentum duplici quino,
Juncto cum seno, Augusti ter quoque deno.*

Potendosi a costoro aggiugnere eziandio *Fra Matteo* di Ruggiero Cavaliere Gerosolimitano, nativo di Salerno, della Famiglia de Duchi di Albano, di Santo Manco, e de Ruggieri di Bitonto, (di cui anche favellammo nel Libro 9. del Tomo III. al Numero 18. del Capo 3.) : il quale non solo fu destinato Consigliero del Re *Carlo II.* per *Carlo Martello* suo figliuolo; ma, ascritto tra Cavalieri della Sagra Religione Gerosolimitana; per il suo coraggio, e valore fu dichiarato Generalissimo contro de Mori nelle Spagne, siccome ne Ruoli della medesima Religione alla prima pagina si osserva: *Frà Matteo de Ruggieri di Salerno, Ballo di Sant Eufemia, Generalissimo contro de Mori di Spagna nel 1289.* col di più, che ne scrive il Duca della Guardia nel suo Libro *delle Famiglie imparentate con la Casa della Marra.*

XXVIII. In tempo del Re *Ruberto* vi furono i di lui fratelli, e tra essi *Filippo* Principe di Taranto, e *Pietro* Conte di Gravina, che in Toscana per lunga pezza di tempo combatterono: morto poi *Pietro* nella giornata campale di Montecatino unassieme con *Carlo*, figliuolo del predetto Principe *Filippo*, come fu detto nel Libro 14. al Numero 41. del Capo 4. Vi fu ancora *Ugone del Balzo* suo Generale in Lombardia, di cui *Buonincontro Morigia* nel luogo sovradetto al Numero 30. dicea; *Ugonem de Balzio virum bellicosum, & fortem.* Vi fu *Carlo di Durazzo* nipote del detto Re, e figliuolo di *Giovanni* di lui fratello: a cui egli lasciò morendo, raccomandato il Regno, e la Reina *Giovanna* suo nipote; ed a chi *Lodovico* Re di Ungheria diede morte, venuto in Napoli. Vi fu pure *Giacomo del Balzo* Conte di Montescaglioso, e *Goffredo Marzano*, che rispettivamente governarono l' Armata Navale del medesimo Re per l' Impresa di Sicilia: di cui il *Summonte* (a) asserisce: A 10. Giugno 1338. parsi pu

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 400.

da Napoli l' Armata maggiore con molti Baroni , e Combattenti , guidata da Carlo Duca di Durazzo , nipote del Re , e del Conte di Montescaggio del Balzo . Ed avendo assediato Termoli ; nella fine di Agosto l' ebbe a patti . Ma assaliti poi dalla pestilenza , fu bisogno lasciar l' impresa . L' anno seguente 1339. Goffredo di Marzano , Ammiraglio del Regno , surrogato dal Re in luogo di Tomaso suo Padre , con una fortissima Armata assediò l' Isola di Lipari , ed avendola combattuta molti giorni , finalmente alli 17. Novembre del 1339. la prese .

Degli Uomini Illustri in Armi sotto gli Angioini della seconda , e della terza Linea .

XXIX. Morto il Re Ruberto , e dopo di lui la Reina Giovanna I. sua nipote restando al governo del Regno ; surse dalla seconda Linea Angioina il Re Lodovico di Angiò figlio di Filippo Principe di Taranto , e fratello del Re Ruberto , come sovra : il quale sposando la Reina Giovanna dopo del Re Andrea , divenne Signore del Regno , e v' istituì l' Ordine Equestre del Nodo , di cui favellammo nel Numero 8. del Capitolo passato . Avendo egli avuta fama di ottimo Capitano , ancorche Ottone di Bransuich , altro Sposo della Reina Giovanna , e Principe di Taranto , dopo la di lui morte , fusse passato per l' ottimo tra i Capitani del suo tempo . Con esservi stato eziandio Filippo , Principe di Taranto , fratello maggiore del medesimo Re Lodovico , che fu Despota di Acaja , e s' intitolò Imperadore di Costantinopoli , che pure fu bravo nel mestiere dell' Armi ; come lo fu Leonardo del Tocco , figlio di una sorella naturale di detto Re Lodovico , e del mentovato Imperadore , secondoche si disse nel Libro 14. al Numero 31. del Capo 4. avendo egli fatto de progressi grandi nella Grecia .

XXX. Alla morte del Re Lodovico senza figli , passò il Regno al Re Carlo III. della Pace , ed al Re Ladislao di lui figliuolo , come pure alla Reina Giovanna II. figlia di Carlo , e sorella di Ladislao , della terza Linea Angioina : vale a dire da Lodovico Duca di Gravina , altro figlio del Re Carlo II. , e fratello del Re Ruberto , da cui discese Carlo III. della Pace . Il quale , passato con Lodovico Re d' Ungaria in quella Reggia , e da lui istituito Generale dell' Armi ; divenne un ottimo Capitano . Dipoi , venuto in Napoli , ed incoronato Monarca ; diede segni non ordinarj di valore contro Lodovico I. di Angiò , chiamato da Francia per Successore del Regno dalla Reina Giovanna I. che egli fece morire : discacciandolo dal Regno dopo due anni e mezzo di continua guerra . Avendo ancor egli istituito l' Ordine Equestre della Nave , di cui favellammo nel Numero 12. del Capitolo passato , Essendo stati a suo tempo celebri Capitani Ramondello Orfino Conte di Nola , e Tommaso Sanseverino Conte di Montescaggio , i quali colla loro numerosa Cavalleria , ad onta dello stesso Carlo III. , liberarono Papa Urbano VI. , che da lui si tenea assediato , e ristretto nel Castello della Città di Nocera ; facendolo imbarcare libero , e sicuro sovra le Galee di Genova , siccome lo rapportammo nel Libro 7. del Tomo I. al Numero 15. del Capo 5.

XXXI. Il Capitano più celebre non però , che in tempo del Re Car-

lo III. fiorisse , e che proseguì in tempo del Re *Ladislao* il corso delle sue glorie ; fu *Alberigo di Balbiano* , Conte di Cunio in Lombardia , e Capitano di Ventura . Il quale mandato da Papa *Urbano VI.* in ajuto del medesimo Re *Carlo* per la conquista del Regno contro della Reina *Giovanna I.* ; non solo in Puglia superò , ed uccise *Lodovico I. di Angiò* , che in Bisceglia dalle sue ferite finì di vivere ; ma diede tal regolamento alla Milizia Equestre , con introdurre le Corazze di acciaio ; che non solo fu chiamato per sovrano il *Maestro della Cavalleria* , ma anche fu il vero Maestro di tanti Uomini Illustri , che in quei tempi fiorirono nel mestiere dell' Armi : e tra essi furono *Andrea Braccio Peruggino* , e *Muzio Sforza* , de quali poco appresso favellaremo . Dicendo *Paolo Giordano* nell' Elogio , che li compose ; ,, *Albericus Balbianus* , esiguo ejus nomini Togatæ Galliæ Opido ortus ; inter ,, Italos Duces primum illustris famæ locum obtinuit . Nam MAGISTER ,, EQUITUM proprio cognomento appellatus est : qui supremus militiæ ,, honos apud Neapolitanos Comestabilis nuncupatur . Sub signis autem ,, quatuor millia Cataphractorum , & totidem levis Armaturæ Equitum ,, voluntarii nominis habuisse legitur : quibus externarum Gentium , vaga ,, arma ea tempestate per Italiam ad omnem predandi licentiam circumferentium frenavit , non unoque in loco feliciter profligavit usque adeo ,, egregiè ; ut pristinum Italicæ dignitatis decus , quod , corrupta sensim ,, disciplina , perierat ; insigni cum laude restitueret . Nam fortissimus , ,, & generosissimus quisque spe laudis ad ejus signa coibat . Cantando similmente di lui *Giorgio Jodico Bergano* , e dicendo :

*Oenotriam priscam fugerant gloriam
Rerum affluentes copie ,
Et solùm virtus credita est tunc bellica
Exterum habere militem .
At Balbianus dedecus turpissimum
Non sufferens ; & Patriæ
Virentis , & prudentiæ non immemor ;
Procul fugatis exercitis ,
Domesticum per militem vi reddidit
Fines quietos Italos .
Hujus fide , atque armis Ladislaus suam
Campaniam cum portibus
Recepit , & Neapolim pulcherrimam
Arcesque Regni , & Opida .
Hic militari hac profuit solertia
Arti , decusque hoc addidit .
Ut quæ bovillo nuper essent tergo
Compacta , mox hæc ferrea
Gestaret arma miles , atque vulnere
Totum calybs defenderet .
Tantum Camillo debuit vix vindici
Erepta Roma barbaris ,
Quantum teneret Alberico , nobili
Duci , ferax Oenotria .*

XXXII. Anche il Re *Ladislao* figlio di *Carlo III. della Pace* , fu un

Tom. IV. P. III.

V v

ot-

ottimo Capitano : avendo egli coll' armi ritolto al Re *Lodovico II.* di *Angiò* il Reame di Napoli , e conquistata Roma , ed altri luoghi della Toscana , giusta quel tanto , che additossi nel Libro 14. al Numero 44. del Capo 4. . Con essere stato celebre sotto di lui (oltre ad *Alberigo Balbiano* poco fa mentovato) *Ruggiero Sanseverino* Conte di Tricarico , che fece portò in Ungheria . Essendo stato *Tommaso Sanseverino* Conte di Marfico Contestabile del Re *Lodovico II. di Angiò* , rivale , e competitore del Re *Ladislao* .

XXXIII. Anche a' suoi tempi , e della Reina *Giovanna II.* di lui sorella , innumerabili Capitani di Ventura si rattrovarono , celebri nel mestiere dell' Armi , e che nel nostro Regno per servizio de' nostri Monarchi lungo tempo militarono . Uno di questi fu *Paolo Orsino* , che dopo avere servito il Re *Ladislao* nella conquista del Regno contro *Lodovico II.* ; li giovò alla conquista di Roma , come indi pur fece colla Reina *Giovanna II.* siccome ragguagliossi nel Libro 14. al Numero 49. del Capo 4. Altri due furono *Muzio Attendolo Sforza di Corignola* , ed *Andrea Braccio di Perugia* : il primo de' quali , dopo avere militato a favore di *Ladislao* , divenne Contestabile della Reina *Giovanna II.* da chi fu dichiarato Conte di Benevento ; morto poi infelicemente annegato nel Fiume di Pescara , come fu detto nel Libro 1. del Tomo I. al Numero 37. del Capo 3. Il secondo servì insieme di Contestabile alla Reina predetta , ed al Re *Alfonso I. di Aragona* , da chi fu dichiarato Principe di Capoa : con essere stato poi egli miseramente ucciso nell' assedio dell' Aquila da *Francesco Sforza* , come pure si disse nel Libro 8. del Tomo I. al Numero 6. del Capo 13. Essi furono entrambi discepoli di *Alberigo Balbiano* , ma poi divennero rivali tra di loro , e sempre militarono in partiti contrarj : dicendo *Paolo Giovin* nel di loro Elogio : *Hi duo Heroes , duoque ejus ætatis belli fulgura , Sfortia , & Braccius , ex Alberici contubernio disciplinaque prodierunt : qui ab initio fraterna inter se charitate conjuncti ; pari spe , parique industria , & paribus Insignium , Laciniarumque coloribus militantes , usque adeo inclavere ; ut fatali demum ambitione , atque superbia deducti ; diversas militiae sectas de nomine conderent , & æmulatione gloriae , atque potentia , ex amicis hostes facti ; ex adverso semper arma trahebant .*

XXXIV. A *Muzio Attendolo di Corignola* (il quale da *Alberigo Balbiano* ebbe il Cognome di *Sforza* , per le violenze , che usava a' compagni sotto la di lui disciplina) succedette nel mestiere dell' Armi *Francesco Sforza* suo figliuolo : che dal Re *Ladislao* , ancor vivente suo padre , ebbe in dono la Contea di Tricarico . Egli , dopo aver vinto , ed ucciso *Braccio* nell' assedio dell' Aquila , divenne di tanta nobil fama ; che *Filippo Maria Visconti* , Duca di Milano , dandoli una figlia naturale per isposa ; occasionò , che in appresso ottenesse la Signoria de' suoi Stati , come fu detto nel Libro 14. al Numero 51. del Capo 4. Ed egli , lasciando il proprio Cognome di *Attendolo* , prese l' avventizio di *Sforza* , che godè il solo suo padre , e diede origine alla famiglia *Sforza* di Milano . Cantando in sua lode *Pietragnolo Bargeo* .

*Salve igitur , o fama ingens , ingentior armis ,
Magnanimorum quondam Heroarum certissimus auctor ,
Sfortia : devicti , cuius virtute potentæ ;*

Alge-

*Aspexere suos manantes sanguine rivos .
Cujus magnanimas laudes , præclaraque facta
Testati misera gnatorum in morte parentes ,
Æquarunt celi tandem fulgentibus astris .*

XXXV. A questi celebri, e decantati Capitani, per altro esteri del nostro Regno quanto a' proprj natali; possiamo noi aggiugnere due altri rinomati Condottieri di Eserciti, nostri Regnicolij, e Nazionali, *Angelo Tartaglia* di Lavello in Puglia, e *Giacomo Caldora* di un Castello di Apruzzo. Il primo, (cioè *Angelo Tartaglia*), essendo stato un ottimo Capitano di Ventura; viene da tutti i Scrittori al sommo lodato, come presso *Ferdinando Ughellio* (*a*). Egli in primo luogo fu scelto da Fiorentini per Comandante delle loro Armi contro di *Braccio Peruggino*, come rapporta *Gianantonio Campano* (*b*) nella Vita del medesimo *Braccio*. Indi fu preso dal medesimo *Braccio* per suo compagno, e Capitano: e mandato in Foligno, contro *Paolo Ordino* (di cui favellammo più sopra nel Numero 22.): colà ebbe la sorte di scoverchiarlo, e di ucciderlo, al soggiugnere del lodato Scrittore (*c*). Appresso, fù assoldato da *Martino V.* Sommo Pontefice, e mandato in Napoli per soccorso del Re *Alfonso di Aragona*, e della Reina *Giovanna II.*, che venivano travagliati dal sovradetto *Braccio Peruggino* per non so qual interesse di Feudi, a lui promessi, e poi non assegnati. Avendo questi per allora al comando delle loro Truppe *Lorenzo Attendolo*, fratello cugino di *Muzio Attendolo Sforza*: il quale ancorche militasse a favore de Fiorentini; pure al sentire, che *Muzio Sforza* suo parente era stato catturato dal Re *Giacomo della Marcia*, nuovo Sposo della Reina *Giovanna II.* e sbandate le di lui Squadre; occorse subito con *Michele Foschino*, *Santo Parente*, ed altri Capitani in ajuto di *Muzio in Napoli*, come rapporta *Leodrisio Crivello* (*d*) nel-

V V 2

la

(*a*) *Ferdinando Ughellio* Tom. VIII. Ital. Sacr. pag. 1004. *In hac Civitate Labelli natus est Tartaglia, generosus, strenuusque militum Dux: cujus cum laude meminit Blondus, Corius, & Simoneta in Sfortiade.*

(*b*) *Gianantonio Campano* in Vita Brachii lib. 2. *Mox satis magnis pro tempore conductis copiis, Tartaliam, egregium bello virum, exercitui præjecerunt.*

(*c*) Lo stesso lib. 4. *Interea, quam occultissime potest, mittit cum pecunia, qui Tartaliam, sunt fortè Tusculi cum 600. equitibus morantem, conducerent; hominem plus quidem manu, tamen etiam consilio promptum, &c.*

(*d*) *Leodrisio Crivello* in Vita Sfortiæ Vicecomitis: „ *Pervenit ejus*
„ *audacis facinoris fama celerrimo cursu non in Sfortiæ tantum Castra,*
„ *sed Florentiam usque intra quintum diem in aures Laurentii Attenduli,*
„ *qui tunc fortè pacta cum Florentinis stipendia emeritus erat. Is, præ-*
„ *ter tantam rei indignationem, quam omnes execrebantur, consanguinei*
„ *insuper sui clarissimi Principis jactura permotus; auxilio, percussis ejus*
„ *rebus priusquam in majus discrimen adduceretur, esse statuit. Ita-*
„ *que, impetrato a Florentinis comiteatu, è vestigio profectus, com-*
„ *municatoque cum Michaeli Foschino, & Sancto Parente consilio; Sfor-*
„ *tianas omnes Cohortes apud Clusium, & cætera ejus ditionis proxima*
„ *Opida contrahit, hostatus bono animo esse &c.*

la Vita di *Francesco Sforza*. Avendo egli cooperato in modo, che fossero rilasciati tutti i suoi parenti, a riserva di *Muzio*, e di *Francesco* di lui figliuolo, che restarono rattenuti: e preso partito nell' Esercito della Reina, come foggigne il lodato Scrittore (a); divenne in appresso Capitano dell' Esercito Regale. Trovandosi di lui una onorata memoria nell' Archivio della Regia Zecca (b) in una Lettera, che la Reina *Giovanna II.* scrivea a *Nicolò Quarto* nella Città di Bitonto, nella quale chiama costui Luogotenente di *Lorenzo Attendolo*, magnifico, e forte Capitano, in dicendo:

„ *Joanna II.* nobili viro Nicolao Quarto, Locumtenenti in
 „ Civitate Bitunti, & aliis Terris magnifici, & STRENUI ARMORUM
 „ CAPITANEI Laurentii de Attendolis, Comitibus Cutiniolæ, fideli no-
 „ stro dilecto gratiam, & bonam voluntatem etc.

XXXVI. Or nel mentre che il Generale *Sforza* andava contro di *Braccio*; comandò ad *Angelo Tartaglia*, che accorresse colle sue Milizie a stringerlo in Castellammare di Stabia. Ma questi, o per segreta intelligenza, che avea con *Braccio*; o invidiando alla gloria, che avrebbe riportato *Sforza* in somiglievole occasione; l'avvisò del tutto, e li diè luogo di fuggire, come rapporta *Gianantonio Summonte* (c): „ Il Pontefice,
 „ inteso, che *Braccio*, suo capital nimico, era gionto in Regno, alieno
 „ perciò dalla Regina; mandò in favor di *Sforza* *Tartaglia* di Lavello
 „ con mille Cavalli: talche *Sforza* prese animo. Ed andato con disegno
 „ di stringer *Braccio* a Castell' a Mare; fu fama, che *Tartaglia*, o per
 „ invidia della gloria, che risultava a *Sforza*, rimanendo vittorioso;
 „ o per l'amicizia stretta, che teneva con *Braccio*; non solo l'avvisò,
 „ ma tardò tanto a muovere le sue Squadre, che li diede tempo di ridursi
 „ a Napoli: e per la pressa, e timore di non rimaner trà nemici; passò
 „ sando preito il Fiume Sarno; quattordici de suoi Soldati s' affogarono.
 „ E perche nell' assedio dell' *Acerra* raddoppiò *Angelo Tartaglia* la sua fello-
 „ nia; vuole il medesimo Autore, che il Re *Alfonso* moltiplicando gli indicii
 „ a *Sforza* dell' intelligenza, ch' avea *Tartaglia* con *Braccio*; lo fè prendere, ed
 „ in mezzo la Città d' *Aversa* dicapitare, ed il corpo sepolto in Sant' *Andrea* di
 „ quella Città. Apportando egli, che un tale *Nicola Squarcia* gli accapasse
 „ il Processo pria di morire. Però il vero si è, che essendo *Tartaglia* Capitan
 „ della Santa Sede; il Romano Pontefice destinò per Giudice di questa
 „ Causa *Cola Quarto*, e forsi quello a cui la Reina *Giovanna II.* indirzò,
 „ come sovra, la sua Lettera in Bitonto, dove han goduto mai sempre la
 „ loro Nobiltà (come pure nella Città di *Barletta*) i *Quarti* de Duchi di
 „ Belgiojoso, secondi di molti Uomini Illustri, e di più Cavalieri Gerofolimi-

(a) *Leodrisio Crivello* loc. cit. „ Rex dimissurum se captivos omnes
 „ recepit, præter Sfortiam, & primogenitum ejus Franciscum, quem maxi-
 „ mè decebat ea etiam ætate paternæ captivitatis unicum solatium re-
 „ linqui LAURENTIUS NOVINGENTORUM EQUI-
 „ TUM DUX, in regiam militiam assumeretur.

(b) Ex Regesto anni 1423. pag. 140.

(c) *Gianantonio Summonte* Tom. II. pag. 593.

limitani (uno de quali fu *Francesco Quarto*, Abate del Tempio del Signore in Gerusalemme, e Comendatore della Regal Bazia di San Lione fuori le mura di Bitonto, a petizione di cui il Re *Ferdinando I. di Aragona* istituì la Fiera nella Città predetta per il dì 7. Aprile) siccome l'abbiamo da *Leodrisio Crivello* nella Vita di Sforza appo *Lodovico Antonio Muratori* (a), che dice: *Sed cum per eos Acerranæ oppagnationis dies depræbensa jam non ambiguis indicis Tartaliæ perfidia esset; nam & frequentes ad eum a Brachio nuntii veniebant, & eum castramentantem contra Acerras exercitum, omni propemodum comœatu excludere, factis Aversa incursionibus, (quod ei facillimum erat) posset, crebrisque ad id Sfortiæ nuntiis excitaretur; equo tamen animo eam obsidionem tulerat: & jam fama erat, si Alphonsus Aceris potitus esset, producto subinde Aversam exercitu, Tartaliam Urbemque in ejus potestate fore; rem omnem Sfortia Pontifici, & Ludovico per literas aperit. Mittuntur illico a Pontifice cum plerique alii, tum COLA QUARTUS, EJUS REI ARBITER, JUDEXQUE FUTURUS. Quo volente, Sfortia contractis properè, quas oportere visum est copiis; noctu Aversam petit. Cum ante lucem Opidum ingressus esset; Tartaliæ Domum circumfissit: evocatumque, & trepidantem, quia fugæ nullus jam locus relictus erat, COLÆ QUARTO, & Prætori Urbis tradit. Ab iis quæstioni subiectus; cum ante cruciatus perfidiam confessus esset; tertio subinde die in forum productus; capite cæso, tanti sceleris pœnas luit.*

XXXVII. Per quanto poi si appartiene a *Giacomo Caldora*, il citato *Gianantonio Summonte* (b) in questa guisa di lui discorre: „ *Visse Giacomo*
 „ *Caldora* 70. anni con molta prosperità, e salute: essendosi quel dì me-
 „ desimo, che morì vantato, che averia di sua persona fatto quelle
 „ pruove, che facea quando era di 25. anni. Nacque questo gran Ca-
 „ pitano in Abruzzo nel Castello di Giudici sotto la Montagna, appresso
 „ il Fiume Sangro. E quantunque fuisse Duca di Bari, possedendo di più
 „ la maggior parte di Abruzzo, e del Contato di Molise, e di Capita-
 „ nata, non volle mai intitolarsene: parendoli, che chiamandosi Giaco-
 „ mo Caldora, superasse ogni titolo. Ebbe cognizione di molte Lettere:
 „ amando i Capitani letterati più che gli altri. Non abbandonò mai la
 „ bassa fortuna di Renato: e se pur fu instabile; si scufava con gli abusi
 „ de i Re, che sempre hanno in odio i Servidori, che più stato, e gran-
 „ dezza l'acquistano: parendoli non esser quelli veri Signori, vivèndo per
 „ l'opera de quali son fatti grandi. E perciò abbandonava più volentieri
 „ i Signori, che serviva quando stavano in stato prospero, che nell'averfi-
 „ tà. Per la vittoria, che ebbe di Braccio; venne in tanta riputazione,
 „ che molti Potenti d' Italia li mandavano stipendj grandi sino a casa, solo
 „ per assicurarsene, che non gli avesse contro. Ragion potentissima per
 „ farlo consumar nelle Guerre. E parve, che avanzasse Nicolò Piccini-
 „ no, Francesco Sforza, ed Andrea Braccio, Capitani celeberrimi de
 „ suoi tempi. Usava negli arcioni de suoi Cavalli questo motto: *Calum*
 „ *Cæli Domino, Terram autem dedit filiis hominum.*

De

(a) Lodovico Antonio Muratori Tom. XIX. Script. rer. Italic. pag. 712.

(b) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 644.

De Capitani Vittoriosi sotto degli Aragonesi.

XXXVIII. Frà i più rinomati Capitani, che fiorirono in tempo de *Monarchi Aragonesi*; niun altro meglio del Re *Alfonso I.* (da cui ebbero origine appo noi questi Sovrani) si debbe qui annoverare : nel quale perche faceano a gara il vigor dell' Armi, ed il preggio delle Lettere; *Pablo Giovio* in un ben lungo Elogio, che li compose; ebbe da principio a dire: „ *In hoc Alfonso, Neapolis Rege, qui primus Hispanici Sanguinis*
 „ *Stirpem, ut in ea dià regnaret, Italix inferuit; nulla civilis, bellici-*
 „ *que virtutis, aut literarum ornamenta desuerunt. Erat enim more mi-*
 „ *litari, & toto corporis habitu inter Armatos valde formosus, atque*
 „ *conspicius, & uti nunquam expers urbani moris, ab erudita facundia in-*
 „ *ter Togatos admirabilis. Cantando eziandio in sua gloria Fabio Beni-*
voglio, e dicendo:

Poma quot Autumnus, quot verno tempore flores
Terra ferat gremio narret: quot Littus arenas
Spargat, & immenso discurrant Equora pisces,
Qui cupit Alfonso meritis percurrere laudes.
Hic & inaccessas Lybia penetravit ad oras:
Lotophagum gentes domuit, retulitque superbum,
Urbibus everbs, ut visso rege triumphum.
Senferat & ipse ferox Gallus, quid dextera posset
Illius, Ausona iussus decedere terra.
Hic, quanquam bello clarissimus exitit heros;
Non minus evoluit Phœbeum, Musasque sorores.
Ergo jam duplici præcingit tempora fronte,
Qui meruit, clari divino carmine Vatis,
Picridumque chorus meritis celebrare corais,
Atque recurrentes laudetis semper in annos.

XXXIX. Ebbe il Re *Alfonso* al servizio delle sue Armi molti valorosi Capitani: ed oltre a quei, che con se condusse da Spagna, come pure oltre a *Braccio*, a *Sforza*, a *Tartaglia*, al *Caldora* più sovra lodati, che per qualche tempo sotto di lui, o contro a lui militarono; vi fu *Don Pietro d' Aragona* fratello del medesimo *Alfonso*, che morì poi nell' assedio del Castel Novo di Napoli: e seppellito nella Chiesa di San Pietro, meritò questo Epitaffio nel suo Avello:

Petri Aragoni, Principis strenui, Regis
Alfonsi fratris: qui, ni mors ei illustrem
Vitæ cursum interrumpisset; fraternam
Gloriam facile adæquasset. O Fatum,
Quo bona parvulo conduntur.

Obiit M. CCCC. XXXIX. die XVIII. Octobris
 III. Indiſt.

Ebbe ancor egli al suo servizio *Troilo di Muro*, cognato del Conte *Fran-*
 66-

cesco Sforza, al dire di *Gianantonio Summonte* (a). Ebbe *Trojano Caracciolo*, Duca di Melfi, al soggiugnere del medesimo (b). Ebbe *Diomede Cavassa*: quegli appunto, che per gli Aquidotti introdusse nella Città di Napoli i Soldati dell'anzidetto Monarca, all'affermare del predetto Scrittore (c). Ebbe *Garzia Cavaniglia*, Conte di Troja, dal medesimo *Summonte* (d) molto lodato. Ebbe *Nicolò Piccinino*, (padre di *Giacomo Piccinino* di cui poco appresso favellaremo,) nipote di *Andrea Braccio*, come afferma *Paolo Giovio* nell'Elogio di *Giacomo Piccinino* di lui figliuolo: il quale, morto in Napoli, fu con grandissima pompa fatto seppellire dal lodato Monarca, per testimonianza del riferito *Summonte* (e). Cantando in sua lode negli Elogj degli Uomini Illustri *Benedetto Giovio*, con alludere al di lui Casado di *Piccinino*:

*Chi potrà mai de le tue lodi dire,
De la virtù, de le Città difese,
E da le forze tue domate, e prese,
Che d'alta gloria ogn'hor si fan fiorire?*
*Chi sia, che'l suo Valor non lodi, ed ammirare,
Che già mostrasti in tant' illustri Imprese,
Quando timore, ed allegrezza prese
Italia di te solo, e del tuo ardire.*

*Ma ogn' un di noi di maraviglia è pieno,
Come a tal peso, a così gran fatica,
Sì picciol corpo non venisse meno?*

*Et vive pur ancor memoria ansica
Di Tideo, che fu tale, e pose il freno,
Spesso a la gente a lui nemica, e fiera.*

XL. Sotto del cennato Re *Alfonso* fiorì *Demetrio Giura* il vecchio: siccome in tempo del Re *Ferdinando* di lui figliuolo, *Demetrio* il giovane, da quali, come da profapia di generosi Capitani uscirono successivamente in campo molti, e segnalati Guerrieri, siccome in parte si raccoglie da Privilegj, che 'l Re *Ferdinando* predetto il dì 27. Gennajo 1472. e l'Imperadore *Carlo V.* il dì 12. Agosto 1522. concederono ad illustri Personaggi della lodata famiglia GIURA; e pienamente apparisce da due lunghe Consulte di due Regj Ministri, una del famoso *Matteo di Afflisco* al Vicerè *D. Carlo Lanoy* sotto il dì 23. Ottobre 1522. in seguela del citato Privilegio dell'Imperadore *Carlo V.*; ed un'altra del Presidente *D. Pietro Castellet* al Vicerè *D. Gio: della Zunica*, Conte di Miranda il dì 19. Dicembre 1593. In cui non meno si enuncia l'origine della predetta famiglia; che si noverano i servizj da suoi Discendenti prestati alla Corona.

XLI. E per averne una contezza più piena, e chiara; sia bene saperli, che

- (a) Gianantonio Summonte Tom. III. pag. 30.
 (b) Lo stesso pag. 66.
 (c) Il medesimo pag. 139.
 (d) Il suddetto pag. 140.
 (e) Il citato pag. 49.

che regnando in Albania *Giorgio Castriotto*, Signor di Croja (detto comunemente *Scanderberg*), fu da Turchi malamente angustiato. Ma il Re *Alfonso di Aragona*, per l'amistanza con lui contratta, cercò liberarlo da quelle strettezze, in cui ritrovavasi: con inviargli un valido soccorso di Gente d'Armi, e di Soldati sotto la direzione di *Ortaffe* Cavaliero Catalano, uomo di grande spirito, e valore, che ivi prese il titolo di *Vicere d' Aragona*, e vi conìo anche *Monete*, al rapporto de nostri Autori. Laonde all'andare, e ritornare così de Regj Mesi, che delle Milizie sovradette, capitarono in Napoli dalla Città di Corone due nobili Albanesi *Basilio*, e *Demetrio Giura* fratelli. De quali *Demetrio* fratel minore fu Capitan di Cavalli nell'Esercito del Re *Alfonso*: colla fiducia di ottenervi Polti più sublimi, (avutosi riguardo al di lui intrepido ardire), se la morte immatura non avesse nel bel fiore degli anni interrotto a' di lei trionfi il corso. *Basilio* servì di Valletto al Monarca predetto: arricchito da *Gio: Severino* Conte di Marsico col Feudo di Scorciavacche. E perche era ammogliato con *Polisena Malena*, Patrizia di Rossano; procedè *Demetrio* Giunior, che nell'Esercito del Re *Ferdinando di Aragona* meritò il posto di Generale di Battaglia, e morì nella sanguinosa mischia, accaduta con Francesi alla spiaggia della Maddalena, alloraquando *Gio: di Angiò* figliuolo del Re *Rinato* cercò fare colà uno sbarco colla sua Armata Navale, comandata da *Gio: Cossa*, per mettere in rivolta il popolo Napoletano: maggiormente che per allora non era in Città il Re *Ferdinando*. Ma la resistenza, che li fece *Carlo Pagano* Cavalier di Porto (con cui trovossi *Demetrio Giura*), rese vano ogni suo sforzo. E comeche il cennato *Demetrio* erasi ammogliato con *Giulia Pagano* del medesimo Seggio di Porto, con cui procedè *Atanagio Giura*; a costui il Re *Ferdinando* diede il cennato Privilegio, con cui lo dichiarò suo Familiare, e Commensale: „ *Hec itaque in persona*
 „ *NOBILIS, ET MAGNIFICI VIRI ATTANASII GIURA CO-*
 „ *RONENSIS DE NATIONE GRÆCORUM* fidelis nostri dilecti vi-
 „ gere, & inesse probabiliter cognoscentes; atque attendentes ejus fide-
 „ litatis constantiam, atque utilia, & fructuosa servitia per eum Maje-
 „ stati nostræ præstita, & impensa tam pacis, quàm bellorum tempore,
 „ nec sine suorum bonorum jactura; eum Attanasium in familiarem so-
 „ strum domesticum, & continuò Commensalem, & Familiarem, ac de
 „ nostro Regio Hospitio tenore præsentium, ac certa nostra scientia re-
 „ cipimus, admittimus, & tenemus. Morto poi ancor egli in quell'altra
 Battaglia, che *Perfino*, Comandante di *Carlo VIII*. Re di Francia, diede
 all'Esercito del Re *Ferdinando II. di Aragona* alle vicinanze d'Eboli, come dicemmo nel Libro 7. del Tomo I. al Numero 25. del Capo 7. Ed avendo ancor questi impalmata *Costanza di Costanza*, Dama del Seggio di Portanova; da tal Maritaggio provenne *Gio: Giura*, che fu Sargente Maggiore nell'Esercito dell'Imperadore *Carlo V.* da cui riportò l'altro Privilegio di *Nobiltà* per tutta la Famiglia, colla conferma dello Stemma Gentilizio di un Leone in Campo azzurro, con al di sopra un Cimiero con Corona: sostenendo il Leone colla zamba una Spada, e col piede un Libro aperto, e dietro un Albero di Pigna col Motto: *Sic per FIDEM PERPERAM*. Leggendosi ivi tra il molto: „ *Fideli nobis dilecto NOBILI*
 „ *JOANNI GIURA CORONENSI, DE NATIONE GRÆCO-*
 „ *RUM.*

„ RUM , gratiam nostram regiam , & bonam voluntatem
 „ Considerantes tuam in vobis fidem , studium , & propensum animum
 „ tam in bello , quàm in pace , honestamque , & probam vitæ rationem ,
 „ a Majoribus tibi tanquam per manus traditam ; nostræ Magnificentiæ
 „ propriam esse censuimus , te autoritate nostra Regia , & testimonio de-
 „ corare , atque honestare . Tenore igitur præsentium ex certa scientia ,
 „ Regiæque autoritate nostra , deliberatè , & consultò , ac ex gratia spe-
 „ ciali , maturaque sacri nostri Consilii accedente deliberatione , *te dictum*
 „ *Nobilem Joannem Giura , Liberosque tuos legitimos utriusque sexus , tam*
 „ *natos , quàm nascituros , eorumque posteros , & successores in perpetuum*
 „ **NOBILES FACIMUS , CONSTITUIMUS , CREAMUS , ET**
 „ **NOBILITATIS NOMINE , GRADU , ORDINE , AC TITU-**
 „ **LO INSIGNIMUS , ET DECORAMUS** , juxtàque humanæ con-
 „ ditionis qualitatem Nobiles , & tanquam de nobili genere procreatos
 „ dicimus , & nominamus , & ab omnibus , & singulis cujuscumque con-
 „ ditionis , status , gradus , & dignitatis fuerint , pro veris Nobilibus
 „ haberi , dici , & censerì jubemus . Et ad majoris gratiæ cumulum **IN-**
 „ **SIGNIA TUA GENTILITIA Majorum , & Proavorum** , eo mo-
 „ do , quo hic depicta cernuntur ; non solùm laudamus , & approbamus ;
 „ sed etiam quatenus opus sit , de novo tibi concedimus , & donamus .
 Ed egli prendèndo in Isposa *Olimpia Sanfelice* Patrizia Cosentina , procreò
Domenico Giura , che da *Diana Palagano* , nobile Dama Traneſe del Seggio
 di Portanova , ebbe *Gio: Giura* il giovane , il quale per trenta anni conti-
 nuò servì da Capitan di Cavalli al Re *Filippo II.* nel Reggimento di *Cristo-*
foro-Corquera sotto del rinomato *Alessandro Farnese* , Duca di Parma ,
 Generalissimo dell' Armi Spagnuole : dando sempre saggio del suo insupe-
 rabile valore ; spezialmente nell' Assedio di Rotterdam (ove a costo di una
 riportata ferita guadagnò l' Artiglieria Nimica) in quello di Sufant-
 Verden , ed altrove . E per esser egli congiunto in matrimonio con *Lio-*
nora Spinelli di Giovenazzo , procreò *Domenico Giura* , padre del terzo
Giovanni , Barone della Rocca cinque Miglia : il quale , lasciando il me-
 stiere dell' Armi , si appigliò allo studio delle Lettere , con essere riuscito
 un ottimo , e singolar Avvocato : prescelto a scrivere per la Maestà di
Carlo II. nella famigerata Causa , che aggitossi nel Magistrato del Mare
 della Serenissima Repubblica di Genova contro de Greci , e Pinceti . Nul-
 laperò di manco , perche egli fu secondo di molti figli ; due di questi ne
 applicò alla Milizia , *Lionardo* , che fin dall' anno 1688. fu Capitan di
 Fanteria nel Terzo Napoletano per servizio del Re *Carlo II.* in Catalogna ,
 in Fiandra , ed altrove (con segnalarsi nella Battaglia di Staffart l' anno
 1690. in cui il Duca di Savoia restò disfatto dal *Maresciallo di Cattinat*)
 e *Biaggio Giura* , che in luogo del morto *Lionardo* suo fratello ottenne la
 medesima Carica nell' anno 1695. dal Conte di *Santo Stefano* Vicerè del
 Regno . Militando egli non meno sotto dell' enunciato Re *Carlo II.* , che
 del Re *Filippo V.* di lui successore : a cui servì da Capitan di Granatieri
 nell' Assedio di Barcellona ; ed indi da Sergente Maggiore , e da Maggio-
 re di Brigata . Avendo degli altri suoi figliuoli preso l' Abito Ecclesiastico
D. Michele Giura , ancor vivente : il quale nel tempo che dimorò in Ro-
 ma ; fu nominato dalla Città di Napoli per Avvocato Concistoriale in quei
 Tom. IV. P. III. X x Tri-

Tribunali . Ancorchè non fosse stata accettata questa richiesta per le differenze pendenti tra la Corte di Napoli , e quella di Roma ; e soltanto Papa *Clemente XI.* lo rimandò Canonico nella Chiesa Arcivescovile di Napoli . *D. Gennaro* si fè Religioso Olivetano , col nome di *D. Ponziano* , che fu Abate di Governo nella sua Religione ; E *D. Giambattista Giura* (ancor egli superflite , e vivente) si pose a frequentare i Tribunali , con divenirvi un Avvocato di grido , e di ottima condotta . Essendo padre di *Giovanni* , di *Vincenzo* , e di *Pasquale Giura* , giovani di somma aspettativa per la vivezza del loro spirito , e per la sollevatezza del loro ingegno .

XLII. Anche in tempo del medesimo Re *Alfonso I. di Aragona* fori in *Armi Errichello Mastrilli* , famoso Capitano del Re *Renato di Angiò* : il quale trà l'altro diede saggio di straordinario valore in difendere , e custodire il passo di Scafati : impedendo al predetto Re *Alfonso* la comunicativa di Terra di Lavoro colla Basilicata , e colle due Calabrie . Ancorchè indi , dopo lungo contrasto , avesse a patti di Guerra ceduto il luogo a Capitani Aragonesi , che con Esercito assai numeroso contro di lui s'inviarono , giusta il ragguaglio , che ne fà il *Summonte (a)* . Avendo questo insieme con *Giacomo Caldora* seguite le parti del Re *Renato* , in tempo che il Regno di Napoli si trovava acefalo , ancorchè con due Teste coronate , *Alfonso* , e *Renato* , per l'affezione , che il detto *Errichello* portava alla Casa di Angiò . Perocchè l'antica , e nobil **FAMIGLIA MASTRILLI** conobbe in Provenza la sua origine : ed in occasione che *Teodoro Mastrilli* , Signore di più Villaggi , (cioè di Santa Margarita , di Villa a Cefo , e del Piano del Castello a Mastrella , donde propriamente *Mastrilli* la sua Famiglia cognominossi) accompagnò con una squadra di Galee *Carlo I. di Angiò* in Italia ; *Maino Mastrilli* di lui figliuolo , passò a militare sotto di costui nel Regno . Ed obbligato dalla di lui munificenza Regale coll'assegnamento di quattro oncie d'oro il mese ; vi fondò Casa , che fu seminario di molti gloriosi Capitani tanto in tempo di detti Angioini , quanto in appresso sotto degli Aragonesi , e degli Austriaci . Conciòsiache la medesima Famiglia con legitima discendenza di nobilissimi Parentadi da *Maino* passò in *Giovanni* suo figliuolo : da costui in *Niccolò* , ed in *Felice* , Milite , e Consigliere del Re *Ruberto* nell'anno 1327. come da Ordini Regali , a di lui favore spediti per mano di *Giovanni Grillo* di Salerno il dì 4. Maggio dell'istess'anno con i cennati Titoli . Da *Niccolò* predetto nacque *Giovanni* , e da questi *Tommaso* : il quale fu padre di *Antonio* , e del famoso *Errichello* , poco fa da noi lodato . Trovandosi questi due germani fratelli mentovati nella Numerazione , che il Re *Alfonso* fè fare nell'anno 1447. *Antonio* fu Consigliere della Reina *Giovanna II.* (Signore già de Feudi di Selice , e Cumignano , e Padrone della Mastrodattia della Città di Nola , e de suoi Casali , che di presente eziandio ripartitamente colà si possiede da tutta la Famiglia *Mastrilli* : e ciò per munificenza , e concessione della Reina sovradetta , come il *Reggente Revertera (b)* rapporta). Da *Antonio* nacque *Gabriello* , Signore de Feudi anzidetti ,
Giur-

(a) Gianantonio Summonte Tomo III. pag. 608.

(b) Reggente Revertera decif. 469.

Giudice della Gran Corte della Vicaria prima d'istituirsì il Sagro Regio Consiglio (ove poi fu uno de Regi Configlieri), e Maestro Razionale della Regia Zecca, secondo *Nicolò Toppi* (a). Anzi fu Configliero a latere del medesimo Re *Alfonso*, come si legge nella Tribuna di Sant'Angelo del Palco in Nola (dove anche il di lui Ritratto si vede) *Gabriel de Mastrillis de Nola Miles*, e *U. J. D. Alphonsi Regis Consiliarius a latere*. E fu egli cotanto familiare di questo Monarca; che nell'anno 1447. li prestò ducati trecento otto, come si legge nella Cedola di *Matteo Parede*, General Tesoriere, esistente nel grand' Archivio della Regia Camera. Non sapendo peraltro io discernere, se questo *Gabriello Mastrillo* fosse stato quel celebre Capitano, che al dire di *Antonio Galateo* (b) rese eterna la sua memoria nella Guerra d'Otranto: perocchè questa accadde in tempo del Re *Ferdinando di Aragona*, e propriamente nell'anno 1480. come notammo nel Libro 3. del Tomo I. al Numero 32. del Capo 9., quando il nostro *Gabriello* per la sua avanzata età era incapace al maneggio dell'Armi.

XLIII. Ebbe nonperò questo *Gabriello* lunghissima vita: godendo di vederli intorno da ottanta e più trà figli, nipoti, e pronipoti: con sopravvivere eziandio a *Francesco Mastrilli* suo figliuolo, il quale fu Configliere di Santa Chiara, come dalla Regia Prammatica de *Bajulia*. Essendo stato eziandio il medesimo *Gabriello* l'unico Ceppo, o sia stipite della nobilissima Famiglia **MASTRILLI**, diramata in tante ben aggate Case nella Città di Nola, come haasi in Regia Camera dal Registro X. *Consultorum* dell'anno 1582. Provenienti dal medesimo i *Duchi di SAN PAOLO* (rappresentati oggidì da *Don Felice Mastrilli*, e dal quondam *Felice*, e da *Don Antonio Mastrilli*): ancorchè il detto Feudo di S. Paolo, per il maritaggio di *Donna Beatrice Mastrilli* con *D. Domenico Milano* fratello del Marchese di San Giorgio, sia passato di presenti alla Famiglia *Milano* de Principi di Ardore. Dal medesimo *Gabriello* discendono i Marchesi di **LIVARDI**, un tempo anche Padroni del Feudo di San Marzano, che passò poi alla Famiglia *Albertini* de Principi di San Severino; e di **Cemitile**. Da lui provengono i *Duchi di MARIGLIANO*, Marchesi di **Grillo**; e Conti della **Rocca**, e di **Casamarciano**, come pure i **MARCHESI DI SELICE**: Signori tutti imparentati colle Famiglie più Illustri del nostro Regno, siccome alla distesa rapportano i Scrittori nostrali: e trà l'altre, coll' *Alagna*, colla *Branccaccia*, colla *Barrile*, colla *Caracciola*, colla *Pignatella*, colla *Pappacoda*, colla *Mormile*, colla *Sersale*, colla *Carmignana*, colla *Capuce*, colla *Capucelarna*, colla *Capucegalosa*, e con molte altre delle *Piazze*, e *Sedili* Napoletani. Anzi haasi apparsato con molte Famiglie estere, colla *Ponz de Leone*, Signori di **Porto Lopez**, con la *Gambacorta*, colla *Suardo*, e somiglievoli, (oltre le parentele in Palermo colla *Gravina*, *Moncada*, *Statella*, ed altre: essendosi colà molto dilatata), come pure colle Famiglie più antiche della Nobiltà **Nolana**. Con essere passato intorno all'anno

X x 2

no

(a) Nicolò Toppi de Orig. Tribunal. Part. I. pag. 87.

(b) Antonio Galateo de Belle Hydruntine.

no 1560. uno di questi Stipiti in Palermo colla persona di *Mario Mastrilli*: il quale, sposò ivi *Luisa de Corbera*, Dama principalissima di Sicilia; e che poi alla morte di costei si rimaritò con *Alvizia Lampugnana*, anche Dama principalissima, ed acquistatrice della Baronia, e Marchefato di Tortorici nell' anno 1597. Laonde vi fondò la sua Casa, e divenne padre di tre nobili figliuoli; di *Geronimo*, che fu Marchese di Tortorici, al dire di *Filadelfo Mugnos* (a): di *Andrea*, che fu Arcivescovo di Messina, al rapporto di *Pietro Ansalone* (b); e di *Garzia Mastrilli*, che fu Regio Supremo Consigliere in quel Regno di Sicilia, e vi compose le sue Decisioni, cotanto lodate da *Nicolò Toppi* (c). Con esser anche il Ramo de' Duchi di Marigliano ascritto all' onore della Nobiltà Napoletana nel Seggio di Portanova. Facendo tutti i Mastrilli per loro Arma, ed Impresa un Giglio d' Oro dentro una sbarra azzurra in campo indorato, perche originarj della Francia: aggiungendovi ancora il Rastello, per dinotare, che *Maino Mastrilli*, venuto col Re *Carlo I. di Angiò* in Napoli, era secondogenito del Barone *Teodoro*, che da Provenza accompagnò il medesimo Re *Carlo* in Italia col suo stuolo delle Galee. Essendosi aggiunto a questo Stemma in appresso un Leone rampante, in segno della fortezza, che *Ciro Mastrilli*, figliuolo di *Gabriello*, e *Giantommaso Mastrilli* di lui nipote, mostrarono nella Guerra d' Otranto, come da Regali Privilegj, che ne riportarono. A tenore de quali, ne fecero poi i Mastrilli medesimi rogare un pubblico Istromento il dì 30. Giugno 1539. per mano di Notar *Gianfelice Martinelli* della Città di Nola, ad oggetto di conservarsi viva la memoria della loro Impresa nella cognizione de' Posterì.

XLIV. Sotto del Re *Ferdinando I. di Aragona* fu celebre eziandio nel mestiere dell' Armi *Ciro Mastrilli*: il quale non solo fu mandato dal predetto Re Ambasciadore a *Bajazesso*, Imperador de' Turchi, come se ne vede la Cedola nel grand' Archivio della Regia Camera (d); ma anche fu da lui prescelto a condurre l' Artiglieria per servizio di *Alfonso* Duca di Calabria, suo figliuolo, ovunque questi combatteva, come dall' Archivio (e) lodato si raccoglie. Onde fu poi, che morto il Re *Ferdinando*, e succedutoli *Alfonso* predetto nella Corona; questi lo dichiarò Generale dell' Artiglieria. Con aver appresso servito da Consigliere di Stato al Re *Ferdinando II.*, giusta i documenti, che si conservano in detto Regio Archivio. Essendovi stato eziandio *Matteo Mastrilli* in tempo del Re *Ferdinando I.* il quale fè prodezze indicibili nell' Assedio d' Otranto, come lo testimonia *Giovanni Albino* in un accreditato Giornale, presso *Scipione Mazzella* (f): oltre la viva memoria, che lasciò di lui nel tradurre che fece dal Greco in Latino l' *Argonauta di Orfeo*. Con leggerfi eziandio presso il

(a) Filadelfo Mugnos Trattato Genelogico.

(b) Pietro Ansalone Famiglie Siciliane pag. 315.

(c) Nicolò Toppi Origine de' Tribunali Part. I.

(d) Archivio della Regia Camera de. anno 1448. a pag. 314. ad 318.

(e) Ibidem anno 1582. Consultorum X.

(f) Scipione Mazzella pag. 351. a terz. de Regib. Neapol.

Duca della Guardia (a), che il Re *Ferdinando I.* mandò suo Ambasciadore in Sicilia *Vincenzo Mastrilli*. Ilche pure fece *Alfonso* Duca di Calabria con *Nicolò Mastrilli* suo Cavallerizzo, inviandolo Ambasciadore in Ispagna, come dalla Regal spedizione sotto il dì 12. Luglio 1489. nel Registro *Consultorum X.* Da cui si raccoglie parimente, che il detto *Nicolò* fu confidente del Re *Ferdinando II.*, e del Re *Federigo*, ultimo della Casa Aragonese: avendoli fedelmente serviti ne maggiori bisogni delle diloro traversie.

XLV. Regnando poi gli Austriaci in queste nostre ragioni; oltre à *Pardo Mastrilli*, che fu Maggiordomo della Reina *Bona* di Polonia; si rese celebre in Lombardia *Antonio Mastrilli* Cavaliere di San Giacomo, Capitano delle Guardie del Principe *Filiberto di Savoja* Generalissimo del Mare per il Re di Spagna, e suo Vicerè in Sicilia. Vi fu *Giuseppe Mastrilli* Maestro di Campo sotto del *Marchese di Cortes*, genero del Conte di *Castrillo* Vicerè del Regno, come presso *Rafaele Maria Filamondo (b)*. Vi fu *Antonso Mastrillo* pria Sargente Maggiore, e poi Maestro di Campo nel Terzo di *Tommaso Caracciolo* sotto di *Don Pietro di Toledo*, al soggiugnere del medesimo *Filamondo (c)*. Vi fu *Carlo Mastrilli*, che da Sargente Maggiore (e già nominato Maestro di Campo) nell'assedio di Cremona, fu il primo a formontar la breccia, e piantare lo Stendardo Regale sù le mura nimiche: non ostante, che con un colpo di moschettata fosse stato pria gravemente ferito nella fronte, e per cui pochi giorni appresso gloriosamente se ne morì: siccome il Re *Filippo IV.* nel concedere il Titolo di Marchese di Gallo a *Pierantonio* di lui genitore, nè fa onorata rimembranza.

XLVI. E senza parlare de' Personaggi Illustri di questa nobile Famiglia, che colle Toghe decorarono la di loro casa, come presso del *Toppi*, e negli archivj della Regia Camera osservar si puote; molti Cavalieri di *Calatrava*, di *San Giacomo*, e di *San Gio: Gerosolimitano* ne' Ruoli di questi Ordini si contano: tutti celebri in armi, e famosi soldati. Trà quali merita tutta la lode *Giambattista Mastrilli*, Gran Croce di Malta, siccome a lui la danno *Tommaso Costo (d)*, *Domenicantonio Parrino (e)*, *Annibale Lionardelli (f)*. *Gregorio Rossignuoli (g)*, ed altri. Atteso, trovandosi egli nella celebre spedizione di Lepanto sotto di *Don Gio: d' Austria* l'anno 1571.; nel bollore del combattimento; ebbe la ria sorte di esser fatto prigionie da Turchi: ed avvinto di funi, fu posto nel fondo di una Nave. Dove adocchiando a caso una Sciabla sfoderata; la prese al possibile con i denti: ed avvicinandosela erta alle mani, incominciò pian

(a) Duca della Guardia pag. 196.

(b) Rafaele Maria Filamondo, Genio bellicoso di Napoli pag. 489.

(c) Lo stesso pag. 553.

(d) Tommaso Costo Istot. Neapol. part. 3. lib. 2. ann. 1571.

(e) Domenicantonio Parrino Teatro Eroico Tom. I. pag. 307.

(f) Annibale Lionardelli, Cuor in lite part. 1. cap. 1.

(g) Carlo Gregorio Rossignuoli centur. 2. num. 81. pag. 81.

pian piano a tagliarsi quei ligami, che lo teneano ristretto. Dopo, divenuto già libero delle braccia, e nella persona; con quella medesima Scimitarra alla mano, salendo all'improvviso sù la Nave, fé una stragge sì grande di quei Musulmani; che li tolse il Legno, e lo portò in trionfo al Generalissimo de' Cristiani, Onde di lui cantò *Tanfillo* nobil Poeta Nolano.

E vinto tolse all'inimico un Legno.

Ed un' altro Poeta:

Et vinto vinse, e il vincitor estinse.

Niente all' incontro avendo ceduto a costui in valore *Decio Mastrilli* suo fratello, altro Cavaliere Gerosolimitano, che morì gloriosamente combattendo nella Fortezza di Sant' Elmo di Malta, quando a suo gran costo nell' anno 1585. se ne impadronì il crudele *Mustafà Bascià*, come rapporta *Domenico Maria Curione* (a). Onde poi trè altri suoi Nipoti presero il nome di *Decio*, cotanto glorioso nel loro zio. Servandosi ancor viva la memoria di *Antonio Mastrilli* de' Marchesi di Tortorici nella Chiesa di San Gio: di Malta colla seguente Iscrizione.

D. Antonio Mastrillo Equiti Herosolimitano,

Pari morum comitate, & Sanguinis nobilitate conspicuo:

Qui per triginta quinque residentie integros annos Sacrosancti Joannis Ordini inserviit in Expeditionibus bellicis ad Tripolim, Arachenaziram, Uticam, Cercinas Insulas, ad navium pyraticearum

Conflagrationem strenuum virum se praesitit. Demum Triemem praefectus, & Cohortis in Susa portis evertendis

Summa cum laude dum suam navaret operam,

Et constantissime opus prosequeretur; igneo Sclapo

Letaliter à propugnatoribus Arcis percussus,

Pro Christo, pro Religione miles

Gloriosam mortem occubuit XIV. Kal. Septembris

Anno Domini 1619.

Sacram hoc eximiae virtutis monumentum

D. Garzius Mastrillus amantissimus frater posuit.

Con averla ultimamente rinovata il vivente Cavaliere di tal ordine *Don Antonio Mastrilli*, de' Marchesi di Selice, come ivi aggiunto si legge:

Familiarum Insignia, Epitaphiumque vetustate

Consumpta, in hoc monumento collata F. D.

Antonius Mastrilli, ejusdem Sanguinis, ejusdem Ordinis

Eques, ne temporis injuria tam praesantem virum

Memoria obliteraret; in antiquam, elegantioremq;

Formam restituit Anno Domini 1747.

XLVII. E comeche per le Toghe, con Parentadi di nobili Famiglie di Piazza, e per gli altri Regj Impieghi, per lo più hanno fatto in Napoli il loro soggiorno questi Signori Mastrilli; perciò come *Patrizj Napoletani*

(a) *Domenico Maria Curione, Glorioso Trionfo della Religione,*
pag. 110.

sono stati quasi sempre stimati ; ed in varie Chiese di detta Capitale i loro Sepolcri si veggono . Così *Giantommaso Mastrilli* , che fu Consigliere di Santa Chiara , e Presidente della Regia Camera , al dire di *Niccolò Toppi* (a) ; fu seppellito nella Chiesa di Monteoliveto con questa Iscrizione , rapportata da *Cesare d' Engenio Caracciolo* (b) .

*Hæc Urna servat cineres Joannis Thomæ
Mastrilli , Parthenope Familiam inclytam ,
Aula cælitum spiritum .*

Obiit anno Sal. M. D. XII. die XIV. Maii .

Pietrantonio Mastrilli de Marchesi di San Marzano , e di Livardi , fu Avvocato fiscale della Gran Corte della Vicaria , e Regio Consigliere di Santa Chiara , secondo il *Toppi* (c) : ed essendosi portato in Nola in tempo che vi faceva strage la Peste ; con impedirne i progressi ; si meritò il nome , di *Liberatore della Patria* in un Marmo , che eretto a sua memoria nel Muro della Chiesa Cattedrale , dice così :

*Prorumpere è Gegala diluvia , quamvis non videas ,
Si vernis pluviis aquosa nimis stagnaverit palus ,
Puteorumque aque quinsili , sexsili mensibus periculo
Obnoxiiis , multum excreverint , etiam vite fuga ,
Nolane consulito anno MDLXXXIV. spectato ,
Cum ex hac gravi causa morbo in dies grassante ;
Nè Urbs antiquissima exhauriretur , metuente
Sibi quoque a vicino periculo Parthenope ; Principis
Jussu , repente summa cum potestate missus maximi
Vir animi , spectatique arduis in rebus consilii
Petrus Antonius Mastrillus , Fiscii in causa capitis Patronus , veritatisque
propugnator acerrimus ; rem solo charitatis nomine ita præsens admi-
nistravit ; Egrotis ad vicinum Gegale collem ducentis , & summa cura ,
diligentiaque rebus omnibus adjuvandis , ut , purgata Urbe , civium vix
sexta parte absumpta , reliquos cum suis fortunis , divino annuente Nu-
mine , ab inseritu eriperit . S. P. Q. N.*

Dipoi , perche nel fabbricarsi la Chiesa delle Anime del Purgatorio nella Città di Napoli , contribuì nella fondazione della medesima la somma di ducati quattromila ; li fu ivi eretta una Lapida col titolo di *Patrizio Napoletano* ; come leggesi nella seguente Iscrizione , esistente in *Cornu Epistolæ* dell' Altar Maggiore , sotto la Statua in bianco Marmo della Beata Vergine :

*Petro Antonio Mastrillo PATRITIO NEAPOLITANO ,
Ob prudentiam , consilii gravitatem , spectatam in rebus arduis fidem ,
Justitiæque subsidium in Causis capitalibus cum pietate conjunctum ,
Sub Philippo II. Rege Fiscii Patrono ,
Mox inter Præsides Regiæ Camera adscripto ,*

Re-

- (a) *Niccolò Toppi* Orig. Tribun. P. II. lib. 4. pag. 259.
(b) *Cesare di Engenio Caracciolo* Napoli Sacra pag. 107.
(c) *Niccolò Toppi* loc. cit. pag. 224.

Rebus ubique clarè gestis insignis.

Qui nisi, caduca despiciens, Magistratu se abdicasset;

Majora fuisset munera assequutus:

Præpositi Gubernatores Ædis de Maria

Tutelari Numini, Animarumque Purgatorii igni expiantur,

Quod piorum suffragiorum opus adhuc nascens,

Quatuor mille aureis liberalissimè dotavit,

In optimi viri memoriam poss.

Anno Domini MDCVII.

Veggendosi eziandio in detta Chiesa del Purgatorio il Sepolcro, e la Statua di *Giulio Mastrilli* de Duchi di Marigliano, vestita colla Toga (essendo stato egli, al dir del *Toppi* (a) Giudice Fiscale della Gran Corte della Vicaria, e Regio Consigliere di Santa Chiara) con questa Epigrafe:

Julio Mastrillo

Duci Mariliani, Nolæ Pagorum Domino, Regio Consiliario,

In arduis quibusque Provinciis a Proregibus sæpius exercito,

Summa semper integritate, prudentia, animique magnitudine suscipiendo

In suos; in exteros, in publicam utilitatem æque munifico,

Qui, ut sua sibi superstes largitas, ac pietas viveret;

Magnam argenti summam huic exornando Templo,

Juvandis piorum Manibus

Erogavit dum viveret, juvandus dum moreretur,

Sub annum ætatis sue LXXX. nati Domini

MDCLII.

D. Franciscus Mastrillus Eques S. Jacobi, Roccæ Raynolæ Comes, Patrimonii,

Munificentis, Pietatis hæres,

Additis è vario marmore ornamentis,

Patri amantissimo M. P. anno Salutis MDCLXIII.

Con vederfi eziandio nel piano del Presbiterio della medesima Chiesa il Sepolcro, che ancor vivente si ha fatto fabbricare *D. Isabella Mastrilli*, Duchessa di Marigliano, e donna benemerita della Repubblica Letteraria Napoletana per le sue Poetiche Composizioni.

D. O. M.

Hoc Sepulcrum

Vivens sibi, Posterisque fecit

Isabella Mastrilli, Marilian. Duc.

Ut ibi requiescerent mortui,

Ubi insignia Majorum suorum

Extant beneficentiæ

Monumenta

P. C. A. MD.CCXLI.

XLVIII. E per fine, il maggior Lustrò lo diede a questa Famiglia, ed alla Città di Nola (di cui favellando noi nella Parte II. del Tomo I. per equivoco a carte 109. dicemmo, che *Carlo Caraffa* fu Padrone di Nola;

(a) Niccolò Toppi loc. cit.

ta; sul riflesso, che fè egli da colà trasportar le Pietre dal Tempio, che ivi *Tiberio* Imperadore fondò, per fabbricarfi in Napoli il suo Palagio: quando non come a *Padrone*, che mai lo fa; ma per il permesso del Monarca regnante di quei tempi ciò fece) si fu il Padre *Marcello Masfrillè* della Compagnia di Gesù: il quale, dopo essere stato miracolosamente in una grave infermità risanato dal glorioso *San Francesco Saverio*, come egli medesimo ne pubblicò colle Stampe in Latino, ed in Italiano nella Città di Napoli il Fatto l'anno 1624., e si legge con altre sue Opere, date alla luce presso *Filippo Alagambe* (a); soffersè un glorioso Martirio per la Santa Fede nel Giappone il dì 17. Ottobre 1631. come dalla di lui Vita, ristretta dall' Autore citato, ed alla lunga stampata dal Padre *Bartoli*, dal Padre *Cenamo*, dal Padre *Ricca* Gesuiti, e dal Padre *Giambattista Masfrilli* Cappuccino.

XLIX. Anche il Re *Ferdinando di Aragona* (per riprendere la traccia del nostro dire), emulo del Re *Alfonso* suo padre nella gloria dell' Armi addimostrossi, e per averlo questi da Capitano tenuto nel governo degli Eserciti, specialmente nelle Guerre di Toscana, come fu detto nel Libro 14. al Numero 51. del Capo 4., e per aver egli da se domato col proprio valore i Baroni sollevati del Regno: con discacciare dal medesimo *Giovanni di Angiò*, figlio del Re *Rinato*, che per molto tempo lo tenne esercitato nell' Armi. Avendo ancor egli avuto bravi Capitani al suo servizio: tra quali furono insigni *Carlo di Monforte*, Conte di Campo Basso, e *D. Alfonso Davalos*, secondo *Gianantonio Summonte* (b). Essendovi stato eziandio *Ruberto Orfino* de Conti di Nola, secondo il predetto Scrittore (c), e *Virginio Orfino* Conte di Tagliacozzo; al soggiugnere del medesimo (d). Ebbe ancora il Re *Ferdinando* al suo servizio *Ruberto Sanseverino* Conte di Marico (dichiarato appresso *Principe di Salerno* dal medesimo Monarca): senza favellare dell' altro *Ruberto Sanseverino*: il quale dal servizio de Veneziani passato al comando dell' Armata Pontificia, allora quando *Alfonso* Duca di Calabria, figlio del Re *Ferdinando*, bersagliava lo Sato della Chiesa; travagliò molto detto Duca, lo vinse, e lo dissece alle vicinanze di Velletri. Ancorche poi per le tante sofferte fatiche in quella Battaglia, dopo pochi giorni se ne morissè di febbre. Con essere stato spiegato in questi tre Versi volgari il di lui valore:

Roberto io son, che venni, vidi, e vinsi.

L' invitto Duca, e Roma liberai:

E me di vita, e lui di gloria essinsi.

Essendo stato eziandio molti altri Capitani di somma bravura sotto di questo Monarca: i quali col medesimo *Alfonso* Duca di Calabria, e con *Galeazzo Caracciolo*, Comandante dell' Armata Navale, diedero segni di straordinario valore in Otranto contro l' Armata Turca di *Maometto II.*

Tom. IV. P. III.

Y y

nel

(a) Filippo Alagambe Biblioth. Script. Societ. Jesu pag. 320.

(b) Gianantonio Summonte Tom. III. pag. 267.

(c) Lo stesso pag. 329.

(d) Il medesimo pag. 541.

nel 1480. come rapportammo nel Libro 7. del Tomo I. al Numero 32. del Capo 9. Tra quali morirono gloriosamente nell' attacco *Matteo di Capoa*, Conte di Palena, *Giulio Acquariva* Conte di Conversano, *Diego Cavani-glia*, *Marino Caramanico*, e molti altri. Con aver egli goduto in propria compagnia *Giorgio Castriotto*, chiamato per sovrano nome *Scanderbecch*, Signore di Croja nell' Illirico: il quale si condusse con 700. Cavallo in suo ajuto, ed in tempo che *Giacomo Piccinino* lo tenea dentro la Città di Barletta racchiuso. Contro di cui il medesimo *Castriotto* fè campeggiare l'invitto suo coraggio, come pure dicemmo nel Libro 8. del Tomo I. al Numero 25. del Capo 3.

L. Per contrario poi soffersè il Re *Ferdinando* per suo contraddittore nel Regno *Giovanni di Angiò*, figlio del Re *Rinato* Uomo di valore, e di coraggio, che li diede molto da sospirare. A cui anche *Gianantonio Orsino del Balzo* Principe di Taranto accoppiossi: i quali sotto le mura di Sarno lo disfecero, e lo vinsero, come additammo nel Libro I. del Tomo I. al Numero 13. del Capo 5. E sovra tutti ebbe per contrario *Giacomo Piccinino*, figlio di *Nicòlò Piccinino* (mentovato più sovra nel Numero 28.); non ostante, che questi avesse per qualche tempo sotto le di lui Bandiere militato priache al partito di *Gio: di Angiò* si ascriveffe. Donde fu poi, che *Francesco Sforza* Duca di Milano suo focero, che ne temeva gli andamenti, e nutriva per lui un odio intestino, ed irconciliabile; sul pretesto di farlo riconciliare col Re *Ferdinando*, lo fè passare in Napoli. Ma o fosse concerto trà *Ferdinando*, e *Sforza*, o fosse vendetta, che il mentovato Monarca volle prendere di lui, per l' insidie occulte, e per gli affronti manifesti, che li fece durante la sua unione con *Giovanni di Angiò*, anche dopo essersi questi partito dal Regno, allorchè *Giacomo Piccinino* sorprese lo stato di Celano, ed occupò Solmona, ed altri luoghi in Apruzzo, come raguagliossi nel Libro 7. del Tomo I. al Numero 5. del Capo 12. ed al Numero 9. del Capo 15.; lo fè miseramente per mano di uno schiavo moro dentro un carcere ammazzare, se *Paolo Giovio* ci dice il vero nell' Elogio, che al *Piccinino* compose, in asserire: „ *Tantum enim poterat livor, ex contraria factionis emulatione concepit; ut non prius Jacobus vel ascitus Francisci gener odium ponere desererit; quam ab Aragonia Ferdinando Rege simulatione reintegranda amicitia Neapolim accersitus, & in carcerem ab archiepo servo securi mactatus fuerit. Vir profecto virtute bellica Piccinino patri par spirituque Brachio equandus, nisi jam ingenti ferocia successuque rerum cunctis prope formidandus, turbando quo pacis semper auctor, in perniciem suam, consumptis omnibus amicitiiis, inimicitia facta provocasset.* Rimettendoci noi per altro intorno alla morte di questo glorioso Capitano a quel tanto, che faremo per dirlo nel Tomo V. al Capo 2. del Libro 3. mentre descriveremo la Vita del medesimo *Ferdinando*.

LI. Il Re *Alfonso II.* figliuolo del medesimo *Ferdinando*, vivente il padre fu un ottimo Capitano, come costa da ciò che rapportammo più sovra al Numero 42. Poi, divenuto Monarca, non fece azione militare, che lo contraddistinguesse nel mestiero dell' Armi: attese che venendo *Carlo VIII.* Re di Francia alla conquista del Reame di Napoli; egli rimandò tosto la Corona a *Ferdinando* Duca di Calabria, suo figliuolo, e
riti-

ritirossi in Sicilia, non ostante, che avesse di già ragunata una poderosa Armata Navale sotto il governo del predetto suo figliuolo, assistito da *Virginio Orsino* Conte di Tagliacozzo, e Contestabile del Regno; da *Niccolò Orsino*, Conte di Pitigliano, e da *Giangiacomo Trioulsi* Milanese, famosi Capitani di quei tempi.

LII. Il Re *Ferdinando II.* anche fu un giovane ardito, e bellicoso: e mandato dal padre in Romagna a fronteggiare il Signor di *Obegnè*, Capitano del Re *Carlo VIII.*, diede saggio di glorioso Capitano. Essendosi in questa occasione anche immortalata *Isabella*, figliuola di *Traiano Caracciolo*, Principe di Melfi, che da gloriosa Amazzone volle andare in guerra. Di cui *Arnardo Ferronio* (a) asserisce: „ *sub* Carlo VIII. *Isabella*, filia „ *Traiani Melphitani Principis* sapissime instar *Equitum fortissimorum*, „ *effusissimis* habenis, concitato maxime equo cum Gallis est congressa, „ *omnium admiratione*. Ed abenche il medesimo Monarca, cedendo alla forza del possente *Aversario*, si ritirasse ancor egli in Sicilia presso del padre; pure, partitosi il Re *Carlo VIII.* da Napoli, egli vi ritornò con incredibile ardire, e ricuperò il Reame. Avendo avuto in suo servizio *Alfonso d'Avalos*, Marchese di Pescara: il quale difendendo il Castel Novo, non permise; che il Re *Carlo VIII.* con tanti assalti ne divenisse padrone, come dice *Gianantonio Summonte* (b). Ancorche poi ritornato il Re *Ferdinando II.* nella Città di Napoli, egli fosse stato proditoriamente da un schiavo ammazzato, al foggiugnere del medesimo Autore (c).

LIII. Sovra tutti però ebbe questo Monarca in suo servizio *Consalvo Ferdinando di Cordoa*, detto per sovra nome il *Gran Capitano*, che *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna li mandò per aggiuto contro de' Francesi; e di cui egli in appresso si servì per discacciar questi dal Regno, e da quella porzione, che toccò allora quando col Re *Lodovico VII.*, mercè il permesso della S. Sede con essolui, se lo divise, siccome nel Libro 7. del Tomo I. al Numero 30. del Capo 10. rapportammo: dove molte cose intorno alle bravure di questo Capitano si foggionsero. Con dire di lui *Paolo Giovio* nell' Elogio, che li compose (oltre alla Vita, che ne scrisse): „ *Hac* praeclara planeque heroica facie sese Neapolitanis ostendebat „ *Consalvus Ferdinandus*, cum plures *Victorias* continenter adeptus, *Galicum bellum* secundissime confecisset, *triumphalique laurea* (nisi eam „ *singulari modestia* reiceret) *militari judicio*, *acclamationeque* populis „ *exornandus* censeretur . . . *Neque enim angusta papyro* satis „ *neque capi potest hic Imperator*, merito, cognomine, consensuque „ *omnium fere Gentium Magnus* appellatus: qui nostrae tempestatis unives „ *fos fere Duces* magnitudine animi, bellica virtute, totiusque civilis „ *humanitatis*, atque prudentiae praeconio sine controversia superavit. Sic „ *ut eum*, tanquam summi nominis existimatione clarissimum Ducem *Lu-* „ *dovicus Galliae Rex* vel in hoste verè virtutis admirator, *Ferdinando*

Y y 2

„ Hi-

(a) *Arnardo Ferronio* in *Addit. ad Paulum Aemilium*.(b) *Gianantonio Summonte* Tom. III. pag. 523.(c) *Lo stesso* pag. 520.

Hispaniæ Regi invidere testatus sit: cum duobus his Regibus apud Savonam unà convenientibus, Consalvus ipse honoris causa conviva tertius accessisset; & a Gallo demum Rege, post accumulatas laudes, aurea torque a collo regio in ejus cervice injecta dondretur.

LIV. In tempo di questo istesso Monarca fiorì *Lionardo Prato* Napoletano, e Cavalier Gerofolimitano: il quale non solo in Rodi, ed in difesa della Repubblica di Venezia diede segni di straordinario valore, con meritare da questa in premio del suo coraggio una Statua Equestre; mà anche in servizio del proprio Principe fortemente per mare, e per terra adoperossi. Onde *Paolo Giovio* nell' Elogio, che li compose; trà il molto di lui scrisse: *Leonardum Pratum, Militem fortissimum, semper victorem, præfectum Ferdinandi Junioris, & Friderici Regum Neapolitanorum, terrestribus, navalibusque præliis, felicissimum, magnis clarisque rebus pro Republica Veneta gestis, Leonardus Lauredanus Princeps, & amplissimus Ordo Senatorius, prudentis, & fortitudinis ergo Statua hac equestri donandum censuit.*

LV. Morto poco appresso il Re *Ferdinando II.*, li succedè nel Regno *Federigo I.* suo zio, figlio di *Ferdinando I. di Aragona*, e fratello di *Alfonso II.*: il quale in tempo del padre diede segni di straordinario valore: poi assuntò al regio Trono; coll' ajuto di *Prospero*, e di *Fabrizio Colonna* suoi zugini, (due Capitani li più esperti, che in quei tempi si ritrovavano dopo *Consalvo Ferdinando di Cordoa*) potè discacciare quei pochi Francesi, che nel Regno eran rimasti. Ma quando poi *Lodovigo XII.* Re di Francia, e *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna, col permesso di *Papa Alessandro VI.* la di lui Monarchia si divisero; egli, lasciato *Ferdinando Duca di Calabria* suo figliuolo nella Città di Taranto sotto la guida di *Gior. Gaueria*, e di *Lionardo di Lecce*, famosi Capitani; in Francia si condusse, senza più vedere il Regno di Napoli. Essendo stato per contrario trasferito in Spagna il Duca di Calabria di lui figliuolo dal *Gran Capitano*, dapoiche con lusinghevole promesse nelle di lui mani pervenne.

Delli Capitani Celebri sotto del Re Cattolico, ed in tempo dell' Imperadore Carlo V.

LVI. Dapoiche *Lodovico XII.* Re di Francia, e *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna pacificamente si divisero il Reame di Napoli; una implacabil Guerra trà di loro si accese, perche poco sodisfatti di tal ripartimento i medesimi si addimostrarono. E quantunque l' uno, e l' altro avessero ottimi Capitani al proprio servizio (comandando le Truppe di Spagna *Consalvo* sovraodato); pure de' bravi Soldati Regnicoli nell' uno, e l' altro Esercito si ritrovarono; stante che delle kontroverse nostre Provincie alcune ubbidivano al Re di Francia, ed altre stavano sottoposte al Re di Spagna. Avendo tra' Francesi militato *Trajano Caracciolo* Principe di Melfi: il quale scampando dalla rotta, avuta da questi nella Cerignola; a speron battuto col Generale *Allegria* si portò nella Fortezza di Gajeta, come dicemmo nel Libro 7. del Tomo I. al Numero 41. del Capo 30. Essendovi stati ancora *Matteo Acquaviva* Conte di Conversano, e *Gio:*

Gio: Acquaviva di lui fratello: de' quali in un agguato fattoli da' Spagnuoli nel mentre facean un viaggio; *Matteo* rimase prigionie, e *Giovanni* estinto, perche volle difendersi, come ivi al Numero 40. si disse. Vi furono similmente quasi tutti i *Sanseverineschi*, e specialmente *Francesco Sanseverino* Conte di Cajazzo, Comandante insieme col Signor di Obegni in Calabria, secondo *Gianantonio Summonte* (a). Così ancora vi furono *Berardino Sanseverino* Principe di Bisignano, *Ruberto* Principe di Salerno., *Onorato* Conte di Mileto, al fogggiugnere del medesimo (b); ed *Alfonso Sanseverino*, che col Conte sovradetto, e col Signor di Obegni rimase prigionie sotto Goja di Calabria; e poi con *Matteo Acquaviva* fu ritretto in duro carcere, come si disse nel Libro 7. del Tomo I. al Numero 15. del Capo 7. E tutti costoro, perche eran Cavalieri dell'Ordine di *S. Michele* per munificenza del Re *Lodovico XII.*, uscendo della prigionie alla venuta del Re *Cattolico* in Napoli; ristituirno al medesimo il Tosone da lui ricevuto, come additossi nel Numero 17. del Capitolo passato.

LVII. Nell' Esercito Spagnuolo, oltre di *Prospero*, e *Fabrizio Colonna*, mentovati più sopra nel Numero 47. ed appieno lodati nel Libro 7. del Tomo 1. per lo intiero Paragrafo 1. del Capo 10. ed oltre *Liviano Orsino* Uomo Illustre nel mestiero dell' Armi, che causò la Vittoria al Gran Capitano nelle vicinanze del Garigliano, come raguagliossi nel Libro I. del Tomo I. al Numero 10. del Capo 3.; vi furono *Andrea di Caspaa* Duca di Termoli, e *Risano Caracciolo*, Conte di Popoli bravissimi Soldati. E frà i tredici gloriosi Capitani, che sostennero l'onor di Italia contro altrettanti Capitani Francesi sotto Corato in una Giostra famosa, ve ne furono quattro nostrali, *Ettore Ferramosca* della Città di Capoa, che fu Capo dell' Italiana Brigata; *Marco Coronajo* di Napoli, *Marino Abignente* della Città di Sarno, e *Lodovico Abenevole* della Città di Tiano: i quali, difendendo la gloria di Italia in quel dubbioso cimento, e riportando con incredibil ardire il trionfo de' loro Competitori (come fu pienamente raguagliato nel Libro 7. del Tomo I. dal Numero 36. e seguenti del Capitolo 10.); fecero appieno campeggiare il coraggio, e lo spirito de' Soldati Napoletani.

LVIII. Sotto dell' Imperadore *Carlo V.* (Soldato in se stesso di sommo, ed impareggiabil valore, che col nominarlo solamente appieno si loda), oltre del Principe di Oranges, di *Ugone Moncada*, e di *Pompeo Cardinal Colonna*, da lui destinati per Vicerè nel Regno, e che *Paolo Giovio* ne' suoi Elogj per ottimi Capitani descrive; molti valorosi Soldati nel nostro Regno si trovarono. Attesoche, avendo egli voluto passare in Tunisi contro di quel Sovrano; da Napoli lo seguirono *Don Federigo*, e *Don Garzia* figli di *Don Pietro di Toledo*, Vicerè del Regno, il *Marchese del Vasto*, il Principe di Salerno, *Don Antonio di Aragona*, figlio del Duca di Montalto, il *Marchese di Laino*, il *Marchese di Vico*, il *Marchese di Corato*, il Conte di Popoli, il Conte di Novellara, il Conte di Anversa, *Scipione Caraffa* fratello

(a) Gianantonio Summonte, Tom. III, pag. 535.

(b) Lo stesso, pag. 541.

lo del Principe di Stigliano , *Don Diego di Cardines* fratello del Marchese di Laino , *Cesare Berlingiero* , *Baldassarre Caracciolo* , *Biaggio di Somma* , *Nicolo Toraldo* , *Costanzo di Costanzo* , *Ottavio Monaco* , e molti altri Cavalieri di Ventura , che in questa occasione diedero saggio contradistinto del proprio valore . E quando *Odetto di Foix Monsignor Lucrecco* , famoso Capitano di *Francesco I.* Re di Francia nell' anno 1529. si portò alla conquista di questo Regno con poderosissima Armata non men per terra , che per mare ; come uscirono a farli fronte per terra il *Principe di Oranges* General Maggiore , *Alfonso Davalos* Marchese del Vasto Comandante della Fanteria , e *Ferrante Sanseverino* Principe di Salerno , Direttore della Cavalleria (destinato *Don Fabrizio Maramaldo* per Castellano di Sant' Eramo) famosissimi , e primarj Capitani di quei tempi ; così in mare contro *Filippo d' Oria* , Ammiraglio dell' Armata Navale di Francia , uscirono *Don Ugo di Mongada* Vicerè del Regno , *Ascanio Colonna* , *Cesare Ferramosca* , il *Gobbo Giustiniano* , *Gaspere di Aquino* , e molti altri sperimentati Capitani .

LIX. Trà i principali Capitani non però , che in tempo di questo Monarca riportarono in trionfo mai sempre la palma Militare ; unico può dirsi *Alfonso d' Avalos* Marchese del Vasto , destinato Generalissimo dell' Armi Imperiali in Sicilia , in Milano , ed altrove : il quale sotto Pavia ebbe la sorte di far prigioniero *Francesco I.* Re di Francia , col Re di Navarra , e con altri Principi di quella gloriosa Nazione , come rapportremo nel Tomo V. in descrivere la Vita dell' Imperadore *Carlo V.* morto poi nell' assedio di Vercelli l' anno 1616. Laonde , oltre alla Vita , ed all' Elogio , che *Paolo Giovio* li compose ; *Parzenio Paracciano* di lui ci scrisse:

*Siste gradum , sacrique , hospes , decora alta sepulcri ,
Et molem ingentem , spoliisque insigne trophaeum ,
Haud mortale onus , et Manes venerare beatos .
Ipse olim celebres Valti dum solveret tumbis
Inferias , meritoque Ducem decoraret honore ,
Armipotens Latic , Galloque ex hoste recepta ,
Hæc spolia , hanc magnis sacravit Manibus Aram .
Tunc etiam percussa gravi Bellona dolore ,
Turbataque effusa comas Tritonia virgo ,
Funebrem ad pompam , exequiasque ingentis alunt
Convenient , ac Martis opus , dignumque laborem
Concelebrant , hustrantque rogum , donisque parentant .
Tum lectos urna cineres , jam ritè peractis
Exequiis , pariter suprema voce salutant :
Invicti è cineres , queis hætenàs inclæta virtus
Ausona enituit , longè victura superbas
Pyramides fama , hæc vobis monumenta dicamus ,
Æternamque Aram , vobis decora omnia belli
Cedimus , et nostros jam nunc largimur honores .
Hinc igitur cæco bellorum urgente tumultu ,
Ductores responsa petant : huc , hoste fugato ,
Sæcra ferant , atque arma hostilia figant ,
Vestraqve votivis placent sibi nomina donis .*

Hic

*Hic pulcræ virtutis honos , hæc præmia sunt :
 Hæc Martior , comitesque duæ pullatus Apollo
 Excipit ; & mæssa Aonidum cingente corona ,
 Flebilibus repetit numeris : mox Numine dextero
 Ferrea concordæ voluerunt flamina Parca .*

LX. Ad Alfonso Davalos Marchese del Vasto si puole aggiugnere Francesco Ferdinando Pescara suo fratello : il quale insieme con essolui raccolse i trionfi di Cesare contro Francesco I. , e contro altri Monarchi. Laonde anche di lui un dotto Elogio compose Paolo Giuvio : in dicendovitrà il molto : „ *Hunc* , quem spectas elata cervice galeatum , & decora
 „ *excepta vulnera* , intrepidi , & summi fortis animi argumenta præfese-
 „ *rentem* ; ille est Ferdinandus Davalus , cognomento *Piscarius* : qui an-
 „ *te meritum* , & acceptum militaris imperii munus , ex ipsa tantum Pe-
 „ *ditatus præfectura* , majorum Ducum bello Dux , admirabiliumque Mi-
 „ *litia operum magister* , atque autor , incomparabiles Victorias Carolo
 „ *Cæsari paravit* , non obscuro quidem cum pudore veterum hujus Sæculi
 „ *Ducum* : cum juvenis vix dum integræ ætatis eos omnes expediti
 „ *consilii gravitate* , & quosque manu promptissimos singulorum ordinum
 „ *præfectos in obeundis periculis præclaro impavidi animi ausu* , atque
 „ *mirus* , & felix superare *didicisset* Collo scherzare al dilui
 sepolcro un Poeta anonimo ne Versi seguenti .

Quid sceptræ ad tumultum , vincti quid compede Reges ?

Quidve tot invidiæ signa relata manu ?

Quid Galeæ , quid scuta nitent , quid gæsa , quid enses ?

Quid vires æternis laurus opaca comis ?

Num Mars , num Davalus tumulto jacet ? hic situs hic est ;

Hæd Davalus ! quin Mars cum Davalo ipse jacet .

LXI. Né debbe qui tralasciarsi Giambattista Castaldo Marchese di Castano , originario della Città di Nocera de Pagani , come dicono : il quale avendo appreso da Ferrante Davalos Marchese di Pescara , il mestier dell' Armi ; divenne poco indi un ottimo ; e principale Comandante, siccome la di lui Statua esistente nel Portico de Padri Olivetani della medesima Città colla seguente Iscrizione l' appalesa :

Jo: Bapt. Castaldus , Marchio Cassani , & Platinae Comes , vir sum-
 „ *ma virtute* , & rei militaris scientia clariss. Qui extrema pueritia sub
 „ *summo Duce* Pescaria militare cepit . Cui , ob res egregie gestas , &
 „ *ob fidem singularem* , cujus etiam moriens testimonium dedit , cariss.
 „ *fuit* . Deinde Carolo V. Imp. Max. fuit acceptiss. ob consiliorum fide-
 „ *tatem* , rerum gestarum amplitudinem , & innumeros pro eo labores exantla-
 „ *tos* . Fuit enim equestrium copiarum Dux præstantiss. militum Tribunus for-
 „ *tiss. Castrorum metator prudentiss. Qui* , præter cætera a se fortiter fa-
 „ *cta* ; ad Carbonariam Helveticos stravit , ad Venasum Gallos fregit ,
 „ *ad Picoccam adventantes hostes fudit* , & a Laudis expugnatione repres-
 „ *sit* . Januam Urbem , effractis portis , primus intravit . Carpos expugna-
 „ *vit* . Africano in bello solus contra Mauros pontem sustinuit . Paryo na-
 „ *vigio apud Barchinonem maximam Gallorum navim cepit* , & exussit .
 „ *In pugna Ticinensi* , in qua Franciscus Gallorum Rex captus fuit ; re-
 „ *giam phalangem fudit* , Regis Coronam , Vexillum , Signiferumque est
 „ adeptus :

„ adeptus : Navarræ Regem cœpit ; & gladium , & manoplon ademit :
 „ quibus est pro Insignibus usus , ut essent sancti facti monumenta pretio-
 „ siora . Tùm Germanica bella , quibus Federicum Saxoniz Ducem , &
 „ Philippum Lantgravium , cæterosque rebelles Cæsar edomuit ; suo fuere
 „ consilio , & labore confecta . Ab Romanorum , & Pandoniz Regibus
 „ creatus in Turcas summus Imperator ; Mysiz Regnum , ab illis occupa-
 „ tum , recuperavit . Flagitiosos , cum Turcis conspirantes supplicio mul-
 „ stavit . Lippam , urbem munitiss. expugnavit , hostes interemit . Mal-
 „ davium , Turcarum centum mille millium Ducem , adversus se venien-
 „ tem fugavit . De Turcis triumphavit . Albam Juliam in deditionem re-
 „ degit . Diadema , Sceptrumque , & dives illud Paludamentum , antiqua
 „ Pannoniz Regum Insignia , ibi asservata , summa industria adeptus ;
 „ Romanorum Regi munus optatis. donavit . Horum igitur gloriosè fa-
 „ ctorum causa , tibi summè potens , Maria Dei Mater , Regina Cœli ,
 „ cujus auxilio tot res illustres fecit , beneficiorum memor , Templum hoc
 „ cum signis , tabulis , cæterisque ornamentis , gratus , & lubens dedi-
 „ cavit : Ædesque , omnibus rebus instructas , & apparatus , hoc Albi-
 „ nio in monte ædificatas ; albis Sodalibus Olivet. Ordin. colend. tra-
 „ didit ; fructusque , qui victum , cultumque suppeditarent , assignavit :
 „ quò tibi purè , castèque ministrarent .

Jo: Matthæus Castaldus , Jo: Bapt. Fr. Puteolanorum Antistes , fra-
 „ tris amantiss. & illius voluntatis obsequentiss. hæc omnia facienda cu-
 „ ravit . Leggendofi sopra della Statua quest' altra Epigrafe .

*Transilvania capta , aucto Ferdinandi Imperio , dataque norma Militie ,
 cælo Animam , Mediolano Corpus , Cænobio huic Memoriam reliquit . Cones-
 servi in mezzo della Chiesa l' Avello , nella di cui Lapida si legge :*

Jo: Bapt. Castaldo,
 Prostratæ Daciz
 Restitutori Opt.
 Livia neptis F.
 M. D. LXXV.

Con ravvisarvisi in bella ordinanza l' Insegne Militari : ed in un quarto inferiore per divisa lo Scettro , e la Spada : nell' altro i Gigli di Francia : e nella parte superiore l' Armi di Navarra in quartate , che la prefa di Francesco Primo col Re di Navarra sotto Pavia dinotano .

LXII. All' incontro della Statua di Giambattista Castaldo si vede nell' Atrio predetto un altra Statua di Gio: Alfonso Pescara di lui nipote , che anche fa per Impresa lo Scettro , e la Corona : oltre l' Insegna de Brancacci di quattro Branche Lionne , ed oltre la solita divisa de Pescari di tre Stelle fra due Sbarre accozzate , come la fanno oggidì il Marchese del Castelluccio , e 'l Duca di Carvizzano , entrambi di Casa Pescara . Veggendofi detta Statua vestita alla militare , e colla seguente Iscrizione .

*Joanni Alfonso Pescara Castaldo Equiti genere , & virtute splendore cariss. qui in Transilvania , a Jo: Baptista Castaldo , Cassani Marchione , Cæsaris Duc-
 ce ;*

se, e Capitanee Generali avunculo, subacta, præclaris strenuè gestis, Corona, Sceptoque illius Regni Imperatori Ferdinando relatis; Maximiani filii Imperatoris a Potuitis adlectus; tribus Peditum-turmis præfectus factus; Sichevo in Pannoniis præsidio fuit. In Poloniam, Sigismundo Rege vita functo, ab eodem Imperatore Legatus, ejusdemque Imperatoris nata Anna Hispaniarum Regina, Philippo Regi Catholico nuptum tradita, comes, et ductor; prædilecti Serenissimi Catholici Regis majestate, Comitatu, et Marchionatu Piadene ad Gallias Cisalpinas summo honore decoratus fuit.

Fratri optimè merito, Neapoli in divi Pauli Aede tumulato, Marcus Antonius Piscara Castaldus munus hoc amoris extremum huic posuit Anno Domini M. D. LXXXIX.

De Capitani Illustri sotto degli altri Monarchi Austriaci.

LVIII. Ancorche sotto degli altri Monarchi Austriaci, che nelle Spagne la propria dimora traevano; non vi fossero state Guerre nel Regno; in cui i Cavalieri nostrali avessero potuto mostrare il di loro natio valore, alla riserva della Guerra mossa da Francesi in Apruzzo coll' intelligenza di Papa Paolo IV., e della Rivoluzione in Napoli per opera di Tommaso Anello; pure, perchè il Terzo della Cavalleria Napoletana (in cui il fiore della Nobiltà del Regno mai sempre militava) non tralasciò impiegarli nel servizio della Corona ora in Lombardia, ora in Fiandra, ed ora in altri Luoghi; il vigor dell' Armi sempre si mantenne in onore trà nostri soldati: con rapportare un novero ben grande di celebri Capitani il Padre Rafallo Maria Filamondi, pria dell' Ordine de Predicatori, e poi Vescovo di Sessa nella dotta sua Opera: *Il Genio Bellicoso di Napoli: Memorie Istoriche d'alcuni Capitani celebri Napoletani, che hanno militato per la Fede, per lo Re, per la Patria*: mettendoli per ordine Alfabetico. E perchè l' Autore è noto nella Repubblica Letteraria, e l' Opera è comunale presso de scientifici; noi altra pena non ci prenderemo, che in rapportarne què in breve il catalogo con qualche curiosa Iscrizione, in cui maggiormente si esprime il valore del generoso Capitano. Non essendovi bisogno decantar le glorie de loro Natali; essendo per lo più delle prime Famiglie di Napoli.

LIX. Pria bensì di accingerci a tutto questo, sia bene premettere, che quando Arrigo III., Re di Francia nell' anno 1557. coll' intelligenze, e promesse di Papa Paolo IV. fé passare in Regno Francesco di Lorenà Duca di Ghisa con poderoso Esercito per farne la conquista; il medesimo Generale, passando dalla Marca in Apruzzo, pose in primo luogo l' assedio a Civitella del Tronto. Ma essendosi gittato colà dentro Carlo Loffredo, Conte di Santa Fiore, figliuolo del Marchese di Trivico; difese con tanta bravura quella Fortezza negli assalti, e batterie di ventidue giorni continui, fino a tanto che l' Duca d'Alba, Vicerè del Regno, si portasse colà di persona a soccorrerlo, e far testa al nimico; che l' obbligò a retrocedere nella Marca di Ancona, senza passar oltre in Apruzzo, o in altro luogo nostrale. Essendosi in questa occasione segnalati Ascanio della Cornia, il Conte di Popoli (che allora ottenne il titolo di Duca), e molti altri. Trà

quali fu anche celebre *Bernardo de Aldana* General Comandante dell' Artiglieria, secondo *Domenicantonio Parrino* (a) nel suo Teatro Istoric de Viceré di Napoli. Dipendendo costui della nobile Famiglia de Aldana Spagnuola, che sol Gran Capitano *Consalvo Fernando di Cordova* venne a propagarsi nel nostro Regno: essendo colà la stessa colla *Maldonata de Aldana*: con fare cinque Gigli d'oro in Campo rosso per Divisa, invece di due Lupi scorticati, che di già anticamente vi facea in Campo d'oro. A causache, avendo *Nugno Perez de Aldana* Generale dell' Armata marittima di Spagna commesso un famoso Duello l'anno 920. sotto del Re di Castiglia *Ordagno Secondo* col Duca *Guglielmo di Normannia*, e vintolo in quel cimento; *Carlo III. il Semplise* Re di Francia li promise concederli quel tanto che l'addimandava: ed egli li cercò i cinque Gigli d'oro per Impresa, che'l Re gliel' accordò: dicendoli bensì malvolentieri ve l'ho donato. Onde prese il cognome di *Maldonato*, secondo *Dionigio Petruccio* della Compagnia di Gesù, il *Blason d' Oro*, il Cronista *Graziadei*, e secondo *Gonzales Argota di Molina* (b) nella sua Nobiltà di Andalusia. Essendo stati della prima Casa *Don Suer Perez Maldonato de Aldana*, e *Don Ruy Perez Maldonato de Aldana* Gran Maestri dell' Ordine di Alcantara, l'uno nell' anno 1318. e l'altro nel 1334.: con averli acquistati considerabili meriti nelle continue battaglie contro i Barbari in servizio del Re *Alfonso XI.* di Castiglia, secondo *Don Pierre Conte de Bargellos*, figlio del Re *Dionigio di Portogallo* (c) nel suo Libro della Nobiltà Spagnuola. E della seconda vi fu anche *Gio: de Aldana*, Maestro di Campo Generale nella Guerra contro de Mori seguita colla conquista del Regno di Granata nella Battaglia de 2. Gennaio 1492. nella Serra di Espadan, sotto il Re *Ferdinando il Cattolico*, al dire di *Vasquez de Roccas* (d), e di *Filadelfo Mungos* (e) nel suo Teatro della Nobiltà del Mondo. Vi fu *Lorenzo de Aldana*, Generale dell' Armata Navale di *Carlo V.* Imperadore per sottometerre, come fece, i Popoli sollevati nel Perù, al sapporto di *Natale Conte* (f) nelle Storie de suoi tempi. Vi fu un altro *Bernardo de Aldana*, Maestro di Campo, che nell' anno 1551. sotto del sovralodato *Giambattista Castalio* prese per assalto in Transilvania la Città di Lippa, importantissima per la difesa di Temesvar, come l'Autore sudetto lo soggiunge (g). Vi fu *Francesco de Aldana*, Capitan Generale di gran valore, mandato dal Re *Filippo II.* in servizio del Re *Sebastiano di Portogallo* per la Guerra, che ebbe con Mori in Mauritania: portandoli in dono la corazza, con cui *Carlo V.* Imperadore entrò in Tunisi: ove nel 1578. gloriosamente finì di vivere, dopo essere stato dal Monarca regalato della Collana d' Oro in premio de suoi segnalati progressi, come osservasi nella Storia di *Girolamo Conestaggio* (h). Con essere stato in Na-

(a) Domenicantonio Parrino. Tom. I. pag. 216.

(b) Gonzales Argota de Molina pag. 227.

(c) Don Pietro Conte di Bargellos cap. 65. e 72. pag. 387.

(d) Vasques de Roccas trattato 1. pag. 72. lib. 3.

(e) Filadelfo Mungos pag. 392.

(f) Natale Conte pag. 10. & seqq.

(g) Lo stesso pag. 117.

(h) Girolamo Conestaggio Unione del Regno di Portogallo, alla Corona di Castiglia pag. 29. 55. 73.

poli *Cofaro de Aldana* Regio Configliere del Sagro Confoglio nel 1567. sotto del Re *Filippo II.*, come lo dimostra *Nicolò Toppi* (a); ed anche Prefidente della Regia Camera della Summaria *Diego de Aldana* sotto del Re *Filippo III.*, come da Registri della medesima nell'anno 1605. e Real Revisione (b), nel Libro intitolato *Ordinario* . E *Carla de Aldana* fu Viditore Generale di questo Regno, e dell' Armata Regale, in cui s' imbarcò il Vicerè Conte di Ognate in tempo di *Don Gio: d' Austria* per l' Impresa di Portolongone, che se li rese in Agosto 1650. sotto il Re *Filippo IV.* . Avendo anche posseduto la Famiglia predetta il Feudo di Rivisondoli nell' *Abruzzo Citronio*, di cui nel 1642. ne era Barone *Giulio Sardo de Aldana*, come da Quinternioni della Regia Camera. Con essere stata eziandio ella Patrizia nella Città di Lucera di Puglia, come dicemmo nel Libro 8. del Tomo III. al Numero 26. del Capo 4. Estinta poi colà in persona di *Catarina de Aldana*, moglie di *Ottavia della Candida*, anche Patrizia Lucerina. Ritrovandosene solo in Napoli un ramo: oggi di, rappresentato da *Don Francesco de Aldana*: non ostante che il ceppo primario fiorisca in varj Regni di Spagna, in *Valenza*, in *Andalus*, ed in *Biscaja*, da dove proviene, e gode in proprietà la antica Casa *Solariega*, e *Infanzona*: ed anche passò in Firenze: dove nella Casa *Medici* ha goduto varj Onori, e Prerogative. E trà essi fu celebre *Antonio de Aldana*, che da Capitano dell' Archibugieri a cavallo dell' Imperadore *Carlo V.* passò al servizio del Gran Duca *Cosmo I.* con titolo di Generale: con essere stato Governatore di Livorno in età avanzata, e del Castello di San Miniato in Firenze. Fu egli nel 1552. ascritto alla Nobiltà Pisana, secondo i Registri di quel Corpo, ed Iscrizione in marmo su la tomba della Chiesa di detto Castello ivi sepolto nel 1570. li di cui figli *Ferdinando*, e *Barzio de Aldana* fu ella Dama di onore della Gran Duchessa, ed egli in Settembre dell' istesso anno ricevè dal Principe reggente *Francesco de Medici* l' Abito di S. Stefano. E per fine *Cosmo*, e *Francesco de Aldana*, l' uno fu Gentiluomo di S. M. Cattolica, e del Cardinal Gran Duca *Ferdinando I.*, e l' altro nel 1626. Scudiero del Cardinal Principe *Carla de Medici*.

LIX. Nella sollevazione poi di *Massè Anella*, per la quale anche venne in Napoli *Arrigo di Lerma*, Duca di *Ghisa* coll' Armata navale di Francia; molti furono i Capitani, che in varie azioni militari celebri si refero; e tra essi furono singolar *Vincenzo Turrevillo*, (essendovi anche stato *Francesco Turrevillo* Duca di San Germano, Maestro di Campo Generale sotto di *Don Gio: d' Austria*, e poi Vicerè di Navarra, di Sardegna, e di Catalogna: morto in Madrid l' anno 1660.), Tenente Generale della Cavalleria Napoletana, siccome nella Storia di quella Rivoluzione Popolare si legge; *Francesco Toraldo di Aragona* Principe di *Massa Lubrense*, che fu poi ammazzato da tumultuanti, ancorchè servisse loro di Generale in quel periglioso bisogno; e *Luigi Pedorico* Generale dell' Artiglieria, de Marchesi di *Montefalcione*, che ebbe la gloria di far prigione il Duca di

Z z 2

(a) Nicolò Toppi nel Trattato de Origine Tribunalium part. 2. lib. 4. pag. 311.

(b) Ordinario 2. de Ministris. pag. 322.

Ghisa, alle vicinanze di Capoa. Donde fu poi, che morto a 30. Gennaio 1675. e nel Tesoro di Napoli seppellito; la Città onorollo con questo lungo Epitaffio:

*Aloisio Pederico, viro ad magnum
 Tam Familiae, tam Patriae decus nato;
 Probitate, modestia, & rerum bello gestarum
 Magnitudine claro:
 Qui omnibus Militiae honoribus
 Summa cum laude functis;
 Tandem, Galliae praefectus, & exercitus imperator
 Adversus Lusitanos fudit.
 Et Philippi IV. Regis gratia florens;
 Nullum majus virtutis suae praemium
 A regia munificentia,
 Quam Patriae commodum expetivit.
 Qui, postremo civili bello,
 Solitam fortitudinem, ac prudentiam exercens,
 Regi victoriam, Patriae pacem,
 Sibi capti, & humaniter habiti Galli Ducis
 Gloriam peperit,
 Quamplurimum deinde, egregiis factis,
 Iterum in Hispania cumulavit.
 Postremo domum reversus; Municipis suos,
 Quam consilio, quam officio, & opibus
 Assiduè juvit.
 Quare, quemadmodum vivens,
 Spreta gloria, saepe cumulator rediit;
 Ita, quos funeris honores
 Testamento interdixit;
 Civitas Neapolitana,
 Erga egregii Civis merita, & virtutes
 Grata, publicè decoravit.
 Et quae omnes uti Parentem lugere non desistant;
 Publica maestitia signum pos.*

LXI. Venendo poi agli altri Capitani, rapportati dal Padre *Filmondi* come sovra; fuori di quei, da noi descritti nel decorso di questo Paragrafo, i restanti per ordine alfabetico sono i seguenti, che alla lunga dal medesimo Autore si descrivono.

LXII. *Andrea Guinazzo*, Duca di Rossigliano, dichiarato Capitan di Cavalli in tempo del Duca d' Arcos Vicerè del Regno contro del Duca di *Ghisa*, Capo de Popoli tumultuanti. Passato poi in Fiandra, fu dichiarato Generale di Battaglia; e chiamato appresso in Madrid; fu scelto Vicerè, e Capitan Generale nel Principato di Catalogna, ove morì nel mese di Giugno 1675.

LXIII. *Alvaro Minutolo*, Cavaliere di Malta, stato Capitan di Cavalli, e poi Governatore dell' Armi sotto del Conte di *Santo Stefano* nell' anno 1692.

LXIV. *Andrea Cicinello de Principi di Corsi* celebre Capitan in tempo del

del Re Filippo IV. e Carlo II. Re di Spagna . Morto poi nell' anno 1681 .

LXV. Antonio Barile Duca di Marianella , Maestro di Campo sotto del Re Filippo III. , morto intorno all' anno 1645 .

LXVI. Andrea Cantelmo de Duchi di Popoli , che , ascritto al servizio di D. Gio: d' Austria ; divenne poco appresso Governatore Generale delle Fiandre , ed indi Vicerè di Catalogna . Morto poi nell' anno 1645 . quando tra gli altri Elogj , che in Fiandra se li composero ; uno dicea :

Illustrissimo , & Excellentissimo Domino

D. Andrea Cantelmo

*E Regibus Scotiae , Ducibus Populi , Magno è Magnis
Catalauniae Proregi ; militiae ibidem Regis Summo Praefecto ,
Bellis Germanicis , Belgicisque , & nunc Hispanicis , inclyto
Armorum gloriae , Literarum tutela , & Virtutum vindici ,
Vittorum hosti , vero Heroi , & Herculi
Virtutum , & vittorum bivium ,*

Erycius Puteanus Bamelrodius

*Officiosè tanquam Patrono , humiliter tanquam Amico ,
Scribens , pugnanti dedicat .*

Leggendosi in un'altra Epigrafe :

Andreas Cantelmus ,

A Rege Scotiae Ducaño , & ab annis IDC. oriundus ,

*E Ducibus Populi , ad belli gloriam natus ,
Ornamentum Italiae suae , momentum Belgii ,
Heroicis animi , ingenique dotibus excellens ;
Ipso corpore ad Martialem majestatem factus ;
Quicquid adeptus est honoris , virtute meruit .*

A Rege Catholico SexVir nuper Belgii constitutus ;

*Eidem Regi a summis belli consiliis
Summus in Belgicis Provinciis militiae Regis ;
Summus item Belgicorum Tormentorum Praefectus ,
Summus & nunc Castrorum adversus Baravos ductor .
Fortis ubique , & quantum major , tantò modestior :*

Novus saeculi Epaminundas .

LXVII. Andrea Davalos Principe di Montesarchio : stato Capitano dell' Oceano sotto del Re Filippo IV. e di D. Gio: d' Austria : morto nell' anno 1693 .

LXVIII. Antonio Carassa Signor del Forli , e Conte del Sagro Romano Impero , valoroso Capitano in Ungheria sotto Carlo Duca di Lorena , e dell' Imperadore Leopoldo : morto nell' anno 1688 . Essendoli stata fatta questa Epigramma nell' Accademia di S. Francesco Saverio di Napoli .

Duces ex Baden , & Carassa .

Anagram. Deficit C.

Arx Budae ardet : en Faces .

Epigram.

Igneae Caesaris sunt hi duo Fulmina belli .

Arx ardet Budae ; cominus ecce Faces .

*Ecce Faces . At , qua radiant hi luce ? Parentum ,
Armorumque micans lumine , & ingenii .*

Es

Est amen Numero , si C. deficit ignis.

Cesaris ex soles , defice Luna , cade.

LXIX. *Bartolomeo Griffa* , pria Maestro di Campo , poi Governatore della Fanteria in Milano : indi Reggente del Collateral Consiglio in Napoli sotto *D. Gio: d' Austria* nell' anno 1645.

LXX. *Camillo Caracciolo* Principe di Avellino , Generale di Cavalleria , e Cancelliere del Re *Filippo III.* intorno all' anno 1610.

LXXI. *Camillo di Dura Duca* di Erce , bravo Capitano in tempo di *D. Gio: d' Austria* : prescelto poi dal Conte di *Santo Stefano* , Vicerè del Regno , per Vicario Generale delle Piazze di Toscana .

LXXII. *Carlo Spinelli* de' Duchi di Castrovinciari , non meno celebre per le prodezze fatte in Lepanto sotto *D. Gio: d' Austria* ; che in altre Battaglie sotto del Re *Filippo II.* Perloche *Famiano Strada* (a) , favellando di lui , asserisce : „ *At in Neapolitano Regno , jussu Regis , a Prorege Mirandæ*
 „ *Cómite accuratè delecta quatuor Peditum millia ; Tribunum , ductorem-*
 „ *que habuerunt Carolum Spinellum expertæ sæpiùs inter arma virtutis .*
 „ *Nàm & in Neapolitano bello adversus Guisum Ducem honoratius miles , & in navali ad Echinadas prælio duarum Trizemium ductor , & in*
 „ *Lusitana expeditione trium peditum millium Tribunus , streuè ubique*
 „ *rem gesserat : ut meritò illum , ejusque Regionis Centuriones viginti , ex*
 „ *Neapolitana omnes nobilitate magnoperè laudaverit , commendaverit-*
 „ *que Prorèx ad Alexandrum scribens . Nec laudes supra virtutem re-*
 „ *perit Alexander . Legionemque ipsam cum primum spectavit , insigni*
 „ *vestium , armorumque cultu perornatam ; sicuti videri sibi Legionem*
 „ *theatralem , certamini accinctam ludrica , festivè tunc dixit ; ita illum*
 „ *postea in Martis campo , armis decretorijs pugnantem , ac victricem*
 „ *sæpiùs expertus est .*

LXXIII. *Carlo di Sangro* de' Principi di San Severo celebre in armi sotto l' Imperadore *Carlo V.* nella spedizione di Algiero , ed altrove .

LXXIV. *Carlo Spinella* Marchese d' Orfinovi , e Conte del Sagro Romano Impero , fiorì sotto *Ferdinando* Imperadore , e in tempo di *Filippo II. III. , e IV.* come dal di lui Sepolcro nella Chiesa di San Domenico Maggiore di Napoli , in cui si legge :

Carolus Spinellus Marchia Ursinovi ,
Magus animo , major consilio :
In Aula Ferdinandi Cesaris Consiliarius ,
Marchia Clavis auræ .
Traclandis , regendis notus armis ;
Humanus in hostes , in suos magnificus ,
Italici nominis ubi jus , fasque studiosus ,
Exemplo majorem ,
Auspicia sequutus Austriadum ,
Pro Cesare , pro Rege Hispanie
Philippo II. III. & IV.

Ann.

(a) *Famiano Strada* de' Bello Belgico decad. 2. lib. 1.

Ann. IV. 1733.

In Italia, Belgio, Germania
Magister Artium, dux Exercitus,
Coliatis signis, decorsavit docies.
Sepe hostium sanguine imbutus,

Ter suo purpureus,
Alberstadium, Beilblomum, Gaborcum, ducesque alias
Docuit quid in armis posset Italus.
Ter ad Pragam coronam meritis muralum.

Autor praelii

Repetenda pugnae, Germanis verga danibus,
Capienda Urbis, in quam primus irrupit,
Dextra sui opportunitate subsidii.
Buda, Ofiunda, Inclusa, Bolduco, Versellis,
Ter obsidionalem, 1733 civitatem.
Liberatis obsidione Possoria, Unavia, Jafno,
Provinciis, Regionibus, Exercitibus:
Hic inter laureas summus Genue Dux
Restringendo intentus cum Allobroce bello,
Nec audentibus in invicti viri vitam armis,
Manu cadit medica,
Anno aetatis LIX. Sal. ann. MDCCXXXIII.

Insepulto Monumentum nominis

Fratri suo suavissimo

Joan. Baptista Marchio Boni Albergi P.

LXXV. Carlo Andrea Caracciolo Marchese di Torrecuso, nell' anno 1622. si consagrò alla milizia nel Terzo di Napoli: e fece tali progressi nel mestiere dell' Armi; che poco appresso divenne Capitano Generale dell' Esercito Spagnuolo.

LXXVI. Carlo Maria Caracciolo Marchese di San Giorgio, e figliuolo dell' anzidetto Marchese di Torrecuso: il quale per il suo spirito bellicoso fu, ancor fanciullo, dichiarato Generale di Cavalleria: morto indi nell' assedio di Barcellona in età di anni diciotto.

LXXVII. Carlo della Gatta Principe di Montestarace, Generale della Cavalleria Napoletana in tempo del Duca d' Arcos Vicerè del Regno: che, andato poi in Spagna, vi fece de' molti progressi. Morto indi di peste in Napoli l' anno 1638. e seppellito innanzi alla Sagrestia di San Domenico Maggiore: dove s' egli ergere tra l' altro quella magnifica Cappella, in cui il Crocifisso parlò al glorioso San Tommaso, dicendoli: *Bene scripsisti de me Thomas, quam ergo mercedem accipias?* E perciò i Padri di quel Convento in segno di gratitudine, li fecero nella Tomba quest' Epitafio:

Carolo a Gatta

Equiti Neapolitano,
Ad Belgas Militum Tribuno,
Ad Insubres Copiarum Ductori,
Hic Militi religioso,
Duo ob Sacella exornata,
Patres Conventus

Gra-

Grati animi monumentum,

Anno a Deo-bomine M. DC. XLIV.

LXXVIII. *Domizio Caracciolo* Marchese della Bella, gran Capitano: morto il dì 2. Settembre dell'anno 1603. in Fiandra, ove fu mandato col Terzo Napoletano dal *Conte di Lemos* Vicerè del Regno, nel mentre che per comando dell'*Arciduca Alberto* tentava soccorrere la Città di Bolduc, assediata da *Maurizio* Conte di Nassau, Generale degli Olandesi. Descrivendo il *Padre Galluccio* (a) in questa guisa la di lui morte gloriosa, e la di lui onorata sepoltura: „ *Mauritiani tandem loco potiti*
 „ *sunt, ac non sine ingenti clade suorum: quorum circiter quadrigenti,*
 „ *atque ex iis Centuriones aliquot periere. Ex Archiducis verò militibus*
 „ *cæsi fuere ducenti. Quos inter ipse Dominus Caracciolus Bellæ Mar-*
 „ *chio maluit hosti fortiter obistendo gloriosè occumbere, quam se se*
 „ *recipiendo cum posset, locum cedere. Dignus hoc etiam nomine, cui*
 „ *magnificum funus in urbe Sylvaducensi fieret: Tribunis militum ad Di-*
 „ *vi Dominici Templum efferentibus, ejus cadaver ab hoste remissum,*
 „ *atque unde viginti vulneribus insignitum; prosequentibus Aumelio Duce,*
 „ *Barlemontio Comite, ipsoque Copiarum ductore Vandenbergio.*

LXXIX. *Manuello Carassa* de Duchi di Nucera, Barone di Valleslonga, fu Capitano del Terzo di Napoli l'anno 1629. in Portolongone: indi Tenente Generale della Cavalleria in Napoli contro del Duca di Ghisa; e poi valoroso Generale di Battaglia nelle Spagne.

LXXX. *Fabrizio de Rossi*, Marchese di Monferrato, fin dall'anno 1641. si diede all'esercizio dall'Armi in Ispagna, ed altrove. Stato con somma lode Generale di Battaglia, siccome il seguente Elogio a lui composto lo testimonia:

*Ne Romæ, terrarum Orbis Reginae,
 Augustalis Regni Sedes invideret Partenope;
 Tum sago, tum palmata toga Romano parem
 Fabricium peperit.*

*Assueta alumnis suis
 Lucem non auri vena dare, sed acie ferri.
 Tot enixa geniali ex equo Achilles,
 Indicto antiquitati silentio,
 Redegit in unum,*

*Qui Patriæ facem martiali proferret aspectu,
 Romæ Reipublicæ alter dictus est brachium:*

*Hunc Austriaci dexteram, in fulmen Imperii,
 Extulit non fortuna, sed virtus*

*Infra verum factæ præconio
 At prope fatigata in laudes tuba.*

*Felix audacia ultra fidem,
 Srenua constantiæ vis ultra vires;
 Animus periculis altior,*

Tan-

(a) P. Galluccio de Bello Belgico lib. 15.

*Tantum probarunt Heroem ;
 Ut Manlios , Camillos , Marcellos ,
 Fabios , Scipiones
 Diceret in Fabricio revivisse .
 Relatis de hoste triumphis ,
 Exaggeratis ex hoste manubris ,
 Laureati non sufficiunt Fasti :
 Ipsam etiam Capitolium angustum est .
 Non minus mente , quam manu promptus ,
 Tam feliciter foris bellam gessit ,
 Tam luculenter domi coluit pacem ;
 Ut utriusque natus .
 Versatili ad ardua ingenio ,
 Quam gloria , quam consilio ,
 Martem , ac Mercurium ,
 Sortitus in horoscopo videretur .
 Utinam viveret ,
 Dignus se ipse laudaret :
 Qui majorem virtute , prudentia , gloria
 Habuit neminem .*

LXXXI. Don Fabrizio Ruffo , Gran Priore di Bagnara , e di Capoa ,
 Generale delle Galee di Malta , grandissime prodezze fece contro del Tur-
 co , e particolarmente nell' anno 1660. Vero rampollo della nobilissima
 Famiglia Ruffo , che negli antichi Fasti Romani , molti CONSOLI vi
 annoverò : come fù trà gli altri *Servio Sulpizio Ruffo* , stato tre volte Console .

LXXXII. Ferrante Loffredo Marchese di Trivico , militando da gene-
 roso Guerriero sotto dell' Imperadore Carlo V. morì colmo di onori nella
 Guerra di Lombardia intorno all' anno 1525 .

LXXXIII. Ferrante de Monti Marchese di Corigliano in Provincia
 di Lecce , fu Comandante Generale di un Terzo di Cavalleria sotto del
 Vicerè Monterey . Morto poi assassinato per emulazione di alcuni Cavalieri
 Napoletani nell' anno 1648 . , e seppelito nella Chiesa di San Severino
 con questo Elogio in Italiana favella :

*Chi mira questo Marmo ,
 Deplora la sorte di un Campione ,
 Troppo misero , perchè troppo felice .
 Che per esser l' animma
 Non men dell' erdica fortezza ,
 Che dell' umane miserie ;
 Nacque trà le porpore d' illustre prosapia ;
 Visse trà le palme di segnalate vittorie ,
 Morì trà le tenebre d' anticipati scorrucchi .
 Illustrerà molti Secoli l' occaso di questo Sole ,
 Che con ventiquattro ferite ,
 Mostrò in petto un geminato Zodiaco .
 Maggior di Cesare ,
 Non dal ventre della madre , ma alla tomba
 Portò una costellazione di cicatrici .*

*Ebbe nome di ferro, anima d'oro,
 Sparse in ossequio del Re tanto sangue;
 Che avrebbe potuto annegarvi l'Invidia,
 Se (pascendosi di raine)*

Ella non jusse immortale.

*Ultimo della nobilissima Famiglia,
 Di non sò qual Flegra imputato.*

*Con questo Gigante guerriero
 Si sepelirno i Monti.*

*Lasciò gli egregj Fatti alle penne,
 Il valore all' ammirazione,*

*La Morte al silenzio
 Della Fama.*

*Impara chiunque legge in Ferrante de Monti,
 La Fortuna altro non aver di fermo, che l'incostanza:*

*La Virtù auco, quando perde la vita,
 Guadagna l'Eternità.*

LXXXIV. *Francesco Maria Caraffa Duca di Nocera, Luogotenente, e Capitano Generale nel Regno di Aragona, e di Navarra: morto poi in Madrid a 10. Luglio 1642. con fama di valoroso Capitano.*

LXXXV. *Francesco Piccolomini Principe di Vallo, celebre Capitano sotto Leopoldo Imperadore, come dall' Elogio seguente: morto nell' assedio di Buda per un colpo di Moschettata,*

*Geminum admiratus Orbis, Herculem,
 Tertium in Francisco Piccolomineo suscipiat,
 Praestantiorum consilio,
 Fortiorem manu.*

*Qui in nobilitate gloria portensus fuit;
 Hastiam monstra confodit.*

Triumphali fame nomine.

In avitis, Fastis

Sylvas, Obvies,

Exaggerato laudum compendio,

Unus in pectoris centorio clausit.

Militari cingulo,

Majorum facinora complexus,

Teutonicos repetiit Bellonae campos,

Familiare nimirum Piccolomineis Capitolium.

In Filisburgica expeditione

Primis sanctus periculis

Inter Germanos Achilles,

Non prostratus meruit honores

Partenopejus Ajax.

Equestri militia praefectus;

Ungharicam lernam igne, ferroque prostravit.

Sub Viennae manibus,

Hercule major,

Omnem prope Africam domuit,

Pandoniam bellica virtutis

Theatrum habuit ad palatram.

In Buda expugnatione.

Dum magnanimo vita contempta,

Torace rejecto, murorum ruinas

Seipso scandis armatus;

Plumbea glande transfossus,

Generosam animam

Fidei donavit, ergo reddidit;

Diutius vivere non poterat, excubera glorie fuit.

Acerbe preceptus fero

Non dum expleta Victoria,

Triumphis lauream non amisit.

LXXXVI. *Girardo Gambacorta* de Duchi di Limatola, ottimo Generale della Cavalleria Napoletana; morto in Battaglia nella Germania l'anno 1636.

LXXXVII. *Girolamo Carassa* Marchese di Montenero, Principe del Sagro Romano Impero; Generale celebre dell'armata Spagnuola, e Luogotenente Generale del Re Filippo III. in Catalogna.

LXXXVIII. *Giancristoforo Blaudin* Marchese dell'Oliveto, anche rinomato Capitano sotto del Re Filippo III.

LXXXIX. *Giangiulio Simonetta Popz di Lione* Marchese di San Cipriano fu un gran Soldato, e Vicario Generale de Presidi di Tostana nell'anno 1670.

XC. *Giambattista Brancaccia*, Maestro di Campo del Terzo Napoletano sotto del Viceré *Duca di Medina della Torres*, e molto lodato nel mestiero dell'Armi.

XCI. *Gianvincenzo Sanfelice* Conte di Bagnuoli, assai rinomato, e fra Capitani celebri descritto:

XCII. *Gregorio Carassa* de Principi della Roccella, Gran Maestro della Religione di Malta, ed Uomo Illustre nel maneggio dell'Armi.

XCIII. *Lelio Brancaccio* Marchese di Montefilvano, morto nell'assedio di Perpignano l'anno 1637. Le di cui gesta gloriose si leggono descritte nel di lui Sepolcro dentro la Chiesa di *Santa' Angelo a Nido* di Napoli nella maniera, che siegue:

Lelius Brancacius

Montis Silvani Marchio,

Militum quater Tribunus maximus,

Hispana in Aula Supremi Status Consiliarius,

Arma, quæ Melitensibus cura Cruce puer induit;

Decem post lustra cum vita exiit.

Vix sine pugnis, nunquam sine victoriis fuit.

Ordines emensus omnes, supremum tenuit Mediolani

Apud Ligures, Belgas, Insulres, Hispanos imperator;

Nec mari minus, quam terra, victor;

Vel captis Insulis, servasse Classibus;

Cum absens degeret, militavit consilia;

Calamo etiam cum de re scripsit militari;

Cum in oculo infomho semper in vigili;

Novo tamen federe Melitensibus punit;

Non

*Non sàm Martis sub streptis , quàm pietatis .
Digno tamen extinctus fato (y in Castris , (y in Hispania ,
Adrianus Brancacius*

*Dux Castrì Novi , ac Castellionis Comes
Gentilis sua memoria triumphalem lapidem
Sed dolens Pos .*

Anno M. D. C. XXXVIII.

XCIV. *Lucio Boccapianola* Marchese di Brindisi , diede segni di straordinario valore sotto di *Don Gio: d' Austria* .

XCv. *Lorenzo Moles* de Baroni di Tuzi , anche rinomato Capitano in tempo del *Conte di Monterey* , Vicerè del Regno .

XCVI. *Lucio Dentice* Conte del Sagro Romano Impero , Generale di Cavalleria sotto dell' *Arciduca Alberto* nell' anno 1620. , e prode Capitano .

XCvII. *Marcello del Giudice* anche Generale di Fanteria in Fiandra sotto del mentovato *Arciduca Alberto* nell' anno 1621 .

XCvIII. *Mario Landolfo* Maestro di Campo del Terzo Napoletano sotto di *Don Gio: d' Austria* .

XCIX. *Marcantonio di Gennaro* pure Maestro di Campo intorno all' anno 1684 .

C. *Marzio Orilia* de Duchi di Arigliano , famoso Capitano .

CI. *Michelo Pignatello* Marchese di Santo Marco , rinomato Capitano .

CII. *Michelo d' Aste* Barone di Acerno , nato in Napoli a 6. Aprile 1636. , ancorchè di Famiglia originaria Romana : Soldato d' impareggiabile valore , che in tempo di *Liepoldo* Imperatore , dopo aver dati in parecchie occasioni segni di straordinaria fortezza ; essendo il primo a formar la Breccia nella Città di Buda , con trenta ferite finì gloriosamente di vivere . Laonde la Città di Napoli con questo Elogio eterno a posterità la di lui fama :

Michael de Aste ,

Quod Angelum ore , virtute , nomine praefert ;

Vix crederetur mortalis ,

Nisi pulvereo pennata Lachesis missi ,

Belli fulmen extinctum ,

In cinerem labi humana deceret omnia .

Ad arma natus ,

Inter arma (y vixit , (y obiit .

Honoratus pro Caesare in Austraia miles ,

Aetate vix dum apta lorica ;

Ad Philippopolim triumphis

Prima posuit Militiae rudimenta .

Unus ex Vienna propugnatoribus ,

Astae totius ita fregit audaciam ;

Ut contra Ottomanam potentiam .

Lebleum manimentum

Suo robore staret .

Ad Necessarium ; accepit vulnere ,

Promerita muralis insignem rotulis indicent .

Namquam ab armis feriatus ;

Ætatem pugnis , pugnas victoriis numeravit .
Ingenio Palladem , manu Martem præseferens ;
Scipioni non impar ,
Aut corpus periculis ,
Aut animam disciplinis exercuit .
Historica orsus bellacis sæculi Commentaria ,
Non absolvit : magnus ipse Historiæ labor futurus .
Nihil Cæsare minor ,
Et gerenda scripsit , et scribenda paravit .
In secunda Buda expugnatione .
Septimo vulnere saucius ,
Ungarici Regni Caput
Christiana Republica afferuit .
Primus in Urbem per aperta mania
Invehens divini Labari signum ,
Proprio cruore purpuratam .
Contemptum in discrimine audax ,
Piè ferox in hostes ,
Reluctantis Luna cornua
Vel perfectæ cruore calcavit .
Suo tamen triumpho ,
Mors victoriam oppressit ,
Incertum invidia , an providentia ;
Quod emenso totius gloriæ arvo ,
Tot laureis redimitum ,
Sæcula secutura vix crederens .
Diù ille pingebat ,
Quod pingere jactaret æternitati .
Brevi Michæl vixit ,
Non occasurus immortalisati pugil .

- CIII. *Orazio Marchese de Marchesi di Camerota , Maestro di Campo del Terzo Napoletano sotto di D. Gio: d' Austria .*
 CIV. *Paolo , e Domenico Dentici , avo , e nipote , amendue gloriosi Capitani , ed illustri nel mestiere dell' Armi .*
 CV. *Scipione Filamarino Maestro di Campo del Terzo Napoletano , ed espertissimo Soldato .*
 CVI. *Tiberio Brancaccio anche uno de bravi Capitani .*
 CVII. *Frà Giambattista Brancaccio Cavalier di Malta , e splendore di quella Sagra Religione .*
 CVIII. *Tommaso Caracciolo Duca di Rocca Rainola , ben degno di essere tra Capitani gloriosi annoverato .*
 CIX. *Frà Vincenzo della Marra de Duchi della Guardia , Cavaliere di Malta , e benemerito di quella Sagra Religione per il maneggio dell' Armi .*
 CX. *Vincenzo Sersale de Principi di Castelfranco , Capitano della Cavalleria Napoletana .*
 CXI. *Fuori dell' enunciati Capitani , che dal Padre Filamondi finora trascritto abbiamo ; molti altri ve ne furono , che dal predetto Autore non*

non si rammentano . A quali non s' intende fatto torto , se per non essere più lunghi in questo Capitolo , ancor noi sotto silenzio li passiamo . Mentovandone altri *Lorenzo Crasso* Barone di Pianura ne suoi Elogj di Capitani Illustri : e tra essi , oltre a *D. Iunio di Guovara* Conte di Ognate , e *D. Pietro di Toledo* Marchese di Villafranca , stati Vicere nel Regno ; vi annovera *Ottavio Piccolomini d' Aragona* Duca d' Amalfi , e *Giulio Cardinale Mazzarini* : il quale nato in Apruzzo , dalla Milizia profana passò all' Ecclesiastica : e divenuto poi Cardinale , e primo Ministro della Corte di Francia ; seppe colla Politica , e colla scienza Militare , regolar sì bene la sua condotta , che ne fece acciecar l' invidia .

Degli Uomini Illustri per il Mestiere dell' Armi nel Secolo corrente .

CXIII. Colla venuta del Re *Filippo V.* in Napoli nel mese di Maggio 1702. (stato ancor egli prode , e valoroso Soldato) , la Milizia Napoletana nell' ultimo segno fiorir si vide . Controffacciosache , avendo egli preso il Reggimento di Cavalleria Napoletana per sua Guardia di Corpo , siccome l' apportammo nel Libro precedente al Numero 5. del Capo 4. ; per il di lui servizio passarono in queste Guardie il Principe di San Severo Sangr , il Principe della Guardia *Caraffa* , il Principe di Belvedere *Caraffa* , il Principe di Valle *Piccolomini* , il Duca di Sarno *Medici* , il Marchese di Giulia Nova *Acquaviva* , *D. Giambattista Brancaccio* , *D. Giambattista Caracciolo* , *D. Fabrizio Ruffo* , *D. Antonio della Motta* (tutti Capitani del detto Reggimento) *D. Francesco di Aragona de Duchi* di Laufranzano , Colonello del Reggimento , e *D. Tiberio Caraffa* , fratello del Principe di Belvedere Sargente maggiore del medesimo : i quali tutti bravi Soldati riuscirono , e famosi Capitani . E comeche , morto *D. Giuseppe Dezza* Spagnuolo , Mastro di Campo Generale del Terzo Napoletano , il mentovato *Monarca* degnossi conferirne la carica a *D. Reiano Caracciolo* Duca di Popoli ; alla partenza del medesimo da Napoli molti furono i Nobili , che da Venezuieri lo seguirono sotto la condotta del predetto Duca di Popoli . E tra questi furono il Principe di Avellino *Caracciolo* , il Principe di Celamare *Gudice* , il Principe della Riccia *Capua* , il Principe di Liperano *Muscettola* , il Principe di Scanno *Afflisso* , il Marchese di Torrecusa *Caracciolo* , il Conte di Joncano *Miradois* , *D. Scipione di Capoa* , figlio primogenito del Duca di Mignano , *D. Andrea di Afflisso* fratello del Principe di Scanno , *D. Carlo Caraffa* terzogenito del Principe di Chiusano , *D. Niccolò Sanseverino* fratello del Principe di Bisignano , e molti altri Cadetti della prima Nobiltà Napoletana , e di ciascheduna famiglia conspica , siccome *Antonio Bolifone* nel suo Giornale del Viaggio d' Italia , che il Re *Filippo V.* fece ; con distinzione l' apporta , i quali in diverse occasioni , ed attacchi militari diedero mai sempre contraegni ammirabili del loro natio valore . Essendo anche stati in questo mentre nella Città di Napoli il Principe di Castiglione *Aquino* , il Duca di Bisaccio *Pignatello* che col *Marchese di Vigliena* , Vicere del Regno , alla venuta dell' Armi Alesane nell' anno 1707. riserfero Prigionieri di Guerra nella Città di Garieta .

CXIV. In

CXIV. In tempo dell' Imperadore *Carlo VI.* (stato ancor egli un ottimo Capitano) sebbene la milizia fosse stata tutta Alemana , siccome se ne querelava *Pietro Giannone* più sovra al Numero 20. del Capo 2. pu- se molti Capitani celebri del nostro Regno in essa si annoverarono . Uno di questi fu *Don Gio: Caraffa* de Principi di Colobrano , Generale di Cavalleria , morto gloriosamente nella giornata Campale fortita in *Kirozka* trà gli Ottomani , e Tedeschi a 22. Luglio 1739. col combattimento di diciotto ore continove , e colla perdita degli Alemanni . Anche celebre fu *Don Francesco Marullo* della Città di Barletta pur Generale di Cavalleria , e Maresciallo stato Governadore della Città di Belgrado , e poi ritiratosi in Venezia , per menarvi vita privata ; donde si ritirò in Bologna , coll' idea di fondarvi la Casa (essendo egli de Marchesi di Campomarino , non già de Duchi d'Ascoli , o di San Cesario) : e perciò nello scorso mese di Maggio passato dell' anno precedente 1750. venne per alcuni giorni in Napoli . Essendovi stato eziandio *Don Gio: Caraffa* de Conti di Policastro, Maresciallo Generale di tutte le Truppe Tedesche esistenti nel nostro Regno : chiamato poi in Vienna all' ingresso delle Armi Spagnuole in questo Reame : donde similmente si ritirò in Venezia , e vi finì di vivere nell' anno 1742. . Avendo preso nella di lui partenza del Regno il comando dell' Armi *Dan Antonio Pignatello* , glorioso rampollo de Duchi di Beltrifguardo : nato per altro in Ispagna , dove militò da Capitano, da Brigadiere , da Tenente Colonnello , e da Maresciallo , e nella Guerra di Sicilia l' anno 1719. da Tenente Generale . Finita poi quella Guerra , col dovuto concedo del Re *Filippo V.* si ritirò in Napoli col titolo di Marchese di San Vincenzo , e poi di Principe di Belmonte per via di Matrimonio : con prendere partito nelle Milizie dell' Imperadore sovradetto . E da ciò avvenne , che passato in Vienna il Maresciallo *Caraffa* , ebbe egli per pochi giorni il comando sovrano dell' Armi Tedesche all' entrar , che fece il nostro Serenissimo Monarca *Carlo di Borbone* nel Regno : ed a 25. Maggio 1734. nella sanguinosa Battaglia sotto Bitonto , dopo aver dati segni di straordinario valore , rimase Prigioniero del *Duca di Montemar* , Comandante dell' Armata Spagnuola , per avere fiaccheggiata la Cavalleria Alemana , che abbandonò la Fanteria , e si pose in fuga . Toccando la medesima sorte a *D. Ferdinando Pignatello* , Principe di Strongoli , Generale della detta Cavalleria , il quale sostenne al possibile col lodato Marchese di San Vincenzo l' attacco con quei pochi Cavalli , che seco rimasero . Laonde poi , andati col permesso del Re nella Corte di Vienna a render conto della loro Condotta (in se per altro tutta lodevole , ed anche ammirata dall' Oste nimica) ; al ritorno che fecero in Napoli , non vollero di nuovo prendere partito nell' Esercito del regnante Monarca : contentandosi vivere privatamente in propria Casa con badar soltanto all' educazione de loro rispettivi figliuoli , come ora continuano a fare .

CXV. Sotto del regnante Monarca *Carlo di Borbone* fiorisce più che mai il vigor dell' Armi nel nostro Regno . Conciossiacosache , avendo egli conferite le Cariche Militari a varj Cavalieri Napoletani ; questi non cessano farsi sperimentare per ottimi Capitani . E dove il medesimo Monarca (dopo aver preso per assalto il dì 7. Agosto 1734. la Città di Ga-

Gajeta , facendovi Prigioniero di Guerra il Presidio Alemano) a 29. Marzo dell' anno 1744. uscì in campo aperto contro l' Esercito Tedesco comandato del *Principe Lobcowitz* , che cercava invadere il Regno , ed in tempo di notte li fece una Incamisciata per coglierlo in mezzo dentro la Città di Velletri ; come egli diede segni d' incredibil ardire in respingere il Nemico , ed in farli testa ; così i Capitani nostrali , che liscavan corona , come il *Duca di Castropignano* , Comandante Maggiore delle Truppe Napoletane (essendovi stato *D. Gio: di Gages* per Capitan Generale delle Militie Spagnuole ; ancorche il nostro Re fusse il Generalissimo dell' Armi degli uni , e gli altri Soldati , accompagnato dal Serenissimo *Principe di Modena*) , il Maresciallo *D. Nicolò di Sangro* con suo fratello *D. Placido di Sangro* , il Marchese di San Marco *Cavaniglia* , *D. Nicolino Sanseverino* fratello del Principe di Bisignano ; e molti altri nobili Soldati , e Capitani , con fedeltà , e coraggio intrepidamente lo servirono : sempre pronti a combattere , sempre forti nel cimento , sempre ardimentosi negli azzardi . Di modo tale che il Valor dell' Armi hà mai sempre nel nostro Regno fiorito , vi fiorisce di presente , e si spera , che possa anche fiorirvi in avvenire per gloria della Patria , per onor della Nazione , e per maggior servizio del proprio Principe .

CXVI. Frà gli altri celebri Capitani , ed Uomini Illustri per il mestiere dell' Armi , che per l' addietro fiorirono nel Reame di Napoli ; meritamente si può anche annoverare *Don Emanuele Pinto* , fratello di *D. Luigi Treystas Pinto* , il quale nell' anno 1730. ebbe l'onore d' esser graduato da Capitan di Cavalli Corazza in Maestro di Campo , ed in Generale dell' Artiglieria di questo Regno di Napoli , come costa dal Libro intitolato *Ordinario Primiero* , che si conserva nel Tribunale della Revisione . Di cui abbiamo stimato parlarne qui apparte , ed in ultimo luogo , per non interrompere colla lunghezza l' intrapreso nostro discorso ; e per aver il comodo di soggiugnervi anche un Rame della di lui discendenza : la quale è la stessa , che quella dell' odierno Signor Principe d' Ichitella *Don Francesco Pinto* . Che sebbene ella sia la medesima , che la Casa nobilissima di *Sousa* in Portogallo ; pure si allignò in questo Reame di Napoli colla venuta del sovradetto *D. Luigi Treystas Pinto* : il quale dopo essere stato del Consiglio di sua Maestà Portoghese , ed aver militato per essolui da Capitan di Cavalli Corazza ne Paesi Bassi ; da riformato col soldo di sessanta scudi il mese passò in Napoli col mentovato *D. Emanuele Pinto* suo fratello .

CXVII. Vanta questa nobile Famiglia la sua origine dall'antichissima Casa di *Sousa* di Portogallo : la quale non solo ebbe la sorte di apparentare più volte colli stessi Re di Portogallo ; ma anche con quei di Castiglia , e di Lione , con quei di Aragona , e di Navarra , e colli Conti di Barcellona in Catalogna . Contando la sua Nobiltà fin dall' anno 780. in persona di *D. Suero Belfager* , che isposò *Donna Menaja di Rebera* : laonde crebbe in tanta stima , e grandezza nelle Spagne , ed in Portogallo ; che i Magnati di quelle Regioni aveano a sommo onore l' apparentare colla medesima . Solito a dire per ciò *Garzia* Re dell' Armi di Serenissimi Monarchi delle Spagne queste parole , che poi passarono in comun Proverbio della Nazione .

Nin-

*Ninguna Casa vale casa,
Se non tien algo de Soſa .*

CXVIII. Ella fin da ſuoi primi incominciamenti godè i maggiori titoli, che ſi praticavano per allora nella Corte di Portogallo . E trà queſti vi era quello di *Conte di Onore* , e di *Preeminenza* , come ſoventi ſi legge in più Carte de di lei Privilegj . Il quale preſſo de Portogheſi non davafi , che a figli di Re , e a di loro diſcendenti , ed a perſonaggi , che vantavano dipendenza da quei Monarchi : ficcome appo noi in tempo de Monarchi Normanni , e Svevi ſi uſava il titolo dell' *Onore del Monte Sans' Angelo* per i Principi di Sangue , come addimoſtraremo nel Capo 3. del Libro 20. . Fu di vantaggio decorata col Titolo di *Fidalgos della Caſa del Re* , ficcome ne ſudetti Privilegj eziandio ſi legge . Ed era lo ſteſſo , che il *Ricoſhomes di Caſtiglia* in ſentenza di *Giouſeppe Palliſer* nella Memoria , che ſcriſſe dell' Onore del Regno di Portogallo : mentreche diſcorrendo del medefimo Titolo , aſſerisce : *Este titulo le allo ſolo entre los Portugueſes : y en lo antiguo corriſpondia a lo miſmo , que entre los Caſtellanos el de Ricoſhomes de peudon , y Caldere , y de Vengar , y no todor fino loſque ſe claman de primera Claſſe , e de primer grandezza .* Corriſpondendo altreſi la parola *Fidalgos* in lingua Portogheſe all' *Infanfones* degli antichi Caſtigliani . Con qual titolo venivano eſpreſſati quei Uffiziali , e quei Nobili , che in diſcacciare i Mori delle Spagne ſi unirono all' Infante *Don Pelagio* ne Monti di *Aſturias* . Titolo che poi i medefimi Nobili ritennero , e lo fecero ereditario nelle loro Famiglie . Volendo il *Guardiola (a)* , e *Gio: Gutierrez (b)* , che queſti ſi diceſſero *Infanfones* in ſuperlativo grado ; perche aveano il governo , ed il comando degli altri Soldati inferiori , che ſi chiamavano *Infanti* . Con aſſerire ſimilmente , il *Zurita (c)* , ed il *Ramirez (d)* , che l' *Infanſon* , e lo ſteſſo , che il *Fidalgo* . Ancorche io fatei per dire , che *Fidalgo* voglia ſignificare il *Maggiordomo* della Caſa Regale : perche *Filadelſo Mungos* , *Berengario di Agil* , *Franceſco Alvarez* , ed altri Scrittori , parlando di queſta Famiglia *Pinto* , quaſi a tutti i di lei diſcendenti danno titolo di *Maggiordomo* : ed in qualche modo ſi raccoglie dal Privilegio di *Gio: I.* Re di Portogallo a *Beltrano Pinto* (che poco appreſſo traſcriveremo) : in eni , trà il molto li dice : „ *Nominamus te Nobilem , Illuſtrem , inclitum Militem Beltrano* „ *num Pinto Generalem Ducem noſtri Regii Exercitus , & Succellores* „ *tuos in perpetuum in noſtrum Fidalgum , ſeu FIDALGOS NOSTRÆ* „ *REGIÆ DOMUS .*

CXIX. E quivi , pria d'inoltrarci a deſcrivere la diſcendenza di queſta Caſa *Pinto* ; ſia bene avvertire , che ella come ſopra è la medefima colla Caſa di *Soſa* . Che ſebbene il Padre *Don Nicolò Garzia di Lontono* de Chierici Minori , Croniſta Generale di ſua Maèſtà Cattolica , in un ſuo Diſcorſo

Tom. IV. P. III.

B b b

Iſto

(a) *Guardiola* cap. 28.

(b) *Gio: Gutierrez* lib. 3. cap. 17. num. 2.

(c) *Zurita* in *Annalibus Aragoniæ* , par. II. lib. 2. cap. 64.

(d) *Ramirez de Lege Regia* par. 27. num. 27.

Istorico Geneologico scritto a penna *souva l' Antica qualità della Casa Pinto di Soufa*, sia di parere, che il sovrano nome di *Pinto*: si fusse dato alla *Casa di Soufa* in persona di *Don Gio: Garzia*, figlio di *Don Garzia Mendez*, e nipote che fù di *Don Mendo* Conte di Soufa (a tenore di qual opinione s' intagliò la Lapida nella Cappella Gentilizia della Famiglia Pinto nella Chiesa di S. Spirito nella Città di Napoli, quale trascriveremo più appresso), che a cagione di sua rara bellezza quasi delineata a pennello, si disse il *Pinto*: il quale tramandò questo sovrano nome nella sua Famiglia per mezzo degli altri figliuoli di *Don Garzia Mendez* suo Padre, e suoi rispettivi fratelli che si eran in Portogallo dilatati. (In quella guisa appunto, che appo gli antichi Romani s' incominciaron a distinguere tra di loro le Famiglie: con essere col tempo passato ancora nel nostro Regno una somiglievole polizia, come l' additammo nel Tomo II. al Capo 2. del Libro 13. trattando de Nomi, che anticamente s' imponevano a figliuoli); pure noi, appoggiati a *Berengario di Agil* nella descrizione della *Casa Solariegas* di Spagna, a *Fraucisco Alvarez* nel Libro de *Majestate, et Nobilitate Regis Lusitaniae*, ed a *Filadelfo Mungos* nel suo Teatro Geneologico delle Famiglie Illustri; diciamo, che il sovrano nome di *Pinto* si diede a *Don Alfonso*, figliuolo di *Don Alfonso Enriquez* primo Re di Portogallo, a tenore della concessione del Castello *Pinto* situato nelle frontiere di Galizia, che li fece il genitore, dopo averne egli discacciati i Mori. Concedendoli eziandio in questa occasione lo Scudo coll' Impresa della mezza Luna di color Rosso, per alludere alle prove, che egli fece contro de Mori anzidetti, quali sconfisse, e dibellò. Avendo sù di questo un Privilegio di *Gio: I.* Re di Portogallo conceduto a *Beltrano Pinto*, e registrato nella Cancelleria del Senato di Siracusa, secondo *Filadelfo Mungos* (a), dove lo presentò *Don Alvaro Emanuel Pinto* a dì 21. Giugno 1570. quando vi fu mandato Castellano del Re *Filippo II.*: in cui la Famiglia *Pinto* si dichiara di Sangue Reale, e si dice, che 'l Cognome sovraddetto sia derivato dal Castel *Pinto*. Essendo egli del tenor seguente.

Joannes, Dei Gratia, Lusitaniae, seu Portugaliae, Algarbiae, & Indiarum Orientalium Rex, nobili, & illustri Duci nostri Exercitus D. Beltrano Pinto, fidelissimo NOSTRO DILECTO CONSANGUINEO salutem. Quia omnes Reges, & Principes clari debent omnino in considerationem, & mentem habere servitia quomodolibet praestita tam in rebus gestis, quam in aliis occasionibus, & illorum merita; attendentes nos igitur multis, & generosis servitiis tuis nobilibus, & illustribus Militibus, & Ducibus nostri Regis Exercitus, multisque maximis servitiis tam in rebus gestis in regiminibus, quam aliisque importantissimis negotiis pro nostra Regia Corona praestitis; ac etiam tuae antiquae, & REGIAE NOBILITATI, qui nos ambo ex eadem stirpe nati sumus. Jam certum est, quod Dominus *Alfonus Pinto*, DOMINUS CASTRI PINTO, progenitor tuus, ac totius Familiae Pinto hujus predicti nostri Regi fuit filius Senit-

(a) *Filadelfo Mungos* Teatro Geneologico delle Famiglie Illustri lib. 8. pag. 253.

„ Serenissimi Regis Lusitaniæ D. Alfonsi Enriquez : cujus inclyti successores
 „ semper Regiæ Lusitaniæ Coronæ fideliter servierunt, prout ad præ-
 „ sens serviant ; idcirco eligimus , creamus , & nominamus te nobilitæ,
 „ illustrem , inclytam militem Beltranum Rinto Generalem Ducom nostrri
 „ Regii Exercitus , & Successores tuos in perpetuum in nostrum FI-
 „ DALGUM , seu FIDALGOS NOSTRÆ REGIÆ DOMUS , ac
 „ etiam Regium Governatorem tua vita durante nostræ Civitatis Evoræ,
 „ ejusque districtus , & constrictus . Et talia officia , præheminentias , &
 „ dignitates concedimus tibi , & successoribus tuis in perpetuum , cum illis
 „ honoribus , oneribus , prerogativis , gagiis , privilegiis , liceris , &
 „ emolumentis quomodolibet ad te spectantibus , & pertinentibus , prout
 „ alii gavisi sunt . Mandamus præterea omnibus , & singulis Officialibus
 „ majoribus , & minoribus , præsentibus , & futuris , & personis subdi-
 „ tis nostris de nostro Regio Dominio , quod in talem , & per talem
 „ tractari , & reputari debeant , & habeant omni futuro tempore absque
 „ ullo obstaculo , & impedimento , prout juris est . Et sic exequimini :
 „ cavete a contrario sub pœna nostræ Regiæ indignationis . Datum Evoræ
 „ 11. Aprilis 1390. Il Rey Juane = De mandato Serenissimi Regis,
 „ Vidit Odoardus Continor magnus Cancellarius . Nil solvit de mandato
 „ Serenissimi Regis , Juan Tavares . ✠ Locus Sigilli .

CXX. Questo Don Alfonso ebbe per moglie Donna Bermuda Ezagra : e do-
 po la di lei morte si fé Cavaliere Gerusalemitano : onde nell' anno 1194.
 divenne Gran Maestro di quella Religione . In dicendo Girolamo Marulli (a)
 nelle Vite de Gran Maestri a Frà Alfonso di Portogallo IX. Maestro . Fu as-
 sunto alla dignità di Maestro , non senza alcuna discrepanza , Frà Alfonso di
 Portogallo del real Sangue : e per qualche riferisce il Basio nella Cronica della
 Religione ; dice , essere stato fratello dell' istesso Re di quel Regno . Quindi as-
 segnò egli il Castello di Pinto all' Infanta Donna Teresa sua figliuola , ma-
 ritata a Don Sancho Nugnez : che poi lo diede a Donna Urraga Sanchez , altra
 sua figliuola , che maritò a Don Consalo Mendez de Sousa . E da questi si
 fissò il cognome di Pinto nella Famiglia di Sousa , che passò in appresso
 col medesimo distintivo in questo ramo di Sousa . Laonde Sousa , e Pinto
 sono una cosa istessa in questa Famiglia .

CXXI. Tutto ciò premesso ; fa duopo , che ora venghiamo alla di-
 mostrazione di quanto più sovra si è toccato . E diciamo con Giambattista
 Lavagna (b) , che il primo cognominato di Casa di Sousa , fu Doneos Ge-
 mez figlio di Don Gomez di Equiz , e di Donna Gontro di Moniz della
 Regal Linea di Aragona , e di Navarra , di quella di Castiglia , e di Cata-
 logna , come dall' Albero Genealogico , che poco appresso foggiungere-
 mo .

CXXII. Don Gomez de Equiz fu figlio del Conte Don Niobigifoy : que-
 sti dal Conte Don Gozoi , figlio dell' altro Don Gozoi : quell' insigne Baro-
 ne , che diede morte a Fradre Valtre , bisagno di Don Ferdinando Antea de

(a) Girolamo Marulli Vite de Gran Maestri pag. 107.

(b) Giambattista Lavagna tit. 22. Nobilitario del Conte pag. 234.

Montor, come riferisce il Conte Don *Pietro di Portogallo* nel suo Nobilitario, e *Duardo Nugnez* nella sua Cronaca. Padre di questo Don *Gozi* fu *Abuso Abuses*, figlio di *Abuso Soarez Belfager*, e nipote di Don *Suaro Belfager*, come pure di Donna *Menaja di Ribera*, che vissero nell'anno 780. del comun Riscatto.

CXXIII. Don *Doneos Gomez* (il quale, come si disse, fu il primo a cognominarsi di *Soufa*) ebbe per moglie Donna *Gothina Gonzalez*, figlia di Don *Gonzalo Mendez de Maja*, detto il *Liberatore*: il quale meritò questa loda dalle tante sanguinose Battaglie, che diede a Mori, come riscontrasi dalle Cronache antiche.

CXXIV. Da detti Consorti nacque Don *Men Veegas di Soufa*, che impalmò Donna *Elvira Fernandez*, figlia di Don *Fernando Alfonso di Toledo Ricolo* in tempo di Don *Alfonso VI.* progenitore della gran Casa di Portocarrero. Dal di cui maritaggio ne nacque Don *Gonzalo Mendez de Soufa*: il quale si ammogliò due volte: la prima fiata con Don *Urraca Sanchez*, figlia di Don *Sancho Nugnez*, che avea presa per moglie l'Infanta Donna *Teresa*, figliuola di *Alfonso* di Portogallo, da chi ebbe il Castello di *Pinto* come sovra; e la seconda volta con Donna *Teresa d'Alfonso*, figlia di Don *Alfonso Erriquez* Re di Portogallo: da chi nacque Don *Menso di Soufa*, che si casò con Donna *Maria Rodriguez*, figlia del Conte Don *Rodriquo Velloso*, e della Contessa Donna *Alambra*, sorella che fu del Re di Francia, come l'attesta il sovracitato *Giambattista Lavagna*, per averlo ricavato da un Libro scritto a penna esistente nella Terra di Tombo in Portogallo. Laonde per questa parte entra il sangue di Francia nella Casa di Soufa. Perocche da tali Matrimoni furono procreati sei figliuoli: il secondo de quali fu Don *Garzia Mendez*, che poi si casò con Donna *Elma Gonzalez* discesa da tre Linee della Casa di Portogallo, come afferma il citato Cronista (a).

CXXV. Dal sovradetto maritaggio di Don *Garzia Mendez* con Donna *Elvira Gonzalez*, (che dipendea da *Alfonso* di Portogallo, Signore del Castello di *Pinto*), nacquero altri sei figliuoli, che fondarono sei Case delle più illustri, che furono in Portogallo. Il primo figliuolo de sovradetti fu Don *Gonzalo Garzia*, Conte di *Soufa*, che isposò la Contessa Donna *Elionora*, figlia di *Alfonso III.* Re di Portogallo: da cui non nacquerò figliuoli. Il secondo fu Don *Men Garzia de Soufa*, erede di Don *Gonzalo Garzia* suo fratello nel Feudo di *Soufa*: il quale si casò con Donna *Garzia Anes*, figlia di Don *Gio: Fernandez de Lima*. Il terzo fu Don *Gio: Garzia Pinto*: la di cui discendenza ereditò in appresso il sovrano nome di *Pinto*. Il quarto figliuolo fu Don *Fernan Garzia Esfaravagna*, marito di Donna *Urraga Abril* figlia di Don *Alfonso*, figliuolo anche egli di *Alfonso I.* Re di Portogallo. Il quinto fu Don *Pietro Garzia Albansa*. E la sesta fu Donna *Maria Garzia*, che ebbe per isposo Don *Gil Sanchez*, figliuolo di Don *Sancho I.* Re di Portogallo.

CXXVI. Don

(a) Giambattista Lavagna Nota C. al Nobilitario del Conte titul. 21. pag. 118.

CXXVI. Don *Gio: Garzia Pinto* terzogenito, che fu figlio di *D. Garzia Mendez*, e di *Donna Elvira Gonzalez*, fu anche Signore di San Felice, e di Adeltado nel Regno di Murcia l'anno 1255., al dire di *Giambattista Lavagna* (a): ed ebbe il titolo di *Vassallo* dal Re *Don Danis* di Portogallo, nella maniera, che lo godè il di lui padre nello stesso Regno. Onore, che al dire di *Salazar de Mendozza* (b), si dava in quei tempi a *Ricosomes*: atteso i Vassalli del Re poteano inalzare le Armi con quelle del Monarca. Cosa non permessa agli altri Sudditi, come osserva *Bartolomeo Cassaneo* (c), e si ricava dal Codice di *Giustiniano* (d).

CXXVII. Questo *D. Gio: Garzia Pinto* ebbe per moglie *D. Maria Gomez de Abreci di Toledo*: da cui nacque *Vasco Garges Pinto*, che fu gran Signore ne suoi tempi, al dire di *D. Pietro di Portogallo* nel suo Nobilitario. Egli si casò con *D. Urraca Rodriguez*, figlia ereditaria di *Ruy Vasquez de Sousa*, el de *Panojas* (detto così per una eredità avuta dal Padre nel luogo chiamato de *Panojas*): ed ebbe da lei *Arias e Ruy Vasquez Pinto*, che s'ammogliò con *D. Costanza Rodriguez*, figlia di *Payo Rodriguez de Pereira*; da cui li nacquero due figliuoli, *Gonzalo Vasquez Pinto*, che succedè al Padre nella Signoria; ed *Alvaro Pinto*, da cui hanno origine li *Maggiorafcati di Balfamaun* vicino alla Città di *Lamago*.

CXXVIII. *Gonzalo Vasquez Pinto*, che proficue questa Linea; fu uno de migliori Baroni di quella età, e visse in tempo di *D. Gio: I. Re di Portogallo*. Egli accompagnò il Duca *D. Ferdinando II.* della Regal Casa di *Braganza*, quando si portò in *Africa* sovra *Alcanzar*, essendo Capitano *D. Duardo de Meneses*, terzo Conte di *Viana*. E perche in questa occasione mostrò uno più che ordinario valore contro de *Mori*; il detto *D. Ferdinando*, divenuto Re di *Portogallo*; per compenso de di lui prestati servizj, li diede la Signoria de los *Terreiros*, di *Tendais*, d' *Alcadia*, *Major di Chianés*, e di altre molte Possessioni. Casatosi poi con *D. Catarina de Melo*, figlia di *D. Martino Alfonso di Melo*, Signore di quella Città; ebbe da tal Matrimonio sei figliuoli. Il primo de quali fu *Gonzalo Vaz Pinto*, che non ebbe successione. Il secondo fu *Pietro Lopez Pinto*, che continua la presente successione. Il terzo fu *D. Gio: Pinto*, che si casò nella Terra di *Porto*, dal quale discese quel famoso Eroe di *Suarez Pinto*, come egli medesimo dice nel principio delle sue Peregrinazioni. Il quarto fu *D. Diego Pinto*. Il quinto *Nugno Alvarez Pereyra*, dal quale discendono i Signori di *Felgevira*, y de *Bonfardia* vicino a *Porto*, e là del *Prato di Villa Real*. Ed il sesto fu *Arias Pinto*, progenitore delli *Pinti de Real*, e nel Consiglio di *Pinto*.

CXXIX. *Pietro Lopez Pinto* secondogenito, come sovra, successore di

- (a) Giambattista Lavagna Nota B. al Nobilitario del Conte tit. 2. pag. 128.
 (b) Salazar di Mendozza Dignità singolare di Castiglia, e di Lione lib. 3. cap. 11.
 (c) Bartolomeo Cassaneo Catal. Glor. Mund. part. 1. conf. 29.
 (d) L. unic. ibid. quos nostri lateris Comitatus illustrat C. de propof. labor.

di *Gonzalo Vasquez Pinto* suo padre, ed erede delle Signorie concesse a costui; servì ancor egli insieme col genitore al Re *Ferdinando* in Alcanzar: e per li suoi meriti fu dichiarato *Fidalgo* della Casa del Re. Si casò poi con *D. N. Cervera*, figlia di *D. Gio. Gonzalez Cervera*, Signora di Hourra, e della quinta de Pajamos: e fra gli altri figli, che ebbe da questo Matrimonio, uno si fu *Gonzalo Pinto*: il quale fu Signore di Hourra, di Pajamos, e di Svalaguna, come apparisce da una Sentenza promulgata contro d'un suo debitore per una certa rendita, che ha l'obbligo di pagare al Majorascato annui ducati 1492. Nella qual Sentenza vien chiamato Cavaliere Cittadino della Città di Porto. Con essere stato egli Alfiero Maggiore del Duca di Braganza; ed aver avuta per moglie *D. Elionora Vasconcelos*, discendente da *D. Gio. Perez di Vasconcelos*: al di cui valore ascrive il *Lavagna* (a) buona parte delle conquiste in Siviglia.

CXXX. Dal medesimo *Gonzalo Pinto*, e da *Elionora Vasconcelos* nacque *Arias Pinto*, che continuò ad essere Signore di Hourra, e della Casa di Pajamos, come costa da una Sentenza proferita contro *D. Diego Lopez de Martiz*, Abate Comendatario del Monistero di San Pietro de Podrofo, a 4. Giugno 1509. Il quale, passato poi in Castiglia, si casò con *D. Giovanna di Norogna* della nobilissima Casa di Norogna, nella quale si contano molte Linee Regali e de maggiori Principi del Mondo; terminate nella persona di *D. Michele di Norogna* sesto Conte di tal Signoria, secondo Duca di Livares, Grande di Spagna di prima Classe, Marchese di Giovea, e Conte di Gison. Quale linea per il sovraddetto maritaggio di *D. Giovanna Norogna* con *D. Arias Pinto* venne a cadere in persona di *Gonzalo Pinto* loro primogenito. Essendo nato eziandio da medesimi consorti *D. Fernando Pinto* Secondogenito, da cui discese, e si diramò questa Linea del Signor Principe d'Ischitella, che trovasi in Napoli.

CXXXI. Il sovraddetto *Ferrando Pinso*, che fu Secondogenito come si disse di *Arias Pinto*, e di *D. Giovanna di Norogna*; per i servizj prestati a *D. Emanuele* Re di Portogallo; fu dichiarato *Fidalgo* della Casa del Re, come da un Privilegio spedito nell'anno 1497., e da un altro dell'anno 1555. (quali Privilegj, come diremo più appresso, furono riconosciuti nel Sagro Regio Consiglio di Napoli: da cui si riportò Sentenza favorevole in comprova della Nobiltà di questa Famiglia); e si casò con *D. Maria Melo*, la quale vantava una Profapia non temeno che proveniente dal Re di Portogallo: da quali poi nacque *Francesco Lopez Pinto*, che si casò con *D. Urraca de Freitas*, discendente dell'insigne, e religiosissimo Barone *D. Gonzalvo Ovvequez*, il quale fondò il Monistero di S. Pietro de Cete dell'Ordine Benedittino, che poi passò agli Agostiniani, unito a quello di Nostra Signora della Grazia di Conimbria.

CXXXII. Da questo Matrimonio nacque *D. Emanuele Pinto*, padre di *D. Alfonso Pinto*, che si casò con *D. Maria de la Neves di Carvalho*, discendente da *Fernando Gomez*, figlio di *Svevo Gomez di Carvalho*, e Successore di *Bartolomeo Dominquez*, che istituì il Majorascato di Carvallos nell'

(a) Lavagna Nota B. al Nobilitario del Conte tit. 55. pag. 303.

nell'anno 1226. Quale *D. Emanuele* fu *Fidalgo* della Casa del Re , come da un Privilegio confermato a lui , ed a suoi successori da *D. Filippo III.* Re di Portogallo in Lisbona il dì 23. Gennajo 1610. in una maniera non conceduta ad altri per l'addietro , che viene tradotto dal Portoghese in Lingua Castigliana dal Padre *D. Niccolò Garzia di Londono* , ed apportato eziandio da *Filadelfo Mungo* (a) . In detto Privilegio son notati i figli di *D. Alexso Pinto* : de quali uno fu *D. Luigi Freitas Pinto* , e l'altro *D. Emanuele Pinto* , che , come si disse , passarono in Napoli . E *D. Emanuele* ascritto al servizio de Serenissimi Re di Spagna , fu Capitano di Cavalli Corazza , e successivamente Maestro di Campo , e Generale dell' Artiglieria .

CXXXIII. All' incontro *D. Luigi Freitas Pinto* di lui fratello maggiore passò in primo luogo presso del Re *Filippo III.* : e dopo essere stato del Consiglio di Sua Maestà , ed aver militato ne Paesi Bassi da Capitano di Cavalli Corazza ; indi da riformato passò in Napoli , essendo già Cavaliere dell' Ordine de *Avis* . Qui vi egli si casò con *D. Caterina di Mendozza* , figlia di *D. Gonzalo Mendozza* , Cavaliere dell' Ordine di San Giacomo : con avervi egli istituiti i Majorascati , e Fideicommissi , che vi tiene l' Eccellentissima Casa d' Ischitella .

CXXXIV. Da tal Maritaggio nacque *D. Emanuele Pinto de Mendozza* , primo Principe d' Ischitella , Marchese di Giugliano , e Pischesi , e Barone della metà del Lago di Varano per compra da lui fattane a subbasta del Sagro Regio Consiglio . Con essere stato egli Cavaliere dell' Ordine di Calatrava , del Consiglio di Sua Maestà , e Scrivano di Razione , o fia Provveditore , e Contadore Generale : Uffizio per l' addietro occupato da *D. Estore Pignatelli* de Duchi di Montelione , che nell' anno 1517. fu Vicere , e Capitan Generale in Sicilia . Si casò poi con *D. Girolama Capece Bozzuto* del Seggio Capoano : ed in occasione di questo Maritaggio , ad oggetto di riscuoter sette mila ducati di dote dal Monte de Capeci ; li fu bisogno nell' anno 1672. di far costare in Sagro Regio Consiglio la sua antica Nobiltà , colla ricognizione de Privilegi , e colla compruova tanto della sua discendenza , quanto delli nobili Titoli di *Fidalgo della Casa del Re* , e de Cavalierati dell' Abito de *Avis* , di *Cristo* , e di *San Giacomo* , com' apparisce dal Processo formato dal Mastrodatti *Francesco Montecorvino* . A vista de cennati Privilegi , comprovati da molti Testimonj , e dalla Genealogia di Casa Pinto , riportò egli Sentenza favorevole dal Sagro Regio Consiglio a 5. Giugno 1673. colla quale si disse , che in persona di *D. Emanuele Pinto de Mendozza* concorrevla la Nobiltà ricercata nella Capitolazione del Monte de Capeci : il quale fu condannato al pagamento del Maritaggio .

CXXXV. Da *D. Emanuele Pinto* , e da *D. Gironima Capece Bozzuto* nacque *D. Luigi Emanuele Pinto* Secondo Principe d' Ischitella , che si casò con *D. Rosa Caraccioli* della Casa de Marchesi della Gioiosa .

CXXXVI. Nac-

(a) Filadelfo Mungos Teatro Genealogico delle Famiglie Illustri lib. 8. pag. 253. & seqq.

CXXXVI. Nacque da questo Matrimonio l'odierno Sig. Principe d'Ischiella (terzo in ordine de suoi Maggiori) *D. Francesco Emanuele Pinto*, dotato di tutte quelle buone qualità, che si possono bramare in un ottimo Cavaliere : che per non offendere la di lui modestia , a bello studio le tralascio : aggregato perciò egli ben volentieri l'anno 1733. alla Nobiltà di Seggio di Portogallo.

CXXXVII. Egli ebbe in primo luogo per moglie *D. Giulia Caraccioli* de Marchesi di Brienza : da cui li nacquero *D. Pascale Pinto*, odierno Marchese di Giugliano , e *D. Filippa Pinto*, creato Cavaliere di Malta dal presente Gran Maestro *Fra D. Emanuele Pinto* Portoghese suo parente , ed originario della medesima Famiglia . Tra le figlie femine ha *D. Girolama Pinto*, moglie dell'odierno Marchese di Bracigliano *D. Nicolò Miroballo di Aragona*. Poi passò alle seconde nozze , ed impalmò *D. Zenobia Miroballo d' Aragona* : Dama ancor ella adornata di ogni nobile prerogativa : e perciò ammirata , e riverita da tutti . Ad intuito di quel Matrimonio *D. Alonzo Pinto* suo Zio istituì un Majorascato di ducati centomila per il Primogenito , che mai potesse nascere da questo letto : ancorche finora non vi sia la bramata successione .

CXXXVIII. Da questa Famiglia è uscito il tralcio, che forma eziandio oggidi la Casa de Principi di Monteauto in persona di *Don Gaspare Pinto*: da cui è disceso l'odierno Principe di Monteauto *Don Gregorio Pinto*, ammogliato con *Donna Cristina Malaspina*, figlia del Marchese di Faldinovo, Signore assoluto nella Lunegiana .

CXXXIX. In questa Casa (siccome di passaggio si è toccato più sovra ,) vi sono stati come fideicommissi della Famiglia il titolo di *Fidalgo della Casa del Re in Portogallo*, e gli Abiti Cavallareschi d' *Aviz*, di *Cristo*, di *San Giacomo*, di *Alcantara*, di *Calatrava*, e della Religione *Gerusalemmitana*: in cui *Don Alfonso di Sousa*, fu eletto Gran Maestro nell'anno 1194., e di presente vi si rattrova *Fra Don Emanuele Pinto*, elettovi il dì 18. Gennaio 1741. il quale la governa con tanto zelo, e pietà ; che puol dirsiene il modello . Avendo egli meritato tra l'altro questo Onore , perche negli anni passati scoperse felicemente la Congiura , ordita dalla Porta Ottomana d'impadronirsi di quell'Isola , con trucidare i Cavalieri ivi esistenti per mezzo de schiavi Turchi , che vi si rattrovavano . In qual Fatto si portò egli con tanta saviezza , e prudenza ; che fu l'ammirazione di tutti coloro , che ne intesero il successo .

CXL. Possiede questa Famiglia una Cappella , eretta nella Chiesa di Santo Spirito di Palazzo de Padri Domenicani in Napoli : in cui si legge il Marmo seguente , che letteralmente qui trascriviamo in conferma di quanto si è finora più sovra additato .

D. O. M.

*Amplissima Susceptorum Gentis ,
 Quae ex Afro bestie Lunulas pro Insignibus gestat ,
 Germen est Pintorum Familia .
 Quod Agnomen , ob morum elegantiam , primus adoptavit
 Don Joan Garzias , Comitibus D. Mendi nepos ;
 Acceptam a Majoribus gloriam ,
 Ampliorem posteris tradidit .
 D. Alphonsus Pinto Beneficiarius Equestris Christi Ordinis ,*

Qui

Qui gemina prole actus est,

*D. Emmanuele Pinto de Rocha, rei tormentariae Praefecto,
Et D. Aloysio Treitas Pinto, gravis armaturae ad Belgas Duce,
Equite Ordinis Avissiani, Regis ad bella Consiliario:*

Sub quo ea Familia se se florens Italiam intulit.

Hujus filius, sed & illius haeres, est.

D. Emmanuel Pinto de Mendoza,

Eques Ordinis Calatravae, Princeps Isquitella,

Regis Consiliario, Praefectus Rationum Regni Neapolitani.

Qui matrem habuit D. Catherinam de Mendoza

*D. Consalvi Equitis S. Jacobi, nepotis Marchionis de Montes Claros
Filiam,*

Et D. Isabella de Ribera, filiae Comitis Ventose.

Fratrem sortitus est D. Gasparem Pinto de Mendoza,

Regis a Consiliis, Thesaurarium generalem, & militaris Aevarii Gubernatorem.

Cui nupit D. Anna de Lagni, Marchionis Romaniani filia;

Uxorem duxit D. Hieronimam Capyciam Bozzutam ex

Sedilis Capuanae.

Is Sacellum hoc, pietatis monumentum, magnifico extruxit,

Anno Aerae Dionysianae MDCLXXXII.

CXLI. Dove poi la vera Nobiltà è quella, che nasce da buoni costumi, all'insegnare di Sant' Isidoro, col dire: *Vera Nobilitas a probis moribus nata est*; e questa debba preferirsi all'altra, che proviene da Sepolcri antichi, e dalle Tavole affumigate, come il Nazianzeno soggiunge: *Non nostrum est, neque philosophorum cum Nobilitatem admirari, quae a tabulis, & sepulcris, ac supercilio jam pridem putrefacto manat; nec eam, quae ex sanguinibus, & literis oritur, quam nobiles largiuntur, & rerum ignobilium quoque fortasse manus Nobilitatem velut quicquid aliud rubentium; sed quam pietas, ac mores notant, atque indicant*; anche la Casa di Pinto, (che è la stessa colla Sousa) per questo debbe stimarsi nobile: avendo dati due gran Santi alla Chiesa di Dio. Uno di essi fu Santa Domina (come la chiama il Martirologio) sorella di Don Gozoi, e figlia di Don Abuso Abuses, che visse cinquant'anni nel Monistero di Monges dell'Ordine di San Benedetto. Riposando il di lei Corpo fin dall'anno 972. in quella Chiesa sotto la stessa invocazione di Santa Domina, e celebrandosi la di lei Festa il dì 22. Aprile, come notano Duarte Minoz, Scrittore Portoghese, ed il Menologio Benedettino. Ed il secondo fu San Rousento, fratello del Conte Don Nugro di Celanova, che fu marito di Donna Sanchez de Gomez Estbigniz, e nipote del Conte Don Nicbignifoy. Egli in primo fu Vescovo di Domio: indi, rinunziato il Vescovado, fondò il Monistero di Celanova dell'Ordine di San Benedetto in Galizia, in cui visse da osservante, e morì da beato. Celebrandosi la di lui Festa il dì primo di Marzo, come si ha nel Santilogio Benedettino, citato nella Cronaca di Frà Diego Tapes, e nel Libro de Vescovi di Oporto, composto da Rodriquo de Auzna.

CXLII. Tutto, e quanto abbiamo finora rapportato intorno alla Discendenza, e Nobiltà della Famiglia Pinto; l'abbiamo ricavato da Autori, che scrissero delle Famiglie Nobili di Spagna, e di Portogallo: come

me pure da coloro, che hanno trattato delle Famiglie Nobili di Napoli. E sovra tutto l'abbiamo ricavato dal Processo dal Sagro Regio Consiglio dell'anno 1672., come sovra: in cui fu pienamente provata la Nobiltà di questa Famiglia, e la Discendenza dell'antica Casa *Pinto*. E per maggior chiarezza del tutto ne diamo un Rame Geneologico, formato dal Padre Don *Nicolò Garzia de Loutono* de Chierici Minori, Cronista di Sua Maestà Cattolica nel Regno di Castiglia, e di Lione.

CXLIII. Anche per Mare i nostri Sovrani hanno avuto per l'addietro bravi, e sperimentati Capitani: e di presente il regnante Monarca *Carlo di Borbone* ne ha molti: trà quali uno è il Colonnello *Don Nicolò di Majo*, Cavaliere, e Gran Croce della Sagra Religione Gerosolimitana, Gentiluomo di Camera di Entrata della Maestà Sua: stato per anni sette in Costantinopoli Ambasciadore, o sia Ministro Plenipotenziario per la medesima Maestà delle due Sicilie presso quella Porta Ottomana. Essendo anch'egli Capitano di alto Bordo, e proprietario del Vascello di San Carlo; discendente dall'antica Famiglia di *Majo* de Duchi di S. Pietro a Scafato, ed una delle Nobili Napoletane. Peroche, come ogn'uno ben sà; delle Famiglie Illustri alcune sono tali per Titoli, ed Impieghi ottenuti in poco tempo; altre le sono per origine, ed antichità invaccchiate. Tale appunto è questa Famiglia di *Majo*, di cui qui favelliamo. Dipende ella dagli antichi Magi Romani, secondo si può dedurre da verisimili congetture, e nella maniera, che tutte l'altre Famiglie Illustri sogliono provare la loro antichità, quando oltrapassasse alcuni Secoli.

CXLIV. Trassero gli antichi Magi la loro origine dalla Città di Capoa: ove in tempo della seconda Guerra Cartaginese fioriva quel celebre *Decio Magio*, il quale al comun parere de suoi Concittadini fortemente si oppose, acciò non si ricevesse *Annibale* dentro le mura di Capoa. Ma perche in questo non potè far argine alla corrente impetuosa del Popolo, che all'opposto inclinava; all'entrarvi glorioso il Cartaginese, divenne egli il bersaglio di questo adirato Capitano, siccome da *Tito Livio* lo rapportammo nel Libro 7. del Tomo I. al Numero 54. del Capo 3. Laonde nel mentre egli andava prigione in Cartagine, e dal vento fu trasportato in Alessandria di Egitto, dove prese l'Asilo alla Statua di *Tolomeo*, che era in mezzo la piazza di quella Città, allegando la violenza fatteli da *Annibale*, contro i patti trà essolui, ed il Comune di Capoa convenuti; il restante della di lui Famiglia se ne passò in Roma, alla di cui Repubblica era stata sempre fedele: ove si mantenne in appresso cospicua, ed impiegata nelle pubbliche Cariche, come da *Tullio* (a), e da *Valerio Massimo* (b) si ricava. Con aver durata in questo splendore anche in tempo di *Tiberio* Imperadore, siccome abbiamo da *Cornelio Tacito*

20

(a) Tullio ad Atticum lib. 4. epist. 12. *Circiter horum decimam nobis Posthumius familiaris ejus ad me venit, & mihi nunciavit, Marcellum collegam nostrum, post cœnæ tempus a P. MAGIO CHILONE familiari ejus, pugione percussum esse.*

(b) Valerio Massimo lib. 9. cap. 11.

no (a) ne suoi Annali: alloraquando *Magio Celiano* accusato impunamente di delitto di lesa Maestà da *Confidio*, e da *Celio Cursore* Cavalieri Romani; Cesare col Senato ne riconobbe la Causa: e conosciutosi *Magio innocente*; li due accusatori furono rigorosamente puniti. Avendo seguitata ella in appresso a mantenersi da tale, sino a tantoche i Goti sottomifero la Città di Roma, e *Totila* facendo prigione una buona parte di quei nobili Senatori; sotto fida custodia li mandò in Capoa. Donde li fè poco indi uscire *Giovanni Vitelliano*, nipote dell' Imperadore *Giustiniano*, che da *Brindisi* all'improvviso colla sua Cavalleria vi giunse, nel mentre che *Totila* veniva da *Bellisario* in Roma fronteggiato; facendoli egli passare nelle Costiere di Amalfi, dove i Goti non poteano di leggieri accostarsi per mancanza di Armata Navale, siccome dicemmo nel Libro 3. del Tomo III. al Numero 8. del Capo 3., e nel Libro 5. di detto Tomo al Numero 15. del Capo 2.

CXLV. Il dotto *Paolo Morigia* (b) nella sua Storia di Milano, parlando della stessa Famiglia *Magi*, ivi esistente; fa egregiamente vedere, che ella sia la medesima coll' antica Romana: con rilevare i principj da noi finora riportati. In volendo di vantaggio, che la medesima Famiglia si fusse ancora diramata in Cremona, in Brescia, ed in altri Luoghi di Lombardia, imparentandosi colle più ragguardevoli Famiglie di Milano, come furono la *Verme*, la *Visconti*, la *Gonzaga*, e somiglievoli: e con tessere un lungo catalogo di Uomini Illustri, che nella medesima fiorirono. Però non li dona ivi antichità maggiore, che dall' anno 1311., e dall' ora quando sotto *Arrigo VII.* Imperadore si trattò la Lega di Lombardia: in cui si vide ascritto *Matteo Magi*. Vale a dire, in tempo del nostro Re *Ruberto*, nipote di *Carlo I. di Angiò*: il quale, fatto Vicario Generale della Lombardia da *Papa Clemente V.*; vi mandò da Napoli buona parte delle sue Truppe, come additossi nel Lib. 14. di questo quarto Tomo al Num. 39. del Capo 4. Avendo anche prima praticato lo stesso riguardo alla Toscana il di lui nonno *Carlo I. di Angiò* in tempo di *Papa Clemente IV.*, come ivi pure al Num. 25. si premise. Onde facil cosa esser puole, che da Napoli si fusse in Milano la detta Famiglia diramata, e non già da ivi appo noi venuta, come stimano taluni. Perocche fin da tempi de Svevi era illustre in Napoli la detta Famiglia *Magi*, e prima di *Carlo di Angiò*, come l'abbiamo da *Francesco de Petris* (c): il quale a proposito ci dice: *Volendo il Re Carlo I. risapere la qualità, e quantità de Baroni del Re Manfredi, ultimo de Svevi, da lui superato, e morto; ritrovò fra gli altri Foudatarij FEDERIGO DI MAJO: così detto, perche nacque sotto il Regno dell' Imperador Federigo, Re di Napoli.* E perciò col medesimo *Francesco de Petris* noi sosteniamo, che la Famiglia *Magi* di Milano sia la stessa con questa di *Majo* esistente

Ccc 2

in

(a) Cornelio Tacito lib. 3. Annal. cap. 37. *Et Confidius, & Calius Cursor equites Romani, quod fisis majestatis criminibus MAGIUM CAELIANUM petivissent, autore Principe, ac decreto Senatus puniti.*

(b) Paolo Morigia Istoria di Milano fol. 263.

(c) Francesco de Petris Istoria Napoletana pag. 141.

in Napoli , e l'una , e l'altra provenienti dall'antica Romana . Niente facendo al caso la diversità di *Majo* , e di *Magj* : atteso questi nomi sono frà di loro sinonimi : ed è corrotta la voce *Majo* appo noi , a causa de Goti , de Longobardi , de Bulgari , e di tante altre Nazioni barbare , che vi capitavano , e v'imbastardirono la favella , come costa da mille , e mille altri somiglievoli parole . Ilche anche si avvertisce dal medesimo *Francesco de Petris* : il quale , attendendo all'origine de Cognomi , che gli Antichi prendeano , (e de quali noi alla lunga favellammo nel Tomo II. al Capo 2. del Libro 13.) afferisce : *Da Mesi dell' Anno cossero molti i loro Casati , siccome GENNARI Napoletani , e Milanesi , FEBBRARI Siciliani , MARZJ Ferraresi , APRILI Pugliesi , MAGGI Napoletani . Or la Famiglia Maggio , detta da Latini de MAJO , e de MADIO , forsi da Maggi Romani ; uscì dalla riviera di Amalfi , ed in ispecialità dal Castello di Tramonti . Insegnando lo stesso l' Iscrizione , fatta non ha guari da uno de più dotti de nostri tempi esistente nella Cappella Gentilizia di questa Famiglia dentro la Chiesa di San Lorenzo Maggiore , che giova qui trascrivere :*

D. O. M.

Gens. Maja. de. Madio. sive. Magio. d. Curia. Montana

Exuenda. mortalitati

Hunc. locum. in. quo. olim. fuerat. sibi. delegit
ut. Gentiles

Et. quos. sanguinis. jura. vixerunt

Quietis

Una. sedes. caperet

Eadem. Sacra. expiarent

Anno. ere. vulgaris. MDCC.

CXLVI. La prima volta adunque , che la Famiglia *Magi* s'intese nelle Provincie nostrali ; fu nella Costiera di Amalfi , e propriamente nel Castello di Tramonti , come poco sopra *Francesco de Petris* lo dicea , e *Giuseppe Campanile* (a) , con *Giuseppe Panfa* (b) , similmente lo rapporta : essendosi ivi in tempo de Goti rifuggiata con tutte l'altre Patrizie Romane , che in Capoa si teneano , come sopra , ristrette . Con essersi poi da ivi diramata in Foggia , in Otranto , in Potenza , ed in Benevento : dove anche gode Nobiltà , e dentro la Chiesa Arcivescovile ha la sua Cappella Gentilizia dedicata alla Vergine del Rosario con quest'altra bella , ed ingegnosa Iscrizione :

Virgini , regia stirpe progenita ,

Regis regum parenti ,

Rosas annectenti , ac Lilia ,

Trabeas Religio demittit purpureas ,

Candidos Pietas substernit Fasces .

Quotquot præclarissima Familia de Majo involuit ,

Quot ab Hippolyta Duratio , Ladislai Regis nepta ,

Fratt-

(a) Giuseppe Campanile Notizie di Nobiltà pag. 452.

(b) Giuseppe Panfa Istoria di Amalfi pag. 162.

*Francisco de Majo connubio juncta,
Regium decus suis augens Coronis , ac Palmis ,
Portendit .*

*Quot Equestribus ab insignibus , Senatoriis Torquatibus ,
Sacrisque ab Infulis omnes , gloriae implens fastos ,
Ostentat .*

*Joannes Baptista de Majo Patritius Neapolitanus , ac
Beneventanus , Oppidi Pagi utilis Dynasta ,
Ac Marianna Radulovich uxor ex Marchionibus
Polignani in Regno Neapolitano , & ex Comitibus
Savelia , & Sliuni in Regno Bosnie
Florentissimum seruum attexuere
Anno MDCLXXXVIII.*

*Nec mirum , quod una
Tot inter efflorescentes Familias Rosarii
Ede*

*Gens Maja superbiat ;
Si unus tot inter Menses rosarum segete
Lasciuit Majus*

CXLVII. Anche in Napoli la medesima Famiglia si distese , dove gode la preminenza di Nobiltà : poiche rattrovasi ascritta nella Piazza di Montagna fin dalla prima fondazione de Seggi Napoletani . Con averella posseduti Feudi in tutte le parti del Regno anche da tempi de Monarchi Svevi , come più sovra *Francesco de Petris* riguardo a *Federigo Magio* , Feudatario del Regno sotto del Re *Manfredi* lo dicea , e che chiamossi tale , perche nato sotto *Federigo II.* Imperadore : il qual visse fino all' anno 1250. ed in conseguenza prima de *Magi* di Milano , di Brescia , e di Cremona , che ivi incominciarono a fiorire intorno all' anno 1311. secondo il riportato *Morigia* . E perciò bisogna di nuovo affermare , che la medesima Famiglia da quivi passò in Lombardia , e non da Milano pervenne in Napoli . Trovandosi eziandio ne Regj Archivj (a) , che *Carlo I. di Angiò* , avendo voluto nell' anno 1272. dare il Cingolo Militare a *Carlo Principe di Salerno* , suo figliuolo ; nell' istessa occasione lo donò ancora a *Matteo di Magio* : a cui fece altresì assegnare dodici oncie d' oro , come dal Regio Diploma , che dice così : *Scriptum Justitario , & Erario Terrae Laboris , & Comitatus Molisi , &c. Cum MATTHÆO DE MADIO de Neapoli Militi , Fideli nostro , quem in praterito Feslo Pentecostes Cingulo Militari decoravimus , uncias auri duodecim ex dono , & liberalitate Regia exhiberi volumus ; Fidelitati vestrae præcipiendò mandamus firmiter , & expressè , quatenus eidem Militi , vel suo pro eo nuncio per presentes Literas prædictas uncias duodecim ponderis generalis de pecunia , pro Milite Carolo carissimi primogeniti nostri , Principis Salernitani , & Honoris Montis Sancti Angeli , a vobis in Jurisdictione vestra imponenda , & recolligenda commissa ; sine defectu quolibet exhibere procuretis , mandato alio in contrarium non obstante &c.* E comeche il Cir-

80-

(a) Registrum Regis Caroli I. de anno 1272. Litera A. fol. 210.

golo Militare non davasi anticamente, se nonche a Personaggi di sperimentata, e di nobil Profapia, come addimostraremo più appresso nel Capo 1. del Libro 20. ; perciò debbe dirsi antica, ed illustre semprepiù la Famiglia di *Majo*.

CXLVIII. Infatti il possesso de *Feudi* fu sempre usuale in questa Famiglia: perocche *Filippo*, e *Niccolò di Majo* fino a venti Feudi possedevano in tempo della Reina *Giovanna II.* per testimonianza di *Francesco de Petris* nel luogo citato. Nel Registro del Re *Carlo I. di Angiò* si legge, che il **BARONE Bartolomeo de Majo** nell' anno 1269. prestò grossa somma di danaro al medesimo Monarca. Trovandosi pure nell' anno 1270. *Gio: di Majo* Barone in Terra d'Otranto. Con essere stato nell' anno 1294. *Riccardo di Majo* Signore della Castelluccia: e *Gio: di Majo* di Tramonte nell' anno 1300. era Padrone di Goglieto, e di Lattarico in Calabria. Così molti altri, che per brevità si tralasciano.

CXLIX. Ne mancarono le *Toghe* a questa Famiglia in tempi diversi, come apparisce da varj Autori. Essendosi anche veduto a nostri tempi *D. Muzio di Majo* lodevole Consigliero, e ben degno Ministro del Tribunale. Con aver fiorite eziandio nella medesima le *Armi*, e le *Lettere*. Essendo stato celebre per *Armi Cesare de Magio*, al dire di *Francesco de Petris (a)*: il quale, descrivendo l' *Armi Gentilizie* di detta Casa (consistentino in primo luogo in alcuni Schiaccchieri rossi acuti in Campo d'oro, secondo il medesimo; e poi mutate in un Albero significante il Magio, acciò così fossero *Armi parlanti*: accoppiato alli Gigli di Francia, che provennero in detta Casa nella maniera, che poco appresso rapportaremo); e asserisce: *L' istessa Insegna della Banda schiacccheggiata di questi Schiaccchieri acuti portò quel Cesare Magio Napoletano, ILLUSTRE CAPITANO, rossi in oro.*

CL. È stante la Nobiltà di questa Famiglia; anche i Parentati della medesima furono sempre chiari, ed illustri, siccome fin da tempi del Re *Carlo II. di Angiò* l' Archivario della Regia Zecca ne fece onorevole testimonianza, col dire: *Et insuper sit fides veritatis, qualiter in Registro Regis Caroli II. 1298. & 1299. Litera D. fol. 37. assignantur pro affinibus infrascriptis, & sequentes Familie, videlicet: Falconeria de Puteolis, Aurilia, Berrina, Bulsana, Cantosa, Cacapece, Tornacella, de Madio, Cardilla, Pissitella, Carazula, Zurola, Siginulfa, Cafatina, de Ebolo, Brancatia, de Orlando, de Falco, Buccaplanula, Latra, Guinatia, de Oserio, Buezusa, Dulolla, & cetera, qua sequuntur.* E lasciando la Famiglia *Recchi de Duchì di Accadia*, come presso *Giuseppe Campanile (b)*; la *Bianch*, la *Giudico*, la *Bonisa*, come appo *Carlo de Lellis (c)*, e molte altre presso varj Scrittori Napoletani (trà le quali la *Carmignana*, la *Capana*, la *Moles*, la *Rodolovich*, la *Capete*, di cui è l' odierna Signora Duchessa *D. Beatrice*); è da notarsi ciò, che scrive *Francesco de Petris (d)* di detta Casa col dire: *Si preggia questa Famiglia d' essere im-*

(a) Francesco de Petris loc. cit. pag. 113.

(b) Giuseppe Campanile Notizie di Nobiltà, pag. 449.

(c) Carlo de Lellis Famiglie Nobili di Napoli, pag. 302. 326. 348.

(d) Francesco de Petris Histor. Neapol. pag. 142.

parentata colla Casa Reale di Durazzo: perche Bartolomeo di Majo generò Francesco, che tolse in moglie Ippolita di Durazzo, nata da Rinaldo figliuolo naturale del Re Lanzilao: del che già piena testimonianza la Regina Giovanna, qualora chiamò Rainaldo Principe, e suo Nipote. Il che vien confermato eziandio dalla riportata Iscrizione, che si legge nella di lei Cappella Gentilizia esistente nella Chiesa Arcivescovile di Benevento. Con avervi avuto, mercé di questo pregiato Matrimonio, il privilegio singolare di portar, come sopra, nell'Arme i Gigli Regali di Francia. Rinovatafi di nuovo in Foggia detta Parentela tra i Durazzi, e Maii ivi esistenti in tempo de Monarchi Aragonesi: i quali cooperarono, che quella Città si riducesse all'ubbidienza del Re Ferdinando, come costa da Regj Archivi (a): in cui si legge, che Francesco di Durazzo della medesima Città fra l'altre Grazie, e Privilegj, che dimandò al predetto Monarca, e da lui li furono accordate il dì 23. Agosto 1462. una fu questa: „ Item lo stesso France- „ sco di Durazzo humilmente, & devote supplica essa Maestà, vo- „ glia concedere a Francesco di Majo, lo quale è suo Cognato, ed „ è stato una cum ipso ad ridurre Foggia sotto suo Dominio; li con- „ ceda Carra venti di Tratta, durante la sua vita, che le possa caccia- „ re da quale Porto, o Caricamento se voglia de Puglia. *Placet Re- „ gia Majestati* A quale intuito, come dissi, la Famiglia di Majo fa oggigiorno le Arme parlanti, che addimostano il Magio. Vale a dire, dalla parte inferiore dello Scudo un *Albero verdeggianse con alcuni Augelletti intorno*: e nella parte superiore i *Gigli di Francia*, che anche furono comuni alla Casa di Durazzo, con cui ella imparentò, e da cui li ricevette.

CLI. La Tomba primaria di questa Famiglia di Majo era anticamente nella stessa Chiesa di San Lorenzo Maggiore, ove è la moderna coll'Iscrizione più sopra rapportata: in cui *Ambrogio di Majo nell'anno 1453. fé incidere questa Epigrafe, secondo Francesco de Petris:*

Ambrosius Madius
 Patritius Neapol.
 Collectis Majorum
 Cineribus, hic inter
 Suos propedidem
 Sessurus, bustum
 P. 1453.

LI

(a) Ex Registro Comuni quinto Regis Ferdinandi pag. 126.

LIBRO DICIOTTESIMO.

Della Polizia Regia quanto a Ministri di Giustizia.

Giuſta la teorica di *Bartolomeo Caſſaneo*, che noi raguagliammo nell' eſordio del Libro ſediceſimo; dopo i Miniſtri del Regio Palazzo, e dopo gli Ordini Militari, che in ſervizio del Monarca ſ'impiegano; debbono ſeguire i *Miniſtri di Giuſtizia*: i quali per lo più con titolo di *Militi* vengono nel noſtro Regno onorati, ſiccome coll' autorità di *Pietro Giannone* addimoſtroſſi nel Libro precedente al Num. 20. del Capitolo 2. E ciò uniforme al ſentimento di *Ovidio* (a) nel dire:

Togata Militia exercere munera.

Ma perche la pratica di queſti Miniſtri di Giuſtizia è ben conta nel noſtro Regno; noi qui ſoltanto ne diſcuopriremo l'origine: con dividere in ſette Capitoli il Libro preſente. Primo, *Del modo, come anticamente ſi governavano le Città, e le Provincie del noſtro Regno nelle Cauſe Civili, e Criminali: e come di preſente ſi regolano*. Secondo, *De Tribunali della Gran Corte del Vicario, e della Gran Corte della Vicaria*. Terzo, *Del Tribunale del Sagro Regio Conſiglio*. Quarto, *Della Regia Cancellaria, Collateral Conſiglio, Regal Camera di Santa Chiara, e della Regal Giuſtizione*. Quinto, *Del Tribunale della Regia Camera della Summaria*. Seſto, *Del Tribunale del Commercio, del Conſolato, e del Tribunal Miſto*. Settimo, *Del Luogo, in cui queſti Tribunali ſi tengono, o ſi ſogliono ragunare; e de Regj Archivj*. Senza prenderci pena riguardo agli altri Tribunali Minori della Città di Napoli, che al Comune del Regno non appartengono, ma ſono per lo più deputati in ſervizio privato del Monarca, della Città, e di altri particolari Regj Miniſtri, come puole oſſervarſi preſſo *Giannantonio Summonte*, e di altri Autori. Con laſciare altresì a *Niccolò Toppi* (b) la cura di paragonare queſti Regj Miniſtri a quei dell' antica Repubblica Romana: perche io non iſtimo neceſſario trattenerne chi legge nell' oſſervazione di ſomiglievoli uguaglianze, che in molte coſe ſi ſperimentano manchevoli.

C A.

(a) Ovidio *Epist.* 6. ad *Pifonem*.(b) *Niccolò Toppi* *Regj. Tribunali di Napoli lib. 3. cap. 2.*

CAPITOLO PRIMO.

Del Modo , come anticamente si governavano le Città , e le Provincie del nostro Regno nelle Cause Civili , e Criminali ; e come di presente si regolano .

I. **C**OME per il passato non mancarono rife nel Mondo; così mai sempre vi furono persone vevoli a reprimerle , che *Ministri di Giustizia* noi chiamiamo . Laonde fa duopo quivi chiarire , in che maniera si terminassero le Cause Civili , e Criminali nelle Città , e ne Luoghi , di cui si compone oggidì il Reame di Napoli ; per indi poi meglio capire in qual guisa in appresso si fossero in Napoli stabiliti i Regj Tribunali . Presupponendosi di già , che i Regj Tribunali si erigerono nella sola Città di Napoli dal Re *Carlo I. di Angiò* in poi , allora quando la medesima Città da lui si prescelse per sua Reggia , e per Metropoli del Regno .

II. E riguardo a questo punto , non intendiamo quì noi favellare di quella Polizia , colla quale si regolavano ne' Secoli eroici dell' Età primiera le Regioni nostrali: atteso di una cotal formola di Governo ne fu pienamente discorso nel Libro 6. del Tomo I. per l' intiero Capitolo 2. Effendosi pure favellato nel Tomo III. per tutto il Capo 2. e seguente del Libro 1. e nel Capo 3. del Libro 2. della maniera colla quale *Cesare Augusto* , *Adriano Imperadore* , e *Costantino il Grande* per mezzo de loro Consolari , Correttori , e Presidi , e con i semplici Pretori locali le governarono , ridotte che l' ebbero in Provincie: con essersi da questi appellato al Vicario di Cesare in Roma .

III. Lo stesso noi diciamo de Secoli barbari della mezza Età ; cioè, che non intendiamo parlare di quella Polizia , colla quale si regolarono le Cause Civili , e Criminali in quei tempi . Avendo noi mostrato nel Tomo III. al Capo 4. del Libro 3. che i Goti non si appartaron punto dall' antica Polizia Romana : con inviar essi i Ministri per le Provincie , ad obbietto di far Giustizia a chi ne avea bisogno . Il che anche si chiarisce dalle tante formole , che apporta *Aurelio Cassiodoro* (a): in una delle quali riguardo al Rettore delle Provincie si dice: *Omnino providè decrevit Antiquitas , Judices ad Provincias mitti: ne possit, ad nos veniendo, mediocritas*
Tom. IV. P. III. D d d in-

(a) Cassiodoro lib. 6. Variarum cap. 21.

ingravari . Quis enim latronum ferret audaciam , si longè postam cognoscere disciplinam ? Absolutè poteris vis permissa gravari , si conquerens tardius crederetur audiri Et ideo te illi Provinciae Rectorem per illam Indictionem nostra mittit Clementia , ut revera corrigere nitaris , quos tibi commissos esse dignoscis .

IV. Anche ivi al Capo 4. del Libro 4. rapportammo la Polizia , col la quale governossi la Città di Napoli nel tempo , che era Repubblica particolare . Soggiugnendo nel Capo 4. del Libro 5. la Formola , con cui regolavan i Greci il Governo delle Provincie nostrali , a' medesimi sottoposte . E nel Libro 8. al Paragrafo 2. del Capo 8. rapportammo la maniera , con cui le regolarono i Longobardi , mercè i loro Conti , Marchesi , Gastaldi , Grassioni , Scabini , e Scaldaschi . Con aver dato similmente nel Capo 6. del Libro 9. un dettaglio di quella Polizia , che vi tennero i primi Normanni , conquistata che ebbero la Puglia con altre nostre Regioni . Laonde il punto si restringe ne Secoli culti della bassa Età , allora quando il Re *Ruggiero Normanno* ridusse le nostre Provincie in forma di perfetta Monarchia : con cercare la maniera più propria , con cui questi Luoghi si governarono .

V. E riguardo a questo particolare diciamo , che ne *Luoghi Demaniali* , appartenenti per dirittura al Regio Patrimonio , vi erano i *Bajuli* annuali (donde poi in molti Luoghi del Regno conobbe sua origine la *Corte della Bagliva*) destinati dal Tribunale della Regia Camera , quando essi per via di Estaglio non prendeano in affitto tal Carica dal Regio Fisco : i quali da per se soli liberamente determinavano le *Cause Civili* di Peso , e Misura , di Danno dato , e simili , che fino ad un oncia punire si poteano , purchè non si trattasse di *Causa Feudale* : siccome si raccoglie dalla Costituzione *Locorum Bajuli* del Re *Guglielmo II.* (a) , in cui si dice : *Locorum Bajuli , qui a Magistris Camerariis , & a Curia nostra quandoque in Credentiam , vel in Estaleum Bajulationem recipiunt ; Civiles Causas omnes , reales videlicet , & personales , quae super feudis , & rebus feudalibus minime interveniunt ; ad Jurisdictionem suam noverint pertinere . Super minimis autem furtis , & aliis offensis , de quibus comprobati poenam sui corporis , vel ablationem membrorum incurrere non debent ; Audientiam sui impertiri debent.* Soggiugnendo il medesimo in un'altra sua Costituzione (b) : *Ad Officium Bajulorum praecipue volumus pertinere contemptas Assisiam poenas , super Ponderibus , & Mensuris a venditoribus rerum , & locationibus operarum exigere , & irremissibiliter extorquere . Habeant autem apud se Bajuli praedicti Mensuras , Pondera , & Assisas scriptas per seipso , & Judices suos , mensequae quolibet cum summa diligentia perquirendas , ne diu ipsum transsari videant transgressores . Poenas Bannorum ab eisdem de consilio Judicum non ultra unciam exigant Quae tamen poenae quantitatem Augustalis annus non excedant .*

VI. Dove poi eran di maggior rilievo le *Cause Civili* , ed abbisogna-

va

(a) Constitutio *Locorum Bajuli* , tit. de Officio Bajulorum .

(b) Constitutio *Ad Officium* ; tit. de in Jus vocando .

va discuterle in contraddittorio Giudizio all' uso Forense, e colla cognizione delle Leggi ; allora il Baglivo non poteva da se solo riconoscerle , e terminarle , ma li necessitava l' assistenza del Giudice perito in Legge : col di cui parere nel luogo ove reggevasi Corte il tutto si determinava , siccome il medesimo Re Guglielmo (a) in un'altra sua Costituzione lo comanda col dire : *Judices ubique locorum annui viri illustres , & fideles , & jurisperiti , si unquam in Regno reperiantur idonei , decernantur . Judices secundum formam Constitutionum nostrarum , & Jura communia , & Consuetudines approbatas , quæ Constitutionibus non resistant , de purissima conscientia causas babeant : & tamen ipsas nec alibi , quam apud Bajulos Civitatum in Curia nostræ Prætorio , ubi consueverunt , Jura decernant , & quaestiones audiant . Quod enim Judicibus supradictis ordinariis Jurisdictiones concedimus infra annum ; non sic accipi volumus , ut apud ipsam Prætoriam , on litigantium fortè consensu , Quæstiones accipiant : sed in præsentia Officialium , & Bajulorum nostrorum ipsas examinens , & sine debito studeant terminare .*

VII. Ne' Luoghi Baronali non però, che al Regio Demanio essi non apparteneano ; i Bajuli, ed i Giudici rispettivamente per le Cause più urgenti si destinavano da proprj Baroni : ed in caso di gravame si ricorreva da medesimi : i quali , al dire di *Andrea d' Ifernìa (b)* , e di *Matteo di Afflitto (c)* sono i Giudici ordinarij de loro Vassalli . In quella guisa appunto, che in caso di gravame ne Luoghi Demaniali dalle Sentenze di quei Giudici si appellava a' Maestri della Regia Camera , esistenti nelle Provincie : i quali destinavano ne Luoghi particolari i Bajuli sovradetti . Non avendo peraltro i Bajuli , ed i medesimi Maestri Camerarij , il *Jus Carceris* : ma in caso di mancanza , catturando i delinquenti , li consegnavano al Giustiziere della Provincia , come da un'altra Costituzione del medesimo Re Guglielmo II. , in cui si dice (d) . *Magistri Camerarii per quorumlibet Præfdatum Regiones amodo statuantur . Non vendant Bajulationum Officia , quæ ad administrandum Justitiam pertinent : sed Bajulationes easdem committant viris fidelibus , & opinionis electæ , prudentioribus , & generosioribus , ac ditioribus , prout locorum conditio ministrabit , qui sunt de Demanio nostro tantum . Per loca quælibet unum tantummodò statuant , non plures , adeo nec societatis occultæ velamine prædictæ Bajulationis officium a pluribus administrari permittant . En parois autem Civitatibus , Locis , & Municipiis , in quorum singulis Bajulus unus , Judex , atque Notarius sunt necessarii ; Bajulorum Processus per singulas Civitates , & loca frequens discussione perlustrent : defectus eorum , quos frequens , & diligens inquisitio re-*

Ddd 2

vo

(a) Constitutio *Judices locorum* tit. de Electione Officialium .

(b) *Andrea d' Ifernìa* in *Constit. Officiorum perniciofa confusio* tit. de discreta cognitione Causarum : *A sententia Bajuli , & Judicis Terræ Baronis appellatur ad Baronem ; quia Baro est Dominus , & Judex ordinarius Vassallorum .*

(c) *Matteo di Afflitto* in *Constitut. Dilationes* num. 40. *Baro est Judex ordinarius Vassallorum .*

(d) Constitutio *Magistri Camerarii* tit. de Offic. Bajulor.

velabit , suppleant , & emendent . Quos si forsitan invenerint pertinaces in non excipiendis Officiis ; per captionem personarum ad presentiam nostram , nobis in Regno existentibus , alioquin ad Regionum Justitarios , sub fida custodia mittendarum , ipsos ad subeunda Officia prædicta publica coercere . Ancorche poi l'Imperadore Federigo II. in un'altra sua Costituzione (a) aveffe ordinato , che due , e tre Baglivi insieme potessero essere in un Luogo , e non già uno , come testè il Re Guglielmo II. disponeva : *Sæpe contigit , quod multitudo Officialium , qui de facili conveniri non possunt , litigantibus in ipsorum rationibus impedimentum inducant ; jatuimus igitur , ut tres tantummodo Bajuli , & non plures in locis quibuslibet statuuntur : & ipsos etiam de demanio , & homines demanii esse præcipimus .*

VIII. Per quanto poi alle Cause Criminali si appartenea , debbe eziandio avvertirsi , che in ciascheduna Provincia ritrovavasi il suo Giustiziere : il quale estero , e non già nazionale della medesima esser dovea , senza godervi effetti , o parentela : come doveano essere ancora i loro Assessori , e Mastrodatti . Qual Giustiziere dovea riconoscere le Cause Criminali della sua rispettiva Provincia (come fanno i *Presidi* oggidì) , senza frami-schiarsi in Cause Civili : alla riserva delle Cause di Feudi non Quinternati , siccome Federigo II. Imperadore prescrisse a' medesimi Giustizieri i cancelli , dentro de quali doveano la loro Giurisdizione esercitare : dicendo in una sua Costituzione (b) : „ *Justitarii per Provincias statuuntur : qui non sint de Provinciis , quas sibi Magnificencia nostra decrevit , oriundi , nec in eis habeant incolatum , nec majorem suarum fortunarum partem statuerint in eisdem , nec ibidem per se , aut filios suos , præsertim acceptis in dotem rebus immobilibus , contraxerint parentelas . Assessores etiam , Actorum Magistros de decretis sibi Provinciis oriundos , vel qui in prædicta causa fuerint ; eisdem saluberrima provisione negamus de CRIMINALIBUS AUTEM VIOLENTIIS , & injuriis , illis post assumptum officium illatis , de quibus ad eos cognitio pertinet , justitiam ministrare procurent . Deinde generaliter prohibemus , ut in Civilibus Causis , præter quam de Feudis non Quinternatis , seu parte Feudorum suorum , nec per appellationem officium suum aliquatenus interponant .*

IX. Questi Giustizieri Provinciali (i quali non erano più che quattro , quante erano le Provincie in tempo de Svevi , come dissimpegnassimo nel Libro 8. del Tomo I. al Numero 4. del Capo 1.) in tempo de Normanni ogni principio di Mese doveano regger Corte : sotto de Svevi la teneano ogni giorno : con l'obbligo eziandio di girare per le loro rispettive Provincie , e riconoscere quelle Cause , che alla di loro udienza per qualche impedimento portate non si erano : come nella citata Costituzione l'Imperadore predetto lo soggiunge : „ *Justitarii non per Calendas (ut assolentur) , sed continuè Curias per se , vel per alios Judices suos (quibus nihil aliud , quàm audientiam Quæstionum debbit committi)*

(a) Constitutio *Sæpe contigit* loc. cit.

(b) Constitutio *Justitarii* tit. de in Jus vocando.

„ regere debebunt; Causas audiant, & decident. Civitates, & loca suarum Jurisdictionum continua discussione perquirant: Provincialium dispendiis ipsis ad remotiora loca propter justitiam non nocendo quantum salubriter poterunt parcituri. Flagrantia maleficia non ulterius protrahant: sed ipsa in locis, in quibus ea perpetrata reppererint, punientes maleficos, ut puta famosos latrones, & fures: qui maleficia sua nulla nequeunt tergiversatione celare. Publicorum itinerum aggressores, sed quoslibet recentes homicidas, per nemora forsitan fugitivos extirpet. Avendo avuto eziandio l'obbligo di terminar le Cause trà il corso di tre mesi, come si soggiugne in un'altra Costituzione (a): *Causas alias ordinario Judicio audiant, & examinent, & decident infra trimestris temporis spatium.*

X. I medesimi Giustizieri, ancorche da principio si fossero fatto lecito tenere alcuni Vicarij nelle parti remote delle di loro rispettive Provincie; pure da Carlo I. di Angiò (b) li fu in appresso interdetto: „ *Quin de Vicariis, quod in diversis Civitatibus, atque locis Terræ Laboris, & Comitatus Molisii, ac Principatus, & Terræ Beneventanæ aliisque Regni nostri partibus Justitiarum nostri contra juris Regni consuetudinem statuerunt; graves quæstiones ad aures nostras perferuntur. Nos opportunum super hoc remedium adhibere volentes; regia autoritate præcipimus, ut omnes hujusmodi Vicarii amoveantur protinùs de Civitatibus, locisque prædictis: neque aliqui alii sine speciali mandato nostro in aliis quibus locis ejusdem Regni ullo unquam tempore statuantur. Sed Regni nostri fideles suo more viventes, per Justitarios, Bajulos, & Judices, prout consuetum est hactenus, regulentur fideliter, & salubriter gubernentur.*

XI. In caso di gravame poi da questi Giustizieri provocavasi alla Gran Corte del Re, come si metterà in chiaro nel Capitolo seguente. Ed a fare, che i Bajuli locali, ed i loro Giudici, ed Assessori, come pure i Camerarij, ed i Giustizieri Provinciali non commetteffero ingiustizie, estorsioni, baratterie, ed oppressioni ne popoli; l'Imperadore Federigo II. ordinò le *Curie Generali* due volte l'anno nelle Calende di Maggio, e di Novembre in cadauna rispettiva Provincia: nelle quali in presenza del legato Imperiale, e di molti Vescovi Provinciali si ascoltavano con attenzione le querele de sudditi contro de medesimi, e rigorosamente contro di essi procedeasi, conforme additossi più sovra nel Libro 3. al Numero 5. del Capo 2. In quella guisa appunto, che in tempo de Longobardi vi erano i *Messi Regj*: i quali insieme con alcuni Vescovi, ed Abati giravano per le Provincie, ed osservavano gli andamenti de Giudici, come pure fu detto nel Libro 9. al Numero 9. del Capo 3.

XII. Questa adunque fu l'antica polizia del nostro Regno in tempo de Normanni, de Svevi, e degli Angioini: cioè che ne Luoghi Demaniali per le *Cause Civili* vi erano i Bajuli, destinati dalla Regia Corte, dalli quali si appellava a Regj Camerarij delle Provincie: e ne Luoghi Barona-

(a) Constitutio *Causas* eod. tit.

(b) Capitulum Regni, *Quin de Vicariis.*

si da Bajuli , destinativi da Baroni , si provocava a medesimi Baroni : ed in caso , che i Camerarj Provinciali , o i Baroni non faceano giustizia ; si ricorreva alla Gran Corte del Re. Per le *Cause Criminali* non vi erano Giudici particolari così ne Luoghi Demaniali , che ne Luoghi Baronali , ma in cadauna Provincia vi era il Giustiziere : da cui si provocava eziandio alla Gran Corte , e si ricorreva alle Curie Generali , quando queste si teneano . E perche la Città di Napoli da principio era annoverata nella Provincia di Terra di Lavoro ; da quel Giustiziere venivan conosciute le Cause Criminali de di lei Cittadini . E quando poi *Carlo I. di Angiò* fissè ivi la sua Reggia ; per la sudetta Città insieme con quella di Pozzuolo si destinò un Capitano apparte , come alla lunga rapportano *Gianantonio Summonte (a)* , e *Pietro Giannone (b)* .

XIII. Venuti poi gli Aragonesi in Regno ; vi si turbò questa antica Polizia , ed un'altra se n'introdusse : e fu quella di darsi dal Re *Alfonso* la Giurisdizione così Civile , che Criminale , col mero , e misto Imperio a semplici Baroni , come dicono *Francesco Merlino (c)* , *Francesco Capobianco (d)* , ed altri nostri Autori Forensi . Con aver appresso ordinato il Re *Ferdinando di Aragona* in una sua Prammatica (e) colla data del dì primo Gennajo 1488. , che tutte le Cause in prima Istanza si dovessero terminare nelle Curie locali de Baroni , e poi in grado di reclamazione portarle in Tribunali Regj : „ *Edicimus* , sancimus , & ordinamus , quod „ a publicatione illius in antea nullum ex nostris Tribunalibus , vel ali- „ qui ex nostris Officialibus , & Baronum quorumcumque audeat , vel „ præsumat prò primis duxtaxat Causis ad instantiam cujuscumque perso- „ næ quantumvis privilegiatæ , aliquem ex nostris subditis distrahere , vel „ in illum evocare . Quinimmo statuimus , & ordinamus , quod in hoc „ casu quicumque evocatus , vel distractus ex ipsis fuerit ; nec teneatur „ pro quacumque prima Causa modo aliquo comparere , sed ad suum Ju- „ dicem ordinarium , & pro tempore statutum quoad cognitionem ipsa- „ rum primarum Causarum remitti . Quando in tempo de Normanni , de Svevi , e degli Angioini difficilmente la Giurisdizione col mero , e misto Imperio si donava a Baroni , ancorche fussero di regio Sanguè . Avendo noi dallo Stromento di Dotazio , che 'l Re *Guglielmo II.* fece nell'anno 1177. alla Reina *Giovanna* sua sposa della Città di Siponto , di quella di Viesti , e di altri Luoghi ; che riservò per se , e per li suoi Eredi la Giurisdizione : *De omnibus prædictis tenimèntis , servitium , prout exigit Feudum eorundem , integrè , & illibatè , dictis hæredibus nostris reservamus* , come più alla lunga lo riportaremo nel Tomo V. al Capo 4. del Libro 1. Con leggere ancora presso *Nicolò Jansilla (f)* , che avendo l'Imperadore *Federigo II.* donata tal Giurisdizione nel Principato di Taranto a *Manfredi* suo figliuo-

- (a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 329.
- (b) Pietro Giannone lib. 21. cap. 7. paragr. 1.
- (c) Francesco Merlino Controv. Forens. cap. 8.
- (d) Francesco Capobianco de Autor. Baron. Pragm. 8. num. 64.
- (e) Pragm. 2. Ubi de delictis quis conveniri debeat.
- (f) Nicolò Jansilla in Vit. Regis Couradi.

figliuolo ; *Corrado* , succedutoli nel Regno , gliela ritolse , perche non li conveniva : „ *Justitiarium* quoque in Principatu ipso , a Principe ordinatum , „ removit , & Justitiarium suum , sicut & in aliis Regni partibus ipse „ constituit ; **SUBLATA SIBI IN IPSO PRINCIPATU MERA IM-** „ **PERII POTESTATE** , quam ex concessione patris Imperatoris habue- „ rat : ut Princeps **NON NISI IN CIVILIBUS** tantum Jurisdictionem „ in Principatu ipso retineret .

XIV. Lo stesso afferma *Francesco Maradei* (a) del Re *Carlo I. di Angiò* : il quale dando al suo figliuolo *Carlo II.* il Principato di Salerno con Nocera , Sarno , e Sorrento ; li diede il misto Imperio dentro le sole mura di Salerno , e non più . Volendo egli di vantaggio , che quando qualche Monarca si degnava concedere in quei tempi la sua Giurisdizione Criminale a qualche Barone ; non glie la dava col misto Imperio ; ma lo costituiva , vita durante suo Giustiziere in quel luogo . Il che pure alla lunga s' insegna da *Pietro Giannone* (b) : il quale anche asserisce , che *Carlo VIII.* Re di Francia , venuto in Napoli , cercò levargliela . Ecco le di lui parole : *Ne sem-* „ *pi* di Alfonso , e degli altri Re Aragonesi , suoi successori , cominciò „ a porsi in uso nell' Investiture de Feudi il mero , e misto Imperio , con „ non picciolo detrimento delle regalie del Re , e danno de suoi sudditi . „ Ben *Carlo VIII.* Re di Francia in quei pochi mesi , che vi regnò , „ pensò di toglierlo affatto a Baroni con ridurli all' uso di Francia : ma „ il poco tempo , che vi ebbe , e per le difficoltà , che s' incontravano , „ non potè mettere in esecuzione questo suo disegno . Molto meno oggidì „ è ciò da sperare , che il mal è avanzato , e che senza gravi rinvolgi- „ menti , e scompigli non potrebbe ridursi ad effetto .

XV. Datafi dal Re *Alfonso* la Giurisdizione a Baroni , come sopra ; cessarono i Baglivi per i Luoghi particolari del Regno : ed in loro vece si istituirono i Governatori da Monarchi in Luoghi Dimaniali , e da Baroni ne Luoghi Baronali . Cessando eziandio nelle Provincie i Giusti-
zie-

(a) *Francesco Maradei* in *Tract. Analitico* cap. 21. num. 17. „ *Excipi-* „ *untur* quoque a Jurisdictione Magnæ Curie Vicariæ Causæ , quæ agi- „ tantur in prima Instantia in Curii demanialibus , & Terrarum Baro- „ num Regni , quibus fuit communicatum merum Imperium ab Alfonso I. „ Rege . Quod merum Imperium antiquitus nunquam , aut rarò concede- „ batur : adeoquod *Carolus I.* concedendo filio *Noceriam* , *Surrentum* , *Sar-* „ *num* , & *Salernum* ; indulxit , ut intra districtum *Salerni* , & murorum „ ambitum tantum merum Imperium exerceret . Nam illis temporibus an- „ te Reges *Aragonesos* Feuda , & Castra concedebantur , retenta per Re- „ ges Jurisdictione , quæ exercebatur per Capitaneos , sed Justitios a Rege „ destinatos : & **PLERISQUE BARONIBUS CONCEDEBATUR** „ **EXERCITIUM JURISDICTIONIS DURANTE EORUM VI-** „ **TA SUB NOMINE CAPITANEI , SEU JUSTITIARII** , ut ha- „ betur in Registris , de quibus apud *Reg. Galeot.* in decis. in calce *Con-* „ *trovers.* 53. a num. 18. ad 21.

(b) *Pietro Giannone* lib 26. cap. 7.

zieri : perche i Governatori sovradetti incominciarono essi ne loro Luoghi particolari ad essercitare la Giurisdizione Criminale . Ancorche per quiete delle Provincie , e per riprimere l' audacia de Baldanzosi , de pubblici ladri , e de banditi , e per riconoscere alcune cause rilevanti , vi si fossero destinati i *Presidi* , che in tempo degli Aragonesi venivan chiamati *Vicerè delle Provincie* , come insegna *Pietro Giannone* (a) ; e si ritrova in molti documenti di quei tempi . Cambiatosi poi questo nome di *Vicerè* in quello di *Preside* sotto de Monarchi Austriaci : perocche , dimorando essi in Ispagna , e destinando i proprj Vicarj col nome di *Vicerè* nel governo del Regno ; non conveniva , che i *Presidi* Provinciali anch' essi *Vicerè* si appellassero , ancorche si fossero detti tali in tempo de Monarchi Aragonesi . Conciossiacosache , traendo costoro in Napoli la mora , e tenendo nelle Provincie i loro Ministri subalterni ; ben poteano darli il titolo di *Viceregnanti* . Essendovi stato eziandio in Lecce un Tribunale , che *Concistorium Principis* si addimandava con una autorità più che ordinaria riguardo a quei dell' altre Provincie , come alla lunga rapportano *Gianantonio Summonte* (b) , e *Pietro Giannone* (c) . Stanteche ivi risiedeva il Principe di Taranto , che godea uno Stato quasi immenso , e vivea quasi alle regale . Essendone stato *Ramondello Orfino* l' Autore , marito di *Maria d' Engenio* , e Padre di *Gianantonio Orfino del Balzo* , che fè guerra al Re *Ferdinando d' Aragona* . Venendo composto il medesimo Tribunale , o Concistorio che fuisse , da quattro Giudici Dottori , da un Avvocato , e da un Procuratore Fiscale , da un Maestro di Camera o sia Camerario , da uno Scrivano , e da un Mastrodatto : ed in esso si riconoscevano tutte le Cause così Civili , che Criminali di tutte le Città , e Terre , che ubbidivano al Principe di Taranto , e che egli alla *Reina Gio: I.* occupate avea . Qual Tribunale fu poi ingrandito alla morte di *Gianantonio Orfino* Principe di Taranto : alloraquando i Cittadini di Lecce presentarono al Re *Ferdinando* lo straricco tesoro , che ivi l' *Orfino* accumulato avea : destinando per capo del medesimo Concistorio *D. Federigo d' Aragona* suo figliuolo , e distendendo la di lui Giurisdizione in tutta la Terra d' Otranto , che pria andava unita alla Provincia di Bari .

XVI. Le Provincie sovradette , che da *Vicerè* si governavano in tempo degli Aragonesi ; non erano da principio più che quattro : quante erano in tempo dell' Imperadore *Federico II.* il quale vi tenea i suoi Giustizieri , come si disse sovra al *Numero 9.* . Essendosi appresso aggiunta la Provincia di Lecce , che si segregò da quella di Bari . Indi sotto degli Austriaci la Provincia di Catanzaro si separò da quella di Cosenza : l'altra di Capitanata si divise da quella di Bari : la Provincia del Principato ultra si separò da quella del Principato Citra : la Provincia dell' Aquila da quella di Chieti : la Provincia di Basilicata da quella di Bari ; e si aggiunse il Commissario di Campagna per Terra di Lavoro . Non facen-

(a) *Pietro Giannone* lib. 20. cap. 3.

(b) *Gianantonio Summonte* Tom. III. pag. 454.

(c) *Pietro Giannone* loc. cit.

condò il Contado di Molise Preside apparte, ancorchè abbia il suo Tesoriero separato; ma andando unito colla Provincia di Capitanata.

XVII. In ciascheduna dell' enunciate Provincie vi è il suo Tribunale oggidì composto da un *Preside*, da un *Capo di Ruota*, da due *Uditori*; e da un *Fiscale*: i quali, alla riserva del Preside, debbono essere Dottorati in Legge. Essendovi di vantaggio i Mastrodatti, i Scrivani, e gli altri Ministri subalterni. Il che peraltro non hà luogo in Terra di Lavoro: nella di cui Provincia (e propriamente nella Città di Napoli) essendovi il Tribunale della Gran Corte della Vicaria, in cui si riconoscono le Cause Criminali; non si compone il Tribunale dal Preside, dal Capo di Ruota, da due Uditori, e dal suo Fiscale, come nell' altre Provincie del Regno: ma vien egli rappresentato da un *Commisario di Campagna* (onorato col titolo di Consigliero), da un Segretario, e da suoi Ministri subalterni. E dove il bisogno per l' atrocità de' delitti il richiede; il medesimo Commisario, senza badare a Pratiche Forensi, nè ad ordine giudiziario, da Capitan Generale suole procedere, *ad modum belli*: e dopo avere posto in chiaro il delitto; condanna, impicca, e squarta i delinquenti. Volendo *Francesco Rapolla* (a), che il Duca d' Alcalà *D. Parasfan di Ribera* nell' anno 1530. istituiffe questo Tribunale, per toglier via i Grassatori da questa Provincia: *Nec credendum est, diù ante annum 1630. id statutum fuisse: nam eo anno Pragmaticam edidit. Dux Alcalensis sub Regno Philippi IV. Hispaniarum Regis ad formam statuendam, qua Judex ille se gerere deberet.*

XVIII. Dell' enunciate Regj Tribunali, quello del Commisario di Campagna risiede oggidì in *Aversa*: quello del Principato Citra in *Salerno*: quello del Principato ultra in *Montefusco*: quello di Basilicata in *Matera* (volendo *Pietro Gannone* (b), che quando *D. Ramiro Gusman*, Duca di Medina la Torres, e Vicerè del Regno, eresse questo Tribunale, e vi destinò per Preside *D. Carlo Sanseverino*, Conte di Chiaromonte, li scelse la Città di *Stigliano* per luogo di residenza): quello di Calabria Citra in *Cosenza*: quello di Calabria Ultra in *Catanzaro*: quello di Terra d' Otranto in *Lecce*: quello di Terra di Bari in *Trani*: quello di Capitanata, e del Contado di Molise in *Lucera*: quello dell' Apruzzo Citra in *Chieti*; e quello dell' Apruzzo Ultra nell' *Aquila*.

XIX. Negli anni addietro si eresse un altro Tribunale nella Città di *Teramo* in Apruzzo (è fu il dodicesimo per le Provincie: essendo undici i sovranominati), con un Capo di Ruota, con due Uditori, e con un Fiscale, senza però aver Preside: considerandosi come una Giunta al Tribunal di Chieti; per tenere a freno in quei confini la gente facinorosa, e malvaggia, che dopo aver commessi omicidj, ed altri delitti in Regno, se ne passavano liberamente nello Stato della Chiesa, ivi adjacente. Ma comeche nel mese di Giugno 1744., avvicinatefi le Truppe Alemani per invadere il Regno; il Conte di Soro con un distaccamen-

Tom. IV. P. III.

E e e

to

(a) Francesco Rapolla de Jure Reg. Part. II. lib. 4. cap. 2.

(b) Pietro Giannone lib. 35. cap. 6.

to di Tedeschi, e di Abruzzesi foraschiti, o malcontenti: penetrò in quelle parti, e con una scorreria giungendo in Teramo sorprese di timore quei Uffiziali, e li fé prestare ubbidienza alla Reina d' Ungaria; il nostro Serenissimo Monarca, dopo avere, discacciati da quelle vicinanze i medesimi Tedeschi; a causa di quei fiaccheggianti Uffiziali sopprese colà il Tribunale: lasciando quei Luoghi sottoposti come prima al Tribunale di Chieti. Destinandovi appresso per la dovuta custodia de Confini un Militare coll' assistenza di un Consultore approvato in Legge, e con i suoi Scrivani, o Mastrodatti, per quel tanto che possa mai ivi occorrere.

XX. L' autorità di questi Tribunali per le Provincie destinati, e da noi come sovra descritti; in sole Cause Criminali da principio si distese, ed in quei casi eccettuati, ne quali i Governatori locali procedere non poteano, come sono gli Omicidj, Rotture di Strade pubbliche, Controbandi rimarchevoli, e cose simili. Con essere i Presidi Capitani Generali delle Provincie, forniti colla *Possèda della Spada* in condannare a morte i delinquenti, e castigarli con altre pene gravi. Ancorchè presentemente sia stata loro limitata questa facoltà: non potendosi eseguire le di loro sentenze, senonche dopo essere state confermate nella Real Camera di Santa Chiara, come rapportaremo nel Capitolo quinto.

XXI. Presentemente però le Regie Udienze Provinciali, come sovra descritte; in grado di Appellazione si possono framischiare nella cognizione di quelle Cause Civili, che non oltrapassano la Somma di ducati due cento, a tenore dell' ultima Prmatica intorno alla Riforma de Tribunali sotto il dì 14. Marzo 1738. in cui al numero 1. del pragrafo 1. si legge: „ E primieramente avendo considerato l' inconveniente, che „ deriva nel rivedersi nel Tribunale di questa Capitale tutte le Cause in „ definitamente in grado di gravame anche per picciolissime Somme, con „ sospenderfi fino alla discussione de gravami medesimi l' esecuzione de de- „ creti prima interposti, e l' proseguimento della lite; e tutto che nella „ Prammatica settima *de officio S. R. C.* emanata in tempo dell' Impera- „ dore Carlo V. da Don Pietro di Toledo, allora Vicerè di questo Re- „ gno, a 3. di Aprile 1540. venisse disposto, che le Cause di cento du- „ cati a basso delle Udienze di Calabria, Terra d' Otranto, Bari, Ab- „ bruzzi, e Basilicata, e di ducati cinquanta a basso delle altre Provin- „ cie in caso di gravame doveffero trattarsi nelle Regie Udienze, ed ivi „ terminarsi. Pertanto avendo riguardo alla condizione del tempo presen- „ te; stabiliamo, ed ordiniamo, che da oggi avanti non si possa pro- „ durre Appellazione ne Tribunali di Napoli dalle Provincie di amendue „ le Calabrie, di Terra d' Otranto, di Bari, di amendue gli Abbruzzi, e „ Basilicata nelle Cause, che non eccedono la somma di ducati due cen- „ to, e dell' altre Provincie più vicine la somma di ducati cento, o sia „ in denaro, o in valore di robe, che si è dedotto in Giudizio: rego- „ landosi le somme non già dal solo Capitale, ma dal Capitale, Sorte, „ e Terze. E che solamente possa portarsi l' Appellazione dalle Corte in- „ feriori alle Regie Udienze Provinciali. Laonde la pratica antica del no- „ stro Regno si era, che in ogni Luogo, Baronale, o Demaniale che „ fusse; vi era la Corte della Bagliva per le Cause Civili; ed in cia- „ scheduna Provincia tanto la Corte de Maestri Razionali, a cui si ricorreva in

in grado di Appellazione dalla Corte della Bagliva ; quanto la Corte de Giustizieri per le Cause Criminali di tutta la Provincia . Poi concedutosi il mero, e misto Imperio dal Re *Alfonso* a tutti i Baroni del Regno ; s' incominciarono a destinare per i Luoghi così Dimaniali , che Baronali i Governatori tanto per le cause Civili , quanto per le cause Criminali , ed i Presidi per le Provincie per la cognizione delle Cause Criminali eccettuate : a' quali il nostro Serenissimo Monarca nell' anno 1738. diede anche la facoltà di riconoscere in grado di Appellazione le Cause Civili di duecento ducati abbasso : appellandosi dell' altre maggiori ne Tribunali di Napoli , de' quali parleremo ne Capitoli seguenti .

C A P I T O L O S E C O N D O .

De Tribunali della Gran Corte , del Vicario , e della Gran Corte della Vicaria .

I. **A** Ncorche rasmembri intricato il titolo di questo Capitolo a chi legge ; unendosi insieme nel medesimo tre Tribunali , quello della *Gran Corte* , quello del *Vicario* , e quello della *Gran Corte della Vicaria* ; pure a chi è pratico nella Storia antica del Regno , ciò non arreca confusione alcuna : sapendo dal comune de nostri Scrittori (qual sia però la nostra opinione ; la soggiugneremo più appresso) , che in Napoli vi era anticamente il Tribunale della *Gran Corte* : poi vi si aggiunse quello del *Vicario* ; ed appresso di amendue questi Tribunali si formò il terzo , che si disse della *Gran Corte della Vicaria* . Ancorche in sentenza del *Cardinal di Luca* (a) questo Tribunale dovrebbe chiamarsi *Tribunale della Gran Corte , e del Vicario* . Laonde a dar noi una piena , e chiara contezza del Tribunale della *Gran Corte della Vicaria* ; fa mestieri premettere la notizia de due sovracitati Tribunali : vale a dire della *Gran Corte* , e del *Vicario* .

II. E perquanto si appartiene al *Tribunale della Gran Corte* ; abbenche *Gianantonio Summonte* (b) , e *Pietro Giannone* (c) lo volessero istituito nel

E e e 2

no-

(a) *Cardinal di Luca in Relat. Cur. Rom. disc. 32. num. 11. „ Cùm etenim Curiam Regis repræsentarent antiquitâs tria Tribunalia suprema, apud ipsum existentia ; quorum unum, a Magno Justitiario rectum, Magnæ Curie dicebatur ; & alterum Vicariæ, tanquam ab ipsius Regiæ Civitatis Gubernatore, seu Vicario derivatum ; & quæ duo hodie simul unita unum constituent Tribunal, ex Civilium, Criminaliumque Judicium Collegiis rectum, quod Magnæ Curie Vicariæ vulgò appellatur ; cum revera tanquam duplex sub duplici nomine MAGNÆ CURIÆ, & VICARIÆ appellari deberet.*

(b) *Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 174.*

(c) *Pietro Giannone lib. 22. cap. ult.*

nostro Regno da *Federigo II.* Imperadore ; pure non ha dubbio , che anche i Normanni ve l' ebbero , ancorche essi per lo più in Sicilia dimorassero. Sì perche egli diceasi a *latere Principis* , e non avea luogo fisso , ma reggeasi dove il Monarca si ritrovava ; sì anche perche da *Romualdo Salernitano* (a) noi abbiamo , che *Ruggiero* Conte d' Andria , non altrimenti si oppose all' elezione del Re *Tancredi* , che dall' essere stato Gran Giustiziere del Re *Guglielmo II.* quando il Tribunale della Gran Corte dal medesimo regolato veniva . Laonde al più dir si potrebbe , che i Normanni l' introdussero ; l' Imperadore *Federigo II.* colle sue Leggi lo regolò ; e *Carlo II. di Angiò* , in Napoli la sua Reggia fondando , quivi in appresso lo stabilì .

III. Questo Tribunale era da principio composto dal Gran Giustiziero , e da quattro Giudici : a' quali l' Imperadore *Federigo II.* aggiunse l' Avvocato , e Procuratore Fiscale , il Maestro Razionale , i suoi Notaj , o Maestrodatti , e gli altri Uffiziali inferiori . Nel medesimo si aggitavano tutte le Cause così Civili , che Criminali del Regno , che dalle Provincie in grado di Appellazione si portavano avanti del Re . Vi si conoscevano le Cause di tutti coloro , che erano deputati al Regal servizio . Vi si rivedeano le pendenze de Feudi Quinternati (atteso quello de Feudi non Quinternati si esaminavano da Giustizieri delle Provincie , come fu detto nel Numero 8. del Capitolo passato) , a qual oggetto vi era il Maestro Razionale ; e si esaminavano quivi eziandio le Cause de Poveri , e de Miserabili , che aveano l' elezione del Foro , siccome costa il tutto da una Costituzione (b) dell' Imperadore *Federigo II.* in cui si dice : „ *Statuimus* , ut *Magna Curia* nostræ *Magister Justitiarius nobiscum in Curia commoretur* : „ *cui quatuor Judices volumus assistere* . Ut *Magister Curia* nostræ *supradictus de Crimine læsæ Majestatis nostræ , & de Feudis Quaternatis , & de quota parte ipsorum Feudorum ; & de Appellationibus Ordinarium , seu Delegatorum nostrorum ad nostram Curiam interjectis* . Et de *quæstionibus nostrorum Curialium ; qui immediatè nobis assistunt* : nec non & *miserabilium personarum , quarum est privilegium Fori eligere ; causas , justitia mediante , decidat* . Ed in un'altra Costituzione (c) : „ *Magna Curia* nostræ *Magnum Justitiarium , veluti justitiæ Speculum in cognitionum nostrarum judicium collocatum ; non magis Magistri nomine Justitiarum cæteris volumus præfici , quam exemplar* „ *Quædam tamen ejus in tantum sunt annexa judicio , ut nullus Officialis in Regno de eis absque delatione nostri nominis specialius cognoscere non præsumat* . De *Contitatibus , videlicet , Baroniis , Civitatibus , Castris , & magnis Feudis , qui in Quaternionibus Dohanæ nostræ Baronum*

„ in-
(a) *Romualdo Salernitano ad annum 1190. Erat ea tempestate in Apulia finibus Rogerius quidam Andriæ Comes , qui se non reputabat dicto Regi Tancredo inferiorem : cum tempore memorati Regis Gulielmi TOTIUS REGNI MAGISTER JUSTITIARIUS FUERIT , & in Apulia tunc plenum dominium exerceret .*

(b) *Constitutio Statuimus , de Officio Magistri Justitiarum , & Judicum Magnæ Curia .*

(c) *Constitutio Magnæ Curia , ibidem .*

„ inveniuntur inscripti. Curialium etiam quæstiones, qui a Curia nostra
 „ discedere sine mandato nostro, vel Ordinariorum nostrorum prò velle non
 „ possunt; Appellationes, Consultationes inferiorum Judicum, seù etiam
 „ Delegatorum a nobis, quæ ad nostri Culminis audientiam deferuntur;
 „ dum nobiscum in nostra Curia commorantur, pro jurisdictione sua sus-
 „ cipiant *audiendas*. In dove *Matteo di Afflitto* (a) anche soggiugne: *Ma-*
 „ *gna Curia* tres habet prærogativas. Et *prima*, quod intantum cognitione-
 „ nes *Causarum* de Comitatibus, de Baronis, de Civitatibus, de Feudis,
 „ sunt annexæ *judicio Magnæ Curie*; quod nullus *Officialis* in Regno po-
 „ test de dictis *Causis* cognoscere absque speciali cognitione *Regiæ Maje-*
 „ *statis*. *Secunda* præminentia est ibi *Curialium*: quod sola *Magna Cu-*
 „ *ria* cognoscit de *Causis* tam civilibus, quàm criminalibus tam illorum
 „ *Curialium*, qui non possunt recedere a *Curia Regis* sine speciali man-
 „ dato *Regis*; quàm illorum *Curialium*, qui præstant servitia *Regi*, vel
 „ *Officialibus Regis*, qui serviunt *Regi*, sive agant, sive conveniantur.
 „ *Tertia* præminentia est, quod de omnibus *Appellationibus*, & *Suppli-*
 „ *cationibus*, quæ interponuntur a *Sententiis inferiorum Judicum*, vel a
 „ *Sententiis Delegatorum a Regia Majestate*, cognoscit *Magna Curia*, quæ
 „ dicitur *Curia Regis*.

IV. La Gran Corte predetta introdusse la pratica di doverli autenticare i suoi Rescritti col *Regio Suggello*, come dicono *Matteo di Afflitto* (b), e *Gianantonio Bazzo* (c). Ancorche l'uso di questo *Regio Suggello* si fosse praticato da *Ottaviano Augusto* Imperadore per i pubblici Rescritti, siccome *Svetonio* (d) nella Vita di questo Monarca lo testimonia: *In Diplomatus, Libellisque, & Epistolis signandis, initio Sphinge usus est; mox imagine magni Alexandri; novissimè sua, Discoridis manu sculpta. Qua signare infecuti quoque Principes, perseveraverunt.*

V. La Corte, o sia il *Tribunale del Vicario*, più tardi di quello della Gran Corte conobbe sua origine, e propriamente in tempo del Re *Carlo I. di Angiò*: allora quando obbligato egli di passare in *Bordeos* per battervisi con *Pietro di Aragona* nuovo Re di *Sicilia*; per non lasciare il Regno senza governo, e senza Reggenza (laonde questo Tribunale reggeasi solamente in assenza del Re), istituì suo *Vicario Carlo Principe di Salerno* suo figliuolo, colla *Plenipotenza* in quei affari più rimarchevoli, che risguardavano gl'interessi della Corona: provvedendolo di *Ministri, di Uffiziali, e*
 di

(a) *Matteo di Afflitto* in *Constit. Magnæ Curie* num. 2.

(b) Lo stesso di *Afflitto* in *Rubrica* 38. de *impetrand. Liter. a Cur. Magist. Justit.* num. 1. *Magna Curia Vicariæ debet habere sigillum cum Armis regis; & cum illo Sigillo debent sigillari quæcumque Literæ exeunt a Magna Curia Vicariæ. Et istud sigillum inducit publicam fidem.*

(c) *Gianantonio Bazzo* ibidem: *Nota, quod sigillum Magnæ Curie est autenticum, quia adducit publicam fidem: ut hic similiter autenticum dicitur sigillum Episcopi; & si creditur, quandiu contrarium non ostenditur, ut in capite post cessionem extra de Præbendis.*

(d) *Svetonio* in *Augustum* cap. 30.

di quanto l'abbisognava . Il che fecero eziandio in appresso gli altri Monarchi del Regno , come dice *Gianantonio Summonte* (a) nelle parole seguenti : *Del Tribunale della Corte Vicaria ne fu autore il Re Carlo I. costituendovi Vicario Carlo Principe di Salerno suo figliuolo , che perciò CORTE VICARIA fu detta . E Carlo II. vi istituì Vicario Carlo Martello suo primogenito: il quale vi costituì suo Reggente Raimondo Berlingieri suo fratello : e dopo vi fè Vicario Roberto Duca di Calabria suo terzogenito : il quale vi costituì suo Reggente Nicolò di Gianvilla : Ed appresso vi fu Vicario Carlo Duca di Calabria ; figliuolo del Re Roberto : il quale vi fè suo Reggente Gio: d' Aya : e dopo Gio: Spinello di Giovenazzo .* Essendo stato questo Tribunale del Vicario di maggiore stima riguardo a quello della Gran Corte, perche in esso presideva il figliuolo del Re; ed in questo il Gran Giustiziero . Ancorche le Cause fossero di maggior numero nel Tribunale della Gran Corte , che in quello del Vicario : il quale era solo per gli affari più rilevanti della Corona in assenza del Re dal Regno, ed a somiglianza dell' antico Regio Collateral Consiglio : per esservi ascritti i primi Uffiziali del Regno per Ministri, come costa dalla Costituzione *de Ordinatione Consilii Cancellariae , & Curie presentis Regni Vicariae*, presso di *Camillo Tutino* (b), in cui il Re Carlo II. dichiarò *Carlo Martello* suo figliuolo per Vicario , e gli assegnò i Ministri, che l' assistessero : in dicendo ; „ *Carolus II. Carolus Primogenito suo . . .*
 „ *Meditantes attentius de his , quæ in gesta dicti Officii Vicariæ vobis*
 „ *assistunt ; consultè providemus , quod infra scripti de Consilio , & Fa-*
 „ *milia nostra vobiscum ad subscripta remaneant , & per vos , ut scribi-*
 „ *tur , debeant retineri : videlicet , in Consiliis Venerabilis in Christo*
 „ *Pater Philippus Archiepiscopus Neapolitanus : Nobilis vir Joannes de*
 „ *Monte Forte Comes Squillacii , & Montis Scabiosi , Regni Siciliae Ca-*
 „ *merarius : Raymundus de Baucio filius Comitis Avellini , Gottifredus*
 „ *de Milinco Senescalcus : Gulielmus Extendardus Maresciallus : Raymun-*
 „ *dus de Anellis Admiratus prædicti Regni Siciliae : Guido de Alemania*
 „ *Miles : Guillelmus de Panciano Miles , & Thomas Stellatus de Saler-*
 „ *no Juris Civilis Professor , Magnæ Curia nostræ Magister Rationa-*
 „ *lis : & Andreas Acconzajocus de Ravello , Juris Civilis Professor , te-*
 „ *nens locum Proconotarii dicti Regni : Frater Matthæus Rogerii de Saler-*
 „ *no ; & Magister Albertus , Clericus , & familiaris noster .*
 VI. Venuto poi *Alfonso di Aragona* alla conquista del Regno ; egli introdusse una nuova polizia ne Regj Tribunali : ed unendo li due anzidetti Tribunali in uno ; formò il terzo, che chiamò *Tribunale della Gran Corte della Vicaria*, come insegnano tutti i nostri Autori Regnicoli, e con essi *Nicolò Toppi* (c) nel dire : *Tribunal Vicarii ; usque ad Alfonsi tempore duravit . Qui , instituto Sacro Regio Consilio ; duo hæc Tribunalia in unum univis , & MAGNAM CURIAM VICARIÆ vocavit . Sicque aliud erat Tribunal Magnæ Curia (& vocabatur etiam Curia Magistrum Justitiarum*

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 174.

(b) Camillo Tutino degli Ammirati pag. 4.

(c) Nicolò Toppi de Orig. Tribunal. lib. 3. cap. 6.

eoquod in eo praesidebat Magister Justitiarius, & pro eo Locumtenens, sive Regens;) aliud **CURIAE VICARII**, sed **VICARIAE**; quae personam Vicarii Generalis hujus Regni representabat: & erat majoris dignitatis, & praeminentiae, utpote quia ut plurimum filii, & fratres Regis praerant. Ancorche io (se male agli altri Autori non mi oppongo) non sappia capire, come il Re *Alfonso* avesse unito il Tribunale del Vicario a quello della Gran Corte: quando il medesimo era per gli Affari politici della Corona; e si ergea in tempo, che il Re non era nel Regno. Non essendosi mai trattati nella Gran Corte della Vicaria questi somiglievoli Affari, anche dapoiche il Re *Alfonso* istituì il medesimo Tribunale; ma o in presenza de Monarchi nel loro Consiglio di Stato, o in presenza de loro Viceregnanti nel Supremo Collateral Consiglio. Onde io sospetto, che vi sia un abbaglio de' nostri Scrittori, originato dal nome, che il Re *Alfonso* diede al Tribunale della *Gran Corte della Vicaria*; non giacche in fatti il Tribunale del Vicario (quale teneasi per gli Affari politici della Corona in assenza del Re dal Regno, coll' intervento del Principe Reale, de sette Uffizj del Regno, e de primi Suggesti della Città, trà quali l' Arcivescovo istesso) si fusse colà trasportato.

VII. E cresce via più il concepito mio sospetto dal rifletterli, che uniti, come vogliono, questi due Tribunali insieme; non si accrebbe nella Gran Corte della Vicaria la Giurisdizione, (come sarebbe stato bisogno che accadesse, se li due enunciati Tribunali si accoppiavano insieme) ma si scemò: rimettendosi al Tribunale del Sagro Regio Consiglio la conoscenza delle Cause Civili, come diremo nel Capitolo seguente; e riservandosi per questo Tribunale della Gran Corte della Vicaria l' Appellazione de Giudizj Criminali delle Provincie, alcune Cause di Preamboli, le Cause Civili de Napoletani in prima Istanza, e non sò che altro. Con descriversi da *Gianantonio Summonte* (a) in questa guisa l'anzidetto Tribunale: „ Il Capo principale di questo Tribunale è il Gran Giustiziero „ del Regno sotto il cui nome sono spedite tutte le Provisioni: benchè „ l' Uffizio è esercitato dal suo Luogotenente sotto nome di *Regente*: il „ quale viene eletto dal Vicerè, che per ordinario l' elige di Nazione „ Spagnola, benchè alcune volte sia stato Regnicolo: ed in fine stà al „ Sindicato.

E' diviso questo Tribunale in due Udienze, una Civile, e l'altra „ Criminale. Nella Criminale risiedono cinque Giudici: tre di essi annuali, e due Regj Consiglieri, i quali si mutano ogni due anni. Quali „ Giudici coll' assistenza ordinaria del Reggente amministrano la Giustizia. Vi è di più l' Avvocato, ed il Procuratore Fiscale, con l' Avvocato, e Procurator de Poveri, i quali sono eletti dal proprio Re. „ Vi sono nove Maffri d' Atti, ciascuno de quali tiene buon numero di „ Scrivani Fiscali, che sono circa l'essanta.

Nella Vicaria Civile vi sono deputati tre Giudici annuali, con quali „ alcune volte interviene il Reggente: e vi sono quattordici Maffrod'atti „ con venti Subattuarj: ciascun de quali tiene molti Scrivani, che ascen-

„ do-

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 175.

„ dono al numero circa ducento.

In questo Tribunale si determinano l' Appellazioni degli altri Tribunali inferiori del Regno , così delle Regie Audienze , come delle Terre , Regie , e Baronali , & anco le prime Cause de' Napoletani , e d' altri privilegiati , che *occorrono*. Essendo Cavaliere Napoletano oggi il Reggente della Vicaria , cioè *D. Giuseppe Pappacoda* Principe di Centola. Con avere i Giudici di Vicaria (i quali dopo due anni di Giudicato si sottomettono alla Sindicatura nel Tribunale di San Lorenzo : essendo per altro essi perpetui , con passare in appresso nel Sagro Regio Consiglio , o nella Regia Camera della Summaria) , ducati seicento di Provisione l' anno , con quei diritti di Commissioni , che fuori di Napoli , e nelle Provincie tal volta li spettano .

C A P I T O L O T E R Z O .

Del Tribunale del Sagro Regio Consiglio .

I. **A**Nche al Re *Alfonso I. di Aragona* comunemente aggiudicati da Scrittori nostrali l' erezione di questo Tribunale del *Sagro Regio Consiglio* : con apportarne *Niccolò Toppi* (*a*) le Lettere Regali di Fondazione sotto la data de' 13. Agosto 1444. Conciossiacosache , essendo egli amatissimo della Giustizia ; coll' assistenza di *Alfonso Borgia* Arcivescovo di Valenza (che seco da Spagna in Napoli venuto era , e che dappoi divenne Sommo Pontefice col nome di *Callisto III.*) , alla somiglianza de' Tribunali di Valenza fondò questo : in cui per la prima volta fu Presidente lo stesso Arcivescovo , al dire di *Marino Frezza* (*b*) . Donandoli il titolo di **SAGRO REGIO CONSIGLIO** ; sì perche il Capo del medesimo è lo stesso Re , che gode l' onore di *Sagra Regia Maestà* (laonde a lui immediatamente si porgono quivi le Suppliche : *Sagra Regia Maestà* , e non al Presidente del Consiglio) ; sì ancora perche da principio il Presidente del medesimo era *Ecclesiastico* : e dopo del citato *Alfonso Borgia*,
Archi-

(a) *Niccolò Toppi* de Origia. Tribun. Tom. III. lib. 1. cap. 4. num. 34.

(b) *Marino Frezza* de Subfeudis lib. 1. de Antiquo Statu Regni nu. 38.
„ *Alfonfus I. Aragoniæ Rex*, natura mitis, Religionis studiosissimus, Litterarum amatissimus, Juris reddendi pervigil, qui Consilium constituit,
„ *Sapientissimorum virorum* Confessum : ad quod omnes ex toto Regno
„ appellarent . Cui Archiepiscopum Valentiaë , Præsidem vocatum, instituit (cum priùs ad Vicariaë Tribunal , aliosque minores Regni Judices
„ confugere , ac Jus petere cogerentur) , ac postea Nicolao V. successit ,
„ & *Callistus* est appellatus .

Arcivescovo di Valenza , vi fu l' Arcivescovo di Napoli *Gasparo di Dia-*
no , come costa da un Diploma del medesimo Re *Alfonso* colla data de
 20. Novembre 1449. trascritto da *Bartolomeo Chioccarelli* (a) , dove si di-
 ce : *Postquam reformationem nostri Sacri Consilii debito libramine moderavimus*
in quo salva præceminentia Officii Logothetæ , & Protoctarii Regni hujus , &
præsidentia Reverendi in Christo Patris Gaspari , Archiepiscopi Neapolitani ,
EJUSDEM SACRI REGII CONSILII PRÆSENTIS , nonnullos
famosissimos U. J. D. fideles nostros elegimus , & deputavimus . Volendovi
pure Pietro Giannone (b) il Cardinale *Oliviero Carassa* , anche Arcivescovo di
 Napoli per Presidente , come eziandio un Patriarca di Alessandria : nel
 mentre discorrendo del luogo , ove questo Tribunale anticamente si tenea,
 asserisce : *Costì leggiamo , che il Sagro Regio Consiglio nell' anno 1457. fu ret-*
to nelle Case del Patriarca d' Alessandria , Vescovo di Urgeli , poste nella Re-
gione di Porto . Altre volte nel Palazzo Arcivescovile : siccome fu in tempo di
Oliviero Carassa , Arcivescovo di Napoli , e poi Cardinale , che FU PARI-
MENTE PRESIDENTE DI QUESTO TRIBUNALE . E Niccolò
Toppi (c) , tessendo il catalogo di persone dipendenti da Sangue Regale,
 che furono Presidenti , ed Uffiziali in questo Tribunale ; fra i molti , vi
 novera due altri Cardinali , *Giovanni* , e *Luigi di Aragona* nella maniera
 , che siegue : *Plures Regum filii fuere , & nepotes , qui vel uti Præsides ipsius*
Sacri Regii Consilii , vel cum honorabili titulo Locumtenentium Generalium ipso-
rum Regum , vel ut Regii Consiliarii hoc Consilium rexerunt .

Ferdinandus de Aragonia , filius Alfonsi I. Præses , & Locumtenens
 anno 1454. *Joannes de Aragonia , filius Ferdinandi I. & S. R. E. Cardi-*
 nalis fuit Præses cum titulo Locumtenentis patris , anno

Ludovicus de Aragona , Ferdinandi I. nepos , nempe , primogenitus Henrici
Marchionis Hieracensis , filius Ferdinandi , cum esset S. R. E. Cardina-
 nalis præsedet Sacro Regio Consilio cum titulo Locumtenentis Generalis *Fri-*
derici Regis , anno 1499.

Ferdinandus de Aragona , Regis Ferdinandi I. filius , ac frater Friderici Regis
 fuit Præses S. R. C. cum honore Locumtenentis Generalis *Friderici Regis*
 anno 1499.

Franciscus de Piccolominibus de Aragona , Bisniani Episcopus , filius Antonii
de Piccolominibus Amalphiæ Ducis , & Mariæ de Aragonia , filia Regis
Ferdinandi I. fuit Regius Consiliarius anno 1517.

II. Vuole eziandio questo Autore (d) , che anche i Vescovi con in-
 differenza da principio erano eletti Consiglieri : con rammentarne molti ,
 in dicendo : *Contingit aliquando , ut in Regios Consiliarios assumpti , delecti-*
que fuerint Episcopi quidam : quibus post Præsidentem datus est locus , licet de
jure contrarium sancitum fuerit

Tom. IV. P. III.

Fff

Ja

(a) Bartolomeo Chioccarelli de Episcopis Neapolitanis pag. 277.

(b) Pietro Giannone Tom. III. pag. 377.

(c) Niccolò Toppi loc. cit. cap. 13.

(d) Lo stesso Niccolò Toppi loc. cit. cap. 3. de Episcopis in Regios
 Consiliarios assumptis.

Jacobum Monsalto Episcopum Iferniensem de anno 1449.

Antonium Episcopum Potentinum de anno 1459.

Joannem Episcopum Coaroniensem de anno 1482.

Bartholomæum Poccium Episcopum Cassanensem de anno 1483.

Vincentium Garota Squillacensem de anno 1483.

Leonardum Episcopum Morulanum de anno 1482.

Franciscum Piccolomineum Bisninanen de anno 1517.

Con soggiugnere altrove (a), che i Vescovi di Regia Nomina vengono perciò onorati col titolo di REGII CONSIGLIERI: *Hoc honorabili Consiliarii titulo vocantur etiam omnes Episcopi, & Archiepiscopi, qui a nostro invictissimo Rege promoventur.*

III. Quivi non però deve di passaggio avvertire, che sebbene talvolta questo Tribunale Sagro Regio Consiglio di Santa Chiara si appelli; non che l'ultime parole di Santa Chiara qualche cosa di Sagro nel medesimo insinuichino; ma soltanto con ciò si dinota il Luogo, dove la prima volta questo Tribunale dal Re Alfonso fu collocato: vale a dire, in un luogo attaccato al Convento di Santa Chiara. In quella guisa appunto, che dalla Porta Capuana, a cui oggidì sono vicini i Tribunali; di Capuana comunemente si appellano, come rapporta il Cardinal di Luca (b) col dire: *Idem servas Sacrum Consilium Neapolitanum, quod Sanctæ Claræ, seu Capuanæ nuncupatur: cujus celebres decisiones habemus apud Afflicium, Grammaticum, Capycium, Minadourum, Francum, Gizzarellum, Capycium Latrum, Fappiana, & Sanfelcium: ultra tot alias quas in compendio refert elaboratus Collector Torus Rex Alfonso I. Aragoniorum Rex, inter alia, quæ commendabiliter ordinavit; fecit novam erectionem præfati majoris Tribunalis Concilii pro Causis Appellationum ab aliis inferioribus, & præsertim a majoribus Magnæ Curie, & Vicariæ, non autem a dicto alio Cancellariæ (quod revera Judicis partes non explicat, sed Principis) atque ad instar Consilii Regni Valentie, a quo originalis ejus idea derivatur; idem Consilii nomen, seu vocabulum sortitum est, cum adjecto Sanctæ Claræ, ratione loci in quo congregabatur. Eodem modo, quo de præfati Capuanæ dicitur ex eadem ratione loci, quod scilicet congregatur in eo Palatio, quod prope Portam Capuanam regie Habitationi priùs deservierat.*

IV. L'Impiego di questo Tribunale non solo si distende in trattare le Cause Civili, anche in prima Istanza per quei, che in Cause gravi vi dimandano Giustizia da ogni parte del Regno, anche sieno Ecclesiastici, e Regolari, (quando essi da Attori vogliono le loro ragioni contro Laici colà sperimentare); ma eziandio abbraccia le Appellazioni così in Cause Civili, che Criminali di tutte le Corti inferiori del Regno, fino a quelle della Gran Corte della Vicaria: laonde i Giudici della medesima in un giorno della settimana devono far Relazione in Sagro Regio Consiglio, e render conto delle Cause da essi maneggiate, come poco fa il Cardinal di

Lu-

(a) Niccolò Toppi loc. cit. cap. 12. num. 6.

(b) Cardinal di Luca in Relat. Cur. Rom. disc. 32. num. 17.

Luca andava toccando ; ed il *Summonte* (a) in descrivere questo Tribunale, lo testimonia coll'asserire : *Diremo appresso del Tribunale del Sagro Consiglio: il quale è restò dal Presidente accompagnato da 17. Consiglieri . . . due de quali vengono nell' Udienza Criminale della Vicaria : gli altri quindici sono ripartiti nelle tre Rote del Consiglio , sedendo in giro cinque per Rota . Il Presidente sede in quella Rota , che più l'aggrada , ora in una , ora in altra . Questo Tribunale è di grandissima Autorità , e Preeminenza : perciocchè nelle suppliche se li dà titolo di Sagra Maestà : e nel giudicare osserva dirsi: Nos Philippus Dei gratia Rex &c. De Mandato Regio &c. Ed anco , perche ogni Giovedì vi vengono i Giudici , e Consulori di ciascheduno Tribunale a fare Relazione dell' aggravi dalle Parti pretesi circa gl' Incidenti , ed Interlocutorj delle Liti . In questo Tribunale si riconoscono le Cause dell' Appellazioni Civili , e Criminali della Vicaria , e degli altri Tribunali inferiori , così della Città , come degli altri Luoghi del Regno : ed anco si ministra Giustizia nella prima Istanza a tutti coloro , che l' addimandano , di cose però d' importanza . Li decreti , e sentenze Civili si eseguono non ostante la reclamazione delle Parti : dandosi però sicurtà da chi ottiene la sentenza in suo favore , in caso di revocazione : e così anco le Criminali , quando sono conforme alle prime sentenze della Vicaria , o altro Tribunale . Le Cause di Appellazioni , e Reclamazioni si commettono ad uno Consigliere della medesima Rota , ove si fè la sentenza . Le Cause predette vengono attitate da tredici Maestri Attuarj : ciascuno de quali tiene buon numero di Scrivani . Si tiene anco il Secretario , che nota i Decreti , e fà gli Atti delle Cause , che si determinano dal Presidente*

Il Presidente provvede alle Suppliche di coloro , che si aggravano degli altri Tribunali , o che dimandano Giustizia delle loro Liti : ripartendo le Cause alli Consiglieri : quali han cura di ministrarli Giustizia . E quando esso Presidente va in Regio Palazzo , sede immediatamente appresso i Regenti . E tanto egli , quanto ciascun Consigliero ogni dì de Negozj dopo pranzo nella propria Casa tengono udienza , provvedendo di Giustizia a quei che la dimandano .

V. Riguardo però al numero de Consiglieri , che regolano questo Tribunale , sia bene avvertirsi , che quantunque i medesimi fossero stati diecisette in tempo , che scrivea *Gianantonio Summonte* , divisi in tre Ruote , oltre i due , che assistono nella Vicaria Criminale ; oggidì arrivano al numero di ventisette , divisi in quattro Ruote : cioè , sei per Ruota una con i loro Capi : due destinati per il Tribunale della Vicaria Criminale ; ed un altro per il Governo della Città di Capoa . Ancorchè i quattro Capi di Ruota , componendo altresì col Presidente del Consiglio l' altro Tribunale della Regal Camera di Santa Chiara , come diremo nel Capitolo seguente ; la mattina solamente intervengono in Sagro Regio Consiglio , andando il giorno in Camera di Santa Chiara : e perciò non reggon Corte in Casa , come gli altri Consiglieri . E ad dippiù sentono l' Informazioni , che loro si fanno per le Cause , che debbono trattarsi o in Sagro Regio Consiglio , o nella Regal Camera di Santa Chiara . Che

Fff 1

per-

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 164.

perciò il Presidente non assegna a medesimi Cause di quelle, che ripartisce agli altri Configlieri, come meglio gli aggrada, e stima espediente.

VI. Il Presidente del Sagro Regio Consiglio (oggi il dotto, e maestro Configliere *Don Carlo Danza*), che, come poco fa il *Summonte* dicea, non ha Ruota fissa in questo Tribunale, ma occupa il primo luogo in quella Ruota, dove li piace passare; oltre il dover provvedere a tutte le suppliche di coloro, che si aggravano degli altri Tribunali, o che dimandano giustizia nelle loro Liti; occupa eziandio l'autorità di *Viceprotonotario* (Uffizio dipendente dal Protonotario del Regno, come si disse nel Libro 16. al Numero 16. del Capo 1.) . Laonde a lui si appartiene la creazione de Notaj, e de Giudici a Contratto per tutto il Regno: sovra a quali tiene ampla Giurisdizione in Civile, e Criminale per quello che riguarda il loro semplice Uffizio.

VII. I *Decreti* del Sagro Regio Consiglio, comeche di un Tribunale Supremo, che riconosce il Principe per suo Capo; non ammettono Appellazione: e quel tanto, che colà si determina, è di somma autorità negli altri Tribunali del Regno. Onde *Filippo Decio* (a) Milanese, dicea: *Autoritas Sacri Regii Consilii Neapolitani terret me*. Essendosi compilati di questi Decreti innumerabili Volumi, specialmente da *Matteo d'Affisso*, da *Antonio Capece*, da *Tommaso Gramatico*, da *Gio: Tommaso Miradois*, da *Vincenzo de Franco*, da *Giambattista Toro*, e da altri, come più sovra al Numero 3. dicea il *Cardinal di Luca*. Il quale peraltro, considerando, che tutte le Nazioni, anche la Toscana, hanno il suo proprio Uditore nella Sagra Rota Romana, alla riserva del Reame di Napoli; se ne querela, e chiama le nostre Provincie *Madri delle Leggi*, e la Toscana *Nutrice* delle medesime. Tantopiù che oggi il Serenissimo Monarca con sua Prammatica (c) sotto il dì 14. Marzo 1738. ha commesso al predetto Tribunale, che giuntatesi quattro volte l'anno tutte le Ruote insieme, determinassero qualche Punto Legale de più controvertiti trà Giureconsulti, ed avesse vigor di Legge per l'intiero nostro Regno: *Come si considera, che la lunghezza delle Liti in buona parte derivasi dalla discussione delle controvertite Opinioni d'infiniti Articoli non meno delle Leggi comuni, che anche dalle Leggi municipali di questo Regno; ordiniamo perciò, che quattro volte in ogni anno si debbano unire tutte le quattro Ruote del Sagro Consiglio nella giornata, che per tale effetto si destinerà dal Presidente medesimo: ove si debba da uno de Capi di Ruota in giro proporre un Articolo, come sopra controvertito, quale dall' intiero Sagro Consiglio debba decidersi: e deciso che sarà, se ne debba fare rappresenzanza a noi, assincbe (se altrimenti non ci sembrerà) possamo*

(a) Filippo Decio Consil. 379.

(b) Cardinal di Luca Relat. Cur. Rom. discurs. 32. num. 13. *Neglectae itaque in hoc munere remanent duodecim amplissimae Provinciae, constituentes Regnum Siciliae citra (quod hodie Neapolitanum vulgo dicitur ob Curiae Regiae residentiam). Nulla ratione habita, quod illud dici possit MATER LEGUM; quarum Etruria solam NUTRIX fuit.*

(c) Pragmatica de Reformatione Tribunalium Paragr. 3. num. 1.

approvare una tal decisione : ed approvata che sarà ; si debba secondo una tal decisione giudicare ne casi simili in tutti i Tribunali del Regno .

VIII. Il Soldo , che a cadaun Configliere dall' Erario Regio si somministra ; negli anni passati era di ducati seicento , oltre il *Jus sententiae* , che anche ascendea a ducati quattrocento più o meno , come dice Nicolò Toppi (a) : *Impresentiarum autem unusquisque ex Regiis Consiliariis de Regio habet Erario ducatos secentum , & alios ducatos quatuorcentum ex Juribus sententiarum , & decretorum ipsius Sacri Regii Consilii provenientes* . Presentemente però il Serenissimo Monarca ha assegnato a medesimi ducati mille duecento di Provisone , ed ha incorporato al Regio Erario il *Jus sententiae* . Avendo essi talvolta di più le diete degli Accessi per le Provincie , ed il Governo in giro della Città di Capoa .

CAPITOLO QUARTO.

Della Regia Cancellaria , Collateral Consiglio , Regal Camera di Santa Chiara , e della Regal Giurisdizione .

I. Oltre agli enunciati Tribunali della Gran Corte della Vicaria , e del Sagro Regio Consiglio , descritti nelli due Capi antecedenti ; molti altri ne sono stati , e ne sono in Regno : tra quali quello della *Regia Cancellaria* , quello del *Collateral Consiglio* , quello della *Regal Camera di S. Chiara* , e quello della *Regal Giurisdizione* : de quali brevemente discorreremo in questo Capitolo .

Della Regia Cancellaria .

II. Il Tribunale , che il Gran Cancelliero del Regno anticamente reggea , come dicemmo nel Libro 16. al Numero 15. del Capo 3. dal di lui nome *Regia Cancellaria* appellavasi : e ciò da *Cancelli* , che erano intorno al luogo dove teneasi Corte , per non essere i Ministri dalla calca del Popolo angustiati , come Ambrogio Calepino (b) rapporta . Ma perche l' impiego di questo Regio Tribunale fu indi incorporato a quello del Collateral Consiglio , come poco innanzi soggiungeremo (dicendosi perciò i di lui Uffiziali , *Reggensi di Cancellaria*) ; l' autorità del Gran Cancell-

(a) Nicolò Toppi Part. II. lib. 2. cap. 2. num. 14.

(b) Ambrogio Calepino V. Cancellarius : *Etiam Tribunalia habebant cancellis septa , quibus excludebantur turba : atque iis praepositi CANCELLARII dicti : quorum aliqui Judicibus scribendo navabant operam . De his plura Cassiodorus lib. 11. variar. epist. 6.*

celliero si trasfusse nel Segretario del Regno, e della Cancelleria si perdè la memoria, siccome *Pietro Giannone* (a) in descriverne le condizioni dopò *Gianantonio Summonte* (b) in questa guisa lo ragguaglia, col dire: *Per questa nuova polizia di cose vennero a mancare gli altri Uffizj del Regno notabilmente . . . Il Gran Cancelliero venne a perdere le sue preminenze, rapportate per lo più in questo Collateral Consiglio. La Cancelleria per questo nuovo Collateral Consiglio fu attribuita al Re, ed a questo suo Consiglio, amministrato da Reggenti, detti perciò anche di Cancelleria. Prima i Grandi Cancellieri avevano la presidenza al Consiglio di Stato negli affari civili del Regno, l'espedizione degli Editti, ed ogn'altro comandamento del Re; avendo la Sovrintendenza della Giustizia. Eglino erano i Giudici delle differenze, che accadevano sopra gli Uffiziali, e gli Uffizj: regolavano le loro pendenze, e distribuivano a ciascheduno Magistrato ciocche era della sua incumbenza, perchè l'uno non attentasse sopra l'altro. Presentemente i Reggenti della Cancelleria sottoscrivono i Memoriali che si danno al Vicere. Essi pongono mano a Privilegj; interpretano le leggi; hanno l'espedizione degli Editti, e de' Comandamenti del Re. Essi sono i Giudici delle differenze, che accadono frà gli altri Uffiziali; decidono le pendenze, destinano i Giudici, distribuiscono a ciascun Magistrato ciocche se gli appartiene, ed è della loro incumbenza. Presso loro risiede la Cancelleria, e con essa li Sgrigni, i Registri, e tutto ciò, che prima era del Gran Cancelliero. Perciò hanno un Segretario, il quale tiene sotto di se, e sotto la sua guida altri Uffiziali minori, che sono tutti impiegati alla spedizione delle Lettere Regie, degli Assensi, degli Privilegj, e delle Patenti degli Uffiziali del Regno. Tiene perciò sei Scrivani, che si dicono di Mandamento: quattro Cancellieri: un altro de' Negozj della Sovrintendenza della Campagna: un altro di Negozj della Regal Giurisdizione, e sei altri Scrivani ordinarij, che han cura del Registro, del Sugello, e dell'altre cose appartenenti alla Cancelleria: dodici Scrivani di forma, due Archivarj, un Tassatore, un Esattore, ed un Ufficiale di Sugello, e quattro Portieri. Ma di questo Tribunale meglio negli altri due seguenti.*

Del Regio Collateral Consiglio.

III. Da quel tanto, che poco fa intorno alla Regia Cancelleria notammo; abbastanza si conosce, che il Tribunale del *Regio Collateral Consiglio* succede a quello della Regia Cancelleria. Ancorchè aggiugneste agli affari della Cancelleria molte cose di vantaggio: perocchè oltre alla spedizione de' Regj Assensi, de' Regali Privilegj, delle Patenti degli Uffiziali, e di cose somiglievoli, che alla Regia Cancelleria da principio si appartenevano; incominciarono quivi a trattarsi gli affari più importanti della Corona, consultandone in Ispagna il Monarca: con sentire eziandio i proclami de' Sudditi, gravati da Giudici della Gran Corte della Vicaria.

(a.) *Pietro Giannone* lib. 30. cap. 2. paragr. 1.

(b.) *Gianantonio Summonte* Tom. I. pag. 164.

Con avere questo Tribunale avuta origine dal Re *Ferdinando il Cattolico*, siccome dopo di *Gianantonio Summonte* (a) in questa guisa lo raguaglia *Pietro tra Giannone* (b), col dire: „ *Ferdinando* il Cattolico in Napoli nel mese di Ottobre 1506. venne: ed ivi sino a Giugno 1507. trattenutosi; si valse per Reggenti della sua Cancelleria di Gio: Leone, e di Tommaso Malferito. Onde è, che quelle Prammatiche, che egli promulgò in Napoli; portano la sottoscrizione di Malferit: poiche in quei tempi si praticava, che un solo Reggente sottoscrivesse. E dovendosi seco ricondurre li due Reggenti, credè egli in loro vece due altri Giureconsulti per Reggenti, che dovessero assistere a lato del Viceré in sua assenza: onde nacque il nome di *Reggenti Collaterali*. Erano ancora chiamati Auditori del Re. E ne Privilegi di Napoli, e ne Capitoli conceduti alla Città dal Conte di Ripacorfa sono perciò indifferentemente chiamati *Auditori*, e *Reggenti*.

Nel principio di questa istituzione non era composto tal Consiglio, che di due soli Reggenti, ed un Segretario. Nell'anno seguente 1517. e nel principio del Regno del Re Carlo, e poi Imperadore fu aggiunto il terzo Reggente, e stabilito, che di tre, due fossero ad arbitrio, ed elezione del Re, il terzo Nazionale, e Regnicolo. E comeche un Reggente di Cancelleria Napoletana dovea andare nella Corte di Spagna, ed ivi residere, per informare il Re degli affari d' Italia; nell' anno 1519. fu creato il quarto Regente. Preciseche poi nell' anno 1558. Filippo II. stabilì in Ispagna il *Supremo Consiglio detto d' Italia*, dove fu collocato un Regente Italiano: e poi a quello di Napoli furono aggiunti altri due: talche restarono cinque, andando uno in Ispagna.

IV. In appresso poi, e specialmente sotto degli Alemanni si accrebbe il novero di questi Reggenti Collaterali Togati. Peroche nell' anno 1732. oltre al Marchese *D. Giuseppe Postiano*, Reggente del Supremo Consiglio di Spagna esistente in Vienna; in Napoli vi erano (fuori del Decano *D. Vincenzo di Miro*, commorante in Milano, il Duca di Castel Guaragnone *D. Tommaso Mazzaccara*, il Duca di Lauria *D. Adriano Calà de Lanzina Ulloa*, il Duca *D. Andrea Giovane*, il Duca di San Giovanni *D. Giambattista Pisacano*, *D. Francesco Ventura*, *D. Domenico Castelli*, il Conte *D. Liono Peyri*, il Segretario del Regno *D. Niccolò Fraggianni*. Essendovi stati eziandio i Reggenti di Spada, e Cappa per gli affari Politici: il Principe *D. Francesco Tomacelli* Decano, il Principe di Cardito *D. Mario Loffredo*, il Duca della Rocca *D. Francesco Pignatelli*, il Principe *D. Placido Dentice*, *D. Antonio Filamarino* de Duchi di Cotrofiano, il Duca di Grimma *D. Niccolò Riario*, il Marchese di Misuraca *D. Giuseppe Spinelli*, il Conte del Sagro Romano Imperio Frà *D. Antonio Ildaris*, Priore, e Gran Croce dell' Ordine Gerofolimitano, il Marchese di Cerzamaggiore *D. Antonio Doria*, ed il Marchese della Rocca *D. Giustino Garofalo*, come dal No-

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 163.

(b) Pietro Giannone lib. 30. cap. 2. par. 3.

tiziario Istorico di *Francesco Ricciardo* (a) in tal anno.

V. Il Tribunale anzidetto del Collateral Consiglio godea al suo tempo la preeminenza sovra tutti gli altri Tribunali della Città, e del Regno di Napoli: avendo egli rappresentata la stessa persona del Re, che v' interveniva da per se quando era presente in Napoli; o per mezzo del suo Vicerè, che pure rappresentava la stessa persona quando era assente: a differenza del Sagro Regio Consiglio, di cui è Capo Sua Maestà per mezzo del suo Presidente. Ed i Reggenti del medesimo intervenivano colà non come a Giudici di quel Tribunale, ma come a Configlieri Collaterali del Principe. Perciò in tutte le pubbliche funzioni essi occupavano il primo luogo, e poi seguiva il Presidente del Sagro Regio Consiglio. Con sottoscrivere tutti insieme una col Vicerè le Regie Pramatiche, e le Consulte, che si facevano al Monarca. In chiamandosi pure *Segretario del Regno*, e non del semplice Collaterale il Segretario di questo Tribunale. Con essersi avuti per oracoli i Rescritti di detto Tribunale stante il pregio, e la maestà, che in esso si vedea.

VI. Venuto poi di persona al possesso, e governo del Reame di Napoli il regnante Monarca *Carlo di Borbone*, allora Infante di Spagna; una nuova polizia riguardo a questo particolare osservossi. Peroche, avendo egli istituito il *Supremo Consiglio di Stato* per gli affari più importanti della Corona, siccome rapportammo nel Libro 16. al Numero 5. del Capo 2. abolì affatto il Collateral Consiglio, che in tal occasione si stimava superfluo, ed incoerente. Perloche trovandosi egli in Palermo l'anno 1735. con sua Regal Cedola sotto la data de 7. Giugno diretta al *Conte di Charny* Vicerè del Regno, e pubblicata in Napoli a 22. dell' anzidetto Mese, ne cancellò la memoria, a *cause* (come in detta Regal Carta diceasi) veniva considerato come inutile, ed insufficiente, mercè l'esistenza d' un *Supremo Consiglio di Stato*, col quale si governava immediatamente dal Re il Regno tutto di Napoli: a differenza di allor quando era egli come Provincia di Spagna tenuto, e perciò governato da suoi Vicerè pro tempore unitamente con esso Consiglio, a tal effetto inventato. E quando rimase abolito questo Tribunale; non solo si tolse via da mezzo il nome di *Reggente* dovuto a quei Configlieri; ma cessò eziandio quello di *Segretario del Regno*, di *Scrivano di Cancelleria*, di *Mandamento*, e di somiglievoli.

Della Regal Camera di Santa Chiara.

VII. Abolito di già, come sovra, il Tribunale del Collateral Consiglio, insorse quello della *Regal Camera di Santa Chiara*. Imperciocche, riflettendo seriamente il Monarca, che nel suo Sovrano Consiglio di Stato non si potean terminare tutti gli affari del Regno, specialmente quei, che alla Regia Cancelleria si apparteneano, come sono spedizione di Assensi, concessione di *Regio Exequatur*, formazione di Patenti per diversi Uffiziali, e mol-

(a) Francesco Ricciardo ad annum 1732. pag. 131.

molto più quei , che erano del Collateral Consiglio , come erano la Rivisione de Gravami della Gran Corte della Vicaria Criminale , la Visita graziosa ogni Sabato degli Inquisiti nella predetta Vicaria , e cose simili (per essere Politici , e non Togati i Ministri del Supremo Consiglio di Stato , ed incapaci perciò a disimpegnarli) ; pensò ergere il Tribunale della *Regal Camera di Santa Chiara* : in dove si spedissero tutte le cose predette , e quelle , che *Francesco Rapolla* (a) v'è enumerando nel suo *Jus Regni* (con esserne ancor egli oggidì il *Segretario*) in dicendo : *Primo in causa Appellationis ab aliis Tribunalibus proceditur in Camera Reali jure Delegato ipsius Principis*. Secondo , *Visitatio eorum , qui detinentur in carceribus* . Tertio , *Assensus concedere* . Quarto , *Jurisdictionis controversias de incompetenti , vel competenti Judice* . Quinto , *Regium Placitum , & Exequatur dispensare , & in Consultationibus aliis Sacre Majestati faciendis* . Conciossiacosache nelle cose ardue , e dubie , che al Monarca occorrono , non meno in affari rilevanti della Corona , che nelle Suppliche da particolari , che se le porgono nelle Segreterie , egli le suol rimettere in Camera Regale per averne il lume , come debba in esse contenersi . E perciò questo Tribunale non fa Decreti diffinitivi , e perentorj , ma soltanto consulta Sua Maestà per quella Segreteria , onde li vengono i Rescritti , e da Segretarj delle medesime rispettivamente si propongono alla prefata Maestà i sentimenti predetti in Consiglio di Stato (pubblico , o privato , che sia) . Ed uniformandosi il Consiglio di Stato a' favj pareri di questa Camera Regale , allora acquistano vigor di Sentenza finale queste Consulte , e si mettono in pubblico : passando in segretezza prima di ciò , senza manifestarsi alle parti interessate .

VIII. Questo Tribunale vien composto dal Presidente del Sagro Regio Consiglio (in Casa di cui si regge) , di presente il Marchese *D. Carlo Danza* , e da quattro Capi delle Ruote del Sagro Regio Consiglio , che sono oggidì il Marchese *D. Gianantonio Castagnola* , il Marchese *D. Niccolò Fraggianni* , il Marchese *D. Giuseppe Andreaffi* , il Consigliere *D. Carlo Gatta* : con esserne Segretario il Giudice *D. Francesco Rapolla* . Affegnandosi a' medesimi Consiglieri due mila ducati di provisione l' anno , oltre il vantaggio delle delegazioni negli Arrendamenti , ed in altri Uffizj pubblici , che sogliono avere . Essendovi eziandio quei Uffiziali inferiori , che si contavano nella Regia Cancelleria , per la spedizione de negozj , che vi occorrono .

IX. Questo Tribunale si raguna tre volte la settimana in Casa del Presidente del Consiglio al dopo desinato : attesoche essi la mattina debbono intervenire nel Sagro Regio Consiglio , ed in quelle Ruote , dove sono Capi . Non avendo voluto la Maestà Sua deputare nuovi Ministri nell' erezione di questo nuovo Tribunale , come dice nella sua Regal Cedola , spedita in Palermo li 8. Giugno 1735. e pubblicata in Napoli a 22. dello stesso mese : in cui favellando della suppressione enunciata del Collateral Consiglio , asserisce : „ *Che* , per quello si rappresentava , ed esercitava „ va : come non compatibile col sistema presente di questo Regno , la

Tom. IV. P. III.

G g g

„ cui

(a) Francesco Rapolla de Jure Regni lib. 3. cap. 9. num. 6.

„ cui Amministrazione ho creduto , e stimato bene di assumere per me
 „ stesso immediatamente ; non ho lasciato di considerare col mio paterno
 „ amore verso questo fedelissimo Regno le conseguenze di questa disposi-
 „ zione. Stando dunque su questa cura , e per una parte avendo presente
 „ la necessità di avere in Napoli qualche numero di Ministri Togati , per
 „ cui si spediscano alcuni affari quotidiani , che prima si trattavano ,
 „ e spedivano nel Consiglio Collaterale , sì perchè in essi non si deve im-
 „ picciare immediatamente la mia suprema attenzione , togliendola alle cu-
 „ re meno inseparabili dal Principato , e più universali ; sì perchè riesca a
 „ miei amati Vassalli il mio Regno. utile in tutto , e per tutto giocando ,
 „ nè loro venga alcuno , benchè minimo senso d'incomodo , e subita
 „ mutazione ; per l'altra , conoscendo , che l'incumbenza di questi affa-
 „ ri , e la disposizione presente de i Tribunali di Napoli non richiede ,
 „ che si erga un Tribunale diverso , e separato dal Consiglio di Santa
 „ Chiara , che in qualità di Supremo deve secondo la sua Istituzione es-
 „ sere conservato , come lo era al tempo felice de Re di Napoli : i quali
 „ (come io , e i miei successori siamo per fare) amministrarono presenti
 „ il Regno ; ho risoluto di scegliere dal Consiglio di Santa Chiara quattro
 „ Consiglieri , che assistano al Presidente continuamente , facendo con es-
 „ so una Giunta particolare , ordinaria , e continua sotto nome di *Came-
 „ ra di Santa Chiara* : la quale , munita di un Segretario , discuta , esami-
 „ ni , stabilisca , decida , e spedisca fino a nuovo mio comandamento , e si-
 „ stema quei negozj , che faranno compresi nel Paragrafo quinto di questa
 „ Costituzione : i quali , dopo una lunga assuefazione di Popoli , al sentir-
 „ li trattare separatamente , e per l'opportuna celerità , vedo , che mal
 „ si potrebbero consolare coll' incumbenza di tutto il Consiglio di *Santa
 „ Chiara*.

Del Tribunale del Regal Giurisdizione .

X. Il Tribunale della *Regale Giurisdizione* dal tempo del Re *Filippo II.*
 in poi tratto tratto nel Reame di Napoli introdotto si vide. Conciossiac-
 sache , nate le differenze tra la Corte di Napoli , e quella di Roma in
 materia Giurisdizionale per li quaranta capi di Gravami , che il Sommo
 Pontefice *San Pio V.* alla Corte di Spagna trasmise per mezzo del *Cardi-
 nale Alessandrino* suo nipote , e da questa furono rimessi al *Duca d' Alcala* ,
 Luogotenente Generale nel Regno , come più volte abbiám toccato ne'
 Libri precedenti ; siccome la Santa Sede pretendea , che dal Monarca si
 desse qualche provvedimento , acciò le Chiese , ed i Chierici non riceve-
 ssero aggravio da Ministri Regj ; così da questi si volle , che i Vescovi in
 nulla avessero molestati i Laici , ma che in caso di mancanza li dovesse
 riconoscere il proprio Principe . Destinatisi perciò i Reggenti Collaterali a
 vegliare su di questo , secondo *Gianantonio Summouze (a)* nel dire : *I Re-
 genti*

(a) Gianantonio Summouze Tom. I. pag. 163.

genti del *Collateral Consiglio* portavano il peso della *Regia Giurisdizione*: • come *Pietro Giannone* (a) asseriva, che de Reggenti del *Collateral Consiglio* uno era per li *Negozi della Regal Giurisdizione*. Essendovi stato eziandio uno *Scrivano di Mandamento*, che, di ciò avea l'incumbenza, come fu detto più sovra nel *Numero 2.* Laonde in detto *Collateral Consiglio* prendeanfi gli *Espedienti Economici* contro di quei *Vescovi*, e di altre persone *Ecclesiastiche*, che eccedendo i limiti della loro *Giurisdizione*, cercavano inquietar quella del *Monarca*, travagliando i *Laici* di lui *Vasfalli*.

XI. Quando poi nel tempo dell'Imperadore *Carlo VI.* rinovaronsi le amarezze tra il *Regno*, ed il *Sacerdozio* a cagione de *Benefizj Ecclesiastici*, che 'l *Monarca* predetto volea proveduti a' *Nazionali*, e che *Papa Clemente XI.* ricusava di farlo, pretendendoli liberi, come al passato, per disporne a suo bell'aggio; si destinò il *Delegato* apparte col suo *Regio Tribunale*, che della *Regal Giurisdizione* si appellò: in deputandovisi per *Capo*, e *Direttore* il *Duca D. Gaetano Argenso*, *Presidente* del *Sagro Regio Consiglio*. Con occuparsi presentemente tal *Carica* dal *Marchese D. Niccolò Fraggianni*; che tiene per *Segretario* di detto *Tribunale* *D. Anello Franchino*, e per *Mastrodatti* con due *subalterni* *D. Carmine Larocea*. Con ispedirsi quivi le *Lettere Ortatorie* a' *Prelati Ecclesiastici*; e con prendervisi gli altri *espedienti economici*, acciò i *regj Dritti*, non restino in cosa alcuna *pregiudicati*. E quando il caso è malagevole; o si esamina nella *Regal Camera* di *Santa Chiara*; o dal *Regal Segretario* del *Dispaccio Ecclesiastico* si propone nel *Supremo Regal Consiglio di Stato*: Praticando altresì la *Camera Regale*, e la *Segreteria del Dispaccio Ecclesiastico* rimettere per lo più al *Delegato della Regal Giurisdizione* quelle *Cause*, in cui vi è qualche *connessione* con questo *Tribunale*.

CAPITOLO QUINTO.

Del Tribunale della Regia Camera della Summaria.

I. **A** Vendo mai sempre i *Principi* avuto il loro *Erario*, come vedremo nel *Libro* seguente; anche gli *Amministratori* di detto *Regio Erario* bisogno era, che avessero. E come osserva *Bartolomeo Cassaneo* (b); il *Regio Erario* divideasi in due parti: una, che impiegavasi in proprio servizio del *Principe*; ed il di lei *Amministratore* appellavasi *Procurator di Cesare*, e *Conte delle Cose Private*; e l'altra, che serviva per lo stipendio delle *Miltizie*, e per altri bisogni della *Monarchia*, che veni-

Ggg 2

va

(a) Pietro Giannone *NB.* 30. Cap. 2. par. 1.(b) Bartolomeo Cassaneo, *Part. VI. Glor. Mund. con. 17.*

va amministrato dal *Conte delle Sagre Largizioni* . Dicendo egli : „ *Præsi* „ *Si Aerarii sunt Generales Finantiarum, & comparantur Quæstoribus...* „ *Princeps duo habebat Patrimonia; & ad gubernationem istorum præponabantur duo Comites: scilicet, Comes Sacrarum Largitionum, & Comes Rerum Privatarum. Officium Comitum Rerum Privatarum erat, ut gubernaret Res Fiscales, quæ appropriabantur ad commodum Principis, nec convertebantur in utilitatem publicam. Et iste constituebat Procuratorem Cæsaris. Officium verò Comitum Sacrarum Largitionum erat colligere Tributum: & applicabatur in Thesaurario, seu Fisco, ex quo solvebantur stipendia Militaria, nec convertebantur in utilitatem Principis.*

II. Sotto de Goti, (i quali non alterarono punto l' antica Polizia Romana) vi furono i Conti delle cose Private, come *Cassiodoro* (a) lorapporta : **COMITIVA PRIVATORUM**, *scuti nominis ipsius videtur insonare vocabulum, per Rationalium curam quondam Principum fertur gubernasse substantiam* . Vi furono pure i Conti delle Sagre Largizioni, come altrove l' Autor predetto (b) lo foggiugne : *Donis enim præfidere Regalibus*, **COMITIVAM SACRARUM LARGITIONUM** *indicia rerum restantur. Effendovi stato eziandio il conte del Regio Patrimonio, al dire dello stesso* (c) : *Te, quam ad Patrimonii nostri curas Regalis deservavit electio; non tam destinatis præceptionibus instruimus, quam usu serenissima colloctionis erudimus. PATRIMONIUM siquidem nostrum pro sublevandis privatorum formavit tibi committimus* . Essendosi solamente inteso sotto de Longobardi il nome di *Tesoriere*, al rapporto di *Lodovico Antonio Muratori* (d) . Il quale descrivendo la Corte de Principi di Benevento ; asserisce : *Erant autem Principibus Beneventanis dignitates quædam Palatina: quarum nomina aut à Latinorum, aut à Græcorum Imperatorum Aula mutuati fuerunt: uti Comitum Palatii, Protospatarii, THESAURARII &c.*

III. In tempo de Normanni vi furono appo noi i *Maestri Camerari*, i *Questori*, ed i *Segreti* delle Dogane, come dalle Costituzioni del Re Ruggiero (e), e del Re *Guglielmo il Buono* (f) . Ancorche da ciò non si possa raccogliere, che gravi stato il *Tribunale della Regia Camera* in Regno

(a) *Cassiodoro* lib. 6. *variar. for.* 8.

(b) Lo stesso *ibid. form.* 7.

(c) Il medesimo *ibid. form.* 9.

(d) *Lodovico Antonio Muratori* *dissert.* 2.

(e) *Constitutio Justitiariorum de Offic. Magistr. Camerar. & Bajulot. Justitiariorum. CAMERARIOS, & Bajulos sollicitos esse volumus, & devotos; ut ubi necesse fuerit, & pro commodis Curie nostræ, per DOANÆ SECRETOS, & QUÆSTORUM MAGISTROS, vel alios Officiales extiterint requisiti; consilium, & auxilium ipsis debeant impartiri.*

(f) *Constitutio Præsenti de Officio Secreti: Præsenti lege decernimus, ut Officium, quod per Regias Constitutiones & nostras, DOANÆ DE SECRETIS, & QUÆSTORUM MAGISTER, hætenus exercebat a porta Roseti citra; MAGISTRI CAMERARII emercent in futurum.*

gno: sì perchè costoro andavano per le Provincie, e non aveano Città fissa, dove il Tribunale predetto reggessero, tenendo in Palermo i Monarchi la loro Sede; sì anche perchè i Registri della Regia Zecca, ove le gesta de nostri Principi si notano, da *Carlo I. di Angiò* in poi incominciano: e perciò in essi non si trova memoria certa di questo Tribunale, come osserva *Nicolò Toppi* (a); e prima di lui l'avverò il *Reggente Moles* (b). Che quantunque *Pietro Giannone* (c) voglia, che in tempo dell'Imperadore *Federigo II.* il Tribunale della Regia Camera veniva retto da Maestri Razionali, col dire: *Questo Tribunale non solo in tempo dell'Imperadore Federigo II. si reggeva da Maestri Razionali; ma anche nel Regno de Re Angioini*; pure, come ben osserva il sovraddetto *Reggente Moles* (d); i Maestri Razionali non aveano che fare col Tribunale della Regia Camera, ma si appartenevano alla Gran Corte della Vicaria, da quali venivan giudicati gli Amministratori del Regio Patrimonio quando disertavano: perchè nella Regia Camera Summariamente si giudicava coll'esibizione de semplici Bilanci; e perciò *Camera della Summaria* vien chiamata, „ *Ex his apparet, quod hoc Tribunal Cameræ ab initio rerum divisum,*
 „ *& separatum fuit a Magistris Rationalibus, nec ab ipsis dependens. Et*
 „ *dictum fuit TRIBUNAL CAMERÆ, quia in eo domestica Principis agebantur. Et dicebatur etiam REGALE ADJUTORIUM RATIONUM:* & ita vocat ipsum Rex Robertus in Provisione sua, esistente in Registro Privilegiorum Regiæ Sicilæ, fol. 10. a tergo. Et dicebatur CAMERA SUMMARIÆ RATIONIS; quia summarie tantum, & per Bilancium, & breve Levamentum ibi Computa discutebantur, ut ex dicto Privilegio apparet. In conferma di che, trascrive ancor egli (e) dal Registro di *Carlo I. di Angiò* dell'anno 1263. una Revisione di Conti, che il Regio Tesoriere volle fare nel Castel dell'Uovo in presenza de Razionali della Gran Corte della Vicaria: *Ratio postea est per Regium Thesaurarium Regni coram MAGISTRIS RATIONALIBUS MAGNÆ CURIÆ, & coram CAMERA REGIA, que est in Castro Sancti Salvatoris ad mare de Neapoli, quod vulgè dicitur, & appellatur Casstrum Ovi.* Laonde i Maestri Razionali non eran membri della Regia Camera, apportandosi come distinti dalla medesima.

IV. Quindi, da ciò che il *Reggente Moles* più sopra dicea; possiamo con qualche fondamento assermare, che il Tribunale della Regia Camera

avea-

(a) Nicolò Toppi de orig. Tribun. lib. 4. cap. 1. *Licet antiquitas, & sub Normannis adfuisse Questores, qui Questores Magistri vocabantur, ac dumtaxat Magistri Camerarii dicti fuisse: . . . quorum Officium erat, omnia Jura regia exigere, locare, & vendere; at tamen pauca, aut nulla Registra de eorum temporum antiquitate reperiantur.*

(b) *Reggente Moles* de Orig. Tribun. Reg. Camer. paragr. 27. num. 1.

(c) *Pietro Giannone* lib. 20. cap. 6.

(d) *Reggente Moles* loc. cit. paragr. 28. num. 7.

(e) Lo stesso *ibid.* num. 40.

avesse avuta propriamente sua origine dal Re Carlo I. di Angiò in poi. Ancorche in appresso il Re Alfonso I. di Aragona l'avesse notabilmente ingrandito, istituendolo nella Città di Cajeta, secondo il predetto Reggente Moles (a): e secondo Nicolò Toppi (b), vi destinò ventisette Presidenti: ancorche Giapantonio Summonte (c) lo volesse composto in quei tempi dal Luogotenente, e da sei Presidenti Togati, oltre al suo Avvocato, e Procuratore Fiscale (quanti per appunto sono presentemente quei, che vi hanno il Voto decisivo, o consultivo, come è l'Avvocato Fiscale: senza gli altri, che per la minore età non votano sino ad un certo tempo, dal Monarca a medesimi prefisso, onde sono come gli antichi candidati ne Tribunali di Roma. Essendo oggidì i Votanti il Marchese Don Matteo di Ferrante Luogotenente, il Marchese Don Carlo Buglio, il Marchese Don Saverio Garofalo, il Marchese Don Carlo Ruoti, il Presidente Don Domenico Caravita, il Cavaliere Don Francesco Vargas Macchiucca, il Presidente Don Baldassarro Cito, Governadore della Dogana in Foggia; (oltre Don Antonio Zuppi, assente oggidì dalla Città di Napoli) e l'Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio Marchese Don Carlo Mauri: oltre al Procuratore Fiscale del Regal Patrimonio, l'Avvocato Fiscale de Conti: ed i Presidenti di Cappacorsa, come dicono: che sono da dodici (senza gli altri sei, che si chiamano Presidenti Onorari); i quali non hanno Voto nelle decisioni Rotali, ma soltanto hanno le loro commesse per quello, che s'appartiene al Regio Patrimonio, alli Regj Arrendamenti, ed alle deputazioni delle Provincie, a cagione degli Interessi Universali, e delle Comunità del Regno. E ciò avutosi riguardo al titolo, che il medesimo Re Alfonso li diede, in chiamandolo *Giudizio Settemvirale*. In dicendo egli nella Descrizione del predetto Tribunale: „ Nel medesimo Palazzo del „ Castello di Capuano risiede ancora il Tribunale detto della Regia Camera della Summaria: il cui principale è il Gran Camerario, uno de „ i sette supremi Uffizj del Regno. Però la Giurisdizione si esercita dal „ suo Luogotenente eletto dal Re: il quale è Capo di sei Presidenti Dottori: e due altri, che se ben non sono Dottori, sono molto versati nell' maneggi di detto Tribunale. Vi sono di più l'Avvocato, „ e Procuratore Fiscali: i quali sono anch' eletti dal Re. Vi è il Segretario, e tre Maestri d' Atti: venti Razionali con molti Scrivani, ventidui Attitanti con forse dugens' altri Scrivani: un Archivarjo, un Conservatore delli Quinternioni delli Regj Assensi, ed Investiture di Feudi:

„ un
 (a) Reggente Annibal Moles Parag. 29. num. 25. *Rex Alfonso I., mortua Regina Joanna, et capta in Cajeta; capta instituit Camera in Cavate predicta Cajeta a die 2. Septembris 1437., et confirmavit Magnam Camerarium Raymundum de Perlionibus: et confirmavit fuisse Locumtenentem in dicto Officio Magni Camerarii Dominum Petrum Marinum de Brancadore de Fermo, qui erat unus de Presidentibus, ut apparet ex Libro Nomenclatorum. 1. fol. 1.) et fol. 7. a vers. et fol. 8.*

(b) Nicolò Toppi lib. 4. cap. 2. num. 3. *Ab Alfonso I. de anno 1444. fuit Tribunal Camera reformatum., et ad meliorem formam reddidit CUM VIGINTISEPTEM PRESIDENTIBUS magna nobilitate, et doctrine.*

(c) Giapantonio Summonte Tom. I. pag. 166.

„ un altro Archivario delle Scritture del medesimo Tribunale , un Per-
 „ cettore delle Significatorie , tredici Portieri , con altri , che si tralascia-
 „ no E questo Tribunale antichissimo , perciocchè è successo
 „ al Procuratore di Cesare : il quale era in tempo de' Romani . Il Re
 „ Alfonso I. collocò questo Tribunale nel Palazzo , ora diroccato , che
 „ era del Marchese di Pescara incontro la Chiesa di Santa Maria Mag-
 „ giore : e lo chiamò il *Giudizio Settemvirale* : per essere retto all' ora dal
 „ Gran Camerario , e da sei Presidenti , come riferisce il Giovinetto nella
 „ Vita del Marchese di Pescara : creandovi Gran Camerario Don Innico
 „ d' Avalos Marchese di Pescara .

V. L' Incumbenza di questo Tribunale viene dal medesimo *Summonte*
 in cotai guisa spiegata : „ In questo Tribunale si tratta del Patrimonio
 „ Reale , e delle differenze , che vertono trà il Regio Fisco , e qual-
 „ sivoglia persona . Affitta tutte le Doane , e Arrendamenti del Re-
 „ gno , e vende i Feudi , che si divorfano alla Regia Corte . Provede ,
 „ e sovraffa a tutte le cose appartenentino alla Milizia , come le Regie
 „ Galee , Castelle , Artiglierie , ed altri Istrumenti Bellici : ed in esso
 „ si danno i Conti di tutte l' Entrate del detto Patrimonio . Ed a lui so-
 „ no soggetti le Doane di tutto il Regno , gli Arrendatori delle Gabelle
 „ Regie , gli Maestri Portolani , il Capitano della Grassa , i Guardiani
 „ delli Passi , il Consolato dell' Arte della Seta , quello dell' Arte della
 „ Lana , ed altri . E comeche tutte l' Università del Regno , come por-
 „ zioni del Regio Patrimonio vengono considerate ; anche le Cause alle me-
 „ desime appartenenti in questo Tribunale si dibattano . Ancorche la Giu-
 „ risdizione del medesimo Tribunale si fusse alquanto sminuita nella venuta
 „ del regnante Monarca Carlo di Borbone alla conquista del Reame di Napo-
 „ li : peroche avendo egli istituito il Tribunale dell' *Insendenza* col suo Fi-
 „ nanziere ; molti affari quivi si maneggiano , che prima al Tribunale della Regia
 „ Camera si apparteneano , come meglio spiegheremo nel Capo primo del Li-
 „ bro seguente . Avendo bensì il medesimo Monarca assegnato a ciaschedun
 „ Presidente Togato ducati milleduecento di Provisione : oltre le Commesse,
 „ e Delegazioni una col Governo della *Dogana di Foggia* , che in giro a me-
 „ desimi si dispensa : quando prima era più scarfa tal Provisione .

C A P I T O L O S E S T O .

Del Tribunale del Commercio , del Consolato , e del Tribunal Misto .

I. **A** Gli antichi Tribunali del Reame di Napoli , ne' Capitoli pas-
 sati di questo Libro descritti ; tre altri moderni ne furono in-
 trodotti dal regnante Monarca Carlo di Borbone . Vale a dire il *Tribunale*
del Commercio : quello del *Consolato* ; e l' altro del *Misto Foro* : de quali ci
 resta qui da favellare . Rimettendo per il Capo primo del Libro seguente
 il *Tribunale dell' Insendenza* , comeche appartenente al Regio Erario .

Del

Del Tribunale del Commercio.

II. In discorrendo noi nel Libro 16. al Numero 17. del Capo 1. del *Gran Prefetto del Commercio*, sovraggiunto agli altri sette antichi Uffizj del Regno, e provveduto in persona del Marchese *Don Giuseppe Giacobino Montallegre* Duca di Salas rapportammo, che 'l nostro Serenissimo Monarca *Carlo di Borbone* il dì 30. Ottobre 1739. fondò il nuovo *Tribunale del Commercio*: dandoli il Titolo di SUPREMO MAGISTATO, e provvedendolo di Ministri parte Togati, come furono il Presidente *Don Francesco Ventura* (stato Reggente del Collateral Consiglio in tempo degli Alemanni), e li Configlierij Marchese *Don Matteo di Ferrante* (oggidì Luogotenente della Regia Camera), il Marchese *D. Carlo Ruoti*, e *D. Pietro Condegna*; parte Cavalieri, come il *Duca di Termoli*, il *Duca di Corigliano*, e 'l *Duca di Fragnito*; e parte Mercadanti come *D. Gennaro Antonio Brancaccio*, *D. Donato Cangiano*, ed il *Duca Brunasso*, col suo Referendario *Don Giambattista Vaucouleur*, e Segretario *Don Giovanni Ruggiero*. Il di cui Impiego: non era già garantire il Commercio per il Regno (di cui favellaremo nel Capo 1. del Libro 23. di questo Tomo IV.), ma di riconoscere quelle Cause contenziose, le quali riguardano il Commercio civile: come sono di Contratti, di Dare, e di Avere, di Cedole Bancarie, di Prezi di Roba, e di cose somiglievoli: senzache gli altri Tribunali del Consiglio, della Camera, della Vicaria, o altro si potessero più intromettere nella conoscenza delle medesime. E comeche le pubbliche Arti, le Maestranze, e cose somiglievoli al Commercio Civile, ed al Trafico s'indirizzano; ancor queste furono assegnate al predetto Tribunale. Restando solamente nell'antico lor piede i particolari Tribunali dell'*Orefici*, dell'*Arte della Giudecca*, dell'*Arte della Seta*, dell'*Arte della Lana*, e non sò qual altro: da quali in caso di gravame si appellava a questo del Commercio. Dicendosi nella Prammatica di tal Erezione: „ Per qualche tocca all'estensione, facoltà, potestà, e giurisdizione di questo nostro Supremo Magistrato del Commercio; vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che non solamente ad esso si abbiano a rimettere, e rapportare gli Affari generali del Governo, e di Economia in qualunque modo, e maniera, e per qualunque rispetto appartenenti al Commercio; ma che altresì ad esso Supremo Magistrato si abbiano a devolvere, richiamare, ed attirare tutte le Appellazioni, e li Richiami dalli Decreti, Giudicature, e Sentenze, così delli Consolati di Mare, e di Commercio, come dalli Decreti delle Nazioni straniere, e delli Consolati delle Arti, e specialmente di quelli degli Orefici, della Seta, della Lana, e delle loro Tinte, Fabbriche, e Manifatture, e della Giurisdizione del Grande Ammiraglio.

III. A cagione di questa autorità, e del titolo specioso di *Supremo Magistrato*, il Presidente del medesimo Tribunale *Don Francesco Ventura* prese il suono della Campana all'entrare ne Regj Tribunali, a somiglianza del Presidente del Sagro Regio Consiglio; acciò al di lui arrivo in Tribunale, (essendoseli fatta la Ruota coll'uscita nel gran Salone del-

la Vicaria Criminale) tutti i Ministri entrassero nelle loro rispettive Ruote, ed incominciassero la pubblica Udienza: quando per l'addietro il solo Presidente del Sagro Regio Consiglio avea goduta una somiglievole prerogativa, anche all'esclusione del Luogotenente della Regia Camera, e del Reggente della Vicaria. Tal pretenzione non li fu dal Monarca accordata: in guifataleche, arrivando il Presidente del Supremo Magistrato ne Tribunali prima del Presidente del Sagro Regio Consiglio, si suonasse la Campana a martello, ed incominciasse allora per allora a reggersi Curia. Dopo di che pretese egli la Precedenza, e la Man dritta nelle pubbliche Funzioni dal medesimo Presidente del Sagro Regio Consiglio. Ma questo Punto non fu tampoco dal Monarca determinato: ancorche, per togliere la briga, si astenne d'intervenire nella Processione de Battaglini, e de quattro Altari, dove più che mai potea accendersi la contesa.

IV. Non andò guari però, e finirono queste pretenzioni, e contrasti frà i due enunciati Presidenti. Peroche, veggendo la Maestà del Principe, che questo nuovo Tribunale non sortiva quei buoni successi, che nel disbrigo delle Cause prefigurati si avea; il dì primo Agosto 1746. con un'altra nuova Prammatica lo dismise unassieme col Tribunale del Consolato: lasciandone una picciola memoria nelle sole Cause de Forestieri, o de Rognicoli cogli Esteri, e nel promuovere cogli Esteri medesimi il Commercio Civile: levandosi dal detto Tribunale gli enunciati Cavalieri, e Mercadanti, a quali si diede il solo titolo di *Consiglieri Onorarij*, con restarvi i soli Ministri Tognati: a quali si aggiunse il quarto, come dalle parole seguenti si vede (in latino rapportate da Francesco Rapolla): *Placet, Consulatus omnes Maris, & Terræ aboleri: servatis dumtaxat duobus Consulibus, per biennia eligendis in Civitatibus Baruli, Siponti, Crotonis, Gallipolis, Rhegii, & Consolatu vetere Neapolitano: qui solas meræ Mercaturæ exterioris causas judicent, quæ inter Peregrinos, aut inter Civem, & Peregrinum locis illis, eorumque districtibus incidant: adhibito, cum juris quæstio orietur, Assessore, Neapoli quidam proprio, alibi verò Judice Ordinario: cujus tamen sententiam sequentur Consules, cum voluerint. Ab eorum autem sententia appellari ad Supremum Magistratum Commercii, qui Neapoli est: cujusque Jurisdictionem ad illas solas meræ Mercaturæ exterioris causas pariter restringi placet, quæ inter Peregrinos, aut inter Civem, & Peregrinum agitandæ sint: relictis aliis, & restitutis, quæ novis legibus huic Magistratui, & Consulibus tribuæ fuerunt, Judicibus, & Tribunalibus ordinariis: nè idem Supremus Magistratus, in tractandis illis, quæ ad Commertium exterius directè non pertinent impediatur, quo minus officio suo fungi possit proponendi nobis, quæ pertinent ad Commertium exterius propagandam, Artificia perficienda, sodalitia Mercatorum concilianda, Fructus uberrimæ Terræ distrabendos: in quam curam volumus Magistratum illum principaliter incumbere. Denique, ob eandem causam placet, Causas omnes Collegiorum, Artificum Judicibus ordinariis restitui.*

Del Tribunale del Consolato.

V. Dopo avere eretto il Serenissimo Monarca il Supremo Tribunale del Commercio, come sovra; il dì 28. di Dicembre dello stesso anno 1739. creò quello del Consolato: il quale fuisse come una Giunta a quello

del Commercio : in giudicando quelle Cause , che aveano connessione col Commercio Civile , e col pubblico Trafico senza escedere la somma di ducati 50. : nelle quali si giudicava summariamente . Con essere composto di cinque soli Mercadanti *Don Fabiano Perrelli Priore* , *Don Gabriele Beragine* , *Don Aniello Pensa* , *Don Nicolò Columbo* , e *Don Ignazio di Arco* : con due Assessori , uno di Mare *Don Dionigio la Vista* , ed uno di Terra *Don Gaetano Falcinelli* , e col Segretario *Don Nicola Gorga* . Essendo composti i Consolati ne Luoghi marittimi delle Provincie , ed in altre Piazze di Negozj da due soli Consoli , e da un semplice Assessore . Con terminarsi anche quivi summariamente tutte le Cause , che poteano aver connessione col Tribunale del Commercio : dove poi se n' appellava , come dalle condizioni spiegate nella Prammatica di tal Erezione , nella maniera , che siegue . *In oltre comandiamo , e ordiniamo , che ove la materia , di cui si litiga innanzi al Consolato , non essendo secondo la comune estimazione , di cinquanta ducati ; in tal casoli decreti , che saran fatti da Consoli ; non debbiano ammettere Appellazione alcuna . E dove la sudetta somma non passi li 300. ducati ; si ammetta solamente l' Appellazione devolutiva al Supremo Magistrato del Commercio , ma nò la sospensiva : eseguendosi intanto la sentenza del Consolato , con esiggersi cauzione dalla parte vincitrice . Ma quando la somma oltrapassa li 300. ducati ; ordiniamo , e comandiamo , che si debba ammettere l' Appellazione al Supremo Magistrato anche sospensiva : in maniere che la Causa si debba interamente terminare dal Magistrato Supremo del Commercio .*

Comandiamo ancora , ed ordiniamo , che il Consolato giudichi tutte le Cause di Commercio così interne , come esterne , come ancora le Cause spettanti a Cambj : senza però intrromtersi in ciò , che riguarda li Consolati delle Arti : non dovendo questo Consolato turbare la Giurisdizione delle sudette antiche Arti .

VI. E quì alla sfuggita avvertir si debbe , che sebbene il nome di *Consule* importasse anticamente la prima dignità nella Repubblica Romana; in appresso poi si andò sbassando tal vocabolo , fino a darsi a quei , che sovraffano nelle Città marittime alle Negoziazioni di varj Popoli stranieri : anzi si dona in Napoli a' primi Artefici di qualsivoglia Mestiere , come dicemmo nel Libro 4. del Tomo III. al Paragrafo 4. del Capo 4. , e lo nota *Francesco Rapolla* (a) col dire : *Consulis , & Consulatus vocabula , que tam honorifica fuere & stante Romanorum Republica , & sub Imperatoribus ; paulatim , grassante barbarie per Europam , pro denotandis personis aut Negotiationi , aut Artificio alicui prepositis , eorumque Collegio accepta sunt sequiori etate : nec desunt exempla apud Scriptores infime Latinitatis . Hinc , Consules appellari solemus eos , qui a variis Nationibus statuantur in Urbibus maritimis pro mercatura proque negotiis suorum populorum . Et Consules queque dicuntur , qui tanquam primi inter Artifices , Judices quoquo modo sunt , unusquisque in propria Artis negotiis : ut CONSULES ARTIS SERICI , LANIFICII , &c. Dalche chiarito stèlla , che cosa sieno li Consoli dell' Ar-*

(a) *Francesco Rapolla de Jure Regni Part. I. lib. 3. cap. 16.*

Arti mentovati nella Prumatica di Erezione del cennato Tribunale del Consolato : quale poi assieme con quello del Commercio fu suppresso per la medesima ragione nell'anno 1746: come sovra al Numero 4. si trascrisse: restando solamente in Barletta, in Manfredonia, in Cotrone, in Gallipoli, ed in Reggio i Consolati per la semplice differenza de Mercadanti forestieri o tra di loro, o con qualche altro Regnicolo.

VII. Costando altresì in detta premessa, che molte Nazioni hanno il loro Consolo in Napoli, il quale da se giudica le differenze de suoi Compatrioti, siccome *Gianantonio Summonte (a')* l'apporta in dicendo: *Per non lasciare cosa indietro de Tribunali de Laici, primache passamo a quei degli Ecclesiastici; dirò anco delli Consolati di Nazioni forestiere assistenti in Napoli: li quali sono pur specie di Tribunali. Percioche nelle differenze mercantili, marittime, e simili, che vertono tra le parti; si rimettono al Consolato della propria Nazione. Il quale insieme col suo Consultore le determina con molta circospezione: con che si evitano molte liti, e disordini.* I Consoli sono questi: *Catalano, Genovese, Fiorentino, Veneziano, Raguseo, Francese, di Danimarca, di Svezia, e di Roma:* a quali si devono aggiugnere ancora l'*Ingelese, l'Olandese, e non sò di qual altra Nazione.* Con avere ciascheduna di queste Nazioni anche un Ministro Togato per suo Delegato: come il Marchese *D. Carlo Ruosi* Presidente di Camera Delegato per i Francesi: il Presidente del Supremo Magistrato *D. Francesco Ventura* Delegato per gli Inglesi, e Veneziani. Il Duca *D. Francesco Perrelli* Regio Consigli. Delegato per gli Olandesi, e Fiorentini: il Luogotenente della Reg. Camera *D. Matteo di Ferrante* per i Spagnuoli, ed altri per altre Nazioni. Tenendo per lo contrario anche la Città di Napoli i suoi Consoli in diverse Città di Europa per lo stesso ogetto: come in *Barcellona, in Alicante, in Livorno, in Venezia, in Genova, in Marsiglia, in Sinigaglia, in Ancona, in Civita Vecchia, in Nettuno, in Sardegna, in Bastia, in Malta, nelle Smirne, in Morea, in Durazzo, in Ragusa, nel Zante, in Corfù, in Sinigaglia, ed altrove.* Senza punto discorrere de Consoli di ciaschedun Arte, che si trovano in Napoli, e de Consolati per l'*Arte della Lana, della Seto, della Tinta, degli Orefici, e di altri somiglievoli, in cui sommariamente si determinano, le differenze delle persone in esso impiegate: perche ciò escede per ora il nostro Istituto, ed alla Storia Generale non appartenga.*

Del Tribunale Misto.

VIII. Allora quando il nostro Serenissimo Monarca *Carlo di Borbone* nell'anno 1741. fè il celebre Concordato colla Santità di *Benedetto XIV.* Sommo Pontefice riguardo all' Immunità locale, reale, e personale per le Chiese, e per i Chierici del Reame di Napoli (di cui fu pienamente favellato in più Capi del Libro ottavo); a fare, che il convenuto nel medesimo colla Santa Sede con esattezza si eseguisse: di comun consenso col Papa fè ergere in Napoli il *Tribunale Misto.* Detto tale, poiche composto di Ministri Ecclesiastici, e Regj. Vale a dire da Monsignor *D. Celestino Galiano* Cappellano Maggiore, Arcivescovo di Tessalonica, e Presidente del medesimo Tribunale: da Monsignore *D. Carmine Cioffi*, Vescovo di Antinopoli; ed un tempo Vicario Generale della Curia Arcivesco-

vile di Napoli ; e da Monsignore *D. Giudio Niccolò Torni* Vescovo di Arcadianopoli (succeduto a Monsignore *D. Gianfrancesco Ingenuo* Vescovo di Dibona) deputati per parte dell' Ecclesiastico : il Marchese *D. Giuseppe Andreassi* , Consigliere della Regal Camera di Santa Chiara , e 'l Marchese *D. Carlo Mauri* , Fiscale della Regia Camera , Deputati Regj , col Segretario *D. Aniello Franchini* , e col Mastrodatti *D. Carlo Gagliardi* .

IX. L' erezione di questo Tribunale , la disposizione de suoi Ministri , la loro incumbenza , e quanto alla contezza del medesimo si appartiene ; non si puole altrimenti raguagliare a chi legge , che col trascriverli l' intero Capitolo nono del medesimo Concordato sotto il dì 8. Giugno 1741. ravvisandosi in esso tutto e quanto dir si possa intorno a questo particolare , senza prenderci su di ciò altra pena :

Capitolo nono , Tribunal Misto .

1. Si formerà un Tribunal Misto , composto di cinque Soggetti , cioè „ due Ecclesiastici , da deputarsi da Sua Santità ; e due Laici , o Ecclesiastici , da deputarsi parimente da Sua Maestà , tutti quattro Regnicoli . „ E circa il quinto , che dovrà esser sempre persona Ecclesiastica parimente Regnicola ; Sua Maestà Napoletana nominerà tre Soggetti , e Sua „ Santità ne scieglierà uno .
2. Secondo , non dovrà l' Officio , e l' Impiego di questi cinque Deputati durar più , che per lo spazio di un solo triennio , da cominciare „ a *die capite possessionis* : dopo il quale s' intenda spirato *ipso facto* ogni „ lor facoltà , ed autorità , quando non fussero confermati per un altro „ triennio con espressa , e nuova conferma da farsi con Brevi , e Lettere „ Patentali : cioè i quattro semplici Deputati da quella Potestà , da cui sono stati rispettivamente eletti ; ed il Presidente di comune , e nuovo „ espresso consenso di amendue le Potestà . Con dichiarazione , che „ volendo Sua Santità , o Sua Maestà mutare anche dentro il triennio „ qualunque de due Soggetti da essi deputati , ed a quelli sostituire altri „ a loro arbitrio , e beneplacito ; possan farlo , senza allegarne alcuna „ causa , e senza chiederne , ne attenderne consenso dell' altre Potestà .
3. Accadendo però nel fine del triennio la Sede vacante ; dovranno „ così il Presidente , come i due Deputati Ecclesiastici continuare nel loro „ Impiego , quantunque , spirato il triennio , non sieno muniti d' altra „ conferma sino alla nuova provvista da farsi dal nuovo Pontefice .
4. In caso di assenza , e di malattia di qualuno de due Deputati Ecclesiastici , sia lecito a Monsignor Nunzio *pro tempore* di sorrogarvi per „ maniera di provvisione altro soggetto Ecclesiastico . Come altresì in caso „ di assenza , o di malattia di qualcuno de due Deputati Regj , resti in „ arbitrio di Sua Maestà , o della persona , a cui stimerà ella di comunicare tal facoltà , di far lo stesso . Ed in caso , che talvolta per assenza , malattia , o altro qualunque caso , anco legale , sia necessario , che altro soggetto supplisca le voci del Presidente ; allora supplirà „ intieramente colui , che trà i tre soggetti , nominati da Sua Maestà „ sarà stato scelto da Sua Santità , per far le veci del Presidente ne suddetti casi di assenza , o d' impedimento del medesimo . Tuttociò però „ non debba intendersi in caso di mancanza per poche volte : nel qual

„ ca-

„ caso sia lecito agli altri , che intervengono , di tener Tribunale , non
 „ ostante l' assenza di qualcheduno de loro Colleghi ; purchè non sia più
 „ di due settimane .

5. Per lo servizio di questo nuovo Tribunale si deputerà per il medesimo quel numero di Ministri subalterni , ed in quel modo , che egli stimerà necessario . Ma dovendo talvolta far uso della Famiglia armata , si servirà di quella della Potestà secolare , e delle Carceri laicali contro de laici ; e de Corsori , e Carcere Ecclesiastiche contra delle persone Ecclesiastiche .

6. Si terrà questo Tribunale una volta la settimana , ed anche più , quando così richiede il bisogno , in qualche Monastero , o altro luogo più comodo della Città di Napoli , da prescegliersi .

7. Alla riserva del Presidente , il quale dovrà sempre avere il primo luogo ; federanno gli altri Deputati di qualunque grado , o graduazione si sieno , secondo il luogo , che verrà loro destinato dalla sorte : al qual fine se ne farà l' estrazione per Buffola . Con dichiarazione , che questa estrazione debba farsi al primo d' ogni triennio , quantunque restassero nell' impiego taluni Deputati : ma che accadendo mutazione nel corso dello stesso triennio , la persona surrogata debba occupare il luogo del suo predecessore .

8. Che il Presidente , come tutti i Deputati , ed anche i Ministri subalterni , dovranno prima d' incominciare ad esercitare la loro carica , giurare nello stesso Tribunale *ad Sancta Dei Evangelia* , secondo la Formola de stabilirsi , non solamente di osservare , e fare osservare quanto viene stabilito nel presente Trattato ; ma altresì di non arrogarsi veruna sorte di Giurisdizione , e di Autorità oltre a quella che vien loro concessuta in virtù del presente stabilimento di questo Tribunale : cioè il Presidente nel pieno confesso del Tribunale ; e tutti gli altri in mano del Presidente . Con dichiarazione , che i medesimi , e ciascuno di essi debbano rinnovare il detto Giuramento nella forma prescritta di sopra ogni volta che fossero confermati .

9. Il Presidente non avrà Autorità di risolvere da se medesimo , ne per modo di provisione : e le Commissioni dovranno distribuirsi in pieno Tribunale , come era solito praticarsi in Collaterale . La decisione si farà colla pluralità de Voti , cominciando a votare *ordine retrogrado* : cioè da quel Deputato , che siede in ultimo luogo : dimanierache l' ultimo a votare sia il Presidente . I decreti dovranno emanarsi sotto il nome dello stesso Tribunale , e sottoscrivere da tutti cinque secondoche parimente federanno il Presidente , ed i Deputati nel Tribunale .

10. Questo Tribunale non dovrà avere altra incombenza , senonche , *Primo* di decidere , e terminare le Controversie intorno all' Immunità Locale , quando nasce dubbio , se il reo debba , o no godere il beneficio dell' Asilo , nella maniera spiegata nell' Articolo 5. , ed 8. dell' Immunità Locale . *Secondo* di decidere alcune delle Cause spettanti a Corsori de Vescovi , ed altri Ordinarij nella maniera , che si è detto a suo luogo . *Terzo* di dichiarare *super qualitate Assassinii* commessa da un Chierico , o altra persona Ecclesiastica , quando il Giudice laico previene nella cattura di esso ; nella maniera , che si stabilisce nell' Articolo 3.

„ del-

„ dell' Immunità Personale. *Quarto* di soprintendere , ed invigilare alla
 „ retta Amministrazione de Luoghi Pii , cioè amministrati , e governa-
 „ ti da Laici : con decidere le liti , che possono nascere intorno al ren-
 „ dimento de Conti degli Amministratori di essi , nella maniera spiegata
 „ nel Capo 5. di questo Trattato. *Quinto* , nel caso da qualche Comu-
 „ nità , o persona Ecclesiastica si pretenda convenirle *titolo onoroso* mag-
 „ gior quantità di Franchizia di quella si assegna nel presente Trattato ;
 „ potrà riconoscerne se ciò sia vero : e determinare ciò , che sarà di giu-
 „ stizia nella maniera spiegata nel Capo dell' Immunità Reale , Articolo
 „ 20. *Sesto* d'invigilare all' adempimento de Legati Pii : col procurare né
 „ casi particolari nella maniera , che stimarà più propria , che i reniten-
 „ ti a soddisfare , se saranno laici , da loro Giudici laici sieno costretti all'
 „ adempimento de Legati Pii : e se saranno Ecclesiastici , da loro rispet-
 „ tivi Superiori , e Giudici Ecclesiastici . *E finalmente* invigilare all' offer-
 „ vanza del presente Trattato , come si è detto di sopra .

11. Quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese da che li fa-
 „ rà stato presentato il Processo , non avrà dichiarato intorno alla qua-
 „ lità del Delitto , se il rifugiato goda , o nò ; s'intenda *eo ipso* divolu-
 „ to il Giudizio a questo Tribunale , conforme si stabilisce coll' Articolo
 „ 4. dal Capo 2. del presente Trattato . Come pure , che avendo il Ve-
 „ scovo fatta la sua dichiarazione ; sia lecito a questo Tribunale ricevere
 „ i Ricorsi , che della medesima interponessero il Fisco Ecclesiastico , o
 „ il Fisco laico , ed impinguate , ed ordinare nuovo Processo , stimando
 „ così bene : e successivamente veduti gli Atti , e sentite le parti ; con-
 „ fermare , o infermare inappellabilmente i Giudizj de Vescovi , a tenor
 „ di quello , che stà risoluto nell' Articolo 8. del sudetto Capo 1.

12. In tutti i casi sudetti dovrà procedere inappellabilmente il Tribu-
 „ nale , e privatamente a qualunque Ministero , Giudice , o Tribunale
 „ tanto Ecclesiastico , che laico sia di qualsivoglia rango , anche di Mon-
 „ signor Nunzio , o di qualsivoglia altro Giudice , o Ministro , anche
 „ Deputato , o delegato da Sua Maestà , che pretendesse di procedere per
 „ via di Regia Protezione , e di economica Provvidenza . Con dichiara-
 „ zione , che qualunque atto si facesse in contrario da altri Tribunali , o
 „ Giudici così Ecclesiastici , che secolari , tanto della Città di Napoli ,
 „ quanto del Regno ; sia nullo *ex defectu Jurisdictionis* : ed in caso di
 „ inosservanza , possano i Tribunali , o Giudici così laici , che Eccle-
 „ siastici residenti fuori della Città di Napoli inibirsi dal Tribunale
 „ Misto : ed a riguardo delli Tribunali di Napoli spedirsi dal medesimo
 „ l' Ortatorie : le quali abbiano forza di Inibizione . Di maniere che qua-
 „ lunque Atto , fatto da medesimi Tribunali , e Giudici di Napoli dopo
 „ le sudette Ortatorie , sia *ipso facto nullo ex defectu Jurisdictionis* , come
 „ sopra .

13. Eccettuate le materie di sopra espresse nell' Articolo 10. di que-
 „ sto Capo , non potrà questo Tribunale ingerirsi in nessuna maniera in
 „ tutte l'altre , che appartengono alla Giurisdizione degli Ordinarij (le
 „ quali debbano avere il loro libero corso tanto per le prime Istanze , quan-
 „ to per li ricorsi , ed in grado di Appellazione) ; ne ammetterli dal
 „ medesimo i Ricorsi , o le Appellazioni sotto qualunque pretesto , sotto

„ pe-

„ pena di nullità di tutti gli atti , che si facessero in contrario , e divolu-
 „ zione del Giuramento prestato per questo effetto al Presidente , e De-
 „ putati .

14. Tutti gli Atti , e spedizioni di questo Tribunale , così giudiziali,
 „ che estragiudiziali , dovranno farsi onninamente *gratis* , senza potersi niun-
 „ te esigere per ragioni di Scrittura , Sigillo , Sottoscrizione , Registro ,
 „ Studio di Processo , e qualsivoglia altra cosa ; alla riserva delle sole
 „ Copie , che si dovranno tassare a ragione di grana due per facciata ,
 „ che sia scritta di righe ventidue per ciascheduna facciata di Carattere
 „ comune .

15. Le spese , che sono necessarie per lo mantenimento del Tribunale,
 „ Subalterni , e tutto altro ; si dovranno fare ugualmente a conto di Sua
 „ Santità , ed a conto di Sua Maestà con quegli espedienti , che sopra di
 „ ciò pareranno più proprj all' una , ed altra *Potestà* . Essendosi stabilita
 „ la Provisione di ducati cinquanta il mese per cadauno de sovradetti Mini-
 „ stri , e ducati cento per il Presidente del citato Tribunale ; e sceltosi il
 „ Monistero di Monte Oliveto per il luogo , dove si regge il detto Tribunale.

CAPITOLO SETTIMO.

Del Luogo , in cui si tengono questi Tribunali ; e de Regj Archivj .

I. **I**N compimento di ciò , che ne Capitoli passati abbiam detto intorno a Regj Tribunali ; due cose ci restano qui da spiegare : la prima intorno al *Luogo* , dove questi Tribunali si reggono ; la seconda rispetto a *Regj Archivj* , in cui si conservano gli Atti de medesimi : in discorrendo non meno dello stato presente ; che del passato de sovradetti Tribunali . Conciossiacosache , sebbene riguardo alla prima sia conto il *Luogo* , dove si reggono oggidì i Tribunali ; pure è alquanto oscuro , avuto rispetto a secoli trafandati . Ed a dissimpegnare con chiarezza il tutto , divideremo in due Paragrafi il Capitolo presente . Con essere il

PARAGRAFO PRIMO.

Del Luogo , in cui si reggono i Regj Tribunali .

II. **A** Meglio concepire l'idea intorno al *Luogo* , dove oggidì si reggono i Regj Tribunali ; debbe presupporsi , che essendo stati questi in varj Luoghi ; il Vicerè *Don Pietro di Toledo* nell' anno 1540. stimpò
 con-

convenevole unirli tutti in uno . E perche il Castello , o sia Palazzo vicino a Porta Capoana fu creduto più capace per questo particolare , che allora si apparteneva a *Filippo della Noja* Principe di Solimona , per concessione dell' Imperadore *Carlo V.* ; egli diede a costumi in escambio un Palazzo vicino l' Inconornata , che si appartenea al Regio Fisco , come dice il *Summonte* (a) : ed in questo di Capoana ridusse i Regj Tribunali . Legendosi sù la Porta del medesimo Tribunale questa Iscrizione :

Carolo V. Augusto , Inviſt. Imperante ,
 Petrus Toletus , Marchio Villæ Franchæ ,
 Hujus Regni Prorex , Juris Vindex Sanctiſſimus ,
 Poſt fugatos Turchas , Arcem , in Curiam redactam ,
 Juſtitiz dedicavit ,
 Conſiliaque omnia hoc in loco cum magno totius Regni
 Commodo conſtituit
 Anno a partu Virginis M. D. XXXX.

III. In questo additato luogo adunque il Vicere *D. Pietro di Toledo* dispose i Regj Tribunali : collocando in uno Appartamento il Tribunale del *Sagro Regio Consiglio* , che dal Luogo anche *Sagro Regio Consiglio di Capoana* appelloſſi , conforme ſi notò nel *Numero 3.* del *Capo 3.* Eſſendo egli diſtribuito in quattro magnifiche Ruote , ove il Preſidente , ed i ſuoi Conſiglieri reggon Tribunale . Con eſſervi intorno intorno allo ſmiſurato Salone del medesimo i Sedili di legno per comodo degli Avvocati ; a capo la Cappella , dove i Miniſtri aſcoltano la Meſſa ; ed a piedi l' Orivolo a ſfera , per miglior regolamento de pubblici Affari . Eſſendo a fianco del medesimo Salone le Banche per i Maſtrodatti , e Scrivani , ove ſi ſpediſcono i Decreti , le Proviſioni , e quanto ivi occorre . In un altro Quarto (niente inferiore di grandezza al primo) è il *Tribunale della Regia Camera* , con una Ruota grande , ove il Luogotenente con i ſuoi Preſidenti aſcolta , e determina le Cauſe . Con a fianco un altra Ruota picciola , ove ſi riveggono i Conti , che perciò di *Razione* ſi appella . Con eſſervi le ſue Banche per gli Attuarj , e Scrivani ; e come pure la Cappella , per aſcoltarvi la Meſſa i detti Miniſtri . Ed in terzo luogo vi è il *Tribunale della Vicaria* così Civile , che Criminale , (diviſa la Civile in due Ruote picciole ; e la Criminale in una Ruota grande ; con i Miniſtri , ivi eſiſtenti , ſuddiviſi in due Ruote ſotto due Regj Conſiglieri loro Capi ,) dove il Reggente con i ſuoi Giudici tien Corte . Eſſendovi eziandio le Banche per i Scrivani , e Maſtrodatti , come pure la Cappella per aſcoltarviſi da quei Miniſtri la Meſſa . Con eſſerſi vicino al Salone di queſto Tribunale fondata la Rnota per il *Supremo Tribunale del Commercio* una colla ſua particolar Cappella : ove poche volte l'anno il di lui Preſidente vâ a reg-

(a) Gianantonio Summonte Tcm. IV. pag. 172.

gere Tribunale : tenendolo ordinariamente in sua Casa una volta la settimana . Avendovi posta la *Campana* il *Cardinal Zambatta* , Luogotenente del Regno , nell' anno 1620 . , che a martello si suona all' andarvi il Presidente del Consiglio , ed all' uscirne , per darli il segno quando incominciano , e quando terminano i Tribunali , al dire di *Pietro Giannone* (a) .

IV. Dovendosi eziandio quì di passaggio avvertire , che tanto il Tribunale della *Regia Cancelleria* , quanto quello del *Regio Collateral Consiglio* in Palazzo del Vicerè si teneano : e perciò Luogo distinto , e fuor dell' anzidetto Regio Palazzo non aveano . Il Tribunale della *Regal Camera di Santa Chiara* si regge in Casa del Presidente del Consiglio . Gli Affari della *Regal Giurisdizione* si regolano in propria Casa del di lui Delegato . Il Tribunale del *Consolato* prima reggeasi nel Palazzo della Regia Dogana ; ora in una Casa privata vicino la Pietra del Pesce . (Essendosi detto nel Numero 3. , che 'l Tribunale del Commercio per lo più si regge in Casa del di lui Presidente : e quando vi sono Cause di rilievo , che rare volte accascano ; nella sua Ruota attaccata alla Sala della Vicaria) . Reggendosi dentro il Chioffro de' Padri di Montoliveto il Tribunale *Misto* ; e nella Casa del Marchese *Don Giovanni Brancaccio* l' altro Tribunale detto della *Sovrintendenza* , di cui favellaremo nel Capo 1. del Libro seguente . Laonde tutta la difficoltà si riduce al Luogo , ove anticamente si reggeano i Tribunali della *Gran Corte della Vicaria* , del *Regio Consiglio* , e della *Regia Camera* .

V. E quando il Tribunale della *Gran Corte* , diciamo , che essendo stato egli un Tribunale *a Latere Principis* , come fu detto nel Numero 2. del Capo 2. ; ove il Principe risedeo , colà egli reggeasi , come abbiamo da *Federigo II.* Imperadore in una delle di lui Costituzioni (b) , in cui si dice : *Statuimus , ut Magnæ Curie nostræ Magister Justitiarius NOBISCUM IN CURIA COMMORETUR ; cui quatuor Judices volumus assistere* . E perchè i Monarchi Normanni , e Svevi non avean Luogo fisso nel nostro Regno ove il di loro soggiorno traessero ; non si puole perciò additarli un Luogo certo , in cui quello Tribunale si reggesse .

VI. La stessa cosa noi diciamo della *Corte del Vicario* : cioè che , essendo ella stata regolata da Principi Reali in assenza de Monarchi loro Genitori ; ordinariamente reggeasi dove questi Signori dimoravano , ad oggetto di potervi ancor essi presenzialmente intervenire .

VII. Dove poi il Re *Carlo II.* fabbricò un nuovo Palazzo , che fu appresso convertito nella Chiesa detta dell' *Incoronata* ; (dove come in Chiesa Regia i Monarchi pubblicamente si coronavano) ; in detto Luogo li due cennati Tribunali si collocarono . E perchè la Regina *Giovanna I.* fu quella , che convertì in Chiesa questo divisato Palazzo ; i Tribunali sovradetti passarono allora nel Palazzo del Residente di Venezia , trà il Gesù Novo , e San Domenico Maggiore . Indi si trasferirono vicino S. Giorgio Maggiore , ove chiamasi oggidì la *Vicaria Vecchia* : e finalmente nel Palazzo di Capuana , secondo *Pietro Giannone*

Tom. IV. P. III.

Iii

none

(a) . *Pietro Giannone* lib. 35. cap. 5.

(b) *Constitutio Statuimus de Offic. Magistr. & Judic. Magni Cur.*

none (a) nel dire (lo stesso afferma il Summonte (b), alla riserva del Palazzo del Residente di Venezia, di cui non fa parola veruna): Il Re Carlo II. presso del Castel Nuovo fece fare con grande spesa un Palazzo per i Tribunali della Gran Corte, e Vicaria. Quale dalla Regina Giovanna convertito in Tempio della Corona di Cristo; andarono a Piazza di Nido nell' Ospizio del Comune di Venezia, siccome il Tutini raccoglie da uno Istromento stipulato nell'anno 1431., ove si leggono queste parole: In quo Hospitio Magna Curia Magistri Justitiarum Regni regebatur, & regitur ad presens. Indi nella Strada di San Giorgio, dove diceasi la Vicaria Vecchia. Poi D. Pietro di Toledo nell'anno 1540. li trasferì nel Castel Capuano, ove sono oggi.

VIII. Il Tribunale del Sagro Regio Consiglio in varj Luoghi albergar si vide, e particolarmente nel Cortile di Santa Chiara, donde il Regio Consiglio di Santa Chiara appellossi, come notammo sovra nel Numero 3. del Capo 3. E perche i Capi delle Ruote di detto Tribunale compongono quello della Regal Camera; ancor questo da ciò si dice della Regal Camera di Santa Chiara. Indi poi fu nel Chiosstro di S. Domenico; appresso fu nell' Arcivescovado; ed ora in un luogo, ed ora in un altro, come con distinzione lo rapporta Niccolò Toppi (c) in dicendo: Antiquitus enim vultus in Locis Tribunalia designabantur. De anno 1444. sub Alphonso I. erant in Hospitio Sancte Marie Coronate (ubi coronabantur Reges tanquam in Ecclesia Regia.) De anno 1446. reperiebantur in Castro Capuano. De anno 1449. in Castro Novo. De anno 1451. in Cœnobio Sancti Dominici. De anno 1452. in Cortili Sancte Clare. De anno 1457. in ædibus Arnaldi Rogerii de Palles Sacri Consilii Presidentis, juxta Ecclesiam Sancti Joannis Majoris. De anno 1466. in Aula majori Monasterii Coronate. De anno 1467. in Archiepiscopali Palatio, cum Oliverius Carafa Archiepiscopus Neapolitanus, & S. R. E. Cardinalis fuisset Sacri Regii Consilii Præses. De anno 1468. in Palatio Montis Virginis, ubi Joannes de Aragona Ferdinandi Senioris filius, Locumtenens Generalis residebat tanquam Abbas Commendatarius Cœnobii Montis Virginis. Item in Cœnobio Sancti Dominici sub Mattheo de Afflito dec. 304. in principio. De anno 1497. ad 1499. in Sancte Clare Monasterio. Anno sequenti in Palatio Cardinalis Aloysii de Aragona prope Portus Sedile. De anno 1501. ad 1540. iterum in Ædibus Sancte Clare, unde denominatus fuit Senatus Neapolitanus Consilium, & Consilarii Sancte Clare. De anno 1540. translatum ad Castellum Capuanum.

IX. Anche il Tribunale della Regia Camera mutò varj Luoghi: essendo stato primieramente nel Castel dell' Uovo; secondo il Reggente Annibale Moles (d), col dire: Regebatur antiquitus hoc Tribunal in Castro Ovi, quod olim dicebatur Castrum Sancti Salvatoris ad Mare. Indi passò nella Piazza della Selleria: poco appresso nel Palazzo della Regia Zecca: da ivi si tra-

(a) Pietro Giannone lib. 22. cap. 5.

(b) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 175.

(c) Niccolò Toppi de orig. Tribunal. Part. II. lib. 1. cap. 6.

(d) Reggente Moles Parag. 29. num. 14.

feri in altri Luoghi , come soggiugne Niccolò Toppi (a) colle parole seguenti (ancorche il Summonte (b) sempre lo voglia in Casa del Marchese di Pescara) : *Antiquitus Tribunal Regia Camera Summaria erat in Aedibus Cardinalis Lucae de Filisco Januens in Platea de Scilaria : ob cujus pensionem Rex Robertus uncias sexdecim solvobat . Posthac in Regiam Domum prope Ecclesiam Sancti Augustini , ubi hodie est Curia Regiae Monetarum Siciliae . Tempore Regis Alfonsi fuit in Castrum Capuanum de anno 1444. ibi reportatum , ubi permansit usque ad annum 1470. quando transiit in Castrum Novo , usque ad annum 1478. Et tempore primi Marchionis Piscariae Magni Camerarii in ejus domo prope Ecclesiam Sanctae Mariae Majoris . Et anno 1486. in domo Principis Bisintani . Postea ad Castrum Capuanum anno 1540. , ubi manet .*

P A R A G R A F O S E C O N D O .

De Regj Archivj Neapolitani .

X. **I**L Nome di *Archivio* lo stesso dinota , che una cosa nascosta , e quasi un *Arcano* , giustache Tullio (c) ad *Attico* scrivea : *Edificationem Arcani ad suum adventum sustentare placebat .* Con chiamarlo *Cartoflagio* i Greci , e *Tavolario* i Romani : perche anticamente per mancanza di Carta , nelle Tavole scriveasi . Onde il lodato *Cicerone* (d) altrove dicea : *Hic tu Tabulas desideras Horatiansam publicas : quas Italiae bello , incendio TABULARIO , interiisse scimus omnes .* Con essere questo *Archivio* diviso in tre parti secondo *Bartolomeo Cassaneo* (e) . Conservandosi nella prima le Lettere private del Principe ; nella seconda le Costituzioni , le Grazie , e le Scritture pubbliche del *Me arca* ; nella terza gli Atti , i Processi , e le Sentenze , che da Giudici in Cause contenziose si fanno . E perche le Regie Segreteria conservano con attenzione le Lettere

I i i 2

del

(a) Niccolò Toppi loc. cit. cap. 4.

(b) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 168.

(c) Tullio lib. 10. epist. 3.

(d) Lo stesso Orat. pro Archia.

(e) Bartolomeo Cassaneo Part. VII. Glor. Mund. consd. 16. *Fris*

*sunt Scrinia , sive Camera , in quibus reponantur Scripturae Principum sae-
gentes . In uno Serinio , seu Camera ponuntur Epistolae , seu Literae , quae per
Principem aliis mittuntur , seu ab aliis mittuntur Principi . Aliud in quo sa-
erae Dispositiones recondantur : hoc est , Principum Legales Constitutiones ,
seu Ordinationes una cum Codicillis , hoc est Literis Officiorum Imperialium
quorumcumque , etiam Militarium . Aliud verò , quod deseruit Confistorio ;
sic Cancellario (quod est principalior illius) in his , quae concernunt Juris-
dictionem , seu Justitiam , non in his , quae concernunt res privatas Princi-
pis .*

del Principe ; ed ogni Tribunale ha il suo Archivio , in cui si ripongono i Processi , i Decreti , e le Sentenze , che ivi si fanno ; niente a noi qui occorre notare rispetto a queste due parti de Regj Archivj ; ma soltanto brevemente discorreremo della terza parte del medesimo , e dove sono riposte le Memorie del Regno , e le Gesta de proprj Monarchi . Essendo in Napoli tre questi Regj Archivj quello della Regia Zecca , quello de *Quinternioni* , e quello della Regia Camera .

XI. E perquanto si appartiene al Regio Archivio della Zecca (vale a dire di quello , che si conserva nel Palazzo , dove si coniano le Monete , che Zecca si appella , innanzi la Chiesa di Sant' Agostino , sovra la Piazza del Pennino , regolato dal Regio Archivario D. *Giuseppe Antonio Sicola* , colla dipendenza del Luogotenente della Regia Camera) ; quivi si conservano le Scritture fatte da Monarchi Angioini , con alcuni fasciuoli de Re Normanni , e Svevi secondo *Ettore Capecelatro* (a) nel dire : *In eo habentur res gestae (vulgò REGESTA) Caroli I. , Caroli II. , Ladislai , & Joanne II. cum nonnullis Fasciculis solutis Imperatoris Federici II. , Normannorum , & aliorum Svevorum Principum .* E *Pietro Giannone* (b) descrivendo con maggior distinzione questi Registri (senza però mentovare i Fascicoli de Monarchi Svevi , e Normanni) , asserisce : *Carlo fu il primo , che ordinò in Napoli l' Archivio della Regia Zecca , che prima era in potere de Maestri Razionali , ed in miglior forma lo ridusse : onde ebbe lunga durata , ed ancor dura . Ed egli è il più antico , che oggi abbiamo in questa Città . Si conservano in questo Archivio 436. Registri , incominciando dal Re Carlo I. dall' anno 1267. che fu il secondo anno del suo Regno infino alla Regina Giovanna II. ove molte Scritture , anche in lor Lingua Francese son dittate . Di Carlo I. si trovano 53. Registri : e più di Carlo II. suo figliuolo , che ebbe più anni di Regno , infino al numero di 153. di Roberto 117. di Carlo suo figliuolo Vicario che fu del Regno , 62. della Regina Giovanna I. 32. di Carlo III. della seconda Razza di Angiò ; non più che 3. di Ladislao 10. della Regina Giovanna II. sua sorella 4.*

XII. L' Archivio de *Quinternioni* (nella Regia Camera esistente , ed alla medesima appartenente) , che in secondo luogo si novera ; comprende la Concessione de Feudi , la di loro Investitura , e tutta la Materia Feudale dal Re *Alfonso di Aragona* in poi , siccome il citato *Ettore Capecelatro* (c) lo soggiugne , in dicendo : *In hoc Archivio habentur Monumenta Alfonsi I. cum perpauca aliis Ladislai , & Joanne II. In his enim Quinternionibus registrantur tam Feudorum , Investiturarum , Donationum , Regalium documenta , quam Regii Assensus , & Refutationes praedictorum Feudorum , necnon Instrumenta Fideiatis , & Ligia Homagia a Feudarariis Regni Regibus Aragoniis , eorumque ad praesens Successoribus praestita .* Essendo in Regia Camera un Ufficiale apposta , che ha cura di questo Archivio , chiamandosi il *Conservatore de Regj Quinternioni* ; che di presente è il Dottor D. *Vincenzo Sergio* .

XIII. L' Ar-

(a) *Capecelatro* lib. 2. *Cons.* 74. num. 7. & seq.

(b) *Pietro Giannone* lib. 20.

(c) *Ettore Capecelatro* loc. cit. num. 1.

XIII. L' Archivio della Regia Camera , (che , avuto riguardo all' altri due più inferiori , poco fa rammentati , il *Grande Archivio della Regia Camera* vien chiamato : retto , e custodito dall' Archivario *D. Camillo Mirengbi*) comprende tutte le gesta de Sovrani dal Re *Alfonso* in poi riguardo a' Privilegj , Rilevj , Adoe de Baroni , Numerazioni di Fuochi per il Regno , Consulte , Commissioni , ed altro appartenente al Regio Erario. Di cui *Scipione Ammirato* (a) , in discorrendo della Famiglia *Celana* , in tal guisa favella : „ *Ministris Regiis custodiæ tradunt tam nobile the-*
 „ *saurum viris doctis : dum in his Scripturis , Archivio asservatis , non*
 „ *solum reperiuntur maxima originum Familiarum Italicæ Nobilitatis frag-*
 „ *menta ; sed etiam Feudorum naturæ , & primordia , Jus Patronatus*
 „ *Regii , Investituræ a Summis Pontificibus habitæ , Matrimonia , Dona-*
 „ *tiones , Ordines Militares , Usus , Consuetudines plurimarum Civita-*
 „ *tum , ac Universitatum totius Regni ; & quomodo procedatur , & sit*
 „ *introducendus usus Executionum Mandatorum Apostolicorum ; quibus Ar-*
 „ *mis Regnum defenditur ; quid ei profuit , aut absuit ; quot Exercitus*
 „ *viribus propriis alere potest ; Portuum capacitates , Annonarum Ordina-*
 „ *tiones , benè gestorum Remunerations , & pravè factorum Punitiones ,*
 „ *Et , ut paucis concludam ; Archivium est specimen vivax , & naturale*
 „ *Regiminis Civilis , non inter Philosophantium disputationum subtilita-*
 „ *tes positum ; sed est velut texera palpabilis , transiens per manus cujus-*
 „ *que , etiam indocti , & in palæstris literariis ineruditi .*

LIBRO DICIANNOVESIMO.

Del Regio Erario .

A Mantenerne con pompa la sua Reggia , e stipendiate addovere la Corte , i Soldati , ed i Ministri ha bisogno il Principe di Danaro , e di Persone , che intorno al Regio Erario s' impiegano : giacche al dire di *Barcolomeo Cassaneo* , anche questi si noverano tra coloro , che al servizio del Monarca si applicano : *Officiales namque Principum sunt in quadruplici distinctione . Quidam sunt circa Personam Principis : quidam circa ÆRARIUM PRINCIPIS : quidam circa Justitiam administrandam ; quidam circa Militiam .* Che però , avendo noi di già favellato de Ministri Sagri , e Civili del Regio Palazzo ; degli Uffiziali Militari , e de Ministri di Giustizia ne Libri passati ; il dovere richiede , che qui favelliamo del *Regio Erario* : acciò si sappi donde il Rè cava il danaro bisognevole a mantenerli da Grande . Onde divideremo in quattro Capitoli il Libro presente . Primo : *Della Regia Tesoreria , de Precettori Provinciali , e del Tribunale della Sovrintendenza .* Secondo : *Di quello , che annualmente contribuiscono al*
 Re

(a) *Scipione Ammirato* pag. 193.

Re i Baroni , i Cittadini , ed i Luoghi del Regno . Terzo : Delle Regie Dogane , e delle Regie Gabelle . Quarto : Della Regia Dogana di Foggia .

CAPITOLO PRIMO.

Della Regia Tesoreria , de Percettori Provinciali , e del Tribunale della Sovrintendenza .

I. **D** Al principio del Mondo in poi andò sempre unito colla dignità Regia il suo PUBBLICO ERARIO, all' insegnare di Lodovico Antonio Muratori (a) . Atteso , come dicea Giustiniano Imperadore (b) , *Impossibile est , ut sacris Tributis non illatis , alioqui Respublica conseruetur . Nam neque quies gentium sine armis , neque arma sine stipendiis , neque stipendia sine Tributis haberi possunt .* Cantando altresì Prudenziò nell' Inno di san Lorenzo Protomartire , e dicendo :

*Hoc pascis usus publicus ,
Hoc Fiscus , hoc Ærarium :
Ut dedita Stipendiis ,
Ducem iuuet Pecunia .*

E' il Cardinal di Luca (c) , discorrendo de pubblici dritti , che il nostro Monarca riscuote dall' intiero Regno di Napoli ; li chiama *Dote del Principe* riguardo alla Repubblica sua sposa : *Regni Neapolitani Rex , pro publicis oneribus supportandis , atque (ut Jurista dicunt) PRO REIPUBLICÆ DOTE , QUAM PRINCEPS TANQUAMEJUS MARITUS OBTINET PRO SUPPORTATIONE ONERUM MATRIMONIALIUM , ultra illa emolumenta , quæ reportat ex Juribus Regalibus . . . obtinet quoque Contributiones , vel Collectas , quæ singulis annis uniformes , tanquam per speciem census , vel annuæ præstationis solvantur pro numero Domorum fumantium &c.*

II. Noi

(a) Lodovico Antonio Muratori *disser.* 16. De Fisco , & Camera Regum : *Ex quo Reges esse ceperunt ; FISCUS etiam , non nomine quidem , sed re emerit , viguitque perpetuò .* Eo autem nomine a Latinis postquam Imperatores rerum potiti sunt ; *SACCUS , idest MARSUPICUM , sive ERARIUM PRINCIPIS designatus est , ut a Pecunia Respublica distingueretur : quæ , Plinio Juniore teste , ERARIUM simpliciter appellari perrexit . . . Sæpe in Legibus Longobardorum Regum occurrit CURTIS REGIA . Ita ii Fiscum appellabant .*

(b) Giustiniano Imperadore *Novella* 149.

(c) Cardinal di Luca in *Miscellaneis disc.* 5. num. 1.

II. Noi però, tralasciando quivi la serie de Regj Diritti, che al Monarca si appartengono, de quali discorreremo ne Capitoli seguenti; e della sola REGIA TESORERIA favellando; semplicemente diciamo, che ogni Provento, che al Monarca si appartiene; da Regj Percettori si riscuote, e nella REGIA TESORERIA, o sia REGIO ERARIO si trasmette. Dicendo *Gianantonio Summonte* (a), che l'Imperadore *Federigo II.* avesse posta la sua Regia Tesoreria dentro il Castello dell'Uovo: *Volle che'l suo Tesoro fusse conservato nel Castel del Ovo di Napoli, detto all' hora Castrum Salvatoris ad Mare. Del che noi troviamo Scrittura del 1239. nel detto Registro, fol. 23. ove si leggono tre Tesorieri in un tempo.* Essendo certo altresì che quivi ancora la teneffe il Re *Carlo I. di Angiò*: leggendosi ne di lui Registri (b): *Ratio posita per Regium Thesaurarium Regni coram Magistris Rationilibus Magnæ Curie, & Camera Regia, que est in Castro Sancti Salvatoris ad Mare de Neapoli, quod vulgò dicitur, & appellatur Castrum Ovi.* Essendo stato facile, che in tempo de Monarchi Aragonesi nel Castello Novo si fusse conservata, giacche ivi per qualche tempo dimorò eziandio la Regia Camera, siccome *Nicolò Toppi* l'additava nel Libro precedente al Numero 9. del Capitolo 7. Avendo poi il Vicerè *Don Pietro di Aragona* in tempo de Monarchi Austriaci fissato dentro il Palazzo Vecchio l'Archivio della Regia Tesoreria: ancorche il Regio Tesoriere conservasse in sua Casa il Danaro. Leggendosi colà questo Marmo:

*Carolo II. Dei Gratia Rege,
D. Maria ab Austria ejus matre Tutrice,
atque Gubernatrice.
D. Petrus Folsch de Cardona, olim de Aragonia,
Sergobie, atque Cardone Duc, Ampariarum &c.
Regni hujus Prorex,
Cum plura vademque gloriosa felicissimè
Regiminis Monumenta
Per diversas Urbis Regiones statuisset,
Regisque Erarium, quò Impensas
inutiles refecaret,
Quò Redditur publicos ac regios augens
amplificasset;
Ratus operæ pretium, laudemque in
perpetuum fore,
Si Scripturas, ad Regium Thesaurum
Spectantes,
In classes suas distinctè, & ordinate digereret;
Hunc in Locum
Transferri jussit.
Non minus Regum, quam privatorum commodo*

Cen-

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 99.

(b) Regestrum Caroli I. Regis ann. 1265. pag. 170.

Consulens.

Generali Regni Thesaurario existente D. Dominico Judice, Semenarii Duce, ex Ordine S. Jacobi Equite, atque

Regio a' Latere Confliario -

Anno Domini MDCLXXI.

III. Rispetto poi a Regj Percettori, i quali riscuotono nelle Provincie i Regj Diritti, e nella Regia Tesoreria li trasmettono; e anche da saperfi, che i medemi trassero loro origine dall' antica Repubblica Romana: in cui non solo erano i *Questori Urbani* per raccogliere i pubblici dritti in Città; ma anche trovavansi i *Questori Provinciali*, che facevano lo stesso per le Regioni a medesimi assegnate, siccome il *Nieupoort (a)* alla lunga lo raguaglia. Essendo stati eziandio nelle nostre Regioni in tempo de Goti sotto nome di *Ricevitori*, come leggesi appo *Cassiodoro (b)*: e presso de Longobardi venivano *Gastaldi* chiamati, all' asserire dal dotto *Muratori (c)*. Essendo passati sotto nome di *Maestri Camerieri*, di *Questori*, e di *Segreti di Dogana* nel Regno de Normanni, come da una Costituzione del Re *Guglielmo II. (d)*. Ed in tempo de Svevi questi Regj Diritti si effigevano da *Giustizieri della Provincie*, come costa da *Riccardo di San Germano (e)*. Il che pure praticossi ne primi tempi degli Angioi-

(a) Nieupoort fest. 2. Antiq. Rit. Roman. cap. 7.

(b) Cassiodoro lib. 6. confid. 20. „*Etiã inter Administratores Aerarii Fiscalium Principis sunt multi inferiores, qui respondent supradictis, & Magistris Computorum: ut sunt apud nos RECEPTORES PARTICULARES. Et pecuniæ collectæ per eosdem ad PRÆPOSITOS THESAURORUM, seu GENERALES RECEPTORES deferri debent. Et ipsi RECEPTORES PARTICULARES singulis annis rationem de susceptis reddere debent.*

(c) Lodovico Antonio Muratori disser. 10 „*Venio ad GASTALDOS, quos etiã CASTALDOS, seu GASTALDONES interdum veteres appellarunt. Quale fuerit sub Longobardis Regibus eorum munus; sine ullo negotio ex eorum legibus intelligimus. Scilicet, Ministri, Procuratores, & Oeconomi Regis fuerunt, præfecti eorum Curtibus, sive Prediis, Silvis, & aliis Patrimonii, sive Fiscis Regii Redditibus.*

(d) Constitutio *Presenti lege De Officio secreti*: „*Presenti lege discernimus, ut Officium, quod per regias Constitutiones, & nostræ DOANÆ DE SECRETIS, & QUESTORUM MAGISTER hætenus exercebant a porta Roseti citra; MAGISTRI CAMERARII exerceant in futurum.*

(e) Riccardo di San Germano ad Annum 1235. *Mense Januarii, Imperator Collectam toto Regno imponit. Et tunc COLLECTÆ FUERUNT DE TERRA MONASTERII CASSINEN' 400. Unciæ pro Adoramento per Stephanum de Anglone JUSTITIARIUM TERRÆ LABORIS.*

ai , all' affermare del Reggente *Annibale Moles* (a) . Essendofi a mio credere incominciato ad usare il nome di *Perceutori* per questi Ministri in tempo degli Aragonesi , ovvero sotto de medesimi Angioini . Niente per altro facendo al caso , come questi Regj Uffiziali si chiamassero : bastando solamente , che mai sempre vi fussero stati .

IV. Anticamente bensì , perche eran quattro le Provincie del Regno sotto quattro Giustizieri , come si disse nel Libro passato al Numero 9. del Capo 1. quattro erano eziandio i Regj Perceutori , perche il di loro Uffizio da medesimi Giustizieri si dissimpegnava . Foi , perche in tempo del Re *Alfonso I. di Aragona* si accrebbero le Rendite del Regio Fisco , avendo egli imposte il Testatico di dieci carlini a Fuoco ; si moltiplicarono sino a dodici i Regj Perceutori al dire del Reggente *Moles* (b) : *Est est divisa exadio harum functionum in duodecim Provincias , & totidem Exactores , quos Perceptores Provinciarum , seu Commissarios vocamus* . Passando oggidì questi Regj Esattori nelle Provincie alcuni col nome di *Perceutori* , ed altri con quello di *Tesorieri* nel modo , che siegue :

Perceutore della Provincia di Terra di Lavoro .
 Perceutore della Provincia del Contado di Molise .
 Perceutore della Provincia del Principato Citra .
 Perceutore della Provincia del Principato Ultra .
 Perceutore della Provincia di Capitanata .
 Perceutore della Provincia di Basilicata .
 Tesoriere della Provincia di Calabria Citra .
 Tesoriere della Provincia di Calabria Ultra .
 Tesoriere della Provincia di Terra di Bari .
 Perceutore della Provincia di Terra d' Otranto .
 Tesoriere della Provincia dell' Apruzzo Citra .
 Tesoriere della Provincia dell' Apruzzo Ultra .

E perche tanto in Napoli , quanto in Regno vi sono altri Corpi di Rendite Fiscali , che pure si esigono da Regj Ministri ; oltre a' sovradetti dodici Perceutori Provinciali , ve ne sono altri otto nel modo , che siegue .

Perceutore della Regia Dogana di Foggia .
 Luogotenente della Regia Doganella di Apruzzo .
 Perceutore della Regia Camera di Santa Chiara .
 Perceutore de Regj Diritti della Contadoria Principale .
 Perceutore della Vicaria .
 Perceutore della Tinta della Seta nera .
 Perceutore delli Beni straordinarj .
 Perceutore de Beni straordinarj della Regia Corte .

Tom. IV. P. III.

K k k

V. I

(a) Reggente Moles Paragr. I. de Regiis Fiscalibus , num. 46. *Sed ex Libris , qui conservantur in Archivio Regie Siclie , apparet , quod EXACTIO PRÆDICTARUM SUBVENTIONUM COMMISSA FUIT JUSTITIARIIS PROVINCICIARUM.*

(b) Lo stesso Reggente Moles loc. cit. num. 62.

V. I sovradetti regj Percettori , e Tesorieri , come gli altri Doganieri , Gabelloiti , Partitarij , Esattori , ed altri , che maneggiano il Peculio Regale ; come hanno l'obbligo di rimettere , e depositare in mano del Regio Tesoriere tutto il danaro ad essi pervenuto ; così debbon render conto del loro Dare , ed Avere in Regia Camera , ciascheduno in presenza di un Regio Razionale della medesima , che ne ha la Commessa , coll' intervento dell' Avvocato Fiscale de Conti , e degli altri Ministri assegnati per la seconda Ruota : in cui si esaminano per lo più i Conti predetti , ed in dove si regge Tribunale , quando la Ruota grande è impedita per qualche Giunta di Configlieri di Santa Chiara col solo intervento dell' Avvocato Fiscale , e di un solo Presidente , che rappresenta la Regia Camera . Con esservi pure la Segreteria di Razione , dove si tiene il Ruolo di tutti li stipendiati dal Monarca : ad ordine del quale paga il Tesoriere le mesate , ed altro , che occorre a chi si deve . La quale oggidì è nel Regio Palazzo ; ancorche in tempo del *Summonte* fusse stata in Casa dello Scrivano di Razione , col dire (a) : „ L' *Uffizio* di Scrivano di Razione „ è di molta importanza : perciocche tiene il Rollo , ed il Conto di tutta „ la Milizia del Regno , e del danaro regio , che si paga a Soldati , e „ così anche a dargli l' Alloggiamenti . Tiene di più conto di tutte le „ Castelle , e Fortezze del Regno , così nelle Provisioni de Soldati , come delle Monizioni , Fabbriche , Reparazioni , ed ogn' altra cosa , che „ in quelle si fanno . Quale Ufficio si esercita nella propria Casa : ed è „ detta la *Scrivania di Razione* : ove si tengono molti Ufficiali , e Ministri . Dicendo anche *Pietro Giannone* (b) a tal oggetto : „ *Tioness* in Palazzo la Segreteria di Razione con molti Subalterni , che tiene cura del Rollo di „ tutti i Soldati del Regno , di tutti i Stipendiati , e di tutti gli Ufficiali , sieno di Toga , o di Spada , a quali il Re paga il *Soldo* . Con soggiugnere altresì il *Summonte* riguardo al Regio Tesoriere : *Siegue* dopo „ la Tesoreria : la quale è retta dal General Tesoriere del Regno nella „ propria sua Casa . La quale non è altro , che la Borsa del Regio Fisco . Perciocche in suo potere viene tutta la Rendita Reale tanto in „ denaro , che resta in potere del Percettore della Vicaria ; quanto delli „ Percettori delle Provincie del Regno , che esiggonno i Pagamenti Fiscali ; come di tutti gli altri debitori della Regia Corte . De quali poi „ si pagano quasi tutti gli Ufficiali , e Regj Ministri , con ordine però „ del Vicerè del Regno , e saputo del Scrivano di Razione . Qual Tesoriere ogni sei mesi da Conto nella Regia Camera di quanto ave esatto , e pagato . Tiene costui di molti Ufficiali , e Ministri di molta qualità , e confidenza per l' importanza dell' *Ufficio* .

IV. Questa polizia del nostro Regno intorno al Regio Tesoriere Iofferse dall' alterazione all' ingresso delle Armi Spagnuole in Napoli : perocche il Serenissimo Regnante *Carlo di Borbone* volle istituire il Tribunale della *Regia Generale Sovrintendenza* , composto dal suo Finanziere Marchese *D. Gio-*

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 169.

(b) Pietro Giannone lib. 29. cap. 2. paragraf. 1.

vanni Brancaccio col titolo di *Sovrintendente Generale delle Regalè Rendite delli Regni di Napoli, Sicilia, e Presidj di Toscana* (oltre quello di *Segretario di Stato del Regal Consiglio Sovrano per il Dispaccio della Regal Azienda*); da due *Affessori Togati*, oggi il *Regio Consigliere D. Erasmo Ulloa Severino* per gli *Affari Criminali*; e l' *Regio Consigliere D. Cesare Bosco* per gli *Affari Civili*: dall' *Avvocato Fiscale il Regio Uditor Generale dell' Esercito Don Saverio Donati*, dal *Segretario D. Gaetano Maria de Femona*: dal *Contadore D. Francesco Basile*, dal *Promontor Fiscale D. Donato Perillo*, e da l' *Uffizial Maggiore D. Angelo Spirito*. Trasferendo non solo in questo Tribunale la *Borsa della Regia Tesoreria*; ma anche i *Negoj più importanti del Regal Patrimonio*, tutte le *Regie Gabelle*, le *Regie Dogane*, i *Regj Arrendamenti*, ed i *Regj Affitti*. Laonde per questo nuovo Tribunale non solo restò dismesso quello della *Regia Tesoreria*; ma anche si vide indebolito quello della *Regia Camera della Sommaria* per li moltissimi *Affari del Regal Patrimonio*, che se li tolsero: quando da principio fu per questi unicamente istituito. Anzi ne restò doloso il Tribunale del *Sagro Regio Consiglio*: conciossiacchè le *Delegazioni de Regj Arrendamenti* si distribuivano anticamente a *Presidenti della Regia Camera*, ed a *Consiglieri di Santa Chiara*: quando poi per la nuova erezione di questo Tribunale della *Sovrintendenza Generale* tutti questi *Arrendamenti* restarono alla disposizione del *Marchese Brancaccio*, *Capo del sovradetto Tribunale*.

V. Non andò guari bensì, ed i mentovati *Regj Consiglieri*, e *Presidenti di Camera* ritornarono al possesso delle *Delegazioni* predette: mercecchè i *Regj Arrendamenti* essendo stati per lo più venduti dalla *Regia Corte* a diversi particolari al cinque per cento (sbassati poi dal *Regnante Monarca Carlo di Borbone* al quattro per cento, alla riserva de *Fiscalarj*, che durano ancora al cinque per cento); questi *Interessati* mal volentieri soffrivano, che i loro proventi si amministrassero dal solo *Finanziere*, presso del quale abbisognava piatire ogni volta, ad oggetto di averne le loro rate; delle supplichevoli premure fecero al *Monarca*, acciò si degnasse lasciarli nel loro stato primiero. E Sua *Maeità*, secondando benignamente le di loro preghiere; il dì 9. Settembre dell'anno 1742. con suo *Regal Dispaccio* ordinò, che i medesimi *Arrendamenti* ritornassero come prima a loro *Delegati*. E lo stesso *Marchese D. Giovanni Brancaccio* per ordine del *Sovrano* ne fece la *Commessa* nella maniera, che siegue: (il che serve ancora per saperli gli *Arrendamenti*, che dalla *Regia Corte* sono stati in parte venduti a particolari, ed in cui ella vi ha una semplice rata.)

L' *Arrendamento grande de Sali* all' *Avvocato Fiscale della Regia Camera D. Matteo di Ferrante*.

L' *Arrendamento delli Grana trentasette, e mezzo per Tomolo di Sale* a *D. Antonio Maggiocco Consigliere della Camera Regale*.

L' *Arrendamento delle Sete* al *Presidente di Camera Marchese D. Carlo Ruoti*.

L' *Arrendamento delle Sete di Bisignano* al *Consigliere D. Baldassarre Cito*.

L' *Arrendamento dell' Olio, e Sapone* al *Marchese D. Niccolò Fragianni*, *Delegato della Regal Giurisdizione, e Consigliere della Camera di Santa Chiara*.

L' *Arrendamento di quindici Grand' a Stara d' Olio* al Configliere D. Vitale di Vitale.

L' *Arrendamento del Ferro* al Marchese D. Carlo Mauro Presidente di Camera.

L' *Arrendamento del Grano a Rotolo della Carne* al Configliere della Camera Regale D. Gianantonio Castagnola.

L' *Arrendamento della Dogana di Napoli* al Marchese D. Lodovico Paternò Luogotenente della Regia Camera.

L' *Arrendamento della Dogana di Puglia* al Configliere Duca D. Cesare Invitti.

L' *Arrendamento del Vino a minuto* al Configliere D. Giuseppe Andreaſſo.

L' *Arrendamento della Piazza maggiore* al Marchese D. Carlo Danza, Configliere della Camera Reale.

L' *Arrendamento del Grano a Rotolo del Peſce* al Configliere D. Tommaſo Vargas.

L' *Arrendamento del Peſo del Regno* al Configliere D. Giuseppe Romano.

L' *Arrendamento dell' Acquavita* al Configliere D. Ferdinando Porcinara.

VI. Al Tribunale però della Sovrintendenza Generale rimasero le ſeguenti Commefſe , da distribuirſi ogn' anno a Razionali della Regia Camera dal medefimo Finanziere Marchese D. Giovanni Brancaccio , comeche appartenenti per intiero al Regio Fiſco :

L' *Arrendamento del Tabacco* .

L' *Arrendamento de Salnitri , e della Polvere* .

L' *Arrendamento della Manna forzata* .

L' *Arrendamento del Protomedico* .

Li Grana quaranta a Tomolo di Sale .

Li Grana quarantadue , e mezzo a Tomolo di Sale .

Le Regie Ferrarie di Stilo .

Il Giuoco della Beneficiata .

La Regia Dogana di Napoli , e ſue nuove Impoſizioni .

La nuova Impoſizione ſopra la Calce , Cera , e Zucchero .

La nuova Impoſizione ſopra l' Eſtrazioni dell' Olio .

Le Regie Tratte .

La Sila di Coſenza .

Le Neviere di Calabria .

Il Conſo dell' Amminiſtrazione della Regia Dogana . E non ſò , che altra coſa .

CAPITOLO SECONDO.

*Di quello , che annualmente contribuiscono
al Re i Baroni , i Cittadini ,
ed i Luogbi del Regno .*

I. **P**Remessa la notizia della Regia Tesoreria , e de suoi Amministratori del Capitolo passato ; resta che in quest'altro , e ne due seguenti discorriamo de Regj Diritti : compartendo il presente Capitolo in tre Paragrafi , riguardo a quello , che pagano al Regio Fisco i Baroni ; rispetto a ciò , che li contribuiscono i privati Cittadini ; e quanto li soglion dare le Comunità del Regno . Ancorche questo si riducesse a semplici *Donati* : e perciò non enunciati tra Regj dritti da *Nicolò Gaetano Ageta* (a) nella sua Giunta ad *Annibal Moles* : col dire soltanto : *Tria sunt in hoc Regno Reddituum genera : primum scilicet eorum qua Baronagium solvit (Adoam videlicet , Relevium , & Devolutionem) : alterum quod Populus : tertium , que ex Regiis Doanis , aliisque Vestigialium inductionibus ordinariis extraordinariisque percipiuntur .*

PARAGRAFO PRIMO.

*Di quello , che sogliono contribuire li Baroni
al Monarca .*

II. **A**ncorche i Baroni del nostro Regno sieno di molti Privilegi arricchiti , e specialmente del Mero , e Misto Imperio , colle quattro Lettere Arbitrarie , come in parte toccammo nel Capo 4. del Libro 18. , e meglio lo spiegheremo nel Capo 4. del Libro 20. ; pure non sono pochi i Pesi , da quali vengono gravati . Volendo come sopra *Nicolò Gaetano Ageta* , che essi sieno sottoposti al Pagamento del *Rilevio* , dell'*Adogo* , ed alla *Divoluzione* . A quali il Reggente *Annibal Moles* aggiunge eziandio il *Jus Tapeti* . Senza discorrere de loro *Beni Burgenzatici* , de quali ne portano similmente il Peso forzoso a somiglianza degli altri Cittadini : atteso di ciò favellaremo nel Paragrafo seguente .

III. E perquanto al **RILEVIO** si appartiene ; sia bene avvertirsi , che una tal voce dinota quel peso , a cui soggiace ogni Barone allor quando

de-

(a) Ageta ad Moles Part. 1. de *Erario* cap. 5. paragr. 1.

deve entrare in possesso del Feudo provenutoli per morte del padre, o di altro suo parente : con pagare la metà di quel frutto alla Regia Corte , che suole in quel primo anno arrecare il Feudo . Dicendo il *Reggente Moles* (a) a tale oggetto : „ *Inter alia Regalia , quæ habet Rex in hoc Regno ; est JUS RELEVII , quod solvitur per Barones petentes Investituram ob mortem prædecessorum tanquam eorum hæredes . Et est mediætas fructuum , qui percipiuntur in Feudo anno mortis Baronis . Quod moribus fuit introductum in hoc Regno , & hodie est jus ordinarium .* Essendo stata peraltro fin da tempi dell' Imperadore *Federigo II.* questa pratica nel Regno , e prima ancora , siccome in una di lui Costituzione (b) si osserva , in cui si dice : „ *Post mortem Baronis , seu Militis , qui a Comite , vel Barone alio Baroniam aliquam , vel Feudum tenuerit , quæ in Quinternionibus Doganæ nostræ inveniuntur inscriptæ ; defuncti mortem per Comitem , vel Baronem , a quo prædicta tenuerit , Excellentiæ nostræ volumus nunciari . Et quid , & quantum sit illud , quod defunctus ab ipso tenebat : mobilia etiam decedentis scribi volumus seriatim : & omnia in publica documenta redacta , ad nostram Curiam destinari jubemus : ut iussione nostra , quibus prædicta assignari debeant , injungatur . Baroniam etiam , sive Feudum , quod ad concessionem Munificentiæ nostræ spectat ; si quando a nobis concedi contingerit , ut est moris ; Literas nostras ad eum , a quo Feudum tenetur , curabimus destinare : & quod id , quod tenet ab eo , sive sit Cæstrum , sive Terra plana , ei cui nos concesserimus , debent assignari : suscepto tamen Mandato nostro , & nulla mora protracta , Comes , vel Baro illud exequi procurabit ;* **RECEPTO VERUMTAMEN ALIQUO RELEVIO** , ut est moris , quod quantitatem decem unciarum auri non excedat pro assignanda possessione Terræ concessæ .

IV. Intorno all' ADOGO , si debbe similmente premettere , che i Baroni doveano servire anticamente di persona al Rejo Monarca in Guerra : essendo lo stesso *Barone* , che *Milite* , secondo la sovrafcritta Costituzione di *Federigo II.* Imperadore . *Post mortem Baronis , vel Militis &c.* Avendo da *Riccardo di San Germano* (c) , che nell' anno 1226. il predetto Imperadore se ordina a tutti i Baroni del Regno di andar seco in Guerra : „ *Anno 1226. mense Januario Imperator ipse Baronibus , & Militibus investudatis cæteris mandat , ut omnes se præparent ad eundum secum in Lombardiam , & ut omnes apud Piscariam , ubi sexto intrante Martii die esse Imperator ipse disponit , debeant convenire . E del Re Carlo I. di Angiò similmente riferisce Matteo Spinelli nel suo Effemeride* (d) latinizzato da *Daniella Popebrachio* , che „ *Anno 1267. primo Novembris Rex fecit convocare omnes Barones , & Syndicos Provinciarum regiarum ad Parliamentum pro die Sanctæ Catarinæ . Ipsoque die factum est Parliamentum* „ tum

- (a) Reggente Moles de Jure Releviorum parag. 21.
 (b) Constitutio *Post mortem Baronis*
 (c) Riccardo di San Germano , ad annum 1226.
 (d) Matteo Spinelli ad annum 1267.

„ tum , & conclusum , UT OMNES BARONES PRÆPARARENT
 „ SE AD SEQUENDUM REGEM IN BELLUM ; atque ut populi
 „ solverent duas *Collegias* . Ancorche i Baroni non fussero tenuti a
 „ far questo , senonche per tre soli Mesi a loro proprie spese : e volendo il
 „ Re obbligarli a militare in tempo più lungo ; dovea egli somministrarli
 „ il bisognoevole , siccome ne' Capitoli del Re *Carlo II.* si legge : „ *Item* ,
 „ statuimus , quod Comites , Barones , & alii Feuda tenentes , ultra
 „ tempus trium mensium non teneantur servire Curie sumptibus propriis :
 „ sed si eos ultra tempus prædictum Curia voluerit in suo servitio retine-
 „ re ; ipsis gagia debet ministrare . Volendo altresì Papa *Onorio IV.* ne suoi
 „ Capitoli (poco appresso da trascriversi) , che i Baroni doveano portare tre
 „ Soldati , e tre Cavalli con se : e quando non portavano detti Soldati ; pa-
 „ gavano in denaro cotal mancanza : „ *In casibus quoque* , in quibus intra
 „ Regnum servire , vel Adoamentum præstare teneantur ; servitia exhi-
 „ beant , & Adoamenta antiquitus consueta . Videlicet , ut vel tribus
 „ mensibus personaliter serviant cum numero militum debitorum ; vel
 „ pro singulis Militibus , ad quos tenentur , pro quolibet trium mensium
 „ prædictorum tres uncias , & dimidiam auri solvant . Però , come vuole
 „ *Scipione Mazzella* (a) , per potere menar seco i Baroni tre soldati in
 „ Guerra ; doveano i di loro Feudi rendere venti onze d'Oro ogn' anno :
 „ *Ervi* parimente un altro Pagamento ordinario , chiamato *ADOGO* , che
 „ in nostra lingua significa *Servizio personale* : peroche ciascuno è tenu-
 „ to personalmente presentarsi avanti il Re quando gli è mossa Guerra . Il
 „ qual servizio era tenuto il Feudatario personalmente prestare con la so-
 „ la sua persona quando possedeva il Feudo intiero . Era il *Feudo Intie-*
 „ *ro* quando l'Entrada d'esso ascendea a 20. onze , e l'onza sei ducati .
 „ Per lo quale intiero Feudo era tenuto il detto Feudatario di prestare a
 „ sue spese per tre mesi il detto Servizio con tre Cavalli , ed Armi , così
 „ come testifica *Andrea d'Isernia* . Se il Feudatario non serviva personal-
 „ mente ; era tenuto in suo luogo mandare un altro idoneo , che fusse pia-
 „ ciuto al Re . E questo quando il Feudo non ascendeva alla detta rendi-
 „ ta . Però quando il Feudo non ascendeva alla detta quantità di 20. onze
 „ d'Entrada ; allora si adunavano insieme più Feudatarj , come vuole
 „ *Andrea d'Isernia* . Fu il detto Servizio Reale chiamato *Adogo* , quasi
 „ *Adunamento* .

V. In tempo poi di *Corrado* Imperadore questo servizio personale fu
 cambiato in danaro da Baroni : con darli la metà delle Rendite di quei
 Feudi dove vi erano Vassalli ; e la quarta parte dove non vi erano
 (ancorche Papa *Onorio IV.* avesse poi riformata , come sovra , questa tas-
 sa , riducendo a tre onze , e mezza detto Servizio militare) . Facendosi in
 tempo della Regina *Giovanna II.* il Cedotario di quanto ciaschedun Feudo
 rendea : ed a tenore del medesimo si fece la Tassa predetta , che *Adogo*
 chiamossi in sentenza del *Reggente Moles* (b) ; e *Adogamento* viene più
 sovra

(a) *Scipione Mazzella* in descript. Regn. pag. 327.

(b) *Reggente Moles* paragr. 4. de Jure Adoha: num. 1. „ *Ex disposi-*
 „ *tione Juris communis Feudorum introductum fuit , quod Vassallus te-*
 „ „ ne-

sovra da Papa *Onorio IV.* appellato . Affegnando *Scipione Mazzella (b)* la
 differenza , perche ne Feudi abitati si pagava la metà del fruttato , e ne
 Feudi inabitati la quarta parte , col dire : „ *La ragione* poi per la quale
 „ nelli Feudi abitati la metà delle Rendite per Adogo si sodisfacea , e
 „ nelli Feudi disabitati la quarta parte ; questa si era : perche in quel
 „ caso anche li Vassalli del Barone alla metà dell' Adogo concorreato: in
 „ guisfataleche un quarto il Barone ne pagava , ed un altro quarto li Vas-
 „ falli lo sodisfacevano , conforme nel Capitolo *Comites , Barones , &*
 „ *Feudatarii* del Re Carlo II. si legge : *Comites , Barones , & Feudata-*
 „ *rii* , si subventionem a Vassallis eorum deposcant pro servitio debito,
 „ quod fecerunt anno illo (quæ subventio semel tantum in anno præste-
 „ tur Dominis a Vassallis) ; habeant enim , & exigant a Vassallis ipsi-
 „ medietatem pecuniæ , ad quam ascendit servitium præstitum nostræ Cur-
 „ riæ per eosdem : dum tamen non excedat medietatem Collectæ generalis
 „ pro nobis , & Curia nostra Vassallis ipsis impositæ ipso anno . Per que-
 „ sti servizj adunque , che si prestano da Feudatarii , sono tenuti i Vassalli
 „ o vero le Terre di sovvenire per la metà del detto servizio a i Baroni a ra-
 „ gione di Carlini cinque a fuoco , per quelli fuochi , che l' Università si
 „ trova tassati Venuto poi il Regno in mano di Ferdinan-
 „ do Re Cattolico , & intese le tante liti , che erano in Regno trà i
 „ Baroni , e Vassalli per conto di pagare la sua subvenzione dell' Adogo ;
 „ per rassettar le cose , volle che tutti i Baroni , e Feudi con loro Entra-
 „ de si notassero ; e che tutte le Città , Terre , e Fuochi del Regno di
 „ nuovo si numerassero : & ordinò , che la metà della Tassa , che i Vas-
 „ falli pagavano a i Feudatarii per conto del servizio Reale ; non più da
 „ Feudatarii , ma da Regj Tesorieri , e Precettori si riscuotesse .

E' da saper anco , che quando il Feudatario , o Barone muore ; non
 „ paga per quello primo anno l' erede del morto l' Adogo della Regia Cor-
 „ te , ma finito l' anno . Dopo la morte del detto Barone l' erede paga
 „ il Rilevio , che è la metà dell' Entrade have l' anno il Barone . E

„ se

„ netur Domino suo personaliter servire . Et temporibus Conradi Impe-
 „ ratoris fuit dispositum , quod loco servitii personalis , possint servitia in
 „ pecunia exigi , quæ *Hofenditia* fuerunt dicta : quia contra Hofes præstabantur
 „ Licet hæc fuissent in electione Feudatarii .

„ In Regno autem nostro introductum fuit , quod quando Vassallus ha-
 „ bet Feudum annui valoris unciarum 20. tunc tenetur ad unicum servi-
 „ tium , & dicitur unus Miles : qui tenetur de persona servire cum tri-
 „ bus equis tribus mensibus Quando verò servitium exigitur
 „ in pecunia ; taxa hujus Regni est , quod de singulis viginti unciis sol-
 „ vuntur unciæ decem cum dimidia , & sic medietas fructuum , & aliquid
 „ plus . Quod procedit in Feudis super Vassallis . In Feudo vero inabi-
 „ tato , divisa est taxa : quia in eo non exigitur medietas , sed quarta
 „ pars valoris , & aliquid plus : & sic de unciis 20. servitii debentur
 „ sex .

(b) Scipione Mazzella loc. cit.

„ se per caso l' erede non rivelasse la morte del Barone , passato l' anno
 „ paga la pena del *Nouplo* , che è nove volte tanto , quanto importa il
 „ Rilevio del Barone .

Pagano similmente il Rilevio le Città , e Terre di Dimanio , cioè
 „ Regie : e questo ogni quindici anni , non altrimenti che se fusse morto
 „ il *Barone* . Non essendo tenuti questi Luoghi al pagamento dell' Ado-
 go , perche non astretti al servizio della Guerra .

VI. Questo peso , che soffrono i Baroni tanto per il Rilevio , quanto
 per l' Adogo ; non è di piccola considerazione , o di poco vantaggio per
 il pubblico Erario : Conciossiache nel Regio Stato , che in occasione dell'
 ultima Numerazione de Fuochi si fece per il Regno nell' anno 1669. per
 ordine del Vicerè *Don Pietrantonio di Aragona* ; la somma de Rilevj vien
 considerata di ventidue mila ducati annui . Leggendosi ivi : *Rilevj per*
morte de Baroni , e Feudatarii annui ————— 022000.

L' Adogo Baronale si calcola a centosessantacinque mila cinquecento
 cinquanta nove ducati un tari quattordici grana , ed un caval-
 lo ————— 165559. — 1. 14. 12

VII. Oltre al Rilevio , ed all' Adogo come sovra , soggiacciono
 eziandio i Baroni alla *Revoluzione* : non già una volta in vita , come il
 Rilevio , o una volta l' anno come l' Adogo ; ma o in caso di morte sen-
 za eredi , o in caso di Fellonia contro del Principe , quando si divolvo-
 no i Feudi alla Regia Corte , come il *Reggente Moles (a)* l' insegna do-
 ve tratta de *Jure Revolutionis , que sive ob Lineam finitam , sive ob culpam*
Vassalli , vel alio jure competit Regi in hoc Regno , col dire : „ *Regale Jus*
 „ est , quod Bona subditorum variis causis ad Fiscum devolvuntur , ne
 „ dum Bona feudalia , quæ certam legem habent , & certos casus , in
 „ quibus devolvuntur ad Fiscum , de quibus enumerat 80. Casus Capy-
 „ cius ; sed etiam Bona Allodialia devolvuntur ad Fiscum ex Regali Ju-
 „ re : prout quando per aliquod crimen confiscantur : item quando sunt
 „ Bona vacantia , & ex aliis causis .

VIII. Ad un altro peso affime con quello del Rilevio soggiacciono
 i Baroni ; ed è quello , che *JUS TAPPETI* si addimanda . Il quale
 sebbene non si paghi per dirittura al Re , ma al Gran Camerlengo , e per
 costui oggidì alla Regia Camera , per il Tappeto , che egli solea accom-
 modare innanzi del Principe , quando da questi si dava l' Investitura, Feu-
 datarii ; pure è di una considerevol somma : essendo di ducati tredici , e
 grana trentasei per centinara di quello , che si paga per Rilevio secon-
 do il *Reggente Moles (a)* , nell' asserire : „ *Ultra jus Relevii* , quod debe-
 „ tur Regi ; debetur etiam , & solvitur aliud Jus Regiæ Cameræ & pro
 „ ea Magno Camerario hujus Regni , quod dicitur *JUS TAPPETI* :
 „ quod solvitur ad rationem tarenorum quatuor pro uncia , quod venit ad
 „ rationem ducatorum tresdecim , & tarenorum unius , & granorum tresdecim
 LII pro

(a) Reggente Moles Paragr. 23.

(b) Lo stesso Regente Moles , Paragr. 22.

„ pro quolibet centenario illius, quod solvitur pro Relevio : & non fit
 „ aliqua deductio Adoi respectu hujus Juris Tappeti , prout fit respectu
 „ Juris Relevii . Et ita hodie exigitur per Illustrem Marchionem Pesca-
 „ rixæ Magnum Camerarium . Et alludit etiam ad hoc vocabulum *Jur*
 „ *Tappeti* : quasi pro Tappeto , quod per Camerarium sternabatur quando
 „ Vassallus præstabat *Homagium* .

IX. I Baroni Forestieri poi , che non dimorano in Regno , ed in tem-
 po di Guerra si trovano ne stati di Principi esteri , o nimici della Coro-
 na ; foggiacono di vantaggio al Sequestro totale de frutti , che percepi-
 scono da loro Feudi nel Regno . E se si rattrovano in Luoghi indiffe-
 renti , e non possono essere in Napoli in cotal occasione ; se li sequestra
 la metà dell' annata , e tal volta l' annata intiera delle di loro annue
 Rendite , giusta il bisogno del Monarca . Bensì questo fruttato , che a
 medesimi si sequestra ; si compartisce in più anni , acciò li Feudatarij
 predetti ignudi affatto non restino , e necessitosi nel loro bisognovole .

P A R A G R A F O S E C O N D O .

*Di quello , che contribuiscono ogn' anno i
 Cittadini particolari al proprio Mo-
 narca in Regno .*

X. **P**Er meglio capire quelltanto , che faremo qui per dire intorno a
 Pesi , che contribuiscono i particolari Cittadini annualmente al
 Monarca in questo nostro Regno ; dobbiamo presupporre la differenza che
 vi è fra il *Tributo* , ed il *Vestigale* , che coll' autorità di *Marco Varrone* rap-
 portammo nel Libro 1. del Tomo III. al Numero 2. del Capo 4. Vale
 a dire , che il *Tributo* era quella porzione di danaro , che annualmente ca-
 dauno pagava in servizio del Principe ; e 'l *Vestigale* quei pesi , che per
 altri servizj pubblici si soffrivano a tenore degli averi , che si possede-
 vano : i quali da cinque in cinque anni si lustravano , o si riconoscevano ,
 come ivi al Numero 8. si foggionse . Essendo venuto sotto nome di *Ves-*
tigale presso *Livio (a)* anche il *Sale* , che a caro prezzo , e per forza , a Cittadini
 si vendea : i quali perciò tumultuarono in Roma . Con essersi ivi ezian-
 dio

(a) Tito Livio lib. 20. *Censores interim Romæ M. Livius , & C. Claudius VECTIGAL etiam novum ex salaria annona statuerunt . Sextante Sal*
in Romæ , & per totam Italiam erat . Romæ pretio eodem , pluris in foro ,
in alio alibi pretio præbendum locaverunt . Sed Vestigal commentum alterum
ex Censoribus satis credebant Populo irato , quod iniquo judicio quondam dam-
natus esset , in pretio salis maximè oneratas Tribus , quarum opera damno-
sus erat , credebant . Inde SÆLINATORI Livio inditum cognomen .

dio spiegato il modo , come anticamente sotto degli Imperadori in queste Provincie si vivea ; e de pesi , che ogni Cittadino portava , senza ripeterlo di nuovo : bastando favellare qui soltanto della maniera , come per l' addietro appo noi sotto de Barbari , e de passati Monarchi si visse , e quale di presenti sia lo stato del nostro Regno .

XI. Ciò presupposto , diciamo , che in tempo de GOTI in queste nostre Regioni viveasi per mezzo di *Tributi* , siccome il Re *Teodorigo* lo scrive alla Città di Napoli appo *Cassiodoro* (a) nella guisa , che siegue : *Honoratis Possessoribus , & Curialibus Civitatis Neapolitanae . . . TRIBUTA QUIDEM NOBIS ANNUA DIVOTIONE PERSOLVITIS : sed non majore vicissitudine decoras vobis reddimus dignitates , ut vos ab incursantium pravitate defendant qui nostris iussionibus obsecundant .* Volendo bensì *Carlo Sigonio* (b) , che questo Tributo fusse stato di due sorti : uno , che si pagava da ogni privata persona , e che *Tributo particolare* diceasi , istituito dal Re *Odoacre* ; e l' altro , che si contribuiva dalle Comunitadi , ed *Asse pubblico* appellavasi , sovrimposto dal Re *Teodorigo* : il quale in caso di bisogno soleva lasciarsi alle Comunità predette . Il che fu in fatti praticato con i Popoli della Campagna nell' anno 512. allora quando il Monte Vesuvio disertando colle sue ceneri le di loro possessioni ; il medesimo Re *Teodorigo* lasciò di astringerli a questo pubblico pagamento , all' affermata del medesimo presso del citato *Cassiodoro* (c) .

XII. Lo stesso si praticò in tempo de LONGOBARDI in queste medesime Regioni , siccome si raccoglie dal Concordato di *Radelchi* Principe di Benevento con *Sichonolfo* Principe di Salerno nell' anno 851. in cui tra il molto si legge : *Similiter habentis omnes homines , qui habitant in parte nostra ; & qui sunt sub TRIBUTO .* Ancorche in tempo de medesimi vi fossero stati ezlandio alcuni diritti di Dogane , come meglio spiegheremo nel Capitolo seguente .

XIII. Venendo poi al tempo de Monarchi NORMANNI , e SVEVI ; diciamo , che la di loro polizia difficilmente chiarir si puole per quello tocata al nostro presente istituto : ancorche i Scrittori nostrali con comun sentimento affermassero , che in tempo de Normanni si visse appo noi per via di *Apprezzo* , ed in tempo de Svevi per via di *Collette* . Così in primo luogo lo disse alla lunga *Fabio Giordano* nella sua Cronaca scritta a pen-na , che si conserva nel Convento di San Lorenzo Maggiore di Napoli ;

LII 2

così

(a) Cassiodoro lib. 6. Variar. cap. 24.

(b) Carlo Sigonio lib. 16. Imper. Occident. ad annum 493. „ *Tributum* porrò , ab Odoacre institutum , conservavit : ex eo quia scripsit , se statuere , ut Gravassiani sicut Odoacris tempore *Tributum* solverant , ita & suo pensarent . Et aliud novum imposuit , quod *ASSEM PUBLICUM* appellavit . Id quod afflictiis aliqua calamitate populis remittere pro summo beneficio consuevit .

(c) Cassiodoro lib. 4. epist. 50. *Campani* , *Vesuvii montis* hostilitate vastati , *Clementia* nostra lacrymas profuderunt , ut , agrorum fructibus emdati ; sublevetur onere tributariae sanctionis , Quare &c.

così lo testimonia *Niccolò Gajetano Ageta* (a) nelle sue Note al Reggente Moles; così l'apporta *Scipione Mazzella* (b); e così in sentenza di molti altri l'asserisce *Pietro Giannone* (c) col dire: *Sotto i Normanni l'Entrate del Fisco si riscuotevano per APPREZZO: cioè per ogni dodici Marche d'Entrata si pagavano tre Fiorini. E questa Esazione per licitazione soleva affittarsi a' Pubblicani. Il che durò fino al tempo dell'Imperadore Federico II. Questo Principe, acciocchè i poveri non fossero oppressi da più ricchi, e potenti; proibì l'Esazione in questo modo. Ed avendo nel 1218. nel Castello dell'Uovo convocato un general Parlamento di tutti i Baroni, e Feudatarj del Regno con i Sindici delle Città, e Terre; stabili, che per l'avvenire l'Entrate Regie si riscuotessero per COLLETTE: in guisa, che, chi più possedesse roba, più pagasse: chi meno, meno: chi nulla, nulla. Furno imposte in tal maniera le Collette assai moderate. Ma poco appresso, non bastando a sovvenire alle necessità del Regno; si venne alle seconde, e così di mano in mano fino alle seste Collette; chiamate PAGAMENTI FISCALI ORDINARJ, secondo ci testimoniano *Andrea d'Ifernìa, Antonio Capece, e Fabio Giordano*.*

XIV. Ma quanto vadino errati dal vero questi, e somiglievoli Autori (se pure ad essi male non mi oppongo): non altronde, che dalla propria di loro assertiva comprender si puole. Conciossiachè vogliono essi, che in tempo de Normanni si vivea per mezzo di *Apprezzo*: vale a dire, che chi godea dodeci Marche di Entrata, ne pagava tre Fiorini al Principe. E sotto de Svevi si vivea per *Collette*: in modo tale che, chi avea più rendite, più pagava al Fisco: chi n'avea meno, ne pagava meno. Non accorgendosi costoro, che il vivere per *Apprezzo* in tempo de Normanni, ed il vivere per *Colletta* sotto de Svevi nella maniera da essi espressa; per se sia una cosa medesima: in guisa tale che, chi più avea, più pagava, e chi meno, meno pagava, tanto se era per via di *Apprezzo*, quanto se era per via di *Colletta*.

XV. Di poi non si avvegono questi stessi Autori dell'equivoco, in cui sono, che *Federigo II.* Imperadore impose le *Collette* (prima di lui anche *Arrigo VI.* di lui genitore fatto l'avea, come presso *Riccardo di San Germano* (d) si legge) per via di *straordinaria sovvenzione*: con obligare an-

(a) *Niccolò Ageta ad Moles de Collectis num. 56. Ulterius sciendum est, quod sub Regibus Normannis Erarii Regii Introitus, atque Subventiones per APPRETIUM exigebantur: hoc est, pro quibuslibet duodecim Marchis Introitus tres Floreni solvebantur: quod ad tempora usque Federici II. Imperatoris observatum est. Cumque postea Federico non placeret; Regios Introitus ita exigi voluit: exigendos esse per COLLECTAS, per as, 15 libram, juxta cujuslibet bonorum valorem.*

(b) *Scipione Mazzella in descript. Regni pag. 326.*

(c) *Pietro Giannone lib. 26. cap. 6.*

(d) *Riccardo di San Germano Anno 1197. Imperator Henricus GENERALEM TOTO REGNI COLLECTAM imponis.*

anche gli Ecclesiastici a starvi sottoposti, come pure si rapporta dall'Autore citato (a). Cosa che egli non avrebbe fatto, se per via di ordinario Tributo queste Collette pagate si fossero, essendo da ciò esenti gli Ecclesiastici. Avendosi da Matteo Spinelli (b), trasportato in Latino da Daniello Papabrocchio, che anche il Re Corrado impose una di queste Collette: per darci ad intendere, che le Collette predette non furono imposte dall'Imperadore Federigo II. come Pesi ordinarij; altrimenti nè il di lui padre, nè il di lui figliuolo l'avrebbero similmente da se imposte. Né queste Collette dell'Imperador predetto furono sei solamente; ma furono più di venti, come poco appresso addimostreremo. Dal che anche si raccoglie, che furono pesi straordinarij, e s'imponevano secondo il bisogno del Principe; non mica già, che per tante volte avesse egli voluto accrescere, e mutare i Tributi ordinarij de' suoi Vassalli.

XVI. Indi non saprei dove avessero mai letto questi Autori, che sotto de' Normanni viveasi per Apprezzo, e per dodici Marche di Entrate si pagavano tre Fiorini di annuo peso al Regio Fisco, giacche con tanta franchezza l'affermano: quando in tempo degli Angioini non aveasi contezza veruna della maniera; con cui i Normanni avean i Tributi da loro Sudditi esatti. Conciossiacosache, avendo Papa Clemente IV. donata l'Investitura del Regno a Carlo I. di Angiò, colla condizione, che egli dovesse toglier via tutte le Gabelle impostevi dall'Imperadore Federigo II., e ridurre le cose nella maniera, con cui il Re Guglielmo II. avea il Regno governato; quando il Re Carlo II. volle ciò adempire in luogo del padre; rimise il tutto all'arbitrio del Romano Pontefice, stanteche egli ignorava la pratica di quel Monarca Normanno, siccome l'espresse in uno de' suoi Capitoli, col dire: *Statuimus, mandamus, & volumus inviolabiliter observari, quod in Collectis, Taxis, sive Quæstis generalibus, & specialibus, seu subventionibus quibuscumque hominibus Regni a Pharo citra usque ad confinia Terrarum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, qui in fidelitate Regis permanserunt; servetur status, usus, & modus, qui tempore fel. record. Regis Guilielmi II. extitis observatus: secundum quem in Conventionibus habitis inter Sanctam Romanam Ecclesiam, & Dominum patrem nostrum tempore collationis factæ sibi de Regno pleniùs continetur. QUI STATUS, MODUS, ET USUS, PRO EO QUOD CONSTARE NON POTEST, QUIA VEL NULLI, VEL PAUCI SUPERSUNT, QUI POSSINT DE HOC TESTIMONIUM PERHIBERE; volumus, quod per Sanctissimum Patrem, & Dominum D. Martinum Summum Pontificem declaretur, exponatur, seu determinetur, & disponatur.* A tenore di che Papa Onorio IV., successore di Martino IV. Sommo Pontefice, fé la sua Bolla *Justitia, & pax*, che poco appresso per intiero trascriveremo. Laonde in tempo

(d) Riccardo di San Germano in Cronicon: Anno 1240. *GENERALIS COLLECTA exigitur, Imperatore mandante. Mense Aprilis Imperator apud Fogiam Colloquium celebrat generale: SPECIALIS COLLECTA a Clericis Regni pro Beneficiis Ecclesiasticis exigitur.*

(b) Matteo Spinelli in Ephemeride Neapolitano: *Intrante mense Augusto anni 1250. per omne Regnum constituta fuit Collecta pecuniaria, gravior quàm aliàs unquam, unius scilicet sarenì per singula capita.*

de Normanni si fusse per via di *Apprezzo* rifiuto, come assentano con tutta franchezza i nostri sovracitati Scrittori; d'avrebbe certamente saputo il Re Carlo II. di Angiò, e sovra tal piede avrebbe regolata la polizia del suo Regno, senza permettere che l' Pontefice Onorio IV. a suo piacere ne li prescriveffe la norma.

XVII. Quindi, se errato non vado; sono per dire, che i Monarchi Normanni niun *Tributo* (reale, o personale che fusse) a loro Sudditi imposero; ma soltanto essi esiggevano da propri Vassalli quei *Diritti*, che ad ogn' altro Principe eran comuni nell' Orbe. Vale a dire, quei Diritti per appunto, che sotto nome di *Dogane antiche* rammenteremo nel Capitolo seguente; e che *Andrea d' Ifernìa* sovra la Costituzione del Regno, *Quanto easerit*, in questa guisa trascrive: *Jura vetera sunt haec* (essendo stato il di più inventato dall' Imperadore *Federigo II.*, come nel Capitolo seguente anche sapportaremo): *Doana, Ancoragium, Scalaticum, Glandium, & similia. Jus Tumulii: Potus; & Piscaria: jus Affidaturae: Herbagium, & Pascua: Passagium veteris: Jus Casel; & Olei non est ubique per Regnum.* Ilche pure ripete sovra i Riti della Regia Camera (a): *Jura vetera sunt haec: Jus Doanae, jus Ancoragii, jus Scalaticum, aut jus Collis: jus Tumulii, jus Potus, & Piscariae veteris: jus Baccariae veteris: jus Affidaturae, Herbagii, Pascuorum, Glandiam, & similia, Jus Casel, & Olei, non est ubique per Regnum.* Quasi Diritti non eran pochi in quei tempi: attesochè non essendo molto il numero de' Baroni per allora; tutto quasi il fruttato de' Feudi andava ad introitarsi nel regno Erario: Tantopiù, che la pompa Regale non si era cotanta avanzata in quei medesimi tempi nella Corte, come oggidì; e per mantenerla onestamente vi abbisognava una spesa più moderata.

XVIII. Questo mio sentimento viene avvalorato dal *Reggente Moles* (b) nelle sue Decisioni intorno al Tribunale della Regia Camera: in cui favellando egli de' *Fiscali Regj*, al proposito asserisce: „ *Reges Normanni* „ *ea Jura exigebant, quae initio rerum solitum fuit Regibus exigere.* „ **ERANT ENIM TUNC JURA REGIA IN REGNO**; *Passus,* „ *Forestagia, Plateatica, Proventus Panarum, & jura Ponderum, &* „ *Mensurarum, de quibus in Constitutione Regni Magistri Camerarii, &* „ *in Constitutione ad Officium Bajulorum. Quae JURA VETERA appel-* „ *labantur temporibus Andree Iferniae. . . Haec Jura omnia DOA-* „ *NA, seu JUS DOANARUM vocabantur vulgari forte, & antiquo* „ *vocabulo; tumulationem omnium Jurium Regalium significante. Quod* „ *excipio ex Constitutione Regni Honorum nostri diadematis; ex Consti-* „ *tutione Magnae Curiae; & ex Constitutione Magni Camerarii, in quibus* „ *nomen hoc DOANAE totum Patrimonium, & Regiam ipsam Came-* „ *raturu significat: ad id quod in simili de verbo ad verbum tradit An-* „ *dreas, &c.*

XIX. Se poi i sovracitati Scrittori volessero dirmi, che anche i Nor-

(a) Andrea d' Ifernìa in Riti: Reg. Cam. Tit. de Decimis Rit. 1.

(b) Reggente Moles parag. 1. num. 1.

manni riscofferò da loro Sudditi qualche *Sovvenzione straordinaria* ; io volentieri glie l'accordo : stanteche il Re *Guglielmo II.* in una sua Costituzione (a) ordinò, che tanto i Baroni da loro Vassalli, quanto i Vescovi da loro Sudditi in alcuni casi particolari le potessero anche esiggere : *Statuimus, Dominos non nisi in subscriptis casibus tantum ab hominibus eorum Adjutorium petere, videlicet, in redimenda persona Domini, si forte ab inimicis nostris in servitio nostro captus fuerit : pro faciendo filio Milite : pro maritanda filia, vel sorore ; pro emenda Terra ; videlicet ea tantum vice cum eam emit : pro servitio nostro, vel Exercitus nostri : moderatè tamen in his, quæ pro nostri Corredo dantur. De Prælatibus tamen Ecclesiarum statuimus, ut in his tantum casibus ab hominibus suis Adjutorium petant, pro Consecratione sua ; cum ad Concilium a Domino Papa fuerint vocati ; pro servitio Exercitus nostri, si quidem in Exercitu nostro fuerint, vel si vocemus eos, vel miserimus eos pro servitio nostro, vel Corredo nostro, cum in terris eorum nos hospitari, vel Corredum ab eis accipere contingerit.* Che sebbene in questa Costituzione si parlasse de Baroni sudditi, e de Prelati, che avean Feudi ; pure, come ivi osserva la Chiesa (b), ciò potea dal Monarca praticarsi eziandio in suo vantaggio : ancorche non avessimo noi Esempj confacenti al caso, per quanto si è possuto nella Storia del Regno osservare.

XX. Aggiungasi a tutto questo, che avendo il Re *Carlo II.* rimesso all'arbitrio di *Papa Onorio IV.* la moderazione de Regj Dritti per il Reame di Napoli ; questi eccettuò a favore de Monarchi le sovvenzioni straordinarie in questi quattro casi : *Primo*, per difendere il suo Stato, se venisse da nimici assalito, o da rubelli intorbidato. *Secondo*, per riscattare la Regia Persona, se in caso di Guerra vi restasse per disgrazia prigionie. *Terzo*, per dare il Cingolo Militare a qualche suo Figliuolo, o Parente. *Quarto*, per maritare le Figliuole, le Sorelle, o altre del regio Sangue, come dalla Bolla del forragitato Pontefice, che poco appresso per intero trascriveremo. Quali Casi corrispondono in qualche modo agli altri, che il Re *Guglielmo II.* diede a Baroni nella sua rapportata Costituzione. Segno evidente, che somiglievoli Sovvenzioni erano in pratica nel tempo regnava il mentovato Monarca.

XXI. Altrimenti però si vide andar la cosa sotto de Monarchi *SVEVI* : atteso, non contento l'Imperadore *Federigo II.* di quei Dritti Regj, che i Normanni avean esatti per il passato da Sudditi, e che dritti di *Dagane antiche* chiamavansi, come dicemmo più sopra nel Numero 17. ; ne aggiunse degli altri, come quelli del Ferro, della Pece, del Sale, della Seta,

(a) *Constitutio Quamplurimum, de Adjutoriis exigendis ab hominibus.*

(b) *Glossa ibidem : Aliquando dicitur est, quod casus comprehens in ista Constitutione de exigendis Adjutoriis a vassallis, non habeant locum in Rege : cum hæc Constitutio loquatur de Prælatibus, Comitibus, et Baronibus : sed hoc non est verum : non enim est conveniens, ut his non utatur Rex privilegiis, que privatis ab eo dantur, ut in Authent., ut non fiant pignora s. illud Collectis.*

Seta, ed altri somiglievoli, rammentati dal *Reggente Moles* (a), e rapportati alla distesa da *Andrea d' Ifernìa* (b), nel mentre discorrendo della *Decima*, che il medesimo Imperadore su di queste nuove Impozizioni, e Gabelle avea ordinato, che si pagasse alla Chiesa; asserisce: *Item, debetur secundum formam Curia tertia pars Procuracionis pro novis Statutis impostis per Federicam Imperatorem. De illis non vult Ecclesia Decimas; tanquam de malè ablatiis, quæ imposta fuerunt per illum contra Deum, & justitiam. Per quod videtur ille Federicus quiescere in pice non in pace. Et Ecclesia potest dicere: da mihi Decimam debitam de veteribus Statutis, non de novis. Alicubi sunt plura Jura vetera, alicubi plura Jura nova. Vetera sunt hæc, videlicet: Doana, Ancoragium, Scalaticum, Glandium, & similia. Jus Tamuli: Portus, & Piscaria: jus Affidaturæ: Herbagium, Pasqua, Beccaria, Passagium vetus. Jus Casei, & Olei non est ubique per Regnum, Nova sunt hæc, videlicet: Jus Fundaci Ferri, Azarii, Picis, Salis, jus Statera, seu Calandra, Ponderatura, jus Mensuratura: Rie de novo, jus Seta, jus Canabii, Saponis, Molendini, Beccaria nova, Imbarcatura, jus Sepi, jus Portus, & Piscaria, jus Exitura, jus Decini, Tintoria: jus Marchium, jus Balistarum, jus Galla. Jus Lignaminum non est ubique. Jus gabellæ Auripellis non est ubique per Regnum. Jus Resina, seu Resina majoris, & minoris non est ubique, sed Neapoli.*

XXII. Oltre alle sovradette Impozizioni, che come dritti di Dogana questo Imperadore per tutto il Regno perpetuamente impose; anche di molte arbitrarie *Sovvenzioni* sotto nome di *Collette* in varie volte i Popoli caricò, come il *Reggente Moles* nel luogo sovradetto soggiugne: *Ultra Jura prædicta Federicus quasdam SUBVENTIONES GENERALES a toto Regno prius petiit, & cepit exigere questo colore, quod sub nomine Adjutorii, & tanquam pollicita, ET SPONTE DONATA præstarent. Quas subventiones secundum imminentes necessitates, & pro quantitate per ipsum Regem taxata, iniiciebat.* Che sebbene in sentenza di *Pietro Giannone*, e degli altri Scrittori nostrali, sei volte si volessero queste Gabelle accresciute (quando, come testè il *Reggente Moles* dicea, le medesime erano straordinarie *Sovvenzioni*, che giusta la necessità del Regno si tassavano, e si esigevano;) pure esse furono molte, siccome da *Riccardo di San Germano* nella sua Cronaca si puol in parte rilevare. Il quale incominciando da *Arrigo VI.* (per farci conoscere, che non fu *Federigo* Imperadore il primo ad inventarle), tra il molto; asserisce:

Anno 1197. Imperator Henricus generalem toti Regno Collectam, imposuit.

An-

(a) *Reggente Moles* paragr. *De Regiis Fiscalibus* num. 17. *Alia vero Jura nova, ultra prædicta, quæ vetera erant, introduxit Federicus II. Imperator. Hic Rex fuit primus, qui nimium satagens in augendis suis juribus, ut ipse refert in Constitutione Regni Inter multas, & ibi Afflictus; hæc JURA NOVA instituit; ut sunt Jura Ferri, Acciaris, Picis, Salis, Serice, & alia.*

(a) *Andrea d' Ifernìa* in *Constit. Quanto cæteris de Decim. præstand.*

Anno 1123. pro stipendiis Militum , & Servientium , quos ad debel-
 ,, landos Saracenos rebelles Siciliæ statuerat ; certam pecuniæ summam
 ,, per totum Regnum mandavit colligi Federicus Imperator . Et tunc per
 ,, quendam Judicem urbanum de Teano collectæ fuerunt de Terra Sancti
 ,, Benedicti uncias auri ccc.

Anno 1225. mense Augusto Mutuum ab Imperatore per totum Regnum
 ,, exigitur . Et tunc loco Mutui , collectæ sunt de Terra Monasterii Cafi-
 ,, nensis uncia MCC. per Petrum Dominum Eboli , & Nicolaum de
 ,, Cicala , nunc Justitiarium Terræ Laboris

Anno 1227. Imperator per totum Regnum pro felici transitu suo ge-
 ,, neralem Collectam imponit . Et tunc collectæ sunt de Terra Monasterii
 ,, uncia CCCCL.

Anno 1228. Mense Aprilis Imperator pro subsidio Terræ Sanctæ ab
 ,, Ecclesiis , & personis Ecclesiasticis ubique per Regnum exigit pecuniæ
 ,, quantitatem : & tunc de mille ducentis unciis propter hoc impositis
 ,, Terræ Monasterii remisit Imperator de gratia uncias centum . Eodem
 ,, mense Gregorius Papa suas mandat Literas universis Ecclesiarum Præ-
 ,, latis , & Clericis per Regnum Siciliæ constitutis , sub interminatione
 ,, ultionis Canonice , nè quis eorum Imperatori , aut Bajulis suis dare
 ,, aliquid pro Redemptione , Data , vel Collecta præsumat

Anno 1231. Collecta ubique per Regnum jussu Imperatoris a Ju-
 ,, dicibus , & Tabellionibus Dæmanii exigitur , Imperator Domorum
 ,, Hospitalis , & Templi possessiones , quæ in Regno sunt , & eorum
 ,, fructus , jubet capi ad opus suum

Anno 1235. mense Januarii , Imperator generalem Collectam toto
 ,, Regno imponit . Et tunc collectæ sunt de Terra Monasterii Casinensis
 ,, uncia cccc. pro Adoamento per Stephanum de Anglone Justitiarium
 ,, Terræ Laboris , & pro Mutuo uncia CC.

Anno 1236. generalis Collecta in Regno ponitur . Et tunc pro Adoa-
 ,, mento Imperiali collectæ sunt de Terra Monasterii uncia CCL.

Anno 1237. mense Januarii , Imperatore mandante , generalis Colle-
 ,, cta per totum Regnum exigitur .

Anno 1239. mense Junio , subscripta Capitula edita sunt in Regno :
 ,, quæ pro parte Imperiali observari jubentur Item , ut a Ca-
 ,, thedralibus Ecclesiis per se exigatur , & imponatur pro Imperiali Curia
 ,, Adjutorium secundum modum , & potentiam divitiarum suarum . Nihilom-
 ,, inus , & a Canonicis earum Diocesium sibi subditis , Præsbyteris ,
 ,, & Clericis secundum facultates eorum . Idem exigitur ab Abbatibus ,
 ,, & Monachis nigris , & albis

Anno 1240. generalis Collecta exigitur , Imperatore mandante . Men-
 ,, se Aprilis Imperator apud Fogiam Colloquium celebrat generale . Spe-
 ,, cialis Collecta a Clericis Regni pro Beneficiis Ecclesiasticis exigi-
 ,, tur

Anno 1241. mense Januario per totum Regnum generalis Collecta
 ,, exigitur

Mense Junio , Prælati de Regno , vocati ab Andrea de Cicala , Ca-
 ,, pitaneo , & Magistro Justitiaro apud Melfiam ; apud eum vadunt : a
 ,, quibus Thesauri Ecclesiarum suarum tam in auro , & argento , quàm

„ in vestibus sericis , & lapidibus pretiosis in Commodato pro Principe
 „ exiguntur .

Mense Octobris Thefauri Ecclesiarum apud Fogiam per eos de San-
 „ to Germano , qui eorum fuerant custodiæ deputati , mandante Cæsare ,
 „ deferuntur , excepta Tabula Altaris Sancti Benedicti : & ut redimi
 „ debeant a Prælatiis , & ab Ecclesiis , quarum erant , pro certa pecuniaz
 „ quantitate ab Imperatore mandatum .

Anno 1242. mense Januario , iubente Cæsare , Collecta generalis
 „ per totum Regnum exigitur : de qua tertia pars remittitur , sicut anno
 „ præterito .

XXIII. Diversamente però in tempo degli ANGIOINI si vide andar
 la cosa : peroche , quando Papa *Clemente IV.* diede l' Investitura del Regno
 al Re *Carlo I.* , vi aggiunse l' espressa condizione , di dover egli levar via
 tutte le Collette introdotte dall' Imperadore *Federigo II.* , e ridurre la po-
 lizia del Regno quanto a questo capo somiglievole a quello de Normanni
 in tempo del Re *Guglielmo II.* , come sovra nel Numero 16. del Re *Car-
 lo II.* si dicea . Ancorche il predetto Re *Carlo I.* senza badare alla con-
 venzione avuta colla Santa Sede , seguisse ancor egli la condotta dell' Impe-
 radore *Federigo II.* , e del Re *Corrado* (il quale fece lo stesso , che dal
 padre praticato si era , siccome sovra nel Numero 15. in parte additosi) :
 angariando malamente i Popoli colle sue Collette , siccome *Matteo Spinelli
 da Giovenazzo* (a) nel suo Effemeride Napoletano lo testimonia . E quasi
 ciò fusse poco , e non sodisfacesse le di lui brame il tenere col tributo
 delle Collette angustiati i suoi Vassalli ; aggiunse un peso sì insopportabile
 per i Massari benefanti de Paesi demaniali , che muove a pietà tutti co-
 loro , che ne ascoltano la narrativa da *Sabba Malaspina* (b) , Scrittore di
 quei tempi (trascritto ancor egli dal dotto Muratori a carte 784. del To-
 mo VIII.) . Conciossiache , egli prendendo i Buoj , le Vacche , le Pecore ,
 le Cavalle , le Troje , ed altri Animali ; li dava per forza in un certo
 numero a costoro : da quali a capo dell' anno non solo volea de medesimi
 il suo Capitale franco , ed intiero ; ma per il Fruttato ne riscuoteva una
 determinata somma di Grano , di Lana , di Cascio , di Vitelli , di Pol-
 ledri , di Agnelli , di Porchetti , e simili . Ecco le parole di costui : le
 quali , ancorche un poco lunghe , pure molto confacevoli al caso presente :
 „ Sub istis temporibus Carolus Rex præfatus aliàs IMPRESSO GRA-
 „ VI PONDERE ADDENS , ET DE PRAVORUM SUORUM
 „ CONSILIO NOVOS NOVORUM GRAVAMINUM MODOS
 IN-

(a) Matteo Spinelli ad annum 1267. Eodem anno 1267. primo No-
 vembris , Rex fecit convocare omnes Barones , & Syndicos Provinciarum Re-
 giarum ad Parlamentum præ die Sanctæ Catarinae : Ipsaque die factum est Par-
 lamentum , & conclusum , ut omnes Barones præpararent se ad sequendum
 Regem in bellum : atque UT POPULI SOLVERENT DUAS COL-
 LECTAS .

(b) Sabba Malaspina Hist. Sicul. lib. 1. cap. 7.

„ INVENIT , ET IMPOSUIT . Quidam enim ex suis subdola sugge-
 „ stione susurrarunt , & aures regias vento nitentes adulationis implere ;
 „ dum nil aliud cogitant , nisi cum alterius Regi placere jactura . Dicunt
 „ in aures : Domine mi Rex , Forestas immensas , Camposque diversos ,
 „ & Nemora sub defensa , & alia infinita hodie regium habet dominium ;
 „ de quibus (quod est satis mirabile !) consideratis expensis , quas pro iis
 „ Curia vestra subit ; nulla provenit ut deberet utilitas Fisco vestro .
 „ Totum forsan commodum , omnisque fructus , & usus est Magistrorum
 „ Massariorum , aliorumque Custodum , & Credensariorum Curia . Un-
 „ de Massarias vestras , Domine , per Terras Regni , cum bonis viris ,
 „ qui Massariis utuntur , communicetis in totum , & societatem inite cum
 „ eisdem . Multiplicabuntur enim sine sumptibus Curia tunc regiae Mas-
 „ sariae : semperque salva rerum substantia , multa Camerae vestrae emolu-
 „ menta provenient . Dividantur Animalia vestra per subditos opulentos ,
 „ & eis imponatur reddendum Curiae vestrae , *salva semper sorte* , certum
 „ quid annuatim . Subditi quippe vestri , propter consequendam in bonis ,
 „ & animalibus suis , praetextu societatis regiae libertatem , & habita-
 „ tione libera ; libenter ad percipiendum fructum recipient sub suo peri-
 „ culo , & fortuna quamlibet Massariam .

Falsa igitur , & fallaci suasionem recepta , & pariter approbata ; per
 „ totam Siciliam (quae Terra est fertilis , & secunda , segetibus apta , &
 „ accomoda Massariis) ; viros habentes aliquid , maxime archivillanos
 „ locorum , & protorusticos elegit ad hujusmodi officiorum onera Offi-
 „ cialium docta malitia . Huic invito Sues , alii renitenti Boves , illi
 „ compulsio Vaccas , alii repugnanti Pecora , sive Oves , & Equas custo-
 „ diendas assignat . Legem ponens caeteris , ac si naturae dominaretur , &
 „ aeri , adt esset humana virtus super Omnipotentiam Deitatis . Haec est
 „ enim lex , & modus impositus caeteris talibus , hoc statutum Curiae
 „ Officialium , mala fraude vallatum : ut ille videlicet , cui societatis no-
 „ mine *Sues* custodiendae traduntur ; assignet Fisco Curiae , anni circulo
 „ revoluto , parturisse Suam quamlibet bis , quinque capita fetus , duos
 „ scilicet fetus masculos , & tres feminas : fetusque primas feminas eo-
 „ dem anno quinque similiter quamlibet generasse : itaque de qualibet
 „ Porca in omnem eventum viginti capita in universo post annum ve-
 „ lit nolit , de bona , & aequa ut ajunt ratione resignet . Cui *duo Boves*
 „ traditi sunt ; triginta salinas Frumenti , & totidem Hordei Magistro
 „ Massario Camerae representet : receptis pro expensis , & mercede servi-
 „ tii , ac laboris duobus tantum Augustalibus per singulos duos Boves .
 „ Alteri vero cui *Bidentis* ad participium fructus dantur ; talis est rationis
 „ compulsio ad Tapetum , ut pro singulis centum Ovibus sibi datis , de
 „ decem cantaris Casei , & de duobus Recoctae , & quatuor cantaris Lan-
 „ nae : venditoque Caseo de duodecim tarenis auri pro quolibet cantaro
 „ Casei , & de sex tarenis pro cantaro Recoctae : soluta omnino integre
 „ pecunia Curiae anno revoluto , faciat rationem . Si quae sunt Oves ,
 „ fetus portantes ; nonaginta saltem ex quolibet centenario fetus ; sexa-
 „ ginta videlicet feminas , & triginta masculos anniculos : easdemque fe-
 „ minas secundo annos suos pariter fetus habere in sui tempore ratiocinii
 „ omnino deponet . Pro *Stercoribus* vero *Bidentium* , de Terris impingua-
 M m m 2 „ tis

„ tis ab eis , in quibus die stabulantur , & nocte ; duas Salinas pinguis
 „ Novalis procuret haberi . Ex quibus duabus Salinatis duodecim Salinas
 „ Viſualium de suo , ſi Novalis caſu pereat , Fiſco componat . Equerius
 „ verò per ſingulas *duodecim Equas* ſuæ cuſtodix assignatas , quolibet anno
 „ decem fatuus , quatuor maſculos , & ſex feminas neceſſariò ſub omni
 „ ſuo periculo repræſentet . HIS , ET ALIIS GRAVAMINIBUS ,
 „ PRÆTER COLLECTAS , ET EXACTIONES , REGNUM
 „ GRAVAVIT .

XXIV. Anche i Baroni , anche gli Eccleſiaſtici ſofferſero de gravami
 e dell' oppreſſioni ſotto del Re Carlo I. di Angiò : per aver egli poſto in
 dubbio a cadauno il poſſeſſo de proprj Feudi , e de proprj Averj , come
 il medefimo *Sabba Malaspina* (a) lo ſoggiugne col dire : *Affectu teſauri-*
zandi forſitan ardens ſuper poſſeſſionis ſuæ titulo etiam antiquus
poſſeſſor impetitur , & cujuſlibet interrumpitur extranea vexatione poſſeſſio ,
quantavis præſcriptione longi temporis , & juſto titulo fit vallata . Ex hoc
enim ſecutum eſt gravamen arduum , & neſandum , quod vix Baroniam , ſed
Feudum aliquod diverſorum inquiſitorum pertransiit oblivio , quod non ſemel ,
ait bis , & ter aliquando merces , extorta redemerit poſſidentis
Ipsa quoque Eccleſia præter omnia qua Clericis , & eorum familiis , & eorum
Vaſſallis nova quotidie nova exactionis adinventio imponebat ; ſub ſer-
tutis inſolita calcaribus anguſtiæ magnam rerum jacturam temporalium lamen-
tatur .

XXV. Queſte nuove Impoſizioni , Angarie , e Collette , colle quali
 il Regno veniva dal Re Carlo I. anguſtiato ; moſſero in cotal guiſa l'ani-
 mo de Romani Pontefici contro di lui , che Papa Gregorio X. non potè
 diſſimularne il cordoglio . Laonde giuntatoſi in Toſcana con eſſolui ; con
 affetto paterno ne gli avanzò i ſuoi riſentimenti , con farli delle premu-
 re , acciò ſi aſteneſſe in avvenire da ſomiglievoli Impoſizioni . Soggiun-
 gendo il *Malaspina* dove ſovra ,, *ſane Dominus Gregorius Papa ad Concilium Ec-*
cleſiæ Lugdunum properando ; Regem Carolum in Tuſcia ſuper Regni grave-
minibus affectu patris alloquitur in hac verba : ſuper oppreſſione multipli-
ci , & innumeris novitatibus , fili cariffime , quibus ſub tuo felici Do-
minio Regnicolas opprimis , fama clamat , validus frequenter clamor per-
culit aures noſtras . Profecto credidimus per te illa debitis reſtaurationibus
emendari , ſtatumque illius Regni , brachio tuo commiſſi , promptè in me-
lius reformari . Revoces igitur pro Deo talia quæ Regi pio non con-
gruunt , ſed potiùs regiam Ceſtitudinem dehoneſtant : ita quod tua gran-
dis adeo felicitas adaugeat non minuat ſubditis libertatem . Ad hæc in-
quam , cum Rex non feciſſet in hac parte reſponſum , cujuſ animus videba-
tur ad ulteriora proclivior ; diſtus Dominus Gregorius ſubdit : Veniet veniet
illa dies , qua ſuper te tuoſque filios , & hæredes Tyrannus inopinatus
adveniet . Rex autem mente provocata quodammodo , ſpirituque turbato , ad
Papam tunc replicat : Neſcio quid ſit Tyrannus . Scio tamen , quod ille
Deus ,

(a) Sabba Malaspina lib. 6. cap. I.

Deus , qui semitas cęptas , pedumque meorum sumpta vestigia hucusque direxit , velut auxiliator imposterum meus erit .

XXVI. Quindi fu poi , che subellatosi a lui la Sicilia per questi infossibili gravami , e passato egli in Francia per batterli col Re *Pietro di Aragona* nuovo Signore di quell' Isola ; il Principe *Don Carlo* di lui figliuolo , rimasto Vicario Generale , temè , che non avesse da succedere altro torbido nel Reame di Napoli per queste Imposizioni , Collette , ed Angarie . Laonde l' anno 1283. convocando un generale Parlamento nella Pianura di San Martino in Apruzzo ; a conforti di *Martino IV.* Sommo Pontefice tolse via tutte queste Gabelle . Anzi ne diede al medesimo Pontefice la facultà di riformarle , mutarle , e toglierle via nella maniera , e modo , che più l' aggradisse , siccome più sovra al Numero 16. additossi . E perciò il *Summonte* (a) dicea : *Nel Libro del Duca di Monteleone si legge , che a petizione di Guglielmo Siginulfo Conte , e Camerlingo del Regno , il Re Carlo II. liberò Napoli dalli pagamenti delle Collette , che fino a desso tempo , come all' altre Terre , e Ville del Regno era stata suggerita . Con asserire eziandio il Reggente Moles* (b) , che le Gabelle , le Collette , e l' Imposizioni introdotto dall' Imperadore *Federigo II.* furono continuate fino all' anno 1283. . Et *Ettore Capecelatro* (c) ci assicura , che anche i Nobili de Seggi Napoletani stavan sottoposti alle Regie Collette : *Marinus de Judice in anno 1275. fuit infirmul cùm Pandolfo Pignatello Collector in Sedili Nidi . Tunc enim temporis etiam Nobiles solvebant Regi Collectas .*

XXVII. Morto non però poco indi *Martino IV.* Sommo Pontefice , e succedutoli nel Papato *Onorio IV.* (in qual tempo anche se ne morì il Re *Carlo I. di Angiò*) ; questi nel mentreche il Re *Carlo II.* trovavasi prigionie in Sicilia , emanò la sua Bolla , colla data delli 22. Settembre 1285. in cui riformò i Pesi , le Collette , e le Imposizioni nel nostro Regno : mandandone a i Balj del medesimo Regno l' esecuzione . La quale ancorche lunga , abbiamo stimato quì letteralmente trascriverla , per esser parte della nostra Storia , ed essersi di lei fatta menzione più volte nel corso della medesima . Tanto più , che dalla di lei lettura pienamente si rileva , quali sieno stati i pesi con i quali sotto degli Angioini , e Svevi erano i Popoli angustiati . Ella è del tenore seguente :

Honorius Episcopus , servus servorum Dei , ad perpetuam rei memoriam .

Justitia , & pax complexę sunt , se ita societate indissolubili sociatę , sic se comitatu individuo sociantes ; ut una sine altera non possit haberi ; & qui ledit alteram , pariter offendit utramque .

In

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 360.

(b) Reggente Moles Paragr. I. de *Regiis Fiscalibus* num. 39. *Nunc ad tempora Caroli I. redeundo ; credendum est , Collectas fuisse exactas tempore Caroli secundum mores temporis Federici : quia reductio ad tempus , Guglielmi II. non fuit facta , nisi in anno 1283.*

(c) Ettore Capecelatro Consult. 128. num. 53.

„ In præmissis , & si Scripturæ nos instruant ; efficacius tamen notis
 „ docemur exemplis . Quantis enim tempore quondam Friderici , olim Ro-
 „ manorum Imperatoris , propter illatas Regnicolis afflictiones illicitas ,
 „ & oppressiones indebitas in Regno Siciliæ , non absque immensitate
 „ gravaminum , inductas ab ipso Regnum ipsum tempestatibus fluctuave-
 „ rit ; quot , & quantis rebellionibus concussum extiterit ; quot invasio-
 „ nibus attentatum , quantum per ipsum , & posteros suos depauperatum
 „ opibus ; quot incolarum exiliis , & stragibus diminutum ; nullum ferè
 „ angulum orbis latet . Quam præcipiti Fridericus ipse , & genus ipsius
 „ ruina corruerit ; probat notorius casus ejus , & manifestum eorundem
 „ exterminium posterorum . Verùm , adeo Friderici ejusdem in dictis con-
 „ tinuata , & aucta posteris , ac in alio exemplari derivatione transfusa
 „ processit iniquitas ; quod per eum inventa gravamina usque ad hæc
 „ tempora durasse , nec non & augmentata dicuntur aliqua eorum , &
 „ adjecta nihilominus alia non minora . Propter quod nonnullorum ,
 „ supponit opinio , quod cl. mem. Carolum Regem Siciliæ , quem prose-
 „ cutiois dictorum gravaminum eorundem Friderici , & posterorum per-
 „ niciosa exempla fecerunt saltem participem , dum opinaretur fortiter li-
 „ cita , quæ ab illis audiverat tam longis temporibus usurpata ; reddide-
 „ runt etiam prædictorum consequentium ad illam discriminum non præ-
 „ sus expertem ; prout Siculorum rebellio multis onusta periculis aliorum-
 „ que ipsam soventium persecutio manifestant non solum in ejusdem Re-
 „ gis , ac hæredum suorum grave excitatum discrimen , quod ipsi
 „ hæredibus , nisi per nos celeri occurreretur prætactorum subjectione gra-
 „ vaminum, instans personis totius Regni comminantur , sed & in grave
 „ nostrum , & Ecclesiæ Romanæ dispendium prorogata : cum sit per eas
 „ in Siciliæ Insula , & in nonnullis aliis Regni partibus , ipsarum inco-
 „ lis nec nobis , nec Ecclesiæ ipsis parentibus , sed adhærentibus potius
 „ inimicis , nostræ , & ipsius Ecclesiæ civilis interversa possessio , & in
 „ cæterarum aliquibus turbata frequentius , & turbatur . Ex qua datur
 „ pariter intelligi , quantum in iis nostrum , & Ecclesiæ præfatæ interes-
 „ se versetur ; quantum ad nostrum spectet Officium , & hæredum ipso-
 „ rum præcipue exigat necessitas , non tantum præmissis obortis in ipso
 „ Regno , quod est ipsius Ecclesiæ speciale tanquam ad jus , & proprie-
 „ tatem ejus pertinens , dictisque Regni , & hæredibus in Feudum ab ip-
 „ sa concessum , obviare periculis ; sed etiam , ne similia oriantur im-
 „ posterum , diligentem curam , & curiosam diligentiam adhibere ; præta-
 „ cta gravamina , eorundem periculorum , ut veritati concurrat expressio,
 „ manifestas occasiones , & causas congruæ provisionis beneficio abrogan-
 „ da : cum proprietatis dominio prædium , in quo est jus alii constitutum
 „ pro eoquod sua interest tueri fines ipsius , custodire liceat eo etiam
 „ cui jus debetur invito . Custodiæ autem nomen id habeat , quod qui
 „ tenetur ad eam , non solum id debeat , ut si casu viderit in re custo-
 „ dienda fieri quid adversum , prohibeat facientem ; verùm etiam , ut cu-
 „ ret dare operam , ne id fiat .

„ Multiplex itaque ratio nos interpellat , & exigit , illud in hujusmo-
 „ di gravaminibus super quibus fama publica , & variz inquisitiones per
 „ Venerabilem fratrem nostrum Gerardum Sabinensem Episcopum Aposto-
 „ licæ

„ licæ sedis Legatum factæ de speciali mandato Sedis ipsius , & indaga-
 „ tiones alias habitæ nos informant , nostro provisionis Edicto remedium
 „ adhiberi , per quod injustis submotis oneribus , circa ea in Regno pre-
 „ fato solide stabilita Justitia regium Thronum firmet , pacis tranquilla
 „ producat , sit inibi publicæ tranquillitatis silentium , & ipsa vinculum
 „ societatis humanæ si superiorem populo sibi subjecto demonstret , eique
 „ ipsius populi corda consolidet ; quod superior insidiarum sollicitudine ab-
 „ solutus , securitatis jucunditate lætetur : populus pressuris indebitis
 „ liberatus , in pacis pulcritudine sedeat , & in requie opulenta quiescat,
 „ & in unanimitate ipsorum , ac mutuo sinceritatis affectu ejusdem Re-
 „ gni statu roborato pacificè ; non sit qui , profligatis hostibus , fo-
 „ ris exterreat , aut qui pacatis incolarum ejusdem animis intus tur-
 „ bet .

Instantiæ quoque præmissæ interpellationis non modicum adiicit , quod
 „ memorati Regis dum viveret , & dilecti filii nobilis viri Caroli sui
 „ Primogeniti , sicut ex eo manifeste percepimus , ad id vota concurrere ,
 „ quod idem Rex super directione , ordinatione , reformatione , seu qua-
 „ cumque alia dispositione Collectarum , Exactionum , Matrimoniorum ,
 „ aut aliorum eorumlibet , quæ Gravamina dicerentur , vel dici possent ,
 „ tam circa Ecclesias , Monasteria , & alias Ecclesiasticas personas totius
 „ Regni predicti , aut cujuslibet partis ejus fel. rec. Martini Papæ IV.
 „ prædecessoris nostri directioni , reformationi , dispositioni , & ordina-
 „ tioni se plenè , ac liberè , altè , & basè submiserit ; dans , & conce-
 „ dens eidem super his plenam , & liberam potestatem , ac promittens ,
 „ quicquid per eundem prædecessorem , ipso Rege dictove primogenito ,
 „ tunc ejus Vicario in Regno , eodem , & aliis suis Officialibus requisit-
 „ tis , vel irrequisitis , etiam actum foret , ad hoc specialiter obligando ,
 „ inviolabiliter observare : suis super hoc patentibus Literis prædecesso-
 „ ri concessis eidem . Præmissa quoque in mortis articulo per alias suas si-
 „ militer patentes Literas plenius repetens , & confirmans eidem præde-
 „ cessori , per eas humiliter supplicavit , ut omnia Onera Fidelium Re-
 „ gni sui , ut quæ Gravamina dici possent ; remove , tollere , & cassa-
 „ re ; dictumque Regnum prospere reformare , omniaque statuere , quæ ad
 „ bonum statum hæredum suorum , & fidelium eorundem expedire videret ,
 „ sua provisione curaret , non obstante si Regem ipsum tunc infir-
 „ mitate graviter laborantem , naturalis debiti solutione contingeret præ-
 „ veniri , sicut præmissæ ipsius Regis Literæ , quæ per nos , & aliquos ex
 „ fratribus nostris diligenter inspectæ , in Archivio ejusdem servantur Ec-
 „ clesiæ manifestius attestantur . Et tam idem Rex , quam dictus Primo-
 „ genitus super tollendis aliquibus eorundem Gravaminum , Constitutiones
 „ varias edidisse dicuntur : licet , & illæ plenioris executionis observatio-
 „ ne indigent ; non plenè , ut intelleximus , hætenus observatæ .

Volentes igitur & illis robur Apostolicæ confirmationis adiicere , ut
 „ inferiùs exprimitur ; & præactum nostrum exequi accommodæ provi-
 „ sionis adiectione propositum ; infrascripta omnia , prout subjecta eorum
 „ series indicat , de Fratrum nostrorum consilio , & assensu , ac potesta-
 „ tis plenitudine providendo ; a Gravamine illo deliberavimus inchoan-
 „ dum , quod majorem scandali materiam generalius ministrabat . Ideo-

„ que

que ut omnino cesset in Regno eadem onerosa exactio Collectarum , præsen-
 ti edictali Constitutione , ac Provisione valitura perpetuò prohibe-
 mus , per Reges , qui pro tempore fuerint , sive pro eis dominantes in
 Regno prædicto , vel Ministros ipsorum , Collectas fieri , nisi tantum
 in quatuor casibus infra-scriptis .

Primus est pro *defensione Terræ* , si contingat invadi Regnum inva-
 sione notabili , sive gravi , non procurata , non simulata , non mo-
 mentanea , sed transitura facile , sed manente ; aut si contingat in eo-
 dem Regno notabilis rebellio , sive gravis similiter , non simulata , non
 procurata , non momentanea , sive facile transitura , sed manens .

Secundus est pro *Regis persona redimenda* de suis redditibus , & Col-
 lecta , si eum ab inimicis captivari contingat .

Tertius est pro *Militia sua* , sed fratris sui consanguinei , sive ali-
 cujus ex liberis suis , cum se , fratrem suum , vel aliquem ex iisdem
 liberis militari Cingulo decoraverit .

Quartus est pro *maritanda sorore* , simili conjunctione sibi conjuncta ,
 vel aliqua ex filiabus , aut neptibus suis , sed qualibet alia de genere
 suo , ab eo per rectam lineam descendente , quam , & quando ipse dotabit .

In prædictis enim casibus , prout qualitas tunc imminentis casus
 exegerit ; licebit Regi Collectam imponere , ac exigere a subjectis :
 dum tamen pro Defensione , Invasione , seu Rebellionem prædictis ,
 aut ipsius Domini redemptione *quinquaginta millium* , pro Militia
duodecim millium , pro Maritaggio vero *quindecim millium unciarum*
auri summam Collecta universalis totius Regni ejusdem tam ultra
 Pharum , quam citra quantitas non excedat . Nec , concurrentibus etiam
 aliquibus ex prædictis casibus , Collecta in uno , eodemque anno , nisi
 una tantummodo imponatur . Sic autem Collectas quantitatum præ-
 dictas summas in suis casibus limitatas excedere , ut præmittitur , pro-
 hibemus ; sic nec permittimus indistinctè ad ipsas extendi , sed tunc
 tantum cum casus instantis qualitatis id exposcit . Et ut in prædictis
 etiam casibus possit Rex , qui pro tempore fuerit , eo commodius vitare
 gravamina subditorum , quò uberores fuerint redditus , & obventiones
 ipsius ; eum a *Demaniorum donatione* volumus abstinere , id sibi consul-
 tius suadentes .

Simili quoque prohibitioni subjicimus *mutationem monetæ* frequenter ;
 apertius providentes , quod cuilibet Regi Siciliæ liceat semel tantum in
 vita sua novam facere cudi Monetam , legalem tamen , & tenetæ se-
 cundum consilium peritorum in talibus competentis , sicut in Regnis il-
 lis observatur , in quibus est usus legalium Monetarum . Quod si usua-
 lis moneta sit valoris exigui , quod in eodem valore sit apta manere
 toto tempore vitæ Regis , cujus mandato cuditur , nec pro ea , vel ma-
 gna aliqua Moneta , quam idem Rex semel tantum in vita sua fecerit ,
 expendat ; fiat Collecta , vel distributio : Sed Campsioribus , vel aliis
 Mercatoribus , volentibus eam spontè recipere , tribuatur . Et hoc ita
 præcipimus perpetuis temporibus observari .

In *Homicidiis clandestinis* , providendo præcipimus , nihil præter pœ-
 nam , inferiùs annotatam , ab Universitatibus exigendum : videlicet ,
 ut pro Christiano , quem clandestinè occisum inveniri contingat ; ultra

„ centum Augustales ; præ Judæo verò , vel Saraceno ultra centum , ni-
 „ hil penitus exigatur : augmento , quod circa eandem pœnam Rex di-
 „ citur induxisse , omnino sublato . Præsertim cum memoratus Rex , &
 „ primogenitus dicantur idem per suas Constitutiones noviter statuisse :
 „ quas quoad hoc decernimus inviolabiliter observandas . Et hæc intelligi
 „ tantùm in homicidiis clandestinis , in quibus ignoratur maleficus , nec
 „ aliquis accusator apparet . Adjicientes , quod nonnisi tantùm in locis
 „ magnis , & populatis exigi possit quantitas supradicta . In aliis verò
 „ infra quantitatem eundam præ qualitate locorum exactio temperetur .

Eidem provisioni adjiciendo præcipimus , Universitates ad *emendatio-*
 „ *nem Furtorum* , quæ per singulas personas contingat fieri ; nullatenus compellendas : nec *ad mutuandum Regi* , aut Curie suæ , aut Officialibus ,
 „ vel Ministris , aut recipiendum aliquatenus *Regiæ Massariæ Custodiam* ,
 „ sive onus , seu *Possessionum Regalium Procuratorum* , aut *Gabelle* , vel
 „ *Navium* , seu quorumcumque *Vassellorum fabricandorum curam* , quem-
 „ quam cogendum invitum : usurpationibus , quæ contra inducunt , penitus abrogatis , Maxime cum dicti Rex , & primogenitus ad relevanda
 „ (non tamen plene) Gravamina in præmissis inducta , Constitutiones
 „ varias promulgasse dicantur . Concedimus autem , ut si casus emergat ,
 „ in quo sit necessarium Naves , vel alia Vassella pro utilitate publica
 „ fabricari ; liceat tunc Regnanti committere curam fabricationis hujus-
 „ modi , expensis regiis faciendæ , personis idoneis , videlicet hujus rei
 „ peritiam habentibus , & quos officium tale decet , & ipsis satisfiat præ
 „ susceptione curæ prædictæ competente mercede . Et idem servari præ-
 „ cipimus in *faciendo Biscotto* . Ad *captivorum Custodiam* Universitates ,
 „ vel singulares earum personæ nullatenus compellantur : præsertim cum
 „ hoc ipsum dicatur ejusdem Regis Constitutione provisum : quod præ-
 „ cipimus inviolabiliter observari .

Gravamina quoque in *Pecunia destinanda Regi* , vel Regali Cameræ ,
 „ seu ad loca quæcumque alia , Universitatis alicujus expensis , per aliquas
 „ personas ejusdem Universitatis periculo eligendas , inferri dicti Regni Uni-
 „ versitatibus , vel singularibus personis earum de cætero irrogari prohibemus :
 „ maxime cum dicatur idem quoad Universitates dicti Primogeniti provi-
 „ soria Constitutione provisum : quam in hac parte decernimus inviolabi-
 „ liter observari .

Illud quoque in eodem Regno dicitur usurpatum , videlicet , quod In-
 „ colæ ipsius Regni *ad reparanda Castra* , & constituenda in eis , expen-
 „ sis propriis , nova ædificia cogantur ; emendatione congrua corrigentes ,
 „ providendo præcipimus , ut nulli præter expensas necessarias ad repara-
 „ tionem antiquorum illorum Castrorum , quæ consueverunt hætenus in-
 „ colarum sumptibus reparari , & ædificiorum , quæ in hujusmodi Castris
 „ fuerant ab antiquo ; ab eisdem incolis peti possit . Et Constitutio quam
 „ circa hoc Primogenitus edidisse dicitur ; in hujusmodi solis Castris in-
 „ telligenda servetur . Antiqua verò Castra intelligi decernimus in hoc
 „ casu , quorum constructio annorum jam quinquaginta jam tempus ex-
 „ cessit .

Circa *Personas accusatas* , quæ in eodem Regno injustè capi diceban-
 „ tur , etiam si idoneos Fidejussores offerrent ; licet dictus Rex aliquid sta-
 „ Tom. IV. P. III. N n n „ tuisse

„ tuisse dicatur ad Gravamen hujusmodi temperandum ; cum tamen super
 „ hoc quærela supersit, providendo præcipimus, Jura Civilia observanda.
 „ Et eadem observare volumus circa *desstitutionem Possessorum, Comitum,*
 „ *Baronum,* & aliorum, qui per regalem Curiam, & Officiales ipsius,
 „ & alios alienigenas Feuda tenentes in Regno, suis Possessionibus, si
 „ quando Curia, Officiales, & Alienigenæ prædicti se jus habere præ-
 „ tendebant in illis ; spoliari, sive destitui dicebantur, & de possessori-
 „ bus effici petitores, nullo juris ordine servato. Necnon & cum aliquis
 „ dicitur *invenisse Thesaurum,* & etiam cum quis apud eandem Curiam
 „ pro alio *fidejussisset;* itaque nec aliquis sua destituatur possessionis com-
 „ modo, vel spoliatur, aut destituatur eadem, nec quoad illum, qui
 „ defertur, aut vincitur de inventione Thesauri, nec quoad fidejusso-
 „ res Curiaæ datos, aliter quam jura statuunt, procedatur.

„ Regibus futuris pro tempore in Regno prædicto, & memoratis inco-
 „ lis, qui de *inordinato Passuum ejusdem Regni custodia* quærebantur de
 „ Passu se immoderate gravari, similiter providentes ; eidem Custodiæ
 „ moderamen competens adhibemus : videlicet, quod tempore impacato,
 „ seu imminente turbatione, aut verisimili turbationis susceptione contra
 „ ipsum Regem, aut dictum Regnum, seu in Regno eodem ; Rex possit
 „ facere Passus eosdem ad evitandum periculum custodiri. Tempore
 „ vero pacifico, incolis Regni habitantibus in eodem, & aliis non sus-
 „ pectis ; liber sit ex eo Exitus, & Ingressus ad illud : ita tamen, quod
 „ *Equi,* & *Arma* nullo tempore sine Regis licentia extrahantur exinde
 „ ad vendendum. *Visualia* vero quælibet de suis possessionibus, vel mas-
 „ sariis, sive *Oves,* & *Boves,* & alia *Animalia* humano competentia
 „ usui, de propriis gregibus, armentis, vel redditibus habita, extra Re-
 „ gnum, dum tamen non ad inimicos eorundem Regis, & Regni unus-
 „ quisque liberè mittat, etiam ad vendendum, nisi sterilitas, aut præ-
 „ tæta turbationis suspici suadeat circa missionem hujusmodi per Re-
 „ gnum ejus temporis aliud ordinandum. Si verò prædicta *Visualia,* vel
 „ *Animalia* ex negotiationis commercio habeantur, etiam fertilitatis tem-
 „ pore, absque Regnantis licentia extra Regnum mittere, vel ex ipso
 „ extrahere non liceat sic habenti in omnibus præmissis missionis sive ex-
 „ tractionis casibus : jure quodcumque Regi competit, per omnia semper
 „ salvo. Infra Regnum verò, etiam per mare liceat cuique Ecclesiasti-
 „ cæ sæcularique personæ Frumentum, & alia Blada, necnon & Legu-
 „ mina de propriis terris, massariis, atque redditibus habita, sine jure
 „ Exituræ, Fundaci, seu Doanæ in loco, in quo *Visualia* recipian-
 „ tur, vel deponentur præstando, & de uno loco deferre, seu facere
 „ deferri ad alium a Rege, seu ipsius Officialibus licentia non petita.
 „ Emptitia verò, jure Exituræ, ac Fundaci non soluto, sed alio si quod
 „ Regi debetur, dummodo delatio de Portu licito ad similem Portum, &
 „ cum barca parvis, centum solummodo salmarum, vel infra capacibus
 „ tantum fiat : & deferentes, seu deferri facientes præmissa emptitia
 „ dent particulari Portulano loci, in quo fiet oneratio eorundem fidejuss-
 „ foriam cautionem, quod Literas testimoniales de ipsorum *Visualium,*
 „ & Leguminum extractionem a simili Portulano loci, in quo exoneratio
 „ ipsa fiet habeant infra certum terminum, pro locorum distantia præ-
 „ „ figen-

figendum . Et hæc omnia perpetuò præcipimus observari .

Abusum contra *Naufragos* , ut fertur , inductum in eo , quod bona , quæ naufragium evadebant , capiebantur per Curiam , nec ipsis naufragis restituebantur ; ejusdem provisionis oraculo penitus abolemus ; præcipientes , bona hujusmodi illis restitui , ad quos spectat .

Quærelam gravem hominum Regni ejusdem super eo nobis exhibitam , quod *Curiales* , *Stipendiarii Regis* , & alii sequentes Curiam in civitatibus , & locis , ad quæ cum dicta Curia , vel sine , ipsos declinare contingerit ; Domos civitatum , sive locorum eorundem pro suo arbitrio , invitatis Dominis intrabant , & interdum ejectis , eisque in altilibus animalibus , & aliis bonis eorum , & quandoque horum occasione in personis ipsorum graves injurias inferebant , sopire competentis provisionis remedio cupientes ; prohibemus , nè aliquis Curialis , Stipendiarius , vel alius sequens Curiam memoratam , Domum , vel Hospitium aliquod capere , sive intrare propria autoritate præsumat , sed per duos , vel tres , aut plures , prout civitatis , aut loci magnitudo poposcerit , per eandem Curiam , & totidem electos a locorum incolis , autoritate tandem Regia deputandos , Hospitia memoratis Curialibus , Stipendiariis , & aliis assignentur . Iidem autem Curiales , Stipendiarii , & alii nulla bona suorum Hospitum capiant , nec in illis , aut in personis eorum ipsi aliquam injuriam faciant : nec ipsorum aliquis pro eo quod sibi Hospitium fuerit aliquando taliter assignatum ; si eum aliàs in eundem locum cum Curia , vel sine Curia venire contingat . sibi jus hospitandi vindicet in eodem , aut ipsum intrare audeat ; nisi fuerit sibi simili modo iterum assignatum . Hujusmodi autem taliter assignata præfati Rex , & illi de domo , & familia sua gratis semper obtineant . Reliqui verò sive Stipendiarii , sive quicumque alii per unum mensem solum , si tanto tempore in eodem loco contingat Curiam residere ; si verò ultra residere , vel ipsos Stipendiarios , aut alios ad aliqua loca sine Curia venire contingerit ; satisfaciant Dominis Hospitiorum , seu ipsorum auctoribus de salario competenti , per Deputatos ut præmittitur moderando .

Similiter prohibemus , nè in locis , in quibus *Vina* , & *Viçualia* possint venalia reperiri , quisquam ea per Regalem Curiam , aut Curiales , seu quoscumque Ministros ipsorum , vel quoscumque alios *invitus vendere compellatur* : nec aliqua bona volentibus vendere auferantur , nec eorum vegetes consignentur . Et si de facto fuerint consignatæ ; signa eis imposita , liceat propriis Dominis autoritate propria remove : præsertim cum præfatus Rex de remotione hujusmodi statuisse dicatur . Si verò in loco , ad quam Curiam , Curiales , & alios prædictos declinare contingerit , talia Venalia non habeantur ; abundantes in illis per aliquem , vel aliquos ad hoc a Regali Curia , & totidem a locorum incolis electos , autoritate tamen Regia , deputandos , omnia hujusmodi , quæ habent , ultra necessaria suis , & familiarium suorum usibus , non solum Curia , sed Curialibus , & aliis Curiam sequentibus cogantur vendere pretio competenti , per Deputatos ut præmittitur moderando .

In *Matrimonis* , in quibus volentibus ea contrahere , varia Impedimenta contrahendi adimentia libertatem , per Regem , & suos Officiales in-

„geri dicebantur ; Apostolicæ provisionis beneficium deliberavimus adhi-
 „bendum . Ideoque provisione irrefragabili , prohibentes Regnicolis , Re-
 „gni habitatoribus , Matrimonium intra se contrahere volentibus , per
 „Regem , aut suos Officiales , aut quoslibet alios inhibitionis , sive cujus-
 „libet obicem impedimenti præstare , declaramus , libera esse Matrimonia
 „inter eos : ita quod bona mobilia , vel immobilia , feudalia , vel non
 „feudalia , liberè sibi mutuo dare possint ad dotem : nec iidem Regnico-
 „læ , Regni ut præmittitur habitatores ejusdem , super Matrimonio
 „inter se contrahendo , aut in Dotem dando bona quælibet licentiam
 „petere teneantur : nec pro eo quod Matrimonium cum bonis quibuslibet
 „aut dote quantumcumque fuerit contractum , a Rege licentia non peti-
 „ta , contrahentibus , aut alterutri eorumdem , vel parentibus , consan-
 „guineis , sive amicis ipsorum in personis , aut rebus impedimentum , di-
 „spendium , vel gravamen aliquod irrogetur : nulla in præmissis Consti-
 „tutione contraria de cætero valitura .

„Providendo præcipimus , ut si quando in Regno prædicto *contra cer-*
 „*tam personam fuerit inquisitio facienda* , nisi ea præsentè , vel se per conta-
 „maciam absente non fiat . Si verò præsens fuerit ; exhibeantur ei ca-
 „pitula , super quibus fuerit inquirendum , ut sit ei defensionis copia , &
 „facultas . Simili provisione præcipimus , ut pro *generalibus Inquisitioni-*
 „*bus* nihil , vel sub compositionis colore , vel aliàs , ab Universitatibus
 „exigatur : sed si procedendum fuerit , justè procedatur ex eis . Præser-
 „tim cum dictus Rex Carolus hoc idem statuisse dicatur . Hujusmodi
 „præcepto adiicitur , ut quoties *inter Fiscum , & privatum Causam move-*
 „*ri contingerit* ; non solum in examinando jura partium , sed etiam ad
 „diffinitivam sententiam , justè ferendam sive pro privato , sive pro Fi-
 „sco , necnon & ad ipsius executionem , nulla in hoc difficultate ingeren-
 „da per Fiscum , efficaciter procedatur : ita quod nec in prædicto exami-
 „ne , nec in prolatione , vel executione sententiæ injustam moram , vel
 „aliam injuriam patiatur per Fiscum potentiam justitia privatorum .

„Providendo strictiùs inhibemus , *Forestas* per Regem , aut Magnates
 „suæ Curiaë , vel Officiales , seù quoscumque Ministros in Terris fieri
 „privatorum : vel aliquarum Forestarum occasione , per Regiam Curiam ,
 „Magistros , vel Custodes Forestarum ipsarum aliquem incultura terrarum
 „suarum , seù etiam perceptione fructuum impediri , sive ipsis propter
 „hoc damnum aliquod , vel injuriam irrogari . Factas verò de novo Fo-
 „restas hujusmodi omnino præcipimus amoveri .

„Omnes Ecclesiasticæ , sæcularesque personæ Regni Siciliaë liberè suis
 „*Salinis* utantur : & præsertim provisionis oraculo prohibemus , nè illis
 „per Regem , Officiales , aut quoscumque Ministros ipsius usus , aut
 „exercitium impediatur earum : neve quisquam prohibeatur Sal de Sa-
 „linis ipsis proveniens , emere ab eisdem . *Abusiones Castellanorum* , per
 „quas homines dicti Regni ad portandas eis *Paleas* , *Ligna* , & res
 „alias , etiam sine pretio cogebantur inviti ; & iidem Castellani de
 „rebus , quæ circa , seù per Castra ipsa portabantur *Pedagia* exige-
 „bant , præsentis provisionis beneficio prohibemus . Ejusdem provisio-
 „nis edicto præcipimus , ut pro *Literis regiis* , & *Sigillo* nihil ultra
 „ipsius Regni consuetudinem exigatur . Videlicet , ut pro *Literis Justitiæ*
 „ni-

„ nihil omnino , pro Literis verò Gratiz , in qua non est Feudi , vel Ter-
 „ ræ concessio ; nihil ultra , quàm duos Tarenos auri ab impetrante sol-
 „ vatur : nulla in præmissis distinctione adhibita super claufas Literas , &
 „ apertas . Pro Literis autem super concessione Feudi , vel Terræ confe-
 „ ßis , necnon & pro Privilegiis aliis , pro concessionis , & privilegii qua-
 „ litate , vel benevolentia concedentis Curiz satisfiat : dùm tamen sum-
 „ mam decem unciarum pro quolibet concessio Feudo integra satisfactio
 „ non excedat . Sed nec prætextu Sigilli Regii , Justitiæ , sive Gratiz
 „ Literis in aliquo casu prædictorum impressi , vel appensi forsitan , im-
 „ petrans , ultra quàm præmittitur solvere compellatur .

„ *Animalia deputata Molendinis* , quæ CENTIMULI vulgariter nuncu-
 „ pantur ; per Regalem Curiam , Officiales , aut quascumque alios , nullo
 „ modo ad aliquod eorum ministerium Dominis capiantur invitis : nec alia
 „ etiam , sed pro competenti pretio , de quo conventum fuerit inter par-
 „ tes a volentibus conducantur . Et hæc ita de cætero præcipimus obser-
 „ vari : maximè cum idem Rex dicatur statuiffe , quod Justitiarum , &
 „ Subofficialis eorum , & Stipendiarii non capiant Animalia deputata ad
 „ Centimulos : sed cum est necesse , inventiantur alia habilia ad victu-
 „ ram , & loerium conveniens . Et si contra fecerint ; restitutis Animalibus
 „ cum toto damno eorum Dominis ; pœnz nomine , & pro qualibet
 „ vice , & quolibet Animalis solvant Curiz unciam auri unam . Præ-
 „ missam quoque Constitutionem dicti Regis similiter observare præcipi-
 „ mus .

„ De *Creatione Officialium* , præsertim extraneorum , qui propter igno-
 „ rantiam status Regni , & favorem , qui eis a Regali Curia præstaba-
 „ tur , subjectos impunè gravabant ; consultè suggerimus , quod Rex
 „ creare studeat Officiales idoneos , qui subjectos injustè non gravent .

„ Super eo quod Regnicolæ quærebantur , videlicet , quod eis grava-
 „ tis , pro *Relevationis obtinendo remedio* ad Regem aditus non patebat ;
 „ suademus , per Regem taliter provideri , quod quærelæ subditorum ad
 „ eum valeant libere pervenire .

„ Prohibemus , nè quisquam pro *Animali Silvestro* extra Defensam ,
 „ vel limites Defensæ invento sine aliqua invenientis impulsione , arte ,
 „ vel fraude aliquatenus puniatur ; etiamsi illud capiat , vel occidat .

„ Nullus Comes , Baro , vel alius in Regno prædicto de cætero compel-
 „ latur ad *Terridas* , vel alia quæcumque *Vassella propriis sumptibus facien-
 „ da* . Per hoc autem juri Regis in lignaminibus , & Marinariis vel alio
 „ servitio Vassellorum , quæ a quibusdam Universitatibus , vel Locis
 „ aliis sive personis singularibus dicti Regni deberi dicuntur ; nolumus in
 „ aliquo derogari .

„ Si contingerit , Baronem aliquem mori , filio , vel filia superstitibus
 „ ætatis , quæ debet *cura Balii* gubernari ; providendo præcipimus , quod
 „ Rex alicui de consanguineis ejus Balium concedat ipsius : & ad hoc ,
 „ qui inter consanguineos proximior , si fuerit idoneus præferatur .

„ Si aliquem *Feudum a Rege tenentem* in capite , sive Subfeudatarium
 „ nullo hærede legitimo per lineam descendente , sed fratre , aut ejus li-
 „ beris superstitibus mori contingat ; si decedentis Feudum ab aliquo ex
 „ parentibus sibi , & fratri communibus pervenerat ad defunctum ; idem

„ fra-

„ frater , aut ex liberis suis usque ad trinipotem , ille qui tempore mor-
 „ tis supererit defuncto proximior in *Feudo succedat* ; habiturus illud cum
 „ onere servitii consueti . Ad successionem Feudi omnibus personis Feudatario ,
 „ aut Subfeudatario defuncto , simili gradu conjunctis eodem ordi-
 „ ne admittendis . In successione vero præmissa inter Feudatarios , &
 „ Subfeudatarios ; viventes in Regno eodem jure Francorum , sexus &
 „ primogenituræ prerogativa servetur : ut inter duos eodem gradu Feudatario
 „ defuncto conjunctos feminæ masculus , & juniorem major natu
 „ præcedat , sive sint masculi , sive feminæ concurrentes : nisi forsan ,
 „ duabus concurrentibus , esset primogenita maritata , & junior remanse-
 „ rat in Capillo . Tunc enim junior , quæ in Capillo manserat , primo-
 „ genitæ maritatæ in successione hujusmodi præferatur . Sed si nulla re-
 „ manente in Capillo , duæ , vel plures fuerint maritatæ ; majori natu
 „ jus primogenituræ servetur , & aliàs in dicta successione procedatur . Si
 „ vero Feudum , de quo agitur , non ab aliquo parentum processerat , sed
 „ incepterat a defuncto ; tunc solus defuncti frater in eo succedat , nisi
 „ lex concessionis in præmissis aliud induxisset . Et hæc ita de cætero
 „ præcipimus observari , qualibet contraria consuetudine cessante .

„ Nullus *Subfeudatarius* pro Feudo , quod ab alio Feudatario Regis te-
 „ net , compellatur ipsi *Regi servire* ; sed si aliquod aliud ab ipso Rege
 „ tenet in capite ; pro eo ut sibi serviat teneatur .

„ Si contingat *Feudatarium crimen committere* , per quod publicanda
 „ forent bona ejus , aut ipsum sine legitimis hæredibus fati munus im-
 „ plere ; si Feudum ejus fuerit quaternatum ; nihilominus immediatus Do-
 „ minus illum cum onere servitii consueti personæ concedat idoneæ , Regi
 „ postmodum præsentandæ , ut ejus super hoc habeatur assensus . Si verò
 „ *Quinternatum* non fuerit ; sic ad eundem Dominum immediatum revertatur
 „ , ut ipsum hujusmodi personæ pro sua voluntate concedat : nec eam
 „ Regi præsentare , aut ejus super hoc requirere teneatur assensum : iis
 „ tamen deinceps ex nostro præcepto servandis , Constitutione , vel con-
 „ suetudine in contrarium non obstante .

„ *Vassalli Baronum per Curiam , vel Officiales ipsius ad aliqua privata*
 „ *Officia non cogantur* : & si ea voluntarii subeant ratione debiti , vel effi-
 „ cii receptione , vel gestione contracti , vel delicti forsitan in eo commissi ;
 „ Baronibus eorum dominis in bonis Vassallorum ipsorum , vel alius
 „ præjudicium nullum fiat .

„ In Terris Ecclesiarum , Comitum , & Baronum Regni prædicti Ma-
 „ gistros Juratos poni de cætero prohibemus : & positos deinde præcipi-
 „ mus amoveri .

„ Ad *novas Comunantias* Vassalli Baronum , vel aliorum iræ non compel-
 „ lantur inviti : sed nec voluntarii admittantur , si sint adscriptivæ si-
 „ militer fortunæ , vel ratione personæ , non tamen rerum personalibus
 „ servitiis obligati . Si verò ratione rerum tantummodo hujusmodi servi-
 „ tiis teneantur , & ad easdem Comunantias transire voluerint ; res ip-
 „ sas Dominis suis sine conditione dimittant .

„ *Barones , vel alii extra Regnum nec servire personaliter , nec Addoga-*
 „ *menta præstare cogantur* . In casibus quoque in quibus intra Regnum
 „ servire vel Addogamentum præstare tenentur ; servitia exhibeant , &

„ Ad-

Ad dogamenta præstent antiquitus consueta : videlicet , ut vel tribus mensibus personaliter serviant cum numero Militum debitorum ; vel pro singulis Militibus , ad quos tenentur , pro quolibet trium mensium prædictorum tres uncias , & dimidiam auri solvant . Et hæc ita de cætero de nostro præcepto serventur .

Cæterum , ut contra pericula , quæ sicut prædictum est , propter Gravamina illata subditis , excitata credantur (ne , quod absit recidant in tanto periculosius recidivum , quanto recidenti solet esse deterius ; quam cedenti) eo major sit Regnantibus in Regno ipso securitas , quod minus erit libera eadem irrogandi gravamina facultas ; provisioni præmissæ subjungimus ad perpetuum sui roboris falcimentum , quod si ventum fuerit in aliquo contra eam ; licitum sit Universitatibus , & gravato cuilibet liberè ad Apostolicam Sedem habere , pro sua quærela exponenda , & obtinenda illati gravaminis emendatione , recursum .

Adjicientes inter illa , in quibus contra provisionem eandem fieri contingerit congrua distinctione selectum : videlicet , ut si ea fuerint , quæ per ipsum prohibitorie , vel præceptorie sunt provisæ , & principaliter factum Regnantis respiciant , nec solent absque ejus autoritate præsumi , ut est Collectarum impositio , Monetæ mutatio , Matrimoniorum prohibitio , vel impedimentum aliud eorundem ; nisi Rex ejus temporis illa infra decem dies revocaverit per seipsum , eo ipso Capella sua Ecclesiastica sit supposita Interdicto , duraturo solùm quousque Gravamen fuerit revocatum .

In reliquis verò prohibitoriis , & præceptoriiis , & specialiter si Universitas , singularisve persona gravata , volens propterea recurrere ad Sedem eandem , per Officiales Regios , seu quoscumque Ministros , vel quoslibet alios fuerit impedita ; vel ipsos , aut alios pro eis ex indamnum passi ; nisi , satisfactione læsis præstita , impedimentum infra mensem , postquam ipse Rex sciverit revocetur ; ex tunc sit Capella ipsa interdicta . In quolibet autem casuum prædictorum , si Regnans Interdictum hujusmodi per duos menses sustinuerit animo contumaci ; ab inde loca omnia , ad quæ ipsum , uxorem , vel filios suos declinare contingat ; donec ibi præsentibus fuerint , simili subjaceant Interdicto . Et si deinde per sex menses Interdicta ipsa sustinuerit animo indurato ; ex inde sit Excommunicationis sententia innodatus . Quam si per alios sex menses contumacia obstinata sustineat ; ex tunc subditi ad mandatum Sedis ejusdem in nullo sibi obediant quandiu in hujusmodi obstinatione persistet .

Ad majorem quoque provisionis hujusmodi firmitatem , eidem specialiter illud adjungimus , quod quilibet Rex Siciliae , quando Juramentum Fidelitatis , & Homagii præstabit Summo Pontifici ; solemniter eidem , & Ecclesie Romanæ pro se , ac suis hæredibus in Regno sibi successuris eodem , promittere teneantur , quod provisionem præsentem in omnibus , & per omnia , in eis erit , observabunt inviolabiliter , & facient ab aliis observari : nec contra eam , vel aliquam partem ipsius per se , vel per alium quoquo modo aliquid attentabunt . Et super hoc tam ipse , quam quilibet eorundem successorum dent ipsi Pontifici , & Ecclesie suas patentis Literas , sui pendentis sigilli munimine robo-

„ ratas . . . Datum Tibure per manus Magistri Petri de Mediano
 „ S. R. E. Vicecancellarii XV. Kal. Octobr. Indict. XIV. Incarnationis Do-
 „ minicæ Anno 1283. Pontificatus verò Domini Honorii Papæ IV. anno 1.
 „ XXVII. Passato poi il Regno in dominio degli ARAGONESI; una
 nuova polizia riguardo a questo capo vi s'introdusse. Peroche il Re Al-
 fonso, convocato un pubblico Parlamento in Napoli l'anno 1442. otten-
 ne dal medesimo l'Imposizione di dieci carlini a Fuoco per tutto il Regno:
 togliendo via ogn'altra Colletta, o Pagamento che per l'addietro intro-
 dotto si fosse; ed obbligandosi egli tenere mille Uomini d'Armi, e dieci
 Galee in custodia, e difesa del Regno sempre in piedi, come dice Pie-
 tro Giannone (a): *In questo Parlamento propose il Re, che avendo liberato il
 Regno dall'altrui Invasioni; per poterlo nell'avvenire mantener in pace, e di-
 fenderlo da chi cercasse turbarlo; era di dovere, che si stabilisse per tutto il
 Regno un annuo pagamento, per mantenere Uomini d'Arme per la difesa
 di quello . . . si conchiuse costituirli un pagamento di un ducato a Fuoco,
 e Alfonso promise tenere mille Uomini d'Arme, pagati a pace, ed a guerra,
 e dieci Galee di guardia del Regno.* Poi, perche l'elazione di questo paga-
 mento rendea si malagevole; in un'altro Parlamento dell'anno 1449. volle
 a dirittura dal Regno ducati duecentomila annui. I quali nel terzo Par-
 lamento dell'anno 1450. si mutarono a carlini quindici, e grana due per
 ciaschedun Fuoco, con l'obbligo a lui di dare un Tomolo di Sale a cia-
 scheduno di essi per questi cinque carlini, e grana due di nostra Imposi-
 zione, come il Reggente Moles (b) lo soggiunge, in dicendo: *Hic est er-
 go prædictarum antiquarum subventionum origo, & hic modus exactionis ipsa-
 rum usque ad tempora Regis Alfonsi I. Qui, pacato Regno, in anno 1443.
 prædictas omnes veteres subventiones, & Collectas substituit, ut legitur in Ca-
 pitulis Civitatis Neapolitane. Nunc autem aliqua agitabimus de successu ba-
 rum Functionum a prædictis Regis Alfonsi I. temporibus . . . Et scien-
 dum est, quod primis illis temporibus, maxima cum difficultate exactio præ-
 dictarum Functionum fieri potuit: ut in anno 1449. in aliam Conventionem
 inter Regem prædictum, & totum Regnum est devenum: ut pro omnibus
 Functionibus prædictis tantum ducati duocentum millia solverentur. Fortè ex
 eo, quia in tali numero erant Focularia Regni. Ut hæc apparent relata in
 Pragmatica Regis Ferdinandi, edita die 22. Martii 1470. incipit, Rex Si-
 cilicæ Commissario sub Rubrica: Super Fiscalibus Juribus de cætero exi-
 gendis. Anno 1450. die 10. Septembris fuit etiam per prædictum Alfonsum
 institutum, ut SAL, qui ex Regiis Salinis per Regem percipiebatur, per
 omnes Foculares Regni distribueretur: ut pro quolibet Foculario tumultus unus
 præstaretur. Pro cujus Salis pretio solverentur Regi Caroleni quinque pro qu-
 libet Foculario, & amplius grana duo, unum pro expensis conducturæ Salis,
 & aliud pro expensis mensuraturæ. Et ita ab illa die exacti sunt cardeni
 quinque prædicti, & grana duo cum Functionibus, quæ apparent, & ego legi
 in quadam Provisione Regiæ Camerae, registrata in Registro 2. Curie fol. 133.
 & in Pragmatica prædicta, ut supra laudata.*

XXVIII. Mor-

(a) Pietro Giannone lib. 26. cap. 1.

(b) Reggente Moles paragr. 1. de Reg. Fiscal.

XXVIII. Morto poi il Re *Alfonso*, e succedutoli nel Governo il Re *Ferdinando* di lui figliuolo naturale; questi osservò da principio quelltanto che il Re suo padre introdotto avea, come dalla *Prammatica de Juribus*, & *Exactionibus Fiscalibus*, sotto il dì 22. Marzo 1740. Poi, non contento di questa formola di Esazione; in un pubblico Parlamento dell' anno 1461. volle, che per via di *Dazj*, e di *Gabelle* si vivesse, imponendole a ciascheduna cosa vendibile, come al *Cascio*, alla *Carne*, al *Vino*, all' *Olio*, alla *Seta*, al *Grano*, a' *Ligumi*, ed a cose somiglievoli: obbligando anche gli *Ecclesiastici* in tutti i *Luoghi* del Regno a questo *Pagamento*, che **NUOVO IMPOSTO** si disse: e soltanto la *Città* di *Napoli*, e quei, che vi abitavano, furono esenti per via di *Privilegio* da questo enunciato peso, come il *Reggente Moles* (a) eziandio l'afferma, in soggiugnendo: *Rex Ferdinandus I. successor Alphonfi, in anno 1481. convocato Parlamento Generali die 7. Novembris ejus anni, noluit amplius, ut Functiones fiscales hujusmodi exigerentur, & vice earum novas Impositiones imposuit, videlicet, quod, pro quolibet Tumulo Frumenti exigeretur granum unum cum dimidio: & pro Tumulo Hordei, Milei, & Liguminum Torniensis unus, & sic de singulis Vi&ualibus, ut est latius videre in Capitulis, per dictum Regem Civitatis Neapolitanæ concessis. Id ipsum ordinavit similiter super Vino, Carnibus, Caseo, Oleo, Croco, Seta, Lino, Bombace, ac aliis Mercibus, ut in dictis Capitulis videtur, quæ dicuntur NOVORUM IM- POSITORUM Et mandavit Rex idem, quod in qualibet Terra, & Civitate Regni afflarentur istæ novæ Impositiones, & ex his novis Impositionibus nec Clerici, nec Episcopi, nec Ecclesiæ fuerunt exemptæ sola Civitas Neapolitana fuit exempta: prout eras immunis in Functionibus Fiscalibus ex Privilegio expedito die 16. Decembris 1481. impresso in Libro Civitatis Neapolitanæ fol. 2022. Ancorche poco indi ritornasse di belnuovo all' Esazione de' *Carlini* quindici per ciaschedun *Fuoco*. Il che durò anche sotto del *Re Cattolico*: il quale dispose, che la *Numerazione* de' *Fuochi* si facesse da quindici in quindici anni. Profeguendo l' *Autor* predetto nel dire: *Verum, elapso triennio, hæ novæ Impositiones non fuerunt amplius in Regno exactæ. Et elapso anno 1485. fuit de novo institutum, quod Functiones Fiscales exigerentur juxta numerum Foculariorum ad rationem Carolenorum quindecim, & Granorum duo, cum onere Salis, ut prius erat. Et ita continuatum fuit usque ad tempus Regis Catholici, fel. mem. Rex Catholicus dum venisset Neapolim in anno 1507. mandavit, & instituit, quod prædictæ Functiones Fiscales exigerentur prout erat solitum: & quod omnes Collectæ tollerentur, ut in Capitulis Regis Catholici Civitatis Neapolis fol. 2. & 4. & in cap. 19. & 21. Et Numerationes Regni singulis quindecim annis fuerunt factæ, ut sumptus ipsarum maximus vitarentur.**

XXIX. Sotto de **MONARCHI AUSTRIACI** poi queste *Fiscalarie* *Imposizioni* di *Carlini* quindici, e *Grana* due per ciaschedun *Fuoco*, come sotto degli *Aragonesi* praticato si era; sino a *Carlini* *quarantadue* in *quattordici* volte si accrebbero, siccome coll' *autorità* del *Reggente Tap-*

Tom. IV. P. III.

O o o

pia,

(a) *Reggente Moles* loc. cit. num. 50.

pia, di Niccolò Gajetano Ageta, di Niccolò Antonio Marotta, ed altri lo dimostra Leonardo Riccio (a) nella sua Giunta a Cervellino. Avendone fatta una il Vicerè D. Pietro d' Aragona l'anno 1554. di quarantotto Grana a Fuoco per il mantenimento dell' Infanteria Spaguuola. Un'altra se ne fece appresso di Grana novantuno a Fuoco invece del Donativo, che ogn'anno faceano l' Università al Monarca di un Milione, e duecento mila ducati. Un'altra fu di Grana otto, e mezzo a Fuoco per causa del mancamento dell' Ordinario. Un'altra di Settansette Grana, e mezzo, a causa di un Milione di Donativo, che si fece al Re Carlo II. acciò non facesse fare la nuova Numerazione de Fuochi, dopo quella del 1669. ordinata dal Vicerè D. Pietro Antonio di Aragona, stante la determinazione del Re Cattolico, il quale avea ordinato, che da quindici in quindici anni si rinovasse, come sovra nel Numero precedente il Rezzense Moles l' affermava: ancorche si fusse variata talvolta questa prefissione di tempo. Essendosi fatte l' altre in altri tempi. Ma perche il Duca d' Arcos nell' anno 1647. pose la Gabella a Frutti, donde si occasionò la Rivoluzione di Mase Anello; ad ismorzare questo incendio, D. Giovanni d' Austria portatosi in Napoli a dì 16. Aprile 1648. tolse via tutte le Gabelle, che erano in Regno, riducendo i Pagamenti Fiscali a quaransdue Carlini a Fuoco, come costa da una di lui Prmatica. (b). Essendosi poi accresciuti in tempo de Tedeschi altri Carlini sette: e sotto del regnante Monarca Carlo di Borbone, a causa di Donativi un altro Carlino a Fuoco, che oggi fanno l' intiera somma di ducati cinque a Fuoco.

XXX. Per saperli poi quanti Fuochi fossero nel Regno; mandavansi i Contatori luogo per luogo (alla riserva della Città, e Casali di Napoli, in cui mai sempre si è vissuto per Gabella, e non per ragion di Fuoco): i quali facevano la Numerazione di quanti Fuochi colà ardeano sotto di un Capo di Casa: a somiglianza de Censi, e de Luffri, che da cinque in cinque anni praticavano gli antichi Romani. E fatta con esattezza questa Numerazione; si formavano i *Cedolarj*: a tenore de quali si prefiggeva a cadauna Università il novero de Fuochi, che avea: imponendosi alle medesime l' obbligo di mandare a proprie spese Terza per Terza la sua Tanna di quello importava la predetta somma in possa del Regio Percettore della Provincia. Dicendo il Cardinal de Luca (c) a tal proposito: *Regni Neapolitani Rex obtinet quoque partim ratione antiquorum Concordatorum, et partim ratione Donativorum, quæ in tempora per Regum ipsi Regi fieri solent, Contributiones, vel Collectas, quæ singulis annis uniformes, tanquam per speciem Censuum, vel annuæ præstationis solvantur pro numero Domorum Fumantium sive, ut vulgò dicitur, Foculariorum, ad rationem scilicet tot ducatorum, seu Carolenorum pro quolibet Foculari. Unde propterea mos est, in tempora faciendi Animarum, seu Foculariorum descriptionem, ob singulorum locorum excrescentiam, vel decrescientiam respectivè, ut ita in qualibet Civitate, vel Opido, seu loco habitato; statuo Focularium*

(a) Leonardo Riccio de Universitatibus cap. 10.

(b) Pragmatica 20. de Vestigialibus sub die 15. Septemb. 1648.

(c) Cardinal de Luca in Miscellaneis disc. 5. num. 8.

numero , statatur Taxa uniformis ejus quoad illius Civitatis , Opidi , vel loci Communitates , fingulis annis Regiæ Curia , vel illius Resignatariis sub nomine Fiscalium statutis temporibus (quæ ibi Tannæ dicuntur) solvere debeant .

XXXI. Queste Numerazioni , secondo Niccolò Toppi (a) , arrivarono al novero di dodici . Delle quali : Prima fuit sub Alfonso I. de anno 1447. Secunda de anno 1472. ; Tertia de anno 1479. Quarta de anno 1508. Quinta de anno 1522. Sexta de anno 1531. Septima de anno 1545. Ottava de anno 1561. Nona de anno 1595. Decima de anno 1642. Undecima de anno 1648. ; Duodecima de anno 1669. E quest' ultima fu la più esatta , e di molto sollievo , secondo Pietro Giannone (b) , che dice : *Non è però , che non apportasse Don Pietro Antonio di Aragona al Regno non picciola utilità per la Numerazione Generale de Fuochi: che principiatasi dal Conte Peñeranda , e continuata poi dal Cardinal d' Aragona ; venne da lui sollecitata , e ridotta a perfezione . Poiche non solo la fece egli pubblicare , ma incominciò ancora a praticarsi fin dal mese di Gennaio 1669. L' alleggerimento , che vi sperimentarono le Comunità del Regno fu di grandissima importanza , perche , furono tassato a pagaro per quel numero di Fuochi , che in fatti erano , e furon rimesse loro tutte le somme , nelle quali andavano debitorici per tutto il tempo passato . Essendosi compiaciuto il Re , e gli altri Assignatarj Fiscalarij di concorrere non solo alla remissione de mentovati Residui , ma anche alla perdita di ducati 22. ed un decimo per ogni cento ducati di Entrata , che fu necessario risarcire generalmente per cagion del mancamento d' intorno a cento mila Fuochi , ne quali questa Numerazione si trovò minore dell' antica . In tal guisa le Comunità del Regno incominciarono a respirare , e ad essere in conseguenza più pronti a Pagamenti , con non picciola utilità dell' Assignatarj de Fiscali , e del Re .*

XXXII. Il Governo Alemano poi nell' anno 1732. una rigorosa Numerazione per il Regno intraprese : ancorche la medesima di grandissimo travaglio al Regno venne a sperimentarsi . Conciossiache, cresciuto strabocchevolmente in detta Numerazione il novero de Fuochi per il Regno , è temendo effi di qualche sollevazione nel popolo , se la metteano in esecuzione , per essere le Comunità all' ultimo segno gravate , e le Armi Spagnuole sù la mossa per la conquista del Reame ; ciò pensarono sospenderla , con dar luogo alle Università di aggiutarsi in far disminuire di soppiatto il novero de loro Fuochi : senzache avessero pubblicati in appresso i loro riformati Catasti di questa nuova Numerazione : perocche sovragiunte le Armi Spagnuole nel Regno , dovettero poco indi dalle nostre Provincie sgombrare .

XXXIII. Entrato dappoi il regnante Monarca nel possesso del Regno , e ritrovata in Regia Camera questa nuova Numerazione ; non volle dalla medesima riportare vantaggio alcuno per il suo Erario , mettendola così castrata come era in esecuzione : ma compatendo alla miserie del Regno; altro non fece, senonche accrescere pochi Fuochi in alcuni Luoghi popolati, che ne aveano in maggior numero ; e scemarli a quelle Università disabitate,

O o o 2

nel-

(a) Niccolò Toppi de Orig. Tribunal. lib. 2. cap. 6.

(b) Pietro Giannone lib. 39. cap. 2.

nelle quali infatti mancavano . Riducendo al giusto calcolo tutti i Fuochi del Regno , che nella Numerazione del 1669. si trovavano tassati : scemandoli , come dissi a quei Luoghi , che eran manchevoli ; ed accrescendoli agli altri , che in numero escedente li contavano : senza riportar altro vantaggio per il Regio Fisco , che la facile effazione di dovuti pagamenti . Atteso le Comunità deserte sempre andavano in attrasso colla Regia Corte , senzache la di loro miseria si potesse infatti obbligare al dovuto pagamento .

XXXIV. Il numero de Fuochi , che si fece nell' anno 1669. pertutto il Regno (alla riserva della Città , e Casali di Napoli , che non furono compresi in questo calcolo) mercè la cura , che se ne prese il Vicerè *Don Pietro Antonio di Aragona* , ed a tenore del quale anche oggidì si pagano dalle Provincie i Pesi Fiscali ; giunge propriamente a quattrocentonovantanove mila seicento quaranta sette , nella maniera che siegue , insieme colla somma di quarantadue carlini a fuoco , (come allora si esiggeva , ancorche presentemente sia di somma maggiore , vale a dire di ducati cinque a fuoco) , che si calcola ad un *Milione novecentonovantuno mila novecentocinquantesi Ducati , Grana cinque , ed un Cavallo* , scompartita in Dodici Provincie :

Terra di Lavoro	Fuochi n. 63048	—	Pagamento duc. 223508	1	18.
Contado di Molise	Fuochi n. 15129	—	Pagamento duc. 660851		3.
Principato Citra	Fuochi n. 47174	—	Pagamento duc. 197137	1	0
Principato Ultra	Fuochi n. 32144	—	Pagamento duc. 130923	4	11.
Capitanata	Fuochi n. 22779	—	Pagamento duc. 095174	4	13.
Basilicata	Fuochi n. 39201	—	Pagamento duc. 163393		15.
Terra di Bari	Fuochi n. 49345	—	Pagamento duc. 198141	4	3.
Terra d' Otranto	Fuochi n. 54482	—	Pagamento duc. 214125		15.
Calabria Citra	Fuochi n. 46594	—	Pagamento duc. 193025	3	5
Calabria Ultra	Fuochi n. 56850	—	Pagamento duc. 217287		3
Apruzzo Citra	Fuochi n. 27939	—	Pagamento duc. 110990		9
Apruzzo Ultra	Fuochi n. 45151	—	Pagamento duc. 187394	3	4

In uno Fuochi numero 499647. Pagamento duc. 1991956. 5.

Senza però comprendere in questa somma gli altri carlini otto a Fuoco , come sopra , che a ragione di ducati cinque li quattrocentonovantanove mila seicentoquarantasette Fuochi fanno oggidì l'intera somma di *Due milioni quattrocentonovantotto mila due centotrentacinque ducati* .

XXXV. Quivi bensì sia bene avvertire , che quantunque l'intera somma de Fiscalarij a ragione di ducati cinque a Fuoco arrivasse oggidì a due milioni quattrocento novantotto mila due cento trentacinque ducati , come sopra ; pure questa somma non s'introita per intiera dal Regio Fisco , ma si distribuisce in una porzione a Conseggnatarj particolari . Conciofiache la Regia Corte , per li necessitosi bisogni del suo Erario , in varj tempi , ed in varj Luoghi del Regno hà venduti i suoi Regj Fiscali o in parte o in tutto , (alcuni semplicemente , ed altri *in Feudum*) a diversi Baroni , e ad altri particolari . Laonde le Università del Regno sodisfano annualmente questi Fiscalarij parte alla Regia Corte , e parte a suoi Consegna-

gnatarj. Leggendosi la somma di questi Fiscalarj venduti nella Numerazione dell'anno 1669. nel modo che siegue:

Fiscalarj assignati a Consegnatarj, compresi ducati quarantadue mila duecento ventinove ducati, e grana trentuno di Fiscali in Feudum ducati 977195 4 6 ¼.

XXXVI. Oltre al *Tributo personale*, (che per *Capita* gli antichi Romani chiamavano) di ducati cinque a Fuoco ; che i Capi di Casa pagano annualmente in servizio del Regio Fisco ; vi è il *Tributo Reale*, a cui i medesimi soggiaciono . Perocche , fuori de Pagamenti Fiscali per la Regia Corte , come sopra , vi sono degli altri pesi particolari , che si soffrono dalle Comunità del Regno , o di regio Adogo in soccorso de Baroni , (come raportammo sopra al *Numero 5.* o in mantenimento di Soldati , o di Cavallari , e Torrieri per le Marine , o per accomodamento di Strade , o per altre spese forzose , che alla giornata occorrono . Laonde a potersi in cio riparare , si esigge la *Colletta per es* , & *libram* da ciaschedun Cittadino sopra i Beni , che essi posseggono : la quale *Buonatenenza* chiamar si suole : tassandosi ella a tenore del bisogno in cui l' Università si rattrova per sodisfare , come sopra , alle spese forzose , che soffre , e che non sono uguali in tutti i Luoghi del Regno , ma dove più dove meno . Maggiormente che molte Università hanno diversi Proventi , o di Piazza , o di Pelo e Misura , o di Erbaggi , o di Difeie , o di Gabelle , o di altro , con cui possono in parte sodisfare a somiglievoli pesi , senza aggravare i Cittadini con Imposizioni , e Collette .

XXXVII. E qui anche si debbe avvertire , che sebbene i Fuochi sieno tassati rispettivamente per ciascheduna Provincia , come sopra , ed i Luoghi particolari delle medesime corrispondano per il novero in essi fatto nell' ultima Numerazione dell' anno 1669. ; pure il Testatico quivi si paga dalle sole persone basse , all' esclusiva di quei Nobili , che *Civiliter vivunt* , e de Privilegiati da Notaj abbasso : essendo questi tenuti solamente a pagare la *Buonatenza* , che si sodisfa per *es* , & *libram* : e da questa somma si paga dall' Università la rata di quei Fuochi , che per ragione di Testatico dovrebbero pagare i Civili , e gli altri che nobilmente vivono , siccome la Regia Camera in varj Arresti l'ha determinato , e specialmente in quello de 21. Maggio 1616. in cui si dice : *In Causa Universitatis Terræ Rocca Gloriosa cum Judicibus ad Contractus dicitæ Terræ circa IMMUNITATEM CAPITIS* , *super qua fuit interpositum decretum per Dominum Commissarium sub die 18. Januarii instantis anni , quod JUDICES AD CONTRACTUS , ET NOTARII PRO SOLUTIONE CAPITIS NON MOLESTENTUR* , *ex eo quod propriis manibus Territoria propria , vel conducta colunt . Verum si alias Artes nobilitate indignas exercent ; ad solutionem functionis Capitii adstringantur . Factaque de his omnibus Relatione in Regia Camera per Dominum Militem V. J. D. Petrum Jordanum Ursinum Regie Camere Summarie Presidentem , & Cause Commissarium coram Domino Locumtenente aliisque Dominis Presidentibus ipsius ; per Regiam Cameram fuit provisum , & decretum , prout præsentis decreto decernitur , & providetur , bene fuisse decretum , & provisum per decretum latum per præfatum Dominum Cause Commissarium sub die 18. Januarii præsentis anni 1616. . Et ita in futurum , servata forma decreti prædicti , observetur . &c.*

XXXVIII. Fuo-

XXXVIII. Fuori de due Tributi, *Personale* per il Re, e *Reale* per gli altri pesi forzosi, come sopra; soffrono eziandio i Cittadini, e Fuochi di ciaschedun Luogo il *Vestigale del Sale* per la Regia Corte (a somiglianza degli antichi Romani, come dicemmo sovra nel *Numero 10.*) Concioffiacofache, quantunque il Re *Alfonso* avesse tassato un Tomolo di Sale per ciaschedun Fuoco alla ragione di carlini cinque, e grana due, che aggiunte alli carlini dieci del primo Testatico, obbligando ciaschedun Fuoco a pagare carlini quindici, e grana due, prendendosi *gratis* un Tomolo di Sale dalla Regia Corte, come additammo più sovra nel *Numero 27.*; pure, come osserva *Leonardo Riccio* (a) nella sua Giunta a *Cervellino*; nell'anno 1607. il Regno cedè in beneficio del proprio Monarca questo Tomolo di Sale, che dalla Regia Corte a ciaschedun Fuoco si donava: incominciandosi a vendere in vantaggio della medesima colla privativa a chi che fusse, alla ragione di carlini otto il Tomolo, come dalla *Prammatica de Sale vendendo*. Poi nell'anno 1633. per le Guerre, che correa; si alzò il prezzo a carlini 10. il Tomolo, secondo *Ettore Capece Latro* (b). Nell'anno 1637. si avanzò a carlini dodici. E nell'anno 1684., a causa di coniarfi la nuova Moneta, il *Marchese del Carpia* Vicerè del Regno, l'accrebbe di cinque altre grana. Nell'anno 1685. vi si avanzarono altri quindici grana, e nell'anno 1689. altri grana sette, e mezzo, secondo *Nicolò Gaetano Ageta* (c) nelle sue Note al *Reggente Moles*. Il Governo Alemano nel 1713. vi accrebbe carlini sette, e mezzo; e nell'anno 1733., alla sua uscita del Regno, vi avanzò altri grana cinque, secondo il lodato *Leonardo Riccio* (d). Finalmente nell'anno 1738., per farsi in tempo del suo sponfalizio un donativo di un Milione al regnante Monarca *Carlo di Borbone*, vi si aggiunse un altro carlino a Tomolo. In guisafatale che un tomolo di Sale, (il quale dovrebbe essere di Rotola quaranta, ma per la mala misura appena arriva a Rotola trentatré di peso, come l'ho osservato nel Suffundaco del Sale esistente nella Città di Montalbano mia Patria in Basilicata) si paga oggidì ventisette carlini, e mezzo. Essendovi il Ripartimento di tante Tomole per Provincia, da suddividersi nelle Città, e Luoghi della medesima; e da Sindaci a ripartirsi nelle loro rispettive Università a Fuochi, o Capi di Casa; esiggerne il dovuto prezzo, e mandarlo nella Cassa de Regj Fundaci, dove si prende il Sale. Ilchè non farebbe di piccolo Capitale per il Regio Fisco, se i Carataj particolari non ne avessero comprati dalla Regia Corte molti Fundaci, o Arrendamenti, come additossi nel *Numero 5.* del Capitolo passato.

XXXIX. E riguardo a Tributi reali, e personali di sopra espressati, si debbe qui eziandio soggiugnere, che in molti Luoghi, e Provincie del Regno, come in Basilicata, in Calabria, in Apruzzo, ed altrove, per

via

- (a) Leonardo Riccio Cap. 12. de Universitatibus.
- (b) Ettore Capece Latro decif. 110. num. 6.
- (c) Nicolò Gaetano Ageta ad Moles Tit. de Collectis par. 10. de *Jure Salis* num. 20.
- (d) Leonardo Riccio loc. cit.

via di *Catasto* , e di *Colletta* si vive : dandosi fuori ogn'anno dal Sindaco il suo *Cedolario* , in cui con distinzione si nota ciocche ogni Cittadino particolare dovrà pagare in quell'anno e per il *Tessatico* , o sia *Fuoco* , e per la *Buonvicenza* , e *Peso reale* di qualche possiede : dal di cui ritratto se ne sodisfa in primo luogo la Regia Corte ; e poi a mano a mano tuttocìò , che abbisogna . Per contrario poi in Terra d'Otranto , nella Puglia , in Terra di Lavoro , ed in altri Luoghi si vive , non mica già per *Catasto* , e per *Colletta* , ma per *Gabella* sovra del Macinato , sovra del Vino , della Carne , del Cascio , e di altri Comestibili , come fu da noi spiegato nel Capo 8. del Libro 3. dal Numero 42. in poi , trattando delle Franchigie Ecclesiastiche ; ed il *Cardinal di Luca* (a) alla lunga lo rapporta . Pagandosi dal Ritratto di queste Gabelle tanto i Pesi Fiscalarij , quanto l'altre spese forzose .

XL. Egli è ben vero però , che in quei Luoghi dove si vive per *Colletta* , la gente povera , e miserabile soffre men peso di quello , che si sente negli Luoghi , in cui si vive per *Gabella* . Peroche ne primi Luoghi ancorche il povero solamente soffra il peso del *Tessatico* ; pure il ricco porta quello della *Buonvicenza* per gli Averi , che possiede . Laddove ne secondi Luoghi suole talvolta accadere che il Ricco con un semplice Tomolo di Macinato , e con otto carlini di *Gabella* , che paga , vi stia bene per un mese , senza fogggiacere per i suoi Beni di Fortuna ad altro pagamento . Quando un miserabile , ed onusto padre di famiglia , che colla fatica delle sue braccia unicamente si mantiene , sarà in obbligo macinare cinque Tomola di Grano il mese , e pagare quattro ducati di *Gabella* ; che a capo dell'anno potrebbe ascendere sino a quaranta ducati . Laonde il nostro regnante Monarca , veggendo il peso strabocchevole a cui fogggiaciono in questi Luoghi i poveri , e sventurati ; nel nuovo Concordato , che fece colla Santa Sede a dì 8. Giugno 1741. ordinò , che in tutti i Luoghi del Regno si vivesse per *Catasto* , con pagare il povero il semplice *Tessatico di carlini dieci* , e non già di ducati cinque , come per il passato ; ed il di più , che necessitasse tanto per i Regj Fiscali , quando per gli altri Pesi forzosi , si pagasse per *es* , *9* *libram* da chi possiede roba , anche dagli Ecclesiastici per la metà di quello pagano i Secolari per una somiglievol cosa ; e da Baroni istessi per il loro semplice *Burgensatico* : atteso per i Beni Feudali ne portano il peso dell'Adogo , siccome fu appieno ragguagliato nel Libro 8. al Paragrafo 2. del Capo 3. , e costa dal medesimo Concordato : in cui nell'Esordio del Capo primo dell' *Immunità Reale* si dice : *Trovandosi la maggior parte delle Comunità del Regno esaurite , ed impotenti a sodisfare sì a pubblici Pesi , come a Frutti de debiti , che si trovano per bisogni pubblici dello Stato aver contratti , per lo più con Monasterj di povere Monache , Capitoli , ed altri Luoghi , e Comunità Ecclesiastiche ; e dall'altra parte per la maniera , come ora si riscuotono le pubbliche Imposizioni , cadendone la maggior parte del peso sopra la misera Gente , necessitata in certi Luoghi per un Rubbio di macinato a pagare mensilmente di quattro ducati : ed in*

al-

(a) Cardinal di Luca in *Miscellaneis disc. 5. num. 8.*

altri , dove si vive a Testatico ; un miserabile , che non ha , che le sole braccia , colle quali deve mantenere se stesso , e tutta la sua povera famiglia ; è talvolta costretto a pagare fino ad otto , e dieci ducati l' anno ; quindi Sua Maestà , per sollievo de' suoi più poveri Sudditi ha determinato mediante un General Catasto di tutti i Beni del Regno , far una più giusta distribuzione de' pubblici Pesi &c. Qual disposizione per altro ; a causa delle turbolenze del Regno per la Guerra di Velletri , e per l' uscita di Sua Maestà in Campagna , non si potè mandar subito in esecuzione : laonde in alcuni Luoghi del Regno solamente si è fatto il Regio Catasto , e non già per ogni dove . Lo che per altro coll' andar del tempo si spera , che possa essere generalmente eseguito : conoscendosi l' utilità grande , che da ciò proviene in sollievo della povera Gente , come si è sperimentato in quei Luoghi , ne quali si è fatto il mentovato Catasto .

PARAGRAFO TERZO.

De Donativi , che sogliono fare le Comunità del Regno al proprio Monarca .

XLI. **A**Ncorche vero sia , che le Università del Regno non abbiano da se Pesi particolari fuori di quei , che pagano alla Regia Corte , e necessitano per il Pubblico , i quali si ricavano dalle Collette , e dalle Gabelle , a cui soggiacciono i particolari Cittadini ; pure perche molte delle medesime hanno talvolta i loro Corpi di Entrata , come sono Difese , Erbaggi , Gliandaggi , Piazza , Pesi , Misure , Portolania , ed altro ; perciò ancor esse con questi Emolumenti suppliscono a Pesi de' loro particolari Cittadini : specialmente dove si vive per Gabella , in cui da questi Frutti , e da quei delle Gabelle si hanno da pagare tutti i Pesi , Fiscalarj , o privati che sieno . Essendo eziandio le Comunità demaniali , e libere tenute a sodisfare da quindici in quindici anni al Regio Fisco il Rilevio , quasi che allora fusse ivi morto il Barone , come fu detto più sovra nel Numero 5. Anzi sono molte Università nel Regno , che annualmente soffriscono il peso dell' Adogo . E trà l' altre pagano l' Adogo ogn' anno ,

Nella Provincia di Terra di Lavoro le Università di Capoa , di Formicola , di Lauro , di Massa Lubrense , di Nola , della Guardia Alfera , di Isfemia ; e di altri Luoghi .

Nel Principato Citra Salerno , Laurino , Marfico , Lofrano , San Lorenzo , Tortorella , Valvano , ed altri .

Nel Principato Ultra Ariano , Arpaja , Bagnuolo .

Nella Provincia di Capitanata Troja , e Goglionise .

Nella Provincia di Basilicata Lagonegro , Moliterno , Tolve , e Tramutola .

In Terra di Bari Bitonto , Cisternino , Modugno , e Bisceglia .

In Terra d' Otranto Disi , Ostuni , San Pietro in Galatina .

Nel-

Nella Calabria Citra *Amantea*, *Nocera*, *Roseto*, *Pietra Mala*.

Nella Calabria Ultra *Seminara*, *Stilo*, *Bova*.

Nella Provincia di Apruzzo Citra *Agnone Valentino*, *Bucchianico*, *Lanciano*, *Ortona*, *Palena*.

Nell' Apruzzo Ultra *Penna*, *Ifola*, *Ascoli*, *Teramo*, *Forca di Valle*, ed altri Luoghi.

XLII. Sovra tutto però sono molte volte astrette l'Università del Regno a *Regj Donativi* o per Ingresso del nuovo Monarca, o per Ispofalizio, o per Nascita di Primogeniti, o per Guerre imminenti, o per altri necessitosi bisogni. In questo caso le Piazze Nobili, e quella del Popolo nella Città di Napoli sogliono contribuire alla maggior parte di questo donativo per qualche Gabella, che sovrimpongono; ed il di più si distribuisce per le Province del Regno, ove si forma un nuovo Cedolario per l'Esazione; ovvero si aggiunge qualche cosa al Testatico de particolari Cittadini, al Vettigale del Sale, o in altra Gabella. Solito eziandio in queste occasioni esiggersi da Baroni del Regno il *Cavallo Montato*, che poi si riduce a ducati sessanta della Moneta usuale del nostro Regno.

XLIII. E riguardo a *Donativi* predetti debbe sapersi, che essi per via di gratuita sovvenzione furono introdotti da principio, siccome praticarono colle *Collette* l'Imperadore *Federigo II.*, e 'l Re *Carlo I.*; ma poi passarono in obbligo, ed obbligo perpetuo. Che sebbene il Re *Alfonso I. di Aragona* le togliesse via, riducendo il tutto al Testatico di carlini quindici a Fuoco, con un Tomolo di Sale gratuito; pure in tempo de Monarchi Austriaci questi donativi insursero. E perciò *Pietro Giannone* (a) favellando del Re *Filippo II.* colla sua solita libertà asserisce: *Et è cosa da recar stupore il numero de Milioni, che dai Regno si cavarono in tempo di questo Monarca per i donativi, che in varie occasioni li furon fatti: de quali lunghi catalogi ne fecero i nostri Scrittori, come il Mazzella, il Costo, il Tassone. E di quelli per essere stati tanti appena poterno tenerne un esatto, ed accurato Conto.* Essendo stati introdotti questi Donativi propriamente dal Vicerè *Don Pietro di Toledo* a favore dell' Imperadore *Carlo V.*: il quale nel lungo suo Governo esigge dal Regno in beneficio di quel Monarca cinque Milioni, e centocinquanta mila ducati, al rapporto di *Domenicantonio Parrino* (b). E l'Autore Anonimo de *Principatibus Italiae*, discorrendo de donativi del nostro Regno; nè fa per il suo tempo questa raccolta (presa per altro da *Scipione Mazzella*, e da altri Scrittori nostrali); in dicendo: „ *Quia autem DONATIVI mentionem fecimus; operæ pretium fuerit a Superiori sæculo repetere quantum diversis temporibus Neapolitani Regi Hispaniarum extra ordinem donaverint.*

„ Anno 1546 — Duecento quaranta mila ducati.

„ Anno 1548 — Centocinquanta mila ducati.

„ Anno 1549 — Seicento mila ducati.

Tom. IV. P. III.

P p p

„ An-

(a) Pietro Giannone lib. 33.

(b) Domenicantonio Parrino Teatro Istoricò de Vicerè, Tom. I. pagina 166.

- „ Anno 1552 — Ottocento mila ducati.
 „ Anno 1553 — Trecento mila ducati.
 „ Anno 1554 — Trenta mila ducati.
 „ Anno 1555 — Cento cinquanta mila ducati.
 „ Anno 1556 — Quaranta mila ducati.
 „ Anno eodem — Trecento mila ducati.
 „ Anno 1560 — un Milione , e duecento mila ducati.
 „ Anno 1562 — un Milione di ducati.
 „ Anno 1564 — un Milione , e sessanta mila ducati.
 „ Anno 1566 — un Milione , e duecento mila ducati.
 „ Anno 1568 — un Milione , e duecento mila ducati.
 „ Anno 1572 — un Milione , e duecento mila ducati.
 „ Anno 1574 — un Milione , e duecento mila ducati.
 „ Anno 1579 — un Milione , e duecento mila ducati.

Atque ita porrò singulis bienniis eandem Summam, Donativi nomine solvant
UT JAM ORDINARIUM FACTUM VIDERI DEBEAT.

XLIV. A nostri giorni però , e sotto del Re *Filippo V.* , dell' Imperadore *Carlo VI.* , e del regnante *Carlo di Borbone* , questi donativi si sono ridotti ad una moderata esazione : essendo solito a darsi all'Ingresso de medesimi Monarchi nel Governo un semplice Milione ; nella Nascita de loro primi figliuoli maschi un Milione , o mezzo Milione per la Nascita delle prime figliuole femine per la *Fascia* , che chiamano . Ed in tempo di Guerra , e di altro urgente bisogno , più , o meno , che la Città di Napoli , ed i deputati per il Regno lo stimano convenevole . Avendo recato stupore il vederli , che 'l regnante Monarca *Carlo di Borbone* , uscendo di persona in Campo il dì 25. Marzo 1744. con tutto il suo Esercito contro le Armi della Reina di Ungheria , che cercavano involarli il Regno ; non aggravasse con qualche peso generale i suoi sudditi : contento di soli quattrocento mila ducati , che la Città li diede per rinforzo .

CAPITOLO TERZO.

Delle Dogane , e Regie Gabelle .

I. **O**ltre a quel tanto , che pagano i Baroni , ed i Cittadini particolari in cadaun Luogo del Regno , e fuori de Donativi , che si fanno al Monarca dalle Comunità , come fu detto sovra nel Capitolo precedente ; molti altri Regj diritti in *Dogane* , e *Gabelle* gode il Sovrano nella Città di Napoli , e negli altri Luoghi Provinciali : de quali abbisogna in questo Capitolo favellare , alla riserva solamente della *Dogana di Foggia* , di cui parleremo apparte nel Capitolo seguente : richiedendo ella una particular descrizione , per essere il corpo di Rendita più riguardevole tra quanti ne possiede il Regio Fisco in tutto il Regno .

II. E per maggiore intelligenza di quanto faremo per dire in questo Capitolo ; debbesi in primo luogo notare , che il nome di *Dogana* racchiude

de in se stesso il cumolo di tutti i Regj Dritti , che gode il Monarca nel Regno , come afferma il *Reggente Moles* (a) ; e per ragion divina , e naturale è dovuta al Principe per il sicuro mantenimento del Regno . Onde è che mai sempre anche in tempo de Normanni si è dato il *Jus Doganae* nel nostro Regno . Quando per lo contrario il nome di *Gabella* importa un Diritto particolare : come per ragion di esempio , la *Gabella della Carne* , la *Gabella dell' Olio* , la *Gabella del Sale* , e cose fomiglievoli ; le quali al foggugnere dell' Autor predetto (b) , anticamente eran comprese sotto nome di Dogana .

III. In secondo luogo debbe premetterfi , che discorrendosi quì di *Gabelle* ; non intendiamo favellare di quelle , che molte Università particolari foggiono imporre a loro Cittadini , come si additò nel *Numero 40.* del Capitolo passato : atteso queste *Gabelle Comunitative* in sentenza del *Cardinal di Luca* (c) propriamente si addimandano , ma intendiamo discorrere delle Regie propriamente , che *Gabelle Fiscali* , e *Camorali dal sovraddetto Porporato* si appellano . Alla riserva però delle *Gabelle* ; che sono nella Città di Napoli , e suoi Casali : in dove non vivendosi a Catasto , come negli altri Luoghi del Regno , nè pagandosi pesi Fiscali ; tutte le *Gabelle* per lo più sono Regie : non già imposte a ragion di Fuoghi , ma per chi vi compra , e vende , chi vi pesa , e misura , chi ci introduce , e fuori trasporta cose soggette a Dogana , ed a *Gabelle* .

IV. Per terzo , avertir deggiamo , che delle Dogane , e delle *Gabelle* di cui favelliamo ; alcune si dicono *Antiche* , ed altre si chiamano *Nuove* . Le prime son quelle , che fin da tempi de Monarchi Normanni , e specialmente in tempo del Re *Guglielmo il Buono* si trovavano in Regno . Le seconde son quelle , che dall' Imperadore *Federigo II.* in poi s'introdussero nel Regno , come da *Andrea d' Isernia* diceasi nel *Numero 17.* del Capitolo passato , e *Pietro Giannone* (d) lo ripete nell' asserire : „ *Quae* „ *se* Rendite per la maggior parte si cavano da *Dazi* , *Gabelle* , *Doga-* „ *ne* , *Regalie* , e da altre Ragioni Fiscali , così *Antiche* , come *Nuove* . „ Nel Regno de Normanni queste Esazioni si restringevano a poco numero , ed erano affai moderate , e particolarmente in tempo del buon Re „ *Guglielmo* . Ma dapoiche l' Imperador *Federigo I.* restituit le *Regalie*

P p p 2

„ che

(a.) *Reggente Moles* paragr. I. de Regiis Fiscalibus , num. 11. *Hæc jura omnia , DOANA , seu JURA DOANARUM vocabantur vulgari fortè . In antiquo vocabulo , CUMULATIONEM OMNIUM JURIORUM REGALIORUM SIGNIFICANTE . Quod excipio ex Constitutione Regni , Honorem nostri diadematis , ex Constitutione Magnæ Curie , & ex Constitutione Magistri : in quibus nomen hoc Doana totum Patrimonium , & Regiam ipsam Cameram significat .*

(b) Lo stesso paragr. 1. de *Gabellis* *Gabelle licet hodie sint separate ; tamen olim erant Jura , & membra Doanæ : & hodie extra Doanam venduntur .*

(c) *Cardinal di Luca* in *Miscellaneis* disc. 5. num. 8.

(d.) *Pietro Giannone* lib. 2. cap. 6.

„ che s' eran quasi perdute in Italia , e che tutti gli altri Principi al di
 „ lui esempio vollero anche ristituirle nelli loro Stati ; si accrebbe il lor
 „ numero , e furono più pesanti . Così , passato questo Regno da Nor-
 „ manni a Svevi , Federico II. ne impose delle *Nuove* . Istituto , che fu
 „ poi dagli altri Re suoi successori continuato , come quello , che condu-
 „ cea molto all'abbondanza del loro Erario : onde poteano sostenere più
 „ grandi Eserciti , e numerose Armate . I Re della Casa d' Angiò , an-
 „ corche più volte prometteffero moderarle , e ridurle secondo erano in
 „ tempo del Re Guglielmo il Buono ; non ne fecero poi nulla , per le
 „ lunghe , ed ostinate Guerre , precise in Sicilia Furono
 „ perciò queste Ragioni Fiscali divise in *ANTICHE* , e *NUOVE* .

V. Ed infatti negar non si può , che vi sieno stati mai sempre nel
 Mondo le Ragioni Fiscali per gli Monarchi , mercè delle quali essi difendo-
 no i loro sudditi ne proprj Regni , siccome l' addimostriamo sopra nel
Numero 1. del Capo 1. : e ciò per legge divina ad essi dovute , come pu-
 re lo rapportammo nel Libro 8. al Paragrafo 1. del Capo 3. . E perciò
 il *Radevisio* (a) ragguaglia , che avendo l' Imperadore *Federigo I. Barba-*
rossa (Padre di *Arrigo VI.* Imperadore , e nonno di *Federigo II.* ragunato
 in Lombardia un pubblico Parlamento , come poco fa *Pietro Giannone* di-
 cea ; volle da proprj Baroni assegnate le sue *Regalie* , e dichiarato in
 particolare , quali le medesime propriamente si fossero „ *Federicus I.* Impera-
 „ tor de anno 1158. super Justitia Regni , & de Regalibus , quæ lon-
 „ go jam tempore seù temeritate pervadentium , seù neglectu Regum ,
 „ Imperio deperierant , studiosè differens ; cum nullam possint invenire de-
 „ fensionem excusationis ; tam Episcopi , quàm Primates , & Civitates ,
 „ uno ore , uno assensu in manu Principis Regalia reddidere , Requisiti
 „ de hoc Jure , quid esset ? adjudicaverunt , Ducatus , Marchias , Co-
 „ mitatus , Consulatus , Monetas , Telonia , Fodrum , Vestigalia , Por-
 „ tus , Pedatica , Molendina , Piscarias , Portus , omnemque Vestiga-
 „ lem ex decursu Fluminum proveniente , nec de Terra tantum , ve-
 „ rum etiam de suis propriis Capitibus census annui *redditionem* . Aven-
 do noi presso *Gio: Cristiano Lunig* (b) un Privilegio concesso dal Re *Rug-*
giero Normanno a Beneventani l'anno 1137. in cui molto di queste Rega-
 lie a medesimi rilascia : *Dimittimus , & condonamus ea omnia vobis , que*
nos , & prædecessore nostri Normanni circa Civitatem Beneventanam habue-
runt Fidantias subscriptas , videlicet : DEMANIORUM REDDITUS ,
SALUTES , ANGARIAS , TERRATICUM , HERBATIUM ,
CURVATICUM , CALENDATICUM , VINUM , OLIVAS , ET
LANAM : postremò omnes alias Exactiones tam Ecclesiarum , quàm Ci-
vium ; & omnia prædicta , & Possessiones liberas facimus , & quietas un-
decumque aliquid accipere soliti fuerint : & quandiù in nostra permanerint
Fidelitate , & nostrorum heredum ; liberi , & quieti vos , & vestrorum he-
redes .

(a) Radevisio lib. 4. cap. 5.

(b) Gio: Cristiano Lunig Tom. IV. de Re Italix diplomatica : co-
 lumna 6.

redes ab omnibus supradictis maneatis, & in vestris prædiis VENANDI, PISCANDI, AUCUPANDI liberam facultatem habeatis.

VI. Che poi l'Imperadore *Federigo II.* ne aggiunresse delle molte, e specialmente le Gabelle della *Seta*, del *Sale*, del *Ferro*, dell' *Acciajo*, la *Regalia de' Pesi*, e delle *Misure*, ed il diritto della *Tinta*; l'abbiamo da *Riccardo di San Germano* (a), il quale nella sua Cronaca, asserisce: „ Anno 1231. Mense Augusto de mandato Imperiali per totum Regnum „ SETA CRUDA emi prohibetur: similiter SAL, FERRUM; ÆS „ emi non nisi a Doana Imperiali mandatur. Mense Septembri apud San- „ ßum Germanum, sicut per totum Regnum PONDERA, & MEN- „ SURÆ mutantur: ponuntur *Rosuli*, & *Termini*. TINCTORIAS „ omnes de Regno ad opus Fisci Imperialis recipi præcipit *Imperator*. Pre- „ supponendqsi eziandio, che vi avesse dell'altre Gabelle, e poi l'avesse alterate. Dal che forsi risentitisi i Popoli; egli le tornò a sbassare, siccome ricavasi dal medesimo Autore, che ivi soggiugne: „ Mense Octobris in „ Sancto Germano hujusmodi sunt *Ascisæ* publicatæ: Cives in Terris „ eorum pro MERCIBUS SUIS, quas intromittunt, vel extrahunt, „ nihil solvant, nisi quod olim solvebant. De POMIS, CASTANEIS, „ NUCIBUS, AVELLANIS, & aliis FRUCTIBUS in Jure Curie „ servabitur forma antiqua. Jus CORIORUM pro conzatura dimittitur „ in forma antiqua. Vendentes VINUM sive ad minutum, sive ad gros- „ sum, nihil requiritur, sed in eis servabitur forma antiqua. STATE- „ RA erit in Fundicis, & nihil solvetur pro ea, nec amplius pro CAN- „ TARO grana quinque. Pro HERBATIO ANIMALIUM, pro „ VENDITIONE EQUORUM, & aliorum animalium similiter serva- „ bitur forma antiqua. A PISCATORIBUS nihil exigatur, nisi secun- „ dum formam antiquam. Pro Jure MENSURATURÆ Viſualium tam „ in salma, quam in tumulis servabitur forma antiqua. De Jure CASA- „ TICI remissa sunt grana tria pro uncia: itaquod Mercatoribus, qui „ erunt pro eis, providebitur a custodibus Fundicorum in Lectis, Lumina- „ ribus; Palea, & Lignis. De JURE BUCCARIORUM, pro bove, „ vel vacca remittuntur grana tria, pro porco grana tria, pro ariete gra- „ na duo, pro agno grana duo. Pro TUNNINIS, & SARDELLIS „ servabitur forma antiqua. De Jure LINI idem; de Jure CANAPA- „ RUM idem: de LANA SIRIÆ idem: de BOMBACE, & de AR- „ CU COCTONIS idem.

VI. Anche queste Gabelle si raccolgono in parte dalla Costituzione, che incomincia *Magistros nostros Fundicarios*: in dove tra il molto si dice: *Præcipimus, ut iidem Magistri Fundicarii, ne emant, vel emptum in Fundicis intromittant sine testimonio Bajuli, & Judicis Civitatis, & Loci, publicæ scripturæ suffragio roborando. Procurabunt autem Magistri Fundicarii FUNDICOS SALIS, FERRI, AZZARII, & MERCIUM, EXITURAS, quæ fundicandæ per Curiam nostram sunt statutz, præter VICTUALIA, quorum Exitus aliis Officialibus per nostram Curiam est specialiter commissus. . . . Mercatores etiam ad Civitates, ubi sunt FUNDICI*

(a) Riccardo di San Germano in Cronicon ad annum 1231.

DICI, venientes; exoneratis, & depositis Mercibus, que fundicari debent in Fundicis, ubi, vel qui voluerint per Civitatem hospitari permittant. Panna publicationis Mercium mercatoribus imminente, qui alio loco Merces fundicandas sine speciali mandato Fundicarii deposuerint, vel modo quolibet Jus Fundaci fraudare, seu furari tentabunt, In dove Andrea d' Isernia asserit: Est nova hæc Constitutio: quia Fundicum hic Fidericus Imperator imposuit primo. FUNDICO solvitur de omnibus Mercibus grana quindecim per unciam. Sed de VECTIGALIBUS seu aliis habentibus JUS EXITURÆ, quod est plusquam Fundici; non solvitur, nec de ANIMALIBUS, nec de POSSESSIONIBUS, nec de PANNIS, nec de CARNE, nec de PANE VENDITO, sicut dicunt alia Statuta Imperialia, qua sunt in Doanis, nec sunt redacta in hoc Volumine. De FERRO etiam, SALE, PICE, & AZARIO solvitur majus Jus. Item Mercatores, venientes ad locum, ubi est Fundicus; debent exonerare Merces in loco Fundici, alibi non. Quia perderent Merces, nisi Fundicarius id consideret: quia debet concedere ex antiquo usu, quando Merces sunt subtiles, aureæ, vel alie pretiosæ, quas esse in Fundico non est bene tutum. E spiegando egli altrove (a) i Riti della Gran Corte (quali furono da lui in tempo della Reina Giovanna I. compilati: e perciò si dicono: *Ritus Domini Andreae de Isernia super universis Juribus Dobanarum, & aliarum Regni Siciliae Gabellarum*) rapporta due Cataloghi di Regalie, uno dell' Antiche, ed un altro delle Nuove (oltre quei rapportati nelle Costituzioni *Quanto cæteris*: da noi trascritte nel Numero 21. del Capitolo passato), che qui di nuovo rammentiamo, per chiarirne in qualche modo la di loro proprietà.

JURA VETERA SUNT HÆC:

<i>Jus Dobanae.</i>	<i>Jus Statere, seu Ponderatura.</i>
<i>Jus Ancoragii.</i>	<i>Jus Mensuratura.</i>
<i>Jus Scalatici, aut Jus Colli.</i>	<i>Jus Exitura.</i>
<i>Jus Tumuli.</i>	<i>Jus Sosa.</i>
<i>Jus Portus, & Piscatura votus.</i>	<i>Jus Tintoria, & Calandra.</i>
<i>Jus Bucceria vetus.</i>	<i>Jus Cambii.</i>
<i>Jus Affidatura, Herbagil, Pascorum, Glandium, & similia.</i>	<i>Jus Bucceria novum.</i>
<i>Jus Casœ, & Olei non est ubique per Regnum.</i>	<i>Jus Imbarcatura.</i>
<i>Jus Passagii vetus.</i>	<i>Jus Sepi.</i>
	<i>Jus Portus, & Piscaria novum.</i>
	<i>Jus Decini.</i>
	<i>Jus Balistarum.</i>

JURA NOVA SUNT HÆC.

<i>Jus Fundici.</i>	<i>Jus Refice majoris, & minoris.</i>
<i>Jus Ferri.</i>	<i>Jus Marium, Saponis, Molendini, & Galla non sunt ubique, sed in Apulia.</i>
<i>Jus Azzariti.</i>	
<i>Jus Picis.</i>	<i>Jus Lignaminum non est ubique.</i>
<i>Jus Salis.</i>	<i>Jus Gabella Auripellis.</i>

VII. Se poi si bramasse sapere, che cose fossero queste Regalie, il Reg-

(a) Andrea d' Isernia Rit. 1. de Decimis.

Reggente *Annibale Moles* (a) nelle sue decisioni della Regia Camera della Summatia in buona parte le apporta col dire, che il **JUS DOANÆ**, SEU **PLATEÆ**, altro non è, se nonche il diritto, che si esigge da quei Forestieri, che nella Piazza altrui vendono, e comprano: in dove a soli Cittadini, che vi portano i Pesi Fiscali, e lecito negoziare: *Jar Doanæ est illud, quod exigitur pro bonis, quæ venduntur, & emuntur, ad rationem ducatorum trium pro centenariis: quod olim erat octava. Et per Constitutionem Regni, Magni Camerarii appellatur JUS PLATEÆ. Forse quia in Plateis publicis res illæ contrahantur Cives in propria Patria, quando ibi contrahunt, non solvunt Jus Doanæ. Ita dicit Ritus de Mercaturis. Ubi etiam tradit rationem: quia cum Cives solvant Tributum, & alia opera pro Fiscalibus Regiis; uti gravati illis debent in hoc relevari. Il che era in uso nelle Regioni nostrali fin dal tempo de Longobardi. Conciossiacòche nel Capitolare di *Sicardo* Principe di Benevento col Comune di Napoli nell'anno 836., in cui all' Articolo tredicesimo si dice: *Si voluerint negociare ibidem; persolvant secundam antiquam consuetudinem tantum*: siccome alla lunga lo rapportammo nel Libro 6. del Tomo III. al Numero 11. del Capo 7.*

VIII. Il **JUS FUNDACI** è la riposizione delle Merci in un Luogo pubblico, inventata da *Federigo II.* Imperadore, con pagarsi quindici grana ad oncia a Ministri regj, che le custodivano, come dalla Costituzione *Magistros nostros Fundicarios*, e da ciò che ivi *Andrea d'Isfernia* ne dice (da noi trascritto più sovra nel Numero 6.) In affermando pure il Reggente *Moles* nel luogo citato col dire: *Secundum membrum hujus Doanæ est JUS FUNDACI, quod non est Jus antiquum, nec cognitum a Jure communi, sed introductum per Federicum Imperatorem. Iste enim Rex avidus, qui multa nova Jura in Regno introduxit, & inter cætera mandavit, quod omnes Merces, quæ intrarent in Regnum; in certis Fundacis deponerentur, & aliter, ipsis non immixtis, amitterentur Et sub hoc colore, quod Merces custodirentur in Domo Regiæ pro illo Albergo introduxit solvi certum quid: quod JUS FUNDACI est appellatum: & solvitur ad rationem granorum quindecim pro qualibet uncia: & sic ad rationem duorum cum dimidio pro centenario. Soliti anticamente i Regj Fundachieri dare Paglia, Letto, Fuoco, e Lume a coloro, che riponevano le loro Merci nel Regio Fundaco, come lo dicea *Riccardo di San Germano*, trascritto più sovra nel Numero 5. Avendo anche il nostro Regnante Monarca *Carlo di Borbone* introdotta questa sua Regalia, insieme con quella del *Peso*, e *Misura* nella Fiera di Salerno l'anno 1740., dove prima non vi era.*

IX. Il **JUS ANCORAGII** è quel dritto, che sogliono pagar le Navi coll' entrar nel Porto, gittando l'Ancore a fondo: e quello appunto, di cui *Sicardo* Principe di Benevento favellava nel suo Capitolare con Napoletani nell'anno 836. in dicendo all' Articolo tredicesimo: *Barcæ enim, quæ ibidem ad ora pervenerint, vel pro tempestate subvexerint, aut applicuerint per totam ipsam Plagiam, vel ubicumque in fine Principatus nostri*
vene-

(a) Reggente *Moles* Parag. 4. memb. 1. num. 16.

venerint ; *secura* , & *illesa* , sicut *superius* legitur , debeant esse . Con volere il *Reggente Moles* (a) , che le Barche picciole pagano il *Flalangaggio* , e le grandi , che tengono la *Coverta l' Ancoraggio* , nel mentre asserisce : *Tertium Jus* , quod exigitur a *Regia Doana* , est *JUS ANCORAGII* , quod exigitur pro *albergo Portus* . Et *Ancoragium* exigitur toties quoties figitur *Ancora* , ut dicitur in *Ritu de Jure Ancoragii* . *Navigia* *minora* non solvunt *Ancoragium* , quia solvunt aliud *Jus* , quod dicitur *FALANGAGIUM* , ut dicit *Ritus de Jure Ancoragii in fine* . Dicuntur autem *Vascella* *minora* , quæ non habent *Curritoria* : quæ sunt quædam *foramina* *super copertam Navigii* , vulgo *hodie* dicuntur *li Corritori* , ex quibus *aqua defluit* . Et sic *Navigia* , quæ non habent *copertam* , nec *ista foramina* ; dicuntur *minora* , & non solvunt *Ancoragium* , sed *Falangagium* . Hoc *Jus Ancoragii* solvitur ab omnibus , tam a *Civibus* , quam ab *Exteris* , præterquam ab *infra scriptis privilegiatis* : videlicet , *Liparenfes* , *Messanenfes* , *Neapolitani* , *Cavajoli* , *Surrentini* , *Capuani* , *Mazzarenfes* , *Ragusei* , *Biscaini* , & *de Fonterabia* .

X. Il *JUS NOVÆ GABELLÆ* fu imposto dal *Re Carlo III. della Pace* nell' anno 1385. sovra quelle *Merci* , che per *Mare* si traficavano a suoi tempi da *Reggio* a *Gajeta* : servendo per il mantenimento delle *Regie Galce* . Quale poi il *Re Alfonso* distese per tutto il *Regno* , secondo il *Reggente Moles* (b) , che ci dice : *Quartum Jus* quod exigitur a *Regia Doana* , est *JUS NOVÆ GABELLÆ* , quod est ad *rationem granorum sex pro uncia* , sive unum pro *centenario* . Quod *Jus* fuit *introducendum a Rege Carolo III. in anno 1385.* , & exigitur pro omnibus *Mercibus* , quæ veniunt a *Civitate Regii* , usque ad *Civitatem Cajetæ* , ut legitur in *Ritu* : *De Capitulis novæ Gabelle Regis Caroli III.* Verùm *Rex Alfonso I. in anno 1452. ampliavit hanc Gabelam* , ut exigeretur in cæteris *partibus Regni* , & sic a *Flumine Tronti* usque ad *Civitatem Rhegii* , ut legitur in *Ritu de Capitulis novæ Gabelle Regis Alfonso I.* *Hæc Gabella* *introducenda fuit pro Salario regiarum Trivemium* : & ideo solvitur de bonis , quæ immittuntur , vel extrahuntur per *mare* , sed semel tantùm solvitur , etiam si *millies* extrahatur , ut ex *Ritu in Capitulis novæ Gabelle* .

XI. Il *JUS REFICÆ* è quel dritto che pagasi per il *Salmaggio* delle *Merci* , che da *mare* a *terra* , o da *terra* a *mare* si trasportano : di cui il *Moles* (c) profiegne nel dire : *Quintum Jus* , quod exigit *Rex* est *JUS REFICÆ* : quod exigitur de *Salmis* , quæ veniunt per *terram* , & exeunt per *mare* , vel è *contra* , veniunt per *mare* , & exeunt per *terram* : & ideo etiam vocatur *JUS SALMATICUM* . Et ab illo *traficare* *vulgari vocabulo dictum* est *Jus Reficæ* , quasi *Jus Trafficæ* . Et exigitur ad *rationem granorum viginti-septem pro Salma* , & sic aliquid *minimum plusquam* , ut disponit *Ritus* , de *Jure Reficæ* , qui dicit : solvit *tarenum* , & *tertium* . Et quia *homines de Scalis* , & *Ravello* *faciebant sæpius hoc Trafficum* ; ideo in illis *dicta* est *Refica* *major* ; & in *aliis Refica* *minor* . *Idud Jus* solvitur *toties quoties fit*
illa

(a) *Reggente Moles* loc. cit. memb. 4.

(b) Lo stesso *Reggente Moles* loc. cit. membr. 4.

(c) Lo stesso loc. cit. membr. 5.

illa Traficatio, etiamsi fit de eadem re.

XIII. II **JUS PONDERATURÆ**, & **MENSURÆ** è il dritto, che si paga in Dogana per il Peso, e Misura delle Merci ivi riposte, di cui il *Reggente Moles* (a) asserisce: „ *Sextum Jus est de Mercibus, quæ consistunt in PONDERE, & MENSURA: & antequam exeant a Regia Doana ponderantur, & mensurantur, ne frauderentur Regis districtus.* „ Et pro hoc adfunt duo *Officiales* in Regia Doana, qui firmant *Bullettas Expeditionis: adnotando Pondus, & Mensuras Mercium.* Et pro *Jure Ponderaturæ* solvuntur pro quolibet Cantario grana quinque, medietas ab Emptore, & medietas a Venditore, ut dicit *Ritus de Jure Ponderaturæ.* Pro *Jure verò Mensuraturæ* solvitur Tarenus unus pro centum cannis Albasii: de aliis solvuntur grana tria pro centum cannis Cannapatii, ut dicitur in Ritu. Et est advertendum, quod iste drittus solvitur pro rebus, quæ contractantur tantum, & pro quibus solvitur *Jus Doanæ.* Et aliàs si *Merces* extraheretur per extra sine contractu, non solvitur; nisi extraherentur per Civitatem, quia habentur tunc *Merces pro contractis.*

XIV. II **JUS IMBARCATURÆ** è un dritto, che dall' *Uffiziale* del Peso si esigge, quando chi imbarca la roba la volesse di nuovo pesare, o misurare dapoiche si era di già misurata, e pesata in Dogana. Con soggiugnere il *Reggente Moles* (b) dove sovra: *Septimum Jus, quod dicitur IMBARCATURÆ; debetur, quando Mercator, qui semel solvit Jus Ponderaturæ, velit iterum Mercem suas ponderare. Quia tunc solvitur grana duo pro quolibet Cantario, ut dicit Ritus Camerae de Jure Imbarcaturæ.* Ad quod adverte unum *maximè considerationis: quod iste drittus est Regius a temporibus Federici, & non exigitur a Curia Regis, nec in ejus beneficium, sed ab Officiali, qui habet officium Ponderis.*

XV. II **JUS EXITURÆ** è il dritto, che si paga per le Merci, le quali si trasportano fuori di Regno: senza pagarli Dogana per le medesime, ma si paga il dritto della Regia Tratta, e specialmente quando si trasporta per via di Barche. Dicendo il *Reggente Moles* (c) a tal proposito: *Octavum Jus, quod exigitur per Regem intra Doganam, est JUS EXITURÆ; quod est introductum per Regem Federicum, & exigitur pro Mercibus, quæ exeunt de Regno. Et debetur totiès quotiès Merces prædictæ exierint: quia pro actu Exituræ solvitur, & non pro ipsa re. Et exigitur variè, secundùm varios mores Doanarum. Et in regia Doana Neapolis exigitur ad rationem trium pro uncia, & sic ad rationem decem pro centenario. Verùm pro Mercibus, quæ solvunt Jus Exituræ, non debetur Jus Doanæ, sed, bene alii drittus debentur. Bona verò, & Merces, quæ solvunt Jus Exituræ, & non solvunt Jus Doanæ; sunt Lignamina omnia, rustica, & laborata, ut sunt Hastæ, Picchæ, Lanceæ sine ferro, Caro Salata, Sevium, Oleum, Caseum, Vitrum laboratum, Pulvis bombardorum, & Tabulæ.*

Tom. IV. P. III.

Qqq

XVI. II

(a) *Reggente Moles* loc. cit. membr. 6.

(b) Lo stesso *Reggente Moles* loc. cit. membr. 7.

(c) Il sudetto membro 8.

XVI. Il JUS ULTIMÆ EXITURÆ REGNI è quel dritto, che si paga in estrarre *Animali* per lo più, ed altre Merci per terra fuori del Regno, e ne confini dello Stato Ecclesiastico: dove si custodiscono i Paesi a tale oggetto. E perche pagasi il dieci per cento; anche JUS DECINI, talvolta si appella. Soggiungendo il *Reggente Moles* (a) rispetto a quest'altra Regalia: *Nonum*, & *ultimum Jus*, quod venit sub Jure Doanarum, & una cum ipsis conceditur per Regiam Cameram in affittum Arrendatoribus Doanarum; est JUS ULTIMÆ EXITURÆ in Confinibus Regni, quando Merces per terram exeant extra Regnum. Quod Jus exigitur ad rationem decem pro centenario valoris Mercium, quæ extrahuntur. Et dicitur JUS DECINI, seu ultima Exitura Regni. In quibus Regia Curia, & ejus Arrendatores habent Custodes, & Exatores: quia Regis officium est, Passus, & ultimas Exituras custodire, ne vetita Merces extrahantur.

XVII. E riguardo a queste *Esiture* (lasciando l'altre Dogane di Ferro, di Seta, e di altro, che chiare sono, e ben conte) debbe avvertirsi, che elleno si trovano annualmente tassate sotto varj nomi di *Tratte* (parte affittate, e parte in demanio) nell'ultima Numerazione de Fuochi, e Stato del Regno, che si fece nell'anno 1669. nella maniera, che siegue: (ancorche sieno oggidì questi dritti al sommo cresciuti:)

„ Partito di <i>Tratte</i> di Vino per extra duc. —————	14010.
„ Partito di <i>Tratte</i> di Botte vacanti, ed altro duc. —	1905.
„ Partito di <i>Tratte</i> di Seccamenta, e Salume in Terra di Lavoro, Principato Citra, Calabria, e Basilicata duc. —————	5310.
„ Partito di <i>Tratte</i> di Legnami di Chiuppo, ed altro ducati —————	155.
„ Partito di <i>Tratte</i> in Bari, ed Otranto di Seccarie, con Vino, Aceto, Acquavita, Fave, Legumi, e Maccaroni duc. —————	10010.
„ Partito di <i>Tratte</i> d' Olive extra Regno da Gajeta, Mola, Castiglione, e Terra di Lavoro duc. —	1200.
„ <i>Tratte</i> di Grani, ed Orzi duc. —————	136576.
„ <i>Tratte</i> sciolte duc. —————	55.
„ <i>Tratte</i> di Sete sane duc. —————	1660.
„ <i>Tratte</i> di Olio, e Sapone duc. —————	40000.

XVIII. Indi, rispetto alle medesime Regie Dogane soggiungiamo, che elleno sono ripartite in quattro *Arrendamenti* insieme colle proprie *Esiture*. Delli quali.

Il primo *Arrendamento* è la DOGANA DI NAPOLI: colla quale la Regia Camera in caso di Affitto suol aggiugnere le seguenti Dogane inferiori, cioè: di Gajeta cum jure Quartasi, di Pozzuoli, di Torre Orava, di Castellammare, di Acqua della Mela, e di Salerno. Aggiungendovisi ancora tutti i PASSI D' ULTIMA ESITURA: i quali in Terra di Lavoro sono in Nola, in Castiglione, in Itro, in Isperlonga, in Fondi ed, in

(a) Reggente Moles loc. cit. membr. 8.

in *Portella* : ed in Provincia di *Apruzzo* sono in *San Giovanni in Carico* , in *Campo di Mele* , in *Isoletta* , in *Arce* , in *Isola* , in *Arpino* , in *San Germano* , e nelle *Fratte* . Con accoppiarseli pure le **DOGANE DI APRUZZO** , vale a dire dell' *Aquila* , di *Giulianova* , di *Teramo* , di *Lanciano* , di *Ortona* , di *Pescara* , del *Caricatojo di Fortore* , dell' *Amatrice* , e di *Tagliacozzo* . Avendovi annesse eziandio le **FIERE** seguenti : una di *Avorfa* , due di *Lanciano* , due di *Lucera* , e due di *Salerno* .

Al secondo *Arrendamento* si appartengono le **DOGANE DI CALABRIA** : le quali sono in *Cosenza* , in *Castrovillari* , in *Tropea* , in *Bivona* , *Roccella* , *Castelle* , *San Lucido* , *Maratea* , *Mantova* , *Nocera* , *Squillace* , *Corone* , *Cedrarò* , *Belvedere* , *Paola* , *Bagnara* , *Girace* , *Corigliano* , *Fiume freddo* , *Sant' Eufemia* , *Rossano* , *Reggio* , ed in *Cariati* .

Il terzo *Arrendamento* comprende le **DOGANE DELLA PROVINCIA D'OTRANTO** , che sono in *Lecce* , in *Brindisi* , in *Taranto* , in *Nardò* , in *Gallipoli* , in *Corigliano* , in *Otranto* , ed in *Ostuni* .

Il quarto *Arrendamento* si distende per le **DOGANE DI TERRA DI BARI, E DICAPITANATA** (non essendovene nel Principato Citra , nel Principato Ultra , e nella Basilicata) ; cioè per quella di *Barletta* , per quella di *Manfredonia* , per quella di *Bisceglia* , per quella di *Monopoli* , e per quella di *Bari* . Trovandosi nel Regio Stato dell' anno 1669. i seguenti *Affitti* di tenuissimo prezzo .

Regia Doana di Napoli duc. —————	17000.
Nuovo Imposto di detta Regia Dogana duc. —————	6000.
Regie Dogane di Puglia duc. —————	7000.
Peso dentro la Regia Dogana di Napoli duc. —————	1400.
Mezzo peso dentro detta Regia Dogana duc. —————	675.
Secondo Carlino a Stara d' Olio duc. —————	1500.
Terzo Carlino a Stara d' Olio duc. —————	1200.

XIX. Rispetto poi alle **GABELLE** , che sono comuni a tutto il Regno ; vi è la **GABELLA DEL FERRO** , dell' **ACCIAJO** , e della **PECE** , introdotte dall' Imperadore *Federigo II.* Dove il Re per il Ferro vi ha la terza parte del valore (essendosi venduto il di più a' particolari *Confegnatarj* del Regno) , che *Terzaria del Ferro* si dice . Nell' *Acciajo* vi ha la quarta parte , che *Quattaria dell' Acciajo* si appella . Nella *Pece* vi ha la quinta parte , che *Quinzeria della Pece* si chiama ; ed il dieci per cento di valore nel *Ferro lavorato* , come nelli Riti della Regia Camera , nella Rubrica de *Fundaco Flagelli* , al Paragrafo *Solvitur jns Fundaci* . Trovandosi nell' ultimo Stato del Regno dell' anno 1669. l' *Affitto del Ferro* (a cui va unito l' *Acciajo* colla *Pece* , e coll' *Alume*) con questo tenuissimo prezzo .

„ Ferri del Regno ducati ————— 6000.

XX. Vi è poi la **GABELLA DEL SALE** : la quale si vuole antichissima , perche anche praticata da Romani . Però riguardo al nostro Regno vi si vuole introdotta dall' Imperadore *Federico II.* , come fu notato più sovra nel *Numero 5. e 6.* . Ancorche dicesse il *Regenze Moles* (a) riguardo a ciò : **SALINÆ ET JUS SALINARUM**

Qqq 2

fant

(a) Reggente Moles , parag. 20. de Juribus quæ habet Rex in Regno.

sunt de Regalibus . Et est Jus , quod de Jure communi spectat ad Fiscum . Et legitur apud Livium , quod ab initio Urbis hoc Jus salis ad Rempublicam spectavit : Et refert in lib. 1. primæ decadis , quod sub Anco Martio IV. Rege in ora Tiberis Ostia Urbs fuit condita , Et Salina ibi prope factæ sunt . . . Et in hoc Regno perpetuò fuit hoc Jus Regale , etiam in fundis privatorum . Nam licet de jure Sal , quod forte gignitur in fundo privati spectet ad Dominum fundi ; tamen antiquissima consuetudine introduclum est , quod nemo vendat sal , nisi Rex , etiam quod nascit in fundo privato , ut dicit Ritus de jure Salis . Essendo diviso il Sale nel nostro Regno in *Sale di Marina* , ed in *Sale di Monti* . Il Sale di Marina è quello , che si fa in *Castellaneta* , in *Barletta* , ed in *Manfredonia* : il Sale di Monti è quello , che si genera ne Monti di Calabria : vale a dire in *Altomonte* , in *Nieti* , in *Rossano* , ed in *Miliato* , dove sono i Regj Fondachi ; ancorche vi sieno colà alti Monti ripieni di Sale , come dicemmo nel Libro 2. del Tomo I. al Numero 9. del Capo 3. Con essere altresì i Regj Fundaci del Sale per **TERRADI LAVORO** , e per il **PRINCIPATO CITRA** , nelle Città seguenti , in *Gaeta* in *Napoli* in *Castellammare* , in *Salerno* , ed in *Policastro* . Per la **CALABRIA CITRA** i quattro Fundaci sovradetti , di *Altomonte* di *Rossano* , di *Rocca di Nieto* , e di *Miliato* . Per la **CALABRIA ULTRA** vi sono i Fundaci di *Reggio* , e di *Vivona* . Per la **PROVINCIA D'OTRANTO** , vi sono i Regj Fundaci in *Taranto* , in *Brindisi* , in *Castellaneta* , ed in *Nardò* . In **TERRA DI BARI** , e nella **PROVINCIA DI CAPITANATA** il Sale si dispensa ne Regj Fundaci di *Barletta* , di *Manfredonia* , di *Lucera* , e di *Venosa* . Nelle **PROVINCIE DI APRUZZO** il Sale , che vi si trasporta da *Barletta* , e da *Manfredonia* , si vende ne Regj Fundaci di *Teramo* , del *Vasto* , di *Ortone* , di *Lanciano* , di *FrancaVilla* , di *Pescara* , e di *Giulia Nova* . E da questi Fundaci per lo più si prende il Sale per il **CONTADO DI MOLISE** , e per la **PROVINCIA ULTRA** , dove non vi sono Regj Fundaci : siccome non vi sono tampoco nella **PROVINCIA DI BASILICATA** : in dove si prende il Sale parte dal Fundaco di *Altomonte* , parte da quello di *Policastro* , e parte dal Fundaco di *Barletta* , che tiene il Suffundaco nella Città di *Montalbano* mia Patria . Leggendosi nello Stato Regio del 1669. trà gli altri Regj Affitti :

„ Sale de quattro Fundici , incluse le nuove Impofizioni	
„ „ aggravate	50000.
„ Sale de Monti e Mare di Calabria , incluse le nuove	
„ „ Impofizioni aggravate	1600 1 19.
„ Sale di Puglia , incluse le nuove Impofizioni aggravate	22008.
„ Sale di Apruzzo , incluse le nuove Impofizioni aggra-	
„ vate	13000.
„ Sale d'Otranto , incluse le nuove Impofizioni aggravate	26000.

XXI. Vi è ancora la Gabella della **SETA** (in varj tempi con varj pesi eziandio accresciuta) : inventata la prima volta da *Federigo II.* Imperadore , come *Riccardo di San Germano* rapportava più sovra nel Numero 5. . Intorno alla quale avvertir si debbe , che ella talvolta vien detta la *Gabella della Seta* semplicemente ; e talora la *Gabella della Seta di Bisignano* . E per isvilupparne l'equivoco ; è da notarsi , che *Ferdinando I.* di

Ara-

Aragona nell' anno 1483. vendè al Principe di Bisignano per ducati dieciotto mila la Gabella della Seta di Calabria in *grana cinque* a Libra di cacciatura . Poi, avendo preteso il sudetto Principe di Bisignano , che la Vendita della Contea di Mileto fatta dal *Re Cattolico* a *Don Diego di Mendoza* fosse invalida , appartenendosi a lui quella Signoria ; l' Imperadore *Carlo V.* nell' anno 1541. fatta fare la liquidazione di ciò , che rendeva Mileto ; aggiunse di compenso al Principe predetto altri *due grana* a Libra sù le Sete di Calabria , che poi fecero l' intiera somma di *grana sette* Dicendo il *Reggente Moles* nel luogo sovracitato : „ *Aliud Jus est in Regno super SERICO , quod exigitur per Illustrissimum Principem Bisigniani . Et hoc est granorum quinque de omni libra serici , quæ extrahitur a loco ubi nascitur , tam si extrahatur per infra , quam extra Regnum de anno 1487. Ferdinandus I. vendidit Gabel- lam prædictam Principi Bisigniani pro ducatis decem , & octo mille , ut ex Privilegio apparet in Registro Privilegiorum , & in Registro Cameræ Executoriarum IX. fol. 38. . Et anno 1541. cum idem Princeps Bisigniani prætenderet , Concessionem factam per Regem Catholicum de Comitatu Meliti Domino Didaco de Mendoza , fuisse invalidam , & Comitatum prædictum ad ipsum spectare ; ideo Cæsarea Majestas anno prædicto mandavit , quod facta liquidatione Introituum Status prædicti ; consignarentur tandem Illustrissimo Principi super Gabella serici : super qua pro executione prædictarum Literarum additæ fuerunt *grana duo* pro quali- bet Libra . Et ab illo anno prædictus Princeps exigit *grana septem* pro qualibet Libra Serici , quæ extrahitur tam per infra , quam per extra Regnum , ut ex prædictis Literis apparet in Registro Cameræ Partium II. „ an. 1541. fol. 197. . E comeche sovra le medesime Sete di Calabria , in cui il Principe di Bisignano tiene le grana sette a Libra ; il Vicerè Don Pietro di Toledo nell' anno medesimo 1541. per una sol volta vi accrebbe *grana dodici* per Libra , ad oggetto di fabbricare il Castello di Cotrone , quali poi per ordine dell' Imperadore *Carlo V.* vi furono per sempre confermati e nell' anno 1555. distese per l' altre Provincie dal Vicerè *Don Berardino di Mendoza* : con averle accresciute in altra somma l' anno 1557. il *Duca d' Alba* ; perciò anche sù le Sete di Bisignano possiede og- giorno i suoi dritti la Regia Corte. Laonde perciò nello Stato del 1669. quando si fece l' ultima Numerazione de Fuochi ; trovansi riguardo alle Sete predette i seguenti Affitti :*

„ Sete di Calabria duc. _____	20000.
„ Sete, e Zafferano di Apruzzo duc. _____	1000.
„ Grana tre per Libra di Seta duc. _____	2000.
„ Sete delle Provinciole duc. _____	6000.
„ Sete di Bisignano duc. _____	4510.
„ Due grana cinque a libra di duc. _____	6000.

XXI. Trovasi ancora per tutto il Regno la Gabella del TABACCO, introdotta nell' anno 1637., e poi poco appresso levata. Rinovata di bel- nuovo nell' anno 1646., e per la seconda volta dismessa nel 1647. Però nell' anno 1650. il Vicerè *Conte della Villa Mediana* con sua Prammatica (a) il dì 10. Dicembre la confermò in modo , che mai più si è leva-
ta ,

(a) Pragmatica 167. de Vestigalibus , & Gabellis .

ta . Dicendosi ivi : „ Per ovviare a questi disordini , ed al danno , che
 „ ne potria risultare , si è giudicato convenevole , che la Regia Corte ri-
 „ ponga in esecuzione il *Jus prohibendi del Tabacco* ; così per esser propria,
 „ e special Regalia di Sua Maestà , che non fu mai compresa nelle Gra-
 „ zie , che si sono concesse a questo fedelissimo Popolo , e Regno , anzi
 „ espressamente riservata ; come ancora per trattarsi di cosa , che non ap-
 „ partiene al Vitto e sostentamento umano : nè si usa come rimedio per
 „ procurare la salute ; ma solamente per semplice diletto , ed abito di chi
 „ lo piglia : onde non viene a risultare pubblico peso per niuno : e la Re-
 „ gia Corte si avvale di quello , che parimente li compete . Qual *Jus pro-*
 „ *hibendi* , essendo stato nell'anno 1637. , e 1646. altre volte praticato,
 „ ed incominciato ad introdursi ; ora finalmente ci è parso col Voto,
 „ e Parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi esistente , di ri-
 „ metterlo in esecuzione . Il perchè nel Regio Stato del 1669. trà gli altri
 Corpi di Rendite Regali si legge :

„ *Jus prohibendi del Tabacco* duc. ————— 79690.

Ancorche questo Affitto a nostri giorni (e propriamente nell'anno passa-
 to 1749.) si sia accresciuto sino a *trecentomila ducati*: siccome si sono eziandio
 avanzati gli altri Regj Arrendamenti , secondoche in parte l'osserva
Pietro Giannone (a) , nel mentre favella di *Don Pietro Ansonio di Aragona* ,
 Vicerè del Regno , col dire : „ *Vi si aggiunse l'accrescimento dell'Arren-*
 „ *damento del Tabacco* , che da ducati quarantacinque mila l'anno , crebbe
 „ a questi tempi sino ad ottantamila . E quello della *Manna* , che trova-
 „ tosi venduto a particolari persone ; fu dal Vicerè ricomprato , ed incor-
 „ porato al Patrimonio Reale . In brieve , tutti gli Arrendamenti , Dazj ,
 „ e Gabelle crebbero notabilmente di prezzo , con utile grandissimo di
 „ tutti li Conseggnatarj . Essendosi calcolato l'avanzo nel valore de Capi-
 „ tali , secondo la Relazione fattane dal Razionale della Regia Camera
 „ Giovanni di Alessio , in poco meno di nove Milioni di ducati : al che
 „ contribuì molto la vigilanza del Vicerè , ed il rigore , che praticava
 „ contro coloro , che ne fraudavano il *Pagamento* .

XXIII. Oltre all'enunciate Gabelle , molte altre se ne imposero da
 Vicerègnanti sotto de Monarchi Austriaci . Atteso il *Duca di Medina della*
Terres con una sua Prammatica (*b*) il dì 30. Maggio 1639. pose la Ga-
 bella di carlini dodici a Libra dell'Oro , ed *Argento filato* per uso de Drap-
 pi . E nell'anno 1640. a dì 21. Giugno , con altra Prammatica (*c*) im-
 pose la Gabella alla *Carta* , col *Jus prohibendi* .

Il *Conte di Castrillo* a 28. Gennaio 1656. con altra Prammatica (*d*)
 impose la Gabella alla *Polvere Pardiglia* . Onde nel Regio Stato del 1669.
 si legge :

„ *Jus prohibendi della vendita della Polvere Pardiglia* duc. — 7645.
 Nel-

(a) Pietro Giannone lib. 39. cap. 2.

(b) Prammatica 10. de Vestigialibus , & Gabellis.

(c) Prammatica 12. ibidem.

(d) Prammatica 2. ibidem.

Nell'anno 1561. a 24. Maggio fu imposta la Gabella di tre carlini a Cantajo sovra del *Zolfo* : e poco indi la Gabella a carlini dieci per cantajo sovra del *Salnitro* .

Nell'anno 1669. a 28. Giugno per altra Prammatica (a) della Regia Camera della Summaria si emanò il Banno sovra il Jus prohibendi della *Manna sforzata* . Laonde nel Regio Stato di detto anno trà gli altri Affitti vi è questo:

„ Manna sforzata duc. ————— 2550.

Nell'anno 1679. con altra Prammatica (b) si stabilì la Gabella nell' *Acquavita* : alla riserva di quella , che si lavora per proprio comodo ; e per medicamenti nelle Spezierie .

XXIV. Nella Città di Napoli poi , e ne di lei Casali , dove Pesi Fiscali non si soffrono ; il Regio Fisco vi esigge le seguenti Gabelle , giusta la Tassa , che se ne fece l'anno 1669. nello Regio Stato , che se ne compose :

„ Arrendamento del Vino a minuto duc. —————	17308.
„ Gabella di carlini nove a Botta di Vino duc. ———	3547.
„ Gabella del Pane a Rotolo duc. —————	1700.
„ Gabella della metà delle due Grana a Rotolo duc. —	5856. 2. 10.
„ Gabella della metà del terzo Grano a Rotolo duc. —	3400.
„ Gabella della Neve duc. —————	2287.
„ Gabella del Pesce duc. —————	1200.
„ Gabella delle cinque ottave dentro la Dogana di	
„ Napoli duc. —————	3000.
„ Gabella della metà del primo Carlino a Staro	
„ d' Olio duc. —————	700.
„ Gabella della metà delli primi Carlini tre , e mez-	
„ zo per Tumolo di Farina duc. —————	4000.
„ Sopra la Gabella della Farina delli Casali di Na-	
„ poli , venduta a diversi particolari , in uno duc. —	1590. 1. 9.

Avendo anche il Regnante Monarca *Carlo di Borbone* imposta la Gabella delli sei per cento sovra le Mercadanzie , che s' intromettono nella Città di Napoli .

XXV. Sovra le nuove Imposizioni , vendute a particolari tanto in Napoli , quanto fuori ; il Regio Fisco vi gode i diritti seguenti , (oltre quei delle *Sete di Bisignano* , delle due grana cinque a Libra di *Seta* ; il secondo e terzo Carlino a Stara d' Olio ; il *Peso* , e mezzo *Peso* dentro la Dogana di Napoli , mentovati più sovra) , giusta la Tassa del Regio Stato dell' anno 1669 .

„ Peso del Regno duc. —————	500.
„ Due Grana venticinque ad Onza duc. —————	8000.
„ Calce duc. —————	500.
„ Reale del Pesce duc. —————	1300.
„ Jus del Scandaggio del Mercato duc. —————	250.

XXVI. Vi

- (a) Pragmatica 34. de Vestigalibus , & Gabellis.
 (b) Pragmatica 45. ibidem.

XXVI. Vi sono ancora per Napoli, e per il Regno queste altre Gabelle, Affitti, e Proventi, giusta la Tassa dell'anno 1669.

Carte da Giuocare duc. _____	1300.
” Piazza Maggiore duc. _____	2000.
” Zecca di Pesi, e Misure duc. _____	930.
” Ova, e Capretti duc. _____	600.
” Affitto del Protomedico duc. _____	3800.
” Niviere di Calabria duc. _____	1185.
” Regia Sila di Cosenza duc. _____	1800.
” Difese della Real Razza di Puglia, e Regio Mazzone duc. —	4047.
” Presidj di Toscana in Tenimenti, ed Erbaggi duc. _____	10258.
” Diritti di Fabbriche extra Mœnia duc. _____	600.
” Dalla vendita di Robe vecchie del Regio Arsenale duc. —	2000.
” Diritti delle Regie Segreterie duc. _____	2000.
” Risulte del Regio Cedolario _____	26500.
” Prezzi degli Uffizj, che vacano in beneficio della Regia	
” ” Corte, Ampliazione, Sostituzione, Rinuncie, Affit-	
” ti duc. _____	36000.
” Composizioni, e Transazioni di Pene, e delitti duc. —	60000.
” Da Commissarj di Controbandi, e Composizioni, e Tran-	
” fazioni duc. _____	35000.
” Da Debitori di Significatorie annue duc. _____	25000.
” Da Proventi del Tribunale di Campagna duc. _____	0500.
” Da Proventi della Gran Corte della Vicaria duc. _____	8600.
” Da Proventi delle Regie Udienze Provinciali duc. _____	2500.
” Dall'Intercetti così in Napoli, come da Capitani della	
” ” Grassa delle Provincie di Terra di Lavoro, Contado	
” ” di Molise, ed Abruzzo duc. _____	4000.

XXVII. Vi sono di vantaggio sovra gli Uffizj, i Registri, e Sugelli venduti i Diritti seguenti a tenore dello Stato Regio del 1669.

” Sigillo del Regio Consiglio annui duc. _____	113. 0. 6.
” Sigillo della Regia Camera duc. _____	106. 3. 4.
” Sigillo della Vicaria duc. _____	105. 3. 9.
” Sigillo dell'Audienze di Abruzzo Citra, ed Ultra duc. —	17. 4. 14.
” Sigillo della Bagliva di Lecce duc. _____	12. 3. 18.
” Sigillo dell'Audienza d'Otranto duc. _____	17. 4.
” Sigillo del Principato Citra, e Basilicata duc. _____	17. 4.
” Sigillo dell'Audienza della Provincia di Bari duc. —	18. 2. 3.
” Sigillo dell'Audienza del Principato Ultra duc. —	10. 4. 4.
” Sigillo dell'Audienze di Calabria Citra, ed Ultra —	14. 4. 4.
” Sigillo dell'Audienze di Capitanata, e Contado di	
” ” Molise duc. _____	10. 7. 11.
” Sigillo dell'Audienza dell'Esercito duc. _____	17. 2. 10.
” Registro della Regia Camera duc. _____	87. 1. 18.
” Segretario della Vicaria duc. _____	211. 1. 18.

XXXIII. Agli enunciati Corpi di Entrate Regie se ne possono aggiugnere molti altri di somma considerazione: e trà questi sono i seguenti:

IL GIUOCO DEL LOTTO, che il Governo Alemano introdusse nel Regno: il quale facendosi a conto della Regia Corte, è un ritratto assai rimarchevole per il Regio Erario. Sino ad avervi il Monarca creato a parte una giunta, che **TRIBUNALE DEL LOTTO DI NAPOLI** si appella: con destinarvi da principio il Marchese *D. Giovanni Brancaccio* per Sovrintendente: il Marchese *D. Matteo di Ferrante* per Assessore: il Consigliere *D. Erasmo Ulloa Severino* per Avvocato Fiscale: il Presidente di Camera *D. Francesco di Orlando* per altro Avvocato Fiscale: *D. Tommaso Maria Farina* per Ispettore Generale: e *D. Gennaro de Laurentiis* per Segretario.

IL PORTO DELLE LETTERE: al quale il Governo Alemano aggiunse un Grano a Lettera; e da due le ridusse a tre: oltre l'affranco per fuori. Con esservi annesso l'Affitto delle **REGIE POSTE**, e de *Procacci* per il Regno.

IL DIRITTO DELLE PATENTI de Prefidi, Uditori, Giudici, Governatori, e di altri Ministri, che annualmente si mandano nelle Provincie, Città Regie, e Luoghi demaniali.

IL DIRITTO DELLE PIAZZE MILITARI, che da varj Capitani, ed Uffiziali si comprano.

IL DIRITTO DELLA REGIA ZECCA, quando si coniano le Monete. Da cui per la *Liga*, che si frameschia nell'Oro, e nell'Argento, risulta un avanzo rimarchevole per la Regia Corte.

IL DIRITTO DELLE MINIERE, nelle quali si scava il *Zolfo*, l'*Alume*, il *Vitriolo*, il *Piombo*, il *Ferro*, ed altro. Potendovi essere eziandio il ritratto delle Miniere dell'Oro, dell'Argento, e della *Rame*, giacche intorno alle medesime oggidì di nuovo si travaglia, siccome aveano incominciato a lavorarvi i Tedeschi, giusta quel tanto, che additammo nel Libro 2. del Tomo I. al Numero 3. del Capo 3. Si eresse pure la Fornace de *Vetri piani*, e de *Cristalli*, che si faceva in Castellammare di Stabia: quale poi per giusti economici motivi si è dismessa. Andando a conto della Reina le *Porcellane* assai fine, ed assai belle, che si lavorano nella Regia Villa di Capo di Monte poco lungi dalla Città di Napoli.

IL DIRITTO DELLE CUCINE, FORNI, BETTOLE, E PIZZICARIE del Regio Palazzo, della Regia Darfena, delle Galee, de Castelli, e di altre Fortezze di Napoli: in dove godendosi molte Franchizie; simili Ufficine a gran prezzo si affittano.

IL DIRITTO DEL GIUOCO, che in Napoli, ed in altri Luoghi vicinali anche si affitta.

IL DIRITTO DE CALESSI da Napoli alla Regia Villa di Portici, quando ivi dimora la Corte: dove non può andarsi con altri Caleffi in affitto, fuori di quelli di colui, che ne tiene l'Appaldo, giusta l'ordine del Regnante Monarca *Carlo di Borbone*.

IL DIRITTO DE MACELLI per gli Animali, che vi si uccidono: chiamato in tempo degli antichi Normanni *Jus Beccarie*.

IL DIRITTO DELLA TINTA: che introdotto dall'Imperadore *Federigo II.* nel Regno, il *Jus Tindorie* appelloffi.

IL DIRITTO DE REGI PASSI per varj Luoghi del Regno: ancorche in molti altri luoghi questi Passi sieno Baronali.

IL DIRITTO DELLE SBARRE, o sia la Gabella del Grano, e dell'altre Vittovaglie, che s'intromettono nella Città di Napoli: delle

quali dice il *Reggente Moles (a)* : „ *Habet etiam Serenissimus Rex aliam*
 „ *Gabellam in hac Civitate, quæ vulgariter dicitur, le Sbarre di Sant'An-*
 „ *tonio, Casanova, lo Ponte, e le Vergini, quæ olim erat membrum Do-*
 „ *næ majoris Neapolis. Et consistit in exactione, quæ fit per Regiam*
 „ *Cameram in illis quatuor locis Civitatis: per quæ loca oportet, ut*
 „ *omnes ingredienti Civitatem transeant, & solvant de omni Frumento,*
 „ *Ordeo, Leguminibus, & aliis Victualis, quæ intrant in hanc Civi-*
 „ *tatem. Et ideo dicta est Gabella delle Sbarre; quia positæ erant olim*
 „ *Trabes in medio plateæ, quæ hodie dicuntur Sbarre; nè transirent Sub-*
 „ *diti sine solutione directus. Quod Jus componendi Sbarram, ut tran-*
 „ *seunt solvant; est Jus Regale, & ad solum Regem spectare,*
 „ *refert Petrus Jacobus Doctor Gallus in sua Practica, in Titolo*
 „ *de Statutis Universitatis num. 9. Cujus Gabellæ Sbarrarum Capitula, &*
 „ *Banna sunt registrata in Registro Partium XXIII. anni 1565. fol. 100.*
 Quali Sbarre nell'anno 1488. dal Re *Ferdinando* furono assegnate all'Ospe-
 dale della Santissima Annunciata di Napoli per il debito di ducati cen-
 tottanta mila, che tenea con alcuni Mercadanti Napoletani: col patto,
 e condizione, che l'Ospedale predetto ne dovesse pagare il cinque per cen-
 to d'interesse a Creditori sovraddetti, e ducati diciottomila a lui, che so-
 verchi vi erano (e *Massa riservata* chiamavasi:) andando il di più in bene-
 fizio dell'Ospedale predetto: che però *Censali dell'Annunciata* indi si disse-
 ro. Ma comeche in pochi anni si accrebbero in cotal guisa questi Capitali,
 che dodici, e più ducati a centinaja fruttavano; la Regia Camera a 10-
 Luglio 1560. restituendo a particolari Creditori l' accennata somma, si
 riprese per se queste Gabelle.

XXVIII. Il Fruttato maggiore nonperò, che percepisce annualmente
 il Regio Erario, è quello della DOGANA DI FOGGIA: a cui v'è
 eziandio accoppiata la DOGANELLA DI APRUZZO. Di cui sebbene
 favellaremo separatamente nel Capitolo seguente; pure, per ora è degno
 sapersi che nel Regio Stato si fè l'anno 1669. in occasione di numerarsi
 i Fuochi del Regno; questa Dogana fu tassata nella maniera che siegue
 (accresciuta per altro oggidì in somma più strabocchevole tal Regalia:)

„ Regia Doana di Foggia duc. _____	177296. 2. 5.
„ Doanella di Pecore rimaste in Apruzzo duc. _____	5544. 4. 7.
„ Fida di Pecore forestiere a ducati cinque per cento	
„ nella State in Apruzzo duc. _____	1075. 4. 12.
„ Fida di Pecore extra Regnum d'Inverno, otto	
„ per cento _____	1679. 1. 2.

XXIX. Alle Regalie anzidette, ed alli Corpi fiscali finora divisati
 (molti altri Corpi di Rendite si lasciano, per non averne noi piena la
 contezza), possiamo ancora aggiugnere riguardo al regnante Monarca
Carlo di Borbone (non avendovi avuto diritto veruno i passati Sovrani di
 questo Regno) i *Feudi Ereditarij di Casa di Parma*; a lui pervenuti per
 parte della Reina *Elisabetta* sua madre, che sono i seguenti, *Altamura,*
Rac-

(a) Reggente Moles Paragr. 13.

Rocca Guglielma, *San Gio: in Carico*, *Castellammare di Stabia*, *Ortona u Mare*, *Penne*, *Campoli*, *Lionessa*, *Montecale*, *Civita Ducale*, *Pianella*, *SanValentino*, *la Postia*, *Borbona*, e *Cantalice*. Ne quali Luoghi (che *Regali Stati Ereditarij* si appellano) dalla Maestà Sua separatamente dagli altri Diminiali del Regno si governano: destinandovi apparte, oltre il Signor *D. Teofilo Mauri per Sopraintendente generale*, i suoi Governatori, e Ministri, con applicare a suo particolar servizio le Rendite de sovradetti Luoghi.

XXX. Questi per lo più sono i *Corpi Feudali*, le *Regalie*, ed i *Regj Diritti*, donde si ricava annualmente il *Regio Peculio*. La di cui intiera somma quanto sia, io non ho potuto finora appurarlo: lasciandone a persone più sfacendate la cura, acciò esse ne faccino il calcolo, se giungano netti a cinque Milioni; se sieno più, se sieno meno. Dicendo soltanto, che assai più questi Regj dritti sarebbero, se gli Aragonesi, gli Austriaci, e gli Alemanni non l'avessero alienati. Mancando al *Regio Introito* buona parte de *Dritti Fiscali*, e delle *Regie Dogane*, spezialmente del *Sale*, dell' *Olio*, del *Ferro*, della *Seta*, e di altro, come pure la *Mastrodattia*, le *Segreterie*, li *Sugelli*, ed altri *Uffizj* ne *Tribunali di Napoli*, ed in quei delle *Province*: oltre la *Giurisdizione*, ed i *Feudi* totalmente venduti. Dicendo perciò *Pietro Giannone* (a) colla solita sua libertà di favellare: „ *Oltra a questi Pagamenti ordinarj*, che ad esempio „ di *Alfonso* furon da suoi *Successori* da tempo in tempo sempre accre- „ sciuti; tiene il *Re* moltissimi altri fonti perenni, onde riscuote dalla „ *Città di Napoli*, dalle *Province*, e *Baroni* grandissime entrate: delle „ quali il *Mazzella* tesse lungo catalogo. Le quali ora, dopo un secolo, „ che scrisse; sono cresciute in immenso: ma in gran parte dalla *Corona* „ distratte, ed alienate. Avendo li *Spagnuoli* invogliati li *Nazionali* „ istessi a comprarli le proprie catene, perche non potesser mai *distor-* „ *sene*.

XXXI. Per lo contrario poi una *Rendita* cotanto straricca viene sbilanciata da innumerabili pesi, che il *Monarca* sostiene, e sotto de quali talvolta vien meno. Peroche da tutto questo fruttato deve egli mantenere con magnificenza, e grandezza la sua *Corte Regale*: dando il soldo a tutti coloro, che lo servono; e provvedendo la *Scuderia* di *Cavalli*, di *Carozze*, e di altro bisognevole. Da questo *Peculio* debbe pagarsi la *Milizia* (la quale assorbisce la maggior parte delle dette *Rendite*); l' *Uffizialità* tutta delle *Segreterie*, del *Ministero* in *Napoli*, e delle *Province*, e coloro, che sono impiegati nelle *Percezioni*, nelle *Dogane*, ne *Passi*. Da queste *Regie Entrate* si stipendiano il *Confessore*, il *Cappellano Maggiore*, i *Chierici* della *Cappella*, i *Musci* di *Palazzo*, i *Lettori* dell' *Università*, e delle pubbliche *Cattedre*. Da questa *Borsa* si estrarono i *Vitalizj* a molte persone benemerite della *Corona*: da questo denaro si dà il rinforzo agli *Ambasciatori*, agli *Inviati*, a' *Ministri Straordinarij*, a' *Consoli*, a' *Plenipotenziarij* nelle *Corti* di *Roma*, di *Spagna*, di *Francia*, di *Ungheria*, di *Polonia*, di *Torino*, di *Costantinopoli*, di *Olanda*, di *Venezia*, de

R r r 2

Sviz-

(a) Pietro Giannone

Svizzeri , e di altri pubblici Luoghi . Le *Galee* , le *Fortezze* , le *Castella* di Napoli , e del Regno da questo Peculio si riparano . Le tante magnifiche *Fabbriche* , colle quali la Città si abbellisce , le Reggie Ville si adornano , e le Regie Caccie si magnificano ; a tutte spese del Sovrano si ergono . E quanto mai occorre di ordinario , o di straordinario per servizio del Re , per sollievo del Popolo , e per emergenza della Corona ; tutto dalla Regia Tesoreria si cava . E perciò niente da gittare vi resta ; e poco di superfluo vi si crede .

CAPITOLO QUARTO.

Della Regia Dogana di Foggia.

I. **A** Ncorche noi avessimo apportato nel *Numero 28.* del Capitolo precedente ciò , che nell' anno 1669. fruttava la DOGANA DI FOGGIA , e della medesima ne favellassero bastantemente il Reggente *Annibal Moles (a)* , *Niccolò Gaetano Ageta (b)* , *Giuseppe di Rosa (c)* , ed altri , e soprattutto *Stefano di Stefano* nella sua Opera voluminosa , che s' intitola *La Ragion Pastorale* ; nullaperò dimanco , essendo questo Corpo Feudale il più ubertoso di quanti ne possenga la Regia Corte ; per curiosità di chi legge , abbiamo stimato darne di passaggio una picciola contezza , ricavata dagli Autori sovradetti . Tanto più , che i Scrittori Forestieri ne hanno parlato con istupore , ed ammirazione . Volendo *Filippo Briezio (d)* Autor Francese nella sua *Geografia moderna* (stampata nell' anno 1649.) che in Puglia vi fossero state talvolta cinque milioni di Pecore , oltre gli Animali Vaccini , e Cavallini : (il che peraltro si stenta a crederli) . Ecco le di lui parole : „ *Capitanata Solum habet siccius , & arenosum ,*
 „ *PABULUM tenue , sed exquisitum , & quod in parva copia Pecori ,*
 „ *armentoque sufficiat . Ideoque Regis nomine Pascua , levi pretio a pos-*
 „ *sefforibus redempta : locantur . Unde aliquando Rex subductis impen-*
 „ *sis , ducenta quinquaginta ; & amplius ducatorum millia conficit .*
 „ *Nam ex Aprutio , & vicinis Agris huc armenta , & pecora ducuntur .*
 „ *Feruntque , hic aliquando quinque Miliones Pecorum nutrimentatas ef-*
 „ *se : supra mille capita Bovum , mille Equorum . Sed Arboribus ferè*
 „ *tota caret .*

II. E riguardo alla medesima notar si debbe , che la Repubblica Romana tenea tutti i Pascoli degli Animali come vettigali , senza esservi luogo , in cui i Cittadini potessero liberamente tenere il loro Bestiame
 fran-

- (a) Reggente Moles paragr. 14. de Doana Menæ Pecudum Apuliz .
- (b) Niccolò Ageta in Notis ibidem .
- (c) Giuseppe di Rosa Consultat. 70. num. 3.
- (d) Filippo Briezio Part. II. lib. 4. cap. 7.

franco di peso , siccome da principio andava la cosa . Onde *Ovidio* dicea :

Venerat in more populi depascere Saltus :

Idque diù licuit , pœnaque nulla fuit .

Vindice servabat nullo sua publica vulgus ;

Jamque in privato pascere inertis erat .

Plebis ad Ædiles perducta licentia talis :

Publicios animus defuit ante viris .

Rem populus recipit : multam subjere nocentes ,

Vindicibus laudi publica aura fuit .

Essendo tutti obbligati dinunciare con esattezza a Publicani il numero delle Pecore , che nelle pubbliche Pasture intronnettere voleano , acciocche poi non fossero presi in controbanno , e restassero confiscati gli Animali . Chiamandosi *Scriptura* quella Cautela , che i Publicani faceano a Pastori , come dicemmo nel Libro 1. del Tomo III. al Numero 5. del Capo 4. e con maggior chiarezza lo spiega *Pietro Brumano* (a) . Trovandosi ezian- dio presso *Plinio* (b) la memoria di questi Erbaggi , che dalla Repubblica si vendeano , e nelle Tavole de Censori si annoveravano . Con essersi fatta in tempo dal Console *Licinio Stolo* l'anno 377. di Roma dal Tribuno della Plebe la proibizione di possedere più di cento capi di animali grossi , e cinquanta piccioli : *Ne quis plus quingenta jugera agri , centum Pecoris majoris capita , quingenta minoris possideres .*

III. Trà questi pubblici Erbaggi , in cui la Repubblica Romana le Pecore de sudditi fidare solea ; era certamente annoverato quello di Puglia per le Pecore in tempo d'Inverno , e quello di Apruzzo per la state , come l'abbiamo da *Marco Varrone* (c) . Affermando lo stesso riguardo alla Puglia *Lucano* (d) , ed *Orazio* (e) . E nelle Note di costui

VUO-

(a) *Pietro Brumano de Vestigalib. Popul. Roman. cap. 4. „ Pastores „ debebant apud Publicanum , quas in Pascua publica Pecudes immittere „ volebant profiteri . Quas Publicanus in tabulis suis annotabat , & „ scribebat . Ex qua Scriptura postea ratio inter Pastorem , & Publica- „ num conficiebatur . Quicumque verò Pecudes , quas non erat professus , „ vel etiam plures , quas Publicano scribendas dederat pavisset ; in le- „ gem Censoriam incidebat .*

(b) *Plinio lib. 18. cap. Etiam nunc in Tabulis Censoriis Pascua dicuntur omnia , in quibus Populus redditus habet .*

(c) *Marco Varrone de Re Rustica lib. 2. cap. 1. „ Itaque Greges „ ovium longè ABIGI EX APULIA IN SAMNIUM EXISTIMA- „ TUM , & ad Publicanum profiteri Neque enim eadem „ loca estiva , & hyberna idonea erant omnibus ad pascendum „ Ad Publicanum profitebantur ; ne si incriptum] Pecus paverint ; lege „ Censoria committant .*

(d) *Lucano lib. 9. de Bell. civil.*

Sic ubi de pastis submittere gramina campis ,

Est revocare parat hybernas Appulus herbas ;

Igne fovet terras ; simul & Garganus , & arva

Vulturis , & calidi lucent Buxeta matini .

(e) *Orazio lib. 1. od. 31.*

Non

vuole lo Scoliaſte antico (a), che la State dalla Puglia paſſavano ancora nella Lucania montuoſa le Pecore : ſtanteche la Puglia , come è calorofa in ſeſteſſa , e priva di Erbaggi teneri di Eſtate ; così è ſcarſa di acqua cotanto biſognevole in quei tempi per gli animali ; e perciò le Pecore non vi poſſono fuori d'Inverno dimorare : andandone via nel meſe di Maggio , e ritornandovi in quello di Novembre -

IV. Dove poi l'Italia fu infeſtata da Barbari , e la Repubblica Romana era arrivata già all' occaſo delle ſue grandezze ; queſto Vettigale , di doverſi portare ne Paſcoli di Puglia le Pecore , a mio credere , venne a ceſſare . Concioſſiaſache , eſſendo ſtato nella Puglia per lo più lo Steccato della Guerra trà i Greci , e Longobardi , come pure tra l'altre ſtraniere Nazioni ; niuno forſi trovavaſi , che voleſſe colà le ſue Pecore inviare . E ſoltanto ſotto de Normanni , ridotte le Provincie noſtrali in qualche ſtato di quiete , la Puglia incominciò a ridurſi in forma di Regalia per il Principe riguardo a quello , che toccava il Paſcolo de pubblici Erbaggi . Che ſebbene ciò ſi negaſſe dal *Reggente Moles* (b) , il qual vuole , che in quei tempi era libero a chi che ſia il comprar Erba dalla Regia Corte , come da varie Leggi del Regno ſi ſforza moſtrare ; pure l'oppoſto io credo , affidato ad un paſſo di *Pietro Diacono* (c) , il quale nella ſua Cronaca ragguaglia , che *Ruggiero* Duca di Puglia concedeſſe nell'anno 1100. il privilegio a Padri di Monte Caſino di poter mandare le loro Pecore ne paſcoli di Puglia .

V. Avendo poi i Monarchi Angioini introdotte in gran numero le loro Razze di Giumente , le loro Maſſarie di Pecore , ed i loro Campi di Buoi , come da gravami , che per ciò il Re *Carlo I.* inferiva a Vaſſalli , da noi già additati nel *Numero 23.* del Capitolo 2. , inferir ſi pnote (ancorche poi diſmeſſe dalla Reina *Giovanna I.* fino al Re *Alfonſo I. di Aragona* ſiccome l'addimoſtra il *Reggente Moles* , nel luogo citato da una Conſulta

*Non æſtuoſa grata Calabriae
Armenta .*

(a) Scoliaſte ibidem „ *Solent Paſtores ex Calabria tranſire in Lucaniam propter ejus rationis temperiem ante ortum Caniculæ ſub menſem Julium : quia Calabria nimio æſtu Pecori eſt infeſta . Contra rurſum ex Lucania abcunt in Calabriam propter nimium frigus Lucaniz .*

(b) *Reggente Moles* loc. cit. parag. 14.

(c) *Pietro Diacono* lib. 4. cap. 34. *His porro diebus Rogerius Dux præceptum fecit Beato Benediſto de Ovibus loci iſtius , ut nullam dationem , vel cenſum ulterius inde exigeret vel ipſe , quàm ſucceſſores ſui in omni pertinentia Montis Gargani , & licentiam hoſpitandi ſemper habeant cùm ejuſdem Ovibus ab Eccleſia , quæ dicitur Paſſari , uſque ad Salpitanum Poſtem , qui Lombardorum dicitur , uſque ad mare , & uſque ad vadum de Fico : decem librarum auri pæna impoſita .*

sulta della Regia Camera sotto il dì 6. Giugno 1473.) ; i Pascoli di Puglia incominciarono a servire per gli animali della Regia Corte . Però questo non avvenne in maniera , che in buona parte non si affittassero a particolari . Avendosi da Registri (a) del Re *Ruberto* , che egli diede a *Torello Caracciolo* di Napoli *Justitiario Scholariorum Studii Neapolitani JURAMENNA HERBAGIORUM TERRÆ FOGLIÆ pro valore annuo unciarum auri sexaginta , & tarenorum decem in Carolenis* . E perciò *Giuseppe di Rosa* (b) , e *Ferrerio Montano* (c) asseriscono , che l' Erbaggi di Puglia furono mai sempre annoverati trà i principali diritti della Corona di Napoli , e non già che il Re *Alfonso di Aragona* l' introducesse , come taluni sognarono .

VI. Quello però che al Re *Alfonso* attribuire noi qui deggiamo , si è ; che egli diede propriamente l' origine alla *Locazione di Foggia* : obbligando gli Apruzzesi , e gli altri Padroni di portare ogn' anno le loro Pecore in Puglia , con pagare l' Erbaggio alla ragione di ducati otto , e tari quattro per centinajo di Pecore : ducati ventisette , e mezzo per centinajo gli animali grossi ; e ducati sei per centinajo di quelle Pecore , che da fuori Regno vi venissero . Facendo immuni da ogni Passo , e da ogn' altro peso queste Pecore , come pure i di loro Pastori della Giurisdizione Baronale : sottomettendoli direttamente al Presidente della Regia Dogana di Foggia , siccome il *Reggente Moles* (d) , ancorche un po' alla lunga lo rapporta in dicendo : „ *Constituit Rex Alfonsus egregium virum* „ *Franciscum Montublet* , *ejus alundum Camerarium* , & *præfectum hujus juris exigendi* . Cui commisit , & mandavit , ut *cum omnibus Pastoribus Apuliæ , & Aprutii conveniret* , ut *tenerentur ipsi præcise* , & „ *omnino singulis annis in perpetuum in Apuliam descendere* : sicque ad „ *id necessario tenerentur* , & *ab ipso Rege compellerentur* . Versaque „ *vice* , *Rex teneretur tuta Itinera Pastoribus* , *propriaque* , & *peculiaris* „ *ipsis Pecoribus assignare immunita ab omni onere* , & *vestigali Passuum* , „ *& Scapharum* , *ipsasque Pecudes a propriis Officialibus regis associari facere* : itaque *propria* , & *regia Herbagia nullo soluto pretio* „ *possint in itinere depasci* . Et *demum in Apulia proprias* , *certas* , & „ *peculiares Stationes* , & *perpetuas Locationes statere* . *Cum immunitate* „ *etiam omnium Vestigalium pro omnibus bonis pro usu passuum deputatis* . *Cum exemptione etiam Fori* : ut a *nullo etiam Judice nec Regio* „ *nec Baronali cognosci possint* , *præter quam ab ipso Prefecto tantum* . *Ipsi vero Pastores pro his omnibus penderent scutos octo Venetos* „ ad

(a) Registro Regis Roberti de anno 1327. & 1334.

(b) Giuseppe di Rosa consult. 70. num. 3. *Illud certè manifestum omnino est* , *hujus Regni Reges multo ante Alfonsum Aragonum hæc Pascua inter præcipua Regiæ Coronæ jura habuisse* .

(c) Ferrerio Montano lib. 5. de Feudis cap. 7. *Vestigal hoc de Pecoribus sumentibus Pascua hÿemali tempore in Apulia* , *ex antiquissimo tempore fuisse exactum a Regibus regni nostri* , *testatur ex Varrone* , & *Cicerone aliisque antiquissimis scriptoribus Marinus Frezza* .

(d) Reggente Moles , parag. 14.

„ ad rationem Carolenorum undecim pro scuto pro quolibet centenario
 „ Pecorum Regnicularum . Pro Pecudibus vero, quæ extra Regnum de-
 „ scenderent , solverent scutos sex . Et pro majoribus Animalibus, vulgò
 „ grossis , solverent ad rationem scutorum vigintiquinque Venetorum . Et
 „ hæc omnia leguntur aparte , & apparent in prima Commissione, quam
 „ fecit Rex ipse in personam Francisci Montublet , in qua hæc omnia
 „ seriosius recensentur , sub data in Civitate Tiberis die 1. Augusti 1447.
 „ Quæ transumpta est , & præsentata in priori Computo suæ Admini-
 „ strationis , præsentato per ipsum Montublet in Regia Camera anno
 „ 1448..

VII. E perche le Pecore del Regno erano *Rustiche* per lo più , o
Carfagne di Lana ; il medesimo Re *Alfonso* a meglio nobilitarle , fè ve-
 nire da Spagna le Pecore di *Lana Gentile* , che diede agli *Abruzzesi* , per
 averne la cura . Le quali poi moltiplicandosi tratto tratto , ne riempirono
 tutto il Regno , e si rimpiazzarono nella Locazione di *Foggia* . Dicendo
 in ciò *Stefano di Stefano* (a) nella sua *Ragion Pastorale* : „ Vedendo l'ac-
 „ cennato Re *Alfonso I.* , che le Pecore , che in quel tempo erano in
 „ questo Regno di Napoli , erano Rozze , e *Carfagne* , e *Mosche* , e non
 „ di quella bontà , che si trovavano in *Ispagna* ; fece però a sue spese
 „ condurre da quelle parti un gran numero di *Montoni* , e di Pecore *Gen-
 „ tili* , che formarono , come oggi formano *la Dogana della Mena delle Pe-
 „ core di Puglia* . E fin da quel tempo le distribuì trà gli *Abruzzesi* : che
 „ come più atti , e pratici al governo di esse , e come abitatori delle mon-
 „ tagne , dove in tempo di està si trovano *Erbaggi teneri* , e freschi , ne
 „ avessero avuta la cura . Laonde , introdottesi le *Lane Gentili* nel Re-
 „ gno ; il Re *Ferdinando I.* figliuolo del medesimo Re *Alfonso* , per intro-
 „ durvi anco il lavorio delle medesime con suo Regio Banno il dì 5. No-
 „ vembre 1463. proibì l'uso delle *Pannine* , e delle *Lane forestiere* in tutto
 il Regno , e concedè *Privilegi* assai vantaggiosi a *Catalani* , a *Spagnuoli* ,
 a *Genovesi* , a *Ragusei* , a *Milanesi* , a *Bolognesi* , a *Fiorentini* , e ad altri
 che si fossero portati in Napoli ad esercitare l' *Arte della Lana* , come me-
 glio lo spiegheremo nel Capo 2. del Libro 23. dove discorrerassi del Com-
 mercio introdotto nel Reame di Napoli specialmente per industria di
 questo lodato Monarca .

VIII. Sotto degli *Austriaci* però il pagamento degli *Erbaggi* di *Puglia*
 fu alterato notabilmente per i *Locati* di *Foggia* : perche il *Duca d' Alba*
Viceré del Regno nell' anno 1556. vi aggiunse il terzo di più di quello
 che si pagava in tempo degli *Aragonesi* , ed il prezzo di ducati otto a
 centinajo di Pecore fu accresciuto a dodici , come si raccoglie del Regio
Biglietto , inviato dal predetto *Viceré* alla Regia Camera , e dal mento-
 vato *Stefano di Stefano* (b) letteralmente trascritto , che dice così : „ *Ma-
 „ gnifice Miles . Magnifici Viri* : Abbiamo ricevuto Lettere dall' Eccellen-
 „ tissimo Signor *Duca d' Alba Viceré* di questo Regno , clause , e si-
 „ gil-

(a) Stefano di Stefano *Ragion Pastorale* Artic. 5. prozm. num. 18.

(b) Lo stesso cap. 19. num. 6.

„ gillate del tenor seguente , *videlicet* : *Illust. & Magnif. Viri Magno bujus*
 „ *Regni Camerario , ejusque Locumtenenti, Presidentibus , & Rationalibus Ca-*
 „ *meræ Summaria , Collateralis Consilii , & Regiis Fidelibus dilectis* . Per-
 „ che come sapete , gli Erbaggi , che tengono in Puglia li Baroni , e
 „ le altre persone , da alcuni anni in quà sono cresciuti , ed alterati di
 „ prezzo , e si vendono di assai maggior prezzo , che anticamente si ven-
 „ deano ; e per la Regia Corte non si sono aumentati li prezzi degli Er-
 „ baggi , ma sempre efatti come anticamente si esiggevano ; e confide-
 „ rando ancora , che l'industria delli Bestiami , *praesertim* , che la ven-
 „ dita de Castrati , e delle Lane è assai aumentata in beneficio , ed uti-
 „ lia delli padroni di detti Bestiami ; per queste , e per altre giuste , e de-
 „ gne cause , e rispetti moventi la mente nostra , con deliberazione del
 „ Regio Colleral Conteglio presso di noi esistente avemo provvisto , che
 „ da tutti i Locati , e padroni di Pecore , ò Bestiami di detta Dogana .
 „ minuti , e grossi , tanto Regnicoli , quanto di estero Regno , *etiam* di
 „ quelli , che si staranno *extra Locationem* , si esigga per l' avvenire la
 „ Fida all' infra scritta ragione , cioè quelli , che soleano pagare sei scu-
 „ di per centinaro , ni paghino nove . Quei che pagavano quattro scudi ,
 „ ni paghino sei , *& sic de singulis* rispettivamente di tutti i Bestiami su-
 „ detti minuti , e grossi , acciocche la Regia Corte possa fare la spesa ne-
 „ cessaria alla compra degli Erbaggi per farli stare commodi , e prove-
 „ dere agli altri bisogni di della Regia Dogana . . . Datum Nea-
 „ poli die 21. Mensis Martii 1556. *El Duca d' Alba* . Essendo solita la
 Regia Dogana comprare a prezzi più dolci gli Erbaggi de Baroni vici-
 nati , e poi compartirli a prezzo più arduo a Locati , come *Filippo Brie-*
 zio più sovra al Numero 1. lo dicea .

IX. Anche il Governo Alemano alterò questa nuova Tassa nell' anno
 1714. giustache *Don Andrea Guerriero* Governadore allora della Regia
 Dogana di Foggia , ed il *Conte Bolagnos* Luogotenente della Regia Came-
 ra alla buona si accordarono colli Legati nella maniera , che siegue , e
 siccome *Stefano di Stefano (a)* lo rapporta in dicendo : *Si accordò di comun*
consenso del Fisco , e de Locati , che si pagassero provisionalmete , e senza
verun pregiudizio nè delle parti , nè del Fisco docati venticinque mila per cia-
scbedun anno alla Regia Corte . Laonde ripartendosi detta somma di docati ven-
ticinque mila secondo il possibile tra Locati ; viene a ricadere a ragione di do-
cati venti due , e grana trentacinque infino a quaranta per ciaschedun migliaia
di Pecore , che aggiunti alli docati centotrentadue importa ora centocinquanta-
quattro docati , e grana quaranta in circa il migliara .

V. Il *Tavoliere* poi della Regia Dogana di Foggia (con questo termi-
 ne viene spiegato il Piano , e divisione dell' Erbaggio in Puglia per quanto
 all' Erba della Corte si appartiene) di un Milione , e duecentomila Pecore
 capace si vuole , giusta il rapporto di *Giuseppe di Rosa (b)* , e di *Stefano*

(a) Lo stesso loc. cit. num. 52.

(b) Giuseppe di Rosa consil. 70. num. 6.

di Stefano (a) : ancorche il *Presidente Rullan* Governatore della Dogana nell'anno 1726. ne formasse un altro Tavoliero al *Cardinale di Altan* Vicerè del Regno al dire del citato *Stefano di Stefano* capace di un Milione duecento cinquanta mila Pecore . Laonde , quando le Pecore de Locati formontano questo novero , allora la Regia Dogana compra gli Erbaggi da Baroni vicinali , e li distribuisce alle Pecore indogанate . Essendo il Regio Tavoliero compartito in quarantatrè Locazioni : cadauna Locazione (come la *Locazione di Canosa* , la *Locazione di Minervino* , la *Locazione della Cerignola*) capace di tante Pecore . Perloche , quando i Locati fanno il Rivelo delle pecore , che devono in quell'anno intromettere ne Regj Pascoli ; la Regia Dogana le distribuisce per le sue rispettive Locazioni . Le quali vengono eziandio buffolate , acciò non vi sia invidia trà Locati predetti , chi abbia Erbaggi migliori , e chi peggiori . Abbenche poi i medesimi Locati , osservando una perfetta armonia trà di loro ; sempre in un medesimo luogo essi sogliono andare , per i Ricetti , ed i Comodi , che a loro proprie spese vi fanno : crescendo , e sminuendo il novero delle Pecore , più o meno , che la Locazione ne puol ricevere .

XI. Tiene la Regia Dogana di Foggia il suo Tribunale a parte , composto da un *Presidente Togato di Regia Camera* , che n'è il *Governatore* : da un *Regio Uditore* , per *Assistente* , e dal suo *Avvocato Fiscale* . Avendo il suo *Regio Perettore* , il suo *Capitano di Campagna* , ed un numero competente di *Massrodatti* , *Scrivani* , *Subalterni* , ed *Agrimensori* . Amministrandosi ivi giustizia a tutti i Locati di Pecore , e ad ogni altro , che per isfuggire la Giurisdizione del proprio Barone colà o per *Locato di Pecore* , o per *Locato di Terre salde* propriamente si ascrive . Chiamandosi *Liber Inferni* il Quintermione in cui i Locati si annotano : perocche la sola morte indi cassar li puole : pagando l'annua Contribuzione alla Regia Dogana , ancorche non introducessero Pecore nelle Locazioni , e Terre salde non coltivassero .

Fine della Parte III. del Tomo IV.

IN-

(a) Stefano di Stefano cap. 7. parag. 1. num. 53.

I N D I C E

DELLE COSE NOTABILL

A.

A Dogo , che fa , num. 4.	fol. 446.
Adriano Papa IV. con esercito in Regno , num. 6.	61.
Alberigo Balbiano ottimo Capitano , num. 32.	337
Alessandro Papa VI. toglie il Regno a Federico d' Aragona , e lo divide a Re di Francia , ed a Re di Spagna , num. 46.	52.
Alessandro IV. eletto Pontefice in Napoli , num. 12.	65.
Alfonso di Aragona liquefa la Statua di S. Michele Arcangelo per farne Monete , num. 59.	168.
Sottomette l' Isola di Zerbi , num. 4.	514.
Alfonso Davalos bravo Capitano , num. 32.	337.
Angelo Tartaglia buon Capitano , num. 37.	339.
Archivj Regj di Napoli , num. 10. & seq.	435.
Armata Navale del nostro Regno , num. 9.	304.
Armellina , moneta del Re Alfonso II. , num. 62.	170.
Arrendamenti della Regia Corte , num. 4.	443.
Arresti , e Riti della Regia Camera della Summaria , num. 80.	131.
Affe , Moneta antica , num. 17.	145.
Atene presa da Monarchi Angioni , num. 8. & seq.	216.
Avignone della Corona di Napoli , venduto dalla Reina Giovanna I. , n. 3.	222.
Augusto , cognome adeprato dall' Imperadore Ottaviano , num. 3.	191.
Augustali Monete di Federico II. , num. 56.	165.
Autentico di Giustiniano , num. 26.	102.

B.

B Ajuli ne Luoghi demaniali per le Cause Civili , num. 5.	394.
Banchi pubblici in Napoli , num. 8.	140.
Baroni che paghino al Re ? num. 2. & seq.	445.
Basilici Greci che sieno , num. 29.	104.
Beroldo di Osnabruch Balio di Corradino , e sua rinunzia , num. 8.	62.
Bigati che Moneta fusse ? num. 18.	146.
Bizanzio che Moneta fusse ? num. 31.	153.
Borrello ucciso dal Re Manfredi , num. 10.	64.
Braccio Peruggino gran Capitano , num. 33.	338.

I N D I C E.

C.

C allisto Papa III. proibisce al Re Ferdinando di Aragona il possesso del Regno , num. 46.	fol. 52.
Capitani di Ottine , e Capodiecti in Napoli , num. 7. & seq.	78.
Capitani Illustri del Regno sotto degli Austriaci , num. 58.	361.
Capitoli del Regno , num. 73. & seq.	126.
Capitoli di Papa Onorio IV. num. 72. fol. 127. & num. 27.	461.
Cappella Regia in Napoli , num. 1. & seq.	249.
Cappellani della medesima , num. 1. & seqq.	254.
Cappellano maggiore , e suoi Privilegj , num. 1. & seq.	261.
Carlo di Borbone perche coronato Re in Sicilia ? num. 11.	23.
Carlo I. di Angiò dichiarato Re di Napoli da Clemente IV. ; num. 43.	51.
Sottomette Tunisi , num. 4.	223.
Fatto Senatore di Roma , num. 22.	223.
Dichiarato Vicario della Chiesa per la Toscana , num. 25.	225.
Aggrava con angarie i Vassalli , num. 23.	458.
Carlo II. d' Angiò dichiara il Regno per Feudo della Chiesa , num. 52.	55.
Carlo III. della Pace fa lo stesso , num. 53.	56.
Fatto Re d' Ungaria , dove viene ucciso , num. 35.	231.
Carlo Martello dichiarato Re d' Ungaria , e sua morte in Napoli , n. 33.	230.
Carlo V. sottomette Tunisi , e la Goletta , num. 5.	214.
Catafratti Soldati di Corazza , num. 6.	302.
Cavalcate con qual ordine si fanno in Napoli , num. 14.	81.
Cavallerizzo Maggiore , num. 7.	292.
Censo del Regno alla Santa Sede vario , num. 17. fol. 28. & num. 23.	32.
Cesare , cognome di Giulio , num. 3.	190.
Cianfrone Moneta di Carlo V. , num. 66.	171.
Cingolo Militare come anticamente si dava , num. 2. & seq.	307.
Civitella del Tronto assediata dal Duca di Ghisa , num. 59.	361.
Codici di Gregorio , di Ermogeniano , di Teodosto , e di Alarico , num. 18.	97.
Godice di Giustiniano , num. 22. fol. 100. num. 25.	102.
Gola Quarto Ministro del Papa contra Angelo Tartaglia , num. 36.	340.
Collette dell' Imperadore Federigo II. pesi straordinarj , num. 15.	452.
Commissario di Campagna , e suo Tribunale , num. 17.	401.
Concordato di Papa Adriano IV. col Re Guglielmo I. , num. 32.	38.
Concordato di Papa Innocenzio III. coll' Imperadrice Costanza , num. 33.	39.
Concordato di Manfredi con Papa Alessandro IV. di darli Terra di Lavoro , num. 40.	49.
Corriere Maggiore , num. 11.	294.
Consulvo di Cordova Gran Capitano , num. 53.	355.
Consiglieri di Stato , num. 3. & seq.	285.
Consistorium Principis Tribunale anticamente in Lecce , num. 15.	400.
Consuetudini Napoletane , e di altri Luoghi del Regno , num: 81. & seq.	131.
Corfù , ed altri Luoghi di Grecia presi dal Re Ruggiero , num. 6.	216.
Coronato dell' Angelo , Moneta del Re Ferdinando , num. 65.	169.
Corone de Monarchi , num. 11.	195.
Diverse frà loro , num. 12.	197.

Co-

I N D I C E.

<i>Corona del nostro Re Carlo di Borbone</i> , num. 12.	fol. 197.
<i>Corradino , e suo Manifesto</i> , num. 39.	45.
<i>Chi istituì Erede del Regno ?</i> num. 50.	54.
<i>Costituzioni de Principi che fossero , e di quante maniere</i> , num. 14.	93.
<i>Costituzioni del Regno</i> , num. 63. & seq.	122.
<i>Criso che Moneta fusse</i> , num. 28.	151.

D.

D <i>Anaro come anticamente fusse</i> , num. 18.	146.
<i>Deputati della Città di Napoli</i> , num. 4.	76.
<i>Deputati della Salute</i> , num. 11.	80.
<i>Diadema diverso dalla Corona</i> , num. 11.	196.
<i>Digesto , o san Pannotto di Giustiniano</i> , num. 23.	100.
<i>Diopaldo vinto da Gualiero di Brenda</i> , num. 4.	70.
<i>Doane antiche quali fossero</i> , num. 17.	454.
<i>Doane , e Gabelle di oggidì</i> , num. 1. & seq.	482.
<i>Doana di Foggia</i> , num. 1. & seq.	500.
<i>Donativi al proprio Monarca</i> , num. 41. & seq.	480.
<i>Donazione di Costantino a S. Silvestro riguardo al Regno di Napoli</i> , n. 1.	3.
<i>Donazioni di Pipino , di Carlo Magno , e di altri</i> , num. 1. & seq.	8.
<i>Doppie d' Oro da chi introdotte in Napoli</i> , num. 59.	168.
<i>Dramma che Moneta fusse</i> , num. 15. fol. 143. num. 27. fol. 151. num. 10.	216.
<i>Due tornei Moneta di Regno</i> , num. 69.	172.
<i>Durazzo preso dal Re Guglielmo II.</i> , num. 7.	216.

E.

E <i>Ditti de Pretori che fossero</i> , num. 11.	90.
<i>Edmondo figlio del Re d'Inghilterra dichiarato Re di Napoli</i> , n. 41.	49.
<i>Eletti della Città di Napoli , e loro Impiego</i> , num. 8.	79.
<i>Eletto del Popolo , e sua scelta</i> , num. 8.	79.
<i>Suo Impiego</i> , num. 12.	60.
<i>Eserciti Pontificj venuti alla conquista , e difesa del Regno</i> , num. 1. & seq.	69.

F.

F <i>Facoltà Legislative de Monarchi</i> , num. 7. & seq.	179.
<i>Facoltà coercitiva de medesimi</i> , num. 12. & seq.	181.
<i>Facoltà di far Guerra a nimici</i> , num. 16.	182.
<i>Famiglia Pepe , e Rosapepe in Conturso</i> , num. 15. & seq.	326.
<i>Famiglia Giura</i> , num. 41.	344.
<i>Famiglia Mastrilli</i> , num. 42.	346.
<i>Famiglia Aldana</i> , num. 59.	362.
<i>Famiglia Pinto</i> , num. 116.	376.
<i>Famiglia Magi , o di Majo</i> , num. 144.	386.
<i>Fedi di Credito , e loro uso in Napoli</i> , num. 8.	139.
<i>Ferdinando il Cattolico dichiara , che il Regno di Napoli è Feudo della</i> <i>Chie-</i>	

I N D I C E.

<i>Chiesa</i> , num. 54.	fol. 56.
<i>Ferdinando Pescara ottimo Capitano</i> , num. 61.	359.
<i>Ferrara sotto l'ubbidienza del Re Ruberto</i> , num. 37.	234.
<i>Filippo V. , e sue pratiche per avere l'Invesitura da Clemente XI.</i> , n. 55.	57.
<i>Filippo Principe di Taranto divenuto Imperadore di Costantinopoli , e suo Sepolcro</i> , num. 28.	227.
<i>Fiorentini sottoposti al Re Carlo I. di Angiò , e poi al Re Ruberto</i> , n. 25.	225.
<i>Fiorini della Città di Firenze</i> , num. 48.	160.
<i>Figure impresse nelle Monete Romane , e Greche</i> , num. 16.	144.
<i>Follari Monete del Re Ruggiero</i> , num. 55.	165.
<i>Folli che Moneta fosse</i> , num. 33.	154.
<i>Folqualquerio , o sia Linguadoca unito alla Corona di Napoli da Carlo I.</i> num. 18.	220.
<i>Francesco Ferdinando Davalos gran Capitano</i> , num. 34.	359.
<i>Francesco Sforza ottimo Capitano</i> , num. 34.	338.
<i>Fucchi numerati nel Regno</i> , num. 34.	476.

G.

G <i>Abelle , e Dogane oggidì nel Regno</i> , num. 1. & seq.	482.
<i>Genova sottoposta al Re Ruberto</i> , num. 40.	236.
<i>Gerusalemme , Regno acquistato dall' Imperadore Federigo II. e da Carlo I.</i> num. 11. & seq.	218.
<i>Giacomo Caldora gran Capitano</i> , num. 37.	341.
<i>Giacomo Piccinino insigne Capitano</i> , num. 50.	354.
<i>Gianantonio Urfino fatto prigionie dal Patriarca Vitelleschi</i> , num. 7.	72.
<i>Giambattista Castaldo ottimo Capitano</i> , num. 60.	359.
<i>Gianalfonso Pescara scelto Soldato</i> , num. 56.	560.
<i>Gigliati , Monete di Carlo I.</i> num. 57.	167.
<i>Gio: VIII. Sommo Pontefice con Esercito in Napoli</i> , num. 2.	59.
<i>Gio: Pipino bravo Capitano</i> , num. 27.	335.
<i>Giureconsulti chi fossero</i> , num. 8.	88.
<i>Giurisdizione data a' Baroni</i> , num. 13.	398.
<i>Giustizieri antichi delle Provincie</i> , num. 8.	369.
<i>Globo , che adoprano i Monarchi</i> , num. 15.	199.
<i>Governo Civile della Città di Napoli</i> , num. 1. & seq.	75.
<i>Governo Civile delli Luoghi del Regno</i> , num. 15.	82.
<i>Gran Corte antica</i> , num. 1.	405.
<i>Gran Corte della Vicaria</i> , num. 6.	407.
<i>Gran Contestabile del Regno</i> , num. 7.	275.
<i>Gran Giustiziero</i> , num. 9.	276.
<i>Grand' Ammirante</i> , num. 10.	277.
<i>Gran Camerario</i> , num. 11.	278.
<i>Gran Protonotario</i> , num. 12.	279.
<i>Gran Cancelliero</i> , num. 13.	280.
<i>Gran Siniscalco</i> , num. 14.	281.
<i>Gran Prefetto del Commercio</i> , num. 15.	283.
<i>Guelfi , e Gibellini chi fossero</i> , num. 25.	225.

Guar-

I N D I C E

<i>Guardie del Regio Palazzo</i> , num. 1.	297.
<i>Guerra giusta qual sia</i> , num. 19.	184.
<i>Guglielmo Stendardo ottimo Capitano</i> , num. 27.	334.

L

L <i>Imperiali Moneta di Federigo II.</i> num. 56.	166.
<i>Imperadore nome di Comandante di Soldati</i> , num. 3.	190.
<i>Impero di Costantinopoli</i> , e <i>Dispotato di Romania del Principe di Taranto</i> , num. 26.	226.
<i>Imposizioni dell' Imperadore Federigo nel Regno</i> , num. 21. seq.	455.
<i>Imposizione di dieci Carlini a Fuoco del Re Alfonso</i> , num. 27.	472.
<i>Innocenzio II. con Esercito in Regno</i> , num. 5.	60.
<i>Innocenzio IV. al possesso del Regno</i> , num. 34. fol. 39. num. 7.	62.
<i>Muore in Napoli</i> , num. 12.	66.
<i>Insegne Vescovili adoprare dal Re Ruggiero</i> , num. 9.	194.
<i>Insegne de Monarchi</i> , num. 10. & seq.	195.
<i>Interpretazione de Prudenti</i> , num. 8.	88.
<i>Investiture</i> , e loro origine nel Regno , num. 1. & seq.	116.
<i>Investiture dismesse in Sicilia</i> , num. 11.	23.
<i>Investitura dell' Antipapa Anacleto II. al Re Ruggiero</i> , num. 13.	24.
<i>Investitura di Papa Innocenzio II. al medesimo</i> , num. 14.	25.
<i>Investiture come anticamente si davano</i> , num. 15.	27.
<i>Date per via di Pensione</i> , e di <i>Censo</i> , num. 18.	29.
<i>Quando per via di Feudo</i> , num. 27.	31.
<i>Con quali patti dati a Carlo I. di Angiò</i> , num. 23. fol. 32. num. 36.	41.
<i>Investitura del Regno data da Alessandro Papa III. a Edmondo d'Inghilterra</i> , num. 41.	49.
<i>Offerta a Lodovico Re di Francia per un di lui figliuolo</i> , num. 42.	50.
<i>Irnerio quando insegnasse in Bologna</i> , num. 58.	118.
<i>Isabella Caracciolo vò in guerra</i> , num. 52.	355.
<i>Istituti di Giustiniano</i> , num. 24.	101.
<i>Jus Civile Papiriano</i> , num. 4.	85.
<i>Jus Civile Flaviano</i> , num. 6.	86.
<i>Jus Tapeti del nostro Regno</i> , num. 8.	449.

L

L <i>Adislaio Coronato Re d' Ungaria</i> , num. 35.	32.
<i>Come prende</i> , e poi <i>perde Roma</i> , num. 24.	225.
<i>Come la sottomette di nuovo</i> , num. 45.	239.
<i>Come avvelenato nelle parti genitali da una donna</i> , num. 48.	241.
<i>Leggi di Martino Papa IV.</i> , e di <i>Onorio IV.</i> , num. 44. fol. 51. , n. 27.	461.
<i>Leggi necessarie per i popoli</i> , num. 1.	83.
<i>Chi può farle</i> , num. 7.	179.
<i>Leggi Romane loro origine</i> , ed <i>accrescimento</i> , num. 2.	84.
<i>Legge Regia che sia</i> , num. 14.	93.
<i>Leggi di Giustiniano</i> , num. 20. & seq.	98.

Leggi

I N D I C E

<i>Leggi Gotiche</i> , num. 34.	103.
<i>Leggi Longobardiche</i> , num. 34.	107.
<i>Leggi Romane , e Barbare nelle Rovincie nostrali</i> , num. 37.	108.
<i>Leggi Municipali della Città , e del Regno di Napoli</i> , num. 61.	121.
<i>Leggi Feudali del Re Ruggiero</i> , num. 64.	123.
<i>Leggi comuni di Federigo II. Imperadore</i> , num. 69.	125.
<i>Libra di Moneta</i> , num. 11. fol. 142. num. 20.	147.
<i>Lionardo Tocco Conte di Cefalonia</i> , num. 31.	299.
<i>Lione IX. Sommo Pontefice fatto prigionie da Normanni</i> , num. 3.	59.
<i>S. Lodovico Re di Francia ricusa l' Investitura del Regno</i> , num. 42.	50.
<i>Lorena unita alla Corona di Napoli</i> , num. 55.	246.
<i>Luigi Poderico ottimo Capitano</i> , num. 59.	383.
<i>Luoghi Santi della Palestina Juspadronato del Re di Napoli</i> , num. 17.	221.
<i>Luoghi dove si reggono i Tribunali di Napoli</i> , num. 2. & seq.	431.

M

M <i>Aestà titolo di Monarchi</i> , num. 7.	192.
<i>Maestro di Camera del Re</i> , num. 5.	291.
<i>Maggiordomo del Re</i> num. 2.	389.
<i>Manifesto del Re Corradino contro de Romani Pontefici</i> , num. 39.	45.
<i>Manfredi , e sue discordie con Papa Innocenzio IV.</i> num. 9.	62.
<i>Sparge voce di esser morto Corradino , e si dichiara Re</i> num. 15.	67.
<i>Marabotina che Moneta</i> , num. 48.	160.
<i>Marche che Monete fossero</i> , num. 47.	335.
<i>Maresciallo del Regno</i> , num. 9.	293.
<i>Matteo di Ruggiero gran soldato</i> , num. 27.	335.
<i>Medaglion differenti delle Monete</i> , num. 2.	134.
<i>Michele d' Aste ottimo Capitano</i> , num. 102.	372.
<i>Milanesi disfanno l' esercito di Re Ruberto</i> , num. 39.	235.
<i>Milano lasciato al Re Alfonso dal Duca Filippo Maria Visconte</i> , num. 51.	243.
<i>Milizia del nostro Regno</i> , num. 1. & seq.	300.
<i>Milizia Urbana</i> , num. 8.	304.
<i>Mina , e Mna che Moneta</i> , num. 13.	143.
<i>Monete del nostro Regno</i> , num. 1. & seq.	134.
<i>Donde dette , e loro origine</i> , num. 4.	136.
<i>Varie quanto alla materia</i> , num. 6.	138.
<i>Chi le può coniare</i> , num. 9.	140.
<i>Anticamente a peso , e poi coll' impronto</i> , num. 10.	141.
<i>Monete Romane</i> , 17.	145.
<i>Monete Greche</i> , num. 25.	150.
<i>Monete nostrali ne secoli antichi</i> , num. 42.	156.
<i>Ne secoli di mezzo</i> , num. 45.	157.
<i>Monete di Pavia , di Lucca , di Milano</i> , num. 47.	159.
<i>Monete di Benevento , di Salerno , e di Capoa</i> , num. 49.	161.
<i>Monete di Napoli</i> , num. 50.	161.
<i>Monete nostrali della bassa età</i> , num. 54.	164.
<i>Monignor di Valdemonte cerca occupare il Regno</i> , num. 9.	73.

Mor-

I N D I C E.

<i>Montiero Maggiore</i> , num. 10.	294.
<i>Muzio Attendolo Sforza gran Capitano</i> , num. 33.	338.

N

N <i>Apoli quando divenuta Capitale del Regno</i> , num. 2.	75.
<i>Suo Governo Civile</i> , num. 3.	76.
<i>Note che fossero</i> , num. 7.	87.
<i>Novocavalli Moneta del Regno</i> , num. 69.	171.
<i>Novelle di Giustiniano</i> , num. 26.	102.
<i>Numerazione di Fuochi istituita del Re Cattolico</i> , num. 30.	474.
<i>Nuovo Imposso del Re Ferdinando di Aragona</i> , num. 28.	473.

O

O <i>Bolo Moneta</i> , num. 26.	050.
<i>Oncia Moneta</i> , num. 11.	142.
<i>Oncia d' oro del Re Carlo Borbone</i> , num. 65.	173.
<i>Onorio II. con Esercito in Puglia</i> , num. 4.	60.
<i>Ordini Equestri nel Regno</i> , num. 1. & seq.	307.
<i>Ordine del Nodo</i> , num. 8.	312.
<i>Ordine della Stella</i> , num. 11.	313.
<i>Ordine dell' Argata</i> , num. 13.	314.
<i>Ordine della Leonza</i> , num. 14.	315.
<i>Ordine della Luna</i> , num. 15.	315.
<i>Ordine dell' Armellino</i> , num. 16.	317.
<i>Ordine di San Michele</i> , num. 17.	317.
<i>Ordine del Teson d' oro</i> , num. 18.	318.
<i>Ordine di San Gennaro</i> , num. 19.	318.
<i>Ottine della Città di Napoli</i> , num. 6.	77.

P.

P <i>Agamenti Fiscali</i> , num. 29.	473.
<i>Pandette di Giustiniano</i> , num. 23.	100.
<i>Pandette Amalfitane</i> , num. 51.	115.
<i>Paolo Orfino fa perdere Roma a Ladislao</i> , num. 46.	241.
<i>La ricupera per la Reina Gio: II.</i> num. 49.	242.
<i>Parma con altre Città di Lombardia sottoposta al Re Ruberto</i> , num. 38.	235.
<i>Riunita alla Corona di Napoli dal Re Carlo di Borbone</i> , num. 56.	247.
<i>Percettori Regj</i> , num. 3.	440.
<i>Pesi di particolari Cittadini nel Regno</i> , num. 10. & seq.	450.
<i>Piazze</i> , o <i>sian Seggi di Napoli</i> , num. 4.	76.
<i>Piemonte unito alla Corona di Napoli da Carlo I. di Angiò</i> , num. 17.	221.
<i>Pisani vincono in Montecatino l' Esercito del Re Ruberto</i> , num. 41.	237.
<i>Plebisciti che fossero</i> , num. 10.	90.
<i>Porte della Città di Napoli appartenenti a' Sedili della medesima</i> , num. 5.	77.
<i>Potestà Regia se debba darfi ne Cristiani ?</i> num. 11.	176.
<i>Prammatiche del Regno</i> , num. 77.	130.
<i>Predicatore del Regio Palazzo</i> , num. 8.	254.
<i>Prefetto dell' Annona in Napoli</i> , num. 9.	79.
<i>Presidente del Sagro Regio Consiglio</i> , num. 1.	408.

T t t

Oggi-

I N D I C E.

<i>Oggidì esercita l' Uffizio di Protonotario</i> , num. 6.	412.
<i>Presidi delle Provincie un tempo chiamati Vicerè</i> , num. 15.	400.
<i>Anticamente quattro</i> , num. 16.	400.
<i>Presidj di Toscana come uniti alla Corona di Napoli</i> , num. 52.	244.
<i>Primo Ministro del Re</i> , num. 1.	284.
<i>Principe titolo propriamente de Monarchi</i> , num. 6.	191.
<i>Usato da Arrecchi la prima volta in Benevento</i> , num. 6.	192.
<i>Principe della Gioventù successore nell' Impero</i> , num. 3.	190.
<i>Protomedico</i> , num. 13.	295.
<i>Provenza unita alla Corona di Napoli da Carlo I. di Angiò</i> , num. 18.	221.
<i>Publiche Monete di Filippo IV. num. 69. fol. 171. e del Duca di Gbisa</i> , numero 69.	172.

Q.

Q <i>Uadrigati Moneta antica</i> , num. 18.	146.
<i>Quattro cavalli moneta del Regno</i> , num. 65. & 68.	171.

R.

R <i>E donde detto</i> , num. 2.	191.
<i>Se il nostro Monarca debba dirsi Re di Napoli , o di Sicilia</i> , nu.	200.
1. & seqq.	416.
<i>Regal Camera di Santa Chiara</i> , num. 7.	418.
<i>Regal Giurisdizione , e suo Tribunale</i> , num. 10.	419.
<i>Regia Camera della Summaria</i> , num. 1.	415.
<i>Regia Cancellaria</i> , num. 2.	414.
<i>Regio Collateral Consiglio</i> , num. 3.	201.
<i>Regno di Napoli quando detto Regno di Sicilia</i> , num. 2.	238.
<i>Regno d' Adria dato a Lodovico Re di Napoli da Papa Clemente VII.</i> numero 43.	239.
<i>Regno di Roma conquistato da Ladislao</i> , num. 44.	449.
<i>Revoluzione de Baroni che sia</i> , num. 7.	445.
<i>Rilevio che sia</i> , num. 3.	131.
<i>Riti della Gran Corte della Vicaria</i> , num. 79.	37.
<i>Romani Pontefici accorti in vantaggiare l' Investiture del Regno</i> , nu. 30.	59.
<i>Venuti di persona alla conquista del medesimo</i> , num. 1. & seqq.	154.
<i>Romanine , e Romasine che Monete fossero</i> , num. 33.	56.
<i>Re Ruberto dichiara il Regno Feudo della Chiesa</i> , num. 52.	233.
<i>Sue Conquiste in Lombardia , e Toscana</i> , num. 35.	225.
<i>Fatto Senatore in Roma dopo Re Carlo I. di Angiò</i> , num. 24.	353.
<i>Ruberto Sanseverino valoroso Capitano</i> , num. 49.	213.
<i>Re Ruggiero sottomette l' Africa</i> , num. 3.	

S.

S <i>Agra Regia Maestà titolo adoperato la prima volta da Carlo I. di Angiò</i> , num. 7.	193.
<i>Sagro Regio Consiglio</i> , num. 1.	408.
<i>Sale a forza dato dal Re Alfonso</i> , num. 27. fol. 472. num. 38.	478.
<i>Scarpe rosse degli Imperadori di Costantinopoli</i> , num. 29.	228.
<i>Scettro , e suo significato</i> , num. 14.	198.
<i>Schisati che moneta fosse</i> , num. 32.	154.
<i>Scudo riccio moneta Napoletana</i> , num. 60. fol. 169. num. 65.	170.
	55.

I N D I C E.

<i>Segretarij del Real Dispaccio</i> , num. 6.	286.
<i>Senatoria dignità del Re Carlo I. di Angiò in Roma</i> , num. 22.	223.
<i>Del Re Ruberto</i> , num. 24.	225.
<i>Senatusconsulti Romani</i> , num. 13.	92.
<i>Senatusconsulti del Sagro Regio Consiglio Napoletano</i> , num. 83.	233.
<i>Sicilia citra</i> , & <i>ultra Pharum quando detta</i> , num. 6.	202.
<i>Signore Titolo de Prencipi</i> , num. 5.	191.
<i>Simonetto Generale del Papa muore nella battaglia di Sarno</i> , num. 9.	73.
<i>Sindaco della Città di Napoli</i> , e <i>suo Impiego</i> , num. 13.	81.
<i>Soldati della Sacchetta</i> , e <i>del Battaglione</i> , num. 7.	303.
<i>Soldi monete d' oro</i> , e <i>di argento</i> , num. 21.	147.
<i>Soglio Regale</i> , num. 16.	200.
<i>Suggello per le Scritture pubbliche</i> , e <i>sua introduzione</i> , num. 4.	405.

T.

T <i>Alento vario in diversi luoghi</i> , num. 29.	152.
<i>Tari di Amalfi</i> , num. 51.	163.
<i>Tesoreria Regia</i> , num. 1. & seq.	438.
<i>Testatico</i> , come <i>si paga in Regno</i> , num. 37.	477.
<i>Titoli Regali</i> , num. 1. & seq.	189.
<i>Tornese moneta</i> , num. 58.	168.
<i>Tribunali delle Provincie</i> , num. 17.	401.
<i>Tribunale del Vicario</i> , num. 5.	405.
<i>Tribunale del Commercio</i> , num. 2.	424.
<i>Tribunale del Consolato</i> , num. 5.	425.
<i>Tribunal Misto</i> , num. 8.	427.
<i>Tributo</i> , e <i>Vettigale differente</i> , num. 10.	450.
<i>Tripoli di Barbaria della Corona di Napoli</i> , num. 3.	213.
<i>Tunisi della Corona di Napoli</i> , num. 3.	213.

V

V <i>Escovi anticamente Consiglieri del Regio Tribunale</i> , num. 2.	409.
<i>Ufficiali del Regno quali sieno</i> , num. 1.	272.
<i>Ugozione della Fajola disfa l' Esercito del Re Ruberto a Montecatino</i> , n. 42.	237.
<i>Vicariato del Re Carlo I. per la Toscana</i> , num. 25.	225.
<i>Vicariato del Re Ruberto in Toscana</i> , e <i>Lombardia</i> , num. 36.	234.
<i>Universita' antiche dove leggevasi la Giurisprudenza</i> , num. 28.	103.
<i>Unione de Monarchi</i> , num. 8.	193.
<i>La prima volta usata dal Principe Arrechi</i> , e <i>poi tal Re Ruggiere</i> n. 9.	194.
<i>Ungheria Regno unito alla Corona di Napoli</i> , num. 32.	230.
<i>Vomini Illustri per il Mestiere dell' Armi nel nostro Regno</i> , num. 2.	320.
<i>Vomini d' Armi</i> , num. 7.	303.
<i>Urbano VI. toglie il Regno alla Reina Gio: I. , e lo dà a Carlo III.</i> , n. 45.	52.
<i>Cerca farne padrone suo nipote</i> , num. 5.	71.

Z

Z <i>Anette monete di Carlo V.</i> , num. 66,	171.
<i>Zerbi Isola d' Africa presa dal Re Alfonso d' Aragona</i> , num. 4.	214.

E R-

ERRORE

CORREZIONE.

Fol. 11. lin. 13.	Occidentale	Oriente.
45. ult.	nutris	nutricis.
130. 20.	sine	sive.
146. 40.	Volofius.	Volufius.
160. 35.	Ceconati.	Coronati.
163. 22.	Papa	da Papa
184. 6.	hæc fanat	illa Sanat.
267. 23.	Cap. 20.	Cap. 2.

Fol. 277. num. 5. Li sette Uffizj del Regno sono oggidì Don Fabrizio Colonna Principe di Paliano *Gran Contestabile* : Don Gio: Guevara Duca di Bovino *Gran Giustiziero* : Don Michele Imperiale Principe di Francavilla *Gran Camerario* : Don Lelio Caraffa Marchese di Arienzo *Gran Protonotario* : Don Marino Francesco Caracciolo Principe di Avellino *Gran Cancelliere* : Don Ettore Caraffa Duca d' Andria *Gran Siniscalco* : vacando l' Uffizio di *Grand' Ammirante*.

Fol. 279. lin. 25. Locotori Locoteta.

Fol. 294. lin. 5. oggidì il Duca di Bovino Guevara : cioè primo Cacciatore del Re : atteso l' Uffizio di Montiero Maggiore è proprietario del Principe di San Lorenzo Caraffa.

Fol. 327. lin. 4.	Ducem	Duce.
347. 25.	dal quondam	del quondam.
Ibid. 32.	Grillo	Gallo.
349. 9.	regioni	ragioni.
407. 5.	sopprefe	soppresse.
432. 4.	costumi	costui.
424. 4.	Brunaffo	Barretta.

